DOCUMENTI
SULLA POLITICA
INTERNAZIONALE
DELL'ITALIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOCUMENTI SULLA POLITICA INTERNAZIONALE DELL'ITALIA

SERIE B
EUROPA CENTRALE, ORIENTALE E RUSSIA

Serie B
EUROPA CENTRALE,
ORIENTALE E RUSSIA

ALTO ADIGE/SÜDTIROL
1964-1969
TOMO II

LA QUESTIONE DELL'ALTO ADIGE/SÜDTIROL
1964-1969
Tomo II

POLIGRAFICO
E ZECCA
DELLO STATO
ITALIANO

MODUS

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SEGRETERIA GENERALE

UNITÀ DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE,
STATISTICA E DOCUMENTAZIONE STORICA
Sezione Pubblicazione Documenti Diplomatici

DOCUMENTI SULLA POLITICA INTERNAZIONALE DELL'ITALIA

SERIE B
EUROPA CENTRALE, ORIENTALE E RUSSIA

LA QUESTIONE DELL'ALTO ADIGE/SÜDTIROL: LO SVILUPPO DELLA CONTROVERSIA 1964-1969

TOMO II
(5 ottobre 1967 - 30 novembre 1969)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO
ROMA MMXIX

MODUS

2019 – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Roma
Finito di realizzare nel mese di dicembre 2019
presso lo stabilimento IPZS di Via Salaria n. 691 Roma

MODUS

Documenti sulla Politica Internazionale dell'Italia

Con decreto n. 1012/bis/313 del 10 luglio 2015 il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Paolo Gentiloni ha istituito il Comitato scientifico per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani. Su iniziativa del Comitato, approvata dagli organi del Ministero, è stato deciso l'avvio di una nuova collana di edizioni dei documenti diplomatici, organizzata in forma tematica anziché cronologica e quindi articolata in sezioni relative alle grandi aree geografiche e ai grandi problemi della politica estera italiana, fermo restando che, all'interno di ciascuna sezione e di ciascun volume, i documenti saranno presentati, come sempre, in ordine cronologico.

La nuova collana, intitolata «Documenti sulla Politica Internazionale dell'Italia», si articola nelle seguenti serie:

Serie A – Europa occidentale e Unione europea
Serie B – Europa centrale, orientale e Russia
Serie C – Stati Uniti d'America, Canada e NATO
Serie D – Medio Oriente e Africa
Serie E – Asia e Oceania
Serie F – America centrale e del Sud
Serie G – Organizzazioni internazionali e questioni globali

La raccolta presenta una selezione dei documenti conservati – per la quasi totalità – nell'Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, eventualmente integrati da documenti tratti da altri archivi, e ha lo scopo di mettere a disposizione degli studiosi il materiale più ampio e rappresentativo possibile per consentire la ricostruzione delle linee fondamentali di politica internazionale del Governo italiano. La ricerca dei documenti e la revisione redazionale sono effettuate, come di consueto per la raccolta *I Documenti Diplomatici Italiani*, dai Funzionari Archivisti di Stato della Sezione Pubblicazione Documenti Diplomatici (PDD), facente parte dell'Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica, alle dipendenze della Segreteria Generale, sotto la direzione dei curatori nominati dal Ministero degli Affari Esteri. I curatori hanno la responsabilità scientifica esclusiva della scelta dei documenti e della cura dell'apparato critico, con l'assistenza della sezione PDD.

MODUS

SEGRETERIA GENERALE

UNITÀ DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE,
STATISTICA E DOCUMENTAZIONE STORICA

COMITATO SCIENTIFICO
PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DIPLOMATICI ITALIANI

Presidente

Prof. Francesco Lefebvre D'Ovidio, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Componenti

Prof.ssa Bruna Bagnato, Università degli Studi di Firenze
Prof.ssa Elena Calandri, Università degli Studi di Padova
Prof. Italo Garzia, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (a r.)
Prof.ssa Maria Eleonora Guasconi, Università degli Studi di Genova
Prof. Luca Micheletta, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Prof. Leopoldo Nuti, Università degli Studi "Roma Tre"
Prof.ssa Ilaria Poggiolini, Università degli Studi di Pavia
Prof. Antonio Varsori, Università degli Studi di Padova

MODUS

SERIE B

EUROPA CENTRALE, ORIENTALE E RUSSIA

Responsabile della serie

Prof. Francesco Lefebvre D'Ovidio

Curatori del volume

Prof. Francesco Lefebvre D'Ovidio
Prof. Antonio Varsori

Responsabili della ricerca storico-diplomatica

Dott.ssa Rita Luisa De Palma, Funzionario Archivista di Stato
Dott.ssa Francesca Grispo, Funzionario Archivista di Stato

MODUS

MODUS

INDICE

Indice-Sommario ..... Pag. IX

Documenti ..... » 1

Appendici ..... » 745

Indice dei nomi ..... » 807

MODUS

MODUS

Indice-Sommario

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
269	Roma 5 ottobre 1967	FANFANI a DUCCI Appunto	Istruzioni di inizio missione.	3
270	New York 5 ottobre	Colloquio TOSCANO - TONČIĆ-SORINJ Appunto segreto	Scambio di idee sulla possibilità di trovare una soluzione alla controversia alto-atesina. Formula Tončić-Sorinj della garanzia politica.	5
271	Roma 6 ottobre	FANFANI alla Rappresentanza presso il Consiglio d'Europa T. segreto 19212/45	Parlamento europeo ed Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa: astensione austriaca dal sollevare la questione alto-atesina e quella del veto.	8
272	Roma 7 ottobre	GAJA a TOSCANO L. segreta 120/1557	Considerazioni sui colloqui di New York con Tončić-Sorinj.	8
273	Roma 10 ottobre	La Direzione Generale degli Affari Politici, Segreteria 10A Appunto	Considerazioni sul rapporto di fine missione di Martino.	10
274	Vienna 16 ottobre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 36152/728	Colloquio con Tončić-Sorinj: presentazione della copia delle credenziali; progetto di soluzione della vertenza alto-atesina; misure per contrastare il terrorismo.	12
275	Roma 20 ottobre	FANFANI a DUCCI T. segreto 20237/297	Risponde al D. 274: considerazioni in merito agli argomenti toccati nel colloquio con Tončić-Sorinj per norma di linguaggio.	14
276	Roma 26 ottobre	FANFANI a DUCCI T. segreto 20593/300	Istruzioni in vista del colloquio con Tončić-Sorinj fissato per il 30 ottobre. Risoluzione del 21 ottobre della SVP.	15
277	Vienna 31 ottobre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 38141-38181/761-763	Colloquio con Tončić-Sorinj del 30 ottobre: ripresa dei contatti; formula Tončić-Sorinj della garanzia politica e misure per contrastare il terrorismo.	17
278	Roma 3 novembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: ripresa dei contatti e misure contro il terrorismo.	20
279	Vienna 7 novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 39037/777	Colloquio con Tončić-Sorinj: posizione di Magnago e di Wallnöfer sul suo progetto di soluzione della controversia; ripresa dei contatti.	21

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
280	Roma 7 novembre	FANFANI a MORO L. 120/1788	Elementi di valutazione della proposta Tončić-Sorinj per la chiusura della controversia; ripresa dei contatti.	22
281	Vienna 8 novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 39188/781	Colloquio con Withalm e con Bobleter sulla questione alto-atesina.	24
282	Roma 8 novembre	GAJA Appunto	Esame della proposta Tončić-Sorinj per la chiusura della controversia ed eventualità di riprendere i contatti (Allegato I: *Proposte del Ministro Tončić-Sorinj all'Ambasciatore Toscano;* Allegato II: *Differenze esistenti fra la proposta formulata dal Ministro Tončić-Sorinj all'Ambasciatore Toscano e l'ipotesi di intesa esaminata nel luglio 1966;* Allegato III: misure contro il terrorismo).	25
283	Roma 9 novembre	Comitato di Ministri per l'Alto Adige Appunto	Eventualità di riprendere i contatti alla luce delle ultime proposte austriache.	36
284	Roma 9 novembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: comunicazioni in merito alla proposta formulata da Tončić-Sorinj a Toscano a New York.	42
285	Roma 11 novembre	CARUSO a DUCCI T. segreto 21586/316	Informa dei contatti con Löwenthal per un nuovo incontro tra rappresentanti dei Ministri.	43
286	Roma 11 novembre	GAJA a DUCCI L. 120/1810	Tribunale arbitrale e questione del terrorismo.	43
287	Roma 14 novembre	La Direzione Generale degli Affari Politici Appunto	Istruzioni per la prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri.	45
288	Roma 15 novembre	MORO a FANFANI L. riservata personale urgentissima	Sintesi dei risultati della riunione del Comitato dei Ministri di cui al D. 283 in vista della ripresa dei contatti.	47
289	Roma 15 novembre	FANFANI a MORO L. riservata personale urgentissima	Risponde al D. 288. Richiesta di parere sull'atteggiamento da assumere su alcuni specifici punti.	49
290	Roma 15 novembre	MORO a FANFANI L. riservata personale urgentissima	Risponde al D. 289.	51
291	Roma 16 novembre	BERLOFFA Appunto	Colloquio del 15 novembre a Vienna con Withalm, Tončić-Sorinj, Wallnöfer, Kirschlager e Kathrein in vista della ripresa dei contatti (Allegato: posizione austriaca sui punti indicati da Moro nella lettera del 15 novembre).	52

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
292	Vienna 17 novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto urgente 40468/810	Conversazione con Tončić-Sorinj del giorno precedente: suo ottimismo sull'esito dei colloqui in corso.	54
293	Londra 17-19 novembre	Incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria Appunto segreto	Discussione sulla proposta Tončić-Sorinj di chiusura della controversia, sul calendario operativo, sulla questione delle misure contro il terrorismo e sull'eventualità di un incontro tra Capi di Governo o di Ministri degli Affari Esteri.	55
294	Vienna 17 novembre	DUCCI a GAJA L. 3400	Risponde al D. 286.	89
295	[Roma] [... novembre]	GAJA Appunto segreto	Considerazioni sull'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri (Londra, 17-19 novembre).	90
296	Vienna 20 novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 40906/821	Colloquio con Bock: questione alto-atesina e veto italiano ai negoziati Austria-CEE.	96
297	Roma 22 novembre	GAJA Appunto segreto	Colloquio con Löwenthal: comunicazioni in merito alle questioni rimaste aperte nell'ultimo incontro (Allegato I: progetto di articolo per l'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja; Allegato II: progetto di dichiarazione di quietanza).	97
298	Roma 24 novembre	GAJA Appunto segreto	Colloquio con Löwenthal: risposta alle comunicazioni di cui al D. 297.	99
299	Vienna 24 novembre	DUCCI a GAJA L. riservata 3501	Colloquio con Tončić-Sorinj del 23 novembre.	100
300	Roma 25 novembre	GAJA Appunto segreto	Colloquio con Löwenthal: risposta del Governo austriaco alle comunicazioni di cui al D. 298.	103
301	Roma 27 novembre	La Direzione Generale degli Affari Politici Appunto	Istruzioni di Fanfani sulla parte formale di chiusura della controversia.	104
302	Roma 28 novembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: comunicazione di un messaggio di Tončić-Sorinj per Fanfani.	105
303	Roma 28 novembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: risposte del Governo austriaco ai chiarimenti richiesti nei precedenti colloqui.	106
304	Vienna 29 novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 42417/846	Colloquio con Tončić-Sorinj: chiarimenti sulle controproposte austriache.	107

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
305	Roma 30 novembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: proposta italiana di ordine del giorno; questione del veto al Consiglio d'Europa e all'Assemblea consultiva (Allegato: *Progetto di ordine del giorno per la prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria*).	108
306	Roma 1° dicembre	GAJA Appunto	Colloquio con Pompei del 30 novembre: istruzioni di Moro di non imporre condizioni per un nuovo incontro e richiesta di elementi in vista di un Comitato di Ministri.	110
307	Roma 2 dicembre	FANFANI a MORO L. 110/518	Risponde alle istruzioni fatte pervenire tramite Pompei a Gaja (Allegato I: Appunto della DGAP del 29 novembre; Allegato II: Promemoria Vassalli).	111
308	Roma 2 dicembre	GAJA a DUCCI L. riservata personale 120/1943	Risponde al D. 299.	120
309	Roma 2 dicembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: risposta alle comunicazioni di cui al D. 305.	122
310	Roma 5 dicembre	FANFANI alla Rappresentanza presso il Consiglio d'Europa T. segreto urgente 23535/57	Istruzioni in vista delle riunioni degli organi del Consiglio d'Europa.	122
311	Roma 5 dicembre	Comitato di Ministri per l'Alto Adige Verbale	Discussione sugli sviluppi della questione alto-atesina dopo l'incontro del 17-19 novembre.	124
312	Roma 5 dicembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: consegna di un appunto con osservazioni sulla proposta italiana di ordine del giorno (Allegato: appunto consegnato dall'Ambasciatore d'Austria).	130
313	Roma 5 dicembre	La Direzione Generale degli Affari Politici Appunto	Considerazioni sul XIX congresso della SVP del 2 dicembre.	132
314	Londra 6-7 dicembre	Incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria Appunto segreto	Discussione sulla procedura di conclusione della controversia e sulle misure contro il terrorismo.	133
315	Roma 9 dicembre	FANFANI a MORO L. riservata urgente 110/531	Scambio di comunicazioni con il Governo austriaco sulla procedura di conclusione della vertenza.	150
316	Roma 9 dicembre	GAJA Appunto segreto	Considerazioni sull'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri (Londra, 6-7 dicembre).	152

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
317	Parigi 11 dicembre	Colloquio GAJA - TONČIĆ-SORINJ Verbale	Franca discussione sui punti critici dei contatti italo-austriaci.	156
318	Vienna 15 dicembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto urgente 44504/885	Colloquio con Klaus e con Tončić-Sorinj della sera precedente: riunione di Innsbruck del 13 dicembre.	166
319	Roma 16 dicembre	GAJA a DUCCI L. segreta strettamente personale 110/599	Necessità di una ferma politica austriaca contro il terrorismo e di adeguate misure sul piano legislativo e pratico.	167
320	Vienna 16 dicembre	DUCCI a GAJA L. 3764	Colloquio con Haymerle del 15 dicembre.	170
321	Vienna 20 dicembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 45110/899	Colloquio con Tončić-Sorinj: riunione di Innsbruck del 13 dicembre e sottocomitato tripartito.	171
322	Roma 20 dicembre	GAJA a DUCCI L. 120/2100	Risponde al D. 320.	172
323	Vienna 23 dicembre	DUCCI a GAJA L. segreta personale	Risponde al D. 319. Misure legislative austriache anti-terrorismo.	174
324	Vienna 26 dicembre	DUCCI a FANFANI R. 3864	Colloquio con Kreisky del 22 dicembre.	177
325	Vienna 26 dicembre	DUCCI a POMPEI L. riservata 3861	Colloquio con Tončić-Sorinj del 20 dicembre: Comitato preparatorio dei provvedimenti relativi all'Alto Adige.	180
326	Vienna 26 dicembre	DUCCI a GAJA L. riservata 3862	Risponde al D. 322.	181
327	Roma 30 dicembre	GAJA a DUCCI L. 110/560	Risponde al D. 323: posizione del Governo italiano sulla questione delle misure austriache contro il terrorismo.	184
328	Roma 2 gennaio 1968	GAJA a DUCCI L. 110/10	Risponde al D. 326.	190
329	Roma 4 gennaio	FANFANI a MORO L. riservata personale	Attira l'attenzione sulla partecipazione di cittadini italiani alto-atesini ad organismi austriaci.	196

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
330	Vienna 6 gennaio	DUCCI a GAJA L. segreta personale 056	Risponde al D. 327.	197
331	Vienna 10 gennaio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 911/16	Colloquio con Tončić-Sorinj: lettura di un promemoria austriaco. Proposta di inviare a Roma Haymerle in missione speciale.	200
332	Roma 10 gennaio	MORO a FANFANI L.	Risponde al D. 315.	201
333	Roma 11 gennaio	PERRONE CAPANO Appunto	Conversazione telefonica con Ducci incerto se trattenere o respingere il promemoria pervenuto su carta non intestata.	202
334	Vienna 11 gennaio	DUCCI a PERRONE CAPANO L. urgente riservatissima 081	Trasmissione del promemoria austriaco del 10 gennaio (Allegato I: *Aide Mémoire;* Allegato II: *Traduzione non ufficiale di lavoro*).	202
335	Vienna 13 gennaio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 1340/27	Notizie stampa sull'incontro di Struye con la Delegazione alto-atesina.	207
336	Roma 13 gennaio	La Direzione Generale degli Affari Politici, Segreteria 10A Appunto	Considerazioni sul promemoria austriaco del 10 gennaio.	207
337	Roma 16 gennaio	FANFANI a DUCCI T. segreto urgente precedenza assoluta 834/10	Istruzioni di effettuare una comunicazione urgente al Cancelliere sul promemoria austriaco e sulla missione Haymerle.	208
338	Roma 16 gennaio	FANFANI a DUCCI T. urgente 835/11	Istruzioni di richiamare l'attenzione sulle affermazioni di Hetzenauer a proposito del terrorismo nel discorso pronunciato a Matrei qualche giorno prima.	209
339	Roma 17 gennaio	CARUSO alle Ambasciate a Bruxelles e a Vienna e alla Rappresentanza presso il Consiglio d'Europa T. segreto urgentissimo 916/c.	Istruzioni nell'eventualità di una convocazione della Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio d'Europa.	210
340	Vienna 17 gennaio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto urgentissimo 1851/43	Colloquio con Klaus: esecuzione delle istruzioni di cui al D. 337.	211
341	Vienna 19 gennaio	DUCCI a FANFANI R. 190	Considerazioni in merito al rimpasto ministeriale e alle ripercussioni sulla vertenza con l'Italia.	212

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
342	Roma 20 gennaio	FANFANI a DUCCI T. segreto urgente precedenza assoluta 1256/13	Risponde al D. 340, sollecitando la completa esecuzione delle istruzioni.	216
343	Vienna 20 gennaio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto urgente 2461/55	Risponde al D. 342, spiegando per quali ragioni si fosse astenuto dal fare la comunicazione relativa alla missione Haymerle.	217
344	Vienna 20 gennaio	DUCCI a GAJA L. 226	Missione Haymerle e durata della c.d. tregua politica.	218
345	Vienna 20 gennaio	DUCCI a TOSCANO L. 225	Colloquio con Haymerle.	219
346	Roma 22 gennaio	CARUSO all'Ambasciata a Vienna T. segreto 1425/14	Risponde al D. 343, rimarcando gli obiettivi che il Ministro intendeva perseguire.	220
347	Roma 23 gennaio	TOSCANO a DUCCI L.	Risponde al D. 345.	221
348	Vienna 24-25 gennaio	DUCCI a TOSCANO L. 272	Colloquio con Kreisky del 22 dicembre.	221
349	Roma 26 gennaio	CARUSO all'Ambasciata a Vienna T. segreto 1714/20	Istruzioni sulle dichiarazioni di Brugger per il prossimo colloquio con Waldheim.	224
350	Vienna 26 gennaio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 3209-3218/81-82	Primo colloquio con il nuovo Ministro degli Affari Esteri Waldheim.	225
351	Roma 26 gennaio	GAJA a DUCCI L.	Risponde al D. 344.	227
352	Roma 27 gennaio	FANFANI a DUCCI T. 21	Istruzioni in merito ad alcune espressioni contenute nelle dichiarazioni programmatiche di Klaus del 23 gennaio.	229
353	Roma 31 gennaio	MORO a FANFANI L. riservata personale	Risponde al D. 329.	229
354	Roma 1° febbraio	PERRONE CAPANO a LÖWENTHAL Comunicazione verbale	Colloquio con Löwenthal: richiesta di chiarimenti sulla missione Haymerle e sul promemoria del 10 gennaio.	231
355	Roma 1° febbraio	FENZI Appunto	Questione alto-atesina nella Commissione Politica e nell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa.	233

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
356	Vienna 2 febbraio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 4132/97	Colloquio con Waldheim: missione Haymerle a Roma.	237
357	Roma 2 febbraio	PERRONE CAPANO Appunto	Colloquio con Löwenthal del 1° febbraio: risposta a titolo personale alla comunicazione verbale di cui al D. 354.	238
358	Vienna 3 febbraio	DUCCI a FANFANI R. 433	Posizione del nuovo Gabinetto nei confronti dell'Italia e della questione alto-atesina; missione Haymerle a Roma.	238
359	Roma 3 febbraio	TOSCANO a DUCCI L.	Risponde al D. 348.	242
360	Vienna 10 febbraio	DUCCI a FANFANI R. 500	Prima visita a Withalm nella sua qualità di Vice Cancelliere.	244
361	Roma 14 febbraio	FANFANI a DUCCI T. segreto 3047/34	Risponde al D. 360. Istruzioni di preavvertire Withalm e Waldheim della sua assenza dal congresso di Venezia dei partiti democristiani.	247
362	New York 14 febbraio	VINCI a FANFANI R. riservato 228	Colloquio con Waldheim in visita di commiato: rapporti italo-austriaci.	248
363	Roma 15 febbraio	FANFANI a MORO L. 010/102	Risponde al D. 353.	251
364	Vienna 15 febbraio	DUCCI a TOSCANO L. 510	Risponde al D. 359.	253
365	Vienna 16 febbraio	DUCCI a FANFANI R. 533	Colloquio con l'ex Ministro Tončić-Sorinj.	255
366	Vienna 22 febbraio	DUCCI a FANFANI R. 581	Colloquio del 19 febbraio con Waldheim sulla questione alto-atesina.	256
367	Vienna 24 febbraio	DUCCI a FANFANI R. 626	Colloquio del 23 febbraio con Klaus.	260
368	Roma 24 febbraio	TOSCANO a DUCCI L. personale	Risponde al D. 364.	263
369	Roma 26 febbraio	GAJA a VINCI L. 120/242	Risponde al D. 362 su incarico del Ministro.	264

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
370	[Bolzano] [29 febbraio]	Promemoria	Posizione austriaca sull'ipotesi di un incontro a quattro al massimo livello.	269
371	Vienna 2 marzo	DUCCI a POMPEI L.	Ipotesi sul ritardo e sul tenore della risposta austriaca alle richieste italiane del 1° febbraio di cui al D. 354.	270
372	Roma 5 marzo	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: risposta alla comunicazione italiana del 1° febbraio.	271
373	Vienna 8 marzo	DUCCI a POMPEI L.	Colloquio con Kronhuber.	276
374	Roma 12 marzo	LÖWENTHAL a POMPEI L.	Invio di un appunto informale sull'eventualità di un incontro a quattro di alto vertice (Allegato, Appunto s.d.).	277
375	Roma 25 marzo	L'Ufficio del Consigliere Diplomatico della Presidenza della Repubblica Appunto	Proposta Fanfani di revisione della linea di condotta sulla questione alto-atesina.	279
376	Roma 29 marzo	La Direzione Generale degli Affari Politici, Segreteria 10A Appunto	Punto della situazione sulla posizione italiana in vista del Comitato dei Ministri dell'11 aprile.	281
377	Vienna 29 marzo	DUCCI a FANFANI R. 1001	Conversazione con l'ex Ministro Tončić-Sorinj del 26 marzo.	283
378	Vienna 2 aprile	DUCCI a FANFANI R. 1059	Colloquio con l'ex Ministro Kreisky del 1° aprile.	286
379	Vienna 5 aprile	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 12225/227	Colloquio con Waldheim.	289
380	Roma 8 aprile	GAJA a FANFANI Appunto	Richiesta istruzioni e risposta del Ministro in vista del colloquio dell'indomani con Löwenthal.	291
381	Roma 11 aprile	FANFANI a DUCCI T. segreto 6616/67	Istruzioni sull'eventuale inserimento di Kreisky nei contatti tra Italia ed Austria.	291
382	Roma 11 aprile	Comitato di Ministri per l'Alto Adige Appunto	Punto della situazione sulla controversia alto-atesina.	292

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
383	Roma 11 aprile	LUPIS all'Ambasciata a Vienna Telespr. segreto 120/479	Posizione del Partito Socialista austriaco sulla questione alto-atesina.	303
384	Vienna 16 aprile	DUCCI a FANFANI T. segreto 13339/237	Risponde al D. 381.	308
385	Roma 18 aprile	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: comunicazione del punto di vista italiano sul promemoria del 10 gennaio e sulla comunicazione del 5 marzo.	309
386	Roma 20 aprile	FANFANI a DUCCI T. segreto 7054/74	Risponde al D. 384.	313
387	Vienna 22 aprile	DUCCI a FANFANI T. 247	Risponde al D. 386.	313
388	Roma 23 aprile	FANFANI a DUCCI T. 76	Risponde al D. 387.	315
389	Roma 2 maggio	FANFANI a DUCCI T. segreto 7831/80	Istruzioni nell'eventualità che i deputati austriaci sollevino la questione alto-atesina al Consiglio d'Europa.	316
390	Strasburgo 6 maggio	Colloquio OLIVA-WALDHEIM Appunto	Scambio di idee sulla questione alto-atesina.	316
391	Roma 7 maggio	GAJA Appunto	Colloquio con l'ex Ministro Tončić-Sorinj (Strasburgo, 6 maggio 1968).	319
392	Strasburgo 9 maggio	ASSETTATI a GAJA L. 961	Colloquio con Struye sull'iniziativa della Mondseer Arbeitskreis di inviargli il testo tedesco del «pacchetto».	321
393	Roma 10 maggio	GAJA Appunto	Seguito colloquio Oliva-Waldheim: comunicazione all'Ambasciata d'Austria in merito alla proposta di un nuovo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri.	323
394	Roma 18 maggio	CARUSO all'Ambasciata a Vienna Telespr. segreto 052/673	Chiarimenti su vari aspetti della questione alto-atesina trattati nel colloquio Vecchi-Tschofen.	323
395	Roma 30 maggio	CARUSO all'Ambasciata a Vienna Telespr. segreto 052/716	Chiarimenti sui documenti di chiusura della controversia.	332
396	Vienna 7 giugno	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri Telespr. segreto 1736	Risponde ai DD. 394 e 395.	334

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
397	Roma 12 giugno	DUCCI Appunto	La controversia alto-atesina e i rapporti italo-austriaci.	337
398	Vienna 27 giugno	DUCCI a MEDICI T. 23859/388	Colloquio con Waldheim: riunione di Innsbruck del 15 luglio.	338
399	Vienna 1° luglio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 24370/396	Colloquio con Waldheim: ripresa dei contatti e riunione di Innsbruck del 15 luglio.	339
400	Roma 9 luglio	CARUSO a MEDICI Appunto	Colloquio con Löwenthal: rapporti Austria-CEE.	340
401	Vienna 10 luglio	DUCCI A MEDICI Appunto	Proposte di Waldheim per la ripresa delle trattative.	341
402	Roma 11 luglio	GAJA Appunto	Comunicazione telefonica del 10 luglio di Löwenthal. Proposta di incontro dei rappresentanti dei rispettivi Ministri degli Affari Esteri.	343
403	Roma 11 luglio	La Direzione Generale degli Affari Politici, Ufficio II Appunto	Elementi sulla riunione di Innsbruck del 15 luglio.	344
404	Roma 13 luglio	Riunione ministeriale Appunto	Punto della situazione e istruzioni in vista dell'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri.	346
405	Roma 13 luglio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: esecuzione delle istruzioni di cui al D. 404.	348
406	Roma 17 luglio	MEDICI a LEONE L. riservata 052/1008	Ripresa dei contatti.	349
407	Vienna 17 luglio	Colloquio [DUCCI]-TSCHOFEN Appunto	Conferenza di Innsbruck del 15 luglio, chiusura della controversia e terrorismo.	351
408	"Vienna 22 luglio"	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 27574-27576/450-451	Primo colloquio con Halusa, nuovo Direttore degli Affari Politici.	353
409	Parigi 24-25 luglio	Incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria Appunto segreto	Esame delle questioni aperte: proposta di soluzione globale dei punti controversi.	356

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
410	Roma 26 luglio	GAJA Appunto	Considerazioni sull'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri (Parigi, 24-25 luglio).	365
411	Salisburgo 27 luglio	DUCCI a CARUSO L. riservatissima 2248	Colloquio con Waldheim e con Jonas del 26 luglio: soluzioni per la conclusione della vertenza e ipotesi di un incontro a quattro.	368
412	Roma 29 luglio	MEDICI a LEONE L. 052/1100	Eventualità di un incontro tra rappresentanti del gruppo alto-atesino di lingua tedesca e il Capo Ufficio Regioni del Ministero dell'Interno.	371
413	Roma 3 agosto	CARUSO a DUCCI L. 052/1124	Risponde al D. 411.	371
414	Vienna 3 agosto	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri Telespr. segreto 2332	Colloquio con Tschofen sull'incontro di Parigi.	372
415	Roma 12 agosto	MEDICI all'Ambasciata a Vienna T. 15425/153	Istruzioni in merito ad un eventuale incontro con Waldheim.	373
416	Vienna 14 agosto	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 30410/504	Colloquio con Waldheim: esecuzione delle istruzioni di cui al D. 415.	374
417	Roma 18 agosto	MEDICI all'Ambasciata a Vienna T. 15696/156	Risponde al D. 416: istruzioni in merito a quanto comunicato da Waldheim.	375
418	Vienna 20 agosto	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 30892-30919/514-515	Colloquio con Waldheim: esecuzione delle istruzioni di cui al D. 417.	376
419	Vienna 20 agosto	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto urgente 30927/517	Colloquio con Waldheim sull'incontro tripartito con esponenti tirolesi fissato per il 21 agosto.	377
420	Vienna 23 agosto	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 31401/536	Colloquio con Halusa e Haymerle sull'incontro tripartito del 21 agosto.	378
421	Roma 27 agosto	MEDICI all'Ambasciata a Vienna T. segreto 16245/165	Istruzioni in merito ad un eventuale incontro Medici-Waldheim e sulla questione del calendario operativo.	379
422	Vienna 29 agosto	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 32394/577	Colloquio con Waldheim: richieste austriache di cambiamenti al calendario operativo.	380
423	Roma 30 agosto	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: proposte austriache ed osservazioni italiane (Allegato: proposta di calendario operativo).	381

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
424	Roma 31 agosto	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: risposta alle osservazioni italiane del 30 agosto.	383
425	Roma 2 settembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: proposta di Waldheim di incontrare Medici a Ginevra.	385
426	Roma 5 settembre	PERRONE CAPANO Appunto	Colloquio Medici-Waldheim del 4 settembre.	385
427	Roma 6 settembre	GAJA Appunto segretissimo	Istruzioni in vista della riunione dei rappresentanti dei Ministri.	386
428	Parigi 9-10 settembre	Incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria Appunto segreto	Esame delle comunicazioni austriache del 30 e del 31 agosto sulla proposta italiana presentata nel precente incontro; eventualità di un incontro Medici-Waldheim.	389
429	Roma 11 settembre	La Direzione Generale degli Affari Politici, Ufficio II Appunto	Considerazioni sull'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri (Parigi, 9-10 settembre).	400
430	Venezia 14 settembre	Colloquio MEDICI-WITHALM Verbale	Scambio di idee – a margine del convegno della DC – sull'opportunità di giungere ad una conclusione della controversia.	404
431	Roma 24 settembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: riunione del 27 settembre con esponenti tirolesi e della SVP.	407
432	Roma 30 settembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: proposte austriache di nuovi incontri a livello politico ed a livello di rappresentanti dei rispettivi Ministri.	408
433	New York 10 ottobre	MEDICI a SARAGAT e LEONE T. 39163/859	Sintesi del colloquio con Waldheim.	408
434	New York 10 ottobre	Colloquio MEDICI-WALDHEIM Appunto segreto	Scambio di idee sulla questione alto-atesina.	409
435	New York 12 ottobre	Incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria Appunto	Esame dei punti rimasti aperti dopo l'incontro di Parigi del 9-10 settembre.	413
436	Roma 16 ottobre	GAJA Appunto	Considerazioni sull'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria del 12 ottobre (Allegato: *Misure da adottarsi con provvedimenti amministrativi*).	414
437	Vienna 1° novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto urgente 42226/748	Considerazioni sulla proposta austriaca di rinviare la riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri.	417
438	Roma 1° novembre	MEDICI a LEONE L. 052/1623- 049/476	Considerazioni in vista di un nuovo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri (Allegato: elenco dei documenti da rileggere e di quelli da concordare).	418

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
439	L'Aja 8 novembre	Colloquio MEDICI-WITHALM Appunto	Scambio di idee sulla questione alto-atesina.	421
440	Bruxelles 15 novembre	MEDICI a LEONE L. 052/1701	Proposta austriaca di rinviare l'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri al 28-29 novembre.	423
441	Roma 22 novembre	MARCHIORI a GAJA L. riservata	Comunica la risposta di Leone alle lettere di Medici del 1° e del 15 novembre.	425
442	Vienna 22 novembre	DUCCI a POMPEI L. 3521	Colloquio con Halusa.	425
443	Vienna 27 novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservato 45632/791	Colloquio con Waldheim.	427
444	Parigi 28-29 novembre	Incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria Appunto	Esame dei seguenti punti: definizione del concetto di attuazione del pacchetto, calendario operativo, rilettura ed aggiornamento dei documenti di chiusura.	427
445	Roma 30 novembre	GAJA Appunto segreto	Considerazioni sull'incontro dei rappresentanti dei Ministri del 28-29 novembre 1968 (Allegato: *Calendario operativo*).	437
446	Roma 9 dicembre	GAJA Appunto	Punto della situazione in vista di un nuovo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri.	441
447	Vienna 12 dicembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 47631/811	Considerazioni in merito alla questione alto-atesina in vista delle dichiarazioni programmatiche del Governo in Parlamento.	445
448	Roma 13 dicembre	La Direzione Generale degli Affari Politici, Ufficio II Appunto	Proposta di modifica del testo delle dichiarazioni programmatiche del Governo (Allegato: *Dichiarazioni programmatiche del Governo-Alto Adige*).	446
449	Roma 14 dicembre	La Direzione Generale degli Affari Politici, Segreteria Appunto	Prime indicazioni su quanto emerso nell'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria (Parigi, 14 dicembre 1968).	447
450	Parigi 14 dicembre	Incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria Appunto	Esame dei seguenti punti: documenti di chiusura, definizione del concetto di attuazione del pacchetto e calendario operativo.	449
451	Vienna 14 dicembre	DUCCI a NENNI R. segreto 3738	Colloquio con Kreisky sulla questione alto-atesina.	453

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
452	Roma 16 dicembre	GAJA Appunto	Considerazioni sull'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri (Parigi, 14 dicembre 1968).	455
453	Roma 24 dicembre	GAJA Appunto urgentissimo	Osservazioni e proposte sui documenti di chiusura presentati dalla parte austriaca nel corso dell'incontro del 14 dicembre (Allegato: nuova versione dei documenti di chiusura).	458
454	Roma [...] dicembre	GAJA Appunto	Elementi per un'eventuale presa di contatto con Kreisky.	467
455	Roma 4 gennaio 1969	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: consegna della nuova redazione dei documenti di chiusura.	474
456	Roma 8 gennaio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: rinvio dell'incontro dei rappresentanti; calendario operativo.	475
457	Vienna 10 gennaio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservato 871/7	Colloquio con Waldheim.	476
458	Vienna 10 gennaio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservatissimo 873/9	Colloqui con Waldheim, Wallnöfer e Halusa sulla questione del calendario operativo.	477
459	Vienna 10 gennaio	DUCCI a GAJA L. 118	Colloquio con Wallnöfer del 3 gennaio sullo stato delle trattative.	478
460	Vienna 13 gennaio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto 1205/17	Colloquio con Halusa: formula di compromesso per risolvere gli ultimi punti in sospeso del calendario operativo.	480
461	[Innsbruck] [… gennaio]	RESTIVO Appunto segreto	Missione a Roma dal 10 al 18 gennaio.	481
462	Roma 24 gennaio	GAJA a DUCCI L. 052/83	Risponde al D. 459.	484
463	Roma 25 gennaio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: comunicazioni del Governo austriaco in merito alla riunione del 30 gennaio-1° febbraio.	486
464	Vienna 25 gennaio	DUCCI a NENNI R. segreto 282	Colloquio con Waldheim.	487
465	Roma 27 gennaio	CARUSO a DUCCI T. riservato 1523/41	Considerazioni sulla formula di compromesso proposta da Halusa.	490

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
466	Roma 28 gennaio	GAJA Appunto	Esame delle questioni aperte in vista dell'incontro del 30 gennaio-1° febbraio (Allegato I: Elementi costitutivi dell'ipotesi di intesa con l'Austria; Allegato II: *Calendario operativo*).	490
467	Roma 29 gennaio	Comitato di Ministri per l'Alto Adige Appunto	Punto della situazione sulla controversia alto-atesina.	498
468	Ginevra 30-31 gennaio	Incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria Appunto	Esame delle questioni aperte e nuova stesura del calendario operativo (Allegato: *Calendario operativo*).	505
469	Ginevra 1° febbraio	GAJA al Ministero degli Affari Esteri T. segreto precedenza assoluta 3772/42	Sintesi delle conversazioni del 30 e 31 gennaio tra i rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri.	514
470	Roma 3 febbraio	[La Direzione Generale degli Affari Politici] Appunto	Resoconto dell'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri del 30 e 31 gennaio.	516
471	Innsbruck 8 febbraio	RESTIVO a DUCCI Telespr. segreto 927	Resoconto delle conversazioni con Berloffa e Nicolodi: la posizione dei socialisti di Bolzano sulla questione alto-atesina.	519
472	Roma 10 febbraio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: comunicazioni del Governo austriaco su alcune questioni aperte e precisazioni italiane.	523
473	Vienna 11 febbraio	DUCCI a NENNI R. segreto 517	Colloquio con Waldheim sullo stato delle trattative.	525
474	Vienna 14 febbraio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservatissimo urgente 5581/99	Colloquio con il Presidente del Nationalrat Maleta sulla fase politica della conclusione della trattativa.	529
475	Roma 17 febbraio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: comunicazioni di Waldheim aggiornate ai risultati della riunione di Innsbruck del 15 febbraio.	531
476	Roma 18 febbraio	GAJA Appunto	Modifiche da apportare alla versione tedesca dei documenti di chiusura concordati nell'ultima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri.	532
477	Roma 18 febbraio	GAJA Appunto	Proposta di rinviare l'incontro dei rappresentanti al completamento della «rilettura» del pacchetto (Allegato: *Ordine del giorno della prossima riunione di esperti italiani ed austriaci*).	533

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
478	Vienna 19 febbraio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservatissimo 6002/108	Colloqui di La Malfa con Withalm, Waldheim e Pittermann.	534
479	Vienna 28 febbraio	DUCCI a GAJA L. segreta 706	Trasmette un appunto del Console Generale a Innsbruck sull'incontro Ferri-Kreisky a Merano nei giorni 16 e 17 febbraio.	535
480	Roma 1° marzo	GAJA Appunto	Osservazioni sulle proposte formulate da Kreisky circa le modalità di chiusura della controversia alto-atesina.	538
481	Roma 7 marzo	La Direzione Generale degli Affari Politici, Ufficio II Appunto	Riflessioni sullo stato della controversia e sulle questioni all'ordine del giorno della prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri.	542
482	Vienna 11 marzo	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri Telespr. riservatissimo urgente 04	Colloquio con Waldheim sullo stato delle trattative sull'Alto Adige.	546
483	Roma 12 marzo	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: posizione degli esponenti socialisti di Bolzano sul pacchetto e sviluppo dei contatti.	548
484	Roma 26 marzo	GAJA Appunto	Comunicazioni di Löwenthal circa possibili date per l'incontro degli esperti e proposte austriache di modifica al testo dei documenti di chiusura della controversia e al calendario operativo.	550
485	[Roma] 15 aprile	NENNI Appunto	Colloquio con Löwenthal sulla difficile posizione di Magnago e sull'impossibilità del Governo italiano di ridiscutere il pacchetto.	551
486	Roma 29 aprile	La Direzione Generale degli Affari Politici, Ufficio II Appunto	Posizione della SVP, stato delle trattative e ipotesi sulla linea da seguire.	552
487	Vienna 6 maggio	DUCCI a GAJA L. 1588	Cronologia delle prossime scadenze nello sviluppo della questione dell'Alto Adige (Allegato: *Scadenze ultime per la questione alto-atesina*).	557
488	Roma 9 maggio	La Direzione Generale degli Affari Politici Appunto	Elementi di conversazione in vista del colloquio Nenni-Waldheim.	558
489	Roma 10 maggio	GAJA a DUCCI L. 52/592	Risponde al D. 487 integrando la cronologia delle operazioni per la chiusura della controversia.	560
490	Strasburgo 13 maggio	Colloquio NENNI-WALDHEIM Verbale riservato	Scambio di idee sullo stato del negoziato e la possibilità di giungere ad una conclusione.	561

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
491	Strasburgo 13 maggio	NENNI a RUMOR T. 17335/43	Sintesi del colloquio con Waldheim di cui al D. 490.	565
492	Vienna 14 maggio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservato 17491/298	Colloquio con Waldheim sull'incontro con Nenni e sui possibili passi per la chiusura della controversia.	566
493	Vienna 16 maggio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 17742/304	Colloquio con Halusa: sue considerazioni sui possibili prossimi passi per la soluzione della controversia.	567
494	Roma 17 maggio	NENNI a DUCCI T. riservato 8738/150	Risponde al D. 492 rilevando inesattezze a proposito del suo colloquio con Waldheim.	569
495	Roma 17 maggio	NENNI a RUMOR L. 52/611	Alla luce del colloquio con Waldheim del 13 maggio, proposta di riunire il Comitato dei Ministri per fare il punto sullo stato della controversia.	570
496	Vienna 19 maggio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservato 18003/309	Risponde al D. 494, fornendo chiarimenti.	570
497	Innsbruck 20 maggio	RESTIVO al Ministero degli Affari Esteri T. riservato 23740/23	Colloquio con Wallnöfer e Kathrein sullo stato delle trattative sull'Alto Adige.	571
498	Roma 22 maggio	GAJA Appunto	Parere favorevole del Presidente del Consiglio sulla proposta di comunicazione al Governo austriaco (Allegato I: Appunto di Gaja del 31 marzo contenente proposte di risposta alle comunicazioni austriache del 26 marzo; Allegato II: progetto di comunicazione all'Ambasciatore d'Austria).	572
499	Roma 24 maggio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: risposta alle comunicazioni austriache del 26 marzo in ordine alla modifica del testo dei documenti di chiusura e al calendario operativo.	576
500	Roma 30 maggio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: comunicazioni in risposta a quelle italiane del 24 maggio (Allegato: parere austriaco sulle stesure proposte da parte italiana per i testi di chiusura).	578
501	Vienna 31 maggio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 19996/336	Conversazione con Klaus.	581
502	Vienna 9 giugno	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservato 21390/358	Orientamenti dell'opinione pubblica in Alto Adige e informazioni confidenziali sull'atteggiamento austriaco in merito al calendario operativo e sulla dichiarazione di Klaus sul terrorismo.	581

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
503	Vienna 22 giugno	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto urgente 23560/391	Considerazioni nell'eventualità di una prossima riunione del Comitato dei Ministri sull'Alto Adige.	582
504	[Roma] [… giugno]	GAJA Appunto	Elementi e considerazioni nell'eventualità di un incontro Rumor-Nenni prima della riunione del Comitato dei Ministri (Allegato I: Appunto dell'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio sulla "rilettura" del pacchetto; Allegato II: Appunto di Gaja sulle questioni da discutere nella prossima riunione degli esperti; Annessi V-VIII all'Allegato II).	584
505	Roma 26 giugno	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal su alcune questioni aperte e proposta italiana di un incontro Gaja-Halusa (Allegato: progetto italiano di formula per il quinto capoverso della dichiarazione liberatoria austriaca).	593
506	Roma 1° luglio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: posizione del Governo austriaco in merito alla comunicazione italiana del 26 giugno.	595
507	Vienna 2 luglio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservato urgente 25121/414	Conversazione con Waldheim sulle istruzioni date a Löwenthal in merito all'agenda proposta da Gaja per un suo incontro con Halusa.	595
508	Roma 2 luglio	GAJA Appunto	Scambio di vedute con Löwenthal in merito ai temi proposti per l'incontro con Halusa	597
509	Roma 3 luglio	CARUSO a DUCCI T. riservato 12505/188	Risponde al D. 507 chiedendo chiarimenti sulla procedura di discussione delle interrogazioni al Consiglio Nazionale austriaco.	600
510	Roma 4 luglio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal sulla sua comunicazione relativa ai temi oggetto della conversazione del 2 luglio (Allegato: nuovo progetto italiano di formula per il quinto capoverso della dichiarazione liberatoria austriaca).	601
511	Roma 5 luglio	GAJA Appunto	Comunicazione telefonica di Löwenthal: precisazioni del Governo austriaco sulla consegna del pacchetto.	603
512	Roma 7 luglio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal sulla sua comunicazione del 5 luglio e sulla procedura di discussione delle interrogazioni in seno al Consiglio Nazionale austriaco.	604
513	Roma 10 luglio	GAJA Appunto	Conversazione con Löwenthal: sollecitata una risposta del Governo austriaco alle proposte avanzate in data 2 e 4 luglio.	607
514	Roma 12 luglio	GAJA Appunto	Stato dei contatti italo-austriaci alla luce delle conversazioni avviate il 2 luglio con l'Ambasciatore d'Austria.	607

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
515	Roma 14 luglio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: comunicazione austriaca sulle questioni ancora sospese; pre-calendario.	614
516	Roma 16 luglio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: scambio di comunicazioni sulle questioni ancora sospese.	617
517	Roma 17 luglio	GAJA Appunto	Sintesi dei risultati degli incontri avviati dal 2 luglio con l'Ambasciatore d'Austria sugli aspetti formali relativi alla chiusura della controversia.	620
518	Roma 18 luglio	GAJA Appunto	Comunicazioni di Löwenthal sulle questioni ancora aperte e osservazioni italiane.	625
519	Roma 18 luglio	CARUSO a DUCCI Telespr. urgente 052/001	Considerazioni sulle procedure di chiusura della controversia.	628
520	Roma 19 luglio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: posizione italiana in merito alle comunicazioni austriache del 16 e 18 luglio.	630
521	Roma 21 luglio	GAJA Appunto	Fase conclusiva delle conversazioni con Löwenthal avviate il 2 luglio. Elementi di valutazione sulle questioni ancora aperte.	632
522	Vienna 21 luglio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri Telespr. riservatissimo urgente 015	Risponde al D. 519.	636
523	Vienna 22 luglio	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 28302/469	Colloquio con Tschofen: dichiarazione austriaca sul terrorismo e comunicazione del resto del pacchetto.	639
524	Roma 22 luglio	GAJA Appunto	Riepilogo delle istruzioni ricevute dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Affari Esteri sulle questioni ancora aperte.	640
525	Roma 24 luglio	GAJA Appunto	Comunicazione telefonica di Catalano: osservazioni del Presidente del Consiglio sulle questioni di cui al D. 521.	641
526	Parigi 25 luglio	Colloquio GAJA-HALUSA Appunto	Discussione sulle questioni ancora aperte.	642
527	Roma 26 luglio	GAJA Appunto	Resoconto dell'incontro con Halusa del 25 luglio (Allegato I: *Calendario operativo*; Allegato II: *Pre-calendario operativo*; Allegati III-IV: progetto austriaco di dichiarazione italiana e di ricevuta austriaca; Allegato V: progetto italiano di dichiarazione).	648

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
528	Roma 29 luglio	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: posizione del Governo austriaco sull'accordo di massima raggiunto nell'incontro di Parigi del 25 luglio e osservazioni italiane.	652
529	Roma 1° agosto	Colloquio GAJA-KIRSCHSLÄGER Appunto	Discussione sulle questioni rimaste aperte.	653
530	Roma 11 agosto	Riunione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio Verbale	Riunione a livello tecnico: schema di calendario degli adempimenti di ordine interno.	659
531	[Roma] [... agosto]	La Direzione Generale degli Affari Politici a MORO Appunto	Riunione presso la Presidenza del Consiglio dell'11 agosto: schema di calendario.	661
532	Roma 12 agosto	GAJA Appunto	Considerazioni esposte nella riunione indetta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.	662
533	Vienna 25 agosto	DUCCI a MORO T. 32797/528	Colloquio con Waldheim lieto di incontrare Moro e preoccupato della mancata risposta del Governo italiano a Magnago.	665
534	Roma 1° settembre	GAJA Appunto	Considerazioni in merito ai temi che saranno oggetto dell'incontro Moro-Waldheim (Allegato I: stralcio di appunto del Servizio del Contenzioso del 7 dicembre 1967; Allegato II: Appunto della DGAP, Uff. II del 1° settembre 1969).	665
535	Roma 16 settembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: comunicazione a Magnago delle risposte ai quesiti successivi alla rilettura.	672
536	Roma 24 settembre	GAJA Appunto	Colloquio Vinci-Haymerle sul testo dell'intervento di Waldheim dell'indomani all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.	673
537	Roma 25 settembre	MORO a VINCI T. riservato urgentissimo 17923/219	Istruzioni nell'eventualità di una replica all'intervento di Waldheim.	675
538	New York 25 settembre	VINCI a MORO T. urgentissimo 38483/649	Risponde al D. 537, comunicando l'avvenuta modifica del testo dell'intervento di Waldheim.	676
539	Vienna 26 settembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservatissimo urgente 38527/593	Conversazione con Klaus del 25 settembre: sua soddisfazione per l'avvio a soluzione della controversia.	676
540	Vienna 29 settembre	PEDINI a MORO T. 39008/605	Colloquio con Klaus.	678

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
541	Roma 30 settembre	PEDINI a MORO Appunto	Colloquio con Klaus: procedure relative al pacchetto e questione del veto ai negoziati Austria-CEE.	678
542	Roma 1° ottobre	GAJA Appunto	Considerazioni in merito alle pressioni austriache per ottenere la revoca del veto italiano ad un accordo Austria-CEE.	680
543	Vienna 3 ottobre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 39797/620	Informazioni sull'incontro Waldheim-Magnago.	682
544	Roma 3 ottobre	BERLOFFA a MORO L.	Punto della situazione sull'esame della proposta del Governo da parte della Direzione della SVP.	683
545	Vienna 4 ottobre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. urgente 39903/625	Colloquio con Platzer e Tschofen: dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo.	684
546	Vienna 5 ottobre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservatissimo urgente 40025/626	Incontro Wallnöfer-Magnago del 1° ottobre.	685
547	New York 7 ottobre	MORO a SARAGAT e RUMOR T. urgente 40329/711	Sintesi del colloquio con Waldheim.	686
548	New York 7 ottobre	Colloquio MORO-ALDHEIM Verbale	Esame degli ultimi sviluppi della questione alto-atesina e rapporti Austria-CEE.	687
549	Vienna 10 ottobre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri Telespr. riservato 3638	Atteggiamento del Governo e della stampa austriaca in merito agli ultimi sviluppi della controversia alto-atesina	692
550	Vienna 17 ottobre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 41878/650	Colloquio con Tschofen.	694
551	Roma 17 ottobre	FENZI Appunto	Colloquio con Walser sulle risposte date dal Governo italiano a Magnago.	695
552	Vienna 21 ottobre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 42523/661	Notizia APA del 20 ottobre sull'approvazione della soluzione globale della vertenza alto-atesina da parte del Comitato Esecutivo della SVP.	696
553	Roma 23 ottobre	MORO a DUCCI T. riservato 20046/290	Risponde al D. 550.	697
554	Roma 27 ottobre	GAJA a BERLOFFA L. 052/1391	Opportunità di predisporre i testi da comunicare agli austriaci in previsione dell'incontro di fine novembre.	697

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
555	Vienna 28 ottobre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. riservato 43696/685	Campagna contro il pacchetto e il calendario operativo.	698
556	Roma 31 ottobre	GAJA Appunto	Considerazioni sul testo della risoluzione dell'Esecutivo della SVP del 20 ottobre. Osservazioni Moro (Allegato: risoluzione dell'Esecutivo della SVP).	699
557	Vienna 31 ottobre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri Telespr. riservatissimo urgente 022	Informazioni sul pacchetto «edizione Magnago».	703
558	Roma 5 novembre	RUMOR a MAGNAGO L.	Chiarisce che il testo del pacchetto da esaminare è quello governativo.	705
559	Roma 9 novembre	MORO a RUMOR L. 052/1429	Differenti edizioni del pacchetto (Allegato: bozza di telegramma per l'Ambasciata a Vienna).	705
560	Vienna 10 novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. segreto urgente 45661-45681-45688/702-703-704	Posizione dei partiti austriaci sull'ipotesi d'intesa per l'Alto Adige. Congresso straordinario della SVP.	707
561	Roma 10 novembre	RUMOR a MORO L. riservatissima	Risponde al D. 559.	710
562	Roma 11 novembre	GAJA [a MORO] Appunto	Osservazioni di Rumor sul progetto di telegramma per l'Ambasciata a Vienna sulla questione delle differenti edizioni del pacchetto.	710
563	Roma 12 novembre	MORO a DUCCI T. riservato 21554/303	Istruzioni di effettuare alcune precisazioni al Governo austriaco sul pacchetto, la dichiarazione liberatoria e il calendario operativo.	711
564	Roma 15 novembre	RUMOR a MAGNAGO L. 200/7455.0.9.3	Ribadisce che il testo da esaminare è quello governativo.	711
565	Roma 15 novembre	GAJA a DUCCI L. 052/1450	Risponde al D. 555.	712
566	Vienna 17 novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 46929/720	Conversazione con alcuni dei più influenti giornalisti austriaci interessati alla questione dell'Alto Adige.	713
567	Roma 17 novembre	MORO a RUMOR L. 052/1452	Posizione dei partiti austriaci sull'ipotesi d'intesa per l'Alto Adige.	714
568	Roma 17 novembre	GAJA Appunto	Necessità di definire data e luogo del previsto incontro politico nonché il calendario degli atti successivi. Osservazioni Moro.	717

MODUS

Num. doc.	Provenienza e data	Mittente e destinatario	Oggetto	Pagina
569	Vienna 18 novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 47029/721	Critiche di Ermacora al pacchetto e al calendario operativo.	719
570	Vienna 18 novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 47066/722	Notizie stampa sulle interpretazioni di Magnago al pacchetto.	720
571	Roma 18 novembre	La Direzione Generale degli Affari Politici, Ufficio II Appunto	Ipotesi di chiusura della controversia.	720
572	Roma 19 novembre	GAJA all'Ambasciata a Vienna T. riservato 22219/315	Risponde ai DD. 566, 569 e 570.	725
573	Vienna 21 novembre	DUCCI al Ministero degli Affari Esteri T. 47617/733	Dichiarazioni di Waldheim sulla questione alto-atesina in sede di Commissione parlamentare sul bilancio degli Esteri.	725
574	Roma 24 novembre	La Direzione Generale degli Affari Politici, Ufficio II Appunto	Considerazioni sulla risoluzione approvata dal Congresso straordinario della SVP del 23 novembre. Osservazioni Moro (Allegato I: *Testo della risoluzione n. 1;* Allegato II: bozza di dichiarazione per la stampa).	726
575	Roma 24 novembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: questione dei negoziati Austria-CEE.	731
576	Roma 25 novembre	GAJA a MORO Appunto	Procedura per la discussione parlamentare della questione alto-atesina.	732
577	Roma 26 novembre	GAJA Appunto	Colloquio con Löwenthal: incontro Moro-Waldheim.	733
578	Roma 27 novembre	BERTORELLE a RUMOR L.	Risultati del dibattito nel Consiglio Regionale del 25 e 26 novembre sulla proposta del Governo per la soluzione dei problemi dell'Alto Adige.	734
579	Roma 28 novembre	MORO a RUMOR L. 052/1509	Risoluzioni del Congresso Straordinario della SVP.	735
580	Roma 28 novembre	La Direzione Generale degli Affari Politici, Ufficio II Appunto	Considerazioni sui temi oggetto dell'incontro Moro-Waldheim.	736
581	Copenaghen 30 novembre	MORO a SARAGAT e RUMOR T. segreto 449070-49073/109-110.	Colloquio con Waldheim.	741

MODUS

DOCUMENTI

MODUS

269

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

Appunto. **Roma, 5 ottobre 1967.**

ISTRUZIONI DELL'ON. MINISTRO ALL'AMBASCIATORE DUCCI

Ella è al corrente degli ultimi sviluppi della controversia altoatesina, che ci hanno dato la sorpresa di constatare che Vienna sembra non esigere più un ancoraggio giuridico ma solo uno politico.

Il ragionamento che gli austriaci svolgono parte dalla premessa che essi non vogliono rinunciare all'ancoraggio. Noi dovremmo – secondo loro – cominciare coll'applicazione del pacchetto. Arrivati a un certo momento, che potrebbe essere il trasferimento dei poteri dalla Regione alla Provincia di Bolzano, essi ci darebbero un acconto di quietanza e si dichiarerebbero disposti a stipulare l'accordo per l'accettazione della giurisdizione della Corte dell'Aja.

In tal modo, mentre noi abbiamo sempre limitato finora la competenza della Corte alle sole controversie per l'attuazione dell'accordo De Gasperi-Gruber, gli austriaci pensano di riuscire a farci aderire ad estendere la competenza della Corte anche alle misure del pacchetto.

Se seguissimo il ragionamento austriaco, ci taglieremmo le gambe perché, in tal caso, nonostante le nostre opposizioni, il giudice futuro, basandosi sulle polemiche di questi anni, troverebbe perfettamente logico ed accettabile un ricorso che riguardasse il cosiddetto pacchetto. È vero che noi avremmo sempre la possibilità di resistere ad accettare il giudizio della Corte per le misure contenute nel pacchetto, ma ci troveremmo in ogni caso in certe difficoltà.

Se accettassimo la rinuncia all'ancoraggio giuridico in cambio di quello politico (quietanza), non siamo sicuri che faremmo bene. Non si possono non avere dubbi in proposito. Il Ministero è molto cauto su questo punto, perché teme che, manifestata la nostra preferenza per l'ancoraggio giuridico, gli austriaci, un passo dopo l'altro, vogliano portarci ad accettare la competenza dell'Aja anche per il pacchetto. Vi sono altri, in Italia, propensi a sostenere che, accettando il ricorso all'Aja, noi chiudiamo la strada all'Austria di ricorrere in altre sedi. È una tesi poco convincente, perché gli austriaci troveranno sempre modo di portare la questione in altri fori.

Bisogna ora fermarsi a vedere ciò che accadrà in occasione della presentazione delle lettere credenziali[2]. Gli austriaci cercheranno in qualche modo di far credere che qualche cosa sta per cambiare. Ricordiamoci in proposito della recente intervista di Bock circa la rimozione del veto per il MEC[3]. Cercheranno altresì di far credere che stiamo entrando in un nuovo ordine di idee circa gli strumenti da scambiarci per chiudere la disputa. Cercheranno anche di far intendere che sono imminenti le riprese degli

MODUS

incontri tra esperti o a livello Ministri degli Affari Esteri. Non dubito che il suo istinto di diplomatico l'avrebbe in ogni caso messo sull'avviso per non cadere in queste trappole. Tuttavia, voglio dirle alcune cose assai precise:

1) Sul veto, bisogna insistere che l'Italia non lo ha posto in relazione al problema dell'Alto Adige, ma in relazione alla capacità dell'Austria di essere un elemento di concordia, che sappia convivere con gli altri paesi e dimostri di saper con i fatti combattere il terrorismo. Non ci devono essere illusioni, perché, fintanto che l'Italia non ritirerà il suo veto, l'Austria non potrà associarsi al MEC. Questo non significa che il veto non potrà essere tolto, ma soltanto quando da parte austriaca saranno presi provvedimenti seri per combattere e debellare il terrorismo, la propaganda, ecc.;

2) Gli austriaci diranno o cercheranno di far capire che l'Italia è stata soddisfatta – e non mancano elementi nei partiti che lo sostengono – con l'abbandono dell'ancoraggio giuridico per passare ad uno politico. Questa idea non è chiara né a loro né a noi. Un ancoraggio esclusivamente giuridico dell'accordo De Gasperi-Gruber sarebbe un bene per tutti. Che ad una quietanza politica si possa aggiungere l'ancoraggio giuridico è una questione che solleva dubbi. Lo stesso Presidente, non come politico ma come uomo di studio, ha dei dubbi come ne abbiamo noi. Se l'Austria non fosse un paese inquinato o succube dei nazisti, si potrebbe anche essere meno perplessi o diffidenti. Certamente sarebbe opportuno fare qualche gesto, cominciare a dar corso a certi provvedimenti – molti Ministri sono favorevoli – anche per non incoraggiare la massa degli altoatesini a solidarizzare con gli estremisti. Purtroppo, per 6 o 7 mesi, data la imminenza delle elezioni, in Italia non si potrà muovere una virgola;

3) Alla domanda se noi vogliamo o no gli incontri di esperti, bisognerà rispondere sottolineando la gravità dell'ultimo attentato. Se il treno non fosse stato in ritardo, la bomba avrebbe dovuto scoppiare tra Trento e Verona. Gli estremisti austriaci si preparano a fare nuovi attentati, ma sempre più all'interno del territorio italiano, anche per scagionare la responsabilità austriaca e metterci in difficoltà. Noi non escludiamo di poter riprendere gli incontri di esperti, ma non sotto la minaccia del terrorismo. Non ci attendiamo che il terrorismo scompaia da un giorno all'altro, ma vogliamo vedere adottati provvedimenti seri contro il terrorismo. Provvedimenti che ci diano la garanzia che l'Austria non è più succube dei terroristi, ma che intende procedere con decisione contro il terrorismo o mutare l'impressione che questo sia non solo tollerato, ma addirittura appoggiato. Purtroppo, la situazione interna austriaca è tale che il Governo e i due maggiori partiti debbono contendersi il favore di poche migliaia di voti e ciò mette gli estremisti in una posizione di vantaggio.

Gli austriaci sostengono che io sia un loro avversario, mentre io propugno soprattutto una politica di buon vicinato.

Questa estate, per due volte, Klaus e Toncic mi hanno attaccato, ma io non ho risposto. Ciò mi pare dimostri la mia effettiva buona volontà, e non ho mancato di dirlo all'Ambasciatore d'Austria che il Ministro Martino, senza preavvertire, ci aveva fatto trovare ad Ottawa ad un pranzo ufficiale[4].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Settembre-Ottobre 1967*.

[2] Con T. 34318/692 del 2 ottobre, Martino aveva comunicato che la presentazione delle credenziali di Ducci al Presidente Jonas e quella della copia a Tončić-Sorinj erano state fissate per il 16 ottobre (*Telegrammi ordinari 1967*, *Austria arrivo*, vol. III). Per il colloquio con quest'ultimo vedi D. 274.

MODUS

[3] Si riferisce presumibilmente al discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazione della fiera di Innsbruck, nel corso del quale si era così espresso a proposito dell'Italia e delle trattative Austria-MEC (T. 33300/669 del 24 settembre): «"Che cosa ci rimane quindi da fare?" – Ha poi dichiarato testualmente. – "Per prima cosa dobbiamo sforzarci di arrivare a revisione atteggiamento Governo italiano. Vorrei ripetere nuovamente desiderio austriaco di ristabilire al più presto possibile le relazioni di buon vicinato tra Italia ed Austria al fine di ritornare a stretta collaborazione economica tra i due Paesi"» (*ibidem*).

[4] Sull'originale inviato a Vienna è presente la seguente annotazione in calce al documento: «Minutate da Perrone Capano, ma poi non approvate definitivamente dal Ministro Fanfani. R.D.» (Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*). In realtà, il documento a disposizione di Ducci era stato revisionato e corretto da Gaja.

270

COLLOQUIO DELL'AMBASCIATORE TOSCANO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'AUSTRIA, TONČIĆ-SORINJ (New York, 5 ottobre 1967)[1]

Appunto segreto[2].

1. Ho incontrato stamane nella *Delegates Lounge* il Ministro Toncic. Come prevedibile, egli ha desiderato attenuare l'asprezza delle parole scambiate ieri sera in occasione delle repliche e contro-repliche sull'Alto Adige[3].

Gli ho detto che quanto era avvenuto ieri confermava l'impressione secondo la quale il Governo di Vienna non si è ancora reso conto del valore fondamentale da noi attribuito alla repressione del terrorismo ed alle responsabilità austriache in materia. Le condanne verbali non presentano per noi che un valore simbolico: ciò che ci interessa in modo fondamentale è la *cessazione* degli atti di terrorismo. A mio avviso, il Governo italiano, non solo non toglierà il veto alle trattative per l'associazione al MEC, ma non potrà accettare di riprendere il negoziato per l'Alto Adige fin tanto che non sarà adeguatamente combattuto il terrorismo. Gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno d'altra parte dimostrato che, allo stato attuale delle cose, il Governo di Vienna è incapace di reprimere il terrorismo.

Toncic ha cercato di contestare l'accusa secondo cui l'attentato di Trento è stato organizzato in Austria, ma ho tagliato corto affermando che le testimonianze in possesso della polizia italiana hanno accertato in modo inequivocabile che la collocazione della valigia con l'esplosivo ha avuto luogo mentre l'Espresso delle Alpi si trovava in territorio austriaco.

2. Toncic mi ha chiesto allora come si sarebbe potuti uscire da questa situazione dato che, a suo avviso, il mantenimento del veto italiano al negoziato per l'associazione al MEC finirebbe inevitabilmente per portare ad una rottura con l'Austria.

A questo punto, dopo aver sottolineato che si trattava di un'idea assolutamente personale venutami in mente lì per lì, ho detto a Toncic che vedevo solo una soluzione. Essa sarebbe consistita nello *scambiare l'adozione di una nuova legislazione austriaca appositamente studiata per reprimere senza pietà il terrorismo contro la nostra levata del veto per il MEC e la ripresa delle conversazioni per l'Alto Adige*. Tutto portava ad escludere che il Governo italiano possa presentarsi dinanzi all'opinione pubblica e dare notizia dell'abolizione del veto per il negoziato relativo all'associazione dell'Austria al MEC senza il verificarsi di un fatto nuovo che costituisca una prova inoppugnabile della determinazione del Governo

MODUS

austriaco di reprimere e di debellare il terrorismo. Ho continuato dicendo che mi rendevo perfettamente conto della delicatezza del mio suggerimento il quale concerneva una materia interna austriaca, ma, d'altra parte, ho osservato: forse che il Governo italiano non aveva accettato di studiare nelle conversazioni avvenute, le linee della propria legislazione liberale interna in favore della minoranza di lingua tedesca? Tutto sommato, si sarebbe creato di fatto un utile equilibrio tra le posizioni di Roma e quelle di Vienna.

Toncic è parso molto colpito dalle mie parole e mi ha assicurato che avrebbe subito telefonato al Cancelliere Klaus per dirgli di avere l'impressione che, se il Governo austriaco non adotterà immediatamente una apposita legislazione anti terroristica, il piano inclinato sul quale si sono venuti a trovare le relazioni con l'Italia potrebbe condurre addirittura ad una rottura. Toncic mi ha detto che, egli, naturalmente, si asterrà dal menzionare il mio suggerimento, ma che si propone di farlo proprio e di battersi fino in fondo per il suo accoglimento in seno al Governo.

3. Nella seconda parte della conversazione ho profittato dell'occasione per accertare che non vi sia nessun equivoco su quanto ci siamo detti domenica scorsa (1° ottobre)[4] sulle possibili modalità di una soluzione della controversia per l'Alto Adige. Tale accertamento ha confermato la esattezza di quanto ho riferito in precedenza.

In sostanza, la formula approvata da Toncic sarebbe la seguente:

a) il Capo del Governo italiano presenterebbe al Parlamento i disegni di legge relativi al cosidetto «pacchetto». Nella presentazione di detti disegni di legge, il Capo del Governo dichiarerebbe che l'Italia, in via autonoma e con spirito liberale, avrebbe deciso di migliorare lo status degli abitanti in Alto Adige al fine di facilitarne la convivenza pacifica. L'Italia – ribadirebbe nelle sue dichiarazioni il Capo del Governo italiano – conferma di ritenere di avere adempiuto pienamente all'accordo De Gasperi-Gruber, tuttavia ritiene che l'adozione delle progettate misure porti anche al superamento della controversia internazionale. Sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio avrebbe luogo in Parlamento una discussione di principio che si chiuderebbe con una votazione a maggioranza semplice.

b) Subito dopo il voto del Parlamento italiano in favore dell'esame dei progettati disegni di legge relativi al «pacchetto» e l'approvazione della linea di condotta prescelta dal Governo, il Cancelliere austriaco farebbe una solenne dichiarazione dinanzi al Parlamento di Vienna nella quale egli direbbe:

1) di aver preso nota con compiacimento della decisione del Governo italiano;

2) che durante il periodo di tempo (da convenirsi) di 3 o 4 anni necessario per l'esame e per l'approvazione dei disegni di legge da parte del Parlamento italiano, il Governo austriaco intenderà astenersi dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale (di questa decisione il Governo austriaco darebbe comunicazione ufficiale scritta al Governo italiano);

3) di ritenere che, qualora i disegni di legge in questione fossero approvati dal Parlamento italiano, la controversia internazionale tra l'Austria e l'Italia circa l'applicazione dell'accordo De Gasperi-Gruber sarebbe estinta. A tale fine, subito dopo la trasmissione delle nuove competenze alla Provincia di Bolzano, il Governo austriaco intenderebbe rilasciare formale «quietanza» scritta al Governo italiano (il Governo italiano prenderebbe atto per iscritto di tale comunicazione);

MODUS

4) il Cancelliere annuncerebbe inoltre il proposito austriaco di accompagnare la chiusura della controversia con la stipulazione di un accordo con il Governo italiano al fine di deferire al giudizio della Corte permanente dell'Aja ogni futura controversia nascente dall'applicazione dei trattati esistenti tra Roma e Vienna. In tale accordo i due Governi italiano e austriaco inserirebbero un passo nel quale ciascuno di essi dichiarerebbe che nulla di tale accordo potrebbe essere interpretato come un abbandono delle precedenti rispettive posizioni giuridiche: vale a dire che l'Italia continua ritenere di avere già adempiuto interamente l'accordo De Gasperi-Gruber mentre l'Austria ripeterebbe di essere dell'opinione contraria;

5) il Cancelliere austriaco affermerebbe infine nella sua dichiarazione che l'Austria interpreta l'accordo circa il deferimento al giudizio della Corte dell'Aja di ogni futura controversia come escludente il ricorso a qualsiasi altra istanza politica internazionale.

Le dichiarazioni del Cancelliere austriaco costituirebbero, secondo le parole impiegate dallo stesso Toncic, un impegno «de contrahendo» per la parte di attuazione non immediata. Resterebbe da determinare con precisione: a) che cosa si intende per «trasferimento delle competenze alla Provincia di Bolzano» e b) entro quanti giorni da tale trasferimento riceveremmo la «quietanza» austriaca.

In linea di massima il Ministro Toncic mi ha detto che per «trasferimento» si potrebbe intendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove leggi le quali dovrebbero contenere un termine entro il quale il regolamento per l'esecuzione dovrebbe essere emanato. La trasmissione della «quietanza» dovrebbe avere luogo subito dopo.

4. Sulla nuova formula, Toncic mi ha detto di ritenere di potere contare, non solo sull'approvazione del Cancelliere Klaus (il quale gliela avrebbe già data per telefono), ma anche sull'approvazione dei tirolesi e degli altoatesini. Questa formula presenterebbe il vantaggio di accantonare l'attenzione attuale circa il cosidetto ancoraggio internazionale. Procedendosi alla stipulazione formale di un accordo circa l'ancoraggio (o, per meglio dire, sul deferimento al giudizio della Corte dell'Aja) soltanto dopo il «trasferimento» delle competenze alla Provincia di Bolzano, a detta di Toncic, la situazione psicologica e politica sarebbe del tutto diversa e l'intero problema, visto in un quadro di distensione e di certezza sulla esistenza delle nuove misure autonome italiane, sarebbe considerato in termini nuovi, tali da assicurare la piena accettazione della sua soluzione[5].

---

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 2, n. 1304.

[2] Tramesso a Gaja con L. del 5 ottobre, con le seguenti considerazioni: «Toncic pensava di riferirmi le reazioni del Cancelliere lunedì o martedì dopo avergli telefonato. Anch'io vorrei però conoscere le vostre reazioni. Mi sembra che la nuova legislazione antiterroristica ci assicuri anche per il periodo successivo all'approvazione del pacchetto. D'altra parte capitalizziamo al massimo il veto del MEC che ha un valore limitato nel tempo fin tanto che Vienna scoprirà che anche i francesi, oltre ai sovietici, non li vogliono. Infine, la formula per l'Alto Adige riprende una parte di quella discussa ai tempi di Kreisky e la migliora laddove precisa l'esclusione del ricorso all'ONU ed il mantenimento delle rispettive posizioni giuridiche nell'accordo per l'Aja. Invio simultaneamente una copia del verbale a Pompei». In calce alla lettera è presente la seguente annotazione di Ducci (avrebbe assunto a Vienna il 12 ottobre): «Roberto [Gaja]: a) ci penserei due volte prima di ritirare il veto contro la legislazione antiterrorista; b) l'intesa per il futuro deferimento all'Aja dovrebbe essere precisa e dettagliata e raggiunta prima delle dichiarazioni ai due Parlamenti. Roberto» (DGAP, Segreteria, *Serie AA*, b. 11, fasc. 18, *Colloquio Toscano-Toncic del 4-5 dic. 1967 a NY*).

[3] Vedi United Nations, *General Assembly, Twenty·Second Session, Official Records, 1578th Plenary Meeting*, 4 ottobre 1967, pp. 5-10; ivi, *1579th Plenary Meeting*, 4 ottobre 1967, pp. 10-14, 23-24. Vedi anche D. 272, nota 6.

[4] Vedi D. 267.

[5] Per il seguito vedi D. 272.

MODUS

271

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALLA RAPPRESENTANZA PRESSO IL CONSIGLIO D'EUROPA A STRASBURGO[1]

T. segreto 19212/45. **Roma, 6 ottobre 1967, ore 17,30.**

Oggetto: Parlamento Europeo-Alto Adige.

Come da noi desiderato, si è preso atto che parlamentari austriaci, nel corso della riunione congiunta del Parlamento europeo – Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa e sessione Assemblea Consultiva – si sono astenuti dal sollevare la questione alto atesina e la questione del veto italiano alla Associazione Austria-CEE. Utilissima è stata a tale scopo l'azione di V.E., in armonia con quella svolta dall'Ambasciata in Vienna presso il Governo Federale austriaco[2]. Esprimo a V.E. nel darle atto di ciò, il mio vivo apprezzamento.

Il presente telegramma fa riferimento al suo n. 72[3].

---

1 DGAP, Uff. II, *Austria*, 1967, b. 16 (165), fasc. *Austria. CEE-MEC-CECA*.

2 Vedi D. 263.

3 T. segreto 33831/72 del 28 settembre, col quale Assettati riferiva sugli ultimi sviluppi dell'azione svolta dalla rappresentanza – d'intesa con il Senatore Montini – in relazione ai tentativi austriaci di portare a Strasburgo la questione altoatesina e quella del veto italiano alla domanda di associazione dell'Austria alla CEE (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 1, s.p.).

272

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATORE TOSCANO[1]

L. segreta 120/1557. **Roma, 7 ottobre 1967.**

Carissimo Mario,

non ho mancato di sottoporre all'On. Ministro il tuo appunto del 1° ottobre[2], relativo alla tua conversazione con il Ministro Toncic, ciò che non ho potuto fare per quanto concerne il verbale relativo alla tua conversazione del 5 corrente, in quanto ho ricevuto solo in questo momento la tua lettera, di pari data[3].

Non ho potuto finora farti sapere il suo pensiero, in particolare in relazione al telegramma n. 813 di Vinci del 5 corrente[4] perché, non appena rientrato dal viaggio con il Presidente ho avuto un attacco di faringite con febbre altissima. Ti scrivo ancora dal letto. Nel frattempo il Ministro è dovuto partire stamane per Ankara. Ulteriori istruzioni ti potranno essere dato in base alle direttive che egli impartirà conseguentemente.

Contemporaneamente al tuo appunto è qui pervenuto un rapporto di Martino[5], che, a conclusione della sua missione si è incontrato in questi giorni con Klaus e con Toncic, i quali gli hanno esposto taluni punti di vista, in merito alla chiusura della controversia ed in particolare circa il cosidetto ancoraggio, che non sono del tutto in armonia con quanto Toncic ha detto a te.

MODUS

Ne abbiamo tratto l'impressione che vi siano vari punti nella posizione austriaca nei confronti della chiusura della controversia – sopratutto per quanto concerne la garanzia politica e la garanzia giuridica – tuttora oscuri ed incerti. D'altro canto, come saprai, oggi stesso si riunisce l'Esecutivo allargato della SVP che, secondo quanto è stato preannunciato, dovrebbe prendere posizione in merito all'attuale ipotesi di intesa, il che costituisce, nelle circostanze attuali, una ulteriore incognita.

Per questi motivi, mentre provvediamo a mettere allo studio le idee da te avanzate a titolo personale a Toncic, penso che sarebbe preferibile astenersi per ora dal formulare controproposte ufficiali alle proposte del predetto, sia per indurre gli austriaci a chiarire la loro posizione, sopratutto nei punti sopra accennati, sia per attendere i risultati della riunione dello Esecutivo della SVP. Soltanto quando disporremo di elementi precisi sulla posizione sia del Governo austriaco, sia della SVP, saremo in grado di prendere una decisione circa il nostro atteggiamento.

Aggiungo che più che perplessi ci hanno lasciato le affermazioni fatte da Toncic, secondo le quali per gli attentati terroristici nessuna responsabilità ricadrebbe sul Governo austriaco, che avrebbe preso ogni possibile misura anche andando oltre i limiti della legalità. Ciò tanto più che le affermazioni stesse sono state formulate poche ore dopo il tragico episodio di Trento e sono state confermate successivamente da Toncic nel suo intervento alle Nazioni Unite, dove egli è giunto sino al punto di sostenere – ancora una volta – l'inesistenza di prove che gli attentati siano opera di terroristi provenienti dal territorio austriaco e che questi vi trovino il loro rifugio[6]. Tale atteggiamento ci preoccupa, in quanto costituisce una ulteriore prova dell'ostinazione del Governo austriaco nel disconoscere la realtà dei fatti.

Circa il tuo appunto del 5, giustamente hai fatto rilevare a Toncic le carenze della legislazione austriaca nel campo della prevenzione e della repressione del terrorismo; tuttavia tanto l'una che l'altra, più che un problema di legislazione, costituiscono un problema di applicazione della legislazione. Infatti, come ricorderai, più volte abbiamo contestato al Governo austriaco di non applicare la legislazione vigente che, pur essendo manchevole, offrirebbe tuttavia la possibilità di prendere severe misure contro i terroristi. Ma nemmeno questo è finora avvenuto.

Comunque, tutti i problemi trattati nel tuo appunto sono tali da rendere necessario un approfondito esame, che non mancheremo di fare: e ti farò conoscere anche al più presto il pensiero al riguardo dell'On. Ministro.

Ti accludo ad ogni buon fine un appunto fatto su indicazioni di Calenda[7] circa una serie di atti che lasciano perplessi riguardo alle reali intenzioni di Vienna in merito alla repressione del terrorismo. Credo che le considerazioni in esso contenute potrebbero essere fatte presenti costì opportunamente[8].

Credimi,

[Roberto Gaja]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Settembre-Ottobre 1967*.
2 Vedi D. 267.
3 Vedi DD. 270 e nota 2.
4 Vedi D. 270, nota 3.
5 Vedi D. 268.

MODUS

[6] Si fa riferimento alla replica di Tončić-Sorinj al discorso di Piccioni del 4 ottobre alle Nazioni Unite, (vedi D. 270, nota 3). Si riporta il brano della replica di Tončić-Sorinj qui commentato (United Nations, *General Assembly,* cit*., 1579th Plenary Meeting*, cit.: p. 23): «Indeed, both Austria and Italy suffer from the terrorist activities. I share the opinion expressed by the representative of Italy that it is the terrorist' intention to frustrate the conclusion of the bilateral negotiations between Italy and Austria. On the other hand, I must take strong exception to the apodictic statements made by the representative of Italy, allegations which in the terms in which they were presented are in no way substantiated by evidence, namely, that the terrorists come from Austria and find refuge there. I must furthermore categorically reject the generalized accusations, derived from these allegations, that the Austrian Government is tolerating terrorism through negligence».

[7] Appunto del 5 ottobre, nel quale Gaja elencava quanto segue: « a) nomina di Scheidle, ex segretario del Berg Isel Bund, alla sezione Sudtirolo della Radio Televisione austriaca; b) soppressione, da parte della televisione, di un servizio sul neonazismo in Austria, centrato sul «Kameradschaftbund», una delle più pericolose organizzazioni estremiste; c) mantenimento in servizio, presso l'organo del Partito Popolare, del giornalista Jablonka, uno dei più accesi assertori dell'estremismo, che ha condotto molte campagne antitaliane e recentemente ha definito un «bluff» l'esistenza del Bas; d) presenza in centri sensibili dell'amministrazione dello Stato di persone che, per la loro origine, sono tendenzialmente antitaliane o addirittura appartengono ad ambienti estremisti (ad esempio, il capo della Polizia di Stato è tirolese ed il vice capo della Polizia di Stato è altoatesino. Il figlio di questo sarebbe legato ad ambienti estremisti); e) aumento da 20 minuti a un'ora del programma della radio televisione austriaca dedicato all'Alto Adige» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Settembre-Ottobre 1967*).

[8] Per il seguito vedi D. 274.

273

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, SEGRETERIA 10A[1]

Appunto[2]. **Roma, 10 ottobre 1967.**

In relazione al rapporto n. 2915 in data 3 ottobre u.s. dell'Ambasciatore in Vienna[3], si possono formulare le seguenti considerazioni:

A. L'Ambasciatore Martino ha riferito che il Cancelliere Klaus e il Ministro Toncic gli hanno detto che nella riunione di Salisburgo[4] era stato raggiunto un accordo anche con Wallnoefer circa la rinuncia all'ancoraggio giuridico; ma ciò comportava la necessità di una garanzia più efficace e il rinvio della quietanza ad un momento successivo all'adozione delle misure del pacchetto.

Al riguardo si osserva che le affermazioni del Cancelliere Klaus e del Ministro Toncic sono piuttosto oscure e non confermano l'impressione – che l'Ambasciatore Martino sembra aver riportato – che nel corso della riunione predetta la posizione del Governo di Vienna, dei rappresentanti tirolesi e della SVP in materia di ancoraggio internazionale delle misure del cosiddetto pacchetto si fosse attenuata.

Del resto la questione dell'ancoraggio è stata successivamente oggetto di varie dichiarazioni, da parte di personalità del Governo austriaco e della SVP, non chiare e talvolta contraddittorie. Basterà ricordare che lo stesso Ministro Toncic, nella conversazione da lui avuta con Calenda il 12 settembre[5] ha detto che egli riteneva preferibile, in mancanza di quella forma di ancoraggio desiderata dall'Austria, nessun ancoraggio, per non legarsi le mani per quanto riguarda la scelta dei fori internazionali davanti ai quali portare la controversia altoatesina. Pochi giorni dopo e cioè il 15 settembre, Magnago escludeva pubblicamente che rappresentanti della SVP avessero dichiarato a Salisburgo di considerare come un ancoraggio efficace la cosiddetta quietanza liberatoria austriaca.

MODUS

Più ampi elementi si possono trarre dalle conversazioni che l'Ambasciatore Toscano ha avuto con il Ministro Toncic il 1° e il 5 ottobre[6], nel corso delle quali è apparso evidente che da parte austriaca non si intende affatto rinunciare all'ancoraggio giuridico delle misure del pacchetto, in quanto, oltre alla garanzia politica – costituita dal rinviare la quietanza liberatoria al momento immediatamente successivo alla trasmissione delle nuove competenze alla Provincia di Bolzano – si propone che l'accordo per l'accettazione della giurisdizione della Corte dell'Aja venga effettuato dopo la chiusura della controversia. Si tratta di una proposta già avanzata da parte austriaca prima dell'ultimo incontro di Londra del 18 giugno u.s.[7] e respinta da parte nostra, in quanto tendente a sottoporre alla giurisdizione dell'Aja anche le misure del pacchetto.

Alla luce delle proposte fatte dal Ministro Toncic all'Ambasciatore Toscano appaiono più chiari alcuni aspetti delle dichiarazioni del Cancelliere Klaus e del Ministro Toncic all'Ambasciatore Martino, sia nel sottolineare l'opposizione degli estremisti sudtirolesi e del Partito Socialista austriaco alla rinuncia all'ancoraggio giuridico sia nell'insistere sulla necessità di trovare una formula di garanzia più efficace della quietanza dilazionata.

Per quanto riguarda la dichiarazione fatta dal Ministro Toncic all'Ambasciatore Martino, circa la non accettazione della Corte dell'Aja per le eventuali controversie sull'attuazione dell'Accordo di Parigi, essa manifesta chiaramente l'intenzione dell'Austria non solo di non legarsi le mani per quanto riguarda la scelta dei fori internazionali davanti ai quali portare la controversia altoatesina, ma di poter continuare nei suoi tentativi di spostare la controversia medesima dal piano giuridico a quello politico.

Il suggerimento dell'Ambasciatore Martino, favorevole ad un contatto fra le parti per conoscere le reali intenzioni del Governo austriaco, sembra aver perduto di interesse, dopo quanto è stato detto dal Ministro Toncic all'Ambasciatore Toscano nel corso dei sopracitati colloqui.

B. In tema di terrorismo l'Ambasciatore Martino accenna alla «buona volontà del Governo austriaco», il che sembra in contraddizione con quanto egli dice subito dopo, e cioè che «di fatto non si è provveduto a rendere innocui neppure coloro che in un'aula di tribunale hanno confermato, vantandosene, di essere dei terroristi».

C. L'ipotesi avanzata dal Cancelliere Klaus e dal Ministro Toncic che il Governo italiano sarebbe in realtà contrario all'associazione dell'Austria alla CEE, indipendentemente dal terrorismo e dal problema dell'Alto Adige, si basa su una frase pronunciata dall'On. Ministro alla Camera dei Deputati, nel rispondere all'On. Ballardini, secondo la quale il motivo del veto italiano «non è rappresaglia, perché i rappresentanti italiani alla CEE hanno sempre avanzato riserve contro l'ingresso dell'Austria»[8].

È da rilevare che, mentre l'organo popolare «Volksblatt» del 30 luglio u.s. interpretava tale frase nel senso che il vero motivo dell'atteggiamento italiano va ricercato non nel terrorismo, ma nella questione altoatesina, tanto il Cancelliere Klaus che il Ministro Toncic abbiano avanzato un'ipotesi diversa. Comunque non si può che concordare con l'Ambasciatore Martino nella constatazione che il Governo austriaco non può attualmente pretendere un riesame da parte del Governo italiano della sua posizione, dopo le scarse ed inadeguate misure prese finora contro il terrorismo.

MODUS

D. L'Ambasciatore Martino sostiene che sia «fatale la coincidenza della rinuncia al veto (concernente l'associazione dell'Austria alla CEE) sia con l'accordo sul problema dell'Alto Adige sia con la reale garanzia da parte del Governo austriaco di condurre una lotta senza quartiere contro i terroristi».

La validità di tale alternativa sembra smentita da quanto dice l'Ambasciatore Martino successivamente e cioè che l'attività dei terroristi «sarebbe destinata a continuare anche dopo un accordo, da essi considerato niente altro che un compromesso del tutto provvisorio».

E. L'Ambasciatore Martino sostiene che «appare molto probabile che il Convegno di Salisburgo abbia segnato il primo passo sulla strada della ragionevolezza tanto del Governo austriaco quanto dei tirolesi e degli altoatesini». Se dobbiamo giudicare dagli elementi raccolti dopo tale Convegno e indicati sub a), tale affermazione non appare confermata. Se a Salisburgo v'è stato un tentativo di trovare una formula atta a superare le difficoltà del momento, tale tentativo sembra sia stato frustrato da successivi ripensamenti e prese di posizioni contraddittorie. Anche la presa di posizione della SVP nel corso della riunione dell'Esecutivo allargato del 7 corrente, quale è emersa dalle successive dichiarazioni di Magnago, è apparsa come un irrigidimento ed un ritorno alle posizioni del 23 marzo u.s.[9] soprattutto per quanto riguarda l'ancoraggio giuridico delle misure del pacchetto.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Settembre-Ottobre 1967*.
2 Il documento reca il timbro: «Visto dal Segretario Generale».
3 Vedi D. 268.
4 Vedi D. 258.
5 Appunto segreto, pari data, non pubblicato.
6 Vedi DD. 267 e 270.
7 Vedi D. 225.
8 Atti Parlamentari, *Camera dei Deputati*, legislatura IV, *Discussioni*, seduta del 26 luglio 1967, p. 37257: «I distratti hanno parlato di una rappresaglia, onorevole Ballardini, mentre coloro che hanno seguito la storia di questa trattativa ricordano bene come i rappresentanti del Governo italiano, ed ultimo in ordine di tempo l'anno scorso il sottosegretario onorevole Graziosi, abbiano sempre avanzato riserve sull'adesione dell'Austria al mercato comune. In questa occasione si è dato il caso di poterle sciogliere». Il dibattito si svolse dal 25 al 27 luglio: vedi D. 250, nota 2.
9 Vedi D. 208.

274

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 36152/728. **Vienna, 16 ottobre 1967 (perv. ore 18).**

Oggetto: Orientamenti austriaci.

Toncic, cui ho consegnato stamani copia delle credenziali, mi ha trattenuto a colloquio per un'ora. Egli ha preso lo spunto dalle quattro conversazioni avute a New York con Toscano[2], delle quali si è dichiarato molto soddisfatto. Mi ha detto che il progetto di soluzione che egli ha delineato in quelle conversazioni è stato da lui illustrato al Cancelliere Klaus e ad «altre personalità altamente responsabili» e da essi approvato. Si tratta di conoscere la reazione del Governo italiano e di mettere a punto i particolari. A questo scopo servirebbe

MODUS

una sollecita riunione tra i rappresentanti dei Ministeri degli Esteri, a meno che non si potesse pensare ad un incontro tra i Ministri a non lontana scadenza, cui Toncic sarebbe disposto più che volentieri dato che sa bene come egli possa contare su V.E. per un'opera di pace che sarà di grande beneficio per la stabilità europea. Non va lasciato passare – egli ha detto – il momento favorevole; bisogna concludere prima che le opposizioni a Innsbruck e specialmente a Bolzano si rafforzino; si potrebbe arrivare ad un accordo di principio anche prima di Natale, che il 95% dell'opinione pubblica austriaca saluterebbe con sollievo. I socialisti causano qualche difficoltà, ma nessuno deve pensare che essi abbiano una probabilità di tornare al Governo prima del 1970; la popolarità del Cancelliere è sempre forte e le attuali difficoltà sul bilancio non possono causare una crisi (Toncic non aveva informazioni dirette sui colloqui di Zurigo). Il Governo austriaco, ha affermato Toncic, ha fatto e fa tutto il possibile per colpire i terroristi; gli arresti degli ultimi giorni sono conseguenze di misure prese prima di Cima Vallona. Il Governo ha anche allo studio come ottenere al più presto dal Parlamento una nuova legislazione che consenta di meglio combattere il terrorismo; si tratterà probabilmente di una legislazione speciale, perché l'alternativa di introdurla nel nuovo codice penale di cui è quasi terminata l'elaborazione prenderebbe troppo tempo. Non vi è dunque ragione perché il veto italiano all'associazione non sia tolto, o altrimenti l'opinione pubblica penserà si tratti realmente di una pressione sul Governo austriaco estranea alla questione del terrorismo.

Ho spiegato a Toncic che non mi risultava che il Governo italiano avesse ancora preso posizione sulle proposte da lui fatte a Toscano; e che per il momento avevo ragione di credere [che il Governo volesse attendere][3] più concrete prove della decisione politica austriaca di lottare efficacemente contro i terroristi. A Roma non si poteva ad esempio condividere l'opinione di Hetzenauer che il terrorismo sarebbe cessato solo dopo l'accordo. Se questa tesi fosse vera, che cosa avremmo dovuto dire della proposta fatta da lui Toncic a Toscano di rinviare al minimo di due-tre anni la quietanza ed il deferimento di eventuali vertenze alla Corte dell'Aja? Sarebbe continuato il terrorismo per tutto quel periodo? Era chiaro comunque che il Governo italiano non potrebbe facilmente tenere in non cale l'indignazione dell'opinione pubblica italiana, e riprendere a trattare, o addirittura annullare il veto, prima di atti rilevanti e precisi da parte austriaca nella lotta contro i terroristi. Riconoscevo che ci si era messi finalmente sulla buona strada ma bisognava continuare energicamente, anche in materia di creazione attraverso la stampa e la RTV di una Stimmung popolare di ripulsione al terrorismo ed in materia di limitazione della attività delle associazioni cosidette culturali.

Rivedrò Toncic oggi dal Presidente della Repubblica. Egli parte subito dopo con Klaus per Sofia ove rimane tre giorni. All'inizio della settimana prossima sarà due giorni a Losanna per l'EFTA; il suo successivo spostamento sarà in Danimarca ed avrà luogo il 9 novembre. Toncic mi ha detto di augurarsi poter prima di allora avere qualche comunicazione confortante da parte del Governo italiano[4].

---

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1027.

[2] Si conserva la documentazione soltanto di due dei 4 colloqui citati: vedi DD. 267 e 270 rispettivamente del 1° e del 5 ottobre, gli unici menzionati anche nella lettera di Gaja a Toscano del 7 ottobre (vedi D. 272). Un terzo colloquio del 2 ottobre è ed. in *Akten*, vol. VI, D. 178.

[3] Integrato con la minuta del telegramma dell'Ambasciata a Vienna (Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*).

[4] Per la risposta vedi D. 275.

MODUS

275

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. segreto 20237/297. **Roma, 20 ottobre 1967, ore 22,45.**

Oggetto: Orientamenti austriaci.

Suo 728[2].

Per norma linguaggio V.S. in contatti che ella avrà con codeste Autorità, si comunicano seguenti considerazioni in relazione a quanto dettole da Toncic:

1) Toscano ha riferito in merito conversazioni avute con Toncic a New York 1° e 5 ottobre u.s.[3]; ma, come egli ha sottolineato, punti di vista da lui in esse manifestati lo sono stati puramente a titolo personale. Governo austriaco non può pertanto attendersi che Governo italiano, in attuale fase, prenda posizione né su idee formulate da Toncic in tali occasioni, né su opinioni espresse da Toscano a titolo – ripetesi – esclusivamente personale.

2) Posizione Governo austriaco, per quanto riguarda prevenzione e repressione terrorismo, continua ad essere contraddittoria ed equivoca. Tesi, esposta da Toncic pubblicamente alle Nazioni Unite[4], secondo la quale non risulterebbe che terrorismo provenga da territorio austriaco e trovi rifugio in esso (anche se poi attenuata in privato in conversazione con Toscano) è non soltanto obiettivamente falsa, ma tale da dover indurre Governo austriaco a non prendere misure concrete, che smentiscano di fatto tesi stessa, provando invece che origine attentati è esclusivamente in territorio austriaco.

Vogliamo sperare che Governo austriaco, in omaggio a verità, voglia abbandonare tale tesi polemica, con cui cerca sottrarsi a suoi precisi obblighi internazionali, affrontando concretamente problema terrorismo. Rileviamo in proposito che misure annunciateci da parte austriaca in questi ultimi giorni, di cui possiamo essere grati nella misura in cui si è grati di cose doverose, riguardano piccolo gruppo terroristi, già da anni perfettamente noto ad Autorità Vienna e che ci sembra strano che Autorità austriache non abbiano saputo o voluto controllare, particolarmente dopo nostri ripetuti interventi, in special modo in periodo successivo processo Linz. Anche mancata risposta ufficiale a nostro promemoria datato 11 maggio[5] circa controllo treni ci sembra singolare.

Quanto a misure concrete prospettate da parte austriaca si rileva quanto segue:

a) Toncic afferma che è allo studio nuova legislazione speciale che consenta combattere meglio terrorismo; tuttavia a parte difficoltà, prospettate dallo stesso Toncic a Toscano, che si opporrebbero sul piano interno a revisione legislazione vigente e che consiglierebbero includere tali norme addirittura in revisione codice penale, iniziativa non può non destare anche maggiore scetticismo in noi, essendo comprovato (vedi intervista Hetzenauer a «Die Welt» del 9 c.m.) che attualmente da parte austriaca non viene nemmeno applicata legislazione vigente, che pure offrirebbe efficaci misure contro terroristi, per «mancanza validi indizi colpevolezza» e perché intenzione Governo austriaco prevenire e reprimere terrorismo troverebbe limite nelle vigenti leggi in vigore, nonché nei motivi politici che si trovano alla base di tale attività, tanto più che accordo italo-austriaco assistenza giudiziaria attualmente in vigore esclude perseguibilità dei delitti politici;

MODUS

b) come Ministro Interni austriaco in su citata intervista ha affermato, nemmeno con eventuale introduzione di legislazione emergenza si potrebbero ottenere risultati concreti contro terroristi, esistendo presupposti secondo i quali loro azione debba essere considerata politica;

c) anche Hetzenauer insiste su note tesi austriache, del tutto infondate, secondo le quali terrorismo non è sorto, organizzato e diretto in Austria. Egli ha addirittura aggiunto che manca precisa documentazione effettiva circa fatti commessi dai terroristi ed ha ripetuto che da quando unità Esercito sono state schierate al confine, non è registrato alcun attacco in partenza da territorio austriaco;

d) da parte austriaca si continua ad affermare (vedi intervista Hetzenauer a «la Stampa» 13 corrente) che obiettivo eliminare terrorismo potrà essere raggiunto «solo quando Italia ed Austria avranno trovato definitivo accordo politico». Anche su questo punto esiste contraddizione, in quanto è stato ammesso più volte, anche da personalità austriache Governo, che terrorismo è opera di elementi contrari a superamento controversia italo-austriaca. Comunque, a questo proposito, deve essere perfettamente chiaro a Vienna che noi riteniamo che repressione efficace del terrorismo è elemento essenziale per possibilità sviluppo positivo rapporti fra i due Stati: e che non intendiamo ammettere che da parte di certi circoli austriaci, terrorismo possa essere considerato mezzo pressione nei nostri confronti.

3) In posizione Governo austriaco nei punti indicati sub 2 trova spiegazione suo atteggiamento nei confronti terroristi; infatti Vienna si è limitata finora a dichiarazioni formali condanna e provvedimenti marginali inadeguati, senza colpire organizzatori o esecutori atti terrorismo – che pure sono ben noti – né associazioni fiancheggiatrici.

V.S. vorrà valersi di quanto precede per illustrare necessità serio e concreto impegno austriaco nei confronti fenomeno terrorismo, in conformità principi diritto internazionale e richieste da noi avanzata da ultimo nelle nostre note 120/1605 e 120/1606 del 14 ottobre u.s.[6].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1103.

2 Vedi D. 274.

3 Vedi DD. 267 e 270.

4 Vedi D. 272, nota 6.

5 Con T. segreto 7666/141 del 9 maggio, Ortona aveva dato istruzioni di intervenire presso quelle Autorità per chiedere accurate ispezioni sui treni prima della frontiera italiana per evitare il verificarsi di atti di terrorismo (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 1, s.p.). Il testo del promemoria non è stato rinvenuto. Per la risposta austriaca vedi D. 293, nota 20.

6 Non pubblicate.

276

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. segreto 20593/300. **Roma, 26 ottobre 1967, ore 16.**

Oggetto: Udienza Ambasciatore Ducci con Ministro Toncic.

Suo 744[2].

MODUS

Risoluzione votata 21 ottobre da Esecutivo SVP[3] pare indice processo involutivo della politica altoatesina, poiché sembra in contrasto con idee cui si sarebbe ispirato cosiddetto vertice di Salisburgo[4], nonché con vedute recentemente espresse da Toncic a Toscano a New York[5]. Del resto codesta stampa, nel suo complesso, ci sembra ispirarsi ad analoga valutazione. Al riguardo sarà utile conoscere punto di vista Toncic, nonché valutazione che codesta Ambasciata vorrà fare, nella sua competenza.

Per quanto riguarda sostanza risoluzione, nostra valutazione non può essere che negativa, sia per la parte che conferma risoluzione SVP in data 23 marzo u.s.[6], sia per evidente tendenza ad impostare questione ancoraggio sulla base capitoli 2° e 3° Convenzione Europea, da noi non ratificati. Del resto stesso Toncic, in sue dichiarazioni alla «Presse» (suo 742)[7], ha rilevato che proposta ha poche prospettive successo, perché già più volte avanzata da parte austriaca e da noi sempre respinta. Nostro punto di vista su possibilità ricorso ad arbitrato e conciliazione è noto a codesta Ambasciata e non è stato da noi modificato.

Conversazione con codesto Ministro Esteri potrà offrire V.S. occasione accennare, con riferimento conversazione Toscano-Toncic del 5 ottobre u.s., che ha attirato nostra attenzione soprattutto dichiarazione quest'ultimo, che Governo Vienna sarebbe disposto adottare complesso leggi appositamente studiate per prevenzione e repressione terrorismo. V.S. vorrà chiedere a Toncic se egli è in grado confermare dichiarazione e, in caso affermativo, se Governo austriaco – come a noi sembrerebbe elemento positivo – sarebbe disposto farci conoscere in anticipo quali provvedimenti legislativi esso intenderebbe adottare per integrare o modificare legislazione vigente, per combattere efficacemente organizzazione terrorismo ed impedire che terroristi trovino rifugio in territorio austriaco.

V.S. vorrà infine far rilevare che risposta data da Vice Cancelliere Bock a Deputato Peter (suo 745)[8] – secondo la quale da parte italiana verrebbe operata connessione fra avvenimenti in Alto Adige e trattative per associazione Austria alla CEE – non risponde a realtà se non in quanto Vice Cancelliere abbia voluto intendere per «avvenimenti in Alto Adige» attività terroristica e non controversia italo-austriaca per esecuzione Accordo De Gasperi-Gruber. È noto infatti che connessione fra atteggiamento italiano in relazione associazione Austria-CEE con controversia italo-austriaca è stata da noi ripetutamente smentita anche presso Governo austriaco e ci spiace dover constatare che dichiarazione Bock è quanto meno ambigua.

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1104.

2 T. segreto 37365/744 del 25 ottobre, col quale Ducci chiedeva le valutazioni del Ministero sulla riunione del Direttivo della SVP, per norma di linguaggio, in vista dell'incontro con Tončić-Sorinj fissato per il 30 ottobre, sul quale vedi D. 277 (DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1026).

3 Ed. in *Akten*, vol. VI, D. 192.

4 Vedi D. 258.

5 Vedi DD. 267 e 270.

6 Vedi D. 208.

7 T. 37182/742 del 24 ottobre 1967, non pubblicato.

8 T. 37415/745 del 25 ottobre 1967, non pubblicato.

MODUS

277

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 38141-38181/761-763. **Vienna, 31 ottobre 1967 (perv. ore 19)[2].**

Oggetto: Orientamenti austriaci.

761. Mio tele 728 e tele di V.E. 297.

Ho visto ieri pomeriggio per tre quarti d'ora Toncic, il quale mi ha detto sostanzialmente quanto segue:

1. Il Governo austriaco è estremamente preoccupato del nostro rifiuto di riprendere contatti interrotti in giugno. Esso ha preso atto, senza accettarne il buon fondamento, del nostro veto alla continuazione del negoziato di Bruxelles fintanto che noi si sia convinti del sincero impegno austriaco a prevenire e reprimere il terrorismo. Ma deve ora il Governo austriaco ritenere che oltre al veto al negoziato di Bruxelles ve n'è anche uno per i «contatti» sulla questione altoatesina? Vienna aveva accettato la nostra richiesta di vietare ai deputati austriaci di trattare l'argomento a Strasburgo[4] perché Assettati aveva assicurato al suo collega austriaco (o quanto meno così questi aveva capito) che ciò avrebbe facilitato la ripresa degli incontri fra i rappresentanti dei Ministri. Un mese è passato e niente è avvenuto; intanto si profilano le scadenze interne ed internazionali. Toncic aveva sperato di poter tacitare l'opposizione alla Commissione parlamentare degli Affari Esteri il 13 novembre e della Camera il 7 dicembre assicurando che nuovi contatti erano in corso; l'impossibilità di farlo metterà lui personalmente e l'intero Governo in una situazione quanto mai sgradevole. Inoltre la SVP ha il suo congresso il 2 dicembre: e, checché se ne pensi, da parte italiana non sarebbe una cattiva cosa poter «boucler l'affaire» in quella occasione dato che ora i sudtirolesi hanno approvato quasi unanimemente il pacchetto. Il Governo italiano è libero di pensarla come vuole circa i vantaggi o meno di concludere la questione con Governo austriaco attuale. Doveva però augurarsi di non trovarsi peggio con un Governo futuro e con un'altra direzione della SVP.

2. È attualmente sul tavolo un'esplicita proposta del Governo austriaco circa il problema della garanzia, politica per alcuni anni e giurisdizione[5] poi. A mia domanda, Toncic ha ripetuto che la proposta da lui fatta a Toscano ha carattere ufficiale. Essa è stata approvata non solo dal Cancelliere e dal Gabinetto, ma, ad abundatiam, da Wallnoefer e da Magnago. Il Governo austriaco stima che il Governo italiano dovrebbe fargli avere una risposta, anche se negativa. Tale risposta dovrebbe essere eventualmente accompagnata da una nuova proposta ufficiale italiana e la nuova serie di sondaggi potrebbe svolgersi o per il canale delle ambasciate, o con riunioni dei rappresentanti dei Ministri, infine con un incontro dei Ministri medesimi in occasione di una delle riunioni internazionali delle prossime settimane.

3. La risoluzione del direttivo della SVP deve essere considerata un fatto positivo. La citazione della convenzione di Strasburgo è stata inserita per far stare buono Brug-

MODUS

ger; quella del Consiglio d'Europa è campata in aria. L'essenziale è che il paragrafo sulla garanzia internazionale non reca né l'aggettivo politico né quello giuridico: il che lascia appunto le mani libere a Vienna e non è in contrasto con la proposta fatta da Toncic a New York ma va anzi nello stesso senso.

4. Il Governo austriaco è convinto di aver ormai scardinato il nucleo principale dell'organizzazione terroristica. Se le truppe verranno mano a mano ritirate dalle alture è per l'incombere dell'inverno. La collaborazione fra servizi di sicurezza italiani e austriaci è ormai ottima. A Vienna procede lo studio su possibili norme giuridiche per la lotta al terrorismo. Una riunione di alti funzionari della Giustizia, dell'Interno e degli Esteri ha concluso che non è possibile abolire i giudici popolari nei tribunali perché sarebbe contrario alla Costituzione; ma che il Governo può e deve tentare di influenzare le Corti a restringere la definizione di delitti politici o, come dice l'accordo italo-austriaco di assistenza giudiziaria, prevalentemente politici. Dopo che io gli avevo osservato che ciò si sarebbe visto nel prossimo processo di Graz, Toncic (cui non avevo mancato di comunicare in debito modo il contenuto del tele n. 300[6]) mi ha detto di non escludere che i tre Ministri competenti, probabilmente sotto la Presidenza del Cancelliere si riuniscano per esaminare sotto il profilo politico che cosa possa farsi per dare soddisfazione nei limiti del possibile a nostro desiderio di nuove norme penali contro il terrorismo.

Riferisco col telegramma successivo quanto io ho risposto a Toncic, esponendo alcune mie riflessioni sulla nostra conversazione.

763. Seguito mio 761.

Non ho bisogno di assicurare V.E. che ho controbattuto come meritavano talune affermazioni di Toncic. Gli ho fatto rilevare in particolare che non capivo perché il Governo austriaco si sorprendesse della nostra mancanza di entusiasmo per una ripresa delle conversazioni. Eravamo noi a essere oltre che sorpresi indignati e da lungo tempo, della mancanza di entusiasmo del Governo austriaco per repressione del terrorismo. Pensava veramente Toncic che l'opinione pubblica italiana avrebbe ammesso che vi fossero contatti fra noi se l'attentato alla caserma dei Carabinieri di Tel fosse riuscito provocando morti e feriti? Non potevo negare che le cose fossero migliorate negli ultimi tempi; ma quale garanzia avevamo per il futuro, salvo la solenne condanna al terrorismo fatta dal Presidente Jonas?

Inoltre ho colto l'occasione per sottoporre a Toncic l'intero nostro «cahiers des doléances» come prescrittomi dai telegrammi 297, 299[7] e 300. Credo che ciò abbia fatto sul Ministro una notevole impressione.

Toncic nascondeva d'altronde a fatica la demoralizzazione sua e del Governo di parte. Appare sempre più evidente che l'energica reazione che il Governo italiano, su proposta di V.E., ha avuto dopo Cima Vallona, ha messo gli austriaci con le spalle al muro. Certamente essi tentano di uscire da questa scomoda posizione appellandosi all'opinione pubblica mondiale e accusandoci di rifiutare una soluzione negoziata della crisi: è quello che Toncic ha fatto ieri stesso in una conferenza sulla politica estera in Austria, su cui riferisco a parte[8]. E devo dire che i miei primi contatti con i colleghi del Corpo Diplomatico mi fanno pensare che questa

MODUS

manovra non è senza risultato; lo stesso Ambasciatore americano Mac Arthur, che conosco da anni, mi ha detto con tutta franchezza che il nostro rifiuto di riprendere le conversazioni gli sembrava difficilmente difendibile.

Resta tuttavia che, a parte un simile contingente sfruttamento della nostra posizione presso una opinione internazionale non abbastanza informata, il Governo di Vienna non sa più a quale santo voltarsi[9]. Lo abbiamo costretto a passare all'azione contro i terroristi, il che ha sfatato l'illusione che un po' di terrorismo non fosse per nuocere al negoziato. Lo abbiamo chiuso nell'impasse delle trattative di Bruxelles. Siamo stati almeno parzialmente responsabili della sconfitta elettorale dei populisti, se ciò può essere per noi di qualche soddisfazione dato che dai socialisti austriaci al potere non abbiamo che da aspettarci di meglio. Abbiamo creato un tale clima di nervosismo che a molta gente un accordo con l'Italia sembrerebbe una liberazione.

Se dunque, come credo, V.E. si era proposto con la manovra diplomatica iniziata lo scorso giugno di ottenere l'indebolimento del nostro avversario rendendolo disposto a molto pur di uscire dai guai, mi pare che si possa avere ormai pochi dubbi che tale risultato è stato o è prossimo ad essere raggiunto. E mi permetto esprimere il sommesso parere che l'accusa che Vienna ci fa di aver collegato alla repressione del terrorismo non solo le trattative di Bruxelles ma anche la ripresa delle conversazioni sull'Alto Adige presenta per noi alla lunga qualche pericolo. Se lasciamo infatti che si accrediti questa tesi potrà accadere che quando avremo deciso di riprendere il contatto ci si chieda di levare anche il veto a Bruxelles, dato che la ripresa del contatto starebbe a indicare che siamo soddisfatti di quanto il Governo austriaco ha fatto in materia di terrorismo. Ora è chiaro che a noi conviene trattare una soluzione definitiva fintanto che possiamo far leva sul veto alla associazione alla CEE: veto la cui portata è rapidamente decrescente fra l'altro per l'allontanarsi dell'ingresso della Gran Bretagna nel Mercato Comune. Cosicché, se lasciamo passare molto tempo, o il nostro veto a Bruxelles non varrà più niente o ci verrà chiesto di toglierlo alla ripresa delle conversazioni; e neppure va sottovalutata la possibile tentazione del Ballhaus di informare l'Assemblea Generale a New York prima della chiusura della sessione.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 3, pos. AA 2/6.

2 La prima parte del presente documento (T. 38141/761) pervenne alle ore 14, la seconda (T. 38181/763) alle ore 19.

3 Vedi DD. 274 e 275.

4 Vedi D. 271.

5 *Sic*. Si intenda: *giuridica*.

6 Vedi D. 276.

7 T. 20490/299 del 24 ottobre, col quale Corrias trasmetteva un messaggio di auguri per la Festa Nazionale indirizzato da Saragat a Jonas (*Telegrammi ordinari 1967*, *Austria partenza*, vol. unico).

8 Con T. 38150/762 del 31 ottobre, Ducci trasmetteva il testo APA sulla conferenza tenuta da Tončić-Sorinj presso la Società Austriaca di Politica Interna sul tema «Mete vicine e lontane della politica estera austriaca». A proposito delle trattative, il testo APA riferiva quanto segue: «Con energia Toncic ha affermato che nulla, assolutamente nulla, si oppone alla prosecuzione delle trattative tra l'Austria e l'Italia su quelle parti ancora rimaste della soluzione del problema sudtirolese sulle quali non è stato possibile raggiungere un accordo. Sarebbe pienamente incomprensibile se si rinviasse la ripresa delle trattative. Toncic ha collocato il problema del Südtirol nel quadro più ampio della politica europea, dichiarando che con la sua soluzione sarebbe eliminato l'ultimo significativo conflitto di minoranze ancora esistente in Europa» (*Telegrammi ordinari 1967*, *Austria arrivo*, vol. III).

9 *Sic*. Si intenda: *votarsi*.

MODUS

278

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 3 novembre 1967.**

1. Ho ricevuto, a sua richiesta, l'Ambasciatore d'Austria il quale mi ha comunicato di aver avuto incarico dal suo Governo di sollecitare una ripresa dei contatti italo-austriaci per la soluzione della controversia relativa all'applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.

Ho risposto che analoga comunicazione ci era stata già fatta il 31 ottobre u.s. dal nostro Ambasciatore a Vienna[3], dopo la sua conversazione con il Ministro Toncic. La proposta di Toncic era attualmente all'esame del Governo italiano. Non avremmo mancato di far sapere appena possibile le nostre reazioni.

Nel frattempo, ho aggiunto a titolo personale, ci sarebbe stato senza dubbio utile sentire confermata la disposizione austriaca, da lui stesso comunicatami lo scorso mese di luglio[4] e poi ripetuta dal Ministro Toncic a Toscano nelle conversazioni che avevano avuto a New York il 1° ed il 5 ottobre u.s.[5], a trattare, in un eventuale prossimo incontro, anche della questione del terrorismo.

A tale riguardo Loewenthal mi ha detto di ritenere di essere autorizzato a confermare tale disposizione del Governo austriaco.

2. Ho attirato poi l'attenzione dell'Ambasciatore d'Austria su due fatti che hanno destato in noi un certo stupore. In primo luogo le continue dichiarazioni che vengono ripetute in Austria, da personalità di Governo, secondo le quali la sospensione dei contatti sarebbe dovuta ad iniziativa italiana.

Ho osservato che tali affermazioni sono prive di fondamento in quanto, come è ben noto anche allo stesso Loewenthal, è dal mese di giugno che da parte italiana si attende di conoscere la posizione del Governo austriaco in merito a quanto venne da noi comunicato in occasione dell'ultimo incontro dei rappresentanti dei due Ministri degli Affari Esteri[6]. Soltanto da due giorni abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale austriaca, per il tramite della nostra Ambasciata a Vienna, che ci fa conoscere la posizione ufficiale austriaca sulle questioni sollevate in quella circostanza.

L'altro punto, sul quale dovevo attirare la sua attenzione, era costituito dalle affermazioni, fatte anche dal Ministro Toncic alle Nazioni Unite, secondo le quali non vi sarebbero prove che attentati terroristici sarebbero organizzati in territorio austriaco e secondo le quali nessuna responsabilità al riguardo ricadrebbe sul Governo austriaco, che avrebbe preso ogni possibile misura, anche andando oltre i limiti della legalità. Tali affermazioni, formulate poche ore dopo il tragico attentato di Trento, con Toscano, e confermate successivamente dal Ministro Toncic nel suo intervento alle Nazioni Unite, non possono non costituire un elemento fortemente negativo perché, mentre non corrispondono alla realtà dei fatti, mettono il Governo austriaco in una posizione in cui ogni effettiva misura presa nei confronti del terrorismo sarebbe una palese smentita delle sue tesi.

3. Comunque ho assicurato Loewenthal che non avrei mancato di informare l'Onorevole Ministro della sua comunicazione e mi sono riservato di far conoscere, a suo tempo, la nostra risposta[7].

MODUS

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.
2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Visto dall'On. Ministro».
3 Vedi D. 277.
4 Vedi DD. 246.
5 Vedi DD. 267 e 270.
6 Vedi D. 225.
7 Per il seguito vedi D. 280.

279

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 39037/777. **Vienna, 7 novembre 1967 (perv. ore 21,15).**

Oggetto: Colloquio Ministro Toncic-Ambasciatore Ducci.

Toncic mi aveva chiesto ieri di passare da lui stamani, e la nostra conversazione si è iniziata con la relazione che egli mi ha fatto della riunione che ha avuto luogo ieri, e che egli mi aveva preannunciato (vedi mio te1. 761)[2], tra il Cancelliere, lui stesso e i Ministri della Giustizia e dell'Interno. In conseguenza di essa egli mi pregava di proporre a V.E. che nella prossima riunione periodica a Zurigo tra i nostri funzionari del Ministero dell'Interno e quelli austriaci venga anche iniziato un esame contraddittorio della vigente legislazione penale austriaca in materia di repressione del terrorismo. Da parte austriaca si sarà lieti se i nostri esperti (eventualmente tratti anche da altro Ministero) potessero indicare, sulla scorta della legislazione italiana, quali perfezionamenti dovrebbero essere apportati a quella austriaca.

Ho assicurato il Ministro che avrei comunicato a V.E. la sua proposta. Sarò grato se al momento opportuno mi saranno forniti elementi di risposta.

Toncic è poi passato al vero motivo della convocazione. Egli mi ha detto dapprima che in recente colloquio con Loewenthal (del quale questa Ambasciata non è stata informata) Gaja si è mostrato curioso di sapere in che modo era stata espressa l'approvazione di Wallnoefer e di Magnago alla proposta Toncic di New York[3]. È stato al suo ritorno da New York che Toncic ha comunicato a Wallnoefer, con l'accordo del Cancelliere, il suo piano. Wallnoefer, che aveva manifestato il suo pieno consenso, ne ha dato conoscenza a Magnago il quale anche lo ha approvato chiedendo qualche minore modifica sulla quale Toncic non mi ha dato dettagli, dicendomi che comunque l'influenza di Wallnoefer era tale che non vi sarebbero state difficoltà. Che Magnago non abbia di ciò informato il direttivo della SVP è dovuto alla richiesta che egli conservasse al progetto Toncic la massima riservatezza fintantoché il Governo italiano non si fosse espresso su di esso.

Da ciò Toncic è passato a ripetermi, ma con maggior passione che l'ultima volta, che non si può indugiare oltre a riprendere il negoziato. Egli propone dunque ufficialmente che i 4 si incontrino entro novembre, se ciò è ritenuto necessario da parte nostra per avere chiarimenti sul suo progetto di soluzione e per altri motivi.

MODUS

Altrimenti egli sarebbe ben lieto di incontrarsi direttamente con V.E. sia in una delle prossime riunioni europee (Consiglio OCSE a fine novembre, Consiglio d'Europa a metà dicembre) sia in una occasione ad hoc alla data e nel luogo che V.E. vorrà indicare. Personalmente egli propende per la seconda ipotesi perché ritiene che una soluzione non possa ormai esser trovata che da V.E. e da lui alla luce delle considerazioni politiche prevalenti in ciascun Paese; ma se da parte nostra si preferisce un altro incontro di esperti (a Londra, se ci si tiene, ma altrimenti ovunque) egli non fa opposizione, nella fervida speranza che [...][4] incontro seguirà subito dopo quello dei Ministri.

Ho assicurato il Ministro che mi sarei fatto fedele portavoce delle sue proposte, augurandomi che nel processo che inizia domani la Magistratura di Graz tenga conto delle responsabilità che su di essa pesano.

Toncic, che conclude oggi le conversazioni col Ministro degli Esteri del Lussemburgo, parte domani per Copenaghen e tornerà sabato [l'11][5].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 3, pos. AA 2/6.
2 Vedi D. 277.
3 Si riferisce verosimilmente al colloquio del 3 novembre: vedi D. 278 e, per quanto nello specifico qui riferito da Ducci, *Akten*, vol. VI, D. 198.
4 Gruppo mancante.
5 Per il seguito vedi D. 285.

280

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MORO[1]

L. 120/1788. **Roma, 7 novembre 1967.**

Caro Presidente,

come sai, il Ministro austriaco degli Affari Esteri, ha dichiarato al nostro Ambasciatore a Vienna, in occasione della presentazione della copia delle credenziali[2], che le proposte di chiusura della controversia, avanzate da lui all'Ambasciatore Toscano, nelle conversazioni di New York del 1° e del 5 ottobre u.s.[3], rivestono carattere ufficiale essendo state approvate dal Cancelliere Klaus e da «altre personalità altamente responsabili». Nel fare tale precisazione Toncic ha chiesto a Ducci di sollecitare una ripresa dei contatti italo-austriaci per la soluzione della controversia alto-atesina.

Mi pare che la comunicazione austriaca costituisca un elemento non trascurabile negli sviluppi della controversia altoatesina, perché è la prima volta, dopo l'incontro di Londra del 19 e del 20 giugno[4], che noi ci troviamo di fronte a formali proposte di Vienna.

Vorrei in proposito rilevare che nelle proposte – che tu già conosci – fatte da Toncic a Toscano ed ora ripetute a Ducci vi sono, a mio avviso, elementi positivi, ma anche non trascurabili elementi negativi. Positiva sarebbe per noi la dichiarazione del Cancelliere austriaco, secondo cui l'Austria interpreterebbe l'accordo per il deferimento alla Corte dell'Aja di ogni futura controversia come tale da escludere il ricorso a istanze politiche internazionali. Anche positiva sarebbe la clausola secondo la quale durante il periodo di tre o quattro anni, necessario per l'esame e per l'appro-

MODUS

vazione dei disegni di legge da parte del Parlamento italiano, il Governo austriaco intenderà astenersi dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale.

Elementi negativi mi sembrano invece i seguenti:

a) la proposta secondo la quale la prima fase della procedura di chiusura della controversia dovrebbe consistere nella presentazione al Parlamento italiano dei disegni di legge relativi al cosiddetto «pacchetto». Ciò rappresenta un fatto nuovo di notevole importanza, perché sostituisce ad una comunicazione generica fatta al Parlamento italiano delle formule sintetiche relative alle singole misure da attuare, la presentazione dei relativi testi legislativi. In tal modo la comunicazione del Cancelliere austriaco al Parlamento di Vienna e, in particolare, la sua assicurazione che la controversia verrà meno, una volta attuato il «pacchetto», si porrebbe in stretta relazione con il testo dei disegni di legge, che avrebbero così carattere definitivo, pregiudicando anche nei minori dettagli la libertà di decisione del Parlamento italiano. Accettando questa formulazione, inoltre, la prevista collaborazione di esponenti politici altoatesini alla redazione dei disegni di legge dovrebbe attuarsi ovviamente prima della presentazione delle formule suddette al Parlamento. Non ho bisogno di aggiungere che l'accoglimento di questa nuova richiesta austriaca renderebbe impossibile qualsiasi presa di posizione interna se non quando saranno pronti i testi dei progetti di legge – e cioè fra vari mesi – e non è da escludere che il Governo austriaco voglia avere la possibilità di dare uno sguardo ai testi in parola;

b) l'estinzione della controversia viene collegata all'approvazione dei disegni di legge di cui sopra. Anche tale formulazione pregiudica, per le ragioni rilevate nel comma precedente, la libertà di decisione del Parlamento italiano;

c) il momento del rilascio della quietanza austriaca ed il contenuto della dichiarazione italiana con cui si prenderebbe atto di tale quietanza. Questi dovrebbero essere quanto meno chiariti per evitare – ad avviso dei giuristi consultati – che lo scambio di tali dichiarazioni, in un certo senso inconsueto, possa essere «costruito» come una forma di accordo;

d) la proposta che la stipulazione di un accordo per deferire al giudizio della Corte dell'Aja ogni futura controversia nascente dall'applicazione dei trattati esistenti fra Roma e Vienna accompagni la chiusura della controversia. La richiesta austriaca di non impegnarsi alla via del ricorso giudiziario prima della estinzione della controversia è certamente motivata dalla preoccupazione di non precludersi altri mezzi politici di ricorso, nell'ipotesi che il periodo di attesa di tre o quattro anni dovesse trascorrere inutilmente. E poiché l'inutilità dell'attesa verrebbe unilateralmente giudicata da parte austriaca, vi sarebbe il rischio che il Governo di Vienna (il quale, allora, potrà essere di composizione ben differente dall'attuale) possa al momento opportuno rifiutare la conclusione e la ratifica dell'accordo in questione ed assumere una completa libertà di azione.

In sostanza, con le proposte del Ministro Toncic, il Governo di Vienna ci offre una tregua politica della durata di tre o quattro anni, dopo di che esso – arbitro di giudicare se da parte italiana siano state, o meno, attuate le misure del «pacchetto» – sarebbe libero di sollevare la questione altoatesina davanti a qualsiasi istanza internazionale. E poiché in quel momento l'accordo per sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Aja le

MODUS

eventuali controversie nascenti dall'applicazione dei trattati esistenti fra Roma e Vienna non sarebbe stato nemmeno stipulato, non avremmo alcun mezzo per ricondurre la controversia nell'ambito giuridico.

Mi pare che si tratti di elementi su cui occorre rivolgere la nostra attenzione per una valutazione accurata della posizione austriaca.

Bisogna tenere inoltre in considerazione il fatto che la SVP terrà il suo congresso il 2 dicembre p.v.[5] e che l'avvicinarsi del termine dell'attuale legislatura limita ad un periodo di 2 o 3 mesi soltanto il tempo utile per la eventuale comunicazione al Parlamento delle misure a favore della popolazione altoatesina. In questa cornice mi sembra che convenga esaminare d'urgenza le possibili linee della nostra futura azione.

Nel corso di tale esame credo che si dovrebbe prendere una decisione:

a) circa la prosecuzione dei contatti italo-austriaci (in particolare circa l'opportunità di accogliere o respingere la proposta di una ripresa di essi);

b) nel caso che venga decisa la ripresa dei contatti, circa la nostra posizione nei confronti delle proposte formulate dal Ministro Toncic per la chiusura della controversia;

c) circa l'obiettivo che ci dovremmo prefiggere nel corso degli eventuali contatti e in particolare se si debba parlare delle misure per la repressione del terrorismo;

d) sempre per il caso che si decida per l'affermativa, circa la data da suggerire per l'inizio delle conversazioni.

Date le implicazioni, anche di politica interna, che decisioni del genere comportano, ti sarò grato se vorrai esaminare la convenienza di sottoporre l'esame delle possibili linee di una nostra futura azione ad un Comitato di Ministri, che mi sembrerebbe utile riunire.

In attesa di conoscere le tue decisioni al riguardo, colgo l'occasione per inviarti i miei cordiali saluti[6].

[Amintore Fanfani]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Novembre 1967*.
2 Vedi D. 274.
3 Vedi DD. 267 e 270.
4 Vedi D. 225.
5 Vedi D. 313.
6 Per il seguito vedi D. 282.

281

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 39188/781. **Vienna, 8 novembre 1967 (perv. ore 21,30).**

Oggetto: Situazione politica in Austria. Colloquio Ducci-Withalm.

Ho incontrato Wilthalm, Segretario Generale della Volkspartei, il quale mi ha parlato della situazione politica interna in Austria, mostrandosi non eccessivamente

MODUS

pessimista. Tutti i governi monocolori hanno una fase di debolezza a metà della legislatura; in Austria poi la gente si prende alle elezioni locali e regionali delle libertà da cui si astiene in quelle politiche. Il Governo e il partito sono fermamente decisi a continuare a dirigere l'Austria fino alle elezioni del 1970. Solo in caso di una gravissima crisi economica verrebbe presa in esame l'eventualità di un ritorno alla coalizione coi socialisti. In ogni caso Withalm mi ha escluso (così aveva fatto Bobleter poco prima) un accordo politico con i liberalnazionali. L'intesa raggiunta con essi nell'Austria superiore per permettere di rinominare un governatore democristiano non costituirà un precedente.

Withalm mi ha poi espresso il vivissimo desiderio suo e del partito che ad un'intesa con l'Italia si giunga quanto prima possibile. Gli ho chiesto allora se, nella prospettiva che i socialisti restino per altri due anni all'opposizione, ci sia da attendersi che essi sfruttino un eventuale accordo italo-austriaco per l'Alto Adige come un pretesto di polemica politica e di propaganda. Withalm mi ha risposto che gli elettori austriaci, populisti e socialisti, sarebbero così lieti di una soluzione dell'annosa questione (che naturalmente rispondesse a certe esigenze) che ben difficilmente, con eccezioni dei gruppi ultranazionalisti, sarebbero sensibili ad una polemica politica sull'argomento. D'altronde è intenzione del Governo tenere i socialisti informati dell'andamento dei contatti con noi; già lui Withalm era stato del parere che si dovesse invitare Kreisky alla riunione di Salisburgo[2].

Withalm mi ha poi detto che egli dirigerà personalmente la rappresentanza della OEVP al congresso democristiano di Milano.

Anche Bobleter, cui facevo la mia prima visita, mi ha naturalmente parlato dell'Alto Adige e del veto, osservando fra l'altro che noi abbiamo con esso facilitato il gioco alla Francia. Ho colto l'occasione per dirgli quanto ci fossero dispiaciute le dichiarazioni da lui fatte a Katzenbach.

Segnalo da ultimo che discorso Presidente Moro a Redipuglia[3] non è stato riprodotto da alcun organo di stampa. D'altronde da una decina di giorni Alto Adige è quasi sparito dai giornali austriaci.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 3, pos. AA 2/6.

2 Vedi D. 258.

3 Discorso pronunciato in occasione del 49° anniversario del 4 novembre presso il Sacrario di Redipuglia: al riguardo vedi *Moro: sono inviolabili i confini del Brennero*, in «La Stampa», 5 novembre 1967.

282

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 8 novembre 1967.**

I.

Il 30 ottobre u.s. il Ministro austriaco degli Affari Esteri, Toncic, ha fatto al nostro Ambasciatore a Vienna una comunicazione[3] di indubbia importanza, che costituisce un elemento nuovo negli sviluppi della questione altoatesina. Tale comunicazione si può così riassumere:

MODUS

a) le proposte formulate da Toncic al Prof. Toscano nel corso degli incontri privati di New York del 1° e del 5 ottobre scorso[4] hanno carattere ufficiale, essendo state approvate dal Governo austriaco;

b) le proposte di Toncic sarebbero state anche approvate dal Capitano Generale del Tirolo, Wallnoefer, e dal Presidente della SVP, Magnago;

c) da parte austriaca ci si attende che il Governo italiano faccia conoscere la sua posizione in merito a tali proposte;

d) la risposta del Governo italiano potrebbe essere ovviamente accompagnata da nuove proposte da parte dell'Italia;

e) la nuova serie di sondaggi potrebbe svolgersi o per il canale delle Ambasciate, o con riunioni dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi, oppure con un incontro dei Ministri degli Esteri, eventualmente in occasione di una delle riunioni internazionali delle prossime settimane.

II.

Si tratta di uno sviluppo della questione altoatesina che merita di essere esaminato, dato che è la prima volta, dopo i contatti fra i rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria del 19-20 giugno u.s.[5], che ci troviamo di fronte ad una vera e propria serie di proposte austriache. Occorrerà quindi analizzare tali proposte, anche nella prospettiva di alcune scadenze (la riunione del Congresso della SVP, fissata per il 2 dicembre p.v.[6], la prossima fine dell'attuale legislatura in Italia) e tenendo presente le manifestazioni e le implicazioni del fenomeno del terrorismo.

Le proposte formulate dal Ministro Toncic concernono le modalità di chiusura della controversia italo-austriaca, relativa all'interpretazione ed esecuzione dell'Accordo De Gasperi-Gruber e cioè il problema che viene inesattamente presentato da parte austriaca sotto il nome di ancoraggio internazionale del «pacchetto». Esse sono riprodotte nell'allegato 1 e divergono, sia nell'ordine che nel contenuto, dall'ipotesi di chiusura esaminata nel luglio 1966[7] e da noi mantenuta fino ad oggi. Le differenze sono messe in evidenza nell'allegato 2; su di esse si fa riserva di ritornare, valutandole.

III.

A tal fine, occorre rilevare quanto segue:

a) la prima fase della procedura di chiusura della controversia secondo le proposte Toncic, dovrebbe consistere nella presentazione al Parlamento italiano dei disegni di legge relativi al cosiddetto «pacchetto». Ciò rappresenta un fatto nuovo di notevole importanza, perché sostituisce, ad una comunicazione generica fatta al Parlamento italiano delle formule sintetiche relative alle singole misure da attuare, la presentazione dei relativi testi legislativi. In tal modo la comunicazione del Cancelliere austriaco al Parlamento di Vienna, e, in particolare, la sua assicurazione che la controversia verrà meno una volta attuato il «pacchetto», si porrebbero in stretta relazione con il testo dei disegni di legge, che avrebbero così carattere definitivo, pregiudicando anche nei minori dettagli la libertà di decisione del Parlamento italiano. Accettando questa formulazione, inoltre, la prevista collaborazione di esponenti politici altoatesini alla redazione dei disegni di legge dovrebbe attuarsi ovviamente *prima*

MODUS

della presentazione delle formule suddette al Parlamento. Sembra quindi necessario insistere perché l'accennata prima fase della procedura conclusiva resti configurata come fin qui si era previsto: il Presidente del Consiglio italiano dovrebbe, cioè, dare annuncio al Parlamento, in forma sintetica, delle misure di cui il cosiddetto «pacchetto» si compone, comunicando altresì che il Governo provvederà a presentare i disegni di legge occorrenti. Il voto del Parlamento dovrebbe aversi, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio su di una mozione presentata dai deputati della maggioranza. Si deve rilevare, in proposito, che è opinione del Prof. Toscano, il quale ha avuto i più recenti contatti con Toncic, che una controproposta nel senso indicato non dovrebbe incontrare difficoltà da parte austriaca;

b) il periodo durante il quale il Governo austriaco si obbligherebbe a non sollevare dinanzi a qualsiasi istanza internazionale la questione altoatesina dovrebbe essere definito: si procurerebbe naturalmente da parte nostra di fissare il termine più ampio (ad es. 4 anni). In relazione a quanto precede, andrebbe chiarito che tale periodo è necessario per *l'elaborazione*, *la presentazione*, l'esame e l'approvazione di tutti i provvedimenti, in cui il «pacchetto» è destinato a tradursi;

c) l'estinzione della controversia dovrebbe essere collegata alla realizzazione delle misure facenti parte del «pacchetto» attraverso l'emanazione di provvedimenti opportuni, e non già all'ipotesi che i disegni di legge siano approvati (per la ragione indicata sub a);

d) sia il momento del rilascio della quietanza austriaca, sia il contenuto della dichiarazione italiana, con cui si prenderebbe atto di tale quietanza dovrebbero essere chiariti. Sul primo punto la imprecisa e rischiosa formula: «subito dopo la trasmissione delle nuove competenze alla Provincia di Bolzano», dovrebbe essere discussa e definita. In tale occasione si dovrebbe giungere alla formula seguente: «subito dopo la emanazione di tutte le norme costituzionali, legislative e regolamentari previste dal "pacchetto" necessarie per attribuire le nuove competenze alla Provincia di Bolzano». Circa il contenuto della dichiarazione, occorre evitare in qualsiasi modo, ad avviso dei giuristi consultati, che lo scambio di dichiarazioni – in un certo senso inconsueto – in merito alla cosiddetta quietanza, possa essere «costruito» come una forma di accordo. Occorrerebbe quindi far risultare, al momento della «quietanza», il *dissenso* delle Parti circa la natura (internazionalmente obbligatoria o no) del «pacchetto» così da poter fondatamente negare che esso sia frutto di un accordo. Sarebbe quindi necessario precisare che la dichiarazione italiana successiva alla cosiddetta quietanza, pur esprimendo soddisfazione per la chiusura della controversia, ribadirebbe il convincimento del Governo italiano di avere adottato liberamente una serie di misure non contemplate dall'Accordo di Parigi, in quanto tale Accordo era stato già interamente eseguito prima che le misure anzidette sopravvenissero. Occorrerebbe al tempo stesso concordare i termini ed i tempi della dichiarazione liberatoria austriaca;

e) l'accordo inteso ad attribuire competenze alla Corte dell'Aja dovrebbe conservare la forma di un accordo modificativo della Convenzione di Strasburgo, al solo fine di rimuovere la limitazione «ratione temporis» che attualmente è posta dall'articolo 27 a). Tale accordo dovrebbe essere siglato «ne varietur» prima ancora delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano al proprio Parlamento e firmato e ratificato *prima* della «quietanza», secondo un calendario operativo concordato. Se

MODUS

a ciò non si potesse giungere, vi sarebbe il rischio che da parte austriaca si potrebbe al momento opportuno rifiutare la conclusione e la ratifica di qualsiasi accordo, e che comunque il negoziato relativo possa essere impostato su basi diverse da quelle attualmente previste. L'obbligo di ratifica da parte austriaca *prima* della quietanza costituisce un utile mezzo di pressione, in nostre mani, per ottenere la quietanza stessa e darebbe un carattere più equilibrato alla procedura di chiusura. La richiesta austriaca di non impegnarsi alla via del ricorso giudiziario prima dell'estinzione della controversia è probabilmente motivata dalla preoccupazione di non precludersi altri mezzi politici di ricorso nell'ipotesi che il periodo di «attesa» di 3 o 4 anni (di cui al punto b) dovesse trascorrere inutilmente. E l'inutilità dell'attesa verrebbe unilateralmente giudicata da parte austriaca;

f) la dichiarazione del Cancelliere austriaco, secondo cui l'Austria interpreterebbe l'accordo di estensione della competenza della Corte dell'Aja come tale da escludere il ricorso a istanze politiche internazionali potrebbe sembrare positiva, se non nascondesse il riposto divisamento di portarci, sia pure indirettamente, a riconoscere che all'Aja sia attribuita competenza non solo giuridica, ma anche politica, tanto che l'Austria – soddisfatta – rinunzia ad altre istanze;

g) l'elaborazione di un calendario operativo sembra essenziale, perché potrebbe permettere di eliminare elementi di reciproca diffidenza.

IV.

In una valutazione globale delle proposte di Toncic, si deve quindi riconoscere che in esse vi sono elementi positivi (quali, ad esempio, la clausola secondo la quale durante il periodo di 3 e 4 anni, necessario per l'esame e l'approvazione degli appositi disegni di legge da parte del Parlamento italiano, il Governo austriaco intende astenersi dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale); ed elementi dubbiosi e pericolosi (come ad esempio la clausola che il Governo austriaco interpreta il deferimento al giudizio della Corte dell'Aja di ogni futura controversia come escludente il ricorso a qualsiasi altra istanza politica internazionale); ed infine elementi negativi (quale, ad esempio, la richiesta che la prima fase della procedura di chiusura della controversia consista nella presentazione al Parlamento italiano dei disegni di legge relativi al cosiddetto «pacchetto», la richiesta di uno scambio di comunicazioni in occasione della quietanza, nonché la richiesta secondo la quale la stipulazione di un accordo per deferire al giudizio della Corte dell'Aja ogni futura controversia seguirebbe la cosiddetta «quietanza»).

Sono già stati indicati i motivi per i quali i sopra citati elementi negativi delle proposte del Ministro Toncic non sembrano accettabili. Qui basti rilevare che in sostanza, con le proposte del Ministro Toncic, il Governo di Vienna ci offre una tregua politica della durata di 3 o 4 anni, dopo di che esso – arbitro di giudicare se da parte italiana siano state, o meno, attuate le misure del «pacchetto» – sarebbe libero di sollevare la questione altoatesina davanti a qualsiasi istanza internazionale. E poiché in quel momento l'accordo per sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Aja ogni futura controversia nascente dall'applicazione dei trattati esistenti fra Roma e Vienna non sarebbe stato nemmeno stipulato, non avremmo alcun mezzo per ricondurre la controversia nell'ambito giuridico.

MODUS

Sembra quindi che, per garantirci su questo punto di particolare importanza, sia essenziale che l'accordo per il deferimento delle controversie alla Corte dell'Aja non solo sia stipulato ma anche ratificato prima che da parte italiana sia stata completata l'applicazione delle misure del «pacchetto».

V.

Sorge ora il problema, in relazione a quanto precede, di valutare il seguito da dare alla proposta di una ripresa di contatti. Si rileva che in relazione ad una precedente richiesta di una riunione di rappresentanti dei due Ministri degli Esteri, avanzata da parte austriaca l'8 luglio u.s.[8], era stato deciso di differire una risposta definitiva fino al momento in cui il Governo austriaco avesse manifestato un atteggiamento più flessibile sulla parte formale della controversia.

Da quell'epoca si sono succedute, da parte di Vienna, prese di posizione talvolta contraddittorie. Sembra, in realtà, che nel convegno di Salisburgo dell'8 settembre u.s.[9], il Governo austriaco abbia effettivamente tentato di indurre i rappresentanti del Tirolo e della SVP a prendere una posizione più elastica sulla questione dell'ancoraggio internazionale. Sennonché le dichiarazioni in data 15 settembre di Magnago alla stampa e la presa di posizione dell'Esecutivo della SVP con la risoluzione del 21 ottobre[10] facevano pensare che a Salisburgo questa manovra del Governo di Vienna non abbia avuto risultati positivi. Le dichiarazioni del Ministro Toncic all'Ambasciatore Ducci del 7 novembre[11] hanno chiarito che effettivamente Magnago era al corrente delle proposte Toncic, ma non era autorizzato a farne stato pubblicamente. Ulteriori elementi di incertezza sono emersi dalle conversazioni successivamente intervenute, alla fine di settembre, fra il Cancelliere Klaus, il Ministro Toncic e l'Ambasciatore Martino[12], al termine della missione di questi. Un'impostazione in parte nuova è risultata invece dalle conversazioni tra il Ministro Toncic e l'Ambasciatore Toscano svoltesi ai primi di ottobre a New York. È oggi particolarmente interessante il fatto che quest'ultima presa di posizione austriaca abbia ora acquistato carattere ufficiale.

È evidente, al tempo stesso, che una ripresa dei contatti non può, dal nostro punto di vista, prescindere dal tener conto degli sviluppi dell'azione terroristica e dell'attività che il Governo austriaco ha svolto in proposito. Un eventuale incontro non deve infatti dar l'impressione a Vienna che l'azione da essa finora svolta contro il terrorismo sia adeguata. A questo riguardo, si può rilevare che in tema di prevenzione del terrorismo il Governo austriaco, pur prendendo provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di alcuni terroristi, ha dimostrato, specialmente in relazione al grave attentato del 30 settembre, di essere ancora lontano dall'aver adottato quelle concrete misure, pur consentite dalla legislazione vigente, che potrebbero costituire una prova inequivocabile della sua volontà di combattere il fenomeno.

VI.

Le decisioni che, in relazione a quanto precede, occorre prendere, sembrano attualmente le seguenti:

1. accettare, o meno, la proposta austriaca di una ripresa di contatti;
2. in caso affermativo, decidere se nei contatti si debba sollevare, oltre che il problema della chiusura della controversia, anche quello del terrorismo;

MODUS

3. sempre in caso affermativo, indicare quali controproposte dovranno essere fatte in relazione alla recente comunicazione di Toncic;

4. ancora in caso affermativo, la cornice e la data degli eventuali contatti.

Un rifiuto di riprendere i contatti con il Governo austriaco fino a dopo le nostre prossime elezioni politiche dovrebbe essere motivato in modo da far ricadere chiaramente sul Governo di Vienna la responsabilità della pausa che si verrebbe a verificare nelle nostre conversazioni. A tal fine si potrebbe rilevare:

a) la carenza del Governo austriaco che ha ritardato fino a pochi giorni fa una risposta alle nostre comunicazioni del giugno scorso;

b) il fatto che il fenomeno del terrorismo continua a verificarsi in condizioni che provano come le misure prese dal Governo austriaco non siano adeguate;

c) l'imminenza del periodo pre-elettorale e la conseguente impossibilità del Governo italiano (già fatta presente al Governo di Vienna sin dalla primavera del 1966) di prendere decisioni di rilievo alla vigilia delle elezioni stesse.

Non vi è dubbio, tuttavia, che una posizione più elastica potrebbe essere più utile, sul piano internazionale, e potrebbe al tempo stesso permetterci di sollevare la questione delle misure contro il terrorismo, nei termini indicati nell'allegato 3. Nel corso dei contatti, i progressi sul problema della chiusura della controversia potrebbero in tal modo essere collegati ad una soddisfacente definizione della questione delle misure austriache contro il terrorismo.

A quest'ultima soluzione (ripresa dei contatti, ma discussione, al tempo stesso, delle misure austriache contro il terrorismo) può indurci il fatto che il Ministro Toncic ha dichiarato all'Ambasciatore Toscano ancora il 5 ottobre u.s., che il Governo di Vienna sarebbe disposto ad adottare un complesso di leggi appositamente studiate per la prevenzione e la repressione del terrorismo. Se il Governo austriaco fosse oggi disposto a fare conoscere in anticipo quali provvedimenti legislativi esso intenderebbe adottare per integrare o modificare la legislazione vigente, per combattere efficacemente l'organizzazione del terrorismo e per impedire che i terroristi trovino rifugio in territorio austriaco, ciò sarebbe senza dubbio un elemento positivo, anche per lo sviluppo futuro dei nostri rapporti con Vienna.

A tale riguardo si rileva che fin dallo scorso mese di luglio l'Ambasciatore Loewenthal aveva dichiarato che negli incontri fra i rappresentanti dei Ministri degli Esteri da parte austriaca si era disposti ad affrontare anche la questione del terrorismo. Tale affermazione è stata ripetuta dallo stesso Loewenthal il 3 corrente[13]. Se, su tale base, si potesse immaginare che venga inserita, nei contatti fra Roma e Vienna, la questione del terrorismo, così da ottenere l'introduzione, nell'ordinamento austriaco, dei provvedimenti specificati nell'unito appunto (allegato 3), ciò costituirebbe uno sviluppo indubbiamente positivo, che ci potrebbe consentire di mantenere sui nostri interlocutori una certa pressione al fine di impedire che il fenomeno terroristico riprenda vigore anche in futuro.

In caso che si accolga la ripresa dei contatti, occorre decidere se i contatti stessi debbano proseguire, secondo le alternative proposte da Toncic, per tramite diplomatico, oppure attraverso i consueti incontri fra rappresentanti dei due Ministri degli Esteri oppure, con un incontro degli stessi Ministri degli Esteri. Per questa ultima ipotesi, sembrano tuttora mancare i presupposti, dato che un eventuale incontro dei Ministri

MODUS

degli Esteri dovrebbe avvenire in un momento in cui fosse possibile sanzionare una concordanza di punti di vista, che tuttora non sembra esistere. Restano tuttavia le due prime alternative, sulle quali il Comitato dei Ministri dovrebbe prendere una decisione.

Circa il momento in cui potrebbe aver luogo un prossimo contatto italo-austriaco, sembrerebbe opportuno segnalare il periodo fra il 15 ed il 25 novembre. In proposito occorrerà tener presente che il 2 dicembre avrà luogo il congresso della SVP e sembrerebbe opportuno evitare che nel corso di esso possa esserci rivolta l'accusa di aver unilateralmente rifiutato il proseguimento delle conversazioni. Un eventuale incontro, che si svolgesse qualche giorno prima del Congresso, potrebbe invece avere un effetto psicologico positivo sulle decisioni del Congresso stesso e ci potrebbe dare un'indicazione sulla esattezza delle asserzioni secondo le quali le nuove proposte di Toncic avrebbero il consenso della SVP.

VII.

Nell'esaminare il problema, non si può prescindere dalle difficoltà che possono derivare al Governo Klaus dall'atteggiamento del partito socialista austriaco nei confronti della questione alto-atesina. È noto infatti che da quando il predetto partito è passato all'opposizione (aprile 1966) esso ha preso un atteggiamento fortemente polemico nei confronti delle ipotesi d'intesa che si sono andate esaminando nel corso dei contatti italo-austriaci. Le sue critiche divennero ancora più aspre quando l'ipotesi d'intesa venne definita nel suo complesso nell'incontro del luglio 1966 dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi e, successivamente, attraverso i contatti interni fra il Governo italiano e la SVP. Il punto centrale della critica socialista era ed è tuttora costituito dal fatto che la predetta ipotesi d'intesa sarebbe manchevole sotto l'aspetto dell'ancoraggio internazionale, sostenendosi, da parte socialista, che tale manchevolezza non trova compenso nell'aumento – rispetto all'ipotesi d'intesa del dicembre 1964[14] – delle competenze legislative della Provincia di Bolzano che le attuali misure del «pacchetto» prevedono.

Tale atteggiamento dei socialisti austriaci è rimasto, finora, fondamentalmente immutato: lo stesso Pittermann, nelle sue dichiarazioni a «La Stampa», pubblicate il 21 ottobre u.s. dopo aver criticato ancora una volta la politica del Governo monocolore, ha affermato di non essere disposto ad approvare una soluzione della controversia, quale potrà essere da esso raggiunta. Kreisky, invece, si è dimostrato più possibilista, affermando, in un'intervista al «Dolomiten» del 27 ottobre u.s.[15], di essere disposto a collaborare con il Partito Popolare per una soluzione «che abbia senso». Tale disposizione egli ha dimostrato anche nel suo successivo colloquio con l'Ambasciatore Ducci[16], ribadendo peraltro la necessità di «identificare di comune accordo un foro giurisdizionale cui rimettere la facoltà di giudicare "ex aequo et bono"». A tal fine egli ha citato l'eventualità di adire una Corte arbitrale europea creata ad hoc con un mandato eventualmente limitato nella competenza e nella durata (riferendosi – tuttavia – con voluta inesattezza – alle ipotesi d'intesa del dicembre 1964). Un elemento grave della conversazione che Kreisky ha avuto con Ducci è stato l'accenno da lui fatto all'«accantonamento della questione del confine del Brennero fino a quando l'Europa in fieri non muti i termini del problema», il che in pratica vuol dire tenere aperta una questione che invece è giuridicamente e politicamente chiusa.

MODUS

È infine meritevole di rilievo l'impressione riportata da Ducci, secondo la quale a Kreisky, che auspica il ritorno ad un Governo di coalizione, dopo le elezioni del 1970, non dispiacerebbe troppo se la soluzione della controversia altoatesina fosse per qualche motivo ritardata sino a tale data.

Oltre a questo atteggiamento particolarmente polemico del partito socialista austriaco di fronte ad una eventuale soluzione della controversia quale potrà essere raggiunta dal governo monocolore, si deve registrare un indebolimento del partito popolare rivelatosi attraverso le recenti consultazioni popolari in Alta Austria e nel Burgenland. Ciò non può non essere visto da noi senza qualche preoccupazione e deve indurci a pensare che la soluzione della questione alto-atesina, per offrire sufficienti garanzie, in una prospettiva a non immediata scadenza, deve ottenere il consenso e l'appoggio di tutti e due i maggiori partiti austriaci.

VIII.

Esaminando il problema nei suoi aspetti più generali, si può rilevare infine che da parte nostra si possono immaginare in linea teorica le seguenti tre linee di azione:

1) addivenire, prima delle prossime elezioni, alla dichiarazione del Governo Italiano al Parlamento per comunicare le misure che si intendono realizzare a favore delle Popolazioni altoatesine. Tale alternativa presuppone peraltro che da parte austriaca si rinunci a richiedere la presentazione al Parlamento, in via preliminare, di appositi progetti di legge e che venga data immediata e soddisfacente risposta alle controproposte che da parte nostra si dovranno avanzare. Occorrerà ricordare che, oltre alla determinazione di alcuni punti relativamente di dettaglio, le più importanti modifiche da apportare alle proposte Toncic sembrano le seguenti: a) che la prima fase della procedura conclusiva resti configurata come fin qui si era previsto (lasciando fra l'altro cadere – come si è detto – la richiesta della presentazione, in questa fase, di disegni di legge); b) che siano forniti soddisfacenti chiarimenti circa il momento del rilascio della quietanza austriaca o circa il suo contenuto e che si accetti il testo della dichiarazione italiana con cui si prenderebbe atto della «quietanza» per evitare che lo scambio di dichiarazioni possa essere «costruito» come una forma di accordo; e) che venga effettuata la parafatura – prima della dichiarazione del Governo italiano al Parlamento – dell'accordo inteso ad estendere la competenza della Corte dell'Aja, e quindi, ad impegnare i due Paesi a ricorrere alla detta Corte anche per gli accordi De Gasperi-Gruber, accordo che dovrebbe essere firmato e ratificato nel corso dell'adozione delle misure da parte italiana; d) una decisione del genere presuppone altresì che da parte del Governo austriaco vengano presi impegni per l'applicazione di misure adeguate per la prevenzione e la repressione del terrorismo accettando di modificare la propria legislazione interna e di adottare le altre misure indicate nell'allegato 3;

2) rinviare l'eventuale chiusura della controversia all'inizio della prossima legislatura e nel frattempo continuare i contatti italo-austriaci sia per meglio precisare il meccanismo formale di chiusura della controversia sia soprattutto per approfondire le questioni relative alla prevenzione del terrorismo al fine di ottenere l'introduzione, nell'ordinamento austriaco, dei provvedimenti specificati nel già citato allegato 3. Tale alternativa potrebbe esserci dettata – ove si acceda oggi all'idea di una ripresa dei contatti italo-austriaci – dalla circostanza che non si possa ottenere

MODUS

subito da parte del Governo austriaco soddisfacente risposta alle nostre controproposte di cui al punto 1) ed alle nostre richieste in tema di repressione e prevenzione del terrorismo. Sembra, in ogni modo, che una nostra decisione in questo senso potrebbe essere accettata senza difficoltà da parte austriaca, anche in considerazione del fatto che durante tutto il periodo in cui a Vienna vi è stato un Governo provvisorio (ottobre 1965-aprile 1966) da parte nostra si è accettato di continuare i contatti per la soluzione della controversia;

3) il rinvio di ogni contatto a data successiva alle nostre elezioni. Tale alternativa potrebbe essere ampiamente giustificata, come è stato indicato nel punto V, fra l'altro dalla carenza del Governo austriaco, che ha ritardato fino a pochi giorni fa una risposta ufficiale alle nostre comunicazioni del giugno scorso, benché la sua attenzione, fin dalla primavera del 1966, fosse stata attirata sull'opportunità di evitare che scambi di vedute dovessero protrarsi anche in periodo elettorale. Si potrebbe mettere altresì in rilievo il fatto che le misure prese dal Governo di Vienna nei confronti del terrorismo non sono adeguate. Tuttavia, una decisione del genere dovrebbe essere presa tenendo conto altresì delle eventuali sue ripercussioni di ordine interno: e ciò in relazione, fra l'altro, al fatto che la SVP ha indetto per il 2 dicembre p.v. il suo Congresso e che è logico aspettarsi che le critiche, già rivolte ai Governi italiano ed austriaco nella risoluzione dell'Esecutivo in data 21 ottobre per non aver ancora affrontato la questione dell'ancoraggio internazionale, sarebbero rinnovate probabilmente con maggior vigore o rivolte soltanto all'Italia, che il Congresso indicherebbe certamente come unica responsabile dei mancati contatti; ciò che potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione della Provincia di Bolzano.

Allegato I

PROPOSTE DEL MINISTRO TONČIĆ-SORINJ ALL'AMBASCIATORE TOSCANO

a) Il Capo del Governo italiano presenterebbe al Parlamento i disegni di legge relativi al cosidetto «pacchetto». Nella presentazione di detti disegni di legge, il Capo del Governo dichiarerebbe che l'Italia, in via autonoma e con spirito liberale, avrebbe deciso di migliorare lo status degli abitanti in Alto Adige al fine di facilitarne la convivenza pacifica. L'Italia – ribadirebbe nelle sue dichiarazioni il Capo del Governo italiano – conferma di ritenere di avere adempiuto pienamente all'accordo De Gasperi-Gruber, tuttavia ritiene che l'adozione delle progettate misure porti anche al superamento della controversia internazionale. Sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio avrebbe luogo in Parlamento una discussione di principio che si chiuderebbe con una votazione a maggioranza semplice.

b) Subito dopo il voto del Parlamento italiano in favore dell'esame dei progettati disegni di legge relativi al «pacchetto» e l'approvazione della linea di condotta prescelta dal Governo, il Cancelliere austriaco farebbe una solenne dichiarazione dinanzi al Parlamento di Vienna nella quale egli direbbe:

1) di aver preso nota con compiacimento della decisione del Governo italiano;

2) che durante il periodo di tempo (da convenirsi) di 3 o 4 anni necessario per l'esame e per l'approvazione dei disegni di legge da parte del Parlamento italiano, il Governo austriaco intenderà astenersi dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale (di questa decisione il Governo austriaco darebbe comunicazione ufficiale scritta al Governo italiano);

3) di ritenere che, qualora i disegni di legge in questione fossero approvati dal Parlamento italiano, la controversia internazionale tra l'Austria o l'Italia circa l'applicazione dell'accordo Da Gasperi-Gruber sarebbe estinta. A tal fine, subito dopo la trasmissione delle nuove

MODUS

competenze alla Provincia di Bolzano, il Governo austriaco intenderebbe rilasciare formale «quietanza» scritta al Governo italiano (il Governo italiano prenderebbe atto per iscritto di tale comunicazione);

4) il Cancelliere annuncerebbe inoltre il proposito austriaco di accompagnare la chiusura della controversia con la stipulazione di un accordo con il Governo italiano al fine di deferire al giudizio della Corte permanente dell'Aja ogni futura controversia nascente dall'applicazione dei trattati esistenti tra Roma e Vienna. In tale accordo i due Governi italiano ed austriaco inserirebbero un passo nel quale ciascuno di essi dichiarerebbe che nulla di tale accordo potrebbe essere interpretato come un abbandono delle precedenti rispettive posizioni giuridiche: vale a dire che l'Italia continua a ritenere di avere già adempiuto interamente l'accordo De Gasperi-Gruber mentre l'Austria ripeterebbe di essere dell'opinione contraria;

5) il Cancelliere austriaco affermerebbe infine nella sua dichiarazione che l'Austria interpreta l'accordo circa il deferimento al giudizio della Corte dell'Aja di ogni futura controversia come escludente il ricorso a qualunque altra istanza politica internazionale.

Le dichiarazioni del Cancelliere austriaco costituirebbero, secondo le parole impiegate dallo stesso Toncic, un impegno «de contrahendo» per la parte di attuazione non immediata. Resterebbe da determinare con precisione: a) che cosa si intende per «trasferimento delle competenze alla Provincia di Bolzano» e b) entro quanti giorni da tale trasferimento riceveremmo la «quietanza» austriaca.

In linea di massima il Ministro Toncic ha detto che per «trasferimento» si potrebbe intendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove leggi le quali dovrebbero contenere un termine entro il quale il regolamento per l'esecuzione dovrebbe essere emanato. La trasmissione della «quietanza» dovrebbe avere luogo subito dopo.

Si deve tuttavia rilevare che, secondo una comunicazione fatta in data 9 novembre dall'Ambasciatore d'Austria[17], Vienna non conferma quanto è sopra indicato al punto b) del paragrafo 5, facendo al riguardo la seguente dichiarazione: «la proposta del signor Ministro Federale degli Affari Esteri a New York partiva dal punto di vista che ambedue le parti si sarebbero sottoposte alla competenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja per tutte le future controversie derivanti dai trattati in vigore. Più precisi particolari in merito dovrebbero naturalmente essere definiti nel corso delle proposte conversazioni»[18].

Allegato II

DIFFERENZE ESISTENTI FRA LA PROPOSTA FORMULATA DAL MINISTRO TONČIĆ-SORINJ ALL'AMBASCIATORE TOSCANO E L'IPOTESI D'INTESA ESAMINATA NEL LUGLIO 1966

Le proposte relative alla parte formale di chiusura della controversia altoatesina, presentate dal Ministro Toncic all'Ambasciatore Toscano nel corso delle conversazioni del 1° e 5 ottobre u.s. e da lui confermate ufficialmente all'Ambasciatore Ducci il 31 ottobre presentano, rispetto alle ipotesi esaminate nel luglio l966, le seguenti principali differenze:

a) nell'ipotesi del 1966 era prevista una dichiarazione del Governo italiano al Parlamento, per comunicare sinteticamente il complesso di misure che esso intende realizzare a favore delle popolazioni altoatesine, con l'impegno di presentare entro sei mesi i disegni di legge costituzionale e ordinari, occorrenti per realizzare le misure stesse.

Nelle recenti proposte si richiede che il Governo italiano presenti senz'altro al Parlamento i disegni di legge relativi alle misure che esso si propone di prendere;

b) circa la dichiarazione del Cancelliere austriaco al Parlamento di Vienna le proposte di Toncic presentano le seguenti differenze, rispetto all'ipotesi del luglio 1966:

1) contiene la clausola – non esistente nell'ipotesi del luglio 1966 – secondo la quale durante il periodo di tre o quattro anni, necessario per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge da parte del Parlamento italiano, il Governo austriaco intende astenersi dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale (di questa decisione il Governo austriaco darebbe comunicazione ufficiale al Governo italiano);

2) la clausola relativa alla quietanza precisa che questa sarebbe rilasciata dal Governo austriaco subito dopo il trasferimento delle nuove competenze alla Provincia di Bolzano, inten-

MODUS

dendosi per «trasferimento» la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove leggi relative alle misure purché le leggi, che debbono essere seguite da un regolamento, prevedano un termine per l'emanazione di questo;

3) è precisato che la quietanza verrebbe rilasciata per iscritto al Governo italiano, il quale prenderebbe atto per iscritto di tale comunicazione;

4) non vi è cenno dell'intenzione del Governo austriaco – che risulta nell'ipotesi del luglio 1966 – di inviare a tale proposito un rapporto alle Nazioni Unite;

c) nell'ipotesi del luglio 1966 era previsto un accordo per la modifica dell'articolo 27 comma a) della Convenzione Europea sulla soluzione pacifica delle controversie, contenente eventualmente una clausola per la procedura di contatto fra le Parti. Tale accordo sarebbe stato parafato prima delle dichiarazioni dei due Capi di Governo ai rispettivi Parlamenti.

Nella proposta testé presentata si parla genericamente della stipulazione di un accordo al fine di deferire alla Corte Permanente dell'Aja ogni futura controversia nascente dall'applicazione dei trattati esistenti fra Roma e Vienna, precisando che la stipulazione di esso accompagnerebbe la chiusura della controversia (mentre nell'ipotesi del luglio 1966 l'accordo giudiziario doveva essere parafato prima della dichiarazione del Governo italiano al Parlamento, firmato subito dopo tale dichiarazione e ratificato dopo l'inizio di adozione delle misure). Nelle attuali proposte austriache vi è inoltre un punto che prevede l'inserimento nell'accordo di cui sopra di una clausola nella quale ciascuno dei due Governi dichiarerebbe che nulla di tale accordo potrebbe essere interpretato come un abbandono delle precedenti rispettive posizioni giuridiche;

d) nelle attuali proposte austriache vi è la clausola – non esistente nell'ipotesi del luglio 1966 – che il Governo austriaco interpreterebbe il deferimento al giudizio della Corte dell'Aja di ogni futura controversia come escludente il ricorso a qualsiasi altra istanza politica internazionale;

e) nelle proposte di Toncic non vi è cenno alle comunicazioni separate dei due Governi alle Nazioni Unite che figurano invece nell'ipotesi del luglio 1966.

Allegato III

1. Le misure speciali contro il terrorismo, di cui si potrebbe richiedere l'adozione da parte del Governo austriaco, dovrebbero essere conformi all'obbligo internazionale di prevenire e reprimere le azioni nocive a Stati stranieri, e dovrebbero tener conto della speciale situazione di fatto verificatasi nei rapporti fra Italia e Austria (constatato impiego del territorio austriaco come base e punto di partenza dei terroristi).

2. Le singole misure potrebbero consistere:

a) nell'inasprimento delle pene previste dalla legge sulla detenzione e l'uso degli esplosivi;

b) nell'emanazione di norme dirette a vietare e punire le azioni terroristiche commesse all'estero partendo dal territorio austriaco, la propaganda, l'esaltazione e l'incoraggiamento di azioni terroristiche nei confronti di Stati stranieri, nonché ogni forma di sostegno economico e finanziario a Enti o associazioni o privati che possano valersene ai fini indicati;

c) nell'emanazione di norme per lo scioglimento delle associazioni, le cui attività risultino tra quelle da vietare ai sensi del punto b);

d) nella definizione legislativa degli atti di terrorismo contro Stati stranieri, (commessi partendo dal territorio austriaco), detenzione ed uso di esplosivi, esaltazione, incoraggiamento e sostegno del terrorismo contro Stati stranieri, come reati comuni, al fine di rendere possibile l'estradizione dei colpevoli;

e) nell'adozione di misure permanenti di collaborazione con le forze di polizia italiana, ai fini della ricerca e della cattura dei terroristi e dei loro complici;

f) nell'adozione di misure speciali di sicurezza nei confronti delle persone indiziate di complicità negli atti di terrorismo.

3. La definizione particolareggiata delle misure di cui al precedente punto 2 dovrebbe essere fatta attraverso colloqui tra esperti italiani ed austriaci nel contesto dei contatti fra i rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri in modo da dare ad essi una portata globale.

MODUS

4. Si potrebbe esaminare l'opportunità di chiedere garanzie internazionali dell'applicazione delle misure di cui al punto 2. Peraltro va tenuto presente che la Convenzione di Strasburgo ci permetterebbe già di adire la Corte dell'Aja per le violazioni austriache dell'obbligo internazionale generale di prevenzione e repressione di atti nocivi a Stati stranieri. Il ricorso non è stato avanzato perché di dubbio esito, dato il carattere assai ampio di quell'obbligo.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Novembre 1967*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi DD. 277.
4 Vedi DD. 267 e 270.
5 Vedi D. 225.
6 Vedi D. 313.
7 Vedi D. 153.
8 Vedi D. 246.
9 Vedi D. 258.
10 Vedi D. 276.
11 Vedi D. 279.
12 Vedi DD. 262, 264 e 268.
13 Vedi D. 278.
14 Vedi D. 4.
15 Ducci ne riferiva con T. 37812/753 del 28 ottobre, non pubblicato.
16 T. segreto 37940/757 del 29 ottobre, non pubblicato.
17 Vedi D. 284.
18 Il brano tra asterischi è un'aggiunta posteriore contenuta in una versione di questo allegato datata 9 novembre.

283

COMITATO DI MINISTRI PER L'ALTO ADIGE (Roma, 9 novembre 1967)[1]

Appunto[2].

Appunto sulla riunione di un Comitato di Ministri per l'Alto Adige che ha avuto luogo il 9 novembre 1967 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio On. Prof. Aldo Moro e con la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio On. Nenni, del Ministro senza portafoglio Sen. Piccioni, del Ministro degli Affari Esteri On. Fanfani, del Ministro dell'Interno On. Taviani, del Ministro di Grazia e Giustizia On. Reale, del Ministro dell'Industria e Commercio On. Andreotti. Erano anche presenti il Direttore Generale degli Affari Politici Ambasciatore Gaja ed il Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio Ambasciatore Pompei.

NENNI: Fa notare che i colleghi conoscono la sua opinione di fondo sulla questione. Ritiene che sarà molto difficile raggiungere un accordo finché in Austria vi sarà un Governo sostenuto da una maggioranza irrisoria, sia essa popolare o socialista, in quanto soltanto un Governo con larga maggioranza è in grado di poter prendere una decisione definitiva. Osserva che, tuttavia, sarebbe un errore non tentare tutte le vie possibili per continuare a negoziare perché, in caso contrario, si darebbe la possibilità all'Austria di accusarci di aver rifiutato di proseguire i contatti. Ha l'impressione che, con le ultime proposte austriache, si sia fatto, in certo modo, un passo avanti; infatti circa la questione dell'ancoraggio internazionale, si otterrebbe in fondo di sottoporre eventuali future questioni alla competenza della Corte Internazionale di Giustizia

MODUS

dell'Aja, secondo quanto è stato sempre proposto da parte nostra. Fa inoltre rilevare che, a suo parere, in Austria ci si va convincendo che il terrorismo può essere più pericoloso per l'Austria stessa che per l'Italia. Pur non essendo in grado di valutare i singoli elementi presentati dal Ministero degli Esteri si dichiara favorevole alla ripresa dei contatti con l'Austria, anche perché le nuove proposte austriache gli sembrano rappresentare un passo avanti. Informa di aver parlato della controversia altoatesina a Zurigo con Pittermann e Kreisky[3] e di averli trovati dubbiosi in merito alla possibilità di giungere rapidamente ad un accordo, ma consci del fatto che occorre in tutti i modi evitare una completa rottura. Osserva che l'On. Taviani sarà forse scettico sulla possibilità che l'atteggiamento austriaco possa avere concreti effetti nella repressione del terrorismo, tuttavia gli sembra che si tratti, sostanzialmente, di elementi che possono essere ritenuti positivi. Ritiene che, sulla base delle recenti proposte austriache, sia possibile negoziare con volontà positiva. Per quanto riguarda il veto italiano per l'associazione dell'Austria alla CEE, ritiene che esso non potrà essere mantenuto sine die, a meno che non si verifichi un aggravamento della situazione in Alto Adige.

TAVIANI: Interviene per far rilevare che non vorrebbe che dalle affermazioni di Nenni nascesse una confusione fra terrorismo del genere di quello verificatosi la scorsa estate e terrorismo tipo guerriglia. Fa notare che nella scorsa estate, per la prima volta, si è avuta una differente reazione della popolazione dell'Alto Adige nei confronti dell'attività terroristica. Ricorda che il SID ha colto tre grossi successi, di cui uno dovuto alla collaborazione di altoatesini. Ritiene che non si tratti tanto di una questione di polizia quanto di un sentimento nuovo che va radicandosi nella popolazione altoatesina, anche nei sindaci. Pensa che attualmente la nostra posizione in Alto Adige sia abbastanza forte e che non si può parlare di guerriglia in Alto Adige, dove esistono soltanto alcune basi su cui si appoggia il terrorismo, come, ad esempio, in Val Venosta. Ritiene tuttavia che anche in futuro continueranno a manifestarsi, in misura maggiore o minore fenomeni di terrorismo del genere di quelli avvenuti quest'anno ed occorrerà anche fare attenzione al neo-nazismo risorgente in Germania, in quanto si tratta di un fenomeno che non si può ritenere scomparso. Afferma che bisogna evitare che possa crearsi in Alto Adige una situazione come quella del 1960, quando tutta la popolazione altoatesina di lingua tedesca era, in linea di principio, favorevole ai terroristi. Osserva che la tesi di Pittermann e di Kreisky è molto brillante ma non realistica. Sottolinea inoltre la necessità, qualora non sia possibile raggiungere una conclusione sul piano internazionale, di prendere al più presto provvedimenti sul piano interno.

Fa notare che anche Magnago, Monsignor Gargitter ed i Sindaci dei Comuni dell'Alto Adige si rendono conto degli svantaggi di una presentazione negoziata dei provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Ricorda che occorre tener anche presente le promesse fatte a suo tempo dal Presidente del Consiglio e ritiene che subito dopo le elezioni – o anche prima se è possibile farlo senza disturbare le elezioni stesse – sarà necessario prendere almeno alcuni provvedimenti: se si attende il 1970, nel 1968 e nel 1969 correrà nuovo sangue. Ritiene che, dal punto di vista interno, l'unificazione del comando delle forze dell'ordine operanti in Alto Adige sotto i Carabinieri ha dato finora ottimi risultati, ma, se si verificassero ancora due o tre attentati, la posizione sul piano interno diventerebbe difficile. Si dichiara d'accordo con il piano brillante del Ministro degli Esteri di opporre un pacchetto ad un altro pacchetto: occorrerà perciò

MODUS

riprendere i contatti cercando di giungere ad una conclusione; in caso contrario si agirà sul piano interno. Conclude osservando che è da domandarsi quale potrà essere la posizione dei dirigenti della SVP al riguardo.

REALE: Fa osservare che, a suo parere, la ragione della diminuzione della collaborazione della popolazione altoatesina nei confronti dell'attività terroristica è dovuta, in parte, agli effetti degli attentati contro le persone. Ritiene che oggi non possa esservi alcun dubbio circa l'utilità di aderire alle proposte fatte da Moro e Fanfani.

L'unico problema che si presenta è quello della nostra rappresaglia contro l'Austria in sede di negoziato per la CEE. Rileva che ciò ci permette di riprendere i contatti, anche se tale ripresa potrebbe forse indebolire il mantenimento del nostro veto: in ogni caso, la nostra opposizione alla associazione dell'Austria alla CEE è stato uno strumento efficace. Aggiunge che, a suo parere, la ripresa dei contatti potrebbe indebolire la nostra posizione. Ritiene che un altro elemento da tener presente è la debolezza del Governo austriaco, ma, dato l'attuale stato dei contatti, non conviene rifiutare di incontrarsi per tale motivo.

Pensa che se non si raggiungerà un accordo con l'Austria, accordo sul quale, nonostante l'attuale schiarita, si dichiara scettico, si dovrà pensare ad una soluzione unilaterale che, però, a suo avviso, è per noi meno favorevole. Fa osservare che ogni volta che si discute di Alto Adige in sede di Comitato di Ministri, le divergenze che sorgono dentro di noi e fra noi sono dovute ai dubbi circa la buona o mala fede degli austriaci e le ragioni della loro condotta. Tuttavia pensa che, pur tenendo presente queste riserve, si debba andare avanti, ed osserva che, forse, da parte del Ministero degli Esteri si vedono molte sottigliezze che invece egli non riesce a notare. Augurandosi che tali punti possono essere chiariti, ritiene utile riprendere i sondaggi con l'Austria anche per verificare la sincerità dell'atteggiamento austriaco.

ANDREOTTI: Si dichiara d'accordo sulla opportunità di riallacciare la trattativa, conducendola con spirito sincero e deciso a pervenire ad una conclusione: pur non nascondendosi le difficoltà, occorre mirare ad una fase conclusiva. Fa notare che ci troviamo attualmente in un momento psicologicamente migliore che in passato per due ragioni: la prima è che in Austria si è diffusa la convinzione che i rapporti tra Italia ed Austria non passano soltanto per Innsbruck ma sono globali, il che è stato l'effetto del nostro veto per l'associazione dell'Austria alla CEE; la seconda ragione è rappresentata dalla evoluzione positiva dell'atteggiamento della SVP. A questo riguardo sottolinea che occorre però esaminare taluni sviluppi prodottisi nel partito e fare qualcosa prima del suo Congresso. Aggiunge che gli estremisti si sono andati progressivamente trasformando in moderati e ricorda che il Presidente della Camera di Commercio di Bolzano, von Walther, in occasione della inaugurazione della Fiera di Bolzano, ha tenuto un discorso bilingue nel quale ha preso ferma posizione contro il terrorismo. Osserva inoltre che anche gli altoatesini di lingua italiana sono ormai rasserenati e disposti ad accettare una soluzione ragionevole della questione. Fa presente che, per la Democrazia Cristiana, esiste un problema di partito, concernente i rapporti tra la Provincia di Bolzano e quella di Trento; occorre che anche per la Provincia di Bolzano possano venire eletti senatori e deputati. Conclude affermando che, pur non nascondendosi le difficoltà della situazione, si deve fare tutto il possibile per giungere ad una conclusione, il che permetterà di ottenere la solidarietà della popolazione altoatesina di lingua tedesca.

MODUS

PICCIONI: Si dichiara d'accordo sulla ripresa dei contatti, anche se le esperienze fatte in passato, durante un lungo periodo di tempo, non sono troppo tranquillizzanti per quanto riguarda la possibilità di raggiungere risultati positivi. Pensa che sarebbe opportuno delimitare gli argomenti in discussione in modo da semplificare la discussione stessa. 1) Fa notare che il problema fondamentale resta quello dell'ancoraggio internazionale che, da parte nostra, si vuole risolvere con il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja. 2) Continua sottolineando che un secondo punto molto importante è rappresentato dalle modalità di chiusura della controversia: a questo proposito ritiene che sia prematuro parlare di disegni di legge in quanto occorre precisare le misure del pacchetto che possono essere varate dal Governo, portando al Parlamento soltanto quello che è di competenza del Parlamento stesso. 3) Chiede infine se, nel corso dei contatti, si parlerà anche del terrorismo, che a suo parere è un problema molto complesso sul quale c'è molto da dire e molto da studiare. Fa rilevare che anche in sede di Nazioni Unite, l'argomento più fermo e più forte, cui anche gli austriaci sono molto sensibili, è proprio quello del terrorismo. Conclude, sostenendo che non gli sembra possibile che questo problema si risolva attraverso eventuali mutamenti nella psicologia della popolazione altoatesina, come ha affermato il Ministro Taviani.

TAVIANI: Interviene per ripetere che occorre distinguere tra terrorismo e guerriglia.

PICCIONI: Ricorda che l'On. Taviani ha poc'anzi detto che la mentalità della popolazione altoatesina appare cambiata e ritiene che occorra basarsi proprio su questo elemento per la lotta contro il terrorismo. Si chiede, poi, se da parte italiana si debba contare invece sull'azione dell'Austria. Dopo aver ricordato che a New York si è anche parlato della Polizia italiana, fa osservare che se si vuol discutere del problema del terrorismo occorrerà molto tempo. Si dichiara d'accordo per la ripresa dei contatti con l'Austria, ma ritiene che si debba fare a meno di usare le complicate formulazioni proposte da Vienna, sostituendole con formule semplici, chiare ed eseguibili. Conclude sostenendo che non sarebbe da far assegnamento sui mutamenti nella posizione del Governo austriaco: infatti, gli interventi austriaci alle N.U. non sono stati diversi da quelli degli anni passati.

FANFANI: Riassumendo per quanto direttamente lo concerne, osserva che il Comitato di Ministri concorda sui seguenti punti:

a) ripresa dei contatti italo-austriaci;

b) l'incontro tra i rappresentanti dei Ministri degli Esteri dovrà aver luogo prima del 2 dicembre;

c) nel corso di tale incontro si cercherà di chiarire ogni punto.

Dichiara di comprendere la perplessità dell'On. Piccioni dovuta alla complessità delle proposte austriache e riconosce che esse sono, in effetti, abbastanza complicate; tuttavia, al punto in cui siamo arrivati, conviene accettare quello che già esiste. Per quanto riguarda la questione delle formule di chiusura nota che il Presidente del Consiglio gli sembrava incerto se convenisse, o meno, parafare, concludere e ratificare l'accordo prima del rilascio della quietanza liberatoria austriaca. Dopo aver lungamente meditato, ritiene che sia preferibile farlo prima, al fine di sventare, eventualmente, una manovra austriaca diretta a ritardare indefinitivamente la soluzione.

MODUS

Per quanto riguarda la questione del terrorismo, nota che anche questo è un modo per saggiare la buona volontà degli austriaci di pervenire al superamento della controversia, il che permetterebbe di togliere ogni movente agli attentatori.

Ritiene inoltre che si debba insistere con l'Austria affinché essa adotti misure permanenti contro il terrorismo: qualora gli austriaci accettassero tale nostra richiesta, allora da parte italiana si potrebbe togliere il veto per l'associazione dell'Austria alla CEE. Afferma che tale questione potrà essere soltanto avviata, ma non trattata per via diplomatica. Conclude osservando che se l'Austria approfittasse dei prossimi sei mesi per prendere concrete misure contro il terrorismo, ciò sarebbe molto utile.

TAVIANI: Circa il problema del fenomeno del terrorismo mette in rilievo tre punti:

- […][4]: sembra che non ci sia nulla da fare: vi è addirittura la possibilità che, qualora si raggiunga un accordo, avvengano attentati anche in Austria;

- *contributo austriaco*: attualmente c'è una certa collaborazione delle Autorità di polizia austriache con quelle italiane, ma resta il fatto che da parte austriaca non si è agito finora sulla organizzazione terroristica di Burger;

- *atteggiamento della popolazione altoatesina nei confronti del terrorismo*: se vi fosse una adesione di essa verso i terroristi, ciò sarebbe gravissimo. Se però da parte italiana non si farà nulla la situazione può cambiare. È perciò necessario giungere comunque ad una conclusione per evitare che possa ripetersi una situazione come quella che si è verificata nel 1960: non bisogna però creare un clima di insoddisfazione dovuto ad un prolungamento delle trattative.

MORO: Dichiara di aver avuto qualche perplessità circa il momento in cui sarebbe stato opportuno concludere l'accordo con l'Austria in merito alla competenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, mentre per il resto si dichiara d'accordo con quanto è stato finora detto. Per quanto riguarda il problema del terrorismo, conviene che si tratta di una questione sulla quale non si può transigere. Venendo a parlare dell'ancoraggio internazionale, che a suo avviso è il punto più delicato, pensa che la proposta austriaca di articolare in due tempi la procedura di chiusura della controversia sia stata una trovata per sfuggire al punto morto in cui si era giunti: in sostanza, in un primo tempo si avrebbe una garanzia politica, in un secondo tempo una garanzia giuridica, dopo che le misure del pacchetto saranno già state eseguite. Osserva che si potesse ottenere la giurisdizione della Corte dell'Aja senza limitazioni ciò sarebbe una soluzione ideale; tuttavia se questo non fosse possibile si potrebbe esaminare un'eventuale distinzione fra garanzia politica e garanzia giuridica. Aggiunge che a noi conviene anticipare l'adozione dei provvedimenti previsti nel pacchetto, perché, in tale ipotesi, sarà possibile giungere ad una posizione conciliativa nella quale l'accordo verrà ratificato quando ormai non vi è più materia di contendere in merito alle misure del «pacchetto», le quali nel frattempo sono già state eseguite. Ritiene che questo sembrerebbe un soddisfacente compromesso, anche se esso può, invero, celare un'insidia. Tuttavia non gli sembra che possano esservi altre alternative, ma pensa che si potrebbe forse arrivare all'incontro per lo scambio delle ratifiche quando ormai fosse inutile una discussione sull'«ancoraggio del pacchetto»: diversamente potrebbe risorgere il tema dell'«ancoraggio».

MODUS

FANFANI: Desidera ritornare su quest'ultimo punto, dichiarandosi di parere un po' diverso da quello dell'On. Presidente del Consiglio, forse a causa del suo carattere un po' capzioso, e ricorda di aver modificato lui stesso, su questo punto, il testo dell'appunto elaborato dall'Ambasciatore Gaja. Fa notare di essere venuto a una conclusione del genere esaminando le proposte austriache: infatti, se l'Austria dichiara di rinunciare ad eventuali ricorsi in sede politica per un periodo di quattro anni, ciò vuol dire che, trascorso tale termine, essa intende nuovamente avere via libera su questa strada. Conclude sostenendo che da parte italiana si dovrebbe iniziare a discutere circa la modifica dell'art. 27 della Convenzione di Strasburgo e, solo dopo, venire a parlare dell'Alto Adige.

MORO: Ritiene che le proposte austriache a questo riguardo rappresentino, in realtà, un tentativo di compromesso.

FANFANI: Pensa viceversa che si tratti di un tentativo per dare un contenuto politico al ricorso presso la Corte Internazionale di Giustizia.

MORO: Osserva che, a suo parere, gli austriaci stanno cercando di venire incontro alla posizione italiana.

FANFANI: Risponde che ciò è proprio quello che si tratta di accertare.

MORO: Osserva che si tratta di un tentativo quasi estremo, in merito al quale sono necessari degli approfondimenti.

FANFANI: Fa notare che egli, nella sua qualità di Ministro degli Affari Esteri, si deve mettere nella posizione più prudente.

MORO: Ritiene che, secondo una sua supposizione, il Governo austriaco sia ormai con l'acqua alla gola e tenti di uscire in qualche modo dall'attuale situazione: nelle prossime conversazioni tra rappresentanti di Ministri degli Esteri si dovrà spingere a fondo, poiché le proposte austriache sembrano un segno di debolezza dovute al fatto che un eventuale insuccesso in questo momento sarebbe fatale al Governo austriaco. Conclude rilevando che, per quanto riguarda il terrorismo, si potrebbe portare a Londra il Prof. Vassalli.

REALE: Solleva la questione della concessione della grazia per i responsabili del fatto di Fundres e dichiara che, a suo parere, la grazia dovrebbe venire concessa in quanto si trattò di una rissa: anzi, in base alle proposte della Procura Generale, egli avrebbe dovuto proporre la grazia già da vari anni.

MORO: Pensa che sia meglio attendere il periodo natalizio.

REALE: Osserva che è però necessario iniziare fin d'ora l'iter della concessione della grazia.

FANFANI: Si dichiara favorevole alla concessione della grazia, come strumento di pacificazione, nel caso che i provvedimenti a favore della popolazione altoatesina vengano presi in via autonoma dall'Italia; qualora invece si raggiungesse una soluzione concordata con l'Austria, sarà opportuno ritardare di qualche tempo la concessione della grazia.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 29, n. 1109.

[2] Con L. riservata 120/1800 del 9 novembre, Gaja inviava a Pompei un appunto approvato da Fanfani sulle nuove proposte austriache il cui contenuto era il seguente: «1) Per 4 anni l'Austria non si muoverà presso istanze internazionali; 2) In 4 anni l'Italia attuerà autonomamente le nuove misure; 3) Dopo 4 anni l'Austria rilascerà quietanza di superamento dell'attuale controversia; 4) Ogni eventuale futura controversia derivante da trattati in vigore fra i due Paesi (compreso l'Accordo di Parigi del 1946) sarà

MODUS

sottoposta alla competenza della Corte dell'Aja in base ad un accordo definito oggi e che entrerà in vigore dopo la chiusura dell'attuale controversia; 5) Le dichiarazioni del Cancelliere austriaco circa le intese di procedura raggiunte con l'Italia, saranno fatte a quel Parlamento dopo il voto favorevole del Parlamento italiano sulle soluzioni proposte dal Governo espresse con indicazione politica (quelle sinora usate nel cosidetto "pacchetto" delle nuove misure); 6) Dopo la prima fase della valutazione politica dei due Parlamenti, il Governo italiano preparerà i testi dei provvedimenti entro i termini previsti dai chiarimenti dati alla SVP nel febbraio 1967; 7) Questi provvedimenti saranno approvati in base alle stesse previsioni di tempo e resta confermato che la proposta di modifica dello Statuto di autonomia andrà in discussione solo dopo le elezioni politiche» (ACS, *Archivio Aldo Moro*, b. 112, fasc. 695). A proposito di questa riunione, Pompei così commentava in una lettera indirizzata a Moro il 9 novembre: «Se si può prendere questa occasione, non bisogna lasciarla passare, è l'ultima per questo Governo prima delle elezioni, e probabilmente anche per il Cancelliere Klaus, che ha necessità di fare questo accordo» (*ibidem*).

[3] La visita di Nenni a Zurigo per il Consiglio Generale dell'Internazionale Socialista (10-12 ottobre 1967) è riportata in P. Nenni, *I conti con la storia. Diari 1967-1971*, Milano, SugarCo, 1983, pp. 113-115; non ci sono riferimenti al colloquio con Pittermann e Kreisky sull'Alto Adige.

[4] Lacuna nel testo.

284

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 9 novembre 1967.**

L'Ambasciatore d'Austria mi ha fatto stamane le seguenti comunicazioni, sottolineando di essere stato incaricato di farmele con ogni urgenza:

l) riferendosi a quanto detto dal Ministro Toncic all'Ambasciatore Ducci il 30 ottobre ed il 6 novembre u.s.[3] – e cioè che le proposte da lui fatte al Prof. Toscano a New York[4] avevano avuto l'approvazione anche del Dr. Magnago e che questi non aveva informato di tali proposte il direttivo della SVP, perché vincolato al segreto fino a quando il Governo italiano non si sarà espresso su di esse – Loewenthal ha chiarito che la comunicazione di Toncic a Ducci deve essere intesa nel senso che Magnago era soltanto a conoscenza delle proposte in questione; ma ciò non significa che egli le abbia approvate, perché, prima di prendere posizione, avrebbe dovuto ottenere l'avallo degli organi della SVP;

2) in relazione, poi, a quella parte delle proposte fatte da Toncic a Toscano che prevede che il Cancelliere austriaco affermi, nella sua dichiarazione, che l'Austria interpreta l'accordo circa il deferimento al giudizio della Corte dell'Aja di ogni futura controversia come escludente il ricorso a qualsiasi altra istanza politica internazionale, l'Ambasciatore d'Austria ha precisato quanto segue:

«la proposta del signor Ministro Federale degli Affari Esteri a New York partiva dal punto di vista che ambedue le parti si sarebbero sottoposte alla competenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja per tutte le future controversie derivanti dai trattati in vigore. Più precisi particolari in merito dovrebbero naturalmente essere definiti nel corso delle proposte conversazioni».

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Novembre 1967*.

[2] Sottoscrizione autografa.

[3] Vedi DD. 277 e 279.

[4] Vedi DD. 267 e 270.

MODUS

285

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. segreto 21586/316. **Roma, 11 novembre 1967, ore 19,30.**

Oggetto: Contatti italo-austriaci.

Suoi 761 e 777[2].

Per sua informazione si comunica che abbiamo preso oggi contatto con Ambasciatore Austria per definire data e località prossima riunione rappresentanti Ministri Affari Esteri due Paesi. Con occasione abbiamo detto a Loewenthal:

a) nel corso tale riunione dovranno essere discussi, a nostro avviso, non soltanto proposte Toncic relative chiusura controversia, ma anche problema terrorismo;

b) circa ultimo punto e, particolarmente, in relazione proposta fattale da Toncic (suo 777) – secondo la quale in occasione periodica riunione dirigenti Polizia italiana e austriaca venga iniziato esame contraddittorio vigente legislazione penale austriaca su terrorismo – abbiamo ribadito nostra ben nota posizione secondo la quale argomento rientra in esame globale di tutti i problemi connessi controversia e che forma normalmente oggetto delle riunioni fra rappresentanti Ministri Affari Esteri. Ambasciatore d'Austria, nel ricordare che fin dallo scorso luglio[3], nel proporre riunione rappresentanti, egli aveva avuto a dichiarare che da parte austriaca si era disposti affrontare nel corso tale incontro anche questione terrorismo, ha assentito. Si rileva, del resto, che tale eventualità è stata espressamente esaminata in scambi vedute scorso mese ottobre a New York fra Toncic e Toscano[4]: scambi di vedute nel corso dei quali codesto Ministro Affari Esteri aveva espressamente accolto opportunità discussione su argomento terrorismo fra rappresentanti dei Ministri;

c) abbiamo sottolineato necessità che prossimi contatti si svolgano con assoluta segretezza, allo scopo di evitare, fra l'altro, che notizia di essi possa provocare, in concomitanza con medesimi, da parte elementi ostili chiusura controversia, atti terrorismo; ed abbiamo chiesto che da parte austriaca ci vengano date assicurazioni al riguardo.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1967, b. 3, pos. AA 2/6.
2 Vedi DD. 277 e 279.
3 Vedi D. 246.
4 Vedi DD. 267 e 270.

286

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. 120/1810. **Roma, 11 novembre 1967.**

Carissimo Roberto,

abbiamo letto a suo tempo con interesse il tuo telegramma n. 757, relativo al tuo colloquio con Kreisky[2].

MODUS

Al riguardo, non posso nasconderti che le dichiarazioni di Kreisky hanno dato luogo qui a perplessità, non soltanto per il cosidetto «accantonamento» della «Brennergrenze Frage» – che in pratica vuol dire aprire una questione giuridicamente e politicamente chiusa – ma anche per l'ambiguità e la tendenziosità dei suoi riferimenti ai contatti avuti a suo tempo con il Presidente Saragat. È noto infatti che né l'ipotesi di chiusura della controversia, esaminata a Parigi nel 1964[3], né le conversazioni relative hanno mai contemplato, ad esempio, la possibilità della istituzione di una Corte arbitrale europea, competente a giudicare «ex aequo et bono».

Ci sembra quindi che le affermazioni di Kreisky non possano essere lasciate passare senza una nostra messa a punto; di conseguenza, alla prima occasione di un tuo incontro con il predetto, dovresti far presente le osservazioni che precedono, precisando fra l'altro che, come del resto lo stesso Kreisky ben sa:

a) il Tribunale arbitrale italo-austriaco previsto dalla predetta ipotesi, da lui accettata, non avrebbe avuto il carattere di Corte europea, essendo, fra l'altro, l'Italia e l'Austria libere di scegliere i suoi componenti fra i cittadini di qualsiasi Paese;

b) il Tribunale predetto non avrebbe avuto la competenza di giudicare «ex bono et aequo», ma soltanto secondo diritto;

c) per quanto concerne, in particolare, l'ancoraggio delle misure del Governo italiano a favore delle popolazioni altoatesine, è da ritenere che il Tribunale arbitrale previsto poteva unicamente decidere, di fatto e per un periodo di tempo ben limitato, se le misure annunciate dal Governo italiano nella dichiarazione al Parlamento fossero state eseguite.

Riferendomi, poi, alla proposta a te fatta da Toncic il 6 corrente (tuo telegramma 777[4]) – che in occasione della periodica riunione fra i dirigenti delle polizie italiana ed austriaca venga iniziato un esame contraddittorio della vigente legislazione penale austriaca contro il terrorismo – desidero aggiungere talune considerazioni a quanto ti è stato già comunicato per filo.

Come noto, già da tempo abbiamo inserito di fatto la questione del terrorismo nelle riunioni fra i rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi; inoltre nello scorso mese di luglio, avendo noi fatta espressa richiesta, l'Ambasciatore d'Austria ci fece conoscere ufficialmente che da parte austriaca si era disposti ad affrontare anche tale questione nel corso delle riunioni sopra accennate e tale disposizione ci è stata confermata da Loewenthal ancora il 3 corrente[5].

La questione assume ora particolare importanza, dopo le proposte fatte da Toncic a Toscano, nei contatti intervenuti a New York ai primi di ottobre[6], secondo le quali il Governo di Vienna sarebbe disposto ad adottare un complesso di leggi appositamente studiate per la prevenzione e la repressione del terrorismo.

Peraltro, da quanto ci hai riferito nel tuo telegramma 761[7], abbiamo avuto l'impressione che da parte austriaca si intenda ora limitare al minimo le eventuali misure da adottare, mentre la proposta che ti ha fatto testé Toncic sembra ispirata al desiderio di portare la questione dal piano politico su un piano puramente tecnico e non adeguato alle finalità che si dovrebbero raggiungere.

Mi sembra superfluo rilevare che è nostro interesse che la questione della eventuale modificazione della legislazione austriaca venga trattata – come quella del terrorismo – in una più ampia prospettiva, nelle riunioni dei rappresentanti dei Ministri

MODUS

degli Esteri dei due Paesi, eventualmente assistiti da esperti, perché trattasi di una questione strettamente connessa con la controversia altoatesina e la cui soluzione costituisce a nostro avviso un elemento della soluzione globale della controversia.

In conclusione, aderire alla proposta di Toncic significherebbe, a nostro avviso: a) accettare di spoliticizzare la questione del terrorismo – ciò che del resto Vienna ha più volte tentato di fare – riducendola ad una semplice questione di polizia; b) rinunciare alla possibilità di chiedere una contropartita, nel campo delle misure per la repressione del terrorismo, alle nostre concessioni in relazione alla controversia per l'Accordo De Gasperi-Gruber, con la conseguenza che noi potremmo giungere alla chiusura della controversia, senza avere ottenuto al tempo stesso concrete garanzie circa il futuro atteggiamento austriaco nei confronti del terrorismo.

Credimi, affettuosamente tuo

ROBERTO

P.S. Il tuo telegramma 776[8] sul caso Klotz e l'imbarazzata risposta austriaca, che tu stesso stigmatizzi, mi sembra convalidi ulteriormente la tesi che la questione del terrorismo e delle sue connivenze in alto ed in basso sia ancor più che un problema di polizia, un problema politico, di costume e di legislazione. Inoltre, data la connessione tra il nostro veto al MEC e l'atteggiamento austriaco sul terrorismo, non si vede come la questione possa essere trattata ed impostata ad un livello puramente tecnico. I contatti tra le polizie sono di già in corso ma sul piano operativo, dove è bene che restino e si intensifichino, salvo poi a chiedere noi la partecipazione di esperti dell'Interno e della Giustizia nella ripresa di quelle eventuali conversazioni che ora stiamo studiando[9].

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.
2 Vedi D. 282, nota 16.
3 Vedi D. 4.
4 Vedi D. 279.
5 Vedi D. 278.
6 Vedi DD. 267 e 270.
7 Vedi D. 277.
8 Con T. segreto 39039/776 del 7 novembre, Ducci aveva riferito che il Segretario Generale della Ballhaus aveva escluso che Klotz e Drechdler fossero stati invitati alla conferenza di Tončić-Sorinj, pur essendo stata notata la loro presenza nella sala antistante l'aula ove il Ministro avrebbe parlato e munita di un sistema di diffusione. L'Ambasciatore così concludeva: «Effettivamente nessuno chiedeva i biglietti d'invito all'ingresso; e pertanto l'episodio è un'ulteriore prova tanto della impudenza dei predetti terroristi che dell'imprevidenza e del lassismo delle Autorità austriache».
9 Per la risposta vedi D. 294.

287

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI[1]

Appunto. **Roma, 14 novembre 1967.**

In relazione alle conclusioni raggiunte dal Comitato di Ministri del 9 novembre u.s.[2], nel corso della prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria, i rappresentanti italiani dovrebbero attenersi alle seguenti istruzioni:

MODUS

a) insistere perché la prima fase della procedura conclusiva della controversia resti configurata come fin qui prevista (anziché attuarsi mediante la presentazione dei testi legislativi relativi alle misure) e cioè con l'annuncio al Parlamento del Presidente del Consiglio italiano, in forma sintetica, delle misure di cui il cosidetto «pacchetto» si compone, di cui il Governo provvederà a presentare i disegni di legge occorrenti. Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dovrebbe aversi il voto del Parlamento su una mozione presentata dalla maggioranza;

b) chiedere che venga precisato il periodo durante il quale il Governo austriaco si obbligherebbe a non sollevare la questione altoatesina dinanzi a istanze internazionali e che sia chiarito che tale periodo è necessario per l'elaborazione, la presentazione, l'esame e l'approvazione di tutti i provvedimenti in cui il «pacchetto» è destinato a tradursi;

c) chiarire – e fare accettare tale punto di vista – che l'estinzione della controversia dovrebbe essere collegata alla realizzazione delle misure, e cioè all'emanazione e pubblicazione dei provvedimenti (leggi o decreti) opportuni;

d) chiarire sia il momento del rilascio della quietanza austriaca ed il suo contenuto, sia il contenuto della dichiarazione italiana con cui si prenderebbe atto di tale quietanza. Circa il momento del rilascio della quietanza, la formula proposta dagli austriaci potrebbe essere modificata come segue: «Subito dopo l'emanazione di tutte le norme costituzionali, legislative e regolamentari previste dal "pacchetto", necessarie per attribuire le nuove competenze alla Provincia di Bolzano». Circa il secondo punto, occorre precisare che la dichiarazione italiana successiva alla cosiddetta quietanza, pur esprimendo soddisfazione per la chiusura della controversia, ribadirebbe il convincimento del Governo italiano di avere adottato liberamente una serie di misure non contemplate dall'Accordo di Parigi, in quanto tale accordo era stato già interamente eseguito prima che le misure anzidette sopravvenissero. Occorrerebbe al tempo stesso precisare i tempi della dichiarazione liberatoria austriaca;

e) insistere affinché l'accordo inteso ad attribuire competenze alla Corte dell'Aja conservi la forma di un accordo modificativo della Convenzione di Strasburgo (art. 27 -a-). Tale accordo dovrebbe essere siglato prima ancora delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento e firmato e ratificato prima della quietanza, secondo un calendario operativo concordato;

f) proporre l'elaborazione in comune di un calendario operativo, che consenta di eliminare elementi di reciproca diffidenza;

g) sollevare la questione del terrorismo, formulando le richieste di cui all'allegato 3 dell'appunto in data 8 novembre 1967[3], chiedendo al tempo stesso se il Governo austriaco sia disposto a farci conoscere in anticipo quali provvedimenti legislativi esso intenderebbe adottare per integrare o modificare la legislazione vigente in Austria al fine di combattere efficacemente il terrorismo.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Novembre 1967*.

2 Vedi D. 283.

3 Vedi D. 282, Allegato 3.

MODUS

288

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MORO, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

L. riservata personale urgentissima. **Roma, 15 novembre 1967.**

Caro Fanfani,

vorrei riassumere i risultati della riunione di giovedì 9 novembre[2] sulla questione dell'Alto Adige: mi sembra un esercizio utile alla precisazione e chiarezza delle idee emerse da una così ampia, approfondita discussione in materia tanto importante per l'avvenire democratico del nostro Paese ed alla vigilia del nuovo contatto con gli austriaci.

Mi sembra che vi sia un punto fermo che da tutti noi è stato riconosciuto: l'insieme delle misure previste per la provincia di Bolzano è giunto a perfezione, è sostanzialmente gradito, non è suscettibile di variazioni, né oggetto di discussione.

Correlativamente peraltro si è anche affermato all'unanimità che, ove non si riuscisse a trovare ora con gli austriaci il modo di chiudere la controversia internazionale, presumibilmente un'altra occasione non si presenterebbe almeno fino al 1970, per ragioni della congiuntura politica, tanto italiana quanto austriaca.

In tali condizioni il Governo dovrebbe presentarsi al Parlamento e dichiarare la sua intenzione di sottoporgli i disegni di legge relativi a tutto quello stesso insieme di misure. Ci scosteremmo così dalla linea preferenziale approvata ripetutamente dal Parlamento (dal quale dovremmo ottenere un nuovo voto), secondo la quale attualmente perseguiamo ad un tempo lo scopo di dare soddisfazione alle richieste delle popolazioni interessate, in quanto ritenute giuste ed opportune, e di chiudere la controversia con l'Austria. Dovremmo rinunciare a quest'ultimo importante obiettivo e dare le misure (in ogni ipotesi per noi interne ed autonome) in un certo senso gratuitamente sul piano internazionale e presumibilmente senza avere una esplicita approvazione delle popolazioni. È compito affidato alla abilità dei negoziatori di mettere in opera tutto quanto è loro consentito per evitare questo non auspicabile risultato.

Il Ministro Taviani, che ha descritto lo stato d'animo tanto migliorato delle popolazioni e dei loro dirigenti responsabili, ha sottolineato la necessità di non alienare tali nuovi favorevoli sentimenti e di evitare che l'attuale terrorismo sporadico, in mancanza di un'iniziativa italiana, evolva verso forme più gravi che abbiano l'appoggio che oggi non trovano presso gli alto-atesini di lingua tedesca.

Partendo da queste constatazioni si è pure unanimemente deciso che la ripresa di contatto debba essere la più sollecita possibile, in vista sia del congresso della SVP del 2 dicembre[3] che dell'Assemblea dell'ONU.

Essa deve avvenire non solo al più presto, ma con la più impegnata volontà di sondare a fondo le effettive possibilità di chiusura della controversia e la corrispondente buona volontà dell'Austria.

I punti che richiedono un chiarimento e le posizioni per noi irrinunciabili mi sembra che siano stati individuati come segue:

A) In primo luogo tra i punti irrinunciabili vi è, come già ho ricordato, il fatto che l'insieme delle misure interne, che siamo disposti a prendere autonomamente, è giunto a tal punto che non può esser più oggetto di discussione. Un tentativo di riaprire tale discussione farebbe cadere ogni possibilità d'intesa.

MODUS

B) Un punto da chiarire in modo non equivoco è il momento in cui ha inizio l'iter del procedimento di chiusura della controversia: esso deve essere il momento in cui il Presidente del Consiglio presenta al Parlamento italiano l'insieme delle misure autonome e ne illustra il significato anche ai fini della chiusura della controversia, ottenendo voto favorevole sul principio e non già il momento della presentazione dei disegni di legge.

Un voto d'insieme del Parlamento infatti non si ha sui disegni di legge, ma su una dichiarazione programmatica; è d'altronde interesse dell'Austria non ritardare la chiusura mentre la presentazione dei disegni di legge richiederebbe circa un anno di tempo e porterebbe fatalmente alla nuova legislatura. Comunque si tratta di un punto per noi irrinunciabile.

C) Da parte austriaca deve essere dichiarato in occasione della presentazione al Parlamento italiano del pacchetto, che esso è considerato tale che, quando sarà attuato, l'Austria rilascerà la quietanza liberatoria e riterrà chiusa la controversia.

La quietanza pertanto può essere differita nel tempo, ma dev'essere promessa subito. In tale contesto, è ovvia una quiescenza del ricorso all'ONU e una tregua per qualsiasi intervento di carattere politico, per un tempo preferibilmente di quattro anni, necessario per l'approvazione delle misure autonome.

D) Un punto da definire è il momento in cui la «quietanza» verrà data dall'Austria in modo definitivo.

Esso è quello in cui entrano in vigore le leggi relative portanti un termine per l'emanazione del regolamento d'esecuzione, al quale è legato il passaggio delle competenze.

E) Un altro punto riguarda la comunicazione scritta della quietanza austriaca ed il suo tenore. Se essa dovesse contenere, oltre alla dichiarazione che l'Austria ritiene chiusa la controversia, una mera descrizione dei fatti senza apprezzamenti giuridici potremmo limitarci a prenderne atto, ma se dovesse contenere affermazioni, secondo le quali le misure prese dall'Italia lo sono in quanto internazionalmente obbligatorie, la nostra risposta conterrebbe su questo punto preciso una manifestazione di dissenso, riaffermando la nostra convinzione di aver già prima eseguito l'accordo di Parigi e di aver preso le misure per autonoma decisione interna.

Io non ritengo che il rischio di dare luogo di fatto ad un accordo internazionale sia, tuttavia, maggiore di quanto non risulti dal contatto di sondaggio italo-austriaco, come dall'invito dell'ONU a negoziare.

F) Collegata con la preoccupazione indicata nel punto precedente è la necessità di indicare nell'accordo (che sarà stipulato per rendere obbligatoria la competenza della Corte Internazionale di Giustizia per tutte le future controversie relative all'interpretazione ed applicazione di tutti i Trattati in vigore tra l'Italia e l'Austria anche anteriori al termine indicato nell'art. 27 a) della Convenzione di Strasburgo) che entrambe le parti si riservano il punto di vista giuridico precedentemente espresso circa l'esecuzione dell'accordo di Parigi.

Ciò rappresenterebbe un'ulteriore cautela nei confronti della non obbligatorietà del pacchetto ed eviterebbe una «capitolazione», che non può esser domandata a nessuna delle due parti.

MODUS

G) Momento della stipulazione del predetto accordo. L'«optimum» per noi sarebbe che esso fosse firmato e le ratifiche fossero scambiate prima della definitiva approvazione delle leggi. Tuttavia si è considerato accettabile la firma subito dopo la dichiarazione al Parlamento italiano e lo scambio delle ratifiche al momento della quietanza definitiva. Personalmente ritengo questa materia trattabile, in quanto considero molto utile la competenza della Corte dell'Aja, ma più importante la chiusura della controversia attuale.

H) Un altro punto riguarda le comunicazioni parallele italiana ed austriaca alle Nazioni Unite sull'avvenuta chiusura della controversia, delle quali non è menzione nelle proposte del Ministro Toncic, forse per semplice omissione, ma che potrebbero avere qualche utilità.

I) Per quanto riguarda le misure austriache contro il terrorismo, ritengo che esse debbano avere lo stesso trattamento del pacchetto, debbano cioè essere annunciate come un impegno del Governo austriaco, ma non necessariamente approvate quale precondizione per l'inizio dell'iter di chiusura.

Ti ho scritto queste cose per scrupolo, dato che non è stato possibile mettere a punto il verbale prima della partenza dei rappresentanti. Qualora tu ritenessi che vi fosse qualche imprecisione nelle posizioni obiettive da me indicate ti pregherei di farmelo sapere per un tempestivo incontro chiarificatore.

Penso infine che, al punto cui siamo giunti, il risultato dei contatti dovrà essere ormai sottoposto al Consiglio dei Ministri, ma anche su questo mi riservo di sentire la tua opinione al momento opportuno[4].

Credimi,

con affettuosi [saluti], tuo

ALDO MORO

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Novembre 1967*.
2 Vedi D. 283.
3 Vedi D. 313.
4 Per la risposta vedi D. 289.

289

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MORO[1]

L. riservata personale urgentissima. **Roma, 15 novembre 1967.**

Caro Moro,

ti sono molto grato della tua lettera del 15 novembre[2], in cui hai acutamente riassunto le idee emerse nel corso della discussione di giovedì scorso (9 novembre[3]) sulla questione dell'Alto Adige.

Condivido naturalmente il quadro generale che tu hai fatto dei risultati della riunione e mi sembra che tu abbia messo opportunamente in luce tanto gli elementi principali della situazione attuale, quanto gli obiettivi generali che dobbiamo proporci.

MODUS

Nell'elenco dei punti che dovranno essere discussi nei prossimi giorni cogli austriaci, mi pare che vi siano tuttavia alcuni passi, anche se non sempre di grandissima importanza, che sarebbe utile chiarire, anche perché i nostri rappresentanti siano in grado di conoscere esattamente l'atteggiamento che dovranno assumere.

Tieni presente a questo riguardo che Gaja e Toscano dovranno partire per Londra già domani, nel primo pomeriggio, per iniziare le conversazioni con gli austriaci la mattina di venerdì.

Ti sarei quindi grato se volessi cortesemente dirmi, con la massima urgenza possibile, se tu concordi con le mie osservazioni, in modo che io possa metterne al corrente i nostri Rappresentanti.

Ecco in breve i punti su cui, se la memoria non mi fallisce, sarebbe necessario portare, a quanto scritto nella tua lettera, qualche ulteriore precisazione:

Punto D) Mi pare che da noi non è stato mai accolto il principio che le leggi relative al cosiddetto «pacchetto» debbano portare un termine per l'emanazione del regolamento di esecuzione. Ciò era stato ammesso, nel corso delle discussioni fra esperti, soltanto per alcune di esso, in relazione al loro particolare contenuto. La formula suggerita dagli austriaci dovrebbe quindi essere modificata come segue (come suggerito nel corso della discussione di giovedì):

«subito dopo l'emanazione delle norme costituzionali, legislative e regolamentari previste dal "pacchetto", necessarie per attribuire le nuove competenze alla Provincia di Bolzano».

Punto E) Mi pare che dalla discussione di giovedì scorso sia emerso che si deve cercare di evitare, per quanto possibile, uno scambio di note sulla «quietanza», che possa essere «costruito» come un accordo internazionale. Una nostra riserva circa la nostra convinzione di aver già eseguito l'Accordo di Parigi e di aver prese le misure per l'autonoma decisione nazionale mi pare sia stata considerata come un rimedio necessario; anche se si può concordare con te sul fatto che il rischio di far luogo, di fatto, ad un accordo internazionale può risultare sia dai contatti dei sondaggi italo-austriaci, sia dall'invito dell'ONU a negoziare.

Punto G) Mi sembra si sia detto giovedì scorso che, in linea teorica, sarebbe stato meglio sgombrare senz'altro il campo dal problema della giurisdizione in merito agli accordi vigenti fra i due paesi. Pertanto, l'optimum sarebbe che il relativo accordo fosse firmato *prima* delle dichiarazioni dei due Presidenti del Consiglio al Parlamento e ratificato *prima* della definitiva approvazione delle nostre leggi.

In seconda linea si è considerata accettabile l'ipotesi in cui la parafatura dell'accordo avrebbe luogo prima delle dichiarazioni sopra riportate e in cui la firma di esso avverrebbe immediatamente dopo. Lo scambio delle ratifiche dovrebbe in tal caso precedere la quietanza definitiva austriaca ed avvenire in un momento del cosidetto «calendario operativo» abbastanza avanzato, in cui la massima parte dei provvedimenti previsti da parte nostra abbia trovato la sua attuazione, ma prima del completamento di essi; e ciò perché solo in tal modo si potrebbe, da parte nostra, premere sugli austriaci per ottenere la ratifica stessa.

Punto H) Il problema delle comunicazioni italo-austriache alle Nazioni Unite non è stato esaminato giovedì scorso proprio perché Toncic non ne ha fatto cenno nelle sue proposte. Mi pare che tale problema dovrebbe essere approfondito. A prima vista

MODUS

mi sembrerebbe preferibile che tali comunicazioni avessero luogo dopo la quietanza austriaca, in base a formule semplici e preventivamente concordate.

Circa il Punto I) infine, concordo sul fatto che le misure austriache contro il terrorismo debbano avere lo stesso trattamento del «pacchetto»; ma ciò vuol dire, a mio avviso, che oltre ad essere annunciate come impegno del Governo austriaco, esse devono essere attuate secondo un calendario da concordare preventivamente, in modo che una inesecuzione austriaca possa giustificare corrispondenti remore nell'esecuzione dei nostri impegni.

Vi è, infine, un ultimo punto di cui si è parlato giovedì scorso e che non ho trovato riportato nella tua lettera. Si tratta di quello relativo alla dichiarazione che dovrebbe essere fatta dal Presidente austriaco al Parlamento, e secondo la quale l'entrata in vigore dell'accordo sulla Corte dell'Aja escluderebbe il ricorso, da parte di Vienna, ad istanze politiche. Come ricorderai, questa parte delle proposte di Toncic fu ritirata all'ultimo minuto, con una dichiarazione fattaci dall'Ambasciatore d'Austria[4]. Mi sembra che sarebbe importante, anche per accertare l'animo degli austriaci, richiedere che tale proposta venga oggi riaccolta, chiarendo inoltre che ciò deve escludere che la Corte dell'Aja possa giudicare delle controversie derivanti dai trattati esistenti su altra base che quella del puro diritto.

Se tu concordi con queste mie osservazioni, esse, con la tua lettera, potrebbero essere alla base delle istruzioni che darei a Gaja e Toscano per gli imminenti incontri[5].

Credimi,

[Amintore Fanfani]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Novembre 1967*.
2 Vedi D. 288.
3 Vedi D. 283.
4 Vedi D. 284.
5 Per la risposta vedi D. 290.

290

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MORO, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

L. riservata personale urgentissima[2]. **Roma, 15 novembre 1967.**

Caro Fanfani,

ti sono molto grato della tua cortese lettera di oggi[3], concernente la questione dell'Alto Adige. Ad essa rispondo con le seguenti osservazioni che, in larghissima parte mi pare siano di concordanza, salvo per il punto G.

Per quante riguarda il punto *D* dalla formulazione che tu riporti sembrerebbe desumersi che la quietanza dovrebbe ottenersi «subito dopo l'emanazione delle norme costituzionali, legislative e regolamentari previste dal "pacchetto", necessarie per attribuire le nuove competenze alla Provincia di Bolzano».

Mi pareva invece che si fosse deciso di resistere alla richiesta austriaca, la quale, domandando per la quietanza il passaggio delle competenze alla Provincia presupporrebbe non solo l'approvazione delle leggi, ma anche dei regolamenti di esecuzione.

MODUS

Il mio punto di vista, che sembra conforme a quanto emerso nella discussione, è che la quietanza debba esserci data all'entrata in vigore delle leggi, solo accompagnate dalla fissazione di un termine per le norme di attuazione. L'indicazione di un termine fu inclusa nella risposta ai 14 punti di Magnago (punto 1 bis let. d)[4].

Ad ogni modo, se vuoi avere un più ampio spazio di negoziato, non ho nulla in contrario a che si possa accettare anche la tua formula.

Per il punto *E* non ho osservazioni.

Per il punto *G* ritengo che nella riunione tra i Ministri sia prevalsa la tesi di procedere allo scambio delle ratifiche anche dopo la quietanza. È naturale che qualsiasi soluzione anticipata sarebbe per noi più gradita, però il fare di questo una condizione irrinunciabile per la chiusura della controversia, mi parrebbe eccessivo e non corrispondente a quanto si era concluso. D'altra parte i nostri interessi sembrano sufficientemente salvaguardati da un accordo circa la competenza della Corte dell'Aja, la cui ratifica ben difficilmente da parte austriaca potrebbe rifiutarsi nell'atto stesso in cui si chiude la controversia.

Circa i punti *H* e *I* non ho obiezioni.

Quanto all'ultimo tuo rilievo ritengo certamente utile la dichiarazione della rinuncia alle istanze politiche, del resto implicita nell'accettazione della competenza giurisdizionale della Corte Internazionale di Giustizia la quale non potrà giudicare altrimenti che secondo diritto.

Ti ringrazio ancora, caro Fanfani, e ti prego di gradire con i migliori auguri per il successo di questa importante missione i miei affettuosi saluti

tuo

ALDO MORO

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Novembre 1967*.
2 Il documento reca il timbro: «Gabinetto. Visto dall'On. Ministro».
3 Vedi D. 289.
4 Vedi D. 194, Allegato.

291

L'ONOREVOLE BERLOFFA[1]

Appunto[2]. **Roma, 16 novembre 1967.**

A Vienna, nella Sede della Direzione Federale dell'ÖVP, mi sono incontrato ieri 15.11.1967 con:

- Dott. Withalm - Segretario Generale ÖVP;
- Dott. Toncic - Ministro Esteri;
- Kom. Rat Wallnoefer - Capo Governo Tirolese;
- Dott. Kirschlaeger - Rappresentante del Ministro degli Esteri nei contatti per l'A.A.
- Dott. Kathrein - idem

Il colloquio è durato tre ore ed è servito a puntualizzare la posizione austriaca secondo l'allegato che si riferisce, nell'ordine, alla lettera del 15.11.1967 del Presidente del Consiglio al Ministro degli Esteri[3].

MODUS

Appunto.

A) Non si sognano nemmeno di discutere le «nuove misure»: chiederanno anche per le «nuove misure» definite dopo il 1964 (nella fase dei contatti del 1966 e con i «chiarimenti» e le interpretazioni autorizzate nei diretti contatti con la SVP) vi sia una comunicazione (una redazione comune) secondo quanto è stato fatto con le «nuove misure» definite fino al dicembre 1964.

B) Non si sognano nemmeno di chiedere che il Presidente del Consiglio presenti subito i disegni di legge: la procedura di chiusura avrà inizio con la dichiarazione programmatica contenente le indicazioni politiche di cui al «pacchetto».

Per la presentazione dei disegni di legge saranno rispettati i tempi previsti dal 1° bis chiarimento fornito alla SVP salvo modifiche concordate con la SVP dopo la costituzione dell'organo interno.

C) Sta bene: il Cancelliere austriaco annuncerà la promessa della «quietanza liberatoria» nella presentazione della procedura al Parlamento anche se sarà differita.

Vi è la massima preoccupazione per i «quattro anni» di quiescenza del ricorso all'ONU: si tende a diminuirli tenendo conto che nella primavera del 1970 si svolgeranno le elezioni politiche. Non vorrebbero (a quel tempo) trovarsi nell'ambito della «tregua» (e quindi impegnati al silenzio) anche se, fino a quel momento, (sarebbero trascorsi da oggi circa due anni e mezzo) l'Italia non avesse ancora avviata l'attuazione.

Chiederanno insistentemente (nell'ambito dei quattro anni) una distinzione di due tempi. (Per esempio: *1° fase*: per la approvazione delle modifiche dello statuto; *2° fase*: attuazione dei trasferimenti di competenze ecc. Oppure almeno: *1° fase:* approvazione delle modifiche statutarie da parte di un ramo del Parlamento ecc.).

Non si intende negare la validità della tregua. Si vuole evitare che sia vincolante per tutti i quattro anni anche in assenza di attuazione per quattro anni.

D) S'intende che la «quietanza liberatoria» venga rilasciata quando (con ogni strumento legislativo necessario) sarà effettivamente attuato il passaggio delle nuove competenze alle Province. Ricordano, che vi sono nello Statuto del 1948 termini (di un anno) per l'attuazione del trapasso dei poteri, non ancora rispettati dopo molti anni.

E) Per il tenore della «quietanza liberatoria» non si ha alcuna intenzione di rompere l'equilibrio politico raggiunto con la clausola di rispetto reciproco dei diversi punti di vista circa l'attuazione data sinora all'accordo di Parigi. Sono pronti a concordare subito (e non dopo) il tenore della «quietanza».

F) Si concorda sull'opportunità di includere la clausola dei «due diversi punti di vista giuridici ecc.» anche nell'accordo per la retrodatazione del termine dell'art. 27 a) della Convenzione di Strasburgo ai fini della competenza obbligatoria della Corte dell'Aja per le future eventuali controversie.

G) Si riserverebbe la definizione esatta dei tempi e dei modi per la preparazione dell'Accordo di cui al precedente punto F) all'incontro conclusivo (che si chiede con ogni insistenza) tra i due Ministri degli Esteri o (meglio, affermano) fra i due Presidenti accompagnati dai rispettivi Ministri.

Si è pertanto d'accordo che:

1) il Presidente del Consiglio italiano annuncerà le nuove misure e la procedura dell'attuale controversia solo se, contemporaneamente, potrà annunciare la previsione certa e concordata dell'Accordo per la Corte dell'Aja. Si tratta – ora – di definire in base a quale impegno reciproco (e relativa forma) il Presidente potrà annunciare questa previsione;

2) qualunque possa essere il tipo di impegno reciproco (e relativa forma) concordato ai fini dell'Accordo, l'Accordo stesso sarà definito ed entrerà in vigore solo dopo la «quietanza» di chiusura dell'attuale controversia.

H) Si è d'accordo di concordare (secondo le ipotesi del dicembre 1964) le due comunicazioni parallele italiana ed austriaca alle Nazioni Unite.

I) Per le misure contro il terrorismo:

a) dall'esame della legislazione vigente in materia di reati politici e di reati connessi con il terrorismo – ferma restando l'attuale Costituzione (che i socialisti non permetterebbero mai di mettere in discussione anche per evitare precedenti che temono per ben precisi punti) – non si vede possibilità di alcuna modifica sostanziale della legislazione stessa;

MODUS

b) sono pronti a dimostrare in sede tecnica questa loro conclusione e sono pronti ad un confronto fra le due legislazioni vigenti;

c) a questo fine è stato incaricato il Primo Procuratore Lipscer [*recte*: Liebscher] che è il più competente e il più interessato ad un confronto tra i due codici penali;

d) vi sarebbe più difficoltà per un aggiornamento della convenzione italo-austriaca per l'estradizione che portasse ad un aggiornamento «bilaterale» della definizione o del reato politico.

e) si sarebbe invece pronti a ratificare (in corrispondenza di identico impegno da parte dell'Italia) la convenzione per le estradizioni indicata dal Consiglio d'Europa e già siglata sia dall'Austria, sia dall'Italia. In questo caso (o in caso di altra futura convenzione a livello europeo) la definizione del «reato politico» avrebbe valore plurilaterale e sarebbe certamente accettata dall'opinione pubblica austriaca anche se con ciò si potesse (nella sostanza) facilitare l'estradizione fra l'Italia e l'Austria;

f) sui tempi per ogni ulteriore azione in questo campo si è disposti a concordare nella convinzione, peraltro, che avviata seriamente la fase della chiusura della controversia, tutto il clima aiuterebbe (nelle due diverse opinioni pubbliche) il rafforzarsi di orientamenti definitivamente costruttivi e quindi favorevoli per ogni più pertinente azione (a tutti i livelli e secondo la più efficace interpretazione delle norme in vigore) contro i terroristi.

---

1 ACS, *Archivio Aldo Moro*, b. 112, fasc. 694.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 288.

292

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto urgente 40468/810. **Vienna, 17 novembre 1967 (perv. ore 13,30).**

Oggetto: Questione Alto Adige.

Toncic, che ho incontrato ieri sera all'Ambasciata di Turchia, mi ha detto di essere ragionevolmente ottimista sull'esito dei colloqui in corso. Egli confida che Procuratore Generale della Repubblica Austriaca riuscirà a chiarire con Professor Vassalli che cosa si può fare in materia di legislazione antiterroristica. Per quanto concerne estradizione egli ritiene che un buon passo avanti si avrebbe con ratifica da parte Austria ed Italia della relativa convenzione europea redatta a Strasburgo, che ambedue gli Stati avrebbero già firmato. Ha tenuto a sottolineare che l'Austria può accettare molte cose, ma a condizione di reciprocità formale.

Le residue difficoltà non sembravano a Toncic insuperabili. Difatti a me è parso che egli possa lasciarsi convincere sia che è necessaria la firma dell'accordo sul deferimento delle controversie all'Aja prima dell'inizio dell'iter parlamentare del pacchetto (con ratifica parlamentare o presidenziale al momento del rilascio della cosidetta quietanza); sia che la quietanza deve essere rilasciata appena avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti legislativi sul trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano e senza attendere l'emanazione dei relativi regolamenti. Toncic aveva sentito dire che questi regolamenti saranno emanati a Trento dalla Regione, il che garantirebbe una qualche maggiore sollecitudine.

MODUS

Il Ministro mi ha detto di sperare che la riunione in corso porterà a un notevole avvicinamento delle rispettive posizioni. Meno ottimista mi è parso il Direttore degli Affari Politici, Haymerle, vestale dei sacri principi della burocrazia viennese.

Non ho mancato di ribadire a Toncic che tolleranza o lassismo verso i terroristi sono ancor meno accettabili in questo momento che mai; e ciò con particolare riguardo a certe manifestazioni della stampa tirolese (tel. di V.E. 322)[2] e alle imminenti dimostrazioni a Vienna per il bicentenario di Hofer.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 1, s.p.

[2] Con T. 21943 bis/322 del 16 novembre, Caruso aveva dato istruzioni di attirare l'attenzione sul comunicato della «Stimme Tirols» pubblicato dal «Tiroler Tageszeitung» l'11 novembre (*Appelli a Gargitter e Klecatsky*), «facendo rilevare nostra meraviglia per pubblicazione accuse false e tendenziose contro Polizia italiana proprio in attuale momento ripresa contatti italo-austriaci» (*ibidem*).

293

INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E D'AUSTRIA (Londra, 17-19 novembre 1967)[1]

Appunto segreto[2].

Sono presenti:

- da parte italiana: l'Ambasciatore Mario Toscano e l'Ambasciatore Roberto Gaja;
- da parte austriaca: il Ministro Rudolf Kirchschlaeger ed il Landesamtdirektor Kathrein.

I SESSIONE (mattino 17 novembre)

GAJA: Suggerisce che vengano esaminate le proposte formulate dal Ministro Toncic al Prof. Toscano a New York ai primi del mese di ottobre del c.a., proposte rese ufficiali dalle dichiarazioni fatte dallo stesso Ministro Toncic all'Ambasciatore d'Italia a Vienna in data 31 ottobre e 6 novembre u.s.[3].

TOSCANO: Vuole aggiungere alle parole dell'Ambasciatore Gaja alcune considerazioni.

L'incontro attuale è molto importante perché se esso non consentirà di prendere una decisione positiva la chiusura della controversia subirà necessariamente un lungo rinvio. Afferma di non voler sollevare per il momento il problema del terrorismo; peraltro non può tacere il fatto che dopo l'ultimo incontro dei rappresentanti dei due Ministri degli Esteri dello scorso mese di giugno[4], la situazione si è aggravata, come del resto da parte italiana si prevedeva. Dopo tale incontro, infatti, l'Italia è stata costretta a porre il veto alle conversazioni per l'associazione dell'Austria alla CEE[5], proprio a causa del terrorismo. Aggiunge che il fatto che i rappresentanti dei due Ministri degli Esteri si riuniscano oggi, dimostra che da parte italiana i contatti italo-austriaci per la chiusura della controversia non vengono collegati al terrorismo; tuttavia deve rilevare che se il problema del terrorismo non viene risolto, la posizione del Governo italiano sarà tale, che esso non potrà verosimilmente presentarsi al Parlamento per la chiusura

MODUS

della controversia altoatesina. Senza voler entrare in dettagli, ricorda quanto ha detto a New York al Ministro Toncic, che gli aveva manifestato il timore che il veto italiano portasse ad una rottura dei rapporti fra i due paesi. Era necessario che da parte austriaca fosse fatto qualcosa di efficace e di concreto per impedire il ripetersi di atti di terrorismo. Egli aveva sottolineato a New York che per dare prova concreta di buona volontà sarebbe stato necessario che la legislazione austriaca venisse integrata di particolari norme contro il terrorismo. Rileva che il Ministro Toncic aveva risposto che egli avrebbe parlato della questione con il Cancelliere ed i Ministri competenti e che da parte austriaca sarebbero stati presi provvedimenti in tal senso, in particolare per la modifica della legislazione penale. Aggiunge che tale modifica della legislazione austriaca sarebbe nell'interesse non dell'Italia, ma dell'Austria, sia per ragioni interne, sia per permetterci di togliere il veto alle discussioni sull'associazione dell'Austria alla CEE. Continua rilevando che il terrorismo è continuato, anche dopo le misure pratiche adottate questa estate dall'Austria; pertanto deve essere fatto qualcosa di nuovo e qualcosa di più. In caso contrario, quando il Governo italiano presenterà le misure previste al Parlamento, non si potranno non avere reazioni negative.

GAJA: La dichiarazione dell'Ambasciatore Toscano è stata fatta a titolo personale; essa corrisponde peraltro ad elementi obiettivi ed ha carattere realistico, in una valutazione storica dell'attuale momento. Per questo essa può essere considerata tanto più importante e più grave.

TOSCANO: Osserva che da parte austriaca non si deve trarre l'impressione, dal fatto che rappresentanti dei Ministri degli Esteri si incontrano, che da parte italiana si siano dimenticati il terrorismo e le sue conseguenze.

Propone che si segua una procedura per giungere al più presto, e possibilmente nel corso di questa sessione, ad una soluzione dei problemi tuttora vigenti fissando, ad esempio, come segue l'ordine delle discussioni: il giorno 17, esame delle proposte del Ministro Toncic per la chiusura della controversia; il giorno 18, esame degli aspetti politici del terrorismo; il giorno 19, esame degli aspetti giuridici del terrorismo. Quest'ultimo esame verrà fatto, come d'intesa, con l'assistenza degli esperti. Aggiunge che in seguito vede due possibilità: a) che i rappresentanti politici tornino a Vienna a riferire, con l'intesa che si tenga una nuova riunione pochi giorni dopo; b) oppure che i rappresentanti austriaci facciano conoscere le reazioni del Governo di Vienna il mattino di lunedì [il 20] e che le conversazioni sulle proposte Toncic proseguano in tale giornata. Sottolinea l'importanza di conoscere al più presto le reazioni del Governo austriaco affinché da parte italiana si possa prendere una decisione. Aggiunge, a titolo personale, che egli ritiene preferibile che i contatti italo-austriaci per la chiusura della controversia avvengano attraverso gli incontri dei rappresentanti dei due Ministri degli Esteri: le informazioni che possono pervenire per altri tramiti talvolta non sono esatte. Sembra quindi necessario che nell'ambito dei contatti fra rappresentanti dei due Ministri degli Esteri, si concentrino gli sforzi per giungere ad una posizione finale, cercando di evitare elementi di disturbo.

GAJA: Fa rilevare che nel periodo fra la conferenza di Salisburgo dell'8 settembre u.s.[6] ed il 31 ottobre, data in cui dalla comunicazione fatta dal Ministro Toncic all'Ambasciatore Ducci, abbiamo finalmente conosciuto la posizione ufficiale austriaca, da parte italiana si è rimasti incerti riguardo alla medesima. Infatti dalle dichiarazioni

MODUS

alla stampa rilasciate dopo la riunione di Salisburgo dal Ministro Toncic, dal Capitano Regionale del Tirolo e dal Dr. Magnago, sembrò che la posizione del Governo austriaco, dei rappresentanti tirolesi e della SVP in materia di ancoraggio internazionale si fosse attenuata. Il Ministro Toncic, nella conversazione che ebbe il 12 settembre con l'incaricato d'Affari a Vienna[7], si limitò tuttavia ad anticipare che da parte austriaca ci sarebbe stato rivolto un invito per una riunione di esperti, senza peraltro precisare quali proposte potevano esserci rivolte nel corso di tale riunione. Il Ministro Toncic poi dichiarò che Vienna non avrebbe accettato l'ancoraggio da noi offerto dell'Accordo De Gasperi-Gruber, per non precludersi la possibilità di adire altri fori internazionali. L'incertezza sul contenuto delle decisioni prese nel corso del Convegno di Salisburgo non veniva dissipata nemmeno dai colloqui che l'Ambasciatore Martino, prima di lasciare definitivamente Vienna, ebbe con il Cancelliere Klaus e con il Ministro Toncic[8]. Una impostazione in buona parte nuova si poté rilevare dalle conversazioni che l'Ambasciatore Toscano ebbe con il Ministro Toncic il 1° ed il 5 ottobre a New York; tuttavia tali conversazioni non avevano carattere ufficiale ed inoltre l'orientamento che appare dalle medesime non sembrava risultare confermato dalla SVP che, con la risoluzione del 21 ottobre u.s.[9] dell'Esecutivo, parve ritornare alle posizioni della risoluzione del 23 marzo u.s.[10] Solo la comunicazione fattaci il 31 ottobre a Vienna, e confermataci il 3 novembre a Roma[11], ha permesso di considerare ufficiali tali proposte.

KIRCHSCHLAEGER: Ringrazia della comunicazione fatta e della cordiale atmosfera dell'incontro. Rileva che esso è ormai il decimo[12] e che la caratteristica di tali contatti è stata sempre la franchezza e la reciproca comprensione. Fa rilevare che da parte italiana si deve ben conoscere la posizione del Governo austriaco nei confronti del terrorismo, che fu chiaramente enunciata da Vienna. Si duole che da parte italiana non sono state ricordate le misure prese dal Governo di Vienna contro il terrorismo specialmente dopo l'ultimo incontro dei rappresentanti dei due Ministri degli Esteri; non si è trattato soltanto dell'invio di truppe alla frontiera, ma anche dell'arresto di presunti attentatori. Nota che i risultati sono stati nel complesso buoni, benché, nonostante tutto, vi siano stati sporadici atti di terrorismo. Tuttavia il Governo austriaco non può essere reso responsabile del terrorismo in territorio italiano. Nota che le azioni del genere sono state ridotte e da parte austriaca si è delusi che l'Italia non abbia riconosciuto ciò che Vienna ha fatto contro il terrorismo, in particolare contro i responsabili o i loro sostenitori. Aggiunge che da parte italiana si insiste sul mutamento della legislazione austriaca, che viene indicato come un mezzo fondamentale per impedire il terrorismo. Afferma di non essere convinto che ciò possa bastare. Il terrorismo sarà eliminato, innanzi tutto, eliminando i problemi che sono alla base della controversia italo-austriaca; in secondo luogo, mediante efficaci misure di polizia e la severa applicazione delle leggi esistenti; in terzo luogo, da un mutamento della pubblica opinione nei confronti del terrorismo. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, aggiunge che vi è stato un notevole cambiamento dell'atteggiamento della pubblica opinione in Austria, sopratutto negli ultimi mesi. Nel 1961 e nel 1962, al contrario, in Austria si aveva in un certo senso una concezione eroica del terrorismo; oggi non vi è più un giornale che lo appoggi ed anche la popolazione gli è contraria: questa è la migliore garanzia. Osserva che di conseguenza occorre concentrarsi su ciò che è possibile fare insieme per lottare contro il terrorismo. Da parte austriaca si è pronti ad una piena cooperazione, anche per quelle

MODUS

misure addizionali che eventualmente possono essere fatte per il futuro. Nota che il Prof. Vassalli dovrà riconoscere che è stato molto difficile presentare appello contro la sentenza di Linz; dal canto suo, il Procuratore Generale Liebscher spiegherà che da parte austriaca si spera di trovare il mezzo di evitare sentenze come quelle emesse dai giurati, cercando di fare in modo che vengano maggiormente seguiti i principi giuridici anziché gli impulsi sentimentali. Aggiunge che vi sono molte cose che possono impedire il terrorismo: ma ritiene di dover ripetere ciò che Withalm ha detto alcuni giorni or sono e cioè che: «nessuno deve parlare di un terrore di tipo S.S.». Sottolinea che se il problema dell'Alto Adige sarà risolto, lo sarà anche il problema del terrorismo. Da parte austriaca si considera che le misure contro il terrorismo vanno incontro ad un interesse dell'Austria, perché ci si rende conto che, ad un dato momento, esso potrebbe rivolgersi contro lo stesso Stato austriaco. Rileva che da parte austriaca si è pronti a fare tutto il possibile e ci si attende quindi che da parte italiana si voglia aiutare il Governo di Vienna per il raggiungimento di tale scopo, senza dare peraltro consigli troppo energici sui modi con cui lo scopo stesso può essere raggiunto, anche perché a ciò servono non soltanto le leggi, ma anche altre infinite misure. Conclude facendo presente che egli comprende che non può essere facile per l'Italia prendere un simile atteggiamento, dato che è in Italia che il terrorismo miete purtroppo le sue vittime.

TOSCANO: Rileva di non poter fare a meno di replicare alle parole dell'Ambasciatore Kirchschlaeger. Molte volte da parte austriaca è stato detto al Governo italiano che Vienna per combattere il terrorismo è andata addirittura al di là dei limiti posti dalla legge commettendo addirittura atti illegali. Ritiene inammissibile che la lotta contro il terrorismo venga svolta dal Governo di Vienna per spirito di compiacenza e addirittura affermando di avere adottato mezzi illegali. Riferendosi, poi, a quanto detto dall'Ambasciatore Kirchschlaeger, sottolinea due elementi importanti: il primo consiste nell'affermazione che l'opinione pubblica austriaca è ora mutata. Se ciò è vero, sarà anzi facile cambiare la legislazione, che costituisce lo specchio giuridico di una realtà sociale. Il secondo elemento contraddice la succitata affermazione relativa all'evoluzione dell'opinione pubblica e concerne l'ammissione che la posizione dei giudici è differente da quella dei giurati. Ciò prova che la pubblica opinione è ancora irresponsabile, dato che i giurati sono giunti a non condannare imputati che pure erano confessi.

KIRCHSCHLAEGER: Vuole soltanto precisare un punto. I giurati dovrebbero esprimere la pubblica opinione. Questo era, in teoria, all'origine dell'istituto. Purtroppo oggi i giurati sono sempre favorevoli agli imputati, specialmente nei processi contro il terrorismo anche per il timore di rappresaglie nei loro riguardi.

GAJA: Rileva che occorre, per rimanere nella linea dell'ordine del giorno proposto, rinviare al giorno successivo la discussione sul terrorismo. Ringrazia l'Ambasciatore Kirchschlaeger delle sue dichiarazioni che in parte presentano la posizione austriaca in modo diverso da quanto abbiamo potuto giudicare anche negli ultimi mesi.

KIRCHSCHLAEGER: Concorda affinché si segua l'ordine del giorno delle conversazioni. Per quanto riguarda la continuazione di esse nella giornata di lunedì ritiene che potrà dare una risposta soltanto domenica 19. Per quanto lo concerne afferma, che è pronto per l'una o l'altra soluzione accennata dall'Ambasciatore Toscano.

MODUS

GAJA: Osserva che sarebbe opportuno che, alla fine della sessione, i rappresentanti potessero giungere a quello che a Ginevra era stato chiamato un calendario operativo, e cioè un elenco delle operazioni che dovranno essere fatte da una parte e dall'altra.

Solleva quindi la questione relativa alla prima fase della procedura conclusiva della controversia e chiede se la proposta formulata dal Ministro Toncic, secondo la quale dovrebbe attuarsi mediante la presentazione al Parlamento italiano dei testi legislativi relativi alle misure previste non sia dovuta ad un errore materiale.

KATHREIN: Ha il senso che si tratti di un errore materiale.

KIRCHSCHLAEGER: Precisa che da parte austriaca non si vogliono creare nuove difficoltà; però si vuole avere un esatto quadro di ciò che il Governo italiano proporrà al Parlamento. Aggiunge che la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento deve contenere le misure del pacchetto e ricorda che in precedenza si era parlato della possibilità di distribuire ai singoli deputati il testo del pacchetto medesimo.

TOSCANO: Nota che il voto d'insieme del Parlamento italiano per ragioni tecniche potrà avere luogo non sui disegni di legge, ma sulla dichiarazione programmatica del Governo. Infatti una volta presentati i disegni di legge, essi possono essere solo approvati o respinti, ma non può aver luogo una votazione generale sulla politica del Governo. Il voto favorevole ai disegni di legge si trasforma in leggi.

GAJA: Osserva che se da parte austriaca si insistesse sulla presentazione dei disegni di legge, come prima fase della procedura conclusiva, ciò vorrebbe dire che il Governo di Vienna intende rinviare la chiusura della controversia, dato che la preparazione dei disegni di legge relativi alle misure richiederebbe circa un anno di tempo e porterebbe automaticamente ad affrontare il problema nel corso della nuova legislatura.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma ufficialmente che da parte austriaca non si insiste perché la prima fase della procedura conclusiva si attui mediante la presentazione dei disegni di legge; tuttavia si desidera conoscere con chiarezza qual è il contenuto del pacchetto. Aggiunge che non è intenzione del Governo austriaco rinegoziare il pacchetto; ma si desidera che il contenuto di esso venga chiaramente indicato per iscritto. Ricorda che dopo il dicembre 1964[13] il testo delle varie misure è stato spesso cambiato nel corso dei contatti italo-austriaci. Talune spiegazioni fornite da parte italiana sono state accettate; però esse non possono essere inserite, per motivi statutari, nel pacchetto. Ammette che il Governo austriaco ha avuto informazioni al riguardo dal Dr. Magnago; ma non è sicuro che esse siano esatte ed insiste perché vengano evitate incertezze.

TOSCANO: Rileva l'importanza della questione, alla quale gli ha già accennato il Ministro Toncic e intende sottolineare due punti:

1) i provvedimenti che il Governo italiano intende prendere in via autonoma in aggiunta a quelli discussi fra i rappresentanti dei due Ministri degli Esteri e che non presentano incertezze risultano dai colloqui fra il Presidente del Consiglio ed il Dr. Magnago; quindi se da parte austriaca si desidera conoscerne il contenuto, basta riferirsi a tali colloqui ed ai noti chiarimenti[14];

2) da parte italiana non si intende effettuare una comunicazione ufficiale scritta al Governo austriaco circa il contenuto del pacchetto, perché ciò costituirebbe un accordo.

MODUS

Aggiunge che il Governo austriaco di fatto potrà essere informato del contenuto del pacchetto, ma deve essere ben chiaro che da parte italiana non si è disposti né a discuterlo di nuovo né a fare qualche atto che possa essere interpretato nel senso che il contenuto del pacchetto diventi internazionalmente obbligatorio.

KIRCHSCHLAEGER: Rileva che si tratta di una questione molto importante in quanto il Governo austriaco non può accettare il principio che il pacchetto sia il risultato di un negoziato intervenuto fra il Presidente del Consiglio italiano ed il Dr. Magnago mentre invece i negoziati sono intervenuti fra Italia ed Austria.

GAJA: Rileva che da parte italiana non è stato mai accettato né può essere accettato tale punto di vista.

KIRCHSCHLAEGER: Risponde che da parte austriaca non si può accettare il pacchetto, senza discuterne la formulazione.

TOSCANO: Fa rilevare che il Governo austriaco di fatto potrà prendere visione della lista delle misure ed inoltre la rivedrà nella dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento: ciò costituisce una garanzia completa.

KIRCHSCHLAEGER: Fa presente che da parte austriaca non si può rinunciare al proprio punto di vista.

TOSCANO: Osserva che tale posizione risulterà nella dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale e ripete che da parte italiana non si può tornare a negoziare il pacchetto.

GAJA: Ricorda che gli stessi rappresentanti austriaci hanno detto che il Governo di Vienna avrebbe accettato ciò che gli altoatesini avrebbero a loro volta accettato.

TOSCANO: Fa rilevare che se da parte austriaca nell'esame dell'elenco delle misure discusse fra il Presidente del Consiglio ed il Dr. Magnago si dovesse trovare qualche cosa di meno di quanto era stato detto ai rappresentanti del Governo austriaco a Montreux nel luglio 1966[15], il Governo di Vienna potrà sempre farlo rilevare a quello italiano. Aggiunge che tuttavia tale eventualità è da escludere perché il predetto elenco è più ampio di quanto comunicato nel luglio 1966. Sottolinea che sotto tale profilo non potrà esservi alcun problema; peraltro conferma che da parte italiana non potrà essere compiuto alcun atto dal quale si possa dedurre che le misure formano oggetto di un accordo internazionale.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che da parte austriaca si ignora il contenuto del pacchetto e si chiede come si possa immaginare che, senza la conoscenza del pacchetto, possa avere inizio la procedura prevista dal Ministro Toncic.

TOSCANO: Sottolinea che è un punto irrevocabile quello secondo il quale da parte italiana non si può discutere il pacchetto. Aggiunge che il Governo di Vienna conosce il pacchetto. Ciò che può formalmente dire di non conoscere sono i «chiarimenti», così chiamati dallo stesso Dr. Magnago. Afferma che, per giungere a disperdere ogni diffidenza, da parte italiana si è disposti ad informare il Governo austriaco «de facto» del pacchetto. Se il Governo di Vienna si troverà di fronte a qualcosa di diverso o di nuovo, potrà farlo presente. Osserva che sollevare questo argomento può essere estremamente pericoloso, perché significa che da parte austriaca si vuole ridiscutere il pacchetto, oppure si intende farne oggetto di un nuovo strumento internazionale.

MODUS

KIRCHSCHLAEGER: Risponde che riferirà al suo Governo. Osserva peraltro che non comprende il punto di vista italiano e chiede quando sarà consentito al suo Governo di conoscere il contenuto del pacchetto.

GAJA: Trova che la domanda, così come è stata posta dall'Ambasciatore Kirchschlaeger, non può essere accolta dato che di fatto il Governo austriaco conosce benissimo il pacchetto.

TOSCANO: Aggiunge che, se da parte austriaca si desidera ottenere una seconda copia del pacchetto in modo non formale, da parte italiana si è pronti a darla; chiede che peraltro i rappresentanti austriaci non diano l'impressione che da parte del Governo di Vienna si vogliano altri chiarimenti, ciò che sarebbe politicamente disastroso. Si congratula con l'Ambasciatore Kirchschlaeger per la sua capacità, proprio nel momento in cui da parte italiana si concede qualcosa, di dare l'impressione che da parte austriaca si stia cedendo o perdendo.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma che a Salisburgo i rappresentanti del Governo austriaco hanno dovuto dire di non essere in possesso del testo definitivo del pacchetto.

GAJA: Afferma che apprezza che da parte austriaca il testo del pacchetto sia stato indicato come definitivo.

TOSCANO: Nota che il Governo austriaco, esibendo un pacchetto comunicatogli «de facto» avrà una soddisfazione «de facto». Concludendo conferma che l'insieme delle misure autonome italiane previste per la Provincia di Bolzano è ormai giunto a perfezione ed è sostanzialmente gradito; quindi non può essere suscettibile di variazioni, né oggetto di discussione.

GAJA: Chiarito che il momento in cui avrà inizio l'iter del procedimento di chiusura della controversia sarà quello della presentazione al Parlamento italiano dell'insieme delle misure autonome, precisa che i seguenti punti dovranno essere anch'essi preventivamente concordati:

a) da parte austriaca dovrà essere dichiarato, in occasione della presentazione del pacchetto al Parlamento italiano, che quando esso sarà approvato, l'Austria rilascerà la quietanza liberatoria e riterrà chiusa la controversia. La quietanza dovrà essere promessa subito e nello stesso tempo dovrà pure essere annunziata una tregua per qualsiasi azione politica in sede internazionale da parte austriaca per il periodo di 4 anni necessario per l'approvazione delle misure;

b) il momento preciso in cui la quietanza verrà data dall'Austria in modo definitivo;

c) il testo della comunicazione della quietanza austriaca;

d) il momento della stipulazione dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja e dello scambio delle ratifiche.

KIRCHSCHLAEGER: Riassume come segue la posizione italiana:

a) il pacchetto non dovrebbe essere ulteriormente negoziato;

b) da parte italiana non si vuole un «common draft» del pacchetto (da parte italiana si fa, a questo proposito, rilevare che non vi è mai stato un «common draft», perché non si è mai voluto negoziare sul pacchetto. Vi è invece di fatto un consenso sui risultati dei sondaggi fatti e vi è un testo italiano che corrisponde ai vari contatti avuti);

c) da parte italiana si è disposti a dare «di fatto» le informazioni necessarie relative al pacchetto.

MODUS

TOSCANO: Ribadisce che da parte italiana non si vuole modificare l'impostazione data finora ai contatti italo-austriaci e ripete che il Governo di Vienna ha la possibilità di esaminare l'elenco delle misure e di far conoscere le sue osservazioni circa la sua corrispondenza agli scambi di vedute a livello rappresentanti Ministri degli Esteri.

II SESSIONE (pomeriggio 17 novembre)

GAJA: Chiede se vi siano altri argomenti da discutere in merito al primo punto delle cosidette proposte Toncic.

KIRCHSCHLAEGER: Desidera fare ancora qualche domanda al riguardo. Chiede in particolare se il discorso del Presidente Moro al Parlamento conterrà soltanto le dichiarazioni previste.

TOSCANO: Conferma che il Presidente del Consiglio dirà certamente ciò che è stato previsto, ma non si può affatto escludere che egli aggiunga qualcosa in più: tale eventualità è anzi probabile. Osserva che, del resto, anche il Cancelliere austriaco potrà, dal canto suo, fare lo stesso.

KIRCHSCHLAEGER: Si dichiara d'accordo, a condizione che tale facoltà sia reciproca. Chiede se il Governo austriaco verrà messo a conoscenza di fatto del testo definitivo del discorso.

TOSCANO: Osserva che si tratta di una domanda interessante, in merito alla quale occorre chiedere il parere dei due Primi Ministri.

GAJA: Ritiene che si tratti di una questione che deve essere risolta nello spirito con cui sono state affrontate le altre questioni precedenti nel senso cioè che la reciproca informazione non deve essere tale da poter dar vita ad un nuovo accordo.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se non sia possibile concordare i due testi delle dichiarazioni.

TOSCANO: Risponde che è più importante concordare i principi piuttosto che i testi, che potranno essere messi insieme all'ultimo momento con reciproca, non formale, informazione.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se, anche a proposito della dichiarazione del Presidente del Consiglio per presentare il pacchetto, il Governo italiano potrà ottenere in Parlamento la maggioranza dei due terzi poi necessaria per approvare le leggi costituzionali.

TOSCANO: Riconosce che ciò è difficile, specialmente in periodo pre-elettorale.

GAJA: Passando a parlare della dichiarazione del Cancelliere austriaco al Parlamento federale, fa notare che in essa – in conformità con quanto è stato dichiarato da Kirchschlaeger – deve cadere il riferimento ai «disegni di legge» presentati dal Governo italiano. Tale punto dovrà venire opportunamente modificato.

KIRCHSCHLAEGER: Fa notare che comunque nella dichiarazione del Cancelliere federale verrà usato il termine «soddisfazione» e non «compiacimento» per definire l'atteggiamento del Governo austriaco nei confronti della dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano.

GAJA: Passa a leggere la proposta fatta dal Ministro Toncic all'Ambasciatore Toscano a New York secondo la quale nella solenne dichiarazione del Cancelliere austriaco dinanzi al Parlamento di Vienna, egli direbbe che durante il periodo di tempo (da convenirsi) di tre o quattro anni necessario per l'esame e l'approvazione dei dise-

MODUS

gni di legge da parte del Parlamento italiano, il Governo austriaco intenderà astenersi dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale (di questa decisione il Governo austriaco darebbe comunicazione ufficiale scritta al Governo italiano).

KIRCHSCHLAEGER: Rileva che la proposta austriaca va fatta immaginando che il voto favorevole del Parlamento italiano avesse effetto vincolante effettuandosi nei disegni di legge con due terzi di maggioranza e non a maggioranza semplice. Attira l'attenzione sulla situazione che verrebbe a crearsi in Austria supponendo che da parte austriaca si dichiarasse solennemente che per un periodo di tre o quattro anni l'Austria si asterrà dal portare il problema dell'Alto Adige di fronte a qualsiasi istanza internazionale. Un simile impegno sarebbe valido anche se un nuovo Parlamento o un nuovo Governo italiano non approvasse le leggi ordinarie o la legge costituzionale. Aggiunge che la suddetta dichiarazione austriaca avrebbe senso logico soltanto nel caso che le leggi venissero approvate. Prega di far presente al Governo italiano la posizione in cui si trova il Cancelliere Klaus, tenuto conto che nel 1970 vi saranno nuove elezioni in Austria. Conclude dichiarando che da parte austriaca si è d'accordo per un armistizio di tre o quattro anni, ma si vorrebbe superare la difficoltà sopra accennata.

TOSCANO: Fa notare, innanzi tutto, che si tratta di una proposta austriaca avanzata da Toncic, il quale era a conoscenza del fatto che nel 1968 vi sarebbero state elezioni in Italia. Si chiede perciò quale sia il significato di tale proposta. Osserva che, da un punto di vista psicologico, l'attuale atteggiamento austriaco ha un effetto negativo e dà l'impressione di irresponsabilità da parte del Governo di Vienna. Domanda poi che cosa effettivamente desideri, sotto un aspetto concreto, il Governo austriaco: forse posporre la dichiarazione da farsi al Parlamento federale? Fa notare che in tal caso sarebbe meglio farlo presente subito. Osserva, a questo riguardo, che da parte austriaca non si corre alcun rischio perché, se il Governo di Vienna vuol facilitare l'approvazione delle leggi da parte del Parlamento italiano, è chiaro che esso deve evitare ad ogni costo di ricorrere alle Nazioni Unite. Aggiunge che l'Austria non rinuncia ad alcunché verso cui abbia interesse e che la dichiarazione di non ricorrere ad istanze internazionali per un periodo di quattro anni serve proprio per permettere l'approvazione delle leggi da parte del Parlamento italiano. È chiaro infatti che eventuali ricorsi internazionali avrebbero un effetto psicologico negativo. Conclude osservando che il Ministro Toncic quando faceva la sua proposta a New York conosceva lo stato della situazione e che pertanto l'attuale ritirata non sembra giustificabile.

KIRCHSCHLAEGER: Dichiara che Toncic è fuori causa e che bisognerà trovare una nuova via.

TOSCANO: Chiede se non sembra piuttosto maggiore il rischio del Presidente del Consiglio italiano nell'effettuare una dichiarazione del genere proprio prima delle elezioni politiche.

GAJA: Osserva che sarebbe certamente molto negativo il fatto che i rappresentanti italiani ritornino dicendo che le proposte austriache, già modificate una volta con una comunicazione dell'Ambasciatore Loewenthal[16], sono state ulteriormente diminuite.

KIRCHSCHLAEGER: Riconosce che si è trattato di una idea austriaca che, peraltro, si è rivelata di impossibile attuazione. Aggiunge che il previsto periodo di quattro anni potrebbe essere diviso in due periodi: il primo per l'approvazione della legge

MODUS

costituzionale che si estenderebbe automaticamente fino allo scadere dei quattro anni, per l'approvazione delle norme di attuazione, ove la legge costituzionale fosse tempestivamente approvata.

TOSCANO: Fa notare ai rappresentanti austriaci che essi sono in contraddizione con loro stessi. Prima hanno dichiarato che il rischio dipendeva dal fatto che il Parlamento italiano chiamato a votare le leggi non è quello che approva la dichiarazione del Presidente del Consiglio. Ora chiedono una cosa diversa, cioè la divisione del periodo di quattro anni nei lavori dello stesso Parlamento. Sottolinea ancora che la dichiarazione austriaca è necessaria proprio per migliorare l'atmosfera ed aggiunge che se il Governo italiano si assume la responsabilità di eseguire le misure del pacchetto, la dichiarazione austriaca contribuirebbe a facilitare l'attuazione delle misure da parte italiana. Conclude ribadendo che un ripensamento in merito alla posizione assunta con le proposte avanzate a New York rappresenterebbe un fatto del tutto negativo, in quanto mette i rappresentanti italiani nella condizione di chiedersi perché il Governo austriaco ha cambiato il suo punto di vista.

KIRCHSCHLAEGER: Fa presente che le proposte austriache rappresentano solo il primo passo di un negoziato e quindi possono subire modificazioni.

GAJA: Rileva che le proposte austriache non erano ufficiali a New York quando furono fatte per la prima volta. Lo sono divenute successivamente quando ci fu dichiarato, per due volte, che esse erano ufficiali e che erano approvate dal Cancelliere Klaus e dal Capitano Regionale Wallnoefer. Si chiede perciò come sia possibile spiegare un siffatto mutamento ed osserva che il Governo austriaco può, certamente, ritirare qualsiasi proposta, ma tuttavia rappresenta un caso unico che una proposta fatta in forma così ufficiale venga ritirata subito dopo con simili pretesti. Aggiunge che le nuove proposte austriache circa la divisione del periodo di «armistizio politico» sono psicologicamente negative poiché tendono ad esercitare una indebita pressione sul Parlamento italiano.

TOSCANO: Ricorda l'antica massima latina: «electa una via, non datur recursus ad alteram» ed osserva che quanto il Governo austriaco offre oggi è esattamente uguale a ciò che il Governo di Vienna accettava nel 1964, ossia un «patto di non aggressione» per il periodo di quattro anni; ma fa rilevare che oggi i rispettivi rischi sono invertiti.

GAJA: Pensa che forse è possibile risolvere il problema con una formula che dica che l'armistizio politico durerà per tre o quattro anni «pending the procedure necessary» per la redazione e l'approvazione delle leggi.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che con tale formula si coprirebbe anche il periodo precedente alla presentazione delle leggi.

GAJA: Conferma l'osservazione di Kirchschlaeger. Infatti, in un tale periodo, verrà istituita la commissione incaricata di redigere progetti di legge. Per quanto riguarda il «testo» della comunicazione del Governo austriaco a quello italiano, dichiara che esso dovrà essere preparato preventivamente, mentre occorrerà successivamente decidere la durata del periodo coperto dalla dichiarazione austriaca.

KIRCHSCHLAEGER: Precisa che tale periodo potrà essere di due anni e mezzo a partire dal momento in cui si riunirà il nuovo Parlamento.

TOSCANO: Afferma che è necessaria molta franchezza. Osserva che l'interesse austriaco sta nel fatto che da parte italiana si dia inizio quanto prima all'esecuzione

MODUS

delle misure, il più presto possibile dopo le elezioni. Si tratta di una proposta austriaca che può avere ottimi effetti psicologici. Proprio per questo converrebbe all'Austria di fare il gesto di rinunciare a ricorrere ad istanze internazionali per un periodo di quattro anni.

KIRCHSCHLAEGER: Nota come da parte austriaca sia impossibile pagare nuovamente, ed in misura ancora maggiore, la dichiarazione italiana dinanzi al Parlamento. Chiede perché da parte italiana si insiste nel pretendere la dichiarazione scritta del Governo austriaco di rinunciare a ricorrere ad istanze internazionali per quattro anni.

GAJA: Domanda perché allora il Governo austriaco ha fatto una proposta di tal genere.

TOSCANO: Afferma che, a suo parere, il motivo della proposta fatta dal Ministro Toncic era, evidentemente, quello di ottenere una risposta scritta alla quietanza austriaca e ricorda che, durante una colazione a New York con Kathrein, si parlò anche di questo problema.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se invece non possa essere ritenuto sufficiente il testo della dichiarazione del Cancelliere Klaus.

GAJA: Osserva che forse esso potrebbe anche bastare, ma che i rappresentanti austriaci devono chiarire se intendono ritirare la proposta relativa alla dichiarazione contenente la rinuncia al ricorso presso istanze internazionali per un periodo di quattro anni.

KIRCHSCHLAEGER: Ritiene che non debbano essere apportate modifiche a tale proposta.

GAJA: Prega di precisare quale è il periodo di tempo previsto dalla dichiarazione austriaca.

KIRCHSCHLAEGER: Dichiara di essere autorizzato ad accettare il periodo di quattro anni, ma diviso in due periodi.

TOSCANO: Precisa che la richiesta italiana è per un periodo unico di quattro anni.

KIRCHSCHLAEGER: Chiarisce che, da parte austriaca, si potrebbe forse accettare un periodo di tre anni, eventualmente a partire dalla convocazione del nuovo Parlamento italiano.

GAJA: Riferendosi al punto 3 del contenuto della dichiarazione del Cancelliere austriaco al Parlamento di Vienna, ritiene che si debbano prendere in esame i seguenti punti:

l) che cosa si intende per «trasferimento delle competenze»;

2) quale è l'esatta portata del termine «subito dopo» in relazione alla trasmissione delle competenze alla Provincia;

3) quale sarà il testo della quietanza austriaca;

4) quale debba essere il testo della risposta italiana.

Prega il prof. Toscano a [*sic*] riferire in merito al punto 1).

TOSCANO: Ricorda che Toncic gli disse, a suo tempo, che il trasferimento delle competenze era una questione da discutere e che il Ministro austriaco aveva formulato in proposito la seguente ipotesi: «l'approvazione e la pubblicazione delle leggi costituzionali nella G.U.» rappresenterebbe il momento del passaggio delle competenze. Aggiunge però che vi sono altre leggi le quali possono avere, o meno, bisogno di norme

MODUS

di attuazione o di regolamenti: a questo proposito si potrebbe immaginare di inserire nelle leggi stesse delle disposizioni che prevedano un termine per l'emanazione dei regolamenti. Aggiunge che nei chiarimenti dati al Dr. Magnago è stato già previsto che per l'emanazione delle norme di attuazione, verrebbe stabilito un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione della legge costituzionale.

KATHREIN: Rileva che esiste un altro problema e cioè che la Regione non trasferisca alla Provincia i suoi poteri.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma essere impossibile per il Governo austriaco rilasciare la quietanza prima che la Provincia abbia ottenuto effettivamente i poteri. La fissazione di un termine per l'emanazione del regolamento di esecuzione non è sufficiente.

TOSCANO: Nota che trattasi di una questione che dovrà essere studiata accuratamente.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che in linea di principio il Governo austriaco può rilasciare la quietanza soltanto quando la competenza è effettivamente nelle mani della Provincia di Bolzano. Non è sufficiente la promessa di emanazione dei regolamenti. Aggiunge che da parte austriaca si vorrebbe che, scaduto il termine senza che i regolamenti fossero emanati dal potere centrale, potesse farlo la Provincia stessa.

GAJA: Afferma che ciò non può essere accolto, come è stato spiegato a suo tempo nei contatti di esperti, se non nei due casi specifici previsti dal pacchetto.

TOSCANO: Osserva che la fissazione di un termine per la emanazione del regolamento dà alla Provincia la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale qualora il termine trascorra inutilmente. Aggiunge che da parte italiana verrà fatta una proposta, al riguardo, dopo aver consultato i Ministeri competenti.

KATHREIN: Rileva che esiste anche il problema del trasferimento delle competenze dalla Regione alla Provincia.

KIRCHSCHLAEGER: Fa presente che da parte austriaca si attende di conoscere la relativa formula.

GAJA: Rileva che occorre definire la portata della espressione «subito dopo la trasmissione delle nuove competenze alla Provincia di Bolzano».

KIRCHSCHLAEGER: Nota che i giorni sono troppo pochi per una dichiarazione di Governo. Per essere sicuri che vi sia il tempo sufficiente proporrebbe il termine di un mese.

GAJA: Riferirà a Roma quanto precisato da Kirchschlaeger.

KATHREIN: Si domanda in qual modo il Governo austriaco potrà apprendere che le misure sono state applicate.

KIRCHSCHLAEGER: Ritiene che a tal fine occorrerebbe una richiesta da parte del Governo italiano in cui si dicesse che tutti i provvedimenti previsti sono stati attuati. Si chiederebbe una quietanza da parte austriaca, sia pure con tutte le riserve. Altrimenti sembra impossibile calcolare il termine entro il quale rilasciare la quietanza.

TOSCANO: Ritiene che si potrebbe fare una cerimonia a Bolzano per la effettuazione del trapasso dei poteri alla Provincia. Il Governo austriaco sarebbe obbligato a rilasciare la quietanza 30 giorni dopo la cerimonia.

KIRCHSCHLAEGER: Rileva che è necessario cercare il termine «a quo».

MODUS

GAJA: Osserva che la cerimonia di Bolzano costituirebbe il «termine a quo». Chiede poi di prendere visione del testo della quietanza.

KIRCHSCHLAEGER: Risponde che potrà darlo il giorno successivo.

GAJA: Fa presente che in tal caso anche l'eventuale risposta italiana sarà data il giorno successivo.

TOSCANO: Ricorda che a New York non è stato discusso un punto, che interessava il dr. Magnago: quello relativo alle comunicazioni separate alle Nazioni Unite.

GAJA: Rileva che in merito a tali comunicazioni esiste un problema di data e un problema di fondo. Circa il primo punto nota che sarebbe forse preferibile fare tali comunicazioni dopo la chiusura della controversia. Ciò non escluderebbe che subito dopo le dichiarazioni dei due Capi di Governo ai rispettivi Parlamenti, si potrebbe inserire un passaggio sulla questione nel discorso che i Capi delle Delegazioni italiana ed austriaca faranno alle Nazioni Unite. Quanto alla controversia all'ONU, essa sarebbe chiusa da due comunicazioni parallele. Propone quindi di passare alla questione relativa alla stipulazione dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.

KIRCHSCHLAEGER: Rileva che non si tratterebbe di stipulare un nuovo accordo, per sottoporre una specifica materia alla giurisdizione della Corte dell'Aja, ma di un accordo generico per estendere la giurisdizione della Corte ai trattati italo-austriaci in vigore, stipulati dopo il 1945. Ciò potrebbe esser fatto con uno strumento per l'emendamento dell'art. 27 a) della Convenzione di Strasburgo, – che per l'Austria sarebbe una «surrender convention» – con l'aggiunta di una clausola secondo la quale tale intesa non muta il punto di vista giuridico delle due Parti in merito all'applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber. Tale clausola potrebbe anche essere inserita nel preambolo dello strumento.

GAJA: Afferma che da parte italiana si è in linea di principio d'accordo su quello che potrebbe essere il testo della convenzione. Fa rilevare il rischio che deriverebbe per l'Italia dal fatto di rinviare la discussione e la firma dell'accordo ad un momento successivo alla quietanza, il che equivarrebbe, fra l'altro, probabilmente, ad accettare, se non altro in via implicita, che anche le misure del pacchetto possano essere sottoposte alla giurisdizione della Corte.

KIRCHSCHLAEGER: Nota che si potrebbe immaginare che l'Accordo sia preparato in precedenza, (ad esempio in occasione della stesura di alcuni documenti comuni) e firmato mentre la legge costituzionale sta passando in Parlamento. In quel momento il problema dell'ancoraggio sarebbe meno urgente. Lo scambio delle ratifiche dovrebbe avvenire contemporaneamente alla quietanza.

TOSCANO: Deplora che l'Ambasciatore Kirchschlaeger abbia definito «surrender-convention» un accordo come quello per l'accettazione della Corte dell'Aja; ciò è grave perché, se da parte austriaca il ricorso ad una Corte internazionale viene considerata una resa, ciò implica l'ammissione che da un punto di vista legale la posizione italiana è più forte di quella austriaca.

Aggiunge poi, venendo alla sostanza ed al momento dello scambio delle ratifiche, che da parte italiana non si chiede una resa, ma soltanto di fare qualcosa per bilanciare ciò che l'Italia sta facendo. L'Italia può accettare una procedura bilanciata, ma non una procedura che faccia cadere ogni rischio sull'Italia. L'Italia è la prima ad agire e la prima a rischiare, ciò che è stato ammesso anche dal Ministro Toncic. Fa osser-

MODUS

vare che la procedura di chiusura prevede: 1) la dichiarazione del Governo italiano al Parlamento; 2) la votazione del Parlamento sulla dichiarazione del Presidente del Consiglio; 3) il voto del Parlamento sulla legge costituzionale (diviso in due fasi); 4) l'emanazione dei regolamenti. Tale procedura deve essere accompagnata dai seguenti passi austriaci, nelle varie fasi: parafatura dell'Accordo per la Corte dell'Aja; firma dell'Accordo predetto; approvazione dell'Accordo da parte del Parlamento austriaco e scambio delle ratifiche. Conclude che tale procedura ci potrà dare il modo di giungere ad un calendario bilanciato.

KIRCHSCHLAEGER: Attira l'attenzione sul fatto che per i socialisti ed i liberali austriaci l'accordo di arbitrato e di ancoraggio delle nuove misure costituisce la soluzione perfetta; se il Governo austriaco accetta la proposta italiana, sarà certamente attaccato. Aggiunge che se da parte italiana si vuole l'accordo per la Corte dell'Aja deve accettare il punto di vista austriaco.

TOSCANO: Ripete ciò che ha già detto al Ministro Toncic e cioè che, in vista del superamento della controversia internazionale, da parte italiana si è disposti a concedere agli altoatesini il pacchetto ed a stipulare con il Governo austriaco un accordo per la competenza della Corte dell'Aja circa le future controversie sull'accordo del 1946. Qualora però tale accordo non fosse possibile, non è da escludere che le misure autonome siano ugualmente approvate dal Parlamento. In tal modo l'Austria vedrebbe ogni cosa decisa al di fuori del concorso di Vienna. In pratica la controversia internazionale risulterebbe svuotata in seguito all'entrata in vigore delle misure autonome italiane. Di conseguenza perderebbe ogni possibilità concreta di appellarsi all'ONU, a meno che, invece di insistere per l'applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber non intenda sollevare la questione della autodeterminazione, che, nel suo stesso interesse, non sarebbe certamente consigliabile.

III SESSIONE (18 novembre, mattino)

TOSCANO: Accenna alla conferenza stampa tenuta il 17 novembre u.s. dal Ministro Toncic ed alla reazione negativa della Farnesina[17]. Deplora che ogni incontro di rappresentanti dei due Ministri si accompagni con fatti del genere.

GAJA: Propone di trattare la questione del terrorismo nel mattino e di continuare l'esame delle proposte di Toncic nel pomeriggio.

KIRCHSCHLAEGER: Concorda e comunica che alle discussioni dell'indomani parteciperebbe, ove nulla osti, anche il Signor Tschofen, come interprete.

GAJA: Passa a parlare della posizione austriaca in materia di terrorismo. Essa ha presentato, anche negli ultimi mesi, elementi sostanzialmente negativi. Fra di essi possono essere annoverati i seguenti:

1) La posizione austriaca nei confronti del terrorismo si è limitata soprattutto a condanne formali, senza che le Autorità austriache facessero quanto era in loro potere per mettere i responsabili dell'organizzazione terroristica in condizioni di non nuocere. Dopo 10 anni di ininterrotta attività terroristica in Alto Adige, da parte austriaca si è tentato ancora di accreditare l'ipotesi che i terroristi non provengano dal territorio austriaco. Lo stesso Toncic, fra l'altro, è giunto a dichiarare alle Nazioni Unite che non esisterebbe una sola prova che il terrorismo agisca dal territorio austriaco. Ciò è, del resto in linea, con quanto, dopo l'attentato di Cima Vallona del 25 giugno scorso, il

MODUS

Cancelliere Klaus ed il medesimo Ministro Toncic hanno fatto quando hanno inviato alle Autorità italiane telegrammi di cordoglio per le vittime e di condanne per i loro assassini, accennando tuttavia all'eventualità che i responsabili non fossero terroristi penetrati in Italia dall'Austria. Sempre in tale orientamento si è inserita la «Tiroler Tageszeitung», che, in una serie di articoli a firma del direttore Nayer, è giunta a sostenere la necessità di una inchiesta sui fatti, affermando che vi sarebbero state prove che le mine intorto al traliccio di Cima Vallona erano state deposte da reparti italiani. Questa posizione austriaca – secondo la quale non vi sono sufficienti indizi circa la provenienza dall'Austria degli autori persino di parte degli attentati terroristici – è negativa e falsa. Falsa perché gli stessi tribunali austriaci dispongono di ampie prove del contrario (come è stato ricordato in numerose note italiane); negativa perché da essa deriva che le Autorità austriache sono costrette ad agire con ogni cautela nei confronti dei terroristi, perché se procedessero ad arrestarli ed a processarli fornirebbero le prove più potenti del nessun fondamento delle loro tesi ufficiali. Ciò si rispecchia del resto in tutta l'azione austriaca di questi ultimi tempi.

2) Così da parte austriaca si è tentato di dimostrare che gli attacchi al confine italo-austriaco sono un fatto bilaterale e che avvengono anche ad opera di italiani contro militari austriaci. Ci si troverebbe così di fronte ad uno stato equilibrato di guerriglia alla frontiera. A tal fine è stato drammatizzato l'incidente verificatosi a Cima Vallona il 2 luglio u.s., dove una pattuglia italiana per impedire che due sconosciuti entrati dal territorio austriaco in quello italiano e che non avevano ottemperato all'intimazione di alt si addentrassero in un terreno minato[18]. Altri episodi pure di nullo o scarso valore – ed in cui non vi era alcuna responsabilità italiana – sono stati pubblicizzati con l'intento di presentare un quadro della situazione assolutamente non corrispondente alla realtà.

3) Si è messo analogamente in particolar luce, da parte di Vienna, il provvedimento dell'invio alla frontiera con l'Italia di reparti dell'esercito federale austriaco. Si deve al riguardo tener presente che esso ha esclusivamente carattere spettacolare e non è riuscito – né poteva riuscire – ad evitare il ripetersi di nuovi attentati. Infatti la prevenzione dell'attività terroristica non è un problema che può risolversi mediante l'invio di truppe alla frontiera, ma è, essenzialmente, un problema di polizia. Del resto lo stesso Ministro dell'Interno, Hetzenauer, ha dichiarato di nutrire dubbi sulla possibilità di stroncare il terrorismo con i mezzi suindicati.

4) Della scarsa attenzione data da parte austriaca al vero problema del terrorismo è prova anche la blanda reazione data a legittime richieste italiane. Basterà ricordare che, da parte italiana, al fine di impedire il verificarsi di atti di terrorismo sui treni, fin dal 10 maggio u.s. era stato chiesto alle Autorità austriache che i convogli ferroviari diretti in Italia venissero sottoposti ad accurate ispezioni da parte delle Autorità austriache di Polizia[19]. Il promemoria dell'Ambasciata d'Italia a Vienna è rimasto per lungo tempo senza risposta. Anche quando tale risposta è stata data (e ciò solo dopo l'attentato di Trento)[20], la risposta è risultata inadeguata, perché, in luogo dei controlli da parte della polizia che erano stati richiesti da parte italiana, veniva assicurata soltanto l'attuazione di controlli da parte del personale delle ferrovie. Tale atteggiamento austriaco ha reso necessaria la intensificazione dei controlli da parte italiana con la conseguenza che il traffico per il Brennero venne a subire forti ritardi. Tale situazione,

MODUS

non dipendente certo dalla nostra volontà, è stata lamentata pubblicamente da parte austriaca, come se fosse attribuibile ad un atteggiamento politico del Governo italiano. Lagnanze, che si ha ragione di ritenere suggerite da Vienna, ci sono, pervenute da parte dei Governi della RFT e dei Paesi Bassi.

5) Da parte austriaca si è tentato poi, anche sul piano della propaganda internazionale, di coinvolgere la responsabilità della Svizzera e della RFT, sostenendo che, con ogni probabilità, alcuni terroristi potevano essere giunti in Italia dal territorio svizzero e, dopo aver commesso attentati in Italia, potevano aver trovato rifugio in Svizzera oppure in Germania. Il che è stato formalmente smentito dalle Autorità di questi Paesi.

Tutto questo quadro dell'atteggiamento austriaco è, come si rileva facilmente, totalmente negativo e lascia dubitare dell'intenzione austriaca di prendere, perfino in questo periodo, misure efficaci e durature. Aggiunge che in questi ultimi tempi vi è stata una certa diminuzione dell'attività terroristica, il che prova che se da parte austriaca si avesse effettivamente l'intenzione di ottenere risultati concreti, questi potrebbero essere conseguiti. Osserva che, peraltro, l'Austria, nella lotta contro il terrorismo, deve essere mossa non da considerazioni di ordine politico – come sembra essere avvenuto finora – ma da motivi anche giuridici. Conclude che non si tratta di incidenti di frontiera provocati da ambo le parti, come si afferma da parte austriaca, ma che vi è soltanto il terrorismo che proviene dall'Austria e che il Governo austriaco fin d'ora potrebbe, ove lo volesse, eliminare.

TOSCANO: Rileva che il problema è della massima importanza: da parte italiana non si può negoziare sotto la pressione del terrorismo. Fa notare che la posizione austriaca in materia di terrorismo è passata attraverso varie fasi: nel 1960 e nel 1961 Vienna non era, in fondo, scontenta del terrorismo e Kreisky pensava, anzi, che esso fosse utile. Ricorda che le dichiarazioni austriache di condanna, erano allora fredde ed inadeguate, come al momento dell'incontro di Zurigo del 1961. Osserva che l'Austria ha compreso, a poco a poco, che il terrorismo non era utile; ma tuttavia la posizione presa dal Governo di Vienna non fu sufficientemente energica contro di esso. Fa notare che il fatto che Toncic nelle ultime due sessioni dell'Assemblea Generale dell'ONU sia giunto a New York con un testo del suo discorso che non conteneva alcuna menzione del terrorismo è significativo. I passi concernenti il terrorismo sono stati poi aggiunti a sua richiesta; ma ciò dimostra la scarsa importanza attribuita da Vienna al problema e l'assoluta incomprensione austriaca delle ripercussioni di esso sull'opinione pubblica italiana. Aggiunge che, in conseguenza dei più recenti attentati, da parte italiana si decise di porre il veto al negoziato per l'Associazione dell'Austria alla CEE; le reazioni austriache furono forti e ciò servì, se non altro, a far capire un po' meglio all'Austria l'importanza del problema. Sottolinea che se da parte austriaca non si porrà termine al terrorismo, non è possibile sperare che vengano attuate le progettate misure. Rileva che il Governo austriaco ancora recentemente ha insistito in dichiarazioni che in certa misura giustificano il terrorismo, facendolo risalire alla situazione esistente in Alto Adige: questa posizione non è accettabile. Sottolinea che il terrorismo è contro ogni accordo nel quadro attuale ed in realtà mira ad un mutamento del confine; è quindi molto importante che vi siano nuove leggi in Austria le quali assicurino che, anche dopo la soluzione della controversia, si continuerà in Austria la repressione del

MODUS

terrorismo. Ciò sarà essenziale per l'approvazione, da parte del Parlamento italiano, delle progettate misure autonome. Fa presente che, in sostanza, l'Austria deve dare delle nuove prove che non ha fatto tutto quanto era possibile e necessario. Ricorda che da parte austriaca si è sovente detto che le leggi austriache non consentono di adottare certe misure preventive e repressive: le pene erogate dalla legge sugli esplosivi sono minime ed alcuni reati commessi all'estero non sono nemmeno perseguibili. Osserva che da parte austriaca non si è ancora compresa tutta l'importanza del problema del terrorismo ed è pertanto necessaria qualche nuova e precisa azione per reprimere l'attività terroristica. Rileva che le recenti dichiarazioni del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia austriaci non ci soddisfano e quasi suonano comprensione per il terrorismo. Conclude affermando che, in sostanza, l'atteggiamento austriaco è stato strettamente vincolato ad una interpretazione restrittiva della legge e privo di vero impegno, mentre da parte italiana si vorrebbe che l'Austria rovesciasse la sua posizione.

GAJA: Rileva come sia una cosa molto negativa che da parte austriaca si sia parlato del terrorismo solo in termini di cooperazione ed aggiunge che in Italia si ha l'impressione che l'Austria ha la possibilità, come il dovere, di reprimere il terrorismo sul suo territorio.

TOSCANO: Fa notare che gli altoatesini, negli ultimi tempi, hanno mostrato di capire il problema molto meglio degli austriaci e dei tirolesi: probabilmente ciò è dovuto alla estensione del terrorismo dai danni alle cose ai danni alle persone.

KIRCHSCHLAEGER: Dichiara che non immaginava tante critiche e tanti elementi negativi ed afferma che da parte italiana si accusa tutta l'Austria di terrorismo e si dice che gli uomini politici austriaci favoriscono il terrorismo, che Kreisky era addirittura a favore del terrorismo e che lo stesso Toncic non sa distaccarsene.

TOSCANO: Dichiara di non aver detto questo, ma non può non rilevare che entrambi i due uomini politici non hanno avuto sufficiente sensibilità per il problema. Da parte italiana non si vorrebbe essere costretti, ad un certo momento, a ricorrere al Consiglio di Sicurezza.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che i rappresentanti italiani hanno dichiarato che vi è comprensione in Austria per il terrorismo, ma ciò non è esatto. Ripetendo quanto ha già detto ieri, fa notare che il terrorismo è prima di tutto rivolto contro la stessa Austria e che un Governo austriaco come l'attuale non ha la minima comprensione per il terrorismo. Ricorda di aver visto Klaus dopo l'attentato di Cima Vallona ed egli era così indignato e deciso ad agire, che non lo si può certo accusare di debolezza. Sottolinea però che, sfortunatamente, tutto quello che viene fatto in Austria è minimizzato in Italia: tuttavia i rappresentanti italiani hanno ammesso che in quest'ultimo periodo vi sono stati meno attentati il che è un risultato delle nostre azioni.

GAJA: Osserva che si tratta forse del risultato del veto italiano per l'associazione dell'Austria alla CEE, che è riuscito a drammatizzare la situazione, dimostrando i rischi che comportava per l'Austria e che, indirettamente, ha, per così dire, rafforzato il Governo austriaco rispetto all'opinione pubblica. Ricorda che il problema fu discusso nella riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri che ebbe luogo lo scorso giugno e che da parte austriaca fu detto che non si poteva fare nulla, o quasi. Rileva che il veto italiano ha portato gli austriaci ad adottare misure che – a quanto affermavano allora i rappresentanti austriaci – non si era in grado di prendere.

MODUS

KIRCHSCHLAEGER: Non ritiene necessario dire che cosa si è fatto da parte austriaca – e perché – dopo l'incontro tra i rappresentanti dei Ministri del giugno scorso, anche se da parte italiana si minimizzano, come fanno i socialisti austriaci, le misure prese. I rappresentanti italiani affermano che bisogna fare qualche cosa che agevoli la discussione nel Parlamento di Roma, ma devono tener presente anche la posizione del Cancelliere austriaco, che pure deve tener conto dell'opinione pubblica del suo Paese. Si dichiara molto sorpreso di sentire che da parte italiana non si è in favore della cooperazione, ma l'Austria non può essere ritenuta responsabile fondamentalmente del terrorismo.

GAJA: Ribadisce che ciò è stato provato dagli stessi tribunali austriaci. Afferma che la dichiarazione di Toncic, secondo la quale non vi è prova che il terrorismo provenga dal territorio austriaco, è manifestamente falsa ed è smentita da quanto dovrebbe risultare alla stessa giustizia austriaca.

KIRCHSCHLAEGER: Ribatte che l'Italia denuncia costantemente l'Austria all'opinione pubblica internazionale e, talvolta, non senza qualche successo.

GAJA: Dichiara che ciò non è esatto e precisa che l'azione italiana in campo internazionale in conseguenza dell'attività terroristica è stata finora limitata: rimangono ancora alcune cose che non sono state fatte ma che si sarà costretti a fare se il terrorismo continua.

TOSCANO: Osserva che vi è una cosa molto importante nelle dichiarazioni dei rappresentanti austriaci, che forse costituisce la chiave del problema. Rileva che da parte austriaca si è disposti a lottare contro il terrorismo solo nella misura in cui vi è una precisa e formale responsabilità giuridica internazionale, mentre vi è pure una responsabilità politica e morale. Da parte italiana si ha l'impressione che le autorità austriache agiscano solo come reazione ad una azione terroristica già verificatasi. Osserva che non vi è possibilità di confronto tra l'azione della polizia italiana e quella della polizia austriaca: infatti non si conosce un solo caso di azione preventiva da parte di quest'ultima. I rappresentanti austriaci dicono che, in molti casi, la legge non consente di punire coloro che commettono delitti altrove; ma se le autorità austriache non concedono l'estradizione quando gli imputati sono addirittura confessi, questa legge è assurda. Sottolinea che le autorità austriache devono avere la possibilità di agire, specialmente quando l'azione di un individuo mette in pericolo i rapporti fra due Stati; proprio per questo motivo le leggi austriache debbono essere modificate. Fa notare che al contrario la posizione italiana è chiara: per mutare la decisione sul veto al negoziato per l'associazione dell'Austria alla CEE occorre qualche cosa di nuovo che giustifichi il mutamento e cioè in Italia si deve poter dire che esiste una precisa volontà austriaca di reprimere il terrorismo.

KIRCHSCHLAEGER: Per quanto riguarda gli atti commessi in altri Paesi da persone residenti in Austria, pensa che il problema potrà essere discusso l'indomani. Precisa che l'Austria accetta il «Weltstrafe-Prinzip» e può quindi condannare stranieri per delitti comuni commessi all'estero. Non è prevista, per il momento, la punizione di reati commessi all'estero che siano puramente politici, anche se possono mettere in pericolo i nostri rapporti con altri paesi. Osserva che gli sembra difficile accettare un'altra posizione. Riassumendo, osserva che da parte italiana si afferma che in Austria non viene fatto il possibile per impedire il verificarsi di nuovi atti di terrorismo.

MODUS

Esorta a non prendere però l'atteggiamento di un giudice e di avere un po' di fiducia in quello che il Governo austriaco potrà fare. Si dichiara convinto che il Governo austriaco, nella cornice dell'attuale legislazione, potrà raggiungere il risultato di fermare il terrorismo. Aggiunge che l'azione italiana può essere collaborativa, qualora non vengano dati consigli troppo energici sui mezzi occorrenti per raggiungere il risultato.

TOSCANO: Vorrebbe porre due domande: la prima è se il Governo austriaco ritiene di aver già fatto tutto il possibile per reprimere il terrorismo.

KIRCHSCHLAEGER: Si dichiara convinto che il Governo austriaco è pronto a fare qualsiasi passo necessario al riguardo.

TOSCANO: Ricorda che in passato da parte austriaca era già stato detto che si era fatto tutto il possibile, mentre poi si è scoperto che si poteva fare di più. Fa rilevare che, se ora i rappresentanti austriaci dicono che le autorità di Vienna hanno già fatto tutto il possibile, allora, di fronte al perdurare del terrorismo, non resta altro da fare se non mutare le leggi austriache. II terrorismo non dipende soltanto da malvagità individuale, ma anche, e soprattutto, dal fatto che in Austria si permette che nei tribunali venga fatta l'apologia di un delitto, un delitto che ha gravi conseguenze sulle relazioni internazionali del Paese. Sottolinea che è necessario soprattutto prevenire e questo è ciò che va detto alla polizia austriaca. Nota che il fatto che il Ministro degli Esteri Toncic abbia affermato che, per arrestare Burger, si è dovuto commettere una illegalità, prova che occorre mutare le leggi.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma che da parte italiana si può essere interessati a raggiungere un certo risultato, e cioè che la cooperazione con l'Austria impedisca il terrorismo, ma la scelta dei mezzi deve essere lasciata alle autorità austriache. Aggiunge che il Governo austriaco ha studiato la situazione molto attentamente ed è giunto alla conclusione che, nella cornice della legislazione attuale, è possibile sconfiggere il terrorismo.

TOSCANO: Osserva che se ciò è vero, evidentemente le autorità austriache devono fare qualcosa di più che nel passato dato che gli atti di terrorismo sono continuati.

KIRCHSCHLAEGER: Dichiara che si tratta di un problema tecnico che verrà discusso l'indomani. Precisa che alcune misure non possono avere effetto immediato, ma, insistendo ed in un certo tempo, ci si riuscirà senza dubbio.

TOSCANO: Rileva che quanto è stato detto da Kirchschlaeger è molto interessante. Se da parte austriaca si ritiene che occorra un certo tempo, allora anche l'Italia dovrà attendere questi risultati: proprio perché si voleva giungere a rapidi risultati, da parte italiana si riteneva necessaria una nuova legislazione in Austria.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede che venga applicato anche all'Austria il principio che vi è responsabilità solo se c'è la prova della colpa.

TOSCANO: Afferma che è possibile provare che nel 1961, al momento dell'incontro di Zurigo e quando l'Austria è ricorsa all'ONU, dopo di aver dichiarato unilateralmente chiuso il negoziato bilaterale, il Governo di Vienna sperava di trarre profitto dal terrorismo da un punto di vista politico.

KIRCHSCHLAEGER: Dichiara di non potere accettare questa impostazione.

TOSCANO: Osserva che, certo, i rappresentanti austriaci non possono accettare una tale impostazione, ma la realtà storica non muta e la responsabilità austriaca rimane. Aggiunge che ora, se le autorità austriache adotteranno una nuova legislazione,

MODUS

come prova della loro determinazione di lottare contro il terrorismo, allora l'Italia potrà mutare la sua posizione circa il veto; oppure, se l'Austria non vuol mutare la sua legislazione, da parte italiana si attenderanno i risultati delle misure già in corso e poi si deciderà.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se questo è il punto di vista ufficiale del Governo italiano.

TOSCANO: Prima che Gaja risponda, desidera ricordare una sua conversazione con il Ministro Toncic a New York, durante la quale egli disse che non sarebbe stato possibile togliere il veto se perdurava il terrorismo. Osserva che i rappresentanti austriaci dicono oggi che in Austria sono previste nuove misure, nella cornice della vecchia legislazione: ma questa posizione è del tutto nuova. Aggiunge che, dato che i risultati delle leggi esistenti sono stati insufficienti, occorre cambiare le leggi stesse. Ricorda che lo stesso Ministro Toncic ne convenne e telefonò al Cancelliere Klaus dicendo che il veto italiano avrebbe potuto essere tolto solo facendo nuove leggi. Nota che oggi i rappresentanti austriaci affermano che è possibile migliorare l'applicazione delle leggi esistenti: si tratta di una posizione nuova, in merito alla quale i rappresentanti italiani riferiranno a Roma.

GAJA: Chiede il motivo per cui, se fin da prima era possibile prendere varie misure nella cornice della legislazione esistente, ciò non è stato fatto. Aggiunge che la posizione austriaca attuale è poco convincente e grave; comunque, la conversazione potrà essere ripresa domani, su di un piano anche più concreto.

IV SESSIONE (18 novembre, pomeriggio)

GAJA: Propone di riprendere la discussione sulle proposte di Toncic e chiede se da parte austriaca si possa proporre un testo per la formula della quietanza.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma di aver tentato di preparare una formula, ma pensa che debba essere approvata a livello politico, prima di comunicarla ai rappresentanti italiani. Aggiunge che non è riuscito d'altra parte a prendere contatto con Toncic e conclude che, a risparmio di tempo, la formula verrà inviata a Roma per mezzo dell'Ambasciatore Loewenthal.

GAJA: Risponde che in tal caso da parte italiana si cercherà di inviare a Vienna il progetto della nostra risposta. Propone poi la discussione del punto 5 b) delle proposte di Toncic, poi modificate dalla comunicazione di Loewenthal del 9 novembre. Tale punto riguarda l'impegno del Cancelliere austriaco ad affermare nella sua dichiarazione che l'Austria interpreta l'accordo circa il deferimento al giudizio della Corte dell'Aja di ogni futura controversia come escludente il ricorso a qualsiasi altra istanza politica internazionale. Secondo il chiarimento dato dall'Ambasciatore d'Austria la proposta del Ministro Toncic partiva dal punto di vista che ambedue le parti si sarebbero sottoposte alla Corte dell'Aja per tutte le future controversie derivanti dai trattati in vigore e che più precisi particolari in merito dovrebbero essere definiti nel corso delle conversazioni fra esperti.

TOSCANO: Fa presente che la proposta fu inserita nel progetto Toncic a sua richiesta. In realtà si tratta di una idea che risale al Presidente Moro. La proposta avrebbe un grande valore psicologico, ma, a ben vedere, è implicita nell'accordo circa il deferimento di tutte le future controversie alla Corte dell'Aja. Aggiunge che anche

MODUS

in Austria gli effetti psicologici dovrebbero essere importanti perché dovrebbero scoraggiare in modo definitivo il terrorismo, facendo perdere ogni illusione in eventuali altre soluzioni politiche e non meramente giuridiche. Ritiene che la comunicazione di Loewenthal debba essere interpretata nel senso che la dichiarazione del Cancelliere debba essere discussa tra i rappresentanti dei Ministri, ma non da respingere senz'altro come potrebbe sembrare da una prima lettura della comunicazione stessa.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma che la comunicazione di Loewenthal non costituisce un passo indietro, perché da parte austriaca non vi è mai stata una offerta esplicita come quella che figura al punto 5 b). Aggiunge che da un punto di vista giuridico l'Austria sarebbe d'accordo di attenersi all'art. 1 della Convenzione di Strasburgo del 1957: questo è il solo obbligo che può essere accettabile sul piano giuridico. L'impegno di cui al punto 5 b) non sarebbe giuridico, ma politico e consisterebbe, ad esempio in una rinuncia ai diritti che la Carta dell'ONU e la Convenzione di Strasburgo possono offrire ai singoli membri. Da parte austriaca si è consapevoli del fatto che, quando sarà accettata la giurisdizione della Corte dell'Aja, l'art. 1 sarà applicabile alle dispute relative agli accordi italo-austriaci; è tuttavia difficile rinunciare per il futuro al diritto di sollevare la questione dell'Alto Adige in altri fori. Una simile rinuncia può essere, di fatto, di importanza non troppo grande – ed egli concorda su questo punto – ma gli uomini politici che firmassero una simile dichiarazione potrebbero essere accusati di essere dei rinunciatari. Conclude che, se l'art. 1 della Convenzione di Strasburgo esclude il diritto di rivolgersi ad altri fori, tanto meglio; ma ritiene che sia da escludere che da parte austriaca si faccia una rinuncia speciale.

TOSCANO: Ritiene che la dichiarazione di Kirchschlaeger sia totalmente negativa ed è in contraddizione con il passo di Loewenthal. Afferma che a New York egli ha raccolto le dichiarazioni di Toncic, rileggendogliele poi una ad una prima di trasmetterle a Roma; non vi è dubbio che il Ministro degli Esteri austriaco non fece allora obiezioni alla sua proposta e l'accettò senza riserve. Nota che questa marcia indietro fatta da parte austriaca presenta un aspetto psicologico negativo e peggiora la situazione, rispetto al passato, perché oggi da parte italiana si conosce che l'Austria non accetta una interpretazione che escluda tassativamente ogni possibilità di ricorso ad una istanza politica, il che significa che non ha l'intenzione di chiudere definitivamente la questione. Al contrario vi sono ragioni storiche e politiche per le quali da parte italiana si vuole chiudere in modo definitivo la controversia. Aggiunge che i piani austriaci del 1946 ci sono noti: allora Gruber pensava ad un accordo provvisorio con l'Italia, per poi ricorrere al momento opportuno ad una istanza politica. Chiedendo una garanzia internazionale, egli mirava a tenere aperta la controversia nell'attesa dell'ora propizia. Ciò non solo era pericoloso, ma era nettamente il contrario di quello che l'Italia voleva e la Conferenza della Pace l'ha respinto. Aggiunge che lo stesso Kreisky, anche pochi giorni or sono, ha ripetuto al nostro Ambasciatore a Vienna il suo proposito di giungere ad un arbitrato «ex aequo et bono»[21]; da parte italiana si può soltanto accettare un giudizio secondo diritto. Sottolinea che questa è la base del contrasto fra Italia ed Austria; rifiutando la dichiarazione di cui al punto 5 b) i rappresentanti austriaci confermano il vecchio proposito austriaco, il che può mettere in pericolo l'intero negoziato. Ripete che si tratta di una proposta accolta da Toncic e non smentita da Loewenthal; la «ritirata» dei rappresentanti austriaci dà l'impressione che essi hanno in mente qualcosa di molto grave, che può dare a pensare profondamente al Governo italiano.

MODUS

KIRCHSCHLAEGER: Afferma di non voler rispondere alla parte storica della esposizione dell'Ambasciatore Toscano. Conferma quanto è stato detto nell'ultima riunione, che da parte austriaca si accetta l'art. 1 della Convenzione di Strasburgo.

TOSCANO: Fa presente di aver sollevato la questione di una dichiarazione definitiva sulla frontiera del Brennero anche col Ministro Toncic, il quale ha detto che il problema non esiste ed ha perfino ammesso che un mutamento dei confini del 1938 sarebbe addirittura contrario al Trattato di Stato, aggiungendo che il Governo austriaco vuole scoraggiare definitivamente gli ultimi illusi di poter modificare l'attuale stato di cose. Rileva che proprio nel momento attuale, in cui l'Italia va al di là dell'Accordo di Parigi (e Vienna implicitamente lo riconosce nel mostrarsi insoddisfatta che la Corte dell'Aja giudichi solo dell'applicazione di tale Accordo), da parte austriaca non si rinuncia definitivamente ed esplicitamente a risollevare la questione in sede politica, mentre sarebbe proprio una dichiarazione come questa che potrebbe eliminare il terrorismo.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se non sarebbe meglio risolvere il problema in pratica, piuttosto che in teoria.

TOSCANO: Rileva che occorre risolverlo anche nel campo teorico, anche se ciò può sembrare meno importante che una soluzione sul piano pratico. Aggiunge che questa parte della conversazione fra rappresentanti renderà molto più cauti in Italia gli stessi fautori di una soluzione immediata e concordata.

KATHREIN: Afferma che non era presente alle conversazioni Toncic-Toscano a New York.

GAJA: Ricorda quanto è emerso dalle conversazioni dell'Ambasciatore Toscano a New York col Ministro Toncic e chiede che cosa rimane oggi delle proposte di quest'ultimo.

TOSCANO: Fa presente che da un punto di vista personale gli sarà molto difficile continuare a partecipare al negoziato. Egli si era fidato della parola di Toncic ed ora tutti quelli che erano considerati gli aspetti positivi delle proposte discusse a New York, sono stati ritirati. Aggiunge che non si può immaginare che egli possa continuare a ritenere serie le proposte austriache.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se la situazione non venga troppo drammatizzata. Ricorda che lo scorso mese di giugno da parte austriaca si voleva una garanzia giuridica anche per il pacchetto; ora non si insiste più su questo punto e ciò costituisce un gran passo in favore dell'Italia. Aggiunge che delle proposte fatte a New York, da parte austriaca si continua a proporre una tregua politica di 4 anni, ma divisa in due periodi di due anni. Poiché da parte italiana tale proposta non viene accettata, si potrebbe continuare a discuterne.

GAJA: Accenna che sembrava che la questione fosse stata risolta con la formula: «Durante l'esame e l'approvazione dei disegni di legge relativi alle misure, da parte del Governo italiano».

KIRCHSCHLAEGER: Pensa che si potrà esaminare se un termine di 3 anni dopo l'inizio della nuova legislatura possa essere considerato sufficiente, sempre in unione con questa formula. Osserva poi che il secondo punto delle proposte Toncic è quello che è stato discusso oggi. Al riguardo ricorda che da parte austriaca è stato detto di volersi attenere ai testi giuridici e di osservarli; ma non si può rinunciare, se del caso,

MODUS

ai diritti riconosciuti dalla Carta delle Nazioni Unite. Ciò peraltro non significa che i rappresentanti austriaci abbiano affermato che l'Austria intende ricorrere alle Nazioni Unite o al Consiglio d'Europa.

GAJA: Osserva che la dichiarazione è grave proprio per la posizione presa dall'Austria alle Nazioni Unite ed a Strasburgo, ad esempio sulla cosidetta autodeterminazione.

TOSCANO: Pone una domanda, per comprendere meglio la posizione austriaca: dato che i rappresentanti austriaci hanno affermato di riconoscere il valore psicologico della dichiarazione richiesta dall'Italia – in quanto servirebbe nella lotta contro il terrorismo – si ritiene da parte austriaca che vi siano difficoltà a rilasciare al Governo italiano una dichiarazione scritta anziché pubblica?

KIRCHSCHLAEGER: Ritiene che nella vita internazionale non si possano fare dichiarazioni che restino veramente segrete: ciò è possibile tecnicamente; però da parte austriaca questo problema non è stato esaminato dal punto di vista politico.

TOSCANO: Osserva che in questo caso l'argomento psicologico delle reazioni dell'opinione pubblica austriaca verrebbe a cadere; ma da parte italiana si saprebbe come valutare la posizione negativa del Governo di Vienna.

KIRCHSCHLAEGER: Risponde di non essere in grado di far conoscere il punto di vista austriaco su un argomento di tale importanza senza consultare le istanze politiche.

TOSCANO: Rileva che si tratta di un punto molto importante.

GAJA: Si chiede se sarà possibile una nuova riunione di rappresentanti a data così ravvicinata come quella prevista, dato che i rappresentanti dovranno ricevere nuove istruzioni su un complesso di proposte che appare sostanzialmente mutato rispetto a quelle precedenti.

TOSCANO: Afferma che, mentre finora era ottimista, ora è nettamente pessimista.

GAJA: Osserva che la cosa migliore è di riesaminare il problema più maturamente. Propone di affrontare il problema del cosidetto «calendario operativo» per il caso che, nonostante le impressioni attuali riportate dai rappresentanti italiani, si giungesse alla soluzione dei problemi in esame. Non si dovrebbe trattare di qualche cosa di scritto, ma di un semplice elenco verbale. Il primo punto di esso dovrebbe essere costituito dalla parafatura della Convenzione sull'accettazione della Corte dell'Aja.

TOSCANO: Ritiene che prima di tutto si debbano redigere i vari testi dell'accordo, discorsi e comunicazioni, previsti nel calendario.

GAJA: Precisa che deve essere prevista la seguente successione di atti: parafatura dell'Accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja; le due dichiarazioni dei due Capi di Governo ai rispettivi Parlamenti; dichiarazione austriaca di tregua quadriennale e eventualmente le dichiarazioni provvisorie alle Nazioni Unite. Inoltre dovrebbero essere previste le varie fasi della procedura davanti al Parlamento italiano, fra cui si inserirebbero le fasi successive dell'«iter» della Convenzione per la giurisdizione della Corte dell'Aja.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se non si potrebbe cominciare ad inserire un incontro fra i Ministri degli Esteri o i Capi del Governo dei due Paesi.

GAJA: Risponde che non gli sembra tecnicamente necessario.

MODUS

TOSCANO: Osserva che ciò che è successo oggi non lo incoraggia certo a consigliare un incontro fra il Ministro italiano degli Esteri ed il Ministro Toncic, che ha cambiato idea su punti così importanti.

GAJA: Rileva che bisogna fissare anche la data della firma dell'accordo per la Corte dell'Aja.

TOSCANO: Ritiene che questa potrebbe aver luogo prima del primo voto sulla legge costituzionale; nell'intervallo fra il primo ed il secondo voto sulla legge costituzionale in Italia potrebbe aver luogo al Parlamento austriaco la votazione della legge di ratifica; lo scambio delle ratifiche potrebbe aver luogo dopo l'entrata in vigore in Italia della legge costituzionale e prima della quietanza.

KIRCHSCHLAEGER: Prende nota, senza opporre obiezioni.

TOSCANO: Spiega le ragioni della sua proposta, legate al desiderio di bilanciare gli oneri delle due Parti e di evitare che il Parlamento italiano discuta ancora dell'Alto Adige dopo l'approvazione della legge costituzionale. Il voto sull'accordo per la Corte dell'Aja avrebbe luogo insieme a quello per le misure.

GAJA: Aggiunge che infine bisogna prevedere la quietanza austriaca e la nostra risposta.

KIRCHSCHLAEGER: Ricorda che Toncic propose di stipulare l'accordo per la Corte dell'Aja dopo la quietanza austriaca. Aggiunge che ora da parte austriaca si è cercato di venire incontro alla posizione italiana; si riteneva infatti di addivenire alla firma dell'accordo per la Corte dell'Aja soltanto dopo l'approvazione della legge costituzionale, ma riconosce che le argomentazioni italiane meritano di essere prese in considerazione.

TOSCANO: Rileva che il Parlamento dovrebbe avere una idea generale del «calendario operativo», il che faciliterebbe il voto. Altrimenti si potrebbe avere una serie di discussioni per l'Alto Adige, che è meglio evitare.

KIRCHSCHLAEGER: Rileva che si deve evitare di dare l'impressione che da parte austriaca si debba pagare per ogni passo, mentre da parte italiana si dichiara che tutto ciò che è fatto, è fatto in via autonoma. Peraltro l'argomento italiano circa il momento della stipulazione dell'accordo può essere considerato valido; però i rappresentanti austriaci non possono dare una risposta oggi stesso.

TOSCANO: Nota che secondo i rappresentanti austriaci la quietanza dovrebbe aver luogo 30 giorni dopo la cerimonia a Bolzano per la trasmissione delle nuove competenze alla Provincia; ma in tal caso il termine potrebbe essere portato a 15 giorni.

GAJA: Nota che seguirebbe la risposta italiana, di cui i rappresentanti si riservano di far conoscere il tenore. Successivamente dovrebbero aver luogo le due comunicazioni parallele alle Nazioni Unite, senza l'indicazione del contenuto del pacchetto che, del resto, sarà già stato applicato.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che da parte austriaca si preferirebbe che il pacchetto vi fosse inserito.

TOSCANO: Fa rilevare che il pacchetto in quel momento sarà già stato eseguito.

KIRCHSCHLAEGER: Accenna poi al problema delle comunicazioni al Consiglio d'Europa.

GAJA: Fa presente che potrà essere seguita la procedura prevista dalla Convenzione di Strasburgo nel caso di stipulazioni che ne aumentano la sfera di competenza; tali comunicazioni eventuali verranno inserite nel calendario operativo.

MODUS

KIRCHSCHLAEGER: Aggiunge che occorre fare una comunicazione al Consiglio d'Europa per far presente che il Sottocomitato per l'Alto Adige non ha più ragione di essere.

GAJA: Ritiene che basterebbe non farlo rinnovare.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che non sarebbe cortese.

GAJA: Si riserva di studiare la questione; tuttavia rileva che sarebbe indubbiamente negativo rinnovare il mandato al Sottocomitato per l'Alto Adige nel corso della procedura di chiusura della controversia.

KIRCHSCHLAEGER: Comunica che da parte austriaca vengono formulate le seguenti riserve circa il calendario operativo proposto da parte italiana:

a) non si è d'accordo sulla parafatura della Convenzione per la Corte dell'Aja prima della dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento; b) le altre fasi del predetto accordo dovranno essere discusse; c) le comunicazioni da farsi in base alla Convenzione di Strasburgo dovranno essere studiate.

Si riserva di far conoscere la posizione austriaca riguardo ai punti su accennati in occasione del prossimo incontro dei rappresentanti.

V SESSIONE (19 novembre, mattino)

KIRCHSCHLAEGER: Per incarico del Ministro Toncic, con il quale ha avuto due comunicazioni telefoniche, fa presente che:

a) il Ministro Toncic ha precisato che, nella sua conferenza stampa del 17 novembre u.s., egli aveva detto di aver atteso sei mesi per una risposta italiana relativa ad un incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri e di non aver affatto accennato ad incontri ad altri livelli;

b) per quanto riguarda l'associazione dell'Austria alla CEE, qualora la commissione non potesse trattare la questione a causa del veto italiano, egli pensava che in futuro si dovrà pur trovare modo di stipulare qualche accordo bilaterale con i partners della Comunità.

Aggiunge che, circa le modifiche lamentate dall'Ambasciatore Toscano apportate alle sue proposte, il Ministro Toncic prega di comprendere che il non essere disposto, oggi, a rilasciare una dichiarazione di rinuncia a ricorsi ad istanze politiche, non vuol dire affatto che l'Austria si riservi, ad un dato momento, di chiedere, ad esempio, la modificazione delle frontiere. Essa accetta pienamente gli obblighi giuridici derivanti dall'impegno ad andare dinnanzi alla Corte dell'Aja e questo, in pratica, dovrebbe essere sufficiente. Una dichiarazione addizionale sul confine o sul mutamento dello status quo avrebbe creato, nelle attuali circostanze, difficoltà in Austria.

Circa l'accordo per la Corte internazionale, precisa che Toncic è disposto ad accettare il «timing» proposto da parte italiana, ma propone di inserire in tale strumento un articolo in cui si dica che esso entrerà in vigore solo al momento in cui, da parte austriaca, sarà data la cosidetta quietanza.

GAJA: Ritiene la proposta inaccettabile per due ragioni: 1) perché rimane esclusivamente nelle mani austriache la decisione di dare la quietanza e di fare entrare in vigore l'accordo: ciò che, in pratica, corrisponde alla vecchia idea di Gruber, ed alle nuove idee di certi circoli tirolesi, sul cosidetto accordo provvisorio; 2) perché darebbe valore internazionale alla quietanza, ed attraverso la quietanza, al pacchetto.

MODUS

KIRCHSCHLAEGER: Gli sembra che la proposta austriaca darebbe maggiore equilibrio alla procedura.

GAJA: Risponde che, al contrario, ogni decisione rimarrebbe solo nelle mani austriache. Aggiunge che è assolutamente necessario, proprio per evitare tale rischio, che la Convenzione entri in vigore prima della quietanza, altrimenti da parte austriaca vi sarebbe la forte tentazione di non fare nulla.

TOSCANO: Fa notare che la procedura proposta da parte italiana era, sotto tutti i punti di vista, la più equilibrata.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che da parte austriaca si parte dal concetto, approvato a Salisburgo, che la Corte può essere considerata una garanzia soltanto dopo che il pacchetto è stato interamente eseguito.

GAJA: Fa notare che l'Austria ratificherebbe l'accordo quando l'Italia avrà già eseguito il 90% delle misure.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che si potrebbe immaginare una istanza che giudichi se il pacchetto è stato eseguito o meno.

GAJA: Ribatte che Kirchschlaeger sa benissimo che tale proposta è inaccettabile, non soltanto perché internazionalizzerebbe il pacchetto, ma perché darebbe la chiara prova che da parte austriaca si vuole protrarre la disputa.

TOSCANO: Rileva che è vero che Toncic ha detto che la ratifica dell'accordo avverrebbe dopo la quietanza, ma le sue proposte originarie erano differenti e successivamente sono state cambiate. Fa presente che da parte italiana si era fatto sapere che proprio questo punto era per noi inaccettabile.

GAJA: Fa notare che si tratta di un punto fondamentale che lo scambio di ratifiche della Convenzione sulla Corte dell'Aja abbia luogo prima ed indipendentemente dalla quietanza.

KIRCHSCHLAEGER: Riconosce che da parte italiana si correrebbe un rischio, ma ve ne sarebbe uno anche per l'Austria qualora l'Italia non facesse le ultime mosse previste.

GAJA: Fa notare che proprio per questo fine l'Austria ha ancora in mano la quietanza.

TOSCANO: Osserva che la posizione del Governo italiano, il quale avrebbe dichiarato al Parlamento di voler perseguire anche la fine della controversia italo-austriaca, diverrebbe insostenibile in caso di accettazione della formula proposta da parte austriaca.

GAJA: Fa notare che occorre tener presente che, se si riuscirà ad immaginare un calendario, esso dovrà essere segreto. Quindi le reazioni dell'opinione pubblica devono essere calcolate in base al momento in cui le misure saranno effettivamente prese. Né si può accettare che tutto rimanga nelle mani austriache.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma che credeva che da parte italiana si volesse discutere questo punto solo in relazione all'utilità di agevolare le discussioni in seno al Parlamento di Roma. Propone di nominare un arbitro che decida, anche solo di fatto, se l'Italia ha eseguito o meno le misure.

GAJA: Osserva che ha già esposto le ragioni per cui tale proposta è inaccettabile.

TOSCANO: Afferma di poter capire le ragioni di parte della ostinazione austriaca, ma chiede quale rischio si corra da parte austriaca, da un punto di vista politico, a dare la ratifica prima della quietanza, quando il Parlamento austriaco avrà già approvato la legge.

MODUS

GAJA: Fa notare che è da tener presente che tale approvazione sarà certamente un elemento essenziale per l'approvazione, in seconda lettura, della legge costituzionale da parte del Parlamento italiano.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede che differenza vi sia, per l'Italia, ottenere la ratifica dopo aver eseguito il 90%, invece che il 100%, delle misure.

GAJA: Risponde che la differenza è che, nel primo caso, essa avverrebbe in un momento obiettivamente determinato; nel secondo essa sarebbe lasciata all'arbitrio dell'Austria.

TOSCANO: Afferma che da parte italiana non si è preoccupati per la competenza che la Corte dell'Aja potesse eventualmente attribuirsi a proposito delle nuove misure perché, come l'Italia ha già applicato l'Accordo De Gasperi-Gruber, così è decisa ad eseguire le nuove misure. Tuttavia, da parte italiana, si è preoccupati che si faccia qualche cosa che esplicitamente possa influire sulla competenza della Corte a giudicare anche delle nuove misure, perché ciò sarebbe in contraddizione con le nostre dichiarazioni in Parlamento contrarie alla internazionalizzazione del pacchetto. Aggiunge che, se l'accordo circa la Corte dell'Aja entrasse in vigore solo dopo la quietanza, vale a dire dopo l'entrata in vigore delle nuove misure, ciò potrebbe essere interpretato nel senso che la Corte sarà competente a giudicare anche il pacchetto, il che è, per l'Italia, inaccettabile. Osserva che il fatto che improvvisamente l'Austria abbia lasciato cadere l'esplicita richiesta di internazionalizzare le nuove misure e l'abbia sostituita con il rinvio della stipulazione dell'accordo circa la Corte dell'Aja ad un momento successivo alla quietanza, conferma il nostro sospetto circa lo scopo perseguito dall'Austria. Ricorda di aver avuto al riguardo una franca conversazione a New York con il Ministro Toncic, cui ha spiegato che cosa è avvenuto dopo l'insuccesso delle proposte di Parigi e cioè il fatto che si era convenuto di mantenere l'equilibrio fra la parte 1 e la parte 2 dell'intesa (chiusura della controversia e pacchetto). Rileva che per ben due anni l'Austria ha dato l'impressione di aver accettato questa impostazione (meno sulla parte 1 e di più sulla parte 2) ed ha taciuto. Soltanto dopo di aver ottenuto ciò che l'Austria desiderava sulla parte due, essa ha riaperto il discorso sulla parte 1. Fa notare che questo procedimento non gli sembra corretto e la giustificazione datagli dal Ministro Toncic a New York non dissipa la valutazione italiana.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che, qualora si seguisse il calendario proposto da parte italiana, il Parlamento austriaco dovrebbe votare la Convenzione per la Corte dell'Aja fra le due votazioni sulla legge costituzionale al Parlamento di Roma. Aggiunge che occorre tener presente che da parte austriaca non si è autorizzati a sospendere la procedura di ratifica dopo che il Parlamento italiano ha dato la sua approvazione. Ricorda che si è avuto un precedente al riguardo e la Corte Costituzionale ha consigliato di seguire tale regola. Chiede che cosa si può fare.

GAJA: Risponde che si può immaginare un'ipotesi, secondo la quale il Parlamento italiano voterebbe l'accordo per la Corte dell'Aja in occasione della seconda lettura della legge costituzionale.

KIRCHSCHLAEGER: Rileva che, tecnicamente, questa può essere una soluzione, ma non sa se è accettabile politicamente. Dichiara che i rappresentanti austriaci dovranno riferire in merito a Vienna. Aggiunge che finora l'argomento a favore del «timing» proposto da parte italiana era che l'accordo sulla Corte sarebbe stato

MODUS

votato da parte austriaca fra le due letture della legge costituzionale al fine di favorirne l'approvazione. Dichiara che egli si riprometteva di servirsi di tale argomento per fare accettare questo punto, ma la ratifica avrebbe dovuto essere connessa con la quietanza.

GAJA: Propone ora di passare al problema del terrorismo. Ricorda le dichiarazioni fatte da parte austriaca circa l'attività terroristica ed osserva che ci si trova di fronte ad una dichiarazione del Ministro Toncic fatta a New York, secondo la quale il Governo austriaco starebbe esaminando la possibilità di riforme legislative. Oggi, invece, vi è anche la posizione di Kirchschlaeger, secondo cui le misure austriache sono, dal punto di vista legislativo, pienamente adeguate, ma è possibile prevedere, nella loro cornice, una serie di misure efficaci: sono queste le osservazioni che potranno essere valutate dagli esperti, a parte ogni considerazione sulla utilità politica di gesti che possano dare modo al Governo italiano di rivedere certe sue posizioni.

TOSCANO: Fa notare che l'utilità di nuove misure è suggerita, comunque, dalla prevedibile lentezza dagli effetti delle misure attuali anche se per ipotesi fossero applicate. Aggiunge che se non si fa qualcosa di nuovo, da parte italiana si dovrà attendere, prima di mutare il proprio atteggiamento, che si conseguano dei risultati che finora non si sono verificati nei confronti del terrorismo. Osserva che l'esperienza immediata ha insegnato che l'Italia non può avere molta fiducia sui risultati delle misure finora prese: infatti, non solo, il terrorismo è continuato, ma non vi è dubbio che alcuni reati compiuti all'estero non sono oggi punibili dalla legge austriaca, mentre pure è consentita l'apologia del terrorismo all'estero.

VASSALLI: Al fine di impostare un esame giuridico sulla sufficienza, o meno, dell'attuale legislazione austriaca, desidera porre a Kirchschlaeger qualche domanda e cioè:

1) Vi sono norme penali che reprimano l'apologia di reato?

2) Sono ritenute sufficienti ed adeguate le norme dei paragrafi 234-35 del Codice Penale austriaco sui delitti compiuti all'estero, secondo le quali gli stranieri, in certe ipotesi, non sono punibili, soprattutto quando non sembra prevedersi il caso di un delitto commesso o preparato in parte all'interno ed all'estero?

3) Esistono nella legislazione austriaca misure preventive che possano colpire, con sanzioni amministrative, persone indiziate o confesse?

4) È ritenuta non modificabile la legislazione relativa all'estradizione, ove i delitti siano commessi per finalità politiche?

5) Quali sono i limiti di applicabilità del paragrafo 5 della legge 1885 sugli esplosivi anche in relazione alla seconda domanda sopra riportata?

KIRCHSCHLAEGER: Vuole aggiungere poche parole in merito a quanto l'Ambasciatore Gaja ha detto all'inizio della discussione: si è già parlato ieri e l'altro ieri del lato politico del terrorismo e quindi non desidera ridiscutere questo aspetto del problema. Osserva però che non è stato ieri per la prima volta che da parte austriaca si è detto che le norme legislative in Austria sono sufficienti. Precisa di avere dinnanzi le istruzioni date a Loewenthal secondo le quali egli doveva dire che, nell'incontro tra rappresentanti dei Ministri degli Esteri, si doveva parlare soltanto sulla base della legislazione esistente.

GAJA: Gli sembra che ciò non vuol dire affatto che essa sia sufficiente.

MODUS

KIRCHSCHLAEGER: Afferma che, qualora ci si convincesse che la legislazione non è sufficiente, da parte austriaca si potrebbe sostenere la necessità, per ragioni di carattere interno, di nuove misure. Ringrazia, comunque, il Prof. Vassalli per aver posto così chiaramente le sue domande e dà la parola al Procuratore Generale Liebscher.

LIEBSCHER: Rileva che da parte italiana viene mossa all'Austria l'accusa di avere una legislazione insufficiente. Nota che se le domande postegli sono in relazione a giudizi che hanno avuto luogo in Austria negli ultimi mesi, ed in particolare a quello di Linz, egli deve precisare che tale giudizio non ha carattere definitivo perché è in corso un giudizio di nullità. Riconosce che le sue dichiarazioni possono sembrare non giuridiche e dettate da motivi occasionali e passa perciò a rispondere alle domande poste dal Prof. Vassalli:

- al punto 1: la risposta è nell'art. 305, che richiama l'art. 303 dell'OSG. Oltre a ciò si applicano le norme del paragrafo 5 del Codice Penale austriaco, che riguardano, in generale, la istigazione al reato. Le sanzioni del paragrafo 5 corrispondono a quelle previste per il corrispondente reato;

- al punto 2: quello sollevato dal Prof. Vassalli è un problema molto interessante di diritto penale internazionale. Il Codice Penale austriaco è ispirato ai principi fondamentali riconosciuti della scienza internazionale (principio personale, territoriale e dell'universalità). Ciò è stato riconosciuto di recente anche al Congresso di Upsala. Per quanto riguarda il principio personale, le norme vigenti in Austria sembrano anche più efficaci di quelle italiane. Per quanto riguarda la punibilità degli stranieri, si deve rilevare innanzi tutto che si tratta di una facoltà sussidiaria e secondaria. A ciò si riferiscono altresì gli artt. 38 e 40 del Codice Penale. Queste ultime norme si applicano agli stranieri che vengono estradati. Tralasciando il problema del carattere politico, o meno, dei crimini, è opportuno portare il discorso sui crimini normali ai sensi della legge sugli esplosivi oppure quelli come l'assassinio di funzionari italiani. In caso di reato non politico, o non completamente politico, – ed è questo il caso sopra indicato – se non vi è estradizione è possibile il giudizio in Austria. L'art. 234 del Codice Penale austriaco esclude bensì questa procedura indipendentemente dal carattere politico dei delitti, ma essa si applica solo a delitti di scarsa importanza;

- al punto 4: è da sottolineare che la legislazione austriaca e la prassi seguita in Austria corrispondono alla Convenzione europea sull'estradizione del 1964.

Aggiunge che è interessante le domanda del Prof. Vassalli sui crimini preparati parzialmente in territorio austriaco e fa osservare che ciò non è previsto espressamente dal vecchio Codice Penale, ma la prassi seguita è considerata soddisfacente e corrispondente ai principi accolti dalla dottrina generale (ciò è stato riconosciuto, ancora una volta, al Congresso di Upsala del 1966). Questa prassi, relativa ai crimini parzialmente preparati in territorio austriaco, risulta ed è stata confermata da una sentenza della Corte Suprema austriaca in un caso che riguardava un cittadino tedesco. Osserva di aver risposto in questo modo, anche alla quinta domanda del Prof. Vassalli, che riguarda il paragrafo 5 della legge sugli esplosivi ed in particolare il problema della punibilità del loro trasporto. Per quanto riguarda la domanda relativa all'esistenza in Austria di norme che prevedano misure preventive, risponde che tali norme non esistono e sembra difficile istituirle, sia per ragioni interne (ricordo del periodo delfussiano), sia anche in relazione alla Convenzione di Strasburgo sui Diritti umani (art. 6, cpv. 2).

MODUS

Aggiunge che, naturalmente, la questione relativa alle misure preventive di polizia rappresenta un problema diverso che non rientra nella sua competenza.

VASSALLI: Ringrazia per l'esposizione fatta dal Procuratore Generale Liebscher e riconosce che la risposta è stata completa, anche se non totalmente soddisfacente. Desidera ritornare sulle domande da lui già fatte:

- al punto 1: il paragrafo 305 contempla in modo indifferente l'apologia di qualsiasi tipo di reato. L'apologia del terrorismo può essere compresa solo sotto l'intitolazione «esaltazione di atti proibiti dalla legge». Lascia però perplessi la definizione di tale reato come uno dei reati minori, e cioè come uno di quelli cui si riferisce, fra l'altro, il paragrafo 234 (che prevede, in tale caso, la non punibilità dello straniero). Questa genericità si riflette sull'ammontare delle pene (da 1 a 6 mesi); ciò che è comprensibile proprio per il carattere vago della norma che si applica ai casi più disparati. Bisogna concludere che siamo di fronte a previsioni imprecise ed a sanzioni troppo lievi.

Aggiunge che desidera dire qualcosa sul punto 3 delle sue domande e parlare anche dei punti 2 e 4, che sono connessi. Afferma che le misure di prevenzione non sono in contraddizione con il paragrafo 6 della Convenzione di Roma sui diritti dell'Uomo. Di fatto, vari Stati firmatari hanno tali norme o le hanno conservate. L'Italia stessa le aveva ed ha provveduto nel dopoguerra a mutarle in senso democratico. Perciò ad esse non può riferirsi il principio della presunzione di innocenza, che è tipico nei confronti della norma penale. Se ciò fosse, non si potrebbero avere misure ad esempio contro gli infermi di mente. Liberato il campo da queste preoccupazioni di possibile contrasto con la Convenzione di Roma, ritiene che si possa chiedere ad un Paese di prendere misure atte a limitare le attività pericolose di individui. Una richiesta di misure di prevenzione (sorveglianza e interdizione di soggiorno) gli sembra, quindi, totalmente giustificata. Osserva che meno soddisfacente è la risposta data ai suoi quesiti n. 2 e n. 4. Proprio questa risposta apre la strada ad interrogativi su quanto è avvenuto in linea di fatto in Austria. Prendendo intanto atto che il paragrafo 234 (che pur si riferisce a reati minori) non permette la punizione di stranieri che hanno commesso tali reati all'estero, osserva di non conoscere cosa preveda al riguardo il progetto di riforma del Codice Penale austriaco. Deve comunque rilevare che le norme del paragrafo 234 sembrano arcaiche. Per quanto concerne i crimini, da parte austriaca si è ricordato il paragrafo 39 ed il paragrafo 40 del Codice Penale austriaco e si è detto che, per quanto ciò non sia espressamente previsto dalla legislazione in vigore, la giurisprudenza riconosce, per i delitti commessi parzialmente in territorio austriaco, la completa competenza austriaca. Ciò però vale anche per l'applicazione dell'art. 234, e cioè in senso contrario alla punibilità dello straniero. Rileva poi che anche il paragrafo 5 della legge sugli esplosivi dovrebbe consentire l'incriminazione di chi ha compiuto il reato solo parzialmente in Austria. Per quanto riguarda i paragrafi 39 e 40, nota che il sistema da essi costituito dovrebbe sembrare soddisfacente, se connesso con le dichiarazioni fatte dal dott. Liebscher sull'estradizione. A questo proposito rileva che da parte austriaca si hanno concezioni più restrittive del reato politico di quanto avviene in Italia. Afferma che è interessante che l'estradizione sia ammessa, a quanto gli sembra di aver capito dalle dichiarazioni fatte, in caso di crimini previsti dalla legge sugli esplosivi e di attentati contro funzionari italiani. Aggiunge che le norme del paragrafo 39 e del paragrafo 40 gli sembrano,

MODUS

a prima vista, efficaci, ma si domanda se questa procedura sia stata seguita in tutti i casi. Desidera fare un'altra domanda: in Austria vige il principio dell'opportunità o dell'obbligatorietà della legge penale? Conclude che, nel primo caso, sorgono dubbi sulla effettiva applicazione di tali norme da parte delle Autorità austriache.

LIEBSCHER: Ritorna sul paragrafo 305 per spiegare che esso costituisce solo una norma sussidiaria che integra il paragrafo 5 del Codice Penale austriaco. Esso riguarda l'apologia di un'azione criminosa, dopo che è stata commessa. Osserva che il Prof. Vassalli non sembra soddisfatto ma fa notare che nella legge sugli esplosivi vi è il paragrafo 8, che prevede pene particolarmente severe. Tale paragrafo è stato richiamato nel giudizio di Linz. Ha l'impressione di aver così risposto in maniera adeguata alle domande postegli.

VASSALLI: Chiede perché gli accusati di Linz sono stati assolti.

LIEBSCHER: Risponde che non vi è motivazione giuridica al riguardo.

VASSALLI: Gli sembra di ricordare, in questa connessione, che in alcuni processi è stata fatta la domanda se gli imputati hanno agito in caso di necessità o sotto forza irresistibile. Afferma che tutti sappiamo che esistono queste cause di giustificazione, ma per certi reati esse non possono essere applicabili. Ci si può domandare se non sia possibile chiarire, di fronte alla stranezza ed alla singolarità sia della domanda posta da certi giudici sia della giustificazione che ne hanno tratto certe giurie, in via legislativa l'inapplicabilità di tale principio di fronte a reati come quelli previsti dalla legge sugli esplosivi: e cioè di fronte ad attentati indiscriminati che possono colpire chiunque. Sarebbe facile prevedere che tale discriminazione non si applica a questa legge speciale. Si dovrebbe, in altre parole, chiarire che il paragrafo 2 del Codice Penale austriaco non si applica ai crimini e delitti previsti dalla legge del 1885 sugli esplosivi.

LIEBSCHER: Osserva che a Linz tale domanda non fu posta, anche se può essere stata posta da qualche Tribunale in altra località. Ricorda che il Presidente del Tribunale di Linz spiegò anche che non poteva applicarsi l'art. 2 (g) del Codice Penale austriaco al caso in esame, perché tale norma riguarda solo gli individui. Evidentemente i giurati non vollero prendere nota di tale elemento di diritto. Desidera poi passare alle altre osservazioni del Prof. Vassalli. Osserva che non può dire molto di più di quanto ha detto sulle cosidette misure preventive, in quanto tale questione sarebbe per noi nuova. Ricorda che negli anni '30 vi fu una legislazione di questo tipo che ancora oggi ha lasciato strascichi negativi nell'opinione pubblica. Afferma che, comunque, da parte austriaca si potrà studiare con attenzione la legislazione italiana del 1956. Per quanto riguarda gli artt. 234 e 235, anche in connessione con gli art. 39 e 40, desidera far notare che la situazione attuale sarà modificata con il nuovo Codice Penale, dato che prevedibilmente il nuovo progetto di Codice parificherà crimini e delitti. Dichiara che, venendo al punto più importante, non desidera commentare il testo esatto dei paragrafi 39 e 40 del Codice Penale austriaco. Vuole solo dire che, a norma della giurisprudenza austriaca, gli artt. 39 e 40 non devono essere interpretati nel senso che gli stranieri debbano essere arrestati. Le conseguenze collegate dalle norme in parola col rifiuto da parte dello Stato straniero di chiederne la consegna vengono oggi interpretate estensivamente come applicabili anche nel caso in cui sia impossibile far luogo all'estradizione. In tal caso, naturalmente, è prevista la celebrazione di un processo penale in Austria (salvo, naturalmente, l'ipotesi dell'art. 234). Tuttavia ciò non può avvenire

MODUS

in caso di delitto politico. Le ultime sentenze della Corte Suprema stabiliscono tuttavia chiaramente che, se non si tratta di delitti politici o prevalentemente politici, allora sono protetti gli interessi delle autorità straniere ed è ammessa l'azione in Austria. Dichiara che crimini come quelli da lui prima indicati possono essere considerati come crimini solo relativamente politici. Secondo la Cassazione austriaca, reati contro la legge sugli esplosivi non possono essere mai considerati come totalmente politici. In tal caso il Governo austriaco protegge la proprietà e le istituzioni straniere.

VASSALLI: Rileva che la sua precedente soddisfazione in merito ai paragrafi 30 [*sic*] e 40 si attenua molto in relazione all'interpretazione che ad essi viene data dalla giurisprudenza austriaca. Sembra grave che il delitto politico non possa essere giudicato in Austria. Gli sembra comunque che, sul principio della non politicità dei crimini previsti dalla legge contro gli esplosivi, non basti una pronuncia della Corte Suprema. Gli pare che sia opportuno di dar forma legislativa a questo principio, ciò che sarebbe estremamente importante e che non dovrebbe dar luogo a difficoltà interne, proprio perché conforme alla giurisprudenza della Cassazione austriaca.

LIEBSCHER: Dichiara che gli sembrano superflue norme legislative di questo genere, anche perché l'accordo fatto al Consiglio d'Europa sull'estradizione (art. 3, comma 2) regola la situazione in modo soddisfacente. Desidera aggiungere che ciò si applica soprattutto ai rifugiati dei paesi d'oltre cortina, che costituiscono per l'Austria il problema più grave. In tutti questi casi, tuttavia, si è sempre iniziato in Austria un procedimento penale.

VASSALLI: Dichiara che da parte italiana si conoscono, si apprezzano e si sono promosse queste norme europee, basate, del resto, su un modello francese. Il problema però è diverso: si tratta di precisare che un crimine, del genere di quelli previsti dalla legge sugli esplosivi, non ha carattere politico.

LIEBSCHER: Desidera ricordare che la Corte di Cassazione austriaca ha fissato tale principio e ciò dovrebbe essere sufficiente. La conseguenza logica di tale principio sarebbe la concessione dell'estradizione. Afferma che, per quanto è a sua conoscenza, non ritiene si sia mai rifiutata una estradizione per questo.

VASSALLI: Fa notare che la risposta non gli sembra soddisfacente. Per quanto riguarda la questione delle associazioni, osserva che la legge sugli esplosivi non contiene norme adeguate, salvo forse l'art. 5. Aggiunge che vi è, tuttavia, a fianco di un problema di correità, il problema del sostegno economico al terrorismo. Rileva che si può rispondere, come il Dr. Liebscher ha implicitamente risposto, che esso può essere configurato come una forma di complicità. Ciò è in realtà impossibile e, del resto, si tratta di un caso diverso. Fa notare che tale problema esiste; né la legislazione austriaca lo copre o lo prevede da un punto di vista penale. Occorre quindi affrontarlo, anche per gli effetti psicologici che l'emanazione di tali norme può avere contro il terrorismo. Tutto ciò, a prescindere dalle norme di carattere amministrativo, che possono consentire lo scioglimento di tali associazioni.

LIEBSCHER: Rileva che le norme sulla legge sugli esplosivi sono così vaghe che permettono facilmente di comprendere anche le associazioni. Vi si parla, infatti, di complotto. Il paragrafo 5 è tale che comprende ogni ipotesi: se in esso si prevede ogni aiuto per un determinato delitto, non vi è dubbio che esso può essere punito. Riconosce che vi è un problema interessante, che riguarda, in generale, le attività delle associazioni che esercitano attività segrete, ma ciò ricade nelle competenze della Staatspolizei.

MODUS

TOSCANO: Rileva che l'andamento di queste conversazioni da una parte è sorprendente, dall'altra deludente. Per la prima volta si è parlato a fondo della legge penale austriaca. Lo si è fatto a seguito di conversazioni che egli ha avuto col Ministro Toncic in merito al terrorismo; materia cui è stato legato il veto italiano per l'associazione dell'Austria alla CEE. In tale occasione ci si è domandati che cosa si potesse fare per superare questo punto morto. Osserva che egli aveva immaginato che da parte austriaca si facesse l'elogio della legislazione esistente. Dichiara di essere deluso dall'incomprensione austriaca per il fenomeno del terrorismo: fenomeno che è grave e che comunque ostacola ogni sforzo diretto a superare la situazione attuale. Da parte italiana ci si attendeva una lista di misure, anche se piccola; il dire che tutto va bene, quando tutto va invece male, è veramente grave. Conclude che bisogna considerare il terrorismo in termini nuovi, per superare una situazione completamente negativa.

KIRCHSCHLAEGER: Rileva che era chiaro fin dall'inizio che per forza questa conversazione avrebbe avuto risultati negativi. Infatti, o si riconosce che la legislazione austriaca è a livello europeo: ed allora da parte italiana si accusa l'Austria d'incapacità nell'applicarla, o si prova che non lo è: e in tal caso l'Austria sarebbe accusata di non avere preso prima le misure che essa si era detta disposta a prendere. Quando da parte italiana si accusa l'Austria di non comprendere il terrorismo, e non si prendono in considerazione le dichiarazioni del Governo federale, ecc. ecc., allora si può dire che da parte italiana non si valutano al loro giusto valore gli sforzi austriaci. Vorrebbe ripetere che quanto si fa da parte austriaca, non lo si fa per l'Italia, ma innanzi tutto per l'interesse nazionale dell'Austria. Il Governo federale userà tutti i mezzi a sua disposizione. Da parte italiana si capirà che non si possono chiedere o suggerire misure troppo precise sul terrorismo. Ritiene di non essere forse convincente, ma ripete tuttavia che esiste una vera volontà ed un vero interesse, da parte austriaca, a risolvere il problema.

TOSCANO: Vorrebbe tornare al punto di partenza, secondo cui la legislazione austriaca sarebbe su di un livello europeo, ma che è l'Austria a non essere sul livello europeo. La situazione austriaca è completamente diversa da quella di qualsiasi altro Stato europeo. Basta pensare al Trattato di Stato che è unico. Unica è pure la situazione esistente in Tirolo a causa dei cartelli invocanti la riunificazione collocati lungo tutto il percorso fino al Brennero ed al Passo di Resia. Dove mai avviene qualche cosa del genere? Vi è pure la faccenda dell'apologia del terrorismo nei tribunali austriaci e dell'assoluzione dei rei confessi. Questa situazione speciale richiede misure speciali maggiori della media europea. Il terrorismo è divenuto più sanguinoso. Che cosa si conta di fare da parte austriaca? L'Austria è l'unico Paese ad avere il Trattato di Stato, che è stato notificato all'Italia. Non vuole discutere questo punto e studiare il perché di tale notificazione, ma nota che la speciale posizione giuridica internazionale dell'Austria le impone degli obblighi speciali. Se si dovesse continuare nel modo attuale non se ne uscirà e la situazione si aggraverà.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che la faccenda dei cartelli alla frontiera non è un caso unico. Non è un delitto internazionale. Afferma che per quanto riguarda il Trattato di Stato, gli riesce nuovo che esso sia stato notificato.

GAJA: Rileva che appare evidente l'impossibilità di proseguire la conversazione. Ritiene che non ci si trova affatto di fronte alla alternativa proposta da Kirchschlaeger. L'im-

MODUS

pressione italiana è che la legislazione austriaca sia insufficiente e che comunque debba essere applicata con maggior vigore. Comunque, il discorso dovrà essere continuato ed approfondito. Da parte italiana si conta che l'Austria ci presenti assicurazioni concrete.

LIEBSCHER: Sottolinea che la legislazione esiste e che l'applicazione da parte della Magistratura corrisponde alla legge.

TOSCANO: Osserva che tale osservazione peggiora la situazione, in quanto ciò dimostra che da parte austriaca si dispone della legislazione, ma non si ha la volontà di applicarla.

KIRCHSCHLAEGER: Si domanda che cosa si debba fare a tal punto.

GAJA: Risponde che si riferirà ai rispettivi Governi e, se possibile un nuovo incontro avrà luogo, come suggerito da parte austriaca, il 29 novembre p.v.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma che, prima di tale data, verrà inviato a Roma da parte austriaca un progetto della quietanza.

GAJA: Risponde che da parte italiana si cercherà di far avere alla controparte per via diplomatica il progetto della risposta italiana.

TOSCANO: Fa presente che dovrà anche essere elaborata la formula per determinare il momento del trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano e dovrà essere fissata la data di consegna della quietanza (15 giorni).

KIRCHSCHLAEGER: Sottolinea i punti principali ancora da definire:

1) accordo sull'art. 27 e «timing» della sua stipulazione;

2) durata dell'armistizio politico;

3) dichiarazione del Cancelliere sulla rinuncia a ricorrere a mezzi politici dopo l'entrata in vigore dell'accordo della Corte dell'Aja.

GAJA: Rileva che si può anche cercare d'intendersi meglio per un calendario operativo più dettagliato.

TOSCANO: Osserva che occorrerà trovare un sistema «di fatto» per far conoscere alla controparte austriaca il testo definitivo del «pacchetto».

KIRCHSCHLAEGER: Fa presente che occorre anche vedere se e quando si possa giungere ad un incontro dei Capi di Governo o dei Ministri degli Esteri dei due Paesi, essendo questo un elemento cui da parte austriaca si annette molta importanza.

---

[1] Sessione I: DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1217; Sessioni II-V: DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 29, n. 1146.

[2] Predisposto dalla DGAP.

[3] Vedi DD. 267, 270, 277 e 279.

[4] Vedi D. 225.

[5] Vedi DD. 228, 232 e 234.

[6] Vedi D. 258.

[7] Vedi D. 273, nota 4.

[8] Vedi DD. 262, 264 e 268.

[9] Vedi D. 276.

[10] Vedi D. 208.

[11] Vedi D. 278.

[12] Si intende evidentemente far riferimento ai sette incontri fra rappresentanti dei Ministri e ai tre incontri ad alto livello svoltisi a partire dal 28-29 luglio 1965.

[13] Vedi D. 4.

[14] Vedi D.194 e nota 3.

[15] Vedi D. 140.

[16] Vedi D. 284.

MODUS

[17] Con T. segreto 40547/814 del 17 novembre, Ducci rinviava al resoconto ANSA e metteva in evidenza che «nessuno dei giornalisti intervenuti ha mostrato di avere il sentore dei colloqui in corso, né del cosidetto piano Tončić-Sorinj, al quale il Ministero ha fatto una cautissima allusione» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 1, s.p.). Nel rispondergli, Fanfani lo invitava a «tener conto giusta reazione nostra stampa» (T. segreto 22152/326 del 18 novembre: *ibidem*). Non rinvenuta altra documentazione in proposito.

[18] Vedi D. 246, nota 3.

[19] Vedi D. 275, nota 5.

[20] Con T. 38606/773 del 3 novembre, Ducci trasmise il contenuto della Nota Verbale austriaca.

[21] Vedi D. 282, nota 16.

294

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. 3400. **Vienna, 17 novembre 1967.**

Carissimo Roberto,

ho ricevuto la tua lettera n. 120/1810 dell'11 novembre[2], nella quale mi comunichi alcune perplessità che ha destato in te la maniera in cui ho riferito le dichiarazioni fattemi da Kreisky.

Ti assicuro che non lascerò passare l'occasione di un mio futuro incontro con Kreisky senza fargli una opportuna messa a punto.

Ho l'impressione tuttavia che la frase del mio telegramma relativa a quanto Kreisky ha detto circa la «Brennergrenze-Frage» non fosse sufficientemente chiara. L'ex Ministro degli Esteri ha voluto dire che soltanto il prevalere dello spirito europeo potrà far dimenticare completamente a molti austriaci la separazione dalla patria della terra che ha dato il suo nome al Tirolo. Il che è senza dubbio esatto come sentimento popolare e credo che costì non abbiate avuto mai dubbi in proposito; ma che non vuol dire affatto che Kreisky o altri siano così folli da considerare aperta una questione territoriale che tutta la gente responsabile sa essere stata chiusa definitivamente.

2. Sulla seconda parte della tua lettera, che tratta delle garanzie che l'Austria dovrebbe darci della repressione del terrorismo anche in futuro, preferisco non esprimermi prima di aver conosciuto l'esito delle vostre conversazioni di Londra. Ma vorrei anticipare che mi è difficile definire il terrorismo e la sua repressione come una questione strettamente connessa con la controversia sull'Alto Adige. Se facciamo l'accordo con il Governo austriaco e con la SVP, e poi c'è qualche atto di terrorismo ci lasceremo trasportare dagli estremisti che vorranno trarne pretesto per non eseguire l'accordo? Vogliamo davvero mettere non tanto le relazioni fra l'Italia e l'Austria, che sono poca cosa, quanto la pace e la stabilità dell'Alto Adige nelle mani di alcuni sciagurati e di agenti provocatori di ogni nazionalità?

3. Grazie della documentazione per il Comitato dei Ministri del 9 novembre[3]. Ti sarò molto grato se potrai farmi avere qualche informazione telegrafica sull'esito dei colloqui di Londra e far seguire poi i relativi verbali.

[Roberto Ducci]

[1] Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.

[2] Vedi D. 286.

[3] Vedi D. 283.

MODUS

295

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto segreto[2]. **[Roma, ... novembre 1967][3].**

1. Hanno avuto luogo a Londra, nei giorni 17-18-19 novembre[4], i previsti scambi di vedute fra i rappresentanti dei Ministri degli Esteri in merito alla questione altoatesina.

Come è noto, tali scambi di vedute hanno avuto come oggetto, da un lato, il problema della chiusura formale della controversia (e, in particolare, le cosiddette «Proposte Toncic»); dall'altro, il problema del terrorismo, che per la prima volta è stato affrontato in tale cornice.

2. Da parte austriaca si è cominciato col chiedere con particolare insistenza una speciale riunione di esperti al fine di concordare la stesura definitiva del testo del cosiddetto pacchetto. Ci è stato sottolineato che con ciò non si intendeva affatto riaprire una discussione sul pacchetto stesso, ma soltanto stabilire un testo definitivo corrispondente agli scambi di vedute finora avuti (di cui Vienna pretende non avere una conoscenza completa – vedi chiarimenti Moro-Magnago[5]). Da parte nostra, in conformità colle istruzioni ricevute è stata esclusa con ogni fermezza sia l'eventualità di nuove discussioni in tema di pacchetto, sia l'elaborazione di un testo formalmente comune. È stato, inoltre, da parte nostra detto chiaramente che un tentativo di riaprire tale problema farebbe cadere ogni possibilità d'intesa.

Le ragioni dell'insistenza austriaca al riguardo sembrano poter essere collegate:

a) alla rinuncia di Vienna a chiedere che da parte del Presidente del Consiglio italiano siano presentati immediatamente al nostro Parlamento appositi disegni di legge (il cui testo, evidentemente, avrebbe dovuto essere concordato);

b) al timore che, allo stato attuale delle cose, da parte italiana si possa dire che il cosidetto «pacchetto» è stato concordato con gli altoatesini, indebolendo così la tesi di Vienna, secondo la quale il «pacchetto» stesso sarebbe stato oggetto di un vero e proprio negoziato fra i due Governi.

Da parte nostra è stato risposto che, al massimo, si potrebbe pensare ad una comunicazione preventiva, di fatto e non ufficiale, del testo del «pacchetto» stesso, quale sarebbe stato annunciato dal Presidente del Consiglio al Parlamento di Roma.

3. Da parte austriaca, rinunciando ad insistere nella richiesta di presentazione immediata di disegni di legge, è stato accolto il criterio secondo cui l'inizio formale dell'iter di chiusura avrebbe luogo nel momento in cui il Presidente del Consiglio presenterebbe al Parlamento italiano l'insieme delle misure autonome di cui al pacchetto, illustrandone il significato, anche ai fini della chiusura della controversia internazionale, ed ottenendo un voto di approvazione di principio a maggioranza semplice.

4. Da parte austriaca si è tentato di fare un notevole passo indietro per quanto riguarda la cosidetta «tregua» per ricorsi politici ad organismi internazionali durante il tempo necessario per l'approvazione dal nostro Parlamento delle misure autonome previste. Si è cominciato con il parlare di un pericolo di inattività italiana nella even-

MODUS

tualità di una tregua assoluta e quindi detto che il periodo di 3 o 4 anni, qualunque esso fosse, era troppo lungo. Si chiedeva quindi di suddividerlo in fasi successive, condizionate dagli effettivi progressi compiuti da parte italiana in materia di approvazione delle misure autonome. A tale fine, si è accennato che il periodo di armistizio politico avrebbe potuto avere la durata di 2 anni, rinnovabili per altri 2 anni ove avesse luogo, prima della scadenza della prima fase, l'approvazione della legge costituzionale relativa al trasferimento delle competenze alla Provincia di Bolzano.

Da parte nostra si è replicato esprimendo meraviglia per questa sostanziale modifica, che si intendeva apportare a quella che era una proposta di origine austriaca. Abbiamo rilevato che tale proposta aveva un valore soprattutto psicologico, valore che sarebbe completamente venuto meno nel caso di una formula comprendente fasi successive connesse con la nostra attività legislativa. D'altra parte, al momento delle proposte Toncic, erano già ben noti tutti gli argomenti ora avanzati per ritirarle. Di fronte alle nostre argomentazioni ed alla nostra fermezza, da parte austriaca si è prospettata la possibilità di accettare un periodo di «armistizio politico» di 3 anni a partire dall'inizio dell'attività del futuro Parlamento italiano.

5. Da parte austriaca si è ugualmente cercato di introdurre modifiche alle cosidette proposte Toncic per quanto riguarda la comunicazione che di tale armistizio politico il Governo austriaco avrebbe dovuto dare per iscritto al Governo italiano subito dopo le dichiarazioni del Cancelliere al Parlamento di Vienna. È sembrato assai probabile che tale proposta sia stata avanzata al fine di indurci, per reciprocità, ad una comunicazione ufficiale a Vienna del testo del discorso del Presidente del Consiglio al Parlamento italiano e per facilitare la richiesta che da parte italiana si accusasse ricevuta della cosiddetta «quietanza» austriaca.

La questione, che, a ben vedere, non ha forse grande importanza pratica, è rimasta in sospeso, riservandosi i rappresentanti austriaci di riferire al proprio Governo la nostra reazione.

6. Circa il momento della cosiddetta quietanza, da parte austriaca è stato chiarito che non si intendeva in alcun modo darvi corso se non quando saranno stati presi tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari relativi al trapasso dei poteri previsti dal pacchetto alla Provincia di Bolzano. In altre parole, non si è accolta, da parte austriaca, e con la massima fermezza, una formula la quale preveda che la quietanza debba essere già data fin dal momento in cui entrano in vigore le nostre leggi definitive, contenenti un termine per l'emanazione del regolamento dell'esecuzione, al quale è legato il passaggio totale delle competenze.

Si è in particolare insistito sul fatto che varie di tali competenze devono essere trasferite alla Provincia dalla Regione Trentino-Alto Adige e che, di conseguenza, dovrebbe essere previsto esplicitamente che la quietanza può essere data non soltanto dopo l'emanazione delle leggi e dei regolamenti statali necessari, ma anche delle leggi e regolamenti regionali, previsti per il perfezionamento definitivo dell'intero processo di attuazione.

Da parte nostra ci si è riservati, di conseguenza, di proporre una formula che possa corrispondere con chiarezza alle esigenze delle due Parti.

MODUS

7. Circa il rilascio della quietanza da parte austriaca ci sono state proposte le seguenti alternative (tutte nuove, salvo, in parte, l'ultima):

a) l'istituzione di una Commissione arbitrale che possa decidere quando da parte italiana saranno stati presi i provvedimenti necessari per il trasferimento dei poteri previsti dal pacchetto;

b) la designazione di un Arbitro neutro, con gli stessi poteri;

c) la comunicazione a Vienna, da parte nostra, di volta in volta, di tutti i provvedimenti concernenti tali trasferimenti.

Tutte queste nuove richieste austriache sono state fermamente respinte, sottolineando le ragioni della loro inaccettabilità.

8. Si è poi esaminato il problema del termine entro il quale la quietanza austriaca deve essere rilasciata, dopo la conclusione della procedura interna italiana. A tale riguardo è sorto il problema di determinare esattamente il cosidetto termine «a quo». Per superare le difficoltà di carattere internazionale connesse con tale problema, si è immaginato che si potesse prendere in considerazione come punto di partenza la cerimonia che potrebbe aver luogo presso la Provincia di Bolzano, per constatare il trasferimento effettivo delle nuove competenze. La quietanza austriaca dovrebbe essere rilasciata nei 15 giorni successivi.

9. Circa il testo della quietanza austriaca, ci è stato detto che esso non poteva esserci comunicato se non fra qualche giorno dovendo ancora essere consultate le istanze politiche in merito. A risparmio di tempo, tale testo ci sarebbe stato comunicato per via diplomatica.

Da parte nostra si è fatto presente che, mentre non si aveva in principio nulla in contrario ad una risposta scritta alla comunicazione scritta della cosiddetta quietanza, il tenore della nostra risposta sarebbe dipeso da quello austriaco. Di conseguenza, ci siamo riservati di riprendere lo scambio di vedute dopo aver conosciuto il tenore della comunicazione austriaca.

10. Circa l'accordo che dovrà essere stipulato per rendere obbligatoria la competenza della Corte Internazionale di Giustizia per tutte le future controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione di tutti i trattati in vigore tra l'Italia e l'Austria, anche anteriori al termine indicato all'art. 27 (a) della Convenzione di Strasburgo, da parte austriaca è stata accolta la nostra richiesta secondo cui il testo di tale strumento (comprendente una clausola secondo la quale entrambe le Parti mantengono le loro precedenti posizioni giuridiche circa l'esecuzione dell'Accordo di Parigi) dovrà essere concordato *prima* dell'inizio dell'«iter» previsto per la chiusura della controversia.

11. Una certa flessibilità austriaca è emersa, almeno formalmente, per quanto riguarda i vari momenti relativi alla stipulazione del predetto accordo.

Da parte nostra si è insistito affinché esso sia siglato prima delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento di Roma; sia fissato subito dopo le due dichiarazioni dei due Capi di Governo ai rispettivi Parlamenti; sia approvato dal Parlamento austriaco dopo la prima lettura al Parlamento italiano della legge costituzionale

MODUS

per il trasferimento alla Provincia di Bolzano delle nuove competenze; e affinché le ratifiche siano scambiate subito dopo la definitiva approvazione dal Parlamento italiano della legge costituzionale (ma non di tutti gli altri provvedimenti eventualmente necessari).

Da parte austriaca, mentre si è manifestata viva perplessità circa il momento in cui potrà avvenire la sigla dell'accordo, si è preso nota, ad referendum, delle indicazioni da noi proposte.

Dopo una conversazione telefonica col Ministro Toncic, da parte austriaca si è tuttavia dichiarato che si potevano accettare le proposte italiane, a condizione, tuttavia, che l'accordo portasse una nuova clausola in cui fosse specificato che esso entrerà in vigore soltanto al momento del rilascio della quietanza austriaca.

Da parte nostra è stata subito respinta tale nuova clausola in quanto un collegamento del genere sarebbe stato per noi pericoloso ed ingiustificato, facendoci, da una parte temere il rischio di dare attuazione al pacchetto senza garanzie e senza quietanza, e, dall'altra, di avanzare troppo nelle nostre concessioni senza una contropartita bilanciata di Vienna.

Da parte austriaca ci si è riservati di prendere più tardi posizione definitiva in materia.

12. Quanto al problema delle comunicazioni dei due Governi alle Nazioni Unite, si è da parte nostra accennato al fatto che esse dovranno aver luogo, in via parallela, subito dopo la quietanza austriaca (il che non esclude la possibilità che i Ministri degli Esteri facciano cenno opportunamente al problema nel corso delle dichiarazioni annuali in sede di dibattito generale).

Da parte austriaca si è insistito perché, a tali comunicazioni al Segretario delle Nazioni Unite, andasse allegato una descrizione del cosiddetto pacchetto; ciò che da parte nostra si è escluso, anche con la motivazione che, a quel momento, il «pacchetto» sarà stato totalmente eseguito.

13. Da parte austriaca si è sollevato, anche, il problema delle comunicazioni eventuali da farsi, da parte dei due Governi, al Consiglio d'Europa, sia in relazione all'accordo sull'art. 27 (a) della Convenzione di Strasburgo, sia in relazione all'esistenza della cosiddetta Sottocommissione per l'Alto Adige.

Da parte nostra si è replicato che si sarebbe esaminato il problema giuridico delle notifiche da fare, in base alla stessa Convenzione di Strasburgo, per nuovi accordi che, come quello in esame, ne estendano la sfera di applicabilità.

Per quanto concerne la cosiddetta Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio d'Europa, abbiamo detto che si dovrà prevedere di non procedere al suo rinnovo, proprio in relazione agli sviluppi della questione.

14. Da ultimo, per quanto riguarda la procedura di chiusura della controversia, si è sollevato il problema della dichiarazione che dovrebbe essere fatta dal Cancelliere austriaco al Parlamento di Vienna, dichiarazione secondo la quale l'entrata in vigore dell'accordo sulla Corte dell'Aja escluderebbe il ricorso, da parte di Vienna, ad istanze politiche.

MODUS

Il discorso su tale argomento si è fatto particolarmente delicato perché è emerso chiaramente che da parte austriaca, mentre si è disposti a considerare chiusa l'attuale controversia (che concerne l'applicazione dell'art. 2 dell'Accordo De Gasperi-Gruber) e mentre si afferma di essere pienamente disposti a riconoscere le conseguenze giuridiche dell'accoglimento della competenza della Corte Internazionale dell'Aja, non si intende esplicitamente rinunciare ad ogni eventualità futura, e cioè, fra l'altro, ad eventuali possibilità di ricorso che potessero essere permesse all'Austria da nuove stipulazioni in seno alle Nazioni Unite o in seno al Consiglio d'Europa, per quanto concerne il diritto di autodeterminazione ed i cosidetti diritti umani. Questa presa di posizione, equivalente ad un abbandono di quanto Toncic aveva accettato nel corso delle conversazioni non ufficiali di New York[6], non è certo usuale e costituisce un elemento negativo che induce a riflettere sui propositi futuri di Vienna.

15. È stato dalle due parti constatato che sarebbe opportuno approfondire, senza per questo venire ad uno scambio di documenti formali in proposito, quale sia l'ordine delle varie operazioni, siano esse di carattere interno o di carattere internazionale, che possono essere attualmente previste per la chiusura della controversia.

Tale calendario operativo dovrebbe essere argomento di intese puramente verbali, ma dovrebbe indicare chiaramente, per quanto è possibile prevedere fin d'ora, i tempi delle varie operazioni e soprattutto la loro successione.

Si è convenuto che, al momento in cui ci si prospettasse una soluzione concreta della controversia secondo gli schemi finora seguiti, l'approfondimento dell'elenco delle operazioni necessarie e del loro susseguirsi sarebbe estremamente utile.

16. È stato poi trattato con particolare ampiezza il problema del terrorismo, che ha formato oggetto di discussione per buona parte di sabato (18 novembre) e per quasi l'intera riunione di domenica (19 novembre). A questo ultimo incontro hanno preso parte anche gli esperti giuridici, Prof. Vassalli e Dott. Liebscher.

Lo scambio di vedute, per quanto approfondito, ha avuto carattere interlocutorio. Da parte austriaca ci si è infatti limitati a tentare di sostenere che l'attuale legislazione austriaca è adeguata alle esigenze internazionali e non richiede modifiche, miglioramenti o completamenti. Solo dopo le nostre energiche contestazioni di tale punto di vista, che è evidentemente irrealistico e semplicistico, da parte austriaca si è finito per riservare di indicare in un prossimo incontro quali misure pratiche ed eventualmente anche legislative si sarebbe ritenuto possibile di prendere in relazione alla repressione del terrorismo.

Da parte nostra sono stati minutamente indicati i punti della legislazione austriaca che sembrano manifestamente inadeguati, sottolineando l'opportunità di adatte misure e attirando l'attenzione dei nostri interlocutori sulle responsabilità austriache relative alla mancata repressione del fenomeno.

Una valutazione conclusiva sulla posizione austriaca non potrà essere data fino a che non conosceremo il primo elenco delle nuove misure che Vienna intende adottare. È evidente comunque lo sforzo per rinviare ogni discussione concreta in modo da evitare un collegamento, anche di fatto, fra le nuove misure per la repressione del terrorismo e la soluzione della controversia.

MODUS

17. In una valutazione generale, la posizione austriaca sul problema della chiusura della controversia non è sembrata né molto flessibile, né molto mutata.

Esaminando le varie proposte avanzate da parte di Vienna nel corso dell'incontro, si può difatti affermare che esse sembrano ispirarsi a due principi fondamentali:

1) ottenere in qualsiasi modo, e anche attraverso una serie di elementi indiretti, l'internazionalizzazione del cosiddetto «pacchetto».

2) cercare di non prendere alcun impegno a più lunga scadenza, e cioè di mantenere la più larga possibilità di azione politica nel periodo successivo all'esecuzione del pacchetto da parte nostra. Quanto precede anche in relazione al fatto che nel 1970 vi saranno le elezioni politiche austriache e che l'attuale Governo non vuole evidentemente essere accusato, in tale occasione, di aver rinunciato a possibilità di azione che in teoria gli potrebbero essere concesse.

18. Dato quanto sopra e in considerazione del numero di questioni su cui l'accordo non è stato ancora raggiunto, l'incontro non poteva avere che carattere interlocutorio. Da parte nostra è stata offerta ai colleghi austriaci la possibilità di protrarre le conversazioni fino a completo approfondimento ed esaurimento dei vari temi in discussione. I nostri interlocutori hanno tuttavia obiettato che non era loro possibile prendere posizione senza le opportune istruzioni di Vienna: ciò che non poteva aver luogo in così breve tempo. Essi preferivano interrompere l'incontro, per riprendere i contatti eventualmente anche a brevissima scadenza dopo aver riferito alle competenti istanze politiche. A tale riguardo essi hanno proposto che un prossimo incontro abbia luogo nuovamente a Londra il 29 corrente.

19. Da notizie pervenute da altra parte, sappiamo che avrà luogo nei giorni 21, 22 e 23 (come di consueto dopo incontri come quello di Londra) un convegno di personalità politiche austriache, con la partecipazione anche di rappresentanti della Sudtiroler Volkspartei[7]. Ciò darà evidentemente la possibilità ai rappresentanti austriaci di esporre i risultati dei colloqui e di ricevere nuove istruzioni.

20. Da ultimo occorrerà sottolineare l'insistenza con cui, da parte austriaca, si è richiesto che ad un certo momento, prima che abbia inizio l'iter per la chiusura della controversia, abbia luogo un incontro del Cancelliere austriaco con il Presidente del Consiglio italiano o dei due Ministri degli Affari Esteri.

Tale richiesta è evidentemente intesa a sottolineare il carattere internazionale della procedura di chiusura della controversia, ma non si può escludere che essa non sia anche collegata ad esigenze politiche individuali. Da parte nostra ci si è limitati a dire che si prendeva atto di tale richiesta: che essa sarebbe stata portata a conoscenza delle superiori istanze; ma che poteva sembrare, tecnicamente, superfluo un incontro a livello politico prima dell'inizio della procedura di chiusura della controversia e, del resto, anche durante il corso di essa[8].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1216.

2 Sottoscrizione autografa.

3 Il documento, privo di data, contiene riferimenti cronologici che consentono di collocarlo tra il 19 ed il 21 novembre.

4 Vedi D. 293.

MODUS

[5] Vedi D. 194.
[6] Vedi DD. 267 e 270.
[7] Con T. segreto urgente 41426/830 del 23 novembre, Ducci riferì che Withalm aveva ricevuto l'incarico da Klaus di mettersi in contatto con Fanfani al Congresso della DC di Milano «a seguito di una riunione di ieri pomeriggio cui partecipavano Tončić-Sorinj e Wallnöfer» (DGAP, Uff. II, *Austria*, 1967, b. 16 (165), fasc. *Austria. CEE-MEC-CECA*). Al riguardo non emerse nulla nel colloquio che Ducci ebbe con Tončić-Sorinj in pari data (T. segreto urgente 41497/833, in DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 1, s.p.). Su quest'ultimo colloquio vedi anche D. 299.
[8] Per il seguito vedi D. 297.

296

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 40906/821. **Vienna, 20 novembre 1967 (perv. ore 20).**

Oggetto: Colloquio Ambasciatore Ducci-Vice Cancelliere Bock su questione Alto Adige e CEE.

Durante la mia visita al Vice Cancelliere Bock il discorso è stato da quest'ultimo ovviamente messo sulla questione altoatesina e sull'opposizione italiana alla continuazione delle trattative tra l'Austria e la Commissione CEE.

Circa l'Alto Adige ciò che di più rimarchevole Bock mi ha detto è che il «pacchetto» è quanto di meglio i sudtirolesi possono sperare. Vi è anzi da dubitare se essi saranno mai in condizioni di avvalersi di tutte le concessioni che vengono loro fatte, soprattutto nel campo del pubblico impiego.

Ciò mi ha permesso di spiegare a Bock con un esempio pratico i motivi per cui noi siamo contrari a sottoporre l'esecuzione del «pacchetto» ad una giurisdizione internazionale. Del che Bock ha immediatamente convenuto. Ha anche lui deplorato che la soluzione di una questione che riguarda in primo luogo Italia e Austria sia stata messa nelle mani della minoranza altoatesina: e ciò «anche se Magnago è una persona ragionevole».

Per la ripresa delle trattative con la CEE, Bock mi ha domandato che cosa di più debbono fare gli austriaci. Gli ho detto che la questione delle ulteriori misure sulla prevenzione e repressione del terrorismo è stata discussa in questi giorni dai Rappresentanti dei Ministri degli Esteri[2]. Da parte mia non potevo che esortarlo ad usare la sua influenza perché le nostre ragionevoli richieste vengano accolte dal Governo austriaco.

Il Vice Cancelliere mi ha a lungo parlato di quanto sia urgente per l'Austria riprendere le conversazioni con la Commissione CEE. Non vi è per l'Austria altra soluzione che quella di un accordo speciale per diminuire almeno parzialmente gli effetti della crescente discriminazione delle merci austriache sui mercati della CEE. Anche se i francesi volessero attendere che il più vasto problema dell'allargamento della CEE ai Paesi EFTA sia risolto, si può sempre tentare di alleggerire la situazione austriaca con qualche provvedimento preliminare da concordare con la Commissione.

MODUS

Bock sperava che il Governo italiano si rendesse conto dell'interesse che, in un più ampio quadro politico, ha una qualche forma di aggancio dell'Austria con il Mercato Comune. «Non voglio vedere il mio Paese» – egli ha aggiunto – «esser costretto a prendere la strada della Finlandia o della Jugoslavia».

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 3, pos. AA 2/6.
2 Vedi D. 293.

297

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto segreto[2]. **Roma, 22 novembre 1967.**

Ho ricevuto stamane, alle ore 13, a sua richiesta, l'Ambasciatore d'Austria il quale, per incarico del suo Governo, mi ha fatto alcune comunicazioni in relazione alle questioni sulle quali, nel corso della recente riunione di Londra[3], i rappresentanti austriaci si erano riservati di far conoscere il punto di vista del Governo di Vienna. Tali comunicazioni sono il risultato delle discussioni che hanno avuto luogo in Austria il 20 ed il 21, protraendosi per tutta la notte di ieri.

Le comunicazioni fattemi sono state del seguente tenore:

1) viene ritirata la richiesta fatta a Londra dai rappresentanti austriaci circa la ripartizione, in due fasi di due anni, del periodo durante il quale il Governo austriaco si impegnerebbe ad astenersi dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale, in attesa dell'attuazione delle misure del «pacchetto». Il Governo austriaco, venendo parzialmente incontro alla richiesta italiana, accetta che tale periodo sia di tre anni;

2) il Governo austriaco non può accettare la richiesta italiana, secondo la quale il Cancelliere austriaco dovrebbe dichiarare che l'Austria interpreta l'accordo circa il deferimento al giudizio della Corte dell'Aja di ogni futura controversia come escludente il ricorso a qualsiasi altra istanza politica internazionale.

Per diminuire i rischi segnalati da parte italiana, il Governo austriaco sarebbe disposto a stipulare – con lo stesso «timing» previsto per l'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja – una convenzione di amicizia e di collaborazione fra Italia ed Austria, di contenuto analogo, ad esempio, a quella in vigore fra la Francia e la RFT. Da parte austriaca si potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di inserire nell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja un articolo supplementare, nel quale le due parti constaterebbero di comune accordo che la convenzione austro-italiana di amicizia, concordato ed arbitrato del 1930, non è più in vigore;

3) per quanto riguarda il «timing» per l'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja, le proposte italiane fatte a Londra potrebbero essere accolte da parte austriaca, a condizione che nell'accordo stesso fosse inserito l'articolo di cui si allega un progetto (all. 1). Rispetto alle proposte austriache presentate a New York[4] ciò comporterebbe, secondo la comunicazione austriaca, che in tal modo la parafatura, la firma e la ratifica dell'accordo predetto avverrebbero durante l'attuazione del «pacchetto» e l'entrata in vigore dell'accordo stesso sarebbe indipendente dalla quietanza austriaca;

MODUS

4) circa la questione del terrorismo, le conversazioni che hanno avuto luogo a Londra fra gli esperti dovrebbero aver dimostrato che nuove misure legislative non sono necessarie per frenare il terrorismo. Le misure di polizia e le altre già adottate, misure che la scorsa estate già hanno portato ad una sostanziale diminuzione degli attentati, saranno mantenute;

5) per il confronto del «pacchetto», si insiste sulla necessità di una sollecita comunicazione – de facto – del testo del «pacchetto» medesimo;

6) si insiste infine, da parte austriaca, sull'opportunità di un incontro dei Ministri degli Affari Esteri o dei Capi del Governo dei due Paesi.

L'Ambasciatore Loewenthal mi ha poi consegnato un progetto di dichiarazione di «quietanza» (all. 2).

Ho risposto all'Ambasciatore d'Austria che non avrei mancato di riferire all'On. Ministro quanto da lui comunicatomi. In attesa di fargli conoscere le nostre reazioni al riguardo, mi sembrava comunque di potergli anticipare le seguenti considerazioni:

a) per quanto riguarda il punto 1) della sua comunicazione, dovevo chiedere se il periodo di tregua politica proposto da parte austriaca avesse inizio, come era stato ventilato a Londra, dal principio della futura Legislatura italiana;

b) per quanto riguarda il punto 4), dovevo rilevare che quanto asserito non corrispondeva al risultato dei colloqui di Londra fra gli esperti giuridici, nel corso dei quali, in seguito alle argomentazioni dell'esperto italiano, mi era sembrato di constatare che lo stesso esperto austriaco aveva dovuto convenire che la legislazione austriaca in materia di terrorismo era, in vari punti, manchevole[5].

Allegato I

L'accordo entra in vigore 20 giorni a contare dal giorno in cui l'Italia avrà attuato le misure annunciate nella dichiarazione governativa del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano del ...

Allegato II

Considerato che è sorta una controversia tra l'Austria e l'Italia circa l'attuazione dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 e,

Considerato che questa controversia è stata discussa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata oggetto delle risoluzioni 1497 (XV) e 1661 (XVI),

Tenuto conto che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha raccomandato insistentemente all'Austria e all'Italia di riprendere le trattative allo scopo di trovare una soluzione di tutte le divergenze concernenti l'attuazione dell'accordo predetto e che queste trattative hanno avuto luogo,

Tenuto conto che il Governo italiano, nella sua dichiarazione governativa del …, ha annunciato misure specificamente indicate, destinate ad assicurare la convivenza pacifica e lo sviluppo delle popolazioni altoatesine,

Visto che il Governo italiano ha ora realizzato queste misure annunciate nella dichiarazione governativa del …, il Governo federale austriaco dichiara di considerare chiusa la controversia esistente tra l'Austria e l'Italia, che ha formato oggetto dell'anzidetta risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 2, n. 1309.

2 Sottoscrizione autografa.

MODUS

[3] Vedi D. 293.
[4] Vedi DD. 267 e 270.
[5] Per il seguito vedi D. 298.

298

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto segreto[2]. **Roma, 24 novembre 1967.**

1. In base alle istruzioni ricevute, ho pregato l'Ambasciatore d'Austria di passare stamane da me e gli ho fatto le seguenti comunicazioni:

a) dato il contenuto delle comunicazioni fatteci dallo stesso Ambasciatore d'Austria in data 22 novembre u.s.[3] (comunicazioni che precisano la posizione del Governo di Vienna in merito ai punti sui quali i Rappresentanti austriaci, nell'ultima riunione con i Rappresentanti italiani[4], si erano riservati di chiedere istruzioni), non era possibile che una ulteriore riunione dei Rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi avesse luogo il 29 corrente. Ho fatto rilevare, in particolare, che la proposta avanzata da parte austriaca di stipulare una convenzione di amicizia e collaborazione fra l'Italia e l'Austria, di contenuto analogo a quella in vigore fra la Francia e la RFT, richiedeva una decisione di carattere politico, che andava oltre la competenza degli esperti. In relazione ad essa, anzi, ci sarebbe stato indubbiamente utile ricevere da parte austriaca maggiori elementi concreti. Di conseguenza, ritenevo che un ulteriore incontro dei Rappresentanti dei due Ministri potesse aver luogo soltanto in data da destinarsi nel mese di dicembre.

b) Al tempo stesso, ho fatto presente a Loewenthal che la comunicazione da lui fattami in relazione al terrorismo – come del resto era stato da me rilevato nel corso della nostra conversazione – aveva provocato in noi una impressione assolutamente negativa, sia per il fatto che Vienna si rifiutava di prendere atto che la legislazione austriaca nei confronti del terrorismo era in vari punti inadeguata (ciò che, a parer nostro, risultava ampiamente dimostrato dalle recenti discussioni di Londra), sia per il fatto che il Governo austriaco si era limitato a dichiarare che le misure attuali contro il terrorismo saranno mantenute. Ho aggiunto che, in tale situazione, non avremmo potuto riprendere le conversazioni fra Rappresentanti dei Ministri degli Esteri, senza aver prima ottenuto indicazioni più precise circa le intenzioni del Governo austriaco in merito alle richieste formulate da parte italiana in materia di terrorismo e, in particolare, indicazioni circa il contenuto delle comunicazioni che a tale proposito ci saranno fatte dai Rappresentanti austriaci.

2. Loewenthal ha risposto, tentando di attenuare l'impressione in noi suscitata dalla sua comunicazione del 22 corrente e affermando di poter dire fin d'ora che il Governo austriaco è disposto a discutere della questione del terrorismo, a qualsiasi livello. Ho fatto rilevare a Loewenthal che non si trattava soltanto di discutere la questione del terrorismo, ma soprattutto di farci conoscere quali erano le intenzioni concrete e gli impegni che il Governo austriaco intendeva assumere nella lotta contro il terrorismo.

3. Loewenthal ha chiesto se quanto da me fatto presente non voleva indicare che nella posizione italiana era intervenuto un mutamento, dato che finora da parte nostra il terrorismo era stato collegato soltanto alla nostra posizione in seno agli organi comu-

MODUS

nitari in relazione alla domanda di associazione dell'Austria alla CEE, mentre, dalle mie parole, sembrava di poter dedurre che da parte italiana si intendeva collegare il terrorismo anche coi contatti italo-austriaci. Ho risposto a Loewenthal che non vi era alcun mutamento nella posizione del Governo italiano, ma che la nostra insistenza sulla questione del terrorismo era anche una conseguenza della violazione dell'impegno di segretezza, che l'Austria aveva preso in relazione al recente incontro dei Rappresentanti dei Ministri degli Esteri[5].

Era evidente che a tale violazione il Governo austriaco era stato spinto da un interesse di carattere interno e dall'intenzione di dare all'opinione pubblica internazionale l'impressione che, in seguito alle misure prese dal Governo di Vienna contro il terrorismo, l'atteggiamento a suo tempo preso dall'Italia, che aveva drammatizzato la situazione, era, a giudizio dello stesso Governo di Roma, praticamente superato. Stando così le cose, non potevamo non insistere perché un nuovo incontro non avesse luogo se non di fronte all'assicurazione che il Governo austriaco è pronto a comunicarci quali nuove misure più energiche e più concrete esso intende prendere contro il terrorismo.

4. Per quanto riguarda infine la richiesta austriaca relativa ad un incontro a livello politico, ho detto a Loewenthal che le premesse attuali non mi sembravano tali da consentirlo. D'altro canto, mi sembrava opportuno che, prima di tale incontro, venissero risolti sul piano tecnico i problemi tuttora aperti, che sono numerosi e densi di difficoltà di carattere, appunto, tecnico[6].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 2, n. 1308.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 297.
4 Vedi D. 293.
5 Con T. 41059/825 del 20 novembre, Ducci elencava alcune testate giornalistiche («Presse», «Dolomiten» e «Kurier») che riportavano la notizia dei colloqui di Londra (*Telegrammi ordinari 1967*, *Austria arrivo*, vol. III). Il 22 novembre (T. 41325/827) Ducci segnalava la conferma data da Tončić-Sorinj ai giornalisti in conferenza stampa sul fatto che avevano avuto luogo dei colloqui di esperti austro-italiani sulla questione altoatesina (*ibidem*).
6 Per il seguito vedi D. 300.

299

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. riservata 3501. **Vienna, 24 novembre 1967.**

Carissimo Roberto,

faccio seguito al mio telegramma di giovedì 23 novembre[2] per trascrivere quanto più fedelmente possibile ciò che Toncic mi ha detto, in un colloquio durato circa un'ora, a proposito delle proposte di compromesso che egli ha incaricato Loewenthal di fare a suo nome costì[3]. (Dirò fra parentesi che Loewenthal, che ho visto un momento all'aeroporto mentre partiva per Roma insieme col Ministro Gui, mi ha detto che la diplomazia italiana aveva fatto cadere Figl col risultato di far venire alla Ballhaus Kreisky, e che ora rischiava di far cadere Toncic per vederlo sostituito con qualcuno molto più duro. Non sta a noi certo piangere sulla sorte di Toncic, del quale mi si dice che stia già facendo qualche apertura per la successione di Smithers al Consiglio

MODUS

d'Europa. Tuttavia, se anche l'Austria non è la Jugoslavia, è difficile che un Governo austriaco accetti qualcosa che sa di capitolazione; e pertanto il successore di Toncic sarebbe certo costretto a mostrarsi più intransigente e a tornare ai sistemi dell'appello all'opinione pubblica mondiale).

2. Naturalmente ho fatto una certa fatica a seguire quanto Toncic mi diceva, non solo perché non ho tutta la questione dell'Alto Adige sulla punta delle dita, ma perché non avevo la minima nozione delle posizioni che da parte nostra e da parte austriaca sono state prese a Londra[4]. Comunque, ecco quello che mi è sembrato di capire su ciascuno dei quattro punti controversi:

A) Periodo di tempo per l'esecuzione del «pacchetto» (chiamiamolo così, anche se mi sembra che ai fini delle nostre conversazioni con gli austriaci esso non è tutto il pacchetto che concederemo alla Provincia di Bolzano): tre anni complessivi, e non quattro.

B) Questione della competenza della Corte Internazionale solo per le materie giuridiche o anche per tutte le materie politiche. Il discorso mi è sembrato un po' complesso: ma quello che ho capito è che gli Austriaci – con la pignoleria asburgica – vogliono coprirsi per il caso di qualche grave incidente che venisse provocato per esempio da un Governo italiano di destra, contro il quale un ricorso all'Aja non avrebbe efficacia. Per superare queste difficoltà Toncic ha lanciato l'idea di un accordo di cooperazione (e amicizia se non abbiamo paura della parola) del tipo di quello franco-tedesco[5], che verrebbe a sostituire l'accordo di amicizia del 1930 che noi non consideriamo più applicabile.

Mi è sembrato chiaro che attraverso un accordo del genere gli Austriaci vogliono ritirare fuori una procedura di conciliazione. Toncic ha detto che se non vogliamo la Commissione mista, egli può rinunciarvi. L'accordo di cooperazione dovrebbe essere negoziato insieme con le altre questioni attualmente pendenti, e poi subire lo stesso iter di quello sulla Corte di Giustizia.

C) Data dello scambio di ratifiche dell'Accordo sulla Corte Internazionale: Toncic mi ha detto che qui i tirolesi sono fermissimi. L'esperienza di ciò che è accaduto con l'applicazione dello Statuto del 1948 li riempie di sfiducia nei nostri riguardi. A nessun costo essi vogliono che si rinunci alla possibilità di un appello alle Nazioni Unite o al Consiglio d'Europa se l'Italia non applicherà il pacchetto altro che in parte.

Dopo che gli avevo detto che ciò mi sembrava alquanto contraddittorio con l'intesa di massima che sembrava essere stata raggiunta a New York[6] sulla rinuncia austriaca a valersi di fori politici durante il periodo sub A), Toncic mi ha detto che in pratica non avremmo niente da perdere: la scadenza del periodo sub A) sarebbe comunque in gennaio (non ho capito bene perché) il che rinvierebbe a settembre l'istanza austriaca alle Nazioni Unite; le quali Nazioni Unite rinvierebbero poi la cosa ad un ulteriore negoziato tra le parti, o alla Corte dell'Aja.

Queste osservazioni mi sono sembrate piuttosto faceziose e ho creduto di dover dire al Ministro a mio titolo personale che egli si faceva delle illusioni se pensava che il Parlamento italiano potesse accettare di attuare l'impegno preso dal proprio Governo senza essere sicuro che sarebbe attuata anche la contropartita austriaca, e cioè la quietanza liberatoria.

MODUS

Toncic è sembrato perplesso, e ha ripetuto che non si può chiedere ai tirolesi di rinunciare al loro sogno più caro senza assicurarli quanto meno che i fratelli sudtirolesi avranno l'autonomia promessa. D'altronde molto starà nella definizione dei provvedimenti che il Parlamento ed altri organi italiani dovranno approvare: tanto più comprensiva e precisa la definizione, tanto meglio sarà. Mi ha detto che a Londra si erano compiuti buoni progressi su questa strada.

D) A proposito del terrorismo Toncic mi ha spiegato le seguenti cose. Non si può istituire il confino di polizia perché i socialisti che furono confinati a migliaia dopo l'insurrezione del febbraio 1934 non lo ammetterebbero mai. Non si possono dichiarare punibili in Austria i reati minori («Vergehen») commessi da stranieri fuori dei confini dell'Austria, perché ciò vorrebbe dire punire i profughi politici dall'Est che le autorità dei loro paesi accusassero di avere commesso nella fuga reati del genere. In realtà gli italiani si convinceranno un poco alla volta che non c'è niente da aggiungere alla legislazione austriaca; pertanto Toncic sarebbe dell'avviso di lasciar da parte la questione del terrorismo, dato che comunque essa è legata a quella del veto ai negoziati di Bruxelles. (Teoria che non credo ti piaccia molto, e che mi domando quanto può piacere a Bock).

3. Ho riferito quanto precede essenzialmente per debito d'ufficio. Poiché non posso giurare sull'esattezza della mia interpretazione di quanto Toncic mi ha esposto, dato che non ero a conoscenza di molti termini del problema, penso che l'utilità di questa lettera sia alquanto scarsa.

Ciò pone evidentemente il problema se un Ambasciatore, che in cinque settimane il Ministro degli Esteri ha chiesto di vedere quattro volte e al quale capita di incontrare frequentemente le persone più altamente responsabili della politica austriaca, debba essere mantenuto a Vienna senza metterlo in condizione di fare qualcosa d'altro che ascoltare e far finta di sapere.

Mi rendo conto che la materia è ormai talmente sminuzzata che non è facile riassumere in uno o due telegrammi conversazioni di 2-3 giorni, e forse ancor meno i commenti ad esse fatti dal Ministro. Pur tuttavia mi pare che quanto meno alla prima delle due difficoltà si potrebbe ovviare stabilendo un codice tra noi, al quale riferirsi nei telegrammi. Se, come non dispero, mi arriva questo sabato il vostro appunto sui colloqui di Londra, il telegramma che mi si potrebbe fare dopo i colloqui del 29 e giorni seguenti potrebbe riferirsi brevemente ai capitoli e paragrafi dell'appunto, per farmi conoscere quanto meno gli argomenti su cui è stato raggiunto un accordo, le nuove formule che sono state avanzate ed i punti principali di divergenza o di scontro.

Ti sarò grato se vorrai studiare la possibilità di qualcosa del genere, dato che credo che sia nell'interesse di tutti che io possa darvi una mano da qui (se non altro perché anche a me venga attribuita una parte della responsabilità finale!)[7].

[Roberto Ducci]

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.
2 Vedi D. 295, nota 7.
3 Vedi D. 297.
4 Vedi D. 293.
5 Supra nota 3. Vedi anche D. 307, Allegato I.
6 Vedi DD. 267 e 270.
7 Per la risposta vedi D. 308.

MODUS

300

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto segreto[2]. **Roma, 25 novembre 1967.**

Ho ricevuto stasera, a sua richiesta, l'Ambasciatore d'Austria, il quale mi ha fatto la seguente comunicazione in relazione al nostro colloquio del 24 novembre u.s.[3]:

a) è da escludere che il «Dolomiten» abbia avuto notizia da parte austriaca circa la riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri d'Italia e d'Austria del 17-19 novembre u.s.[4]. Le persone che in Austria erano al corrente della riunione erano in piccolo numero e responsabili. D'altro canto, il tono dell'articolo era polemico nei confronti dello stesso Ministro Toncic;

b) circa la conferenza-stampa di Toncic, in data 22 novembre u.s.[5], il testo delle dichiarazioni del Ministro non sarebbe stato riprodotto esattamente sui giornali italiani. In realtà la risposta del Ministro Toncic sarebbe stata evasiva, accennando a notizie apparse sulla stampa italiana ed evitando qualsiasi discussione in merito. Del resto, dopo le dichiarazioni da lui fatte nella conferenza-stampa del 17 novembre u.s.[6], Toncic non avrebbe potuto seguire una differente linea di condotta;

c) è da escludere che vi sia stata, da parte austriaca, qualsiasi volontarietà nel violare l'impegno di segretezza circa l'incontro dei rappresentanti dei due Ministri degli Esteri;

d) per il terrorismo, da parte austriaca si conferma che la formula usata nella precedente comunicazione non esclude la possibilità di prendere ulteriori misure, nella cornice della legislazione vigente. Si è inoltre disposti a discutere l'argomento a *qualsiasi* livello;

e) da parte di Vienna si ritiene che l'esame della legislazione austriaca, fatto a Londra, avrebbe dimostrato che essa corrisponde allo «standard» europeo ed è adeguata all'esigenza della repressione del terrorismo. Comunque, il Ministro Toncic, per venire incontro, con una dimostrazione di buona volontà, alle richieste italiane, sarebbe disposto ad adoperarsi per la ratifica della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957;

f) circa il proposto trattato di amicizia e di collaborazione, da parte austriaca si ritiene che esso dovrebbe inaugurare una nuova era di fiducia fra Austria e Italia. Si è rimasti anzi delusi che un'idea così positiva porti come conseguenza ad un rinvio dell'incontro fra rappresentanti dei due Ministri degli Esteri, incontro che si sperava di effettuare il 29 corrente e nel corso della [*sic*] quale la proposta potrebbe essere ulteriormente approfondita;

g) il Ministro Toncic, preoccupato unicamente di giungere ad una positiva soluzione della controversia, sottolinea l'urgenza di raggiungere tale obiettivo;

h) da parte austriaca si insiste per un incontro a livello Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi, proprio per poter arrivare ad una decisione sulle 4 o 5 questioni che sono tuttora aperte.

Dal canto mio, nell'assicurare Loewenthal che avrei riportato quanto mi aveva fatto presente, ho ritenuto di aggiungere quanto segue:

a) per i motivi già esposti nel nostro colloquio del 24 corrente, il prossimo incontro dei rappresentanti dei due Ministri non potrà aver luogo il 29 novembre, ma do-

MODUS

vrà subire un rinvio al prossimo mese di dicembre. Nemmeno un incontro dei Ministri degli Affari Esteri o dei Capi di Governo dei due Paesi è per il momento prevedibile, mancando le premesse per uno sviluppo del genere. Riteniamo infatti che non si tratti, di discutere quattro o cinque questioni rimaste aperte, ma di prendere posizione su di una proposta di soluzione globale che era sul tavolo fin dal luglio 1966[7];

b) la comunicazione fattaci da parte austriaca in merito al terrorismo era insufficiente e inadeguata. Soprattutto inaccettabile è l'affermazione che nella recente riunione di Londra si sia constatato da ambo le parti che nuove misure legislative austriache non sono necessarie per frenare il terrorismo. Basta consultare il verbale delle conversazioni tenute in tale occasione per constatare che da parte italiana è stato dimostrato il contrario;

c) per quanto riguarda la notizia che il Ministro Toncic si sarebbe adoperato affinché il Governo austriaco ratificasse la Convenzione Europea di estradizione, non potevo fargli conoscere il nostro punto di vista, essendo necessario in precedenza esaminare in qual modo e fino a qual punto la ratifica di tale convenzione da parte dell'Austria potrebbe venire incontro alle richieste italiane in materia di repressione di terrorismo, richieste che attualmente, sulla base della Convenzione italo-austriaca di estradizione, non hanno ottenuto soddisfazione;

d) da parte italiana ci si attende di conoscere dati concreti circa le nuove misure che il Governo austriaco intende prendere per stroncare decisamente il terrorismo, dato che avevamo dovuto constatare che, nonostante le misure prese nello scorso mese di luglio, le azioni terroristiche dell'anno in corso si sono mantenute al livello dell'anno precedente. L'adozione da parte austriaca di nuovi provvedimenti contro il terrorismo costituisce un elemento indispensabile al fine di metterci in grado di prendere une decisione sui vari punti tuttora aperti nella questione della chiusura della controversia[8].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 2, n. 1307.
2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Visto da S.E. il Ministro».
3 Vedi D. 298.
4 Vedi D. 293.
5 Vedi D. 298, nota 5.
6 Vedi D. 293, nota 17.
7 Vedi D. 153.
8 Per il seguito vedi D. 302.

301

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI[1]

Appunto[2]. **Roma, 27 novembre 1967.**

ISTRUZIONI DELL'ON. MINISTRO IN DATA 27 NOVEMBRE 1967
IN RELAZIONE ALLA PARTE FORMALE DI CHIUSURA DELLA CONTROVERSIA

1) Occorre discutere e concordare un «pacchetto» di misure, che il Governo di Vienna deve promettere di prendere per una effettiva azione contro il terrorismo;

2) quando tale «pacchetto» di misure contro il terrorismo sarà stato concordato ed il Governo di Vienna avrà dato assicurazioni circa la sua intenzione di applicarlo, potrà

MODUS

essere ripresa in esame la questione dei tempi di chiusura della controversia. Nella successione degli atti, nella quale si concreta il calendario operativo, l'atto che deve avere la precedenza è l'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja, che deve essere parafato prima delle dichiarazioni dei Capi dei Governi d'Italia e d'Austria ai rispettivi Parlamenti, deve essere firmato subito dopo tale dichiarazione, mentre lo scambio delle ratifiche deve aver luogo un mese dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale;

3) per quanto concerne il trattato di amicizia e collaborazione, questo dovrà essere parafato e firmato dopo la quietanza austriaca e dopo la relativa comunicazione all'ONU;

4) le quietanze da prevedere sono due: quella austriaca, in relazione alla controversia altoatesina ed una quietanza italiana, in relazione alle misure che dovranno essere adottate dal Governo austriaco contro il terrorismo[3].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Novembre 1967*.
2 Il documento reca il timbro: «Visto da S.E. il Ministro».
3 Per il seguito vedi D. 302.

302

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 28 novembre 1967.**

L'Ambasciatore d'Austria mi ha comunicato il seguente messaggio del Ministro Toncic con preghiera di portarlo a conoscenza dell'On. Ministro:

«Il Ministro Toncic fa presente che il 7 dicembre p.v. egli dovrà fare dichiarazioni al Parlamento austriaco in tema di politica estera. In tale occasione non potrà astenersi dal prendere posizione nei confronti della controversia italo-austriaca per la questione dell'Alto Adige. In dipendenza di ciò, il Ministro Toncic insisterebbe affinché l'incontro fra i rappresentanti dei Ministri degli Esteri di Italia e d'Austria potesse aver luogo prima di tale data, al fine di essere in grado di tener conto, nelle sue dichiarazioni al Parlamento austriaco, anche dei risultati di tale riunione».

Ho risposto a Loewenthal che non avrei mancato di far conoscere all'On. Ministro il messaggio del Ministro Toncic. Tuttavia non potevo non far rilevare che, prima di fissare la data del nuovo incontro dei rappresentanti dei due Ministri degli Esteri, da parte italiana si attendeva di conoscere se il Governo austriaco sarebbe stato disposto a fornirci le opportune rettifiche circa quanto è stato finora affermato da parte austriaca in merito all'adeguatezza della legge penale austriaca in materia di terrorismo ed a comunicarci quali misure concrete esso intenda prendere a tale riguardo.

Gli ho altresì chiesto chiarimenti circa l'intenzione austriaca di modificare la convenzione europea sull'Estradizione, e circa le conseguenze pratiche che ciò, a giudizio di Vienna, avrebbe potuto avere[3].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Per il seguito vedi D. 303.

MODUS

303

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 28 novembre 1967.**

Ho ricevuto stasera, a sua richiesta, l'Ambasciatore d'Austria il quale mi ha comunicato, per incarico del suo Governo, quanto segue:

1) da parte di Vienna si è pronti a continuare, in occasione del prossimo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri, la discussione sull'adeguatezza della legislazione austriaca sul terrorismo. I presupposti fondamentali della posizione di Vienna non sono tuttavia cambiati. Da parte austriaca si ritiene però di poter presentare in tale occasione proposte costruttive, nell'ambito di misure singole contro il terrorismo;

2) circa l'eventuale ratifica austriaca della Convenzione Europea di estradizione, il vantaggio che ne deriverebbe consisterebbe, secondo Vienna, nel fatto che l'attuale interpretazione dell'articolo 40 del Codice penale austriaco, quale si è venuta formando attraverso la giurisprudenza, sarebbe in avvenire confortata dalle norme di un accordo internazionale avente in Austria effetti di legge.

(Ho fatto subito rilevare a Loewenthal che, come avevamo notato nei colloqui di Londra[3], proprio tale evoluzione interpretativa dell'art. 40 del Codice Penale austriaco ci era sembrata inadeguata. Non vedevamo quale interesse vi fosse, per noi, di cristallizzarla).

3) Per quanto riguarda la proposta di stipulare un accordo austro-italiano di amicizia e collaborazione, essa avrebbe, secondo Vienna, lo scopo generico di instaurare una nuova era nei rapporti italo-austriaci, superando le differenze del passato. Una dichiarazione come quella franco-tedesca del 22 gennaio 1963 sembra al Governo austriaco un modello idoneo di accordo, purché venga adeguato al diverso status (neutralità e NATO) e al diverso rapporto di grandezza dei due Paesi. La collaborazione potrebbe essere avviata soprattutto nel campo culturale (revisione dei testi di storia) e nel campo economico (sul tipo della Commissione mista austro-francese, con inclusione delle già esistenti Commissioni per l'accordino e della Commissione per l'uso del porto di Trieste).

Nell'accordo, inoltre, potrebbe essere prevista una Commissione mista a livello funzionari, per l'esame di tutte le questioni importanti che concernono i due Stati, ed incontri periodici dei Ministri degli Affari Esteri, come praticato dall'Austria con i Paesi scandinavi, con la Svizzera e col Lussemburgo. Tuttavia, qualora la proposta austriaca dovesse creare difficoltà all'Italia da parte del Governo di Vienna non si insiste sulla medesima.

4) Ciò premesso, si insiste da parte austriaca perché venga fissata al più presto – e possibilmente prima del 7 dicembre, per le ragioni già esposte da Toncic[4] – la data di un nuovo incontro fra i rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri.

Ho risposto all'Ambasciatore Loewenthal che non avrei mancato di sottoporre all'On. Ministro quanto da lui comunicatomi[5].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 29, n. 1236.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 293.
4 Vedi D. 302.
5 Per il seguito vedi D. 305.

MODUS

304

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 42417/846. **Vienna, 29 novembre 1967, ore 23 (perv. ore 24).**

Oggetto: Alto Adige.

Toncic ha approfittato nella visita che gli ho fatto stamani (vedi mio telegramma 845[2]) per darmi di sua iniziativa alcuni chiarimenti ulteriori sulle controproposte austriache. Egli cercava più o meno bene di nascondere la delusione provata a causa del nostro rifiuto di tenere la riunione prevista per il ventinove novembre, e mi ha detto di augurarsi che le difficoltà possano essere superate al più presto.

Dopo avermi parlato dei chiarimenti che ieri Loewenthal ha portato a Gaja[3] egli mi ha pregato di richiamare l'attenzione di V.E. sul punto seguente. Né l'Italia né l'Austria possono rinunciare a quello che è un diritto istituzionale di ciascun membro delle Nazioni Unite. Anche i giuristi italiani dovrebbero trovare difficilmente accettabile una stipulazione da cui potesse trarsi la conseguenza che il loro Paese rinunzia ad un foro politico cui ha il diritto di adire avendo sottoscritto la Carta dell'ONU. Potrebbe trattarsi di un precedente pericoloso, e comunque non è mai buona diplomazia il pregiudicare l'avvenire.

Inoltre se Italia e Austria vanno all'Aja in base alla Convenzione di Strasburgo, ciò non può essere che per questioni giuridiche, non avendo l'Italia ratificato i capitoli 2 e 3.

Per attenuare e sperabilmente per annullare le perplessità e i timori italiani Toncic aveva appunto proposto un Trattato di amicizia e cooperazione, fatto sul tipo di quello franco-tedesco, ma con un meccanismo di consultazione politica molto meno sviluppato e soprattutto meno frequente nel tempo, e senza nessuna Commissione permanente di conciliazione. Egli prega V.E. di rileggere la dichiarazione comune che fa da preambolo all'accordo franco-tedesco il cui linguaggio gli sembrava adatto anche alla riconciliazione finale e storica tra Italia e Austria, che doveva far seguito alla soluzione definitiva della questione altoatesina.

Mi domando se in questa trovata di Toncic non vi sia qualcosa di buono, nella misura in cui a noi riuscirebbe ad introdurre nel testo del Trattato una riconferma solenne e data liberamente da parte del Governo austriaco della frontiera al Brennero[4].

Toncic ha poi detto che voleva confermarmi che la decorrenza del periodo triennale di armistizio politico sarebbe la data del discorso di presentazione al Parlamento del Governo italiano uscito dalle prossime elezioni politiche. Circa la data della quietanza e quella ad essa connessa dell'entrata in vigore dell'accordo circa la Corte dell'Aja, mi è parso che Toncic interpreti il progetto di articolo che Loewenthal ha presentato il 22 novembre[5] nel senso dell'idea vagheggiata durante l'ultima riunione di Londra[6] di scegliere come data quella della cerimonia in cui verrebbe constatato il trasferimento effettivo delle nuove competenze. Tale constatazione significherebbe infatti che il Consiglio provinciale di Bolzano sarebbe convinto che il Governo italiano ha eseguito il pacchetto. Secondo Toncic la composizione del Consiglio provinciale dovrebbe darci motivi di tranquillità.

MODUS

Congedandomi dal Ministro, e avendo da lui appreso quale risposta Loewenthal ha dato circa la questione delle nuove misure contro il terrorismo, non ho celato al Ministro che non potevo certo incoraggiarlo ad essere ottimista sulla reazione da parte nostra. Lo stesso concetto ho ribadito più tardi a Platzer ed a Haymerle. Tutti e tre i miei interlocutori mi hanno detto che la questione è stata esaminata molto seriamente a livello governativo e che quanto di meglio si può fare, data anche la ristrettezza del tempo, è ciò che è stato annunziato da Loewenthal e che verrà diffusamente illustrato a Londra.

Durante tutta la conversazione Toncic mi è sembrato non avere il mordente abituale: il che non stupisce dati gli attacchi di cui egli è oggetto sia nei circoli politici che nella stampa.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 1, s.p.

2 Su istruzioni di Caruso (T. 22968/332 del 28 novembre, in *Telegrammi ordinari 1967*, *Austria partenza*, vol. unico), Ducci richiamava l'attenzione di Tončić-Sorinj sull'infondatezza della dichiarazione di Bobleter – in merito al collegamento tra il veto ai negoziati Austria-CEE e la questione altoatesina – e sulla sfavorevole impressione suscitata dalla dichiarazione di Wallnöfer, riprodotta da Ducci dal testo APA: «non possiamo ancora sperare che l'alba imminente dell'unità europea si trasformi presto in un giorno chiaro e capace di risolvere molti problemi» (T. segreto 42404/845 del 29 novembre, in DGUE, Versamento 2017, b. 2, n. 1290).

3 Vedi D. 303.

4 Con T. 849 del 30 novembre, Ducci riferiva di aver incontrato Tončić-Sorinj all'aeroporto e che questi era tornato sulla questione del trattato di cooperazione «illustrando il valore psicologico che avrebbe un atto solenne approvato dai due Parlamenti per sancire la fine delle secolari dispute tra Italia ed Austria. Circa le frontiere esistenti Toncic pensa che potrebbe figurare nel Trattato una frase del tipo della seguente: "nel pieno rispetto dei Trattati che hanno definito l'assetto politico dell'Europa del dopoguerra". Frase che poteva essere e probabilmente era una improvvisazione del momento, e che certamente va guardata da vicino; ma che a prima vista conferma, oltre alla frontiera del Brennero, la neutralità austriaca ed il divieto dell'Anschluss, e sembra lasciare impregiudicate sia la nostra posizione verso la Jugoslavia che la questione tedesca» (Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*).

5 Vedi D. 297, Allegato I.

6 Vedi D. 293.

305

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 30 novembre 1967.**

Secondo le istruzioni, ho ricevuto l'Ambasciatore d'Austria, al quale ho consegnato il nostro progetto di ordine del giorno per la prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri d'Italia e d'Austria (All. I).

Ho fatto al tempo stesso presente a Loewenthal che eravamo, in linea di principio, favorevoli ad un incontro anche a data ravvicinata, qualora da parte austriaca si concordasse sull'ordine del giorno in parola; ma, per una nostra decisione al riguardo, ritenevamo necessario conoscere altresì preventivamente gli intendimenti del Ministro Toncic in occasione della 41^ riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e, successivamente, in quella dell'Assemblea Consultiva. Ci era stato comunicato infatti da Strasburgo[3] che egli intendeva sollevare a Parigi la questione del veto italiano all'associazione dell'Austria alla CEE. Ciò avrebbe verosimilmente potuto portare ad una nostra reazione, che sarebbe stata inevitabile e fermissima.

MODUS

Ci sembrava importante avere precise indicazioni da cui potessimo dedurre che i previsti interventi del Ministro Toncic non avrebbero potuto portare a tale risultato.

Ho aggiunto che allo stesso fine di una nostra possibile decisione circa la data dell'incontro, ritenevamo necessario che il Governo austriaco intervenisse presso Struye perché il punto relativo alla comunicazione del Presidente riguardante la Sottocommissione per l'Alto Adige – riferentesi alla nota azione dell'associazione estremista «Mondseer Arbeitskreis» – venisse cancellato dall'ordine del giorno della Commissione politica del Consiglio d'Europa.

Ho aggiunto che le nostre richieste erano rivolte a far sì che il prossimo incontro si potesse svolgere nell'atmosfera più chiara possibile, senza essere subito dopo seguito da polemiche o da equivoci. Se a tale chiarimento non si fosse potuto giungere, la data dell'ulteriore incontro avrebbe potuto essere presa in esame dopo le riunioni dell'11 dicembre p.v. del Consiglio d'Europa.

Ho infine fatto presente a Loewenthal che i chiarimenti da lui fornitici in merito al cosidetto «fondo di assistenza per il Sudtirolo» non potevano essere considerati soddisfacenti, in quanto non potevamo certo accontentarci delle vaghe spiegazioni dateci, secondo le quali si sarebbe trattato di una iniziativa che esiste da anni. Gli ho fatto rilevare che ci era invece necessario conoscere di che cosa si trattasse; per quale motivo, per la prima volta, almeno a nostra notizia, vi intervenissero ufficialmente i «Laender»; e quale significato si deve attribuire ad una simile decisione in questo momento[4].

ALLEGATO

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO PER LA PROSSIMA RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E D'AUSTRIA

1) Ulteriore esame della legislazione austriaca sul terrorismo.
2) Misure concrete del Governo austriaco contro il terrorismo.
3) Definizione del concetto di trasferimento alla Provincia di Bolzano delle competenze previste nel pacchetto.
4) Momento del rilascio della quietanza austriaca:
   a) Testo della quietanza austriaca;
   b) Testo della risposta italiana.
5) Dichiarazione del Cancelliere austriaco per la «tregua politica».
6) Testo dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.
7) Comunicazioni parallele al Consiglio d'Europa ed al Cancelliere della Corte di Giustizia in relazione all'accordo italo-austriaco per la giurisdizione della Corte dell'Aja.
8) Intesa per la soppressione della Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio d'Europa.
9) Comunicazioni parallele dei due Governi alle Nazioni Unite.
10) Calendario operativo, con particolare riguardo al «timing» del perfezionamento dell'accordo per la giurisdizione della Corte.
11) Proposta austriaca concernente la stipulazione dell'accordo di amicizia e collaborazione – Riconoscimento dell'estinzione dell'accordo italo-austriaco di amicizia, conciliazione e regolamento giudiziario del 6-2-1930.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 T. segreto urgente 42283/89 del 28 novembre, non pubblicato.
4 Per il seguito vedi D. 309.

MODUS

306

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 1° dicembre 1967.**

L'Ambasciatore Pompei mi ha telefonato ieri per sapere quando avremmo ripreso contatto con gli austriaci.

Gli ho risposto che stavo proprio per fare una comunicazione a Loewenthal al riguardo e gliene ho brevemente indicato il contenuto. Pompei mi ha allora dichiarato che, a suo avviso, il nostro passo (che gli pareva mettere, alla ripresa di contatti ulteriori, condizioni finora non previste) non poteva essere accolto da parte austriaca se non come decisamente negativo.

Ho ribattuto che non vi era nulla, in quanto stavo per dire a Loewenthal circa l'ordine del giorno, che non fosse già stato discusso ampiamente anche nell'ultima riunione di esperti[3]. Gli argomenti accennati richiedevano tutti una soluzione concordata. Per il resto, mi sembrava ovvia la precauzione di evitare che, come troppo spesso è accaduto subito dopo l'incontro dei rappresentanti, da parte austriaca si prendessero posizioni che ci avrebbero messo in difficoltà.

Pompei mi ha risposto che riteneva di richiamare urgentemente l'attenzione del Presidente del Consiglio su quanto precede.

Poco dopo il mio colloquio con Loewenthal, Pompei mi ha nuovamente richiamato e mi ha comunicato quanto segue:

l'On. Presidente del Consiglio fa presente che, anche al fine di non dare l'impressione che da parte italiana non si voglia raggiungere la chiusura della controversia, non debbono essere poste al Governo austriaco condizioni diverse o maggiori rispetto a quelle che non siano già state decise nel corso del Comitato dei Ministri del 9 novembre u.s.[4].

L'On. Presidente del Consiglio ritiene che si debba convocare un Comitato di Ministri per l'Alto Adige prima del prossimo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria.

Lo stesso On. Presidente del Consiglio prega infine di predisporre e di fargli pervenire i necessari elementi per l'esame dei problemi aperti da parte del Comitato predetto[5].

Pompei mi ha infine chiesto se ritenevo che una risposta austriaca al nostro passo potesse essere data quasi immediatamente; o se la nostra presa di posizione non comportasse un rinvio «sine die» della questione. Ho risposto che pensavo che la risposta austriaca potrebbe già pervenirci, a mio avviso, sabato, 2 dicembre[6].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 293.
4 Vedi D. 283.
5 Vedi D. 307.
6 Vedi D. 309.

MODUS

307

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MORO[1]

L. 110/518. **Roma, 2 dicembre 1967.**

Caro Moro,

Pompei ha informato avant'ieri sera Gaja[2] che tu lo avevi incaricato di comunicare quanto segue, in relazione agli sviluppi dei nostri contatti con l'Austria sulla questione alto-atesina:

1) anche al fine di non dare l'impressione che da parte italiana non si voglia raggiungere la chiusura della controversia, non dovrebbero essere poste al Governo austriaco condizioni diverse o maggiori rispetto a quelle già decise nel corso del Comitato dei Ministri del 9 novembre u.s.[3];

2) prima del prossimo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria, si dovrebbe convocare un Comitato di Ministri per l'Alto Adige;

3) a tal fine dovrebbero essere fatti pervenire alla Presidenza del Consiglio i necessari elementi per l'esame, da parte del Comitato predetto, dei problemi aperti.

Desidero anzitutto assicurarti, quanto al punto 1), che nei contatti di Londra del 17-19 novembre u.s.[4], come pure in quelli successivi con questa Ambasciata d'Austria – come è possibile constatare dall'esame dei documenti che ti sono stati di volta in volta inviati – tanto il Prof. Toscano quanto l'Ambasciatore Gaja si sono sempre attenuti alle decisioni prese nel corso del Comitato di Ministri del 9 novembre u.s., quali sono state riassunte nella tua lettera del 15 novembre e confermate nel nostro scambio di lettere avvenuto in pari data[5]. Né si è mai avuta l'intenzione di spostarsi dalla linea di condotta che è stata unanimemente decisa nel corso della predetta riunione.

Per quanto riguarda il punto 2), debbo dirti che era proprio mia intenzione chiederti la convocazione di un Comitato di Ministri per l'Alto Adige, in previsione di un nuovo incontro di rappresentanti dei Ministri degli Esteri d'Italia e d'Austria, anche per i seguenti motivi:

a) da parte austriaca non sono risultate pienamente confermate, nel corso dei colloqui di Londra, le proposte fatte il 30 ottobre u.s. al nostro Ambasciatore a Vienna[6] e che hanno formato oggetto di esame e di discussione nel corso dell'ultimo Comitato di Ministri;

b) da parte austriaca sono state presentante dopo la riunione di Londra nuove proposte (quali quella concernente la stipulazione di un accordo di amicizia e di collaborazione, nonché quella del riconoscimento dell'estinzione dell'Accordo italo-austriaco di amicizia, conciliazione e regolamento giudiziario del 6.2.1930), che hanno evidente significato politico e che devono essere valutati nella sede appropriata, cioè in seno al Comitato di Ministri.

Circa il punto 3), aggiungo che, proprio in relazione alla convocazione di un Comitato di Ministri, avevo disposto che gli uffici, sentiti anche gli esperti giuridici, preparassero la documentazione che ti accludo. Come vedrai, in essa sono esaminati vari problemi, in parte tecnici, che costituiscono l'approfondimento di punti sollevati nella ultima riunione di Londra e nelle successive comunicazioni austriache, problemi sui quali occorre prendere una decisione.

MODUS

Unisco al riguardo, per tua informazione, due appunti relativi ai più recenti contatti che il mio Ministero ha avuto con questa Ambasciata d'Austria (in data 30 novembre e 2 dicembre[7]).

Se le comunicazioni fatteci stamane da parte austriaca ti sembrano soddisfacenti, un nuovo incontro dei rappresentanti dei due Ministri degli Esteri, potrebbe aver luogo, ove volessimo venire incontro ai desideri di Toncic, nel pomeriggio del 6 dicembre p.v. Perciò concordo sulla riunione del 5 corr. del Comitato di Ministri[8].

In attesa delle tue decisioni, mi è gradita l'occasione per inviarti il mio più cordiale saluto.

[Amintore Fanfani]

Allegato I

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI

Appunto. Roma, 29 novembre 1967.

Sono stati presi in esame, nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato anche i professori Monaco e Sperduti ed il Prefetto Giovenco, del Ministero dell'Interno, i seguenti punti sollevati nel corso della riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria del 17-19 novembre 1967. Nell'esame dei punti predetti, è stato tenuto conto anche delle comunicazioni austriache del 22 e 25 novembre[9].

Al riguardo si fa presente quanto segue:

I. *Trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano*

È stato rilevato che ai fini del rilascio della cosidetta quietanza austriaca dovranno essere determinati i seguenti punti:

a) il momento in cui sarà stato effettuato il trasferimento delle competenze previste nel pacchetto alla Provincia di Bolzano;

b) modo con cui il Governo austriaco potrà avere conoscenza dell'avvenuto trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano.

Occorre comunque chiarire che la quietanza austriaca non può essere collegata all'attuazione delle misure contemplate nei cosidetti «voti», per i quali non è stato preso da parte del Governo italiano alcun preciso impegno o la cui realizzazione è quindi puramente discrezionale.

Sub a) Il trasferimento alla Provincia di Bolzano delle competenze previste nel pacchetto consiste, e può essere definito come il momento in cui sarà consentita l'emanazione di tutti i provvedimenti di legge, regolamenti e norme di attuazione che riguardano le materie previste nel pacchetto, fatta eccezione, come sopra detto, per i cosidetti «voti».

In via alternativa il trasferimento alla Provincia di Bolzano delle competenze previste nel pacchetto potrebbe essere definito come il momento in cui verranno emanate la legge costituzionale e le altre leggi relative alle materie previste nel pacchetto, recanti l'indicazione di un termine e di una procedura per le norme di attuazione.

Nella prima alternativa, l'emanazione dei provvedimenti indicati potrà avvenire secondo l'iter seguente:

l) l'indicazione delle norme di attuazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie e dei provvedimenti amministrativi dello Stato, necessari per il trasferimento delle nuove funzioni autonome alla Provincia di Bolzano, verrà effettuata dal Comitato preparatorio per i provvedimenti per l'Alto Adige, che sarà costituito subito dopo l'approvazione parlamentare del discorso del Presidente del Consiglio che comunica in forma globale al Parlamento le misure che il Governo intende adottare;

MODUS

2) emanazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie, delle norme di attuazione e dei provvedimenti amministrativi entro il termine di 4 anni (termine previsto per la cosidetta «tregua politica»), dalla succitata dichiarazione.

Nella seconda alternativa l'emanazione dei provvedimenti indicati potrà avvenire secondo l'iter seguente:

l) l'indicazione delle norme di attuazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie e dei provvedimenti amministrativi dello Stato, necessari per il trasferimento delle nuove funzioni autonome alla Provincia di Bolzano, verrà effettuata dal Comitato preparatorio per i provvedimenti per l'Alto Adige, che sarà costituito subito dopo l'approvazione parlamentare del discorso del Presidente del Consiglio che comunicherà in forma globale al Parlamento le misure che il Governo intende adottare.

2) Nella legge costituzionale sarà contenuto un articolo nel quale sarà previsto che le relative norme di attuazione saranno emanate entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

3) Dovrà essere altresì disposto che, qualora la Commissione paritetica non abbia elaborato i testi necessari entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, i provvedimenti saranno adottati direttamente dal Governo nei 6 mesi successivi.

In difetto dei provvedimenti del Governo, dopo 18 mesi la Provincia sarà legittimata ad assumere le funzioni amministrative con legge provinciale.

Per il passaggio di personale ed uffici dalla Regione alla Provincia – per il quale la legge costituzionale richiederà semplicemente un decreto del Presidente regionale sentita la Giunta provinciale interessata – verrà stabilito il termine di tre mesi dall'emanazione delle relative norme di attuazione.

Qualora il Presidente della Giunta regionale non disponga i trasferimenti entro tale termine, i provvedimenti saranno adottati dal Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige nei tre mesi successivi. (I punti 1 e 2 della prima alternativa vanno inseriti nella procedura di chiusura della controversia. Il punto 1 della seconda alternativa va pure inserito nella procedura di chiusura della controversia, mentre i punti 2, 3 e 4 della seconda alternativa vanno inseriti fra le norme transitorie della legge costituzionale).

Sub b) Il problema del modo con il quale il Governo austriaco potrà avere conoscenza del trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano è particolarmente importante, perché la quietanza verrà rilasciata da parte austriaca, dopo la constatazione che le misure del pacchetto sono state adottate. È noto che l'Austria ha proposto che l'accertamento venga effettuato da una commissione arbitrale, o da un arbitro neutro, oppure che il Governo italiano comunichi a quello austriaco di volta in volta tutti i provvedimenti necessari per il trasferimento di poteri previsti dal pacchetto. Tali proposte sono inaccettabili. Si ritiene invece che lo scopo potrebbe essere raggiunto mediante una cerimonia pubblica (non specificata) in occasione del trapasso alla Provincia di Bolzano degli ultimi poteri previsti. In via subordinata e meno raccomandabile si potrebbe far ricorso ad una «presa di atto» da parte del Consiglio provinciale di Bolzano del fatto che tutte le misure indicate nel pacchetto sono state attuate.

Dal momento in cui il Governo austriaco verrà a conoscenza dell'avvenuto trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano comincerà a decorrere il termine entro il quale da parte austriaca deve essere rilasciata la quietanza. Ove il Governo austriaco venga a conoscenza del trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano mediante uno dei due sistemi sopra indicati, il termine decorrerà, rispettivamente, dalla data della cerimonia, oppure dalla data della «presa di atto» del Consiglio provinciale di Bolzano.

Ciò premesso si potrebbero immaginare due diverse formule da comunicare al Governo austriaco a seconda che si ritenga che occorrano quattro anni per il trasferimento alla Provincia di Bolzano oppure si ritenga che ciò possa avvenire in un periodo di tempo più breve. Le formule potrebbero essere le seguenti:

a) entro un periodo di tempo di quattro anni dalla data della dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento verranno emanati tutti i provvedimenti di legge, regolamenti e norme di attuazione necessari per il trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano, secondo le previsioni contenute nel pacchetto;

b) entro due anni dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento saranno emanate la legge costituzionale e le altre leggi per il passaggio dei poteri alla Provincia, indicanti un termine ed una procedura per le norme di attuazione.

MODUS

La formula a) porterebbe di conseguenza che il rilascio della quietanza avverrebbe dopo il termine di quattro anni; la formula b) consentirebbe il rilascio della quietanza entro un termine di minore durata.

In ogni caso, il termine entro il quale la quietanza dovrà essere rilasciata da parte austriaca potrebbe essere di 15-20 giorni dopo la data della cerimonia, oppure della «presa di atto» da parte della Provincia di Bolzano.

II. *Testo della quietanza austriaca e della nostra risposta*

Da parte austriaca ci è stato proposto il seguente testo di quietanza:

«Considerato che è sorta una controversia tra l'Austria e l'Italia circa l'attuazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 e,

Considerato che questa controversia è stata discussa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata oggetto delle risoluzioni 1497 (XV) e 1661 (XVI),

Tenuto conto che l'Assemblea Generale dalle Nazioni Unite ha raccomandato insistentemente all'Austria e all'Italia di riprendere le trattative allo scopo di trovare una soluzione di tutte le divergenze concernenti l'attuazione dell'accordo predetto e che queste trattative hanno avuto luogo,

Tenuto conto che il Governo italiano, nella sua dichiarazione governativa del …, ha annunciato misure specificamente indicate, destinate ad assicurare la convivenza pacifica e lo sviluppo delle popolazioni altoatesine,

Visto che il Governo italiano ha ora realizzato queste misure annunciate nella dichiarazione governativa del ..., il Governo federale austriaco dichiara di considerare chiusa la controversia esistente tra l'Austria e l'Italia, che ha formato oggetto dell'anzidetta risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite».

È stato rilevato che il testo della quietanza austriaca che ci è stato proposto non è accettabile. Sussistono pertanto le seguenti due alternative:

Prima alternativa: far modificare nel modo seguente il progetto di quietanza proposto da parte austriaca:

a) sostituire il secondo paragrafo con il seguente:

«considerato che questa controversia è stata oggetto delle Risoluzioni 1497 (XV) e 1661 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite»;

b) nel terzo paragrafo potrebbe essere eliminato l'avverbio «insistentemente» e si potrebbe concludere il paragrafo dopo le parole «dell'accordo predetto»;

c) dopo il terzo paragrafo dovrebbe essere inserito un nuovo paragrafo così formulato: «tenuto conto che la ripresa delle trattative ha avuto luogo e ha portato dall'adozione di un metodo (di consultazione) idoneo a promuovere il superamento della controversia senza pregiudizio delle rispettive posizioni giuridiche delle Parti» oppure: «tenuto conto che la ripresa delle trattative ha avuto luogo ed ha portato all'adozione di un metodo (di consultazione), in vista del superamento della controversia senza pregiudizio delle rispettive posizioni giuridiche delle Parti»;

d) nell'ultimo paragrafo dopo le parole «che ha formato oggetto dell'anzidetta risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite» aggiungere «e riguardante lo status dell'elemento di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano (Bozen) - esecuzione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946». Se la quietanza austriaca potesse essere modificata nel senso sopra indicato, la risposta italiana potrebbe limitarsi ad una semplice presa di atto.

Seconda alternativa: se da parte austriaca non venissero accettate le modifiche da noi proposte per il testo della quietanza, la risposta italiana dovrebbe mettere in evidenza il nostro punto di vista e pertanto essere così formulata:

«nel prendere atto della comunicazione del Governo austriaco in data ... il Governo italiano rileva che la ripresa delle trattative ha avuto luogo ed ha portato all'adozione di un metodo (di consultazione) idoneo a promuovere il superamento della controversia senza pregiudizio delle rispettive posizioni giuridiche delle Parti, *oppure*, in vista del superamento della controversia senza pregiudizio delle rispettive posizioni giuridiche delle Parti».

MODUS

III. *Accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja*

È stato rilevato che al riguardo sussistono i seguenti problemi:

a) sembrerebbe utile sostituire con la seguente le formule dell'accordo esaminate dai Comitati di Ministri del giugno e del luglio 1966[10], al fine di riferire la Convenzione di Strasburgo anche alle controversie concernenti fatti e situazioni anteriori alla entrata in vigore di essa:

«le norme del Capo I della Convenzione europea sulla risoluzione pacifica delle controversie si applicano, fra l'Italia e l'Austria, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore tra i due Stati indipendentemente dalla clausola limitativa dell'art. 27 lettera A) della Convenzione stessa»;

b) da parte austriaca è stato suggerito l'inserimento della seguente clausola:

«l'accordo entra in vigore 20 giorni (dopo) a contare dal giorno in cui l'Italia avrà attuato le misure annunciate nella dichiarazione governativa del Presidente del Consiglio italiano del ...».

Tale clausola non è accettabile, perché verrebbe a diminuire la portata dell'accordo, riproporrebbe ancora una volta il problema dell'internazionalizzazione e tenderebbe ad ottenere lo stesso risultato della proposta austriaca – da noi respinta – secondo la quale l'accordo in questione dovrebbe essere ratificato dopo la chiusura della controversia ed il rilascio della quietanza;

c) secondo le proposte fatte dal Ministro Toncic all'Ambasciatore Toscano[11] nell'accordo in questione dovrebbe essere inserita una clausola nella quale ciascuno dei due Governi italiano ed austriaco dichiarerebbero che nulla dell'accordo stesso potrebbe essere interpretato come un abbandono delle precedenti rispettive posizioni giuridiche.

Tale clausola può essere considerata superflua, in quanto lascia immutate le posizioni delle Parti. Inoltre, essa è da escludere perché incompatibile con la portata dell'accordo che è formulato in modo da evitare un riferimento *ad hoc* ad uno specifico accordo internazionale.

IV. *«Timing» del perfezionamento dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja*

Tenuto conto della procedura di approvazione delle leggi costituzionali vigente in Italia, il «timing» del perfezionamento dell'accordo viene così precisato:

a) parafatura dell'accordo prima della dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento;

b) firma dell'accordo prima che abbia luogo la prima votazione in Italia sulla legge costituzionale;

c) votazione al Parlamento austriaco ed al Parlamento italiano sulla ratifica dell'accordo, nell'intervallo fra l'approvazione della legge costituzionale italiana da parte di uno dei rami del Parlamento e l'inizio dell'esame della stessa legge davanti all'altro ramo del Parlamento;

d) scambio delle ratifiche subito dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale e prima della quietanza austriaca.

Occorrerà tener presente che il periodo di tregua politica che l'Austria sarebbe disposta a concedere dovrebbe cessare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo per la giurisdizione della Corte. Infatti non è ammissibile il perdurare del periodo di tregua dopo l'entrata in vigore dell'accordo per la Corte dell'Aja, poiché ciò significherebbe riconoscere che l'Austria conserverebbe il diritto di adire fori non giuridici nonostante l'accettazione della competenza della Corte. Pertanto sarà opportuno precisare agli austriaci che il termine della tregua politica di 4 anni sarà da considerare come anticipato al momento in cui entrerà in vigore l'accordo per la Corte dell'Aja.

V. *Comunicazioni parallele dei due Governi alle Nazioni Unite*

Dovranno essere effettuate al momento della chiusura della controversia, ripetendo il tenore della quietanza austriaca nel senso sopra indicato, senza che siano accompagnate dalla comunicazione delle misure prese dal Governo italiano a favore delle popolazioni altoatesine.

VI. *Comunicazioni parallele dei due Governi al Consiglio d'Europa in relazione all'accordo per la modifica dell'art. 27 a) della Convenzione di Strasburgo*

MODUS

Sembra opportuno che comunicazione dell'accordo venga data sia al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sia al Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia.

Da parte austriaca era stato proposto che venissero fatte comunicazioni parallele al Consiglio d'Europa anche per la soppressione della Sottocommissione dell'Alto Adige. Da parte italiana si ritiene che nessuna comunicazione a tal fine debba essere fatta e che, mediante un'iniziativa da prendersi al momento opportuno, la Sottocommissione debba esser fatta cadere subito dopo la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento, come prima manifestazione del periodo di tregua politica.

VII. *Proposta austriaca per la stipulazione di una convenzione di amicizia e collaborazione analoga a quella franco-tedesca del 2 febbraio 1963*[12] *(Allegato 1)*

La proposta sembra riecheggiare precedenti proposte, tendenti alla costituzione di commissioni di conciliazione italo-austriache, essendo presumibile che il Governo austriaco voglia introdurre, in un eventuale accordo italo-austriaco del genere, una clausola che preveda la collaborazione fra i due Paesi in relazione alla questione delle minoranze.

A parte tale considerazione è necessario tener presente che un eventuale accordo del genere sembrerebbe incompatibile con il mantenimento del veto sulla questione dell'associazione dell'Austria alla CEE, indipendentemente da ciò che sarà fatto dal Governo austriaco in materia di provvedimenti contro il terrorismo. Pertanto non si dovrebbe addivenire nemmeno alla parafatura di un simile accordo senza che da parte austriaca siano state prese, in precedenza, quelle misure che noi riteniamo necessarie per una efficace lotta contro il terrorismo. Inoltre l'eventuale accordo non dovrebbe essere parafato se non dopo il rilascio della quietanza austriaca e la comunicazione relativa alle Nazioni Unite.

VIII. *Proposta austriaca per l'inserimento nell'accordo della giurisdizione della Corte dell'Aja di un articolo supplementare nel quale si constata che la convenzione italo-austriaca di amicizia, conciliazione e regolamento giudiziario del 6 febbraio 1930 non è più in vigore*

Dato che la convenzione predetta non figura fra quelle che sono state rimesse in vigore dopo la guerra, la proposta austriaca potrebbe tutto al più cautelarci di fronte a un giudice internazionale, qualora l'Austria volesse deferire ad essa la questione se la Convenzione stessa sia da considerarsi, o meno, tuttora in vigore.

IX. *Proposta austriaca relativa alla eventuale ratifica da parte del Governo di Vienna della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957*

A tale riguardo il Prof. Monaco ha espresso il seguente parere:

«La differenza saliente fra la Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 fra l'Italia e l'Austria sull'estradizione e la Convenzione europea di estradizione, già ratificata dall'Italia e della quale l'Austria si appresterebbe ad effettuare la ratifica, consiste, nel punto dell'estradizione per i reati politici, in questo:

per l'art. 5 della Convenzione bilaterale non può aver luogo l'estradizione "per i reati politici e per fatti connessi a tali reati, salvo che il fatto costituisca principalmente un delitto comune". L'apprezzamento sulla natura dei fatti è esclusivamente riservato alle autorità dello Stato richiesto.

Per l'art. 3 della Convenzione multilaterale, l'estradizione non può essere accordata se il reato per il quale è domandata è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso ad un reato di tale genere.

Cosicché fin qui le disposizioni delle due Convenzioni si equivalgono.

Peraltro la Convenzione europea aggiunge un secondo paragrafo che amplia notevolmente la facoltà dello Stato richiesto di negare l'estradizione.

Infatti l'estradizione non viene concessa "si la Partie a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons"».

MODUS

X. *«Calendario operativo»*

1) parafatura dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja;
2) dichiarazioni dei due Capi di Governo ai rispettivi Parlamenti (italiano sul pacchetto Alto Adige; austriaco sul pacchetto antiterrorismo);
3) dopo la dichiarazione del Capo del Governo italiano non viene ulteriormente rinnovata la Sottocommissione per l'Alto Adige al Consiglio d'Europa;
4) dichiarazione austriaca di tregua quadriennale;
5) eventuale dichiarazione provvisoria alle Nazioni Unite negli interventi delle due delegazioni ai dibattiti di politica generale;
6) firma dell'Accordo per la Corte dell'Aja prima del primo voto in Italia sulla legge costituzionale;
7) votazione al Parlamento austriaco e al Parlamento italiano sulla ratifica dell'accordo, nell'intervallo fra l'approvazione in Italia della legge costituzionale davanti a uno dei rami del Parlamento e l'inizio dell'esame della stessa legge davanti all'altro ramo del Parlamento e dopo l'approvazione a Vienna delle leggi antiterroristiche;
8) scambio delle ratifiche dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale e prima della quietanza austriaca;
9) quietanza austriaca e risposta italiana;
10) comunicazioni parallele dei due Governi alle Nazioni Unite;
11) comunicazioni parallele al Consiglio d'Europa e al Cancelliere dell'Alta Corte di Giustizia circa la modifica della Convenzione di Strasburgo;
12) eventuale accordo amicizia.

XI. Deve essere altresì definito attraverso quale tramite può essere data comunicazione – di fatto – al Governo austriaco del testo del pacchetto, e al Governo italiano delle misure antiterroristiche.

ANNESSO

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA

Appunto.

Com'è noto, da parte austriaca ci è stato proposto di stipulare una convenzione di amicizia e di collaborazione italo-austriaca, di contenuto analogo a quella in vigore fra la Francia e la RFT. Ciò allo scopo di diminuire il rischio derivante dalla non accettazione, da parte del Governo austriaco, della richiesta italiana, secondo la quale l'Austria dovrebbe interpretare l'Accordo circa il deferimento al giudizio della Corte dell'Aja di ogni futura controversia, come escludente il ricorso a qualsiasi altra istanza politica internazionale.

1) Il trattato di cooperazione franco-tedesco, firmato a Parigi da Adenauer e De Gaulle il 2 febbraio 1963, è preceduto da un preambolo nel quale viene dichiarata la riconciliazione tra i popoli tedesco e francese al termine di una rivalità secolare e si riafferma la solidarietà dei due Paesi, non solo per la loro sicurezza, ma anche per il loro sviluppo economico e culturale. Il testo del trattato prevede incontri periodici a scadenze ravvicinate più volte l'anno tra rappresentanti dei due Paesi, a livello Capi di Stato e di Governo, Ministri degli Esteri, Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore e funzionari competenti nei settori della difesa, educazione e gioventù. Il trattato prevede altresì l'istituzione in ciascun Paese di una Commissione interministeriale responsabile per le «questioni della cooperazione».

2) Gli elementi dell'accordo di collaborazione franco-tedesco che potrebbero essere eventualmente richiamati in un analogo accordo italo-austriaco sembrano soltanto i seguenti:

a) la previsione di contatti dei Capi di Stato e di Governo e dei Ministri dei due Paesi;

b) la previsione di una collaborazione fra i due Paesi nelle seguenti questioni: relazioni Est-Ovest; questioni di competenza delle organizzazioni internazionali delle quali i due Paesi fanno parte; informazioni; programmi di aiuto ai Paesi sottosviluppati; incoraggiamento

MODUS

allo studio delle lingue dei due Paesi; collaborazione per la ricerca scientifica; facilitazioni per scambi culturali fra giovani dei due Paesi.

3) Di conseguenza una clausola che prevedesse la collaborazione fra i due Paesi, in relazione alla questione delle minoranze – che ovviamente il Governo austriaco vorrà introdurre in un eventuale accordo italo-austriaco del genere – non trova riscontro nell'accordo franco-tedesco.

4) L'accordo franco-tedesco non prevede alcuna forma di conciliazione o di arbitrato per dirimere le eventuali controversie fra i due Paesi, forma che, pertanto, non dovrebbero [*sic*] essere previste nemmeno in un eventuale accordo italo-austriaco che ad esso si ispiri.

Allegato II

PROMEMORIA VASSALLI[13]

L'incontro del 19 novembre 1967 ha posto in luce, per il momento, alcune caratteristiche manchevolezze della legislazione austriaca in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, per le quali è lecito chiedere appropriate modificazioni.

L'incontro stesso ha posto altresì in luce fin d'ora alcuni punti dubbi, sui quali i delegati italiani si trovano nella necessità di chiedere, in vista di un'utile prosecuzione delle discussioni, alcuni chiarimenti.

I. *Modifiche della legislazione austriaca*

a) *Misure di prevenzione nei confronti di cittadini austriaci*

Non risulta che la legislazione austriaca contempli misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica, diversamente da quanto prevedono invece le leggi di altri paesi appartenenti al Consiglio d'Europa, tra cui l'Italia.

L'introduzione di siffatte misure di prevenzione, (in modo particolare: *diffida*, accompagnamento al comune di origine con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale e, soprattutto, divieto di soggiorno in determinate località, obbligo di soggiorno in determinate località), da adottarsi nei confronti di coloro che, per il loro comportamento, per le condanne riportate, per le manifestazioni a cui abbiano dato luogo, siano sospetti di collegamento con l'organizzazione dell'attività terroristica, potrebbe rappresentare un notevole contributo alla prevenzione dell'attività stessa.

Né sembra che in misure di prevenzione del tipo proposto (le quali rappresentano vincoli alla libertà assai meno gravi di quanto non sia la pena detentiva) possa ravvisarsi una lesione al principio della presunzione di innocenza, principio che attiene alla materia più strettamente penale.

b) *Appartenenza ad associazioni segrete ed appoggio ed assistenza agli appartenenti a tali associazioni*

Le pene previste dal codice penale del 1852 per l'appartenenza ed assistenza agli appartenenti ad associazioni segrete (paragrafi 285 e seguenti) appaiono assolutamente inadeguate. Tali pene dovrebbero essere congruamente aumentate, con particolare riferimento all'appartenenza ad associazioni che abbiamo per scopo di favorire iniziative terroristiche.

c) *Sottoscrizioni ed altri appoggi di carattere economico ad associazioni od iniziative comunque legate ad attività terroristiche*

Le sottoscrizioni e gli appoggi economici, di cui ha sinora usufruito il BAS in territorio austriaco, sono rimasti privi di sanzione penale. È dunque evidente che le leggi austriache in tema di associazioni segrete e in tema di impiego e detenzione di esplosivi non sono sufficienti. È pertanto lecito chiedere un'espressa incriminazione di tale attività.

d) *Più severa punizione dell'apologia di reato in genere e incriminazione dell'apologia di attività terroristiche o di altre attività delittuose atte a turbare i rapporti dell'Austria con altre nazioni*

Il § 305 del codice penale austriaco del 1852 appare assolutamente inadeguato all'esigenza di un'efficace repressione dell'apologia di attività terroristiche o di altre attività delittuose atte a turbare i rapporti della Repubblica federale d'Austria con altre Nazioni e particolarmente con

MODUS

l'Italia. È dunque lecito chiedere l'incriminazione di tale apologia come *Verbrechen* e quanto meno l'aumento delle pene previste nel § 305 per l'apologia di reato in genere.

Il tema si riconnette alla necessità di modificare il § 234 del codice penale, di cui in appresso.

e) *Punibilità dei delitti (Vergehen) commessi dallo straniero all'estero*

Il principio stabilito nel comma secondo del § 234 del codice penale austriaco del 1852, secondo il quale non sono punibili i delitti (*Vergehen*) e le contravvenzioni (*Uebertretungen*) commessi dallo straniero all'estero appare, almeno per quanto concerne i *Vergehen*, espressione di posizioni mentali e politiche del tutto superate, non più conformi né allo standard europeo in genere né alle concezioni correnti in tema di collaborazione tra gli Stati nel campo della repressione penale.

È dunque lecito chiedere una urgente modificazione di tale § 234, tale che possa permettere la repressione di taluni *Vergehen* commessi dallo straniero all'estero, con particolare riguardo a quelli che sono connessi ad attività terroristiche.

f) È stato affermato da parte austriaca che il *Bundesgerichtshof* avrebbe stabilito che i reati commessi in violazione della legge 27 maggio 1885 n. 134 in materia di detenzione e di impiego di esplosivi non sono da considerarsi reati politici.

Si chiede un atto del potere legislativo che consacri tale interpretazione.

II. *Richieste di chiarimenti*

a) *Pene per le attività terroristiche*

Risulta che alcuni imputati di attività terroristiche commesse in Italia, una volta rientrati in Austria e processati, sono stati puniti con pene minime, inferiori al mese di reclusione.

Si domanda come ciò sia stato possibile, in relazione alle alte pene contemplate dalla legge 27 maggio 1885 n. 134.

b) *Legge n. 223 del 1936 sulle organizzazioni segrete*

Si domanda di conoscere se è tuttora in vigore nella Repubblica federale d'Austria la legge n. 223 del 1936, che prevede per le organizzazioni segrete pene assai più severe di quelle del codice penale del 1852; e, nel caso in cui tale legge sia da ritenersi ancora in vigore, si domanda perché non sia stata applicata nei confronti degli appartenenti al BAS.

c) *Divieto di soggiorno in Austria nei confronti di stranieri pericolosi*

Si domanda quale sia l'estensione data all'applicazione della legge federale 17 marzo 1954, che prevede il divieto di soggiorno in Austria di stranieri, la cui permanenza nel territorio austriaco compromette la tranquillità pubblica, l'ordine o la sicurezza od è in contrasto con altri interessi pubblici. In particolare si domanda di conoscere quale sia l'applicazione che detta misura del divieto di soggiorno ha avuto nei confronti di cittadini italiani già condannati od indiziati per attività terroristica.

d) *Scritte e cartelloni pubblicitari offensivi per l'Italia o istiganti a delitti*

Si domanda di conoscere quali siano le leggi applicabili alla repressione di dette iniziative ed attività.

e) *Diritto d'asilo*

Si chiede di conoscere quale sia in Austria la disciplina del diritto d'asilo e se il Governo austriaco ritenga compatibili con i propri obblighi internazionali e con i propri poteri in materia tanto fondamentale i progetti secondo i quali la disciplina di questa materia dovrebbe essere affidata ai singoli *Länder*.

Nel fare espressa riserva di ulteriori richieste di chiarimento, si ribadiscono le richieste di modificazioni legislative di cui al n. I della presente nota.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.
2 Vedi D. 306.
3 Vedi D. 283.
4 Vedi D. 293.
5 Vedi DD. 288, 289 e 290.
6 Vedi DD. 277.
7 Vedi DD. 305 e 309.

MODUS

[8] Vedi D. 311.
[9] Vedi DD. 297 e 300.
[10] Vedi DD. 139 e 150.
[11] Vedi D. 270.
[12] *Recte*: il 22 gennaio 1963.
[13] Trasmettendo questo promemoria a Malfatti insieme ad altra documentazione predisposta dagli Uffici in occasione del Comitato dei Ministri del 5 dicembre, Caruso osservava: «L'appunto ... è quello di cui l'On. Ministro ha parlato con il Presidente della Repubblica, che ha dimostrato vivo interesse a conoscerne il contenuto» (L. del 6 dicembre 1967, in DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*).

308

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. riservata personale 120/1943. **Roma, 2 dicembre 1967.**

Caro Roberto,

mi riferisco alla tua lettera n. 3501 in data 24 corrente[2], che non ho mancato di sottoporre anche all'On. Ministro ed alla quale, per una tua più completa informazione, faccio seguire alcune mie postille:

1. l'affermazione di Loewenthal, secondo la quale il Ministro Toncic rischierebbe di cadere per colpa del Governo italiano, non è condivisa dall'On. Ministro, il quale ritiene, al contrario, che Toncic si regga proprio in grazia del protrarsi dei contatti italo-austriaci per la controversia altoatesina. Se si arrivasse ad una soluzione qualsiasi, assai probabilmente si troverebbero – perché tutti i Paesi in fondo si assomigliano – infiniti uomini politici austriaci pronti a sostituirlo. Si potrebbe giungere ad affermare che sia nel suo interesse che tali contatti non si interrompano, nemmeno con la stessa chiusura della controversia. L'atteggiamento del Governo austriaco, che tende a frapporre sempre nuove richieste e nuovi intralci al cammino della controversia, sembra infatti nascondere – in modo peraltro molto visibile – il desiderio di allontanare quella fase finale che forse esso non ha probabilmente la forza di fare accettare al suo Parlamento, senza un'intesa con i socialisti, intesa che tu stesso giudichi molto problematica.

2. Troverai allegati a questa mia i tre verbali relativi alla riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri d'Italia e d'Austria del 17-19 novembre u.s.[3], nonché n. 5 appunti, rispettivamente in data 24, 25, 28 (2) e 30 novembre[4], concernenti cinque conversazioni che ho avuto con Loewenthal, in relazione a talune questioni sollevate a Londra in merito alla ripresa dei contatti.

Allego pure un appunto, redatto in base alle osservazioni dei giuristi, riguardante talune questioni sollevate nella sopracitata riunione dei rappresentanti e che tiene conto anche delle successive comunicazioni austriache[5]. In tal modo tutto il «materiale» elaborato fino a questo momento, dopo la predetta riunione, è a tua disposizione.

Credo di essere così venuto incontro, per quanto possibile, al tuo giusto desiderio di conoscere al più presto gli sviluppi dei contatti in corso. Sono infatti d'accordo con te sull'opportunità che tu venga informato nella maniera più ampia; ma vorrei

MODUS

che, a tua volta, – anche alla luce delle tue passate esperienze ministeriali – tu tenessi presente che gli appunti non possono pervenirti prima di essere stati sottoposti all'On. Ministro. E posso aggiungere che alcuni degli appunti allegati non sono stati ancora visti o approvati dal Presidente del Consiglio.

Ho appena bisogno di rilevare, per quanto riguarda in particolare i risultati dell'incontro sopracitato dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri, come pure le proposte successivamente qui comunicate da Loewenthal, che tutto ciò ha reso necessario un approfondito esame giuridico su numerose questioni. Sulla base delle conclusioni raggiunte dagli esperti dovrà essere presa una decisione politica, che non so ancora quando potrà intervenire. Ciò del resto deriva dal fatto che il Governo italiano deve affrontare in questo periodo numerosi problemi e quello dell'Alto Adige non ha, come forse dovrebbe, quella priorità che noi vorremmo attribuirgli.

3. Da quanto ti ha detto Toncic e di cui ci parli nella lettera sopra indicata, mi sembra si possa constatare che egli abbia volutamente usato un linguaggio impreciso, che non è in armonia con quello tenuto dai suoi rappresentanti. Riferendomi, ad esempio, al punto A) della tua missiva, osservo che Toncic ha fatto confusione fra il periodo di tempo occorrente per il trasferimento delle nuove competenze alla Provincia di Bolzano ed il periodo della cosiddetta tregua politica. Inoltre, per quanto concerne il punto B), debbo chiarire che nelle conversazioni italo-austriache non si è mai trattato di sottoporre alla giurisdizione della Corte dell'Aja le questioni non giuridiche. Anche le altre osservazioni di Toncic offrono il fianco alla critica e ci portano a ritenere che con una trattativa condotta su un duplice binario, gli austriaci cerchino – come hanno sempre fatto – di trarci in inganno.

4. In relazione, poi, alla tua lettera a Toscano, che questi mi ha mostrato, ti dirò che se Kirchschlaeger e Kathrein non hanno alcun potere di decisione, anche Toscano ed io sappiamo benissimo di non averne.

5. Non so ancora quando vi sarà un nuovo incontro di rappresentanti dei Ministri degli Esteri, ma non mancherò, nei limiti impostici dalle circostanze, di informarti quando e come meglio si potrà.

Vorrei, caro Roberto, essere riuscito con questa mia a lumeggiarti le difficoltà di carattere oggettivo che ci impediscono di darti, con la rapidità che tu e noi desidereremmo, comunicazione dei risultati dei contatti austriaci.

Comunque, se, dopo la prossima eventuale riunione, tu ritenessi utile di avere qui uno scambio di idee per un coordinamento degli sforzi, penso che l'On. Ministro sarebbe disposto ad autorizzarti a venire a Roma.

Credimi, affettuosamente tuo

ROBERTO

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.
2 Vedi D. 299.
3 Vedi D. 293.
4 Vedi, rispettivamente, DD. 298, 300, 302, 303 e 305.
5 Vedi D. 307, Allegato I.

MODUS

309

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 2 dicembre 1967.**

Questo Ambasciatore d'Austria mi ha comunicato stamane, in relazione al passo da me compiuto il 30 novembre[3], quanto segue:

1. L'11 dicembre, nei suoi interventi (sempre improvvisati) al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il Ministro Federale, nell'interesse di un rapido raggiungimento di un accordo sul problema dell'Alto Adige, solleverà, se mai, («wenn überhaupt»), la questione del veto all'ingresso dell'Austria nella CEE in una forma che non renderà necessaria una replica italiana. Il noto punto di vista austriaco, secondo il quale il veto costituisce un atto non amichevole e ingiustificato, resta peraltro invariato;

2. Struye non avrà prima della fine di gennaio eventuali colloqui con i Delegati del «Mondseer Kreis» e rinvierà parimenti alla fine di gennaio una decisione circa l'eventuale convocazione della Sottocommissione del Consiglio d'Europa;

3. il fondo di assistenza per l'Alto Adige non è una istituzione dello Stato o dei Länder, ma deriva da iniziative private, anche se esso, in parte, sarebbe alimentato da fondi dei Länder. Il fondo persegue esclusivamente scopi economici, sociali e caritatevoli. Maggiori precisazioni potranno essere fornite nell'incontro dei Rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri;

4. non sussistono obiezioni di principio all'accettazione dell'ordine del giorno nella forma proposta da parte italiana. Osservazioni e suggerimenti al riguardo saranno eventualmente comunicati alla parte italiana al massimo entro lunedì [il 4].

In relazione a quanto precede, Loewenthal mi ha chiesto se eravamo in grado di indicare una data per il prossimo incontro dei rappresentanti dei Ministri, ricordandomi l'auspicio di Toncic a che potesse aver luogo prima del 7 dicembre.

Gli ho risposto che non avrei mancato di fargli conoscere, appena possibile, eventuali indicazioni da parte nostra[4].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.
2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Visto da S.E. il Ministro».
3 Vedi D. 305.
4 Per il seguito vedi D. 312.

310

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALLA RAPPRESENTANZA PRESSO IL CONSIGLIO D'EUROPA A STRASBURGO[1]

T. segreto urgente 23535/57. **Roma, 5 dicembre 1967, ore 23,30.**

Oggetto: Alto Adige.

Riferimento suo telegramma n. 92[2].

MODUS

Si comunica, per conoscenza e norma di V.S., quanto segue, in vista prossime riunioni organi Consiglio Europa:

1) Ad ogni buon fine si provvede predisporre elementi per intervento nostro delegato Comitato Ministri, per controbattere eventuali accenni Toncic a veto italiano per associazione Austria CEE. A questo proposito si fa presente che da parte austriaca ci è stato detto[3] peraltro che Toncic nei suoi interventi Comitato predetto, nell'interesse rapido raggiungimento accordo su problema altoatesino solleverà – se mai – tale questione in forma che non dovrebbe rendere necessaria replica italiana;

2) colloqui Struye con delegazione Mondseer Arbeitskreis – qualora si possa ammettere che abbiano luogo – dovrebbero comunque essere rinviati fine gennaio. Anche eventuale convocazione Sottocommissione Alto Adige dovrebbe conseguentemente essere rinviata fine gennaio (telegramma ministeriale 23308)[4]. V.S. potrà valersi al riguardo del fatto che anche delegazione austriaca dovrebbe concordare in proposito;

3) qualora Struye preannunciasse convocazione Sottocommissione Alto Adige per comunicazioni circa iniziativa Mondseer Arbeitskreis V.S. vorrà replicare: a) Sottocommissione Alto Adige è a nostro avviso organo politico che può svolgere funzione amichevole compositore. Presupposto necessario per sua azione sembra accordo parti in causa, nel comune interesse delle quali è stata costituita, interesse che rappresenta suo unico obiettivo. In assenza accordo parti, Sottocommissione non potrebbe operare, né per decisione autonoma, né su istanza di una sola delle parti o di terzi (associazione come Mondseer Arbeitskreis ecc.); di conseguenza Sottocommissione non potrebbe prendere iniziative che non siano condivise da Italia; b) a parte considerazioni che precedono, iniziativa Mondseer Arbeitskreis costituisce manovra estremisti che, intervenendo in attuale momento contatti italo-austriaci, mira fallimento tentativi soluzione controversia altoatesina. Dando seguito tale iniziativa Struye non servirebbe causa composizione controversia ma favorirebbe elementi che vogliono perpetuarsi dissidio; c) in caso Sottocommissione venga ugualmente convocata, da parte italiana verrà sollevata comunque questione responsabilità austriache per terrorismo;

4) anche sulla base elementi in possesso V.S., qualora ordine del giorno riunione 11 corrente Commissione politica non venga modificato, da parte nostra Delegazione potranno essere sviluppati argomenti di cui sopra[5].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 12, pos. AA 16/3-3.

2 Con T. segreto 42580/92 del 30 novembre, Assettati informava della decisione di Struye di non dare alcun seguito alle richieste della Mondseer Arbeitskreis e di mettere all'ordine del giorno della Commissione Politica, convocata a Parigi il 9 e l'11 dicembre, l'attività della terza Sottocommissione - Alto Adige (DGAP, Uff. II, *Austria*, 1967, b. 16 (165), fasc. *Austria. CEE-MEC-CECA*).

3 Vedi D. 309.

4 Non rinvenuto.

5 In esecuzione delle presenti istruzioni, Assettati riferiva le seguenti dichiarazioni di Struye all'On. Bettiol e al Senatore Montini: «Struye, premesso di aver avuto pressioni anche da Vienna affinché non venisse presa alcuna iniziativa convocazione Sottocommissione Alto Adige, ha dichiarato: 1) che non darà per il momento alcun seguito istanze rivoltegli da associazione Mondsee Arbeitskries; 2) che si asterrà, durante lavori Commissione Politica che, come noto, si concluderanno lunedì 11 corrente, da qualsiasi comunicazione relativa questione altoatesina su punto: "questioni diverse". Struye ha peraltro aggiunto ritenere che sia pure a data ulteriore non potrà esimersi dal disporre convocazione predetta Sottocommissione ma che comunque ciò non avverrebbe prima della fine prossimo gennaio». L'11 dicembre Assettati confermava che anche «in seduta odierna Commissione Politica questione altoatesina non è stata menzionata» (T. segreto 43836/814 e T. segreto 43971/817, rispettivamente del 9 e dell'11 dicembre, in DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 15, pos. AA 16/3).

MODUS

311

COMITATO DI MINISTRI PER L'ALTO ADIGE
(Roma, 5 dicembre 1967)[1]

Verbale[2].

Comitato di Ministri per l'Alto Adige che ha avuto luogo a Palazzo Chigi il 5.12.1967 alle ore 18.30 sotto la presidenza del Presidente del Consiglio On. Moro e con la partecipazione del Vice Presidente On. Nenni, del Ministro senza portafoglio On. Piccioni, del Ministro degli Affari Esteri On. Fanfani, del Ministro dell'Interno On. Taviani, del Ministro della Giustizia On. Reale, del Ministro del Tesoro On. Colombo, del Ministro dell'Industria e Commercio On. Andreotti.

Erano anche presenti il Direttore Generale degli Affari Politici Ambasciatore Gaja, il Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio Ambasciatore Pompei, l'Ambasciatore Toscano e il Prefetto Giovenco.

GAJA[3]: Precisa che nell'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri che avrà luogo a Londra[4] è previsto il seguente progetto di ordine del giorno:

1) Ulteriore esame della legislazione austriaca sul terrorismo.

2) Misure concrete del Governo austriaco contro il terrorismo.

3) Definizione del concetto di trasferimento alla Provincia di Bolzano delle competenze previste nel pacchetto.

4) Momento del rilascio della quietanza austriaca:

a) Testo della quietanza austriaca;

b) Testo della risposta italiana.

5) Dichiarazione del Cancelliere austriaco per la «tregua politica».

6) Testo dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.

7) Comunicazioni parallele al Consiglio d'Europa ed al Cancelliere della Corte di Giustizia in relazione all'accordo italo-austriaco per la giurisdizione della Corte dell'Aja.

8) Intesa per la soppressione della Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio d'Europa.

9) Comunicazioni parallele dei due Governi alle Nazioni Unite.

10) Calendario operativo, con particolare riguardo al «timing» del perfezionamento dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.

11) Proposta austriaca concernente la stipulazione dell'accordo di amicizia e collaborazione –Riconoscimento dell'estinzione dello accordo italo-austriaco di amicizia, conciliazione e regolamento giudiziario del 6.2.1930.

Per quanto concerne il problema del terrorismo, ricorda che nell'ultimo incontro dei rappresentanti dei Ministri[5] ha partecipato anche il Prof. Vassalli che ha discusso con il Procuratore Generale Liebscher la questione della manchevolezza dell'attuale legislazione austriaca in materia di repressione dell'attività terroristica contro Stati stranieri. Fa presente che il Prof. Vassalli ha successivamente elaborato un appunto[6], allegato alla documentazione predisposta per la riunione del Comitato dei Ministri, in cui vengono messe in evidenza le carenze della legislazione austriaca in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, e si chiedono altresì alcuni chiarimenti su ta-

MODUS

lune questioni specifiche discusse a Londra. Passa a parlare delle più recenti proposte del Ministro Toncic per pervenire al componimento della controversia, che risultano modificate in qualche modo rispetto a quelle originarie fatte a New York durante le conversazioni con il Prof. Toscano o comunicate all'Ambasciatore a Vienna[7]:

- *armistizio politico*: viene ritirata la richiesta fatta a Londra dai rappresentanti austriaci circa la ripartizione, in due fasi di due anni, del periodo durante il quale il Governo austriaco si impegnerebbe ad astenersi dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale, in attesa dell'attuazione delle misure del «pacchetto». Il Governo austriaco propone che tale periodo sia di tre anni;

- *accordo politico*: da parte austriaca è stato proposto di stipulare un accordo italo-austriaco di amicizia e collaborazione[8], con lo scopo generico di instaurare una nuova era nei rapporti tra i due Paesi, superando le diffidenze del passato. Una dichiarazione come quella franco-tedesca del 22 gennaio 1963 sembra al Governo austriaco un modello idoneo di accordo, purché venga adeguato al diverso status (neutralità e NATO) e al diverso rapporto di grandezza dei due Paesi. La collaborazione potrebbe essere avviata sopratutto nel campo culturale (revisione dei testi di storia) e nel campo economico (sul tipo della Commissione mista austro-francese, con inclusione delle già esistenti Commissioni per l'accordino e della Commissione per l'uso del porto di Trieste).

Nell'accordo, inoltre, potrebbe essere prevista una Commissione mista, a livello funzionari, per l'esame di tutte le questioni importanti che concernono i due Stati, ed incontri periodici dei Ministri degli Affari Esteri, come praticato dall'Austria con i Paesi scandinavi, con la Svizzera e col Lussemburgo. Tuttavia, qualora la proposta austriaca dovesse creare difficoltà all'Italia, da parte del Governo di Vienna non si insiste sulla medesima;

- *ratifica della Convezione europea di estradizione*: da parte austriaca è stato proposto di procedere alla ratifica, da parte del Governo di Vienna, della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957[9]. A tal riguardo, da un raffronto tra la Convenzione italo-austriaca di regolamento giudiziario stipulato a Roma il 6.4.1922 e la sopracitata Convenzione europea, risulta che quest'ultimo amplia notevolmente la facoltà dello Stato richiesto a negare l'estradizione.

Passa poi a parlare dell'emanazione dei provvedimenti contemplati nel «pacchetto», procedura per la quale possono essere previsti «momenti» diversi che comporterebbero l'alternativa tra le due formule seguenti:

- *formula a)*: entro un periodo di tempo di quattro anni dalla data della dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento verranno emanati tutti i provvedimenti di legge, regolamenti e norme di attuazione necessari per il trasferimento dei poteri alla provincia di Bolzano, secondo le previsioni contenute nel pacchetto! In tale alternativa, l'emanazione dei provvedimenti indicati potrà avvenire secondo l'iter seguente:

1) l'indicazione delle norme di attuazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie e dei provvedimenti amministrativi dello Stato, necessari per il trasferimento delle nuove funzioni autonome alla Provincia di Bolzano, verrà effettuata dal Comitato preparatorio per provvedimenti per l'Alto Adige, che sarà costituito subito dopo l'approvazione parlamentare del discorso del Presidente del Consiglio che comunica in forma globale al Parlamento le misure che il Governo intende adottare;

MODUS

2) emanazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie, delle norme di attuazione e dei provvedimenti amministrativi entro il termine di 4 anni (termine previsto per la cosidetta «tregua politica») dalla succitata dichiarazione.

- *formula b)*: entro due anni dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento saranno emanate la legge costituzionale e le altre leggi per il passaggio di poteri alla provincia indicanti un termine ed una procedura per le norme di attuazione. In tale alternativa l'emanazione dei provvedimenti indicati potrà avvenire secondo l'iter seguente:

1) L'indicazione delle norme di attuazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie e dei provvedimenti amministrativi dello Stato, necessari per il trasferimento delle nuove funzioni autonome alla Provincia di Bolzano, verrà effettuata dal Comitato preparatorio per i provvedimenti per l'Alto Adire, che sarà costituito subito dopo l'approvazione parlamentare del discorso del Presidente del Consiglio che comunicherà in forma globale al Parlamento le misure che il Governo intende adottare.

2) Nella legge costituzionale sarà contenuto un articolo nel quale sarà previsto che le relative norme di attuazione saranno emanate entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

3) Dovrà essere altresì disposto che qualora la Commissione paritetica non abbia elaborato i testi necessari entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, i provvedimenti saranno adottati direttamente dal Governo nei sei mesi successivi.

In difetto dei provvedimenti del Governo, dopo 18 mesi la Provincia sarà 1egittimata ad assumere le funzioni amministrative con la legge provinciale.

4) Per il passaggio di personale ed uffici dalla Regione alla Provincia – per il quale la legge costituzionale richiederà semplicemente un decreto del Presidente regionale sentita la Giunta provinciale interessata – verrà stabilito un termine di tre mesi dall'emanazione delle relative norme di attuazione.

Qualora il Presidente della Giunta regionale non disponga i trasferimenti entro tale termine, i provvedimenti saranno adottati dal Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, nei tre mesi successivi.

MORO: Autorizza i rappresentanti a proporre ai rappresentanti austriaci la formula che comporta l'impegno del Governo italiano a emanare tutti i provvedimenti di legge, regolamenti e norme di attuazione, necessari per il trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano, entro un periodo di quattro anni. Rileva peraltro che la formula automatica (cioè che prevede l'emanazione, entro due anni, della legge costituzionale e delle altre leggi per il passaggio dei poteri alla Provincia, con l'indicazione di un termine e di una procedura per le norme di attuazione) presenta dei vantaggi.

TOSCANO: Sottolinea che la formula automatica avrebbe il vantaggio di abbreviare la discussione al Parlamento dei provvedimenti dell'Alto Adige.

MORO: Osserva che la formula automatica è preferibile all'altra.

FANFANI: Ribadisce l'opportunità della formula predetta.

NENNI: Chiede chiarimenti circa l'iter legislativo conseguente alle due formule. Esprime dubbi circa la convenienza di addivenire alla dichiarazione del Presidente del Consiglio al Parlamento, dalla data della quale avrebbero decorrenza i termini previsti dalle due formule, abbia luogo [*sic*] nel corso dell'attuale legislatura.

MODUS

MORO: Fa rilevare che se la questione non viene affrontata adesso si finisce per rinviarla al 1970.

NENNI: Nota che è da prevedersi una grossa battaglia parlamentare.

TAVIANI: Osserva che un rinvio comporterebbe gravi responsabilità per le possibili reazioni da parte degli altoatesini ed anche da parte dell'Austria.

NENNI: Afferma di non essere convinto dei rischi prospettati dall'On. Taviani.

TAVIANI: Sostiene che l'Italia non è in grado di affrontare una guerra del tipo di quella di Algeria. Teme che la popolazione altoatesina, di fronte a un rinvio, abbia l'impressione di essere presa in giro. Afferma che la scorsa estate per la prima volta la popolazione ha collaborato nella lotta contro il terrorismo; se si rendesse conto che l'ampliamento della competenza della Provincia di Bolzano è rinviato, si corrono gravi rischi.

MORO: Afferma che se non è possibile addivenire alla chiusura della controversia con gli austriaci, il Governo attuerà le misure in forma autonoma.

TAVIANI: Nota, a tale riguardo, [che] l'opposizione ha già fatto tutte le critiche che poteva fare.

REALE: Rileva che su alcuni punti del pacchetto sono state sollevate alcune riserve.

FANFANI: Osserva che per quanto riguarda le riserve formulate da alcuni partiti su taluni punti del pacchetto, occorre essere molto guardinghi per evitare di cadere nel torto sia di fronte agli austriaci che di fronte agli altoatesini.

MORO: Fa presente che è preferibile che l'attuazione del pacchetto avvenga d'intesa con il Governo austriaco al fine di poter beneficiare della quietanza. Aggiunge che ormai è molto difficile per il Governo sottrarsi all'attuazione del pacchetto, come pure è molto difficile rimetterne in discussione il contenuto. Si tratta di studiare il modo di presentarlo, ma non si può fare a meno di attuarlo. Osserva che vi è anche il problema di darne comunicazione alla popolazione italiana; tuttavia è necessario farlo, per evitare che il problema rimanga aperto in tutta la sua gravità. Prima o poi l'ora della verità arriva e ci potrà venire domandato qual era lo scopo di istituire la Commissione dei 19 se non si voleva nello stesso tempo, oltre che migliorare le condizioni di convivenza e di sviluppo delle popolazioni altoatesine, arrivare ad un accordo con l'Austria.

FANFANI: Non a sgravio di responsabilità, afferma che quello stesso giorno il Presidente della Repubblica, parlando con lui della questione, si era dichiarato favorevole ad una soluzione sollecita. Ritiene che vada fatto uno sforzo perché l'Italia dimostri la sua buona volontà sotto l'aspetto europeo. A tal fine ci dobbiamo impegnare a chiarire i problemi ed accumulare le prove di aver fatto tutto il possibile per chiudere la controversia.

MORO: Osserva che il fallimento dei nostri tentativi di chiudere la controversia con l'Austria non chiuderebbe il problema. Nota che d'altro canto non possiamo ritirarci.

TAVIANI: Rileva che non si deve pensare che l'estate scorsa in Alto Adige vi sia stata la guerriglia. Conferma che le popolazioni non hanno collaborato con i terroristi; ma se si arrivasse a ciò, sarebbe molto grave.

MODUS

GAJA: Espone il testo della quietanza, quale ci è stato proposto dal Governo austriaco e le osservazioni dei giuristi per la modifica di esso, aggiungendo che, ove da parte austriaca non si accettasse di modificarlo, occorrerebbe ribadire nella risposta alla quietanza austriaca il nostro punto di vista giuridico, secondo la formula suggerita dai giuristi. Precisa che la quietanza dovrebbe venire rilasciata da parte austriaca entro il termine di 15 giorni dopo la data della cerimonia oppure della presa di atto da parte della Provincia di Bolzano. Passa poi a parlare dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja illustrando il testo che dovrebbe venire da noi proposto. Sottolinea che il problema principale è quello della ratifica di tale accordo, facendo presente che da parte austriaca è stata proposta la nota clausola (l'accordo entra in vigore 20 giorni dopo il giorno in cui l'Italia avrà approvato le misure annunciate nella dichiarazione governativa del Presidente del Consiglio del ...) che consentirebbe al Governo di Vienna di accettare la nostra richiesta che la ratifica dell'accordo avvenga prima del rilascio della quietanza.

TOSCANO: Ritiene che la formula simultanea, più semplice, chiara e rapida, sia quella preferibile.

FANFANI: Chiede quale sia il valore del calendario operativo, se cioè esso abbia il valore di un accordo oppure debba essere considerato soltanto un semplice pezzo di carta.

MORO: Chiede per quale motivo, dopo che sarà stata data piena attuazione alle leggi, occorrerebbe sottoporre eventuali questioni alla Corte dell'Aja.

REALE: Domanda perché sia stato previsto un binario parallelo.

MORO: Rileva che l'Austria ha la preoccupazione che, qualora essa ratifichi l'accordo relativo alla Corte dell'Aja, successivamente l'Italia si ritiri. Chiede se non vi sia il timore che l'Austria possa non ratificare l'accordo.

TOSCANO: [...][10].

FANFANI: Rileva che occorre non fornire argomenti che possano accreditare la tesi di un nuovo accordo.

MORO: Osserva che si potrebbe chiedere che l'accordo si riferisca soltanto alle controversie future.

FANFANI: Risponde che gli sembra trattarsi di una richiesta esagerata.

MORO: [...][10].

FANFANI: Propone una data x per il rilascio della quietanza.

MORO: Fa osservare che è necessario agire con chiarezza e perciò bisogna precisare quali siano gli intendimenti austriaci nel chiedere la stipulazione di un trattato di amicizia.

FANFANI: Ritiene che si tratti, in parte, di una proposta costruttiva.

MORO: Fa notare che sarebbe preferibile adottare una procedura completamente simultanea.

FANFANI: Dichiara che cronologicamente l'accordo di amicizia dovrà eventualmente essere stipulato per ultimo.

MORO: Osserva che potrebbe anche prevedersi una certa contestualità.

FANFANI: Risponde che potrebbe essere pericoloso.

MODUS

MORO: Ripete che potrebbe prevedersi simultaneità tra la quietanza, la ratifica ed il trattato di amicizia.

FANFANI: Ribadisce che è opportuno che in un primo tempo avvenga il rilascio della quietanza e successivamente l'accordo politico.

MORO: Ritiene che al momento del rilascio della quietanza tutto sarà ormai operativo.

FANFANI: Legge il calendario operativo preparato dal Ministero degli Affari Esteri[11].

MORO: Chiede precisazioni in merito alle dichiarazioni del Cancelliere Federale al Parlamento di Vienna.

GAJA: [...][10].

FANFANI: [...][10].

GAJA: [...][10].

REALE: Si dichiara favorevole.

MORO: Attira l'attenzione sul valore delle dichiarazioni del Cancelliere austriaco e dichiara di non avere preoccupazioni perché vi è, da parte austriaca, la promessa di rilasciare la quietanza: ove ciò non avvenisse, si avrebbe un voltafaccia austriaco.

FANFANI: [...][10].

REALE: Chiede se la ratifica dell'accordo relativo alla Corte dell'Aja rappresenti, in realtà, un interesse italiano e quali siano le caratteristiche della quietanza austriaca. Desidera conoscere per quali motivi siano state previste tali procedure.

FANFANI: Risponde che lo si è fatto per non internazionalizzare le misure del pacchetto.

MORO: Fa notare che se anche venisse fatto prima, gli avvocati potrebbero trovare argomenti per accreditare la tesi che le misure sono state concordate con l'Austria.

REALE: Nota che nessuna forza umana può fermare i giudici.

MORO: Invita i negoziatori italiani a condurre la trattativa in modo da ottenere il miglior risultato possibile per l'Italia, ma con duttilità.

FANFANI: Ritiene che la quietanza debba essere rilasciata prima di [...][10].

GAJA: Accenna alle altre parti del calendario operativo. Fa presente che Austria ed Italia dovrebbero effettuare al Consiglio d'Europa due comunicazioni parallele in relazione all'accordo italo-austriaco per la giurisdizione della Corte dell'Aja e, inoltre, chiedere che il mandato della Sottocommissione per l'Alto Adige non venga rinnovato. Attira l'attenzione sulla pericolosità della posizione italiana in seno al Consiglio d'Europa. Conclude illustrando l'appunto del Prof. Vassalli, relativo alle carenze della legislazione austriaca per la repressione del terrorismo.

TAVIANI: Spiega quali sono, a suo parere, i motivi dell'estensione del fenomeno del terrorismo.

REALE: Dichiara di riconoscere l'importanza delle nostre richieste relative ad un rinnovo della legislazione austriaca contro il terrorismo, ma osserva che alcune di esse potrebbero provocare vaste reazioni in Austria.

MORO: Ritiene che l'appunto Vassalli possa essere considerato come un promemoria tecnico, che potrebbe poi venire elaborato.

MODUS

FANFANI: [...][10].

MORO: Ritiene che occorra non prendere posizioni decise, tipo prendere o lasciare, e che la decisione finale verrà presa quando sarà possibile avere la risposta austriaca.

GAJA: Ritorna sull'appunto del Prof. Vassalli.

FANFANI: Loda la scelta del Prof. Vassalli come esperto.

TOSCANO: Chiede che cosa avverrà in merito al veto italiano per l'associazione dell'Austria alla CEE.

FANFANI: Risponde che il ritiro del veto rappresenterà la quietanza italiana alle misure antiterroristiche adottate dall'Austria.

MORO: Dichiara che l'Italia toglierà il veto quando l'Austria avrà preso almeno parte delle misure antiterroristiche.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.

2 Bozza di verbale costituita da tre gruppi di fogli dattiloscritti: il primo gruppo (4 ff., numerati da p. 1 a p. 4) comprende il titolo ed una parte degli interventi iniziali; il secondo gruppo (5 ff., numerati da p. 1 a p. 5) contiene l'intervento di apertura di Gaja; il terzo gruppo (6 ff., numerati da p. *a* a p. *f*) contiene gli interventi successivi esclusi quelli finali. L'ordine logico è stato ricostruito sulla base degli appunti redatti da Toscano nel corso della riunione. Questa stessa fonte – per la sua sinteticità – non si è rivelata utile per integrare le lacune nel testo e gli interventi finali non trascritti nella bozza.

3 Il seguente brano era stato trascritto prima dell'intervento di Gaja e poi depennato: «(Dopo interventi Moro, Giovenco, Gaja, Toscano, e Fanfani sulla formula automatica di regolamento)». La stessa frase era stata annotata da Toscano nei suoi appunti al termine dell'intervento di Gaja.

4 Vedi D. 314.

5 Vedi D. 293.

6 Vedi D. 307, Allegato II.

7 Vedi DD. 267, 270 e 277.

8 Vedi D. 297.

9 Vedi D. 300.

10 Lacuna nel testo.

11 Vedi D. 307, Allegato I.

312

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 5 dicembre 1967.**

L'Ambasciatore d'Austria, il quale aveva chiesto di passare da me questa mattina, mi ha rimesso l'accluso appunto (all. 1), nel quale sono riportate alcune osservazioni in merito all'ordine del giorno per la riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri d'Italia e d'Austria che avrà inizio a Londra mercoledì, 6 dicembre p.v.[3], nel pomeriggio.

L'appunto consegnatomi dall'Ambasciatore Loewenthal contiene anche la proposta di inserire nell'ordine del giorno due ulteriori punti: uno concernente una eventuale comunicazione da farsi al Consiglio d'Europa della composizione della controversia, l'altro relativo alla discussione sui tempi e le modalità della consegna de facto del «pacchetto».

Si acclude (all. 2), per facilitare il confronto, il progetto di ordine del giorno da noi consegnato a questo Ambasciatore d'Austria il 30 novembre u.s.[4].

MODUS

L'AMBASCIATORE D'AUSTRIA A ROMA LÖWENTHAL

Appunto. Roma, 5 dicembre 1967.

Ad 1)

Il punto dell'ordine del giorno dovrebbe essere formulato come segue: «Confronto delle due legislazioni. Ulteriore illustrazione della legislazione austriaca».

Ad 2)

Nessuna osservazione

Ad 3)

Nessuna osservazione

Ad 4)

Nessuna osservazione

Ad 5)

Si precisa: il previsto impegno per la «tregua politica» può essere riferito soltanto al Governo austriaco, può dunque avere per oggetto soltanto un «non facere» del Governo. Un impegno che vincolasse i singoli cittadini o i loro rappresentanti politici (deputati) non potrebbe essere assunto dal Governo per mancanza di competenza.

La decorrenza del termine triennale dalla data di formazione del nuovo Governo italiano dopo le prossime elezioni e l'inizio dell'impegno per la «tregua politica» devono basarsi sul presupposto che il Governo, nelle proprie dichiarazioni programmatiche, riconosca di essere disposto ad attuare il pacchetto.

Ad 6)

Nessuna osservazione

Ad 7)

Per prevenire equivoci si dovrebbe dire: «Comunicazioni parallele al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e al Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia sulla conclusione dell'accordo austro-italiano concernente la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia».

Ad 8)

I membri dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa non sono vincolati ad istruzioni. L'intesa da attuare tra i Governi potrebbe avere per oggetto soltanto l'impegno delle due parti a non sottoporre il problema alto-atesino alla Sottocommissione. La questione dello scioglimento di una Sottocommissione dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa – alla quale eventualmente potrebbe essere affidata anche la trattazione di altri problemi concernenti le minoranze europee – è peraltro sottratta all'ingerenza dei Governi.

Sostanzialmente si tratta di un caso di applicazione del problema da esaminare al punto 5 dell'ordine del giorno, di guisa che il punto 8 dell'ordine del giorno potrebbe essere soppresso.

Ad 9)

Nessuna osservazione, purché vi siano comprese anche le dichiarazioni verbali dei Ministri degli Affari Esteri nel dibattito generale della prossima Assemblea Generale.

Ad 10)

Nessuna osservazione

Ad 11)

Dato che per gli altri 10 punti non risulta se essi risalgono ad una proposta austriaca o italiana, l'aggettivo «austriaco» dovrebbe essere soppresso anche qui.

Si propone di includere nell'ordine del giorno anche i punti seguenti:

12) Comunicazione della composizione della controversia al Consiglio d'Europa.

13) Discussione sul «timing» e sulle modalità della consegna de facto del pacchetto.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.

2 Sottoscrizione autografa.

3 Vedi D. 314.

4 Vedi D. 305, Allegato.

MODUS

313

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI[1]

Appunto. **Roma, 5 dicembre 1967.**

XIX CONGRESSO DELLA SVP

Il 2 dicembre u.s. ha avuto luogo il XIX Congresso della SVP.

Nel complesso esso ha dato prova di moderazione, confermando, se pure con riserve, l'accettazione del «pacchetto» e respingendo proposte di soluzioni radicali. Inoltre, pur ribadendo la necessità di un «ancoraggio», il Congresso si è mostrato piuttosto possibilista circa la forma di esso.

Ciò risulta dalla relazione del Presidente del Partito, Dott. Magnago, dall'andamento delle discussioni e dalla votazione finale, con la quale è stata approvata la risoluzione dell'Esecutivo del Partito in data 21 ottobre u.s.[2].

Circa la relazione del Dott. Magnago, si rileva quanto segue:

a) in merito alla questione dell'«ancoraggio», Magnago ha ripreso il concetto della opportunità di non cristallizzarsi nella definizione di ancoraggio politico o giuridico, ma di cercare un «ancoraggio» efficace. La decisione circa l'efficacia dell'ancoraggio verrà presa dall'Esecutivo del Partito, il quale eventualmente convocherà un congresso straordinario per l'approvazione di esso;

b) Magnago ha giudicato positive le misure del Governo italiano relative all'economia, all'uso della lingua, all'edilizia popolare e al diritto di voto; meno positive quelle riguardanti la politica scolastica, il collocamento al lavoro, il progresso culturale e la proporzionale etnica nei pubblici impieghi; soltanto la misura relativa all'ordine pubblico è stata considerata da lui negativa;

c) pur affermando che nessuno dei membri della SVP è completamente soddisfatto del «pacchetto», Magnago ha ammesso peraltro che un eventuale respingimento di questo avrebbe lo svantaggio di rinviare ad un ulteriore momento l'applicazione dei provvedimenti positivi, a favore della popolazione altoatesina, in esso contenuti.

Inoltre, a taluni congressisti che avevano sostenuto che la SVP doveva chiedere il plebiscito per l'Alto Adige, Magnago ha riposto che l'autodecisione costituisce un obiettivo fallace e irraggiungibile e che, nell'interesse stesso della conservazione del gruppo linguistico tedesco, è molto meglio seguire una politica realistica.

Per quanto riguarda il terrorismo, Magnago, dopo aver accennato agli attentati compiuti in Alto Adige in questi ultimi diciotto mesi, ha deplorato e condannato il ricorso alla violenza, esortando ad «aver fiducia nell'efficacia e nella bontà della democrazia».

Il Congresso ha infine approvato a grande maggioranza (852 votanti; 782 voti favorevoli; 14 voti contrari; 56 astensioni) la risoluzione votata dall'Esecutivo del Partito il 21 ottobre u.s. che, come noto, nei suoi punti essenziali:

a) decideva di raccomandare al Congresso l'accettazione del «pacchetto» quando sarà stata definita una efficace forma di ancoraggio;

b) precisava ciò che la SVP intende per efficace ancoraggio internazionale, citando, a titolo di esempio, la Convenzione Europea per il Regolamento pacifico delle controversie del 29 aprile 1957;

MODUS

c) esortava i Governi d'Italia e d'Austria ad addivenire ad un accordo prima della fine dell'attuale Legislatura d'Italia, pur riconoscendo che l'attuazione di esso non sarebbe possibile durante l'attuale Legislatura.

Un emendamento, tendente a diminuire il valore del «pacchetto», affermando che esso è privo di varie importanti competenze per assicurare l'autonomia della Provincia di Bolzano, è stato respinto.

Nel corso del Congresso è stato eletto, quale terzo Vice Presidente del Partito, in sostituzione dell'Onorevole Dietl, il Dott. Brugger, anch'egli appartenente alla corrente estremista.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.
2 Vedi D. 276.

314

INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E D'AUSTRIA (Londra, 6-7 dicembre 1967)[1]

Appunto segreto.

Oggetto: Incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria.

Sono presenti:

- da parte italiana: l'Ambasciatore Roberto Gaja; l'Ambasciatore Mario Toscano;
- da parte austriaca: l'Ambasciatore Rudolf Kirchschlaeger; il Landesamtdirektor Kathrein.

I Riunione (pomeriggio 6 dicembre)

TOSCANO: Propone di iniziare la discussione prendendo dapprima in esame i punti relativi al superamento della controversia internazionale sull'applicazione dell'accordo De Gasperi-Gruber, anche per consentire al Ministro Toncic di conoscere sollecitamente le reazioni italiane in modo da tenerne eventualmente conto nelle sue dichiarazioni al Parlamento. La discussione sulle misure relative al terrorismo sarà fatta domani.

KIRCHSCHLAEGER: Ringrazia e concorda con il suggerimento dell'Ambasciatore Toscano. Accenna ai contatti che, dopo l'ultimo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri[2] hanno avuto luogo a vari livelli, fra l'altro a Milano, in occasione del Congresso della Democrazia Cristiana e che hanno dato in Austria impressioni molto positive.

TOSCANO: Ricordando le conversazioni avute a New York con il Ministro Toncic[3], osserva che sarebbe estremamente utile trovare una procedura per la chiusura della controversia che sia il più possibile rapida ed automatica. Fa notare che il punto di vista austriaco è stato finora che il trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano dovrebbe intendersi avvenuto dopo l'emanazione delle norme di attuazione. Tuttavia

MODUS

può essere utile studiare una procedura più automatica, rapida e semplice, che possa essere inserita nella legge costituzionale e nelle altre leggi necessarie per l'attuazione del pacchetto. Passa ad illustrare le formule Giovenco, le quali prevedono due alternative:

formula a) entro un periodo di tempo di quattro anni dalla data della dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento verranno emanati tutti i provvedimenti di legge, regolamenti e norme di attuazione necessari per il trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano, secondo le previsioni contenute nel pacchetto. In tale alternativa, l'emanazione dei provvedimenti indicati potrà avvenire seguendo l'iter seguente:

l) l'indicazione delle norme di attuazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie e dei provvedimenti amministrativi dello Stato, necessari per il trasferimento delle nuove funzioni autonome alla Provincia di Bolzano, verrà effettuata dal Comitato preparatorio per i provvedimenti per l'Alto Adige, che sarà costituito subito dopo l'approvazione parlamentare del discorso del Presidente del Consiglio che comunica in forma globale al Parlamento le misure che il Governo intende adottare;

2) emanazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie, delle norme di attuazione e dei provvedimenti amministrativi entro il termine di 4 anni (termine previsto per la cosidetta «tregua politica») dalla succitata dichiarazione;

formula b) entro due anni dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento saranno emanate la legge costituzionale e le altre leggi per il passaggio di poteri alla Provincia indicanti un termine ed una procedura per le norme di attuazione. In tale alternativa l'emanazione dei provvedimenti indicati potrà avvenire secondo l'iter seguente:

1) l'indicazione delle norme di attuazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie e dei provvedimenti amministrativi dello Stato, necessari per il trasferimento delle nuove funzioni autonome alla Provincia di Bolzano, verrà effettuata dal Comitato preparatorio per i provvedimenti per l'Alto Adige, che sarà costituito subito dopo l'approvazione parlamentare del discorso del Presidente del Consiglio che comunicherà in forma globale al Parlamento le misure che il Governo intende adottare;

2) nella legge costituzionale sarà contenuto un articolo nel quale sarà previsto che le relative norme di attuazione saranno emanate entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa;

3) dovrà essere altresì disposto che, qualora la Commissione paritetica non abbia elaborato i testi necessari entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i provvedimenti saranno adottati direttamente dal Governo nei 6 mesi successivi. In difetto dei provvedimenti del Governo, dopo 12 mesi la Provincia sarà legittimata ad assumere le funzioni amministrative con la legge provinciale;

4) per il passaggio di personale ed uffici dalla Regione alla Provincia – per il quale la legge costituzionale richiederà semplicemente un decreto del Presidente regionale sentita la Giunta provinciale interessata – verrà stabilito un termine di tre mesi dall'emanazione delle relative norme di attuazione.

MODUS

Qualora il Presidente della Giunta regionale non disponga i trasferimenti entro tale termine, i provvedimenti saranno adottati dal Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, nei tre mesi successivi.

Ricorda che l'idea di cui al punto b) era stata già discussa da lui con Toncic e rileva che a Roma si avevano dubbi sia sul principio in generale, sia sulla possibilità di dare alla Provincia la facoltà di assumere direttamente le funzioni amministrative qualora la Commissione paritetica, appositamente creata, non elabori i testi necessari entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, ed i provvedimenti stessi non vengano adottati dal Governo italiano entro i sei mesi successivi.

Osserva comunque che, con tale formula, si ridurrebbe il periodo per il trasferimento dei poteri alla Provincia e si faciliterebbe grandemente la definizione del «momento» in cui esso avverrebbe.

Rileva che, se da parte austriaca si è d'accordo, si può passare a studiare tale formula: ma, in tal caso, dato che da parte italiana si concede più che nell'alternativa A, proprio perché si attribuisce alla Provincia la facoltà di emanare, in difetto, le norme esecutive, la quietanza austriaca dovrebbe essere rilasciata sempre dopo l'approvazione della legge costituzionale e delle altre leggi. Aggiunge che, se da parte austriaca non si è d'accordo su tale formula, si può passare ad esaminare l'altra; ma ripete che la formula stessa è rapida, semplice ed efficace.

GAJA: Fa notare che, secondo il parere degli esperti italiani, occorrerebbero circa undici provvedimenti di legge per l'attuazione del pacchetto, provvedimenti che da parte italiana potrebbero anche essere precisati. Ciò semplificherebbe il processo di chiusura della controversia e dovrebbe dargli carattere automatico.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se, in tal caso, da parte italiana si domandi che la quietanza austriaca venga data dopo l'approvazione delle leggi.

GAJA: Risponde affermativamente, proprio perché, come ha spiegato l'Ambasciatore Toscano, è stata prevista una clausola più favorevole per l'Austria.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che i regolamenti potrebbero essere bloccati da parte italiana e poi emanati dal Governo autonomamente.

GAJA: Risponde che, da un punto di vista giuridico, l'Ambasciatore Kirchschlaeger potrebbe avere ragione. Politicamente tuttavia, l'obiezione non ha senso, dato l'interesse italiano ad agire in accordo, anche in esecuzione delle misure, con la popolazione locale. Afferma che da parte italiana si ha il diritto di desiderare che lo Stato non possa essere impedito di eseguire i suoi obblighi.

KIRCHSCHLAEGER: Fa notare che la proposta italiana è nuova, e che, pur trovandola interessante, non può prendere posizione immediatamente.

TOSCANO: Osserva che non si tratta di una questione nuova per il Ministro Toncic, con il quale ha parlato a New York. Si tratta di una questione molto importante, non solo per i riflessi che può avere sul problema del momento della quietanza, ma anche per quanto riguarda quello dell'entrata in vigore dell'accordo per la Corte dell'Aja. Proprio in relazione al problema dello scambio delle ratifiche di tale strumento, aggiunge che si potrebbe fissare la data dello scambio delle ratifiche in connessione con l'approvazione delle leggi, nel senso che un certo numero di giorni dopo l'approvazione delle leggi, si dovrà procedere allo scambio delle ratifiche e, dopo un certo numero di giorni, al rilascio della quietanza austriaca. Il problema che si pone per l'Austria è

MODUS

quello di ottenere che l'accordo per l'Aja entri in vigore quando le misure sono eseguite. La formula proposta deve soddisfare le esigenze austriache. Fa notare che la cosa più importante è evitare ogni discussione circa la determinazione del momento in cui l'Italia avrà diritto alla quietanza.

GAJA: Ritiene che una formula semplice sia importante anche perché eviterebbe, sul piano politico, la possibilità che l'opposizione del Governo austriaco possa trovare dei pretesti per una discussione in merito alla questione se sia giunto, o meno, il momento di chiudere formalmente la controversia.

KIRCHSCHLAEGER: Preferisce non rispondere per il momento su questo problema. Chiede che cosa potrebbe accadere qualora da parte italiana venisse emanata una legge che all'Austria non sembri soddisfacente in relazione al pacchetto.

TOSCANO: Risponde che, da una parte, vi è un impegno politico del Governo italiano in merito all'attuazione del pacchetto e che, dall'altra, Roma non ha alcun interesse ad attuare il pacchetto in modo non soddisfacente.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che non era questo il suo quesito. Insiste per conoscere che cosa accadrebbe qualora, nel passaggio da una formula vaga ad un testo legislativo, quest'ultimo, secondo l'Austria, non fosse soddisfacente.

TOSCANO: Fa notare che anche i testi dei progetti di leggi saranno preparati dal Comitato paritetico preparatorio e che, comunque, non è interesse italiano che tale ipotesi abbia a verificarsi.

KIRCHSCHLAEGER: Si dichiara, per conto suo, convinto per quanto riguarda le misure di competenza del Governo, ma non per quelle di competenza della Regione.

GAJA: Fa notare che vi è una sola misura che concerne la Regione, vale a dire quella che riguarda il personale: proprio per questo è stata prevista una procedura speciale. Essa prevede che: «per il passaggio di personale ed uffici dalla Regione alla Provincia – per il quale la legge costituzionale richiederà semplicemente un decreto del Presidente regionale sentita la Giunta provinciale interessata – verrà stabilito il termine di tre mesi dall'emanazione delle relative norme di attuazione.

Qualora il Presidente della Giunta regionale non disponga i trasferimenti entro tale termine, i provvedimenti saranno adottati dal Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige nei tre mesi successivi».

Questa è la migliore risposta alla domanda fatta da Kirchschlaeger.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se verrà emanato un nuovo statuto regionale o se verranno soltanto apportati degli emendamenti allo statuto già esistente.

TOSCANO: Chiarisce che si tratta di una questione di competenza del Ministero dell'Interno. In merito ad essa non è possibile dare ora una risposta ufficiale perché finora il problema non era mai stato sollevato. Osserva che, comunque, vi è anche da tener presente la posizione della Provincia di Trento.

GAJA: Fa notare che la preparazione della legge costituzionale italiana si trova in fase molto avanzata. Sarebbe senza dubbio facile, appena tornati a Roma, rispondere su questo punto.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se da parte italiana si intende presentare le leggi al Parlamento nella presente legislatura.

GAJA: Risponde che ciò non è tecnicamente possibile, ma la preparazione può essere utile. Non vi è ormai più il tempo per le due letture necessarie per la legge

MODUS

costituzionale, che di conseguenza dovrà essere rinviata alla prossima legislatura. La preparazione dei testi può essere utile già fin d'ora. Si potrebbe d'altronde già istituire il Comitato preparatorio.

TOSCANO: Ritiene che tale procedura sia nello stesso interesse austriaco, a meno che non si desideri che la dichiarazione programmatica del Governo italiano dinnanzi al Parlamento non avvenga in questa legislatura.

KIRCHSCHLAEGER: Risponde negativamente. Precisa che si riferiva soltanto alla preparazione dei progetti di legge.

TOSCANO: Afferma che, trattandosi di una decisione responsabile ma impopolare, sarà interesse del Governo italiano cominciare l'iter per l'approvazione delle leggi, se possibile, all'inizio della prossima legislatura, vale a dire il più lontano possibile dalle successive elezioni. Ciò porta ad esaminare un punto importante. Il Presidente Moro si preoccupa che siano previsti termini effettivamente realizzabili: quindi, i termini devono avere inizio dal momento in cui si avrà il nuovo Governo in Italia, pienamente capace vale a dire dopo le prossime elezioni e dopo il voto di fiducia.

GAJA: Precisa che se da parte austriaca si accettasse la prima formula, il periodo per il trasferimento dei poteri alla Provincia dovrà essere di quattro anni; se si accetterà la seconda il periodo potrà essere invece di tre anni. Osserva che si tratta nei due casi di proposte realistiche. È interesse italiano fare tutto nel più breve tempo possibile: tuttavia da parte italiana occorre indicare realisticamente i termini che si ritengono possibile di applicare.

KIRCHSCHLAEGER: Fa notare che l'Austria corre un rischio, dato che nel frattempo si avrà un nuovo Governo in Italia.

TOSCANO: Afferma che tale rischio è minore di quello che si corre, da parte italiana, per il possibile cambiamento del Governo austriaco. Infatti, quietanza e scambio di ratifiche saranno dati da un Governo diverso da quello attuale.

KIRCHSCHLAEGER: Si chiede cosa avverrebbe nell'ipotesi che il nuovo Governo italiano non inserisca la questione dell'Alto Adige nel suo programma.

TOSCANO: Afferma che questa possibilità esiste solo in via meramente teorica, ma che in concreto è da escludere.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che il nuovo Governo potrebbe non confermare le promesse di quello precedente. Pertanto occorrerebbe essere d'accordo che la tregua avrà inizio dal momento in cui il nuovo Governo italiano confermerà la sua decisione di affrontare il problema.

TOSCANO: Dichiara che si tratta di un punto che può essere preso in esame, ma che è sostanzialmente coperto dal programma di Governo.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma che si tratta di una questione puramente «ottica», che tuttavia da parte austriaca si riterrebbe utile in quanto il periodo di tre anni di tregua politica appare molto lungo.

TOSCANO: Ricorda che si tratta di una proposta austriaca, la quale, a ben vedere, non rappresenta del resto alcuna concessione. Durante il periodo della attuazione del pacchetto da parte italiana, l'Austria non ha infatti politicamente alcun interesse a ricorrere ad istanze politiche internazionali. Osserva che si tratta soltanto di una apparente concessione di valore puramente psicologico. Per quanto riguarda lo scambio delle ratifiche relative all'accordo della Corte dell'Aja, nota che da parte italiana non

MODUS

si intende accettate le due proposte austriache circa l'inserimento di un articolo addizionale all'accordo; ciò perché la questione è coperta dalla formula italiana.

GAJA: Invita ad esaminare il problema relativo al testo della quietanza.

TOSCANO: Precisa che da parte italiana si presentano due proposte.

GAJA: Espone le seguenti proposte relative alla quietanza:

prima alternativa: far modificare nel modo seguente il progetto di quietanza proposta da parte austriaca:

a) sostituire il secondo paragrafo con il seguente: «considerato che questa controversia è stata oggetto delle Risoluzioni 1497 (XV) e 1661 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite»;

b) nel terzo paragrafo potrebbe essere eliminato l'avverbio «insistentemente» e si potrebbe concludere con il paragrafo dopo le parole «dell'accordo predetto»;

c) dopo il terzo paragrafo dovrebbe essere inserito un nuovo paragrafo così formulato: «tenuto conto che la ripresa delle trattative ha avuto luogo e ha portato all'adozione di un metodo (di consultazione) idoneo a promuovere il superamento della controversia senza pregiudizio delle rispettive posizioni giuridiche delle Parti» oppure: «tenuto conto che la ripresa delle trattative ha avuto luogo ed ha portato all'adozione di un metodo (di consultazione), in vista del superamento della controversia senza pregiudizio delle rispettive posizioni giuridiche delle Parti»;

d) nell'ultimo paragrafo dopo le parole «che ha formato oggetto dell'anzidetta risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite» aggiungere «e riguardante lo status dell'elemento di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano (Bozen) – esecuzione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946». Se la quietanza austriaca potesse essere modificata nel senso sopra indicato, la risposta italiana potrebbe limitarsi ad una semplice presa di atto.

Ritiene che, dato il carattere delle modificazioni richieste da parte austriaca, non valga la pena di esporre la seconda alternativa. Bisognerebbe inoltre passare a discutere del termine in cui dovrà essere rilasciata la quietanza austriaca.

KIRCHSCHLAEGER: Propone che tale questione possa essere discussa durante l'esame del «calendario operativo».

TOSCANO: Afferma che, per quanto riguarda le rispettive dichiarazioni dei due Capi di Governo ai Parlamenti italiani ed austriaco, si dovrebbero fissare i principi generali, concordare la parte centrale tecnica e lasciare al Presidente del Consiglio ed al Cancelliere libertà di integrare largamente tale parte secondo la loro valutazione politica ed oratoria. Naturalmente, ciò non esclude che si possa poi procedere allo scambio, per cortesia, di testi completi.

KIRCHSCHLAEGER: Si dichiara d'accordo.

GAJA: Nota che al momento opportuno potranno essere riprese in esame le dichiarazioni previste dall'ipotesi esaminata nel 1964[4], aggiornandole e facendo riferimento al nuovo «pacchetto». Passando alla questione della «tregua politica», osserva che sarebbe interessante conoscere il testo esatto della dichiarazione austriaca.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se da parte italiana si desideri che essa sia inserita nel discorso del Cancelliere Federale al Parlamento di Vienna.

GAJA: Fa notare che si tratta di una proposta austriaca. All'origine era stato affermato che tale dichiarazione sarebbe stata inserita nella dichiarazione del Cancelliere

MODUS

al Parlamento Federale e che di essa ci verrebbe data comunicazione scritta. Aggiunge che da parte austriaca non si può, oggi, ritirare l'una e l'altra proposta.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma che da parte austriaca può essere data comunicazione scritta relativa alla «tregua», qualora da parte italiana venga comunicato il testo del discorso del Presidente del Consiglio al Parlamento.

GAJA: Ritiene che sia preferibile lasciar cadere le due cose.

KIRCHSCHLAEGER: Gli sembra che le due parti siano d'accordo sul fatto che la dichiarazione di «tregua» venga inserita nel discorso al Parlamento Federale.

GAJA: Passa a parlare della convenzione per la giurisdizione della Corte dell'Aja. Una prima comunicazione circa le nostre reazioni – negative – alla proposta austriaca di un articolo aggiuntivo è stata già fatta dal Prof. Toscano. Fa notare che vi è un fatto nuovo, ma non di importanza sostanziale. I giuristi italiani hanno esaminato il testo dell'accordo ed hanno manifestato la loro preferenza per la seguente formulazione che sembra effettivamente più esatta e più rispondente della precedente agli scopi che si volevano raggiungere:

«le norme del Capo I della Convenzione europea sulla risoluzione pacifica delle controversie, si applicano, fra l'Italia e l'Austria, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore fra i due Stati, indipendentemente dalla clausola limitativa dell'art. 27 lettera A) della Convenzione stessa».

KIRCHSCHLAEGER: Dichiara di non avere, a prima vista, obiezioni da formulare in merito a tale testo. Chiede, per quanto concerne il preambolo, se da parte italiana non si pensi di inserire una riserva in merito alla salvaguardia dei rispettivi punti di vista giuridici.

GAJA: Risponde che i giuristi italiani non la ritengono necessaria ed opportuna anche perché l'accordo in proposito si riferisce ad ogni strumento giuridico e non soltanto all'accordo De Gasperi-Gruber, in merito al quale può esistere una differenza di punti di vista. Se da parte austriaca si ha qualche proposta da fare al riguardo, essa può essere presa in esame. Passando alle comunicazioni relative all'accordo per la Corte dell'Aja, ritiene che debbano essere fatte al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed al Cancelliere della Corte di Strasburgo. Riferendosi poi alla Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio d'Europa, Italia e Austria debbono fare in modo che essa venga fatta cadere – conformemente alla dichiarazione di tregua – dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano e del Cancelliere ai rispettivi Parlamenti.

KIRCHSCHLAEGER: Si dichiara d'accordo, purché la comunicazione relativa all'accordo per la Corte dell'Aja sia fatta altresì al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Fa notare che per quanto riguarda il problema della soppressione della Sottocommissione per l'Alto Adige presso il Consiglio d'Europa, da parte austriaca non possono essere effettuati passi in tal senso: ma ci si può soltanto astenere da fare qualsiasi passo per riattivarla.

II Riunione (mattina 7 dicembre)

KIRCHSCHLAEGER: Dichiara di aver potuto parlare telefonicamente con il Ministro Toncic. Questi, per il momento, non ha potuto far conoscere le sue impressioni: le sue dichiarazioni al Consiglio nazionale saranno, comunque, equilibrate, anche

MODUS

se dovranno essere adattate alle circostanze. Aggiunge che le proposte fatte il giorno prima da parte italiana sono interessanti, anche se comportano che l'Austria rilasci la quietanza prima che le misure previste vengano totalmente applicate.

TOSCANO: Nota che l'accoglimento della formula automatica semplifica molto la questione. Del resto, la quietanza austriaca è una questione puramente formale ed è naturale che corrisponda ad una cosa formale come l'entrata in vigore delle leggi.

GAJA: Insiste che, da parte austriaca, deve esser tenuta presente l'utilità di non dare armi alla opposizione, che potrebbe muovere attacchi allo stesso Governo di Vienna al momento della quietanza qualora venisse prevista una formula vaga.

TOSCANO: Osserva che vi sono ragioni di principio che rendevano molto difficile al Governo italiano concessioni in materia di attuazione delle misure del genere di quelle previste nella cosidetta formula automatica. Si tratta di una concessione importante.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se la Commissione paritetica che dovrà preparare le leggi sarà la stessa che approntera anche i regolamenti.

GAJA: Risponde affermativamente.

KIRCHSCHLAEGER: Domanda in quale senso tale Commissione sarà una commissione paritetica, e cioè chiede di precisare se i suoi membri saranno da un lato rappresentanti della Provincia e dall'altro rappresentanti dello Stato oppure saranno membri di lingua italiana e tedesca.

TOSCANO: Risponde che i rappresentanti italiani non hanno indicazioni precise al riguardo, salvo che la Commissione è stata indicata come paritetica e che è stata prevista nei chiarimenti al «pacchetto». Comunque, da parte italiana potranno essere date in seguito più precise informazioni. Fa notare che, naturalmente, la proposta italiana rimane valida solo se da parte austriaca viene concessa una duplice contropartita e cioè l'accettazione della quietanza anticipata e lo scambio delle ratifiche al momento previsto.

KATHREIN: Osserva che rimane la questione del personale della Provincia.

GAJA: Ricorda di aver già spiegato che la norma di cui ha parlato ieri sarà inserita nella legge e che, trascorsi inutilmente tre mesi senza azione da parte della Regione, la questione sarà di competenza dello Stato.

KATHREIN: Domanda che cosa avverrà dei «voti» espressi dalla Commissione dei 19.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede anche che cosa avverrà delle misure amministrative previste al Cap. V del pacchetto esaminato nel 1964.

GAJA: Risponde che i voti della Commissione dei 19 non possono essere presi in considerazione ai fini della chiusura della controversia, la quale si deve riferire all'ampliamento delle competenze della Provincia di Bolzano.

KIRCHSCHLAEGER: Nota che le misure amministrative potrebbero essere applicate prima della chiusura.

TOSCANO: Dichiara che i rappresentanti italiani chiederanno precisazioni a Roma in merito a questo punto.

KIRCHSCHLAEGER: Desidera fare qualche osservazione circa le proposte italiane relative alla formula della quietanza:

MODUS

1. l'avverbio «insistentemente» al 3° capoverso è stato inserito in base alla considerazione che l'invito a condurre trattative per la questione dell'Alto Adige è stato oggetto di due risoluzioni delle Nazioni Unite;

2. nell'ultimo capoverso sembra sufficiente indicare il numero della Risoluzione delle Nazioni Unite indicandone fra parentesi il titolo.

GAJA: Propone di trattare il problema del terrorismo.

TOSCANO: Vuole ricordare quanto è emerso al riguardo sia nei suoi incontri con Toncic a New York, sia nelle conversazioni della ultima riunione dei rappresentanti dei Ministri, e sia, infine, in base alla posizione del Governo italiano. Ricorda che il problema del terrorismo è connesso con il veto dell'Italia per l'associazione dell'Austria alla CEE. Nelle conversazioni di New York, il Ministro Toncic disse che ne era preoccupato. In quell'occasione Toscano aveva risposto che da parte italiana il veto non poteva essere tolto senza che l'Austria avesse fatto qualcosa di nuovo per la repressione del terrorismo.

Osserva che da parte austriaca è stato spesso detto e scritto che non si poteva fare di più nella lotta contro il terrorismo, perché le leggi austriache non lo permettevano: la continuazione degli attentati e dei tentativi di attentati (repressi solo in Italia) sembra dimostrare la necessità di fare qualcosa di più nel campo legislativo. Ricorda che il Ministro Toncic gli precisò a New York che avrebbe telefonato al Cancelliere Klaus, perché si rendeva conto dell'importanza della questione e che gli disse di essere stato autorizzato a discutere su tali basi. Fa notare che, a parte ciò, è chiaro che quando l'Italia avrà fatto tutto il possibile per migliorare la situazione della popolazione altoatesina di lingua tedesca, dovrà avvenire qualcosa per confortare il Governo italiano nella sua decisione, assicurandolo circa la continuazione della repressione del terrorismo anche dopo il superamento della controversia internazionale. Questa certezza potrà basarsi solo su leggi e non su misure di polizia sempre revocabili. Osserva che, come conseguenza di questa impostazione iniziale a New York, nell'ultimo incontro tra rappresentanti dei Ministri si è appunto parlato del terrorismo: al termine dei colloqui di Londra, con la partecipazione del Prof. Vassalli, i rappresentanti italiani hanno avuto l'impressione che da parte austriaca sarebbe stata presentata qualche proposta al riguardo. Invece molta sorpresa ha destato il fatto che l'Ambasciata d'Austria a Roma abbia cercato di presentare l'incontro di Londra come avente provato che la legislazione austriaca attuale sia perfettamente adeguata[5]: ciò conferma che da parte austriaca non ci si rende conto dell'importanza e del significato che riveste questo problema. Fa notare che il Governo italiano è disposto a chiedere al Parlamento di pronunciarsi sulle misure previste per l'Alto Adige e per il superamento della controversia anche in un momento estremamente delicato, come quello attuale alla vigilia delle elezioni generali: ma non potrà farlo se l'Austria si dimostra insensibile su tale questione. Spera che tutti i problemi della controversia altoatesina possano essere risolti nell'attuale o nella prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri, ma sottolinea che, se da parte austriaca non si farà nulla contro il terrorismo, o con nuove leggi o con nuove misure di polizia, non potrà certamente essere raggiunto alcun risultato. Rileva che non si tratta di una condizione ma di una necessità obbiettiva. Ricorda che questa posizione era stata accettata dal Ministro Toncic a New York e fu egli stesso che parlò della riforma del Codice Penale austriaco. Gli sembra perciò difficile per l'Austria fare

MODUS

ora un passo indietro. Ripete che nell'ultimo incontro dei rappresentanti dei Ministri sembrò, alla fine, chiaro che da parte austriaca si era disposti a fare qualcosa di nuovo nella lotta contro il terrorismo. Precisa che il Prof. Vassalli, dopo nuovi studi, e tenuto conto del dibattito di Londra, ha preparato un documento[6] che indica quali sono i miglioramenti che sembrano necessari da apportare alla legislazione austriaca e contiene altresì alcune richieste di chiarimenti. Fa notare che si tratta di un «working paper». Da parte italiana non si chiede che venga considerato come proveniente dal Governo italiano. Le richieste italiane non sono rigidamente quelle indicate dal Prof. Vassalli.

Tuttavia, qualora da parte austriaca non venga fatto nulla, l'Italia verrebbe a trovarsi in uno stato di necessità. È certo che da parte austriaca si studierà il documento; ma è essenziale che l'Austria decida di fare qualcosa di positivo al riguardo. Osserva che può darsi che il terrorismo non cessi totalmente anche dopo l'adozione delle nuove misure, ma al momento presente è importante compiere uno sforzo speciale perché ci si trova in una situazione speciale.

GAJA: Fa notare che se perdurerà il fenomeno del terrorismo, da parte italiana si potrebbe essere indotti a prendere ulteriori misure, anche più efficaci, per combattere il terrorismo. Ma se l'Italia fosse costretta a prendere tali misure, non sarebbe certo quella l'atmosfera migliore per riuscire a chiudere la controversia.

TOSCANO: Osserva che ciò che è stato detto non solo è certo valido per l'Italia, ma lo dovrebbe essere anche per il Cancelliere austriaco. Ribadisce che non vi è connessione fra terrorismo e questione altoatesina ma che bisogna tenere presente l'effettivo stato della situazione. Ritiene che da parte austriaca ci si debba rendere conto che, dopo gli sforzi fatti per giungere al superamento della controversia, tutto rischia di divenire irrealizzabile a causa della persistenza del terrorismo. Sottolinea che è necessario che da parte austriaca si dia l'impressione di voler fare qualcosa nella lotta contro il terrorismo; la miglior maniera per sradicare il terrorismo e per giungere al superamento della controversia internazionale è che il Cancelliere Federale, nella sua prevista dichiarazione al Parlamento di Vienna, dedichi un paragrafo al terrorismo, parlando della concessione austriaca di impiegare nuovi mezzi per distruggerlo. Conclude affermando che, da parte austriaca, occorre tener presente che in Italia, se vi possono essere delle «nuances» di opinioni sulla conclusione della controversia, vi è certo unanimità nell'esigere dall'Austria nuove misure concrete contro il terrorismo.

GAJA: Spiega l'importanza teorica dei rilievi fatti dal Prof. Vassalli e fa osservare che essi potrebbero senza dubbio servire per illustrare all'opinione pubblica internazionale la vera situazione giuridica dell'Austria. Passa ad illustrare dettagliatamente il Memorandum del Prof. Vassalli. Fa notare che, da parte italiana, specialmente in questo momento, si ha diritto di avere dei chiarimenti. Oltre ai problemi posti dal promemoria Vassalli, ricorda il caso del «Fondo Wallnoefer» per gli altoatesini, circa il quale le informazioni fornite da parte austriaca sono assolutamente vaghe, contraddittorie ed insufficienti. Chiede, infine, spiegazioni su di un passaggio della Nota Verbale austriaca del 16 giugno 1967[7] «La Magistratura austriaca incontra un limite nei casi in cui si tratta di reati commessi da uno straniero all'estero per motivi politici oppure a scopo politico, a meno che in essi prevalga chiaramente il carattere di reato comune», il quale dà l'impressione che i paragrafi 234 e 235 del codice penale austriaco circa i delitti

MODUS

commessi dallo straniero all'estero non vengono nettamente applicati, perché non si tiene conto del fatto che, in caso di reato non completamente politico, i responsabili dovrebbero essere almeno giudicati in Austria.

KIRCHSCHLAEGER: Ripete che la lotta contro il terrorismo è una lotta che l'Austria fa per proprio interesse; ma il Cancelliere Klaus spesso è deluso per i dubbi espressi da parte italiana circa l'effettiva volontà austriaca di voler prendere misure positive. Attira l'attenzione sulle misure prese in Austria negli ultimi mesi. Fa notare che la cooperazione fra la polizia austriaca e quella italiana sia molto sviluppata; anche da parte italiana sarebbe stato riconosciuto che la polizia austriaca opera con efficacia nella lotta contro i terroristi. Afferma che vi sono stati risultati positivi e che potrebbe citare un elenco di interventi al riguardo. Spera che anche nei prossimi giorni possano venir date notizie di operazioni fruttuose. Fa notare che in Italia si dovrebbe avere maggiore fiducia nel Governo austriaco, che si sente quasi offeso dalla mancanza di riconoscimenti per la sua attività. Dichiara che non può escludere che sul territorio austriaco si preparino delitti. Ciò non comporta una responsabilità da parte del Governo austriaco, in quanto esso può fare soltanto quello che è previsto da un «general standard of legislation». Afferma che i rappresentanti austriaci riferiranno a Vienna quanto è stato dichiarato da parte italiana. Comprende che in Italia, per ragioni politiche, si abbia bisogno che vengano prese alcune misure spettacolari contro il terrorismo, ma occorre tener presente al tempo stesso che in Austria non è possibile immaginare che provvedimenti legislativi vengano presentati al Parlamento quando si sa che essi sono stati suggeriti da un altro Governo. Attira l'attenzione dei rappresentanti italiani sulla particolarità della situazione geografica dell'Austria, che deve essere molto cauta di fronte alle pressioni di altri Governi. Fa presente che l'Italia aiuterebbe l'Austria se non chiedesse l'adozione di misure legislative specifiche in materie che ricadono esclusivamente sotto la sovranità austriaca. Rileva che i rappresentanti austriaci non sono in grado di rispondere immediatamente alle domande che sono state poste dai rappresentanti italiani; comunque, a suo parere, la miglior risposta sta nella stretta collaborazione fra le Polizie dei due Paesi, nel mutamento dell'opinione pubblica ed infine nella soluzione della controversia. Prega di aver fiducia nel Governo austriaco che sta esaminando misure antiterroristiche che possano essere efficaci. Osserva che, per quanto riguarda la legge Schuschnigg, vi sono difficoltà ad applicarla per ragioni politiche.

GAJA: Chiede se tale legge sia ancora in vigore o meno.

KIRCHSCHLAEGER: Risponde che anche in Austria non si è d'accordo su questo punto. Personalmente egli ritiene che essa sia in vigore; Kathrein, invece, è piuttosto di parere contrario. Fa notare che tuttavia le altre leggi in vigore sono sufficienti. Passa infine a parlare del problema dell'estradizione e chiarisce che l'Austria ha l'intenzione di ratificare la Convenzione Europea per l'estradizione.

GAJA: Fa presente che ciò non porterebbe ad alcun miglioramento.

KIRCHSCHLAEGER: Riferendosi al cosiddetto «Fondo Wallnoefer», precisa che esso è stato costituito circa tre anni fa. È registrato nel registro di commercio, comprende persone fisiche e giuridiche e serve ad aiutare con crediti gli altoatesini. Aggiunge che tutte le operazioni di tale Fondo in Italia sono sempre passate attraverso la Banca d'Italia. Con esso si è provveduto alla costruzione di due teleferiche e del

MODUS

«Kultur Haus» di Bolzano; inoltre sono stati concessi in questi ultimi anni vari prestiti. Aggiunge che da parte italiana era stato detto che l'Italia avrebbe facilitato investimenti in Alto Adige. Il fatto nuovo è che recentemente, nella conferenza dei Capitani Regionali, Wallnoefer ha chiesto alle altre regioni di partecipare a tali investimenti.

KATHREIN: Osserva che la prima volta in cui furono fatti tali investimenti si cercò di venire incontro alle necessità degli altoatesini, in considerazione delle difficoltà bancarie italiane.

GAJA: Circa il problema del terrorismo in generale desidera sottolineare tre punti:

l) la posizione austriaca non è costruttiva, perché, come è già stato detto, da parte austriaca si continua a dire che gli atti di terrorismo non provengono dall'Austria. Ciò impedisce una efficace repressione, perché, se essa avvenisse, ne sarebbe mutata la tesi di fondo di Vienna;

2) da parte italiana non si può accettare che l'Austria dica di doversi limitare ad applicare un «general standard of legislation». Esiste, attualmente, una situazione speciale e l'Austria, per far fronte ai suoi obblighi, deve mettere in atto misure speciali ed adeguate;

3) da parte italiana ci si attende che in Austria venga presto fatto qualche cosa contro il terrorismo ed in via autonoma: in caso contrario non si può pensare che l'Italia non debba anch'essa ricorrere a nuove misure, che anch'esse non faciliterebbero l'atmosfera dei rapporti fra i due Paesi.

TOSCANO: Osserva che da parte austriaca si sostiene che l'Italia dovrebbe fidarsi del Governo di Vienna, ma lo si fa proprio nel momento in cui vengono chieste varie garanzie all'Italia dimostrando sfiducia in lei; di conseguenza l'Italia non può che avere lo stesso atteggiamento. Chiede, in tanti anni quali pene siano state effettivamente irrogate nei confronti dei responsabili dell'attività terroristica e quanti siano stati i condannati. Se se ne facesse un elenco, si scoprirebbe che, in pratica, troppo poco in tanto tempo è stato fatto al riguardo. Aggiunge che da parte di Vienna si dice che occorre tener presente il problema di salvaguardare la sovranità austriaca, e su questo dimostra comprensione; però anche da parte austriaca si deve comprendere la posizione dell'Italia. Chiede ai rappresentanti austriaci se essi sono sicuri che il loro atteggiamento faciliti la posizione del Governo di Roma di fronte al Parlamento: la risposta non può che essere negativa ed è per questa ragione che da parte italiana si chiedono nuove concrete misure contro il terrorismo. Fa presente che da parte italiana si è data qualche utile indicazione circa le manchevolezze della legge penale austriaca, facendo, in tal modo, tutto il possibile per facilitare l'azione dell'Austria; al contrario, l'Austria non ha fatto nulla per facilitare la posizione italiana. A proposito di questioni di prestigio ricorda che, nel 1870, sotto il cancellierato di Von Beust, i deputati italiani disertarono la Dieta di Trento e von Beust scrisse all'Ambasciatore austriaco a Firenze per sollecitare l'aiuto del Governo italiano, offrendo lo status di autonomia per la Provincia di Trento. Precisa che l'Ambasciatore si oppose per ragioni di orgoglio nazionale e l'idea del Cancelliere venne abbandonata: com'è noto il risultato fu che si arrivò alla perdita del Trentino. Non sempre il prestigio è un buon consigliere. Fa presente la necessità che da parte austriaca venga effettivamente fatto qualcosa di nuovo contro il terrorismo. Comunque il preciso elenco degli attentati, degli arrestati, delle pene irrogate, degli altoatesini rifugiati in Austria sottoposti a sorveglianza da parte della polizia austriaca, potrebbe aiutare Vienna a valutare il buon fondamento delle richieste italiane.

MODUS

GAJA: Rileva che l'Austria deve cercare di affrontare il problema del terrorismo con lo stesso spirito concreto con cui l'Italia ha affrontato il problema altoatesino. Esorta i rappresentanti austriaci a non ripetere ciò che essi hanno già detto lo scorso mese di giugno, e soprattutto a non tornare più ad affermare che non esistono prove che il terrorismo proviene dall'Austria, perché – se ciò avvenisse – l'Italia è pronta a rispondere nel modo più energico. Attira l'attenzione sul fatto che, se il Governo austriaco non prenderà alcuna nuova misura ed un nuovo attentato dovesse verificarsi, le reazioni italiane sarebbero indubbiamente profonde e gravi.

TOSCANO: Attira l'attenzione sulla sua precedente domanda relativa all'entità delle pene irrogate contro i responsabili dell'attività terroristica. Per quanto riguarda il «Fondo Wallnoefer», fa notare che esiste una differenza, evidentemente, nel fare qualcosa d'accordo con un altro Paese e nel farlo di propria iniziativa. Circa il «Fondo Wallnoefer», sono state date da parte austriaca informazioni tanto contraddittorie e poco chiare, che non possono certo convincere la parte italiana. Rileva che i rappresentanti austriaci dovrebbero ammettere che non è questo il modo più corretto di procedere in merito ad una materia così delicata e che l'Austria non può concedere aiuti all'Alto Adige senza darne esatta conoscenza all'Italia e senza l'accordo di questa: qualora non lo faccia, deve rendersi conto che ciò non può non preoccupare l'Italia.

III Riunione (7 dicembre pomeriggio)

TOSCANO: Rileva che si dovrebbe ora discutere il problema della comunicazione «de facto» del «pacchetto». Da parte italiana si è pensato che tale comunicazione potrebbe essere fatta dal Comandante dell'Arma dei Carabinieri durante uno dei suoi periodici contatti con il collega austriaco.

KIRCHSCHLAEGER: Esprime delle obiezioni, trovando strano che tale comunicazione venga effettuata da un ufficiale di polizia.

GAJA: Risponde che non si tratta di un ufficiale di polizia, ma del Comandante di un corpo di alto prestigio con delicate funzioni politiche. È sembrato che è proprio attraverso questo tramite che la comunicazione del «pacchetto» si potrebbe fare tanto più facilmente, in quanto rientrerebbe nella cornice dei consueti scambi di informazioni. Precisa che, tra l'altro, questa potrebbe essere definita qualche cosa di più che una «de facto way».

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che questa procedura produrrebbe una strana impressione. Chiede perché il testo del «pacchetto» non venga consegnato dai suoi stessi interlocutori, oppure dall'Ambasciatore italiano a Praga, Winspeare.

TOSCANO: Afferma che dal momento che da parte italiana si intende dare seguito esattamente a tutto quanto indicato nelle conversazioni col Dr. Magnago, il problema non è considerato molto importante purché si tratti di una via «de facto». Fa presente che, vista la reazione austriaca, occorrerà riferire a Roma.

KIRCHSCHLAEGER: Nota che se da parte italiana verrà mantenuta la suddetta proposta, essa produrrà un'impressione grandissima e negativa. Fa presente che, anche da parte sua, riferirà a Vienna; comunque, la sua reazione personale è negativa.

TOSCANO: Chiede quali siano le proposte della controparte.

KIRCHSCHLAEGER: Propone che la comunicazione relativa alle misure del «pacchetto» venga effettuata o per il tramite dei rappresentanti dei Ministri degli Este-

MODUS

ri, o, non ufficialmente, attraverso l'Ambasciatore d'Austria a Roma, oppure attraverso gli Ambasciatori dei due Paesi a Praga (Winspeare e Kirchschlaeger). Conclude che queste vie sembrerebbero più comprensibili.

TOSCANO: Rileva che, per dire il vero, da parte italiana non si può credere che da parte austriaca non si conosca il «pacchetto». Ciò, naturalmente, non può non rendere un po' sospettosi sulle ragioni delle insistenze austriache. Secondo le dichiarazioni rese dai rappresentanti austriaci ora si giungerebbe a dire che lo stesso Magnago non conoscerebbe il pacchetto.

KIRCHSCHLAEGER: Dichiara che Magnago stesso ha insistito con Vienna perché l'Austria abbia comunicazione del testo del «pacchetto», in quanto egli dubita che in esso sia stato incluso tutto ciò che egli ha discusso con il Presidente del Consiglio e con il Ministero dell'Interno. Questa è stata una delle ragioni per la quale nella Risoluzione dell'Esecutivo della SVP del 21.10 u.s.[8] si chiedeva che il «pacchetto» venisse pubblicato.

TOSCANO: Risponde che occorrerà riferire a Roma.

GAJA: Conferma che da parte italiana si è d'accordo per una comunicazione «di fatto» del pacchetto. Su questo non c'è dubbio. Gli sembra invece che la differenza di vedute sia nella maniera di effettuare tale comunicazione «de facto». Le modalità proposte da Kirchschlaeger non sembrano corrispondere a tale definizione.

TOSCANO: Conclude osservando che deve essere chiaro che da parte italiana non si vuol discutere il «pacchetto» né lo si vuole internazionalizzare.

GAJA: Si deve ora parlare brevemente dell'Accordo di Amicizia e di Collaborazione.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma che è stato già detto quale importanza da parte austriaca si attribuisca a tale accordo e quale ne dovrebbe essere il contenuto. Prosegue che Vienna sarebbe lieta che in esso fosse prevista l'istituzionalizzazione di contatti, ma che non insiste su questo punto.

TOSCANO: Precisa che da parte italiana non si è contrari all'accordo, trattandosi di uno strumento che al momento opportuno potrebbe rivelarsi utile. Anzi un accordo del genere potrebbe essere visto con favore sotto due aspetti:

- in primo luogo qualora lo si consideri il punto di arrivo del «calendario operativo»;
- in secondo luogo, perché alla Conferenza di Parigi, il Ministro degli Esteri britannico Bevin auspicò qualche alternativa meridionale con l'Italia allo «Anschluss» settentrionale con la Germania e venne allora studiato un progetto di Unione Doganale: sotto questo profilo l'accordo potrebbe essere interessante.

Aggiunge che esso permetterebbe altresì di inserire, nel preambolo, una frase di conferma dell'inviolabilità del confine. Sottolinea, per contro, che da parte italiana non può essere accettato che, attraverso un accordo di amicizia e di cooperazione, l'Austria cerchi di istituire una Commissione Mista di Conciliazione da noi sempre respinta fin dal 1948. Rileva che, dopo la conclusione della controversia, il problema dell'Alto Adige dovrebbe cessare di esistere. Se invece a Vienna si pensasse ancora a formule di conciliazione ex aequo et bono e non di stretto diritto ciò darebbe molto a pensare ed equivarrebbe alla fine di ogni fiducia nell'Austria, oltre che a rappresentare esattamente l'opposto di quanto il Ministro Toncic ebbe a dichiarare a New York, circa la rinunzia austriaca al ricorso ad istanze politiche.

MODUS

KIRCHSCHLAEGER: Ripete le assicurazioni già date circa lo spirito con cui è stato proposto l'accordo. Rettifica le affermazioni di Toscano. L'Austria non ha bisogno di garanzie verso la Germania; inoltre la situazione è mutata rispetto al passato e specialmente rispetto al 1947. Precisa che l'accordo non sarebbe diretto contro nessuno e che l'Austria non ha bisogno di essere protetta.

TOSCANO: Afferma di aver parlato di alternativa e non di un accordo contro chicchessia.

KIRCHSCHLAEGER: Rileva comunque che vi sono talune questioni italo-austriache che potrebbero giustificare che l'accordo preveda l'istituzione di commissioni di contatto o consultive.

GAJA: Risponde che da parte austriaca si deve sapere ormai da tempo che l'idea di simili commissioni non è accettabile da parte italiana. Per questo è meglio posporre il negoziato sul contenuto dell'accordo ad un momento da definire. Rammenta che, fra l'altro, occorre tener presente l'evoluzione del terrorismo.

KIRCHSCHLAEGER: Dichiara di essere d'accordo.

GAJA: Afferma esservi un ulteriore punto delle proposte austriache che deve essere esaminato e per il quale da parte italiana non si ha molto interesse: quello del riconoscimento della avvenuta estinzione dell'Accordo di amicizia del 1930. Da parte italiana si ritiene, infatti, in linea di principio che gli accordi stipulati prima della guerra fra l'Austria e l'Italia non possono essere considerati in vigore automaticamente, ma soltanto in quanto siano stati specificamente richiamati in vita dopo la Seconda Guerra mondiale. Ciò non è avvenuto per il trattato in questione che quindi non può essere considerato in vigore. Tale punto di vista non ha bisogno di conferma.

Rileva che rimane da discutere ancora un punto sull'ordine del giorno richiesto da parte austriaca: quello della comunicazione politica al Consiglio d'Europa, ma propone di discuterlo nella cornice del «calendario operativo». Al riguardo osserva che, nello spirito della proposta di Toncic di tregua politica, una comunicazione del genere non dovrebbe essere prevista; occorrerebbe invece fare in modo che la Sottocommissione Struye cessasse la sua attività.

KIRCHSCHLAEGER: Rileva che il Cancelliere Klaus ritiene che, per il momento, durante i contatti dei rappresentanti dei Ministri, da parte austriaca non debbano essere prese iniziative davanti al Consiglio d'Europa. Nello stesso tempo il Cancelliere austriaco ha indicato i limiti in cui tale astensione può essere accolta.

GAJA: Rileva che tale principio non si applica al caso in esame. Se da parte austriaca si facesse sapere al Senatore Struye che si è contrari alla sua iniziativa, ciò dovrebbe bastare a convincerlo dell'inopportunità di convocare il noto Sottocomitato, dato che ambedue i Governi sono contrari. Propone di passare alla discussione del «calendario operativo», che, secondo il punto di vista italiano, dovrebbe essere il seguente:

1) parafatura dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja;

2) dichiarazioni dei due Capi di Governo ai rispettivi Parlamenti e votazioni relative;

3) dichiarazione austriaca di tregua quadriennale (o triennale);

4) accantonamento e soppressione della Sottocommissione per l'Alto Adige al Consiglio d'Europa;

MODUS

5) eventuale dichiarazione provvisoria alle Nazioni Unite negli interventi delle due delegazioni ai dibattiti di politica generale;

6) firma dell'Accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja prima del primo voto in Italia sulla legge costituzionale;

7) votazione al Parlamento austriaco e al Parlamento italiano sulla ratifica dell'accordo, nell'intervallo fra l'approvazione in Italia della legge costituzionale davanti ad uno dei rami del Parlamento e l'inizio dell'esame della stessa legge davanti all'altro ramo del Parlamento;

8) scambio delle ratifiche dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale e prima della quietanza austriaca;

9) quietanza austriaca e risposta italiana;

10) comunicazioni parallele dei due Governi alle Nazioni Unite;

11) comunicazioni parallele al Consiglio d'Europa e al Cancelliere dell'Alta Corte di Giustizia circa la modifica della Convenzione di Strasburgo.

KIRCHSCHLAEGER: Rileva, circa l'elencazione fatta, quanto segue:

1) dovrebbe essere prevista la nomina della commissione paritetica subito dopo la dichiarazione del Capo del Governo italiano al Parlamento;

2) circa il punto 3) del «calendario operativo», il Governo austriaco non può prendere altro impegno che quello di non svolgere ulteriori passi presso il Consiglio d'Europa, in relazione alla controversia altoatesina, e ciò in omaggio al principio della tregua politica;

3) la dichiarazione austriaca di tregua, della durata di tre anni, verrebbe inserita nella dichiarazione del Cancelliere al Consiglio Nazionale e non costituirebbe quindi un momento separato del calendario;

4) le comunicazioni parallele al Consiglio d'Europa, relative alla modifica della Convenzione di Strasburgo, dovrebbero essere dirette al Segretario Generale del Consiglio stesso;

5) il trattato di amicizia e collaborazione potrebbe formare oggetto di un punto 12) a conclusione del «calendario operativo».

GAJA: Osserva che la durata del periodo di tregua in precedenza proposto da parte austriaca era di quattro anni. È necessario che tale termine rimanga immutato, a meno che da parte austriaca non si accetti la formula b) per il passaggio delle competenze alla Provincia di Bolzano.

KIRCHSCHLAEGER: Dichiara che dovrà riferire a Vienna su questo punto. Chiede come potrebbe essere determinato il momento finale dell'esecuzione del «pacchetto», se da parte austriaca non si accettasse il sistema automatico.

GAJA: Risponde che, a tale riguardo, si potrebbe immaginare una cerimonia, che avrebbe luogo in coincidenza con il trasferimento alla Provincia di Bolzano dell'ultima delle competenze previste.

KIRCHSCHLAEGER: Rileva che tale sistema non è soddisfacente, in quanto una cerimonia del genere non può avere valore di comunicazione ufficiale al Governo austriaco.

GAJA: Osserva che da parte italiana non si intende dare comunicazione ufficiale al Governo austriaco dell'attuazione del pacchetto. Quindi occorre trovare una formula diversa che eviti l'internazionalizzazione delle misure. Occorre d'altra parte

MODUS

inserire nel «calendario» anche le misure che verranno prese da parte austriaca per la lotta contro il terrorismo. Rileva che sarebbe desiderabile che tali misure venissero prese prima dell'inizio dello stesso «calendario»; ma se ciò fosse impossibile, dovrebbe esservi almeno un paragrafo nella dichiarazione del Cancelliere, dedicato a tale argomento.

KIRCHSCHLAEGER: Ritiene che se tali misure dovessero essere prese, la dichiarazione del Cancelliere dovrebbe aver luogo prima dell'inizio del calendario.

GAJA: Afferma che, se ciò avvenisse, ciò faciliterebbe senza dubbio in notevole misura la posizione italiana.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che il Governo austriaco ha già fatto dichiarazioni riguardo al terrorismo.

GAJA: Sì, ma non si deve trattare di affermazioni puramente teoriche. Occorre preannunciare misure concrete.

TOSCANO: Rileva che proprio una dichiarazione austriaca preannunciante misure contro il terrorismo sarebbe utile per spiegare i motivi per i quali da parte italiana viene fatta fin d'ora unilateralmente la dichiarazione preannunciante le misure a favore della popolazione altoatesina. Chiede quanti giorni dopo l'emanazione delle leggi per l'ampliamento delle competenze della Provincia di Bolzano si potrà avere lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e la «quietanza».

KIRCHSCHLAEGER: Risponde che la «quietanza» deve consistere in una dichiarazione del Governo austriaco, ciò che richiede un minimo di tempo di 20 giorni.

TOSCANO: Propone che lo scambio delle ratifiche avvenga dopo 10 giorni e la quietanza dopo 20 giorni.

KIRCHSCHLAEGER: Risponde che da parte austriaca si insiste perché scambio delle ratifiche e quietanza avvengano lo stesso giorno.

TOSCANO: Rileva che, quando da parte austriaca è stato discusso il problema, la proposta italiana circa l'automaticità dei regolamenti previsti nelle stesse leggi non era ancora conosciuta. Aggiunge che, per quanto gli consta, il motivo della proposta Toncic era il seguente: ottenere che l'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja entrasse in vigore dopo che da parte italiana fossero state eseguite le misure del «pacchetto». Ora che questa esigenza austriaca è completamente salvaguardata mediante l'approvazione di leggi in cui il problema dei regolamenti è del tutto risolto, da parte italiana, non si capisce il perché da parte austriaca si voglia che il rilascio della «quietanza» preceda lo scambio delle ratifiche. Confronta le proposte del 1964 con quelle attuali e sottolinea i vantaggi delle ultime.

KIRCHSCHLAEGER: Propone la seguente soluzione:

- 20 giorni dopo la data X avranno luogo sia il rilascio della quietanza che lo scambio delle ratifiche, lasciando decidere in un secondo tempo quale atto debba essere fatto prima.

TOSCANO: Rileva che tale formula potrebbe risultare anche peggiore di quella attualmente proposta, perché da parte austriaca si potrà dire di voler dare prima la quietanza e poi la ratifica, quando da parte italiana si sarà già fatto tutto quanto richiesto e Roma sarebbe del tutto dipendente da Vienna.

KIRCHSCHLAEGER: Afferma che il Cancelliere era d'avviso di fare entrambe nello stesso giorno.

MODUS

GAJA: Osserva che è essenziale, invece, che i due atti siano totalmente e chiaramente indipendenti.

TOSCANO: Riconosce che, con la indicazione di un'azione contestuale, da parte austriaca è stato fatto un passo avanti; ma anche così tutti i rischi sarebbero assunti da parte italiana, perché tanto la quietanza quanto la ratifica sarebbero rimesse all'arbitrio del Governo austriaco. Chiede che vengano diminuiti i rischi che incombono sulla parte italiana ratificando l'accordo prima del rilascio della quietanza.

GAJA: Osserva che occorre riferire a Roma circa la posizione austriaca. Deplora, al tempo stesso, che non sia stato fornito da parte austriaca il promesso elenco delle misure che Vienna intenderebbe prendere contro il terrorismo, nell'ambito della legislazione esistente.

KIRCHSCHLAEGER: Risponde che verrà fatto tutto il possibile e precisa che saranno fatte pervenire le osservazioni austriache in merito alle seguenti questioni:

a) appunto del Prof. Vassalli circa le proposte di modificazione della legislazione austriaca per la prevenzione e la repressione del terrorismo;

b) nuova formula proposta da parte italiana per la quietanza austriaca;

c) nuova formula proposta da parte italiana per l'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja;

d) formula b) proposta da parte italiana per la determinazione del momento del trasferimento delle competenze alla Provincia di Bolzano;

e) problema dello scambio di ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e della quietanza;

f) durata del periodo di tregua politica.

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 2, n. 1285.
2 Vedi D. 293.
3 Vedi D. 267 e 270.
4 Vedi D. 2, Allegato I e D. 4.
5 Vedi D. 297.
6 Vedi D. 307, Allegato II.
7 Vedi D. 235, nota 4.
8 Vedi D. 276.

315

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MORO[1]

L. riservata urgente 110/531. **Roma, 9 dicembre 1967.**

Caro Presidente,

t'invio, qui unito, un appunto relativo all'incontro tra esperti italiani ed austriaci che, secondo l'autorizzazione del Comitato dei Ministri del 5 corrente[2], ha avuto luogo a Londra il 6 e 7 corrente[3].

Come rileverai, gli austriaci non si sono dimostrati ricettivi per quanto concerne le nostre richieste in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, materia di cui mi sembra superfluo sottolineare l'importanza. Invece, mi pare si possa registrare un certo avvicinamento delle posizioni austriache alle nostre sugli altri punti in discus-

MODUS

sione (benché da parte austriaca sia stata fatta riserva di farci conoscere la posizione del Governo di Vienna su varie questioni alla fine della settimana ventura, dopo una riunione prevista ad Innsbruck per mercoledì 13 dicembre p.v.[4]).

A questo proposito, desidero aggiungere che il Ministro Toncic mi ha fatto pervenire nella tarda mattinata la seguente comunicazione, con preghiera che gli sia fatta pervenire una risposta prima del giorno 13, appunto per metterlo in grado di potersi esprimere al riguardo, nel corso della riunione di Innsbruck alla quale egli parteciperà, in maniera più positiva e più conclusiva. La comunicazione di Toncic è del seguente tenore:

«1) siamo pronti ed accettare la nuova proposta relativa all'attuazione, alla condizione che la sincronizzazione proposta da parte austriaca (simultaneità dell'entrata in vigore dell'accordo relativo al riconoscimento della giurisdizione delle Corte Internazionale di Giustizia e della dichiarazione sulla composizione della vertenza) venga accolta da parte italiana.

2) Da parte austriaca viene suggerito di formulare un'altra proposta in merito alla consegna del pacchetto».

Conformemente alle decisioni prese nel Comitato di Ministri per l'Alto Adige del 5 dicembre u.s. ho fatto rispondere all'Ambasciatore d'Austria che:

1) da parte italiana, per i motivi già ampiamente esposti nel corso delle riunioni dei rappresentanti dei Ministri del 17-19 novembre u.s.[5] e del 6-7 dicembre u.s., si ritiene che la dichiarazione sulla composizione della vertenza (quietanza austriaca) e l'entrata in vigore dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja sono due fatti da collegare, indipendentemente l'uno dell'altro, con la fine dell'iter di attuazione delle misure del pacchetto. Inoltre non si può non insistere perché la data di entrata in vigore dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja preceda almeno di 24 ore la dichiarazione di quietanza;

2) da parte italiana non è possibile, anche per ragioni formali, modificare prima del giorno 13 dicembre p.v. le nostre proposte circa il sistema, indicato dai rappresentanti italiani a quelli austriaci nel recente incontro di Londra, di comunicazione «de facto» del pacchetto al Governo austriaco. Comunque, si può senz'altro escludere che tale comunicazione possa essere effettuata dal Ministero degli Affari Esteri oppure da parte di suoi organi o funzionari.

Vorrei nello stesso tempo attirare la tua cortese attenzione sul fatto che da parte austriaca, nel corso del sovracitato incontro di Londra, a più riprese ci si è richiamati ai risultati raggiunti nei colloqui avvenuti a Milano, in occasione del Congresso della Democrazia Cristiana tra il segretario Generale del Partito Popolare austriaco, Withalm, ed esponenti italiani. In particolare ti segnalo che le proposte presentate dai nostri rappresentanti per la determinazione del «momento» in cui sarà effettuato il trasferimento delle competenze previsto nel pacchetto alla Provincia di Bolzano, hanno destato sorpresa nei rappresentanti austriaci, i quali hanno affermato che a Milano la stessa questione sarebbe stata già discussa in base a differenti ipotesi. Inoltre a Milano si sarebbe raggiunta un'intesa nel senso che la cosiddetta tregua politica avrebbe potuto durare tre anni, a decorrere dalla data in cui il primo Governo italiano della nuova legislatura avrebbe ottenuto il voto di fiducia.

Penso che le dichiarazioni dei rappresentanti austriaci siano inesatte e tendenziose, dato che non è a mia conoscenza diretta, né mi è stato mai fatto cenno da te o da

MODUS

altri ad alcun specifico colloquio sulla questione altoatesina intervenuto con Withalm. Del resto, se tali questioni fossero state trattate con un esponente così importante del Partito di Governo in Austria in occasione del recente Comitato, dell'incontro si sarebbe certamente stati informati. Credo, pertanto, che sarebbe opportuno trovare il modo di porre termine a simili speculazioni, che mi sembrano particolarmente pericolose e di cui vedo che si è fatta eco anche la stampa. Voci di questo genere spiegano, fra l'altro, come nel recente incontro di Londra si possa aver avuto l'impressione di un rafforzamento della tendenza austriaca a non dare seguito alle nostre precise e giustificate richieste di nuove misure contro il terrorismo, il cui accoglimento, come negli ultimi due Comitati di Ministri[6] si è concluso, non solo è legittimo, ma politicamente utile, per facilitare e giustificare la nostra eventuale decisione di annunciare in Parlamento, in questa fase dei rapporti italo-austriaci, le misure del pacchetto.

Volevo altresì attirare la tua cortese attenzione sul problema della stesura del pacchetto e, in particolare, sulle dichiarazioni da parte austriaca attribuite a Magnago, dichiarazioni secondo le quali egli dubiterebbe che nel pacchetto sia stato incluso tutto ciò che ha formato oggetto di discussione tra lui e te, nonché fra lui e il Ministero dell'Interno. Di conseguenza Magnago avrebbe chiesto al Governo austriaco che il testo del pacchetto venisse sottoposto ad un controllo congiunto dei Governi di Roma e di Vienna. Mi sembra superfluo sottolineare quanto siano pericolose tali dichiarazioni, perché tendono a dare al Governo austriaco la possibilità di rimettere in discussione tutto il contenuto del pacchetto. Mi sembra che, questo, sia un altro elemento che ci impone di procedere con estrema cautela nel problema della comunicazione del pacchetto al Governo austriaco, comunicazione che mi sembra non possa essere fatta, come fu stabilito il 5 corr. dal Comitato, che per il tramite di un organo del Ministero dell'Interno[7].

[Amintore Fanfani]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.
2 Vedi D. 311.
3 Vedi D. 314.
4 Vedi D. 318.
5 Vedi D. 293.
6 Il Comitato dei Ministri precedente a quello già citato del 5 dicembre si era svolto il 9 novembre: vedi D. 283.
7 Per la risposta vedi D. 332.

316

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto segreto[2]. **Roma, 9 dicembre 1967.**

1. Ha avuto luogo a Londra, nei giorni 6-7 dicembre[3] la prevista riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria. Nel corso di essa i rappresentanti italiani hanno esposto le nostre posizioni in merito alle varie questioni all'ordine del giorno sulla base delle conclusioni raggiunte dal Comitato dei Ministri per l'Alto Adige del 5 dicembre u.s.[4].

MODUS

2. Un particolare rilievo è stato dato, da parte nostra, alla questione del terrorismo. I nostri rappresentanti hanno illustrato l'appunto del Prof. Vassalli[5], in cui sono indicate alcune caratteristiche lacune della legislazione austriaca in materia di prevenzione e repressione di tale fenomeno e sono suggerite modificazioni atte ad ovviare a tali manchevolezze. Sempre in base allo stesso appunto da parte italiana sono stati richiesti chiarimenti in merito alla legislazione vigente in Austria ed alla sua applicazione.

L'atteggiamento austriaco in proposito è stato anche più vago di quanto non fosse lecito prevedere. Si è infatti insistito sul concetto che l'Austria fa tutto il possibile per lottare contro il terrorismo applicando un «European standard of legislation», e si è aggiunto che l'Austria deve essere molto cauta nel modificare la sua legislazione, per evitare che tale precedente possa essere invocato da Paesi comunisti. I rappresentanti austriaci si sono quindi limitati ad affermare che la migliore lotta contro il terrorismo è costituita dalla stretta cooperazione fra le forze dell'ordine austriache ed italiane, sottolineando che in questi ultimi tempi tale collaborazione è notevolmente aumentata, fatto di cui la polizia italiana avrebbe dato atto alla polizia austriaca nel corso di reciproci contatti.

È stato ribattuto da parte italiana che la posizione assunta dal Governo austriaco sembra particolarmente pericolosa. Il Governo di Vienna ha infatti finora sostenuto non essere provato che le azioni terroristiche siano state organizzate in Austria; ciò che ne impedisce, evidentemente, una concreta repressione. Non si può d'altronde accettare da parte italiana che l'Austria si limiti ad applicare un «European standard of legislation». Dato, fra l'altro, che si tratta di una situazione eccezionale in Europa, è evidente che occorrono anche mezzi legislativi speciali. Si è inoltre ribadita la necessità che l'Austria affronti il problema del terrorismo con lo stesso spirito di concretezza con il quale l'Italia ha affrontato il problema altoatesino e si è affermato che l'adozione di misure concrete, legislative e di polizia, è una necessità obiettiva, ancor più che una condizione, per la soluzione della controversia che al terrorismo si riferisce.

Era quindi logico il prevedere che il Cancelliere austriaco, o in occasione della sua dichiarazione al Parlamento di Vienna sul problema altoatesino o in altra precedente circostanza, rinnovasse solennemente l'impegno del Governo austriaco di lottare contro il terrorismo, indicando le misure che, autonomamente, il Governo di Vienna si impegnerebbe a prendere. Occorreva altresì prevedere che tali misure fossero realizzate in un tempo ben determinato.

Da parte austriaca ci si è limitati ad assicurare che quanto precede sarebbe stato portato a conoscenza del Governo di Vienna, e che non si sarebbe mancato di farci conoscere al più presto il punto di vista austriaco al riguardo.

3. Le discussioni sulla procedura di conclusione della controversia si sono imperniate soprattutto sulla questione della determinazione del «momento» in cui sarà effettuato il trasferimento delle competenze previste nel pacchetto alla Provincia di Bolzano, ai fini del rilascio della cosidetta quietanza da parte austriaca.

A tale riguardo i rappresentanti italiani hanno esposto ed illustrato le due formule esaminate dal Comitato di Ministri, mettendo peraltro in rilievo che la formula b) (la quale prevede l'emanazione, entro tre anni dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento, della legge costituzionale e delle altre leggi per il

MODUS

passaggio dei poteri alla Provincia, indicanti un termine ed una procedura per le norme di attuazione) presenta il vantaggio di rendere più semplice ed automatica la procedura per l'emanazione delle norme di attuazione, ciò che consente la chiusura della controversia entro un termine di minore durata che la formula a) (che contiene l'impegno ad emanare tutti i provvedimenti di legge, regolamenti e norme di attuazione, necessari per il trasferimento dei poteri alla Provincia di Bolzano, entro un periodo di tempo di quattro anni dalla data della dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento).

Da parte austriaca si è fatto dapprima rilevare che si trattava di una proposta nuova, dato che tutte le discussioni di Milano fra il Segretario Generale del Partito Popolare austriaco Withalm ed esponenti italiani (di cui né l'On. Ministro né noi abbiamo avuto alcuna notizia) si erano basate esclusivamente sulla formula a). In un secondo tempo i rappresentanti austriaci, dopo aver parlato telefonicamente con Toncic, si sono riservati di far conoscere in un secondo tempo [*sic*] la posizione del Governo di Vienna al riguardo. Come si vedrà, una prima reazione è contenuta in un messaggio di Toncic pervenutoci stamane[6].

4. Da parte italiana sono state formulate le note proposte di modifica al testo della quietanza austriaca, quale ci era stato comunicato dal Governo di Vienna, dopo la precedente riunione di Londra.

Da parte austriaca si è preso atto con interesse e senza obiezioni sostanziali della nostra posizione, pur con la riserva di farci conoscere più tardi la risposta ufficiale del Governo di Vienna.

5. I rappresentanti italiani hanno poi comunicato ai rappresentanti austriaci il nuovo testo che da parte italiana si propone per l'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja. Tale testo non ha sollevato particolari obiezioni da parte austriaca; ma anche a questo proposito ci si è riservati di farci avere appena possibile una risposta ufficiale.

6. Circa la proposta austriaca relativa alla stipulazione di un trattato di amicizia e di collaborazione, da parte nostra è stato fatto presente che l'Italia non sarebbe contraria a tale accordo, se questo potesse essere il punto di arrivo del cosidetto «calendario operativo» e cioè intervenisse dopo la chiusura della controversia, specialmente se tale atto consentisse di riaffermare solennemente l'inviolabilità del nostro confine. Non potevamo accettare però che, attraverso un trattato del genere, l'Austria intendesse istituire una commissione mista di arbitrato o di conciliazione.

Da parte austriaca è stato confermato quanto comunicato a suo tempo dall'Ambasciatore d'Austria[7]; e cioè che la proposta del Governo di Vienna è stata formulata per venire incontro in qualche modo alla richiesta italiana – da esso in un primo tempo accolta – secondo la quale il Cancelliere austriaco avrebbe dichiarato in Parlamento che l'Austria interpreta l'accordo circa il deferimento al giudizio della Corte dell'Aja di ogni futura controversia come escludente il ricorso a qualsiasi altra istanza politica internazionale.

Ciò premesso, secondo il punto di vista austriaco, un trattato di amicizia poteva essere stipulato con lo stesso «timing» previsto per l'accordo sulla giurisdizione della

MODUS

Corte dell'Aja. Comunque, dato che i rappresentanti austriaci hanno fatto presente che Vienna non insiste su tale timing e che si è in linea di principio disposti ad accogliere i desideri italiani, è stato deciso di comune accordo di rinviare la discussione su tale punto ad un momento ulteriore, con l'intesa che la stipulazione dell'accordo di amicizia dovrebbe costituire la fase conclusiva dell'«iter» di chiusura della controversia.

7. Per quanto riguarda il problema della comunicazione «di fatto» del pacchetto al Governo austriaco, da parte italiana è stato proposto, secondo le istruzioni ricevute, che questa venga effettuata nel corso di un contatto fra il Comandante dei Carabinieri ed il Comandante della Gendarmeria austriaca. Da parte austriaca la nostra proposta ha sollevato le reazioni più negative e si è insistito affinché tale comunicazione avvenga, sia pure «di fatto», ma in via diplomatica.

I rappresentanti austriaci hanno aggiunto che il Presidente della SVP, Dr. Magnago, si sarebbe rivolto al Governo austriaco facendo presente di non essere sicuro che nel «pacchetto» in suo possesso sia stato incluso tutto ciò che ha formato oggetto di discussione fra lui ed il Presidente del Consiglio, nonché fra lui ed il Ministero dell'Interno, e chiedendo che il testo del pacchetto venga sottoposto ad un controllo congiunto dei Governi italiano ed austriaco.

Nel riservarsi di riferire a Roma al riguardo, da parte nostra si è manifestato il più vivo stupore per questa presunta dichiarazione del leader della SVP, sottolineando comunque che non si intende, da parte italiana, né ridiscutere né internazionalizzare il pacchetto.

8. Circa la data dello scambio delle ratifiche dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja, da parte austriaca si è insistito perché essa coincida esattamente con quella del rilascio della quietanza, dando la sensazione che a Milano si era avuta l'impressione che non esistevano, da parte italiana, serie obiezioni al riguardo. Dal canto loro, i rappresentanti italiani hanno insistito perché lo scambio delle ratifiche abbia luogo in maniera indipendente dalla quietanza e comunque prima del rilascio della quietanza stessa, mettendo in rilievo che scegliendo la formula b), di cui al precedente paragrafo 3, si veniva sostanzialmente incontro alle esigenze austriache, anche senza prevedere la contemporaneità dei due atti in questione.

9. Da parte austriaca ci si è riservati di far conoscere il punto di vista del Governo di Vienna sulle seguenti questioni:

a) appunto del Prof. Vassalli circa le lacune della legislazione austriaca per la prevenzione e la repressione del terrorismo e circa i chiarimenti;

b) emendamenti proposti da parte italiana per la quietanza austriaca;

c) nuovo testo proposto da parte italiana per l'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja;

d) nuova formula proposta da parte italiana per la determinazione del momento del trasferimento delle competenze alla Provincia di Bolzano;

e) scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja. Momento di rilascio della quietanza austriaca;

f) durata del periodo di tregua politica.

MODUS

Dato che i risultati delle conversazioni di Londra dovranno essere esaminati da parte austriaca in una riunione che avrà luogo a Innsbruck il 13 corrente[8], una risposta sui punti precedenti (risposta che ci sarà data in via diplomatica), non potrà pervenirci prima della fine della prossima settimana.

10. Stamane, infine, l'Ambasciatore d'Austria ha fatto pervenire le seguenti comunicazioni da parte di Toncic, sottolineando che esse erano state fatte dal Ministro degli Esteri austriaco al fine di disporre di elementi più concreti e più positivi per la riunione del 13 corrente e chiedendo che una risposta in merito gli fosse fatta pervenire possibilmente prima di tale data:

«1. Siamo pronti ad accettare la nuova proposta relativa all'attuazione del pacchetto, alla condizione che la sincronizzazione proposta da parte austriaca (simultaneità dell'entrata in vigore dell'accordo relativo al riconoscimento della giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia e della dichiarazione sulla composizione della vertenza) venga accolta da parte italiana.

2. Da parte austriaca viene suggerito di formulare una altra proposta in merito alla consegna del pacchetto».

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 2, n. 1303.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 314.
4 Vedi D. 311.
5 Vedi D. 307, Allegato II.
6 Vedi D. 315.
7 Vedi D. 297.
8 Vedi D. 318.

317

COLLOQUIO DEL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'AUSTRIA, TONČIĆ-SORINJ (Parigi, 11 dicembre 1967, ore 15,30)[1]

Verbale.

Presenti:

da parte austriaca: il Ministro degli Affari Esteri Toncic; l'Ambasciatore Haymerle;

da parte italiana: l'Ambasciatore Gaja; l'Ambasciatore Toscano.

TONCIC: Prima di affrontare i temi principali che vorrebbe trattare nel colloquio (e cioè le due richieste già da lui fatte pervenire a Roma per il tramite di Loewenthal[2], ed il problema del terrorismo) vuole toccare molto brevemente due argomenti collaterali. Il primo concerne il problema della segretezza sugli incontri fra i rappresentanti dei due Ministri. Da indagini effettuate da parte austriaca, sembra si debba ritenere che le corrispondenze del «Dolomiten»[3] siano dovute ad Ebner, acerrimo nemico di Magnago. Egli disporrebbe di buone fonti in Italia, talvolta interessate ad opporsi alla conclusione della

MODUS

controversia. Inoltre, in parte non si deve escludere che i giornalisti abbiano delle intuizioni. Lo scorso giugno si ebbero alcune indiscrezioni da Bolzano che vanno fatte risalire ad Ebner. Da sei mesi, il controllo sulle informazioni provenienti dal Ballhaus è completo. D'altra parte, non è possibile contare su di una assoluta segretezza. Toncic stesso è stato giornalista e sa come talvolta si lanciano notizie anche incerte per sondare il terreno. Ricorda come la scorsa estate lo stesso Bock propose nuove leggi contro il terrorismo. Una analoga richiesta è stata pubblicata da un organo italiano. Era ovvio che un buon giornalista avrebbe potuto collegare i due fatti ed immaginare una analoga richiesta italiana.

Venendo al secondo argomento, Toncic afferma che da parte italiana non si è valutata sufficientemente una circostanza, che gli ha sempre procurato grandi difficoltà nel Consiglio dei Ministri austriaco, e cioè il fatto che il suo collega italiano si sia finora rifiutato di incontrarlo. Come è possibile ciò fra due stati vicini ed in normali rapporti reciproci? Che un mio collega si rifiuti di vedermi è presentato dai colleghi di Gabinetto come un insulto personale. Afferma di conoscere e di comprendere la probabile tesi italiana, secondo cui Roma intende evitare un incontro per evitare l'internazionalizzazione del «pacchetto». Ma dato che, in passato, hanno avuto luogo numerosi incontri fra Ministri, un nuovo incontro non modificherebbe il vero stato delle cose.

TOSCANO: Contesta l'affermazione di Toncic e nega che la tesi italiana sia quella indicata; per comprendere la situazione odierna bisogna tornare al 1964 quando, per superare il punto morto riscontrato nelle conversazioni fra esperti a Ginevra, si escogitò la formula dei rappresentanti personali dei due Ministri degli Esteri. Tale formula ha consentito di elaborare la prima ipotesi globale esaminata a Parigi nel dicembre 1964[4]. Dopo che l'Austria ha respinto tale ipotesi globale, si è cercato di elaborarne una seconda attraverso la stessa procedura. Questo spiega perché dopo il 1964 lo stesso Kreisky non incontrò nessun Ministro degli Esteri italiano pur essendo stato per oltre un anno nominato agli Esteri. Nessun trattamento discriminatorio contro Toncic, dunque, ma semplice applicazione di una prassi normale.

I Ministri degli Esteri si potranno eventualmente incontrare al momento di una decisione sulla seconda formula globale.

TONCIC: Riconosce la validità di questa spiegazione, che però sarà contestata dai suoi critici.

Venendo ai temi più importanti: stiamo cercando di trovare un accordo, ma il vero problema è per me quello di ottenere anche il consenso degli altoatesini. Ci potremmo intendere a due senza di loro o contro di loro? Non sarebbe né sufficiente né utile. Il 13 avrò ad Innsbruck[5] un incontro con i tirolesi per tentare di giungere ad un accordo che costituirà una premessa essenziale in vista di una intesa con l'Italia. Finora sono riuscito a mantenere un controllo sui tirolesi grazie a Wallnoefer ed in parte anche a Magnago. Dovete tener presente che i sudtirolesi non pensano in termini europei ma in termini sentimentali. Illustra la posizione della SVP in tema di ancoraggio e sottolinea la difficoltà di mutarla dopo tante pubbliche dichiarazioni.

Altro punto: la vostra reazione è quasi negativa alla mia proposta per un trattato di amicizia[6]. Eppure è un'idea che si ispira al concetto che occorre far qualcosa di spettacolare per giungere ad un mutamento di atmosfera. La vostra risposta è fredda e pecca di valutazione storica. Dovreste dimostrare maggiore fantasia e maggior senso storico.

MODUS

GAJA: Risponde innanzitutto al primo punto. Una delle difficoltà maggiori dei contatti avuti in passato è che non si sa mai se il nostro interlocutore è valido. Se si parla cogli altoatesini (SVP), questi ad un dato momento, su consiglio di Innsbruck, ci rimandano all'Austria. Se si parla con Vienna, essa, ad un certo istante, ci rimanda agli altoatesini. Ora le prese di posizione della SVP sull'ancoraggio sono state dettata da Ermacora e da Gschnitzer. Questo continuo gioco di tennis internazionale è intollerabile e da tempo avrebbe dovuto cessare, se si fosse stati veramente di fronte alla volontà di chiudere la controversia. C'è da domandarsi a che cosa ci serva di parlare con esponenti austriaci se poi, al momento opportuno, essi si dichiarano impotenti ad attuare le ipotesi che essi stessi ci hanno prospettate. Storicamente c'è anzi da domandarsi se le interferenze austriache abbiano mai portato a sviluppi costruttivi.

HAYMERLE: Ma è dovuto a noi se Bolzano non insiste più, oggi, per l'autonomia della Provincia e per la soppressione della Regione Trentino-Alto Adige.

GAJA: Storicamente questo è inesatto, dato che questo punto di vista è stato accolto dagli altoatesini proprio al momento della costituzione della Commissione dei 19.

TONCIC: Per l'ancoraggio abbiamo fatto già grandi concessioni, ma se insisterete per strapparcene altre ci troveremo nella impossibilità di ottenere l'adesione degli altoatesini.

GAJA: Vi abbiamo seguito in tutto questo processo, venendo incontro alle vostre proposte. Se confrontate le formule attuali con quelle del luglio 1966[7] ve ne renderete conto.

TOSCANO: Si ripromette di rispondere ai punti di Toncic. *Primo punto*. Gli altoatesini hanno avuto il pacchetto con i famosi 18 punti supplementari. Se insistono in tema di ancoraggio bisogna loro rispondere: 1) la garanzia internazionale non è cosa che interessi loro, ma i Governi di Vienna e di Roma; 2) la garanzia internazionale non è stata mai chiesta da loro nel '47 e '48 quando si è discusso con loro l'applicazione degli accordi De Gasperi-Gruber. Nel 1965 essi hanno respinto la prima ipotesi globale di Parigi del dicembre 1964 sul pacchetto, ma non si sono occupati della parte I di detta ipotesi globale relativa alla chiusura della controversia. Ora che sono stati soddisfatti per il pacchetto non dovrebbero avere più nulla da dire.

La *seconda* maggiore difficoltà concerne il terrorismo, e questa è esclusivamente di competenza vostra. Abbiamo l'impressione che non vi rendiate conto esatto dell'importanza del problema, ma deve essere ben chiaro che, se non vi deciderete ad adottare nuove misure legislative di repressione del terrorismo, non sarà possibile arrivare al superamento della controversia internazionale.

Circa il progettato patto di amicizia, la nostra reazione è stata ed è positiva; abbiamo detto però che tale accordo può avere luogo solo alla fine del processo di superamento della controversia e ciò per ragioni di logica. D'altra parte, nelle nostre considerazioni politiche esposte a Londra[8] abbiamo anche effettuato una valutazione più profonda di quella immediata; ma vedo che la cosa non vi interessa.

C'è comunque una cosa che lei non ha detto e che invece è essenziale per potersi rendere conto delle nostre reazioni: la sua proposta era sostitutiva di un suggerimento dello stesso Presidente Moro, da voi accettato a New York[9], che per noi era molto costruttivo: quello di una dichiarazione interpretativa dell'accordo per la Corte dell'Aja escludente il ricorso a qualsiasi altra istanza politica internazionale.

MODUS

La sostituzione di tale dichiarazione con la proposta di un trattato di amicizia è per noi molto meno conveniente. È stato legittimo quindi il nostro sospetto che la vostra proposta celi l'idea della Commissione Mista o di una Commissione arbitrale. Lo stesso Presidente Moro è stato sfavorevolmente impressionato dal cambiamento della vostra posizione di New York. Siamo tuttavia non contrari all'accordo di amicizia, ma nel momento opportuno.

TONCIC: Circa la chiusura formale della controversia, voi vedete che io accetto il vostro punto di vista sulle garanzie. Ma esso presenta varie difficoltà. Dovete aiutarmi a superare le obiezioni che mi saranno fatte da parte degli altoatesini.

GAJA: Non possiamo pagare una difficoltà che è stata creata da voi stessi. Gli altoatesini erano ovviamente indifferenti al problema. Voi stessi, attraverso i vostri esperti – e ve ne ho fatto i nomi –avete suggerito all'Esecutivo della SVP delle formule estreme, che a voi sembravano utili per rafforzare la vostra posizione negoziale. Non possiamo accettare di essere «dupes» di una manovra così scoperta.

TOSCANO: A New York lei pensava alla stipulazione dell'accordo per l'Aja in un momento successivo alla quietanza. Ho cercato di individuare le ragioni di tale posizione e sono giunto alla conclusione che ritenevate, seguendo tale procedura, di giungere ad internazionalizzare il pacchetto. Se ora considerate attentamente la nuova formula automatica da noi illustrata a Londra vi renderete conto che la nostra ultima proposta non costituisce un ostacolo alle vostre aspettative dato che lo scambio delle ratifiche avrà luogo a pacchetto eseguito quando il Governo italiano avrà già fatto tutto ciò che si propone di fare essendo le nuove leggi perfette anche per quanto concerne i regolamenti d'esecuzione. Se accettate l'idea di parafare, firmare e fare approvare l'accordo per l'Aja dal vostro Parlamento prima della quietanza, il rinvio delle ratifiche non può non fare sorgere il sospetto che all'ultimo momento voi possiate non mantenere le vostre promesse o che ci chiediate nuove cose. Bisogna pure cercare di bilanciare le prestazioni delle due parti, altrimenti noi avremo dato tutto e voi solo delle promesse.

TONCIC: È un principio che ho ben presente.

HAYMERLE: C'è una variazione nel nostro atteggiamento: prima noi legavamo l'accordo per l'Aja alla quietanza, oggi accettiamo due processi paralleli.

TOSCANO: Il vostro è un compromesso solo apparente giacché l'equilibrio delle prestazioni reciproche non esiste affatto.

GAJA: La questione ha due aspetti: il primo di essi è dato dal possibile tentativo di precostituire, attraverso la data della ratifica, degli elementi per l'internazionalizzazione del pacchetto. Il secondo aspetto, che è di gran lunga più importante, è dato dalla necessità che le date previste si susseguano in modo che il Governo italiano abbia la garanzia che, dopo aver attuato il pacchetto, la controversia sia chiusa e non possa riassumere quel carattere politico che ha avuto nel recente passato. A questo proposito è da tener presente che il Governo italiano si troverebbe in una posizione assolutamente non equilibrata rispetto al Governo austriaco. Secondo le vostre proposte, infatti, il Governo italiano dovrebbe realizzare il pacchetto, ed il Governo austriaco sarebbe invece libero, con un pretesto qualsiasi, di non dare successivamente la quietanza e di non ratificare l'accordo per la Corte dell'Aja. Badate che non sono ipotesi astratte. In vari organi della vostra stampa si è parlato della opportunità di far eseguire da parte

MODUS

italiana il «pacchetto», riservandosi poi di decidere liberamente il da farsi. Per questo, personalmente, ho sempre pensato che lo scambio delle ratifiche per l'accordo dell'Aja debba essere connesso unicamente con l'approvazione della vostra [*sic*] legge costituzionale: in modo che il Governo austriaco abbia ragione di temere che, se non ratifica, il processo di attuazione del pacchetto possa, da parte nostra, essere sospeso. Come vedete, invece, vi siamo venuti incontro accettando una formula che prevede soltanto un anticipo di 24 ore dello scambio di ratifiche rispetto al pacchetto. Potrete facilmente rendervi conto dell'importanza della nostra concessione e dello squilibrio che ne deriva, obiettivamente, a noi.

TONCIC: Torno alle conversazioni di New York. Non ho mai immaginato allora che, una volta concluso l'accordo per deferire all'Aja le future controversie, vi potesse essere qualcosa al di fuori della Corte e pertanto ho aderito all'idea della progettata dichiarazione austriaca diretta ad escludere altre istanze internazionali. Sono ritornato a Vienna. Gli esperti mi hanno detto che teoricamente una dichiarazione del genere presenta dei rischi, in quanto potrebbero sorgere ipotesi speciali previste dallo Statuto dell'ONU, pur restando ben chiaro che la Corte dell'Aja dovrà decidere tutte le future controversie per l'applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.

TOSCANO: Può essere giusto. Da un punto di vista giuridico, voi non potete rinunciare ai diritti che vi derivano dalla Carta. Ma, da un punto di vista psicologico e politico, è stato un gran passo indietro. Ed è stato un altro non trascurabile passo indietro la vostra proposta, fatta a Londra, sulla divisione in due periodi del cosiddetto «Stillstand». Tutto ciò proprio mentre il Governo italiano sarebbe pronto ad andare prima delle elezioni davanti al Parlamento a presentare il pacchetto. Non pochi in Italia sono rimasti delusi e preoccupati per il vostro comportamento. Tornare indietro è assai peggio che avere sempre detto di no, tanto più che gli ostacoli indicati oggi già esistevano al momento di New York.

GAJA: Se volete rendervi conto dei fattori, o delle indicazioni, che non possono non essere considerati negativi da parte italiana, non si può non ricordare il cosiddetto Fondo Wallnoefer. Vi abbiamo chiesto spiegazioni a Vienna e a Roma. Ne abbiamo discusso a Londra. Tutto quello che posso dire è che tali spiegazioni sono contraddittorie ed insoddisfacenti. A me pare che vi è un elemento essenziale: e cioè che i Länder sovvenzionano il Fondo stesso.

TONCIC: Cerca di dare spiegazioni.

TOSCANO: Possiamo comprendervi; ma è stato un errore psicologico il nascondere quanto avete fatto perché, nel clima di reciproca diffidenza esistente, il vostro silenzio non può essere interpretato se non come rivolto a celare propositi illeciti e sospetti.

TONCIC: Viene a parlare del libro di Pfaundler sull'educazione civica ai tirolesi e della carta geografica ad esso annessa[10]. Afferma che il lavoro risale a 10 anni fa ed è obiettivamente bello.

GAJA: Ciò non toglie che è singolare che un Land dia a tutti i suoi abitanti un libro scritto da un notissimo terrorista, e che i considerevoli diritti d'autore, che ne risultano, vadano in mani più che sospette.

TOSCANO: Richiama l'attenzione sulla contraddizione esistente fra «self-determination» e domanda di riacquisto della cittadinanza italiana. Recentemente, alcuni estremisti della SVP hanno risollevato il problema dall'autodecisione: un giorno si

MODUS

troveranno privati della cittadinanza perché, con la riopzione, hanno fatto una scelta che li priva del diritto di sollevare tale problema.

TONCIC: Ritornando sulla questione delle carte geografiche, ricorda che il formaggio «Bel Paese» aveva sull'involucro una carta dell'Italia con il Trentino e Trieste. Ciò avveniva anche prima del '15 e Vienna non protestò.

TOSCANO: A Bonn, al Ministero degli Esteri, vi è una sala delle conferenze con una carta dell'Italia senza Corsica e senza Sardegna. Non abbiamo mai protestato!

TONCIC: Riesaminiamo il calendario operativo di cui si è parlato a Londra. Mi sembra che in esso non si sia mantenuto un equilibrio fra l'una e l'altra delle parti. Non possiamo – a mio parere – partire con la sigla del testo dell'accordo prima ancora del discorso del Presidente Moro, perché saremo noi i primi a muoverci.

GAJA: Non è esatto. Già quando si è parlato di questo problema nel 1964 si è accettata l'idea che il Presidente del Consiglio italiano, prima di fare la sua dichiarazione al Parlamento, che costituisce l'elemento essenziale di tutta la procedura, doveva avere qualcosa in mano: e che questo qualcosa doveva essere almeno l'accordo per l'Aja già parafato.

TONCIC: Per il terrorismo: voi chiedete una dichiarazione del Cancelliere sul terrorismo. Non gli ho potuto parlare, ma posso immaginare che sia disposto a fare una dichiarazione politica sul terrorismo. Ma molto migliorerebbe la nostra posizione se tale dichiarazione fosse seguita a non molta distanza da qualche atto di clemenza da parte vostra. Pensavo ad esempio ad Andergassen, che è un piccolo e povero personaggio.

GAJA: Si tratta, in questo caso, del protagonista del secondo grande processo contro i terroristi. Un atto di clemenza nei suoi confronti comporterebbe la necessità di un'amnistia generale. Mi sembra molto difficile pensare a ciò in una fase quasi preliminare.

TONCIC: Ho fatto questo nome solo a titolo di esempio, perché conoscevate il suo caso.

TOSCANO: Non escludiamo di poter fare al momento opportuno qualcosa per quanto riguarda Fundres. Vi sono due cose tuttavia che occorre dire:

In primo luogo, noi potremmo accettare anche che la dichiarazione del Cancelliere avesse luogo a sé stante, meglio prima del discorso del Presidente Moro, tanto da poter essere presentata come del tutto indipendente: e ciò per evitare che possiate essere attaccati all'interno dell'Austria. Noto tuttavia che – in fatto di misure sul terrorismo – vi sono state di recente molte indiscrezioni: esse provengono tutte da fonte austriaca. Perché tali indiscrezioni sul terrorismo escono adesso e non prima, quando il Governo italiano non aveva formulato richieste di nuove leggi? Evidentemente si tratta di indiscrezioni effettuate deliberatamente per creare una reazione negativa dell'opinione pubblica nazionalistica. In sostanza, si tratta di un ostacolo austriaco, deliberatamente accresciuto da parte austriaca.

In secondo luogo, desidero precisare a scanso di equivoci che la dichiarazione del Cancelliere sul terrorismo non deve essere teorica, ma dove contenere l'annuncio di qualcosa di nuovo nel campo legislativo o amministrativo. In caso contrario non si può pensare che il Governo italiano possa andare davanti al Parlamento per annunciare il suo proposito di adottare le nuove misure.

MODUS

TONCIC: Ritorna all'eventuale dichiarazione del Cancelliere sul terrorismo per spiegare le difficoltà finora incontrate al riguardo e le opposizioni che si sono manifestate. Afferma che le sole cose possibili sono nel campo della collaborazione fra le polizie e non della legislazione.

GAJA: Non è certo sufficiente. Gli incontri tecnici di Zurigo, nonostante i tentativi austriaci di valorizzarli, ci hanno profondamente delusi. Occorrono non parole, ma misure effettive, concrete, precise, sia nel campo legislativo che in quello amministrativo. Da parte vostra, può essere studiato che *dopo* le dichiarazioni del Cancelliere austriaco vi sia una qualche nostra misura di amnistia.

TONCIC: Riprendendo l'esame del calendario operativo, propone che l'iter dell'accordo per la competenza della Corte dell'Aja nel suo «timing», sia cambiato in modo che esso preveda passi alternati ed equilibrati.

TOSCANO: Spiega il senso del calendario, che non deve formare oggetto di accordo formale, ma che deve contenere previsioni per lo svolgimento delle operazioni in parola. Noi, dal canto nostro, siamo pronti ad agire in modo concreto. Voi, invece, ci date solo delle promesse verbali. Perciò un vero equilibrio delle prestazioni reciproche non esiste. Quietanza e ratifica dovranno aver luogo difatti solo dopo che l'Italia avrà già adempiuto a tutte le proprie promesse.

GAJA: Abbiamo accettato di spostare la ratifica dell'accordo per l'Aja ad un momento successivo all'applicazione del «pacchetto» per facilitare l'approvazione, da parte vostra, di tutto il «calendario». Ma non vi è dubbio che questa nostra concessione è importante ed aumenta, in modo sostanziale, l'indubbio squilibrio quantitativo e temporale, fra le prestazioni italiane e quelle austriache.

TOSCANO: Non crede il Ministro Toncic che proprio il fatto che austriaci e altoatesini temano che la Corte dell'Aja si dichiari competente a giudicare dell'applicazione delle nuove misure, prova che tali nuove misure superano il contenuto dell'accordo De Gasperi-Gruber?

TONCIC: Ma perché non volete ammettere che la ratifica dell'accordo per l'Aja possa avvenire *dopo* la quietanza?

TOSCANO: Spiega le ragioni che impediscono al Governo italiano di contravvenire la volontà del Parlamento di non internazionalizzare le nuove misure. Il fatto però che le progettate leggi disciplinino automaticamente il problema dei regolamenti di esecuzione dovrebbe facilitare l'accettazione austriaca anche in materia di ratifiche: avremo, in quel momento, già fatto tutto ciò che ci compete.

TONCIC: Chiede spiegazioni sulla procedura automatica.

TOSCANO: Spiega la procedura prevista, che è dettata dal desiderio di evitare ritardi e controversie ulteriori. Bisogna tener presente che è possibile ritardare l'emanazione dei regolamenti, ma che non si possono fare regolamenti contrari alla legge. Comunque, in questo secondo caso, la Provincia potrà sempre ricorrere alla Corte Costituzionale. Il problema non è di avere un regolamento buono o cattivo, ma è di non avere affatto un regolamento. A Londra abbiamo spiegato che si trattava di una concessione fondamentale che facevamo, pur di evitare discussioni sulla determinazione del momento di esecuzione del pacchetto. Infatti, le stesse leggi costituzionali conterranno le norme relative ai regolamenti, con la concessione di principio già fatta solo per due casi eccezionali alla Provincia di Bolzano. Con la nuova formula, tutti avranno inte-

MODUS

resse a fare i regolamenti al più presto. Come contropartita però la quietanza ci deve essere data automaticamente dopo la legge.

TONCIC: Perché volete prevedere che la procedura automatica abbia tre fasi se non vi sono rischi che il regolamento non venga fatto?

GAJA: Spiega che, proprio la divisione della procedura automatica in tre fasi permette di garantire che i regolamenti saranno fatti al più presto possibile, con una equilibrata distribuzione di responsabilità. Lo stesso Stato italiano deve essere in grado di emanare i regolamenti anche in caso di ostruzionismo da parte della Commissione paritetica.

TOSCANO: Vi è un elemento su cui dovete riflettere. Perché, sui famosi due casi (edilizia e scuola) sempre ricordati, non sono stati fatti i regolamenti? Perché non si possono fare regolamenti contro la legge.

TONCIC: Va bene. Possiamo ammettere che la quietanza vi deve essere data dopo 21 giorni. Ma voi volete la ratifica dopo 20 giorni. Su ciò non posso seguirvi perché sarebbe squilibrato.

TOSCANO: Non c'è squilibrio affatto; e se c'è squilibrio, si tratta di uno squilibrio a vostro favore.

HAYMERLE: Ma noi non colleghiamo la quietanza e la ratifica. Saranno solo due procedimenti paralleli, connessi tutti e due indipendentemente coll'esecuzione del pacchetto.

TOSCANO: Si potrebbe magari comprendere che voi chiediate di effettuare simultaneamente la quietanza ed il trattato di amicizia. Se voi insistete invece per effettuare simultaneamente quietanza e ratifica, date l'impressione, da un lato, che mirate a modificare l'accordo De Gasperi-Gruber, dall'altro, che avete delle altre riserve mentali.

TONCIC: È nello spirito in cui si sono svolti i nostri contatti che noi dobbiamo avere «equal chances» per il pacchetto davanti alla Corte. Insistiamo per questo perché la «quietanza» e la ratifica dell'accordo per l'Aja siano simultanee.

HAYMERLE: Si tratta, come ho detto, di due azioni indipendenti anche se legate allo stesso evento.

TONCIC: Voi temete che noi, al momento opportuno, non vi diamo la quietanza. Ebbene, voglio disperdere la vostra sfiducia. Noi abbiamo interesse a darvi la quietanza *prima* dello scambio delle ratifiche per l'accordo dell'Aja, proprio perché ciò rafforzerebbe la nostra tesi.

GAJA: Se è così, non si capisce perché voi vi opponiate al calendario da noi proposto.

TONCIC: Proporrei che lo scambio delle ratifiche abbia luogo non dopo 21 giorni dall'attuazione del pacchetto e che la quietanza sia rilasciata entro 21 giorni.

GAJA e TOSCANO: No, al massimo si potrebbe immaginare (ma si tratta di un'idea personale che dev'essere sottoposta alle competenti istanze) che lo scambio delle ratifiche abbia luogo il ventesimo giorno *dopo* la pubblicazione delle leggi e la quietanza sia rilasciata *entro* 21 giorni. In ogni caso il termine per lo scambio delle ratifiche deve precedere di almeno 24 ore quello della quietanza.

HAYMERLE: Ma chi ci garantirebbe che le vostre leggi saranno soddisfacenti?

TOSCANO: Non vi sono problemi per il pacchetto e per la sua attuazione. Non vogliamo avere nuove discussioni e richieste di altri chiarimenti, ma faremo tutto ciò

MODUS

che è stato promesso o concordato. Rimane il problema della comunicazione di fatto, e non formale, del pacchetto stesso. Per ora vi possiamo dire che non può essere fatta dal Ministero Esteri. Troveremo altre strade.

TONCIC: Perché non ratificate l'art. 46 della Convenzione di Strasburgo sui diritti umani?

GAJA: Non è escluso che lo possiamo fare un giorno. Ma questa materia di ricorsi individuali al Consiglio d'Europa è molto delicata. Ed il vederla sollevata in questo contesto non può che renderci guardinghi data la possibilità di un uso non giuridico, ma politico di tale facoltà.

TOSCANO: Del resto, perché volete andare indietro? Avete uno statuto speciale che non esiste altrove. Una richiesta del genere può solo suscitare diffidenza da parte nostra perché apparentemente sarebbe inspiegabile.

TONCIC: Veniamo ora al punto cruciale. Sono dell'opinione che l'incontro fra esperti penali è stato utile. Ma non possiamo prevedere oggi delle misure come nel 1933-1935. Non possiamo, inoltre, fare nulla che possa sembrare fatto sotto pressioni esterne. Abbiamo studiato la possibilità di fare qualcosa nel nuovo Codice Penale. Ma ciò richiederebbe vari anni (probabilmente 3). Non possiamo fare nulla ora nel campo della legislazione penale. Vi è tuttavia un'altra strada che credo fruttuosa e che dà buoni risultati: quella di Zurigo. Possiamo estendere tale collaborazione nel campo dell'azione delle due Polizie.

GAJA: Non può essere soddisfatto per varie ragioni. Non v'è dubbio che quanto è stato fatto finora da parte austriaca è insufficiente; e che non possiamo accettare la risposta austriaca secondo la quale non si può fare di più. Anzitutto, la posizione di Vienna anche prima dello scorso giugno non era diversa. Eppure, dopo luglio, e cioè dopo il nostro veto alla CEE, nuove misure sono state prese, che prima sembravano od erano state dette impossibili. A Londra abbiamo spiegato con ampiezza perché l'atteggiamento austriaco sul terrorismo è inaccettabile e non costruttivo. Non è il caso di ritornare ora su tale esposizione. Sta di fatto che l'incontro fra esperti di diritto penale ha rivelato che vi sono lacune nel sistema giudiziario austriaco, che si riflettono negativamente sulla capacità di lottare contro il terrorismo. Noi non vogliamo dire in dettaglio *come* tali lacune possano essere eliminate. Non vogliamo interferire in questo colla libertà di scelta del Governo austriaco. Abbiamo tuttavia diritto di dire che queste lacune esistono, e che non possiamo ammettere che il Governo di Vienna si valga di esse per sottrarsi ai suoi obblighi internazionali, che sono chiarissimi. Quanto agli incontri tecnici di Zurigo, i loro risultati sono stati minimi. Continuando come nel passato, non si vede a quali risultati si possa giungere per questa via.

TOSCANO: Vuole aggiungere quattro argomenti:

l) il vostro argomento secondo cui nuove leggi sono impossibili perché l'opinione pubblica austriaca è contraria in quanto si tratterebbe di una imposizione italiana che ferirebbe la vostra suscettibilità, sostanzialmente si rifà ad un ostacolo austriaco. Tale ostacolo non è stato da noi alimentato. Tutte le indiscrezioni relative a nostre richieste finora apparse provengono esclusivamente da parte austriaca.

2) L'argomento secondo cui nuove leggi non sarebbero necessarie contraddice voi stessi. Se dite che Burger è *quasi* illegalmente in prigione, allora dovete fare nuove leggi perché non vogliamo che facciate nulla di illegale.

MODUS

3) Avete dichiarato che a Zurigo i rappresentanti della nostra Polizia sono soddisfatti della azione austriaca. Non ci risulta, ma se abbiamo protestato meno, è perché a partire dall'incontro di New York il problema delle nuove misure legislative l'abbiamo sollevato in via politica.

4) C'è un elemento importante, che lo stesso Ministro Toncic ha fornito: la riforma del Codice Penale austriaco richiederà tre anni; questo è quanto ci avete detto. Se ne deve dedurre che avete tutto il tempo di realizzare tale riforma prima che sia ultimata l'attuazione legislativa del «pacchetto», attuazione che richiederà circa quattro anni.

TONCIC: Possiamo attenerci ai principi che ho esposto perché da noi tutti pensano che sia sufficiente ed essenziale concentrare tutti i nostri sforzi sulle misure di polizia e sulla collaborazione fra le due polizie.

TOSCANO: L'effetto della legge penale ha un valore psicologico importante, che non è dato dalle azioni di polizia. Tutti gli studiosi del diritto penale lo riconoscono. Altrimenti, perché fare delle leggi penali, se ci si potesse accontentare di misure di polizia? Prevenire è certo importante; né si può dire che lo facciate abbastanza. Tuttavia, quando la prevenzione non basta, quid agendum? Comunque, il fatto è che se vi chiedessimo di preparare un elenco delle pene erogate ai terroristi inviati dinanzi alle Corti austriache vi trovereste in grande imbarazzo per la sproporzione tra attentati e condannati.

TONCIC: Questo riguarda soprattutto i giurati.

GAJA: Non solo i giurati, ma anche la vostra magistratura specialmente inquirente. Abbiamo constatato e fatto rilevare talvolta che i capi d'accusa si riferivano spesso ad aspetti laterali dei crimini commessi.

TOSCANO: Potrei anche scordare le nostre conversazioni in New York, allorché riconosceste la necessità di nuove leggi antiterroristiche. Il fatto è che la vostra posizione odierna rende impossibile al Governo italiano di presentarsi al Parlamento per fare votare le nuove misure al fine del superamento della controversia internazionale.

GAJA: Fa presente due punti:

1) la dichiarazione dello stesso Ministro Toncic alle Nazioni Unite secondo cui non vi sarebbe alcuna prova che gli attentatori provengono dal territorio austriaco è manifestamente falsa, perché smentita dalle risultanze di vari processi svoltisi davanti a tribunali austriaci, ed in particolare di quello dinnanzi alla Corte di Linz. Tale affermazione austriaca – anche attenuata in questi ultimi giorni – impedisce al Governo di Vienna di prendere misure effettive nei confronti dei terroristi, perché se lo facesse smentirebbe la sua stessa posizione ufficiale. Questo è un elemento grave e preoccupante nell'atteggiamento austriaco, che denota una decisione di non fornirci alcuna effettiva collaborazione.

2) Queste considerazioni valgono per la parte, per così dire, subbiettiva del problema. Dal punto di vista oggettivo, non v'è poi alcun dubbio che la legislazione austriaca si adatta male alla repressione di alcuni aspetti connessi con l'attività terroristica. Da questo punto di vista, l'appunto Vassalli[11] contiene alcune prime indicazioni (che potranno essere ampliate e completate), di carattere quanto mai probante. È nell'interesse stesso dell'Austria di ovviare a tali manchevolezze del suo sistema penale.

È infine chiaro che, senza fatti nuovi, che provino la volontà effettiva del Governo austriaco di combattere il terrorismo, è illogico pensare che il Governo italiano possa ritirare il suo veto a trattative fra l'Austria e la CEE. Da parte nostra, non si può far altro che attendere un gesto adeguato da parte di Vienna.

MODUS

Del resto c'è un elemento, di per sé di minore importanza, che può dare un'indicazione effettiva dell'impegno e della capacità del Governo austriaco di lottare contro il terrorismo: è quello delle iscrizioni anti-italiane sulla strada del Brennero.

TOSCANO: Se non togliete le iscrizioni, voi aiutate il terrorismo. Noi potremmo anche essere pronti a definire la controversia prima delle nostre elezioni generali, pur sapendo che il vostro Governo ha una così piccola maggioranza. Ma, se non prevedete misure legislative e siete addirittura incapaci di evitare le iscrizioni scoraggerete definitivamente ogni proposito del genere, giacché ci troveremo di fronte ad una enorme debolezza od a una cattiva volontà da parte vostra.

TONCIC: Aveva l'impressione che le iscrizioni fossero state cancellate. Si informerà se ciò non è avvenuto. Ora, dopo l'incontro di Innsbruck ed in base ai suoi risultati, da parte austriaca si prenderà posizione sui sei punti menzionati al termine dell'incontro di Londra.

GAJA: Nonché sul promemoria Vassalli.

TONCIC: Concorda, anche se Liebscher ritiene che sia facile rispondervi. Comunque pensa che la risposta austriaca non potrà essere data, ormai, prima di Natale[12].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.
2 Vedi D. 315.
3 Vedi D. 300.
4 Vedi D. 4.
5 Vedi D. 318.
6 Vedi D. 297.
7 Vedi D. 153.
8 Vedi D. 314.
9 Vedi D. 270.
10 W. Pfaundler, *Südtirol: Versprechen Und Wirklichkeit; Mit 2 Kt.*, Vienna, Frick, 1958.
11 Vedi D. 307, Allegato II.
12 Per il seguito vedi D. 321.

318

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto urgente 44504/885. **Vienna, 15 dicembre 1967 (perv. ore 13).**

Oggetto: Questione Alto Adige.

Ho visto ieri sera ad un ricevimento Klaus il quale mi ha detto quanto segue:

- A Innsbruck ci si è scontrati contro l'opposizione testarda di pochi sudtirolesi, male informati e spesso in mala fede;

- Anche Wallnoefer è per una rapida conclusione del negoziato (infatti egli ha fatto dire da Nayer al corrispondente del «Corriere della Sera» di essere preoccupato delle reazioni italiane e che vorrebbe spiegare il punto di vista tirolese al pubblico italiano in una intervista);

MODUS

- È stato impossibile chiarire a un'assemblea troppo numerosa tutte le sottigliezze della soluzione cui ci si è avvicinati nelle conversazioni di Londra e di Parigi[2] (gradirei qualche informazione sul colloquio Toncic-Gaja) di qui l'idea del Sottocomitato tripartito;

- Questo Sottocomitato, chiamato appunto così per dargli meno importanza, si riunirà al principio della settimana prossima; Klaus ha fermamente respinto il consiglio di rinviare la convocazione all'8 gennaio;

- Ne faranno parte per la SVP Mitterdorfer e Brugger (il «Kurier» dice Benedikter), per il Tirolo Kathrein e un altro funzionario (secondo il «Kurier» la Stadlmayr); per gli Esteri Klaus mi ha fatto i nomi di due funzionari di medio livello; comunque stamani vedo Haymerle e riferirò[3];

- Il Sottocomitato dovrebbe terminare i suoi lavori al più presto.

Klaus, che mi parlava alla presenza del Nunzio Apostolico, mi è parso non tanto ottimista quanto deciso a ottenere che si arrivi in porto. Più pessimista egli era apparso ieri mattina al corrispondente della «Neue Zürcher Zeitung» con il quale si era soprattutto lamentato del fatto che Magnago non sa quello che vuole.

Toncic che era allo stesso ricevimento mi ha detto che domani e forse dopodomani vi saranno riunioni interne (probabilmente fra Ministri) per decidere il da farsi. Egli mi darà comunicazione dei risultati, e mi ha anticipato come probabile la richiesta da parte austriaca di alcune modifiche alla soluzione studiata negli ultimi giorni. Mi ha detto che la giornata di Innsbruck era stata molto dura ma non inutile.

Secondo Manca e il corrispondente del «Corriere della Sera» che era ad Innsbruck l'idea del Sottocomitato speciale è stata di Wallnoefer, preoccupato che si rivelasse apertamente la divergenza di posizioni fra tirolesi e una SVP disunita. Ambedue mi dicono che le nostre pretese in materia di nuove leggi sul terrorismo sono state generalmente giudicate «unwuerdig» per un Paese di vecchia civiltà come l'Austria. Tuttavia Toncic ha detto ieri al corrispondente della «Stampa» di deplorare vivamente il discorso fatto a Monaco dal Ministro della Giustizia Klecatsky[4].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 3, pos. AA 2/8.

2 Vedi DD. 314 e 317.

3 Con T. segreto 44551/888 del 15 dicembre, Ducci informava che la Ballhaus desiderava approfondire le questioni rimaste aperte nel Sottocomitato tripartito i cui due membri governativi non erano stati ancora nominati e che istruzioni sarebbero state inviate a Löwenthal dopo Natale (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 1, s.p.).

4 Per il seguito vedi D. 321.

319

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. segreta strettamente personale 110/599. Roma, 16 dicembre 1967.

[...]

per quanto disorganizzata sia l'Amministrazione austriaca, non posso pensare che essa non giunga a registrare le telefonate fatte dall'Ambasciatore d'Italia a Vienna al Ministero. Per questo, mi sembra che l'uso del telefono dovrebbe essere evitato in comuni-

MODUS

cazioni riservate: e soprattutto in quelle da cui possa risultare un dissenso di opinioni, che del resto mi pare si debba riportare principalmente a mancanza di complete informazioni sulla situazione. Vengo in particolare al problema della nostra richiesta di misure contro il terrorismo, vorrei solo rilevare che essa non è dovuta a me o a questo Ministero, ma è il risultato di una precisa decisione del Governo (Comitato dei Ministri del 5 dicembre u.s.[2] presieduto dall'On. Presidente del Consiglio, con la partecipazione di Nenni, Fanfani, Taviani, Reale, Piccioni, Andreotti, Colombo), presa tenendo conto non solo delle possibili reazioni austriache, ma soprattutto dell'opinione pubblica italiana.

Se, infatti, sulla questione della chiusura della controversia, possono esservi posizioni, sul piano politico, che non collimano perfettamente l'una con l'altra, un punto nel quale si riscontra unanimità di consensi in tutti i settori politici è proprio quello della necessità di lottare contro il terrorismo e di esigere che l'Austria adotti misure adeguate sul piano legislativo e sul piano pratico (cioè della esecuzione delle leggi), concretamente rivolte a tal fine.

La nostra posizione è giustificata dalla semplice constatazione dei fatti; i quali dimostrano l'assoluta carenza delle autorità austriache sia per la repressione che per la prevenzione del terrorismo. Dal 1962 ad oggi si sono avuti 9 attentati che hanno provocato vittime per un totale di 18 morti. Senza considerare l'attentato di Trento del 30 settembre u.s., circa l'autore del quale non si ha ancora notizia, i responsabili degli altri 8 attentati, tutti identificati da parte italiana, sono 13, dei quali 11 vivono attualmente in Austria. Di questi soltanto 5 sono in attesa di giudizio, mentre gli altri sono in libertà. Dei 5 terroristi in attesa di giudizio si ignora di quale reato saranno incriminati e cioè se di omicidio oppure soltanto di possesso di armi, cioè se saranno passibili di gravi pene oppure di pene irrisorie.

Nel campo della prevenzione del terrorismo, risulta che misure di pubblica sicurezza sono state prese soltanto nei confronti di Klotz e soltanto in questi ultimi mesi. Per gli altri terroristi altoatesini rifugiati in Austria, come pure per le persone sospette o indiziate di terrorismo, austriache o straniere, nulla risulta che sia stato fatto. La cattura di Steger e di Oberleiter (due pericolosissimi terroristi del gruppo dei quattro della Valle Aurina) non è stata ancora effettuata, con il pretesto della loro irreperibilità, benché da varie fonti risulti che essi svolgono in Austria un lavoro regolare, assistono a manifestazioni sportive, ecc.

Non voglio dilungarmi su questo argomento, anche per non ripetere cose già note – a te, penso, più che a qualunque altro. Comunque, credo che sia logico che senza l'adozione, da parte dell'Austria, di adeguate misure contro il terrorismo, non vi possono essere mutamenti nell'atteggiamento dell'Italia nei confronti dell'associazione dell'Austria alla CEE. Senza tali premesse, del resto, l'atmosfera dei rapporti fra i due Paesi non può certo divenire tale da rendere possibile la chiusura della controversia altoatesina. Per noi, accettare di concluderla, non senza sacrifici, senza nemmeno un gesto concreto che significhi reale condanna e scissione di responsabilità da parte del Governo austriaco nei confronti del terrorismo, significherebbe preparare a noi stessi le più amare sorprese per il prossimo futuro.

Se le tue vedute su tale argomento non sono in armonia con la linea finora da noi seguita, puoi certo esporle, unitamente a tutte le ragioni che a parer tuo giustificano la tua tesi. Gradiremmo tuttavia che la tua Ambasciata ci facesse anzitutto pervenire elementi in merito alle carenze delle autorità austriache nel campo della prevenzione e

MODUS

della repressione del terrorismo, le motivazioni di sentenze che prevedono assoluzioni o comminano pene irrisorie, nonché gli altri elementi di informazione relativi al recente processo contro i terroristi Larch, Obexer e Ausserer, richiesti con telegramma n. 337[3].

Prima di chiudere l'argomento non posso fare a meno di dirti che ho sentito non senza sorpresa la tua affermazione secondo la quale con la richiesta di misure contro il terrorismo, da parte italiana si lede la dignità di un piccolo Paese. In primo luogo, mi sembra che la vera dignità di un paese la si tuteli meglio prendendo misure contro il terrorismo, che rifiutando di far qualcosa di più che semplici deplorazioni vaghe e verbali. Vorrei aggiungere che, se è in giuoco la dignità di qualche paese, è proprio quella dell'Italia, che è certo offesa dalla noncuranza di Vienna la quale oltre tutto, non tiene alcun conto delle nostre reiterate proteste, limitandosi a prendere misure di scarsa o di nessuna conseguenza pratica, oppure destinate a gettare polvere negli occhi (vedi dispiegamento di truppe alla frontiera), ma evitando accuratamente di colpire il terrorismo nelle persone dei suoi principali organizzatori ed agenti.

Non posso ancora inviarti le nostre impressioni circa la recente riunione di Innsbruck, perché da parte austriaca non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale in merito. La stampa e lo stesso Loewenthal lasciano pensare a nuove e maggiori richieste austriache. Non appena possibile ti invierò – oltre a tali elementi – un appunto sul colloquio da me avuto a Parigi col Ministro Toncic[4], nonché un appunto sulla riunione dei dirigenti delle polizie italiana ed austriaca, che ha avuto luogo a Zurigo il 15 dicembre u.s.

Riferendomi, in particolare, alle informazioni qui ricevute in merito al convegno di Innsbruck[5], mi sembra particolarmente attuale il problema dell'effettiva possibilità per il Governo austriaco di giungere in questo momento alla chiusura della controversia. Secondo quanto tu stesso a suo tempo hai riferito e secondo quanto ci è stato confermato da fonte quanto mai autorevole, Kreisky vedrebbe con favore un rinvio della chiusura al 1970. In queste condizioni il partito al Governo dispone – da solo – di una maggioranza irrisoria (che in particolare, non sarebbe efficace per la questione altoatesina, data la presenza nel gruppo ÖVP di numerosi estremisti). Gradirei conoscere il tuo pensiero riguardo alle possibilità e alle intenzioni dell'attuale Governo di giungere alla chiusura della controversia, in quanto il tentativo di riaprire la discussione sul pacchetto e l'atteggiamento, in genere, dei rappresentanti austriaci lasciano pensare che, come è avvenuto all'inizio del 1965, Vienna stia solo cercando pretesti per rinviare la chiusura, addossandone naturalmente la responsabilità all'Italia.

P.S. Ti accludo un appunto sull'incontro di Zurigo[6], che mi è pervenuto in questo momento[7].

[Roberto Gaja]

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1131.
2 Vedi D. 311.
3 T. segreto 23460/337 del 4 dicembre, non pubblicato.
4 Vedi D. 317.
5 Vedi D. 318.
6 Appunto di Fenzi del 16 dicembre 1967 sul *6° incontro tecnico fra dirigenti della polizia italiana ed austriaca* (*Zurigo, 15 dicembre 1967*), non pubblicato.
7 Per la risposta vedi D. 323.

MODUS

320

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. 3764. **Vienna, 16 dicembre 1967.**

Carissimo Roberto,

come ti ho preannunciato telefonicamente, la mia conversazione di ieri con Haymerle non ha avuto spunti troppo incoraggianti; ma va tenuto conto anche della cautela con cui Haymerle si esprime, e che lo fa rassomigliare ad un uomo che cammini fra le uova.

Tengo anzitutto a correggere qualcosa che ti avevo detto ieri, avendolo controllato con Haymerle stamani. Toncic e Haymerle non pensano che tu sia rimasto convinto della loro proposta di dar luogo contemporaneamente alla quietanza e all'entrata in vigore dell'accordo sull'Aja; sono convinti tuttavia che tu hai loro promesso di studiare questa formula senza un pregiudizio sfavorevole.

Haymerle mi ha fatto una lunga tirata polemica sul fatto che, dopo un nostro iniziale rifiuto a discutere con gli austriaci i risultati dei lavori della Commissione dei Diciannove, il Ministro Piccioni acconsentì a quelli che si chiamavano «sondaggi». Ora il pacchetto è stato «sondato» per il 90%: resta il 10%, e cioè le ultime cose concesse a Magnago dopo il fallimento dell'Accordo Saragat-Kreisky[2]. Non si vede perché si vogliano usare due pesi e due misure.

Su questo punto ho detto a Haymerle che non vedo alcuna conciliazione possibile, anche se probabilmente poteva essere trovata un'altra formula per la comunicazione de facto del pacchetto. (Mi sarebbe gradito conoscere, per mia norma di linguaggio, che cosa si opponga ad una eventuale comunicazione «di cortesia» – anticipata di una quindicina di giorni – del testo del discorso che il Presidente del Consiglio farebbe al Parlamento, se tale discorso contenesse un elenco delle misure del pacchetto, o se contemporaneamente ad esso tale elenco venisse distribuito ai nostri Parlamentari).

Un altro problema di cui Haymerle mi ha fatto cenno è che ci vorranno domandare dei chiarimenti sulla Commissione paritetica per la predisposizione dei disegni di legge del pacchetto. Tale questione sarebbe connessa con quella dell'«automatismo» del rilascio della quietanza: terreno sul quale non sono riuscito a seguire Haymerle non comprendendo che cosa avesse in mente.

La situazione è comunque la seguente: in riunioni interministeriali si stanno ora esaminando i sei punti rimasti aperti dopo la seconda riunione di Londra[3]. Haymerle non ha voluto dirmi se i risultati di questo esame verranno presi in considerazione da una riunione interministeriale al livello politico.

Altrettanto non-committal egli mi è parso circa l'influenza dei lavori della Ballhaus sul Sottocomitato tripartito e viceversa. In materia di componenti governativi di tale Sottocomitato egli ha potuto solo confermarmi che Kirchschläger, il cui cuore sembra di nuovo assai affaticato, non sarà uno di essi. Probabilmente ne farà parte Müllauer, qualche anno fa Console Generale a Milano, che ha sostituito Schiller all'Ufficio S(üd)T(i)r(ol).

MODUS

Sono rimasto d'accordo con Haymerle che gli telefonerò martedì pomeriggio al mio ritorno da Graz, ove mi reco lunedì in visita ufficiale, per sapere se vi sia qualcosa di nuovo[4].

Credimi

[Roberto Ducci]

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.
2 Vedi D. 4.
3 Vedi D. 314.
4 Per la risposta vedi D. 322.

321

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 45110/899. **Vienna, 20 dicembre 1967 (perv. ore 16).**

Oggetto: Questione Alto Adige.

Toncic mi ha convocato stamani e mi ha detto che voleva darmi la sua interpretazione degli sviluppi che hanno fatto seguito al suo incontro a Parigi con Gaja e Toscano[2].

Proprio in quei giorni una forte campagna si sviluppò nel Tirolo e in Alto Adige contro la soluzione che era allo studio. I principali ispiratori erano Dietl, Gschnitzer e Ritschel. Essa non fu senza influenza, soprattutto nel Tirolo: ciò che spiega lo spirito bellicoso con cui si aprì la riunione di Innsbruck[3]. Fu quindi necessario per Wallnoefer prendere una posizione tattica intermedia, che ha poi portato alla istituzione del Sottocomitato tripartito.

Toncic ritiene che il risultato di Innsbruck non sia stato interamente negativo. È stato bene che gli oppositori si sfogassero, ed è necessario ed inevitabile che egli li informasse delle grandi linee delle discussioni in corso.

Toncic (come già Klaus) è molto contento che oltre a Mitterdorfer l'altro altoatesino sia Brugger; quest'ultimo ha delle strane idee in materia di Consiglio d'Europa, ma a differenza di Dietl e Benedikter vuole l'accordo.

Il Sottocomitato si radunerà nella settimana dopo Natale a Salisburgo[4], dove Toncic passa le vacanze. Accompagneranno Toncic Haymerle e Muellauer, mentre i rappresentanti tirolesi saranno Kathrein e Stadlmayer come già comunicato. Toncic si rallegra che non sia stato scelto il Prof. Ermacora. Mi ha con l'occasione detto che egli ha fatto sostituire con Muellauer il Capo dell'ufficio Sudtirolo Ministro Schiller, perché questi non era abbastanza cooperativo.

Toncic ha poi sollevato quella che a lui sembra la questione principale e cioè la comunicazione del pacchetto. I sudtirolesi di ogni credo insistono su questo, ed egli si augura che da parte nostra si trovi una formula accettabile per tutti e due. Egli mi ha dichiarato che il Governo austriaco si impegnerebbe a non fare atto

MODUS

della comunicazione del pacchetto con una «azione concludente» da invocare di fronte alla Corte di Giustizia per ottenere che essa si dichiari competente a giudicare della osservanza o meno di esso da parte dell'Italia. Gli ho naturalmente detto che, a parte il fondo della questione, il diritto internazionale non conosce promesse verbali; sul che Toncic mi ha detto che farà studiare come il Governo austriaco potrebbe dare a quello italiano una garanzia internazionalmente valida anche per i Governi dell'avvenire.

Tralascio di riferire quanto ho detto a Toncic circa la strada più sbagliata su cui il Governo austriaco si è messo. Toncic si trincera costantemente dietro l'assoluta necessità politica per il Governo di Vienna di ottenere una formula che sia accettabile alla maggioranza tirolese e quindi implicitamente alla maggioranza della SVP.

Tuttavia egli mi ha ripetuto che il Sottocomitato deve servire a lui per convincere sudtirolesi ed altoatesini e non viceversa.

Oggi stesso d'altronde il Cancelliere e lui parleranno off the record ai principali direttori dei giornali per fare loro il punto della situazione.

La questione delle garanzie da dare contro il terrorismo è allo studio: Toncic mi ha accennato che Hetznauer è ora d'accordo per utilizzare tutte le possibili misure amministrative. Si vorrebbe mandare alla prossima riunione di Zurigo lo stesso Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Seiler.

Infine Toncic mi ha fatto un accenno a delle difficoltà che Magnago troverebbe attualmente nel seno della SVP circa le intenzioni del Governo italiano per quanto riguarda la collaborazione degli altoatesini alla redazione delle leggi sull'autonomia. Toncic ne parlava con molta cautela: né io ho ritenuto molto opportuno addentrarmi nell'argomento.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 3, pos. AA 2/6.

2 Vedi D. 317.

3 Vedi D. 318.

4 La riunione del «Comitato dei Sei» – istituito al termine della Conferenza di Innsbruck (vedi D. 318) – ebbe luogo a Salisburgo il 29 dicembre e riesaminò tutte le questioni già discusse ad Innsbruck (TT. 45829/912 e 45997/916 rispettivamente del 28 e del 29 dicembre, in *Telegrammi ordinari 1967*, *Austria arrivo*, vol. III). Il 6 gennaio Ducci riferì di non essere stato ancora informato ufficialmente del contenuto di tale incontro (vedi D. 330).

322

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. 120/2100. **Roma, 20 dicembre 1967.**

Carissimo Roberto,

rispondo alla tua lettera del 15 corrente[2].

Ti unisco anzitutto copia del verbale della conversazione che con Toscano ho avuto con Toncic e con Haymerle a Parigi l'11 corrente[3]. Come vedrai, si è parlato di vari problemi, che erano stati già toccati in gran parte, e più ampiamente, a Londra[4]; e gli austriaci hanno concluso promettendo di prendere definitivamente posizione subito dopo Natale.

MODUS

Vorrei aggiungere alcune considerazioni che mi sono dettate da certe espressioni della tua lettera. Innanzitutto, nell'atteggiamento che Toscano ed io prendiamo nelle conversazioni con gli austriaci non v'è nulla di facoltativo o di arbitrario, dato che agiamo esclusivamente sulla base di precise istruzioni del Comitato dei Ministri. Ciò non ci consente di fare alcuna concessione al di là della linea decisa dal Governo.

Per evitare equivoci converrebbe che tu tenessi presente che le istruzioni del Governo non possono essere mutate che da un successivo Comitato dei Ministri: e che nel frattempo dobbiamo attenerci tutti ad esse senza dare ai nostri avversari l'impressione di possibili modificazioni. Nei casi in cui tu non sia – o non possa essere messo tempestivamente – al corrente di dette istruzioni, sarà bene evitare di discutere punti di dettaglio con gli austriaci, i quali deliberatamente sono alla ricerca di posizioni di disturbo. Un altro esempio, vistoso, di questa tattica, è dato dal telespresso n. 6404/1812, in data 16 dicembre, di Innsbruck[5].

Per quanto concerne la tua ultima conversazione con Haymerle, rilevo intanto:

a) come vedrai dal verbale accluso, certamente non sono stato e non potevo essere convinto della proposta Toncic-Haymerle sulla contemporaneità della quietanza e dello scambio delle ratifiche *perché le istruzioni erano e sono di non accettarla*. La formula migliore esaminata a Parigi era invece la seguente: scambio delle ratifiche 20 giorni dopo la pubblicazione delle leggi sulle nuove misure; quietanza entro 21 giorni dalla pubblicazione delle stesse leggi. Ma vedo che Haymerle non te l'ha neppure menzionata: ed è strano che oggi egli ritorni su di una proposta che da noi è stata nettamente respinta sia a Londra che a Parigi, come se nulla fosse. Eravamo noi ad aver avuto l'impressione che Toncic ed Haymerle avessero accolto, sia pure a titolo personale, la formula di Parigi.

b) Il Ministro Piccioni non acconsentì a nessun sondaggio nel senso a te indicato da Haymerle. Basta rileggere il testo delle dichiarazioni ufficiali da lui pronunciate a Ginevra all'inizio del suo ultimo incontro col Ministro Kreisky. Non posso d'altra parte seguire una tesi del genere di quella che ti è stata proposta da Haymerle perché essa equivale alla richiesta di una nostra capitolazione totale. Si potrebbe dire, anzitutto, che, avendo il tuo interlocutore ottenuto già il 90% (che non è poco), non siamo disposti a concedergli il restante 10%. Ma il vero problema, de quo agitur, non è quello della comunicazione del pacchetto: è quello della sua definitività. Rilevo a questo proposito che quanto Haymerle ti ha detto è inesatto e tendenzioso: e richiederebbe una pronta messa a punto. Il pacchetto è stato sondato completamente cogli austriaci. Esso non è, infatti, quello del 1964 «con le ultime cose concesse a Magnago»: esso è quello del luglio 1966[6] cui si sono aggiunti solo i «chiarimenti» richiesti da Magnago[7].

Se volessimo essere formali, si può dire che i chiarimenti non modificano il pacchetto. Se vogliamo guardare alla sostanza, si può affermare che gli austriaci conoscono perfettamente anche i chiarimenti; e questi «chiarimenti» sono stati preparati più ad Innsbruck che a Bolzano. Quello che si vuole, ora, è una comunicazione di tutto il testo. Noi non abbiamo nulla in contrario a che essa abbia luogo, ma non possiamo accettare che, attraverso tale procedura, gli austriaci ottengano l'internazionalizzazione del «pacchetto» e soprattutto che, con questa tecnica, tendano ad una ulteriore revisione e ad un ampliamento del pacchetto.

MODUS

c) Il problema del discorso dei due capi del Governo è già stato deciso in sede tecnica. Non vi sarà bisogno di nessun atto supplementare di cortesia perché la parte centrale e tecnica di entrambi i discorsi sarà *testualmente* concordata fra gli esperti. Questo è un altro dei tipici esempi del metodo di Haymerle, il quale – come ho già rilevato sopra – mira a creare confusione ridiscutendo con te problemi già risolti altrove. Così, anche per quanto concerne il cosiddetto problema dell'automatismo, non vi dovrebbe essere nessuna questione, possedendo gli austriaci il testo della formula discussa a Londra, precisata a Parigi ed elaborata alla Farnesina da una apposita commissione di esperti dietro suggerimento del prefetto Giovenco.

d) La consegna del pacchetto sarà da noi fatta seguendo una procedura che eviti nel modo più assoluto un impegno giuridico del Governo italiano. La scelta di tale procedimento de facto non dovrebbe presentare nessun serio problema. Da parte nostra, come intendiamo eseguire i nostri impegni, ci rifiutiamo nel modo più assoluto di accettare di ridiscutere anche la minima parte del pacchetto. L'insistenza austriaca appare sospetta e certo mira a riaprire la discussione.

Non ti nascondo che la nostra impressione qui, soprattutto dopo le dichiarazioni di Kreisky dell'altro ieri, è che l'attuale Governo di Vienna non è in grado di chiudere la controversia – non essendo in grado di accettare la soluzione attuale o di respingerla. Ciò lo costringe a cercare di prender tempo, tirando continuamente fuori nuovi pretesti e nuove pretese, fino a che vi saranno canali, in Italia o all'estero, pronti a prenderle per buone[8].

Credimi, con molti affettuosi auguri

tuo

ROBERTO

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.

2 In realtà del 16 dicembre, vedi D. 320.

3 Vedi D. 317.

4 Vedi D. 314.

5 Manca di Villahermosa riferiva di un colloquio con Nayer, direttore della «Tiroler Tageszeitung», che gli aveva enumerato le condizioni senza le quali «in Austria a nessun uomo politico responsabile, a qualunque partito egli appartenga, si potrebbe chiedere di sottoscrivere un accordo con Roma» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 3, pos. AA 2/8).

6 Vedi D. 153.

7 Vedi D. 194.

8 Per la risposta vedi D. 326.

323

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. segreta personale. **Vienna, 23 dicembre 1967.**

Carissimo Roberto,

rispondo alla tua lettera segreta e strettamente personale n. 110/599 del 16 dicembre[2].

Sarebbe ridicolo pensare che vi possano essere divergenze di vedute fra noi circa la necessità di lottare contro il terrorismo e di esigere dall'Austria misure adeguate. Ma respice finem … È lecita la discussione dei mezzi per raggiungere questo fine.

MODUS

2. Voi siete ad esempio convinti che siano necessarie nuove misure legislative austriache. Gli Austriaci non ne sono convinti e – confesso – neanch'io. Ti pregherei di trovare il tempo di dare un'occhiata alle tre leggi che regolano la materia e che ti ho mandato nella traduzione italiana col telespresso n. 3434 del 17 ottobre[3]. Una di esse fu fatta dal buon Francesco Giuseppe quando i terroristi si chiamavano anarchici. Forse i concetti giuridici non sono tanto moderni; ma quanto al tipo di punizioni previste si può far fiducia a Cecco Beppe: Oberdan ne seppe qualcosa. Una delle altre due leggi è stata fatta da Schuschnigg per colpire le organizzazioni naziste. Prevede tutto, ivi inclusa l'istigazione al delinquere e la costituzione di reparti militarizzati.

3. Non mi pare dunque inammissibile che io sia dell'avviso che abbiamo battuto una falsa strada, chiedendo delle nuove leggi. Non avendo mai avuto il promemoria Vassalli[4], non so bene quali carenze abbiate riscontrato. Anche se ve ne sono, deve trattarsi di cosa minore. Non mi pare che l'ottenere queste cose minori compensi l'odiosità della posizione in cui ci siamo messi rispetto agli Austriaci, i quali non si considerano un paese di capitolazioni.

Qui si ha inoltre il ricordo delle richieste che i paesi piccoli della Mitteleuropa cominciano a ricevere dal 1934 in poi; e la sensibilità è a fior di pelle. Aggiungo per finire che il Ministro della Giustizia è un professore di diritto e non un uomo politico. Con un professore di diritto in genere si discute male.

4. So bene che da parte di Bock e di Toncic era venuto qualche incoraggiamento alla speranza che si poteva nutrire che una nostra richiesta del genere trovasse qualche eco. In realtà non solo non se ne è trovata nessuna; ma si è offerto al Partito Socialista un'ottima arma polemica contro il Partito Populista.

Può essere qualche volta necessario, in politica estera, nuocere anche ai migliori amici che si hanno in un determinato paese. Ma mi pare che ciò debba farsi quando non vi sia altra alternativa. Con richieste di questo genere (e non solo con esse) finiremo col fregare Toncic nonché Bock (e magari Klaus) senza una certezza che i loro successori siano meglio disposti a venirci incontro su questi determinati punti.

(Per quanto riguarda tali successori colgo l'occasione per dirti che a sostituire Bock – bruciato dalla questione del Mercato Comune – andrà con ogni probabilità l'attuale Ministro dell'Istruzione Piffl-Percevic, nato a Merano, che Calenda mi ha sempre descritto come ben poco amico nostro[5]. Se Toncic andrà via, l'ipotesi di cui si sente parlare con maggiore frequenza è che si nomini Ministro degli Esteri un alto funzionario della Ballhaus: il peso politico del quale, è ovvio, sarà assai leggero.)

5. Ché se poi con la nostra richiesta agli Austriaci di impegnarsi con noi a fare delle nuove leggi si è avuto in mente da parte di qualcuno di noi di porre questo loro impegno in parallelo con quello nostro di adottare le leggi sull'autonomia della Provincia di Bolzano, in modo da poter servircene come motivo di pressione o di resistenza o di giustificazione, l'idea è certamente molto raffinata. Ma ammesso che essa esista (il che non credo), il tentativo di applicarla non può in pratica servire che ad un solo scopo effettivo: quello di ritardare, di complicare, ed in definitiva di mantenere acceso il fuoco sotto la coltura dei microbi.

6. Dove invece sono pienamente d'accordo è sul fatto che con le leggi esistenti gli Austriaci hanno fatto ben poco. Naturalmente essi non hanno tutti i torti quando si pongono l'alternativa: o incriminare i terroristi di gravi reati, e sottoporli quindi alle

MODUS

giurie popolari che possono anche assolverli; o accontentarsi di accusarli di reati minori che li espongono però a pene minori. Ma anche ammesso questo, resta che pure i tribunali con gli scabini (e non con le giurie) hanno la brutta abitudine di concedere molte circostanze attenuanti.

Sottopongo tuttavia alle tue meditazioni di storico se vi sia una vera convenienza di fare dei martiri. Il fenomeno del terrorismo è ormai deprecato dalla grandissima maggioranza della popolazione. Gli uomini politici hanno capito che esso fa più male che bene all'Austria. Gli chansonniers mostrano Andreas Hofer che redarguisce Norbert Burger. Salvo i nazisti e i fascisti (dei quali ve ne saranno sempre, in Austria come in Italia) nessuno dice più una parola di giustificazione per questi pseudo-eroi. Vogliamo veramente attribuire ad alcuni di essi la corona del martirio, e far trascorrere il dubbio nelle vene anche degli Austriaci meno pro-tirolesi?

Ecco una domanda che sottopongo alla tua attenzione: perché c'è la giustizia in astratto, e c'è o ci può essere l'utilità politica concreta.

7. Ciò premesso, ritengo che la strada buona sia quella di premere, sia diplomaticamente sia nei contatti fra le polizie, perché i terroristi comprovati siano colpiti dalle leggi esistenti. Tu mi scrivi di sei terroristi in libertà in Austria. Non ne vedo i nomi nell'appunto di Fenzi[6], ma probabilmente con un po' di pazienza potrò farli trovare nelle nostre pratiche. Non dubito che la nostra polizia abbia fornito a quella austriaca tutte le prove a sua disposizione contro di essi, sufficienti a superare l'obiezione di cui al par. 3 c fatta dagli austriaci nell'ultima riunione di Zurigo. Gradirei una cortese conferma. Questa mi sembra infatti la strada maestra: visto che ormai conosciamo così bene la legislazione austriaca, perché non far sapere a chi di ragione che a nostro parere gli articoli X e Y sono applicabili ai terroristi N e Z?

8. Per completare le verità sgradevoli, termino aggiungendone un'altra. Il movimento sudtirolese non è un vero e proprio movimento di liberazione nazionale, ma rientra sotto molti punti di vista in tale categoria. Movimenti del genere non si sopprimono con le repressioni, ma si soffocano togliendo loro l'aria. È l'accordo con l'Austria, e – aggiungo – un accordo che ribadisca l'immutabilità della frontiera, quello che toglierà l'aria ai terroristi. O vogliamo lasciarci prendere sempre più nella ferrea spirale: terrorismo - rifiuto dell'accordo - nuovo terrorismo - nuovo rifiuto e cosa via? Problemi di questo genere non si risolvono con le sofisticherie giuridiche, ma spezzando i circoli viziosi e tagliando i nodi gordiani.

Ciò pone effettivamente il problema se l'accordo si possa fare, e se esso si può fare ora. Tu me lo chiedi alla chiusa della tua lettera. Risponderò con una certa tranquillità in un rapporto al Ministro[7], prendendo lo spunto da quanto Kreisky ha avuto occasione di dirmi in un colloquio di più di un'ora[8].

Credimi, come sempre,
tuo aff.mo

Roberto

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1132.
2 Vedi D. 319.
3 In realtà del 18 novembre, non pubblicato.

MODUS

[4] Vedi D. 307, Allegato II.
[5] Segno di rinvio ad annotazione autografa in calce: «La caricatura che ti allego è significativa». Si tratta di una vignetta dal titolo *Pfill subventioniert die FPÖ-Jugend*, tratta dall' «Arbeiter Zeitung» del 14 dicembre.
[6] Vedi D. 319, nota 6.
[7] Vedi D. 324.
[8] Per la risposta vedi D. 327.

324

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

R. 3864[2]. **Vienna, 26 dicembre 1967.**

Signor Ministro,

come ho telegrafato, il 22 dicembre[3] sono andato a fare i miei auguri di fine d'anno a Kreisky, col quale ho avuto un colloquio durato oltre un'ora. Esso ha toccato varie questioni, come la situazione dell'Europa dopo il veto francese all'adesione britannica alla CEE (su cui ho telegrafato), la situazione politica interna italiana, i rapporti fra i partiti socialisti europei, la situazione politica interna austriaca.

Su quest'ultimo punto Kreisky mi ha detto che, dopo le vittorie elettorali nel Burgenland, a Salisburgo e nell'Austria Superiore, egli ha fatto estrapolare da un *computer* tali dati sulla base nazionale: risulta che se si tenessero oggi le elezioni politiche il partito socialista austriaco conquisterebbe la maggioranza, ma soltanto di due voti. A parere di Kreisky una simile maggioranza non è sufficiente per governare da soli. Qualora una simile situazione si verifichi effettivamente nel 1970, si porrà l'alternativa seguente. O farsi dare la fiducia del Parlamento con questo esile margine e poi chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera e andare a nuove elezioni. Questa soluzione presenta l'ovvio rischio che il popolo austriaco, interrogato una seconda volta, diminuisca anziché aumentare la maggioranza socialista. L'altra alternativa è evidentemente un Governo di coalizione con i populisti: ipotesi che Kreisky non trova molto piacevole. Egli spera dunque che l'elettorato gli dia nel 1970 una maggioranza di almeno cinque mandati: nel qual caso egli governerebbe da solo.

Da quanto mi ha detto Kreisky mi sembra risultare due cose: la prima è che Kreisky spera al momento attuale di rimpiazzare nel 1970 il Governo monocolore populista con un Governo monocolore socialista. In via subordinata egli conta di avere la maggioranza relativa e quindi la direzione di un Governo di coalizione. È comprensibile che egli speri quindi nel rinvio al 1970 di talune questioni pendenti, tra cui quella dell'Alto Adige.

2. Di quest'ultimo argomento abbiamo evidentemente parlato a lungo. Ero appunto andato da Kreisky per sapere che cosa egli pensi veramente dell'attuale progetto di chiusura della controversia italo-austriaca, e dell'atteggiamento che egli col suo Partito prenderebbe se un accordo su tali basi venisse sottoposto al Parlamento austriaco.

Devo dire che su quest'ultimo punto, e cioè sulla necessità che il Parlamento austriaco voti sulle dichiarazioni che – secondo il calendario operativo – il Can-

MODUS

celliere Klaus dovrebbe fargli, Kreisky non mi è sembrato molto sicuro. Non ha neanche voluto fare ipotesi sull'andamento della votazione, e cioè su un eventuale voto favorevole compatto da parte della maggioranza assoluta populista. Ha soltanto detto che il Gruppo parlamentare socialista è molto più disciplinato di quello populista.

Dove invece egli mi ha detto di non nutrire dubbi (ed è venuto lui stesso sulla questione) è il giudizio da darsi del progetto attualmente in discussione. Ho creduto di capire che, contrariamente a quanto egli lamentava sino a qualche tempo fa, Kreisky è stato informato da Toncic del punto attuale della trattativa. Egli mi ha detto che non considera la soluzione Toncic come una soluzione buona, e che se essa rimane qual è ora non vi sarà dubbio sul suo atteggiamento negativo.

3. Ho chiesto a Kreisky quale fosse la sua critica sostanziale al nuovo progetto, dato che esso non mi sembrava distaccarsi troppo *nella sostanza* dall'ipotesi di lavoro Kreisky-Saragat[4]: salvo che al posto della Corte arbitrale che avrebbe giudicato *nel fatto* se l'Italia avesse adempiuto alle sue promesse, vi sarebbe stato ora il Governo austriaco cui sarebbe spettato appunto lo stesso giudizio.

Kreisky mi ha replicato che così non era e che la soluzione da lui studiata nel 1964 era assai diversa. Essa prevedeva infatti che dopo il periodo di alcuni anni in cui una corte arbitrale avrebbe giudicato dell'esecuzione del pacchetto da parte italiana sarebbe entrata in vigore la competenza della Corte internazionale dell'Aja: la quale Corte avrebbe potuto giudicare anche gli eventuali appelli austriaci sul pacchetto, ad esempio nel caso in cui l'Italia avesse modificato o annullato alcuni dei provvedimenti sull'autonomia della Provincia di Bolzano. (Riferisco quanto più esattamente possibile ciò che Kreisky mi ha detto, o quanto meno ciò che ho capito dalle sue parole. Mi astengo dal riportare le mie espressioni di dubbio circa questa interpretazione dell'ipotesi di lavoro Saragat-Kreisky, sia per non far perdere tempo a V.E., sia perché trattasi di cosa ovvia).

La soluzione Toncic ha invece due difetti gravissimi. Il primo difetto è che essa espone il Governo austriaco ai ricatti successivi e crescenti degli estremisti nord e sudtirolesi. La stessa cosa Kreisky mi aveva detto due mesi fa: vedi mio telegramma del 29 ottobre[5]. Nella sua soluzione il Governo austriaco avrebbe sempre potuto rispondere agli estremisti che gli contestassero pretese inadempienze totali o parziali da parte italiana: la corte arbitrale giudicherà. Con la formula Toncic il Governo austriaco sarà sottoposto a comprensibili pressioni perché esso trovi dei pretesti per ritardare la quietanza ed il deferimento della vertenza alla Corte dell'Aja. Solo una soluzione come la sua può escludere questo pericolo, egli ha concluso. (Devo ammettere che c'è qualcosa di fondato nella sua critica al nuovo progetto. Ho naturalmente detto a Kreisky che la sua soluzione era forse teoricamente la migliore, ma che aveva il torto di essere stata bocciata dai tirolesi nel 1965. Al che egli ha replicato che oggi le cose sarebbero diverse, date le ulteriori concessioni da noi fatte sul pacchetto: il che mi ha ricordato che anche Haymerle mi ha detto un paio di volte che da parte austriaca non si avrebbe niente in contrario a riprendere per l'ancoraggio la soluzione Kreisky).

Il secondo difetto della soluzione Toncic è che la Corte internazionale di Giustizia non può giudicare che sull'Accordo De Gasperi-Gruber. Tutte le teorie di Toncic,

MODUS

basate sull'idea che alcuni degli «atti concludenti» renderebbero comunque il pacchetto giustiziabile dalla Corte dell'Aja o quanto meno darebbero all'Austria chances eguali per chiedere che ciò avvenga, non valgono nulla. E qui Kreisky ha aggiunto la seguente dichiarazione la quale implicitamente dimostra come egli consideri superabile la prima delle obiezioni fatte. Egli mi ha detto che, qualora il Governo italiano rilasciasse a quello austriaco un'assicurazione di accettare la giudicabilità del pacchetto qualora la Corte dell'Aja lo ritenesse giudicabile nel fissare la propria competenza, egli potrebbe allora approvare la soluzione di cui si sta attualmente discutendo.

Ho espresso a Kreisky tutte le riserve del caso sulla possibilità di uno sviluppo del genere, e gli ho accennato che se da tutte le parti in Austria si continuano ad accumulare ostacoli sulla via di un accordo, si sarebbe potuto pensare di addivenire ad un certo momento ad un'applicazione unilaterale del pacchetto (tesi che si ritrova anche negli articoli di alcuni dei più moderati e savii pubblicisti austriaci). Kreisky non lo ha negato, aggiungendo che toccava all'Italia decidere: una vera e propria autonomia della Regione di Bolzano (e cioè qualcosa di più dell'attuale pacchetto) adottata unilateralmente; o l'attuale pacchetto ma con una garanzia internazionale efficace, sia nel corso dell'applicazione di esso sia dopo l'applicazione.

Col che mi è sembrato che Kreisky rispolverasse la tattica da lui non senza qualche successo adottata nel 1963; e per conto mio ho preferito chiudere il discorso.

4. Alle ferme dichiarazioni di Kreisky va fatta una certa tara. L'Alto Adige è un argomento su cui egli non riesce ad essere assolutamente obiettivo; e se la prende con tutti coloro, da Toncic a Toscano, che sembrano aver messo in dubbio il buon fondamento o l'onestà della politica da lui seguita a suo tempo. Inoltre egli è il capo dell'opposizione, e non se ne dimentica certo parlando ad un Ambasciatore straniero. Resta quindi ancora da vedere nei fatti quanto la sua posizione sarebbe irremovibile al momento buono.

Ma la conclusione principale che mi sembra possa trarsi dal mio colloquio con lui è che dal ritorno al potere dei socialisti, isolatamente o con i populisti, non abbiamo da sperare niente di meglio. Klaus e Toncic sono quello che sono; ed è anche possibile che essi non abbiano ormai più la forza politica per varare una soluzione per noi accettabile. (Questo punto fondamentale sarà oggetto di un mio ulteriore rapporto[6]). Con i socialisti al potere, o compartecipi di esso, avremo bensì sicuramente una soluzione: bisognerà vedere tuttavia se non dovremo pagarla qualcosa di più.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi del mio profondo ossequio.

R. Ducci

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Febbraio 1968*.
2 Il documento reca il timbro: «Visto al Gabinetto del Ministro».
3 Non rinvenuto.
4 Vedi D. 4.
5 Vedi D. 282, nota 16.
6 Vedi D. 341.

MODUS

325

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL CONSIGLIERE DIPLOMATICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, POMPEI[1]

L. riservata 3861. **Vienna, 26 dicembre 1967.**

Carissimo Gianfranco,

sono stato molto lieto di vedere qui Gigi, il quale mi ha dato utili informazioni verbali, e mi ha portato la tua lettera con i tre appunti[2], dei quali molto ti ringrazio.

Voglio intrattenerti sulla materia che è oggetto del secondo appunto (allegato B), perché adesso – grazie alla lettura di esso – ho più chiare alcune cose che mi disse Toncic nel nostro ultimo colloquio. Su di esse, non avendole molto ben capite, mi limitai a fare un accenno nel telegramma al Ministero[3].

2. Da quanto Toncic mi ha detto risulta effettivamente che Magnago e la SVP non sono completamente soddisfatti del «chiarimento» circa il «Comitato preparatorio dei provvedimenti relativi all'Alto Adige». Ciò per i motivi indicati a pagina 4 dell'appunto[4], alcuni dei quali mi sono stati testualmente (per così dire) citati da Toncic.

La perplessità sorge soprattutto perché, nelle parole dell'appunto, «non è detto che un meccanismo che garantisca l'attuazione entro un certo periodo di tutte le norme previste, garantisca anche un soddisfacente contenuto delle norme stesse».

È esatto dunque che da parte austriaca si sta cercando la formula adatta per garantire la «soddisfacente attuazione delle misure previste dal pacchetto»: e ciò tanto più in quanto la soluzione della vertenza italo-austriaca che è allo studio prevede un determinato *automatismo* per il rilascio della quietanza austriaca.

3. Toncic mi ha con molta cautela e quasi sulla punta dei piedi accennato ad un'intesa che potrebbe raggiungersi nel senso che il «Comitato preparatorio dei provvedimenti relativi all'Alto Adige» funzioni in modo che il testo dei disegni di legge debba aver ricevuto l'approvazione dei rappresentanti della SVP nel comitato stesso. Ho detto subito a Toncic che a mio parere una richiesta del genere era assolutamente improponibile. Se un Governo italiano l'avesse accettata ed attuata sarebbe stato cacciato via dal Parlamento; e se anche avesse trovato una maggioranza nel Parlamento per approvare una cosa del genere, mi sembrava probabile che la Corte Costituzionale l'avrebbe dichiarata costituzionalmente illegittima.

Toncic, come fa in singoli[5] casi, mi ha detto che si rendeva conto delle difficoltà. Restava tuttavia il fatto che a Bolzano si temeva che il testo delle leggi e dei decreti fosse redatto in modo da non tener fede alle promesse fatte. Ho ribadito che questo significava avvolgersi ancora di più nella spirale della sfiducia, e che ciò era assolutamente deplorevole.

Il Ministro Toncic ha concluso pregandomi di trovare il modo di far sapere al Presidente Moro di questa difficoltà degli altoatesini di lingua tedesca, in modo che egli stesso potesse vedere come superarla in un contatto con Magnago ed i suoi.

4. Aggiungo che quasi certamente della questione si parlerà al Sottocomitato tripartito che si raduna giovedì 28 dicembre nel castello salisburghese di Toncic[6]. Si tratta di una nuova «zeppa» che potrebbe ritardare di molto una soluzione. Ti sarei dunque molto grato se tu volessi meditarci sopra e prospettarla al Presidente.

MODUS

Con affettuosi auguri per il nuovo anno, e per ciò che tutti attendiamo da esso in termini di governo del nostro Paese, credimi

tuo sempre aff.mo

ROBERTO

---

[1] ACS, *Archivio Aldo Moro*, b. 112, fasc. 697.

[2] Lettera non rinvenuta. Si tratta di tre appunti contraddistinti da lettere: Appunto «A» del 14 dicembre sulla riunione di Innsbruck del 13 dicembre; Appunto «B» del 22 dicembre sulla Commissione paritetica prevista dai nuovi provvedimenti del Governo e sul «Comitato preparatorio dei provvedimenti relativi all'Alto Adige» menzionato nei chiarimenti di Moro a Magnago (vedi D. 194); Appunto «C», s.d., sui rapporti tra Governo austriaco e SVP e sulle ripercussioni sulla conclusione della controversia.

[3] Vedi D. 321.

[4] Riferendosi alla proposta italiana sul rilascio della quietanza austriaca (incontro di Londra del 6-7 dicembre), l'estensore dell'appunto «B» esponeva quanto segue a p. 4: «Pare che la parte austriaca (soprattutto per il parere espresso – in base alle esperienze passate – dagli esponenti della SVP) non sia disposta ad accettare questa soluzione per i seguenti motivi: non è detto che la presenza del Comitato di cui al precedente punto 2) garantisca una soddisfacente predisposizione delle modifiche statuarie o delle altre leggi ordinarie; non è detto che il Parlamento approvi tutte le proposte del Governo in modo soddisfacente; non è detto che anche eventuali ricorsi alla Corte Costituzionale – visti i precedenti – abbiano esito soddisfacente; non è detto che la presenza della Commissione paritetica per la preparazione delle norme di attuazione (è sempre stata consultiva) dia garanzia al gruppo di lingua tedesca di soluzioni soddisfacenti; essi sono in minoranza nella Commissione; non è detto che se durante l'anno non si trova una intesa in sede di Commissione paritetica, ciò non sia dovuto ad atteggiamenti dei Rappresentanti dello Stato, magari in vista della maggiore libertà riservata allo Stato nei sei mesi successivi; così diminuirebbe la garanzia di una intesa e difficilmente sarebbe riservata alla Provincia l'iniziativa successiva ai sei mesi disponibili per un'azione autonoma del Governo; non è detto, cioè, che un meccanismo che garantisce l'attuazione (di tutte le norme necessarie per il trapasso effettivo dei poteri dallo Stato alla Provincia o dalla Regione alla Provincia) entro un certo periodo, garantisca anche – *ed è questo che soprattutto conta* – un soddisfacente contenuto delle norme stesse e quindi una soddisfacente definitiva attuazione delle misure previste dal «pacchetto».

[5] *Sic*. Si intenda: *simili*.

[6] Vedi D. 321, nota 4.

326

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. riservata 3862. **Vienna, 26 dicembre 1967.**

Carissimo Roberto,

ti ringrazio della tua lettera n. 120/2100 del 20 dicembre u.s. con la quale rispondi alla mia lettera del 15 dicembre (*recte* del 16 dicembre n. 3764)[2].

Ti sono grato di avermi inviato copia delle conversazioni avute da Toscano e da te con Toncic e con Haymerle a Parigi l'11 dicembre[3].

È naturale che mi sarebbe stato più utile conoscere i principali risultati di tali conversazioni prima del mio ultimo colloquio con Toncic. Non credere che non mi renda conto che non si può chiedere tutto ad un solo uomo, anzi a soli due uomini. Resta il fatto che io sono qui in continua posizione di svantaggio rispetto ai miei interlocutori. Per fare un esempio ti segnalo che non ho avuto finora i verbali della vostra riunione di Londra del 6-7 dicembre[4]; la tua cortese lettera n. 120/1988 del 9 dicembre conteneva solo «un primo breve appunto»[5]; mancava inoltre il testo del promemoria Vassalli[6]. Nello stesso modo i verbali delle vostre conversazioni di Parigi

MODUS

accennano alla formula che, se ho capito bene, si chiama Giovenco, per l'automatismo della quietanza. Si parla di tale formula nella tua lettera a pagina 3; se ne parla nel verbale a pagg. 14 e 15. È strano che mentre il verbale è quasi *verbatim*, proprio sulla formula Giovenco non viene data alcuna spiegazione (quali siano le tre fasi ecc.).

Infine ho incontrato la notte di Natale il Sottosegretario Bobleter il quale mi ha accennato all'esito negativo del colloquio tra il Ministro Fanfani e Loewenthal, colloquio che suppongo si sia svolto il 23 dicembre[7]. Siamo al 26 ma io non ho avuto alcuna informazione al riguardo.

Sono ormai troppo vecchio, caro Roberto, per prendermela per cose simili. Vuol dire che continuerò a congratularmi di quanto sportivamente l'Italia ami combattere le proprie pugne col braccio sinistro legato dietro la schiena.

2. Ti sono comunque grato dello sforzo che fai, ormai settimanalmente, per inviarmi le tue impressioni sui miei colloqui di qui. Vedo che commetto un grave errore nel non riprodurre nei miei telegrammi e rapporti le obiezioni che io faccio ai miei interlocutori, così come esse si trovano riprodotte nei verbali dei vostri colloqui. Non lo facevo per non buttare via il tempo vostro e quello mio: essendo normale che un Ambasciatore che fa il suo mestiere ritorca quanto meglio può le obiezioni di colui che tu chiami «l'avversario».

Potrei ad esempio dirti che le tue giustissime obiezioni e perplessità circa la richiesta austriaca di comunicazione del pacchetto sono state da me fatte a Haymerle la prima volta che andammo a colazione insieme ed esattamente il 31 ottobre. Ma mi accorgo che non si tratta poi di difficoltà insuperabili visto che il pacchetto sarà comunque consegnato de facto.

Mi corre l'obbligo soltanto di dirti – perché questo rientra certamente nei miei doveri – che la nostra iniziale proposta di far consegnare il pacchetto da un Generale di Carabinieri in un albergo di Zurigo è stata presa qui come un insulto gratuito. Immagino che questa non fosse l'intenzione, ma tant'è: si tratta di cose che rimangono poi nel subcosciente.

3. Prima di passare a talune minori questioni concrete, voglio darti atto che non ho mai pensato che Toscano e tu aveste una certa latitudine di negoziazione, dato che le istruzioni vi sono dettate precisamente dal Comitato dei Ministri. È soltanto da deplorare che io non sia messo al corrente di tali istruzioni. Sono qui da 80 giorni, ed in questo periodo Loewenthal è venuto in Austria due volte e ha potuto parlare con i principali responsabili della politica austriaca. Vale la pena di lasciare agli atti che nessuna possibilità del genere mi è stata data, per quanto tu in una tua precedente lettera abbia fatto un cenno alla eventualità che il Ministro mi chiami a Roma.

In queste condizioni è effettivamente molto meglio che io eviti di discutere con gli Austriaci: ciò che comunque sinora non ho fatto che a loro richiesta. Ad esempio il 20 dicembre Toncic mi ha parlato della formula di Parigi (20 giorni per lo scambio delle ratifiche e 21 giorni entro i quali dare la quietanza)[8]. La mia impressione è che Toncic sia disposto ad accoglierla, dato che egli pensa di dare la quietanza *entro* 21 giorni, e cioè prima del 20° giorno; e d'altronde egli ve ne ha fatto cenno (vedi pag. 16 del verbale). Ma era difficile per me capire il 20 dicembre che cosa egli avesse in mente.

4. Consentimi di rilevare la contraddizione che agli occhi di un non informato come me figura in quello che tu mi scrivi a pag. 2 e pag. 3 della tua lettera. Da un lato tu dici che «il Ministro Piccioni non acconsentì ad un sondaggio». Dall'altro tu affer-

MODUS

mi che «il pacchetto è stato sondato completamente con gli Austriaci». Mi piacerebbe sapere come accadde che il pacchetto fu sondato se il Ministro Piccioni (o forse il suo successore) non acconsentiva a nessun sondaggio.

Per quanto riguarda il fondo della questione siamo naturalmente d'accordo, e l'ho ripetuto a Bobleter tre sere fa nonostante che fosse la sera di Natale: nessuna revisione, nessun ampliamento e nessuna internazionalizzazione. Ma, come temperamento, sono alieno dalle frasi drammatiche, tipo «capitolazione totale».

5. Il mio rapporto al Ministro[9] si limiterà, come vedrai, al resoconto della conversazione con Kreisky. Prima di pronunciarmi infatti circa la possibilità che l'attuale Governo di Vienna non sia in grado di accettare o di respingere la soluzione che si sta discutendo, e ciò a causa della sua intrinseca debolezza politica e parlamentare, vorrei pensarci un poco di più. Mi interesserebbe intanto conoscere se dalle vostre discussioni di questi ultimi anni risulti che dopo la dichiarazione del Cancelliere austriaco al Parlamento quest'ultimo debba procedere ad un voto per approvare la politica del Governo. Credo di sì, ma gradirei sapere se voi lo avete chiesto espressamente e se i vostri interlocutori lo hanno ammesso.

6. Vedo che sulla legislazione antiterroristica avete a Parigi insistito, soprattutto Toscano. Il mio punto di vista l'ho espresso nella lettera del 23 dicembre[10]. Vi aggiungo ora come postilla il suggerimento di dare uno sguardo, se già non lo hai fatto e se ne trovi il tempo con l'ausilio delle ferie di fine d'anno, al rapporto n. 6401 da Innsbruck[11].

Con esso Manca trasmette l'editoriale del 16 [*sic*] dicembre del settimanale cattolico tirolese «Volksbote», nel quale l'allontanamento di Toncic dalla Ballhaus viene richiesto in particolare perché «er sich auf einen italienischen Vorschlag einliess, zu den bilateralen Kontaktgespraechen in London auch Strafrechtexperten beizuziehen...», con quel che segue e che ti raccomando.

7. Voglio infine precisare un poco quanto telegrafato in fondo al mio 899, e che ora ho potuto capire grazie a delucidazioni che mi sono state cortesemente fornite da altra parte[12]. La preoccupazione della SVP è che, nonostante la presenza di suoi rappresentanti nel «Comitato preparatorio per i provvedimenti relativi all'Alto Adige», il testo dei disegni di legge non corrisponda alle promesse fatte o che la SVP ritiene le siano state fatte. A Innsbruck è stato dunque posto da parte sudtirolese il problema di come superare questa difficoltà. Potrebbe infatti avvenire, grazie all'automatismo della formula che credo si chiami Giovenco, che l'Austria sia obbligata a dare la quietanza per il solo fatto che tutte le leggi sono state adottate, anche se tali leggi non corrispondono all'aspettativa dei sudtirolesi. Mi pare di aver capito da Toncic che la migliore via di uscita gli sembrava che da parte del Governo italiano si desse alla SVP un «chiarimento» del «chiarimento».

Termino ribadendo quanto è ovvio: e cioè che i negoziatori siete voi, su istruzioni del Comitato dei Ministri, e soltanto voi. Se io posso in qualcosa affiancarvi, tanto meglio. Se ritenete che non serva o che non ne valga la pena, non ci piangerò sopra: c'è a Vienna della ottima musica, e inoltre gli affari correnti[13].

Credimi, come sempre,
tuo aff.mo

ROBERTO

MODUS

P.S. Ti debbo ancora una risposta alle critiche che rivolgi a questa Ambasciata per non fornirvi le sentenze che prevedono assoluzioni o comminano pene irrisorie. Mi dicono i miei collaboratori che della cosa si occupano da anni non essere affatto una cosa semplice entrare in possesso del testo delle sentenze. L'Avvocato di fiducia dell'Ambasciata ci ha detto che se alcuni dei condannati da corti austriache fossero imputati in processi italiani, la magistratura italiana potrebbe ottenere ufficialmente copia della sentenza.

Suggerisco anche di far studiare se le sentenze non possano essere richieste per mezzo del Ministero della Giustizia, in base agli articoli 6 e 13 della Convenzione del 6 aprile 1922 per l'Assistenza giudiziaria fra l'Italia e l'Austria.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 15, fasc. *Dicembre 1969*.
2 Vedi DD. 322 e 320.
3 Vedi D. 317.
4 Vedi D. 314.
5 Lettera non rinvenuta; l'appunto cui si fa riferimento è verosimilmente il D. 316.
6 Vedi D. 307, Allegato II.
7 Nella risposta a questa lettera (vedi D. 328), Gaja spiegò di non aver a sua volta ricevuto comunicazione di questo colloquio che – come egli stesso avevo successivamente appreso – era consistito in un mero scambio di battute.
8 Vedi D. 321.
9 Vedi D. 324.
10 Vedi D. 323.
11 Del 15 dicembre, non pubblicato.
12 Vedi D. 325.
13 Per la risposta vedi D. 328.

327

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. 110/560. **Roma, 30 dicembre 1967.**

[...],

ti ringrazio della tua lettera del 23 dicembre[2].

Per quanto tu dica che siamo d'accordo sui fini, mi pare che la divergenza di vedute circa i mezzi è notevole e da un lato, ingiustificata, dall'altro, pericolosa. È difficile d'altronde ammettere che l'Ambasciata in Vienna possa essere, su di un problema così importante, su di una posizione sostanzialmente differente da quella del Ministero.

Tu hai quasi tutti gli elementi d'ufficio per giudicare il problema (salvo alcuni verbali che non ci sono pervenuti dalla Presidenza del Consiglio o che Pompei non ha ritenuto finora di fare e salvo il verbale delle conversazioni di Londra del 6-7 dicembre[3], che non è stato ancora terminato di copiare, ma compreso l'appunto Vassalli che l'Ufficio ti ha mandato in allegato alla lettera n. 120/1943 del 2.12 u.s. [4]); ed è veramente strano che con tutti questi elementi a disposizione le nostre posizioni debbano essere così lontane.

2. Innanzi tutto credo che non dobbiamo basarci su impressioni, apparenze o dichiarazioni vaghe, ma dobbiamo cercare di approfondire il problema del terrorismo

MODUS

e dell'adeguatezza della legislazione austriaca nella sua realtà. Tu dici di non essere convinto, come gli austriaci, che siano necessarie nuove misure legislative di Vienna. Innanzi tutto il problema non si pone esattamente così. Si tratta infatti di vedere se ed eventualmente *quali* ulteriori misure legislative siano necessarie; e soltanto in base all'indicazione di esse si può giudicare dell'atteggiamento da prendere.

Ma vorrei innanzi tutto dire che la premessa da cui tu sinteticamente parti è per lo meno inesatta, nel senso che ancora oggi, dopo le discussioni di Londra e di Parigi[4], noi non sappiamo quale sia la legislazione che l'Austria è in grado di applicare contro i terroristi.

La famosa legge Schuschnigg sarebbe certo efficace, ma non mi risulta che da parte austriaca vi si sia mai fatto ricorso, né la tua Ambasciata ci ha mai dato alcuna indicazione in tal senso. A Londra Kirchschlaeger ci disse che la riteneva ancora in vigore, mentre Kathrein si espresse decisamente in senso negativo. In tale situazione, il minimo che potessimo fare era di chiedere che il Governo austriaco prendesse chiaramente posizione sull'applicabilità o meno delle sue norme.

La legge sugli esplosivi, fu certo fatta, come tu ricordi, dal buon Francesco Giuseppe, ma il problema non è di vedere se sia stata redatta con la mano pesante e con concetti antiquati, ma se risponda ai requisiti necessari per far fronte al fenomeno del terrorismo.

La questione è quindi di accertare se la legislazione austriaca in vigore – così come le attuali autorità si sentono di applicarla (ed è questo, di per sé, un fenomeno singolare per cui la legge non sembra valida di per sé, ma abbisogna di una valutazione del potere esecutivo per la sua applicazione) – permetta di punire o meno gli stranieri o gli stessi austriaci che hanno commesso delitti in territorio estero e di vedere come venga configurato un delitto preparato in territorio austriaco e commesso in territorio estero. Come vedi, è esattamente il caso opposto a quello di Oberdan; ed è legittimo, credo, di approfondirne gli elementi.

3. Se nella legislazione austriaca esistono delle lacune – è il parere del prof. Vassalli, che non è certo senza peso – mi pare sia conseguenza normale di ciò il richiedere (senza dettare testi e senza imporre soluzioni determinate, ma insistendo sulla necessità di porre termine al fenomeno terroristico e sulle responsabilità internazionali dell'Austria), che qualcosa sia fatto affinché a tale inconveniente legislativo si ovvii. Si dovrebbe dire che, almeno apparentemente, è soprattutto interesse austriaco che ciò avvenga, proprio per poter dimostrare anche dal punto di vista internazionale che la legislazione austriaca è adeguata o è stata tempestivamente adeguata alle necessità (ciò che potrebbe essere estremamente importante per Vienna ad un determinato momento). Si può aggiungere che sarebbe difficile spiegare all'opinione pubblica italiana, quando gli austriaci decidessero di rimettere in moto la macchina terroristica, che ora hanno fermato sotto il peso delle nostre note verbali e della riprovazione internazionale, che noi non solo non abbiamo ottenuto nulla, ma che non abbiano nemmeno chiesto nulla all'Austria pur avendo tutti i titoli internazionali per chiedere ed ottenere.

Rilevo infine che noi non abbiamo chiesto nuove leggi, ma, come è facile rilevare, soltanto chiarimenti o precisazioni in via legislativa; e questo lo abbiamo fatto finora con estrema delicatezza e nemmeno in via ufficiale, limitandoci a presentare il promemoria Vassalli come documento di un esperto e studioso italiano.

MODUS

D'altra parte, è molto importante per noi, e credo che possa essere una indicazione della effettiva capacità del Governo austriaco di concludere la controversia, l'accertamento della disposizione di Vienna a prendere provvedimenti che, fra l'altro, sono i soli che dimostrerebbero la ferma intenzione di codesto Governo di porre termine a compromessi veramente inammissibili.

Le tue reazioni mi sembrano dettate soprattutto da impressioni che si possono trarre dalla stampa austriaca. A questo proposito, occorre riconoscere che ci troviamo di fronte, come è stato detto anche a Toncic a Parigi, a una manovra degli stessi austriaci, i quali, per giustificare la loro posizione totalmente negativa, hanno fatto passare alla stampa notizie evidentemente distorte circa nostri presunti «ultimatum» e circa nostre richieste legislative. Tutto ciò è grave; ma soprattutto perché dimostra chiaramente che da parte austriaca non si ha intenzione di fare nulla.

Quanto a parlare della odiosità della posizione da noi assunta, sarei più pronto ad accettare tale giudizio se gli austriaci si volessero rendere conto, a loro volta, della odiosità di certe loro insistenti e inammissibili richieste, che concernono la nostra legislazione interna. Mi pare che soltanto in queste ultime riunioni essi si siano resi conto della delicatezza della loro posizione e questo, a mio avviso, spiega anche il loro tentativo di creare una barriera alle nostre richieste attraverso prese di posizione sulla stampa.

4. Oggi sappiamo abbastanza bene quanto è accaduto a Vienna nei mesi scorsi da poter dire che l'iniziativa per la emanazione di nuove norme contro il terrorismo fu presa dal Ministro Bock, subito dopo il nostro veto alle trattative per l'associazione dell'Austria alla CEE. Bock si era reso conto di quella, che è pure una realtà che non possiamo ignorare; ossia del fatto che, per togliere il nostro veto, doveva essere offerto qualche elemento nuovo che ci permettesse di mutare la nostra posizione. Probabilmente lo stesso Bock pensava anche alla debolezza in cui si sarebbe trovata l'Austria in una eventuale discussione internazionale proprio per l'inadeguatezza delle norme austriache contro il terrorismo e per l'inefficace applicazione delle stesse norme esistenti. Oggi sappiamo anche che, molto prima che il problema fosse toccato da Toscano con Toncic a New York all'inizio del mese di ottobre[6], la questione era stata discussa al Consiglio dei Ministri austriaco senza che si giungesse ad una decisione, proprio perché il Governo austriaco preferiva evitare, nella sua situazione di debolezza, di affrontare rischi superflui. Oggi sappiamo anche che lo stesso Klaus e, in parte, lo stesso Toncic erano favorevoli a darci qualche soddisfazione su questo punto. Tale disposizione austriaca è rimasta fino verso la fine di ottobre, quando da parte austriaca si è avuto il senso, da un lato, che noi non avremmo attaccato l'Austria alle Nazioni Unite sul problema del terrorismo (abbiamo, anzi, lasciato correre, senza controbatterla energicamente, l'affermazione di Toncic secondo cui non vi erano prove che il terrorismo fosse proveniente dall'Austria); dall'altro, che le conversazioni sopra la questione altoatesina avrebbero potuto andare avanti anche senza nessuna concessione sostanziale austriaca sul terrorismo.

Del resto tu hai letto prima di andare a Vienna i verbali dei colloqui di Toscano con Toncic a New York e sai come la cosa fu allora impostata. Mi pare

MODUS

strano, ciò premesso, che tu scriva: «con richieste di questo genere, e non solo con esse, finiremo col fregare Toncic nonché Bock e magari Klaus, senza una certezza che i loro successori siano disposti a venirci incontro su questi determinati punti».

Le ragioni per cui da parte austriaca si è finito per non prendere misure contro il terrorismo, aprendo la strada, attraverso indiscrezioni, a quelle reazioni che hanno portato alle prese di posizione del Partito Socialista cui tu accenni, devono essere per noi elemento di riflessione e mi sembrano gravi. Come ho detto allo stesso Toncic a Parigi, la posizione presa dall'Austria sul terrorismo, secondo la quale non vi sarebbero prove che il terrorismo provenga dal territorio austriaco, è la più negativa possibile. Essa porta come conseguenza non solo l'impossibilità di prendere misure legislative o amministrative contro il terrorismo, ma anche di prendere misure di fatto contro i responsabili, perché, se tali misure venissero prese, esse smentirebbero «ipso facto» la tesi austriaca. Da questo punto di vista, dobbiamo ricordare che l'unico provvedimento di Vienna (l'invio delle truppe alla frontiera) è proprio quello meno importante e il più inefficace. Nel frattempo, invece, l'organizzazione terroristica è rimasta tale e quale, pur entrando, per ragioni politiche, in letargo. Non si può non essere perplessi dinanzi alla incapacità del Governo austriaco di colpirla o dinanzi al suo interesse di non smantellarla, evitando di scindere nettamente le responsabilità di Vienna e dei terroristi.

Se oggi non riusciamo ad ottenere questa sconfessione pubblica, avendo tante carte in mano circa il terrorismo e prima della conclusione del negoziato, non ci riusciremo certamente mai più e saremo esposti, senza contropartite, a qualsiasi ripresa del terrorismo venga decisa da parte di Vienna.

Queste sono, mi pare, le ragioni del nostro atteggiamento e vorrei credere che tu le condivida. Quanto alla posizione di Toncic, ti ho già scritto che è nostra impressione che, finché vanno avanti le conversazioni con noi, la sua posizione è solidissima. Da questo punto di vista, lo abbiamo aiutato sia accettando l'incontro di Londra, sia, successivamente, l'incontro di Parigi. Lo abbiamo indubbiamente aiutato col nostro silenzio di fronte alla costituzione, più o meno ufficiale di un sottocomitato per l'esame della questione altoatesina che si raduna nella sua villa a Salisburgo e che comprende due altoatesini. Tu parli di sensibilità austriaca, ma vorrei dire che siamo giunti al punto da non averne nessuna noi. È infatti la prima volta che una cosa del genere capita in maniera esplicita; e si tratta di un fatto che potrebbe essere grave anche per le sue ripercussioni su altri settori. Eppure nessuno da parte nostra ha finora ritenuto di rilevarlo. Credo che Toncic potrebbe ben giustamente vantarsi di essere riuscito a giungere ad un risultato che Kreisky non avrebbe certamente ottenuto due anni or sono.

5. Contrariamente alla tua opinione, è esatto che noi intendiamo giungere ad ottenere che da parte austriaca ci si facciano delle esplicite e concrete promesse di misure antiterroristiche che costituiscano una contropartita del pacchetto da noi preso in esame. Solo in tal modo l'applicazione del pacchetto, e del resto la posizione reciproca delle due parti, ne risulterebbe equilibrata. In altre parole, da parte austriaca ci si deve rendere conto che con la fine della controversia, deve anche cessare

MODUS

il terrorismo. L'Austria è, difatti, in grado di farlo smettere e quel che è capitato in questi mesi è fin troppo indicativo. Ma deve farlo smettere definitivamente, e per questo è necessario non mettere il terrorismo in sordina, convincendo i terroristi dell'opportunità di non muoversi in questo momento; occorre una presa di posizione politica del Governo di Vienna, qualunque esso sia. Aggiungo che ciò non può portare affatto allo scopo di «ritardare, di complicare e in definitiva di mantenere il fuoco sotto la coltura dei microbi», come tu dici, ma può servire soltanto a spegnerlo immediatamente. Se gli austriaci nel mese di ottobre ci avessero comunicato le 4 o 5 misure che sono disposti a prendere non si sarebbe perso tempo. E del resto la vera ragione della perdita attuale di tempo è ancora una volta, a mio giudizio, quella che l'attuale Governo austriaco non è in grado di prendere nessuna decisione, né per accogliere l'accordo né per respingerlo.

6. Da parte mia direi che, in base agli elementi di cui disponiamo, si può affermare non solo che la legislazione austriaca è, per quanto riguarda gli aspetti connessi con il fenomeno del terrorismo, particolarmente insoddisfacente ma anche che, per la parte in cui è soddisfacente, non è stata applicata. Ma a questo punto non vorrei arrivare a dire che gli austriaci «non hanno tutti i torti quando si pongono l'alternativa: come incriminare i terroristi di gravi reati e sottoporli quindi alle giurie popolari, che possono anche assolverli; o accontentarsi di accusarli di reati minori, che li espongono a pene minori». Già soltanto il fatto che questo «marchandage» con la legge sia concepibile costì dà l'impressione di una concezione veramente singolare del diritto penale. Se i miei ricordi universitari non sono errati, l'azione penale è pubblica ed irrinunciabile ed il magistrato inquirente è tenuto a contestare i delitti senza preoccuparsi delle conseguenze che possono derivare dall'attribuzione del procedimento all'uno o all'altro grado di giudizio. A noi, poi, non possono interessare le singole pene che vengono di volta in volta irrogate e la loro misura. Quello che ci può interessare è che la legislazione penale austriaca, per la parte cui può essere ritenuta soddisfacente, sia applicata. Se essa poi non è applicata per colpa dei tribunali o delle giurie popolari, tale ipotesi è per noi preferibile che l'ammettere la derubricazione di reati per evitare lo scandalo di assoluzioni del tipo di quelle di Linz. Mi pare infatti che si possa ammettere che i risultati del processo di Linz – proprio nella loro palese enormità – non sono stati un male perché hanno dato la chiara impressione in Italia ed all'estero della parzialità non soltanto dei giurati, ma dell'opinione pubblica austriaca.

Tu mi parli degli «chansonniers» di Vienna; ma se vi è veramente un mutamento dell'opinione pubblica austriaca questo deve risultare nella maniera più concreta e cioè attraverso i risultati di processi celebrati davanti alle stesse giurie. Non ci conviene certo fare dei martiri, soprattutto di individui che spesso sono dei mercenari; ma non possiamo ammettere che uno Stato come l'Austria passi per uno stato civile quando non applica le regole più elementari del Codice Penale in vigore nel suo territorio, ammesso che esso sia, nel caso che ci interessa, anche soddisfacente.

7. Pensavo che la tua Ambasciata fosse per conto suo al corrente meglio di noi sopra i terroristi che sono in libertà in Austria. Del resto non si tratta di una questione

MODUS

nuova; e, a mio parere, non compete a noi, come Ministero degli Esteri, di intervenire in operazioni di polizia. Quello che possiamo dire è che le prove da noi fornite sono largamente sufficienti, per una polizia di buona volontà, per procedere contro le persone da noi indicate. Se la polizia austriaca è invece animata da cattiva volontà, allora può sempre ricorrere alle obiezioni di cui al paragr. 3-c) fatte dagli austriaci nell'ultima riunione di Zurigo.

Certo, questa avrebbe potuto essere la strada maestra se gli austriaci avessero voluto darci una collaborazione completa e leale. Ma i contatti fra le due polizie hanno dimostrato finora di essere sostanzialmente, per gli austriaci, un modo per procurarsi un alibi da far valere contro di noi in sede internazionale.

8. Vengo all'ultima tua «verità sgradevole» per opporvi una mia verità molto più semplice. È certo che un accordo sulla questione altoatesina dovrebbe avere delle conseguenze sul terrorismo (che, fra l'altro, non è un movimento sudtirolese ma, in questa fase, un movimento austriaco di limitate dimensioni sovvenzionato da parte austriaca e tedesca). Ma non vi è alcuna spirale terrorismo-rifiuto dell'accordo, nuovo terrorismo-nuovo rifiuto e così via. Chi rifiuta l'accordo dal 1964 è il Governo austriaco: e lo rifiuta non perché le condizioni da noi offerte non siano eque e soddisfacenti (il volume del Ritschel fornisce la prova obiettiva che Kreisky si à battuto per l'accoglimento delle nostre proposte del 1964), ma perché il Governo austriaco, allora per la posizione individuale di Kreisky, oggi, per la sua intrinseca debolezza, non è in grado di giungere a nessun accordo: e nemmeno di rifiutare un accordo.

Questo mi pare il punto essenziale del problema. La spirale, di cui tu parli, non è mai esistita: e perché fosse chiaro che non esisteva abbiamo negoziato anche in presenza di attentati e in mezzo ad esplosioni di bombe. Un Governo austriaco con un minimo di possibilità di decisione non aspetterebbe certo più di un mese per dare una risposta alle nostre ultime conversazioni di Londra, né si trincerebbe dietro una Commissione Mista della composizione di quella che si è radunata il 28 c.m. a Salisburgo[7].

Questo, mi pare, sia il primo dato da accertare e da meditare, anche perché fare delle concessioni ulteriori o progressive a chi non è in grado di fare nessun accordo è una politica inutilmente rischiosa ed improduttiva.

Ciò detto, attendo su questo punto – che mi pare il primo dal quale si deve partire per un esame obiettivo della questione – le considerazioni che tu vorrai fare a suo tempo pervenire all'Onorevole Ministro[8].

[Roberto Gaja]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 15, fasc. *Dicembre 1969*.
2 Vedi D. 323.
3 Vedi D. 314.
4 Vedi D. 308. Per l'appunto Vassalli vedi D. 307, Allegato II.
5 Vedi 317.
6 Vedi D. 267 e 270.
7 Vedi D. 321, nota 4.
8 Per la risposta vedi D. 330.

MODUS

328

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. 110/10. **Roma, 2 gennaio 1968.**

[...]

la tua lettera n. 3862 in data 26 dicembre[2], della quale ti ringrazio, ripropone taluni argomenti già trattati nella tua in data 23 dicembre[3]. Avendo già risposto a quest'ultima con la mia n. 110/560 del 30 dicembre[4], cercherò di evitare di ripetermi, limitandomi ai nuovi argomenti da te toccati.

1. Quanto tu scrivi dimostra, contrariamente a quanto tu sembri ritenere, che sei perfettamente al corrente di tutti i recenti elementi della questione alto-atesina e che la tua Ambasciata ha ricevuto appena possibile e con la massima diligenza tutti gli elementi necessari. Essi ti sono infatti stati trasmessi in allegato alle mie lettere n. 120/1943 in data 2 dicembre[5], n. 120/1988 in data 9 dicembre[6] e, da ultimo, n. 120/2100 del 20 dicembre u.s.[7]. E, dato che tu parli di cose che vale la pena di lasciare agli atti, mi pare che questa sia proprio, fra di esse, una da sottolineare.

Nell'Appunto sulle questioni sollevate nella riunione di Londra del novembre scorso[8], allegato alla prima delle lettere sopra citate, è indicata infatti per esteso, nelle pagine 2 e 3, la formula «Giovenco» quale «seconda alternativa» per il trasferimento alla Provincia di Bolzano delle competenze previste nel pacchetto.

Fra gli allegati alla lettera predetta vi era anche il Pro-memoria redatto dal Prof. Vassalli[9]; tale Pro-memoria non porta né firma né intestazione e per questo motivo, secondo quanto ha detto Vecchi a Fenzi, era sfuggito ad un vostro primo esame: ma ciò non toglie che sia da tempo in tue mani.

Non ti sono stati finora inviati i Verbali della riunione di Londra del 6-7 dicembre u.s.[10]; ma le conclusioni dell'incontro sono state ampiamente riassunte nell'Appunto inviato anche a te[11], in allegato alla lettera n. 120/1988 del 9 dicembre 1967, appunto che contiene tutti gli elementi necessari, quali sono stati sottoposti al Ministero ed al Presidente del Consiglio. Del resto, fare dei verbali fotografici degli incontri non è consuetudine generale. Si tratta di un elemento complementare che può essere utile, ma che non è affatto necessario. Non credo, del resto, che negli stessi negoziati che hai fatto tu abbia sempre proceduto alla redazione di verbali di tale genere.

Quindi, ripeto, tutta la documentazione essenziale relativa all'attuale momento dei contatti è in tuo possesso. Se mancano elementi circa il colloquio intervenuto fra il Ministro Fanfani e Loewenthal, può interessarti sapere che nessuna comunicazione era pervenutaci. Oggi al riguardo ne ho parlato al Ministro ed egli mi ha detto che non ritiene di dover informare di un semplice scambio di battute in occasione del rinfresco offerto al Quirinale, battute che permisero al Ministro di dire a Loewenthal che l'idea di far consegnare l'elenco delle misure contenute nel cosiddetto «pacchetto» non era del Ministero degli Esteri, il quale riteneva e ritiene che sbaglino gli austriaci a pretendere con espedienti come quello della consegna del «pacchetto» per via diplomatica a tentare di procurare prove per dimostrare in futuro che il «pacchetto» stesso costituisce un nuovo accordo internazionale. E niente altro fu detto.

MODUS

Del resto, andando al sodo, la nostra posizione attuale è quella che risulta dai colloqui di Londra del 17-19 novembre e del 6-7 dicembre u.s., e dalla conversazione di Parigi dell'11 dicembre u.s.[12]. Tu hai avuto appena possibile – e cioè subito dopo che sono stati sottoposti, come era necessario – all'Onorevole Ministro – i documenti relativi. Quindi la nostra posizione ti è ben nota: e non è stata affatto, per quanto mi risulta, cambiata. Attendiamo ora di conoscere la reazione di parte austriaca: dopo di che vedremo che cosa si debba fare.

2. Non voglio ritornare su quanto ho già avuto occasione di dirti in merito alla richiesta austriaca di comunicazione del pacchetto e – a quanto ha confermato nelle battute del rinfresco il Ministro (come ho sopra accennato) – poiché tu trovi «giustissime» le mie obiezioni al riguardo, spero che avrai modo di spiegare costì come una comunicazione «de facto» sia la sola alla quale da parte italiana si possa acconsentire.

Per la storia, ti dirò che Toscano ed io avevamo escogitato un'altra procedura per mettere la parte austriaca al corrente dell'ultima versione del «pacchetto», procedura che avrebbe evitato ogni carattere di ufficialità, pur mantenendo una certa misura di autorevolezza. Nel nostro Comitato dei Ministri prevalse invece l'idea che era meglio ricorrere ad un organo del Ministero dell'Interno. Si pensò, e non fu idea dei responsabili del nostro Ministero, anzi che il Comandante Generale dei Carabinieri fosse il tramite più adatto proprio perché avrebbe potuto *passare* il «pacchetto» in occasione di un incontro con il suo collega austriaco avente lo scopo di uno scambio confidenziale di informazioni sulle rispettive situazioni interne. Rilevo comunque che non si parlò mai di una consegna del documento a Zurigo e tanto meno, come tu scrivi, in un Albergo di Zurigo. Queste ultime note di colore, che devono evidentemente servire agli austriaci per dimostrare il carattere insultante delle nostre proposte, sono frutto di pura invenzione, anche se, apparentemente, la cosa può essere resa più credibile da una voluta confusione con gli incontri di Polizia di Zurigo. Devo comunque rilevare che vi è stato un notevole mutamento nell'atteggiamento austriaco su tutta la questione. Nel nostro incontro di novembre, infatti, ci si parlò soltanto di una comunicazione di cortesia che doveva servire al Cancelliere austriaco per evitare di prendere visione del «pacchetto» definitivo solo al momento della sua lettura da parte dell'on. Moro (o eventualmente all'atto della sua distribuzione ai deputati italiani). Anche a Londra, al principio di dicembre, se la reazione di Kirchschlaeger e di Kathrein, dopo i nostri chiarimenti, fu negativa (nel senso che dopo una comunicazione telefonica con Toncic ci fu detto che si sarebbe preferito un diverso tramite), non fu certo indignata.

Non si può fare a meno di immaginare che questo tardivo atteggiamento di dignità offesa sia conseguenza del fatto che tirolesi ed estremisti hanno scorto la possibilità di dare battaglia su questo punto, per riproporre l'internazionalizzazione del «pacchetto», mettendo in difficoltà i negoziatori austriaci e facendo di un punto di dettaglio, che sembrava praticamente superato, un elemento capitale dell'intera procedura.

Ciò, fra l'altro, non serve che a mascherare la delusione di certi ambienti austriaci per avere noi proposto un tramite, per la comunicazione del «pacchetto», non dotato di quella specifica rappresentatività che potrebbe significare un'adesione alla richiesta di internazionalizzazione del «pacchetto» medesimo.

MODUS

3. Circa quanto tu dici sul sistema attuale dei contatti italo-austriaci, sulla tua informazione in merito, e sulla tua partecipazione ad essi, mi sembra innanzitutto, come del resto ho già avuto occasione di dirti, che da parte austriaca si abbia la tendenza a creare una certa confusione intorno alle principali questioni in discussione, usando un diverso linguaggio a seconda che si tratti di riunioni di rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi, oppure di conversazioni ad altro livello. Tutto ciò serve costì, fra l'altro, per tentare di comprendere se non vi siano alternative o altre possibilità di gioco: e comunque per far ricadere su di noi, ove possibile, responsabilità che sono esclusivamente austriache.

Per non fare il gioco di Vienna, mi sembrerebbe necessario evitare di introdurre altri elementi nella trattativa, cercando di mantenerla nel canale più ufficiale, che è costituito, attualmente, dai contatti fra i rappresentanti dei due Ministri.

Circa il fatto, deplorevole, che tu non sia stato messo al corrente delle decisioni dei Comitati di Ministri, dovrei rilevare, innanzitutto, che ciò non è sostanzialmente vero: e che, formalmente non spetta a me, o a Toscano, di riassumere le istruzioni che ci sono date (e che di fatto abbiamo ricevuto, per la massima parte, in forma verbale). Accennerò ancora al Ministro Fanfani l'opportunità che tu sia chiamato a Roma per conferire. È un'idea che egli stesso aveva avuto e che mi aveva autorizzato a comunicarti. Devi comunque tenere presente che vi possono essere, come vi sono state, circostanze di tempo che non consentono di farti giungere tempestivamente a Roma per una di tali evenienze.

4. Sulla questione dei sondaggi italo-austriaci, non vi è in quanto ti ho scritto, alcuna contraddizione. Sul piano storico, non c'è dubbio che Piccioni si è espresso in forma contraria a qualsiasi sondaggio. Tale procedura è stata decisa, invece, nel corso dell'incontro di Ginevra del maggio 1964. Dato che si tratta di elementi pubblici, che risultano da documenti e da libri noti a tutti quanti si interessano al problema altoatesino – e citati altresì in una delle nostre note sul terrorismo – mi pare che non sia il caso di tornare sull'argomento. Vorrei soltanto sottolineare che la serie di sondaggi che fu alla base dell'attuale ipotesi di intesa si è conclusa nel luglio 1966[13]. I chiarimenti ed approfondimenti intervenuti con la SVP[14] – a parte il fatto che sono perfettamente noti anche al Governo di Vienna – non debbono formare oggetto di nuove consultazioni con quest'ultimo, non solo perché si tratta di «chiarimenti» di formule già «sondate», ma anche perché Vienna ha a suo tempo solennemente dichiarato che avrebbe accettato tutto quanto sarebbe stato accettato dalla SVP.

5. Ti posso conformare che, nell'attuale ipotesi d'intesa, come del resto anche in quella del dicembre 1964[15], la parte formale di chiusura della controversia prevede che la dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale sia seguita – alla pari di quella del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento di Roma – da un voto. È per questa circostanza, la quale emerge certo dalle carte in tuo possesso ed è essenziale, che non si può fare a meno di domandarsi se l'attuale Governo austriaco sia in grado, o meno, di fare accettare al Consiglio Nazionale la soluzione concordata della controversia, attualmente all'esame.

MODUS

6. Circa la legislazione antiterroristica, mi pare di aver risposto esaurientemente nella mia lettera precedente. Aggiungerò più sotto alcune considerazioni.

7. Le preoccupazioni della SVP, cui accenni al punto 7 della tua lettera, non mi sembrano fondate, in quanto, anche accettando la formula cosiddetta automatica, il Governo austriaco non rilascerebbe la quietanza prima che da parte italiana siano state emanate la legge costituzionale e le leggi ordinarie relative alle misure del «pacchetto». Secondo tale formula, infatti, la quietanza verrebbe rilasciata soltanto prima dell'emanazione delle norme di esecuzione, per le quali sono peraltro previsti dei termini, trascorsi i quali senza che il Governo abbia provveduto, la Provincia sarà legittimata ad assumere le funzioni amministrative con legge provinciale. Mi sembra quindi che il «rischio» cui accenni sia limitato alle sole norme di esecuzione, per le quali peraltro vi è da tener conto dell'importante facoltà concessa alla Provincia di provvedere, se del caso, direttamente. Un chiarimento, del tipo di quello richiesto da Toncic, mi sembra impossibile, perché renderebbe in definitiva i membri altoatesini della Commissione paritetica arbitri della formulazione di leggi e provvedimenti.

8. Non posso nasconderti la mia sorpresa per quanto mi scrivi circa l'impossibilità di procurarti le sentenze dei processi contro i terroristi. La cosa mi stupisce, in modo particolare, perché si tratta di atti pubblici, che, soprattutto in uno «Stato di diritto», come l'Austria si vanta ad ogni piè sospinto di essere, dovrebbero essere di accesso a tutti. Comunque, se difficoltà vi sono – e varrebbe la pena di accertarlo, anche per dimostrare agli austriaci quanto sia singolare la loro concezione di uno «Stato di diritto» – mi pare si debba ricorrere a tutti i mezzi d'informazione (giornali, resoconti ed altro). Mi sembra indispensabile far luce non soltanto sulla situazione denunciata, fra l'altro, recentemente a Zurigo, di terroristi colpevoli di omicidio che stanno tranquillamente in libertà, ma sul modo in cui vengono incriminati e giudicati i terroristi dai Tribunali austriaci. È questo un punto di particolare importanza sul quale non si può non insistere.

9. Ed ora vorrei aggiungerti alcune mie considerazioni. Vi è un punto su cui mi pare che tutti i circoli austriaci siano in questo momento d'accordo: e questo punto è l'opportunità di mettere in sordina il problema del terrorismo. Naturalmente, sui motivi per cui tali circoli sono giunti a tale conclusione ci sarebbe molto da dire. Non vi è dubbio, anzi, che tali motivi sono in gran parte differenti.

In generale, si può tuttavia ritenere che gli ambienti austriaci (e tirolesi) si siano resi conto che in questo momento il terrorismo è controproducente e che occorre una certa pausa per far scendere un certo oblio su tutto il problema. Questa, fra l'altro, a mio avviso, è una delle ragioni per cui certi ambienti tirolesi sono contrari al raggiungimento di un'intesa con noi, che avverrebbe oggi, per loro, in condizioni di debolezza.

Tieni comunque presente che è bastato minacciare di parlare del terrorismo alla Sottocommissione del Consiglio d'Europa per l'Alto Adige perché la riunione di essa fosse rinviata[16]. La Nota sovietica sulla Germania, con il suo esplicito accenno all'Alto Adige[17], costituisce, d'altra parte, un avvertimento che dall'Austria non può non essere tenuto presente, sia in relazione ad una qualsiasi azione alle Nazioni Unite, sia in una valutazione generale della situazione internazionale.

MODUS

Vi sono poi i recenti sviluppi della situazione di Cipro, che non tutti possono essere considerati favorevoli a quello che potrebbe essere il punto di vista austriaco, anche se oggi non possiamo escludere che ad un dato momento potranno fornire elementi utili a Vienna. (Sarebbe anzi estremamente utile avere un'idea di come la questione cipriota è seguita, per questo aspetto, da parte del Ballhaus).

Se è chiaro, in questo momento, l'interesse austriaco a cercare di far dimenticare il problema del terrorismo, dovrebbe essere chiaro il nostro opposto interesse a mantenere viva la questione. È per questo che non possiamo fare a meno di chiedere a te – ed attraverso te, agli Uffici da te dipendenti – ogni elemento circa i processi svolti costì contro esponenti del terrorismo ed in particolare – a parte le sentenze, di cui si è già discusso – ogni elemento che possa risultare dai dibattiti, quali sono stati riprodotti da codesta stampa, specialmente per quanto concerne il contenuto delle domande rivolte ai giurati.

Pur rendendomi conto delle difficoltà che possono esistere al riguardo, non posso non sottolineare che avremmo bisogno al più presto della massima quantità di materiale, possibilmente classificato. La ragione dell'urgenza è che gli austriaci, rispondendo su quanto ha formato oggetto del nostro ultimo incontro di Londra, dovranno anche rispondere al pro-memoria Vassalli. Noi, a nostra volta, dovremmo essere in grado di controreplicare al più presto possibile.

A questo proposito vorrei soltanto ricordare che l'Ambasciata ci diede a suo tempo un resoconto, tratto dalla stampa austriaca, del processo di Linz, che ci fu molto utile per la redazione di una delle nostre Note sul terrorismo e che ci ha permesso di proporre argomenti che da parte austriaca non sono stati ribattuti. Ci sarebbe oggi estremamente importante ricevere uno specchio generale dei processi che sono stati celebrati, delle misure in corso, del seguito che esse potranno avere nei prossimi mesi, nonché osservazioni sui singoli processi, in particolare per quanto riguarda la giustificazione data dai collegi giudicanti delle pene, talvolta minime, erogate, o delle assoluzioni.

Tu dici, non senza ironia, che ora che conosciamo così bene il Codice Penale austriaco potremmo suggerire agli austriaci i capi di imputazione che vengono da essi contestati ai terroristi. È quello che abbiamo fatto già in passato, anche quando conoscevamo meno bene il Codice Penale austriaco; e se tu avessi letto con maggiore attenzione – per quanto si tratti di una materia estremamente arida – le nostre Note sul terrorismo, sapresti che questo è un punto che non abbiamo mancato di sollevare. Comunque anche a questo riguardo, ogni ulteriore osservazione che potesse pervenirci da te o dai Consolati dipendenti ci sarebbe estremamente utile.

10. Vi è, infine, un altro punto che deve essere esaminato. Tu sai che è da tempo mia impressione che il Governo austriaco sia in una posizione di tale debolezza interna da non poter accogliere né respingere un qualsiasi progetto di soluzione della controversia altoatesina. In questa situazione, Toncic aveva cercato di ottenere l'appoggio del partito socialista, sia attraverso trattative dirette coi socialisti, sia, successivamente, tentando di riscuotere un tal consenso da parte di Bolzano da poter costringere Kreisky ad aderire alla soluzione da lui prospettata. Questa manovra, purtroppo, non è riuscita, in un primo tempo, perché Bolzano ha negato a Toncic un appoggio sufficiente; in un secondo tempo perché, quando Bolzano l'ha dato, era troppo tardi perché il partito socialista potesse fare marcia indietro.

MODUS

Ciò induce oggi Toncic (e Vienna) a tergiversare, a rinviare ogni decisione, a cercare nel frattempo di ottenere qualche concessione da noi, facendo balenare qualche possibilità di chiusura (non potendo più ulteriormente minacciarci col terrorismo). È singolare tuttavia il constatare che, in una questione che dovrebbe pure interessare sommamente il Governo di Vienna, si sia ormai di fronte a una totale mancanza di iniziative da parte del Ballhaus, che appare invece a rimorchio di quattro o cinque differenti centri di potere.

Queste, almeno, sono le mie impressioni, che valgono quello che valgono, ma che in gran parte sono corroborate dai fatti. Tu sei peraltro meglio di me in grado di esprimere un parere al riguardo e di dimostrare eventualmente che queste mie impressioni sono false.

Tutto questo, tuttavia, non può essere che una prima approssimazione non molto approfondita. In fondo, siamo di fronte ad una situazione che gli austriaci conoscono meglio di noi. È verosimile che, dinanzi ad essa, anche costì ci si domandi come uscirne. In altre parole, se oggi il rinvio di una decisione austriaca è la conseguenza dell'azione reciproca delle forze in giuoco (e in particolare del fatto che il partito socialista ha deciso di rinviare ogni soluzione per lo meno fino al 1970), è importante per noi di sapere che cosa i singoli gruppi interessati immaginino che debba o possa capitare dopo l'attuale periodo di stallo.

Molto elementarmente, noi siamo di fronte ad almeno quattro gruppi (senza tener conto del partito socialista che in questo momento è all'opposizione): a) il Governo di Vienna, b) il Governo tirolese, c) la SVP, d) gli estremisti.

In realtà, questa analisi è molto approssimativa perché il Governo di Vienna non è compatto; perché a Innsbruck, di fronte a Wallnoefer, ci sono Gschnitzer e la Stadlmayer; perché a Bolzano, di fronte a Magnago, c'è Dietl e a fianco dei due c'è Jenny; e, infine, perché anche i terroristi si dividono, secondo le informazioni delle nostre fonti, almeno in 3 gruppi, con caratteristiche sostanzialmente differenti e con finanziamenti diversi.

Come immaginano questi singoli gruppi che a un dato momento si potrà uscire dalla situazione attuale? Come ciascuno di essi accetta o appoggia l'attuale possibilità di rinvio? Si immaginano manovre, a breve o a lunga scadenza, al Consiglio d'Europa? E quali? O manovre alle Nazioni Unite? E quali? E in questa cornice, come si devono valutare gli sviluppi della situazione a Cipro, sia per la dimostrazione che essi danno dell'impotenza delle Nazioni Unite (per non parlare del Consiglio d'Europa), sia per l'affermazione (o per la negazione) del principio del rispetto ai trattati esistenti? E ancora: la violenta presa di posizione sovietica sul terrorismo nazista, con il suo particolare riferimento all'Alto Adige, viste le conseguenze che se ne possono trarre, sia circa le possibili azioni austriache alle Nazioni Unite, sia circa gli sviluppi della politica estera sovietica, può essere rimasta costì senza eco? E ancora: il nostro veto all'inizio di negoziati per l'associazione dell'Austria alla CEE su quali gruppi ha avuto e può avere effetto (a parte l'indubbio risultato di aver drammatizzato di fronte all'opinione pubblica europea il problema del terrorismo)?

Come vedi, siamo di fronte ad una quantità di problemi, su cui forse non siamo in grado di dare oggi una risposta; ma su cui sono certo che tu potrai darci una serie di elementi estremamente utili per lasciarci immaginare quali saranno le future mosse austriache (e di conseguenza quali dovranno essere le risposte italiane).

MODUS

Quando da parte austriaca ci si accenna, come ha fatto spesso Loewenthal, alla possibilità di caduta di Toncic (ed eventualmente di Klaus), si dicono cose che non voglio affermare non possano diventare un giorno vere, ma che sono semplicistiche e non convincenti. Sta di fatto che Klaus e Toncic avrebbero forse interesse a cadere sulla questione altoatesina e che nessuno invece ha interesse a sostituirli in una fase in cui la stessa questione presenta così incerte prospettive. Per questo lo stesso Kreisky è contrario all'ipotesi di un governo di coalizione.

Non è perché non risolvono la questione altoatesina che Klaus e Toncic si indeboliscono e cadono. È viceversa, perché sono tanto deboli da non poter risolvere, fra l'altro, la questione altoatesina che Klaus e Toncic sono destinati a cadere.

Ma, ripeto, queste sono mie valutazioni approssimative e personali. Tu, che sei sul posto e che hai dinanzi a te il tempo di occuparti più largamente di questi argomenti e che disponi di personale e di materiale molto più esauriente del mio, potrai correggere queste mie indicazioni rapide e provvisorie.

[Roberto Gaja]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 15, fasc. *Dicembre 1969*.
2 Vedi D. 326.
3 Vedi D. 323.
4 Vedi D. 327.
5 Vedi D. 308.
6 Non rinvenuta.
7 Vedi D. 322.
8 Vedi DD. 295.
9 Vedi D. 307, Allegato II.
10 Vedi D. 314.
11 Vedi D. 316.
12 Vedi D. 317.
13 Vedi D. 153.
14 Vedi D. 194.
15 Vedi D. 4.
16 Vedi D. 310.
17 Si fa riferimento alla nota sovietica dell'8 dicembre 1967 (vedi D. 339, nota 4). In merito alle reazioni sovietiche sulla matrice nazista del terrorismo, Ducci – qualche mese dopo – riferì quanto appreso da Podcerob in merito al colloquio Gromiko-Waldheim quando quest'ultimo aveva abbordato il problema altoatesino: «... Gromiko avrebbe risposto prendendo atto che si tratta di un problema italo-austriaco, e auspicando che esso sia risolto tenendo conto da un lato delle giuste esigenze di una minoranza etnica ma dall'altro dell'opportunità di evitare in ogni modo che la soluzione possa far lievitare i fermenti del neo-nazismo» (T. 225 del 4 aprile, in Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*).

329

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MORO[1]

L. riservata personale. **Roma, 4 gennaio 1968.**

Caro Presidente,

leggo nei giornali di stamane che ha avuto luogo ad Innsbruck nei giorni scorsi una serie di riunioni di una Commissione austriaca composta di sei esperti tra cui due cittadini italiani rappresentanti della SVP[2].

MODUS

Mi permetto di attirare la tua attenzione sul fatto che la partecipazione ufficiale di cittadini italiani altoatesini ad organismi austriaci costituisce un elemento nuovo e senza dubbio grave nei recenti sviluppi della questione altoatesina. Tu ricordi in passato le reazioni che abbiamo avuto quando rappresentanti della SVP si sono recati a New York per seguire i lavori delle NU e quando, ma allora dietro le quinte, hanno seguito taluni incontri italo-austriaci.

Mi pare che questo nuovo sviluppo non possa essere lasciato sotto silenzio e senza qualche nostra appropriata reazione e ti sarei grato se tu volessi cortesemente farmi conoscere il tuo pensiero in proposito[3].

Grazie, cordialità

Tuo

A. Fanfani

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Febbraio 1968*.

2 Vedi D. 321, nota 4.

3 Per la risposta vedi D. 353.

330

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. segreta personale 056[2]. **Vienna, 6 gennaio 1968.**

Carissimo Roberto,

ti ringrazio della tua lettera n. 110/560 del 30 dicembre[3] con cui rispondi alla mia lettera del 23 dicembre[4]. Per quanto nell'intervallo fra le due vi sia stata un'altra mia lettera (n. 3862 del 26 dicembre[5]) nella quale credo di aver chiarito alcuni miei punti di vista, non è forse inutile che io replichi in parte alla tua ultima missiva. È infatti indispensabile, al punto in cui siamo, chiarire alcune posizioni e alcune responsabilità.

2. La tua lettera reca al punto 5 (pagg. 7 e 8) una frase che mi sembra fondamentale ed assai grave. Essa è la seguente: «Contrariamente alla tua opinione è esatto che noi intendiamo giungere ad ottenere che da parte austriaca ci si facciano delle esplicite e concrete promesse di misure antiterroristiche *che costituiscano una contropartita* del pacchetto da noi preso in esame. Solo in tale modo l'applicazione del pacchetto, e del resto la posizione reciproca delle due parti, ne risulterebbe equilibrata».

È la prima volta che io leggo nero sul bianco, per mano di uno dei dirigenti della Farnesina, l'indicazione di un obiettivo politico di questo genere. (Confesso che lo sospettavo, da mezze frasi lette nei verbali, e se ti scrissi che speravo di sbagliarmi era perché temevo fosse proprio così). Se ho ben capito, l'obiettivo a cui si indirizza dunque da alcuni mesi la condotta della nostra trattativa con gli Austriaci è il seguente. Noi ci impegneremmo (autonomamente) a far votare al Parlamento un certo numero di leggi e disposizioni per allargare l'autonomia della Provincia di Bolzano; gli Austriaci si impegnerebbero a far votare al loro Parlamento un certo numero di leggi e disposizioni per allargare la competenza dei tribunali e delle autorità di polizia nei riguardi dei terroristi. In tal modo la posizione reciproca delle due parti risulterebbe equilibrata.

MODUS

Non discuto questo disegno, che mi pare degno di un manuale di arte della diplomazia; e non lo discuto soprattutto perché sono certo che esso è stato approvato dalle nostre massime autorità politiche, riunite nel Comitato di Ministri per l'Alto Adige. (Dico di esserne certo, benché io non partecipi alle riunioni di quel Comitato né venga informato dei risultati di esso, per il fatto stesso che tu mi hai più volte assicurato che la tua azione nella trattativa è guidata dalle direttive impartite dal predetto Comitato di Ministri).

È dunque con sprofondata modestia e con riverenziale timore che oso affermare che tale tattica diplomatica, se è stata veramente decisa, mi sembra possa avere conseguenze gravissime – non che [*sic*] sul negoziato, del quale ormai è meglio abituarsi a non vedere la fine – ma, se vittoriosa, sul futuro dei rapporti tra l'Italia e l'Austria.

È mio parere infatti che non troveremo mai un Governo austriaco disposto ad accettare un simile *Junktim*: per quanto debole e malridotta sia l'Austria, per quanto debole e malridotto sia il suo Governo. Ma ammesso anche che io mi sbagli, e che l'Austria sia ridotta al punto di accettare un intervento straniero nel dominio più riservato della sovranità, che è quello della legge penale, quali sarebbero le conseguenze del ben studiato parallelismo fra il nostro pacchetto e le leggi antiterroristiche?

Sarebbero probabilmente le seguenti. Nessun Governo al mondo (mi faceva rilevare l'Ambasciatore MacArthur) può impedire che un pazzo lanci una bomba o metta una valigia di esplosivo in un treno. La conclusione dell'accordo italo-austriaco taglierà certamente le gambe, come più volte ho detto, al terrorismo come fenomeno politico: ma non può farlo al terrorismo come fenomeno psichiatrico.

Ora, se atti terroristici avverranno dopo la conclusione dell'accordo (ed è più che probabile che qualcuno ne avverrà) e se per quell'epoca il Governo austriaco non avrà trovato il coraggio di portare in Parlamento quelle leggi che pure avesse trovato il coraggio di prometterci, ecco la possibilità offerta a tutti coloro che in Italia vogliono perpetuare la crisi italo-austriaca, per i motivi più diversi e che non sto a elencare, di urlare a gran voce perché si sospenda l'applicazione del pacchetto, se già adottato, o l'approvazione parlamentare di esso se ancora in corso.

Di qui, caro Roberto, la spirale di cui io parlavo in una mia precedente lettera: terrorismo, rifiuto di una intesa italo-austriaca e di una coesistenza pacifica in Alto Adige, nuovo terrorismo, nuovo rifiuto, eccetera.

Pare a me, in coscienza, che l'esporre il nostro paese, le relazioni con uno dei suoi vicini, la tranquillità stessa dell'Europa ad una simile macchina infernale sia da evitare nel modo più assoluto. Noi dobbiamo lavorare per chiudere le questioni controverse, e non per mantenerle aperte.

3. Dove sta allora l'equilibrio delle posizioni, dirai tu? Beh, questi non sono fatti miei perché non sono io che negozio, e perché nessuno ha chiesto il mio parere. Ma se esso mi venisse chiesto, direi che l'equilibrio delle posizioni sta nella nostra sincerità nel promettere, nella nostra onestà nel mantenere, nel nostro coraggio nel superare schemi antiquati e funesti. Sono cento anni che noi Italiani tentiamo di fare i furbi; non posso dire che di tale furbismo siamo morti, ma senza di esso probabilmente peseremmo qualcosa di più sulla scena internazionale. Per quanto sta in me, per quel poco

MODUS

che posso, mi opporrò sempre a tutti i tentativi di rosicare piccoli vantaggi con astuzie paesane. (S'intende che non parlo di te, che sei pienamente in buona fede e che fai del tuo meglio; ma dello sfruttamento che delle tesi da te sostenute possono fare altri che tale buona fede abbiano in minor quantità).

4. Se l'obiettivo che dunque ci poniamo è quello di ottenere dagli Austriaci «concrete promesse di misure antiterroristiche» è superfluo che io risponda agli altri punti da te sollevati. È da credere che, se ci poniamo tale obiettivo, sia per noi augurabile che il Governo austriaco non faccia niente di concreto contro il terrorismo, perché così avremo ulteriori motivi per chiedere una modifica della sua legislazione. Vorrei solo dirti che non ho ben capito che cosa significhi la frase a pag. 4 che dice: «Rilevo infine che noi non abbiamo chiesto nuove leggi, ma, come è facile rilevare, soltanto chiarimenti o precisazioni in via legislativa». Non capisco bene che cosa possano essere le «precisazioni in via legislativa» se non sono delle nuove leggi.

Vorrei tuttavia sapere se io debba comunicare ufficialmente a questo Governo quanto tu scrivi a pag. 9 e cioè che: «quello che ci interessa è che la legislazione penale austriaca ... sia applicata», essendo inteso che «se essa poi non è applicata per colpa dei tribunali o delle giurie popolari tale ipotesi è per noi preferibile che l'ammettere la derubricazione di reati per evitare lo scandalo di assoluzioni del tipo di Linz». Sia chiaro che la mia domanda è puramente retorica, in quanto spero che la tua risposta sia negativa, dato che mi dispiacerebbe molto constatare che abbiamo deciso di seguire la politica del «tanto peggio tanto meglio».

5. Avrei aggiunto alle mie subordinate e sommesse annotazioni circa questa impostazione della trattativa italo-austriaca l'ulteriore osservazione che con lo stabilire un *Junktim* fra il pacchetto e la promessa di leggi antiterroristiche noi andiamo diritto verso un rinvio a tempo indeterminato della conclusione della trattativa: e ciò perché il Gabinetto Klaus II sta per spirare, ci vorrà un po' di tempo perché il Gabinetto Klaus III voglia mettersi a tavola; ed infine per quanto detto più sopra, e cioè che mi sembra assolutamente improbabile che un gabinetto Klaus, qualsiasi numero porti, e quanto a questo anche un gabinetto che porti un altro nome democristiano o socialista, voglia impegnarsi su questa strada.

Ma non avanzo questa obiezione perché, pur non conoscendo ufficialmente i risultati della riunione a Salisburgo del Comitato tripartito[6], credo che essa abbia posto condizioni tali che necessiteranno da parte nostra una pausa, anche molto lunga, di riflessione. Potrebbe infatti essere meglio, qualora non vi sia più alcuna speranza di raggiungere un accordo prima delle elezioni italiane, rompere il contatto che, un passo dopo l'altro e un incontro dopo l'altro, sta diventando alquanto soffocante.

Toncic mi ha comunque convocato per mercoledì 10 alle ore 10: dopo di che saprò dirti qualcosa di più[7].

Abbiti nel frattempo i miei affettuosi saluti, nonché i migliori auguri per la visita di Spiljak.

Tuo aff.mo

ROBERTO

MODUS

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1133.
[2] Annotazione di Gaja sul primo foglio: «Visto dall'On. Ministro che ritiene non si debba impedire in alcun modo. 9/1/68. R.G.».
[3] Vedi D. 327.
[4] Vedi D. 323.
[5] Vedi D. 326.
[6] Vedi D. 321.
[7] Vedi D. 331.

331

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 911/16. **Vienna, 10 gennaio 1968, ore 16,30 (perv. ore 17,30).**

Oggetto: Promemoria austriaco su Alto Adige.

Toncic mi ha dato lettura stamani di un promemoria, che mi verrà inviato questo pomeriggio o domani mattina dopo alcuni ritocchi finali, ed il cui testo trasmetterò a Roma con un corriere speciale venerdì mattina [il 12][2].

Detto promemoria contiene le risposte del Governo austriaco ai sei punti rimasti aperti dopo la riunione di Londra dell'inizio di dicembre[3]. In questa presa di posizione austriaca è stato tenuto conto dei risultati dell'incontro del 29 dicembre a Salisburgo[4], il rapporto sul quale fatto da Mitterdorfer e da Brugger è stato approvato qualche giorno fa a Bolzano dalla Direzione della SVP.

Toncic mi ha con l'occasione assicurato che non vi sono state altre riunioni del Comitato tripartito oltre quella di Salisburgo, e mi ha aggiunto che non ve ne saranno altre.

In attesa del testo definitivo del promemoria preferisco in questo dispaccio non entrare in dettagli su quanto dettomi dal Ministro. Tuttavia i tre argomenti più importanti mi sembrano essere i seguenti:

1) Il Governo austriaco non chiede una nuova discussione o un nuovo coordinamento dell'intero pacchetto, ma soltanto che le aggiunte alla terza versione del pacchetto (luglio 1966[5]) vengano portate a sua conoscenza in modo analogo a quanto fu fatto in precedenza. Trattasi, mi ha detto Toncic, dei cosiddetti chiarimenti, che dovrebbero essere 18[6].

2) Il promemoria Vassalli[7] è in corso di attento studio da parte del Ministro della Giustizia. Una risposta ci verrà data non appena possibile. Nel frattempo il Governo austriaco propone che il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Sailer [*recte*: Seidler] partecipi alla prossima riunione di Zurigo per discutere col Capo della Polizia italiana le misure amministrative che possono prendersi ed alcuni aspetti speciali della collaborazione tra le due polizie.

3) Da parte austriaca ci viene proposta una nuova formula per determinare le condizioni ed il momento in cui l'Austria dichiarerà chiusa la vertenza, e le garanzie che l'Italia riceverebbe, se così possono chiamarsi.

Ho fatto esplicite ed ampie riserve a titolo personale, in particolare sulla deludente risposta che ci viene data in materia di legislazione contro il terrorismo, nonché a proposito della nuova formula di chiusura della controversia.

MODUS

Toncic mi ha allora detto di voler proporre per mio tramite a Vostra Eccellenza di voler ricevere a Roma, come suo inviato speciale, l'Ambasciatore Haymerle, il quale illustrerebbe a V.E., e naturalmente a Gaja e a Toscano, le ultime proposte austriache.

Mi ha detto come ragione di questa missione particolare quella che non è materialmente possibile avere un'altra riunione tipo Londra, perché Kirchschlaeger è fuori combattimento e perché in ogni caso il tempo è troppo ristretto. Ma ciò non vorrebbe dire che con la missione di Haymerle a Roma si inizierebbe una nuova procedura: si tratterebbe solo di accertare in contraddittorio se vi è qualche possibilità di trovare un terreno d'intesa.

Ho assicurato al Ministro che gli avrei fatto avere la risposta su questo punto non appena a conoscenza delle decisioni di V.E.[8].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1039.
2 Vedi D. 334, Allegati I e II.
3 Vedi D. 314.
4 Vedi D. 321, nota 4.
5 Vedi D. 153.
6 Vedi D. 194, Allegato.
7 Vedi D. 307, Allegato II.
8 Per la risposta vedi D. 337.

332

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MORO, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

L.[2]. **Roma, 10 gennaio 1968.**

Caro Fanfani,

rispondo alla tua lettera 110/531 del 9 dicembre u.s.[3] concernente l'incontro di Londra del 6 e 7 dicembre u.s. tra esperti italiani e austriaci per la questione dell'Alto Adige[4].

A questo punto mi sembra che per un riesame della questione convenga attendere la risposta ufficiale austriaca che sembra non debba tardare.

Per parte mia ho visto Withalm a Milano, dove era per il Congresso della Democrazia Cristiana, in occasione del mio invito a colazione delle Delegazioni estere di movimenti e partiti democratico-cristiani, ed ho colto l'occasione per insistere affinché si giungesse ad una soluzione della controversia in atto e da parte austriaca si prendesse qualche misura efficace contro il terrorismo, ben precisando che questa ultima richiesta era collegata con la posizione da noi assunta circa la domanda austriaca di associazione alla CEE.

Credimi,

tuo aff.mo

Aldo Moro

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 5, fasc. *Dicembre 1967*.
2 Annotazione sul primo foglio: «Ne ha parlato On. Ministro con Gaja. 16/1.»
3 Vedi D. 315.
4 Vedi D. 314.

MODUS

333

IL VICE DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI PERRONE CAPANO[1]

Appunto[2]. **Roma, 11 gennaio 1968.**

L'Ambasciatore Ducci mi ha telefonato stamani per informarci, a seguito del suo telegramma n. 16[3], che il Ministero austriaco degli Affari Esteri gli aveva fatto oggi pervenire il preannunciato Promemoria su carta non intestata, accompagnato soltanto da un biglietto da visita di Haymerle. Egli ha aggiunto di essere incerto se trattenere il Promemoria oppure respingerlo, non sapendo come ci siamo comportati in precedenza.

Gli ho risposto che, non conoscendo il contenuto del Promemoria, non potevo dargli un suggerimento in merito; comunque, dato che un Promemoria poteva essere respinto anche alcuni giorni dopo il ricevimento, gli ho consigliato di trattenerlo per il momento trasmettendone la traduzione al Ministero[4]. Gli ho anche preannunciato l'invio di un telegramma ministeriale interlocutorio in cui si fa presente che, essendo l'Onorevole Ministro assente, nessuna risposta al Governo austriaco potrà essere data prima del ritorno dell'On. Fanfani[5]. Riferendomi poi alla proposta contenuta nel citato telegramma di Vienna, ho aggiunto, per sua esclusiva e personale informazione ed orientamento che Haymerle potrà se del caso, e dopo che avremmo esaminato il Promemoria, incontrarsi eventualmente con l'Ambasciatore Gaja e con il Prof. Toscano.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Gennaio 1968*.
2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Visto dal Segretario Generale».
3 Vedi D. 331
4 Vedi D. 334, Allegati I e II.
5 Per il seguito vedi D. 337.

334

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL VICE DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, PERRONE CAPANO[1]

L. urgente riservatissima 081. **Vienna, 11 gennaio 1968.**

Caro Carlo,

in assenza di Roberto Gaja, invio a te in allegato a questa lettera il promemoria austriaco contenente le risposte alle proposte da noi fatte il 6-7 dicembre 1967 a Londra[2]. Tale promemoria, che ti invio nel testo tedesco e nella «unverbindliche Uebersetzung» fatta dalla Ballhaus stessa, mi è giunto ieri sera alle ore 19,45, per mano di un usciere, su carta non intestata e senza alcun timbro o sigla. Era accompagnato soltanto da un biglietto di visita dell'Ambasciatore Haymerle.

2. Aggiungo alla trasmissione del promemoria alcune delucidazioni, tratte in parte da quanto ieri Toncic mi ha detto, in parte da chiarimenti che ho chiesto stamani per telefono a Haymerle.

MODUS

a. Circa il pacchetto il promemoria è più preciso di quanto Toncic mi aveva detto. Haymerle mi ha chiarito che si desiderano le aggiunte apportate al pacchetto dopo il sondaggio sulla terza versione del medesimo, sia quelle comunicate verbalmente da Gaja e Toscano a Kirchschlaeger, sia i chiarimenti e approfondimenti fatti a Magnago[3].

b. Per quanto riguarda il terrorismo avete visto il comunicato della Ballhaus che afferma ancora una volta che all'Austria non si può chiedere più di quanto fa. Comunque Toncic, sul quale esercitavo nuove pressioni, ha telefonato davanti a me al Ministro della Giustizia Klecatsky per farsi assicurare che la legge Schuschnigg 1936 sulla difesa dello Stato è sempre in vigore, ed infatti figura nello «Strafgesetzbuch». Sempre da me premuto, Toncic ha detto che la revisione in corso del Codice penale porterà certamente ad una modernizzazione e precisazione del sistema penale contro i terroristi. Ho detto a Toncic (che non si è compromesso) che da parte austriaca ci si sarebbe potuto far sapere su quali criteri sia fondata e verso quali obiettivi miri questa modernizzazione e precisazione.

c. Al paragrafo terzo della pagina 2 dove parla dell'«ursprünglichen italienischen Vorschlag» si allude alla ipotesi globale n. 2 da noi presentata dopo il fallimento dell'ipotesi n. l.

Della proposta austriaca Toncic mi ha detto che essa è frutto di un compromesso con i Sudtirolesi. (En passant mi ha detto che anche Brugger, al quale è stata promessa una migliore carriera politica, è stato collaborativo).

Il ragionamento dei Sudtirolesi è che la nostra promessa di fare certe determinate leggi, costituzionali o semplici, certe determinate norme di attuazione e certi regolamenti non vale granché. Secondo l'attuale formula per la chiusura della vertenza, il Governo austriaco sarebbe automaticamente tenuto a dare la quietanza secondo la variante 2 (o anche secondo la variante 1) non appena l'ultima delle leggi, o rispettivamente l'ultimo dei regolamenti, sia entrato in vigore. Ma l'Austria sarebbe a ciò tenuta anche se il contenuto delle leggi e dei regolamenti non corrispondesse alle aspettative della SVP.

Toncic mi ha detto di rendersi pienamente conto che il Presidente Moro non può – sopratutto prima delle elezioni – impegnare il futuro Parlamento al di là di un elenco di principii generali, e che comunque non può certo sottoporre ad un veto dei parlamentari sudtirolesi l'elaborazione delle leggi e dei regolamenti. Toncic non vedeva perciò alcun via di uscita – a meno di una qualche brillante trovata da parte italiana – salvo che nell'idea che l'Austria giudicherebbe se l'attuazione dell'autonomia per la Provincia di Bolzano corrisponde effettivamente ai sondaggi italo-austriaci e alle promesse fatte a Magnago. Tutto quello che ha saputo trovare per rendere meno assurda questa proposta (la quale comunque ha una sua logica interna che deriva dalle contraddizioni in cui tutti quanto ci avvolgiamo da anni e dalla sfiducia che regna sovrana dalle due parti del Brennero) è l'idea che il foro internazionale scelto dall'Italia giudichi obbligatoriamente per l'Austria se l'Italia abbia fatto tutto quello che aveva promesso di fare, e se quindi l'Austria abbia mancato alla sua promessa di dichiarare chiusa la lite.

Credo di poterti risparmiare le mie riserve, le mie obiezioni e le mie considerazioni ironiche su questa pensata.

MODUS

3. Queste risposte mi sembrano più che deludenti. Tuttavia mi sembra che nel decidere l'atteggiamento da tenere, anche per quanto concerne il suggerimento di inviare a Roma Haymerle, dovremmo tenere presente fra l'altro il fatto che nel corso di gennaio vi saranno a Strasburgo varie riunioni del Consiglio d'Europa o per lo meno della sua Assemblea. Non ci conviene certo metterci nella posizione di farci dire da qualche deputato austriaco che abbiamo lasciato senza replica le ultime proposte di Vienna.

Invece non credo che abbiamo un granché da attendersi dalla seduta della Commissione degli Affari Esteri al Parlamento austriaco che si svolgerà martedì 16 gennaio. In ogni caso ho informato Haymerle che il Ministro Fanfani non riassumerà a Roma che quel giorno, e pertanto non sarà in condizioni di far conoscere la sua decisione.

Farò seguire alcuni commenti personali in un secondo momento[4]. Intanto credimi tuo sempre aff.mo

ROBERTO

ALLEGATO I

AIDE MÉMOIRE

Vienna, 10 gennaio 1968.

1. Die oesterreichische Bundesregierung hält die Uebergabe einer Ergänzung der 3. Fassung des Pakets durch Aufnahme der Ergebnisse der inzwischen stattgehabten zwischenstaatlichen Verhandlungen und aller auf inneritalienischer Ebene erzielten Resultate («Klärungen und Vertiefungen») in einer Form analog der Uebergabe der 3. Fassung für unerlässlich.

2. Oesterreichische Stellungnahmen zu den italienischerseits anlässlich der Londoner Kontaktgespräche im Dezember 1967 aufgeworfenen Fragen:

ad a) *Vassalli-Papier*[5]:

Dieses Arbeitsdokument bildet den Gegenstand eingehender Prüfung seitens des Bundesministeriums für Justiz. Eine Antwort zu gegebener Zeit muss vorbehalten bleiben. Das Bundesministerium fuer Inneres wäre bereit, zu den nächsten Kontaktgesprächen der Sicherheitsexperten den General-direktor für die öffentliche Sicherheit, Sektionschef Dr. Seidler, zu entsenden, der mit dem entsprechenden italienischen Gesprächspartner administrative Massnahmen und einzelne Aspekte der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus in beiden Ländern in Erwägung ziehen könnte.

ad b) *Streitbeendigungserklärung*:

Gegen die von italienischer Seite gemachten Abänderungsund Ergänzungsvorschläge zum vorliegenden Entwurf einer Streitbeendigungserklärung bestehen keine Einwände.

Oesterreichischerseits wird lediglich die Hinzufügung eines kurzen Passus begehrt (im Anschluss an den 5. Absatz des Entwurfes: «... und aufrecht zu erhalten bereit ist»).

ad c) *IGH-Vertrag*:

Oesterreich erklärt sich mit dem italienischerseits gewünschten Text eines IGH-Zusatzvertrages einverstanden.

ad d) *Varianten des Uebergangs der Kompetenzen*:

Die oesterreichische Bundesregierung hat den letzten italienischen Vorschlag (Variante 2) betreffend Uebertragung der Kompetenzen eingehend geprüft. Den dabei angestellten Ueberlegungen hat sie den seinerzeitigen italienischen Vorschlag zugrundegelegt, dessen Sinn darin lag, dass an Stelle des von Italien zurückgezogenen Schiedverfahrens Oesterreich die Streitbeendigungserklärung erst zu einem Zeitpunkt nach Verwirklichung der im Paket zugesagten Massnahmen abzugeben haben werde.

MODUS

Die im jüngsten italienischen Vorschlag (Variante enthaltene Automatik-Abgabe der oesterreichischen Streitbeendigungserklärung und Austausch der Ratifikationsurkundes IGH-Vertrages innerhalb einer bestimmten Frist nach Veröffentlichung des letzten Gesetzes zur Kompetenzübertragung in der Gazzetta Ufficiale) entspricht nicht zur Ganden Gedanken, die dem ursprünglichen italienischen Vorschlag zugrundelagen. Eine Automatik könnte oesterreichischerseits nur akzeptiert werden, wenn Einvernehmen ueber den Begriff «Verwirklichung des Pakets» erzielt werden könnte und Gewähr dafür bestehen würde, dass eine solche Verwirklichung nicht ohne Zustimmung der Vertreter der Suedtiroler Volksgruppe zustandekäme.

Da diese Voraussetzungen noch nicht gegebenerscheinen, hält es die österreichische Bundesregierung für zweckmässig, auf den ursprünglichen italienischen Vorschlag zurückzukommen.

Auf Grund dieses Vorschlags würde Oesterreich die Streitbeendigungserklärung abgeben, sobald italienischerseits die vorgesehenen Massnahmen verwirklicht worden sind, d.h. sobald die für die Handhabung des Pakets erforderlichen Verfassungs und einfachen Gesetze, Durchführungsbestimmungen (norme di attuazione) und Verwaltungsverfügungen (regolamenti) erlassen worden sind.

Sollte Italien eine zusätzliche Sicherung für den Fall von Meinungsverschiedenheiten wünschen, so ist Oesterreich bereit, zur Feststellung, ob die oesterreichische Bundesregierung die zugesagten Streitbeendigungserklärung in ungerechtfertigter Weise verzögert oder nicht sich dem Spruch jeder italienischerseits vorgeschlagenen unparteiischen internationalen Instanz zu unterwerfen.

ad e) *Zum Operationskalender*:

Oesterreich erscheint es sinnvoll, dass nach Abschluss des Streites, also nach Abgabe der Streitbeendigungserklärung, die IGH-Phase beginnt und daher am Beginn dieser Phase der Austausch der Ratifikationsurkunden des IGH-Vertrages erfolgt. Sollte dies aber italienischerseits gewünscht werden, ist Oesterreich bereit, zugleich mit der Abgabe der Streitbeendigungserklärung auch schon die IGH-Ratifikationsurkunden auszutauschen.

ad f) *Dauer der Stillhaltefrist*:

Die oesterreichische Bundesregierung ist mit dem italienischen Vorschlag, dass die Stillhaltefrist mit jenem Tag beginnen soll, an dem die neue italienische Regierung von der Deputiertenkammer das Vertrauensvotum erhält und 3 Jahre dauern soll, unter der Voraussetzung einverstanden, dass der neu gewählte italienische Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung vor der neu gewählten Deputiertenkammer sich zur Durchführung des Pakets im Sinne der Erklärung des Ministerpräsident Moro vor der derzeitigen Deputiertenkammer bekennt.

ALLEGATO II

TRADUZIONE NON UFFICIALE DI LAVORO

PROMEMORIA

1. Il Governo Federale austriaco ritiene indispensabile la consegna di una integrazione della Terza Stesura del pacchetto comprendente le risultanze delle trattative bilaterali avvenute nel frattempo nonché tutti i risultati ottenuti al livello interno (chiarimenti ed approfondimenti) in forma analoga a quella della Terza Stesura.

2. Prese di posizione austriache in relazione alle domande poste da parte italiana nel corso dei colloqui di Londra dal dicembre scorso:

ad a) documento Vassalli:

Esso costituisce oggetto di un esame accurato da parte del Ministero Federale di Giustizia. Ci si riserva di ritornare a suo tempo sull'argomento. Il Ministero Federale dell'Interno sarebbe pronto ad inviare al prossimo incontro degli esperti in materia di sicurezza pubblica il Direttore Generale della PS, Dott. Seidler, che potrebbe prendere in considerazione – in-

MODUS

sieme con il corrispondente funzionario italiano – misure amministrative e singoli aspetti della cooperazione in materia di lotta al terrorismo nei rispettivi Paesi.

ad b) Dichiarazione relativa alla composizione della vertenza:

Non sussistono obiezioni contro le proposte italiane di modifica ed integrazione del progetto di dichiarazione in questione. Da parte austriaca si chiede soltanto di inserire un ulteriore breve passaggio e cioè alla fine della linea 5 del progetto dovrebbe essere aggiunto: «… ed è pronto a mantenerle ...».

ad c) Accordo relativo alla Corte Internazionale:

L'Austria si dichiara d'accordo con il testo presentato da parte italiana circa un accordo aggiuntivo relativo alla Corte Internazionale.

ad d) Varianti relative al passaggio delle competenze.

Il Governo austriaco ha esaminato accuratamente l'ultima proposta italiana (alternativa 2) relativa al passaggio delle competenze. Questo esame si è basato su quanto a suo tempo proposto da parte italiana: proposta che intendeva costituire la procedura di arbitraggio, ritirata in seguito da parte italiana, con l'impegno di rilasciare la dichiarazione di avvenuta chiusura della vertenza in un momento successivo all'attuazione delle misure promesse.

La procedura automatica contenuta nella più recente proposta italiana (alternativa 2: rilascio della dichiarazione austriaca relativa alla chiusura della vertenza e scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo sulla Corte IA entro un determinato termine dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ultima legge relativa al passaggio delle competenze) non corrisponde pienamente alle considerazioni risultanti dall'originale proposta italiana. Una automatica sarebbe accettabile solo se vi fosse previa intesa circa il concetto «attuazione del pacchetto» e se vi fosse garanzia che una tale attuazione non potrebbe avvenire senza il consenso dei rappresentanti del gruppo etnico sudtirolese. Dato che queste condizioni non sembrano sussistere il Governo austriaco ritiene opportuno di ritornare sull'originale proposta italiana secondo cui il Governo Federale austriaco avrebbe rilasciato la dichiarazione di chiusura della vertenza non appena le misure previste sarebbero state attuate cioè non appena le leggi costituzionali e semplici, le norme di attuazione ed i regolamenti, strumenti necessari per l'effettivo funzionamento del pacchetto, sarebbero stati promulgati.

Qualora l'Italia desiderasse una garanzia supplementare nel caso di divergenze di vedute l'Austria sarebbe disposta, ai fini dell'accertamento se il Governo austriaco rilascia ingiustificatamente il rilascio della dichiarazione di chiusura della vertenza o meno, a sottomettersi al giudizio di una qualsiasi istanza imparziale internazionale che venga prescelta dall'Italia.

ad e) Calendario operativo:

L'Austria ritiene logico che alla chiusura della vertenza cioè dopo l'avvenuta dichiarazione relativa segua la fase della Corte IA, e che, pertanto, lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo circa la CIA avvenga all'inizio di questa fase.

Qualora, peraltro, ciò sia desiderio italiano, l'Austria è pronta allo scambio di detti strumenti di ratifica contemporaneamente al rilascio della dichiarazione sulla chiusura della vertenza.

ad f) Durata dello Standstill:

Il Governo Federale austriaco è d'accordo con la proposta italiana secondo cui il periodo dello Standstill dovrebbe incominciare il giorno in cui il nuovo Governo italiano riceve la fiducia della Camera dei Deputati e dovrebbe estendersi ad un periodo di tre anni, alla condizione che il nuovo Presidente del Consiglio, nella sua dichiarazione governativa davanti alla Camera dei Deputati che uscirà dalle elezioni, assuma l'impegno di attuare il pacchetto in conformità alla dichiarazione del Presidente del Consiglio Moro davanti all'attuale Camera dei Deputati.

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 2, n. 1302.
2 Vedi D. 314.
3 Vedi D. 194, Allegato.
4 Vedi D. 341. Per il seguito vedi D. 336.
5 Vedi D. 307, Allegato II.

MODUS

335

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 1340/27. **Vienna, 13 gennaio 1968, ore 13,56 (perv. ore 14,15).**

Oggetto: Alto Adige.

Odierna «Presse» annuncia, in breve corrispondenza da Bruxelles a firma suo corrispondente Schlenker, che Struye ha ricevuto venerdì [il 12] una Delegazione altoatesina di cui facevano parte Brugger e Dietl. Il corrispondente afferma che «la delegazione ha lasciato Bruxelles con la certezza che Struye si occuperà della riattivazione del noto Sottocomitato del Consiglio d'Europa».

Sempre secondo il parere della Delegazione altoatesina il Sottocomitato dovrebbe indurre Austria ed Italia ad utilizzare la Convenzione Europea del 1957 per risolvere i conflitti circa l'Alto Adige e dovrebbe inoltre effettuare un viaggio informativo in quella Provincia: piani di fronte ai quali «l'Italia naturalmente assume un atteggiamento negativo»[2].

---

1 *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. I.
2 Per la risposta vedi D. 339.

336

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, SEGRETERIA 10A[1]

Appunto[2]. **Roma, 13 gennaio 1968.**

È pervenuto dall'Ambasciata in Vienna il Promemoria austriaco inviato la sera del 10 gennaio dall'Ambasciatore Haymerle all'Ambasciatore Ducci[3], contenente il punto di vista del Governo di Vienna sulle 6 questioni sulle quali i rappresentanti austriaci, al termine della riunione di Londra del 6-7 dicembre u.s.[4], si erano riservati una risposta, nonché sulla questione della consegna del «pacchetto».

Il Promemoria austriaco sembra negativo nei seguenti punti:

1. nell'affermazione che il Governo di Vienna ritiene indispensabile la consegna di una «integrazione della terza stesura del pacchetto, con le risultanze delle trattative bilaterali avvenute successivamente», nonché con i chiarimenti ed approfondimenti intervenuti nei contatti fra la SVP e il Presidente del Consiglio italiano[5];

2. nella riserva di dare una risposta in merito all'appunto del Prof. Vassalli[6] circa le lacune della legislazione austriaca per la prevenzione e repressione del terrorismo e relativa richiesta di chiarimenti, limitandosi a proporre, per il momento, un incontro tra i Direttori Generali di PS dei due Paesi;

3. nel respingimento della richiesta italiana che lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja abbia luogo almeno 24 ore prima del rilascio della quietanza;

MODUS

4. nel respingimento della formula cosiddetta «automatica», proposta da parte italiana per la determinazione del momento del trasferimento delle competenze alla Provincia di Bolzano.

Possono essere considerati invece positivi o parzialmente positivi i seguenti punti del Promemoria:

1. accettazione del nuovo testo proposto da parte italiana per l'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja;

2. accettazione, con una breve aggiunta, degli emendamenti proposti da parte italiana alla quietanza austriaca;

3. accettazione della proposta che la tregua politica abbia la durata di tre anni dal giorno del voto di fiducia al nuovo Governo italiano, a condizione che il nuovo Presidente del Consiglio rinnovi, nelle sue dichiarazioni programmatiche, l'impegno di attuare il pacchetto.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Gennaio 1968*.
2 Il documento reca il timbro: «Visto da S.E. il Ministro».
3 Vedi D. 334, Allegati I e II.
4 Vedi D. 314.
5 Vedi D. 194, Allegato.
6 Vedi D. 307, Allegato II.

337

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. segreto urgente precedenza assoluta 834/10. Roma, 16 gennaio 1968, ore 15.

Oggetto: Missione Haymerle e rimpasto governativo in Austria.

Suoi 16[2] e 29[3].

Pregasi S.V. effettuare urgentemente seguente comunicazione Cancelliere Klaus:

1. comunicazione fatta da Ministro Toncic a V.S., nonché promemoria austriaco inviatole 10 corrente da Ambasciatore Haymerle[4], sono stati da noi ricevuti; proposte austriache sono attualmente all'esame competenti Organi italiani;

2. se da parte austriaca si ritiene che ulteriori elementi, oltre a quelli già comunicati, possano utilmente essere portati a conoscenza Governo italiano, in vista chiusura controversia e si desidera contatto fra Ambasciatore Haymerle e Ambasciatori Gaja e Toscano, da parte italiana non si ha nulla in contrario. Bene inteso anche tale contatto deve avvenire per stesso tramite finora seguito e dimostratosi appropriato e fruttuoso, cioè attraverso riunioni rappresentanti Ministri Esteri due Paesi. Località incontro potrebbe essere Ginevra, Londra o altra che da parte austriaca si voglia proporre diversa da due capitali;

3. pur non volendo interferire in questioni interne austriache, non si può non rilevare essere alquanto singolare che Ministro austriaco Affari Esteri venga sostituito appena sei giorni dopo presentazione note proposte. È impossibile che opinione pubblica italiana non attribuisca significato politico a tale decisione. Ci attendiamo pertanto conferma ufficiale proposte presentateci e posizione austriaca;

MODUS

4. sempre senza voler interferire in questioni interne austriache, si osserva che opinione pubblica italiana non potrebbe portare impressione che sostituzione Ministro austriaco Affari Esteri comporti mutamento fondamentale atteggiamento Governo Vienna, nei confronti questione altoatesina, eventualmente abbandonando canali bilaterali per soluzione controversia e rivolgendosi istanze internazionali;

5. tale impressione potrebbe del resto trovare ulteriore conferma da recenti notizie circa probabili future iniziative Consiglio Europa, le quali, anche se apparentemente non promosse da Governo austriaco, lasciano peraltro chiaramente intendere che esso è all'origine delle medesime[5].

---

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1099.
[2] Vedi D. 331.
[3] T. segreto 1487/29 del 15 gennaio, col quale Ducci riferiva quanto appreso da Tončić-Sorinj sulla portata dell'imminente rimpasto ministeriale e sui motivi del suo allontanamento (DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1038).
[4] Vedi D. 334.
[5] Per la risposta vedi D. 340.

338

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. urgente 835/11. **Roma, 16 gennaio 1968, ore 15,15.**

Oggetto: Discorso Ministro Interno Hetzenauer.

Suo 30[2].

Pregasi V.S., dopo aver controllato testo, attirare attenzione codeste autorità su recente discorso Ministro Interno Hetzenauer a Matrei – riportato da «Tempo» in corrispondenza da Vienna 14 corrente – e particolarmente su seguenti affermazioni:

a) azioni terroristiche in territorio italo-austriaco frontiera sono cessate da sei mesi a seguito efficace azione Ministero austriaco Interni;

b) appello al popolo italiano abbandonare connessione fra questione altoatesina e richiesta austriaca accordo con CEE.

A tal riguardo S.V. vorrà far rilevare che:

a) negli ultimi sei mesi si sono verificati cinque attentati con due morti, un ferito e danni alle cose, mentre quattro attentati sono stati sventati. Anche se tali attentati non si sono verificati in zona confine, ciò non di meno essi dimostrano che azione Ministero austriaco Interni è stata inadeguata;

b) Governo italiano ha più volte dichiarato non esservi alcun collegamento fra questione altoatesina e suo atteggiamento nei confronti richiesta austriaca associazione CEE; insistenza Governo austriaco affermare contrario è inammissibile in quanto volutamente ignora che anche dopo nota decisione italiana in sede comunitaria contatti italo-austriaci per chiusura controversia altoatesina sono continuati e tuttora proseguono[3].

---

[1] *Telegrammi ordinari 1968*, *Austria partenza*, vol. unico.

MODUS

[2] T. 1489/30 del 15 gennaio, col quale Ducci riferiva il carattere polemico del discorso di Hetznauer nei riguardi dell'articolo di fondo della «Stampa» e «dei suoi ispiratori» pubblicato il 9 gennaio sulla questione del terrorismo (*Telegrammi ordinari 1968*, *Austria arrivo*, vol. I).

[3] Con T. segreto 1892/45 del 17 gennaio, Ducci informava di aver eseguito il passo prescritto presso Tončić-Sorinj, il quale, nel prenderne nota, aveva commentato che si trattava di comunicazione fatta «de moribundo ad moribundum» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 13, pos. AA 16/4).

339

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO, ALLE AMBASCIATE A BRUXELLES E A VIENNA E ALLA RAPPRESENTANZA PRESSO IL CONSIGLIO D'EUROPA A STRASBURGO[1]

T. segreto urgentissimo 916/c. **Roma, 17 gennaio 1968, ore 11,15.**

Per Strasburgo e Bruxelles soltanto: Riferimento a telegramma ministeriale n. 737/C.[2]. È stato telegrafato ad Ambasciata a Vienna quanto segue:

Per Vienna soltanto: Riferimento suo 27[3].

Per tutti: Pregasi V.E. far presente codeste Autorità che eventuale convocazione Sottocommissione Alto Adige Consiglio Europa con pubblicità relativa cui darebbe luogo, costituirebbe, intervenendo in attuale fase contatti italo-austriaci, nuovo ostacolo al raggiungimento soluzione concordata ed in definitiva favorirebbe causa estremisti che vogliono far fallire tentativi chiusura controversia; ci attendiamo di conseguenza da Governo austriaco decisa azione perché non sia dato seguito iniziative quali quelle che sembra siano state suggerite a Struye da «Mondseer Arbeitskreis» nonché da Delegazione altoatesina, su trasparente ispirazione austriaca.

V.S. vorrà aggiungere che da parte italiana, in caso Sottocommissione venga ugualmente convocata, si fa riserva sollevare anzitutto questione pesanti responsabilità austriache per terrorismo e tolleranza verso organizzazioni estrema destra (S.V. potrà tenere conto che, come noto, analoghe organizzazioni tedesche hanno già formato oggetto specifica accusa da parte Unione Sovietica in nota diretta Governo RFT 8.12.1967, segnalata con telespresso min. 120/2008 del 16.12.67[4]).

Altresì si fa riserva di far rilevare che esame iniziativa «Mondseer Arbeitskreis» ed altoatesini esorbita dai termini di mandato della Sottocommissione quale risulta dal verbale della Commissione politica in data 5.9.1961. Ci riserviamo, anche per questo aspetto, di trarre debite deduzioni da eventuali azioni.

In altri termini, converrà V.S. faccia rilevare che, seguendo queste vie, Governo Vienna non solo in quanto ostacola chiusura controversia, ma fornendo argomenti validi per dimostrare perdurare simpatie austriache per estremisti, agisce contro suoi stessi interessi[5].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 12, pos. AA16/3-3.

[2] Del 14 gennaio, col quale si trasmetteva il telegramma di cui alla nota 3.

[3] Vedi D. 335.

[4] Non rinvenuto. Sull'argomento vedi *Dura nota russa a Bonn per la rinascita nazista*, in «La Stampa» del 9 dicembre 1967.

[5] Il 19 gennaio Ducci incontrò Platzer e Haymerle, reggenti dell'Außenministerium in attesa dell'assunzione delle funzioni di Waldheim, e riferì quanto segue: «Ho l'impressione che i miei due interlocutori non siano rimasti insensibili alle nostre argomentazioni: ed in particolare a quella (che a mio sommesso parere potrebbe essere usata non inutilmente da Mazio con Struye) che causare un inciden-

MODUS

te italo-austriaco non sarebbe il modo migliore per celebrare l'arrivo al Ballhaus di un nuovo titolare. Ad Haymerle che aveva subito messe le mani avanti dicendo che le Commissioni e le Sottocommissioni dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa sono indipendenti dai Governi, ho subito risposto che mi sembrava da escludere che il Presidente Struye si lasciasse convincere da alcuni privati a convocare il Sottocomitato se da parte sia del Governo italiano che, e soprattutto, del Governo austriaco gli si prospettasse l'inopportunità di farlo. Sia Platzer che Haymerle mi hanno giurato che essi non erano al corrente dell'iniziativa del "Mondseer Arbeitskreis" né di quella dei due esponenti altoatesini; anch'essi ignoravano se si trattasse della stessa mossa o di due mosse separate» (T. segreto 2198/52 del 19 gennaio, in ACS, *Archivio Aldo Moro*, b. 113, fasc. 702). Per il seguito vedi D. 350.

340

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto urgentissimo 1851/43. **Vienna, 17 gennaio 1968 (perv. ore 14).**

Oggetto: Colloquio Ducci-Klaus.

Cancelliere Klaus mi ha ricevuto stamane alle 11,30, ed ho iniziato col fargli le comunicazioni di cui V.E. mi ha incaricato ai punti 1 e 3 del telegramma n. 10[2]. Egli mi ha risposto quanto segue:

1) Il promemoria austriaco del 10 gennaio[3] era stato da lui visto ed approvato. Esso costituisce dunque un atto ufficiale del Governo Federale.

2) Il promemoria resta pienamente valido e costituisce l'attuale espressione della posizione austriaca nel negoziato con noi. Waldheim ne verrà informato dal Cancelliere stesso, egli stesso (Klaus) terrà dietro personalmente alla questione.

Avendo io fatto rilevare (al punto 4 del telegramma) che nell'opinione pubblica italiana non mancherà di crearsi l'impressione che la sostituzione di Toncic, a così pochi giorni di distanza dalla presa di posizione austriaca, comporti un mutamento fondamentale dell'atteggiamento di Vienna, Klaus ha replicato dicendo che mi pregava di portare a conoscenza di V.E. la seguente comunicazione personale. Toncic non lascia il Ministero degli Affari Esteri per motivi connessi con la trattativa relativa all'Alto Adige. La trattativa era stata condotta bene e sarà condotta da Waldheim sulle stesse linee. I motivi dell'allontanamento di Toncic rilevano puramente dalla politica interna austriaca.

Non vi era quindi alcunché che io potessi aggiungere, se non per esprimere al Cancelliere la soddisfazione che quanto egli mi diceva avrebbe procurato al Governo italiano, anche perché le sue parole mi lasciavano pensare che non vi sarebbe stato alcun cedimento alla tentazione di cercare altre strade ed altri canali, ma che si sarebbe proceduto sulla via della trattativa.

Il Cancelliere ha concluso pregandomi di far pervenire al Presidente Moro un suo contributo personale in denaro alle popolazioni sinistrate della Sicilia Occidentale.

Mi riservo di fare a Waldheim le comunicazioni di cui al punto 2 del telegramma n. 10 quando avrò il primo contatto con lui[4].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1037.
2 Vedi D. 337.
3 Vedi D. 334, Allegati I e II.
4 Per la risposta vedi D. 342.

MODUS

341

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

R. 190. **Vienna, 19 gennaio 1968.**

Signor Ministro,

la Democrazia Cristiana conserva il potere in Austria, Klaus è sempre Cancelliere: ma la maniera e la formula con cui è stato effettuato il rimpasto del Governo austriaco dimostra che la crisi politica è stata più profonda di quanto non sia apparsa in superficie. Tale crisi non è in realtà stata risolta.

Le elezioni dello scorcio del 1967 avevano, in alcune regioni ed in alcuni comuni, dimostrato una crescente insoddisfazione dell'opinione pubblica verso il Governo populista che era il primo Governo monocolore che l'Austria avesse avuto nella I e nella II Repubblica. Tale disaffezione, confermata ancora al fine di dicembre da un'inchiesta per campione fatta nella popolazione dal Gallup austriaco, trova grosso modo i suoi motivi (credo di non sbagliare molto) per il 50% nel campo della politica interna e per il 50% in quello della politica estera. Nell'uno e nell'altro campo, quale che sia la proporzione, il Governo austriaco non ha corrisposto alle attese della popolazione.

Alcuni osservatori politici e diplomatici ripartiscono la responsabilità in modo diverso: ad esempio il mio collega tedesco, non senza i suoi buoni motivi, sostiene che le sole difficoltà economiche non avrebbero indebolito il Governo monocolore Klaus se l'Italia non lo avesse bloccato in Alto Adige e nel Mercato Comune. Altri trovano che noi diplomatici sopravalutiamo sempre l'importanza della politica estera sugli elettori, e sono più propensi a invocare come causa della insoddisfazione popolare la lunga stasi economica, gli scandali finanziari e le mancate riforme.

A me sembra che nessun popolo è contento quando non sa qual è la sua ragione d'essere come entità nazionale. Il benessere di cui gode l'Austria, le provvidenze sociali che esistono da decenni, la larga libertà di opinioni e di costumi: tutto ciò sembra sufficiente e dovrebbe esserlo. Ma non si vive di solo pane (e di abbondante companatico) neanche in Austria. Sembrerà a qualcuno strano: ma la questione del Sudtirolo non è importante solo dal punto di vista dei pochi mandati in più o in meno che i due grandi partiti possono avere in Parlamento. Tale questione è anche un segno che l'Austria esiste: perché si esiste quando si hanno degli avversari (possibilmente non troppi) e si esiste quando si può difendere da soli una causa e non essere costretti a rimetterne la difesa ad altri (leggi in questo caso la Germania).

Così si dica dell'associazione dell'Austria al Mercato Comune. Io sono fra coloro che credono che l'economia austriaca non uscirà mai dalla sua mezza cottura se non verrà immersa nel turbine della concorrenza di un grande mercato. Ma l'Austria può vivere o quanto meno vivacchiare ancora molti anni in maso chiuso: meglio comunque di come fa la Jugoslavia, la cui situazione è analoga. Ciò che l'associazione al Mercato Comune poteva significare politicamente – intendo dal punto di vista della politica interna – era di indicare chiaramente al popolo austriaco il suo destino: e cioè sostituire alle sabbie mobili della neutralità, cara a Kreisky e a certi progressisti, la terra ferma dell'unione economica a quella parte del mondo cui l'Austria appartiene per storia e civiltà millenaria.

MODUS

Noi italiani del primo motivo di debolezza del Governo Klaus siamo da molti indicati in questo paese come la causa. Per il secondo motivo mi sembra poter dire che il veto italiano è più motivo di irritazione popolare che di ostilità responsabile. Chi sa come stanno le cose sa anche che il veto italiano è fenomeno parziale rispetto all'opposizione francese (che noi copriamo di fronte all'opinione pubblica, in Austria e altrove) a fare alcunché che possa facilitare la Gran Bretagna o far dispiacere alla Russia.

2. In queste strettezze Klaus si dibatteva da numerose settimane, domandandosi se a lui personalmente e al Partito convenisse un largo cambio della guardia, o se un tale radicale mutamento non rivelasse anche il suo personale fallimento. Come sempre quando si esita, egli ha dovuto subire ambedue i mali. Ha dovuto cambiare il Vice Cancelliere ed i Ministri dell'Interno, degli Esteri e delle Finanze: cioè i quattro pilastri di ogni Governo. Ha dovuto in più accettare la presenza al suo fianco come Vice Cancelliere di colui che, essendo stato il suo alleato ieri per cacciare dal Governo il Cancelliere populista Gorbach, doveva evidentemente diventare il suo rivale di domani: Withalm, il Segretario del Partito e Capo del Gruppo parlamentare.

Klaus ha tentato di salvarsi la faccia indicando la causa delle insufficienze della sua compagine governativa nell'aver egli dovuto introdurre in essa rappresentanti di ciascun Land e portavoci delle tre grandi Leghe che della Democrazia cristiana austriaca costituiscono la spina dorsale. Questa scusa non ha convinto che pochi. Il nuovo Governo Klaus o, come lo si chiama, Klaus-Withalm non aveva ancora prestato giuramento che già la grande stampa si faceva l'eco di indiscrezioni secondo le quali Klaus stesso aveva detto a Withalm che egli non sarebbe rimasto al potere oltre al 1970. Molti sono addirittura disposti a credere che il nuovo Governo austriaco sarà rimpiazzato da un altro prima delle elezioni e che le elezioni stesse verranno anticipate dal 1970 all'autunno del 1969.

Queste previsioni possono sembrare troppo pessimistiche e molte volte la storia si incarica di smentire le Cassandre. Se la congiuntura economica europea e mondiale migliorerà sufficientemente, le sue ripercussioni si avranno anche in Austria, che il Governo faccia o non faccia qualcosa. L'associazione alla CEE cesserà, con la scomparsa di Bock dal Governo, di essere un motivo di propaganda e perciò un motivo di delusione. In quanto al Sudtirolo si vedrà secondo i casi se gloriarsi di un eventuale accordo con l'Italia o metter su una patriottica resistenza all'Italia, o anche addormentare il problema per qualche tempo.

Nonostante tutto questo, e cioè benché non sia oggi affatto sicuro che i socialisti avranno la maggioranza assoluta e neanche quella relativa alle prossime elezioni, ciò che sembra assai probabile, è, come ha detto un deputato populista, che il nuovo Governo Klaus sia il numero 0 dei Gabinetti Withalm (e non dimentichiamoci del Presidente della Camera Maleta, che si tiene abilmente in riserva).

3. Ciò che a noi spetta ora di domandarci è se l'attuale Governo austriaco sia più o meno disposto di quello precedente a chiudere la vertenza con l'Italia, e se più o meno di quello precedente esso abbia la forza di far accettare al Parlamento austriaco un accordo.

Circa il primo punto il mio giudizio preliminare è il seguente.

MODUS

Abbiamo perso in Toncic non tanto un buon amico, quanto una persona sentimentalmente priva di interesse per il Sudtirolo e che sull'accordo con l'Italia, qualsiasi rischio esso comportasse, voleva costituire le proprie fortune politiche. Perché al suo posto è stato scelto un funzionario della Ballhaus? Voci sono corse che si sia per un certo momento pensato per gli Esteri a Schleinzer, il brillante e ascendente Ministro dell'Agricoltura. Due-tre giornali di destra e di sinistra hanno scritto che Klaus aveva anche pensato a Gredler, che attualmente rappresenta l'Austria a Strasburgo, il quale è il Vice Capo del Partito di opposizione nazionale di destra. Quest'ultima voce mi è stata smentita da tutti coloro cui ne ho chiesto; ed in verità non si vede che cosa il Governo avrebbe guadagnato dall'immissione di un membro di un altro partito, che sarebbe però dovuto entrarvi a titolo personale. (Assettati forse potrà farsi dire da Gredler se la storia abbia un fondamento). La verità è forse quella che i più mi ripetono: e cioè che il Partito populista non dispone di uomini per la politica estera. Waldheim è un uomo dinamico e estremamente preciso: lo si direbbe un grande esecutore se non si sapesse che è anche un uomo che ha le sue idee e la sua volontà. Nella vertenza altoatesina Waldheim porta un'indubbia conoscenza dei precedenti, e pertanto io sarei incline a vedere in lui un «raddoppiato Haymerle». Non è male tuttavia che, come mi risulta da fonte sicura, Wallnoefer ed i tirolesi abbiano in lui forse più o almeno altrettanta fiducia che in Toncic.

Lascia anche il Ministero degli Esteri il Sottosegretario Bobleter: non si poteva mandare via Toncic e non toccare il suo numero due. Della sua scomparsa e per quanto ci concerne si direbbe brevemente in inglese *good riddance*. Egli non era solo personalmente astioso nei nostri confronti, ma scarsamente intelligente: dei due il secondo era indubbiamente il difetto più pericoloso.

Lascia il Ministero dell'Interno un'altra nostra bête noire, il tirolese Hetzenauer. Di lui molti mi dicono, austriaci e non, che fosse assai meglio di quanto noi lo consideravamo. Ma purtroppo la sua formazione era piuttosto quella di un giudice che di un poliziotto. E ce n'è voluto del bello o del buono perché Klaus lo convincesse a fare il Ministro di polizia nei confronti dei terroristi. Non ho trovato nessuno che mi abbia detto che Hetzenauer sia stato sacrificato perché aveva fatto troppo contro i terroristi, o troppo poco. Secondo il Nunzio, ad esempio, Hetzenauer godeva l'antipatia sia di Klaus che di Withalm: contro quest'ultimo egli si era presentato nel 1963 candidato alla Segreteria Generale del Partito. Klaus gli rimproverava di aver lasciato che la polizia finanziaria portasse alla luce senza alcuna precauzione politica lo scandalo delle autostrade. Mi si dice che Wallnoefer lo abbia difeso solo per la forma, e si sia battuto più che altro per fare riconfermare il principio che il Tirolo deve avere sempre uno dei suoi figli in posizione di Governo a Vienna. Non sembra neanche che ci si sia finalmente messi d'accordo per dare a Hetzenauer una delle due Vice Segreterie del partito. In ogni caso il partito resterà nelle mani di Kronhuber, buon amico di questa Ambasciata, che è l'uomo di Withalm.

La spiegazione forse più attendibile della sostituzione di Hetzenauer è che la grande preoccupazione di Klaus e della ÖVP sono le elezioni di marzo nel Burgenland. Perciò Klaus ha pensato di promuovere a Ministro un uomo politico di quella regione: il che ha portato Soronics (il quale ha probabilmente un po' di sangue croato e ungherese, ed è stato ferito a Stalingrado) al Ministero dell'Interno: del quale d'altronde era stato Sottosegretario dal 1963 al 1966, per passare poi al Sottosegretariato degli Affari Sociali.

MODUS

Non ho ancora conosciuto Soronics di persona, ma molti me ne dicono bene. Dovremo vederlo alla prova e constatare se il non essere tirolese gli renda politicamente più facile o meno facile prendere i provvedimenti che noi attendiamo contro gli estremisti.

Devo sottolineare che al Ministero della Giustizia è rimasto Klecatsky, di cui conosciamo la scarsa per non dire nulla simpatia per una nuova legislazione antiterroristica. Questo bravo professore di diritto, tanto amico dei Bavaresi, vorrà piuttosto continuare a portare avanti la riforma del Codice penale, senza escluderne qualche più precisa definizione dei delitti del tipo di quelli che vengono effettuati contro di noi.

4. La somma algebrica dei vantaggi e degli svantaggi per noi della nuova composizione del Governo austriaco mi sembra press'a poco uguale a zero. Klaus, come V.E. sa, mi ha riconfermato il suo desiderio di procedere nella trattativa con noi come se nulla fosse.

A dir poco, qui nessuno vorrebbe scommettere un soldo su una conclusione della trattativa prima delle nostre elezioni; ma sarà meglio attendere la prima mossa da parte del nuovo Ministro, la quale potrebbe venire anche prima della nostra risposta al Memorandum austriaco del 10 gennaio[2]. Quello che si può affermare con certezza è che fino a Natale vi era nel Governo austriaco almeno un uomo, e cioè Toncic, e forse due (o cioè anche Klaus) disposti a fare il possibile perché un accordo fosse raggiunto prima della fine di marzo. Ora uno di essi è scomparso e l'altro ha altre gatte da pelare. Così pure è ora più che mai da escludere che la trattativa esca dalle mani sicure e provate dei funzionari per passare a quelle dei politici: Waldheim stesso non lo permetterebbe.

Si porrà dunque a noi, prima o poi, il problema di che cosa fare durante una pausa che potrebbe anche essere assai lunga; e mi riservo di tornare su questo argomento.

Vorrei tuttavia, prima di esprimere un giudizio circa la volontà e la capacità del nuovo Governo di far procedere la trattativa, incontrarmi con i due uomini chiave e cioè con Withalm e con Waldheim. La presenza di Withalm al Governo, per quanto possa rendere agitata la vita all'interno di esso, potrebbe dargli quel coraggio e quella fermezza (se l'uomo sarà ancora a favore di una rapida soluzione della questione alto-atesina) che altrimenti potrebbe mancargli.

5. Riassumendo: la soluzione della crisi governativa, anche se essa aveva origine parzialmente dalla difficile posizione internazionale dell'Austria, è stata guidata soprattutto dalle esigenze di politica interna e avendo l'occhio alle elezioni dei prossimi anni. Sono stati mandati via gli uomini compromessi in scandali finanziari come Bock, quelli che avevano dato speranze eccessive al pubblico come ancora una volta Bock o Toncic, o che si erano resi impopolari come il Ministro delle Finanze Schmitz (che diventa però Governatore della Banca Nazionale, ove ci si attende che si trasformi da keynesiano in ortodosso), o gli ingenui come Hetzenauer. Come osserva la maggior parte dei commentatori politici, alcune facce sono nuove ma i problemi dell'Austria sono sempre quelli vecchi. Per cominciare a risolverli bisogna in primo luogo che il Governo sia strettamente unito: e cioè che Klaus e Withalm restino alleati e non rivali. Appena formato il nuovo Gabinetto, la stampa si è fatta eco di voci che nella riunione

MODUS

del Gruppo parlamentare populista Klaus aveva annunciato la sua intenzione di ritirarsi prima delle elezioni in favore di Withalm. Lasciar correre tali voci e togliere ogni resto di autorità a Klaus sarebbe stato tutt'uno: non sorprende dunque che subito dopo il giuramento Klaus abbia rettificato queste interpretazioni dicendo che egli conta di condurre questo Gabinetto, con l'aiuto di Withalm, fino alla fine del periodo legislativo, per ottenere di nuovo una manifestazione di fiducia del popolo austriaco nella Volkspartei. Anche questo chiarimento lascia però qualche dubbio; e ci si comincia a domandare se l'accordo fra due uomini sia per una presidenza della Repubblica Klaus nel 1971 (se egli riuscisse a essere eletto) e per un cancellierato Withalm.

Altri guardano invece al terzo uomo che è, come detto, Maleta. Se le interne rivalità in seno alla ÖVP si assorbiranno o si risveglieranno, è cosa che vedremo noi prossimi giorni. Resta la crisi fondamentale, che non è solo una crisi dei populisti, ma forse dell'Austria. Ciò che sarebbe necessario è un Governo capace di dare al popolo austriaco la fede in un suo destino autonomo. Questa fede il Governo cattolico la potrebbe dare meglio che un Governo socialista (il neutralismo socialista di oggi è figlio del socialismo che nel 1919 voleva l'annessione dell'Austria alla Germania) o che un Governo di coalizione. Ma non può darla da solo; e quando, mi diceva tempo fa Schulmeister che è il Direttore della «Presse», quando finalmente l'Europa occidentale comincerà ad occuparsi del futuro dell'Austria?

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi del mio profondo ossequio.

R. Ducci

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Febbraio 1968*.
2 Vedi D. 334, Allegati I e II.

342

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. segreto urgente precedenza assoluta 1256/13. Roma, 20 gennaio 1968, ore 10,45.

Oggetto: Missione Haymerle.

Suo 43[2].

Si è preso atto di quanto riferito da V.S. circa conversazione 17 corrente con Cancelliere Klaus. Si ha tuttavia qualche perplessità su sua decisione astenersi dal fare a Klaus comunicazione cui punto 2 telegramma ministeriale n. 10[3] riservandola per Waldheim. Infatti, tale comunicazione avrebbe dovuto essere fatta, secondo istruzioni inviatele, per dimostrare a Governo austriaco nostra immediata disposizione riprendere contatti.

Pregasi pertanto procedere con ogni possibile urgenza[4].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1100.
2 Vedi D. 340.
3 Vedi D. 337.
4 Per la risposta vedi D. 343.

MODUS

343

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto urgente 2461/55. **Vienna, 20 gennaio 1968, ore 22,30 (perv. ore 23).**

Oggetto: Missione Haymerle.

Telegramma 13[2].

Ritenni preferibile astenermi dal comunicare al Cancelliere Klaus il contenuto del punto 2 per le seguenti ragioni sostanziali.

L'idea di inviare Haymerle in breve missione a Roma presso V.E. veniva da Toncic[3] e non so quanto essa fosse condivisa da Klaus. A parte ciò Toncic, al momento in cui vidi il Cancelliere, non aveva più che scarsissime probabilità di restare Ministro degli Esteri: e c'era da pensare che, se avessi illustrato a Klaus le considerazioni di cui al punto due, egli mi avrebbe con ogni probabilità rinviato a Waldheim. Non era la risposta che, in quel momento e se avevo bene interpretato le istruzioni telegrafiche di V.E. e le delucidazioni verbali ricevute, desideravo ottenere proprio all'inizio della conversazione.

Quando fu poi chiaro che sui punti 3 e 4 non vi era niente da fare, e visto che non avevo lasciato dubbi sull'immediata disposizione del Governo italiano a riprendere i contatti con Vienna e che avevo intascato quanto desideravo e cioè la dichiarazione del Cancelliere sulla validità del promemoria del 10 gennaio[4], mi sembrò che fosse impossibile inoltrarmi nei complessi dettagli del punto 2; anche per cortesia formale verso un uomo che aveva cortesemente consentito a ricevermi nonostante fosse quella mattina duramente impegnato in una trattativa da cui dipendevano le fortune politiche sue e alla lunga del suo partito.

Faccio inoltre presente che quanto contenuto nel punto 2, oltre che rispondere a una iniziativa di Toncic che potrebbe anche non venire avallata da Waldheim, dà ad essa una risposta in gran parte negativa. Toncic sperava che V.E. avrebbe voluto ricevere personalmente Haymerle; inoltre se non aveva niente in contrario a che Haymerle si sostituisse di fatto a Kirchschlaeger, mantenendo invariato l'appropriato e fruttuoso tramite sinora seguito, non mi aveva celato che trovava sempre più difficile spiegarsi perché alcuni alti e molto occupati funzionari delle due parti dovessero trasferirsi periodicamente a Londra.

Oso sperare che V.E. conforterà della sua approvazione le motivazioni della mia azione. E per quanto riflettendovi sopra abbia ora qualche esitazione se stia a noi prendere l'iniziativa di comunicare a Waldheim il contenuto del punto 2, e mi domandi se invece non sia preferibile stare a vedere se non sia lui a riparlarci – come nuovo Ministro – della missione di Haymerle a Roma, affretterò la richiesta della mia prima udienza se V.E. riterrà di istruirmi in tal senso.

Del resto circa il nostro desiderio di riprendere al più presto i contatti e di arrivare alle conclusione, nonostante le perplessità sollevate in taluni ambienti italiani dagli andirivieni e dalle incertezze della condotta politica austriaca negli ultimi mesi, non ho lasciato alcun dubbio parlando ieri a Platzer e a Haymerle: e fu su questa affermazione

MODUS

che essi si precipitarono a dirmi che pensavano che il Ministro mi avrebbe ricevuto presto, «essendo l'Ambasciatore d'Italia il più importante di tutti gli Ambasciatori a Vienna», anche se io non fossi in grado di portargli la nostra risposta al promemoria del 10 gennaio.

Il che poi, cominciando io ormai a conoscere gli austriaci, bisognerà vedere se avverrà[5].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1036.
2 Vedi D. 342.
3 Vedi D. 331.
4 Vedi D. 334, Allegati I e II.
5 Per la risposta vedi D. 346.

344

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. 226. **Vienna, 20 gennaio 1968.**

Carissimo Roberto,

per rapidità, ti invio direttamente in allegato copia del rapporto con cui ho riferito al Ministro le mie prime, e per necessità di corriere alquanto affrettate, impressioni sul nuovo Gabinetto Klaus[2].

Le perplessità del Ministro di cui al telegramma n. 13 mi dispiacciono[3]. Se non feci a Klaus il complicato discorso sulla missione Haymerle è anche per il motivo che questi fremeva perché io arrivassi al punto essenziale (cui non arrivai) della nostra conversazione di cui intuiva benissimo l'oggetto. Klaus aveva 15 persone che lo aspettavano fuori della porta per risolvere la crisi ministeriale, e mi avrebbe considerato un minus habens se gli avessi fatto perdere del tempo prezioso per dirgli che il Ministro non vuol vedere Haymerle, e che Toscano e tu lo volete vedere in qualsiasi luogo che non sia a Roma: e cioè esattamente il contrario di quello che Toncic aveva proposto.

Ma l'essenziale ragione per cui non gli feci la comunicazione prescrittami è indicata nel telegramma che ho rivolto al Ministro[4].

Qualche punto di interesse minore. Secondo Haymerle la proposta nell'ultimo promemoria austriaco[5] circa la durata dello Standstill era stata da voi trovata ovvia a Londra e a Parigi[6]. La frase «unter der Voraussetzung einverstanden, dass der neue gewählte italienische Ministerpräsident … sich zur Durchführung des Pakets … bekennt» vuol dire: beninteso se il nuovo Presidente del Consiglio, nel caso in cui non sia Moro, si dichiari d'accordo con la dichiarazione fatta dal Presidente del Consiglio prima dello scioglimento delle Camere.

Per quanto la questione mi sembra abbia un'importanza relativa, data l'improbabilità che l'accordo si faccia prima delle elezioni, ti sarei grato di farmi sapere se è esatto che tale formula fu da voi accolta.

Haymerle mi ha poi ripetuto che proporrà a Waldheim di abolire due espressioni: le Konkludente Handlungen e la Verankerung.

MODUS

Dal canto suo Müllauer, in un contatto occasionale, si è domandato se a noi non basterebbe «coprire» la comunicazione della restante parte del pacchetto accompagnandolo con una dichiarazione che si tratta di misure che il Governo italiano vorrebbe prendere in via assolutamente autonoma e che non hanno relazione con l'accordo di Parigi. Ti do la formula per quello che vale, perché mi fa sospettare che essa copra il superstite desiderio di avere comunicazione di tutto il pacchetto dall'A alla Zeta[7].

Credimi, come sempre

Tuo aff.mo

ROBERTO

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 15, fasc. *Dicembre 1969*.
2 Vedi D. 341.
3 Vedi D. 342.
4 Vedi D. 343.
5 Vedi D. 334, Allegati I e II.
6 Vedi DD. 314 e 317.
7 Per la risposta vedi D. 351.

345

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, ALL'AMBASCIATORE TOSCANO[1]

L. 225. **Vienna, 20 gennaio 1968.**

Carissimo Mario,

per rapidità, ti allego copia di un rapporto che ho inviato al Ministro e che contiene le mie prime impressioni sul nuovo Gabinetto Klaus[2]. È stato necessariamente redatto con una certa fretta, a causa della partenza del corriere, ma ho l'impressione che ci sia tutto e che quasi tutto sia esatto. Comunque tornerò sull'argomento nella prossima settimana.

Ti interesserà anche di sapere che avendo io nel corso di una conversazione con Haymerle fatto cenno (senza citarti) a quanto da te così bene detto nell'articolo sulla rivista di Studi politici internazionali[3] circa le possibilità che restano al Governo italiano, il mio interlocutore, che non mi ha fatto capire se conoscesse l'articolo, mi ha risposto come segue.

La soluzione consistente in misure autonome italiane è certamente possibile. Essa gli sembrava però pericolosa per tre ordini di ragione. In primo luogo perché essa sarebbe stata la soluzione che avrebbe fatto più piacere ai radicali nordtirolesi e sudtirolesi (e, aggiungo io, ai radicali del quotidiano Alto Adige). In secondo luogo essa avrebbe ritardato, anziché accelerato la stabilizzazione della situazione in Alto Adige, la quale non può venire che da una presa di coscienza collettiva della ineluttabilità di una coesistenza pacifica dei due gruppi. In terzo ed ultimo luogo tale soluzione non risolveva un problema che può dirsi storico, anche se di portata limitata, e cioè quella del superamento dalla tradizionale ostilità fra l'Italia e l'Austria. Per questo, aggiungeva Haymerle, sono rimasto così dispiaciuto della fredda reazione che ha avuto da parte vostra il nostro progetto di Trattato di amicizia italo-austriaco[4].

MODUS

Devo precisare che questa conversazione l'ho avuta con Haymerle ieri, e cioè quando Toncic aveva già lasciato il Ministero e Waldheim stava per installarsi[5].

Credimi

[Roberto Ducci]

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.
2 Vedi D. 341.
3 [M. Toscano], *Un'efficace garanzia internazionale*, in «Rivista di studi politici internazionali», 34/3 (1967), pp. 339-342.
4 Vedi DD. 297, 298, 299, 300, 301, 303, 307 (Annesso all'Allegato I), 314 e 316.
5 Per la risposta vedi D. 347.

346

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO, ALL'AMBASCIATA A VIENNA[1]

T. segreto 1425/14. **Roma, 22 gennaio 1968, ore 22,30.**

Oggetto: Alto Adige.

Suo 55[2].

Comunicazione di cui a punto 2 telegramma ministeriale n. 10[3] aveva fra l'altro due obiettivi:

A) indicare subito che eravamo pronti a sollecito incontro con austriaci, e ciò anche per corroborare nostra azione intesa evitare eventuale riunione Sottocommissione Alto Adige del Consiglio d'Europa alla fine del corrente mese, per il cui annullamento abbiamo in altre sedi già agito[4] e continuiamo ad adoperarci;

B) mettere in evidenza che, finché attraverso tale eventuale incontro gli austriaci non ci avessero fornito gli ulteriori chiarimenti che avevano manifestato l'intenzione di darci attraverso Haymerle, non eravamo ovviamente in grado di dare nostra risposta a promemoria del dieci gennaio[5].

Sembrava importante che risultasse costì che tale disposizione era stata manifestata da Onorevole Ministro, in relazione promemoria dieci gennaio ed al colloquio S.V. con Toncic[6], appena possibile e cioè immediatamente dopo suo rientro a Roma.

Dato che comunicazione non ha avuto luogo, si lascia alla S.V. regolarsi nel modo che riterrà più opportuno per il conseguimento dei due obiettivi suindicati[7].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1101.
2 Vedi D. 343.
3 Vedi D. 337.
4 Vedi D. 339.
5 Vedi D. 334, Allegati I e II.
6 Vedi D. 331.
7 Per il seguito vedi D. 350.

MODUS

347

L'AMBASCIATORE TOSCANO ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. **Roma, 23 gennaio 1968.**

Caro Roberto,

ti sono molto grato per le tue dell'11[2] e 20 corrente[3]. Mi sembra che, con la nomina di Waldheim, siamo entrati in una fase di attesa dalla quale sostanzialmente si potrà uscire soltanto dopo le elezioni. L'articolo da me scritto sulla Rivista di Studi Politici Internazionali formula un'ipotesi che non mi sembra lontana da quella che effettivamente pensa il Presidente del Consiglio. Senza dubbio può essere anche pericoloso dare agli altoatesini senza contropartita la sostanza del pacchetto, ma, mentre un'azione del genere proverebbe in modo inoppugnabile la nostra buona fede, metterebbe in imbarazzo Vienna. Le considerazioni di Haymerle non mi sembrano persuasive. Sopratutto l'ultima risulta del tutto infondata. Se per superare quella che egli chiama «tradizionale ostilità fra l'Italia e l'Austria» bastasse un trattato di amicizia, resterebbe da spiegare perché quello ben più ampio sottoscritto da Mussolini nel 1930 ed i successivi protocolli danubiani non abbiano conseguito tale risultato.

Waldheim non ci è certo amico, ma è un uomo troppo intelligente per commettere certi errori. Conoscendo bene l'ONU, probabilmente non si appellerà alle Nazioni Unite.

Comunque sia, Vienna – dopo Belgrado – deve essere particolarmente interessante!

Con i più cari saluti

tuo aff.

Mario

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.

2 Non rinvenuta.

3 Vedi D. 345.

348

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, ALL'AMBASCIATORE TOSCANO[1]

L. 272. **Vienna, 24-25 gennaio 1968.**

Carissimo Mario,

ti devo ancora qualche rigo di commento a quanto mi scrivesti il 6 gennaio[2] a proposito della conversazione che ebbi con Kreisky prima di Natale[3]. Non ho trovato il tempo finora di scrivertela a causa del molto daffare, nel quale includo la lettura dalle istruttive ma chilometriche lettere di Gaja, nelle quali egli non finisce mai di sorprendersi delle cose che io riferisco gli Austriaci avermi detto.

MODUS

(Quando ero giovane ufficiale in un reggimento di dragoni, una delle storielle che si raccontavano al circolo era dello scambio di lettere fra un Alto Comando e un giovane tenente colonnello che aveva il comando interinale di un reggimento. La lettera dell'A.C. aveva per oggetto: «Meraviglia di questo Comando». La risposta portava in oggetto: «Meraviglia della meraviglia di codesto Comando». Ahimè, non posso fare a meno ogni tanto di meravigliarmi anch'io delle meraviglie, e di sorprendermi delle sorprese. Ma ben presto non mi meraviglierò né sorprenderò più).

Prendiamo il caso del mio colloquio con Kreisky. Fra parentesi ti dirò che esso non sfuggì certamente al Governo austriaco, perché Kreisky lo fece annunziare dalla «Arbeiter Zeitung», me consenziente; né vi era niente di anormale, dato che tutti gli Ambasciatori fanno una visita al Capo dell'Opposizione. Se la mia avvenne due mesi dopo il mio arrivo a Vienna fu perché Kreisky mi aveva già incontrato in un pranzo intimo.

Certo che Kreisky tira a fottere, raccontando le cose come meglio gli convengono. Persona che conosce i suoi polli mi ha detto: a Kreisky non credere mai, a Pittermann quasi mai. (Perché poi preferiamo rivedere K. al governo mi è difficile capire). Ma se io riferisco con rapporto o telegramma, devo forse sempre sprecare spazio e tempo per dire: K. (o T. o W.) mi hanno detto così, ma io so bene che non è vero, e glielo ho anche detto, mettendomi in una polemica che mi ha fatto consumare metà della conversazione per rimanere al punto di partenza?

Nel caso specifico, il Ritschel e il Toscano per una volta tanto concordano nel ritenere che nell'autunno del 1964 non si parlò mai della possibilità che la Corte dell'Aja, trascorsi i 4-5 anni del comitato arbitrale, divenisse competente a giudicare degli eventuali appelli austriaci sul pacchetto. C'è poi la storia degli otto anni, che confesso di non avere ben capito perfettamente. Ma io sospetto che questa non sia tutta la storia, ma solo parte della storia; e che Kreisky avesse in mente qualcosa che non appare e che è ciò che segue. Prendiamo il Ritschel a pag. 495: almeno come testimone di ciò che gli Austriaci avevano in mente egli è credibile. Sta scritto: «Sollte nach diesem Zeitraum von 5 Jahren eine bereits durchgefuehrte italienische Zusage *widerrufen* werden, steht es Oesterreich jederzeit frei, die Einhaltung dieser Zusage aus dem Titel des Pariser Abkommens vor der Schiedskommission einzuklagen (allerdings mit dem notwendigen Beweis, dass die Zusage durch die Bestimmungen des Pariser Abkommens gedeckt ist) *oder* den fuer beendet erklaerten Streit ueber die Durchfuehrung des Pariser Abkommens wieder aufzunehmen».

Questo testo è importante. In primo luogo il caso che si fa è quello che l'Italia, dopo aver eseguito il pacchetto, richiami, abroghi, annulli, *repeal* una delle disposizioni di esso. *È questo quello che maggiormente preoccupa altoatesini di lingua tedesca e austriaci*: che eseguito il pacchetto, dichiarata estinta la lite, un qualche Governo italiano di centrodestra o appoggiato alle due estreme o gaullista modifichi le concessioni fatte. *Tutta la querela dell'ancoraggio è ormai qua e solo qua*: nel timore che, eseguito il pacchetto, l'Italia ci possa ripensare. Non mi sembra che questa preoccupazione austro-SVP abbia trovato eco, almeno sulla nostra stampa: eppure dovrebbe essere chiaro a tutti che *hic Rhodus*, e che noi non essendoci dichiarati disposti a saltare siamo sospettati di Dio sa quali diabolici intendimenti. Di qui il tentativo ingenuo e scoperto di Toncic di dimostrare ai suoi che, per quanto l'Aja non giudichi che sull'accordo di Parigi, le konkludente Handlungen le sottometteranno anche il pacchetto.

MODUS

Tentativo non solo irrisorio perché mette sull'avviso i negoziatori italiani; ma sbeffeggiabile da Kreisky, come qualcosa che manca di certezza e di solidità. E avendo io dunque domandato a Kreisky che cosa pensava egli di aver ottenuto di più con la formula di ancoraggio Saragat-K.[4], egli mi rispondeva quello che mi ha risposto e che ho riferito ufficialmente al Ministro. Mi pare chiaro che, in caso di ritorno italiano sul già fatto, egli non sarebbe andato alla Schiedskommission (perché ci sarebbe stato bisogno della notwendige Beweis, dass die Zusage durch die Bestimmungen des Pariser Abkommens gedeckt wäre, il che non sarebbe stato sempre facile), ma avrebbe usato l'altra procedura di wieder aufzunehmen den für beendet erklärten Streit über die Durchfuehrung des Pariser Abkommens. E come avrebbe wiederaufgenommen den Streit? Pare a me che lo avrebbe fatto servendosi del punto 2 della risoluzione delle Nazioni Unite e offrendo come foro per la soluzione pacifica la Corte dell'Aja da noi così spesso invocata.

Altrimenti non si spiegherebbe perché Kreisky abbia elogiato la sua soluzione dicendomi expressis verbis che in essa la Corte dell'Aja *non avrebbe potuto fare a meno* di prendere come giudicabile il pacchetto, *visto che* noi italiani pur di avere la dichiarazione di chiusura della vertenza avevamo accettato di far giudicare da un tribunale arbitrale se il pacchetto – che era la materia del contendere – era eseguito o no. Al contrario la soluzione Toncic sembrava a Kreisky deprecabile (e pertanto non votabile dalla SPO) perché le konkludente Handlungen non erano abbastanza konkludente da permettere alla Corte dell'Aja di dichiarare che, in caso di ritiro da parte dell'Italia di una delle misure adottate (*perché di questo si tratta*), vi fosse una violazione dell'Accordo di Parigi e di quella specie di interpretazione autentica di esso cui Austria e Italia erano arrivate sotto la pressione dell'ONU.

***

Adesso non mi replicare che Kreisky poteva certo pensare così, ma che noi non accettavamo né avremmo accettato questo suo machiavello. Lo so anch'io che noi non accettavamo né avremmo accettato – né allora né mai – simile machiavello; ma il machiavello c'era (Kreisky essendo non solo un mentitore nel senso storico, ma un uomo estremamente astuto) e forse non ce n'eravamo accorti. Altrimenti perché Kreisky avrebbe fatto davanti a me, col rosso inchiostro rivoluzionario, il disegno che ti allego[5], e che ti prego di far preziosamente conservare nell'Archivio Storico perché dopo tutto si tratta di un disegno originale di un ex Ministro degli Esteri, presente Capo dell'Opposizione, e futuro Cancelliere della Repubblica Austriaca?

Nel lato sinistro della rimarchevole sanguigna figurano, dopo le lettere S-K, le tre fasi consecutive dell'accordo S-K: l'accordo, il periodo della Schiedskommission, il periodo della International Court of Justice. Nel lato destro, chiamato T., Kreisky ha raffigurato – con minor chiarezza, a mio avviso – ciò che succederebbe con una soluzione tipo Toncic. Il Frist durerebbe finché l'Italia eseguisse l'intero pacchetto (dunque con frequenti ritorni indietro); ma finito il Frist, la Corte dell'Aja non avrebbe da mettersi sotto i denti che lo sparuto e disossato accordo di Parigi (il che torna a onore dei negoziatori della Seconda Ipotesi Globale).

Tutto questo ha un interesse storico, visto che per ora sono falliti sia il S.-K. che il T.-T., e che nessuno sa dove andiamo ora. Ma proprio perché vi è questo interesse

MODUS

storico ho voluto segnalarti la cosa, togliendo a te un quarto d'ora di tempo, e a me un'ora di sonno (perché ho tante cose da fare qui a Vienna, domattina presto vado a Salisburgo a presentare i miei omaggi a quel Land, e in genere mi capita di essere un po' più preso di quello che i solerti funzionari della Segreteria 10/A credono quando aggrottano le sopracciglia alla mia prosa non-conformista e vergano prolisse lettere per dimostrare che hanno sempre ragione).

Abbiti l'affettuoso abbraccio del tuo sempre aff.

ROBERTO

P.S. 25 gennaio pomeriggio. Torno ora da Salisburgo ove ho incontrato, nel corso di un rumoroso ricevimento, il tuo amico Ritschel. Egli mi ha più o meno confermato l'ipotesi che ho fatto sopra; e soprattutto mi ha ribadito che il problema centrale, e in fondo l'unico, è quello di come si possano assicurare i sudtirolesi che un futuro Governo italiano non annulli o modifichi alcune delle leggi e delle misure previste dal pacchetto. Gli ho risposto da parte mia che ciò non poteva avvenire altro che se l'Italia venisse ad avere un Governo fascista o gaullista, il che era pensabile solo nel caso in cui fossero tornate naziste Germania e Austria. In tal caso non vi sarebbe stata più materia di discussione legale; ma l'ipotesi mi pareva assolutamente improbabile, e mi domandavo se il farla non indicasse il desiderio di troppi circoli austriaci e bolzanini di non venire ad un accordo con l'Italia. Il che, gli ho aggiunto, ci lasciava abbastanza indifferenti; e qui gli ho ripetuto le ragioni dette nel tuo ultimo articolo.

Notevole è notare quanto male informate siano anche persone come Ritschel, che pure non mancano di buoni canali. Egli era infatti convinto che noi pretendessimo l'entrata in vigore dell'accordo sul deferimento delle vertenze alla Corte dell'Aja prima dell'emanazione della legge costituzionale. L'Austria è un paese in cui tutti parlano troppo, e quasi sempre a vanvera[6].

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.
2 Non rinvenuta.
3 Vedi D. 324.
4 Vedi D. 4.
5 Non rinvenuto.
6 Per la risposta vedi D. 359.

349

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO, ALL'AMBASCIATA A VIENNA[1]

T. segreto 1714/20. **Roma, 26 gennaio 1968, ore 13,30.**

Oggetto: Dichiarazioni Brugger.

Suoi 68 e 70[2].

S.V. potrà, in suo prossimo colloquio, attirare attenzione Ministro Waldheim su reazione italiana costà trasmessa con primo lancio ANSA stamane e pubblicata con particolare rilievo da larga maggioranza nostri giornali in merito dichiarazioni

MODUS

Brugger, fatte significativamente ad Università Innsbruck, circa presunte divergenze esistenti in seno Governo italiano nei confronti questione altoatesina. Si tratta di affermazioni, come S.V. vorrà far rilevare, che sono state fatte più di una volta anche da parte austriaca, mostrandosi di ignorare che politica italiana in questione altoatesina è espressione decisione collegiale partiti al Governo, evidentemente allo scopo addossare all'Italia responsabilità per mancato raggiungimento soluzione controversia. Reazione unanime stampa italiana prova, non solo inesistenza tali presunti contrasti, ma appoggio che linea scelta concordemente da Governo trova in tutti settori opinione pubblica[3].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/1.

[2] T. segreto 2912/68 e T. 2872/70 del 24 gennaio (*ibidem*). Con il primo di essi Ducci informava che avrebbe incontrato Waldheim il 26; con il secondo, segnalava la conferenza di Brugger all'Università di Innsbruck.

[3] Per l'esecuzione delle istruzioni vedi D. 350.

350

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 3209-3218/81-82. **Vienna, 26 gennaio 1968, ore 20,40 (perv. ore 22,45)[2].**

Oggetto: Alto Adige.

81. Dopo i convenevoli d'uso ho detto a Waldheim che ciò che di più proficuo potevo fare per iniziare la mia missione presso di lui era di attirare la sua attenzione sull'errore che veniva commesso da varie parti dell'Austria di pensare che non vi fosse un'unica politica italiana nei confronti della questione altoatesina e di illudersi di poter giocare su presunte divergenze fra i maggiori responsabili politici. Ho aggiunto che ritenevo, a titolo personale e amichevole, a metterlo in guardia contro ogni idea e tentazione del genere: la politica estera italiana era frutto di decisioni collegiali degli uomini o dei partiti partecipanti al Governo (vedi telegramma ministeriale 20[3]).

Waldheim si è detto pienamente d'accordo: e siamo poi venuti a parlare dell'attuale stato del negoziato. Gli ho detto che ero incaricato di sottolineare quanto noi tenessimo a continuare e a concludere la trattativa. Avevamo ricevuto il memorandum del 10 gennaio[4] e ci accingevamo a rispondere: ma saremmo stati interessati a conoscere che cosa il nuovo Ministro pensasse circa il modo di procedere: e ciò sopratutto in vista delle indisponibilità di Kirchschlaeger.

Waldheim ha cominciato col riconfermare la piena validità del memorandum come espressione dell'attuale pensiero politico del Governo austriaco. Ha poi aggiunto che prendendo le sue funzioni era stato informato della proposta che Toncic aveva fatto di inviare a Roma Haymerle. Non aveva ancora preso una decisione se farla sua, in parte perché non aveva avuto il tempo, ma anche per l'incertezza se non fosse meglio attendere l'arrivo della nostra risposta. Haymerle in ogni caso non aveva ulteriori chiarimenti da fornire per ora.

MODUS

Ho replicato che il Governo italiano non vedeva dal canto suo motivo di mutare la prassi finora seguita. Se Kirchschlaeger non era disponibile (e ciò ci rattristava) spettava a Vienna di nominare un altro rappresentante del Ministero degli Esteri, cosicché fosse possibile continuare (vedi telegramma ministeriale 10[5]) col tramite finora seguito. Questo nuovo rappresentante poteva essere Haymerle o altri, ma la località dell'incontro non doveva essere né Roma né Vienna.

Waldheim ha preso nota di quanto da me detto, non senza ricordare che quando era Direttore degli Affari Politici fu inviato a Roma per avere un incontro con Fornari che si dimostrò non privo di utilità.

Ho avuto la precisa impressione che finora non si sia pensato a dare un successore a Kirchschlaeger.

Ho chiesto allora al Ministro se la sua esitazione non fosse parzialmente dovuta anche al fatto che egli si recava domani ad Innsbruck. Waldheim mi ha detto che teneva a mettermi al corrente delle ragioni del suo viaggio. Era stato deciso di tenere ad Innsbruck una riunione della delegazione parlamentare austriaca che stava per recarsi al Consiglio d'Europa. Si sarebbe discusso e deciso il suo atteggiamento sia nel dibattito politico all'Assemblea, sia nella questione del Sottocomitato Struye. Dopo aver appreso da Waldheim che alla riunione parteciperanno i principali esponenti del Tirolo nonché Mitterdorfer e Brugger e dopo avere io sottolineato che la sempre maggiore frequenza delle consultazioni tripartite ci confermava nell'idea che l'influenza su Vienna della SVP e per essa della sua ala più estrema andava crescendo, siamo venuti a parlare della questione del Consiglio d'Europa come esporrò in un telegramma successivo.

82. Seguito mio telegramma 81.

Waldheim ha iniziato egli stesso a parlare delle prossime riunioni nel quadro del Consiglio d'Europa dicendomi che era stato informato del passo da me fatto il 19 gennaio (vedi mio telegramma 52[6]). Egli era al corrente della nostra opposizione a qualsiasi intervento del [*sic*] quadro di Strasburgo; ma si domandava come si potesse evitare. Finora, diceva Waldheim, era stato utilizzato l'argomento che la trattativa stava per concludersi. Ora questo argomento aveva perso di valore, ritenendosi da molta gente che l'approssimarsi delle elezioni italiane renda in ogni caso impossibile di giungere ad un sollecito accordo.

Ho replicato in primo luogo a Waldheim che, a parte lo sciupio di un mese di tempo da parte austriaca, questa era una infondata petizione di principio, dato che il Governo italiano non aveva mai nascosto, e riconfermava in questa occasione per mio tramite, la sua volontà e la sua speranza di giungere al più presto a un accordo. L'argomento da usare con i parlamentari austriaci a Innsbruck ci era: e cioè che le trattative italo-austriache erano sempre in corso, e che l'appellarsi ad un'istanza estranea non poteva che convincere il Governo italiano e l'opinione pubblica italiana che il Governo di Vienna considerava interrotto il negoziato con l'Italia. Questa d'altronde (dovevo dirglielo francamente) era l'impressione che in taluni circoli italiani si era avuta del cambiamento del titolare del Ministero degli Esteri. In altre parole non scoraggiando o ancora peggio incoraggiando azioni di disturbo a Strasburgo il Governo di Vienna prendeva la grave responsabilità (e

MODUS

glielo sottolineavo nel modo più energico) di dichiarare implicitamente che non voleva più il successo del negoziato: del che il Governo italiano avrebbe dovuto trarre le legittime conseguenze.

Su questo Waldheim si premurava di dirmi che l'intenzione del Governo austriaco è sempre che il negoziato prosegua e vada in porto. Come fare tuttavia ed evitare la riunione della Sottocommissione Alto Adige, visto che Struye aveva investito della questione la commissione politica Altintg [*sic*].

Ho replicato dicendo anzitutto che desumevo da questa domanda che nessun seguito era stato dato al passo da me compiuto il 19 gennaio, e ne prendevo nota. Non sono stato contraddetto. Dovevo poi attirare l'attenzione del Ministro sul fatto che (vedi telegramma di Strasburgo del 16 gennaio[7]) Struye aveva disposto soltanto che la questione potesse venire sollevata da qualcuno nella voce «questioni diverse» dell'ordine del giorno della commissione politica. Non era dunque impossibile appellarsi al buonsenso dei parlamentari austriaci membri di tale commissione e chiedere loro di rinunciare a sollevare tale punto. Se al contrario il sottocomitato fosse stato convocato, la conclusione che ne sarebbe stata tratta in Italia era che la politica estera austriaca si lascia ormai guidare dall'agitazione di un gruppo di gente sconsiderata o peggio come il Mondseer Arbeitskreis dall'ala estremista della SVP.

La conversazione con Waldheim è terminata con la mia preghiera di farci avere quanto prima una risposta al promemoria Vassalli[8] e alla nota su Klotz[9]. Il Ministro mi ha detto che farà il possibile per darmi le risposte la prossima settimana prima di partire il 5 per la conferenza UNCTAD dalla quale egli farà ritorno a Vienna via New York il 15 febbraio[10].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, nn. 1034 e 1035.

2 La prima parte del presente documento (T. 3209/81), partita alle ore 20,40, pervenne alle ore 21,30, mentre la seconda (T. 3218/82), partita ad ora non nota, pervenne alle ore 22,45.

3 Vedi D. 349.

4 Vedi D. 334, Allegati I e II.

5 Vedi D. 337.

6 Vedi D. 339, nota 5.

7 Ritrasmesso alle Ambasciate con T. segreto 1140/c del 19 gennaio, il cui contenuto è qui riassunto.

8 Vedi D. 307, Allegato II.

9 Nota dell'8 gennaio, il cui contenuto è riassunto al punto 3 del D. 354.

10 Per il seguito vedi D. 354.

351

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. **Roma, 26 gennaio 1968.**

[...]

ti ringrazio della tua lettera n. 226[2], cui andava allegato il tuo rapporto n. 190 all'On. Ministro[3].

Non rispondo alla prima parte di essa che è ormai superata da successive comunicazioni.

MODUS

Mi sembra invece necessario chiarire la nostra posizione in merito ad altri argomenti da te accennati e particolarmente in merito alla durata del periodo della cosidetta tregua politica. Credo si possa infatti dire che siamo di fronte ad una delle solite manovre austriache tendenti a dare per accettato da noi ciò che non è mai stato accettato, o miranti a modificare i termini della questione. La durata della tregua fu da noi accolta a Londra[4], nel termine di tre anni, perché da parte austriaca ci era stata prospettata la possibilità di accettare la formula cosidetta «automatica» per la determinazione del momento del trasferimento delle competenze alla Provincia di Bolzano. Ma se tale formula non è accolta da parte austriaca – come è avvenuto in realtà, secondo quanto risulta dal promemoria austriaco del 10 gennaio u.s.[5] – la durata della tregua dovrebbe essere ridiscussa per portarla al termine di 4 anni, da noi indicato come necessario per l'emanazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie e delle norme di attuazione, occorrenti per l'esecuzione delle misure previste nel pacchetto.

Da parte austriaca ora si fa mostra di ignorare tale distinzione da noi posta e, nel dichiararsi disposti ad una tregua di tre anni, si afferma di aver accolto la proposta italiana, senza tener conto del fatto che la nostra intesa su tale periodo era ovviamente legata all'accettazione (che a Londra sembrava acquisita) della suddetta formula «automatica» per il passaggio delle competenze alla Provincia di Bolzano. Con tale presa di posizione il Governo di Vienna non vuole evidentemente tener conto della corrispondenza che deve necessariamente esistere fra la durata del periodo di tregua politica e di tempo occorrente al Governo italiano per l'emanazione delle leggi e degli altri provvedimenti necessari per l'attuazione del pacchetto.

Analogo ragionamento si può fare per il periodo entro il quale il Governo italiano dovrebbe dare corso al pacchetto. Abbiamo detto chiaramente a Londra che tale periodo deve essere di tre anni nell'ipotesi cosidetta «automatica», e di quattro anni in quella che prevede l'emanazione di tutte le leggi e provvedimenti (legge costituzionale, legge ordinaria e norme di attuazione) relativi al pacchetto.

Per quanto riguarda, poi, la condizione posta da parte austriaca per la concessione della tregua politica, la questione ci era stata accennata a Londra. Abbiamo risposto che, secondo noi, si trattava di un problema inesistente perché, se anche il Presidente del Consiglio dovesse per ipotesi mutare, il nuovo Governo che verrà formato dopo le prossime elezioni includerà certamente nelle sue dichiarazioni programmatiche la questione della controversia altoatesina e l'impegno del Governo per la sua soluzione.

Circa la proposta che Haymerle intenderebbe fare a Waldheim di abolire (ma sarebbe interessante vedere da che testo, perché le parole non risultano nel promemoria del 10 gennaio) le espressioni «konkludente Handlungen» e «Verankerung», mi sembra che la cosa essenziale sia non tanto quella di cambiare la terminologia, quanto quella di mutare posizione sulla sostanza. Ben venga quindi l'eliminazione degli accenni all'ancoraggio e agli atti conclusivi, se ad essa corrisponderà l'intenzione di rinunciare a ciò che le predette espressioni hanno voluto significare.

La questione, infine, della comunicazione del pacchetto costituisce tuttora una grossa difficoltà, perché sotto tale richiesta è evidente l'intenzione del Governo austriaco non soltanto di rimettere in discussione le misure, ma soprattutto di interna-

MODUS

zionalizzarle. Il modo in cui tale comunicazione potrà aver luogo è tuttora all'esame, dato che da parte austriaca è stata respinta la nostra nota proposta. Anche l'eventualità di una trasmissione (ma per quale tramite?) accompagnata da una dichiarazione del genere da quella da te segnalata è allo studio.

Credimi

[Roberto Gaja]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 15, fasc. *Dicembre 1969*.
2 Vedi D. 344.
3 Vedi D. 341.
4 Vedi D. 314.
5 Vedi D. 334, Allegati I e II.

352

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. 21. **Roma, 27 gennaio 1968, ore 16,51.**

Suo 63[2].

V.S. vorrà far rilevare costà che espressione contenuta in dichiarazioni programmatiche Cancelliere Klaus, secondo la quale Governo Federale est «legittimo patrono» altoatesini e in tale veste «conduce trattative per un accordo che procuri ai predetti promessa autonomia» ha destata spiacevole sorpresa.

Nessun accordo internazionale infatti attribuisce ad Austria diritto patrocinare altoatesini. Sia su piano internazionale, sia sul piano interno cittadini italiani di lingua tedesca hanno nello Stato italiano unico rappresentante e patrocinatore loro interessi.

V.S. vorrà concludere che da parte nostra si considera questa nuova presa posizione Governo austriaco come una indebita interferenza in affari interni italiani.

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.
2 T. 2740/63 del 23 gennaio, col quale Ducci sintetizzava le dichiarazioni programmatiche di Klaus (*Telegrammi ordinari 1968*, *Austria arrivo*, vol. I).

353

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MORO, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

L. riservata personale[2]. **Roma, 31 gennaio 1968.**

Caro Fanfani,

rispondo alla tua riservata personale del 4 gennaio corr.[3] con la quale attiri la mia attenzione sulla partecipazione di due cittadini italiani alto-atesini di lingua tedesca, rappresentanti della SVP, a una riunione con due rappresentanti tirolesi e due esperti del Governo austriaco, tenutasi da ultimo a Salisburgo.

MODUS

In verità non si tratta di elemento nuovo. Quando il Volgger si recò alle Nazioni Unite nel settembre del 1966 noi reagimmo, ritardando l'incontro e i chiarimenti chiesti da Magnago, poiché appariva ed era inammissibile che un cittadino italiano si mettesse in condizione di svolgere un'attività, che avrebbe potuto essere di fiancheggiamento di una delegazione ufficiale in maniera pubblica ed in una organizzazione internazionale. In definitiva, il Volgger svolse poi un'attività giornalistica, riferendo sul breve episodio rappresentato dalla parte degli interventi italiano ed austriaco concernenti la controversia relativa all'accordo di Parigi De Gasperi-Gruber.

Diverso è stato il nostro atteggiamento quando esponenti della SVP in forma privata, con contatti o anche in riunioni riservate, hanno espresso agli austriaci, federali o tirolesi, le loro valutazioni, essendo stato fin dall'inizio evidente che una soluzione della controversia, accettabile per l'Austria, non avrebbe mai potuto prescindere da una valutazione positiva degli alto-atesini interessati, in larga maggioranza rappresentati dalla SVP.

Per tacere d'altri precedenti (come quelli verificatisi prima del ricorso austriaco all'ONU e poi prima degli incontri di Milano, Klagenfurt e Zurigo del 1961) ricorderò che le proposte presentate il 16 dicembre 1964 dall'allora Ministro degli Affari Esteri Saragat al Ministro Kreisky[4], ricevettero una risposta sostanzialmente negativa, ufficialmente comunicata dall'Ambasciatore d'Austria a Roma il 30 marzo 1965[5], ma preparata in riunioni tenutesi in Austria con la partecipazione di alto-atesini della SVP come ora. Tali riunioni ebbero luogo ad Innsbruck il 9 gennaio 1965 ed il 28 marzo dello stesso anno[6] e ad esse parteciparono esponenti della SVP quali Magnago, Dietl e Mitterdorfer: per quanto fossero, come quelle recenti, riservate, se ne ebbe, come di queste, notizia, tanto più che tra l'una e l'altra i parlamentari della SVP eseguirono sondaggi in vista di un ampliamento dell'autonomia locale.

Una tale situazione deriva dall'Accordo De Gasperi-Gruber e dalla prassi sviluppatasi dall'inizio della controversia internazionale sulla sua attuazione, prassi che ha sempre consentito consultazioni tra austriaci e gruppo etnico di lingua tedesca in Italia. Non mi pare si possa ottenere, in questo momento, un diverso comportamento sostanziale. Mi riserverei peraltro, se tu credi, di far pervenire a Magnago un rilievo sulla inopportunità di talune troppo visibili manifestazioni di questi contatti[7].

Credimi,

tuo aff.mo

ALDO MORO

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Febbraio 1968*.

2 Annotazione di Fanfani sul primo foglio: «12.2.68. Gaja prepari risposta: bisogna reagire nel più opportuno dei modi. A.F.».

3 Vedi D. 329.

4 Vedi D. 4.

5 Vedi D. 44.

6 Vedi DD. 17, 18 e 46.

7 Per la risposta vedi D. 363.

MODUS

354

IL VICE DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, PERRONE CAPANO, ALL'AMBASCIATORE D'AUSTRIA A ROMA, LÖWENTHAL[1]

Comunicazione verbale[2]. **Roma, 1° febbraio 1968.**

«1. In occasione della consegna al nostro Ambasciatore in Vienna del Memorandum del 10 gennaio 1968[3], il Ministro Toncic propose di inviare l'Ambasciatore Haymerle a Roma, come suo inviato speciale, «per illustrare le ultime proposta austriache».

Da parte italiana si è comunicato che si era disposti a tale contatto, ma che si pensava che esso dovesse avvenire con le modalità ormai consuete, ossia per il tramite di rappresentanti dei rispettivi Ministri degli Esteri ed in località diversa dalle due Capitali.

È ovvio che, prima di dare risposta al Memorandum del 10 gennaio (il quale, fra l'altro, non contiene risposte a tutti i 6 punti rimasti in sospeso al termine dell'incontro di Londra del 6-7 dicembre 1967[4]), da parte italiana si gradirebbe conoscere se è tuttora intenzione del Governo austriaco di affidare all'Ambasciatore Haymerle la missione di cui sopra, ovvero se si è rinunciato definitivamente a tale idea.

Si rileva in proposito che in data 26 gennaio u.s. il Ministro Waldheim, nel corso di un colloquio con l'Ambasciatore Ducci[5], nel confermare la validità del Promemoria austriaco del 10 gennaio, ha dichiarato che l'Ambasciatore Haymerle, in ogni caso, non potrebbe fornire alcun ulteriore chiarimento circa le proposte austriache. Anche questa dichiarazione ci pone nella necessità di precisare preliminarmente, se la già ventilata missione dell'Ambasciatore Haymerle venga da parte austriaca ritenuta inutile, quale eventuale compito le dovrebbe essere attribuito e per quale ragione si è improvvisamente ritenuto inutile illustrare il contenuto del Memorandum.

2. Nello stesso colloquio Toncic-Ducci del 10 gennaio u.s.[6] da parte austriaca è stato comunicato che si sarebbe dato risposta al più presto possibile al cosiddetto Promemoria Vassalli[7]. Si rammenta che al termine della riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri del 6-7 dicembre a Londra era stato concordato che da parte austriaca si sarebbe fatta pervenire una risposta in merito a sei questioni rimaste tuttora aperte. Fra tali questioni era compreso proprio il Promemoria Vassalli.

Da parte italiana non si può non insistere perché, al fine di una valutazione complessiva della posizione austriaca e conformemente alle intese, venga sollecitamente fornita risposta al Memorandum sopra indicato.

3. In data 8 gennaio u.s., l'Ambasciata d'Italia in Vienna ha presentato una nota verbale in relazione all'intervista concessa dal terrorista Klotz al settimanale tedesco «Neue Illustrierte» nei locali della Pressehaus di Vienna[8]. Anche a tale riguardo da parte italiana si reputa opportuno ricevere una risposta da parte austriaca prima di poter prendere posizione circa il Promemoria austriaco del 10 gennaio u.s.

4. In relazione a quanto verificatosi nella recente sessione dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa[9], da parte italiana non si può non soltanto sottolineare che l'atteggiamento austriaco di sollevare o far sollevare la questione altoatesina in-

MODUS

nanzi a tale foro internazionale non appare in armonia con il proseguimento dei contatti italo-austriaci per la soluzione della controversia, in quanto, oltre a non accordarsi con lo spirito conciliativo che dovrebbe animare le parti nel tentativo di chiudere la controversia, costituisce elemento di confusione. I motivi addotti da parte del Ministro Waldheim nel suo colloquio del 26 gennaio u.s. con l'Ambasciatore Ducci per giustificare, con l'approssimarsi delle elezioni italiane, l'impossibilità per il Governo austriaco di evitare un intervento a Strasburgo sulla questione altoatesina non appaiono validi in quanto le trattative italo-austriache sono in corso ed il Governo italiano ha sempre mantenuto inalterata la propria posizione circa l'opportunità di addivenire al più presto ad una loro conclusione positiva.

Si rileva che l'intervento austriaco, che ha portato ad una inevitabile reazione dei parlamentari italiani, è stato pronunciato dall'On. Leitner, rappresentante del partito al Governo in Austria. Si può appena aggiungere che l'intervento dell'On. Leitner ha prodotto i risultati che si erano previsti da parte italiana e sui quali era stata attirata, a suo tempo, l'attenzione del Governo di Vienna. Mentre, infatti, non si è ottenuto alcun avvicinamento fra i rispettivi punti di vista né si è migliorata l'atmosfera politica fra i due Paesi, si sono comprensibilmente accresciute le riserve esistenti in vari circoli italiani circa gli scopi e le modalità dell'azione austriaca.

Comunque, non appare comprensibile che il Governo di Vienna, pur valutando negativamente ogni discussione in sedi internazionali in questa fase, mantenga il silenzio al riguardo. Questo silenzio favorisce l'equivoca situazione attuale. Ove Vienna si pronunciasse contro il ricorso, ad esempio, a Strasburgo, i parlamentari austriaci sarebbero automaticamente scoraggiati dal prendere iniziative del genere.

Se il Governo austriaco intende perseverare nell'atteggiamento di adire o di far adire il predetto foro internazionale, da parte italiana ciò non può non essere interpretato come un segno che esso non intende procedere, come sarebbe lo spirito delle Risoluzioni dell'ONU, sulla via dei contatti diretti. Si rammenta peraltro a tale riguardo che, in questo caso, l'Austria non può riproporre la questione davanti ad Organi internazionali senza prima aver ottemperato al punto 2 della Risoluzione 1497 (XV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che prevede, in caso di fallimento dei negoziati fra le parti, che queste concordino nella scelta di un mezzo pacifico.

È vero che il Ministro Waldheim, nella sua conferenza stampa, ha dichiarato che i parlamentari austriaci sono liberi di sollevare o meno la questione in sede di Consiglio d'Europa e che il Governo austriaco non può influire sulla loro decisione. Ma è altrettanto vero che è difficilmente credibile che il Governo austriaco non abbia il potere di dissuadere i parlamentari della sua maggioranza dal sollevare in sede internazionale, nell'attuale momento, la questione altoatesina e che, se ciò è avvenuto, ciò non può essere accaduto contro il suo consenso».

Se ne deve quindi dedurre che nuovi orientamenti starebbero ora prevalendo in seno al Governo di Vienna: ciò che sarebbe comprovato dalla circostanza che del pari nulla è stato fatto da parte austriaca per evitare che il Presidente della Sottocommissione per l'Alto Adige, Struye, decidesse di convocare tale Organo. Se a tale convocazione non si è pervenuti, non risulta che ciò sia dovuto ad atteggiamento positivo del Governo austriaco. Anche a questo proposito sarebbero graditi chiarimenti da parte austriaca[10].

MODUS

5. La convocazione dei cittadini italiani On. Mitterdorfer e Dr. Brugger alla riunione che ha avuto luogo, alla presenza del Ministro Waldheim, ad Innsbruck il 28 gennaio u.s. in preparazione della 47^ riunione dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, viene a rappresentare un ulteriore caso di indebita interferenza da parte austriaca nelle questioni interne italiane, anche in considerazione delle cariche ricoperte in Italia dalle due predette personalità.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Febbraio 1968*.

[2] L'opportunità di questa comunicazione fu prospetta da Gaja al Ministro con Appunto del 31 gennaio in relazione a quanto sottolineato il 29 gennaio da Waldheim in conferenza stampa circa l'attesa di una risposta italiana al memorandum austriaco del 10 gennaio. Con L. riservata 001/0480 del 31 gennaio, il Capo di Gabinetto rispose: «Il Ministro ha preso visione del tuo Appunto del 31 corrente (Alto Adige) e mi ha detto di dirti: "Farlo, ma con moderazione"» (*ibidem*). La comunicazione fu poi resa da Perrone Capano come si desume dal D. 357. Ducci ne fu informato con T. segreto 2280/29 del 3 febbraio e con Telespr. segreto 120/134, pari data, gli fu comunicato il testo (DGUE, Versamento 2017, rispettivamente, b. 1., n. 1102, e b. 2, n. 1286).

[3] Vedi D. 334, Allegati I e II.

[4] Vedi D. 314.

[5] Vedi D. 350.

[6] Vedi D. 331.

[7] Vedi D. 307, Allegato II.

[8] Non pubblicata.

[9] Vedi D. 355.

[10] Questo capoverso ed il successivo sono trascritti su un foglio a parte che reca in calce la seguente annotazione: «parte detta a voce».

355

IL CAPO DELLA SEGRETERIA 10A DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI FENZI[1]

Appunto[2]. **Roma, 1° febbraio 1968.**

l. Il 28 gennaio u.s. alle ore 23, alla vigilia della riunione della Commissione Politica e dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa ha avuto luogo, nella residenza del Rappresentante Permanente presso il Consiglio d'Europa, una riunione di lavoro, presieduta dal Sottosegretario On. Lupis, alla quale hanno partecipato l'On. Gonella, i Senatori Montini e Sibille, l'Ambasciatore Assettati, il Ministro Cavaglieri e il Consigliere d'Ambasciata Fenzi.

Nel corso di tale riunione l'On. Lupis ha indicato le linee secondo le quali si sarebbe dovuta svolgere l'azione del Senatore Montini in seno alla Commissione Politica, che, come è noto, doveva prendere una decisione in merito alla convocazione della Sottocommissione per l'Alto Adige.

2. Il giorno seguente il Sottosegretario On. Lupis prendeva anzitutto contatto con il Presidente dell'Assemblea Consultiva, De Freitas, per fargli presente l'inopportunità della convocazione della Sottocommissione predetta, soprattutto sulla base delle seguenti considerazioni:

a) il recentissimo cambiamento in Austria del titolare del Ministero degli Affari Esteri;

MODUS

b) l'assenza dell'On. Bettiol, costretto per precedenti impegni a recarsi a Mogadiscio, il che privava l'Italia della possibilità di essere rappresentata in seno alla Sottocommissione dall'unico parlamentare competente del lavoro di essa;

c) intervenendo in questo momento di contatti italo-austriaci per la chiusura della controversia, l'eventuale convocazione della Sottocommissione avrebbe costituito un elemento di disturbo, anche per la pubblicità che inevitabilmente ne sarebbe seguita.

È stato altresì fatto presente al Sig. De Freitas dall'On. Sottosegretario che l'eventuale inosservanza da parte della Sottocommissione dei termini del suo mandato avrebbe potuto indurci a riconsiderare la nostra posizione nei confronti del Consiglio d'Europa, per quanto riguarda le sue attività politiche.

Successivamente l'On. Sottosegretario aveva una conversazione con il Sig. Smithers, Segretario Generale del Consiglio d'Europa, con il quale si esprimeva in termini analoghi.

Giungeva poi la notizia che in seno alla Commissione Politica, il Presidente Struye aveva proposto di rinviare la convocazione della Sottocommissione per l'Alto Adige.

3. In seno alla Commissione Politica i nostri rappresentanti si sono trovati a dover fronteggiare un'azione compatta di tutti i rappresentanti austriaci, spalleggiati da due parlamentari tedeschi, i quali insistevano per la convocazione della Sottocommissione per l'Alto Adige. Il Senatore Montini, sulle linee indicate dall'On. Lupis, ha sostenuto l'inopportunità di tale convocazione. La proposta del Presidente Struye è stata di rinviare, per il momento, la convocazione della Sottocommissione; egli ha peraltro aggiunto che questa dovrebbe riunirsi prima della prossima riunione dell'Assemblea Consultiva (maggio 1968) e nominare un relatore con il compito di riferire sullo stato della questione altoatesina alla Commissione Politica. Tale proposta veniva accettata dalla Commissione politica: peraltro il Senatore Montini, da un lato, faceva presente l'opportunità che l'eventuale convocazione della Sottocommissione non avvenisse se non dopo le elezioni italiane; gli austriaci, dal canto loro, si dichiaravano insoddisfatti e si riservavano di sollevare la questione dell'Alto Adige in seno all'Assemblea Consultiva.

4. Ciò fu fatto dal deputato popolare Leitner, il quale, in un discorso polemico, dopo aver accennato alle origini storiche del problema, rivolgeva all'Italia l'accusa di tentato genocidio, durante il periodo fascista. Egli ha quindi denunciato l'immigrazione italiana in Alto Adige e gli ostacoli che il gruppo di lingua tedesca incontrerebbe nella sua evoluzione economica e sociale. Leitner ha poi fatto la storia dei negoziati italo-austriaci per dedurne che l'Italia non solo non ha rispettato l'Accordo De Gasperi-Gruber, ma sembra voler rimettere in questione vari punti del negoziato, perché non appare disposta a fissare mediante un accordo bilaterale il risultato del negoziato, né a concedere l'ancoraggio internazionale. Dopo aver citato le parole del Papa Paolo VI, secondo le quali la politica che segue principi machiavellici deve finire, Leitner ha rilevato che l'Italia si rifiuta di chiamare negoziati le trattative in corso, di considerare il «pacchetto» come esecuzione dell'Accordo De Gasperi-Gruber ed infine di fornire garanzie per l'attuazione delle misure. Egli pertanto ha concluso chiedendo che:

a) agli altoatesini venga concesso un nuovo Statuto di autonomia;

MODUS

b) l'Italia ratifichi anche i capitoli 2 e 3 della Convenzione di Strasburgo per il regolamento pacifico delle controversie;

c) l'Assemblea Consultiva presti i suoi buoni uffici per la soluzione del problema.

5. Nel rispondere a Leitner, il Senatore Jannuzzi ha anzitutto sostenuto che la questione altoatesina è stata inopportunamente posta davanti all'Assemblea dal parlamentare austriaco, perché essa non ha carattere europeo, dato che l'Italia non ha commesso, in relazione al gruppo altoatesino di lingua tedesca, alcuna violazione della Convenzione dei Diritti dell'Uomo. Il Senatore Jannuzzi ha aggiunto che le istanze dei cittadini di lingua tedesca hanno trovato in Italia pieno accoglimento, sia mediante la completa attuazione da parte del Governo italiano dell'Accordo De Gasperi-Gruber, sia con l'opera della Commissione dei 19, sia, infine, attraverso i colloqui, tuttora in corso, fra i Governi di Roma e di Vienna. Tuttavia l'azione italiana si ispira ai due seguenti principi:

a) la Costituzione italiana garantisce il bene dei suoi cittadini senza distinzione; pertanto il Governo italiano è in grado di garantire da sé i propri impegni senza bisogno del cosidetto ancoraggio internazionale;

b) non è ammissibile fra popoli civili il ricorso alla violenza ed al terrore per far prevalere il proprio punto di vista.

Il Senatore Jannuzzi, al riguardo, ha illustrato le conseguenze degli atti di terrorismo in Italia, mettendo in rilievo le responsabilità internazionali dell'Austria, dove i terroristi, benché confessi, vengono non solo assolti, ma applauditi ed esaltati. Nell'auspicare che fra i due gruppi linguistici dell'Alto Adige si attui una pacifica convivenza, Jannuzzi ha concluso che l'Italia, prima di togliere il suo veto alle discussioni circa l'associazione dell'Austria alla CEE, è in attesa che quest'ultima sia[3] una sicura dimostrazione di sapere eliminare l'attività terroristica.

Anche il Senatore Lucifero è intervenuto per replicare al deputato austriaco Leitner, ricordando che nazismo e terrorismo sono venuti in Italia da oltr'Alpe. Egli ha aggiunto che rivolgere tali accuse all'Italia, significa rivolgerle al Partito Democristiano che è al potere dal 1945, ed il cui Segretario, On. Rumor, è stato eletto recentemente capo della internazionale democristiana con i voti dello stesso partito popolare austriaco cui appartiene l'On. Leitner. Il Senatore Lucifero ha infine proposto – impegnandosi a tal fine ad intervenire presso il Governo italiano – che al gruppo altoatesino di lingua tedesca venga concesso lo stesso trattamento che l'Austria accorda alla minoranza slovena.

6. Gli interventi austriaci seguiti ai discorsi dei Senatori Jannuzzi e Lucifero hanno dato l'impressione che l'argomento del terrorismo e delle relative responsabilità dell'Austria era stato molto efficace. Czernetz (intervenuto per una questione di carattere economico), si è limitato a fare un breve accenno alla questione, affermando che il Governo austriaco è contro ogni atto di terrorismo di cui potrebbero avvantaggiarsi soltanto i nazisti e i fascisti dei due Paesi. Quindi il deputato Scrinzi è brevemente intervenuto, per attenuare l'impressione provocata dalle dichiarazioni formulate con troppo calore da Leitner, dicendo che egli non intende approfondire le divergenze, ma

MODUS

contribuire a superarle. Egli ha affermato che l'Austria ha sollevato la questione altoatesina in seno all'Assemblea perché è stato impossibile parlarne in seno alla Sottocommissione per l'Alto Adige, aggiungendo che considera positivamente l'intervento del Senatore Jannuzzi. Per quanto riguarda quello del Senatore Lucifero, egli ha fatto presente che il problema delle minoranze slovene in Austria è stato risolto 50 anni fa mediante referendum. Scrinzi ha concluso appellandosi ai colleghi italiani perché i colloqui italo-austriaci continuino fino a raggiungere una soluzione secondo lo spirito europeo.

7. A questo punto il Presidente della Sottocommissione per l'Alto Adige, Struye, è intervenuto per precisare, in risposta all'affermazione del Senatore Jannuzzi che la questione altoatesina è un problema europeo e che proprio per questo motivo la Sottocommissione per l'Alto Adige è stata istituita nel 1961, allo scopo di informarsi in merito al problema e di suggerire le possibili soluzioni. Questo punto, secondo Struye, deve rimanere ben chiaro e si deve accettare che la Sottocommissione continui ad esistere per svolgere la sua azione, ovviamente in forma discreta e senza creare difficoltà alle Parti. Dopo parole di condanna per gli atti di terrorismo, Struye ha ricordato le sue precedenti visite a Roma e a Vienna, i cui risultati, benché modesti, sarebbero stati concreti.

Subito dopo l'intervento di Struye ha parlato il deputato austriaco Gratz per ringraziarlo delle sue parole e per ricordare che la questione altoatesina riguarda la sorte di un quarto di milione di uomini e che la salvaguardia di una minoranza non comporta né lesioni di principi né concessioni di privilegi, concludendo con l'auspicio che il problema venga presto risolto.

8. Dall'esame dei dibattiti circa la questione altoatesina davanti agli organi del Consiglio d'Europa, si possono formulare le seguenti considerazioni:

a) l'azione diplomatica svolta per il rinvio della convocazione della Sottocommissione per l'Alto Adige, ha avuto esito positivo;

b) l'argomento delle responsabilità austriache in materia di terrorismo, da noi sollevato in Assemblea, è stato efficace, in quanto dopo di esso si è notato un evidente mutamento nel tono degli interventi austriaci; anzi l'intervento dello Scrinzi sembrava voler «ridimensionare» quello di Leitner;

c) secondo le dichiarazioni di Struye in Commissione politica ed in Assemblea, dichiarazioni che in quest'ultima sede sono state applaudite da molti parlamentari, la questione della convocazione della Sottocommissione per l'Alto Adige dovrebbe venire riproposta;

d) è difficile prevedere se l'argomento del terrorismo potrà costituire un mezzo efficace per impedire che la questione della convocazione della Sottocommissione venga risollevata. Ciò dipende anche dall'eventualità del verificarsi, o meno, di altri atti di terrorismo. Poiché è da ritenere che da parte austriaca si cercherà per il momento di frenare per quanto è possibile le tendenze estremiste, ci si può attendere una sospensione dell'attività terroristica nei prossimi mesi, il che evidentemente diminuisce l'efficacia dell'argomento e rende maggiore la probabilità che si torni a parlare di Alto Adige in seno al Consiglio d'Europa.

MODUS

[1] DGAP, Segreteria, *Serie AA*, b. 11, fasc. *Comitato di ministri per l'AA (11 apr. 1968) Documentazione*.

[2] Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Visto dall'On. Ministro».

[3] *Sic.* Si intenda: *che l'Austria sia in grado di offrire.*

356

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 4132/97. **Vienna, 2 febbraio 1968 (perv. ore 20,45).**

Oggetto: Alto Adige.

Mio telegramma 89[2].

Waldheim, che ho incontrato alla premiazione dei laureati dell'accademia diplomatica, mi ha detto che voleva far giungere a V.E. per mio tramite, prima della sua partenza per New Dehli, la proposta ufficiale di inviare Haymerle a Roma a discutere con Gaia e Toscano intorno ai problemi ancora aperti e al modo migliore di concludere la trattativa. Mi ha aggiunto su quest'ultimo punto di non essere favorevole ad una ripresa delle discussioni a quattro, e ciò perché è suo desiderio che la trattativa si svolga con un ritmo più intenso e con un metodo di lavoro più preciso.

Avendogli io fatto notare che egli aveva ieri detto al corrispondente del «Corriere della Sera» di essere in attesa di una risposta al memorandum del 10 gennaio[3], e chiesto di chiarirmi se la sua proposta era che Haymerle si rechi a Roma prima o dopo la nostra risposta, Waldheim mi ha detto che stava a noi deciderlo; dal canto suo non escludeva l'eventualità che Haymerle si rechi a Roma per discutere le controproposte italiane al memorandum.

A mia domanda ha detto che, se V.E. sarà d'accordo per la visita di Haymerle a Roma, essa potrà aver luogo anche prima del ritorno di lui Waldheim da New York, previsto per l'inizio della seconda metà di febbraio.

Waldheim ha poi aggiunto che sapeva che noi eravamo dispiaciuti che la questione altoatesina fosse stata sollevata a Strasburgo, ma che sperava avessimo rimarcato il tono in definitiva moderato degli interventi dei parlamentari austriaci. Circa il Sottocomitato Struye (del quale io non avevo notizie) mi ha detto con un certo accento di sollievo che esso non si era riunito per motivi procedurali e che Struye si sarebbe riservato di riunirlo solo se e quando le circostanze lo consigliassero.

Sarò grato a V.E. se vorrà cortesemente informarmi del seguito che riterrà di dare alla proposta austriaca[4].

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1032.

[2] T. segreto 3522/89 del 29 gennaio, col quale Ducci riferiva del suo colloquio con Haymerle sul mancato intervento del Governo austriaco su Struye (ivi, n. 1033).

[3] Vedi D. 334, Allegati I e II.

[4] Il 3 febbraio Ducci veniva informato della richiesta di chiarimenti avanzata al Governo austriaco il 1° dello stesso mese: vedi D. 354, nota 2.

MODUS

357

IL VICE DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI PERRONE CAPANO[1]

Appunto[2]. **Roma, 2 febbraio 1968.**

Ho ricevuto ieri l'Ambasciatore d'Austria[3], al quale ho fatto la comunicazione prescritta attenendomi alle istruzioni approvate in precedenza in sede superiore.

L'Ambasciatore Loewenthal, nel riservarsi di rispondere dopo avere sentito Vienna, mi ha detto che, in base ad un telegramma ricevuto il giorno prima, l'idea di inviare Haymerle a Roma non era di Toncic ma di Ducci. In realtà Ducci aveva proposto che fosse inviata una personalità politica per illustrare il Pro-memoria all'Onorevole Ministro. Toncic aveva acconsentito all'invio di un «messo» a condizione che l'inviato venisse ricevuto dal Ministro Fanfani.

Giorni fa Ducci, incontrando Haymerle, avrebbe ricordato – sempre secondo il predetto Ambasciatore – che la sua proposta non concerneva una missione di funzionari, ma quella di una personalità politica di rilievo, e di aver allora avuto in mente Withalm, successivamente divenuto Vice Cancelliere.

Circa il Punto I della nostra comunicazione (concernente il mutamento di decisione intervenuto a Vienna sull'originaria proposta di inviare a Roma l'Ambasciatore Haymerle «per illustrare le ultime proposte austriache»), Loewenthal mi ha detto che il suo Ministero «è sempre pronto a mandare Haymerle per qualsiasi contatto utile» e poi ha aggiunto, a titolo personale e sempre con riserva di farci conoscere il pensiero del suo Governo sui punti sollevati, di ritenere che incontri fra i rappresentanti dei Ministri potranno continuare ad avere luogo, ed anche in località diverse da Roma e Vienna.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Febbraio 1968*.

2 Sottoscrizione autografa. Annotazione sul primo foglio: «Gaja. Hai informato tu stesso in proposito S.E. il Ministro. 2/2.».

3 Vedi D. 354.

358

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

R. 433. **Vienna, 3 febbraio 1968.**

Signor Ministro,

quali sono le idee della nuova formazione governativa austriaca nei confronti dell'Italia e della questione altoatesina? Possiamo pensare ad una linea strategica, nuova o vecchia che sia, e ad una linea tattica, quest'ultima certamente nuova?

La mia impressione finora è innanzitutto che siamo di fronte ad una nuova linea tattica. E ciò, se non altro, perché il Governo Klaus-Withalm si è posto come una correzione del precedente Gabinetto Klaus II. Esso sta infatti cercando di spuntare una dopo l'altra tutte le armi nelle mani dell'opposizione socialista: e ciò con una certa spregiudicatezza. Ne darò qualche esempio.

MODUS

L'invio dell'esercito austriaco alla frontiera italiana era stato ridicolizzato da parte dei socialisti (e non troppo apprezzato da parte nostra)? Il nuovo Ministro dell'Interno si è precipitato a far sapere che l'esperimento non sarà ripetuto la primavera prossima, comunque vadano le cose; mentre il suo predecessore aveva riservato l'avvenire. Kreisky si era costantemente divertito a indicare che vi erano sei o sette persone responsabili per la politica estera austriaca. Il nuovo gabinetto si è precipitato a restituire a Waldheim la competenza per la trattativa con la CEE, che spettava al Ministero del Commercio (Bock), e ciò nonostante che non vi sia la più pallida probabilità che tale trattativa possa iniziarsi fra breve, e in ogni caso che essa abbia un colore politico. Toncic veniva accusato di non curare i contatti con la stampa, e perfino di non leggere i giornali? Ecco che il suo successore, quasi a contraddire la sua fama di uomo prudente e riservato, concede in pochi giorni un certo numero di interviste alla stampa, di cui due a giornali stranieri, e cioè al «Corriere» e al «Dolomiten».

Tutto ciò, nonché i primi gesti politicamente concreti di Waldheim, mi convincono che anche nella questione dell'Alto Adige il nuovo gabinetto austriaco ha deciso di seguire una tattica diversa, per mettere a tacere almeno alcune delle accuse dell'opposizione. Le quali accuse consistevano soprattutto nella critica fatta a Toncic di essere troppo precipitoso, di voler ad ogni costo (e magari per motivi personali) la soluzione della vertenza, e di esporsi così a umiliazioni e rifiuti da parte italiana.

Waldheim gode del *préjugé favorable* di Kreisky ma a parte ciò bisogna dire che egli si è mosso con destrezza e sicurezza nei primi giorni del suo mandato. Ha riconfermato ai quattro venti che il Governo austriaco desidera una soluzione della vertenza; ha perfino preteso che esso la desidera urgentemente, e che proprio a questo scopo desidera innovare il lento e a suo parere macchinoso metodo degli incontri londinesi dei quattro rappresentanti dei Ministri degli Esteri; ha infine dichiarato che non si è lontani da una soluzione, ma che si discute ormai – come ha detto al giornalista Petta – dei suoi aspetti marginali diventati importanti solo perché se ne è discusso troppo. Accogliendo un'idea che Haymerle ventilava da tempo ha sostituito al termine *Verankerung* quello di *Absicherung*: tante volte basta una parola nuova per fare la fama di un Ministro. Ha sbarazzato (o credo che sbarazzerà) il terreno dalle *konkludente Handlungen* che avevano esposto Toncic ai sarcasmi di Kreisky, guardandosi bene dal dire in giro che cosa vuole mettere al posto loro e della *Verankerung* (ce lo dovrebbe spiegare Haymerle a Roma). Ha lasciato che i parlamentari austriaci sollevassero a Strasburgo, ma con moderazione, la questione dell'Alto Adige: evidentemente per ricordarci delicatamente che vi è sempre un'opinione pubblica mondiale a cui l'Austria può appellarsi; ma anche perché il suo predecessore era stato accusato di aver inutilmente messo la museruola ai deputati nella sessione dello scorso ottobre. È vero che ciò aveva contribuito a ottenere a Toncic la ripresa del negoziato; ma molte cose si dimenticano di un Ministro che cade.

In breve: Waldheim ha in dieci giorni sgombrato la scena di un certo numero di mobili vecchi, sdrammatizzato l'atmosfera, ridotto la tensione che era venuta salendo nel mese di dicembre proprio perché tutte le forze contrarie ad una soluzione che sembrava avvicinarsi si erano coalizzate. Dopo di che è partito per New Delhi e New York per un viaggio che lo terrà distante da Vienna un paio di settimane.

MODUS

2. Fin qui la tattica. Ci sono delle posizioni di fondo che questa tattica hanno ispirato? A mio parere esse sono evidenti, anche se la prudenza diplomatica dovrebbe incitarmi a riservare l'avvenire quanto meno per qualche possibilità non del tutto identificabile ora.

Klaus e Withalm dicono sull'Alto Adige quello che hanno detto, e cioè che mirano ad una soluzione quanto più vicina possibile. Ma *le coeur n'y est plus*: inoltre vi sono buone ragioni per scoraggiare un'intensa e volonterosa ricerca di tale soluzione. La prima, alla quale almeno io finora non avevo prestato sufficiente attenzione, è la situazione politica nella Suedtiroler Volkspartei. Mi si dice da varie e buone fonti che Magnago fin da dicembre ha fatto sapere a Vienna che un accordo prima delle elezioni politiche italiane sarebbe dannoso a lui e favorevole ai suoi oppositori interni. (Un pubblico accenno in questo senso fu fatto da Magnago stesso dopo la riunione a Salisburgo del Comitato dei Sei a fine dicembre). Mi si aggiunge altresì che Magnago preferirebbe lasciar passare anche le elezioni regionali nel Trentino-Alto Adige, che se non sbaglio devono tenersi nel prossimo ottobre. L'accordo italo-austriaco dovrebbe, secondo questa tesi, avvenire al più presto a novembre. V.E. ha certo maniera di accertare se questa tesi sia effettivamente fondata.

Per quanto concerne poi Vienna, ho già espresso in un precedente rapporto l'avviso che questo Governo è più debole di quello che lo precedeva. È secondo me proprio la diarchia che lo guida il suo punto più debole: e ciò non perché Klaus e Withalm non vadano d'accordo, e soprattutto non siano d'accordo sul punto fondamentale su cui ogni Governo è d'accordo, e cioè sulla necessità di vincere le elezioni: ma perché la presenza di Withalm nel Governo ha indebolito l'autorità di Klaus, il quale è anche fisicamente molto scosso (mi diceva ieri il Nunzio) dagli attacchi personali che gli sono stati rivolti.

In queste condizioni c'è chi non esclude che il piano di Withalm, che ormai appare essere stato quello di non esporsi in prima linea alla prova del fuoco delle elezioni, e di lasciare che Klaus regga il Cancellierato fino ad esse ma non oltre, sia destinato a sbriciolarsi fra non molto. Con la difficoltà di reperire i mezzi per sanare il bilancio una nuova crisi governativa potrebbe aver luogo anche nell'autunno prossimo. Ma anche se ciò non avverrà, resta il fatto che il Gabinetto Klaus-Withalm deve mettersi nella posizione migliore per riconquistare la maggioranza assoluta, o almeno quella relativa, nel 1970.

La discussione è aperta ai vertici del partito. L'idea di fare Gredler Ministro degli Esteri, sulla quale ho già lungamente riferito, dimostra che per lo meno Klaus pensa che lo spazio elettorale per la Volkspartei va trovato a destra; altri scontano invece la coalizione coi socialisti, e non vogliono pregiudicarla con mosse affrettate. Quale che sia al riguardo l'atteggiamento di Withalm, che ha sempre conservato qualche legame con i socialisti, mi pare chiaro che il Governo rifuggirà dal compiere atti che dispiacciano alla destra più o meno estrema: fra di essi vi è certamente la soluzione della questione alto-atesina.

3. Se questa situazione è esattamente descritta e se vogliamo ora esaminare quali conseguenze ha per noi, dobbiamo cominciare col dire che Waldheim si è messo senza dubbio in una posizione tatticamente favorevole. La palla, come si dice, è nel nostro

MODUS

campo: sia perché noi dobbiamo agli Austriaci una risposta al memorandum del 10 gennaio[2], sia perché Waldheim ci ha ora ufficialmente proposto di inviare Haymerle a Roma: non perché speri molto da questa visita, ma perché essa prova che da parte austriaca nulla si lascia di intentato.

Mi permetto esprimere subordinatamente l'avviso che tocchi ora a noi non lasciarci prendere da questo gioco: sia per sfuggire a una troppo facile accusa, sia per esplorare meglio che cosa è veramente nelle intenzioni di Vienna. È dunque mio sommesso consiglio che V.E. lasci venire Haymerle a Roma prima che sia data da parte nostra una risposta scritta al memorandum. Ché se poi riteniamo preferibile non darvi risposta scritta, la visita di Haymerle sembrerebbe ancora più opportuna per un sondaggio approfondito delle più recenti idee della Ballhausplatz (Cancelleria Federale inclusa). Varrebbe la pena per esempio di indagare in che cosa la *Absicherung* differisce dalla *Verankerung*: e a questo proposito mi corre l'obbligo di riferire a V.E. un recente episodio che non è senza qualche interesse.

4. Come V.E. sa, mercoledì 31 gennaio si è riunita a Vienna, per iniziativa della Associazione austriaca per la Politica Estera, una tavola rotonda fra giornalisti italiani ed austriaci. Mentre da parte nostra erano presenti solo Segre del «Giorno», Giovannini della «Stampa» e Petta del «Corriere della Sera» (a causa del cambio di direzione di quel giornale) e erano assenti dunque gli invitati «Messaggero» e RAI-TV, la stampa austriaca era rappresentata a altissimo livello, con i Direttori dei due maggiori quotidiani viennesi, «Presse» e «Kurier», col famoso Nayer, Direttore della «Tiroler Tageszeitung», col Direttore di un giornale di Graz e col redattore-capo politico della Televisione. I nostri giornalisti, che sono apparsi favorevolmente impressionati del tono equilibrato e responsabile che la conversazione ha avuto, mi hanno riferito che il redattore politico della TV, Dalma, il quale è un ex croato ustascia, ex galoppino di Franz Josef Strauss a Monaco e attualmente tornato a far parte dell'Impero, ha ad un certo momento lanciato l'idea che l'Austria abbandoni il concetto della garanzia internazionale mentre l'Italia abbandonerebbe dal canto suo il veto all'associazione austriaca alla CEE. Questa proposta non solo non ha trovato obiezioni negli altri Austriaci, ma ò stata commentata favorevolmente, anche dal Direttore della «Tiroler Tageszeitung», che ha detto di avere già accennato a questa idea in un suo articolo.

Non costruirei troppe e neanche poche speranze sopra questo episodio. Non vedo bene i solerti funzionari della Ballhaus rinunciare da un giorno all'altro al concetto di garanzia internazionale che con tanta costanza sono riusciti dal 1962 in poi a introdurre nel negoziato con l'Italia. Ancora meno vedo Klaus farsi accusare da Kreisky di aver abbandonato anche quella parvenza di ancoraggio del pacchetto che Toncic credeva di aver ottenuto, e che secondo il capo socialista egli Kreisky aveva raggiunto. Ma una certa stanchezza è nell'aria: ci si sente dire che se il Governo italiano desse alla minoranza sudtirolese qualche concreta prova di buona volontà, ciò migliorerebbe l'atmosfera, e permetterebbe di essere più *coulants* sull'aspetto giusinternazionalistico della faccenda. Vi è forse gente che pensa a Bolzano e altrove se non sia questo il momento di ricominciare a giocare la partita in campo interno, come già accaduto una volta in passato, per cercare di strappare all'Italia ulteriori aggiunte al pacchetto. La massima attenzione mi sembra dunque d'obbligo.

MODUS

5. Comunque si decida di rispondere agli Austriaci per l'immediato, pare a me che noi dovremmo proporci a un certo momento di meditare in modo approfondito (e magari con il sistema del gruppo di lavoro) sulla nuova situazione. Così potrebbero essere sottoposte all'esame di V.E. e del Governo alcune possibili alternative di azione, all'interno e all'estero, per l'anno 1968. Mi permetterò con un prossimo rapporto di elencare alcune riflessioni sul pro e sul contro di talune delle posizioni che ci sono in teoria aperte.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi del mio profondo ossequio.

R. Ducci

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Febbraio 1968*.
2 Vedi D. 334, Allegati I e II.

359

L'AMBASCIATORE TOSCANO ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. **Roma, 3 febbraio 1968.**

Caro Roberto,

Ti sono molto grato per la tua del 24 gennaio[2].

Mi rendo conto che questo genere di corrispondenza porta via molto tempo, tuttavia essa può offrire l'occasione per qualche utile chiarimento.

Il sostenere che l'Italia potrebbe ritirare le sue progettate misure legislative autonome e che pertanto occorre premunirsi contro tale eventualità è un pretesto evidente per cercare di riaprire di tanto in tanto la controversia. In effetti, tutti sanno che è da escludere che il Governo italiano possa revocare le proprie norme costituzionali perché non vi sarà mai una maggioranza in Parlamento tale da approvare una decisione del genere. D'altra parte, la Provincia di Bolzano avrà sempre modo di appellarsi alla Corte Costituzionale nell'eventualità di una mancata applicazione delle nuove leggi.

Il vero problema non è l'ancoraggio ma la chiusura definitiva della controversia. Per questa ragione le assicurazioni datemi da Toncic a New York[3] e poi ritirate da Vienna ci apparivano tanto importanti. Il presidente Moro è rimasto assai colpito dalla troppo significativa marcia indietro di Klaus nei confronti di dette assicurazioni di Toncic e ne ha riportato una impressione molto negativa.

Il ragionamento di Kreisky da te riferito è un ragionamento che – sia pure correggendolo nel senso che involontariamente egli volesse riferirsi alla Corte Arbitrale e non a quella dell'Aja – con ogni probabilità può anche avere fatto entro di sé. Tuttavia, volendo prendere in parola Kreisky, egli dovrebbe spiegare perché, oggi che la *sola Corte* presa in considerazione nel negoziato è quella dell'Aja, gli Austriaci dovrebbero temere di non potervi ricorrere nella eventualità che si verifichi l'ipotesi da loro – a parole – temuta: quella cioè di un nostro mutamento delle misure autonome legislative se veramente nel 1964 si sentivano già sicuri di potere andare all'Aja quando in nessun documento si era menzionato tale Tribunale? Resta tuttavia un

MODUS

mistero (almeno se gli prestassimo fede) come Kreisky possa avere veramente pensato di appellarsi alla Corte dell'Aja quando ha sempre recisamente respinto questo Istituto. L'attuale imprecisione di Kreisky è così grande da lasciare perplessi. È possibile che egli non sapesse che cosa stava facendo quando era Ministro degli Esteri? Effettivamente, il 16 dicembre 1964 a Parigi[4] ci è apparso assai poco preparato e, comunque, allora ci chiese di aggiungere al pacchetto solo 5 punti affermando che in tal modo l'accordo sarebbe stato raggiunto, salvo poi successivamente a sconfessare sé stesso allargando notevolmente le proprie domande. Come ho già detto sopra, tutt'al più si può ovviamente immaginare che Kreisky abbia pensato di ricorrere dopo i 4 anni alla Corte Arbitrale, non mai all'Aja. Però molto difficilmente la Corte Arbitrale avrebbe potuto dichiararsi competente sul pacchetto dato l'esplicito termine di quattro anni per la propria competenza di fatto.

Proseguendo il discorso, mi domando se, dato che gli Austriaci continuano ad insistere esigendo ora palesemente da noi qualche cosa di molto più della semplice applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber, non si dovrebbe far rilevare che dovrebbero logicamente offrirci qualche contropartita maggiore per ottenere il nostro consenso. Nessun governo desidera fare dei regali e meno che mai il Governo austriaco. Perché non dovremmo anche noi comportarci analogamente? È stato appunto anche in vista della creazione di un appropriato equilibrio di prestazioni che avevo fra l'altro immaginato una dichiarazione supplementare austriaca circa il carattere definitivo della frontiera del Brennero. Toncic mi ha poi spiegato perché una cosa del genere non era possibile, ma è chiaro che, fintantoché Vienna chiede solo cose nuove e non offre nulla di nuovo, sarà molto difficile intendersi. D'altra parte, una dichiarazione di chiusura della controversia internazionale subordinata al mantenimento dell'attuazione delle progettate misure autonome interne avrà un valore assai relativo e certo non permanente. Vienna ridimensiona così la sua sola contropartita offertaci. Ma questo stato di cose non può incoraggiare nessun Governo italiano ad esaminare, anche se in teoria, l'accrescimento delle sue prestazioni. Solo per fare un esempio, Kreisky sorvola oggi sul fatto che egli era preparato a darci una quietanza immediata. Come può immaginare che, dopo di avere allargato il pacchetto in modo tanto notevole, ci potremmo accontentare di una chiusura *provvisoria* e di rendere *permanente* una garanzia che, con soddisfazione di Vienna, di Innsbruck e di Bolzano, nel 1964, oltre ad essere di mero fatto, era limitata a quattro soli anni? Nessuno di noi ha mai preferito Kreisky a Klaus!

Scusami per questo troppo lungo discorso, ma desideravo chiarirti il mio pensiero personale: d'altra parte, sei tu che mi hai trascinato[5]!

Con i più cari saluti
tuo aff.

Mario

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.
2 Vedi D. 348.
3 Vedi DD. 267 e 270.
4 Vedi D. 4.
5 Per la risposta vedi D. 364.

MODUS

360

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

R. 500. **Vienna, 10 febbraio 1968.**

Signor Ministro,

come ho telegrafato[2], ho compiuto la mia prima visita a Withalm nella sua qualità di Vice Cancelliere. Il cosiddetto «uomo forte» del partito populista austriaco è tuttora Segretario generale della Volkspartei e capo del gruppo parlamentare alla Camera. I tre incarichi che egli ricopre contemporaneamente lo rendono indubbiamente l'uomo più autorevole del Paese. Già si nota che egli prende con frequenza la parola per esporre le linee direttrici della politica generale del Governo Klaus.

Anche da una conversazione si rileva che la sua autorevolezza nasce – ancor più che dal controllo che egli ha sull'apparato del partito – dall'aura di autorità che gli è connaturale. Cortese nel tratto, il fondo del suo carattere si rivela, in improvvisi lampeggiamenti, durissimo.

2. Ero stato a trovare Withalm una prima volta, come Segretario generale della Volkspartei, poco tempo dopo il mio arrivo a Vienna[3]. Egli stesso mi ha ricordato quell'incontro, dicendomi che stava allora per recarsi a Milano al Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, dove non ebbe la fortuna (mi ha aggiunto) di potersi intrattenere con Vostra Eccellenza. Il 28 di questo mese Withalm parte alla volta di Venezia ove rappresenterà la Volkspartei al Congresso dell'UECD.

Non vi è dubbio che Withalm (che mi riceveva nello studio che già fu di Metternich alla Ballhaus) abbia voluto farmi rilevare la differenza che passa tra queste sue due missioni in Italia. A entrambe di esse egli rappresenta il partito democristiano austriaco; ma questa seconda volta egli è anche il Vice Cancelliere della Repubblica d'Austria. In tale qualità gli è lecito dunque avere incontri sul piano governativo.

3. Che Withalm tali incontri a livello governativo, e in primo luogo con Vostra Eccellenza, desidera, non è stato da lui celato. Egli mi ha anzi spiegato con la massima franchezza che questo è il motivo per cui nella delegazione austriaca al Congresso figura Wallnoefer: «Non è facile far andare Wallnoefer in Italia, e questa era una buona occasione». Vi è anche nella delegazione il deputato federale Bassetti, che nonostante il nome italico è di Innsbruck e che naturalmente si occupa anche lui, ma con moderazione, della situazione dei «fratelli d'oltre Brennero».

Withalm mi ha anche fatto il quadro di come secondo lui si presenti in questo momento la trattativa. Egli l'ha definita «assai semplificata»: a suo parere le tre difficoltà sono superabili con la buona volontà reciproca. Ho creduto di dire qualche parola di ammonimento circa la maniera, per la verità alquanto semplicistica, con cui egli valutava i primi due punti. Non è facile rinvenire un'adatta procedura per la comunicazione delle aggiunte al pacchetto; e se la nuova formula per la chiusura della vertenza è in un certo senso, come la definiva Withalm, un uovo di Colombo, anche su di essa bisognerà intendersi con attenzione.

MODUS

L'ho poi sondato circa il terzo punto da lui menzionato, cioè la facoltà di ricorso all'Aja. Volevo cercare di valutare se vi fosse qualche differenza tra la *Verankerung* e la *Absicherung*. Non sono riuscito a vederne una di sostanza; e ho chiesto al mio interlocutore per quale motivo si tenesse tanto alla possibilità di ricorrere a un foro giuridico internazionale, dato che l'Austria non si sarebbe dichiarata soddisfatta fintanto che il Parlamento italiano, il Governo e la Regione non avessero attuato l'intero pacchetto.

Withalm mi ha parlato di due eventualità. La prima è quella che i Prefetti o altri organi dello Stato e della Regione non applichino nella prassi corrente quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti: per esempio nel campo della partecipazione della minoranza ai pubblici impieghi. Ho chiesto a Withalm se veramente credeva si dovesse disturbare la Corte dell'Aja nel caso in cui un bando di concorso contenesse qualche irregolarità. A prescindere dal fatto che è proprio per evitare assurdità del genere, e dato anche che alla minoranza di lingua tedesca è aperto ampio ricorso alla Corte Costituzionale e ai tribunali, che noi vogliamo dare al solo Accordo di Parigi il privilegio dell'appellabilità, mi sembrava che la questione fosse troppo meschina e mi domandavo se non ce ne fosse qualche altra. Al che il mio interlocutore faceva cenno alla possibilità che in un più distante futuro qualche legge o qualche regolamento venga abrogato o modificato. Withalm ha finito tuttavia col convenire che lo status della minoranza altoatesina non può essere fissato *ne varietur* per l'eternità. Egli ha preso atto con buona grazia della mia osservazione che o si ha fiducia nella democrazia italiana e tutto andrà bene, o non se ne ha, e ciò potrebbe voler dire che si ha scarsa fiducia nella democrazia in Europa.

4. Come Vostra Eccellenza vede, ho cercato di scoprire se l'idea, emersa nella riunione dei direttori dei quotidiani politici austriaci, di abbandonare del tutto la *Verankerung* avesse trovato qualche eco negli ambienti responsabili. Se guardo soltanto alla superficie, dovrei escluderlo totalmente. Questa storia della garanzia internazionale ha fatto ormai troppo cammino dai tempi di Kreisky per non essere diventata il miglior cavallo di battaglia dell'opposizione di Dietl a Magnago e dell'opposizione dei socialisti austriaci alla Volkspartei (è proprio di ieri una nota della «Sozialistiche Korrespondenz», che è l'agenzia ufficiale del partito socialista, in cui si attacca Waldheim, che finora era stato trattato con i guanti, per la sua intenzione di non voler innovare alla politica estera di Toncic; gli stessi concetti appaiono sull'«Arbeiter Zeitung»). Se pertanto l'accordo tra l'Italia e l'Austria dovesse concludersi ora, mi sembra inevitabile che esso debba avere una qualche coda internazionale. Può darsi però che l'idea di abbandonare la garanzia internazionale possa poco alla volta affermarsi, se la strada da compiere sarà ancora molto lunga.

5. Ho chiesto allora a Withalm se egli fosse fiducioso nella possibilità di raggiungere un accordo in breve tempo, e in tal caso sulla possibilità di farlo approvare in Austria. Avendo risposto affermativamente sul primo punto, egli mi ha detto, con un giro di frase abbastanza complesso, che l'accordo per il Sudtirolo è di tale importanza che esso deve essere approvato da tutto il Paese o quasi, attraverso la sua rappresentanza parlamentare. Non sarebbe strettamente necessario un voto sulle dichiarazioni di Klaus, ma è meglio che esso vi sia. Poiché il partito liberalnazionale non voterà certo

MODUS

a favore, qualunque sia l'accordo, la Volkspartei tenterà in ogni modo di ottenere che votino a favore i socialisti. Dopo aver ciò premesso, Withalm ha però detto che in caso estremo l'intesa italo-austriaca potrebbe essere approvata anche dalla sola maggioranza democristiana: e in fatto di squagliamenti al momento della votazione mi ha detto che non ve ne saranno se sarà sempre lui il capo del gruppo parlamentare.

È questo un argomento su cui io non potevo pressare il Vice Cancelliere oltre quello che ho fatto; ma che mi permetto suggerire potrebbe essere ulteriormente ripreso nelle conversazioni a livello politico di Venezia. Avevo in una fase precedente del colloquio portato il discorso sulla mancata nomina di Gredler a Ministro degli Esteri e sull'atteggiamento benevolo preso dalla FPOe, ma Withalm aveva lasciato cadere la mia allusione.

6. Il brano della conversazione relativo al terrorismo ed al promemoria Vassalli[4], sul quale ho già riferito telegraficamente, ha avuto luogo verso la fine. Devo dire a Vostra Eccellenza che su questo punto Withalm mi è apparso fermissimo, e direi non trattabile. D'altronde è da tempo che vado riferendo le reazioni di scoperta ostilità a qualsiasi intervento o accenno che io faccio in materia. Mi permetto di pregare subordinatamente Vostra Eccellenza di esaminare e di far ben esaminare al Governo italiano fino a che punto a noi convenga spingerci su questa strada. Se vogliamo ottenere qualche cosa di concreto nella prevenzione e repressione del terrorismo lo otterremo meglio se non tentiamo di avvalerci della nostra attuale posizione di forza al di là di un certo grado di pressione. Ma otterremo tutto il contrario se tentiamo di forzare la volontà politica del Governo e del Parlamento austriaco su una questione delicata come quella della legislazione penale: mi permetto anche di aggiungere che se volessimo offrire agli austriaci un pretesto per scagionarsi dalle accuse di aver fatto fallire o procrastinare sine die la trattativa, questo dell'interferenza straniera nella sfera della loro sovranità sarebbe quello cui si attaccherebbero più volentieri.

7. Sul finire del colloquio Withalm mi ha detto che al ritorno di Klaus da un breve periodo di riposo e di Waldheim da New York i tre si vedranno per concordare la posizione che il Governo austriaco prenderà e che Withalm esporrà nei colloqui che spera avere a Venezia con Vostra Eccellenza e con il Presidente del Consiglio. Egli ha inoltre aggiunto che a Venezia sarebbe stato presente anche l'Ambasciatore Loewenthal, il quale verrà ed accoglierlo in quanto Vice Cancelliere.

Che cosa dedurre da queste anticipazioni fattami dal Vice Cancelliere, e che naturalmente meriteranno conferma dopo il ritorno di Waldheim? Al momento attuale direi che vi sia l'intenzione precisa da parte del Governo di Vienna di avere un colloquio politico al più alto livello possibile sulle relazioni italo-austriache. Si pone ovviamente la domanda se questa intenzione sia diretta effettivamente a raggiungere un accordo o a dimostrare *coram populo* e *coram* tutti i partiti democristiani rappresentati al Congresso dell'UECD che Vienna fa tutto quello che è possibile da parte sua. Direi che c'è del vero nell'una e nell'altra ipotesi. Se le conversazioni di Venezia potessero rilanciare la trattativa in modo che entro l'estate gli esperti si mettessero definitivamente d'accordo la Volkspartei ne sarebbe indubbiamente lieta. Altrimenti essa farà di necessità virtù: trascorreranno intanto le scadenze di maggio e di ottobre

MODUS

che sembrano a Magnago difficili, e si avvicinerà in Austria l'anno pre-elettorale, durante il quale potrà anche convenire alla Volkspartei di mettersi la maschera del partito che ha difeso vigorosamente la causa popolare (o che si può rendere popolare, come tutte le cause nazionalistiche).

Assicuro Vostra Eccellenza che farò del mio meglio per accertare con quali intenzioni la delegazione della Volkspartei giungerà finalmente a Venezia. Vostra Eccellenza vorrà considerare se non sia forse il caso che io venga a riferire di persona le mie ultime impressioni e valutazioni[5].

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi del mio profondo ossequio.

R. Ducci

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Marzo 1968*.
2 T. segreto 4894/108 del 9 febbraio, non pubblicato.
3 Vedi D. 281.
4 Vedi D. 307, Allegato II.
5 Per la risposta vedi D. 361.

361

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. segreto 3047/34. **Roma, 14 febbraio 1968, ore 23,30.**

A suo telegramma n. 108 del 9 febbraio e a sua lettera n. 500 del 10 febbraio u.s.[2].

Apprendo del proposito del Vice Cancelliere di recarsi a Venezia con significativa delegazione al Congresso dei partiti democristiani per discutere con me della situazione delle relazioni italo-austriache in relazione alla nota risoluzione ONU.

Ad evitare equivoci e per cortesia mi pare opportuno che S.V. preavverta Vice Cancelliere e Ministro Esteri austriaci che io non sarò a Venezia per i tre seguenti motivi: 1) il 29 devo essere a Bruxelles per la prima riunione del Consiglio dei Ministri della CEE del 1968; 2) il Congresso internazionale essendo di partiti mi sembra conveniente non far nascere equivoci circa il rapporto tra la missione affidata dal Parlamento al Ministro degli Esteri e la sua personale convinzione politica; 3) ma anche non esistessero – come esistono – le due precedenti ragioni, non andrei a Venezia al predetto Congresso proprio per evitare che la questione italo-austriaca sollevata dalla mozione ONU potesse apparire – alle rispettive opinioni pubbliche, parlamentari e partitiche – trattata non in una visione generale dell'interesse dei due Paesi ma in quella particolare dei partiti cui appartengono i partecipanti al predetto Congresso, il che non faciliterebbe certamente un giudizio spassionato e favorevole di molta parte dell'opinione pubblica: ed in Austria dove è al Governo il solo partito democristiano e in Italia dove siamo alla vigilia delle elezioni mi sembra – anche riferendomi a quanto per l'Austria le ha detto Withalm secondo il punto 5 della sua ricordata lettera – che il lasciar credere ad un accordo non tra governanti ma tra uomini appartenenti a partiti affini *non* gioverebbe all'interpretazione, accettazione, durevolezza della soluzione auspicata.

MODUS

Voglia S.V. sottolineare costà lo spirito costruttivo della presente comunicazione fatta con l'intento di evitare malintesi manovre e complicazioni[3].

---

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1095.

[2] Vedi D. 360 e nota 2.

[3] Con T. 127 del 16 febbraio, Ducci riferì sull'esecuzione delle istruzioni: «Withalm è stato molto sensibile alla cortesia del messaggio inviatogli da V.E. Mi è sembrato anche che si rendesse conto dell'opportunità assoluta che la trattazione della controversia italo-austriaca sull'Alto Adige non appaia svolgersi sul piano dei partiti; e ciò fra l'altro per non rendere più difficile l'accettazione da parte del Partito socialista austriaco di una eventuale soluzione raggiunta da un Governo democristiano. Withalm ha poi commentato la mia comunicazione dicendo che l'idea di una sua presa di contatto con i principali esponenti del Governo italiano che si trovassero a Venezia era intesa a esplorare soprattutto la possibilità di sbloccare la trattativa che, per ragioni non imputabili in particolare a nessuno (mutamenti governativi in Austria, opportunità di cambiare alcuni esperti, assenza del Ministro Waldheim, ecc.), batte il passo da qualche tempo. Continua infatti ad essere precisa intenzione del Governo austriaco – egli mi ha detto – giungere ad un risultato definitivo. Gli ho ribadito allora che noi aspettavamo pur sempre alcune risposte da parte della Ballhausplatz. Mi ha assicurato che ne avrebbe appena possibile parlato a Waldheim» (Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*). Fanfani nel ringraziare informò che neanche Moro si sarebbe recato a Venezia e che quest'ultimo condivideva le comunicazioni fatte al Governo austriaco (T. segreto 3243/37 del 17 febbraio, in DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1097).

362

IL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA PRESSO L'ONU, VINCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

R. riservato 228[2]. **New York, 14 febbraio 1968.**

Signor Ministro,

il nuovo Ministro degli Affari Esteri d'Austria, Kurt Waldheim, tornato a New York per accomiatarsi dal Segretario Generale e dagli ex colleghi, mi ha chiesto di fare colazione con lui ieri per parlare da buoni amici dei principali problemi costituenti il poco allettante appannaggio del suo portafoglio.

La massima parte del colloquio, prolungatosi per quasi tre ore, è consistita in una dettagliata esposizione del pensiero del neo-Ministro sui rapporti italo-austriaci che egli mi ha pregato di portare a conoscenza di V.E.

Il Ministro Waldheim ha esordito con il rinnovare le espressioni di stima e di ammirazione che aveva suscitato in lui e in tutte le delegazioni all'ONU la maniera magistrale e il calore umano con cui V.E. aveva diretto i lavori alla XX Assemblea Generale, e per chiedermi di trasmetterle il suo cordiale ricordo. Dopo di che è passato a farmi il punto della controversia alto-atesina e ad illustrarmi le sue idee, inframezzando il suo discorso di richiami alle alterne vicende che hanno caratterizzato i negoziati bilaterali fra Italia e Austria. Cercherò di ricapitolare quanto espostomi in alcuni punti essenziali.

1. I precedenti Governi austriaci e l'attuale hanno chiaramente manifestato che non intendono porre in discussione la frontiera e disconoscere lo status di cittadini italiani degli alto-atesini: il loro costante proposito è stato di ottenere per questi cittadini italiani una forma di larga autonomia amministrativa, culturale, ecc.

2. Egli aveva sempre giudicato che è cosa insensata («a shame») il protrarsi fra popoli europei vicini ed amici di una simile vertenza internazionale.

MODUS

3. Il Cancelliere Klaus, lui personalmente e gli altri membri del Governo erano assolutamente decisi a risolverla.

4. Si presentava ora un'occasione senza precedenti che sarebbe stato un peccato non cogliere: Vienna, Innsbruck e Bolzano erano unanimi nell'accettare oggi una soluzione basata sul pacchetto delle concessioni predisposte da parte italiana per gli alto-atesini, su una dichiarazione liberatoria del Governo austriaco una volta messi in atto i relativi provvedimenti legislativi, sul ricorso alla Corte dell'Aja in caso di ulteriori controversie.

5. Certamente il Governo austriaco sarebbe stato duramente attaccato dagli estremisti, ma era convinto che la soluzione sarebbe stata approvata dal Parlamento austriaco e che la sua esecuzione avrebbe finito per mettere a tacere gli oppositori più accaniti e per far scomparire il terrorismo.

6. Non sarebbe stato facile né per il Governo di Vienna né per Wallnoefer né per Magnago prendere una decisione così coraggiosa; personalmente doveva ricordare che Gruber si era bruciato politicamente per aver firmato l'accordo di Parigi; ma temeva che, venendo a mancare un accordo prima o subito dopo le nostre elezioni, la situazione sarebbe peggiorata e i due leaders moderati, nord-tirolese ed alto-atesino, nonché il Governo a Vienna sarebbero stati posti in grande difficoltà. Non ha detto rovesciati, ma era implicito nel senso delle parole usate.

7. Non riusciva a comprendere come da parte italiana si esitasse ora ad accettare la Corte dell'Aja quale strumento giudiziario per il componimento di eventuali future controversie; conoscevamo troppo bene le lungaggini di detto tribunale che tutt'al più si limiterebbe a constatare, per esempio, che la lingua tedesca non è sufficientemente impiegata in un certo paesetto; comunque se obiettavamo alla Corte dell'Aja si sarebbe potuto scegliere la Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie fra gli Stati firmatari od altro organo apposito.

8. Teneva a sottolineare che nelle sue prime dichiarazioni come Ministro degli Esteri aveva evitato accuratamente di usare l'espressione «ancoraggio internazionale», sapendo quanto ci era ostica, ed era stato attaccato per aver impiegato la formula meno impegnativa «international assurances».

9. Teneva ugualmente ad assicurare che non era contrario acché Haymerle desse i chiarimenti richiestigli; ciò non era esatto; soltanto era molto preoccupato – e lo dimostrava – da certe richieste, alcune verbali, rivolte all'Ambasciatore Löwenthal (di cui aveva in mano un lungo rapporto telegrafico) che toccavano tasti delicati; in ogni caso le cosiddette proposte Vassalli[3] erano incompatibili con la costituzione austriaca; era in corso la revisione della legislazione penale ed egli avrebbe fatto di tutto per inserire qualche disposizione allargante i poteri degli organi giudiziari, ma il suo Ministero incontrava forti resistenze nel Dicastero della Giustizia[4].

10. D'altronde il risultato che si era ottenuto a fine estate con la presenza di un battaglione alla frontiera dimostrava che si poteva prevenire l'attività terroristica con il ricorso ad altri mezzi.

11. Non era esatto che il Governo avesse incoraggiato membri austriaci del Consiglio d'Europa a sollevare la questione alto-atesina nei termini in cui l'avevano fatto nell'ultima sessione dell'Assemblea[5]; si trattava di esponenti di un libero Parlamento sui quali il Governo non ha alcuna autorità, e se un appartenente del Volkspartei si era associato agli altri lo aveva fatto di propria iniziativa, per ovvie regioni elettorali.

MODUS

12. I suoi esperti al Ministero erano rimasti colpiti ancora più di lui delle rimostranza italiane per la sua partecipazione a un incontro con tirolesi ed alto-atesini a Innsbruck; non era mai accaduto in passato e gli sembrava ovvio, data la funzione moderatrice esercitata dal Ministro in simili riunioni; nel caso specifico egli era riuscito e far accantonare l'idea di chiedere la riunione della Commissione Struye che gli pareva un risultato più importante che quello di tentare inutilmente di far tacere parlamentari al Consiglio di Europa: se la notizia dell'incontro di Innsbruck era apparsa sulla stampa, era perché i tirolesi ne avevano parlato a giornalisti e lui non ne aveva colpa.

13. Era sua ferma intenzione di proseguire il negoziato bilaterale, come aveva dichiarato anche pubblicamente in risposta a chi sollecitava un nuovo ricorso all'ONU; tuttavia, in assenza di una soluzione concordata o per lo meno di qualche progresso nelle trattative, non sarebbe riuscito a resistere alle pressioni e sarebbe stato costretto, contro la sua volontà e il «suo miglior giudizio», a riportare la questione in questa sede; sapeva bene come il dibattito si sarebbe risolto tutt'al più in un rinnovato appello alle parti a proseguire nei loro sforzi sul piano bilaterale; ma personalmente considerava deplorevole che due paesi europei, come l'Italia e l'Austria, venissero a sciorinare i loro litigi all'ONU.

14. Riteneva una soluzione sulle linee indicate più vantaggiose in definitiva per l'Italia che per l'Austria; e non trovava, fra l'altro, plausibile che da parte italiana non si volesse consegnare direttamente agli austriaci in qualche forma, sulla cui scelta non intendeva cavillare, il pacchetto delle concessioni, sembrandogli ciò indispensabile.

15. Era altrettanto convinto che se l'Italia avesse desistito dalla sua opposizione all'accordo fra CEE ed Austria, il gesto avrebbe suscitato nell'opinione pubblica austriaca una favorevolissima impressione e creato un'atmosfera di distensione nei rapporti fra i due paesi.

16. In definitiva una grande nazione come l'Italia poteva assumere iniziative e prendere decisioni nei confronti di un piccolo paese come l'Austria, dalle quali avrebbe tutto da guadagnare e nulla da perdere.

Dal canto mio, oltre a porgli qua e là alcune domande per meglio comprendere quanto mi andava esponendo, ho fatto qualche commento a titolo del tutto personale. Ho premesso naturalmente che, non seguendo da vicino la questione alto-atesina da tempo, le mie considerazioni potevano essere fondate su una valutazione alquanto sfocata dell'attuale posizione di Roma in materia.

Ho innanzitutto espresso qualche dubbio sulla possibilità che il Governo italiano si arrischiasse ora ad aderire alla soluzione prospettata da Waldheim, senza essere ben sicuro di essere poi sconfessato dal Parlamento a causa di una reviviscenza del terrorismo o di altri eventi. Episodi tipo Klotz, che concede interviste a stampa e televisione, erano difficilmente dimenticabili dall'opinione pubblica italiana. Mi sembrava perciò spiegabile, nonostante l'indiscusso carattere interno della materia, l'insistenza italiana per una revisione della legislazione penale in Austria. Non gli ho nascosto che alcuni ambienti italiani imputavano le resistenze di Amministrazioni ed altre autorità austriache a residui o epigoni del nazismo. Quanto a un eventuale nuovo ricorso all'ONU ho osservato che il dibattito sarebbe stato in tale caso ancora più spiacevole, in quanto certe inibizioni erano da noi cadute e non si sarebbe perciò esitato a parlare apertamente di

MODUS

funesti rigurgiti di nazismo, di presunta superiorità razziale, ecc. Infine ho fatto presente a Waldheim che, essendo praticamente entrati in fase preelettorale in Italia, era soprattutto importante di evitare accuratamente in questo periodo di prendere iniziative o pronunciare dichiarazioni che suscitassero polemiche nei comizi o sulla stampa. Egli ne ha pienamente convenuto, ma mi ha di nuovo raccomandato vivamente di rendermi interprete presso V.E. del suo pensiero e specialmente dell'urgenza di accordarsi o almeno di compiere qualche progresso. Del che gli ho dato piena assicurazione.

Se dovessi aggiungere qualche considerazione personale direi, conoscendo l'uomo, che Waldheim è sì certamente mosso dall'ambizione di raccogliere quel successo che i suoi predecessori hanno tentato con altrettanta persistenza di raggiungere. Ma egli è conscio dei limiti suoi e del proprio paese e sa anche che la soluzione ardentemente ricercata potrebbe trasformarsi per lui in un amaro calice. E credo perciò che vi sia in lui una sincera[6] convinzione, d'altronde costantemente manifestatami in passato quando non aveva bisogno di esprimerla, che la controversia alto-atesina è un anacronismo e più presto l'Austria se ne libera meglio è per il suo paese e per l'Europa[7].

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti del mio devoto ossequio.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Marzo 1968*.
2 Trasmesso da Vinci a Gaja con L. 229 del 16 febbraio recante l'annotazione: «V. dal Ministro».
3 Vedi D. 307, Allegato II.
4 Annotazione a margine del paragrafo: «Noi rivediamo la nostra costituzione e loro non possono farlo?».
5 Vedi D. 355.
6 Sottolineato: *sincera* e a margine: «?».
7 Fanfani incaricò Gaja della risposta: vedi D. 369.

363

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MORO[1]

L. 010/102. **Roma, 15 febbraio 1968.**

Caro Presidente,

mi riferisco alla tua cortese lettera del 31 gennaio u.s.[2] relativa alla partecipazione di due cittadini italiani, rappresentanti della SVP, alle riunioni di una Commissione austriaca di funzionari esperti della questione altoatesina, tenutesi a Salisburgo alla fine del dicembre scorso[3].

Effettivamente da molti anni hanno avuto luogo contatti fra altoatesini di lingua tedesca con esponenti del Governo tirolese e del Governo federale austriaco, contatti che sono ormai conosciuti nei loro dettagli da informazioni più recenti. Tuttavia mi sembra che siamo di fronte ad un processo di «spiralizzazione» in cui conviene fare una distinzione fra contatti avvenuti in forma privata, partecipazione a riunioni riservate, «aggregazione» alle delegazioni austriache che partecipano ad incontri internazionali ed infine inclusione nella Commissione su accennata.

Nel primo caso – di contatti privati – il fatto non può aver rilevanza di fronte all'impostazione democratica dell'azione del nostro Governo. Anche nel secondo caso

MODUS

– cioè di partecipazione a riunioni riservate – non vi sono stati rilievi da parte nostra, finché si è trattato di fatti sporadici e, direi, clandestini. Invece, quando la delegazione austriaca si è fatta accompagnare da altoatesini alle Nazioni Unite, il fatto ha sempre sollevato da parte nostra le più appropriate reazioni. Questa volta, poi, ci troviamo (ed è il primo esempio) di fronte ad una designazione pubblica ed ufficiale da parte del Governo austriaco di due altoatesini in una commissione che ha come compito l'esame dei risultati dei contatti bilaterali italo-austriaci. La progressione nell'azione austriaca è evidente. Ed è anche sintomatico che, mentre tali contatti alcuni anni or sono si svolgevano sotto il velo del segreto, oggi si tenta di ostentarli e di pubblicizzarli, quasi ad affermare il diritto dell'Austria di averli.

Per questo motivo non posso essere d'accordo nel ritenere che si sia instaurata una prassi, dall'inizio della controversia italo-austriaca, che abbia consentito consultazioni fra autorità austriache ed esponenti del gruppo di lingua tedesca. Ed è appunto per impedire che venga a stabilirsi una tale prassi che riterrei – come ho avuto occasione di farti presente nella mia lettera del 4 gennaio[4] – di non lasciar passare senza adeguata reazione la inclusione dei due altoatesini nella nota Sottocommissione di esperti riunitasi alla fine di dicembre a Salisburgo. Una nostra reazione al riguardo sarebbe a mio avviso giuridicamente fondata, perché non ritengo che l'Accordo De Gasperi-Gruber preveda forme di consultazione fra altoatesini ed il Governo austriaco, limitandosi esso a stabilire l'obbligo del Governo italiano di sentire il gruppo di lingua tedesca prima di prendere determinati provvedimenti nel campo dell'autonomia.

La nostra reazione è particolarmente necessaria in questa occasione, nella quale appare evidente che da parte austriaca si tende a rendere ufficiale la partecipazione di elementi altoatesini ai lavori della nota Sottocommissione, come se si trattasse di un fatto normale. Ciò risulta dalla pubblicità che è stata data al viaggio in Austria dell'On. Mitterdorfer e del Dr. Brugger per prendere parte alla riunione di Salisburgo, definita dalla stampa austriaca come quella del «Comitato dei Sei».

Tale atteggiamento austriaco non mi sembra possa essere lasciato sotto silenzio da parte nostra, soprattutto dopo le dichiarazioni del 23 gennaio u.s. del Cancelliere Klaus nel discorso programmatico del suo nuovo Governo[5], dichiarazioni secondo le quali l'Austria è la «legittima patrona» degli altoatesini e dopo la presa di posizione sul problema dell'Alto Adige dei Parlamentari austriaci, nel corso della recente Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa.

Nemmeno la pretesa austriaca di essere la legittima rappresentante degli altoatesini trova alcun fondamento nell' Accordo De Gasperi-Gruber, né in altro atto internazionale. Per questo, dopo le dichiarazioni di Klaus abbiamo dato istruzioni all'Ambasciatore a Vienna[6] di far rilevare che nessun accordo internazionale attribuisce all'Austria il diritto di patrocinare gli altoatesini e che sia sul piano internazionale, sia sul piano interno, i cittadini italiani di lingua tedesca hanno nello Stato italiano l'unico rappresentante e patrocinatore dei loro interessi, qualificando le dichiarazioni stesse come una interferenza negli affari interni italiani.

Non è poi da trascurare il fatto che, senza una nostra reazione alla partecipazione degli esponenti altoatesini ai lavori della sopracitata Commissione, vi è il pericolo che un esempio del genere venga seguito da altri gruppi minoritari in Italia.

MODUS

Mi sembra infine che un gesto da parte nostra sia necessario anche per contrastare la tendenza che già da tempo si nota in Austria di considerare di fatto l'Alto Adige come una parte del Tirolo, creando organi comuni ed agendo come se la frontiera del Brennero non esistesse e volutamente ignorando che il territorio a Sud del Brennero è sottoposto alla sovranità italiana.

Mi sembra quindi necessario far pervenire a Magnago il suggerimento cui accenni, evitando peraltro che tale avvertimento gli giunga direttamente e per iscritto, ciò che potrebbe essere interpretato come un riconoscimento ufficiale dei contatti tra la SVP e il Governo austriaco.

Mi sembra al tempo stesso opportuno, come abbiamo fatto a suo tempo in occasione della presenza del Volgger al seguito della delegazione austriaca all'Assemblea delle Nazioni Unite del settembre 1966, far comprendere a Vienna – e ciò è anche più importante alla vigilia della riunione dei partiti democristiani a Venezia – che le dichiarazioni di Klaus, la nomina pubblica di altoatesini nella Commissione dei Sei, le dichiarazioni di parlamentari dell'OeVP al Consiglio d'Europa sono altrettanti elementi che non possono non renderci profondamente perplessi sulle varie intenzioni austriache e sul carattere che da parte di Vienna si vuol dare al proseguimento dei contatti in corso.

[Amintore Fanfani]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Febbraio 1968*.
2 Vedi D. 353.
3 Vedi D. 321, nota 4.
4 Vedi D. 329.
5 Vedi D. 352, nota 2.
6 Vedi D. 352.

364

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, ALL'AMBASCIATORE TOSCANO[1]

L. 510. **Vienna, 15 febbraio 1968.**

Caro Mario,

la tua lettera del 3 febbraio[2] è stata per me molto interessante, e come sempre istruttiva.

Non entro nella questione dei ragionamenti di Kreisky, tanto più che un uomo che probabilmente non diceva la verità nel 1964 la dice ancora meno quattro anni dopo. Potrei, sulla base delle tue acute osservazioni, andare a riparlargli e farmi spiegare se egli parlasse della Corte dell'Aja (come ha scritto di suo pugno nel disegno che ti ho mandato) ma pensasse invece alla Corte arbitrale. Ma tutto ciò che avviene in questi ultimi tempi non mi incoraggia certo a fare dello zelo, neanche per motivi storiografici. Ne riparleremo – o ne riparlerà qualchedun altro – quando Kreisky sarà tornato al Governo e bisognerà trattare con lui la chiusura della vertenza nata «in relazione alla nota risoluzione ONU».

MODUS

Ma sollevandoci un poco al di sopra della sterile polemica che prende i suoi colori dalle impuntature personali e dagli interessi politici, desidero dirti che trovo che hai veramente ragione nello scrivere che il vero problema è la chiusura definitiva della controversia.

Di controversie ce ne sono, a dire il vero, due: una è quella internazionale, l'altra è quella storica. Mi pare elementare che la più importante delle due sia la seconda, perché è solo la chiusura della controversia storica (e cioè l'accettazione libera e volontaria da parte dell'Austria della frontiera del Brennero) che risolve veramente anche la controversia internazionale. Di che cosa infatti si nutrono i nostri sospetti, e non ingiustificatamente? Della convinzione che né il Governo, né i partiti politici né la maggioranza della popolazione dell'Austria si sono definitivamente riconciliati con l'immutabilità della frontiera.

Si ha un bel dire, come diceva la Buonanima, che le frontiere non si discutono ma si difendono: e noi con le armi ci possiamo difendere da un'aggressione austriaca. Ma ci potremmo difendere (dico così per dire, data l'improbabilità dell'ipotesi) da un'aggressione tedesca? E lasciando da parte le armi, che non sono più di moda, di che cosa ci preoccupiamo in materia di autonomia e in materia di ancoraggio internazionale, se non del fatto che autonomia e ancoraggio costituiscono soltanto una tappa: compiuta la quale ci verranno presentate altre richieste di autonomia e addirittura di condominio? Dobbiamo riconoscere che siamo nel 1968 molto più indietro che nel 1939 quando Hitler fissò la frontiera tra il mondo germanico e quello italico (per rinnegare poi tale decisione nel 1943).

Ecco perché hai perfettamente ragione di scrivere che «anche in vista della creazione di un appropriato equilibrio di prestazioni ... sarebbe importante una dichiarazione supplementare austriaca circa il carattere definitivo della frontiera del Brennero». Questa è veramente la croce dell'argomento, questo è il fine a cui a mio parere il Governo italiano dovrebbe mirare, a questo dovrebbe servire di leva il promesso pacchetto. Qui siamo finalmente su un terreno storicamente solido: e non, permettimi di dirlo ancora una volta, quando ricerchiamo un equilibrio di prestazioni fra la nostra legislazione sull'autonomia e la legislazione penale austriaca. (Vogliamo proprio regalare ad un eventuale Governo austro-fascista le armi per mandare al confino i veri democratici?)

Non ho letto in nessuna delle tue precedenti comunicazioni dove e in che forma Toncic ti abbia spiegato «perché una dichiarazione austriaca del genere non sia possibile». Con me parlò in altro modo, quando mi offrì il Trattato di Amicizia e Cooperazione fra l'Italia e l'Austria[3].

Se ricordi (mio telegramma n. 849 del 30 novembre 1967[4]) Toncic aveva anche suggerito una frase da introdurre nell'Accordo per ribadire il pieno rispetto dei Trattati che definiscono l'attuale assetto politico dell'Europa. C'era lì una strada che a mio parere meritava di essere esplorata. Non l'abbiamo fatto, o per meglio dire l'abbiamo fatta esplorare soltanto a Maresca. Nel frattempo Toncic se ne è andato, si formano nuovi Governi, si tengono congressi e elezioni politiche; ed il tuo libro sulla storia diplomatica della questione altoatesina[5] è destinato a proliferare qualche altro centinaio di pagine[6].

[Roberto Ducci]

MODUS

[1] Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.
[2] Vedi D. 359.
[3] Vedi D. 299.
[4] Vedi D. 304, nota 4.
[5] Vedi D. 225, nota 12.
[6] Per la risposta vedi D. 368.

365

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

R. 533. **Vienna, 16 febbraio 1968.**

Signor Ministro,

ho avuto occasione di intrattenermi abbastanza a lungo con l'ex Ministro degli Esteri austriaco, Signor Toncic-Sorinj. Delle varie cose che egli mi ha detto credo non inutile riferire a V.E. quanto segue.

l. Le reazioni austriache al promemoria Vassalli[2] restano negative. Rincresce a Toncic di essersi lasciato trascinare, quando parlò con Toscano a New York in ottobre[3], a dire che a sua opinione il Governo austriaco avrebbe potuto fare qualcosa in quel campo. Egli aveva sottovalutato la ferma opposizione del Ministro della Giustizia, del Procuratore Generale dello Stato, e – ciò che più conta – l'ostilità del Cancelliere e del Segretario Generale del Partito. Qualcosa verrà fatto nel nuovo progetto di Codice Penale; ma la maniera più sicura di uccidere nell'uovo questi miglioramenti sarebbe di far sapere che essi avvengono e richiesta dell'Italia.

2. In compenso Toncic era furioso per l'affare Watschinger e Nachtmann. Mi assicurava che al Ministero degli Esteri si era giurato da parte della Polizia di Stato che i due si erano rifugiati in Germania in ottobre. L'unica consolazione era che la brutta figura non era dei soli Austriaci, ma dei Tedeschi (vorrei poter descrivere a V.E. come il mio collega germanico gira alla larga da me nei ricevimenti) e dai Cecoslovacchi.

3. Ho chiesto a Toncic che fiducia si possa avere in Peterlunger che è il capo della Polizia di Stato. Anche lui, come altre persone fidate cui in questi giorni ho posto con cautela la domanda, si è tenuto molto sulle sue. In passato si sentiva dire che Peterlunger non stesse male con i Governi est-europei. Probabilmente, come la massima parte dei poliziotti, fa non due ma tre o quattro giochi.

4. Ho fatto a Toncic la solita domanda (la cui risposta, checché ne sembri, non è elementare) su come egli pensasse – se fosse rimasto al Governo e se il negoziato con l'Italia avesse avuto successo – di varare l'accordo in Parlamento. Ciò che egli mi ha detto ha evidentemente una colorazione personale, ma non è del tutto privo di interesse. Toncic stava lavorando – mi ha affermato – a ottenere il voto favorevole dei socialisti, o quanto meno la loro astensione, attraverso il Presidente della Repubblica. Jonas, che si sente investito di una responsabilità che travalica gli interessi del partito socialista di cui faceva parte, gli aveva dato assicurazioni che avrebbe esercitato tutta la sua influenza su Kreisky (Pittermann è in ogni caso più malleabile, anche per la sua posizione nell'Internazionale) perché non impedisse la conclusione dell'accordo: beninteso a condizione che si trattasse di un accordo

MODUS

accettabile per la maggioranza dell'opinione pubblica austriaca, e cioè di quella che non vede l'ora che la questione sia risolta con un'equa transazione.

Ma ormai, mi ha detto Toncic con l'amarezza di coloro che non sono più *aux affaires*, l'affare è tramontato. Mi ha chiesto un paio di volte se il Presidente del Consiglio non sia dell'idea di dar effettuazione autonoma al pacchetto anche senza un accordo con il Governo austriaco. Ho detto naturalmente di non saperne niente; sapevo solo che in taluni ambienti politici si soppesava appunto l'opportunità di uscire in questo modo dal vicolo cieco in cui le esitazioni di Vienna e la *surenchère* della SVP avevano messo la faccenda.

5. Alla fine, avendo chiesto a Toncic che piani avesse per l'avvenire, mi ha detto quanto già in passato ho riferito a V.E. e che mi era stato indicato anche dal Nunzio, e cioè che egli spera di poter essere eletto Segretario Generale del Consiglio d'Europa alla scadenza del mandato di Smithers.

Mi sono limitato a osservare che se il Governo austriaco teneva alla sua nomina avrebbe dovuto raccomandare molta prudenza ai suoi deputati e agli agitatori che pensano di servirsi dell'Organizzazione di Strasburgo per esercitare pressioni sull'Italia.

Potremo comunque, penso, servirci di Toncic – se prima di allora non avrà trovato un'altra soddisfacente occupazione – perché richiami ogni tanto la Ballhausplatz al precetto di non lasciarsi indurre in tentazione.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi del mio profondo ossequio.

R. Ducci

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Febbraio 1968*.
2 Vedi D. 307, Allegato II.
3 Vedi DD. 267 e 270.

366

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

R. 581. **Vienna, 22 febbraio 1968.**

Signor Ministro,

nel mio colloquio di mercoledì [il 19] col Ministro degli Esteri austriaco, finito che èbbimo di parlare della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza, mi fu detto dal Dr. Waldheim che egli voleva intrattenermi su alcuni punti della «nostra questione». Ecco quanto mi ha esposto, con succinte indicazioni delle mie repliche, del tutto ovvie.

1. Fra qualche giorno il Governo italiano riceverà comunicazione, per il tramite di Loewenthal, della risposta austriaca al «documento di lavoro» (*Arbeitspapier*) che era stato a quest'ultimo consegnato il l° febbraio nel corso di un incontro con gli Ambasciatori Gaja e Perrone Capano[2].

Quanto dettomi dal Ministro Waldheim non aveva mancato di provocare in me qualche sorpresa, ignorando io nella maniera più assoluta l'esistenza di tale *Arbeitspapier* italiano. Avevo certamente ricevuto un telespresso n. 120/134 del 3 febbraio, nel

MODUS

quale mi si metteva al corrente di una «comunicazione» fatta il l° febbraio all'Ambasciatore austriaco[3]. Trattavasi di un dispaccio di 5 pagine, contenente espressioni del genere: «si è comunicato; si è rilevato in proposito; si è aggiunto ecc.». Frasi tutte che lasciavano pensare si fosse trattato di una comunicazione orale.

V.E. giudicherà se in casi del genere i competenti uffici ministeriali non dovrebbero piuttosto inviare all'Agente all'estero di V.E. il testo integrale della comunicazione scritta (anche se di lavoro) fatta al Rappresentante in Roma della Potenza presso cui tale Agente è accreditato.

Ciò non solo diminuirebbe il lavoro di tali Uffici, ma eviterebbe di porre l'Agente di V.E. in una condizione imbarazzante nei confronti del Governo ospite, con cui egli non può fare a meno di conversare degli argomenti in trattazione. È stato per poche ore soltanto che il sottoscritto non ha dovuto apprendere l'esistenza di tale Documento di Lavoro dal corrispondente di un quotidiano italiano, il quale ne aveva sentito parlare alla Ballhausplatz e gliene domandava conferma.

Comunque sia, il Ministro Waldheim ha supplito alla noncuranza – o peggio – dei competenti uffici ministeriali, dandomi cortesemente lettura della traduzione tedesca che del Documento di Lavoro gli era stata inviata da Loewenthal. Mi sono limitato ad ascoltare perché, pur avendo la sensazione che quanto mi veniva letto non si distanziava troppo dal contenuto del sopracitato telespresso, non avevo modo di controllare se non vi fosse qualche diversa sfumatura. Il telex che Waldheim veniva leggendomi era infatti (a quanto da lui dettomi, e anche a giudicare a occhio) di 14 pagine: il che ha provocato qualche frizzo del Ministro sulla enorme capacità di lavoro degli Uffici della Farnesina.

2. Ma passando a cose più serie (e il problema dell'Alto Adige mi sembra abbastanza serio per dover essere trattato con la massima sincerità: ovviamente da parte mia nei confronti di V.E., perché altrimenti non sarei degno di continuare a godere della Sua fiducia, ma altrettanto da parte degli uffici competenti nei miei riguardi) riassumo qui di séguito le anticipazioni che Waldheim mi ha fatto della risposta che verrà data al nostro *Arbeitspapier*.

a) *Missione Haymerle a Roma*. Ho avuto bisogno di tutto il senso di disciplina, di subordinazione e di servizio allo Stato che mi hanno inculcato non solo 31 anni di carriera diplomatica ma l'esser nato e cresciuto in una famiglia di servitori dello Stato, per non lasciarmi portare a spiegare a Waldheim che l'equivoco circa la missione di Haymerle a Roma (sul quale egli mi ha intrattenuto a lungo) è dovuto al fatto che i competenti uffici della Farnesina hanno preso abbaglio circa quanto io ho univocamente riferito e più volte rispiegato[4]: e cioè che Toncic prima, e Waldheim dopo di lui, volevano affidare a Haymerle il compito di chiarire gli eventuali nostri dubbi sulle proposte del Promemoria del 10 gennaio[5]. C'è stato nel passaggio da Toncic a Waldheim una lieve evoluzione: Toncic vedeva il viaggio di Haymerle come l'invio di un messaggero speciale a V.E.; Waldheim come l'inizio di una nuova procedura di negoziato. Me lo ha ripetuto anche questa volta, dicendo che la formula dei Quattro Saggi ha fatto il suo tempo; ed io gli ho confermato quanto V.E. mi aveva dato istruzioni di dirgli[6] e che già gli avevo detto nel nostro primo colloquio[7]: e cioè che V.E. non ritiene che quella formula abbia ancora esaurito la propria utilità.

MODUS

Al che Waldheim abbastanza sconsolatamente ha concluso che, se noi insistiamo su questo punto, gli converrà fare di necessità virtù; ma che egli non ritiene che il continuare gli sporadici viaggi a Londra serva la causa di un accomodamento fra l'Italia e l'Austria.

b) *Promemoria Vassalli*[8]. Waldheim ha detto che anche questo punto sarà incluso nella risposta all'*Arbeitspapier*. Domandatogli in che modo, Waldheim non ha voluto precisarmelo; ma Haymerle, che era stato chiamato a partecipare al colloquio, ha interloquito dicendo che una delle ragioni del ritardo della risposta su questo punto era che si era voluto fare un'indagine su quali «altri Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa», come è detto nel Promemoria Vassalli, abbiano una legislazione che prevede il confino di polizia. Da questa indagine è risultato che tale istituzione è prevista da due Paesi soltanto dell'Europa occidentale: l'Italia e la Grecia.

Non essendo a conoscenza dei dati su cui l'asserzione del Promemoria Vassalli è basata, mi sono limitato a dire che probabilmente la Ballhausplatz o qualcuno dei suoi agenti all'estero aveva equivocato. Conoscevo infatti da oltre trent'anni Giuliano Vassalli, antifascista di sempre e socialista almeno dal 1942, per non poter dubitare che l'asserzione da lui fatta fosse fondata, e che certo altri Paesi oltre l'Italia e la Grecia contemplano l'istituto del divieto o dell'obbligo di soggiorno in determinate località di determinate persone, che il Professor Vassalli suggerisce al Governo austriaco di adottare nella propria legislazione.

c) *Intervista Klotz*[9]. Waldheim mi ha detto che una risposta ci verrà data; ma che egli non poteva mancare di esprimere per mio tramite la sorpresa provata nel vedere che noi subordinavamo la nostra replica al promemoria del 10 gennaio – e cioè la ripresa delle trattative – a una questione che con le trattative non aveva niente a che fare.

Mi è parso di capire che, per sottolineare ciò, la risposta verrà sotto forma di replica alla Nota Verbale da me presentata l'8 gennaio.

d) *Dibattito a Strasburgo*[10]. Secondo Waldheim, noi avevamo sottovalutato il fatto che la Sottocommissione Struye non si era riunita: e ciò *anche* perché da parte austriaca non si era insistito. Leitner è democristiano, ma è anche tirolese: il collegio è il collegio. Ha aggiunto che V.E., da quel fine ed esperto uomo politico che è, valuta certo che era più necessario per Leitner recitare il suo *couplet* che per il nazionalista Scrinzi, di cui nessuno dubita che faccia il suo mestiere di sciovinista; e *difatti* Scrinzi era stato molto più moderato che il suo collega populista.

Mi permetta V.E. di suggerire – senza farle perdere tempo ripetendole ciò che ho obiettato al Ministro – che non possiamo, neppure in Alto Adige dove la vite cresce bene, volere che nostra moglie sia un poco brilla ma che la nostra botte resti piena. Se noi trattiamo con gli Austriaci, sia pure con una tattica defatigatoria per la quale non sarebbe difficile inventare le opportune «mosse e contromosse», potremo pretendere che il Governo austriaco faccia tutto quello che certamente può fare per evitare azioni di disturbo nei vari fori internazionali. Se no, no. Dico questo in vista della non lontana riunione della Commissione Politica dell'Assemblea Consultiva di Strasburgo; a V.E. non sarà sfuggito che il Comitato Esecutivo della SVP di martedì scorso [il 18] incita appunto a servirsi di tale riunione per porre le basi di un grande dibattito nella sessione parlamentare di maggio.

MODUS

3. Mi consenta V.E. ancora una osservazione. Essa riguarda la deplorazione che è stata fatta a Loewenthal per la «convocazione» il 29 gennaio a Innsbruck dei cittadini italiani Mitterdorfer e Brugger. Dice il telespresso sopracitato che questo gesto «si profila come un intervento nei nostri affari interni».

Non vi è dubbio che tecnicamente il gesto si profili così. Ma da quanto tempo avvengono queste «convocazioni»? Il Professor Toscano, che è contemporaneamente il negoziatore e lo storico della questione dell'Alto Adige, mi correggerà se sbaglio: queste convocazioni non sono un fatto nuovo. Prendo il famigerato volume del Ritschel[11], e ad apertura di pagina (che è la pag. 447) leggo che il 22 agosto 1964 a Spittal sulla Drava si riunirono con l'allora Ministro Kreisky i precitati Mitterdorfer e Brugger, oltre a Saxl Dietl Benedikter Zelger e un altro paio di cittadini italiani dello stesso stampo. Non mi risulta che noi protestassimo a quell'epoca, né in altre occasioni del genere: (l'8 gennaio 1965 – Magnago Benedikter Brugger Dietl Mitterdorfer ecc. a Innsbruck; il 5 agosto 1965 – Magnago Mitterdorfer Benedikter Brugger Volgerr ecc. a Klagenfurt; l'11 settembre 1965 – Magnago Saxl Benedikter Brugger ecc. a Innsbruck; il 23 novembre 1965 – Magnago Brugger e Volgerr a Vienna; all'inizio del 1966 – *Ritschel* pag. 542, Magnago Mitterdorfer Benedikter con Kreisky e compagni; il 24 giugno 1966 – Magnago Benedikter Mitterdorfer Dietl ecc. a Vienna; eccetera eccetera). Se poi questa volta protestiamo perché Mitterdorfer e Brugger hanno fatto parte del cosiddetto Comitato Speciale a Sei (ma allora il riferimento dovrebbe essere alla riunione di Salisburgo del 28 *dicembre* 1967[12]) non so, non disponendo del testo del documento di lavoro. Spero che vi fosse nel documento una precisazione in questo senso; gli Austriaci, abituati da 10 anni a incontrarsi apertamente con i dirigenti della SVP, vedrebbero altrimenti nella deplorazione fatta a Loewenthal un buon pretesto per dire che abbiamo deciso di mutare politica e, come mi ha sospirato Haymerle tempo fa, che non vogliamo più arrivare a un accordo sulle linee che sono in discussione dal 1966. E mi pare sia sempre preferibile che non ci poniamo da soli nella situazione di fornire agli Austriaci pretesti per tenere un simile linguaggio.

4. Che se poi il Governo della Repubblica pensa veramente sia opportuno cambiare la nostra direttrice di marcia nella vertenza con l'Austria circa l'Alto Adige, esso ha certamente delle buone ragioni. Io stesso da tempo mi domando se questo tentativo di conciliare cose inconciliabili – il trattare i problemi della minoranza in Alto Adige come problemi puramente interni, e nello stesso tempo risolvere senza un accordo interstatale la vertenza con l'Austria internazionalmente fondata sull'accordo De Gasperi-Gruber e sulle risoluzioni dell'ONU – non abbia ormai esaurito tutta la sua carica. Dovunque ci giriamo, noi e gli Austriaci ci troviamo in un *cul-de-sac*. Forse dovremo abituarci a vivere per anni col problema delle relazioni italo-austriache non risolto (a differenza di quello delle relazioni con la minoranza che si dovrebbe da noi risolvere quanto meglio possibile), così come il mondo si è abituato a vivere con problemi gravissimi che diventano esplosivi se si tenta di dar loro una soluzione.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti dal mio profondo ossequio.

R. Ducci

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Febbraio 1968*.

2 Vedi DD. 354 e 372.

MODUS

[3] Vedi D. 354, nota 2.
[4] Vedi DD. 331, 343 e 344.
[5] Vedi D. 334, Allegati I e II.
[6] Vedi D. 337.
[7] Vedi D. 350.
[8] Vedi D. 307, Allegato II.
[9] Vedi D. 350, nota 9.
[10] Vedi D. 355.
[11] Vedi D. 192, nota 3.
[12] Vedi D. 321, nota 4.

367

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

R. 626. **Vienna, 24 febbraio 1968.**

Signor Ministro,

il 13 febbraio ricevevo dal Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio la preghiera di inoltrare al Cancelliere Klaus una lettera che l'On. Moro gli rivolgeva per ringraziarlo dell'apprezzato dono da lui personalmente fatto a favore delle popolazioni colpite dal recente terremoto in Sicilia[2].

2. Incontrando il Capo della Segreteria del Cancelliere, Consigliere Ortner, gli facevo cenno della lettera. Dopo poco egli mi faceva sapere che il Cancelliere l'avrebbe volentieri ricevuta dalle mie mani: ciò che è accaduto ieri, in fine della giornata lavorativa austriaca, e cioè verso le 6 pomeridiane.

Il Dr. Klaus, dopo aver letto la lettera, mi pregava di far sapere al Presidente del Consiglio quanto sensibile egli era alle calde parole di riconoscenza, dirette non solo alla sua persona ma al Governo e alla popolazione austriaca, contenute nella lettera.

3. Ricevuto l'invito a rendergli visita, mi ero domandato se il Cancelliere avesse in animo di parlarmi di quelle che Waldheim chiama «le nostre questioni», o se sarebbe stato a me possibile di dirgli qualcosa su ciò che ci sta a cuore (in particolare in materia di Promemoria Vassalli[3]).

Fin dai primi minuti dei 35 che la conversazione è durata, mi è apparso chiaro che il Cancelliere aveva l'intenzione ben precisa di non parlare di affari. Gli argomenti del colloquio sono infatti stati: la Sicilia; i terremoti; il partito comunista italiano; quello austriaco; la data delle nostre elezioni politiche; il modo in cui egli (Klaus) entrò nella politica; il Cardinale Koenig; la frase detta a quest'ultimo dieci giorni fa del Sommo Pontefice appena convalescente da una *grippe* («non le do la mano, perché non si dica che lei ha portata l'influenza vaticana in Austria»); i limiti territoriali della archidiocesi di Salisburgo; il bello e il cattivo tempo. È stato un estremamente piacevole e disteso tirare il can per l'aja, come diciamo in Toscana.

4. Ho fatto un paio di puntate esplorative al di là dei bastioni della riservatezza del Cancelliere; ed ecco che cosa ne è uscito fuori. Klaus ha fatto pace, o quasi, con Wallnoefer, grazie alla lunga vacanza in Tirolo (dalla quale aveva riportato una magnifica tintarella sciistica). Non aveva visto il Capitano Generale della Stiria, Krainer, che ha

MODUS

passato a Bolzano e dintorni qualche giorno per riposarsi di aver compiuto 65 anni; comunque mi escludeva nella maniera più netta che Krainer avesse una missione da parte del Governo o del Partito, o che se ne fosse assunto l'iniziativa. Non poteva altrettanto escludere che avesse visto qualche vecchio amico della SVP. Quanto a questo partito, era da deplorare che Magnago stesse così poco bene di salute; non solo perché egli era l'uomo più ragionevole, ma perché la speranza di una sua prossima successione aveva scatenato molti appetiti e radicalizzato i meno radicali. D'altronde avviene sempre così quando si comincia a fare i conti con la sparizione di un *leader*: queste parole mi sono state dette da Klaus senza amarezza, ma non senza coscienza del fatto che egli si trova, appunto, in una situazione simile. Circa la questione di Jenny (il neosocialista altoatesino, transfuga dalla SVP) ho avuto la sensazione che il Cancelliere, pur convenendo che questi non può pretendere di essere riconosciuto come interlocutore valido prima che si constati quale successo avrà alle elezioni, sia dispiaciuto del ribadito veto della SVP, per le difficoltà che ciò causa al raggiungimento di un minimo di intesa col Partito socialista austriaco nell'affare altoatesino. (Mi richiamo al mio rapporto del 22 scorso[4]).

5. Sono riuscito a un certo punto a introdurre i nomi di Watschinger e Nachtmann. Il Cancelliere mi ha detto, confermandomi l'informazione datami dal mio collega cecoslovacco, che essi pensavano di recarsi in Germania Orientale. Richiestole io del perché e percome, Klaus mi ha fatto notare che è facile i terroristi ideologici si trasformino in National-bolschewisten. Non lo sorprenderebbe se i due criminali, sapendosi non più al sicuro in Austria e nella Repubblica Federale, si fossero *offerti* alle ex-SS che in tonaca di comunisti stanno nei «servizi» della DDR.

6. Trascorsi che furono 35 minuti, ho fatto la mossa di prendere congedo, dicendo «a meno che V.E. non voglia intrattenermi di qualche affare, vorrei non occupare il suo tempo prezioso». Klaus mi ha allora detto che eravamo ambedue degli uomini realisti, e che sapevamo che nel momento presente non c'era molto da fare o da dire circa la questione che fra noi si dibatteva. Mi ha domandato se avevamo già ricevuto la risposta al nostro «documento di lavoro» del 1° febbraio[5]; e dettogli io di no, ha lasciato cadere la frase che l'avremmo allora avuta la prossima settimana, ma col tono di una cosa non molto importante. Ha aggiunto anche subito: è bene che per il momento i funzionari si scambino questi pezzi di carta, perché così il terreno ne verrà sgomberato, permettendo poi una più rapida ripresa della discussione. Al che lo ho assicurato che questa era appunto anche l'idea di V.E. che desidera da tempo ricevere risposta alle domande di schiarimento poste a Loewenthal.

La conversazione ha avuto così termine, con rinnovate espressioni di cortesia del Cancelliere nei miei confronti.

7. Non ho la presunzione di credere che Klaus (il quale è attualmente immerso, oltre tutto, in un mare di guai) abbia voluto usare una mezz'ora della sua giornata solo per fare un gesto cortese nei riguardi di chi *pro tempore* rappresenta l'Italia a Vienna. Probabilmente egli voleva sottolineare con questa prova di considerazione nei miei confronti la sua soddisfazione per il contatto, sia pure effimero e occasionale, col Governo italiano che la lettera del Presidente Moro pur sempre costituiva. Ma più che altro egli voleva, credo, mostrare come il Governo

MODUS

austriaco possa anche rassegnarsi per il momento a una nuova sospensione *sine die* delle trattative con noi: e ciò perché egli evidentemente sconta che la risposta sostanzialmente negativa che dalla Ballhaus verrà data al «documento di lavoro» provocherà da parte nostra una reazione ancor più negativa. Questa nostra reazione – se vi sarà – verrà da Vienna accolta con calma, credo volesse farmi capire Klaus, mettendo le mani avanti.

E fondamentalmente le cose mi paiono stare nei seguenti termini. La mia previsione è che il Governo austriaco dirà che non ci può rispondere in materia di Promemoria Vassalli, perché tale materia è di stretta competenza interna e non soffre intrusioni estranee. (Ancora ieri l'altro il neo Sottosegretario per le informazioni, che porta l'italico nome di Pisa, mi diceva: farò del mio meglio per evitare diatribe e polemiche antitaliane nella stampa; ma voi dovete evitare di interferire nei nostri affari interni). Si sa benissimo a Vienna che ciò darà molto fastidio a Roma, e che ci sarà un brutto quarto d'ora, o quarto d'anno, da passare. Ma qui si ritiene probabilmente di essere in una posizione tattica vantaggiosa. Sul piano interno, perché è facile fare l'unanimità popolare denunciando l'interferenza straniera; sul piano internazionale, perché l'argomento della non ingerenza negli affari interni è appetibile a tutti i Paesi di nuova indipendenza, e perché presso l'opinione pubblica evoluta in Europa (la quale non ode parlare di attentati da vari mesi) la nostra richiesta di speciali misure di polizia – che esistono solo in due o comunque in pochissimi Paesi europei – non è certo una merce facilmente vendibile.

8. Vorrei che questa mia previsione non fosse esatta, ma temo purtroppo che così sia. L'atteggiamento di Waldheim da un lato, di Klaus dall'altro è quello di chi vuol significare: non riusciamo certo a metterci d'accordo, ma non è una ragione per dirci delle male parole. Lasciamo passare qualche tempo e forse tutto ci sembrerà meno difficile.

Ne sapremo qualche cosa di più quando avremo ricevuto il nuovo memorandum austriaco. Esso ci offrirà certamente l'occasione per un momento di riflessione: perché può dimostrarci da un lato che la strada che chiamerò del «Promemoria Vassalli» ci è chiusa; può tentarci dall'altro a trarne subito la conseguenza che il momento è venuto di riportare la questione altoatesina – fatto salvo l'accordo di Parigi – nella sfera dei rapporti dello Stato italiano con la minoranza di lingua tedesca. L'importanza delle decisioni che ne potrebbero derivare è tale che mi sembra debba formare oggetto di attenta meditazione.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi del mio profondo ossequio.

R. Ducci

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Febbraio 1968*.

[2] Si riferisce verosimilmente alla L. del 30 gennaio, non pubblicata (ACS, *Archivio Aldo Moro*, b. 113, fasc. 704). Con L. 627 del 24 febbraio Ducci informava Moro dell'avvenuta consegna e rinviava al presente rapporto per le notizie sul colloquio con Klaus (ivi, b. 114, fasc. 707).

[3] Vedi D. 307, Allegato II.

[4] R. 580 del 21 febbraio, non pubblicato.

[5] Vedi D. 354.

MODUS

368

L'AMBASCIATORE TOSCANO ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. personale. **Roma, 24 febbraio 1968.**

Caro Roberto,

vedo che anche tu consideri importante il problema del carattere definitivo della frontiera del Brennero[2]. A proposito di tale problema, desidero ricostruire con te la successione degli eventi.

Mentre stavo ultimando il mio volume sull'Alto Adige[3], l'idea di trovare qualche modo per ribadire il carattere definitivo della frontiera del Brennero si faceva sempre più insistente in me ed ha ispirato le considerazioni finali del mio studio. Proprio discutendo con il Presidente Moro al Quirinale una sera la questione del famoso ancoraggio, sostenni la tesi che tale richiesta, evidentemente esorbitante la semplice applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber, avrebbe potuto essere discussa soltanto se Vienna ci avesse offerto una adeguata nuova contropartita. Fu allora che pensai ad una dichiarazione sul carattere definitivo della frontiera del Brennero. Il Presidente Moro aderì all'idea e, a sua volta, avanzò quella di chiedere agli austriaci anche una interpretazione esplicita del fatto che la competenza della Corte dell'Aja per decidere le future controversie sull'Accordo De Gasperi-Gruber era esclusiva nel senso che l'Austria non avrebbe più potuto riportare all'ONU la stessa questione.

Nel giugno dell'anno scorso, forte di questi scambi di idee con il Presidente Moro, a Londra[4] accennai ad entrambi i nostri desideri al Ministro Kirchschläger. È stato in seguito a questa mia richiesta che il Cancelliere Klaus fece la certo meditata dichiarazione al corrispondente del Corriere della Sera pubblicata su tale giornale il 6 luglio 1967[5]. Questa dichiarazione, che ti prego di leggere attentamente[6], è, ad un tempo, insidiosa ed insoddisfacente.

Quando lo scorso ottobre incontrai Toncic per la prima volta a New York nel suo appartamento alle Towers del Waldorf Astoria, ripetei entrambe le richieste. Per quanto concerneva la dichiarazione sulla frontiera, Toncic mi disse che aveva discusso a lungo con il Cancelliere della questione, ma che era arrivato alla conclusione che la sola dichiarazione possibile era quella già da lui fatta al corrispondente del Corriere della Sera. Secondo Toncic, da un punto di vista formale, non esiste nessuna controversia tra l'Austria e l'Italia a proposito della frontiera del Brennero e pertanto il Governo di Vienna non ha l'intenzione di aprire una questione del genere. In secondo luogo, in via strettamente confidenziale, Toncic mi ha aggiunto che, secondo una interpretazione letterale del Trattato di Stato del 1955 che fissa le frontiere della Repubblica austriaca al 1938 prima dell'Anschluss, molti dubitano che l'Austria possa accrescere il proprio territorio anche in seguito ad un plebiscito. Questa è la «spiegazione» datami da Toncic a New York[7] cui ho fatto riferimento nella mia lettera del 3 febbraio[8] e che mi portò allora a desistere dall'argomento.

Toncic aderì invece senza alcuna riserva alla seconda mia richiesta[9], quella cioè che era stata originata dalla conversazione con il Presidente Moro. Questa è la ragione per cui il Presidente Moro ha avuto un'impressione particolarmente negativa della marcia indietro austriaca su tale punto che gli sta particolarmente a cuore.

MODUS

Questi i precedenti storici che ti possono interessare. È vero che, sul valore delle dichiarazioni «definitive» circa la frontiera del Brennero, l'esperienza ci ha insegnato a non attribuire ad esso soverchia importanza. Dolfuss fu il primo a riconoscere questo carattere definitivo. A lui fece seguito Hitler ed oggi siamo ancora al punto di partenza. Con tutto ciò, sono convinto che questa eventuale contropartita rappresenti la cosa più interessante per noi e che essa potrebbe aiutare fortemente a varare le cosiddette nostre misure interne «autonome» e ad inquadrare l'intero problema in un nuovo clima positivo.

Non vorrei divenire troppo «professore» nei miei ricordi, ma spero che essi ti siano utili. In questa fase di attesa, ogni ripensamento potrebbe riuscire utile, ma occorre avere ben presenti tutti i precedenti.

Con i più affettuosi saluti

tuo aff.

Mario

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.

2 Risponde al D. 364.

3 Vedi D. 225, nota 12.

4 Sull'incontro dei rappresentanti svoltosi a Londra il 19-20 giugno, vedi D. 225.

5 In realtà l'intervista fu pubblicata il 7 luglio: *Il Cancelliere Klaus promette «provvedimenti concreti» contro i terroristi*, in «Corriere della Sera», 7 luglio 1967.

6 Toscano allegò alla presente lettera un foglio con i seguenti brani dell'intervista «concessa dal Cancelliere Klaus il 6 luglio 1967 all'inviato speciale del Corriere della Sera Piero Ottone (Corriere della Sera del 7 luglio 1967): "Ho dichiarato pubblicamente, e ripeto adesso in modo formale che la frontiera italo-austriaca viene da noi rispettata. Se per il passato qualcuno, senza responsabilità di governo, ha parlato di 'alternative', quale un plebiscito per l'Alto Adige, io ritengo che le concessioni ora previste dal governo italiano, cioè il famoso "pacchetto", con il pieno godimento dell'autonomia, faranno sempre più cedere l'ipotesi di tali alternative". "Il 'pacchetto' rappresenta un poderoso passo avanti. Lo consideriamo soddisfacente. Lei mi chiede se sarà soddisfacente per l'eternità. Rispondo che dobbiamo vedere come funzionerà in pratica. Può darsi che siano necessarie modifiche. Non si tratterà però di grandi modifiche. Nelle linee essenziali, il 'pacchetto' va bene"».

7 Sui colloqui Toscano-Tončić-Sorinj vedi DD. 267 e 270. Questa documentazione non riporta lo scambio di idee qui rievocato sulla frontiera del Brennero e al quale Toscano accennò nel corso dell'incontro di Londra del 17-19 novembre: vedi D. 293.

8 Vedi D. 359.

9 Vedi D. 270.

369

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, AL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA PRESSO L'ONU, VINCI[1]

L. 120/242. **Roma, 26 febbraio 1968.**

Carissimo Piero,

ti ringrazio della tua lettera n. 229 in data 16 corrente, con la quale hai voluto inviarmi copia del tuo rapporto del 14 febbraio n. 228 diretto all'On. Ministro sulla tua conversazione del 13 con Waldheim[2]. Ne ho parlato con l'On. Ministro e, per suo incarico, desidero farti pervenire taluni commenti alle dichiarazioni di Waldheim, anche perché tu possa farli pervenire, nel modo più opportuno, al tuo interlocutore.

MODUS

Rilevo, anzitutto, che alcune delle affermazioni di Waldheim sono incomprensibili a meno che non si voglia ammettere che egli non è ancora al corrente degli sviluppi recenti dei contatti italo-austriaci, o che egli intende farne una presentazione ambigua e forzata.

Comincio dal punto 1. Se è vero che i precedenti Governi austriaci e l'attuale, non hanno posto in discussione la frontiera italo-austriaca, non è meno vero che si sono guardati bene dal compiere qualsiasi gesto che ne costituisse esplicito riconoscimento. L'affermazione che si è avvicinata di più ad un riconoscimento della frontiera è stata quella contenuta nell'intervista di Klaus al «Corriere della Sera» del 6 luglio 1967, che diceva: «Ho dichiarato pubblicamente e ripeto adesso in modo formale, che la frontiera italo-austriaca viene da noi rispettata. Se per il passato qualcuno, senza responsabilità di Governo, ha parlato di "alternative", quale un plebiscito per l'Alto Adige, io ritengo che le concessioni ora previste dal Governo italiano, cioè il famoso "pacchetto", con il pieno godimento dell'autonomia, faranno sempre più cadere l'ipotesi di tali alternative». Le parole di Klaus sono evidentemente insoddisfacenti. La questione è stata anche sollevata da Toscano in una conversazione che egli ha avuto ai primi dello scorso mese di ottobre a New York con l'allora Ministro Toncic[3], al quale chiese che l'Austria rilasciasse una dichiarazione sul carattere definitivo della frontiera italo-austriaca. Toncic rispose che la sola dichiarazione possibile in materia era quella effettuata dal Cancelliere Klaus.

Punto 3. Anche da parte italiana si desidera una rapida soluzione della controversia altoatesina e si è decisi a cercare di pervenire con ogni possibile sforzo a tale risultato. Ciò è comprovato dai molteplici contatti, a livello sia di personalità di Governo, sia di rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi, sia di esperti, ecc. che si sono avuti ininterrottamente negli ultimi anni ed ai quali da parte italiana non ci si è mai ricusati.

Punto 4. Le asserzioni di Waldheim sono inesatte e non tengono conto delle richieste austriache che costituiscono la vera difficoltà del negoziato. Anzitutto l'Austria insiste per l'internazionalizzazione delle misure del pacchetto che verrebbero a formare oggetto di un nuovo accordo italo-austriaco. Inoltre essa chiede che la giurisdizione della Corte dell'Aja si estenda anche alle controversie derivanti dall'applicazione delle misure (il che costituirebbe il noto ancoraggio internazionale). L'Austria poi tende a mantenersi le mani libere, per poter ricorrere a fori politici internazionali anche prima che da parte italiana si sia ultimato il processo di attuazione delle misure del pacchetto, come mezzo di pressione nei confronti dell'Italia e per tentare di spostare la controversia dal piano giuridico su quello politico. A tal fine l'Austria si rifiuta di aderire alla proposta italiana di ratificare l'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja prima del rilascio della quietanza, con la conseguenza che non ci si può sottrarre all'impressione che Vienna cerchi di rinviare indefinitamente la chiusura della controversia senza obbligarsi a non ricorrere a fori politici, anziché giuridici, come sarebbe la Corte dell'Aja.

Infine, non è stato possibile raggiungere finora con l'Austria una intesa sul momento in cui il pacchetto debba considerarsi eseguito: l'Austria, infatti, tende a far dipendere tale momento – di importanza capitale ai fini della chiusura della controversia – da un giudizio unilaterale suo, ovvero della SVP, oppure dal responso di una istanza

MODUS

internazionale, mentre da parte nostra si è proposto di fissare tale momento al termine della speciale procedura prevista, comprendente il varo della legge costituzionale e delle leggi ordinarie, contenenti l'indicazione della procedura per l'emanazione delle norme di attuazione.

Anche il rifiuto di questa formula da noi offerta dimostra che, malgrado le affermazioni verbali contrarie, da parte di Vienna si è ancora ben lungi dal volere effettivamente un accordo accettabile per entrambe le parti e che ponga veramente fine alle manovre attualmente in corso fra Austria ed altoatesini.

Punto 5. Non siamo convinti, come ha detto Waldheim, che la chiusura formale della controversia farà scomparire il terrorismo, in quanto dovremmo ritenere, anche in base a dichiarazioni di uomini politici austriaci, che i terroristi sono contrari ad un accordo con l'Italia. L'unica via per debellare il terrorismo è soltanto quella dell'adozione, da parte austriaca, di misure legislative idonee per la prevenzione e la repressione di esso, misure che dimostrino esplicitamente la condanna, da parte di Vienna, di tale fenomeno.

Circa il punto 6, è da rilevare che l'atteggiamento italiano, per quanto riguarda la controversia italo-austriaca è stato sempre tale da concorrere a rafforzare anziché indebolire il Governo Klaus. Proprio per questo, non ci siamo mai rifiutati a quei contatti che, in definitiva, costituiscono forse l'unico contributo che alla soluzione della controversia medesima possa essere dato dall'attuale Governo austriaco, nella sua nota situazione di debolezza.

Con riguardo al punto 7, quel che Waldheim ti ha detto è stupefacente e può essere solo giustificato dalla sua ignoranza dei «precedenti» della questione. Non è affatto vero che da parte italiana si rifiuti la giurisdizione della Corte dell'Aja per il componimento di eventuali future controversie fra Italia ed Austria, derivanti dalla interpretazione o esecuzione di accordi esistenti fra i due Paesi, come ad esempio l'Accordo De Gasperi-Gruber. È vero, anzi, proprio il contrario. Siamo noi che, a questo proposito, abbiamo proposto la giurisdizione della Corte dell'Aja. Altra cosa, è invece, l'accettare che l'esecuzione delle misure del «pacchetto» cada sotto la giurisdizione della Corte stessa, in quanto esse verrebbero concesse in forma autonoma dallo Stato italiano e non in esecuzione di un accordo internazionale, sostenendo l'Italia di avere già a suo tempo eseguito interamente il predetto Accordo De Gasperi-Gruber.

Per quanto riguarda il punto 8, noto che l'uso della formula «international assurances» in luogo di «ancoraggio» non modifica nella sostanza la richiesta austriaca che rimane sempre quella di sottoporre alla Corte dell'Aja anche le misure del pacchetto. Non è questione di parole, ma di sostanza; e quest'ultima non ci sembra affatto mutata dall'avvento di Waldheim. Di fatto, le richieste austriache sono sempre quelle presentateci da Toncic il 10 gennaio[4].

Punto 9. Anzitutto nessun chiarimento è stato da noi richiesto all'Ambasciatore Haymerle. Fu l'allora Ministro Toncic a proporre di inviare a Roma il Direttore degli Affari Politici, per illustrare il promemoria austriaco del 10 gennaio u.s. Noi rispondemmo subito che eravamo pronti a vederlo, ma non a Roma[5].

Da quel momento, la questione è rimasta oscura. Per quanto riguarda, poi, le difficoltà frapposte dal Dicastero della Giustizia austriaco all'intensificazione della lotta antiterroristica mediante l'emanazione di nuove norme penali più adeguate di quelle

MODUS

attuali, è da osservare che, come esiste una controversia per l'autonomia della Provincia di Bolzano, ne esiste altresì una sulla repressione del terrorismo in Austria. L'adozione da parte austriaca di provvedimenti adeguati contro il terrorismo costituisce un elemento fondamentale per la chiusura della controversia altoatesina. Nel promemoria Vassalli[6], citato dal Ministro Waldheim, sono state indicate le manchevolezze della legislazione austriaca vigente ai fini della prevenzione e della repressione del terrorismo e sono stati posti taluni quesiti in relazione a questioni di particolare importanza. Tali richieste non possono essere incompatibili con la Costituzione austriaca perché le manchevolezze segnalate nel promemoria – ed alle quali occorrerebbe porre riparo – concernono soprattutto la mancata applicazione di norme già esistenti oppure una più chiara formulazione di norme di interpretazione non univoca.

D'altro canto se l'Italia deve modificare la sua legislazione per ampliare la competenza legislativa della Provincia di Bolzano, non si ravvisa per quale motivo l'Austria non debba modificare la sua legislazione ai fini di una più efficace prevenzione e repressione del terrorismo.

Punto 10. L'utilità pratica dello spiegamento di reparti dell'esercito austriaco (due battaglioni) alla frontiera, ai fini della lotta contro il terrorismo, è stata nulla, essendosi trattato di un provvedimento meramente spettacolare che rispondeva ad esigenze propagandistiche. Ciò del resto è stato sempre sostenuto e dimostrato persino dal Partito Socialista austriaco davanti al Parlamento di Vienna.

Punto 11. Come noto, lo scorso mese di gennaio una associazione estremista austriaca, la «Mondseer Arbeitskreis», alla quale si erano aggregati due esponenti della SVP, si è rivolta direttamente al Presidente della Commissione Politica del Consiglio d'Europa, Struye che è anche Presidente del Senato belga – per chiedere la convocazione della Sottocommissione per l'Alto Adige ed un sopraluogo della medesima in tale regione[7]. In seguito alla nostra azione diplomatica, Struye, che è anche Presidente della Sottocommissione predetta, rinunciò a convocarla[8]. Senonché i parlamentari austriaci, membri del Consiglio d'Europa, sollevarono la questione altoatesina in seno all'Assemblea Consultiva, nel corso della riunione che ha avuto luogo dal 29 gennaio al 2 febbraio u.s.[9]. In tale occasione l'attacco più polemico fu portato da un deputato del partito di maggioranza, Leitner. Ovviamente non esistono legami di stretta dipendenza dal Governo austriaco né nei confronti della «Mondseer Arbeitskreis», né nei confronti dei parlamentari austriaci. Tuttavia la parte avuta dal Governo austriaco in questa vicenda è resa particolarmente evidente dal fatto che proprio alla vigilia della riunione della Commissione Politica e dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, il Ministro Waldheim ha riunito ad Innsbruck la delegazione dei parlamentari austriaci membri del Consiglio d'Europa. Dopo tale convegno i deputati austriaci hanno sostenuto tenacemente, in seno alla Commissione Politica, la necessità della convocazione della Sottocommissione per l'Alto Adige, mentre il deputato Leitner ha sferrato un attacco in piena regola contro la politica italiana in Alto Adige. Ora la cosa non può non preoccuparci. Il Governo austriaco ha una maggioranza numerica di 4 voti. Esso ci deve dimostrare: o che può controllare i suoi deputati (ed in tal caso l'intervento del Leitner è inammissibile); o che non li controlla (nel qual caso non dispone di alcuna maggioranza per la conclusione della vertenza). Se la Sottocommissione

MODUS

per l'Alto Adige non è stata convocata ciò è dovuto ai nostri sforzi per convincere Struye della necessità di un rinvio; ma non ci risulta che anche da parte austriaca vi sia stato un intervento in tale senso.

Punto 12. Per quanto riguarda, poi, la partecipazione degli altoatesini alla Sottocommissione dei 6, la nostra protesta è stata motivata dal fatto che siamo di fronte ad un processo di «spiralizzazione», nel corso del quale si è passati dai semplici contatti di esponenti della SVP con austriaci, avvenuti in forma privata, alla partecipazione a riunioni riservate, alla «aggregazione» alle delegazioni austriache partecipanti ad incontri internazionali per finire alla inclusione nella Sottocommissione su accennata.

Nel caso di contatti privati, il fatto non può avere rilevanza di fronte all'impostazione democratica dell'azione del nostro Governo. Anche nel caso di partecipazione a riunioni riservate non vi sono stati rilievi da parte nostra, finché si è trattato di fatti sporadici e pressoché clandestini. Invece, quando la delegazione austriaca alle Nazioni Unite si è fatta accompagnare da altoatesini, il fatto ha sempre sollevato da parte nostra le più appropriate reazioni. Questa volta, poi, in cui ci siamo trovati (ed è il primo esempio) di fronte ad una designazione pubblica ed ufficiale da parte del Governo austriaco di due altoatesini in una Sottocommissione che ha come compito l'esame dei risultati dei contatti bilaterali italo-austriaci, la nostra reazione è stata necessaria anche perché i contatti in questione sono stati ostentati e pubblicizzati, quasi ad affermare il diritto dell'Austria di averli.

Punto 13. Prendiamo atto di quanto Waldheim ti ha detto circa l'eventualità che il Governo di Vienna voglia nuovamente ricorrere all'Assemblea delle Nazioni Unite per la questione altoatesina. Osservo comunque che gli austriaci devono sapere che l'occasione ci potrà dare il destro di informare l'Assemblea sulla responsabilità dell'Austria per il terrorismo.

Punto 14. L'atteggiamento italiano di fronte alla richiesta austriaca di comunicazione del pacchetto è fondato sulle seguenti considerazioni: a) il contenuto del cosiddetto pacchetto è noto al Governo austriaco. La massima parte di esso è stata «sondata» nel corso delle varie riunioni dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi; la parte residua, e cioè i risultati dei «chiarimenti» e degli «approfondimenti» chiesti da Magnago al Presidente del Consiglio è stata successivamente approvata dalla SVP e il Governo di Vienna ha più volte dichiarato che avrebbe accettato le decisioni prese al riguardo dagli esponenti altoatesini di lingua tedesca; b) la richiesta austriaca mira unicamente allo scopo di internazionalizzare le misure, facendole apparire come il risultato di una nuova intesa italo-austriaca, in aggiunta all'Accordo De Gasperi-Gruber. Questa è la difficoltà vera del problema. Ora noi abbiamo ripetutamente detto che non avevamo nulla in contrario ad una comunicazione «de facto» del pacchetto stesso.

Punto 15. Da parte italiana sarà ritirato il veto alla discussione della richiesta austriaca per l'associazione alla CEE, non appena il Governo di Vienna avrà dimostrato in forma inequivocabile di non consentire più l'organizzazione nel suo territorio di atti di terrorismo ai danni dell'Italia, adottando a tal fine quelle misure legislative e di polizia che sinora ha evitato di prendere.

Non si capisce infine che cosa voglia dire Waldheim quando parla di «compiere qualche progresso». Al riguardo si dovrebbe tener presente, da parte austriaca, che i

MODUS

progressi sono difficilmente raggiungibili quando si rimane tenacemente legati alle proprie richieste e si respingono soluzioni di compromesso (globali) da noi proposte, incamerando quelle clausole che sembrano favorevoli e rimettendo sempre in discussione quelle nelle quali non si è ottenuta piena soddisfazione.

Credimi,

[Roberto Gaja]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Marzo 1968*.
2 Vedi D. 362 e nota 2.
3 Vedi D. 368, nota 7.
4 Vedi D. 334, Allegati I e II.
5 Vedi D. 337.
6 Vedi D. 307, Allegato II.
7 Vedi D. 335.
8 Vedi D. 350, nota 7.
9 Vedi D. 355.

370

PROMEMORIA[1]

[Bolzano, 29 febbraio 1968].

ITALIENISCH-ÖSTERREICHS VIERERTREFFEN AUF HÖCHSTER EBENE

Zu dem Gedanken eines italienisch-österreichischen Vierertreffens auf höchster Ebene (Regierungschef – Außenminister) hat Bundesminister Dr. Waldheim folgende Auffassung:

Er ist grundsätzlich einverstanden mit dem vorgesehenen Treffen, wenn dabei das gegenwärtige bilaterale Verhandlungsergebnis quasi photographiert wird und wenn zum Ausdruck gebracht wird, daß die beiden Partner die Verhandlungen nach den italienischen Parlamentswahlen in der Hoffnung fortsetzen wollen, zu einem befriedigenden Abschluß zu gelangen. Als weitere Voraussetzung für das Zustandekommen des Treffens bezeichnete Bundesminister Dr. Waldheim ein Nachgeben der italienischen Seite hinsichtlich des Vetos gegen die EWG-Bemühungen Österreichs. Wenn schon ein formelles Zurückziehen des Vetos nicht erreicht werden kann, so müßte Italien sich mindestens einverstanden erklären, daß Österreich mit den einzelnen EWG-Partnern die Verhandlungen fortsetzt, da auch diese Einzelverhandlungen durch das italienischen Veto derzeit blockiert sind. Hinsichtlich der Bekämpfung des Terrorismus könnte österreichischerseits zwar die Bereitschaft zur Zusammenarbeit der beiderseitigen Polizeiinstitutionen erklärt werden, eine Bekämpfung des Terrorismus durch Sondergesetze müßte aber abgelehnt werden. Diese Auffassung von Bundesminister Dr. Waldheim wird von Bundeskanzler Dr. Klaus, Vizekanzler Withalm, Landeshauptmann Wallnöfer und Landeshauptmann Dr. Magnago, letzterer persönlich – die SVP selbst wurde noch nicht befaßt –, geteilt.

Herr Bundesminister Dr. Waldheim hat den Wunsch augesprochen, daß Herr Dr. A(lcide) B(erloffa) von dieser seiner Auffassung direkt über Landeshauptmann Wallnöfer unterrichtet werde.

MODUS

TRADUZIONE[2]

INCONTRO ITALO-AUSTRIACO A QUATTRO A MASSIMO LIVELLO

In merito all'idea di un incontro italo-austriaco a quattro a massimo livello (Capi di Governo-Ministri degli Esteri) il Ministro federale Dr. Waldheim ha espresso il seguente punto di vista:

È sostanzialmente d'accordo con il previsto incontro, se in tale occasione sarà quasi fotografato l'attuale risultato delle trattative bilaterali e se verrà messo in evidenza che le due Parti vogliono proseguire le trattative dopo le elezioni parlamentari italiane nella speranza di arrivare ad una conclusione soddisfacente. Il Ministro federale Dr. Waldheim ha indicato come ulteriore premessa per realizzare l'incontro, una concessione da parte italiana per quanto riguarda il veto posto agli sforzi dell'Austria nei confronti della CEE. Anche se non si potrà arrivare ad un formale ritiro del veto, l'Italia dovrebbe perlomeno dichiararsi d'accordo sul fatto che l'Austria prosegua le trattative con singoli Paesi del MEC, in quanto anche queste trattative unilaterali sono attualmente bloccate dal veto italiano. Per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo si potrebbe da parte austriaca dichiarare bensì la disponibilità ad una collaborazione tra le due Forze di Polizia ma ci si troverebbe nella necessità di rifiutare una lotta contro il terrorismo attraverso leggi speciali.

Questo punto di vista del Ministro federale Dr. Waldheim, è condiviso dal Cancelliere federale Dr. Klaus, dal Vice Cancelliere Dr. Withalm, dal Governatore del Tirolo Wallnöfer e dal Presidente della Giunta provinciale Dr. Magnago, questo ultimo a titolo personale (la SVP stessa non ne è stata investita).

Il Ministro federale Dr. Waldheim ha espresso il desiderio che il Signor A[lcide] B[erloffa] venga messo al corrente di questo suo punto di vista per il diretto tramite del Governatore del Tirolo Wallnöfer.

---

1 ACS, *Archivio Aldo Moro*, b. 114, fasc. 708.

2 Annotazione in calce: «L'originale, in lingua tedesca, è stato fatto pervenire, nella forma più riservata, a Bolzano, dal Governatore del Tirolo, il 29 febbraio 68».

371

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL CONSIGLIERE DIPLOMATICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, POMPEI[1]

L. **Vienna, 2 marzo 1968.**

Carissimo Giancarlo,

avrai forse già avuto qualche contatto con Löwenthal, e non so quindi se ti racconto qualcosa di nuovo. Da lui, nel corso del suo soggiorno qui, ho saputo che il sondaggio fatto lunedì scorso [il 26 febbraio] dal nostro comune amico con Withalm è stato accolto con il massimo interesse dai tre grandi: e cioè dal predetto Withalm, da Klaus e da Waldheim. Si desiderava però chiarire ancora qualche punto; e ciò penso sia già avvenuto costì con Berloffa.

MODUS

Forse anche nel desiderio di attenuare una possibile fiammata polemica che bruci nel nascere ogni possibilità nel senso di cui sopra, la consegna a Gaja dell'appunto in risposta al suo del 1° febbraio[2] è stata ritardata. Da quanto mi diceva nuovamente stamani Haymerle, che in materia è ancora più abbottonato del solito, il via potrebbe essere dato forse soltanto martedì [il 6][3].

È vero anche che il Cancelliere è preso fin sopra ai capelli dalla questione del bilancio statale e dal rilancio dell'economia. Il suo Segretario, Gusti Ortner, che generalmente è molto bene informato, si è mostrato ieri sera sorpreso alla mia domanda se il suo padrone avesse poi dato il via al pezzo di carta.

Io sono convinto che l'originale progetto era assolutamente negativo sul punto del Promemoria Vassalli[4]. È un nome che qui si fa perfino fatica a menzionare; e a ogni cenno ad esso viene risposto sviando il discorso. Ma può darsi che qualche ripensamento ci sia e che ci si risponda non in linea di principio, ma tirando il cane per l'aia: il che non so se sia poi veramente vantaggioso.

Comunque vedremo come stanno le cose fra pochissimi giorni. Ti sarò grato se potrai trovare il modo di tenermi al corrente di come si sviluppi costì l'iniziativa di cui parlo all'inizio di questa lettera. Cercherò anch'io di stare dietro alla Volkspartei, ma la settimana prossima vado per qualche giorno a Klagenfurt, e quella successiva vorrei fare una scappata a Bruxelles per la Banca Europea.

Molti cari saluti
dal tuo aff.mo

ROBERTO

P.S. Avrai avuto gli echi della ridicola storia del «documento inesistente» che Gaja consegnò a Löwenthal il 1° febbraio[5]. Qui è divenuto motivo di frizzi: si parla ora correntemente della «risposta inesistente al documento inesistente» e si è giunti perfino a promettermi di darmene una «copia inesistente», che non mancherò di portare a tua conoscenza col prossimo corriere per il caso che la Farnesina continui a giurare sulla inesistenza. Cose cosmocomiche, come direbbe Italo Calvino!

---

1 ACS, *Archivio Aldo Moro*, b. 114, fasc. 708.
2 Vedi D. 354.
3 Vedi D. 372.
4 Vedi D. 307, Allegato II.
5 In realtà fu Perrone Capano ad incontrare Löwenthal: vedi D. 354, nota 2.

372

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 5 marzo 1968.**

A) Ho ricevuto oggi a sua richiesta, l'Ambasciatore d'Austria, il quale, per incarico del suo Governo, ha effettuato la seguente comunicazione[3], in risposta alla comunicazione italiana del 1° febbraio u.s.[4]:

MODUS

«1) Il Ministro austriaco degli Affari Esteri ha informato il 26 gennaio c.a. l'Ambasciatore d'Italia a Vienna[5] che non solo il promemoria del 10 gennaio[6] mantiene la sua validità come risposta alle proposte italiane formulate in occasione dell'incontro svoltosi a Londra l'8 dicembre u.s.[7], ma che – qualora da parte italiana lo si ritenga opportuno – si è tuttora disposti ad inviare a Roma l'Ambasciatore Haymerle. Il Ministro Federale Waldheim non ha mai dichiarato che l'Ambasciatore Haymerle non è in grado di fornire altri chiarimenti sulle proposte austriache, ma, al contrario, ha ripetuto le dichiarazioni fatte al riguardo dal suo predecessore. Nello stesso senso il Ministro austriaco degli Affari Esteri si è espresso con l'Ambasciatore Ducci il giorno 2 febbraio[8].

L'invio dell'Ambasciatore Haymerle a Roma avrebbe lo scopo di facilitare i negoziati bilaterali mediante l'illustrazione delle controproposte austriache contenute nel promemoria del 10 gennaio e, qualora fosse necessario, mediante chiarimenti.

2) Il Governo italiano, in passato, aveva sostenuto più volte genericamente, per via diplomatica, a proposito della questione della lotta antiterroristica, che l'ordinamento giuridico penale austriaco non sarebbe sufficiente per assicurare in questo campo un comportamento dell'Austria conforme al diritto internazionale. Quest'affermazione è sempre stata respinta con esaurienti motivazioni dal Governo austriaco come non rispondente alla realtà.

Ciò nonostante il Governo austriaco, che non ha meno interesse del Governo italiano a combattere il terrorismo, aveva dichiarato, nell'autunno dello scorso anno, di essere disposto a esaminare in una conversazione informativa tra esperti italiani ed austriaci determinati aspetti degli ordinamenti giuridici penali dei due paesi. Scopo esclusivo di questo scambio di vedute, che si è svolto a Londra nel novembre scorso[9], era di conoscere e discutere nei dettagli le accuse generiche sollevate da parte italiana circa un asserito comportamento che l'Austria terrebbe nella propria legislazione in violazione del diritto internazionale.

Nonostante che da parte austriaca si ritenesse di avere svuotate, in questo scambio di vedute, le affermazioni italiane, la parte italiana consegnava, nel successivo incontro di Londra, un documento di lavoro che riassume in una serie di richieste quanto esposto dal prof. Vassalli negli incontri tra gli esperti[10]. Le argomentazioni svolte in questo documento sono state oggetto di un profondo ed accurato esame. Alla luce di questo esame il Governo austriaco ritiene di dover ribadire l'affermazione già fatta in occasione dell'incontro svoltosi a Londra, e cioè che l'ordinamento giuridico austriaco è tale da soddisfare agli obblighi internazionali di buon vicinato.

Del resto tutti i relativi problemi sono stati trattati con la dovuta serietà nel corso dell'elaborazione del progetto di una nuova legge penale austriaca. Non può sussistere alcun dubbio sul fatto che anche gli organi legislativi federali, tenendo conto delle esigenze di un moderno diritto penale, dedicheranno, nelle consultazioni sul progetto di legge, adeguata attenzione a questo complesso di problemi.

Si richiama inoltre l'attenzione sul suggerimento austriaco, contenuto nel promemoria del 10 febbraio [*sic*][11], di discutere ad un adeguato livello le misure amministrative ed i singoli aspetti della collaborazione nella lotta dei due paesi contro il terrorismo.

MODUS

Il Governo austriaco ribadisce la propria decisione di combattere energicamente il terrorismo nel quadro dell'ordinamento giuridico esistente. Esso non vorrebbe omettere di ricordare i risultati, nel frattempo evidenziatisi, che hanno potuto essere conseguiti in virtù di misure adottate parecchio tempo fa e rinforzate ulteriormente dopo i deprecati attentati terroristici dell'estate scorsa e che, nel reciproco interesse, occorre assicurare anche per l'avvenire attraverso un ulteriore ampliamento della collaborazione tra le Autorità di Polizia dei due Stati.

Il Governo austriaco ritiene, infine, di dover osservare che il proseguimento dei negoziati bilaterali per la soluzione della controversia altoatesina non dovrebbe essere subordinato al complesso delle questioni attinenti all'ordinamento giuridico, che con esso non hanno alcun rapporto obiettivo.

3) Da parte austriaca si nota con rincrescimento che una questione, come quella dell'intervista concessa da Klotz ad una rivista tedesca, viene collegata da parte italiana con i negoziati bilaterali, con i quali essa non ha nulla a che vedere.

Come è stato prospettato all'Ambasciatore d'Italia in occasione del suo passo, il Ministero federale degli Affari Esteri ha interessato al riguardo le competenti autorità austriache, chiedendo loro di esaminare la questione. La parte austriaca si riserva pertanto di comunicare una risposta al termine di tale esame.

4) Il Governo italiano dovrebbe essere informato dalle dichiarazioni fatte all'Ambasciatore d'Italia dal Ministro austriaco degli Affari Esteri il 26 gennaio ed il 2 febbraio c.a.: che il Governo austriaco non ha adito né ha fatto adire il Consiglio d'Europa nella questione altoatesina. Il passo, invece, è stato compiuto da deputati indipendenti all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, i quali non sono vincolati in alcun modo ad istruzioni del Governo austriaco.

Pertanto l'azione dei deputati austriaci non può in alcun modo essere interpretata come uno scostamento del Governo austriaco dalla via dei negoziati bilaterali.

Al fine di evitare eventuali false interpretazioni, la parte austriaca ritiene opportuno di precisare nuovamente con tutta chiarezza quanto segue:

a) il Ministro federale Waldheim, dopo aver assunto la carica, ha sempre fatto presente, sia all'Ambasciatore d'Italia il 26 gennaio ed il 2 febbraio c.a., sia pubblicamente, che il Governo austriaco è seriamente animato dal desiderio di proseguire e concludere al più presto possibile i negoziati relativi alla controversia altoatesina. Pertanto il Governo austriaco ha preso atto con soddisfazione dell'immutato desiderio del Governo italiano di arrivare ad una pronta conclusione dei negoziati bilaterali.

b) Il Ministro austriaco degli Affari Esteri non ha mai detto che, data l'imminenza delle prossime elezioni italiane, al Governo austriaco sarebbe impossibile evitare di prendere un'iniziativa a Strasburgo per la questione dell'Alto Adige. Egli, però, non ha mai fatto mistero che il Governo austriaco non può esercitare alcuna influenza sui deputati austriaci delegati al Consiglio d'Europa, e cioè, né su quelli del partito governativo, né su quelli dei partiti d'opposizione, per determinare il loro atteggiamento nelle questioni discusse in questo consesso internazionale. In tutti gli Stati democratici la formazione della volontà dei singoli deputati su tali questioni avviene in modo autonomo.

c) Il Governo federale è fermamente deciso ad attenersi alla via dei negoziati bilaterali. Ciò nonostante esso non può accettare l'interpretazione italiana, secondo

MODUS

la quale il ricorso unilaterale ad un'istanza internazionale da parte dell'Austria sarebbe possibile soltanto dopo aver adempiuto al punto 2 della Risoluzione 1497 (XV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite».

B) Dal canto mio ho fatto presente a Loewenthal, conformemente alle istruzioni ricevute, quanto segue[12]:

1. La risposta austriaca alle domande da noi poste in data 1° febbraio u.s., in relazione alle questioni lasciate aperte nella riunione di Londra in data 6-7 dicembre 1967, ci viene data alla vigilia dello scioglimento delle Camere; non può essere quindi attribuita all'Italia la responsabilità per non essere giunti alla chiusura della controversia prima della fine dell'attuale legislatura. La responsabilità dell'Austria al riguardo è comprovata dal fatto che in merito a tali questioni Vienna ha fatto conoscere la sua posizione soltanto in forma incompleta nel suo promemoria del 10 gennaio. Una risposta più completa ci viene fornita solo oggi. Il ritardo con il quale il Governo austriaco ha preso posizione sui punti rimasti aperti dopo la riunione di Londra del 6-7 dicembre non può non destare perplessità circa la sua reale intenzione di giungere nell'attuale momento ad una soluzione concordata della controversia.

Loewenthal, dal canto suo, ha ammesso che il ritardo austriaco portava necessariamente alla conseguenza da me indicata; ma ha sottolineato che nulla vi sarebbe di cambiato nel desiderio di Vienna di giungere ad una rapida chiusura della controversia.

2. Ho aggiunto che parimenti non può non destare in noi perplessità l'azione svolta dall'Austria davanti al Consiglio d'Europa nel corso dell'ultima riunione dell'Assemblea Consultiva, davanti alla quale il deputato del partito di maggioranza Leitner il 29 gennaio u.s. ha tenuto un discorso vivamente polemico contro l'Italia[13]. Tale episodio prova, alternativamente, che:

a) o il Governo di Vienna non ha autorità sugli stessi deputati del partito di maggioranza, nel qual caso non si vede come esso potrebbe far approvare una eventuale intesa con l'Italia;

b) oppure, che la responsabilità dell'atteggiamento del predetto deputato non può che risalire al Governo stesso. L'episodio costituisce pertanto un elemento su cui la nostra attenzione non potrà non concentrarsi.

C) Riferendomi poi alla comunicazione da lui fattami e che evidentemente non avremmo mancato di approfondire, ho aggiunto, chiarendo che parlavo a titolo personale e in base ad una prima affrettata impressione, quanto segue:

Sub 1) Se da parte austriaca si riteneva che Haymerle poteva darci elementi utili, che potevano influenzare la nostra presa di posizione sulle ultime proposte di Vienna, noi, come del resto avevamo ripetutamente detto, eravamo pronti a vederlo, ma non a Roma né a Vienna. Tale esclusione, cui ci eravamo attenuti in passato, si era infatti dimostrata particolarmente utile ai fini di un discreto svolgimento dei contatti. Se invece Haymerle non poteva darci alcun elemento che da parte austriaca si ritenesse utile per una nostra presa di posizione, allora la sua missione sembrava, almeno a prima vista, ed in questa fase, superflua.

Sub 2) La risposta relativa al promemoria Vassalli mi sembrava insoddisfacente, non chiarendo nemmeno i punti di fatto su cui da mesi abbiamo richiesto una

MODUS

informazione ufficiale austriaca. Inoltre non può essere considerata valida l'argomentazione austriaca, secondo la quale l'ordinamento giuridico dell'Austria è adeguato allo «standard» degli altri Paesi europei e pertanto tale da soddisfare agli obblighi internazionali. Del pari inadeguata, a prima vista, è l'affermazione secondo la quale il Governo austriaco è deciso a combattere energicamente il terrorismo nel quadro della legislazione vigente in Austria, dato che l'azione austriaca deve essere commisurata agli obblighi internazionali, generali e particolari, che incombono sull'Austria anche come Stato neutrale.

Sub 3) Non trovavo nel promemoria alcuna risposta in merito al caso Klotz, sul quale avevamo insistito dato che ci sembrava che nella nota intervista rilasciata alla «Neue Illustrierte» egli avesse ammesso pubblicamente di aver preso parte ad azioni terroristiche. La cosa non poteva non avere importanza dal punto di vista psicologico.

Sub 4) Mi sembrava egualmente nuova, meritevole di attento studio ed inesatta l'affermazione che il Governo austriaco non può accettare l'interpretazione italiana, secondo la quale il ricorso unilaterale ad una istanza internazionale da parte dell'Austria sarebbe possibile soltanto dopo aver adempiuto al punto 2 della Risoluzione 1497 (XV) dell'Assemblea dell'ONU. Ho fatto rilevare che secondo un principio di diritto internazionale universalmente riconosciuto, prima di poter ricorrere ad una determinata istanza, occorre il previo esaurimento di altri ricorsi, se sono stati iniziati o previsti. Poiché da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite è stato espressamente raccomandato il ricorso al «mezzo pacifico», nel caso che i negoziati non giungano a risultati apprezzabili entro un ragionevole periodo di tempo, sembra ovvio che tale via debba essere esperita, prima che l'Austria possa adire altri fori. Comunque, la questione sarebbe stata da noi esaminata con l'attenzione che essa meritava.

Ho infine fatto presente a Loewenthal che da parte italiana, come del resto era stato già autorevolmente affermato, si desidera procedere nei contatti ed ho fatto riserva di dare quanto prima una risposta alla comunicazione da lui fattami che avrei provveduto a sottoporre all'On. Ministro.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Marzo 1968*.

2 Sottoscrizione autografa.

3 Il testo della comunicazione si conserva in un documento a parte («Comunicazione austriaca del 5-3-1968») ed è stato trascritto nel presente appunto (DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Marzo 1968*).

4 Vedi D. 354.

5 Vedi D. 350.

6 Vedi D. 334, Allegati I e II.

7 In realtà l'incontro si svolse il 6 e il 7 dicembre: vedi D. 314.

8 Vedi D. 356.

9 Vedi D. 293.

10 Vedi 307, Allegato II.

11 *Sic*. Si intenda: *gennaio*.

12 In previsione dell'incontro con Löwenthal, Gaja sottopose al Ministro una proposta di risposta con Appunto del 2 marzo sul quale fu apposta la seguente annotazione: «Visto dall'On. Ministro che concorda» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 6, fasc. *Marzo 1968*).

13 Vedi D. 355.

MODUS

373

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL CONSIGLIERE DIPLOMATICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, POMPEI[1]

L. **Vienna, 8 marzo 1968.**

Carissimo Gianfranco,

ti invio ad ogni buon fine copia fotostatica del testo tedesco della «risposta inesistente al documento inesistente» che Löwenthal ha dato a Gaja – credo in traduzione italiana – il 6 marzo[2].

A giudicare dal telegramma inviato alla Ballhausplatz, direi che Löwenthal non si deve essere ancora rimesso dalla reazione ottenuta da Gaja. Finiremo con qualche altro infarto.

2. Ho fatto stamani colazione con Kronhuber, che come sai è il vice di Withalm al Partito. Egli mi è parso molto negativo (mi riferisco qui alla mia lettera del 2 marzo[3]) circa la possibilità che l'incontro al vertice possa mai avvenire. Se Kronhuber mi ha detto la verità, Klaus e Withalm non possono spostarsi fino al 24 marzo, data delle elezioni nel Burgenland, e neanche immediatamente dopo perché dovranno tirarne le conseguenze. Poi Klaus parte il 6 per Washington, di lì va in Giappone e non tornerà che verso il 20 aprile.

Dopodiché saremo noi in pieno periodo elettorale, e si suppone qui che avremo poca voglia di muoverci.

Tu avrai certo informazioni più precise: dammi notizie solo qualora il pessimismo di Kronhuber sia esagerato.

3. Ho chiesto allora a Kronhuber come egli vedesse il futuro dei nostri rapporti: e sull'argomento, dopo che avrò sentito anche qualche altra persona, riferirò la settimana prossima al Ministro[4]. A te anticipo che Kronhuber parte dal concetto che di qui al 15 luglio 1968 il Governo populista vince o perde le elezioni del 1970. Se gli riesce di trovare una soluzione alla crisi del bilancio e alla stagnazione dell'economia, lo attende allora nei mesi di autunno un grosso lavoro parlamentare e legislativo. Klaus resterà perlomeno fino ai primi dell'anno prossimo; in altri termini (Kronhuber è uomo di Withalm) Withalm non vuole prendere la successione altro che quando le cose sono state messe sufficientemente in ordine, per poi guidare il partito alla campagna elettorale.

Kronhuber esclude quindi la possibilità di un accordo sull'Alto Adige in autunno. Il 1969 non è certo l'anno migliore per varare al Parlamento austriaco un accordo del genere. Kreisky è intrattabile, e cerca di far fieno di ogni erba. Tuttavia se le cose migliorassero per la Volkspartei Withalm potrebbe per i primi mesi del 1969 porre i socialisti di fronte alla loro responsabilità e cercare di «violentare» il Parlamento.

Ciò vuole dire dunque che le trattative dovrebbero continuare, sia pure prendendo e perdendo volutamente tempo; ma in modo che ci sia qualcosa di pronto per la fine dell'anno. Nel frattempo il nuovo Governo italiano dovrebbe varare alcuni provvedimenti a vantaggio della minoranza sudtirolese, che mantenessero l'atmosfera distesa e che fossero presi come prove di buona volontà.

4. Ho chiesto al mio interlocutore se non sarebbe stato allora meglio – dato il rischio di rimandare tutto alla seconda metà del 1970 – che noi applicassimo unilateralmente il pacchetto. Secondo Kronhuber ciò non servirebbe a gran che perché

MODUS

piuttosto la SPÖ che la SVP non si dichiarerebbero soddisfatti. È soltanto la firma del Governo austriaco che può chiudere per sempre la questione.

Ho colto allora l'occasione per dire al mio interlocutore che più il tempo passava più noi ci saremmo stancati di sentire parlare di una *Absicherung* internazionale. Per Kronhuber si tratta di un mito, ma i miti politici non possono essere trascurati. Al che gli ho detto che anche noi abbiamo il nostro mito, o meglio il nostro complesso, che è quello della frontiera al Brennero. A Vienna non si è mai voluto capire che un Presidente del Consiglio italiano non può far approvare dal Parlamento altra cosa che una soluzione definitiva. Non vogliamo una *Zwischenlösung* ma una *Endlösung* (anche se la parola risveglia cattive memorie).

Ho poi chiesto a Kronhuber che cosa poteva prevedere se la sua ipotesi, d'altronde piuttosto ottimistica, di un accordo nei primi mesi del 1969 non si verificasse. Egli mi ha detto con la massima franchezza che nel periodo elettorale, spinta e premuta dall'opposizione socialista, la Volkspartei non avrebbe potuto evitare di fare un po' di chiasso per dare l'impressione di battagliare seriamente per i fratelli di oltre Brennero. Alle Nazioni Unite? Ho chiesto io. Nel 1968 no, mi ha risposto; ma nel 1969 temo proprio che non ne potremo fare a meno.

E d'altronde Haymerle, cui in relazione all'ultima frase dell'allegato documento inesistente avevo chiesto se gli austriaci si preparassero a sollevare la questione dell'Assemblea straordinaria della Nazioni Unite della prossima primavera, mi ha risposto: «a quella lì, no».

E così l'escalation si delinea poco a poco: a meno che la divina provvidenza e gli uomini di buona volontà, che non mancano, ci mettano qualche riparo.

Col che mi sembra tramontare anche la speranza che avevo di rivederti fra non molto. Vuol dire che aspetterò con santa pazienza le elezioni.

Affettuosamente tuo

ROBERTO

---

1 ACS, *Archivio Aldo Moro*, b. 114, fasc. 708.

2 Si fa riferimento alla risposta austriaca del 5 marzo (e non del 6: vedi D. 372) relativa alla comunicazione italiana del 1° febbraio (vedi D. 354): vedi il *post scriptum* al D. 371. La versione in lingua originale inviata da Ducci è edita in *Akten*, vol. VII, D. 21, nelle istruzioni indirizzate a Löwenthal.

3 Vedi D. 371.

4 Per il seguito vedi D. 377.

374

L'AMBASCIATORE D'AUSTRIA A VIENNA, LÖWENTHAL, AL CONSIGLIERE DIPLOMATICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, POMPEI[1]

L.[2]. **Roma, 12 marzo 1968.**

Caro amico,
ti invio, qui accluso, l'appunto informale di cui ti ho parlato ieri.
Spero di rivederti presto e resto con i più cordiali saluti.
Tuo aff.mo

MAX

MODUS

Appunto.

1) La parte austriaca tende sempre e con immutata energia ad una quanto più possibile e sollecitata soluzione della controversia altoatesina in via di negoziati e non intende, pertanto, lasciar passare alcun'occasione suscettibile di avvicinarla a tale soluzione. Questo risulta da tutte le dichiarazioni fatte in proposito dal Governo federale e soprattutto anche da quelle del nuovo Ministro degli Affari Esteri.

Pertanto il Cancelliere federale ed il Ministro degli Affari Esteri hanno in linea di massima reagito subito positivamente ai sondaggi del suo interlocutore e preso atto con soddisfazione che il Presidente del Consiglio italiano ha approvato l'iniziativa del medesimo.

2) Il Cancelliere federale ed il Ministro degli Affari Esteri si rendono conto che il Presidente del Consiglio italiano non può in questo momento lasciare l'Italia e in linea di massima sarebbero quindi disposti a recarsi a Roma per un incontro a quattro.

3) Per quanto se ne rammarichi vivamente, la parte austriaca condivide l'opinione del suo interlocutore sull'impossibilità di arrivare ad una conclusione formale della controversia prima delle elezioni italiane. Lo scopo dell'anzidetto incontro a quattro dovrebbe pertanto essere, a giudizio austriaco, quello di:

a) fissare i risultati finora raggiunti nelle trattative (eventualmente concordando, in occasione dell'incontro, la consegna del residuo «pacchetto» nella forma finora adottata e stabilendo le modalità della conclusione già concordate o che saranno ancora concordate nel corso dell'incontro).

b) discutere attentamente le questioni tuttora sospese, ossia soprattutto quelle riguardanti le modalità della conclusione, con comprensione per il punto di vista dell'altra parte e provocando, di conseguenza, un avvicinamento delle concezioni, il quale faciliterebbe dopo le elezioni italiane quella conclusione delle trattative che è nell'interesse di entrambi gli Stati.

4) A giudizio austriaco, peraltro, l'incontro a quattro dovrebbe mirare a raggiungere un altro obiettivo di eccezionale importanza per entrambe le parti: esso dovrebbe assolutamente segnare una svolta nei rapporti italo-austriaci.

Il Governo federale austriaco è molto preoccupato dell'escalation negativa in atto nei rapporti tra i due Stati vicini, quale recentemente ancora si è manifestata in modo così evidente nel suo colloquio al Ministero italiano degli Affari Esteri. Da parte austriaca si ha piena comprensione per le serie preoccupazioni del Governo italiano per gli attentanti terroristici dell'estate scorsa e, in particolare, per l'attentato di Cima Vallona. Vienna condivide queste preoccupazioni della parte italiana, è decisa a porre una fine a questi attentati e sperava di avere convinto Roma di questa sua decisione. Il Governo austriaco non riesce quindi a spiegarsi le ragioni per cui il Governo italiano non apprezza gli sforzi austriaci – sensibilmente intensificati dall'estate dell'anno scorso in poi, e coronati anche da successo – per combattere il terrorismo, sforzi che, del resto, si svolgono in parte anche di concerto tra le autorità di polizia dei due Stati (incontri di Zurigo). Ciò crea necessariamente l'impressione che la parte italiana usi i problemi del terrorismo per mantenere in vita atti manifestamente non amichevoli (veto all'accordo con la CEE) e porre, nei negoziati, condizioni (documento Vassalli)[3], di cui la parte italiana, se si investisse nella situazione del Governo austriaco, dovrebbe sapere che la parte austriaca non può tenere conto di quella forma.

5) In un incontro al vertice come quello progettato, l'opinione pubblica dei due Paesi e, al di là di questa, anche i Governi di altri Paesi amici riporrebbero determinate aspettative. Un incontro del genere dovrebbe pertanto concludersi in un tono amichevole e con un certo risultato concreto, qualora i due Governi interessati tengano a registrarlo, anche nei confronti esterni, come un successo. E ciò dovrebbe ben essere confacente sia per il Governo italiano quanto per quello austriaco. Dato che dai sondaggi finora effettuati risulta che non si può contare ancora su una conclusione formale della controversia altoatesina nel corso del progettato incontro, il risultato concreto potrebbe situarsi soltanto su un altro piano, e precisamente su quello dei rapporti generali tra i due Stati. In questo modo verrebbe sensibilmente facilitata, se non addirittura resa possibile, la successiva soluzione della controversia altoatesina.

MODUS

6) Il Governo austriaco ritiene che la revoca del veto all'accordo con la CEE a conclusione delle conversazioni sarebbe il mezzo più idoneo per assicurare l'auspicato successo. Infatti, finché questo atto non amichevole viene mantenuto, non si può parlare di una svolta nelle relazioni tra i due Stati. La parte austriaca, a seguito dei sondaggi del suo interlocutore, ha preso atto con compiacimento della reazione in linea di massima positiva del Presidente del Consiglio italiano in ordine a questo problema. Essa si rende anche conto che un passo di questo genere potrebbe essere controbilanciato da una corrispondente dichiarazione del Governo austriaco circa la lotta al terrorismo. Le due idee dovrebbero venire espresse nel comunicato conclusivo, dove tuttavia, la formula del suo interlocutore, concernente il veto CEE, comunicata col suo telegramma (l'Italia saluterebbe la rapida conclusione di un accordo tra l'Austria e la CEE), pur costituendo un passo in avanti, dovrebbe, a nostro giudizio, essere integrata da un periodo in cui fosse chiaramente espresso che l'Italia non solleverà obiezioni al proseguimento dei negoziati di Bruxelles tra l'Austria e la CEE. Per quanto concerne la questione del terrorismo, la parte austriaca ritiene che una ripetizione della formulazione contenuta nell'ultima «carta di lavoro» terrebbe conto dei desideri italiani in materia.

7) Anche da parte austriaca si è dell'opinione che quanto precede dovrebbe costituire il risultato dell'incontro a quattro. Essa, peraltro, deve chiedere comprensione per la necessità di anticipare in modo vincolante questo «risultato» mediante un accordo da raggiungere già nelle conversazioni preliminari, circa la formulazione del comunicato finale. Secondo il punto di vista austriaco occorrerebbe, in ogni caso, evitare che la formulazione venga fatta dipendere dall'andamento delle conversazioni stesse ed eventualmente da un abbinamento tra i risultati conseguiti nella questione altoatesina, da un lato, e la revoca del veto, dall'altro; questa concezione, del resto, è sempre stata sostenuta da parte italiana.

8) Il Governo austriaco ritiene che l'incontro a quattro, qualora si riuscisse a fissare la preparazione in questo senso, potrebbe dare l'avvio ad uno sviluppo positivo dei rapporti tra i nostri due Paesi, cosa che, da parte austriaca, si tende a raggiungere con ogni sforzo e che, pertanto, verrebbe salutata nel modo più caloroso.

---

[1] ACS, *Archivio Aldo Moro*, b. 114, fasc. 708.

[2] Allegato al documento è un foglio con le annotazioni di Pompei: «1) Convincere Fanfani, Taviani e Nenni – Assicurarsi del sostegno della DC. 2) Informare il Presidente Saragat. 3) Preparare la riunione del Comitato Ministri chiesta da Fanfani per «entro questa settimana»: a) composizione – possibilmente senza nessun tecnico, – se impossibile, indicare chi, (per non lasciare Toscano fuori); b) *Presidente deve introdurre la questione* limitandola ai quattro punti essenziali aperti e alla linea politica da seguire per coprire il tempo fino ad ottobre prossimo (elezioni, periodo più favorevole agli atti terroristici, ricorsi possibili ad enti internazionali [ONU]). Proposta di incontro a quattro. Fine dell'incontro. Data e luogo. Annuncio pubblico concordato preventivamente, e progetto di comunicato finale. 4) Quando tutti i punti precedenti saranno chiari convocare il Comitato. 5) Contatti paralleli».

[3] Vedi D. 307, Allegato II.

375

L'UFFICIO DEL CONSIGLIERE DIPLOMATICO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA[1]

Appunto. **Roma, 25 marzo 1968.**

Partendo dal presupposto degli insoddisfacenti risultati raggiunti durante l'ultima fase di contatti e scambi di vedute con l'Austria, che avrebbero portato alla constatazione di un sostanziale irrigidimento di quel Governo, l'On. Fanfani si è posto il problema di una revisione dell'attuale linea di condotta e dell'adozione di un nuovo corso nell'affrontare la questione altoatesina. A conferma di questo orientamento concorrerebbe il fatto che l'attuale Governo austriaco non sembrerebbe in grado di accettare una ragionevole

MODUS

soluzione negoziale prima delle prossime elezioni, previste per il 1970 o, comunque, prima di disporre di una larga maggioranza in seno al Parlamento, circostanza che potrebbe verificarsi soltanto ove si tornasse ad una coalizione tra popolari e socialisti. Tutto ciò tenderebbe ad escludere la possibilità di un'intesa tra i due Governi prima di quell'epoca.

In questa situazione l'On. Fanfani giudicherebbe controproducente rinviare la decisione sui provvedimenti previsti nel cosiddetto «pacchetto», tanto più che è da attendersi da parte austriaca una serie di reiterati attacchi nelle diverse istanze internazionali allo scopo di dare alla controversia un carattere totalmente diverso da quello giuridico che adesso le è attribuito dalle note risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU.

Pertanto è stata presa in esame la necessità di provvedere da parte italiana ad una rapida decisione che, formalmente, dovrebbe avere carattere esclusivamente interno. Tenendo conto delle possibilità di azione offerte all'Italia e all'Austria nelle varie riunioni internazionali, sembrerebbe come momento più favorevole per tale decisione il periodo che intercorrerà fra la formazione del nuovo Governo e la riunione della Commissione Politica del Consiglio d'Europa prevista per il prossimo mese di settembre. Tale riunione potrebbe aver luogo a Roma, fornendo così l'occasione di illustrare il nuovo atteggiamento del Governo italiano e metterne in luce il significato. Un ulteriore rinvio non sarebbe opportuno in quanto verrebbero meno alcuni concomitanti fattori a noi favorevoli quali una certa disposizione positiva della SVP (che avrebbe in via riservata già accettato i termini del «pacchetto» *)* e la carta del veto posto alla domanda austriaca di collaborazione con la CEE.

***

L'autonoma decisione italiana potrebbe prendere la forma della presentazione al Parlamento delle leggi e provvedimenti previsti dal «pacchetto» o quella di una dichiarazione di intenzioni del Governo tendente ad attuare una serie di misure genericamente determinate. Si potrebbe altresì prevedere un'applicazione del «pacchetto» (sia esso uguale a quello attualmente preso in considerazione o sia che si decida per un suo diverso contenuto) in due o tre fasi: ad esempio iniziando con le misure che non comportano leggi costituzionali e stabilendo successivamente l'applicazione delle misure costituzionali mediante un unico atto o una serie di atti successivi. Si potrebbe anche immaginare un'applicazione graduale delle misure di ampliamento dell'autonomia della Provincia di Bolzano, attraverso una procedura prestabilita, ma elastica e sperimentale, consistente nel ricorso ad una serie di deleghe di poteri da parte della Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia di Bolzano, deleghe che effettivamente coprirebbero buona parte dell'attuale «pacchetto» e che verrebbero poi successivamente, ove l'esperienza fosse favorevole, «costituzionalizzate».

L'applicazione delle misure in due o più tempi consentirebbe evidentemente di mantenere una certa pressione sia sopra gli altoatesini che sopra il Governo austriaco. D'altra parte le misure di immediata applicazione dovrebbero essere tali da indicare la decisa intenzione del Governo italiano di modificare la presente situazione.

Ai provvedimenti di cui sopra potrebbe accompagnarsi una serie di misure non previste dal «pacchetto», ma di carattere distensivo che sono state spesso richieste dagli altoatesini e di cui è stata esaminata a suo tempo la possibilità (ad esempio, grazia ai condannati per il delitto di Fundres, revoca di taluni provvedimenti di iscrizione in ru-

MODUS

brica di frontiera, ecc.). Nello stesso tempo potrebbero essere esaminati provvedimenti amministrativi atti ad attrarre la popolazione altoatesina di lingua tedesca nell'ambito della cultura italiana (aumento delle borse di studio, ecc.).

La scelta di questo modo di procedere, non solo non chiuderebbe definitivamente la via al sondaggio bilaterale, ma potrebbe essere articolata in modo da favorire l'intesa con l'Austria ad un certo momento.

***

Al fine di predisporre le misure necessarie per una possibile decisione nel corso della prossima estate e per mantenere agganciato il Governo austriaco in modo da impedire sue iniziative in campo internazionale che modifichino in misura considerevole l'attuale situazione, il Ministero degli Esteri riterrebbe opportuno prevedere tra l'altro:

1) Proposta di un nuovo incontro tra i rappresentanti dei Ministeri degli Esteri all'inizio del mese di aprile per affrontare la discussione dei punti ancora controversi, dando l'impressione alla controparte austriaca che vi sia ancora un certo margine negoziale. Tale incontro potrebbe essere seguito da un altro nella prima quindicina del mese di maggio;

2) Azione di pressione sul Governo austriaco e in seno al Consiglio d'Europa per evitare che la questione altoatesina sia nuovamente sollevata a Strasburgo;

3) Ripresa sul piano interno di contatti riservati con la SVP allo scopo di discutere il testo di alcuni tra i provvedimenti legislativi previsti nel «pacchetto». Tale azione dovrebbe avere il fine di confermare alla SVP la nostra intenzione di procedere al più presto a misure concrete in favore della popolazione altoatesina di lingua tedesca e, nello stesso tempo, di avere la garanzia ancora più dettagliata ed esplicita di quella ottenuta finora del consenso della SVP alle misure del «pacchetto».

Una prossima riunione del Comitato dei Ministri per l'Alto Adige dovrebbe prendere in esame il nuovo orientamento di cui sopra e decidere una posizione definitiva[2].

---

[1] ASPDR, UAD, b. 405, fasc. 23.
[2] Vedi D. 382.

376

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, SEGRETERIA 10A[1]

Appunto. **Roma, 29 marzo 1968.**

Il sondaggio in corso con l'Austria per la chiusura della controversia fra i due Paesi non è ancora esaurito, benché siano stati compiuti notevoli progressi. Il fatto che dopo tanti anni non sia stata raggiunta una conclusione è dovuto all'atteggiamento non chiaro del Governo di Vienna, che nel 1965 ha respinto una prima ipotesi di intesa e non ha ancora accettato quella esaminata nel luglio 1966 e perfezionata attraverso i successivi contatti, accampando il pretesto della necessità di una garanzia internazionale per le misure previste dal Governo italiano per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano.

MODUS

La posizione italiana nei confronti della controversia altoatesina si è da tempo concretata in una ipotesi globale che comprende l'emanazione, in forma autonoma, di un complesso di misure per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano. Tali misure verrebbero emanate dal Governo italiano non in base ad un impegno internazionale (perché l'Accordo De Gasperi-Gruber è già stato eseguito), ma per spirito di liberalità e secondo le indicazioni della Commissione dei 19 per lo sviluppo di tutte le popolazioni altoatesine, nella cornice della Regione Trentino-Alto Adige. Le misure stesse, che formano il cosidetto «pacchetto», sono state considerate dal Governo di Vienna tali da consentire la chiusura della controversia.

L'atteggiamento del Governo di Vienna dimostra:

a) che l'Austria non si preoccupa di affrettare l'ampliamento dell'autonomia della popolazione altoatesina, perché con il pretesto della garanzia internazionale ritarda una soluzione che poteva essere presa quasi due anni fa;

b) che l'Austria può rinviare tale soluzione perché gli altoatesini di lingua tedesca godono già di una larga autonomia, sufficiente a garantire lo sviluppo del predetto gruppo linguistico.

La controversia altoatesina non è giustificata dalle condizioni di vita del gruppo di lingua tedesca, che sono ottime ed in armonia con gli impegni presi dall'Italia con l'Accordo De Gasperi-Gruber. Del resto, per 10 anni – dal 1946 al 1956 – in Alto Adige regnarono la calma, il benessere economico e la libertà per le popolazioni di lingua tedesca, italiana e ladina. Ciò è comprovato fra l'altro dalle dichiarazioni fatte a Radio Berlino dal presidente della SVP Silvio Magnago il 31 dicembre 1951 e da quelle dell'ex Ministro austriaco degli Affari Esteri Gruber. In questa atmosfera serena si ebbe nel 1956 la presentazione da parte del Governo austriaco all'Italia di un memorandum di doglianze sull'Alto Adige. Tale gesto era stato preceduto da un mutamento anche nell'atteggiamento della SVP, in seguito al rientro in Italia di alcune diecine di migliaia di ex optanti per il Reich tedesco.

Sebbene sorpreso, il Governo italiano fin dall'ottobre del 1956 si dichiarò pronto ad accettare la discussione. Inoltre l'Italia propose di sottoporre alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja la divergenza esistente con il Governo austriaco circa l'esecuzione ed interpretazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber che è l'unico trattato internazionale che impegni l'Italia nei confronti del gruppo altoatesino di lingua tedesca.

Il Governo austriaco non accettò la proposta, cercando invece di portare la disputa sul piano politico per ottenere un ampliamento delle concessioni previste nel citato Accordo. Vienna inoltre cercò fin da allora di esercitare sull'Italia una forma violenta di pressione, mediante il terrorismo.

L'Austria porta una pesante responsabilità per il terrorismo, responsabilità che si esplica:

a) nella tolleranza per l'organizzazione del terrorismo in territorio austriaco;

b) nella mancata prevenzione dell'organizzazione del terrorismo;

c) nell'appoggio psicologico dato al terrorismo non soltanto attraverso prese di posizione di personalità politiche e di Governo, ma consentendo che i terroristi svolgessero liberamente opera di propaganda attraverso la stampa, la radio, la televisione, l'affissione

MODUS

di manifesti e la diffusione di volantini ed infine nell'aver permesso la raccolta di fondi sotto la etichetta generica «Pro-Sudtirolo», la cui destinazione non è mai stata chiarita;

d) nella mancata prevenzione degli atti di terrorismo, non applicando misure di sicurezza alle persone indiziate e sospette, austriache o straniere;

e) nella mancata o inadeguata repressione degli atti di terrorismo mediante la incriminazione dei terroristi per fatti non corrispondenti ai reati da essi commessi e mediante l'assoluzione dei più pericolosi terroristi sottoposti a processi.

Tale atteggiamento dell'Austria ha costretto l'Italia a svolgere una azione diplomatica decisa presso il Governo di Vienna per mettere in rilievo la responsabilità internazionale dell'Austria e chiedere l'applicazione di concrete misure di prevenzione e di repressione del terrorismo. Inoltre nel giugno 1967 l'Italia ha preso in seno agli Organi Comunitari la nota posizione, in relazione alla domanda avanzata dall'Austria per un accordo speciale con la CEE[2], dichiarando che essa non può consentire a trattative con l'Austria, finché il territorio della Repubblica austriaca sarà utilizzato per l'organizzazione di atti criminosi e come rifugio dei terroristi.

Nonostante gli atti di terrorismo, i contatti italo-austriaci per la controversia altoatesina sono proseguiti, benché l'Italia sulla base della raccomandazione di cui al punto 3 della nota Risoluzione n. 1497 (XV) delle Nazioni Unite – che ha invitato le Parti ad astenersi da atti inamichevoli – avesse potuto interrompere i contatti stessi, fino a quando l'Austria non avrà dato prova di adempiere a tale raccomandazione. Questa è la posizione che l'Italia ha mantenuto anche nei momenti più difficili, dopo gravi attentati oppure dopo atti che possono essere ben definiti provocatori – quali la trasmissione televisiva austriaca del giugno 1967, nella quale personalità politiche austriache sono apparse insieme ai terroristi assolti pochi giorni prima dalla Corte d'Assise di Linz[3] – e mantiene tuttora.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 7, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1968*.

2 Vedi in particolare DD. 228, 232 e 234.

3 Si fa riferimento alla trasmissione che andò in onda il 20 giugno sulla televisione austriaca nella rubrica Orizzonte: vedi *I terroristi assolti a Linz dicono: «Basta con le bombe. È ora di trattare»,* in «La Stampa», 21 giugno 1967. Vedi anche DD. 226, 244, 245, 246, 252, 267.

377

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

R. 1001. **Vienna, 29 marzo 1968.**

Signor Ministro,

è venuto da me martedì 26 marzo, a sua richiesta, l'ex Ministro degli Affari Esteri austriaco Toncic. Si è trattato di una vera e propria «visita di calore». Egli mi ha ripetuto che l'Austria è fermamente schierata dietro la candidatura di Sforzino Sforza a Segretario Generale Aggiunto del Consiglio d'Europa: e ciò non soltanto per quanto riguarda il Governo – che ha relativamente poco da dire in materia – ma per quanto concerne la delegazione parlamentare austriaca che prenderà parte alla sessione del prossimo maggio dell'Assemblea consultiva.

MODUS

Di tale delegazione Toncic, che benché non sia più deputato è stato rieletto membro con una recente votazione dal Parlamento austriaco, prende ora la presidenza (che per quest'anno spetta alla Volkspartei). Egli poteva dunque assicurarmi che avrebbe fatto tutto il necessario per convogliare il voto dei suoi colleghi, sia populisti che socialisti, sul nostro candidato.

2. Conosco abbastanza bene Toncic per sapere che egli fa sempre le cose più facili di quelle che poi in realtà si rivelano. Ma in questo caso possiamo contare che ce la metterà tutta: la nomina di Sforza è infatti per lui un prerequisito all'appoggio da parte del Governo italiano e dei parlamentari italiani della nomina di sé stesso a Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. Ho fatto cenno a Toncic delle informazioni venuteci da Assettati, e cioè delle candidature di Tabor e di Mommer. Per quanto riguarda quest'ultima egli tende ad escluderla, sia perché Mommer è malato, sia perché Sforza ha molte probabilità di riuscire, il che esclude poi automaticamente la nomina di un candidato CEE al posto di Segretario Generale. Quanto all'ex Ministro degli Esteri danese Tabor, egli è secondo Toncic sconosciuto a Strasburgo, o per lo meno non altrettanto conosciuto quanto lui.

Ho detto al mio interlocutore che non avevo idea dell'atteggiamento che sarebbe stato preso dal Governo italiano e dalla delegazione parlamentare italiana circa la persona del futuro Segretario Generale: tanto più che, mi riconfermava, Smithers non vuole andarsene fino all'estate 1969, e che quindi era senza dubbio prematuro prendere posizione sin da ora, a più di un anno di distanza.

Tuttavia tenevo a dirgli che sarebbe stato difficile per i parlamentari italiani votare a favore di un candidato austriaco (non facevo questione della sua persona, stimabilissima e amica dell'Italia, ma della nazionalità) se l'Assemblea consultiva di Strasburgo fosse adoperata con crescente insistenza per fare del rumore attorno alla questione dell'Alto Adige. Non che a noi spaventasse il parlarne a Strasburgo o in qualsiasi altra sede: ritenevamo di avere le carte in regola. Ma pensavamo che poco o niente di buono potesse venire da dibattiti in tale foro, salvo lo sfogo personale o l'autopropaganda elettorale di qualche parlamentare austriaco. Da parte italiana ci si sarebbe dunque domandati che cosa sarebbe potuto accadere in futuro se anche il Segretario Generale fosse stato austriaco.

4. Toncic mi ha risposto nel modo seguente. Egli è assolutamente contrario a che la questione sudtirolese sia sollevata nella sessione di maggio. I parlamentari italiani saranno impegnati nella campagna elettorale e quindi assenti. Una surenchère nazionalista da parte austriaca non farebbe che portare voti in Italia ai fascisti e ai comunisti. Così pure egli ritiene che non si dovrebbe parlare della questione nella sessione di autunno, nella speranza che le discussioni fra Italia e Austria siano a quel momento giunte a buon punto.

5. Ho chiesto allora a Toncic se egli riteneva veramente che l'attuale Governo austriaco, indebolito da molti insuccessi (e tutt'altro che rafforzato, Toncic ha detto, dall'esclusione sua e di altri), potrebbe avere il coraggio politico di portare al Parlamento nel prossimo autunno un accordo con l'Italia.

Toncic mi ha detto che non si può escluderlo in modo assoluto. Se la soluzione è tale da avere l'accordo della maggioranza della SVP, e quindi della maggioranza dei

MODUS

Tirolesi del nord, i socialisti non possono votare contro; potrebbero al più astenersi. Certo Kreisky farà di tutto perché l'accordo sia ritardato al massimo; in ogni caso sarebbe difficile vararlo nell'anno 1969 in cui tutto prenderà un aspetto elettoralistico.

Nel corso della conversazione Toncic ha espresso l'avviso che il cambio della guardia fra Klaus e Withalm, se si farà, si farà prima dell'estate; altrimenti Klaus rimarrà Cancelliere fino alle elezioni.

6. Ho detto a Toncic che in materia di soluzione della vertenza italo-austriaca, noi siamo guidati da un concetto fondamentale: ed è quello che la soluzione di essa metta termine una volta per sempre alla vertenza politica fra Italia e Austria oltre che alla vertenza sul regime di autonomia. In questo spirito desidereremmo che l'eventuale accordo sia approvato dalla quasi unanimità del Parlamento di Vienna, in modo che più tardi non ci siano ripensamenti o rifiuti di corresponsabilità.

Il mio interlocutore mi ha detto di rendersi conto della nostra esigenza, alla quale d'altronde egli aveva voluto venire incontro proponendoci un trattato «di riconciliazione storica». (*Per incidens* mi ha detto che era sua idea che il preambolo del trattato portasse nei «considerando» la menzione dei trattati che hanno fissato l'assetto territoriale dell'Austria). Ma se domandavamo qualcosa del genere sarebbe stato meglio chiederlo al futuro Governo austriaco che sarà certamente composto da populisti o socialisti insieme. Il che voleva dire attendere il 1970-71, e poneva quindi il problema di che cosa fare nell'intervallo.

Qui Toncic si è espresso con estrema franchezza, dicendo che la cosa migliore, anche nell'interesse dei due paesi, gli sembrava essere che il prossimo Governo italiano introduca autonomamente al Parlamento la serie di leggi e leggine che va sotto il nome di «pacchetto». Ciò rafforzerebbe la posizione di Magnago, che altrimenti si renderebbe poco alla volta insostenibile; rasserenerebbe l'atmosfera fra Italia e Austria, decapiterebbe i pretesti dei terroristi e dei loro avvocati. Naturalmente nessuna soluzione, e neanche questa, era priva di inconvenienti; ma fermi non si poteva restare.

7. Quanto a lui, Toncic, egli si sarebbe sempre adoperato, nella sua attività politica e pubblicistica, per il miglioramento delle relazioni fra i nostri due paesi. Non vi erano dubbi sul suo affetto per l'Italia: nel mese di aprile egli si recherà a Roma per qualche giorno ospite di Löwenthal, e poi intende fare delle escursioni sul massiccio del Vulture (perché gli piacciono le montagne selvagge).

L'importanza politica di Toncic è in costante diminuzione: il fatto stesso che egli si sia candidato per fare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa a partire dall'estate 1969 dimostra che non conta sulla rielezione al Parlamento austriaco nella primavera del 1970. Ma l'uomo è giovane, benestante, dotato di elasticità e di notevoli doti. È un elemento dunque che in determinate circostanze e in determinati ambienti, sia a Vienna che a Strasburgo, può essere giovevole alla nostra causa.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi del mio devoto ossequio.

R. Ducci

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 7, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1968*.

MODUS

378

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

R. 1059[2]. **Vienna, 2 aprile 1968.**

Signor Ministro,

Kreisky mi ha qualche tempo fa fatto sapere che avrebbe desiderato conversare con me; e ieri abbiamo preso un thè insieme. Egli appariva soddisfatto dei recenti successi elettorali del suo partito, ma non ne menava troppo vanto. Tutto il suo atteggiamento era anzi improntato a quello di chi già si sente partecipe della ristretta schiera di Uomini di Stato che hanno o stanno per avere un posto nella Storia e che quindi conoscono le proprie responsabilità ed i propri limiti.

Sulla situazione interna egli mi ha detto di non credere che Withalm voglia sostituire Klaus, a meno che non sia quest'ultimo a ritirarsi. Dei due essendo Withalm ad avere ancora un futuro, è chiaro che gli conviene che le sconfitte elettorali e gli altri guai del momento vengano messi a debito dell'altro. Kreisky parla d'altronde di Withalm con un certo rispetto e con una evidente moderazione: il che deve dipendere anche dal pensiero che i due uomini si ritroveranno relativamente presto insieme nello stesso Governo.

A proposito della futura formazione governativa Kreisky mi ha detto di dubitare che il Gabinetto Klaus-Withalm possa reggere fino all'ultimo, e cioè fino al marzo 1970. La crisi del bilancio non è in realtà stata risolta; e, cio che è più importante, manca al Governo la collaborazione dei sindacati per una vera politica di austerità. Infine nell'autunno del 1969 dovranno tenersi le elezioni comunali a Vienna e regionali nella Bassa Austria: roccaforte l'una dei socialisti, l'altra dei populisti. Potrebbe convenire alla OeVP di mescolare insieme le elezioni generali e l'elezione nella Bassa Austria. Per questi e altri motivi Kreisky pensa che il Parlamento sarà sciolto prima del termine normale. Nelle elezioni si vedrà se i socialisti potranno governare da soli o se – come è più probabile, e come Kreisky sia teoricamente che praticamente è incline a preferire – essi avranno la direzione di un Governo a partecipazione cattolica.

2. Sugli altri argomenti che abbiamo trattato, fra cui la rinuncia di Johnson a presentarsi e l'idea di Kreisky di una cooperazione economica fra Repubblica Federale, Italia, Svizzera e Austria, riferisco a V.E. a parte[3], e passo invece a trascrivere il succo della nostra conversazione sul problema dell'Alto Adige, che è stata iniziata da Kreisky stesso.

Egli ha cominciato con l'osservare che bisognava che il prossimo Governo italiano riprendesse e concludesse le trattative. Quasi con le stesse parole che aveva usato con me Toncic, mi ha detto che è troppo rischioso aspettare fino al 1970. Il Sudtirolo è la coltura di microbi di cui i neonazisti vogliono servirsi per infettare l'Austria, poi la Germania e successivamente l'Europa. Inoltre *majora premunt*. I drammatici sviluppi negli Stati Uniti, le loro possibili ripercussioni in Asia, il pericolo di un disequilibrio nella bilancia delle forze, le speranze di Praga e la minaccia che esse vengano soffocate, la crisi valutaria internazionale, il solipsismo francese, le difficoltà dei socialisti inglesi e tedeschi: tutto ciò rende questioni come quella dell'Alto Adige superate e superabili. Ci sono fra Italia e Austria molte cose da fare in comune; più presto si comincia e meglio è.

MODUS

D'altronde, ha detto Kreisky, la soluzione non è difficile. Il pacchetto è ormai un punto fisso su cui si è tutti d'accordo. Egli e il suo partito capiscono i motivi psicologici per cui all'Italia non si può imporre qualcosa che appaia come una supervisione internazionale di un accordo concluso con la volontà di rispettarlo. La formula di una assicurazione giuridica è però necessaria per superare la mancanza di fiducia dei Tirolesi. Per conto suo egli si domanda che cosa troviamo di buono nel sottoporre una vertenza giuridica ad una Corte multinazionale invece che a un comitato arbitrale, e cioè in pratica ad una personalità amica dei due paesi e sensibile alle esigenze dell'uno e dell'altro, come ad esempio un uomo di Stato svizzero.

3. Ho cominciato col chiedere a Kreisky perché dicesse che sul pacchetto si era tutti d'accordo, se egli stesso aveva tirato fuori in un recente discorso in Tirolo l'idea di costituire la sola Provincia di Bolzano a regione autonoma. La risposta è stata quella ovvia nella sua bocca, e cioè che è poco difendibile che in un'Italia a ordinamento regionale, e ove esiste già una regione Val d'Aosta, non si faccia la stessa cosa per l'Alto Adige.

Ciò mi ha offerto lo spunto per dirgli che erano proprio discorsi del genere quelli che nutrivano la sfiducia italiana (uguale e di segno contrario alla sfiducia austriaca) e che imponevano al Governo e al Parlamento italiani la massima cautela nel procedere con le trattative. Non ci saremmo messi sul piano inclinato che avrebbe potuto portare in un imprevedibile futuro ad una richiesta di autodeterminazione, sollevata da pochi fanatici ma appoggiata dal Governo austriaco. La questione doveva essere chiusa una volta per sempre: non volevamo una «*Zwischenloesung*» (soluzione provvisoria) ma una *«Endloesung»* (soluzione finale). Questo era il nocciolo della questione; e potevo dirgli che eravamo rimasti molto sorpresi di esitazioni e di ripensamenti al riguardo da parte dell'attuale Governo austriaco. A un certo momento il nuovo Governo italiano avrebbe potuto anche procedere in piena indipendenza, nello spirito delle proposte della Commissione dei Diciannove.

4. Kreisky mi ha fatto allora la seguente dichiarazione: egli si rendeva pienamente conto di questa nostra esigenza. Anche quando era ministro aveva sempre detto ai Tirolesi del Nord e del Sud che egli non poteva ottenere loro l'autodeterminazione, ma soltanto l'autonomia. La questione della frontiera doveva essere considerata chiusa per sempre. Un governo socialista non avrebbe avuto difficoltà a collegare la concessione da parte nostra del «pacchetto» e della relativa formula di assicurazione di esso con una dichiarazione austriaca di riconoscimento dell'immutabilità territoriale, così come, ad esempio, fissata dal Trattato di Stato.

6 [*sic*]. Rispondendo a mie interiezioni ed interrogazioni, Kreisky ha detto di non credere che una soluzione su queste linee dovesse necessariamente attendere la costituzione di un nuovo governo bicolore. Se il partito socialista avesse la maggioranza assoluta esso porterebbe al Parlamento una soluzione del genere (purché, è da pensare anche se non lo ha detto, essa contenga una formula valida di assicurazione internazionale); altrettanto farebbe se esso avesse la maggioranza relativa e governasse con i populisti.

A mia richiesta Kreisky ha detto di pensare che anche l'attuale Governo populista potrebbe lasciarsi convincere a presentare al Parlamento la soluzione di cui sopra, purché ciò avvenisse prima della fine dell'anno in corso. Che atteggiamento avrebbero

MODUS

in tal caso i socialisti? – ho chiesto al mio interlocutore. Essi non direbbero di no, mi ha risposto Kreisky, purché l'accordo con l'Italia sia portato a conclusione in costante consultazione con loro.

A conclusione di questo scambio di vedute (nel quale io certo non potevo inoltrarmi più avanti) Kreisky è tornato a dirmi che solo coloro che sperano di poter riaprire la questione territoriale sono in Austria in favore del rinvio di un accordo. Così ad esempio Gschnitzer, il quale da tempo si batte per trascinare la cosa fino al 1971 e oltre. Non a questa categoria apparterrebbe Wallnoefer.

Kreisky mi ha anche fatto qualche accenno alla situazione politica in Alto Adige. Egli è convinto che Jenny non riuscirà ad avere un seggio al Parlamento; ma ritiene comunque necessario che qualcuno spezzasse il monopolio della SVP. È anche nel vostro interesse, egli ha aggiunto, perché Jenny è un uomo moderno e che si batte contro la conservazione dell'Alto Adige come se si trattasse di una riserva indiana. Kreisky non ama Magnago, che è malato e debole, e pensa che verrà fra non molto sostituito da Brugger. Di quest'ultimo egli ha invece stima, nonostante il suo apparente estremismo. È un uomo, mi ha detto, molto scaltro, come fu dimostrato anche dall'aver egli accettato di partecipare all'indottrinamento comunista quando era prigioniero in Russia.

7. Resta ora da tentare di dare una spiegazione del perché Kreisky abbia chiesto di vedermi e perché mi abbia parlato come ha fatto. Circa il primo punto non credo si debba farne troppo caso: Kreisky adora vedere tutti, e proprio in quel giorno era passato da Melina Mercouri a me attraverso il segretario del Partito Socialista brasiliano. Inoltre ama dire tutto quello che pensa in quel momento, il che può essere assai diverso da quello che pensava o diceva qualche tempo prima. A parte ciò, sappiamo che egli applica spesso il motto di Talleyrand secondo cui la parola ci è stata data per celare il nostro pensiero.

Fatte tutte queste riserve, devo dire che la sua presa di posizione sulla questione territoriale non mi è sembrata carica di infingimenti. Egli è ritornato due o tre volte sull'argomento, cercando addirittura di redigere verbalmente la formula con cui l'Austria dichiarerebbe la chiusura della vertenza storica con l'Italia. E non ha mancato di rilevare che ciò susciterebbe proteste in molti settori, ma che alla fine la gente si sarebbe messa l'animo in pace. (È a questo proposito che mi ha parlato di Brandt e della linea Oder-Neisse).

Un accento di sincerità era anche nelle sue parole che sottolineavano l'urgenza di una soluzione, in vista della situazione europea e mondiale. Pur tuttavia mi sembra che si possano fare due ipotesi sul desiderio da lui mostrato di far conoscere, per mio tramite, a Vostra Eccellenza e al Governo italiano le sue idee in argomento. La prima è che non sia possibile a noi accusare i socialisti austriaci del mancato conseguimento di un accordo: se l'accordo non si fa deve apparire una responsabilità della Volkspartei o dell'Italia. La seconda è che, pensando di dover governare l'Austria a partire dal 1970, egli sinceramente desideri che la questione sudtirolese sia risolta in antecedenza. Ha negato di volerne fare un argomento elettorale, ed è giunto perfino a dire che a certe condizioni appoggerebbe la proposta del Governo populista. L'uomo essendo molto abile, può pensare ad una situazione in cui egli possa dire al Parlamento che con lui al Governo la questione sarebbe stata trattata meglio, ma che per amore della pace e dell'Europa il suo partito e lui non si opponevano all'approvazione dell'accordo raggiunto con l'Italia.

MODUS

Vostra Eccellenza ricorderà forse che da qualche tempo tutti o quasi i miei interlocutori austriaci si esprimono in modo non molto diverso. Ma evidentemente bisognerebbe poter penetrare più a fondo nelle effettive intenzioni e possibilità dell'uno e dell'altro partito. Io persisto a credere che, dati i fastidi non indifferenti che possono crearsi nei prossimi mesi, anche per la sfortunata coincidenza del cinquantesimo anniversario del distacco del Sudtirolo dall'Austria, nonché di fronte alla necessità che l'Austria ha di essere aiutata a risolvere i suoi problemi economici, sia desiderio degli uomini responsabili in Austria di giungere al migliore accomodamento possibile con noi prima dell'autunno prossimo. Mi è difficile però compiere dei sondaggi più approfonditi: in primo luogo, perché non ne ho ricevuto il mandato da Vostra Eccellenza; e in secondo luogo perché l'accertamento delle vere intenzioni di un governo e della sua opposizione è più facile quando viene fatto sul piano politico anziché su quello diplomatico.

Vedrà Vostra Eccellenza se e quale seguito debba eventualmente darsi in futuro a questa «apertura preliminare» fattami da Kreisky[4].

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi del mio profondo ossequio.

R. Ducci

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 7, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1968*.

[2] Una sintesi del rapporto è allegato al presente documento su un foglietto recante il timbro «Gabinetto. Visto dall'On. Ministro». La sintesi è del seguente tenore: «Ducci ha avuto una conversazione con Kreisky il quale insiste per una soluzione rapida della questione altoatesina senza rinvii al 1970. La soluzione, secondo lui, non sarebbe difficile perché tutti sarebbero d'accordo sul pacchetto, c'è solo il problema della garanzia giuridica. Per venire incontro alle esigenze italiane di una chiusura definitiva della questione, un governo socialista austriaco sarebbe disposto a riconoscere formalmente l'immutabilità dell'assetto territoriale. L'atteggiamento di K. confermerebbe, secondo Ducci, che i vari esponenti austriaci di ogni estrazione politica, ad eccezione di qualche estremista, sono favorevoli ad una pronta realizzazione (possibilmente prima dell'autunno) di un accomodamento con l'Italia. Ducci si rimette all'On. Ministro per il seguito da dare alle aperture di Kreisky. 4.4.68.».

[3] Con Telespresso riservatissimo 1052 (*Idee di Kreisky sulla collaborazione regionale nella Mitteleuropa*) del 2 aprile, non pubblicato.

[4] Per il seguito vedi D. 383.

379

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 12225/227. **Vienna, 5 aprile 1968 (perv. ore 14,30).**

Oggetto: Alto Adige.

Al pranzo dell'Ambasciatore di Svezia il Ministro Waldheim mi ha preso in disparte e mi ha detto che era lieto dello stato di tregua da qualche tempo sopravvenuto fra Austria e Italia, ma che non si faceva illusioni sulle ragioni contingenti di esso, che erano il prevalere di ben più grandi avvenimenti sulla scena mondiale e la campagna elettorale in Italia. Ciò aveva pur tuttavia qualche utile effetto sulla nostra vertenza, in quanto permetteva di assopire per qualche tempo le polemiche e di mettere in luce più chiara i fatti essenziali.

MODUS

Sperava anche di non sbagliare lusingandosi di godere in Italia e presso V.E. di una «stampa» non peggiore di quella di Toncic. Ne rendeva merito anche ai corrispondenti italiani a Vienna ed in particolare a Petta da quando incontrandolo con Wallnoefer aveva con lui combinato l'intervista per il «Corriere della Sera» (vedi mio telegramma 90 del 30 gennaio[2]). (Waldheim aveva dimenticato o fingeva di aver dimenticato la susseguente precisazione della Farnesina).

Tutto ciò gli consentiva di dirmi, al ritorno da Mosca e alla vigilia del suo viaggio a Washington e a Tokio col Cancelliere, che era suo fermo avviso che si sarebbe dovuto cercare di fare tutto il possibile, appena formato il nuovo Governo italiano, per giungere per ottobre ad una soluzione della questione altoatesina. Dopo quell'epoca avremmo incontrato molte maggiori difficoltà, e una soluzione concordata non si sarebbe potuta raggiungere prima della metà del 1970. Non potendosi anticipare che cosa nel prossimo biennio potrebbe accadere in Austria, in Italia, in Europa e nel mondo, appariva quanto mai opportuno approfittare della presente favorevole costellazione. Dovevamo rallegrarci dell'essere favorevoli all'accordo sia Wallnofoer che Magnago; né si poteva dubitare della precisa volontà del Cancelliere, del Vice Cancelliere e sua.

Ho risposto a Waldheim che la storia conosceva molti rivolgimenti, ma che mi sembrava assolutamente improbabile che il futuro Governo italiano fosse di spirito e di intenti dissimili dall'attuale. E pertanto anche al nuovo Governo sarebbe stato indispensabile essere certo di alcune cose: che la soluzione concordata fosse tale da chiudere una volta per sempre il contenzioso italo-austriaco, e in primo luogo gli aspetti politici di esso, e da impedire terrorismo e revanscismo; e che tale soluzione ricevesse l'appoggio più largo possibile del Parlamento austriaco.

Waldheim mi ha detto di essere anche lui e sin dall'inizio della stessa opinione, e cioè che è necessario mettere Kreisky nel gioco e condurre una politica bipartitica sull'affare altoatesino. Essendo stato uno dei più vicini collaboratori di Kreisky Ministro degli Esteri egli contava di non essergli persona ingrata. Non era senza significato d'altronde che le sue recenti dichiarazioni al Parlamento (sulla questione del Vietnam) avevano ricevuto il voto favorevole dei socialisti (ciò che non si era mai verificato con Toncic). Avrebbe approfittato del suo viaggio col Cancelliere per tentare di convincerlo a dare a Kreisky qualche apertura.

Alla fine della conversazione, e quando il Nunzio Apostolico si era aggiunto a noi, il Ministro Waldheim mi ha detto di pregare a suo nome V.E. di non sottovalutare l'esito del processo contro Burger. Per la prima volta, l'incanto era rotto; si erano cioè trovati dei cittadini austriaci disposti a condannare i combattenti per il Sudtirolo. Ma sarebbe stato molto più facile conciliare questa tendenza se nel corrente processo contro Andergassen si fosse fatto da parte della magistratura italiana un gesto anche piccolo che mostrasse piuttosto una accresciuta clemenza che una ribadita severità[3].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1045.

2 Non pubblicato.

3 Per la risposta vedi D. 381.

MODUS

380

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

Appunto[2]. **Roma, 8 aprile 1968.**

L'Ambasciatore d'Austria ha chiesto di vedere il più presto possibile il Direttore Generale degli Affari Politici, essendo stato incaricato dal suo Governo di effettuare una comunicazione urgente. Di conseguenza gli è stato fissato un appuntamento per martedì 9 corrente, alle ore 18.

Dato quanto precede, si prega di volere comunicare[3] se in tale occasione si possa effettuare presso l'Ambasciatore Loewenthal il passo già approvato anche dall'Onorevole Presidente del Consiglio, in relazione al recente processo contro i terroristi Burger e Kienesberger, nonché alla pubblicazione sul periodico austriaco «Freiheit für Südtirol» di una lettera del Cancelliere Klaus in risposta alla lettera aperta del Prof. Simbrunner.

Si prega altresì di far conoscere se nella stessa occasione si potrà accennare all'Ambasciatore Loewenthal che è imminente la nostra risposta al Promemoria del 10 gennaio ed alla comunicazione del 5 marzo del Governo austriaco[4].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 7, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1968*.
2 Sottoscrizione autografa. Annotazione a margine: «Comunicato a On. Ministro. 9/4».
3 Annotazione a margine di questo e del successivo paragrafo: «On. Ministro concorda».
4 Vedi DD. 334 e 372. Il 9 aprile Gaja incontrò Löwenthal ed effettuò i passi proposti ed approvati da Fanfani (Appunto del 9 aprile, non pubblicato, in DGAP, *Segreteria*, *Serie AA*, b. 11, fasc. 14 bis). Per il seguito vedi D. 385.

381

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. segreto 6616/67. **Roma, 11 aprile 1968, ore 21,10.**

Oggetto: Conversazione Ducci-Waldheim.

Suo 227[2].

In relazione a quanto detto a V.S. da Waldheim circa necessità di intesa fra Partito Popolare e Partito Socialista austriaco nei confronti questione altoatesina e conseguente inserimento Kreisky nei contatti fra Governi Italia e Austria, pregasi far presente alla prima occasione Ministro Affari Esteri quanto segue:

a) se attuale Governo austriaco intende procedere d'intesa con Partito Socialista nei confronti questione altoatesina trattasi questione interna austriaca alla quale intendiamo rimanere estranei;

b) anche solo per poter prendere in esame eventualità che rappresentante opposizione socialista sia presente, in quanto tale, contatti governativi italo-austriaci occorrerebbe si verificassero seguenti premesse:

1) che atteggiamento Kreisky divenisse pubblicamente costruttivo;

MODUS

2) che Governo austriaco lo comunicasse ufficialmente facendo presente che Partito Socialista ha accolto premesse e sviluppi raggiunti in attuale fase contatti e quindi si affianca a stesso Governo;

3) che nuova procedura facesse ragionevolmente ritenere che essa non tende a nuova impostazione conversazioni in corso ma costituisce solo mezzo formale attraverso il quale Partito Socialista austriaco si dispone condividere responsabilità Governo di fronte eventuale decisione assicurando più ampia maggioranza parlamentare per approvazione ipotesi globale in esame per soluzione controversia.

Deve infatti esser tenuto presente sopratutto grave rischio che introduzione nuovo interlocutore nei contatti italo-austriaci ai risolva in un mezzo per consentire a Vienna accrescere sue richieste col pretesto soddisfare nuove condizioni poste da Partito Socialista.

Governo austriaco infatti ha più volte seguito tale linea, giustificando aumento sue richieste con necessità soddisfare condizioni poste da SVP e da Tirolo.

Comunque V.E. potrà tener presente quanto le è stato comunicato con Telespresso n. 120/479 odierno in relazione suo rapporto n. 1059 del 2 corrente[3].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 7, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1968*.

2 Vedi D. 379.

3 Vedi, rispettivamente, DD. 383 e 378.

382

COMITATO DI MINISTRI PER L'ALTO ADIGE (Roma, 11 aprile 1968)[1]

Appunto[2].

Comitato di Ministri dell'11 aprile 1968 presieduto dall'On. Presidente del Consiglio e con la partecipazione del Vice Presidente On. Nenni, del Ministro senza Portafoglio On. Piccioni, del Ministro degli Affari Esteri On. Fanfani e del Ministro della Giustizia On. Reale. Sono presenti anche l'Ambasciatore Gaja, Direttore Generale degli Affari Politici, l'Ambasciatore Pompei, Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio, l'Ambasciatore Toscano, il Prefetto Giovenco, il Consigliere d'Ambasciata Fenzi e il Vice Prefetto Gizzi.

MORO: Invita l'Ambasciatore Gaja ad esporre la situazione attuale della controversia altoatesina.

GAJA: Espone lo sviluppo della situazione dopo la riunione di Londra del 6-7 dicembre 1967[3] al termine della quale sono rimaste aperte le seguenti questioni sulle quali da parte austriaca ci si era riservati di far conoscere nel più breve tempo il punto di vista del Governo di Vienna:

a) contenuto dell'appunto del Prof. Vassalli circa le lacune della legislazione austriaca per la prevenzione e la repressione del terrorismo[4];

b) emendamenti proposti da parte italiana, circa la formula della «quietanza» austriaca;

MODUS

c) nuovo testo, proposto da parte italiana, per l'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja;

d) nuova formula, proposta da parte italiana, per la determinazione del momento del trasferimento delle competenze alla Provincia di Bolzano;

e) data dello scambio delle ratifiche dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja, e momento in cui dovrà essere rilasciata la «quietanza» austriaca;

f) durata del periodo della cosiddetta «tregua politica».

Rammenta inoltre che il 10 gennaio 1968, il Ministero austriaco degli Affari Esteri aveva fatto pervenire al nostro Ambasciatore a Vienna un promemoria[5], contenente la posizione del Governo austriaco sugli ultimi cinque dei predetti punti, affermando che, per quanto concerneva il primo punto rimasto in sospeso (promemoria Vassalli), si attendeva ancora il parere del Ministero Federale della Giustizia e che pertanto il Governo austriaco si riservava di tornare sull'argomento. Inoltre il promemoria austriaco sollevava la questione della comunicazione del cosiddetto «pacchetto» da parte del Governo italiano a quello austriaco, affermando che il Governo di Vienna riteneva indispensabile la consegna di una «integrazione» della terza stesura del «pacchetto», con le risultanze delle «trattative bilaterali» avvenute nel frattempo, nonché con i «chiarimenti» ed «approfondimenti» intervenuti nei contatti tra il Presidente del Consiglio italiano e la SVP.

Nel preannunciare l'invio del citato promemoria del 10 gennaio, l'allora Ministro austriaco per gli Affari Esteri, Toncic, aveva informato il nostro Ambasciatore a Vienna di voler proporre per suo tramite all'On. Ministro di voler ricevere a Roma, come suo inviato speciale, l'Ambasciatore Haymerle, il quale avrebbe illustrato a lui e, naturalmente, a Gaja e Toscano le ultime proposte austriache. Con ciò, aveva aggiunto Toncic, non si voleva iniziare una nuova procedura, ma solo accertare se vi era qualche possibilità di trovare un terreno d'intesa.

Da parte del Ministero si rispose prontamente, in data 16 gennaio[6], al ritorno dell'On. Ministro dalla Somalia, che le proposte austriache erano state da noi ricevute ed erano all'esame dei competenti organi italiani. Inoltre l'Ambasciatore Ducci venne incaricato di comunicare al Cancelliere Klaus che da parte italiana non si aveva nulla in contrario, se da parte austriaca si desiderava attraverso un contatto fra l'Ambasciatore Haymerle e gli Ambasciatori Gaja e Toscano, portare a conoscenza del Governo italiano ulteriori elementi, oltre a quelli già comunicati, che tale contatto avvenisse, con il sistema, peraltro, finora seguito, e cioè attraverso riunioni dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi ed in località diverse dalle due capitali.

L'Ambasciatore a Vienna attese per fare tale ultima comunicazione di essere ricevuto dal nuovo Ministro degli Esteri austriaco Waldheim, succeduto al Ministro Toncic, il che avvenne soltanto in data 26 gennaio[7]. Il Ministro Waldheim, pur prendendo nota di quanto comunicato da Ducci, fece peraltro presente che Haymerle non avrebbe avuto ulteriori chiarimenti da fornire per il momento. Egli aggiunse che la trattativa relativa all'Alto Adige sarebbe stata condotta da lui sulle stesse linee del suo predecessore, confermando altresì la validità del promemoria austriaco del 10 gennaio, anche dopo il rimpasto che aveva avuto luogo nel frattempo nel Governo di Vienna.

Nonostante le comunicazioni fattegli dall'Ambasciatore Ducci, il Ministro Waldheim, nel corso di una conferenza stampa del 29 gennaio[8], sottolineava che egli era tuttora in attesa di una risposta italiana al Memorandum austriaco del 10 gennaio.

MODUS

Tali dichiarazioni del Ministro degli Esteri austriaco ci indussero, in data l° febbraio[9], a precisare all'Ambasciatore d'Austria che da parte italiana, prima di rispondere al promemoria austriaco del 10 gennaio, si attendeva di conoscere la risposta austriaca al promemoria Vassalli. In quella occasione si aggiungeva che si desiderava anche una risposta alla Nota Verbale italiana dell'8 gennaio, concernente l'intervista rilasciata a Vienna dal terrorista Klotz al periodico tedesco «Neue Illustrierte Revue»[10]. Del pari si chiedevano chiarimenti circa gli interventi fatti sulla questione altoatesina al Consiglio d'Europa da un deputato austriaco del partito di maggioranza, in occasione dell'ultima sessione dell'Assemblea Consultiva.

Venne fatto infine presente all'Ambasciatore d'Austria che, non appena ricevute le proposte suddette, si sarebbe fatta conoscere la posizione italiana circa il promemoria austriaco del 10 gennaio, nel corso di un ulteriore contatto italo-austriaco, con le consuete modalità.

Fa presente che in data 5 marzo da parte austriaca ci è stata fatta una comunicazione nella quale ci è stata indicata la posizione del Governo di Vienna circa gli altri punti lasciati aperti al termine della riunione di Londra del dicembre 1967. Per quanto riguarda l'azione svolta dai deputati austriaci all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, è stata ribadita la tesi secondo la quale i deputati predetti sono indipendenti e non vincolati da istruzioni del Governo austriaco il quale non può esercitare alcuna influenza su di essi.

Ricorda che, in occasione del medesimo colloquio, è stato fatto presente all'Ambasciatore d'Austria che:

a) la risposta austriaca alle domande da noi poste in data 1° febbraio, in relazione alle questioni lasciate aperte nella riunione di Londra del 6-7 dicembre 1967, veniva data da parte austriaca alla vigilia dello scioglimento delle Camere, per cui non poteva essere attribuita all'Italia la responsabilità per la mancata chiusura della controversia prima della fine dell'attuale legislatura;

b) l'azione svolta dall'Austria davanti al Consiglio d'Europa nel corso dell'ultima riunione dell'Assemblea Consultiva davanti alla quale il deputato del partito di maggioranza Leitner, il 29 gennaio u.s., aveva tenuto un discorso vivamente polemico contro l'Italia, non poteva non destare perplessità nel Governo italiano circa le reali intenzioni del Governo di Vienna di chiudere la controversia.

Riferendosi poi agli ultimi sviluppi della situazione politica interna austriaca, dopo il rimpasto governativo del 19 gennaio, rileva che l'attuale Governo popolare austriaco è molto debole, perché dispone di una maggioranza di soli quattro voti e non è affatto sicuro che possa rimanere compatto di fronte all'approvazione di un'eventuale intesa con l'Italia. L'esito delle elezioni regionali del Burgerland e di quelle comunali di Graz, del 24 marzo 1968, ha ulteriormente indebolito il Governo.

Ricorda che il ritorno alla grande coalizione resta sempre l'ambizione profonda di Kreisky e che i socialisti avevano sperato inizialmente che l'entrata in Gabinetto di Withalm potesse preludere a tale ritorno. Tali speranze sembrano peraltro essersi dileguate dopo che Withalm è apparso spostarsi verso le tesi di Klaus che con il recente rimpasto sembra abbia voluto imprimere al suo Gabinetto una leggera sterzata a destra, tenendo d'occhio quell'elettorato di idee «nazionali» che potrebbe divenire l'arbitro delle elezioni austriache del 1970, il che ha comportato a sua volta un irrigidimento

MODUS

dell'opposizione socialista. Data la debolezza dell'attuale Governo austriaco, le affermazioni di Klaus e Withalm di mirare ad una soluzione della questione altoatesina quanto più vicina possibile, sembrano pertanto tradurre intenzioni più apparenti che reali.

Nota che ai fini della durevolezza di una possibile intesa occorrerebbe l'assenso del partito socialista austriaco. A tal riguardo, ricorda che, secondo quanto è stato detto dal deputato socialista Czernetz al nostro Ambasciatore a Vienna[11], l'eventuale adesione del Partito socialista austriaco ad un'intesa con l'Italia dipenderebbe dal verificarsi delle seguenti condizioni: approvazione dell'intesa da parte della SVP; approvazione da parte del partito popolare del Tirolo; approvazione da parte del partito socialista del Tirolo, subordinata, a quanto pare, a sua volta alla partecipazione del partito altoatesino del progresso sociale diretto dal dr. Jenny, alle consultazioni della SVP con gli austriaci sulla ipotesi di intesa ed implicitamente all'assenso di Jenny alla medesima.

Ciò è stato sostanzialmente confermato dall'ex Ministro Kreisky in un discorso ad Innsbruck del 26 febbraio u.s., nel corso del quale egli si è altresì espresso a favore della istituzione di una regione autonoma, circoscritta alla sola Provincia di Bolzano.

Aggiunge successivamente, che in una conversazione avvenuta il l° aprile u.s. fra l'Ambasciatore d'Italia a Vienna e Kreisky[12], quest'ultimo ha affermato che il Partito socialista appoggerebbe un'eventuale soluzione alle seguenti condizioni:

a) che l'accordo con l'Italia sia portato a conclusione prima della fine dell'anno in corso, in costante consultazione con esso;

b) che l'ipotesi di intesa contenga una «formula di assicurazione giuridica», cioè l'impegno di sottoporre una eventuale vertenza ad una commissione arbitrale, cioè in pratica ad una personalità amica dei due Paesi, «come ad esempio un uomo di stato svizzero».

Kreisky ha inoltre affermato che un governo socialista non avrebbe difficoltà a collegare tali concessioni da parte nostra con una dichiarazione austriaca di riconoscimento dell'immutabilità territoriale, ventilando infine l'idea di una cooperazione economica e – entro certi limiti – anche politica fra Austria, Svizzera, Germania Federale e l'Italia.

Aggiunge che la necessità di condurre una politica bipartitica nell'affare altoatesino «mettendo Kreisky nel gioco» è stata prospettata all'Ambasciatore a Vienna anche dal Ministro Waldheim, in una conversazione avvenuta il 3 aprile u.s.[13]. Rileva al riguardo che l'introduzione di un nuovo interlocutore nei contatti italo-austriaci non può non destare preoccupazione, per il grave rischio che essa si risolva in un mezzo per consentire a Vienna di accrescere le sue richieste. Ricorda che l'Ambasciata a Vienna è stata a suo tempo incaricata di far presente a Waldheim che prima di poter prendere in esame l'idea che un rappresentante dell'opposizione socialista sia presente, in quanto tale, ai contatti governativi italo-austriaci, occorrerebbe che preliminarmente il partito socialista austriaco accogliesse le premesse e gli sviluppi nell'attuale fase dei contatti, disponendosi a condividere la responsabilità del Governo di fronte ad una eventuale decisione.

Rileva che la nostra diffidenza e la nostra prudenza sono giustificate dalla esperienza, e dal fatto che l'attuale proposta di Kreisky costituisce un peggioramento rispetto all'ipotesi d'intesa del 1964. Infine, la questione delle frontiere non si pone né

MODUS

giuridicamente né politicamente, mentre l'idea di una cooperazione regionale economica e – entro certi limiti – anche politica fra l'Austria, la Svizzera, la RFT e l'Italia lascia alquanto perplessi. Mal si comprende infatti come una cooperazione sul piano economico dei predetti Paesi potrebbe essere compatibile con l'appartenenza della RFT e dell'Italia alla CEE. L'idea sembra ancor più irreale se si considera che essa prevede la cooperazione sul piano politico, sia pure limitata, fra due Stati neutrali e due Stati appartenenti ad una alleanza militare. Passa quindi ad esaminare la posizione austriaca nell'attuale fase dei negoziati.

Circa il testo della quietanza austriaca, nota che da parte austriaca vengono accettati gli emendamenti proposti da parte italiana a Londra, al testo della quietanza austriaca, con l'aggiunta peraltro delle parole «ed è pronto a mantenerle» al termine del paragrafo concernente le «misure destinate ad assicurare la convivenza pacifica e lo sviluppo delle popolazioni altoatesine», che verrebbero annunciate dal Governo italiano. Rileva che tale aggiunta non sembra accettabile, perché presuppone un impegno internazionale del Governo italiano, con conseguente «internazionalizzazione» delle misure. Né è immaginabile accettarla come un impegno puramente interno, poiché l'eventuale modifica o revoca delle misure anzidette dipende dalla volontà del Parlamento. Fa poi presente che il Governo austriaco accetta il nuovo testo proposto da parte italiana per *l'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja*.

In merito, alla *determinazione del momento del trasferimento delle competenze alla Provincia di Bolzano*, rileva come il promemoria austriaco si pronunzia contro la formula «automatica» proposta da parte italiana, e chiede che si ritorni alla formula secondo la quale il rilascio della quietanza dovrebbe avvenire dopo l'emanazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie, delle norme di attuazione e dei provvedimenti amministrativi. La formula automatica, secondo il punto di vista austriaco, sarebbe accettabile soltanto alle seguenti condizioni:

a) se vi fosse previa intesa circa il concetto di attuazione del pacchetto;

b) se vi fosse la garanzia che l'attuazione del pacchetto dovrebbe essere sanzionata dai rappresentanti del gruppo altoatesino di lingua tedesca.

Le condizioni poste dalla parte austriaca mirano a procrastinare e a moltiplicare le possibilità di discussione circa il momento della effettiva attuazione del pacchetto, cercando altresì di far dipendere l'attuazione di ogni singola misura di quest'ultimo dall'assenso dei rappresentanti del gruppo etnico sudtirolese.

Inoltre, con la formula proposta da parte austriaca (dato che il periodo di tregua politica sarebbe di soli tre anni, nel quale periodo difficilmente potranno essere emanate la legge costituzionale, le ordinarie, le norme di attuazione ed i provvedimenti amministrativi) il Governo di Vienna si assicurerebbe la possibilità – prima che da parte italiana sia stata completata l'attuazione del pacchetto – di adire tutti quei fori internazionali che riterrà conveniente, sia per esercitare pressioni su di noi, sia per tenere aperta indefinitamente la questione, eventualmente spostandola dal piano giuridico a quello politico.

Fa presente che si dovrebbe invece insistere sulla nostra proposta fatta a Londra nel dicembre 1967, secondo la quale il passaggio dei nuovi poteri alla Provincia di Bolzano si intenderà effettuato dopo l'emanazione della legge costituzionale e delle altre leggi previste, tutte indicanti un termine ed una procedura per l'emanazione delle

MODUS

relative norme di attuazione, formula che presenta il vantaggio indiscutibile della chiarezza e della semplicità, consentendo la chiusura della controversia entro un termine fisso corrispondente a quello della tregua politica.

Riferisce poi che, secondo la proposta austriaca, *la fase in cui dovrà divenire operante l'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja* deve essere successiva rispetto a quelle del rilascio della quietanza, scartando in tal modo l'ipotesi, da noi avanzata a Londra, tendente a far entrare in vigore l'accordo per la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia anteriormente e comunque indipendentemente dalla quietanza stessa.

Osserva che la posizione austriaca costituisce un ulteriore tentativo volto a far comprendere nella materia da devolvere al giudizio della Corte anche le misure del pacchetto e quelle attinenti alla sua attuazione. Essa può essere anche motivata dal proposito di Vienna di non precludersi le vie del ricorso politico prima che le misure del pacchetto vengano poste in atto. La posizione austriaca tende inoltre a far sì che il Governo austriaco rimanga arbitro di darci, al momento da lui preferito, la sua quietanza.

In considerazione di quanto precede la proposta austriaca sembra da respingere.

Circa la durata della tregua politica, fa presente che il Governo austriaco ha dichiarato di essere d'accordo con la proposta italiana che tale tregua abbia la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui il nuovo Governo italiano avrà ottenuto la fiducia del Parlamento, a condizione che il futuro Presidente del Consiglio, nelle sue dichiarazioni programmatiche, assuma esplicitamente l'impegno di attuare il pacchetto.

Rileva che:

a) non è esatto che, come viene affermato nel promemoria austriaco, la richiesta italiana relativa alla tregua ne prevedesse una durata di soli tre anni. Ciò sarebbe stato vero solo nel caso che da parte austriaca fosse stata accettata la formula cosidetta «automatica»;

b) il promemoria austriaco non tiene conto di quanto fu chiaramente enunciato nell'incontro di Londra, e cioè che occorreva un periodo di quattro anni nel caso di adozione di una procedura diversa da quella «automatica»;

c) la condizione posta da parte austriaca alla concessione di una tregua politica non sembra giustificata e del resto è superata dai fatti.

In merito alla proposta contenuta nel promemoria austriaco del 10 gennaio, di un *incontro tra i Direttori Generali di P.S.* dei due Paesi per la collaborazione contro il terrorismo, osserva che nessuna obiezione vi sarebbe se tale incontro avesse luogo cogli stessi compiti e nella stessa cornice di quelli per funzionari di polizia che già si sono svolti. La proposta austriaca non può essere accettata se da parte di Vienna si cerca in tal modo di spostare la discussione sulla repressione del terrorismo del piano politico-giuridico, ad un piano pratico e particolare.

Rileva che nel promemoria austriaco viene sollevato altresì un altro punto, riguardante la questione della *comunicazione del pacchetto* da parte del Governo italiano al Governo austriaco e che una comunicazione ufficiale del pacchetto non è accettabile perché porterebbe alla internazionalizzazione delle misure. Inoltre fa rilevare che la richiesta austriaca è da respingere in quanto le misure previste nel pacchetto, dopo la sua terza stesura, sono già note al Governo di Vienna, essendo questo evidentemente al corrente delle formule «sondate» negli incontri dei rappresentanti dei Ministri degli

MODUS

Esteri d'Italia e d'Austria fino al mese di luglio 1966, come pure dei «chiarimenti» ed «approfondimenti» intervenuti nei contatti tra il Presidente del Consiglio italiano e la SVP. Il fatto che il tramite per il quale il Governo austriaco è venuto a conoscenza delle formule sia stato diverso nei casi sopra accennati, non giustifica la richiesta di una comunicazione ufficiale del «pacchetto», che appare evidentemente intesa alla internazionalizzazione delle misure stesse. Comunque da parte italiana ci si è dichiarati disposti ad una consegna «di fatto» del pacchetto, per la quale siamo pronti a concordare la modalità, tenendo presente l'esigenza di evitare che la forma di tale consegna possa costituire un elemento tale da facilitare l'intento austriaco di internazionalizzazione del pacchetto.

Passa quindi ad esaminare la comunicazione austriaca del 5 marzo 1968 e, in relazione alla risposta del Governo di Vienna al promemoria Vassalli, rileva:

a) nessuna risposta viene data ai quesiti posti dal promemoria suddetto;

b) ancora una volta è stata presentata da parte austriaca la nota argomentazione secondo la quale l'ordinamento giuridico dell'Austria è adeguato allo *«standard»* degli altri Paesi europei e pertanto tale da soddisfare agli obblighi internazionali di buon vicinato. Se tale argomentazione fossa valida, essa giustificherebbe la tolleranza attuale delle autorità austriache verso i terroristi che trovano rifugio in Austria, consentendo di evitare di ricorrere ad una legislazione appropriata per far fronte alla situazione «speciale» esistente in Austria, la quale necessita di conseguenza di misure «speciali»;

c) la tesi dell'adeguatezza della legislazione vigente in Austria allo «standard» internazionale e pertanto della sua sufficienza è smentita dai fatti e cioè dal numero irrisorio dei terroristi condannati dai tribunali austriaci e dalla misura inadeguata delle pene loro inflitte;

d) in merito ai problemi specifici sollevati dal promemoria Vassalli, gli accenni fatti da parte austriaca alle esigenze di liberalizzazione che sarebbero poste dai tempi moderni, lasciano pensare che i problemi in questione, anche se sono stati esaminati, non sono stati certamente tradotti in norme concrete per la repressione del terrorismo;

e) l'affermazione che il proseguimento dei contatti per la soluzione della controversia non dovrebbe essere subordinato alle questioni attinenti all'ordinamento giuridico, indica chiaramente che il Governo austriaco non desidererebbe ulteriormente trattare la questione del terrorismo parallelamente a quella della chiusura della controversia.

Rileva quindi che, per le considerazioni esposte, occorre concludere che la risposta austriaca al promemoria Vassalli è del tutto insoddisfacente.

GIZZI: Osserva che quanto è accaduto dopo il nostro veto all'associazione dell'Austria alla CEE indica che il Governo di Vienna è in grado di controllare il terrorismo: ma non perché abbia preso misure adeguate contro gli estremisti, ma perché probabilmente è riuscito a convincerli dell'inopportunità di continuare oggi tale attività.

Rileva che lo stesso Ministro dell'Interno Soronics in una intervista al «Mann in der Zeit» del 1° aprile u.s. ha elencato le misure prese contro il terrorismo, sottolineando l'affermazione secondo la quale «nel quadro della riforma del diritto penale dovrebbero essere contenute delle disposizioni che consentano una migliore applicazione delle leggi vigenti».

MODUS

GAJA: Osserva che le misure preannunciate da Soronics sono più spettacolari che altro e le sue assicurazioni sulla migliore applicazione delle leggi vigenti è pertanto vaga.

Aggiunge che da parte italiana si dovrebbe insistere perché l'Austria prenda misure adeguate per eliminare il terrorismo. Infatti se oggi non si pervenisse ad ottenere quanto da noi auspicato, mentre abbiamo una posizione diplomaticamente forte e vige il nostro veto per la CEE (tanto che da parte austriaca ci si è resi conto che il terrorismo si è rilevato controproducente), non vi si riuscirà certamente più tardi, rimanendo allora esposti senza possibilità di contromisure a qualsiasi ripresa del terrorismo che avvenga dopo l'adozione delle misure legislative interne italiane di ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano.

Rammenta infine il caso dell'intervista rilasciata dal terrorista Klotz alla «Neue Illustrierte», che è stato oggetto di una nostra Nota Verbale in data 8 gennaio u.s. e su cui da parte austriaca è stato assunto un atteggiamento dilatorio, che non può non avere un valore psicologico fortemente negativo.

Un'ulteriore prova delle carenze dell'Austria nella repressione del terrorismo è data dal recente processo a carico di Forer ed Oberlechner e da quello contro Burger e Kienesberger. In effetti, in entrambi questi processi, celebrati nella prima metà del corrente anno a Vienna, l'esito è stato favorevole ai terroristi, malgrado la loro implicazione, ampiamente comprovata, in episodi gravissimi quali l'attentato al «Brenner Express».

Nota che ciò costituisce un'altra prova che da parte austriaca non s'intende svolgere quell'azione antiterroristica che ci attendiamo da esso.

Concludendo, osserva che il problema attuale è se convenga, o meno, rispondere alle comunicazioni austriache del 10 gennaio e del 5 marzo u.s., e, in caso affermativo, come effettuare tale risposta. Rileva altresì che da parte italiana si potrebbe approfittare dell'accettazione del pacchetto, sia da parte austriaca che da parte della SVP, per procedere in via unilaterale alla sua attuazione. Una decisione autonoma italiana sarebbe, fra l'altro, la prova evidente della nostra intenzione di attuare gli impegni presi in occasione della costituzione della Commissione dei 19 ed in occasione dei contatti più recenti con la SVP.

Rileva che, se si aderisse a questo ordine di idee, una nostra decisione in tal senso dovrebbe essere presa al più presto, in modo da poter essere effettuata nel periodo in cui sono ancora efficaci i fattori favorevoli per noi oggi esistenti (accettazione da parte austriaca del pacchetto e della giurisdizione della Corte dell'Aja, risonanza internazionale delle responsabilità austriache per il terrorismo) e sopratutto in un momento in cui troveremmo ancora in mano – e pienamente operante – la carta del veto alla domanda austriaca di collaborazione con la CEE.

Passa quindi a considerare quali potrebbero essere le possibili reazioni austriache ad una eventuale aziona unilaterale italiana. Esse potrebbero essere previste ipoteticamente in tre direzioni:

a) Ripresa del terrorismo. Sarebbe possibile, ma più come azioni di individui isolati che come azione di massa, essendo assai improbabile una larga adesione delle popolazioni locali al terrorismo proprio al momento in cui da parte italiana si stesse per venire incontro concretamente alle richieste prospettate dalle popolazioni stesse.

MODUS

b) Sviluppo di nuove azioni in campo internazionale, per ottenere che si giunga in qualche modo ad un «ancoraggio» delle misure predisposte unilateralmente de parte italiana. Al riguardo sembra più difficile una protesta da parte austriaca nei confronti di una azione italiana a favore delle popolazioni altoatesine.

c) Ripresa dei contatti con l'Italia con abbandono della linea estremista finora seguita e ripiegamento su di una linea meno rigida. Una eventuale iniziativa austriaca del genere ci metterebbe in una più favorevole posizione negoziale.

In definitiva, pertanto, non dovrebbero attendersi particolari complicazioni di carattere internazionale ad una eventuale adozione del pacchetto in via unilaterale da parte italiana.

NENNI: Riferendosi alla eventualità di procedere in via unilaterale all'attuazione del pacchetto, afferma che non è possibile farlo ora.

FANFANI: Osserva che non occorre decidere ora, ma soltanto esaminare tale eventualità.

NENNI: Nota che sarebbe rendere un gran servizio al nuovo Governo quello di farlo trovare di fronte ad una soluzione di fatto ancora prima delle elezioni; si tratta, però, di fantascienza.

MORO: Rileva che la questione sulla quale si deve decidere è se si debba, o meno, rispondere alle comunicazioni austriache.

NENNI: Pensa che si debba rispondere e continuare a cercare una linea di equilibrio.

REALE: Con tutte le riserve che l'attuale situazione del Governo comporta, riferendosi alla eventualità di intervento dei socialisti austriaci nelle trattative, osserva che la nostra risposta deve essere ancor più prudente per evitare che le nostre concessioni siano considerate insufficienti dal nuovo eventuale interlocutore.

Per quanto riguarda il promemoria Vassalli non nasconde il suo imbarazzo, perché il nostro interlocutore è lo Stato austriaco ed il colloquio deve aver luogo a livello Governi: come si inserisce il promemoria Vassalli in tale contesto? D'altro canto ritiene pericoloso discutere delle leggi esistenti in Austria poiché si tratterebbe di una violazione dell'autonomia ed il Governo di Vienna potrebbe sollevare tale questione se si dovesse discutere davanti ad un foro internazionale. La nostra linea dovrebbe essere la seguente: trattare unicamente a livello Governi e limitarsi a dire al Governo austriaco che non siamo soddisfatti del modo con cui viene effettuata la repressione e la prevenzione del terrorismo in Austria, invitandola a trovare il modo di riparare. In merito alla richiesta austriaca di effettuare la nota aggiuntiva alla formula della quietanza, osserva che se si tratta di confermare il principio che «pacta sunt servanda» l'aggiunta è inutile: se invece vuole significare un nuovo impegno internazionale da parte nostra, dobbiamo respingerla. In relazione alla determinazione del momento della chiusura della controversia rileva che dovremmo insistere sulla formula automatica, che farebbe cadere anche la divergenza esistente sulla durata del periodo della tregua politica. Per quanto riguarda infine il momento dello scambio delle ratifiche dell'accordo per Corte dell'Aja, occorre che esso intervenga prima del rilascio della quietanza. Per la comunicazione del pacchetto, dobbiamo rimanere sulle nostre posizioni.

NENNI: Ritiene che il pacchetto debba essere comunicato dopo essere stato perfezionato.

MODUS

REALE: Osserva che dobbiamo aspettare di comunicarlo, prima, al Parlamento italiano.

TOSCANO: Richiama l'attenzione su un problema contingente, ma che in realtà è un problema di fondo e cioè se convenga rispondere alle comunicazioni austriache e quindi se convenga mantenere i contatti con Vienna anche nell'attuale periodo elettorale. Aggiunge che a parere suo occorrerebbe farlo, dato che per quanto riguarda la nostra posizione di fronte alla controversia siamo vincolati alla linea già annunciata a suo tempo al Parlamento e da questo approvata. Per quanto riguarda il promemoria Vassalli, nota che esso non conteneva proposte di modifica delle leggi austriache, ma solo la richiesta di chiarimenti circa i risultati dell'applicazione di essa (quante condanne siano state inflitte ai terroristi ecc.). Tornando alla questione principale, rileva che, a parte ogni altra considerazione, lasciare senza risposta le comunicazioni austriache potrebbe essere considerato un segno di debolezza; peraltro, se si risponde, occorre attenersi alla linea già seguita in precedenza. Aggiunge che vi sarebbe una linea intermedia, costituita dal rinviare la risposta sulle varie questioni sollevate, adducendo il pretesto dell'attuale periodo elettorale.

REALE: Riferendosi all'eventuale inserimento dei socialisti austriaci nella trattativa fra i Governi di Roma e di Vienna, osserva che si potrebbe dire al Governo austriaco che la questione non presenta interesse per noi.

NENNI: Pensa che i socialisti non ci tengano.

TOSCANO: Al contrario ritiene che i socialisti austriaci potrebbero avere interesse a partecipare ai contatti governativi italo-austriaci se hanno in mente di aderire in un momento successivo ad un Governo di coalizione. Aggiunge che, se da parte italiana non si risponde, gli austriaci potrebbero eventualmente attaccarci nella prossima riunione dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa. Osserva che occorre scegliere ciò che ci danneggia di meno nell'attuale fase interlocutoria, ma ritiene che in sostanza la scelta sia obbligata.

NENNI: Rileva che non si può né far niente né introdurre elementi che aggravino il negoziato. La cosa migliore sarebbe quella di continuare a discutere.

MORO: Afferma di essere sempre più convinto che il problema altoatesino è un problema che va deciso in blocco. In questo momento abbiamo in pratica reso inoperante il negoziato. Vi sono questioni che possono avere una soluzione diversa da quella proposta; tuttavia arriverà il momento in cui dovremo prendere una decisione (come per il trattato di NP): se vogliamo risolvere il problema in quel modo che sembra presenti i maggiori vantaggi dovremmo scegliere la via dell'accordo con l'Austria; altrimenti potremmo procedere sulla base del criterio delle concessioni puramente interne, il che costituisce una via che del resto non abbiamo escluso.

NENNI: Nota che in tale caso si tratterebbe di un dare senza avere.

MORO: Osserva che in questo caso il problema con l'Austria rimarrebbe aperto, perché essa non ha alcun interesse a darci la quietanza. Comunque, quando sarà venuto il momento, occorrerà prendere una decisione politica: se vorremo fare l'accordo, con reciproche concessioni arriveremo a farlo. Se non si riesce a superare le questioni rimaste aperte, significa che né l'Italia né l'Austria ha interesse a fare l'accordo. Per superare le difficoltà esistenti occorre essere ben sicuri di voler fare l'accordo. Riferendosi poi al problema del terrorismo, osserva che è ben più delicato

MODUS

ed anzi costituisce il punto centrale della controversia. Rileva che le opinioni dei giuristi valgono quello che valgono; l'importante è che non vi sia la mezzadria con l'Austria per l'Alto Adige, né vi sia l'arbitrato; tutto il resto, se vogliamo giungere ad un accordo, è negoziabile. Per quanto concerne in particolare la questione della internazionalizzazione delle misure, rileva che non abbiamo la certezza di poter sostenere la tesi che le misure non debbono essere considerate internazionalizzate, dopo che le nostre conversazioni con gli austriaci si sono prolungate per anni. Trova che è molto più importante raggiungere la pacificazione con l'Austria anziché tener dietro a tale questione. Aggiunge che in fondo alle preoccupazioni austriache vi è la nostra inadempienza ventennale per quanto concerne le norme di attuazione della legge regionale: occorre dare la certezza della nostra adempienza. Trova che una nuova riunione di esperti in cui da parte nostra si vada a dire le stesse cose e ci si faccia dire le stesse cose da parte degli austriaci non può che avere conseguenze negative, per la pubblicità che inevitabilmente ne verrà fatta: infatti la destra ci accuserà di aver fatto chissà quali concessioni e la sinistra ci chiederà quali passi innanzi abbiamo fatto. Non vale la pena che vi sia un nuovo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi se non si risolve almeno qualcuno dei sei punti rimasti aperti dopo l'incontro di Londra. Altrimenti possiamo limitarci a comunicare le nostre ragioni agli austriaci per via diplomatica, tenendo presente che la questione veramente seria è quella del terrorismo.

FANFANI: Osserva che da parte sua non vi è alcuna richiesta di effettuare un nuovo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi. Anch'egli trova conveniente dare agli austriaci una risposta per via diplomatica alle due comunicazioni del 10 gennaio e del 5 marzo, risposta che non peggiori la situazione, ma sia di stimolo per la parte austriaca a fare qualche passo nella nostra direzione. Osserva che talune questioni attualmente sul tappeto possono sembrare cavillose; però non possono essere da noi trascurate perché sono state sollevate da parte austrica ed occorre rispondere. È necessario prendere la via che presenta meno rischi.

MORO: Osserva che occorrerebbe cercare di mostrare agli austriaci che vi è la possibilità di una ripresa.

TOSCANO: Ritiene che si potrebbe dare una risposta a Loewenthal punto per punto alla presa di posizione austriaca.

FANFANI: Osserva che si potrebbe lasciare agli austriaci di proporre la riunione degli esperti e rispondere che in questo periodo elettorale non possiamo prendere decisioni.

MORO: Pensa che occorre cercare di chiarire agli austriaci che siamo fermamente impegnati a fare le leggi per l'attuazione delle misure.

FANFANI: Concorda che convenga lasciar capire che l'impegno c'è.

MORO: Pensa che occorrerebbe dire agli austriaci che nei termini del nostro impegno di natura interna abbiamo comuni prospettive e su uno o due dei punti in discussione dare prova di buona volontà, anche se – data la situazione del Governo – non definitiva. Si domanda poi come può entrare Kreisky nel negoziato senza porre qualche ulteriore richiesta e si augura che questa non concerna le misure del pacchetto. Prevede che riguardi piuttosto il tribunale arbitrale. Comunque un fronte unico dei partiti popolare e socialista austriaco potrebbe essere apprezzato come un atto di buona volontà.

MODUS

Occorre vedere se tale fronte unico può realizzarsi solo nella lotta contro il terrorismo oppure anche sulla trattativa. Aggiunge che forse in vista di tale collaborazione dei socialisti converrebbe consentire su uno o due punti.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 7, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1968*.
2 Predisposto dalla DGAP.
3 Vedi D. 314.
4 Vedi D. 307, Allegato II.
5 Vedi D. 334, Allegati I e II.
6 Vedi D. 337.
7 Vedi D. 350.
8 Vedi D. 354, nota 2.
9 Vedi D. 354.
10 Vedi D. 350, nota 9.
11 Ducci ne riferì con R. 580 del 21 febbraio, non pubblicato.
12 Vedi D. 378.
13 Vedi D. 379.

383

IL SOTTOSEGRETARIO AGLI AFFARI ESTERI, LUPIS, ALL'AMBASCIATA A VIENNA[1]

Telespr. segreto 120/479[2]. **Roma, 11 aprile 1968.**

Oggetto: Alto Adige - Posizione del Partito Socialista Austriaco.
Riferimento: Rapporto n. 1059 del 2.4.1968[3].

1. La posizione del Partito Socialista austriaco ed in particolare quella dell'ex Ministro Kreisky nei confronti della controversia altoatesina – quale appare dal rapporto di V.S. n. 1059 in data 2 aprile u.s. – differisce, sotto vari aspetti, dall'atteggiamento tenuto in precedenza dal predetto Partito e dalle dichiarazioni – anche recentissime – dello stesso Kreisky.

È noto che da quando il Partito Socialista austriaco è passato all'opposizione (aprile 1966), ha preso un atteggiamento fortemente polemico nei confronti delle ipotesi d'intesa che si sono andate esaminando nel corso dei contatti italo-austriaci. Le sue critiche divennero ancor più aspre quando l'attuale ipotesi d'intesa venne definita nel suo complesso nel luglio 1966 dai rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi[4] e successivamente attraverso i contatti interni fra il Governo italiano e la SVP.

Pittermann, nelle sue dichiarazioni a «La Stampa», pubblicate il 21 ottobre 1967, affermò di non essere disposto ad approvare una soluzione della controversia quale potrà essere raggiunta dal governo monocolore. Kreisky invece si dimostrò più possibilista, affermando in una intervista al «Dolomiten» del 27 ottobre u.s. di essere disposto a collaborare con il Partito Popolare per una soluzione «che abbia senso». Tale disposizione egli dimostrò anche nel suo colloquio del 29 ottobre 1967 con V.S. (telegramma 757[5]), sottolineando peraltro la necessità di «identificare di comune accordo un foro internazionale cui rimettere la facoltà di giudicare ex aequo et bono». A tal fine egli citò l'eventualità di adire una Corte arbitrale europea creata ad hoc, con un

MODUS

mandato eventualmente limitato nella competenza e nella durata (riferendosi tuttavia, con voluta inesattezza, all'ipotesi d'intesa del dicembre 1964[6]). Un elemento grave della conversazione che Kreisky ebbe allora con V.S. fu l'accenno da lui fatto allo «accantonamento della questione del confine del Brennero fino a quando l'Europa in fieri non muti i termini del problema», il che in pratica non può che significare tenere aperta la questione territoriale che invece è giuridicamente e politicamente chiusa. In quell'occasione V.S. riportò l'impressione che a Kreisky, che auspicava il ritorno ad un Governo di coalizione, dopo le elezioni del 1970, non sarebbe dispiaciuto troppo se la soluzione della controversia altoatesina fosse per qualche motivo ritardata sino a tale data.

Nel colloquio che V.S. ebbe il 22 dicembre u.s. con Kreisky (rapporto n. 3464 del 26 dicembre 1967[7]) quest'ultimo confermò il giudizio negativo sull'attuale ipotesi d'intesa, asserendo che la soluzione da lui studiata nel 1964 prevedeva che «dopo un periodo di alcuni anni in cui una Corte arbitrale avrebbe giudicato dell'esecuzione del pacchetto, sarebbe entrata in vigore la competenza della Corte dell'Aja che avrebbe potuto giudicare anche gli eventuali appelli austriaci sul pacchetto». «L'ipotesi attuale sarebbe accettabile – aggiunse Kreisky – qualora il Governo italiano rilasciasse a quello austriaco una assicurazione di accettare la giudicabilità del pacchetto qualora la Corte dell'Aja lo ritenesse giudicabile nel fissare la propria competenza». Kreisky avrebbe poi affermato che «toccava all'Italia decidere: o una vera e propria autonomia della regione di Bolzano (cioè qualche cosa di più dell'attuale pacchetto) adottata unilateralmente: o l'attuale pacchetto, ma con una garanzia internazionale efficace, sia nel corso dell'applicazione di esso, sia dopo l'applicazione».

Successivamente, in un colloquio che V.S. ebbe con il deputato socialista Czernetz (rapporto n. 580 del 21 febbraio 1968[8]) quest'ultimo disse che l'eventuale adesione del Partito socialista austriaco ad un'intesa con l'Italia dipenderebbe dal verificarsi delle seguenti condizioni: approvazione dell'intesa da parte della SVP; approvazione da parte del Partito Popolare del Tirolo; approvazione da parte del Partito Socialista del Tirolo. L'approvazione di quest'ultimo sembrava a sua volta subordinata alla partecipazione del Partito altoatesino del Progresso Sociale diretto dal Dr. Jenny alle consultazioni della SVP con gli austriaci sulla ipotesi d'intesa ed, implicitamente, all'assenso di Jenny alla medesima[9].

Quanto precede fu sostanzialmente confermato dall'ex Ministro degli Affari Esteri Kreisky in un discorso tenuto ad Innsbruck il 26 febbraio u.s., nel corso del quale egli formalmente riconobbe il partito del Dr. Jenny, quale «partito fratello».

In tale occasione Kreisky si espresse a favore della istituzione di una regione autonoma, circoscritta alla sola Provincia di Bolzano. Tale presa di posizione di Kreisky era importante e grave, poiché la richiesta di istituzione di una regione autonoma limitata alla Provincia di Bolzano, benché contenuta nel noto progetto di legge presentato il 27 febbraio 1959 dai Senatori Sand e Tinzl e successivamente appoggiata dal Governo di Vienna, era poi «rientrata» (dichiarazioni di Magnago nel settembre 1961 e dichiarazioni dello stesso Kreisky del settembre 1964), quando apparve evidente che il Governo italiano si preparava a concedere alla Provincia di Bolzano (e a quella di Trento) pur nell'ambito regionale, la massima parte delle competenze legislative proprie della regione.

MODUS

Le dichiarazioni fatte da Kreisky a Innsbruck escludevano, comunque, non soltanto un appoggio esterno socialista ad una soluzione raggiunta col Governo popolare, ma prospettavano chiaramente, anche nel caso di un Governo di coalizione, eventualmente dopo le elezioni austriache del 1970, la necessità di un negoziato con l'Italia per la questione altoatesina su nuove basi, che riproducono istanze a suo tempo abbandonate dallo stesso Kreisky.

2. Nella conversazione che V.S. ha testé avuto con Kreisky, sembra che i punti salienti della posizione di questo nei confronti della controversia altoatesina possano essere così riassunti:

a) il pacchetto è «ormai un punto fisso su cui si è tutti d'accordo»;

b) è necessaria però una «formula di assicurazione giuridica, che potrebbe prevedere l'istituzione di un Comitato arbitrale, cioè in pratica il ricorso ad una personalità amica dei due Paesi e sensibile all'esigenze dell'uno e dell'altro, come ad esempio un uomo di Stato svizzero»;

c) la questione della frontiera «doveva essere considerata chiusa per sempre; al riguardo un Governo socialista non avrebbe avuto difficoltà a collegare la concessione da parte nostra del pacchetto e della relativa formula di assicurazione di esso con una dichiarazione austriaca di riconoscimento dell'immutabilità territoriale»;

d) non sembra necessario che una soluzione di questo genere debba attendere la costituzione di un governo bicolore; «anche l'attuale Governo popolare potrebbe lasciarsi convincere a presentare al Parlamento tale soluzione, purché ciò avvenisse prima della fine dell'anno in corso. I socialisti non terrebbero un atteggiamento negativo, purché l'accordo con l'Italia sia portato a conclusione in costante consultazione con essi».

3. Se si esamina la posizione di Kreisky, quale risulta dall'ultimo colloquio con V.S., in relazione a quella manifestata in precedenza da lui stesso o da altri esponenti del Partito Socialista austriaco si nota che essa ne differisce sotto molti aspetti. Del resto – a parte la richiesta dell'ancoraggio internazionale delle misure, che si riscontra costantemente nelle prese di posizione del Partito socialista nei confronti della ipotesi di intesa della controversia altoatesina – si deve rilevare che nella indicazione degli altri elementi che il Partito Socialista austriaco considera essenziali in una eventuale ipotesi d'intesa vi è una certa confusione. Anche lo stesso ancoraggio internazionale viene presentato ora in una forma, ora in un'altra. Il voler tener dietro quindi ad indicazioni così discordi non sembra ci possa condurre ad una soluzione, che necessita unicità di trattative e linearità di condotta, mentre la mancanza di chiarezza nelle questioni da trattare e la molteplicità degli interlocutori non possono certo giovarci.

Riferendoci più particolarmente alle espressioni di Kreisky, si rileva anzitutto che non è vero che il pacchetto sia «un punto fisso su cui si è tutti d'accordo». Infatti il pacchetto – o package deal – costituisce una ipotesi globale d'intesa che comprende anche una procedura di chiusura della controversia. L'accettazione del pacchetto dovrebbe quindi comportare anche l'accettazione della procedura di chiusura della controversia, proposta da parte italiana, il che non si è finora verificato.

MODUS

Per quanto riguarda, poi, il Comitato arbitrale, cui accenna Kreisky, si rileva che nell'ipotesi d'intesa del dicembre 1964 era prevista una Commissione arbitrale composta di cinque membri. A parte talune differenze sulla composizione di essa, sulle quali evidentemente Kreisky non si è soffermato, colpisce il fatto che questi abbia indicato l'esigenza «di una personalità amica» quale giudice. Questa formula sembra celare il ritorno all'aspirazione austriaca ad avere un giudizio ex aequo et bono, per noi pericolosissimo, e non secondo diritto. Noi non desideriamo dei giudici amici, ma dei giudici che applichino semplicemente ed obbiettivamente il diritto. Ancora una volta, dunque, Kreisky è tornato indietro su di una posizione da tempo da noi respinta e dichiarata inaccettabile. Inoltre va osservato che nella ipotesi di Parigi all'istituzione della Corte arbitrale corrispondeva non solo la concessione di un complesso di misure per l'autonomia della Provincia di Bolzano meno ampio di quello previsto dall'ipotesi attuale, ma anche l'immediato rilascio da parte austriaca della quietanza. È evidente che l'attuale proposta di Kreisky costituisce un peggioramento notevolissimo rispetto all'ipotesi del 1964, sia perché nell'attuale ipotesi d'intesa il complesso delle misure per l'autonomia della Provincia di Bolzano è molto più ampio, sia perché è previsto che la quietanza sia rilasciata dal Governo di Vienna solo quando l'Italia avrà preso tutte le misure previste dal pacchetto.

Per quanto concerne, infine, la questione delle frontiere, alla quale ha accennato Kreisky, si nota che il problema non si pone né giuridicamente né politicamente e, comunque, grave ed inaccettabile è il confronto con la linea Oder-Neisse. Se non bastasse il riconoscimento implicito derivante dall'Accordo De Gasperi-Gruber (allegato, com'è noto, al Trattato di Pace) sarebbe sufficiente ricordare che, secondo quanto dichiarò lo stesso Ministro Toncic all'Ambasciatore Toscano nell'ottobre 1967 a New York[10], l'Austria è vincolata dal Trattato di Stato a mantenere le frontiere che le sono state assegnate nel Trattato stesso e non può modificarle nemmeno nell'ipotesi – irreale – di un referendum in Alto Adige che avesse come risultato la richiesta di annessione all'Austria. Pertanto l'offerta di Kreisky di una dichiarazione austriaca di riconoscimento dell'immunità territoriale, giuridicamente non necessaria (l'esperienza della famosa dichiarazione tripartita per Trieste ci ha insegnato che il mezzo migliore per indebolirla è stata la sua riconferma ad ogni incontro internazionale) per poter presentare per noi un vero interesse politico dovrebbe essere formulata da un governo di coalizione in termini tali da scoraggiare definitivamente coloro che hanno ancora in mente la possibilità di una revisione territoriale e non come una conferma incidentale dei trattati esistenti.

4. Kreisky ha pure accennato – nel corso del suo colloquio – all'idea di una cooperazione regionale economica e – entro certi limiti – anche politica fra l'Austria, la Svizzera, la Repubblica Federale Tedesca e l'Italia. Al riguardo, mentre si fa riserva di rispondere a parte al telespresso di codesta Ambasciata n. 1052 in data 2 aprile u.s.[11], si ritiene di dover rilevare fin d'ora che l'idea medesima lascia alquanto perplessi. Infatti, mentre mal si comprende come una cooperazione regionale sul piano economico dei predetti Paesi potrebbe essere compatibile con l'appartenenza della RFT e dell'Italia alla Comunità Economica Europea, l'idea sembra ancor più irreale se si considera che essa prevede una cooperazione – sia pure entro certi limiti – sul piano politico fra due Stati neutrali e due Stati appartenenti ad una alleanza militare.

MODUS

5. Quanto alle ragioni che potrebbero avere indotto Kreisky ad effettuare il suo sondaggio presso V.S., troviamo interessanti le considerazioni di cui al rapporto in riferimento. Tuttavia anche solo per poter prendere in esame l'idea che un rappresentante dell'opposizione socialista sia presente, in quanto tale, ai contatti governativi italo-austriaci occorrerebbe che si verificassero le seguenti premesse:

- in primo luogo, che l'atteggiamento di Kreisky divenisse pubblicamente costruttivo;

- in secondo luogo, che il Governo austriaco in carica formalmente ritenesse la cosa utile e consigliabile, come sembra si possa desumere dalla conversazione di V.S. con Waldheim (telegr. 227[12]);

- in terzo luogo, che questa nuova procedura facesse ragionevolmente ritenere che essa costituisce un mezzo inteso a facilitare il buon esito dei contatti, mediante l'impegno del Partito Socialista austriaco di condividere le responsabilità che incombono al Governo per la decisione ed assicurando una più ampia maggioranza parlamentare per l'approvazione dell'ipotesi globale di soluzione della controversia e non porti invece ad un accrescimento delle richieste di Vienna mediante un abile gioco delle parti.

Questo infatti è il grave rischio insito nella proposta di Kreisky, in quanto l'introduzione di un nuovo interlocutore nei contatti italo-austriaci potrebbe consentire all'Austria di aumentare ancor più le sue richieste, con il pretesto di dover soddisfare oltre che alle condizioni poste dagli altoatesini e dai tirolesi anche a quelle poste dal Partito Socialista austriaco. Di conseguenza, l'idea formulata da Kreisky dovrebbe essere soppesata con grande prudenza, facendo chiaramente intendere alla prima occasione all'ex Ministro degli Affari Esteri che, se il Governo austriaco intende procedere d'intesa con il Partito Socialista, nei confronti del problema dell'Alto Adige, si tratta di una questione interna austriaca alla quale il Governo italiano intende rimanere estraneo. Esso non può comunque accettare – ove si pensasse a qualcosa del genere – né l'idea di un suo contatto con l'opposizione socialista, che si affianchi a quello con il Governo austriaco, né l'intervento di interlocutori che non rappresentino e non impegnino il Governo di Vienna.

Da ultimo, non possiamo scordare la tecnica di crescenti richieste praticata da Kreisky. Nell'incontro di Parigi del 16 dicembre 1964, dallo stesso verbale austriaco risulta che il Ministro degli Esteri si limitò a chiedere un allargamento del pacchetto di soli 5 punti. Oggi, non solo ha avuto 18 punti di più sul pacchetto, ma vuole rendere permanente l'ancoraggio sulle nuove misure che allora – limitato ad una semplice indagine di fatto quinquennale – gli pareva soddisfacente e nello stesso tempo non parla più di una quietanza immediata. Queste esperienze non possono fare a meno di accrescere la nostra diffidenza o la nostra prudenza.

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1180.
2 Il documento reca il timbro: «Visto dall'On. Ministro».
3 Vedi D. 378.
4 Vedi D. 153.
5 Vedi il punto VII del D. 282 e la nota 16.
6 Vedi D. 4.
7 *Recte*: n. 3864. Vedi D. 324.
8 Non pubblicato.
9 Sul coinvolgimento di Jenny, Ducci espose a Pompei le seguenti considerazioni: «nel rinnovare

MODUS

il giuramento di avere pazienza, ed impedendomi quindi di commentare le nuove complesse elucubrazioni espresse dal mio omonimo [*scil.* Gaja] al mio vis-à-vis, vorrei pur tuttavia porti la domanda seguente. Che ne pensa la DC, ed in particolare quella altoatesina, ed in particolare il nostro amico Alcide del Partito del progresso sociale del Dr. Jenny? Abbiamo una dottrina circa la convenienza di differenziare le forze politiche della comunità di lingua tedesca, o preferiamo un interlocutore unico? Tu mi risponderai che questo si vedrà con l'affermarsi o meno del Partito di Jenny. Ma è anche vero che certe affermazioni possono essere aiutate, e in vari modi. 2. I fulmini del mio omonimo avranno invece a Vienna, ed in particolare alla Kärntnerstrasse, il prevedibile risultato seguente. Magnago non vuole Jenny. Wallnöfer non vuole Jenny perché non lo vuole Magnago; Withalm non vuole Jenny perché non lo vuole Wallnöfer. Come conclusione, Jenny – anche se avrà qualche affermazione – continuerà ad essere tenuto fuori della porta delle riunioni austro-nord-sudtirolesi, ma si lascerà trapelare che è Roma che lo ha chiesto. La conseguenza ne sarà che coloro che in Austria (e in Italia) non vogliono che i socialisti austriaci abbiano alcunché da fare con la chiusura della vertenza metteranno una nuova zeppa nelle possibilità di collaborazione fra ÖVP e SPÖ. Infatti Kreisky ha sempre detto che se gli si chiede di votare a favore della vertenza, lo si deve consultare. (Non ha mai detto, come solo i fantasiosi *collages* elaborati da Fenzi gli hanno fatto dire, di voler partecipare con un proprio rappresentante al negoziato con noi). È certo che Kreisky voglia con ciò riservarsi il diritto di dire la sua. Ma non è detto che la ÖVP e noi dobbiamo accettare per forza quello che egli ci dirà: l'importante sarà che egli non possa dire in Parlamento di non essere stato mai consultato. Ripeto dunque che questa consultazione comincia con la partecipazione di Jenny alle riunioni tipo Innsbruck. Solo il mio omonimo si spaventa del Comitato dei Sei, o fa finta di spaventarsene. Non credo che questo Comitato si riunirà mai più in tale forma. Ma è certo che non potremo impedire agli Austriaci – e che neanche ci converrebbe – di convocare delle riunioni con la partecipazione di esponenti della minoranza sudtirolese, come hanno fatto sempre e senza nessuna protesta da parte nostra da dieci anni a questa parte. Non si dirà che c'è un veto romano contro Jenny? Ti ripropongo quindi la domanda perché vorrei sapere se vi sia una posizione particolare della DC alto-atesina contro l'idea di dare un po' di fiato al Partito di Jenny. La cosa potrebbe allora avere un aspetto diverso» (L. 1298 del 26 aprile, in Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*).

[10] Vedi D. 270.

[11] Vedi D. 378, nota 3.

[12] Vedi D. 379.

384

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

T. segreto 13339/237. **Vienna, 16 aprile 1968, ore 11,50 (perv. ore 12,40).**

Oggetto: Conversazione Ducci-Waldheim.

Telegramma ministeriale n. 67[2].

Waldheim non mi ha mai parlato di «inserire Kreisky nei contatti italo-austriaci», né proposto o alluso alla possibilità che «un rappresentante della opposizione socialista sia presente in quanto tale ai contatti governativi italo-austriaci», né accennato ad alcuna «nuova procedura». Si era limitato ad auspicare che nella questione altoatesina fosse possibile instaurare in Austria quella che negli Stati Uniti si chiama «bipartisan foreign policy».

D'altronde nessuna delle frasi soprariportate si trova trova nel mio telegramma n. 227[3] come chiunque lo rilegga può constatare[4].

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1044.

[2] Vedi D. 381.

[3] Vedi D. 379.

[4] Per la risposta vedi D. 386.

MODUS

385

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 18 aprile 1968.**

1. Ho ricevuto oggi l'Ambasciatore d'Austria e, in base alle istruzioni impartitemi, gli ho comunicato il punto di vista italiano circa la posizione assunta dal Governo austriaco in merito alle questioni rimaste aperte al termine della riunione di Londra del dicembre 67[3], quale risulta dal promemoria austriaco del 10 gennaio 68[4] e dalla comunicazione dello stesso Ambasciatore d'Austria in data 5 marzo u.s.[5].

Ho sottolineato in proposito che il Governo italiano, anche nell'attuale fase, è animato dal desiderio di portare il più avanti possibile le conversazioni sul piano tecnico mediante un dialogo costruttivo, in modo che, sgombrato il campo, come è auspicabile, dal massimo numero di elementi non ancora chiariti, possa essere presa al più presto una decisione sul piano politico che porti alla chiusura della controversia.

2. Ho ricordato infine che i contatti italo-austriaci – di cui la conversazione odierna costituiva un ulteriore momento – si sono svolti dal 1964 ad oggi sulla base della ricerca di una soluzione globale, che comprende ad un tempo una previsione di misure a favore delle popolazioni altoatesine e una previsione di atti per la chiusura formale della controversia. Quest'ultima a sua volta comprende il rilascio della cosiddetta quietanza austriaca, il ricorso ad una procedura che affidi la soluzione di ulteriori controversie ad appositi organi giuridici, la previsione di misure che tendano ad impedire il ricorso ad atti non consentiti dal diritto internazionale. La nostra risposta, comunque, aveva luogo nella cornice dell'ipotesi di soluzione globale del luglio 1966[6].

3. Riferendomi in modo particolare ai singoli punti delle comunicazioni austriache del 10 gennaio e del 5 marzo ho fatto presente a Löwenthal quanto segue:

a) *Accordo per la Corte dell'Aja e testo della quietanza austriaca*

Si è preso atto dell'accettazione da parte del Governo di Vienna del nuovo testo proposto da parte italiana per l'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja, nonché delle modifiche proposte sempre da parte italiana al testo della cosiddetta quietanza austriaca. Per quanto concerne, tuttavia, l'aggiunta richiesta dal Governo austriaco alla formula della quietanza, ho rilevato che essa sembra del tutto pleonastica, a meno che non tenda ad escludere «in aeternum» l'ipotesi di modifica o revoca delle misure; nel qual caso essa comporterebbe un impegno che costituzionalmente non si vede come possa essere assunto dal Governo italiano. Di conseguenza, ho pregato di voler riconsiderare la possibilità che da parte austriaca sia riguardata come definitiva la formula con le modifiche suggerite da parte italiana, ma senza l'ulteriore aggiunta richiesta da Vienna.

b) *Determinazione del momento del rilascio della quietanza*

Dall'esame delle comunicazioni austriache cui si rispondeva, avevamo dovuto constatare che da parte del Governo di Vienna si affermava di non ritenere che esista accordo tra le parti circa la determinazione del momento del rilascio della cosiddetta quietanza. Al riguardo ho rilevato che ai fini della chiusura della controversia è di comune interesse determinare con chiarezza tale momento, che è connesso col concetto, su cui pure deve esistere in ogni caso accordo, dell'attuazione del pacchetto.

MODUS

Esaminando le condizioni poste da parte austriaca all'accettazione della formula «automatica», la prima, comunque, costituisce una «petizione di principio» perché un obiettivo fondamentale delle conversazioni in corso è proprio quello di trovare – in ogni caso – un'intesa sul concetto di attuazione del pacchetto. Per quanto riguarda, poi, la richiesta del consenso dei rappresentanti del gruppo altoatesino di lingua tedesca, se essa vuole significare qualche cosa che non sia già previsto nella parte materiale dell'attuale ipotesi d'intesa, (che da parte austriaca si dichiara di accettare), ciò sembra introdurre un nuovo elemento, che tenderebbe a subordinare il rilascio della quietanza all'arbitrio dei rappresentanti del gruppo altoatesino di lingua tedesca: e tale nuova condizione si rifletterebbe sull'applicazione delle misure, anche nel caso di ricorso ad una definizione non automatica dell'attuazione del cosiddetto pacchetto.

Da parte italiana – ho aggiunto – non si può quindi far altro che insistere nel suggerire l'accettazione della formula cosiddetta «automatica», che, mentre fornisce ogni garanzia circa la completa attuazione del pacchetto, presenta il vantaggio della chiarezza e della semplicità e può consentire la chiusura della controversia entro un termine fisso corrispondente a quello della tregua politica. Con la formula proposta da parte austriaca verrebbe meno infatti la necessaria corrispondenza fra la durata del periodo di tregua politica previsto e quello occorrente per l'attuazione del pacchetto, altro elemento essenziale delle ipotesi di soluzione della controversia discusse da ultimo a Londra.

c) *Internazionalizzazione delle misure*

Ho ricordato le premesse che sono alla base dei contatti italo-austriaci dopo l'incontro dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi che ebbe luogo a Ginevra nel maggio '64, e cioè:

1) la salvaguardia dei rispettivi punti di vista giuridici circa l'applicazione dell'accordo De Gasperi-Gruber;

2) il riconoscimento che il predetto accordo deve rimanere l'unico testo che regoli i problemi connessi con l'esistenza in Alto Adige del gruppo di lingua tedesca.

Nonostante che tale posizione sia stata formalmente accolta da parte austriaca, dovevamo constatare che, anche nelle due comunicazioni in esame, tentativi sono effettuati da parte del Governo di Vienna per internazionalizzare le misure previste, considerandole oggetto di un nuovo accordo italo-austriaco. A tale scopo rispondono le seguenti richieste, o proposte, contenute nelle comunicazioni austriache su menzionate: 1) la richiesta di consegna formale di una «integrazione» della terza stesura del pacchetto con le «risultanze delle trattative bilaterali avvenute nel frattempo, nonché con i chiarimenti ed approfondimenti intervenuti nei contatti fra il Presidente del Consiglio italiano e la SVP»; 2) la proposta di rimettere al giudizio di qualsiasi istanza internazionale prescelta dall'Italia l'accertamento se l'eventuale ritardo nel rilascio della quietanza da parte austriaca sia, o meno, giustificato; 3) la richiesta di apporre alla formula della quietanza la nota aggiuntiva sopra accennata.

Di fronte a tali tentativi il Governo italiano non può prendere una posizione diversa da quella tenuta nel passato. Comunque, da parte italiana si è disposti ad una consegna «di fatto» del pacchetto – benché esso sia perfettamente noto al Governo austriaco – con modalità che non dovranno tuttavia essere tali da costituire un elemento per la sua internazionalizzazione.

MODUS

d) *Chiusura della controversia*

La proposta austriaca relativa ad un periodo di tregua politica limitata a tre anni appare essere fondata sull'evidente equivoco che le relative proposte italiane prevedessero una tregua politica della durata di tre anni in ogni caso. Ciò non è, invece, esatto, come risulta dagli ultimi due scambi di vedute che hanno avuto luogo a Londra in proposito. Solo nel caso di accettazione da parte austriaca della formula «automatica» per la determinazione del momento del trasferimento delle nuove competenze alla Provincia di Bolzano, formula che prevedeva un periodo di tre anni per tale trasferimento, tale corrispondenza si verificherebbe.

Avendo l'Austria respinto – almeno per ora – tale formula, e avendo manifestato una preferenza per l'altra ipotesi che comporta un periodo di attuazione di quattro anni, la proposta di Vienna del 10 gennaio lascia scoperto il periodo di un anno, durante il quale la parte austriaca sarebbe libera di adire qualsiasi foro internazionale, anche politico, per una controversia con l'Italia. Da parte italiana pertanto, mentre si insiste – come già detto sopra – perché da parte austriaca venga accettata la formula «automatica», si sottolinea comunque la necessità della corrispondenza tra la durata del periodo di tregua politica e il periodo di tempo occorrente per l'attuazione del pacchetto. Ho aggiunto che ritenevo trattarsi prevalentemente di aspetti tecnici, apparentemente di dettaglio, che potevano essere sfuggiti ai redattori della risposta austriaca, ma che mi sembrava potessero essere facilmente risolti, in base ai nostri chiarimenti ed alla logica.

Con la questione della soluzione della controversia è collegata – come ho sottolineato – anche la proposta austriaca secondo la quale lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja dovrebbe avvenire dopo il rilascio della quietanza oppure, al massimo, contemporaneamente. Tale proposta, come è ovvio, finirebbe col lasciare il Governo austriaco arbitro non soltanto di scegliere il momento del rilascio della quietanza, ma anche di non permettere di adire la Corte di Giustizia dell'Aja se non quando ciò gli sarà gradito. Per questo motivo da parte italiana si deve insistere affinché lo scambio delle ratifiche dell'accordo avvenga indipendentemente e prima – almeno 24 ore – del rilascio della quietanza da parte del Governo austriaco. Ho fatto presente che poteva essere utile, comunque, esplorare al riguardo anche la formula discussa il 12 dicembre 1967 a Parigi col Ministro Toncic[7], che prevedeva la facoltà per l'Austria di anticipare, ove lo avesse desiderato, il rilascio della quietanza nei termini da noi proposti.

e) *Risposta al promemoria Vassalli*

Va rilevato innanzitutto che nella comunicazione austriaca non si risponde a nessuno dei quesiti posti nel promemoria Vassalli e ci si limita a riproporre la nota argomentazione austriaca secondo la quale l'ordinamento giuridico dell'Austria è adeguato allo «standard» degli altri Paesi europei e pertanto tale da soddisfare agli obblighi internazionali. Tale tesi austriaca è infondata sul piano del diritto internazionale, che richiede non già che una legislazione sia conforme ad un ipotetico «standard», ma una diligente prevenzione e una adeguata repressione degli atti terroristici, il che nel caso dell'Austria è smentito dai fatti. Dopo aver richiamato le nostre tesi giuridiche, quali esposte nella nostra nota del 14 ottobre 1967[8], ho precisato che il Governo italiano non ha particolari norme da suggerire

MODUS

al Governo austriaco affinché vengano introdotte nella sua legislazione; esso peraltro deve insistere affinché da parte austriaca vengano prese le misure adeguate per eliminare il terrorismo, la cui responsabilità ricade pienamente sull'Austria. Il Governo austriaco non può valersi delle eventuali lacune nella sua legge penale e della eventuale carenza delle sue autorità giudiziarie per sottrarsi agli obblighi che internazionalmente gli incombono.

f) *Incontro dei Direttori Generali di P.S. italiano ed austriaco*

Nessuna obiezione vi sarebbe da sollevare se il proposto incontro avesse luogo con gli stessi compiti e nella stessa cornice in cui si sono svolti finora gli incontri tra funzionari di polizia dei due Paesi, e cioè al fine di realizzare una collaborazione più efficace delle forze dell'ordine d'Italia e d'Austria per la lotta contro il terrorismo. Diverso sarebbe il nostro pensiero se si volesse portare sul piano amministrativo e di polizia un problema, come quello del terrorismo, che è giuridico e politico.

4. Ho fatto rilevare a Loewenthal che il ritardo della risposta austriaca alla Nota Verbale in data 8 gennaio u.s. della nostra Ambasciata a Vienna relativa all'intervista del terrorista Klotz[9] è inesplicabile e, per quanto riguarda in particolare la richiesta italiana di evitare la diffusione del periodico recante l'intervista, equivale apertamente ad un rifiuto. Ho rilevato, al riguardo, che i delitti di cui Klotz si è dichiarato responsabile dovrebbero essere considerati in Austria – secondo le dichiarazioni fatteci dal Dr. Liebscher – soltanto parzialmente politici e quindi per essi dovrebbe essere ammessa in ogni caso un'azione penale.

5. Riferendomi, poi, alla conversazione del 3 aprile u.s. dell'Ambasciatore d'Italia a Vienna con il Ministro austriaco degli Affari Esteri[10] – nel corso della quale questi ha accennato alla opportunità per il Governo austriaco di procedere d'intesa con il Partito socialista austriaco nei confronti della questione altoatesina – ho sottolineato che il Governo italiano ritiene che la questione rivesta un carattere puramente interno e ad essa intende pertanto rimanere estraneo. Tuttavia, ho fatto presente che, anche per poter prendere in esame l'eventualità della partecipazione di un Rappresentante dell'opposizione socialista ai contatti governativi italo-austriaci, ci pareva indispensabile che ci fosse rivolta una richiesta del Governo austriaco, con la precisazione che il Partito socialista austriaco ha accolto le premesse e gli sviluppi dell'attuale fase di contatti e che di conseguenza la nuova procedura costituirebbe soltanto un mezzo formale per consentire al Partito socialista austriaco di condividere le responsabilità del Governo di fronte ad un'eventuale decisione e non tenderebbe a spostare le basi dei sondaggi in corso.

Comunque, ho aggiunto, l'atteggiamento italiano di fronte a un'eventuale intesa fra il Partito Popolare e il Partito Socialista austriaco non può essere inteso come un nostro assenso all'inserimento di un rappresentante del Partito altoatesino del Progresso Sociale – come di un rappresentante di un qualsiasi altro Partito italiano – in organi austriaci, come, ad esempio, la nota Sottocommissione dei Sei.

Ho infine espresso la convinzione che occorreva, da ambo le parti, che cercassimo di immaginare quale doveva essere la situazione dopo la chiusura dell'attuale

MODUS

controversia, situazione che dovrebbe portare, a mio avviso, ad una completa normalizzazione dei rapporti fra i due Paesi, evitando tentativi – diretti od indiretti – di interferenza nei rispettivi affari interni.

Era, questo, un criterio che mi sembrava importante tener presente sia nello sviluppo dei colloqui, sia nei vari atti che potevano essere compiuti sin d'ora. Mi pareva che, se ne avessimo tenuto conto, avremmo compiuto un importante passo nella giusta direzione.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 7, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1968*.
2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Visto dall'On. Ministro».
3 Vedi D. 314.
4 Vedi D. 334, Allegati I e II.
5 Vedi D. 372.
6 Vedi D. 153.
7 Vedi D. 317.
8 Non pubblicata, ma vedi D. 275.
9 Vedi D. 350, nota 9.
10 In realtà del 5 aprile: vedi D. 379.

386

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. segreto 7054/74. **Roma, 20 aprile 1968, ore 16,40.**

Oggetto: Conversazione Ducci-Waldheim.

Suo 237[2].

V.S. è pregata esprimersi con Ministro Waldheim nei termini indicatele nel telegramma ministeriale n. 67[3]. Segue telespresso[4].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1094.
2 Vedi D. 384.
3 Vedi D. 381.
4 Per la risposta vedi D. 387.

387

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI[1]

T. 247. **Vienna, 22 aprile 1968, ore 13,11.**

Telegramma di V.E. 74[2].

Ho già avuto l'onore di far subordinatamente osservare che né Waldheim ha detto a me in alcuna occasione, né io ho riferito nel telegramma 227[3] o altrove, ciò a cui vuol rispondere il punto B del telegramma 67[4]. Waldheim non ha con me parlato dell'idea di far «partecipare il rappresentante del partito socialista in quanto tale» ai contatti governativi italo-austriaci, e non mi ha proposto né questa né qualsiasi altra nuova procedura per le trattative.

MODUS

A meno dunque che idee del genere siano state fatte conoscere direttamente a codesto Ministero, temo che la premessa su cui si basa il punto B del telegramma 67 sia fondata su un equivoco o su una affrettata lettura della mia comunicazione. Cadono in ogni caso con essa, finché tale premessa non divenga esistente, le conseguenze letterali che da essa vengano fatte derivare ai sottoparagrafi 1) 2) e 3) di detto punto B.

Ne deduco subordinatamente che sia da escludere che io debba parlare a Waldheim di tale punto.

Il Ministro degli Esteri mi aveva invece in quella conversazione postconviviale fatto cenno, di sua iniziativa, della sua convinzione che sarebbe meglio che in Austria si conducesse «una politica bipartitica nell'affare altoatesino». Ripeto che mi disse anche che avrebbe cercato di convincerne il Cancelliere: il che dimostrerebbe che si trattava ancora di una sua convinzione personale. (E poi, dinanzi alla posizione così scossa di Klaus, la domanda da fare sarebbe: quale Cancelliere?)

Lasciando ora da parte l'abbaglio degli uffici ministeriali circa la partecipazione diretta alla trattativa di un rappresentante socialista (una «bypartisan foreign policy» non ha necessariamente neanche negli Stati Uniti la conseguenza che delegati dell'opposizione partecipino ai negoziati internazionali) mi consenta V.E. di soffermarmi brevemente sulla importante questione di fondo.

Io avevo da tempo riportato l'impressione (ad esempio dall'appunto preparato 1'8 novembre dalla Direzione degli Affari Politici per il Comitato ristretto dei Ministri[5], nonché da lettere a me scritte in varie occasioni da Gaja) che V.E. e il Governo italiano siano dell'avviso che, se accordo fra Italia e Austria deve esserci, esso dovrà essere approvato dalla maggioranza più larga possibile del Parlamento austriaco.

Spetta soltanto al Governo austriaco di oggi o di domani vedere come ciò possa ottenersi, come appunto prescrive il telegramma 67 al punto A. Fu per questa ragione che io non mi pronunciai sull'opinione di Waldheim che il suo Governo dovrebbe prendere in considerazione l'offerta più volte avanzata da Kreisky (benché non senza scopi di polemica interna) di concordare assieme il modo di concludere la controversia con l'Italia.

E per quale motivo Waldheim fosse di questo avviso risulta chiaro da quanto egli mi disse, e io riferii, all'inizio della nostra conversazione. Se si vuol fare l'accordo il tempo stringe, la costellazione è favorevole, non si sa quale Europa avremo nel 1971 e di quanto le forze naziste e razziste si saranno rafforzate in Germania e altrove. A questi motivi Kreisky aggiunse, nella separata conversazione che io ebbi con lui il 2 aprile[6], una visione più ampia del dovere comune di tutti gli Europei ragionanti: che è quello di mantenere e allargare l'area di sanità mentale e di stabilità politica in Europa, sottoposta ad attacchi concentrici da parte di nazionalismi, sovversivismi e anarchismi di sinistra e di destra. È interesse e compito delle forze migliori in Austria e in Italia – aggiungeva Kreisky – impedire che un cuneo sia messo nella cooperazione tra democrazia italiana e democrazie di lingua tedesca.

Non dobbiamo – aggiungo io – scontare sempre il peggio: ad esempio che l'Austria abbia per due anni un governo impotente. Né possiamo volere una cosa e il suo contrario: e cioè la più larga approvazione parlamentare dell'accordo, e che i socialisti siano invece costretti a comportarsi da oppositori perché alcuni nostri tecnici sono spaventati (ammetto non del tutto a torto) che ciò possa introdurre nuovi (o vecchi)

MODUS

elementi nell'impostazione del negoziato. Eccessivi timori ed ossessivi sospetti mi sembrano altrettanto pericolosi che l'ingenua fiducia o la non sufficiente vigilanza.

Se vogliamo veramente l'accordo, tutto sommato è meglio che si trovino i modi appropriati per renderne corresponsabili i socialisti austriaci. In ogni caso, presto o tardi dentro l'accordo i socialisti ci saranno comunque, perché l'Austria va ineluttabilmente verso un governo di coalizione. È questo governo di colore, e forse con direzione socialista, che dal 1970 in poi amministrerà un eventuale accordo (chiusura della controversia, ecc.). Mi pare sia questo un elemento fondamentale da tener presente, se siamo ancora a favore di raggiungere un accordo entro il 1968.

Ma queste sono mie considerazioni, di cui V.E. vorrà se crede tener conto per il futuro (prescindendo, naturalmente, dal mio futuro personale). Per il momento, caduto il punto B del noto telegramma, affermando il punto A che l'eventuale intenzione del Governo austriaco (che come ho detto più sopra è tutt'altro che certa) di procedere d'intesa coi socialisti «è una questione interna austriaca alla quale intendiamo rimanere estranei», mi domando se in questa fase ci sia qualcosa di specifico che io debba dire a Waldheim. Mi pare di no.

D'altronde Waldheim è a Tokio, da cui si recherà direttamente in visita ufficiale a Berna. Sarà a Vienna a partire dal 29 aprile. Potrò allora domandargli se e quale maturazione la sua idea abbia avuto nelle alte sfere del Governo austriaco, e in caso positivo fargli alcune opportune considerazioni guidate dallo spirito del telegramma 67[7].

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.
2 Vedi D. 386.
3 Vedi D. 379.
4 Vedi D. 381.
5 Vedi D. 282.
6 In realtà del 1° aprile, vedi D. 378.
7 Per la risposta vedi D. 388.

388

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. 76. **Roma, 23 aprile 1968, ore 12,07.**

Suo 247[2].

Sforzo compiuto da S.V. per chiarire senso suo telegramma 227[3] est segno di scrupolo apprezzabile, ma non era necessario, dato che chiarissimi risultano testo e senso predetto dispaccio.

Non potendo non tenere conto dell'annosa esperienza in materia di conversazioni italo-austriache e nell'intento di prevenire il rinnovarsi di già sperimentate maliziose manovre della controparte, le ho impartito le istruzioni di cui al telegramma 67[4]. Quindi devo ripetere alla S.V. la conferma di esse, già del resto comunicata con telegramma 74[5], lieto di poter constatare che assenza da Vienna del Ministro Waldheim non abbia fatto derivare danni dalla ritardata esecuzione delle istruzioni stesse.

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.

MODUS

[2] Vedi D. 387.
[3] Vedi D. 379.
[4] Vedi D. 381.
[5] Vedi D. 386.

389

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, FANFANI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. segreto 7831/80. **Roma, 2 maggio 1968, ore 16,30.**

Oggetto: Consiglio d'Europa Alto Adige.

Si è preso atto di quanto riferito da V.S. col telegramma n. 261[2] – di cui si ringrazia – e cioè che Ministro Waldheim conta che moniti suoi e di Toncic siano ascoltati da deputati austriaci partecipanti prossima riunione Assemblea Consiglio Europa.

Tuttavia, stante presa di posizione Mondseer Arbeitskreis e nota pubblicata da «Kurier» (telespresso codesta Ambasciata 1289 del 25 aprile u.s.[3]), sembrerebbe opportuno che V.S. alla prima occasione facesse presente a Waldheim che, se deputati austriaci solleveranno questione altoatesina, da parte italiana non si mancherà di replicare adeguatamente, e che di nuovo conteremmo sollevare, anche con maggiori dettagli, questione responsabilità austriache per terrorismo.

Con occasione V.S. vorrà aggiungere che rilievi Waldheim circa prese di posizione italiana hanno destato in noi stupore, poiché, al contrario, proprio nelle posizioni austriache, dopo avvento nuovo Ministro Federale Affari Esteri, vi è stato irrigidimento cui dimostrazione più recente è costituita da nota verbale su caso Klotz[4]. V.S. vorrà far rilevare altresì che ha del pari destato sorpresa che Waldheim abbia accennato a contatti italo-austriaci come se fossero attualmente sospesi, mentre, come noto, essi sono tuttora in corso, dopo comunicazione italiana del 18 aprile[5], in merito alla quale attendiamo risposta da Vienna[6].

---

[1] ACS, *Archivio Aldo Moro*, b. 115, fasc. 712.
[2] T. segreto 15102/261 del 29 aprile, non pubblicato.
[3] Non rinvenuto.
[4] Vedi D. 350, nota 9.
[5] Vedi D. 385.
[6] Per il seguito vedi D. 394.

390

COLLOQUIO DEL SOTTOSEGRETARIO AGLI AFFARI ESTERI, OLIVA, CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI AUSTRIACO, WALDHEIM (Strasburgo, 6 maggio 1968)[1]

Appunto[2].

1. Ho visto ieri [il 6] a Strasburgo il Ministro degli Affari Esteri austriaco Waldheim. L'incontro è avvenuto a sua richiesta, all'Hotel Sofitel, al termine della cola-

MODUS

zione ivi offerta dal Presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Ad esso hanno partecipato, da parte austriaca, l'Ambasciatore Gredler, Rappresentante austriaco presso il Consiglio d'Europa, e il Ministro Calice, Capo di Gabinetto di Waldheim; da parte italiana, Gaja ed Assettati. L'incontro è durato quasi un'ora ed è stato aperto e cordiale.

2. Waldheim si è detto lieto delle possibilità offertegli da tale scambio di vedute, anche se si rendeva conto che il momento non era tale da consentire una soluzione dei problemi ancora aperti fra l'Italia e l'Austria. Non voleva quindi entrare nei dettagli del problema alto-atesino, problema che in parte non aveva potuto studiare sufficientemente, ma voleva limitarsi ad esporre alcune idee di carattere generale. Gli sembrava innanzi tutto necessario che fosse mantenuto dalle due parti un atteggiamento di flessibilità. La sua azione, fin dall'inizio del suo mandato, si era rivolta a calmare, in Austria, l'atmosfera ed aveva avuto l'impressione di essere riuscito nel suo intento.

A Vienna si è disposti ad una soluzione di compromesso e vi è, anche, il vivo desiderio di concludere. Waldheim non intendeva presentare formule nuove, ma si domandava perché noi non accettassimo una soluzione secondo la quale l'Italia realizzerebbe il cosiddetto pacchetto, se necessario, in quattro anni. L'Austria, dal canto suo, si impegnerebbe ad astenersi da azioni politiche per gli stessi quattro anni. Dopo quattro anni, la situazione potrebbe essere riesaminata. Se il «pacchetto» risulterà completamente realizzato, l'Austria darà la quietanza; se no la questione dovrà essere ridiscussa. D'altra parte – ha aggiunto Waldheim – ciò corrisponderebbe alla cosiddetta formula Saragat-Kreisky, che pure prevedeva una Commissione arbitrale che poteva accertare la realizzazione del «pacchetto» per un periodo di quattro o cinque anni.

3. È stato risposto a Waldheim che quanto egli affermava circa il periodo necessario per la realizzazione del «pacchetto» e circa la durata della cosiddetta «tregua politica» corrispondeva sostanzialmente ai punti di vista da noi avanzati nella nostra comunicazione del 18 aprile[3]. Eravamo lieti di vederli così condivisi anche da parte di Vienna. Non appariva invece chiaro che cosa si volesse dire affermando che dopo quattro anni la situazione poteva essere riesaminata. Inesatto era poi il richiamo alla formula Saragat-Kreisky, perché il Tribunale arbitrale, da essa previsto, avrebbe dovuto giudicare secondo diritto fin dall'inizio tutte le controversie che fossero sorte fra l'Italia e l'Austria. Il mandato di accertare di fatto la realizzazione del «pacchetto» era soltanto una funzione complementare attribuita al Tribunale stesso per un periodo iniziale di durata indeterminata, ma prevista in quattro o cinque anni. Da parte italiana non si poteva quindi non insistere perché fosse chiarito il concetto di esecuzione del «pacchetto», in modo che non vi potessero essere dubbi in merito e in modo che Roma potesse avere la certezza di ricevere a suo tempo la dichiarazione liberatoria austriaca. La formula «automatica», da noi proposta nel dicembre scorso e ricordata nella nostra comunicazione del 18 aprile, voleva essere un contributo a tale chiarimento e fornire alle due parti la certezza che non vi sarebbero state ulteriori dispute circa la fine della controversia.

4. Proprio il richiamo alla formula Saragat-Kreisky provava inoltre quanto fosse necessaria sin dall'inizio la presenza di un'istanza giudiziaria (che, secondo le nuove intese, dovrebbe essere costituita dalla Corte dell'Aja) e dimostrava quindi l'importanza sia della stipulazione di un accordo relativo alla giurisdizione della

MODUS

Corte stessa, sia della determinazione del momento dello scambio delle ratifiche concernenti tale strumento. Da parte nostra infine si è anche sottolineato il fatto che l'esecuzione del «pacchetto» dipende dalla libera volontà del Parlamento italiano. È quindi opportuno che da parte austriaca vengano evitate tutte quelle prese di posizione e quegli incidenti che potrebbero naturalmente rendere più difficile al Parlamento di Roma una sua favorevole presa di posizione. È infatti essenziale, al riguardo, che si possa contare durante tutto il periodo futuro sopra condizioni di normalità e di calma.

5. Waldheim ha accennato a sua volta alle misure contro il terrorismo, affermando che era spesso difficile all'Austria di prenderle, anche in considerazione dei riflessi che esse potrebbero avere nei confronti di altri Paesi vicini. Una legge austriaca che avesse stabilito di respingere i rifugiati ai loro Paesi di origine avrebbe potuto costringere l'Austria a rinviare in Ungheria e Cecoslovacchia numerosi profughi residenti in territorio austriaco.

Gli è stato risposto che non si era mai nemmeno immaginato che il Governo austriaco dovesse prendere misure di tal genere. Era invece difficile capire che il Governo austriaco non potesse rifiutare l'asilo ad elementi particolarmente pericolosi, avviandoli in terzi Stati, e comunque non potesse evitare la loro residenza nelle zone di frontiera.

6. Waldheim ha terminato dicendo che non era purtroppo molto al corrente dei dettagli degli scambi di vedute avuti sinora, aggiungendo che anche l'affermazione da lui fatta in precedenza circa il periodo di attuazione del «pacchetto» e circa la tregua politica era stata fatta a titolo personale. Egli ha aggiunto di rendersi conto del fatto che vi sono ancora vari dettagli tecnici da approfondire. Riteneva quindi utile di proporre che, subito dopo le elezioni italiane, si riprendessero i contatti fra i Rappresentanti dei Ministri degli Esteri, ad esempio a livello dei Direttori degli Affari Politici dei due Ministeri, in località da designare, tenendo conto dell'opportunità che le conversazioni avessero luogo nella forma più discreta possibile. Proprio questo elemento di segretezza è particolarmente importante per evitare quelle reazioni dell'opinione pubblica e degli ambienti interessati che occorre al massimo evitare.

7. Da parte nostra si è detto che si era sempre condiviso tale punto di vista e che non avremmo certamente mancato di dare risposta, subito dopo le elezioni, alla proposta che ci era stata fatta per una discussione sui temi ancora aperti, sulla base delle nostre più recenti comunicazioni. Si è aggiunto che non si trattava di fare prevalere formulazioni di origine italiana su quelle di origine austriaca: ma di giungere a soluzioni chiare, che evitassero di prolungare la contesa, anziché di concluderla.

8. Al termine dell'incontro ci si è compiaciuti da ambo le parti per la cordialità dello scambio di vedute, che contribuirà senza dubbio alla migliore comprensione reciproca ed a quel miglioramento dell'atmosfera tra i due Paesi, che concordemente auspichiamo.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 7, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1968*.

[2] Redatto da Oliva il 7 maggio. Il documento reca il timbro: «Visto dall'On. Ministro. 9/5».

[3] Vedi D. 385.

MODUS

391

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 7 maggio 1968.**

In occasione del mio soggiorno a Strasburgo, l'ex Ministro degli A.E. austriaco, Toncic, ha chiesto ieri di vedermi.

Riassumo qui di seguito i termini del colloquio.

1. Toncic ha iniziato dicendo che il gruppo parlamentare austriaco all'Assemblea del Consiglio d'Europa avrebbe votato compatto a favore della designazione di Sforza a Segretario Generale Aggiunto. Egli sperava che avremmo apprezzato questo gesto, sia da un punto di vista generale, sia ricambiando successivamente l'appoggio oggi datoci con analogo appoggio alla candidatura austriaca (dello stesso Toncic) a Segretario Generale del Consiglio d'Europa. In particolare, da parte austriaca si desiderava a questo riguardo che, qualunque dovesse essere la data di assunzione da parte del futuro Segretario Generale (e cioè sia nel caso che venisse accolta, o meno, la richiesta di Smythers di una proroga del suo mandato della durata di sei mesi), l'elezione avesse luogo in ogni caso alla data prestabilita, e cioè nel marzo del 1969.

Toncic si è soffermato altresì ad illustrarmi le ragioni personali e di politica interna austriaca che giustificavano la sua richiesta.

Gli ho risposto che prendevo atto, ringraziando, della sua comunicazione relativa alla candidatura Sforza e, con interesse, delle altre informazioni che egli mi aveva fornito. Egli poteva rendersi conto della impossibilità in cui io mi trovavo di indicargli una nostra reazione. Pensavo che la questione avrebbe potuto essere esaminata con tutta l'attenzione dovuta nel corso dei prossimi mesi. A titolo personale, potevo dire che il gesto austriaco fatto nei nostri confronti mi sembrava particolarmente apprezzabile e che, compatibilmente con gli sviluppi della situazione e tenuto conto dei principi invalsi nella designazione delle cariche all'interno del Consiglio, la candidatura austriaca poteva essere idonea a riscuotere il nostro appoggio.

Ci saremmo senz'altro tenuti a contatto, a Strasburgo, colla Delegazione austriaca e non avremmo mancato a suo tempo di far conoscere la nostra posizione. Si doveva tuttavia tenere presente che la nomina del Segretario Generale era di competenza dell'Assemblea e che era difficile per noi prevedere quale potesse essere l'atteggiamento dei delegati italiani in tale circostanza, anche e soprattutto in previsione di un rinnovo dell'attuale nostra Delegazione.

2. Toncic ha voluto poi parlarmi dello sviluppo della questione alto-tesina successivamente al nostro incontro di Parigi dell'11 dicembre 1967[3], incontro che ha costituito, a suo dire, uno dei momenti in cui le due parti sono state obiettivamente più vicine ad un accordo definitivo. Egli mi ha esposto le difficoltà, che aveva dovuto affrontare appena tornato in Austria da Parigi, difficoltà che egli aveva cercato di sormontare con la creazione della nota Sottocommissione dei Sei. Quest'ultima aveva lavorato in maniera soddisfacente durante la sua sessione di Salisburgo se non altro perché aveva deciso di non rompere le fila delle conversazioni con l'Italia, così come si erano svolte in questi ultimi anni. Dalle sue decisioni era uscita la risposta austriaca del 10 gennaio[4], che noi conosciamo. Essa non era forse sostanzialmente positiva. Doveva però essere considerata positiva nella cornice che egli mi aveva illustrato.

MODUS

Si è giunti così – mi ha aggiunto Toncic – al rimpasto ministeriale austriaco del gennaio 1968. Le varie federazioni della Osterreichische Volkspartei avevano raccomandato, per molte ragioni, la sostituzione del Ministro del Commercio Bock. Il Cancelliere Klaus, preoccupato dell'esito delle elezioni regionali, che dovevano avere luogo nei primi mesi di quest'anno, aveva cercato di allargare il rimpasto in modo da presentarsi con una «équipe» ministeriale nuova, atta a dare l'impressione di un rilancio generale della politica del Governo. Con tale operazione Klaus si riprometteva di attrarre verso la ÖVP un numero sia pure marginale di elettori. Proprio con questi obiettivi di politica interna il Cancelliere austriaco aveva deciso all'ultimo momento di sacrificare lui stesso, Toncic, ed alcuni altri Ministri del precedente Gabinetto. L'esito delle elezioni ha provato, mi ha detto Toncic, che il calcolo di Klaus era totalmente sbagliato. Il Governo di Vienna si trova ora in una posizione ancora più debole della precedente, né è facile prevedere che cosa esso possa fare per rafforzarsi e per assumere la capacità di decisioni di una certa importanza sia nel campo della politica estera che in quello della politica interna.

Toncic ha tenuto a sottolineare che è stata proprio la preoccupazione di Klaus di evitare ogni rischio in politica interna l'elemento che gli fece mancare un appoggio, che gli sarebbe stato invece essenziale, durante il mese di dicembre scorso e nei primi giorni di gennaio. Se tale appoggio gli fosse stato dato, ciò avrebbe potuto portare – a suo dire – ad una soluzione del problema altoatesino. Sarebbe bastato che il Cancelliere avesse ritenuto di usare la sua autorità per far accettare ai tirolesi ed agli altoatesini le conclusioni cui si era giunti negli ultimi incontri di Londra[5] e a Parigi[6].

(È evidente che le dichiarazioni di Toncic riflettono in parte la sua amarezza per aver dovuto lasciare la carica che ricopriva e, in parte, la posizione non agevole in cui egli si trova nei confronti del Governo austriaco. Esse mi sembrano tuttavia interessanti anche perché Toncic ha voluto evidentemente giustificare colle sue parole la differenza di posizione che si può riscontrare fra quanto egli stesso aveva dichiarato nell'incontro di Parigi dell'11 dicembre 1967 ed il contenuto del Pro-Memoria austriaco del 10 gennaio u.s.).

3. Circa il suo futuro, Toncic mi ha detto di pensare che, per rientrare nella politica interna austriaca, è necessario per lui di passare attraverso un periodo di attività internazionale (come quella che poteva essergli consentita dalla carica di Segretario Generale del Consiglio d'Europa). Egli riteneva che il ricoprire tale carica avrebbe potuto essergli estremamente utile di fronte all'opinione austriaca anche per dimostrare che la politica estera di Vienna deve essere impostata su basi più ampie e più equilibrate. La questione altoatesina, egli mi ha detto, non dovrebbe costituire più che il 5 per cento della politica estera austriaca, invece dell'attuale 50-60 per cento. È soltanto così che l'Austria può essere restituite ad una funzione europea più moderna e più operante.

4. Toncic mi ha da ultimo accennato all'opportunità di un miglioramento dei contatti italo-austriaci anche in seno al Consiglio d'Europa. Ho approfittato di quanto egli mi diceva per fare menzione delle voci, che mi erano appena state riferite, circa l'intenzione dell'Onorevole Scrinzi (liberal-nazionale) di compiere mercoledì [l'8] un intervento in merito alla questione altoatesina in occasione della firma dell'Accordo europeo dei Diritti dell'Uomo da parte di alcuni Stati membri, traendo argomento dalla nota sentenza di Fundres.

MODUS

Gli ho fatto presente che tale presa di posizione era inopportuna proprio ai fini cui Toncic mi aveva accennato. Era infatti inevitabile da parte dei nostri parlamentari una adeguata risposta. Mi auguravo quindi che Toncic fosse in grado di intervenire presso lo Scrinzi in modo che il suo intervento fosse evitato. Toncic mi ha promesso che avrebbe fatto il possibile nel senso da me desiderato.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 7, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1968*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 317.
4 Vedi D. 334, Allegati I e II.
5 Vedi D. 314.
6 *Supra*, nota 3.

392

IL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA PRESSO IL CONSIGLIO D'EUROPA, ASSETTATI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. 961. **Strasburgo, 9 maggio 1968.**

Carissimo Roberto,

faccio seguito al mio telegramma odierno n. 64[2] per più dettagliatamente illustrarti la conversazione che, su mia richiesta, ho avuto ieri con Struye.

Premesso che eravamo a conoscenza, attraverso stampa ed agenzie, della nuova iniziativa della Mondsee Arbeitskreis relativa all'invio del testo tedesco del «pacchetto», desideravo al riguardo fargli alcune precisazioni:

1) ritenevamo del tutto scorretto ed anche poco riguardoso, verso lo stesso Struye, l'invio da parte di una Associazione privata di un documento diplomatico ancorché non segreto pur tuttavia non ancora reso di pubblica ragione in alcuno dei due Paesi interessati;

2) non sapevamo, né ci interessava d'altra parte sapere se e qual valore di autenticità potesse avere il documento inviato a Struye;

3) consideravamo comunque del tutto inopportune e controproducenti queste azioni ed iniziative da parte della ben nota Associazione politica austriaca quando conversazioni e contatti in forma discreta e senza alcuna pubblicità continuano tra noi e gli austriaci con speranza di poter giungere a qualche definizione della ben nota questione alto-atesina tale da riportare quel clima di distensione e di serenità, che certo lo stesso Presidente Struye auspicava.

Il mio interlocutore ha preso atto ed ha convenuto su quanto da me dettogli, e dopo una lunga esposizione dei noti fatti passati relativi alla Terza Sottocommissione, nella quale ho potuto notare una sua premura a farmi comprendere di non gradire troppo le varie iniziative della Mondsee, mi ha confermato di aver ricevuto, senza alcuna firma, il documento di cui trattasi, accompagnato da una espressa richiesta di convocazione urgente della Terza Sottocommissione per un riesame della questione alto-atesina alla luce del «pacchetto». Ha aggiunto però che non intendeva in alcun modo dare seguito alla richiesta della convocazione della Sottocommissione tanto più che la stessa oggi può considerarsi di fatto non esistente in quanto non è stata rinnovata la sua composizione, ciò, egli ha tenuto a precisare, per un riguardo alla attuale situazione parlamentare italiana. Naturalmente, non ha mancato

MODUS

di ripetere la consueta affermazione che cioè questa Sottocommissione non può essere eliminata ed al riguardo dovrà in futuro (senza alcuna precisazione) essere presa qualche decisione, sempre però di comune intesa fra le parti interessate.

Per quel che più specificatamente riguarda il «pacchetto», egli mi ha detto che varie soluzioni potrebbero essere da lui adottate quali una sua risposta di non poter dar seguito alla richiesta della convocazione della Terza Sottocommissione, per le note ragioni contingenti oppure nessuna risposta oppure anche una restituzione al mittente del documento pervenutogli.

Naturalmente non ho mancato di far subito rilevare, peraltro senza insistervi troppo per non provocare reazioni contrarie ben conoscendo il carattere del mio interlocutore, che, a mio parere, la soluzione della restituzione poteva apparire come la migliore, senonché Struye ha replicato che tale rinvio al mittente poteva apparire troppo duro e scortese; senza volermi precisare le sue decisioni su tale aspetto formale, mi ha comunque dichiarato che, poiché il documento inviatogli non risultava essere stato reso da nessuna delle due parti di pubblica ragione, lo stesso non poteva essere da lui considerato che come un documento confidenziale, a tale titolo quindi non suscettibile di alcun seguito da parte sua; egli mi ha pertanto assicurato che non ne avrebbe fatto il alcun modo «état», così come pure avrebbe considerato come personale ed in alcun modo ufficiale il mio intervento in argomento presso di lui.

Ho tenuto a riferirti in dettaglio la mia conversazione con Struye di cui tu ben conosci le non facili e non sempre gradevoli particolarità di carattere e di temperamento.

In conclusione però, nel mentre sono certo che egli non darà alcun seguito a questa nuova iniziativa della Mondsee Arbeitskreis, ho d'altra parte la sensazione che nulla ormai abbiamo da temere per quanto riguarda la Commissione Politica fino alla prossima riunione della stessa nel mese di settembre, per la quale Struye tiene *moltissimo* a venire a Roma; ed è soprattutto in funzione di questa sua ambizione che mi sembra lecito tener conto di favorevoli disposizioni da parte sua nei nostri confronti. Non va peraltro dimenticato, quanto il predetto signore sia estroso, ambizioso e suscettibile per cui, come ho telegrafato, occorrerebbe a mio avviso che nessuna forma di pubblicità venisse data agli intendimenti da lui manifestatimi circa questa ennesima iniziativa della Mondsee.

Seguire il suggerimento di Vienna di cui al tuo telegramma n. 37[3] mi sembrerebbe pericolosissimo e tale da pregiudicare tutta l'azione che in via personale e con molto tatto può essere svolta presso Struye.

Al riguardo vorrei concludere dicendoti che la mia conversazione con il predetto si è svolta in una atmosfera di particolare cordialità e ritengo che da parte nostra si debba cercare di fare il possibile per mantenere tale atmosfera che in definitiva può risultarci particolarmente utile.

Affettuosamente tuo

AUGUSTO

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 12, pos. AA 16/3-3.

2 T. segreto 16441/64, non pubblicato.

3 Col T. segreto 16069/271 del 7 maggio (trasmesso ad Assettati col T. segreto 8266/37, pari data), Ducci suggeriva di far presente a Struye che l'Italia si attendeva la restituzione dei documenti ricevuti, mancando l'Associazione di veste e titolo per provvedere a tale trasmissione e dando pubblica notizia di tale gesto (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 12, pos. AA 16/3-3).

MODUS

393

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 10 maggio 1968.**

In seguito alle istruzioni ricevute[3], ho pregato l'Ambasciatore d'Austria di venire da me e gli ho fatto la seguente comunicazione:

1. L'Onorevole Ministro ha preso atto con interesse delle dichiarazioni fatte dal Ministro Waldheim, e riferitegli dal Sottosegretario Oliva, circa la sua intenzione di dare la sua opera per il rasserenamento dell'atmosfera dei rapporti italo-austriaci e per la soluzione della controversia altoatesina.

2. È sua impressione, come sembra sia impressione anche del Ministro Waldheim, che sia opportuno un ulteriore approfondimento, a livello tecnico, delle formule sinora esaminate per cercare di giungere ad una elaborazione di esse soddisfacente per ambo le parti.

3. Da questo punto di vista un nuovo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri, come proposto dal Ministro Waldheim, potrebbe certo sembrare appropriato in data successiva alle elezioni italiane ed in località che offra sufficienti garanzie di segretezza.

4. Ragioni di delicatezza costituzionale non ci consentono oggi di dare risposta ufficiale alla proposta austriaca. Ci riserviamo tuttavia di prendere posizione in merito ad essa appena si sarà proceduto alla costituzione del nuovo Governo.

Loewenthal ha preso atto della mia comunicazione, assicurandomi che l'avrebbe subito portata a conoscenza del suo Governo[4].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1178.

2 Sottoscrizione autografa.

3 Il testo di questa comunicazione era stato sottoposto a Fanfani il 9 maggio con un Appunto che reca la seguente annotazione di Gaja: «V. dall'On. Ministro che concorda. Convocare Löwenthal. R.G.» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 7, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1968*).

4 In risposta a tale comunicazione, il 20 maggio Löwenthal trasmise verbalmente un messaggio di Waldheim, nel quale egli, pur dichiarandosi «pienamente favorevole ad un incontro dei Rappresentanti dei due Ministri degli Esteri», rinviava l'accordo sulle modalità della riunione a quando avesse ricevuto risposta ufficiale alla sua proposta (Appunto di Gaja del 20 maggio, in DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1187). Per il seguito vedi D. 398.

394

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO, ALL'AMBASCIATA A VIENNA[1]

Telespr. segreto 052/673. **Roma, 18 maggio 1968.**

Oggetto: Questione altoatesina. Colloquio col Capo dell'Ufficio Sued Tirol.
Riferimento: Telespresso n. 1336 del 27.4.1968[2].

In relazione a quanto comunicato col telespresso sopraindicato, si fa presente quanto segue:

MODUS

1. *Atmosfera dei rapporti italo-austriaci*

L'osservazione formulata da Tschofen sul tono delle note italiane sul terrorismo durante il cosidetto «Notenkampf»[3] sembra avere ormai soltanto un valore storico. Ma dato che essa mira a fare intendere che da parte italiana si sia preso, anche se in passato, nei confronti dell'Austria, un atteggiamento ingiustificato, alcune considerazioni in merito possono essere opportune.

Le note diplomatiche costituiscono uno strumento per raggiungere determinati scopi ed il tono di esse è uno degli elementi da cui il Governo destinatario può arguire l'urgenza e l'impegno con cui un certo comportamento o certe misure gli sono richieste. Nel caso in esame, se si accetta il concetto di cui sopra, si può dire che il tono di crescente fermezza delle note italiane è stato estremamente misurato, perché di fatto il Governo austriaco non vi diede in pratica che limitatissimo seguito.

Tale tono doveva comunque rendere il Governo di Vienna consapevole del fatto che da parte italiana non ci si poteva limitare ad una vuota schermaglia verbale e che non si sarebbe mancato di ricorrere a misure più concrete; e le nostre note hanno giustificato, con la loro frequenza e con il loro tono, la nostra presa di posizione del giugno 1967 in seno agli organi comunitari nei confronti della domanda di accordo speciale formulata dall'Austria[4].

Per quanto riguarda, poi, l'accusa rivolta al Governo austriaco di svolgere una «campagna di bugie contro l'Italia», contenuta nel promemoria italiano del 22 luglio 1967[5], essa si riferisce alla fase speciale che ha susseguito l'attentato di Cima Vallona. Si rileva in proposito, innanzitutto, che il testo della nota stessa è stato redatto da codesta Ambasciata, su brevi indicazioni di questo Ministero (tel. ministeriale n. 218 del 21 luglio u.s.[6]). Trattandosi di un avvenimento di un anno fa, è poi facile ricordare che da parte austriaca si reagì all'attentato da ultimo ricordato, invece che col cercare di prendere adeguate misure e di offrire l'opportuna collaborazione alle richieste italiane, tentando di minimizzare l'episodio (che fu imputato agli stessi italiani da personaggi che oggi si definiscono moderati, come il giornalista Nayer) e di dimostrare che si era in presenza di atti di guerriglia che si svolgevano dalle due parti del confine. A tal uopo, si cercò di speculare su un episodio isolato, in cui guardie di frontiera italiane avevano esploso in aria alcuni colpi di avvertimento per intimare l'alt a due persone sospette (che, secondo quanto affermato da parte austriaca, sarebbero state dei doganieri) per «montare» una campagna intesa a dimostrare che i reparti di frontiera italiani più volte avevano aperto il fuoco contro unità austriache.

Allo stesso scopo rispondeva d'altronde la polemica sollevata da parte austriaca per una notizia pubblicata dall'ANSA il 6 luglio 1967[7], notizia che non faceva altro che riprendere quanto pubblicato il giorno precedente da un giornale austriaco.

Proseguendo su questa linea di distorsione dei fatti e di deformazione della realtà si giunse alle dichiarazioni del Ministro austriaco degli Affari Esteri di fronte all'Assemblea delle Nazioni Unite, nell'ottobre 1967[8], secondo le quali non sarebbero esistite prove che il terrorismo in Italia proveniva dal territorio austriaco. Le reazioni italiane sono state chiaramente originate dall'atteggiamento non cooperativo del Governo austriaco e ad esso per primo va rivolta l'accusa di non aver preso, per vari mesi, in questo essenziale settore, una posizione di efficace collaborazione.

MODUS

Quanto alle analoghe dichiarazioni di Waldheim (tel. di codesta Ambasciata n. 261 del 29.4 u.s.[9]) non si vede da che cosa esse possano essere, di fatto, giustificate. Molto più giustificata sarebbe la constatazione, da parte nostra, di un irrigidimento della posizione austriaca, come rilevato nel telegramma ministeriale n. 80 del 2 c.m.[10].

2. *Connessione fra la questione altoatesina ed il terrorismo*

La frase dell'appunto allegato al telespresso n. 120/536 del 20 aprile u.s. (relativo alla conversazione del 18 aprile 1968 fra il Direttore Generale degli Affari Politici e l'Ambasciatore d'Austria), citata nel telespresso cui si risponde[11], si riferisce chiaramente alla situazione quale dovrà verificarsi dopo la chiusura dell'attuale controversia, situazione che deve portare ad una completa normalizzazione dei rapporti fra i due Paesi, evitando, fra l'altro, tentativi – diretti o indiretti – di interferenza nei rispettivi affari interni. Fin dal 1964 – e cioè fin dagli incontri fra esperti a Ginevra – il problema di una intesa su quel che deve significare normalizzazione dei rapporti italo-austriaci fu ripetutamente affrontato: e si esaminò fin d'allora se ed in che limiti si potesse ammettere che in tale situazione si verificassero atti di terrorismo.

A questo proposito, occorre innanzitutto distinguere fra due aspetti del problema del terrorismo che spesso sono volutamente confusi da parte austriaca. Primo tra tali aspetti è l'eventuale conseguenza di atti di terrorismo sullo sviluppo dei contatti italo-austriaci. A questo proposito è stato ripetutamente affermato, tanto da parte italiana quanto da parte austriaca, che non si intendeva permettere che l'attività terroristica distraesse le due parti dal dare la propria opera al fine di giungere al più presto possibile alla soluzione della controversia; e di fatto, nonostante il ripetersi degli attentati e nonostante la crisi prodottasi in seguito a quello di Cima Vallona, i contatti fra Vienna e Roma non sono stati interrotti.

Il secondo aspetto è la compatibilità del terrorismo sia coll'esistenza di normali rapporti fra i due Stati sia con la soluzione finale del problema altoatesino. È ovvio che, se una soluzione significa normalizzazione definitiva della situazione fra i due Paesi, il terrorismo non è in alcun modo compatibile con la soluzione della controversia. In questo senso ci si è espressi più volte, dal 1964 in poi, (e del resto anche in data anteriore) con gli austriaci. La risposta austriaca, negli incontri del 1964, fu che da parte di Vienna si sarebbe fatto tutto il possibile per impedire il fenomeno; ma la tesi allora sostenuta in Austria era che il fenomeno aveva carattere autoctono e cioè essenzialmente altoatesino, e derivava dalla insoddisfazione della popolazione per il trattamento, giuridico e di fatto, ricevuto dalle Autorità italiane. Il Governo di Vienna negava quindi, in quella fase, nella maniera più esplicita, la sua responsabilità per l'eventuale organizzazione di attentati sul suo territorio e per la partecipazione di cittadini austriaci alla preparazione di essi. Di conseguenza, da parte austriaca si sosteneva che solo la soluzione della controversia, togliendo i motivi dello scontento della popolazione altoatesina, avrebbe potuto portare alla scomparsa del fenomeno.

Tale tesi fu sempre e fermamente contestata da parte italiana. Si può comunque rilevare che oggi le premesse, su cui si basava la posizione austriaca, sono state dimostrate totalmente infondate. Gli scambi di Note e gli avvenimenti degli anni 1967-68 hanno infatti provato che il terrorismo è un fenomeno organizzato con larghissima prevalenza in territorio austriaco ad opera di cittadini austriaci o, comunque ad opera, per la massima parte, di individui non di cittadinanza italiana. In queste condizioni

MODUS

la repressione del terrorismo e la sua cessazione divengono la conseguenza, non già della soluzione della controversia e dell'applicazione di nuove misure italiane a favore delle popolazioni altoatesine, ma innanzitutto degli obblighi internazionali del Governo di Vienna. È chiaro, quindi, che Vienna è tenuta a prendere tutte quelle misure che possano portare fin d'ora alla sparizione del terrorismo e ad impedire che esso possa successivamente risorgere, mettendo in pericolo la normalizzazione dei rapporti fra i due Paesi, che è lo scopo che si vuole perseguire.

È comunque da tenere presente che il problema di eventuali manifestazioni del terrorismo in momenti successivi alla soluzione della controversia si presentava in maniera totalmente differente da oggi nel 1964 (quando fu presa in esame la cosidetta formula di soluzione Saragat-Kreisky, la quale prevedeva una soluzione della controversia a carattere immediato). Doveva quindi prevedersi ovviamente, in tale ipotesi, un periodo di progressiva normalizzazione della situazione, anche nel periodo successivo alla soluzione della controversia.

La formula di soluzione della controversia successivamente elaborata ed attualmente tuttora allo studio, prevede invece, sostanzialmente, che la soluzione formale e definitiva della controversia (con il conseguente rilascio della cosidetta «quietanza» austriaca) venga spostata di alcuni anni, i quali, non possono non essere considerati, essi stessi, come un periodo di normalizzazione dei rapporti fra i due Paesi. Per quanto riguarda il terrorismo, tale periodo di normalizzazione deve avere inizio fin d'ora, e ciò perché non si possono comprendere né trattative fatte con un «partner» che permette il perpetrarsi di un illecito internazionale, né una conclusione di intese se non quando la situazione sia, almeno giuridicamente, corretta colla chiara dimostrazione, da parte del Governo austriaco, di volere far fronte alle sue responsabilità internazionali.

La previsione di misure che tendano ad impedire il ricorso ad atti non consentiti dal diritto internazionale è premessa per la chiusura formale della controversia, senza peraltro costituirne una formale condizione.

Non sarà del resto certamente sfuggito all'attenzione di codesta Ambasciata che anche nel recente programma elettorale della Democrazia Cristiana è espressamente detto, per quanto riguarda l'Alto Adige: «La DC proseguirà nella sua azione per una politica di collaborazione fra i gruppi linguistici diversi residenti in Alto Adige, utilizzando gli strumenti di autonomia offerti dalla Costituzione.

Ciò farà per la sua vocazione democratica, in osservanza del dettato costituzionale sulla tutela delle minoranze e nell'auspicio che ciò possa valere al superamento della controversia con l'Austria circa l'applicazione del Trattato De Gasperi-Gruber.

A tale politica si ritiene debba corrispondere una iniziativa austriaca per la rigorosa prevenzione e repressione del terrorismo».

Non si tratta, quindi, da parte nostra, di operare una connessione fra la questione alto-atesina ed il terrorismo, ma di cercare un chiarimento su quelli che devono essere i rapporti italo-austriaci sia durante gli attuali contatti, sia dopo la soluzione della controversia.

È chiaro, inoltre, che da parte italiana non si richiedono speciali misure, ma si richiede soltanto quel comportamento che è imposto all'Austria dal diritto internazionale. Tale comportamento è dovuto dall'Austria, nei nostri confronti, sin d'ora e non dal

MODUS

momento della conclusione formale della controversia; altrimenti dovremmo sospettare che da parte austriaca si intende subordinare un proprio corretto comportamento internazionale all'avvenuta chiusura della controversia; il che sarebbe manifestamente inaccettabile.

3. *Provvedimenti contro il terrorismo*

Non è mai esistita una formale richiesta, da parte italiana, affinché fossero presi, da parte del Governo di Vienna, determinati provvedimenti legislativi contro il terrorismo. Da parte italiana ci si è limitati a richiamare l'attenzione del Governo di Vienna sulle lacune e sulle contraddizioni della legislazione vigente in Austria, nonché sulla carenza delle autorità giudiziarie austriache nell'applicazione di essa. Si è poi insistito sul principio che il Governo austriaco non può trincerarsi, al riguardo, dietro una nozione puramente interna di legalità, e che lo Stato risponde internazionalmente dell'attività di tutti i suoi organi, compresi quelli giudiziari.

È da tenere innanzitutto presente in proposito che la tesi austriaca è stata ed è che la legislazione penale austriaca è al livello europeo e che, conseguentemente, la sua normale applicazione sarebbe sufficiente per scagionare il Governo di Vienna da qualsiasi responsabilità. Tale tesi non è conforme al diritto internazionale, il quale non prevede speciali standards legislativi interni che debbano essere seguiti, ma soltanto l'obbligo generale dello Stato di impedire un comportamento lesivo per altri membri della società internazionale. Da questo punto di vista le dichiarazioni di Tschofen, riprodotte nel telespresso cui si fa riferimento[12], possono costituire un segno di una certa iniziale evoluzione dell'atteggiamento austriaco e potrebbero essere interessanti, ove fossero confermate. Di fronte alla posizione di Vienna la nostra tesi deve, quindi, tendere innanzitutto:

a) a sottolineare il carattere internazionale degli obblighi che ha il Governo austriaco ed il contenuto di essi;

b) in via subordinata, a mettere in luce le insufficienze nell'applicazione interna della legislazione austriaca vigente, insufficienze che non possono essere fatte valere contro di noi e che non esimono il Governo austriaco dalle sue responsabilità internazionali;

c) a mettere in luce la scarsa volontà politica del Governo austriaco di applicare, del resto, la stessa legislazione esistente.

Il problema di una eventuale riforma della legislazione interna austriaca contro il terrorismo si pone quindi essenzialmente in relazione al fatto che le autorità austriache hanno più volte dichiarato di non avere mezzi giuridici per intervenire contro i terroristi ed anzi di aver dovuto ricorrere talvolta a misure contrarie alla legge per venire incontro alle esigenze messe in luce da parte italiana.

Se tale è realmente il caso, come da parte austriaca si è sostenuto, è evidente che la nostra reazione non può non essere se non nel senso che la legislazione interna austriaca deve essere riformata in modo da consentire al Governo di Vienna di far fronte a tutti gli obblighi che esso ha nei nostri confronti. Né valgono le considerazioni svolte circa presunte nostre intromissioni nel settore più geloso della sovranità, da parte proprio di chi ha dimostrato di non aver il dovuto rispetto per molto più giustificate sensibilità italiane.

MODUS

Il problema della repressione del terrorismo è quindi un problema giuridico, sia perché si riferisce agli obblighi internazionali dell'Austria, sia perché, in linea subordinata, riguarda l'inammissibilità che il Governo austriaco si avvalga di una eventuale inadeguatezza dei mezzi giuridici attualmente a sua disposizione per sottrarsi agli obblighi che su di esso incombono. Si tratta, al tempo stesso, di un problema politico perché attraverso l'atteggiamento di Vienna in questa materia si può chiarire la reale volontà del Governo austriaco di normalizzare i rapporti con l'Italia, indipendentemente dall'esistenza della controversia alto-atesina.

Accettare di considerare il problema della repressione del terrorismo come un problema di polizia significa accettare la tesi austriaca secondo la quale la legislazione austriaca è adeguata e secondo la quale la sua normale applicazione esime il Governo di Vienna da qualsiasi obbligo internazionale. Si comprende, e del resto non è cosa nuova, che l'Austria cerchi di circoscrivere il terrorismo in un ambito puramente tecnico. Si tratta tuttavia di una posizione che da parte nostra non può essere in alcun modo accettata.

4. *Nuovo Codice Penale*

La presa di posizione della Commissione per la redazione del progetto di nuovo Codice Penale ha certo dato un'occasione, che poteva essere molto utile, e cui era stato accennato da autorevole fonte austriaca, per «mimetizzare» opportunamente, se fosse stato necessario, provvedimenti adeguati contro il terrorismo[13]. Ma il fatto che questa occasione non possa eventualmente essere sfruttata, non modifica l'obbligo dell'Austria di emanare – ove necessario – disposizioni speciali contro il terrorismo con il pretesto che trattasi di esigenze parziali e contingenti, destinate – auspicabilmente – ad esaurirsi in un breve periodo di tempo. La questione fondamentale è quella dell'osservanza, da parte dell'Austria, degli obblighi posti dalle norme di diritto internazionale che regolano i rapporti fra gli Stati. Se l'Austria intende far ciò attraverso disposizioni del Codice Penale oppure di leggi speciali ciò costituisce una questione alla quale siamo estranei. Ciò che ci interessa è che gli obblighi summenzionati siano rispettati.

5. *Estradizione dei terroristi altoatesini*

Non possiamo che registrare la comunicazione di Tschofen e il punto di vista austriaco[14]. Tuttavia si rileva che non vi dovrebbero essere ostacoli acché l'estradizione venisse concessa per delitti diversi da quelli contemplati negli artt. 241 e 305 del CP italiano (attentato all'integrità dello Stato e cospirazione politica), nell'intesa, che, in base al principio «della specialità dell'estradizione», gli estradati non verrebbero processati per i reati relativi.

6. *Rogatorie*

Registriamo analogamente l'intenzione manifestata da Tschofen[15] circa la questione delle nostre richieste di rogatoria finora non evase da parte austriaca.

7. *Recenti processi ai terroristi*

Sorprende che Tschofen abbia potuto pronunziare il giudizio riferito da codesta Ambasciata in merito al processo contro Burger e Kienesberger[16]. È noto infatti che l'interrogatorio della teste tedesca Signora Cyrus, corrispondente della rivista «Der Spiegel», è stato condotto in modo aggressivo, permettendo di creare l'impressione che l'intervista rilasciata da Burger al predetto periodico fosse stata diversa da quella

MODUS

pubblicata. Ciò ha provocato anche la protesta dell'associazione austriaca della stampa estera. Inoltre in quella fase del processo il presidente della Corte, con una procedura tutt'altro che regolare, prima di rivolgersi alla Giuria per chiederle di decidere sull'attendibilità della teste, ha espresso il personale parere che questa non fosse attendibile.

8. *Chiusura della controversia*

Come è noto, la chiusura della controversia, intesa come ristabilimento di normali rapporti tra i due Paesi e come predisposizione di meccanismi atti ad evitare il risorgere di futuri contrasti, ha sempre compreso, tra l'altro, la questione del rilascio della cosiddetta «quietanza» austriaca e la previsione di un organo giudiziario atto a decidere secondo diritto, in base all'accordo De Gasperi-Gruber, di eventuali controversie sull'applicazione di esso. Nella prima fase dei contatti italo-austriaci, che portò alla elaborazione delle ipotesi di intesa discusse a Parigi il 16 dicembre 1964[17], particolare importanza fu attribuita da parte nostra alla formulazione ed al contenuto della cosiddetta «quietanza» austriaca, che avrebbe dovuto esserci rilasciata immediatamente all'inizio del calendario delle operazioni previste. Nell'apposito Comitato dei Ministri per l'Alto Adige[18] sembrò allora prevalere, almeno ad un certo momento, l'opinione che la quietanza dovesse riferirsi non soltanto alla attuale controversia (che riguarda l'applicazione dell'art. 2 dell'accordo De Gasperi-Gruber), ma all'intero Accordo di Parigi, riconoscendone la totale e definitiva esecuzione da parte italiana. Avendo a mente una quietanza così completa, si comprende che si dimostrasse minore interesse, da parte nostra, alla istituzione, anche se ritenuta utile, di un apposito organo giudiziario internazionale. Nella successiva fase dei contatti dato lo spostamento del momento in cui dovrà essere rilasciata la quietanza austriaca (che si prevede venga rilasciata al termine dell'attuazione del «pacchetto») e data la aleatorietà del rilascio di tale quietanza, sembrò invece essenziale poter ricorrere tempestivamente ad un organo giudiziario. Ove tale organo infatti fosse in funzione, il Governo austriaco non solo sarebbe molto probabilmente dissuaso dal sollevare nuovamente la controversia, ma potrebbe al tempo stesso essere indotto a rilasciare la quietanza da noi richiesta, quietanza che potrebbe essere sostituita, ove necessario, su nostra istanza, da una decisione dell'organo giudiziario sull'avvenuta attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber. A tal fine parve altresì utile prevedere che, mentre da parte italiana si manifestava la volontà di procedere autonomamente, entro un periodo determinato, all'adozione di speciali misure a favore delle popolazioni altoatesine, da parte austriaca si dichiarasse di rinunciare a sollevare per lo stesso periodo qualsiasi controversia al riguardo. Parve al tempo stesso importante che, senza soluzione di continuità rispetto a tale periodo di tregua politica, si potesse immediatamente ricorrere ad un organo giudiziario, la cui esistenza potesse evitare il ricorso, da parte austriaca, ad istanze politiche.

A tali principi si ispirava l'apposito calendario operativo, di cui è rimasta traccia nel verbale delle conversazioni del 6-7 dicembre 1967 a Londra e dell'11 dicembre 1967 a Parigi[19], e che prevedeva il susseguirsi alterno di una serie di atti di interesse reciproco.

Di fronte alla richiesta austriaca di far coincidere il momento del rilascio della cosiddetta quietanza con quello dello scambio delle ratifiche dell'accordo relativo al riconoscimento della giurisdizione della Corte dell'Aja, era stato proposto, da parte degli esperti italiani, di richiedere che lo scambio delle ratifiche avvenisse invece su-

MODUS

bito dopo l'approvazione da parte del Parlamento italiano della legge costituzionale relativa all'autonomia della Provincia di Bolzano, e prima dell'approvazione delle altre leggi previste. Tale proposta era motivata dal fatto che sembrava conveniente legare il momento dello scambio delle ratifiche ad una data certa e inequivocabile, quale l'approvazione della legge costituzionale, facendo sì che esso avvenisse in un momento in cui da parte austriaca si aveva ovvio interesse a dare seguito a tale scambio di ratifiche per assicurarsi il completamento dei procedimenti legislativi previsti da parte italiana. L'apposito Comitato dei Ministri, svoltosi il 9 novembre 1967[20], decise invece che si potesse cercare di andare incontro alla richiesta austriaca, rimanendo tuttavia inteso che lo scambio delle ratifiche dell'accordo relativo alla Corte dell'Aja, avesse luogo almeno 24 ore prima del momento in cui avrebbe dovuto essere rilasciata la quietanza austriaca.

Tale formula era dettata, comunque, dalla necessità di evitare che vi fosse un qualsiasi collegamento logico e temporale fra il rilascio della quietanza e lo scambio delle ratifiche, collegamento che avrebbe reso facile all'Austria, con evidenti pretesti, di non procedere né all'uno né all'altro di tali atti. Il Governo di Vienna sarebbe rimasto libero di agire come volesse e presso qualsiasi istanza internazionale, senza che da parte italiana si potesse eccepire l'obbligo di portare ogni eventuale controversia dinanzi ad apposito tribunale. La nuova formula, per essere efficace, comportava la necessità di poter determinare in maniera non equivoca quando avesse avuto luogo l'esecuzione del cosiddetto «pacchetto». Appunto a tal fine da parte degli esperti si propose e l'apposito Comitato dei Ministri approvò – la cosiddetta «formula automatica», che consentirebbe di determinare senza ombra di dubbio il termine «a quo» da cui deve iniziare il periodo per l'approvazione tanto dello scambio delle ratifiche dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja, quanto del rilascio della quietanza. Da parte austriaca si insistette nuovamente nel dicembre scorso a Londra perché tale periodo fosse fissato in 21 giorni per tutte e due le operazioni. Da parte italiana a Londra, conformemente alle istruzioni ricevute, si sottolineò che il termine doveva essere di 20 giorni per lo scambio delle ratifiche e di 21 giorni per la quietanza. Nell'incontro di Parigi, Toncic fece presente che da parte di certi esperti austriaci si riteneva importante che la quietanza fosse rilasciata anteriormente allo scambio delle ratifiche, potendo tale elemento, a loro avviso, essere determinante in merito alla questione della competenza della Corte dell'Aja circa il cosiddetto «pacchetto» (opinione non condivisa dai giuristi italiani). In tali condizioni il Ministro Toncic chiese che fosse data facoltà all'Austria di dare la quietanza *entro 21 giorni*, mentre le ratifiche avrebbero dovuto essere scambiate il *21° giorno* dopo l'attuazione del pacchetto. Da parte degli interlocutori italiani si prospettò, a titolo personale, come risulta dal verbale citato da codesta Ambasciata, che tale formula avrebbe potuto essere esaminata ove fosse chiarito invece che lo scambio delle ratifiche avrebbe dovuto avvenire comunque il 20° giorno dopo l'attuazione del «pacchetto», mentre il rilascio della quietanza avrebbe potuto aver luogo entro 21 giorni (e cioè, evidentemente, anche prima dello scambio delle ratifiche). Eventualmente avrebbe potuto essere esaminata anche una formula secondo cui i due termini di 20 giorni e 21 giorni venivano considerati come termini, entro i quali ambedue le operazioni potevano essere effettuate.

MODUS

La novità di questa formula consisteva, nel fatto che, al fine di conseguire i propri obbiettivi, gli austriaci avrebbero probabilmente anticipato il rilascio della quietanza. Ciò facendo, tuttavia, essi si sarebbero comportati in un modo a noi conveniente, eliminando ogni incertezza circa il rilascio della quietanza ed abbreviando il periodo della nostra attesa. Il Ministro Toncic, che si era perfettamente reso conto dei vantaggi reciproci offerti da tale formula, disse che l'avrebbe fatta esaminare nella riunione di Innsbruck e che avrebbe cercato di ottenere che fosse accolta. Ancora recentemente, in un incontro che ha avuto luogo a Strasburgo il 6 corrente[21], l'ex Ministro Toncic, nel ricordare la formula allora discussa, ha precisato che purtroppo essa non aveva potuto trovare ad Innsbruck l'assenso dei tirolesi e degli altoatesini.

Quanto precede, per opportuno chiarimento dei quesiti posti da codesta Rappresentanza[22].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/2.

2 Se ne pubblicano alcuni brani nelle note che seguono. Il telespresso si conserva in DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/2.

3 Tschofen dichiarava di essere rimasto dispiaciuto «del tono assai aspro» raggiunto dalle note italiane.

4 Vedi DD. 228, 232 e 234.

5 Promemoria 2221, trasmesso con Telespr. 2229 del 22 luglio 1967, che si concludeva così: «Di fronte all'insistenza con cui da parte austriaca si diffondono notizie sull'episodio del 2 luglio senza rapporto con la realtà, sia in ispecie per quanto riguarda la versione dell'episodio stesso sia per quanto concerne la sua importanza, l'Ambasciata d'Italia, su istruzioni del suo Governo, si trova costretta a sottolineare che non è attraverso una campagna di bugie contro l'Italia che il Governo austriaco può rendere meno gravi le responsabilità per il terrorismo organizzato in territorio austriaco ai danni dell'Italia» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1967, b. 2, s.p.).

6 T. 14120/218 del 21 luglio 1967, non pubblicato.

7 Si riferisce verosimilmente alla notizia ANSA del 7 luglio che fu oggetto della nota verbale austriaca del 14 luglio 1967: vedi D. 249, nota 3.

8 Vedi DD. 270, nota 3 e 272, nota 6.

9 Vedi D. 389, nota 2.

10 Vedi D. 389.

11 La frase citata da Ducci era la seguente: «Il nostro interlocutore ha detto che l'ultima comunicazione di Gaja a Löwenthal del 18 corrente conferma quanto da parte austriaca già intuito, e cioè che non solo la revoca del veto alla CEE ma anche la soluzione della vertenza altoatesina sono subordinate alla richiesta italiana di misure contro il terrorismo. In altro modo non si può spiegare la frase di Gaja a Löwenthal (Tschofen aveva sotto gli occhi il telegramma di Löwenthal che in questo corrispondeva esattamente al testo dell'appunto ministeriale allegato al telespresso n. 120/536 del 20 c.m.) che la chiusura della controversia comprende, oltre al rilascio della quietanza e l'accordo sulla competenza della Corte dell'Aja, "la previsione di misure che tendano ad impedire il ricorso ad atti non consentiti dal diritto internazionale"». Sul colloquio Gaja - Löwenthal del 18 aprile vedi D. 385.

12 Così riferiva Ducci: «Tschofen ha assicurato di rendersi perfettamente conto dell'obbligo che spetta all'Austria in base al diritto internazionale di prevenire e reprimere le attività contro l'Italia organizzate sul territorio austriaco. Egli considera anzi sua principale missione, nella nuova carica cui è stato chiamato, di far intendere questo concetto ai funzionari dei Ministeri competenti (ha fatto il nome di Peterlungen, Capo della Sezione III del Ministero dell'Interno e di due funzionari della Sezione penale del Ministero della Giustizia, Drechsler e Warbinek), che hanno una mentalità "domestica", poco recettiva alle esigenze del diritto internazionale».

13 A tal proposito Tschofen aveva informato Vecchi che il Ministero degli Esteri aveva fatto pervenire alla Commissione un apposito promemoria «che faceva presenti le esigenze politiche di una nuova legislazione contro il terrorismo». Egli aveva aggiunto «che l'accoglienza della Commissione al promemoria non era stata molto produttiva».

14 «Il nostro interlocutore ha detto che sono ancora allo studio del Governo austriaco sia la richiesta del 1965 per l'estradizione dei quattro della Valle Aurina, sia quella dello scorso anno, comprendente una lunga lista di nomi. Ha aggiunto peraltro di non rendersi conto perché l'autorità giudiziaria italiana abbia inserito tra i delitti per cui era stata richiesta l'estradizione quelli di cui agli articoli 241 e 305 del nostro

MODUS

Codice Penale (attentato all'integrità dello Stato e cospirazione politica), delitti prettamente politici per cui ovviamente l'estradizione non potrà mai essere concessa. In definitiva la decisione sull'estradizione è rimessa nelle mani del giudice (art. 59 del codice di procedura penale austriaco) che difficilmente si rende conto della complessa problematica dei rapporti tra i due paesi. Forse un passo avanti potrà essere fatto con la firma da parte austriaca, che Tschofen considerava prossima, del Trattato europeo sull'estradizione».

[15] Tschofen aveva accennato «alla possibilità che il Ministero della Giustizia ha di far pervenire ai giudici delle direttive di massima in grado di indirizzare il loro giudizio».

[16] Ducci riferiva che, secondo Tschofen, l'esito del processo «era stato più favorevole di quanto egli pensasse».

[17] Vedi D. 4.

[18] Vedi D. 3.

[19] Vedi DD. 314 e 317.

[20] Vedi D. 283.

[21] Vedi D. 391.

[22] Per la risposta vedi D. 396.

395

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO, ALL'AMBASCIATA A VIENNA[1]

Telespr. segreto 052/716[2]. **Roma, 30 maggio 1968.**

Oggetto: Controversia italo-austriaca per l'esecuzione dell'Accordo De Gasperi-Gruber. Documenti di chiusura.

Riferimento: Tel.sso codesta Ambasciata n. 1560 del 18.5.1968[3].

1. Com'è noto, nello studio dell'attuale ipotesi d'intesa, che ha avuto inizio nell'aprile 1965[4], sono stati presi in considerazione – per quanto riguarda la parte formale di chiusura della controversia italo-austriaca per l'esecuzione dell'Accordo De Gasperi-Gruber – i documenti progettati dopo la quinta riunione di esperti italo-austriaci (3^ stesura: 10 dicembre 1964)[5], che risultano inviati a codesta Ambasciata con lettera n. 10A/320 in data 10 febbraio 1965[6].

Nel mentre se ne trasmette, ad ogni buon fine, un altro esemplare in allegato al presente telespresso[6], si fa presente che i progetti in parola hanno naturalmente subito notevoli modifiche nel corso delle varie riunioni dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi, che si sono succedute dal luglio 1965 in poi e che hanno esaminato, com'è noto, differenti ipotesi d'intesa.

2. L'aggiornamento del progetto delle dichiarazioni italiana ed austriaca dinanzi ai rispettivi Parlamenti ed il loro coordinamento colle varie ipotesi prese in esame è stato oggetto di particolare discussione nella riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri, che ebbe luogo a Montreux nel giugno 1966[7].

Successivamente, nella riunione di Londra del luglio 1966[8], la questione dei documenti di chiusura venne ripresa in esame e da parte austriaca si chiese se «fosse possibile per il Governo italiano dichiarare che, con la dichiarazione del Presidente del Consiglio al Parlamento, l'Italia assumeva un impegno internazionalmente valido, in base al quale accettava di sottoporre ad un organo giurisdizionale internazionale (Corte dell'Aja) la decisione circa la supposta mancata esecuzione delle misure promesse a favore delle popolazioni altoatesine». Tale proposta venne respinta dai nostri rappresentanti.

MODUS

Modifiche alla serie di documenti di chiusura della controversia ed alla loro successione nel tempo vennero proposte da parte austriaca con la comunicazione orale del maggio 1967[9]; peraltro tali modifiche furono respinte da parte italiana. L'ordine dei vari atti di chiusura (e cioè il cosidetto calendario operativo) è stato oggetto di scambi di vedute anche nei più recenti incontri.

Una più ampia revisione dei progetti in esame fu proposta da parte austriaca nell'incontro fra il Ministro austriaco degli Affari Esteri Toncic e l'Ambasciatore Toscano, avvenuto a New York nell'ottobre 1967[10] (v. appunto allegato).

Nell'incontro di Londra del novembre 1967[11] fu tuttavia stabilito di attenersi ai testi già in esame. Si precisò che tanto il Presidente del Consiglio italiano quanto il Cancelliere austriaco non avrebbero dovuto limitarsi a pronunciare le formule concordate, ma avrebbero potuto ampliare i loro discorsi ai rispettivi Parlamenti, oltre alle dichiarazioni previste. In tale occasione – riferendosi alle proposte formulate da Toncic a Toscano – fu fatto presente da parte italiana che nella dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale non dovrebbe esservi riferimento ai «disegni di legge» presentati dal Governo italiano. Da parte austriaca fu precisato che il Cancelliere Federale esprimerebbe «soddisfazione» e non «compiacimento» per definire l'atteggiamento del Governo austriaco nei confronti della dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano. Inoltre i rappresentanti austriaci confermarono che nella dichiarazione del Cancelliere al Consiglio Nazionale verrebbe inserita l'assicurazione che «durante il periodo di tempo (da convenirsi) di 3 o 4 anni, necessario per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge da parte del Governo italiano, il Governo austriaco intenderà astenersi dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale».

Nella riunione di Londra del dicembre 1967[12] si rimase in linea di principio d'accordo che «per quanto riguarda le rispettive dichiarazioni dei due Capi di Governo ai Parlamenti italiano ed austriaco dovrebbero essere fissati i principi generali, dovrebbe essere concordata la parte centrale tecnica, rimanendo il Presidente del Consiglio italiano ed il Cancelliere austriaco liberi di integrare largamente tale parte secondo la loro valutazione politica. Ciò non escludeva che si potesse procedere allo scambio, per cortesia, di testi completi». Inoltre fu concordato che la cosidetta dichiarazione di tregua politica – di cui peraltro da parte italiana è stato chiesto di conoscere il testo esatto – sarebbe stata inserita nel discorso del Cancelliere al Consiglio Nazionale.

3. Dopo la presa di posizione austriaca di cui al promemoria del 10 gennaio 1968[13] ed alla comunicazione verbale del 5 marzo 1968[14], nonché la comunicazione italiana del 18 aprile u.s.[15], per quanto concerne le dichiarazioni del Prendente del Consiglio italiano e del Cancelliere austriaco ai rispettivi Parlamenti, le modifiche da apportare alla stesura del 10 dicembre 1964 non sono state definitivamente concordate, ma sono stati indicati gli elementi che dovranno esservi inseriti, lasciando ad una futura riunione di esperti il compito della loro formulazione.

Quanto precede per informazione di codesta Ambasciata.

4. Riferendosi poi a quanto fatto presente dal Capo dell'Ufficio Suedtirol a codesta Ambasciata, mentre si ringrazia della comunicazione e delle altre notizie circa l'atteggiamento di tale ufficio che codesta Rappresentanza sarà in grado di fornire,

MODUS

si ritiene che, in linea di massima, non convenga trattare isolatamente i singoli punti oggetto di scambi di vedute con l'Austria, tanto più a livello uffici. Sembra al riguardo opportuno evitare che in tal modo si dia, involontariamente, l'impressione che possano essere rimessi in discussione punti già acquisiti: e, del resto, è evidentemente preferibile che l'esame dei testi dei vari documenti previsti avvenga solo in una visione globale della trattativa, che ci consenta di far valere più efficacemente il nostro punto di vista e di ottenere adeguate contropartite.

Comunque, per riservata notizia di codesta Ambasciata, non si può non rilevare che la formula che Tschofen[16] intenderebbe chiedere di inserire nel preambolo della dichiarazione del Cancelliere austriaco sembra estremamente pericolosa per le interpretazioni cui può dare adito, tali da estendere al di là di ogni limite gli impegni del Governo italiano e da rendere praticamente evanescente qualsiasi «quietanza» austriaca[17].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/1.

2 Diretto per conoscenza all'Ufficio del Consigliere diplomatico presso la Presidenza del Consiglio.

3 Ducci riferiva che, nel corso di una conversazione tra Vecchi e Tschofen, quest'ultimo aveva proposto quanto segue: «Per superare il timore dei sudtirolesi che i regolamenti – ove emanati dal Governo – "snaturassero" il pacchetto, egli si chiedeva se non fosse il caso di ritoccare il preambolo della dichiarazione al Parlamento del Cancelliere austriaco inserendo una frase del genere: "Considerando che, nel rispetto dei reciproci punti di vista giuridici, il Governo italiano ha dichiarato di voler attuare le misure di autonomia in modo aderente al loro spirito e alle loro finalità"» (ACS, *Archivio Aldo Moro*, b. 115, fasc. 712).

4 Vedi D. 48.

5 Vedi D. 2, Allegati I-IV.

6 Non pubblicato.

7 Vedi D. 140.

8 Vedi D. 153.

9 Vedi DD. 216 e 217.

10 Vedi D. 267 e 270.

11 Vedi D. 293.

12 Vedi D. 314.

13 Vedi D. 334, Allegati I e II.

14 Vedi D. 372.

15 Vedi D. 385.

16 Vedi nota 3.

17 Per la risposta vedi D. 396.

396

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

Telespr. segreto 1736[2]. **Vienna, 7 giugno 1968.**

Oggetto: Controversia italo-austriaca sulla questione altoatesina.

I dispacci di codesto Superiore Ministero n. 052/673 del 18 maggio[3] e n. 052/716 del 30 maggio[4] fanno il punto su tre delle questioni capitali che devono essere risolte per giungere a una soluzione della controversia italo-austriaca relativa all'esecuzione dell'accordo De Gasperi-Gruber, ed inoltre su una questione che a questa Ambasciata sembra di fondamentale importanza per la condotta della trattativa stessa.

MODUS

Le tre questioni di cui sopra sono:

- la connessione fra le trattative italo-austriache, il terrorismo e le possibili misure antiterroristiche austriache;
- il modo e i tempi della chiusura della controversia;
- il problema se si debba esigere da parte nostra quella *Absicherung* che attualmente il Governo austriaco mostra di essere disposto a lasciar cadere.

La quarta questione è il ruolo dell'Ambasciata d'Italia a Vienna in connessione alla trattativa.

2. Alla prima delle tre questioni sono dedicate otto delle diciassette pagine del telespresso ministeriale n. 052/673 del 18 maggio. Questa Ambasciata ringrazia per tale dettagliata illustrazione del problema e della posizione italiana su di esso. In nessuna delle pagine a ciò dedicate sembra esser traccia dell'intenzione di stabilire uno *junktim*, anche nel tempo, fra l'esecuzione del pacchetto e le misure legislative antiterroristiche da prendersi dal Governo austriaco. Questa Ambasciata, che non ha mai nascosto quanto essa troverebbe pericoloso un tale *junktim*, che a suo parere potrebbe rinviare di molto la soluzione della controversia, trova nelle circostanze attuali in Alto Adige, in Italia e nel mondo ragioni per congratularsi che questa intenzione possa essere tramontata.

Il successo elettorale della SVP dovrebbe, infatti, aver dimostrato a sufficienza che il tempo, se lo lasciamo scorrere senza far niente, non lavora a nostro favore. Non si è verificato finora alcun indizio di integrazione della popolazione di lingua tedesca. Si registrano invece indizi di una diminuzione della collettività italiana. Sembra dunque che sarebbe dopo vent'anni opportuno rimeditare la nostra politica in materia altoatesina, sia sul piano interno che sul piano internazionale. I semi della violenza che vengono sparsi a piene mani in tutto il mondo potrebbero essere spinti – dal vento o da altro – in Alto Adige in modo ancora più largo che nel passato. Illudersi che a impedire questi possibili sviluppi bastino dei nuovi provvedimenti legislativi austriaci pare a questa Ambasciata alquanto fuori del tempo. Se anche avessimo la forza di imporli al Governo austriaco, che ci darebbe sicuramente la sua accettazione contro cuore, dovremmo aspettare chissà quanto per farli passare al Parlamento di Vienna. Limitiamoci quindi a porre costantemente il Governo austriaco di fronte alle proprie indubbie e irrinunciabili responsabilità, senza pretendere di dettargli la strada da seguire per farvi fronte.

Altissime fonti ci ammaestrano che è col contatto, con la comprensione, col colloquio, e non con la contrapposizione frontale, che si possono sanare situazioni del genere di quella che da cinquant'anni incontriamo in Alto Adige. Nessuno auspica che si manchi di giusta fermezza, là dove e quando ciò sia necessario; ma pare a chi scrive che il nuovo Governo italiano debba ormai affrontare il problema su due piani, in modo che l'attesa liberalità sul piano interno giovi alla soluzione della controversia internazionale, e che quest'ultima riverberi a beneficio della stabilità politica in Alto Adige.

3. Circa la procedura e i tempi per la chiusura della controversia (pagine da 13 a 17 del telespresso ministeriale sopra indicato), questa Ambasciata non può non congratularsi del fatto che – almeno al livello rappresentanti dei Ministri degli Esteri nell'incontro di Parigi dell'11 dicembre u.s.[5] – si sia considerata accettabile la possibilità che

MODUS

il rilascio della quietanza da parte austriaca possa avvenire anche prima dello scambio delle ratifiche dell'accordo per la competenza della Corte dell'Aja. Se tale posizione, che indubbiamente rovescia quella che i nostri esperti hanno tenuto per molto tempo, venisse approvata dal nuovo Governo, ciò faciliterebbe indubbiamente la conclusione della controversia internazionale. Non si ha ragione di mettere in dubbio le rivelazioni fatte a Strasburgo il 6 maggio dall'ex Ministro Toncic[6]. Ma l'impressione di questa Ambasciata è che se il Governo austriaco si ritiene disposto a provare di convincere i sudtirolesi all'abbandono della *Absicherung*, a fortiori esso dovrebbe essere capace di convincerli ad accettare la formula cosiddetta Toncic e le conseguenze che essa comporta secondo le tesi di alcuni giuristi austriaci.

Un rilievo minore a questo proposito. Alla luce di quanto contenuto nelle pagine 16-17 del telespresso sopra citato c'è da pensare che dovrebbe essere corretto il verbale della riunione di Parigi (citato nel telespresso di questa Ambasciata n. 1336 del 27 aprile, pag. 5[7]) là dove dice che «in ogni caso il termine per lo scambio delle ratifiche deve precedere di almeno ventiquattro ore quello della quietanza».

4. Circa il problema della *Absicherung* giuridica questa Ambasciata comprende perfettamente le perplessità del Superiore Ministero, indicate al Ministro Waldheim a Strasburgo[8]. Tali perplessità hanno dal canto loro reso perplesso il Governo austriaco al quale sembra che due soluzioni siano logiche oltre che accettabili; la prima di «assicurare» il pacchetto, direttamente o indirettamente; la seconda di non assicurare niente e lasciare aperta la vertenza fino a completa esecuzione da parte italiana delle promesse fatte ai sudtirolesi. (Vi sarebbe naturalmente anche una terza soluzione, e cioè il ritorno alla formula Saragat-Kreisky).

Sarà questo il terzo problema su cui il nuovo Governo dovrà prendere una decisione in un senso o nell'altro se si vuole che la ripresa delle conversazioni – già offerta da parte austriaca, e che a un certo momento potrebbe diventare utile per evitare un rafforzamento degli estremisti SVP nelle elezioni regionali di ottobre – avvenga su una base sicura e possa portare con una certa speditezza alla soluzione finale.

Circa la formula Tschofen, questa Ambasciata continua a non poterne valutare l'effettivo valore, dato che i progetti di dichiarazioni dei due Capi di Governo, inviati da codesto Ministero, risalgono al 1964 e alla prima ipotesi globale. Le resta tuttavia la possibilità di sottolineare che il problema psicologico di come assicurare i Sudtirolesi che i regolamenti verranno attuati in modo non contradditorio agli accordi presi con la SVP è un problema reale ed importante, e che ad esso va cercata una soluzione.

5. Codesto Ministero formula poi nel telespresso n. 052/716 del 30 maggio talune considerazioni circa i compiti e le mansioni di questa Ambasciata. Sembra di capire che possa addirittura dispiacere che questa Ambasciata compia quello che è il dovere istituzionale di tutte le Rappresentanze all'estero, e cioè ascoltare e riferire quanto le viene detto dalle autorità dello Stato presso cui è accreditata. Codesto Ministero converrà con me è certo alquanto difficile impedire alle autorità austriache di parlare a me o ai miei collaboratori – *in occasioni che nessuno di noi ormai cerca più appositamente, perché a tanto siamo giunti* – di ciò che a loro meglio piace; né credo si voglia che i miei collaboratori ed io chiudiamo pudicamente le orecchie quando ci viene fatto cenno della trattativa per la chiusura della controversia. La Ballhaus non ha d'altronde niente della moglie di Putifarre.

MODUS

Mi permetto di dire che il ragionamento di codesto Ministero, se esattamente descritto nel primo capoverso del paragrafo 4 del succitato telespresso, peccherebbe soprattutto di sopravvalutazione delle capacità della diplomazia austriaca, la quale riuscirebbe con diabolica facilità a mettere in contrasto le Autorità italiane ed il loro Rappresentante a Vienna. Peccherebbe inoltre di sottovalutazione della possibilità da parte nostra di fare lo stesso, e cioè di servirsi della Missione a Vienna per far passare determinate cose, o per confondere le idee.

Non vi è dubbio che la condotta della trattativa debba essere unica, e altrettanto unica la responsabilità di essa. Si suggerisce solo di tener conto del fatto che, col semplice tenere le orecchie aperte e sulla base delle informazioni pur incomplete di cui essa dispone, questa Ambasciata è più volte riuscita a sapere in anticipo la tattica che i negoziatori austriaci avrebbero scelto.

Ma anche di questo problema, che è quello dei compiti di questa Ambasciata e del ruolo che essa deve svolgere, sarà bene venga intrattenuto il prossimo Governo, per un chiarimento che si auspica una buona volta definitivo.

In attesa del quale resta a questa Ambasciata da rimarcare che non le sono stati ancora inviati alcuni dei documenti richiesti col telespresso n. 1609 del 25 maggio (verbale della riunione di Londra del 6-7 dicembre, appunto per la riunione del Comitato speciale di Ministri dell'11 aprile[9]). Essa attende poi con legittimo interesse di conoscere quale risposta la Presidenza del Consiglio sarà per dare alla richiesta di aver comunicazione dei verbali delle riunioni del Comitato dei Ministri per l'Alto Adige del 9 novembre[10] e dell'11 aprile, per sua opportuna guida e norma.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/1.

2 Diretto per conoscenza all'Ufficio del Consigliere Diplomatico presso la Presidenza della Repubblica e all'Ufficio del Consigliere Diplomatico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sottoscrizione autografa.

3 Vedi D. 394.

4 Vedi D. 395.

5 Vedi D. 317.

6 Vedi D. 391.

7 Non pubblicato, ma vedi D. 394.

8 Vedi D. 390.

9 Vedi DD. 314 e 382.

10 Vedi D. 283.

397

L'AMBASCIATORE A VIENNA DUCCI[1]

Appunto[2]. **Roma, 12 giugno 1968.**

Dopo alcune delle più gravi ondate terroristiche, e in particolare dal luglio 1967 ad oggi, vi è stata la tendenza a dare ai rapporti fra Italia e Austria l'aspetto di una «contestazione globale» come è ora di moda dire.

Eccone qualche esempio, prescindendo dal «veto» alla trattativa Austria-CEE, che è stato una forte carta in nostra mano, il valore della quale va però progressivamente diminuendo.

MODUS

Ci rifiutiamo di partecipare alle Fiere ed altre manifestazioni commerciali in Austria. Abbiamo limitato le spese per la propaganda turistica. Ci siamo ricusati al dialogo circa le future autostrade fra Germania-Austria e Italia (nonché Jugoslavia).

Abbiamo fermato le trattative per gli indennizzi agli austriaci che furono espropriati dalla Val Canale, e per altre vertenze finanziarie pendenti fra i due Paesi. Non abbiamo risposto alla richiesta degli operatori economici del Trentino-Alto Adige e del Tirolo per un aumento dei contingenti del cosiddetto Accordino commerciale.

Ci rifiutiamo non solo a qualsiasi contatto fra i rispettivi ambienti militari, ma perfino a una cosa che è nel nostro esclusivo interesse come l'accreditamento a Vienna di un Addetto Militare, che sarebbe utile anche per la lotta contro i terroristi.

Un dubbio plana anche sulle nostre iniziative culturali; da tempo siamo assenti dall'Austria con qualche manifestazione di ampio richiamo.

Infine abbiamo ridotto al minimo il dialogo politico con l'Austria (Nazioni Unite, Europa danubiana, contatti con l'Est). Pur evitando di valorizzare la situazione internazionale dell'Austria fintantoché non sia risolta la nota vertenza, non possiamo dimenticare che è attraverso l'Austria e con l'Austria che possiamo dare una mano alla Cecoslovacchia oggi, all'Ungheria domani.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Luglio 1968*.
2 Sottoscrizione autografa.

398

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI[1]

T. 23859/388. **Vienna, 27 giugno 1968 (perv. ore 21).**

Mi sono recato da Waldheim sia per la ragione che esporrò con successiva comunicazione[2] sia per essere in grado di riferire in modo aggiornato a V.E., nel corso del mio prossimo soggiorno a Roma, le idee e intenzioni del Ministro degli Esteri austriaco.

Mentre mi riservo di far rapporto a voce su come Waldheim vede una possibile ripresa dei contatti in materia di Alto Adige, anticipo fin da ora che egli mi ha pregato di far avere a S.E. le sue congratulazioni e i suoi auguri migliori per l'alto incarico che le è stato affidato. Waldheim si rende conto che l'attuale Governo italiano, pur godendo della pienezza dei suoi poteri costituzionali, non ha forse quella totale libertà di azione di un Governo poggiato su una maggioranza precostituita. Egli pensa tuttavia che qualche progresso si possa fare, e mi ha ricordato che il predecessore di V.E. gli fece sapere il 10 maggio attraverso l'Ambasciatore Loewenthal[3] che con ogni riserva circa la intenzione del successivo Governo, a lui sembrava appropriata una ripresa degli incontri a livello tecnico.

Ho allora chiesto al Ministro che propositi avesse circa la risposta da dare alla nostra nota del 18 aprile[4], risposta tuttora pendente. Waldheim mi ha detto che questa risposta verrà, ma non mi ha celato che essa servirà soprattutto a riaffermare le note tesi austriache.

A questo proposito mi ha aggiunto, pregando che l'informazione sia per ora circondata dalla massima riservatezza, che egli si incontrerà verso metà luglio, su loro

MODUS

richiesta, con i principali esponenti politici del Tirolo e del gruppo di lingua tedesca dell'Alto Adige[5]. Si augura che da parte nostra si voglia comprendere che, come immancabilmente avvenuto negli ultimi dieci anni, contatti di questo genere sono non solo utili ma necessari. Sia a Bolzano che a Innsbruck si vuol infatti sapere come il Governo austriaco intenda comportarsi nei prossimi mesi.

Ho chiesto allora a Waldheim se egli avesse intenzione di sottoporre nella riunione a Innsbruck la sua nuova impostazione della soluzione del problema che consiste nella rinuncia da parte austriaca all'ancoraggio giuridico.

Waldheim mi ha confessato di essere molto imbarazzato, avendo avuto la sensazione nel colloquio con il Sottosegretario Oliva a Strasburgo all'inizio di maggio[6] che la sua formula non incontri il nostro favore. Valeva la pena che egli si sforzasse di convincere della bontà di essa i sudtirolesi, se il Governo italiano non la accettava.

Gli ho fatto rimarcare che lo stesso potevamo dire noi: e cioè che non valeva la pena che noi ci dichiarassimo a favore dell'una o dell'altra formula per esporci poi un'ennesima volta ad un rifiuto della SVP.

Egli mi ha allora pregato di prospettare a V.E. la non facile situazione in cui il suo Governo e lui personalmente cominciano a trovarsi date le continue pressioni che su di loro da più parti vengono esercitate. Egli ha finora frenato ogni impazienza; e contava che le sue recenti dichiarazioni intese a raffreddare i bollori di coloro che vorrebbero minacciare l'Italia di un ricorso all'ONU siano state apprezzate dal nostro Governo. Tuttavia era bene che egli mantenesse il contatto con i più diretti interessati alle faccende, e cioè gli esponenti di Innsbruck e di Bolzano. Sulla stessa ottica era altresì quanto mai utile per ambedue i Paesi, al fine di evitare polemiche a tensioni, una sollecita ripresa delle conversazioni fra alti funzionari.

Abbiamo poi parlato di procedura e di tempi, e su ciò riferirò direttamente a voce. Waldheim mi ha pregato di ripassare a vederlo prima del 25 luglio, data in cui egli si reca in congedo sino al 10 agosto quando farà ritorno a Vienna per la conferenza mondiale dello spazio.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Luglio 1968*.
2 Vedi D. 399.
3 Vedi D. 393.
4 Vedi D. 385.
5 Vedi D. 407.
6 Vedi D. 390.

399

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 24370/396. **Vienna, 1° luglio 1968 (perv. ore 13,15).**

Mio 388[2].

Waldheim che ho rivisto al castello di Fuschl è tornato con me sull'argomento della necessità di riprendere nel corso dell'estate le conversazioni sul problema altoatesino. Egli pensa che da ambo le parti si possa riconoscere che il

MODUS

clima è assai migliorato e consente un'indagine spassionata sul punto a cui siamo giunti e sulle soluzioni politicamente accettabili per i due paesi.

In questo quadro egli vorrebbe che da parte nostra si esaminasse con maggior attenzione la nuova idea di rinunziare di comune accordo a quell'ancoraggio giuridico che per molto tempo è stata la croce del dibattito.

Ciò che noi auspichiamo, mi ha detto il Ministro, è che il pacchetto venga eseguito nel periodo di tempo che si stabilirà di comune accordo.

Già il dar inizio all'esecuzione del pacchetto stabilirà una nuova atmosfera: in essa la voce dei giovani e degli spiriti moderni finirà per prevalere.

Ho detto a Waldheim che non avevo autorità per trattare questo punto, né credo che il mio Governo lo avesse ancora considerato a fondo, sia pure a livello uffici. Ma dal canto mio vedevo in questa soluzione qualche rischio evidente per noi, oltre all'evidente vantaggio di semplificare la procedura ed il calendario.

Waldheim mi ha ribattuto che si tratterà pur sempre di un rischio calcolato: bisogna bene una volta farsi fiducia l'un l'altro.

Gli ho chiesto allora che cosa egli avrebbe fatto e detto ad Innsbruck il 15 luglio[3]. Mi ha risposto che avrebbe spiegato a tirolesi del Nord e del Sud le ragioni che consigliano di ricercare una nuova tornata di conversazioni con l'Italia prima di adire istanze internazionali, come da molte parti viene richiesto al Governo austriaco.

Avrebbe poi anche, in colloqui privati, sondato l'accettabilità da parte della SVP della nuova formula. Nonostante la vittoria di Magnago alle elezioni non è facile ai dirigenti sudtirolesi buttare a mare lo slogan dell'efficiente ancoraggio internazionale, approvato dall'ultimo congresso.

Bisognerà quindi, mi ha detto il Ministro, trovare una locuzione o circonlocuzione soddisfacente.

Fin qui Waldheim. Direi che un certo nervosismo da lui mostrato in questi giorni è effetto della necessità di difendere il Governo austriaco dalle crescenti accuse di immobilismo; e contemporaneamente della coscienza che è indispensabile spegnere nel nascere ogni velleità di proporre e promuovere atti e misure che aggraverebbero immancabilmente la tensione con l'Italia, e che darebbero maggior fiato a Dietl ed agli altri estremisti a Sud ed a Nord del Brennero.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Luglio 1968*.
2 Vedi D. 398.
3 Vedi D. 407.

400

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI[1]

Appunto. **Roma, 9 luglio 1968.**

L'Ambasciatore d'Austria ha chiesto oggi di vedermi d'urgenza per farmi una comunicazione del seguente tenore:

Sin del 1961 il Governo federale austriaco aveva chiesto di regolare le relazioni economiche tra l'Austria e la CEE con un accordo di tipo speciale che tenesse conto degli obblighi

MODUS

internazionali dell'Austria. Le trattative avviate a tal fine nel marzo 1965 in base ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri della Comunità e poi continuate in base ad una seconda deliberazione del Consiglio stesso, sono interrotte, per circostanze che sono sottratte all'influenza dell'Austria dal febbraio 1967, nonostante i notevoli progressi realizzati.

Mentre mantiene fermo l'obbiettivo anzidetto, il Governo federale austriaco ha peraltro interesse ad ottenere al più presto possibile quelle facilitazioni negli scambi con le Comunità Economiche Europee, di cui l'industria e l'agricoltura dell'Austria hanno urgente necessità per poter mantenere le loro tradizionali relazioni economiche con i Paesi del Mercato Comune.

L'Austria, pertanto, ha accolto favorevolmente le idee e le proposte formulate nelle conversazioni tra la Repubblica Federale di Germania e la Francia in ordine alla stipulazione di intese commerciali e agricole con gli Stati terzi interessati ad un allargamento del Mercato Comune, ed ha dichiarato sin dal marzo u.s., a mezzo dei propri Ambasciatori accreditati nei sei Stati membri nonché presso la Commissione delle Comunità Economiche a Bruxelles, il proprio interesse a partecipare alle conversazioni o trattative concernenti tali proposte.

Il Governo federale ritiene di dover ora attirare nuovamente l'attenzione su questo suo atteggiamento. Esso chiede insistentemente ai Governi degli Stati membri delle Comunità Europee di venire incontro alla sua richiesta. A questo proposito l'Austria esprime il vivo desiderio di poter partecipare sin dall'inizio a tutti i negoziati relativi a queste intese commerciali ed agricole.

Il passo dell'Ambasciatore d'Austria tende evidentemente a riproporre sul tappeto il problema dei rapporti fra la Comunità Europea e l'Austria per i quali non furono possibili trattative in seguito al veto del Governo italiano[2], veto dovuto al terrorismo in Alto Adige.

La comunicazione stessa è intesa a girare l'ostacolo che – l'Ambasciatore d'Austria mi ha aggiunto personalmente – si spera possa essere rimosso al più presto possibile per l'evolversi delle circostanze.

Tale comunicazione si riferisce alle proposte avanzate dal Governo tedesco, in relazione alla domanda di adesione alla Comunità Economica Europea avanzata dalla Gran Bretagna per un accordo con il Regno Unito e gli Stati dell'EFTA, su basi prevalentemente commerciali, proposte rimaste in sospeso a Bruxelles dopo l'ultimo Consiglio che ebbe ad occuparsi della questione.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 13, pos. AA 16/4.
2 Vedi DD. 228, 232 e 234.

401

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI[1]

Appunto[2]. **Vienna, 10 luglio 1968.**

Oggetto: Alto Adige.

Il Ministro Waldheim ha per mio tramite proposto che vengano riprese le trattative italo-austriache dirette a dare esecuzione alla risoluzione dell'UNGA del 1961.

MODUS

A suo avviso una sollecita ripresa è nell'interesse dei due Governi. Grazie ad essa infatti potrà evitarsi che acquisti consistenza il movimento di opinione pubblica che chiede al Governo austriaco di riproporre la questione altoatesina all'opinione pubblica mondiale (Nazioni Unite, Consiglio d'Europa).

Lunedì 15 venturo Waldheim si incontra a Innsbruck con esponenti del Nord e del Sud Tirolo[3]. Egli mi ha detto che gli sarebbe utile poter far stato in quella occasione di una favorevole disposizione da parte nostra a una prossima ripresa delle trattative. *Comunicazioni eventuali in questo senso potrebbero essergli fatte pervenire tramite Loewenthal*[4].

2. Waldheim propone che le trattative si svolgano nell'abituale quadro dei «rappresentanti dei Ministri». Da parte austriaca il *team* verrà però completamente rinnovato, e sarà composto dal Direttore degli Affari Politici Haymerle (e poi dal suo successore Halusa) e dal Capo dell'Ufficio Sud Tirolo Tschofen.

Circa la località degli incontri Waldheim lascia a noi la scelta (Roma, Vienna, Parigi, Ginevra, Zurigo); ma prega con cortese fermezza di *escludere* in ogni modo *Londra*.

Mi è parso evidente dal suo linguaggio che Waldheim desidera che almeno il primo incontro venga risaputo.

3. Secondo il Ministro austriaco, i problemi fondamentali della trattativa si riducono ormai a due. Il primo è la forma di comunicazione al Governo di Vienna delle ultime aggiunte al «pacchetto» (il grosso fu consegnato anni or sono da Gaja all'allora negoziatore Kirchschlaeger).

Il secondo problema è se si debba avere un'assicurazione giurisdizionale della soluzione della vertenza italo-austriaca, o se non vi si possa rinunziare. La seconda alternativa è quella cara a Waldheim ed è vigorosamente difesa da Tschofen. Mi risulta che essa è già accetta a Innsbruck; Waldheim intenderebbe ora convincerne la SVP.

4. Il Ministro austriaco, pur senza abbandonarsi a facili ottimismi, è d'avviso che – almeno in Austria e in Alto Adige – le condizioni sono favorevoli per arrivare a chiudere la questione. L'accordo dovrebbe però farsi entro febbraio 1969 al più tardi. Dopo di allora l'Austria entrerà nell'effervescenza pre-elettorale.

Waldheim pensa che la riunione iniziale potrebbe però limitarsi a fare il punto di tutte le formule di soluzione che sono sul tappeto (nuova formula Waldheim, ultima formula Toncic e controreplica italiana, senza dimenticare la formula Saragat-Kreisky), per accertare quale di esse sia assolutamente inaccettabile all'una o all'altra parte.

Le preoccupazioni, che qualche tempo fa erano a Vienna malcelate, di una possibile richiesta del Governo italiano al Parlamento di mettere in atto unilateralmente il pacchetto sono ora minori. Che la maggiore autonomia alla provincia di Bolzano venga data unilateralmente o in seguito a intesa italo-austriaca non fa – nell'ottica della nuova formula Waldheim – differenza.

5. Se V.E. lo consentirà, mi sarebbe gradito poter commentare a voce all'inizio della riunione di sabato [il 13][5] alcuni dei punti che qui sono stati di necessità indicati solo sommariamente[6].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 4, fasc. *Luglio 1968*.

2 Sottoscrizione autografa.

3 Vedi D. 407.

4 Vedi D. 402.

5 Vedi D. 404.

6 Annotazione di Ducci in calce (nella copia in Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*): «Illustrato a voce da me al Ministro Medici venerdì 12 luglio ore 11.30-12».

MODUS

402

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 11 luglio 1968.**

L'Ambasciatore d'Austria mi ha fatto ieri sera, telefonicamente, le seguenti comunicazioni:

1) il Governo austriaco ha preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni dell'On. Presidente del Consiglio[3] relative alla intenzione del Governo italiano di continuare i contatti con quello austriaco, per il superamento della controversia altoatesina;

2) il Ministero Federale austriaco degli Affari esteri precisa che sia il comunicato del 3 luglio u.s. dell'Agenzia APA, relativo alla «conferenza per il Sudtirolo», fissata per il 15 luglio p.v. ad Innsbruck[4], sia l'articolo sullo stesso argomento, apparso in pari data sul «Die Presse» non sono stati da lui ispirati e non sono basati su sue informazioni;

3) circa le determinazioni del momento del passaggio alla Provincia di Bolzano delle nuove competenze previste dal «pacchetto» Loewenthal ha confermato quanto già comunicato da parte austriaca con il promemoria del 10 gennaio u.s.[5] e cioè che Vienna non può accettare la formula cosidetta automatica, da noi proposta (secondo la quale il passaggio dei nuovi poteri alla Provincia di Bolzano si intende effettuato dopo che saranno emanate la legge costituzionale e le altre leggi previste, tutte indicanti un termine ed una procedura per l'emanazione delle relative norme di attuazione). Allo stesso proposito Loewenthal ha detto che da parte austriaca si intendeva insistere sulla cosidetta «formula Waldheim» che, come gli ho subito fatto rilevare, era stata energicamente respinta dal Sottosegretario Oliva nell'incontro di Strasburgo del 6 maggio u.s.[6];

4) Loewenthal mi ha proposto infine, per incarico del Ministro Waldheim, di concordare fin da ora la data della prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria. Ho ricordato a Loewenthal la comunicazione che gli avevo fatto il 5 luglio[7], secondo la quale la ripresa dei contatti sarebbe stata esaminata subito dopo la fine del dibattito parlamentare ed il voto di fiducia.

Ho detto all'Ambasciatore d'Austria che non avrei mancato d'informare l'On. Ministro di quanto da lui comunicatomi e mi sono riservato di fargli conoscere una nostra risposta in merito.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Luglio 1968*.

2 Sottoscrizione autografa.

3 Vedi Atti parlamentari, *Camera dei Deputati,* legislatura V, *Discussioni*, seduta del 5 luglio 1968, pp. 63-156: 80; Ivi, *Senato*, legislatura V, *Discussioni*, seduta del 5 luglio 1968, pp. 32-47: 43-44.

4 Vedi D. 407.

5 Vedi D. 334, Allegati I e II.

6 Vedi D. 390.

7 Con T. segreto 13254/124 del 6 luglio, Caruso ne aveva dato informazione all'Ambasciata a Vienna (DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1092).

MODUS

403

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, UFFICIO II[1]

Appunto. **Roma, 11 luglio 1968.**

1. Come è noto, è stata indetta per il 15 luglio p.v., ad Innsbruck, una riunione sulla questione altoatesina con la partecipazione del Ministro austriaco degli Affari Esteri, degli esponenti del Governo regionale tirolese e della SVP[2]. Di tale riunione, preannunciata con la massima riservatezza da Waldheim all'Ambasciatore Ducci il 27 giugno u.s.[3], è stata data notizia in Austria in un comunicato APA del 3 luglio u.s. In data 10 corr.[4] questa Ambasciata d'Austria faceva conoscere che né il predetto comunicato dell'APA né l'articolo sullo stesso argomento, apparso in pari data sul «Die Presse», erano stati ispirati dal Ministero Federale austriaco degli Affari Esteri, né erano basati su informazioni provenienti da esso.

Al riguardo si rileva che riunioni in Austria con la partecipazione di esponenti altoatesini sono già avvenute in passato; ma di massima con carattere esclusivamente privato. Nei casi in cui l'intervento degli altoatesini è stato reso in qualche modo ufficiale, da parte italiana si è reagito, sia per far comprendere al Governo di Vienna che si trattava di una indebita interferenza negli affari interni del nostro Paese, esorbitando tale comportamento in maniera manifesta dall'Accordo De Gasperi-Gruber, sia per ragioni di principio, potendo la cosa costituire un grave precedente di cui potrebbero valersi Governi di altri Stati a noi finitimi. Sembrerebbe pertanto utile richiamare l'attenzione del Governo di Vienna sulla inopportunità di iniziative del genere, che non possono essere da noi ammesse specie quando la partecipazione dei rappresentanti altoatesini viene resa ufficiale e addirittura in certo modo istituzionalizzata.

2. Circa il contenuto della riunione, è evidente che essa è in primo luogo indirizzata a decidere se debba farsi luogo quest'anno alla iscrizione della questione altoatesina all'ordine del giorno dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Come è noto, la richiesta d'iscrizione deve avvenire 60 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea per argomenti normali, e 30 giorni prima per argomenti urgenti. Se interviene in un momento successivo, la iscrizione del ricorso è soggetta alla decisione del Comitato Generale.

Ciò è confermato da una presa di posizione della «Union fuer Suedtirol» (nota associazione estremista), che constata con compiacimento – secondo quanto afferma l'Agenzia APA – la disposizione del Ministro austriaco degli Affari Esteri a tener conto dei termini per investire le Nazioni Unite ed il Consiglio d'Europa della questione altoatesina. Ve ne sono del resto altri indizi:

a) l'invito a recarsi negli Stati Uniti per tenervi un ciclo di conferenze sull'Alto Adige che due organizzazioni dei tedeschi d'America la «Vereinigung amerikanischer Staatsburger deutsche Abstammung» ed il «Deutsche amerikanischer Nationalkongress» hanno rivolto a Robert Drechsler, direttore del periodico estremista austriaco «Freiheit fuer Suedtirol» ed al terrorista altoatesino Georg Klotz;

b) il fatto che da parte austriaca è stato testé risposto[5] alle due Note Verbali italiane in data 14 ottobre 1967[6], allo scopo evidente di attenuare – con la pubblicazione delle note scambiate fra l'Italia e l'Austria in tema di terrorismo – l'impressione che potesse essere provocata nell'Assemblea da un nostro intervento in relazione a tale fenomeno;

c) l'intensificazione delle azioni giudiziarie contro Burger.

MODUS

Le indicazioni, che si posseggono, lascerebbero peraltro prevedere che da parte austriaca si rinuncerà all'iscrizione del ricorso. È noto, tuttavia, il sondaggio fatto da Waldheim per l'iscrizione del ricorso «ad ogni buon fine», cioè con la riserva di ritirarlo se da parte italiana verranno prese decisioni considerate soddisfacenti in relazione alla controversia altoatesina.

In considerazione di quanto precede sembrerebbe utile far rilevare al Governo di Vienna prima del 15 corr. che una eventuale decisione nel senso della presentazione del ricorso non potrebbe non portare alle seguenti conseguenze:

aa) un aumento della tensione tra i due Paesi, con ripercussioni negative sull'insieme dei rapporti italo-austriaci;

bb) un ritardo ed un rallentamento nello sviluppo dei contatti italo-austriaci tendenti al superamento della controversia altoatesina;

cc) di fronte ad una iniziativa austriaca del genere, l'Italia non potrebbe rimanere inattiva, ma si vedrebbe costretta, con rammarico, oltre ad illustrare all'Assemblea delle Nazioni Unite gli sforzi da essa compiuti per adempiere alle raccomandazioni contenute nelle Risoluzioni 1497 (XV) e 1661 (XVI), a richiamare altresì il fenomeno del terrorismo e le responsabilità del Governo di Vienna in relazione al medesimo.

3. Altro argomento che formerà oggetto di esame nel corso della succitata riunione è senza dubbio l'atteggiamento da tenere nei contatti con l'Italia.

Occorre tener presente al riguardo i pericoli connessi con la nuova impostazione che il Ministro austriaco degli Affari Esteri sembra voglia dare alla soluzione del problema dell'ancoraggio, impostazione che viene presentata come la rinuncia da parte austriaca all'ancoraggio giuridico delle misure del Governo italiano. L'idea del Ministro Waldheim in realtà consiste, in analogia a formule già avanzate in precedenza da parte austriaca, nel prevedere soltanto un impegno unilaterale dell'Italia ad attuare le misure. Dopo l'applicazione di esse il Governo austriaco, a suo giudizio, deciderebbe se rilasciare o meno, la quietanza. Nessun accordo italo-austriaco per la giurisdizione della Corte dell'Aja sarebbe previsto.

Appare superfluo sottolineare che tale impostazione risulta quanto mai inadeguata e sfavorevole per noi, in quanto comporterebbe impegni soltanto dalla nostra parte, restando l'Austria libera di dichiarare, o meno, chiusa la controversia e di intraprendere qualsiasi azione le sembri opportuna presso qualsivoglia foro internazionale.

Sembra quindi che, da parte nostra, fin da questo momento convenga insistere perché la forma di chiusura della controversia, attualmente all'esame – che prevede, fra l'altro, un accordo italo-austriaco per la giurisdizione della Corte dell'Aja – non venga modificata. Converrebbe altresì esplorare la possibilità di un approfondimento della formula suggerita a Parigi l'11 dicembre 1967 dall'allora Ministro Toncic[7].

4. Sempre da quanto comunicato dalla «Union fuer Suedtirol» nella sopracitata riunione dovrebbero essere presi in esame i lavori preparatori, a livello dei governatori regionali, per la costituzione di un fondo per il Sudtirolo, per misure di assistenza economico-culturale.

Al riguardo sembrerebbe utile far rilevare al Governo di Vienna che gli scopi del cosiddetto fondo Wallnoefer, quali sono stati indicati dalla «Union fuer Suedtirol» non coincidono con le informazioni fornite al riguardo dall'Ambasciata d'Austria a Roma con il suo promemoria del 27 maggio 1968.

MODUS

Converrebbe altresì ricordare al Governo austriaco che più volte dopo il 24 novembre 1967 (data della notizia pubblicata dal «Tiroler Tageszeitung» circa la riunione dei Capitani regionali austriaci a Vienna, per decidere circa le possibilità di alimentare un fondo di aiuti per lo sviluppo dell'Alto Adige mediante offerte provenienti da tutti i Länder) da parte italiana sono state richieste notizie circa l'istituzione e le finalità del fondo medesimo. Le risposte fornite dalle autorità austriche sono state finora imprecise o contraddittorie. Sembrerebbe quindi necessario chiedere ancora una volta al Governo di Vienna i necessari chiarimenti circa la natura giuridica, le effettive finalità e la gestione del fondo medesimo.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Luglio 1968*.
2 Vedi D. 407.
3 Vedi D. 398.
4 Vedi D. 402.
5 Con Nota verbale 4873-A/68 del 3 luglio, non pubblicata.
6 Note verbali 120/1605 e 120/1606, non pubblicate.
7 Vedi D. 317.

404

RIUNIONE MINISTERIALE (Roma, 13 luglio 1968)[1]

Appunto[2].

Il 13 luglio 1968 ha avuto luogo, sotto la Presidenza dell'On. Ministro degli Affari Esteri, una riunione sui problemi dell'Alto Adige, cui hanno preso parte il Segretario Generale, Amb. Caruso, il Direttore Generale degli Affari Politici, Amb. Gaja, l'Ambasciatore d'Italia a Vienna, Ducci, il Capo di Gabinetto, Amb. Pompei, l'Amb. Toscano e il Capo dell'Ufficio II degli Affari Politici, Consigliere d'Ambasciata Fenzi.

Nel corso della predetta riunione sono stati esaminati vari problemi, che si riassumono qui di seguito.

1. Premesso che la posizione del Governo nei confronti delle popolazioni altoatesine, come pure della controversia con l'Austria per l'Alto Adige, è stata definita nelle dichiarazioni fatte dall'On. Presidente del Consiglio alla Camera il 5[3] e 1'11 corrente[4] e tenuto conto che, in base alle note Risoluzioni n. 1497 (XV) e n. 1661 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia è tenuta a negoziare con il Governo austriaco per una soluzione concordata della controversia, sono stati esaminati innanzitutto, nello spirito delle su citate dichiarazioni dell'On. Presidente del Consiglio, i passi che possono essere compiuti per contribuire a portare i rapporti italo-austriaci ad un clima di amichevole collaborazione.

È sembrato opportuno, anche in considerazione del fatto che il 15 luglio p.v. avrà luogo ad Innsbruck la preannunciata riunione fra il Ministro austriaco degli Affari Esteri ed esponenti del Governo regionale tirolese e della SVP[5], dare subito comunicazione al Governo austriaco che, nello spirito delle dichiarazioni dell'On. Presidente del Consiglio, da parte italiana si è disposti ad un nuovo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi, incontro che potrebbe aver luogo a Ginevra in una data da stabilirsi, prima del 25 luglio p.v. La data verrà concordata dopo che

MODUS

il Governo avrà ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento. Tale comunicazione potrebbe essere fatta senza indugio all'Ambasciatore d'Austria affinché il Ministro Waldheim ne venga a conoscenza prima della su citata riunione e ne possa tener conto.

2. Nell'incontro italo-austriaco, cui si è accennato, rappresentanti italiani dovrebbero attenersi alle seguenti istruzioni:

a) accertare la posizione del Governo di Vienna nei confronti delle questioni che hanno formato oggetto della comunicazione verbale italiana del 18 aprile u.s.[6];

b) cercare di raggiungere qualche progresso nell'avvicinamento delle posizioni, italiana ed austriaca.

Tenuto conto che le questioni principali tuttora aperte sono le seguenti:

- richiesta austriaca di comunicazione ufficiale del pacchetto;
- determinazione del momento del passaggio delle competenze alla Provincia di Bolzano e conseguente rilascio della quietanza austriaca;
- momento dello scambio delle ratifiche dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja, potrebbe essere proposto da parte nostra un «package deal», basato sui seguenti elementi:
- accettazione da parte austriaca della formula cosiddetta automatica per la determinazione del momento di attuazione del pacchetto (entro due anni dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento saranno emanate la legge costituzionale e le altre leggi per il passaggio dei poteri alla Provincia, indicanti un termine (un anno) ed una apposita procedura per l'emanazione delle norme di attuazione);
- accettazione della formula proposta dall'allora Ministro degli Esteri Toncic a Parigi 1'11 dicembre 1967[7] (si chiede che venga data facoltà all'Austria di rilasciare la quietanza entro 21 giorni, mentre le ratifiche dovrebbero essere scambiate il 20° giorno dopo l'attuazione del pacchetto) per la determinazione del momento dello scambio delle ratifiche per l'accordo della Corte dell'Aja e del momento del rilascio della quietanza;
- soluzione di compromesso per la consegna di fatto del cosiddetto pacchetto.

3. Allo scopo di non turbare l'atmosfera dei rapporti italo-austriaci in questo momento di ripresa dei contatti è sembrato opportuno rinviare di qualche tempo la consegna a questa Ambasciata d'Austria della risposta alla Nota Verbale austriaca del 3 luglio u.s.[8].

4. Sempre allo scopo di migliorare le relazioni fra i due Paesi, sono state prese in favorevole esame le seguenti possibilità:

a) ripresa della partecipazione ufficiale italiana a manifestazioni fieristiche in Austria;

b) benevolo esame delle eventuali proposte degli enti competenti per l'aumento del «plafond» dell'accordo italo-austriaco per il traffico facilitato di frontiera;

c) soluzione della questione dell'accreditamento degli addetti militari nelle due Capitali.

5. È sembrato al tempo stesso opportuno far presente al Governo austriaco:

a) che la ripresa delle collette per l'Alto Adige (in questo periodo ne è in atto una ad Innsbruck) non sia un gesto in armonia con il clima di distensione che si intende instaurare nei rapporti fra i due Paesi. Pertanto ci attendiamo che le autorità austriache prendano provvedimenti che vengano incontro alle richieste da noi avanzate al riguardo negli anni passati;

MODUS

b) che lo Stato italiano è disposto a rinunciare a costituirsi parte civile nel processo che verrà prossimamente celebrato in Austria per l'attentato di Cima Vallona se il Governo austriaco, dal canto suo, recederà dalla decisione presa di costituirsi parte civile nel processo che verrà celebrato a Verona per l'attentato di Ebensee.

6. Sono state di conseguenza date istruzioni al Direttore Generale degli Affari Politici di convocare subito l'Ambasciatore d'Austria per le comunicazioni del caso[9].

7. È stato infine deciso di sottoporre all'On. Presidente del Consiglio le conclusioni alle quali si è pervenuti in seguito all'esame delle sopra indicate questioni, affinché questi, nella sua competenza, possa indicare le direttive che riterrà, del caso[10].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Luglio 1968*.
2 Predisposto dall'Ufficio II della DGAP.
3 Vedi D. 402, nota 3.
4 Vedi Atti parlamentari, *Camera dei Deputati,* legislatura V, *Discussioni*, seduta dell'11 luglio 1968, pp. 355-424: 362-363.
5 Vedi D. 407.
6 Vedi D. 385.
7 Vedi D. 317.
8 Vedi D. 403, nota 5.
9 Vedi D. 405.
10 Vedi D. 406.

405

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 13 luglio 1968.**

In seguito alle istruzioni ricevute[3], ho fatto oggi pomeriggio a questo Ambasciatore d'Austria la seguente comunicazione:

a) da parte italiana si è disposti ad un nuovo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria, prima del 25 luglio p.v., a Ginevra. La determinazione definitiva della data arriverà dopo che il Governo italiano avrà ottenuto la fiducia. Ho pregato quindi che nel frattempo la comunicazione fosse considerata come riservata;

b) da parte italiana si è disposti a seguire nei confronti dell'Austria una politica di franca apertura, tendente al miglioramento costante delle relazioni fra i due Paesi. Con tale spirito siamo disposti a prendere gradualmente, e sempre che vi siano gesti corrispondenti da parte austriaca, i seguenti provvedimenti:

- ripresa della partecipazione ufficiale dell'Italia a manifestazioni fieristiche in Austria;
- esame benevole di eventuali proposte degli Enti competenti per un aumento del «plafond» dell'accordo italo-austriaco per il traffico facilitato di frontiera;
- soluzione della questione dell'accreditamento degli Addetti Militari nelle due Capitali;

c) proprio per queste considerazioni, abbiamo notato con rincrescimento che da parte austriaca ci è stata consegnata in data 3 luglio u.s. una nuova Nota Verbale sul terrorismo[4], che richiede talune precisazioni da parte nostra. Tuttavia, per non turbare l'atmosfera dei rapporti italo-austriaci proprio in questo momento abbiamo deciso di ritardare l'invio della Nota di risposta;

MODUS

d) sempre in questo spirito riteniamo che la ripresa delle collette per l'Alto Adige (in questo periodo ne è in atto una ad Innsbruck) non sia un gesto in armonia con il clima di distensione che si intende instaurare nei rapporti tra i due Paesi. Pertanto ci attendiamo che le Autorità austriache prendano provvedimenti che vengano incontro alle richieste da noi avanzate al riguardo negli anni passati;

e) lo Stato italiano, infine, è disposto a rinunciare a costituirsi Parte Civile nel processo che verrà prossimamente celebrato in Austria per l'attentato di Cima Vallona se il Governo austriaco, dal canto suo, recederà dalla decisione presa di costituirsi Parte Civile nel processo che verrà celebrato a Verona per l'attentato di Ebensee.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Luglio 1968*.

[2] Sottoscrizione autografa. Annotazione sul primo foglio: «Gaja. Originale trattenuto da S.E. il Ministro che si proporrebbe darne conoscenza all'On. Presidente del Consiglio».

[3] Vedi D. 404.

[4] Vedi D. 403, nota 5.

406

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, LEONE[1]

L. riservata 052/1008. **Roma, 17 luglio 1968.**

Caro Presidente,

sulla base delle direttive indicate nelle dichiarazioni da te fatte alla Camera il 5 e 1'11 luglio u.s., in merito all'Alto Adige[2], ho esaminato con alcuni miei collaboratori, nel corso di una riunione che ha avuto luogo il 13 corrente[3], le questioni più attuali del contenzioso italo-austriaco.

Innanzitutto abbiamo preso in esame l'opportunità di un prossimo incontro a livello tecnico sull'Alto Adige. Come saprai da parte austriaca ci era stato infatti chiesto fin dal 6 maggio u.s.[4] di riprendere i contatti fra i rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi. Era stato risposto a Vienna[5] in senso positivo, ma con riserva di riesaminare la questione dopo la costituzione del nuovo Governo. La cosa è stata recentemente ripresa da parte austriaca. Il 10 corrente l'Ambasciatore Loewenthal ci ha fatto una comunicazione verbale[6], nel corso della quale ha proposto di concordare fin da ora la data della prossima riunione. Al riguardo è da tener presente che spetta ora alla parte austriaca fornire una risposta alle proposte italiane formulate nella nostra comunicazione verbale del 18 aprile u.s.[7].

Da parte mia, sentiti i miei collaboratori più direttamente interessati, ho dato istruzioni[8] di far conoscere al Governo austriaco che una risposta definitiva in merito alla ripresa dei contatti potrà essere data subito dopo che il Governo italiano avrà ottenuto la fiducia del Parlamento. Intanto si è anticipata la nostra buona disposizione ad un incontro, che potrebbe aver luogo a Ginevra prima del 25 luglio p.v.

La nuova riunione, ove tu concordi, avverrebbe come le precedenti a livello rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri e, per quanto riguarda la parte italiana, avrebbe lo scopo di prendere conoscenza della posizione del Governo austriaco nei confronti della ricordata comunicazione verbale italiana del 18 aprile u.s.

MODUS

I nostri rappresentanti, per quanto li concerne, dovrebbero attenersi, sempre qualora tu concordi, alla linea indicata nei Tuoi discorsi alla Camera dei Deputati del 5 e dell'11 luglio u.s. e, per quanto riguarda gli aspetti tecnici della questione, alle istruzioni formulate nel corso del Comitato di Ministri dell'11 aprile u.s.[9], l'ultimo che si sia tenuto sulla materia.

In particolare, sui tre punti principali, tuttora oggetto di contestazione, e precisamente circa:

a) il momento del rilascio della quietanza liberatoria e il superamento della controversia, in relazione all'attuazione delle misure del pacchetto;

b) la comunicazione al Governo austriaco in forma ufficiale delle misure costituenti il pacchetto;

c) il momento dello scambio delle ratifiche dell'accordo per il deferimento alla Corte dell'Aja delle future controversie;

mi sembra che, sempre ove tu concordi, i rappresentanti italiani possano prendere la posizione seguente:

sub a) insistere per l'accettazione da parte austriaca della formula cosiddetta automatica per la determinazione del momento di attuazione del pacchetto (formula che prevede l'emanazione, entro due anni dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento, della legge costituzionale e delle altre leggi per il passaggio dei poteri alla Provincia, indicanti un termine ed una procedura per le norme di attuazione);

sub b) per la comunicazione del cosiddetto pacchetto, continuare nel procedimento adottato di fatto per le misure precedenti;

sub c) circa il momento dello scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja, approfondimento della formula proposta dall'allora Ministro degli Esteri austriaco Toncic a Parigi l'11 dicembre 1967[10], secondo la quale verrebbe data facoltà all'Austria di rilasciare la quietanza liberatoria all'Italia entro 21 giorni, mentre le ratifiche dovrebbero essere scambiate il 20° giorno dopo l'attuazione delle misure del pacchetto.

Deve essere comunque tenuto da loro presente che tali posizioni devono essere considerate congiuntamente, in vista di quella soluzione globale che è sul tappeto dal luglio 1966.

Nel corso della riunione, cui sopra ho fatto cenno, sono state esaminate altre questioni riguardanti il contenzioso italo-austriaco, nella prospettiva di un auspicato miglioramento dei rapporti fra i due Paesi. Ove tu concordi, mi sembra che si potrebbe confermare agli austriaci, anche nei contatti fra i rappresentanti dei due Ministri degli Esteri, che, in tale spirito, siamo disposti a prendere gradualmente, e sempre che vi siano gesti corrispondenti da parte di Vienna, vari provvedimenti, di contenuto indubbiamente positivo, fra cui:

- la ripresa della partecipazione ufficiale italiana a manifestazioni fieristiche in Austria;
- il benevolo esame delle eventuali proposte degli Enti competenti per l'aumento del «plafond» dell'accordo italo-austriaco per il traffico facilitato di frontiera;
- la soluzione della questione dell'accreditamento degli Addetti Militari nelle due Capitali.

MODUS

Nella stessa riunione, sempre per migliorare l'atmosfera dei rapporti italo-austriaci, si è prospettato inoltre di rinviare ad un successivo momento la risposta alla Nota Verbale austriaca in data 3 luglio u.s., sul terrorismo[11], di cui è stata testé inviata copia alla Presidenza del Consiglio.

Sempre ove tu concordi, riterrei che si potrebbe mettere altresì allo studio presso la Presidenza del Consiglio e le altre Amministrazioni interessate l'eventuale adozione di misure particolari di carattere interno, destinate a migliorare l'atmosfera in Alto Adige, venendo incontro a talune aspirazioni di quelle popolazioni. A questo riguardo era stata già nel 1966 sottolineata, da parte di questo Ministero, una serie di nostre misure[12] la cui eventuale applicazione in Alto Adige potrebbe avere effetti positivi di carattere psicologico. La convenienza di far ricorso almeno ad alcune fra di esse potrebbe essere oggi oggetto di un nuovo esame.

Ti sarò grato se potrai farmi conoscere il tuo pensiero, sui vari punti che ho richiamato, confermandomi che, subito dopo la fine del dibattito parlamentare ed il voto del Senato, potrò comunicare all'Ambasciatore d'Austria la data alla quale i nostri rappresentanti si potranno incontrare con quelli austriaci[13].

Mi è gradita l'occasione per inviarti i miei migliori saluti.

[Giuseppe Medici]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Luglio 1968*.
2 Vedi D. 402, nota 3 e D. 404, nota 4.
3 Vedi D. 404.
4 Vedi D. 390.
5 Vedi D. 393.
6 Vedi D. 402.
7 Vedi D. 385.
8 Vedi D. 405.
9 Vedi D. 382.
10 Vedi D. 317.
11 Vedi D. 403, nota 5.
12 Vedi D. 191, Allegato.
13 Per il seguito vedi D. 412.

407

COLLOQUIO [DELL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI], CON IL CAPO DELL'UFFICIO SUDTIROLO, TSCHOFEN (Vienna, 17 luglio 1968)[1]

Appunto[2].

Conferenza di Innsbruck

Sulla riunione di Innsbruck[3] Tschofen mi ha detto che Waldheim, molto in forma, è riuscito a convincere gli altoatesini che nella chiusura della controversia occorre rispettare i punti di vista giuridici delle due parti. Pertanto non si può chiedere a Roma un ancoraggio giuridico che internazionalizzerebbe il pacchetto. In sostanza i sudtirolesi hanno accettato che la formula «wirksame Verankerung» sia trasformata in «vernuenftige Garantie» (la forma usata da Wallnoefer alla radio), che equivarrebbe all'ancoraggio giuridico.

MODUS

Ho fatto osservare a Tschofen l'imprecisione delle dichiarazioni di Wallnoefer a Innsbruck secondo cui l'Italia non avrebbe risposto alla nota del 10 gennaio[4]. Tschofen ha ammesso che, sul piano tecnico, la formulazione è inesatta, come egli d'altronde aveva confermato a Washietl della «Presse» che l'aveva interpellato dopo la nota messa a punto dell'Ambasciata (tel. 416)[5]. Ma evidentemente Wallnoefer si riferiva all'aspetto politico e cioè alla mancata accettazione italiana del punto di vista austriaco.

Chiusura della controversia

Tschofen ha fatto una lunga premessa sulla necessità di evitare una «escalation» della sfiducia: se gli italiani temono che Vienna non voglia rilasciare la quietanza, gli austriaci devono pensare che Roma non vuole attuare il pacchetto, e così via.

Ciò premesso mi ha detto di ritenere che il punto centrale dei futuri colloqui sarà la determinazione del momento in cui si deve considerare attuato il pacchetto: momento dal quale decorre il termine (21 giorni) per il rilascio della quietanza e quello (20 giorni) per lo scambio delle ratifiche dell'accordo sulla Corte dell'Aja.

Al riguardo Tschofen mi è sembrato favorevole alla cosiddetta «clausola automatica», purché si trovi un modo per garantire la corrispondenza tra le leggi (costituzionali e ordinarie) di attuazione e il pacchetto presentato in Parlamento. Egli non può approvare una «automatica pura» secondo cui il Governo italiano può pretendere il rilascio della quietanza dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un certo numero di leggi, quali che siano. La partecipazione dei sudtirolesi al Comitato preparatorio delle leggi è insufficiente, in quanto essi costituiscono solo la minoranza. Tschofen pensa ad una «automatica modificata» che subordini il rilascio della quietanza ad un esame sul merito delle leggi da parte austriaca e, in concreto, ad un parere favorevole di Bolzano sulla formulazione legislativa delle concessioni di autonomia.

A titolo personale ho replicato che mi sembra assurdo far dipendere la chiusura della controversia fra due Stati dall'arbitrio di un partito politico. La SVP non è qualificata ad intervenire nella controversia italo-austriaca. È persino ipotizzabile che essa abbia interesse a mantenere in vita la controversia, dopo aver «intascato» il pacchetto, allo scopo di ottenere ulteriori concessioni. A Tschofen, che replicava dicendo che da parte di Magnago una intenzione del genere era assolutamente da escludersi, ho aggiunto che fra 3-4 anni la direzione della SVP sarà probabilmente in altre mani.

Quanto all'accordo sulla Corte dell'Aja Tschofen ha detto che, malgrado le sue note riserve personali al riguardo, da parte austriaca si intende procedere alla sua stipulazione «in quanto non è prevedibile che l'Italia vi possa rinunciare». Comunque, secondo Tschofen, l'Austria non si servirà della Corte dell'Aja prima della quietanza ma eventualmente dopo la quietanza, per il caso che un futuro Governo italiano ritiri l'autonomia. L'Italia potrà avere interesse ad andare all'Aja per il mancato rilascio della quietanza. Ed è appunto per evitare che questo ricorso abbia successo anche in caso di discordanza tra le leggi del pacchetto che Tschofen pensa alla «automatica modificata».

Il mio interlocutore mi ha espressamente detto che, a parte il problema della «clausola automatica», non esistono grandi difficoltà nei futuri colloqui italo-austriaci. Per la consegna del pacchetto, egli ritiene che l'Austria potrà accontentarsi anche di una consegna al livello autorità di polizia (ha ripetuto l'idea già espressa che a quel momento la Ballhausplatz accuserà ricevuta con una nota verbale).

MODUS

Quanto alla modifica della formula di quietanza richiesta da Vienna il 10 gennaio e da noi respinta il 18 aprile[6], egli ha detto che da parte austriaca non si insisterà.

Terrorismo

Tschofen mi ha detto che il 25 giugno ha avuto luogo la preannunciata riunione Esteri-Giustizia. In essa si sarebbe ottenuta piena collaborazione del Ministero della Giustizia nei riguardi della lotta al terrorismo, concretata in precise istruzioni alle Procure di Stato.

A conferma del «successo» di tale collaborazione, Tschofen mi ha comunicato che nei giorni scorsi la Procura di Feldkirch ha formalmente notificato a Forer e Oberlechner l'atto di accusa per alcuni attentati con perdite di vite umane oggetto delle nostre richieste di estradizione. In tal modo i due restano in carcere: cambia solo il titolo di detenzione da arresto per estradizione (che oramai è esaurito, dopo il rifiuto della Corte di Appello di Innsbruck) a arresto istruttorio obbligatorio. L'incriminazione della Procura di Feldkirch è soggetta a ricorso presso la Procura Generale di Innsbruck, e di tale possibilità, certo gli avvocati dei due terroristi si avvarranno. Ma è da presumere, mi ha detto Tschofen, che il Procuratore Generale, opportunamente «istruito» dal Ministero della Giustizia, respingerà il ricorso.

A questo punto, Tschofen mi ha chiesto se da parte nostra si attende che per tutta la durata dell'attuazione del pacchetto si mantenga da parte austriaca la «pressione» sui terroristi con quell'intensità realizzata a partire dall'attentato di Cima Vallona. A titolo puramente personale ho risposto che, sul piano emotivo, non era da escludersi che ogni nuovo attentato costasse una legge di attuazione del pacchetto.

Avendogli io accennato, come prova di una riviviscenza del terrorismo, il mancato attentato a Bronzolo, mi ha risposto allusivamente che non credeva a questi attentati «sventati all'ultimo momento». Al che ho replicato che mi rifiutavo assolutamente di seguirlo su un terreno del genere, visto che il concetto, portato alle estreme conseguenze, implicava da parte austriaca il sospetto odioso e aberrante che da parte italiana si potessero provocare perdite di vite umane allo scopo di mantenere la tensione tra i due paesi.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/2.
2 Redatto da Vecchi.
3 La riunione ebbe luogo il 15 luglio (T. 26678/435 del 16 luglio, non pubblicato).
4 Vedi D. 334, Allegati I e II.
5 T. 25436/416 dell'8 luglio, non pubblicato.
6 Vedi D. 385.

408

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 27574-27576/450-451. **Vienna, 22 luglio 1968 (perv. ore 0,30 del 23)[2].**

Oggetto: Alto Adige.

450. Sono stato a fare la prima visita a Halusa, nuovo direttore degli affari politici, e su ciò che egli mi ha detto in materia di Cecoslovacchia riferisco a parte.

MODUS

Il suo atteggiamento circa la imminente riunione per l'Alto Adige era – o mi è apparso «blase» – piuttosto che pessimista: come di chi sia costretto a fare alcunché in cui non ha molta fiducia.

Da che cosa ciò dipenda non ho potuto intuire; vedendolo per la prima volta posso soltanto supporre che egli non si senta molto sicuro delle sue forze dinanzi a negoziatori come gli italiani che conoscono tutti i dettagli.

Lo deduco anche dal fatto che egli si è domandato se non si possa semplificare una trattativa che ad un primo esame gli sembra essersi dispersa in minuzie e tecnicismi.

Comunque ciò sia (i rappresentanti di V.E. avranno modo di farsene un'idea precisa nel giorno e mezzo di conversazioni nel luogo che finalmente è stato prescelto) Halusa mi ha detto alcune cose che mi sembrano degne di essere anticipate ai nostri negoziatori.

La discussione, anzitutto, partirà dai risultati raggiunti negli ultimi mesi, e non da un più o meno vago piano Waldheim.

La soluzione è a portata di mano, il che [non] vuol dire che si possa afferrarla d'un tratto. Essa dipende in sostanza dal raggiungere un accordo sulla formula cosidetta automatica: la quale così come è non è accettabile ai sudtirolesi.

Mi domando fra me e me se una delle difficoltà a questo proposito non sia proprio di carattere nominalistico.

Chiamare «automatica» una procedura con cui vogliamo che gli austriaci sanzionino la conclusione di una vertenza che dura – tale è la verità – da mezzo secolo non è forse il modo migliore perché essi la accettino a cuor contento.

Forse sarebbe bene spiegare ai nostri interlocutori che non vi è niente di meccanico e di cibernetico in ciò che proponiamo.

Non sarà sfuggito a codesto Ministero che mentre un tempo ci si preoccupava qui di come sarebbero stati fatti i regolamenti esecutivi, ora ci si preoccupa in primo luogo di come saranno fatte le leggi.

Su questo punto si può da parte nostra far presente che il Parlamento italiano non voterà una legge costituzionale e dieci leggi normali in un'unica soluzione: e che tali undici provvedimenti, ancora allo stato di disegni di legge, verranno man mano a conoscenza del Governo austriaco se non altro attraverso i membri sudtirolesi della commissione preparatoria.

E se vogliamo, per onestà con noi stessi, scartare nel caso Alto Atesino l'argomento che un Governo straniero non deve interferire nei nostri affari legislativi (dato che è da quello stesso Governo straniero che pretendiamo un atto di rilevanza internazionale come la chiusura di una contesa semisecolare) dobbiamo ben ammettere come probabile e sopportabile che il Governo austriaco possa farci conoscere di volta in volta il proprio appagamento o la propria insoddisfazione su ciascuno di essi disegni di legge.

La materia del contendere si andrebbe quindi assottigliando col passare dei mesi: se invece taluna delle leggi più importanti fosse assolutamente insoddisfacente non ci sarà promessa di tregua politica che tenga, né riusciremo ad impedire che riprenda l'agitazione contro di noi.

D'altra parte che cosa potrebbe poi accadere se, votate e sanzionate le undici leggi, ce ne fossero una o due delle minori che non piacessero al cento per cento ai sud-

MODUS

tirolesi? trovebbero in ciò gli austriaci argomento sufficiente per appellarsi all'ONU, quando non ci vanno ora che da tanti anni non facciamo niente? lo dico ad absurdum, per far rilevare che la questione essenziale è la nostra volontà politica di trasformare i sudtirolesi in buoni cittadini italiani con i sistemi con cui gli alsaziani sono divenuti francesi, e non con quelli che abbiamo usato finora e che sono tutti indistintamente falliti.

Se tale volontà manca non sarà certo una quietanza austriaca a cambiare le cose ed a trasfomare una Zwischenloesung (soluzione temporanea) in una Dauerloesung (soluzione perenne).

451. Seguito mio 450.

Ho detto comunque a Halusa che non potevamo essere che malamente impressionati da articoli come quelli di Harbich sulla «Presse» di cui ho inviato il sunto con telegramma 443[3]. C'era a Roma la massima buona volontà, ma il sentire parlare della permanenza di una specie di giuspatronato austriauco sui sud tirolesi negli anni avvenire ce la toglieva del tutto.

Direttamente e senza esitazione Halusa mi ha escluso che vi siano idee del genere a Vienna e anche a Innsbruck. Abbiamo più voglia noi di voi, mi ha detto, di chiudere questa faccenda una volta per sempre. Eseguite il pacchetto, mantenetelo in vigore, e la questione sarà sepolta negli animi.

Sono personalmente incline a credere che ciò corrisponda a verità, e non solo perché l'apprezzamento di Halusa collima con quello che Waldheim mi espresse in forma più elevata (mio telegramma 396[4]): ma perché chiunque in Austria ragiona realisticamente deve pensarla così. Ad ottenere l'autodeterminazione per il Sud Tirolo non è stata sufficiente, ma anzi nociva, l'ondata di attentati provocata dall'esterno. Che gli autoctoni si diano alla guerriglia sembra difficilmente verosimile. Nazioni Unite e Consiglio d'Europa non si sono lasciati commuovere nel 1961 né poi. L'Unione Sovietica veglia alla difesa del Brennero come di ogni altra frontiera attuale. E perfino se la Germania tornasse nazista potrebbe escludersi un nuovo mercato con l'Italia.

Naturalmente niente potrà far sì che non resti in Austria gente che spera di vedere sventolare il rosso-bianco-rosso a Salorno. E quanti in Italia non sognano di veder risventolare il rosso-bianco-verde a Pola o addirittura a Zara.

Per soffocare simili fantasticherie dovremmo non dimenticare che un utile apporto sarà il libero consenso del Parlamento austriaco all'immutabilità del confine del Brennero, in baso a un trattato di amicizia del tipo di quello che ci fu proposto da Toncic. Ottenuto questo riconoscimento potremmo più facilmente varare di fronte al nostro Parlamento un analogo ed inverso riconoscimento da parte nostra della realtà delle cose sulla linea che ci divide dalla Jugoslavia.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/2.

2 La prima parte del presente documento (T. 27574/450) pervenne alle ore 23,20, la seconda (T. 27576/451) alle ore 0,30 del 23.

3 T. 2712/443 del 19 luglio, non pubblicato.

4 Vedi D. 399.

MODUS

409

INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E D'AUSTRIA (Parigi, 24-25 luglio 1968)[1]

Appunto segreto[2].

Sono presenti:

- da parte italiana: l'Ambasciatore Roberto Gaja; l'Ambasciatore Mario Toscano;

- da parte austriaca: l'Ambasciatore Halusa; il Landesamtdirektor Kathrein; il Segretario di Leg. Tschofen.

24 luglio 1968 - riunione ore 17

GAJA: Porge il suo saluto alla delegazione austriaca. Accenna allo sviluppo storico dei precedenti incontri dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri, con particolare riferimento alla riunione di Londra del 18-20 luglio 1966[3], nel corso della quale da parte italiana era stata formulata la 2^ ipotesi globale di chiusura della controversia – dopo quella già presentata nel dicembre 1964[4] – contenente un insieme di proposte relative 1) alle misure interne italiane concernenti l'ampliamento delle competenze della Provincia di Bolzano, 2) alle garanzie di carattere interno da fornirsi da parte italiana nei confronti del pacchetto, 3) alla competenza della Corte dell'Aja in relazione all'applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.

Passa ad esporre gli ultimi sviluppi dopo la riunione di Londra del 6-7 dicembre 1967[5], ove da parte austriaca ci si era riservati di far conoscere il punto di vista del Governo di Vienna sulle seguenti sei questioni:

1) Testo della quietanza, sul quale, col promemoria austriaco del 10.1.1968[6], venne avanzata la richiesta di inserimento della frase «ed è pronto a mantenerle», alla fine dell'alinea 5 del progetto italiano. Come fatto presente con la comunicazione verbale del 18.4.1968 all'Ambasciata d'Austria[7], tale aggiunta non è accettabile perché pleonastica, oppure tende a far assumere un impegno impossibile, perché coinvolge l'attività politica del Parlamento.

2) Determinazione del momento del passaggio di poteri alla Provincia di Bolzano. Su questo punto, con il promemoria del 10.1.1968, è stata respinta da parte austriaca l'adozione della formula cosidetta «automatica». Da parte italiana, con comunicazione del 18.4.1968, si è insistito sull'utilizzazione di tale formula che ha il pregio di rendere facilmente determinabile il momento del passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano.

3) Durata del periodo di tregua politica, che, con il promemoria del 10 gennaio, da parte austriaca è stato indicato in 3 anni. Da parte italiana, con la comunicazione del 18 aprile, si è precisato che si sarebbe stati d'accordo sulla tregua triennale qualora da parte austriaca si fosse accettata la formula «automatica» per la determinazione del passaggio dei poteri alla Provincia. Avendo l'Austria respinto tale formula, e avendo manifestato una preferenza per l'altra formula, che comporta un periodo di attuazione di almeno 4 anni, la proposta di Vienna lascia scoperto il periodo di un anno durante il quale l'Austria sarebbe libera di adire qualsiasi foro internazionale, anche politico.

MODUS

Ciò era manifestamente inaccettabile per la parte italiana, data la necessità di far corrispondere il periodo di tregua politica con il periodo necessario per l'attuazione del pacchetto.

4) Perfezionamento dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja. A tale riguardo da parte austriaca col promemoria del 10 gennaio si era insistito perché lo scambio delle ratifiche dell'accordo avvenisse dopo il rilascio della quietanza da parte del Governo di Vienna, dichiarandosi tutt'al più disposti – ove l'Italia lo desideri – ad accettare che lo scambio delle ratifiche fosse contemporaneo al rilascio della quietanza. Da parte italiana con la comunicazione del 18 aprile si è risposto, invece, insistendo affinché lo scambio delle ratifiche per l'accordo avvenga indipendentemente e prima – almeno 24 ore – del rilascio della quietanza da parte del Governo austriaco.

5) Promemoria Vassalli sulle lacune della legislazione austriaca in materia di prevenzione e repressione del terrorismo[8]. Con la comunicazione austriaca del 5 marzo[9], si è fatto presente che l'ordinamento giuridico federale è tale da soddisfare agli obblighi internazionali di buon vicinato e che comunque nel corso dell'elaborazione del progetto della nuova legge penale austriaca, si sarebbe tenuto conto delle esigenze di un moderno diritto penale. Con la comunicazione del 18 aprile, da parte italiana, si è rilevato che il Governo di Vienna, riaffermando che l'ordinamento giuridico austriaco era conforme allo standard internazionale, non aveva risposto a nessuno dei quesiti posti nel promemoria Vassalli.

6) Comunicazione del testo del pacchetto. Col promemoria del 10 gennaio, il Governo austriaco richiese la consegna di un'integrazione della terza stesura del pacchetto, comprendente le risultanze dei contatti italo-austriaci avvenuti successivamente nonché dei chiarimenti ed approfondimenti intervenuti in seguito ai contatti tra la Presidenza del Consiglio e la SVP. Da parte italiana con la comunicazione del 18 aprile 1968 ci si è dichiarati disposti soltanto alla comunicazione «de facto» del pacchetto.

Fa presente che l'esposizione è stata complessa ma necessaria per mettere in luce i punti tuttora controversi i più importanti dei quali sono la determinazione del momento del passaggio dei nuovi poteri alla Provincia di Bolzano, il momento dello scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e la questione della comunicazione del pacchetto. Su questi punti in particolare dovrebbe essere centrata la discussione.

HALUSA: Risponde al saluto e ringrazia. Dichiara di concordare sugli argomenti da prendere come base della discussione. Afferma di temere di semplificare troppo i problemi, non conoscendo completamente la materia. Rileva che la lettura dei più recenti verbali delle riunioni dei rappresentanti dell'Austria gli ha dato l'impressione che il punto centrale dei colloqui riguardi attualmente l'esecuzione del pacchetto. Afferma che, nel corso degli incontri Saragat-Kreisky, si era convenuto sull'opportunità di istituire un organo di arbitrato avente facoltà, per un periodo limitato, di accertare se le misure del pacchetto erano state eseguite. In un secondo tempo da parte italiana à stata presentata una seconda ipotesi d'intesa, concretatasi nel luglio 1966, che prevedeva non più un organo arbitrale, ma solo il ricorso alla Corte dell'Aja, su cui gli austriaci dovevano pronunciarsi.

L'ultima posizione sarebbe che spetta alla parte italiana far conoscere se si concorda con quanto verrà proposto da parte austriaca. Osserva che se la questione viene presentata in questi termini non si può accettare un simile rovesciamento di posizioni.

MODUS

TOSCANO: Dichiara di voler fare alcune precisazioni di carattere storico su quanto affermato dall'Ambasciatore Halusa, per passare poi a chiarire la nostra posizione.

Rileva come nell'incontro di Parigi del 16 dicembre 1964 era stato raggiunto un accordo sulla forma della chiusura della vertenza e, per quanto riguarda la parte sostanziale, ci venne chiesto dal Ministro Kreisky di aderire alle richieste austriache concernenti 5 dei 18 punti relativi alle misure, rimasti aperti nel corso delle trattative. Successivamente, il 31 marzo 1965[10] venne chiesta l'accettazione completa delle richieste austriache su tutti i 18 punti rimasti aperti. Ciò determinò da parte italiana la proposta di tornare a discutere su nuove basi una seconda ipotesi globale di intesa. Occorre altresì ricordare che il Ministro Kreisky affermò a Ginevra di essere disposto a concedere immediatamente la quietanza, purché gli si offrisse una contropartita. Quest'ultima gli venne concessa a suo tempo mediante la nostra adesione alla costituzione di un tribunale arbitrale. Senonché non essendo stata accolta da parte austriaca ed altoatesina la parte sostanziale della I^ ipotesi d'intesa, nel 1965, l'Italia aderì ad esaminarne una 2^, fondata peraltro su altre basi.

Passando alla posizione attuale italiana, sottolinea che da parte austriaca debbono ora essere tenuti presente i principi basilari che il Parlamento italiano ha posto alla base degli attuali contatti italo-austriaci:

1) da parte italiana si ritiene di aver adempiuto all'Accordo De Gasperi-Gruber;

2) l'Italia non vuole assumere obblighi internazionali che vadano al di là di quelli derivanti dal predetto accordo;

3) di conseguenza da parte italiana non si intende stipulare nessun nuovo accordo con l'Austria;

4) da parte italiana si intende giungere alla chiusura della controversia internazionale.

Solo a tali condizioni si può pensare ad una approvazione del pacchetto da parte del Parlamento italiano. Osserva che le predette condizioni sono imperative e quindi da esse non si può prescindere. L'atteggiamento austriaco desta preoccupazione, tendendo ad impedire che si realizzino le predette condizioni, necessarie perché il Governo italiano possa procedere alla attuazione del pacchetto.

Osserva che da parte italiana si mira a due obiettivi:

- il primo è di carattere interno e mira al miglioramento della situazione della popolazione altoatesina. Tale obiettivo può essere raggiunto anche in via unilaterale da parte italiana.

- Il secondo è di carattere internazionale e mira a risolvere la controversia italo-austriaca attraverso il rilascio della «quietanza». Conclude che solo se sarà ottenuto da parte italiana il secondo obiettivo, sarà possibile premere sul Parlamento al fine di ottenere l'approvazione del pacchetto.

HALUSA: Rileva che è interesse dell'Italia dare il pacchetto. Se ciò non avviene, il Governo austriaco potrebbe ad esempio ricorrere all'ONU.

TOSCANO: Osserva che vi sono diverse maniere per l'Italia di garantirsi l'ottenimento della «quietanza», ma che molti sono peraltro incompatibili con i principi enunciati in precedenza e che sono gli unici accettabili da parte del Parlamento italiano. Spiega i motivi per i quali il Parlamento si oppone all'internazionalizzazione della questione altoatesina ed i motivi per i quali nell'incontro di Ginevra del '64 si è deciso

MODUS

di mantenere impregiudicati i rispettivi punti di vista. Ciò nonostante auspica che tutti i vari problemi sul tappeto possano venire risolti se da parte austriaca si desidera realmente di fare gli interessi dei sudtirolesi.

Dal punto di vista dello storico, rileva che nel 1946 l'Austria tentò di lasciare aperto il problema dell'Alto Adige. Ciò spiega perché da parte italiana non si possono non nutrire sospetti, ancora oggi, verso la politica austriaca.

HALUSA: Domanda perché debbano esservi tante difficoltà, se da parte italiana si vuole attuare il pacchetto.

GAJA: Spiega la differenza esistente fra la formula Giovenco o automatica e l'altra. Afferma che con la formula non automatica vi è un rischio politico molto forte per l'Italia perché non sappiamo chi sarà al potere in Austria fra 4 o 5 anni, cioè quando dovrebbe essere rilasciata la quietanza. In questa luce l'atteggiamento austriaco negli ultimi due anni non può non rendere sospettosi sull'intenzione di dare realmente all'Italia la quietanza.

HALUSA: Rileva che i timori italiani sono infondati, in quanto da parte austriaca si ha interesse a non mantenere aperto il problema altoatesino.

TOSCANO: Risponde che l'esperienza storica del dopoguerra dimostra piuttosto il contrario, rammentando come il problema dall'Alto Adige, che sembrava essere stato a suo tempo risolto con l'Accordo De Gasperi-Gruber, venne riaperto dall'Austria 10 anni dopo, nel 1965, benché nel 1948, dopo la concessione da parte del Governo italiano dello statuto regionale, sia l'Austria che gli altoatesini di lingua tedesca avessero espresso in varie forme la propria soddisfazione. Da allora tutti i tentativi fatti da parte italiana per risolvere equamente la vertenza si sono scontrati con la volontà contraria del Governo austriaco, intesa costantemente ad evitare la chiusura della vertenza. Malgrado l'offerta italiana di adire la Corte dell'Aja, l'Austria ha voluto portare la controversia all'ONU, cioè in un foro politico. Osserva che esiste qualcosa che preoccupa maggiormente il Governo italiano: ciò è rappresentato dalla risoluzione adottata il l° ottobre 1946 dal Parlamento austriaco, con la quale, pur approvandosi l'accordo De Gasperi-Gruber, si esprimeva l'opinione che il «principio di autodeterminazione è l'unica forma di soluzione durevole del problema del Tirolo meridionale, che possa essere accolta dall'Austria come giusta e soddisfacente». In tale risoluzione era già indicata l'intenzione austriaca di sollevare il problema altoatesino, alla prima occasione, alle Nazioni Unite. Rileva che da parte italiana si cerca di rendersi conto dei sentimenti austriaci, ma che da parte di Vienna non si debbono ignorare le difficoltà italiane.

HALUSA: Chiede che cosa potrebbe significare il mancato ottenimento da parte italiana della quietanza. A tal riguardo afferma che da parte austriaca non si desidera tornare alle Nazioni Unite.

GAJA: Rileva non essere questo punto principale della questione. Osserva che del resto da parte italiana non si ha timore per il fatto che l'Austria ricorra nuovamente alle Nazioni Unite. Lo scopo politico perseguito dall'Italia è diverso.

TOSCANO: Ribadisce quanto già affermato in precedenza che il rilascio della quietanza da parte austriaca è necessario affinché il Governo possa presentarsi dinanzi al Parlamento ed ottenere l'approvazione completa delle misure previste dal pacchetto. Osserva che ci si trova di fronte ad una svolta: si potrà presentare il pacchetto ed ottenere l'approvazione dell'80% oppure del 100% di esso. Però ciò non potrà avvenire senza la certezza della quietanza.

MODUS

Se prevarrà la prima alternativa, le conseguenze saranno negative, in quanto la soluzione della controversia internazionale non sarà stata raggiunta – con effetti psicologici drammatici. La controversia infatti tiene vivo il terrorismo e tale fenomeno avvelena le relazioni fra i due Paesi. Per questo la posizione italiana è stata sempre ed è fondata sulla intenzione di chiudere la controversia internazionale.

HALUSA: Osserva che Gaja ha affermato che non è dato conoscere quale sarà il Governo austriaco nei prossimi quattro anni e quindi quale atteggiamento esso adotterà. A tal riguardo ci si può chiedere altresì quale sarà la posizione del Governo italiano dopo tale periodo.

TOSCANO: Risponde che la posizione italiana è prevedibile, volendo l'Italia la chiusura definitiva della controversia. La posizione austriaca invece potrebbe essere quella di risollevare nuovamente il problema, ed eventualmente di permettere nuovamente il terrorismo.

HALUSA: Chiede come l'Austria potrà essere garantita circa l'adempimento da parte dell'Italia delle sue promesse, se avrà dato la quietanza.

TOSCANO: Risponde che da parte italiana non si chiede all'Austria di correre alcun rischio, mentre invece il rischio lo corre l'Italia di non ottenere la quietanza, dopo aver dato attuazione alle misure del pacchetto.

GAJA: Spiega che cosa voglia dire l'esecuzione di un trattato. Sottolinea che un trattato comporta oneri per entrambe le parti e che pertanto ciascuna delle parti deve correre il rischio connesso all'eventualità che l'altra parte non adempia ai propri obblighi.

TOSCANO: Osserva che i regolamenti costituiscono forse solo il 10% del pacchetto: una volta eseguito il 90% di esso, sarà nostro interesse eseguire anche il restante 10%. Aggiunge che la nostra passata esperienza ci dà l'impressione che da parte austriaca si tenti di differire «ad aeternum» la soluzione del problema.

HALUSA: Chiede che cosa si verificherebbe se le leggi emanate dal Parlamento non fossero conformi alle misure indicate nel pacchetto.

TOSCANO: Ammette l'esistenza del problema della conformità delle leggi agli impegni stabiliti dal pacchetto. Osserva, tuttavia, che esistono organi speciali, quali il Comitato preparatorio e le commissioni paritetiche, nelle quali gli altoatesini di lingua tedesca partecipano alla stesura delle norme, che costituiscono sufficienti garanzie che il problema in parola venga risolto in maniera da eliminare qualsiasi preoccupazione austriaca.

GAJA: Osserva che né gli altoatesini né gli altri membri dei predetti organi debbono possedere diritto di veto. Deve essere chiaro che se una parte fa uso del veto, tutto il meccanismo si arresta.

TOSCANO: Rileva che occorre evitare che da parte altoatesina venga rimesso in discussione il pacchetto. Aggiunge che la primavera del 1969 è il termine entro il quale dovrà essere conclusa l'attuale fase del negoziato e che occorre utilizzare al massimo il tempo ancora disponibile. Rileva altresì che possono ancora esservi contatti tra il Governo e gli altoatesini e talune questioni possono essere discusse in tal modo.

GAJA: Fa presente il grave pericolo che da parte altoatesina vengano chiesti ulteriori «chiarimenti».

HALUSA: Osserva che l'idea di contatti fra altoatesini ed il Governo italiano è buona.

MODUS

TOSCANO: Rileva che da parte austriaca si deve spiegare chiaramente agli altoatesini quali sono i termini della discussione. Se ciò avvenisse e fosse spiegato ai predetti il funzionamento della cosiddetta formula Giovenco, potrebbero venire eliminate reazioni dovute a sospetti non motivati.

A tale fine potrebbe essere utile uno scambio di vedute fra il Prefetto Giovenco e Magnago (oppure tra altri tecnici) nel corso del quale verrebbero illustrati agli esponenti della SVP il funzionamento della formula automatica, nonché le leggi ed i regolamenti previsti.

Osserva che nella situazione attuale esistono tre ordini di difficoltà:

1) il momento del rilascio della quietanza e le condizioni alle quali è subordinata;

2) il momento dello scambio delle ratifiche per l'accordo sulla Corte dell'Aja in relazione al momento del rilascio della quietanza;

3) la comunicazione del pacchetto da parte del Governo italiano a quello austriaco.

Aggiunge che a tale riguardo da parte italiana si vuol dare ancora una volta una prova di buona volontà avanzando le seguenti proposte:

a) rispetto al primo punto, si insiste per l'accettazione della formula Giovenco per la determinazione del momento del passaggio dei poteri della Provincia di Bolzano (gli altoatesini riceveranno le più ampie informazioni su tale formula dal Prefetto Giovenco), fissando una data per il rilascio della quietanza. Tale condizione è essenziale perché gli altoatesini ottengano il pacchetto;

b) rispetto al secondo punto, si propone la cosiddetta formula Toncic;

c) rispetto al terzo punto, si conferma che da parte italiana si è disposti alla comunicazione «de facto» del pacchetto.

HALUSA: Chiede chiarimenti sulla formula Giovenco.

GAJA: Spiega che la formula considera avvenuto il passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano dopo l'emanazione delle leggi portanti un termine ed una procedura per le norme di attuazione.

TOSCANO: Osserva che gli altoatesini spesso non sanno usufruire dei mezzi loro offerti dalle istituzioni italiane, come ad esempio della Corte Costituzionale.

HALUSA: Afferma che Toncic non era completamente d'accordo con le proposte italiane presentate a Parigi, specialmente per quanto riguardava la formula Giovenco. Osserva essere peraltro questo solo un rilievo storico.

TOSCANO: Sottolinea l'importanza della nostra offerta e la brevità del tempo ancora a disposizione per condurre in porto i negoziati, attirando l'attenzione sugli effetti sempre possibili di una ripresa del terrorismo sulle trattative in corso.

25 luglio - ore 10

HALUSA: Dichiara di voler prendere posizione in merito alle proposte italiane del giorno precedente. Chiede se da parte italiana si sia lasciato cadere il progetto di una cerimonia a Bolzano ai fini della determinazione del momento del trasferimento delle nuove competenze a detta Provincia.

Come prima reazione alle note proposte, che considera intese ad essere costruttive, afferma di avere l'impressione che dei tre punti indicati in precedenza dall'Amba-

MODUS

sciatore Toscano due costituiscano una soluzione di compromesso. Osserva che, per quanto concerne la consegna del pacchetto, da parte austriaca non si è voluto insistere sull'aspetto giuridico dell'atto. Rileva comunque che la proposta comunicazione «de facto» del pacchetto da parte italiana all'Austria potrebbe essere accolta (salvo approvazione del Governo di Vienna). Rileva di essere d'accordo circa la discussione sul calendario operativo nel prossimo incontro. Prosegue domandandosi se, per la procedura automatica prevista per la chiusura della vertenza, non sia possibile trovare una formula meno rigida. Chiede se non vi possa essere un «échelonnage» della quietanza.

GAJA: Risponde che ciò non è da escludersi e che se ne potrebbe parlare in sede di discussione sul calendario operativo.

TOSCANO: Osserva che si potrebbe sdrammatizzare la questione del rilascio della quietanza attraverso una serie di atti reciproci. Tra questi ultimi cita eventuali nuove dichiarazioni da parte del Presidente del Consiglio e del Cancelliere.

GAJA: Osserva che in tal caso è necessario prima adottare il calendario operativo.

TOSCANO: Nota che occorre essere meno teoretici e più empirici. Aggiunge che il contatto del Pref. Giovenco con gli altoatesini potrebbe eliminare ogni sfiducia nella cosidetta formula automatica.

HALUSA: Dichiara che tale contatto potrebbe certamente essere utile.

TOSCANO: Afferma di vedere ancora due difficoltà: la prima è costituita dalla intenzione degli altoatesini di lingua tedesca di ampliare le misure del pacchetto; la seconda è costituita dal tentativo di internazionalizzare le misure del pacchetto stesso.

GAJA: Rileva che tali tentativi determinano una oscillazione pericolosa del negoziato.

TOSCANO: Afferma che si è giunti ormai alla fine di questa fase delle conversazioni e che è venuto il momento in cui si deve cercare di pervenire veramente ad una decisione.

HALUSA: Pensa che il fatto di aver raggiunto un accordo sul pacchetto sia un risultato essenziale. Rileva tuttavia di dover far presente che possono presentarsi difficoltà al Parlamento austriaco su certi aspetti del calendario, soprattutto se si avesse l'impressione, a Vienna, che i passi austriaci siano prematuri: pertanto bisognerebbe rivedere il calendario operativo.

GAJA: Chiede quali siano i punti del calendario che potrebbero disturbare il Parlamento austriaco. Fa presente che sarebbe grave modificare l'equilibrio raggiunto.

HALUSA: Cita come esempio il momento della parafatura dell'accordo relativo alla Corte di Giustizia dell'Aja.

GAJA: Dichiara che potrà riferire a Roma circa tale desiderio austriaco, ma che da parte italiana non si può modificare il calendario operativo, che è equilibrato, senza che si verifichino ripercussioni non molto positive.

TOSCANO: Rileva che da parte italiana esistono due ragioni essenziali perché si insista perché l'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja venga parafato nei termini proposti dal calendario operativo. Tali ragioni sono: la prima, che il Parlamento italiano vi tiene, la seconda che da parte austriaca si è sempre cercato di trasferire la vertenza altoatesina dal campo giuridico a quello politico. Tale possibilità di riaprire la discussione politica sulla questione altoatesina deve essere eliminata.

MODUS

GAJA: Aggiunge che l'accordo aprirebbe la strada al trattato di amicizia, che accettiamo, ma che vogliamo si verifichi nella situazione esatta.

TOSCANO: Ricorda quanto è stato da lui detto al Ministro Toncic[11] circa una dichiarazione austriaca sull'intangibilità delle frontiere. Toncic rispose che non poteva essere concesso da parte austriaca nulla più della nota dichiarazione fatta dal Cancelliere Klaus nell'intervista rilasciata il 6 luglio 1967[12].

TSCHOFEN: Parla della tesi contenuta nel libro di Toscano[13], secondo la quale l'Accordo di Parigi costituì un libero riconoscimento da parte austriaca della frontiera del Brennero. Rammenta pure i 14 punti di Wilson.

TOSCANO: Replica di non aver mai detto che il Governo austriaco non riconosce la frontiera del Brennero. Osserva che però il Ministro Kreisky parlò a suo tempo di «self-determination» e che ciò è psicologicamente indicativo.

HALUSA: Dichiara che il problema accennato si risolverà da solo e che i Governi austriaci non pensano più ormai alla «self-determination».

TOSCANO: Afferma di accettare tale punto di vista.

TSCHOFEN: Solleva la questione dell'obbligo della protezione delle minoranze.

TOSCANO: Ricorda le dichiarazioni dell'On. Leone al riguardo[14].

TSCHOFEN: Riferisce le recenti espressioni dell'On. Mitterdorfer sulla integrazione della minoranza nello Stato.

HALUSA: Richiamandosi al memorandum austriaco del 10 gennaio 1968, osserva che vi sono tuttora dei punti oscuri riguardo alla posizione italiana.

GAJA: Afferma che ciò non è esatto, dopo i recenti chiarimenti. (Vengono trattati i punti del suddetto promemoria austriaco, relativi alla consegna all'Austria di una integrazione della terza stesura del pacchetto ed alle prese di posizione austriache in relazione alle domande poste da parte italiana all'Austria nel corso dei colloqui di Londra del 6-7 dicembre 1967).

TOSCANO: Riferendosi alla tregua politica nota che è stata un'idea dell'On. Moro senza molto valore dal punto di vista pratico. È peraltro psicologicamente importante per due ragioni:

a) darebbe al Parlamento italiano l'impressione di ottenere una contropartita dall'Austria;

b) darebbe al Parlamento austriaco un'idea della durata della procedura necessaria per concludere la vertenza.

GAJA: Spiega il fondamentale equilibrio insito nel calendario operativo fra le prestazioni italiane e quelle austriache.

TSCHOFEN: Afferma di prevedere che gli altoatesini di lingua tedesca avanzeranno ulteriori richieste e di nutrire due ragioni di sfiducia: la prima, motivata dalla considerazione che, se la prima legge non conterrà tutte le misure previste oggi dal pacchetto e che devono essere comprese in quella legge, sarà difficile farne poi un'altra. La seconda, basata sul fatto che il PRI e il PSI dell'Alto Adige sono contrari alla proporzionale etnica, per cui gli altoatesini pensano che il pacchetto trovi difficoltà di attuazione.

TOSCANO: Rileva che tale argomento può essere rovesciato, essendo proprio la certezza di ottenere la quietanza che consentirà al Parlamento italiano di approvare le leggi relative al pacchetto.

MODUS

HALUSA: Tornando al calendario operativo, nota che è difficile accettare la clausola che prevede che il voto per la ratifica dell'accordo per la Corte dell'Aja abbia luogo dopo la prima delle due votazioni per l'approvazione della legge costituzionale in Italia. Rileva che oltre a questo sarà necessario rivedere altri punti.

GAJA: Osserva che il calendario operativo, così come è stato esaminato sinora, costituisce una base di trattativa. Se lo si vuole discutere o completare, occorre farlo prima dell'incontro politico.

HALUSA: Dichiara di non sentirsi in grado di raccomandare al suo Governo il calendario operativo così come è stato presentato: di non rifiutarlo, ma nemmeno di poterlo accettare.

GAJA: Rileva che, trattandosi di un elemento fondamentale, una discussione in merito è essenziale. Si tratta di una idea che è stata discussa nel 1964 ed egli stesso aveva proposto la dizione «calendario operativo».

Passa poi a parlare dei problemi inerenti al terrorismo e della mancanza di misure adeguate da parte dell'Austria nel prevenire e nel reprimere le attività terroristiche. Parla quindi della consegna del pacchetto.

TOSCANO: Riassume la discussione ponendo in evidenza i seguenti punti trattati:

1. nuova proposta globale di soluzione della controversia;
2. incontro a settembre fra i rappresentanti dei Ministri degli Esteri, prima della sessione delle Nazioni Unite a New York[15];
3. risposta da parte austriaca alla proposta globale italiana; intanto potranno aver luogo i contatti previsti tra il Prefetto Giovenco e rappresentanti della SVP;
4. riesame del calendario operativo.

Rileva che l'incontro di settembre dovrebbe aver luogo prima della sessione dell'ONU, allo scopo di rendere possibile l'incontro tra i due Ministri degli Esteri a New York[16].

GAJA: Riafferma l'importanza del calendario operativo. Rileva che l'incontro tra rappresentanti dei Ministri degli Esteri dovrebbe aver luogo prima del 10 settembre p.v. e che successivamente dovrà essere studiata la presentazione politica delle diverse proposte.

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1188.
2 Predisposto dall'Ufficio II della DGAP.
3 Vedi D. 153.
4 Vedi D. 4.
5 Vedi D. 314.
6 Vedi D. 334, Allegati I e II.
7 Vedi D. 385.
8 Vedi D. 307, Allegato II.
9 Vedi D. 372.
10 Vedi DD. 44, 45 e 47.
11 Vedi D. 368.
12 Vedi D. 368, note 5 e 6.
13 Vedi D. 225, nota 12.
14 Vedi D. 404, nota 4.
15 Vedi D. 428.
16 Vedi D. 434.

MODUS

410

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 26 luglio 1968.**

1. Ha avuto luogo a Parigi, nei giorni 24-25 luglio u.s.[3] la prevista riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria. Hanno preso parte alla riunione:

- da parte italiana: il Direttore Generale degli Affari Politici, Gaja, e l'Ambasciatore Toscano;
- da parte austriaca: l'Ambasciatore Halusa (in sostituzione dell'Ambasciatore Kirchschlaeger che, come è noto, è ammalato); il Landesamtdirektor Kathrein ed il Segretario di Legazione Tschofen (che avevano già partecipato alle precedenti riunioni).

2. L'incontro si è svolto in un'atmosfera molto cordiale. Anche in considerazione del fatto che il principale interlocutore austriaco, Ambasciatore Halusa, sembra possedere una conoscenza meno piena del suo predecessore dei particolari del problema, da parte nostra è stato dedicato molto tempo alla illustrazione della posizione italiana. Si è avuta comunque l'impressione che da parte austriaca si intenda, in questa fase, continuare la discussione sui singoli punti tecnici, esaminati nei precedenti incontri, sviluppandola in altre riunioni future.

3. Lo scambio di vedute ha avuto luogo sulla base della ipotesi globale di intesa da noi prospettata a Londra nel luglio 1966[4] ed ha riguardato in particolare le questioni tuttora aperte, che avevano formato oggetto, fra l'altro, del promemoria austriaco del 10 gennaio 1968[5], della comunicazione verbale austriaca del 5 marzo 1968[6], nonché della nostra comunicazione verbale del 18 aprile 1968[7].

Da parte nostra si è, in particolare, prospettata la proposta esaminata nel corso della riunione in data 13 luglio u.s. presso l'On. Ministro[8], proposta che prevede una soluzione globale dei punti tuttora controversi, basata sui seguenti elementi:

a) accettazione da parte austriaca della formula cosidetta automatica per la determinazione del momento di attuazione del pacchetto;

b) accettazione della formula discussa con l'allora Ministro degli Affari Esteri Toncic a Parigi 1'11.12.1967[9], per la determinazione del momento dello scambio delle ratifiche per l'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja e del momento del rilascio della «quietanza»;

c) soluzione di compromesso per la consegna di fatto del cosiddetto «pacchetto».

I rappresentanti austriaci, pur senza prendere posizione definitiva – come del resto era logico – in merito alla nostra proposta, hanno dimostrato una non sfavorevole disposizione sui singoli punti da noi prospettati. Si rileva in particolare:

a) per quanto riguarda la formula cosiddetta automatica per la determinazione del momento dell'esecuzione del «pacchetto», si è avuta l'impressione che essa non fosse stata ben compresa da parte austriaca. Vienna infatti – erroneamente – l'aveva interpretata come se l'accettazione di essa comportasse necessariamente l'obbligo di rilasciare la quietanza allo scadere del termine previsto, senza alcuna valutazione del

MODUS

contenuto dei provvedimenti da noi emanati in attuazione del «pacchetto». A tale riguardo, mentre si è provveduto a fornire gli opportuni chiarimenti, si ritiene che un mutamento nella denominazione della formula potrebbe essere utile, per evitare che la parola «automatica» induca in errore circa la sua effettiva portata. Da parte austriaca è stato inoltre accolto con favore l'accenno formulato dai rappresentanti italiani alla possibilità che fin da ora si stabilisca un contatto fra i rappresentanti del gruppo altoatesino di lingua tedesca ed il Capo dell'Ufficio Regioni del Ministero dell'Interno per una più chiara comprensione del contenuto della formula proposta ed in particolare delle modalità con cui essa sarebbe attuata (fermo restando che ciò non deve in alcun modo significare una diversa e più ampia partecipazione degli altoatesini alla preparazione delle norme interne italiane, oltre a quella prevista nella fase di attuazione del «pacchetto»);

b) circa la determinazione del momento dello scambio delle ratifiche dell'accordo per il deferimento alla Corte dell'Aja delle future controversie, si è avuta l'impressione che da parte austriaca non si sia contrari all'accettazione della nostra proposta, basata sulla formula discussa l'11 dicembre 1967 a Parigi con l'allora Ministro austriaco degli Affari Esteri Toncic;

c) per quanto concerne la questione della consegna del pacchetto, da parte austriaca è stata registrata con interesse la nostra proposta relativa alla consegna di fatto, da effettuarsi come in passato ed in un momento da precisare, dei soli elementi risultanti dai «chiarimenti» e dagli «approfondimenti» del pacchetto, intervenuti in seguito ai contatti fra l'allora Presidente del Consiglio Moro ed il dott. Magnago fra il 1966 ed il 1967.

4. Da parte austriaca è stato fatto presente che una risposta del Governo di Vienna alla nostra proposta potrà forse essere possibile, anziché nel prossimo mese di settembre, quando i rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi dovrebbero rivedersi[10], solo in un momento successivo (eventualmente in occasione di un incontro, che Vienna auspica effettuabile fra i Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria a New York, nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite[11]).

5. Un elemento nuovo, non senza rilievo, può essere costituito dal fatto che l'Ambasciatore Halusa ha ritenuto di sollevare la questione del cosiddetto «calendario operativo» esaminato da ultimo nella riunione di Londra del dicembre 1967[12]. A tale riguardo Halusa, pur senza muovere per ora obiezioni concrete, ha tuttavia osservato che il «calendario operativo» allora studiato non gli sembrava equilibrato, in quanto contemplava un maggior numero di obblighi per il Governo austriaco che per il Governo italiano. In particolare Halusa rilevava che la parafatura dell'accordo per la Corte dell'Aja non avrebbe dovuto, a suo avviso, precedere la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento, ma avvenire più tardi. Halusa ha di conseguenza avanzato la proposta che il «calendario operativo» venga esaminato in dettaglio prima dell'eventuale incontro a New York dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria in una riunione dei loro rappresentanti, che potrebbe aver luogo nel prossimo mese di settembre a Ginevra in occasione della Conferenza dei Paesi non nucleari.

MODUS

Da parte italiana si è replicato che il Calendario operativo comprende gli elementi essenziali per la chiusura della controversia e pertanto non può subire sostanziali mutamenti. Ci si è comunque riservati di dare una risposta in merito alla proposta di un incontro con tale specifico oggetto.

6. Da parte italiana si è particolarmente insistito, anche per i motivi sopra accennati, sui principi che il Parlamento nazionale ha posto alla base dell'attuale fase dei contatti italo-austriaci:

a) il Governo italiano ritiene sostanzialmente eseguito l'accordo De Gasperi-Gruber;

b) da parte italiana non si intende assumere alcun impegno internazionale al di là dell'accordo De Gasperi-Gruber;

c) le eventuali misure del Governo italiano per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano devono mantenere carattere interno;

d) i diversi gruppi linguistici viventi in Alto Adige devono trovarsi in condizioni di effettiva parità.

7. I rappresentanti italiani hanno sottolineato che la certezza della quietanza liberatoria austriaca costituisce un elemento essenziale per l'accettazione del pacchetto da parte del Parlamento italiano. È stata peraltro prospettata l'opportunità di sdrammatizzare il concetto di quietanza liberatoria, studiando la possibilità di far precedere rilascio della quietanza definitiva da varie quietanze parziali, rilasciate dal Governo di Vienna col procedere dell'esecuzione del pacchetto. In concreto si potrebbe esaminare la possibilità di varie dichiarazioni dei Capi del Governo d'Italia e d'Austria in corrispondenza dei vari stadi del processo legislativo. Di conseguenza, poco per volta, l'ampiezza dei motivi di contrasto fra Roma e Vienna si ridurrebbe progressivamente. A tale proposta, che sembra presentare evidenti vantaggi per noi, i rappresentanti austriaci hanno reagito favorevolmente. Essa potrebbe forse facilitare il riesame e l'approvazione definitiva del calendario operativo e diminuire le preoccupazioni politiche austriache per il rilascio di una quietanza definitiva.

8. Circa il momento in cui potrebbe essere raggiunta una intesa per la chiusura della controversia, può essere interessante rilevare che da parte austriaca è stato fatto presente che, non essendo prevista la possibilità di un anticipo delle elezioni, fissate per il 1970, la situazione interna austriaca consente che si prenda in considerazione al riguardo tutto il prossimo anno.

9. Sulla questione del terrorismo, si è fatto presente che da parte nostra non è possibile accettare la tesi, nuovamente sollevata dall'Austria nella sua Nota Verbale del 3 luglio u.s.[13], secondo la quale la corrispondenza dell'ordinamento giuridico austriaco ad uno «standard internazionale» esimerebbe il Governo di Vienna da ogni responsabilità per le carenze rilevate da parte italiana in relazione al fenomeno del terrorismo. Si è altresì confermato, da parte italiana, che la risposta alla predetta Nota Verbale austriaca è stata rinviata per non turbare l'atmosfera dei rapporti italo-austriaci proprio

MODUS

nell'attuale fase[14]. Si è poi insistito sulla necessità di prendere adeguate misure di prevenzione e di repressione del terrorismo, che anche recentemente ha dato preoccupanti segni di ripresa.

Da parte austriaca sono state fornite assicurazioni che il Ministero federale degli Affari Esteri non mancherà di intervenire al riguardo presso le Amministrazioni competenti.

10. In relazione ai risultati dell'incontro, si prospetta l'utilità di esaminare:

- la proposta di una nuova riunione a livello rappresentanti dei Ministri degli Esteri, da tenersi a Ginevra nel mese di settembre p.v. in concomitanza con la Conferenza dei Paesi non nucleari, soprattutto per la discussione del calendario operativo, studiando fin d'ora le proposte che da parte nostra potranno essere avanzate in tale occasione;

- l'opportunità che fin da ora abbiano luogo i sopra menzionati contatti fra i rappresentanti altoatesini ed il Capo dell'Ufficio Regioni del Ministero dell'Interno, per un esame del contenuto della formula cosiddetta automatica (per la determinazione del momento di attuazione del pacchetto) e delle modalità con cui essa sarebbe attuata.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Luglio 1968*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 409.
4 Vedi D. 153.
5 Vedi D. 334, Allegati I e II.
6 Vedi D. 372.
7 Vedi D. 385.
8 Vedi D. 404.
9 Vedi D. 317.
10 Vedi D. 428.
11 Vedi D. 434.
12 Vedi D. 314.
13 Vedi D. 403, nota 5.
14 Vedi D. 405.

411

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO[1]

L. riservatissima 2248. **Salisburgo, 27 luglio 1968.**

Caro Segretario Generale,

in questo momento tutta l'Austria è a Salisburgo ed è qui che ho visto ieri, abbastanza a lungo, Waldheim. Egli aveva ricevuto un rapporto telefonico da Halusa, rientrato da Parigi, e si congratulava della buona atmosfera in cui l'incontro si era svolto[2]. Naturalmente era impensabile che in esso si potessero fare grandi passi avanti: da parte austriaca si prendeva atto che noi abbiamo bisogno della «certezza» che la controversia sarà chiusa a un momento che sia possibile fissare in anticipo con una certa precisione. Da parte italiana bisognava tuttavia che ci si rendesse conto che anche in Austria si ha bisogno di una «certezza»: di quella cioè che il pacchetto quale

MODUS

uscirà dall'elaborazione legislativa e regolamentare corrisponderà a quanto è stato dal Governo italiano promesso alla SVP. Ormai siamo dunque giunti a una ulteriore chiarificazione; non fa senso parlare di una garanzia giurisdizionale di ciò che è già stato eseguito (meno per il caso improbabile di una revoca o abrogazione di una o più delle misure del pacchetto). Il problema è come assicurarsi che l'esecuzione avverrà.

In altri termini (che Waldheim naturalmente non ha usato) il problema per gli Austriaci è come poter meglio continuare a disporre della principale arma di pressione su di noi, e cioè della minaccia di *non* dichiarare chiusa la vertenza e di riaprire la questione nei varii fori internazionali, per garantirsi una esecuzione del pacchetto nelle forme desiderate da loro e dai sudtirolesi.

Waldheim mi ha accennato allora a una possibile soluzione intermedia, di cui già mi aveva parlato la sera prima Toncic (che anzi tende ad attribuirsene la paternità) il che dimostra che essa ha già fatto una certa strada. Si potrebbe concepire che la «Dichiarazione di chiusura della controversia» sia data, per così dire, a rate. Approvata ad esempio dal nostro Parlamento la legge costituzionale, il Governo austriaco se ne dichiarerebbe soddisfatto; per poi esprimere analoga soddisfazione ogni qual volta venga approvata una delle leggi normali e – se ho ben capito – dei regolamenti di attuazione.

Miglior modo di dare un carattere di accordo internazionale *de facto* a quello che noi vogliamo continuare a considerare un atto sovranamente autonomo (a meno che non ci prepariamo a rinunziare a questo tabù) non saprei vedere. Ed ho perciò detto a Waldheim – con ogni riserva su un maturo giudizio da parte del Governo italiano – che pensavo che una simile formula non sarebbe stata trovata gustosa dal Parlamento italiano.

Ma avete, gli ho poi contrapposto, veramente bisogno di rendere le cose più complicate chiedendo di poter ripetutamente dimostrare la propria soddisfazione? O non basta che vi riserviate di manifestare di volta in volta diplomaticamente la vostra insoddisfazione, per esempio nella fase dei lavori legislativi preparatori?

Waldheim mi ha replicato che anche il suo Governo deve poter dimostrare *ab initio* al proprio Parlamento che esso non ha concluso l'intesa con l'Italia ad occhi chiusi, e che ha sufficienti garanzie che la cosa verrà portata a termine nei modi convenuti. Comunque, questa od un'altra soluzione intermedia, avrebbe potuta esser meglio studiata entro il mese di agosto: Halusa non aveva fatto che accennarla ai nostri negoziatori.

Siamo venuti così a parlare della ripresa dei contatti dopo la pausa augustale. Waldheim vedrebbe con favore un'altra riunione a quattro all'inizio di settembre[3]: poi la scena potrebbe spostarsi a New York, ove in contatti confidenziali si potrebbe preparare il terreno per un incontro pure confidenziale fra due Ministri degli Esteri[4]. A questo proposito egli mi ha pregato di rendermi interprete presso il Ministro Medici dei suoi sentimenti della più alta stima e della fiducia che egli nutre nell'opera che il Ministro italiano si accinge a svolgere in base alle direttive del Presidente Leone per volgere a buon fine l'annosa questione che divide l'Italia dall'Austria.

MODUS

Waldheim mi ha quindi pregato di mantenermi in contatto con lui durante il mese di agosto; ed ha appreso con piacere che io dovrei essere suo collega nella Conferenza delle Nazioni Unite sullo Spazio Cosmico che inizierà a Ferragosto.

A Salzburg, come ho detto sopra, ci sono tutti; e il Presidente della Repubblica Jonas ha voluto avere un lungo colloquio con me dopo il pranzo solenne che ha festeggiato l'apertura dei Festspiele. La tesi che egli mi ha esposto, era, in breve, che l'intesa fra Italia e Austria si sarebbe giovata di un «avallante». Se si potesse stabilire in anticipo che una alta personalità internazionale, di indiscussa amicizia per i due Paesi, potesse intervenire in maniera non formale ogni qualvolta si verificassero delle difficoltà a proposito dell'esecuzione del pacchetto, ciò faciliterebbe la conclusione dell'intesa.

A parte questa teoria, che risente evidentemente dell'accordo Saragat-Kreisky e che era certamente valida in quel contesto, il Presidente Jonas mi ha detto qualcosa di più importante e che mi sembra debba esser da noi considerata. Il tempo – egli mi ha ammonito – non lavora per una intesa sull'Alto Adige. Se lasciamo passare questo periodo che improvvisamente appare sotto una luce propizia possiamo andare incontro a un ritardo che rafforzerà coloro che sostengono che dall'Italia non si hanno che manovre dilatorie. E la temperie che prevarrà in Europa, comunque si concluda la crisi cecoslovacca, non sarà favorevole agli uomini di buona volontà e di ragionevolezza.

Ho dimenticato di dire più sopra che Waldheim (come d'altronde Jonas) si è con me congratulato della schiarita generale nelle relazioni italo-austriache voluta dal Gabinetto Leone. Da parte austriaca si farà tutto il possibile per contribuirvi: vedi il divieto della manifestazione a Innsbruck per i «ragazzi della Pusteria». Bisognerà soprattutto, ha aggiunto, fare il possibile da una parte e dall'altra perché gli animi non vengano reciprocamente avvelenati da manifestazioni italiane in occasione del Cinquantenario della vittoria del '18 ed austriache per il Cinquantenario della perdita del Tirolo Meridionale.

Infine Waldheim mi ha detto che egli considera la questione del nostro veto a un accordo Austria-CEE in maniera realistica, sapendo che ormai esso fa parte di un veto erga omnes; ma che si augurava che se in autunno le porte di Bruxelles verranno riaperte a delle conversazioni per arrangiamenti commerciali anche l'Austria possa esser ammessa a parteciparvi. Non ho mancato di ricordargli che il veto è strettamente legato al terrorismo.

Mi scuso del disordine di questa lettera, che ho battuto a macchina da me, e che confido tu vorrai ciò nonostante mostrare al Ministro[5].

Credimi, caro Segretario Generale, con affettuosi saluti

tuo sempre obbl.mo

ROBERTO DUCCI

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/2.

2 Vedi D. 409.

3 A settembre si terrà l'incontro tra i rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri: vedi D. 428.

4 Vedi D. 434.

5 Per la risposta vedi D. 413.

MODUS

412

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, LEONE[1]

L. 052/1100[2]. **Roma, 29 luglio 1968.**

Caro Presidente,

a seguito della mia lettera n. 052/1008, in data 17 luglio u.s.[3], t'invio l'unito appunto concernente le questioni relative alla chiusura della controversia altoatesina discusse nel corso della riunione che ha avuto luogo i giorni 24 e 25 luglio a Parigi[4], fra i rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria.

Nel contempo mi permetto di attirare la tua cortese attenzione sull'accenno fatto dai rappresentanti italiani alla possibilità che fin da ora si stabilisca un contatto fra i rappresentanti del gruppo altoatesino di lingua tedesca ed il Capo dell'Ufficio Regioni del Ministero dell'Interno, per una più chiara comprensione del contenuto della formula cosidetta automatica (per la determinazione del momento dell'esecuzione del «pacchetto») ed in particolare delle modalità con cui essa sarebbe attuata.

In considerazione del fatto che i rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi dovrebbero incontrarsi di nuovo in settembre, sembrerebbe utile che tali contatti – che ovviamente faciliterebbero l'andamento delle conversazioni italo-austriache – potessero aver luogo nel corso del prossimo mese di agosto. Di conseguenza, ove tu concordi, potrebbero essere date le opportune indicazioni al Ministero dell'Interno.

Ti sarò grato se vorrai farmi conoscere le tue decisioni al riguardo.

Accogli i miei migliori saluti

tuo aff.

MEDICI

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Luglio 1968*.
2 Il documento reca il timbro: «Visto dal Presidente del Consiglio dei Ministri».
3 Vedi D. 406.
4 Vedi D. 410.

413

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. 052/1124. **Roma, 3 agosto 1968.**

Caro Roberto,

ti ringrazio della tua lettera n. 2248 in data 27 luglio u.s.[2] nella quale hai voluto riferire in merito ai tuoi recenti contatti con il Ministro Waldheim e con il Presidente della Repubblica austriaca Jonas, a Salisburgo.

Come avrai potuto vedere dall'appunto (che ti è stato inviato in allegato al telespresso n. 0524/1095 in data 27 luglio u.s.) concernente l'incontro che ha avuto luogo giorni 24 e 25 luglio u.s. a Parigi fra i rappresentanti dei Ministri degli Esteri d'Italia e d'Austria[3], nel corso di esso da parte italiana è stata presentata – in conformità alle

MODUS

conclusioni cui si era giunti nella riunione presieduta il 13 luglio u.s. dall'On. Ministro ed alla quale anche tu hai partecipato[4] – una proposta globale, i cui particolari sono indicati nell'appunto stesso.

Da parte nostra si attende ora di conoscere la posizione del Governo di Vienna al riguardo, poiché i rappresentanti austriaci, pur dimostrando una non sfavorevole disposizione sui singoli punti da noi prospettati, si sono riservati – come del resto era logico – di farci conoscere una risposta definitiva del Ballhaus.

Nello stesso incontro anche da parte austriaca sono state prese posizioni, che sono attualmente all'esame dei nostri organi competenti. La questione della «quietanza parziale» cui accenni nella tua lettera, è stata effettivamente sollevata; ma in termini diversi da quelli da te indicati.

Sembra che, secondo le regole del negoziato, le rispettive posizioni debbano rimanere formalmente invariate fino ad un prossimo incontro, quando saranno rese note le risposte dei due Governi. In caso contrario si darebbe ai nostri contatti un carattere di incertezza, che toccherebbe proprio gli elementi che sono alla base delle discussioni. Se vogliamo, da una parte e dall'altra, giungere ad un'intesa, occorre concentrarsi sulla proposta globale da noi avanzata, senza che vi possa essere il minimo dubbio che potremmo prendere in esame altre basi di discussione. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne l'accenno ad un arbitro internazionale, fatto a te da Jonas, ritornando su vecchie proposte austriache, accenno di cui invece non è stata fatta alcuna parola a Parigi.

Credimi, sempre
il tuo aff.

[Casto Caruso]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/2.
2 Vedi D. 411.
3 Vedi D. 409.
4 Vedi D. 404.

414

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

Telespr. segreto 2332[2]. **Vienna, 3 agosto 1968.**

Oggetto: Colloqui di Parigi. Reazioni della Ballhausplatz.

Ho avuto occasione, sia personalmente sia tramite Vecchi, di sondare il Capo dell'Ufficio Sudtirolo al suo ritorno dai colloqui di Parigi.

Tschofen ha mostrato di essere particolarmente soddisfatto del cambiamento d'atmosfera nei contatti italo-austriaci e di apprezzare i molteplici segni della nostra buona volontà. Ha tenuto comunque a valorizzare a sua volta le recenti incriminazioni in Austria di Kienesberger e dei due «ragazzi di Pusteria», e ha detto che la «miglior prova di buona volontà italiana» sarebbe un compromesso sull'annosa vertenza patrimoniale della Val Canale.

MODUS

Si è mostrato molto interessato alla nostra idea di suddividere la quietanza in tante dichiarazioni parziali («Teilquittungen») che gradualmente svuoterebbero l'oggetto della controversia accrescendo la mutua fiducia. Si attende pertanto che nel prossimo colloquio di esperti l'argomento venga approfondito, in quanto ad esso è subordinata l'accettazione austriaca della nostra proposta di Parigi (che Tschofen definisce il «pacchetto Toscano»)[3].

Circa il calendario operativo, che dovrebbe formare oggetto di tale riunione, Tschofen ha detto di pensare a due varianti rispetto a quanto da noi proposto nel dicembre scorso a Londra[4]. La prima variante è quella, menzionata da Halusa, dell'inversione dei punti a) e b) del calendario (dichiarazione del Presidente del Consiglio al Parlamento italiano prima, anziché dopo la parafatura dell'accordo per la Corte dell'Aja).

La seconda variante sarebbe l'inversione dei punti h) e i) (approvazione dell'accordo dell'Aja dal Parlamento austriaco dopo, e non prima, la seconda lettura della Legge costituzionale al Parlamento italiano).

A più riprese Tschofen si è mostrato preoccupato che la SVP possa frapporre difficoltà a un'intesa fra i due Governi sulle linee che si stanno precisando. In particolare ha accennato all'opposizione che, in seno al Partito, sta svolgendo Benedikter arrivando a chiedere se, da parte nostra, non sarebbe possibile, con una qualche nomina onorifica, allontanarlo da Bolzano per fare cessare la sua opera deleteria (eventualmente nominandolo al Consiglio di Stato).

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/1.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 409.
4 Vedi D. 314.

415

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI, ALL'AMBASCIATA A VIENNA[1]

T. 15425/153. **Roma, 12 agosto 1968, ore 15,30.**

Suo 487[2].

Nel ringraziare Ministro Waldheim per la sua segnalazione, S.V. vorrà informarlo che conto di essere a Ginevra con ogni probabilità per qualche giorno nel periodo fra 29 agosto e primi settembre.

S.V. vorrà aggiungere che sarò senz'altro lieto di occasione per incontro; ritengo tuttavia che occasione potrebbe essere prematura qualora scambio di vedute avesse per oggetto soltanto Alto Adige, sembrandomi preferibile affrontare argomento stesso successivamente ad incontro fra gli esperti, previsto a Montreux per inizio settembre[3].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.
2 T. segreto 29775/487 dell'8 agosto, col quale Ducci informava che Waldheim sarebbe stato lieto di apprendere se anche Medici si sarebbe recato a Ginevra alla Conferenza dei Paesi non nucleari (DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1051).
3 Per la risposta vedi D. 416.

MODUS

416

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 30410/504. **Vienna, 14 agosto 1968 (perv. ore 16,30).**

Seguito mio n. 500[2].

Ho intrattenuto stamani Waldheim nel senso prescrittomi dal telegramma di V.E. n. 153[3]. Egli mi ha detto che ha deciso di recarsi anche lui a Ginevra giovedì 29 e di restarvi tutta la giornata di venerdì avendo impegni a Vienna la domenica (Principe Bernardo di Olanda). Ritiene comunque che un contatto con V.E. possa essere utile sia per stabilire il contatto personale, sia per uno scambio di vedute sulla situazione politica in genere, sia anche per fare il punto della trattativa sull'Alto Adige.

Waldheim è perfettamente d'accordo che l'argomento deve essere ancora approfondito dagli esperti, e che quindi esso potrà essere meglio affrontato dai Ministri in un successivo incontro a New York. È anche convinto che non bisogna creare aspettative nelle opinioni pubbliche, che potrebbero essere controproducenti, e che pertanto gli organi di informazione vanno opportunamente preparati. Egli mi ha però pregato di attirare la cortese attenzione di V.E. sulla necessità che in Austria si abbia l'impressione che il Governo si muove, così da non dare lo spunto a richieste di percorrere altre vie.

A questo proposito Waldheim ha aggiunto due cose.

La prima (a mia domanda) è che gli accenni fatti da alcuni giornali (vedi miei telegrammi 496 e 498[4]) sulla opportunità che il Governo austriaco indirizzi la trattativa su nuove strade, per esempio chiedendo una Commissione Mista, non sono dal Governo minimamente condividi. La seconda (pure a mia domanda) è stata la conferma che egli vedrà – prima di recarsi a Ginevra ma in un giorno non ancora fissato ed in un luogo che non sarà Innsbruck – un piccolo numero di responsabili nord e sudtirolesi[5]. Questa riunione gli sembra indispensabile per evitare ciò che tanto nocque al suo predecessore, e cioè l'accusa di condurre una diplomazia segreta.

Ho replicato a Waldheim che gli era noto che non vedevamo di buon occhio queste riunioni, ma che speravo che egli se ne servisse quanto meno per spiegare che a Ginevra non sarebbe accaduto gran che e per ottenere il consenso dei partecipanti ai più recenti sviluppi della trattativa.

Su di essi Waldheim si è espresso nel senso che due soli problemi rimangono veramente da risolvere: quello dell'equilibrio del calendario operativo e quello della procedura per la quietanza. Si è congratulato di aver appreso da Loewenthal che il Governo italiano sta considerando attentamente l'idea delle quietanze parziali.

Infine, accennando agli arresti di ieri, Waldheim ha espresso il voto che nessun attentato si verifichi entro questo scorcio dell'estate, cosicché l'atmosfera rimanga quella più adatta per portare la trattativa a buon termine. Gli ho detto che me lo auguravo anche io e che ero lieto che la polizia austriaca avesse agito con tanta rapidità: ciò faceva rimpiangere che non lo avesse fatto anche in passato. Del che Waldheim ha convenuto[6].

MODUS

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre*.
[2] T. 30258/500 del 13 agosto, col quale Ducci informava che avrebbe visto Waldheim l'indomani (*ibidem*).
[3] Vedi D. 415.
[4] Rispettivamente T. 30104/496 del 12 agosto e T. 30253/498 del 13 agosto, non pubblicati (*Telegrammi ordinari 1968*, *Austria arrivo*, vol. II).
[5] Vedi D. 420.
[6] Per la risposta vedi D. 417.

417

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI, ALL'AMBASCIATA A VIENNA[1]

T. 15696/156. **Roma, 18 agosto 1968, ore 12,15.**

Suo 504[2].

Concordo con quanto comunicatole da Waldheim in merito suo desiderio incontrarsi con me a Ginevra 29 agosto p.v. per stabilire contatto personale e per uno scambio di vedute su situazione politica generale. Circa suo proponimento profittare di tale circostanza per fare «il punto della trattativa sull'Alto Adige», come già indicato a S.V. con telegramma 153[3], ciò mi sembra del tutto prematuro, essendo preferibile ed opportuno che tale esame avvenga successivamente a preventivato incontro fra esperti[4]. L'argomento – in conformità con quanto precedentemente telegrafatole – potrà invece rientrare nel quadro del giro d'orizzonte e non (dico non) essere approfondito in questa prima presa di contatto fra noi.

In merito poi a progettata prossima riunione di Waldheim con esponenti altoatesini di lingua tedesca[5], S.V. ha giustamente fatto rilevare che essa non può essere vista di buon occhio da parte italiana. Ella potrà far presente che, a maggior ragione, nell'attuale momento, riteniamo detta riunione sconsigliabile anche perché essa potrebbe creare, alla vigilia di un mio incontro con Waldheim a Ginevra, una falsa aspettativa circa l'imminenza del raggiungimento di una soluzione della vertenza: ciò potrebbe nuocere a conversazioni in corso e rivelarsi altresì controproducente anche agli effetti della politica interna austriaca, cui Ministro degli Esteri ha accennato.

Circa rapidità con cui la Polizia austriaca ha provveduto ad arresto autori attentato 11 agosto u.s. presso Bressanone, ne abbiamo preso atto, ma al tempo stesso – ella potrà far presente – ci attendiamo che atti terroristici del genere non abbiano assolutamente più a ripetersi non solo per questo «scorcio dell'estate», per usare le parole di Waldheim, ma come è normale anche per il futuro[6].

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.
[2] Vedi D. 416.
[3] Vedi D. 415.
[4] Vedi D. 428.
[5] Vedi D. 420.
[6] Per la risposta vedi D. 418.

MODUS

418

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 30892-30919/514-515. **Vienna, 20 agosto 1968 (perv. ore 18,30)[2].**

514. Waldheim è rimasto alquanto impressionato dalla comunicazione che gli ho fatto ai termini del telegramma di V.E. 156[3]. Non mi ha negato che il desiderio di V.E., al quale per quanto possibile egli desidererebbe aderire, lo mette in un notevole imbarazzo. La riunione Tripartita era stata da lui decisa prima che egli sapesse che si sarebbe incontrato con V.E. a Ginevra alla fine del mese: il che è vero, prova ne sia che me ne aveva accennato Platzer (il che prego tenere assolutamente riservato) il 6 agosto[4]. Waldheim aveva avuto la sensazione, all'inizio di agosto, che l'incontro degli esperti a Parigi[5] e la riservatezza di cui i risultati di esso erano stati circondati avevano sollevato perplessità in Tirolo, in particolare nella Signora Stadlmayer: anche questo è esatto, e Restivo ed io ci eravamo accorti di qualche cosa e lo avevamo riferito. Waldheim aveva dunque ritenuto che prima della prossima riunione a Montreux fosse utile che egli spiegasse nuovamente a Nord e Sud tirolesi che nessuno a Vienna vuol concludere la trattativa senza sufficienti garanzie. Era quindi stato convenuto un incontro ristretto a Vienna che, a quanto ho capito, doveva svolgersi in uno dei prossimi giorni[6].

Che tutto ciò sia verosimile lo deduco anche da quanto più tardi dettomi da Halusa, sotto la cui pelle correvano visibilmente dei brividi all'idea di incontrarsi con Gaja e Toscano senza avere la previa benedizione di Innsbruck e Bolzano.

Non sto a tediare V.E. col resoconto di ciò che da parte mia ho detto a Waldheim. Gli ho tra l'altro suggerito di tenere la riunione Tripartita dopo Ginevra; o ancora di erudire il solo Wallnoefer, il quale può venire a Vienna senza far rumore, lasciando a lui il compito di indottrinare Magnago. (Apparentemente questa seconda soluzione si presenta meglio per noi: ma alla riflessione finisce coll'esporre Wallnoefer, che è il pernio di tutta la faccenda, alle pressioni solitarie della SVP e dei suoi estremisti, senza la copertura della ragion di stato viennese).

Waldheim mi ha assicurato che, per stabilire una buona base d'intesa con V.E., avrebbe fatto il possibile per venire incontro ai suoi desideri. Credo che qualcosa farà, ma in che misura mi è difficile dire. Per lui il contatto con tirolesi del Nord e del Sud (del quale, come V.E. sa, vi sono innumerevoli precedenti dal 1956 in poi) è condizione assoluta perché l'accordo, sulla nuova rotta in cui è ora indirizzato, vada in porto. Egli mi ha fatto d'altronde notare, non senza qualche fondamento, che se tale incontro avviene dopo Ginevra se ne dedurrà che egli ha sottoposto ai suoi interlocutori i risultati della conversazione con V.E.: mentre invece egli conviene totalmente con l'idea di V.E. che convenga dire ai giornalisti che il tema dell'Alto Adige è stato bensì toccato dai due Ministri (nessuno crederebbe il contrario) ma che essi si sono limitati a prendere nota con soddisfazione del fatto che i contatti fra esperti riprenderebbero dopo pochi giorni.

Terrò Waldheim sotto pressione, approfittando dei contatti che ho con lui in occasione della Conferenza delle Spazio. Halusa mi intanto pregato di fargli sapere se Gaja accompagnerà V.E. a Ginevra: nel qual caso anche lui accompagnerebbe Waldheim.

MODUS

515. Seguito mio 514.

Al termine dei colloqui ho chiesto a Waldheim di dirmi sinceramente che cosa egli pensasse del futuro della trattativa e delle probabilità di concluderla favorevolmente in un tempo relativamente breve. (Tschofen si era espresso infatti con Paolucci con intonazioni piuttosto pessimistiche, dicendo di dubitare che il punto finale possa essere messo quando V.E. sarà a New York).

Waldheim mi ha risposto:

a) che per quanto riguarda l'Italia egli si era pubblicamente espresso nel senso che bisognava dare ogni fiducia al Governo Leone e che quindi, contrariamente a taluni dubbi insorti in Austria, metteva conto di continuare il negoziato con esso;

b) che la situazione interna austriaca non presentava difficoltà, alla ben nota condizione che la soluzione fosse dichiarata accettabile dalla SVP e quindi dal Governo tirolese e quindi dal Parlamento di Vienna;

c) che tuttavia non voleva sottovalutare le difficoltà che ancora sussistevano, dal punto di vista tecnico, per concordare un calendario operativo che stabilisse un progressivo equilibrio di obblighi da una parte e dall'altra, in modo che ne risultasse sdrammatizzata la polemica sull'automatismo della quietanza finale.

A proposito di quest'ultimo punto Waldheim mi ha detto che desidera parlarmene prima di recarsi a Ginevra o comunque prima dell'incontro di Montreux. Salvo contrarie istruzioni di V.E., mi proporrei di non lasciar cadere questo invito[7].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.

[2] La prima parte del presente documento (T. 30892/514) pervenne alle ore 13,30, mentre la seconda (T. 30919-515) alle ore 18,30.

[3] Vedi D. 417.

[4] Annotazione a margine con segno di graffa tra questa e la successiva frase: «ce lo telegrafò il 10/8 (495)». T. segreto 30051/495 del 10 agosto, non pubblicato, nel quale si riferisce soltanto del colloquio con Platzer sull'incontro tripartito (DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1050).

[5] Vedi D. 409.

[6] La riunione si terrà il 21 agosto: vedi D. 420.

[7] Per il seguito vedi D. 419. Per il successivo colloquio con Waldheim sul calendario operativo vedi D. 421.

419

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto urgente 30927/517. **Vienna, 20 agosto 1968 (perv. ore 19).**

Mio telegramma 514[2].

Waldheim, dopo avermi inviato Haymerle stamani per annunciarmi che aveva ritenuto preferibile non rinviare l'incontro tripartito, mi ha accostato in fine mattinata nei corridoi della Conferenza e mi ha pregato di illustrare a V.E. le ragioni che gli hanno reso impossibile accogliere la sua richiesta.

Le quali ragioni sono in primissimo luogo che l'incontro era fissato per domani mercoledì e che, dopo matura considerazione e dopo un sondaggio ad Innsbruck (non ha voluto dirmi con chi), gli era parso che rinviarlo sarebbe stato più nocivo che te-

MODUS

nerlo. Un rinvio in extremis avrebbe moltiplicato i dubbi affacciati in Tirolo che sia in corso una fase di diplomazia segreta la quale possa non tenere nel debito conto l'opinione dei principali interessati.

Waldheim mi ha pregato di far sapere a V.E. il suo rincrescimento per non avermi potuto accontentare su questo punto. Egli avrebbe fatto il possibile perché notizia del colloquio non trapelasse, il che doveva essere tanto più facile in quanto il numero dei partecipanti è estremamente ristretto. Oltre a Waldheim, Haymerle e Halusa saranno presenti Wallnoefer e Kathrein, e da parte della SVP sembra il solo Magnago.

Quando ho fatto tutte le mie riserve su tale comunicazione aggiungendo che non riuscivo a vedere che bisogno vi fosse ora di consultare i tirolesi, Waldheim mi ha detto che il tema in discussione sarebbe stato principalmente quello del calendario operativo, che sarà appunto l'argomento della riunione di Montreux. Ciò mi fa pensare che da parte tirolese non si sia ancora accettata la cosiddetta formula Waldheim in sostituzione dell'ancoraggio internazionale, e che si voglia ora da parte della Ballhausplatz spiegare che l'automatismo (riveduto e corretto) non può offrire spunti a inadempienze italiane.

Con l'occasione Waldheim ha tenuto a precisarmi che nella sua intervista all'«Express» (mio telegramma 509)[3] egli non aveva accennato ad un ancoraggio internazionale: si trattava di una incomprensione da parte dell'intervistatore[4].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1049.
2 Vedi D. 418.
3 T. 30758/509 del 18 agosto, non pubblicato.
4 Per il seguito vedi D. 420.

420

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 31401/536. **Vienna, 23 agosto 1968 (perv. ore 12,25).**

Oggetto: Alto Adige.

Miei 514, 515[2] e 517[3].

Nonostante la crisi cecoslovacca la riunione tripartita con i tirolesi si è tenuta come previsto mercoledì [il 21] ed è durata dalle 3 del pomeriggio alla mezzanotte con frequenti assenze di Waldheim impegnato in consultazioni di Governo.

Sia Halusa che Haymerle che vi avevano partecipato mi hanno espresso – soprattutto il primo – la loro soddisfazione per i risultati. Erano presenti per il Tirolo del Nord Wallnoefer, Kathrein e la Stadlmayer; per la SVP Magnago e Brugger: dal lato di Vienna era presente anche l'Ambasciatore austriaco a Roma Loewenthal che oggi è di ritorno in sede.

Halusa mi ha detto di essere particolarmente lieto di sentirsi finalmente su un terreno sicuro per le prossime consultazioni a Montreux. Infatti nord e sudtirolesi hanno ormai acconsentito che i negoziati continuino in base alla nuova formula, e accanto-

MODUS

nato la pretesa di un ancoraggio internazionale affidato al Consiglio d'Europa o a una Commissione arbitrale. Essi hanno però insistito perché la quietanza sia data solo dopo l'entrata in vigore di tutti i regolamenti; non hanno invece dimostrato molto entusiasmo per l'idea delle quietanze parziali.

Ho tratto tuttavia l'impressione dal modo di esprimersi di Halusa che questa posizione dei tirolesi sia negoziabile, sempreché si riesca a convincerli che anche altre formule li garantiscono contro eventuali inadempienze italiane. La meno convinta che l'una o l'altra soluzione di questo tipo sia soddisfacente era la Stadlmayer: ma, mi ha detto in francese testualmente Halusa «Nous l'avons terrassée». (Resta da vedere se questa simpatica signorina di mezza età, sposata ormai soltanto al Sudtirolo, non ricuperi le forze appena tornata a Innsbruck).

Ambedue i miei interlocutori si sono dichiarati lieti dei risultati dell'incontro, fra l'altro perché esso è passato inosservato a causa della tragedia cecoslovacca. Ciò che sta avvenendo in Europa rende d'altronde, essi mi hanno detto, ancor più giustificato un incontro fra V.E. e Waldheim. Haymerle mi ha confermato che fino ad ora nulla è stato rinnovato ai piani di Waldheim di giungere a Ginevra il 29[4].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1048.
2 Vedi D. 418.
3 Vedi D. 419.
4 Per il seguito vedi D. 421.

421

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI, ALL'AMBASCIATA A VIENNA[1]

T. segreto 16245/165. **Roma, 27 agosto 1968, ore 22,45.**

Suo 552[2].

Comunicazione analoga a quella fatta a V.S. da Ministro Waldheim per ringraziare nostra comunicazione di cui telegramma ministeriale 164[3] e informare circa impossibilità Waldheim recarsi a Ginevra in occasione inaugurazione conferenza non nucleari è stata fatta anche da questa Ambasciata Austria.

Per quanto concerne richiesta Waldheim se onorevole Ministro si recherà Ginevra in successivo momento, V.S. potrà far presente che non si è in grado di fornire alcuna precisazione, essendo difficile prevedere impegni nei prossimi giorni.

È quindi presumibile che riunione rappresentanti dei Ministri degli Esteri debba avere luogo prima che onorevole Ministro possa incontrasi con Waldheim. Circa data predetta riunione ci si riserva formulare proposta in relazione ad indicazioni forniteci, anche in considerazione fatto, che Ambasciatore Toscano trovasi tuttora all'estero.

Per informazione S.V., si conferma che nel frattempo avranno luogo previsti contatti Prefetto Giovenco con esponenti altoatesini, che si svolgeranno probabilmente a Bolzano alla fine della settimana in corso o ai primi della seguente. Come è noto, tali contatti dovrebbero servire a rendere più comprensibile ed accettabile cosiddetta «formula Giovenco» e potrebbe[ro] quindi riflettersi su posizione altoatesini in merito cosiddetto calendario.

MODUS

Per quanto concerne quindi proposte modifica al calendario operativo, formulate nel corso recente conversazione Waldheim con tirolesi o altoatesini, V.S. potrà prenderne cognizione specificando che ciò avviene solo a titolo puramente informativo. S.V. vorrà al tempo stesso evitare di dare impressione che da parte italiana si sia disposti ad accettare per ora variazioni rispetto calendario esaminato nelle precedenti riunioni dei rappresentanti dei Ministri, affinché non ne risulti indebolita nostra posizione negoziale – che deve continuare ad ispirarsi al criterio della globalità – ed anche perché non è da escludere che prossimi contatti fra Prefetto Giovenco ed esponenti altoatesini possano rendere più flessibile posizione austriaca a Montreux[4].

---

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1091.
[2] T. 31869/552 del 26 agosto, il cui contenuto è qui riassunto (*Telegrammi ordinari 1968*, *Austria arrivo*, vol. II).
[3] T. 16016/164 del 24 agosto, col quale Caruso informava dell'impossibilità di Medici di recarsi a Ginevra nei giorni a suo tempo segnalati (DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre*).
[4] Per il seguito vedi D. 422.

422

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 32394/577. **Vienna, 29 agosto 1968 (perv. ore 23,25).**

Dopo la nostra conversazione sulla crisi cecoslovacca Waldheim mi ha detto che Loewenthal deve oggi o domani mettere al corrente codesto Ministero delle richieste austriache di mutamenti nel calendario operativo[2].

Ai sensi del telegramma ministeriale 165[3] ho allora detto al Ministro che non vi era bisogno che egli impiegasse il suo tempo prezioso per illustrarmeli. Waldheim ha tuttavia insistito per indicarmi i principali, e cioè: il differimento della quietanza fino all'entrata in vigore dei regolamenti; la firma dell'accordo sulla Corte dell'Aja fra la prima e la seconda lettura della legge costituzionale; oltre naturalmente alla formula Toncic detta dei venti o ventun giorni.

Waldheim mi ha pregato di rappresentare a V.E. quali sforzi egli abbia dovuto fare nel recente incontro tripartito[4] per persuadere gli interlocutori di Innsbruck e di Bolzano ad accettare il mantenimento, nella formula per la soluzione della vertenza, dell'accordo per la Corte dell'Aja: alcuni di loro ritenevano ormai questo accordo privo di qualsiasi interesse e anzi nocivo.

Waldheim non mi ha parlato della teoria delle quietanze parziali, né io gliene ho chiesto. Ha terminato dicendo che gli sembrava che gli avvenimenti in Europa rendano ancora più necessario e urgente uno sforzo di buona volontà da ambo le parti.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.
[2] Vedi D. 423.
[3] Vedi D. 421.
[4] Vedi D. 420.

MODUS

423

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 30 agosto 1968.**

A) Ho ricevuto, a sua richiesta, l'Ambasciatore d'Austria, il quale per incarico del suo Governo mi ha fatto le seguenti comunicazioni:

1) Loewenthal ha confermato che il Governo austriaco rinuncia a costituirsi parte civile nel processo che verrà svolto prossimamente a Verona contro i presunti autori dell'attentato di Ebensee (23 settembre 1963).

2) Per quanto riguarda le riunioni periodiche fra i dirigenti delle polizie italiana ed austriaca (l'ultima delle quali si è svolta lo scorso mese di dicembre 1967 a Zurigo), da parte austriaca non si era ritenuto di aderire alla proposta italiana di convocarla nello scorso mese di luglio, perché sembrava non necessaria. Il dr. Russomanno, del Ministero dell'Interno, d'altra parte avrebbe fatto presente che dopo il 10 luglio i membri della Delegazione italiana non sarebbero stati disponibili. Gli austriaci ritengono infine che i contatti diretti intercorrenti fra le due polizie sono ottimi e pienamente rispondenti allo scopo. Non escludono tuttavia un ulteriore incontro, eventualmente nel prossimo mese di ottobre, ove da noi richiesto.

3) Nel corso della riunione che il Ministro austriaco degli Affari Esteri ha avuto il 21 agosto u.s. a Vienna con esponenti tirolesi ed altoatesini[3] è stato esaminato il cosiddetto «calendario operativo», cioè la successione cronologica degli atti per la chiusura della controversia italo-austriaca. In tale riunione sono state raggiunte le conclusioni indicate nell'allegato, consegnatomi dal Loewenthal, che sono alla base delle istruzioni che i rappresentanti austriaci hanno ricevuto per la prossima riunione di esperti.

4) Loewenthal ha poi accennato al prossimo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi, proponendo che esso abbia luogo il 9 e il 10 settembre[4], senza di che si dovrebbe posporre tale riunione al 24 settembre, dati gli impegni di Halusa.

B) Ho risposto a Loewenthal che prendevo atto di quanto da lui riferito in merito ai punti 1) e 2).

Per quanto riguarda la comunicazione relativa alle conclusioni raggiunte nel corso della riunione di Vienna in merito al «calendario operativo» (punto 3), la ricevevo a puro titolo informativo, con riserva di esaminarne successivamente il contenuto, che del resto avrebbe dovuto essere discusso solo nella prevista riunione di esperti. Tuttavia, dopo avere preso rapida visione del documento, non potevo non rilevare fin da ora quanto segue:

a) le indicazioni in esso contenute non hanno per oggetto soltanto il «calendario operativo», ma contengono alcuni punti che toccano questioni di fondo, come ad esempio:

aa) il confronto – da farsi in un colloquio tra altoatesini ed il Prefetto Giovenco – del testo del cosiddetto «pacchetto», quale è stato redatto dagli esponenti della SVP con quello del Governo italiano;

MODUS

bb) la comunicazione da parte del Governo italiano a quello austriaco del risultato dei «chiarimenti» ed «approfondimenti» intervenuti nei contatti degli esponenti della SVP con la Presidenza del Consiglio;

cc) l'attribuzione al Comitato preparatorio dei provvedimenti relativi all'Alto Adige (che dovrebbe soltanto *assistere il Governo* nella predisposizione dei disegni di legge al fine di far corrispondere le formulazioni legislative alle intese politiche raggiunte) del compito di «rendere concordanti i testi delle leggi costituzionali e delle leggi ordinarie con le intese politiche del pacchetto»;

dd) l'inserimento nel punto 10 del «calendario operativo» di una formula che coinvolge la questione della determinazione del momento dell'attuazione del pacchetto (e in effetti respinge la proposta italiana relativa alla formula cosiddetta «automatica»);

ee) l'inserimento dell'obbligo che la Commissione mista per le norme di attuazione dello statuto (della quale fanno parte tre membri del gruppo di lingua tedesca) proceda «d'intesa con i rappresentanti della provincia»;

b) nell'appunto sono contenute importanti modifiche a principi fondamentali già accolti nel «calendario operativo» esaminato nella riunione del dicembre 1967 dei rappresentanti dei due Ministri degli Affari Esteri[5]. In particolare:

aa) non è prevista la dichiarazione del Governo austriaco per confermare solennemente il suo impegno di lottare contro il terrorismo, dichiarazione che dovrebbe costituire la prima fase del «calendario operativo»;

bb) non si fa cenno al fatto che dopo la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano non dovrebbe essere ulteriormente rinnovata la Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio di Europa.

Quanto alle date indicate per il prossimo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi (punto 4), ho risposto a Loewenthal che non avremmo mancato di esaminare la sua proposta e gli avremmo fatto conoscere al più presto una risposta[6].

C) Rilevo che Loewenthal non ha fatto alcun cenno alla possibilità del rilascio, da parte del Governo austriaco, di quietanze parziali, possibilità che è stata prospettata nel corso dell'incontro di Parigi dello scorso mese di luglio[7]: il che potrebbe indicare un ripensamento di Vienna al riguardo.

D) Infine da parte mia ho fatto nuovamente rilevare, deplorandole, le varie indiscrezioni che si sono verificate in occasione dell'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri che ha avuto luogo a Parigi lo scorso mese di luglio, come pure della riunione del 21 agosto u.s. fra il Ministro Waldheim e gli esponenti tirolesi ed altoatesini, nonché per il previsto, prossimo contatto fra il Prefetto Giovenco e dirigenti della SVP. Ho concluso insistendo sulla necessità che da parte austriaca vengano prese misure per assicurare alla prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri carattere di segretezza.

MODUS

Secondo la concezione austriaca il calendario operativo dovrebbe presentarsi come esposto di seguito e dovrebbe essere preceduto da un colloquio tra gli altoatesini ed il Prefetto Giovenco allo scopo di confrontare il testo del pacchetto redatto da parte altoatesina con quello italiano:

1) Consegna del resto del pacchetto cioè degli accordi fra il Presidente del Consiglio Onorevole Moro ed il Presidente della SVP Magnago. Le dichiarazioni previste dal calendario operativo dovrebbero essere accordate a livello degli esperti.

2) Dichiarazione governativa italiana e voto del Parlamento.

3) Dichiarazione governativa austriaca e voto del Parlamento.

4) Paraffatura dell'accordo per la giurisdizione della Corte Internazionale.

5) Istituzione del comitato preparatorio che dovrebbe rendere concordanti i testi delle leggi costituzionali e delle leggi ordinarie con le intese politiche del pacchetto.

6) Relazione verbale alle Nazioni Unite.

7) Prima lettura della legge costituzionale (emendamento dello statuto).

8) Firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte Internazionale.

9) Seconda lettura della legge costituzionale (emendamento dello statuto) e approvazione dell'accordo per la giurisdizione della Corte Internazionale da parte dei due Parlamenti.

10) Attuazione di tutte le altre misure previste dal pacchetto cioè l'emanazione delle leggi ordinarie, delle norme di attuazione (norme di attuazione o regolamenti) o dei provvedimenti amministrativi. (Verwaltungsverfügungen).

Nel svolgere il suo compito la commissione paritetica prevista dal pacchetto per le norme d'attuazione dovrebbe procedere d'intesa con i rappresentanti della Provincia.

11) Dichiarazione sulla chiusura della vertenza al più tardi 90 giorni dopo 10) e risposta italiana per iscritto.

Contemporaneamente scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo per la giurisdizione della Corte Internazionale (secondo la formula: termine mobile per il rilascio della dichiarazione sulla chiusura della vertenza, data fissa per lo scambio).

12) Comunicazione sulla chiusura della vertenza alle Nazioni Unite.

13) Notificazione dell'accordo per la giurisdizione della Corte Internazionale al Cancelliere della Corte Internazionale ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

14) Inizio di trattative relative alla stipulazione di un accordo di amicizia e collaborazione.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 420.
4 Vedi D. 428.
5 Vedi D. 314.
6 Vedi D. 426.
7 Vedi D. 409.

424

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 31 agosto 1968.**

L'Ambasciatore d'Austria mi ha telefonato questa sera per farmi, per incarico del Ballhaus, le seguenti comunicazioni in relazione ad alcune osservazioni da me formulate nel nostro colloquio del 30 agosto u.s.[3] ed in particolare a quella secondo cui le indicazioni contenute nel documento da lui consegnatomi (con le conclusioni raggiunte nella riunione che il Ministro austriaco degli Affari Esteri ha avuto il 21

MODUS

agosto u.s. a Vienna con esponenti tirolesi ed altoatesini[4]) non hanno per oggetto soltanto il cosidetto «calendario operativo», ma contengono alcuni punti che toccano questioni di fondo.

Loewenthal ha precisato al riguardo:

a) la richiesta di comunicazione da parte del Governo italiano a quello austriaco del risultato dei «chiarimenti» ed «approfondimenti» intervenuti nei contatti degli esponenti della SVP con la Presidenza del Consiglio (di cui al punto 1 del citato documento) come pure la richiesta che il testo del pacchetto redatto dalla SVP sia confrontato con il testo del pacchetto formulato dal Governo italiano, nel corso di un colloquio fra gli altoatesini ed il Prefetto Giovenco (di cui al preambolo del documento stesso) nonché la richiesta di concordare i testi delle varie dichiarazioni previste dal «calendario» tendono unicamente allo scopo di armonizzare i testi in possesso delle parti, ma non significano in alcun modo che da parte austriaca si voglia di nuovo porre in discussione le varie formule finora concordate;

b) la formula di cui al punto 5 del documento austriaco non vuole significare che al comitato preparatorio dei provvedimenti relativi all'Alto Adige debbano essere attribuiti compiti diversi da quelli di un «comitato di redazione», cioè di un organo incaricato di assistere il Governo nella predisposizione dei disegni di legge previsti nel «pacchetto»;

c) la formula di cui al punto 10 del documento citato, anche se non accetta la formula cosidetta automatica per la determinazione del momento di attuazione del «pacchetto», non vuole peraltro significare che da parte austriaca si voglia differire «ad infinitum» il rilascio della quietanza;

d) il riferimento alla Provincia, contenuto nello stesso punto 10) (che prevede che la commissione mista per le norme di attuazione dello statuto debba procedere d'intesa con i rappresentanti della Provincia) è stato apposto allo scopo di facilitare politicamente il lavoro della commissione stessa. Secondo gli austriaci, sarebbe infatti nostro interesse che i nuovi testi legislativi, al di fuori di ogni meccanismo redazionale, avessero l'appoggio dei rappresentanti politici della Provincia di Bolzano.

In linea generale l'Ambasciatore d'Austria ha aggiunto che tutte le proposte contenute nel citato documento sarebbero state formulate nell'intento di rendere più facile e più spedita l'attuazione del calendario operativo. Ho rilevato in proposito che tale frase mi sembrava una semplice clausola di stile.

Riferendosi poi alla prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi, Loewenthal mi ha comunicato che da parte austriaca si concorda con la precedente designazione secondo la quale la riunione stessa dovrebbe aver luogo a Montreux. Si attende ora di sapere se da parte nostra si accolgano le date del 9 e 10 settembre testé suggerite[5].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 423.
4 Vedi D. 420.
5 Vedi D. 426.

MODUS

425

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 2 settembre 1968.**

Ha telefonato l'Ambasciatore d'Austria per comunicare che il Ministro degli Esteri Waldheim, avendo rilevato da notizie stampa che il Ministro Medici si recherebbe in questi giorni a Ginevra, ha proposto un suo incontro con lui nella giornata di giovedì 5 settembre.

L'Ambasciatore d'Austria, che stato interessato quest'oggi personalmente della questione dal Ministro Waldheim, ha pregato di essere richiamato entro questa sera per una risposta[3].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.

2 Sottoscrizione autografa. Annotazione di Caruso in calce: «Gaja. L'On. Ministro sarà lieto di incontrarlo da solo a 4 occhi, *a condizione di non parlare di Alto Adige*, ma di Cecoslovacchia e di qualunque altra cosa. 2/9. C.C.».

3 Per il seguito vedi D. 426.

426

IL VICE DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI PERRONE CAPANO[1]

Appunto[2]. **Roma, 5 settembre 1968.**

Mi ha telefonato il Direttore Generale degli Affari Politici per pregare, a nome dell'Onorevole Ministro, che il Presidente del Consiglio venga subito informato del colloquio del Senatore Medici con il Ministro austriaco degli Affari Esteri, avvenuto ieri sera.

Il colloquio è stato molto cordiale e si è iniziato con un esame della situazione generale, con particolare riguardo alla crisi cecoslovacca ed all'incidenza della medesima sulla distensione fra Est ed Ovest.

Waldheim ha quindi parlato dei rapporti dell'Austria con la CEE, insistendo sull'interesse del suo Paese a giungere ad un accordo speciale con la Comunità ed ha accennato indirettamente alla speranza che l'Italia ritiri il veto formulato nel giugno dello scorso anno all'esame della richiesta austriaca da parte degli Organi comunitari[3].

Il Ministro austriaco degli Affari Esteri si è poi soffermato ad illustrare l'azione da lui svolta per l'adozione in Austria di misure di repressione contro il terrorismo. Egli ha aggiunto che si deve alla sua opera se l'Austria non ha portato la questione altoatesina davanti alla prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, essendo riuscito a convincere i fautori di tale decisione che sarebbe stato un errore per il Governo di Vienna il farlo.

Per quanto concerne la questione altoatesina, Waldheim ha dichiarato che questa era la prima volta in cui Vienna era nella possibilità reale di «talk business». Era la prima volta anche, che i tirolesi avevano accettato la giurisdizione della Corte dell'Aja per le future controversie, senza una chiara precisazione del fatto che il pacchetto sia apertamente giustiziabile.

MODUS

Waldheim ha aggiunto di essere anche riuscito a indurre i tirolesi ad accettare il cosiddetto «calendario operativo» ed ha rinnovato la proposta che la prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi abbia luogo a Parigi il 9 e il 10 settembre p.v.

L'Onorevole Ministro ha sottolineato di ricambiare i sentimenti di amicizia espressi da Waldheim e ha espresso il suo apprezzamento per quanto questi aveva fatto per la lotta contro il terrorismo. Non ha peraltro raccolto l'accenno austriaco circa la possibilità che la nostra posizione nei confronti dell'aspirazione austriaca di giungere ad un accordo speciale con la CEE sia modificata.

L'Onorevole Ministro ha aggiunto che, come preannunciato, non gli sembrava possibile né opportuno entrare ora in un esame dettagliato della questione altoatesina col suo collega austriaco. Egli ha dato il suo assenso alla prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi nella località ed alla data indicate da Waldheim[4]; ma ha rilevato che solo quando gli esperti avranno concordato formule che potranno essere approvate dai rispettivi Governi e Parlamenti, la questione potrà essere trattata a livello dei Ministri degli Esteri, evitando di prendere impegni sulla data di un suo futuro incontro con Waldheim.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.
2 Il documento reca il timbro: «Visto dal Segretario Generale».
3 Vedi DD. 228, 232 e 234.
4 Vedi D. 428.

427

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto segretissimo[2]. **Roma, 6 settembre 1968.**

A) Com'è noto, l'On. Ministro ha dato il suo assenso acché abbia luogo a Parigi 9 e 10 corrente una riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri d'Italia e d'Austria[3].

Poiché dell'incontro il Ministro Waldheim ha dato ufficialmente notizia, unilateralmente e contro le consuetudini, attraverso l'Agenzia APA, si propone che il Direttore Generale degli Affari Politici convochi l'Ambasciatore d'Austria, per richiamare la sua attenzione su tale circostanza, facendo rilevare che tale iniziativa può dar luogo, come è avvenuto in passato, a reazioni di estremisti.

B) Le questioni rimaste aperte, dopo l'incontro di Londra del dicembre 1967[4], erano 6. Esse furono ridotte a 3 nel corso dell'incontro di Parigi dello scorso mese di luglio[5].

Per tali questioni da parte italiana fu proposta a Parigi la seguente soluzione globale:

1) adozione della formula cosiddetta «automatica» per la determinazione del momento del passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano (secondo tale formula detto momento essenziale per il conseguimento della quietanza liberatoria austriaca si

MODUS

verifica subito dopo la pubblicazione della legge costituzionale e delle leggi ordinarie relative alle nuove competenze della Provincia, leggi indicanti un termine ed una procedura per le norme di attuazione);

2) determinazione del momento dello scambio delle ratifiche per l'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja e del momento del rilascio della quietanza, secondo la formula discussa con l'allora Ministro degli Affari Esteri Toncic a Parigi 1'11 dicembre 1967[6] (formula secondo la quale l'Austria avrebbe facoltà di dare la quietanza entro 21 giorni dall'attuazione del pacchetto, mentre le ratifiche dovrebbero essere scambiate il 20° giorno dopo lo stesso termine);

3) comunicazione «di fatto» del Governo italiano a quello austriaco del risultato dei «chiarimenti» ed «approfondimenti» intervenuti nel corso dei contatti fra la SVP e la Presidenza del Consiglio.

Da parte austriaca fu fatta riserva di dare una riposta alla proposta italiana.

C) Nelle comunicazioni austriache del 30[7] e 31 agosto u.s.[8], la posizione del Governo di Vienna risulta la seguente:

1. si respinge la formula automatica per la determinazione del momento del passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano e si richiede l'adozione di una formula secondo la quale tale momento si verifica dopo l'emanazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie, delle norme di attuazione e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione del pacchetto;

2. si modifica la formula relativa allo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja che, secondo la proposta austriaca, pur richiamando quella da noi proposta, fa cenno alla «contemporaneità» dello scambio delle ratifiche con il rilascio della quietanza;

3. si accoglie la proposta comunicazione da parte del Governo italiano a quello austriaco, del risultato dei «chiarimenti» e degli «approfondimenti».

Nello stesso tempo si introducono nuovi elementi, che modificano il quadro delle conversazioni, quali si erano svolte nell'ultimo anno.

Infatti nelle comunicazioni austriache sono contenute le seguenti nuove richieste:

1) confronto del testo del pacchetto redatto dalla SVP con quello redatto dal Governo italiano;

2) modifica del termine per il rilascio da parte del Governo di Vienna della quietanza (che secondo le precedenti intese era di 21 giorni dopo il passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano) a 90 giorni;

3) obbligo che la Commissione mista per la redazione delle norme di attuazione del pacchetto proceda d'intesa con la Provincia.

Inoltre nelle comunicazioni austriache sono state omesse le seguenti fasi, che pure erano già state accolte nel «calendario operativo» esaminato nella riunione del dicembre 1967:

1. dichiarazione del Governo austriaco per confermare il suo impegno di combattere il terrorismo, dichiarazione che doveva costituire la prima fase del «calendario operativo»;

2. rinuncia ad ulteriori rinnovi della Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio d'Europa dopo la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano.

MODUS

D) Si propone che i rappresentanti italiani che si incontreranno prossimamente con quelli austriaci insistano perché da parte austriaca venga accettata la soluzione globale già proposta (vedi lettera B). Essi dovrebbero altresì insistere affinché vengano riinseriti nel «calendario operativo» i punti che non figurano nelle sopracitate comunicazioni austriache, respingendo le nuove richieste in esse contenute.

Tale atteggiamento è giustificato dalla necessità:

a) di esercitare un'adeguata pressione al fine di valutare più esattamente l'intensità della resistenza austriaca;

b) di riportare la discussione fra le due parti ai punti essenziali, mantenendo equilibrate le reciproche prestazioni;

c) di valorizzare eventuali formule di compromesso.

Tale atteggiamento potrà eventualmente essere mutato in un successivo contatto, nel corso del quale si potrebbe eventualmente proporre alla controparte, sempre allo scopo di bilanciare le reciproche prestazioni, che da parte italiana si abbandoni la formula cosiddetta automatica per la determinazione del momento del passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano, accettando quella proposta da parte austriaca, a condizione che Vienna aderisca ad anticipare lo scambio delle raffiche per l'accordo della Corte dell'Aja ad un momento immediatamente successivo alla emanazione delle leggi necessarie per l'attuazione delle misure del pacchetto.

Una soluzione del genere presenterebbe per noi il vantaggio di impedire che l'Austria, dopo l'emanazione da parte italiana delle leggi, possa adire le Nazioni Unite o un altro foro politico, essendo ormai costretta ad adire soltanto la Corte di Giustizia. Tale soluzione avrebbe altresì il vantaggio di svuotare di contenuto il punto n. 2 della Risoluzione 1497 dell'ONU, relativa al cosiddetto «mezzo pacifico».

E) Nelle comunicazioni austriache sopracitate non è fatta menzione della possibilità del rilascio da parte del Governo austriaco di quietanze parziali, possibilità che era stata prospettata nel corso dell'incontro di Parigi dello scorso mese di luglio (il che potrebbe indicare un ripensamento di Vienna al riguardo).

A tale proposito i nostri rappresentanti potrebbero riprendere la questione con i rappresentanti austriaci, sembrando nostro interesse far registrare i nostri progressi nell'attuazione del «pacchetto», ad esempio attraverso dichiarazioni del Governo austriaco alle Nazioni Unite, in occasione degli annuali dibattiti dell'Assemblea Generale.

F) Dato il nostro interesse ad ottenere la certezza della quietanza, i nostri rappresentanti dovrebbero anche cercare di indurre la controparte a proporre altre e più precise definizioni del momento dell'attuazione del cosiddetto pacchetto nonché a chiarire meglio la sua posizione circa punti del «calendario operativo», che risultano essere stati omessi o sostanzialmente modificati. A tal fine i nostri rappresentanti potrebbero far presente ai rappresentanti austriaci che da parte italiana si è disposti ad un nuovo incontro a livello esperti anche prima dell'inizio dell'Assemblea dell'ONU.

G) I rappresentanti italiani potrebbero infine confermare quanto l'On. Ministro ha detto al Ministro Waldheim il 4 corrente[9] e cioè che un incontro a livello Ministri

MODUS

degli Esteri non sarebbe utile, ove [non] fossero previamente concordate dagli esperti formule che possano essere approvate dai rispettivi Governi e Parlamenti.

H) Si propone che, nel frattempo, venga consegnata fin d'ora a questo Ambasciatore d'Austria la preannunciata Nota Verbale di risposta alla Nota Verbale austriaca del 3 luglio u.s.[10], di cui si unisce il progetto[11].

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1189.

2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca la seguente annotazione dattiloscritta sulla prima pagina: «Consegnato nelle mani dell'On. Ministro il 6.9.1968 e approvato nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato anche il Segr. Gen., il Capo di Gab., il Dir. Gen. Aff. Pol., l'Amb. Toscano ed il Cons. Fenzi, autorizzando gli Amb. Gaja e Toscano ad attenersi nelle prossime conversazioni di Parigi alle istruzioni proposte».

3 Vedi D. 428.

4 Vedi D. 314.

5 Vedi D. 409.

6 Vedi D. 317.

7 Vedi D. 423.

8 Vedi D. 424.

9 Vedi D. 426.

10 Vedi D. 403, nota 5.

11 Non pubblicato. La risposta verrà consegnata con Nota verbale 052/1378 del 24 settembre.

428

INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E D'AUSTRIA (Parigi, 9-10 settembre 1968)[1]

Appunto segreto.

Sono presenti:

- da parte italiana: l'Ambasciatore Roberto Gaja; l'Ambasciatore Mario Toscano
- da parte austriaca: l'Ambasciatore Halusa, il Landesamtdirektor Kathrein; il Segretario di Leg. Tschofen

Prima sessione 9 settembre - ore 17

TOSCANO: Chiede di conoscere qual è la posizione austriaca sulla questione delle quietanze parziali.

HALUSA: Risponde che la proposta relativa non è stata respinta, ma è tuttora all'esame degli ambienti interessati.

TOSCANO: Prospetta l'opportunità di evitare una reazione automatica di rifiuto. Afferma che comunque da parte italiana non si insiste per il suo accoglimento.

HALUSA: Conferma che da parte austriaca la proposta non è stata respinta ma che vi è soltanto una certa esitazione ad accoglierla.

GAJA: Richiama la nostra proposta globale avanzata nella precedente riunione di Parigi dello scorso mese di luglio[2] e osserva che le proposte di modifica del «calendario operativo», contenute nelle comunicazioni austriache del 30 e 31 agosto u.s.[3] costituiscono in pratica un rifiuto della proposta stessa.

MODUS

HALUSA: Replica che al contrario da parte austriaca si accetta la proposta italiana, con qualche modifica. Aggiunge che, come il Ministro Waldheim ha detto all'On. Ministro[4], per la prima volta a Vienna si è ottenuto il consenso dei tirolesi all'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja, senza che questa sia necessariamente competente a conoscere anche delle misure del pacchetto, ma solo dell'interpretazione ed esecuzione dell'accordo di Parigi. Aggiunge che secondo la parte austriaca vi sarebbe tuttora un solo punto di divergenza, costituito dal punto 10 delle controproposte austriache (determinazione del momento di attuazione del pacchetto dopo l'attuazione di tutte le misure da esso previste e cioè delle leggi, delle norme di attuazione e dei provvedimenti amministrativi). Per quanto riguarda gli altri punti in discussione, possono essere considerati risolti o quasi risolti.

GAJA: Osserva che il punto 11 delle controproposte austriache (dichiarazione sulla chiusura della vertenza al più tardi 90 giorni dopo gli adempimenti di cui al punto precedente e risposta italiana per iscritto. Contemporaneamente scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo per la Corte dell'Aja) sembra contenere qualche elemento di ambiguità.

HALUSA: Nota che la parola «contemporaneamente» non è un termine diplomatico.

GAJA: Osserva che nella formula non è chiaramente detto se da parte austriaca si mantiene la clausola secondo la quale debbono intercorrere 24 ore di differenza fra lo scambio delle ratifiche ed il rilascio della quietanza.

TSCHOFEN: Ricorda i termini della formula Toncic che prevedeva la facoltà per l'Austria di rilasciare la quietanza entro 21 giorni dalla data del passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano e di effettuare lo scambio delle ratifiche il 20° giorno dopo tale atto. Aggiunge che tale formula avrebbe dovuto dare alla parte austriaca la possibilità di effettuare le due operazioni contemporaneamente.

GAJA: Rileva che la parte austriaca, se vuole, può anche anticipare il rilascio della quietanza.

TSCHOFEN: Precisa che da parte austriaca si accetta che le due operazioni avvengano a 24 ore di distanza l'una dall'altra; soltanto si chiede che i termini siano di 90 giorni per il rilascio della quietanza e di 89 giorni per lo scambio delle ratifiche.

TOSCANO: Riferendosi ai punti 10 e 11 ricorda che nel colloquio con l'allora Ministro Toncic lo scorso dicembre a Parigi[5], da parte italiana si era venuti incontro all'idea ottica [*sic*] austriaca di dare la quietanza prima della ratifica dell'accordo per la Corte dell'Aja; però non si poteva accettare una connessione fra i due atti che debbono rimanere indipendenti l'uno dall'altro. Aggiunge che le istruzioni dei rappresentanti italiani erano nel senso di non accettare la contemporaneità degli atti medesimi. Ricorda che il termine di 21 giorni fu suggerito da parte austriaca e chiede per quale motivo si chiedono ora 90 giorni. Aggiunge che questa nuova richiesta cambia la situazione in quanto potrebbe dare l'impressione che da parte austriaca si voglia legare il rilascio della quietanza non soltanto all'emanazione delle leggi e dei regolamenti per l'attuazione del pacchetto, ma anche a qualcos'altro (consultazioni con la SVP oppure esame della applicazione delle disposizioni predette). Sottolinea che ci deve essere un equilibrio fra le prestazioni delle due parti; invece secondo la proposta austriaca quando l'Italia avrà attuato il pacchetto, occorrerà attendere altri 90 giorni senza che da parte austriaca venga dato nulla. Aggiunge che un termine così lungo metterebbe in

MODUS

grosse difficoltà il Governo italiano e chiede che la proposta relativa ai termini verga riveduta. Chiede inoltre che da parte austriaca vengano riconsiderati i punti 10 e 11 e di formulare nuove proposte se la formula Giovenco non può essere accettata. Nota che la clausola contenuta nel punto 10, secondo la quale la Commissione mista per le norme di attuazione dovrebbe procedere d'intesa con la Provincia è pericolosa perché può bloccare l'emanazione dei regolamenti. Afferma che è interesse dell'Italia emanare le norme regolamentari nel tempo più breve e in modo soddisfacente; tuttavia si vuole evitare che gli altoatesini aumentino le loro richieste.

GAJA: Rileva che l'esperienze avute nei contatti con i rappresentanti austriaci e con gli altoatesini dimostrano che ogni volta si verifica qualche cosa di nuovo, anche quando si parla soltanto di procedura. Se ne [è] avuta una nuova prova anche nelle controproposte austriache in merito al «calendario operativo». Osserva che è strano che da parte austriaca non si aderisca alle nostre proposte, senza peraltro controproporre qualche cosa di chiaro e di positivo.

HALUSA: Espone il motivo per il quale viene chiesto un termine di 90 giorni. La richiesta è dovuta al fatto che il Commissario del Governo entro un periodo di tre settimane ha la facoltà di ricorrere alla Corte Costituzionale contro le leggi provinciali; il periodo di tre mesi darebbe appunto alla Provincia la possibilità di emanare determinate leggi, con la sicurezza che non saranno impugnate.

TSCHOFEN: Illustra il punto di vista della SVP, che sarebbe preoccupata della possibile sorte di disposizioni legislative emanate dalla Provincia sulla base delle nuove competenze attribuite dal pacchetto.

GAJA: Rileva che si tratta di un problema nuovo che non è stato finora mai discusso.

TOSCANO: Si propone di fare un confronto fra le proposte italiane e quelle austriache: la formula Giovenco à chiara e prevede soltanto la pubblicazione delle leggi sulla Gazzetta Ufficiale; invece da parte austriaca si chiede, non soltanto le leggi, i regolamenti delle norme di attuazione, ma anche una dilazione di 90 giorni prima di rilasciare la quietanza. La proposta austriaca porta di conseguenza che dalla pubblicazione delle leggi sulla G.U. dovrà trascorrere un periodo di oltre un anno e mezzo prima di ottenere la quietanza, il che comporta per l'Italia un grave rischio politico.

GAJA: Osserva che si tratta di una nuova richiesta e cioè che da parte austriaca non solo si vuole l'attuazione del pacchetto da parte italiana ma anche che la Provincia di Bolzano possa legiferare come crede senza che lo Stato italiano possa interferire.

TOSCANO: Osserva che la richiesta del prolungamento del termine come pure quella dell'intesa con la Provincia comportano gravissime difficoltà sia per l'Italia che per l'Austria. Di conseguenza invita la parte austriaca a considerare l'accettazione della formula automatica oppure di predisporre una formula accettabile da parte italiana. Aggiunge che non occorre rispondere subito, ma è preferibile esaminare la situazione e cercare con calma di fare proposte che siano meno pericolose delle attuali per ambo le parti.

HALUSA: Fa rilevare che scopo del pacchetto è quello di dare alla Provincia un certo numero di competenze. Tale scopo sarebbe peraltro illusorio se il Commissario del Governo può ricorrere contro le leggi provinciali. Aggiunge che la SVP aveva chiesto una dilazione di un anno.

MODUS

[TOSCANO]: Fa rilevare:

a) che nel 1964 da parte austriaca si era molto soddisfatti quando si è accettata la parte prima della ipotesi globale, che prevedeva il rilascio immediato della quietanza;

b) nelle conversazioni fra i rappresentanti dei Ministri degli Esteri non è stata mai considerata la possibilità di attribuire competenze alla Provincia di Bolzano se non attraverso la legge costituzionale. Se si voleva da parte austriaca che alla Provincia di Bolzano venissero attribuite competenze attraverso altre forme, si poteva studiare a titolo di esperimento il trasferimento di alcuni poteri dalla regione alla Provincia.

HALUSA: Riferendosi all'ipotesi d'intesa del 1964, rileva che nell'attuale ipotesi le prestazioni sono diverse e che da parte austriaca ora è stata accettata la giurisdizione della Corte dell'Aja.

GAJA: Osserva che la posizione austriaca è preoccupante per noi sia per il fatto che essa significa che l'Italia non avrà mai la quietanza, sia perché ciò dimostra che da parte austriaca per applicazione del pacchetto si intende qualche cosa di ben diverso dalla normale applicazione.

TSCHOFEN: Rileva che da parte italiana è stata chiesta la certezza della quietanza, quale condizione per ottenere l'approvazione parlamentare alle leggi necessarie per l'attuazione del pacchetto e chiede che cosa vi è di diverso dopo la risposta austriaca.

TOSCANO: Risponde che la certezza della quietanza è necessaria al Governo italiano per far approvare le leggi, ma non per l'emanazione dei regolamenti.

TSCHOFEN: Fa presente che nell'ipotesi che da parte italiana venga emanata una legge-quadro in materia di agricoltura, ciò potrebbe privare la Provincia di Bolzano delle competenze attribuitele in materia dal pacchetto.

TOSCANO: Prospetta l'ipotesi che da parte italiana venga accettata la proposta austriaca e che la Provincia di Bolzano ad un certo punto si opponga al rilascio della quietanza. In tal caso chiede chi potrà decidere della questione: le Nazioni Unite o la Corte dell'Aja. Pone il quesito ai rappresentanti austriaci e sottolinea che da parte austriaca si deve dare una risposta.

HALUSA: Nota che se da parte italiana saranno state emanate le leggi, i regolamenti e tutte le disposizioni amministrative, non dovrebbero sorgere difficoltà.

GAJA: Fa l'ipotesi che nel periodo di 90 giorni successivo al passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano questa faccia una legge che vada al di là della sua competenza e che di conseguenza venga impugnata dal Vice Commissario del Governo. Chiede che cosa farebbe in tal caso il Governo austriaco per quanto concerne il rilascio della quietanza.

TSCHOFEN: Risponde che non ritiene che da parte austriaca si possa rifiutare la quietanza.

GAJA: Chiede in qual modo ciò possa essere garantito sul piano politico.

TOSCANO: Fa l'ipotesi che in un periodo di 5 anni la SVP vada in mano degli estremisti e chiede in quale situazione l'Italia verrebbe a trovarsi per quanto riguarda l'ottenimento della quietanza. Aggiunge che se la formula Giovenco a taluni non piace, da parte austriaca dovrebbe essere trovata un'altra formula che risponda al requisito di dare alla parte italiana la certezza di ottenere la quietanza dopo aver attuato il pacchetto.

MODUS

HALUSA: Osserva che occorre trovare una definizione comune per intendere l'esecuzione del pacchetto. Aggiunge che il termine richiesto da parte austriaca per il rilascio della quietanza deve permettere di controllare l'esecuzione pratica del pacchetto. Propone di fare un elenco dei provvedimenti.

GAJA: Fa presente che l'esecuzione del pacchetto è come l'esecuzione di un trattato.

HALUSA: Replica che da parte austriaca si vuole essere sicuri che in Italia venga deciso ogni caso individuale.

TOSCANO: Fa rilevare che quando da parte austriaca si afferma che l'Italia non ha applicato l'Accordo De Gasperi-Gruber, si riconosce peraltro che esso è stato almeno in parte applicato. Cita ad esempio il caso delle riopzioni che l'Italia ha esteso anche a 20 mila persone che non erano nate in Alto Adige e conclude che da parte austriaca si deve dare atto che l'Italia ha fatto più di quanto avrebbe potuto fare.

HALUSA: Chiede per qual motivo nelle leggi non può essere contenuta una previsione che riguarda le norme che ne discendono.

TOSCANO: Risponde che ciò esiste nella nostra formula automatica.

HALUSA: Osserva che basterebbe riconoscere necessario l'approvazione degli altoatesini in seno alla commissione mista per le norme di attuazione.

TOSCANO: Rileva che ciò significherebbe attribuire agli altoatesini un diritto di veto. Aggiunge che occorre tener conto del fatto che il Governo austriaco troverà difficoltà – da varie parti – per rilasciare la quietanza.

HALUSA: Osserva che vi è da fare una considerazione e cioè che nessuno è contrario al pacchetto che è desiderato da tutti.

GAJA: Rileva che è anche nell'interesse dell'Austria collegare la quietanza a fatti obiettivi.

HALUSA: Propone di fare una lista dei provvedimenti che il Governo italiano dovrebbe emanare.

GAJA: Risponde che ciò è già stato fatto nel proporre la formula automatica. Chiede ai rappresentanti austriaci perché da parte loro non si predispone un progetto chiaro e soddisfacente.

TOSCANO: Dopo aver svolto considerazioni storiche sulla questione altoatesina in questo dopo guerra rileva che il fatto di aver raggiunto un accordo sul pacchetto costituisce un elemento che ha messo Vienna, Innsbruck e Bolzano su posizioni diverse. Precisa che la minoranza della SVP si trova attualmente in una posizione da tentare di silurare l'accordo fra l'Italia e l'Austria. Aggiunge che, poiché tale situazione potrebbe riprodursi in avvenire in diverse proporzioni di forza, da parte italiana si vuole evitare che ciò si verifichi e pertanto prega i rappresentanti austriaci di trovare una formula adatta.

HALUSA: Osserva che l'applicazione del pacchetto dovrebbe favorire i moderati.

TOSCANO: Fa rilevare che da parte italiana si è preoccupati non solo perché Vienna non ha accettato la formula automatica, ma anche per un altro motivo. Fa presente che recentemente è stata fatta una esperienza molto interessante. Ricorda che nella precedente riunione era stato detto che da parte italiana si doveva far qualcosa per acquistare la fiducia degli altoatesini e per quel motivo si era pensato ad un contatto fra il Prefetto Giovenco e gli esponenti della SVP. Tale tentativo ha portato i seguenti risultati:

MODUS

1) sul «Dolomiten» è apparsa subito la notizia di un contatto fra il Governo italiano e la SVP, nel corso del quale il Prefetto Giovenco avrebbe dovuto presentare una nuova proposta concernente l'ancoraggio;

2) Magnago non ha osato incontrarsi col Prefetto Giovenco dimostrando così quanto debole sia la sua posizione;

3) chi ha parlato con il Prefetto Giovenco ha dato l'impressione di esser pronto ad accettare la formula automatica.

TSCHOFEN: Afferma di essere rimasto sorpreso per la pubblicazione della notizia sul «Dolomiten», ma anche per il fatto che il Prefetto Giovenco abbia preso contatto con la SVP prima che il Governo austriaco desse notizia di aver accettate la proposta globale italiana.

GAJA: Chiarisce che la presa di contatto del Prefetto Giovenco con gli altoatesini aveva proprio lo scopo di facilitare l'accettazione da parte austriaca della proposta italiana e l'attuale incontro dei rappresentanti dei Ministri.

TOSCANO: Dato che egli era stato il presentatore della proposta, conferma che il significato di essa era quello di effettuare il contatto fra il Prefetto Giovenco e gli altoatesini, prima che da parte austriaca venisse presa una posizione; ma ciò non è stato possibile.

HALUSA: Chiede quale è stato il risultato del colloquio e che cosa è stato discusso.

GAJA: Risponde che secondo il Prefetto Giovenco, il colloquio sarebbe stato positivo.

HALUSA: Chiede se sia stato discusso il calendario operativo.

GAJA: Risponde che è stata discussa la formula automatica per il passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano.

TOSCANO: Richiama l'attenzione dei rappresentanti austriaci sul fatto che Magnago non ha voluto vedere Giovenco, il che prova la sua debolezza.

GAJA: Riassume le osservazioni fatte in precedenza sui punti 10 e 11 (determinazione del momento dell'attuazione del pacchetto, termine per il rilascio della quietanza, scambio delle ratifiche per l'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja).

HALUSA: Ripropone la richiesta che venga effettuata una lista dei provvedimenti che il Governo italiano deve prendere.

GAJA: Fa presente che avendo il Governo austriaco respinto la formula automatica spetta ora a Vienna di fornire una definizione chiara del momento di attuazione del pacchetto.

TSCHOFEN: Fa presente che occorre tener conto anche dei cosidetti «voti».

GAJA: Rileva che tale aggiunta non può essere accettata da parte italiana. Precisa che la definizione del momento di attuazione del pacchetto deve essere giuridicamente chiara, nell'interesse politico delle relazioni fra i due Paesi.

HALUSA: Nota che per avere una visione più chiara della materia, occorrerebbe conoscere che cosa si deve fare per l'applicazione del pacchetto.

GAJA: Osserva che in tal modo si cadrebbe in una discussione senza fine.

2^ sessione 10 settembre ore 10

GAJA: Inizia spiegando il concetto di calendario operativo che deve prevedere unicamente la successione cronologica degli atti di chiusura della controversia senza contenere punti che investano questioni fondo.

MODUS

HALUSA: Dichiara di accettare tale impostazione.

GAJA: Osserva che di conseguenza occorre eliminare dal calendario operativo i punti che toccano questioni di fondo, come ad esempio il confronto dei testi del pacchetto, la comunicazione da parte del Governo italiano dei chiarimenti e degli approfondimenti, la formula che coinvolge la questione della determinazione del momento di attuazione del pacchetto, l'obbligo che la commissione mista per le norme di attuazione dello statuto proceda d'intesa con i rappresentanti della Provincia. Fa presente poi che il calendario dovrebbe essere equilibrato nelle reciproche prestazioni; al contrario nelle proposte austriache le prestazioni italiane sono sempre anticipate rispetto a quelle della controparte. Rileva poi che nelle proposte austriache sono stati omessi alcuni punti di grande importanza politica. Il primo punto omesso concerne la dichiarazione del Cancelliere austriaco contro il terrorismo, che dovrebbe costituire la prima fase del calendario operativo e che è molto importante anche per le sue implicazioni future.

TOSCANO: Nota che tale dichiarazione faciliterebbe l'approvazione da parte del Parlamento italiano delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio. Aggiunge che l'Italia è mossa ad eseguire il pacchetto dallo scopo di ottenere la quietanza. Dopo che il pacchetto sarà stato attuato da parte italiana, il Governo di Vienna potrebbe avere meno interesse di prima a mantenere la sua pressione sui terroristi. In quel momento i terroristi potrebbero riprendere la loro attività, allo scopo di riaprire la questione.

HALUSA: Afferma che secondo il punto di vista austriaco, il terrorismo è la conseguenza dell'esistenza della controversia; se la controversia sarà chiusa, anche il terrorismo cesserà di esistere.

GAJA: Risponde che l'argomento potrebbe essere rovesciato; allo stesso modo si potrebbe dimostrare che siccome oggi non si verificano atti di terrorismo non vi è alcuna ragione per la quale il Governo italiano debba emanare le misure.

TOSCANO: Osserva che la questione ricorda quanto avviene in Italia in materia di voti per [il] Partito Comunista. Infatti più volte si è detto che aumentando i salari e assicurando in genere migliori condizioni di vita si provocherebbe immancabilmente una diminuzione dei voti comunisti. Al contrario, per quanto gli aumenti di salario siano stati concessi e le condizioni di vita siano generalmente di molto migliorate, i voti comunisti sono sempre in aumento. Ciò è un indizio della incontentabilità umana che non rinuncia ai mezzi di pressione di cui può disporre, per ottenere sempre maggiori miglioramenti. Lo stesso si verifica nei confronti della controversia altoatesina per la quale l'Italia è fatta oggetto di sempre crescenti richieste.

HALUSA: Riferendosi alla dichiarazione contro il terrorismo afferma che personalmente non vede che vi siano difficoltà acché venga effettuata; tuttavia dovrà riferire superiormente la richiesta italiana.

Fa rilevare che è stato pure omesso dal «calendario operativo» il punto che prevedeva che dopo la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano non dovrebbe essere ulteriormente rinnovata la Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio d'Europa e che ciò costituisce un elemento negativo.

TSCHOFEN: Fa presente che da parte austriaca si riteneva che la clausola fosse coperta dalla dichiarazione del Cancelliere austriaco relativa all'armistizio politico.

MODUS

HALUSA: Chiede se da parte italiana si voglia effettivamente introdurre tale punto nel «calendario operativo».

GAJA: Conferma che tale è il desiderio della parte italiana.

HALUSA: Fa rilevare che al massimo il Governo austriaco potrebbe impegnarsi a non rivolgersi ufficialmente alla Sottocommissione durante i vari atti previsti nel «calendario operativo».

TOSCANO: Fa presente che il Consilio d'Europa può essere messo in condizioni di agire sia dietro iniziativa dei Governi, sia per iniziativa dei privati. Sottolinea che il Governo austriaco deve evitare di mostrarsi sensibile alla eventuale pressione di associazioni ed enti. Aggiunge che il fatto che l'Italia applichi la Risoluzione delle Nazioni Unite dovrebbe escludere che l'Austria ricorra ad altri fori, soprattutto nel periodo dell'esecuzione del pacchetto.

GAJA: Osserva che l'omissione dei predetti punti dal «calendario operativo» muta l'equilibrio delle reciproche relazioni e dà l'impressione che l'Austria ritenga che gli obblighi cadano soltanto sull'Italia.

HALUSA: Afferma che il massimo che si può concedere è che il Governo austriaco s'impegni a non ricorrere alla Sottocommissione durante il periodo di attuazione del pacchetto. Cita il verbale austriaco della riunione dei rappresentanti dei Ministri del 7 dicembre 1967[6], secondo il quale in quella occasione da parte italiana non sarebbe stato chiesto di più.

GAJA: Ricorda che in quella occasione da parte italiana furono avanzate due diverse richieste: una di esse riguardava l'impegno a non sollevare la questione davanti a fori politici, l'altra a non rinnovare la Sottocommissione per l'Alto Adige.

HALUSA: Propone che il non rinnovo della Sottocommissione venga rinviato ad un momento successivo.

GAJA: Osserva che la questione è compresa nell'armistizio politico.

TOSCANO: Propone la seguente procedura in due tempi: primo tempo: impegno a non prendere nessuna iniziativa davanti al Consiglio d'Europa; secondo tempo: non rinnovo in un momento da stabilirsi.

GAJA: Rilegge il «calendario operativo» con le modifiche apportate durante la discussione.

HALUSA: Chiede in qual modo si dovrebbe procedere per abolire la Sottocommissione Struye.

GAJA: Risponde che a parer suo basterà dire, al momento stabilito, che l'opera del Sottocomitato non è necessaria. Passando poi alla questione della parafatura dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja, ribadisce l'importanza che essa avvenga prima della dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento.

HALUSA: Fa presente che da parte austriaca vi sono difficoltà e aggiunge che si potrebbe forse cercare di anticipare la parafatura rinviando però la firma dell'accordo.

GAJA: Fa presente che da parte italiana non si può dichiarare che si accetta la proposta austriaca, ma soltanto che ci si riserva di studiarla.

HALUSA: Ricorda che da parte austriaca ci si è dichiarati disposti ad eliminare le misure amministrative dalla formula per la determinazione del momento di attuazione del pacchetto e chiede se ciò è considerato sufficiente da parte italiana.

MODUS

GAJA: Risponde che si tratta di un passo avanti ma che da parte italiana si insiste nel pregare la parte austriaca di studiare nuovamente la formula Giovenco. Chiede che siano rese note le difficoltà che gli austriaci vi trovano e sottolinea che l'essenziale è di giungere ad una garanzia reciproca.

HALUSA: Conferma che, con riserva di approvazione, i rappresentanti austriaci sono disposti a lasciar cadere le misure amministrative. Aggiunge che se ciò non sarà possibile da parte austriaca verrà inviata una elencazione precisa delle misure che dovranno essere attuate per consentire lì rilascio della quietanza.

GAJA: Nota che per motivi di principio sarà molto difficile che da parte italiana tale elenco possa essere accettato.

TOSCANO: Riferendosi all'ultima parte del punto 10 della comunicazione austriaca del 30 agosto (obbligo della Commissione mista di procedere d'intesa con i rappresentanti della Provincia) fa rilevare che essa è in opposizione alla formula Giovenco, che prevede una determinata procedura se in seno alla Commissione mista non vi è accordo, procedura che prevede come atto finale, ove il Governo non provveda direttamente all'emanazione delle norme, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia.

HALUSA: Afferma di aver compreso il punto di vista italiano.

TOSCANO: Tornando alla questione della durata del termine per il rilascio della quietanza, osserva che l'allungamento del termine da 21 a 90 giorni costituisce un atto di notevole rilievo politico, in quanto si cerca così di inserire nel procedimento un elemento di carattere interno. Chiarisce che in tal modo si apre la possibilità di «chicane» in quanto si possono moltiplicare i motivi ai quali da parte austriaca ci si potrà appigliare per non concedere la quietanza.

HALUSA: Afferma che personalmente non vede obiezioni alla richiesta italiana; tuttavia ritiene che da parte italiana non ci si dovrebbe preoccupare troppo del prolungamento del termine.

TSCHOFEN: Nota che il problema del termine è collegato a quello più generale dell'intesa fra i due Governi.

TOSCANO: Fa presente che, se da parte austrica si accetta la formula Giovenco, se non si insiste sul termine dei 90 giorni e se si accetta la formula Toncic per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja, si può estere abbastanza ottimisti.

TSCHOFEN: Osserva che la formula Giovenco prevede che il passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano debba intendersi avvenuto anche prima della emanazione dei regolamenti.

TOSCANO: Fa presente che il termine di 21 giorni decorre dalla pubblicazione delle leggi; invece da parte austriaca ora si vorrebbe un termine che dovrebbe includere anche il tempo necessario per la emanazione dei regolamenti.

HALUSA: Afferma che dal canto suo preferirebbe un termine che decorresse dalla pubblicazione dei regolamenti.

GAJA: Risponde che ciò non sarebbe accettabile e che il termine deve decorrere dalla pubblicazione delle leggi.

TSCHOFEN: Concorda, a condizione che nel termine venga compreso il periodo di tempo massimo previsto per la pubblicazione dei regolamenti.

MODUS

GAJA: Osserva che la proposta deve essere studiata con gli esperti in questioni amministrative.

TOSCANO: Fa rilevare che occorre evitare qualsiasi oscurità ed incertezza nella questione del termine e che la Provincia con il fatto di non emanare i regolamenti, possa bloccare il rilascio della quietanza.

HALUSA: Chiede per qual motivo non si considera come termine a quo la data della pubblicazione dei regolamenti.

TOSCANO: Risponde che ciò non è possibile perché occorre rendere la procedura quanto più semplice è possibile. Cita al riguardo esempi storici, quale ad esempio quello del trattato di pace. Fa presente che a parer suo si potrebbe pensare alla formula Giovenco, con una modifica dei termini che potrebbero essere portati a 180 più 21 giorni. Aggiunge che la formula dovrà essere sottoposta all'esame delle amministrazioni interessate. Chiarisce che alla scadenza del termine la Provincia avrebbe in ogni caso il potere di legiferare.

TSCHOFEN: Chiede se in base alla formula Giovenco la Provincia potrà provvedere direttamente all'emanazione dei regolamenti oppure esercitare soltanto le funzioni amministrative che dovrebbero essere previste dai regolamenti.

TOSCANO: Risponde che da parte italiana verranno forniti i relativi chiarimenti.

GAJA: Solleva la questione dell'approvazione dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja da parte del Parlamento austriaco ed osserva che vi una differenza fra la proposta italiana (secondo la quale essa dovrebbe aver luogo nell'intervallo fra l'approvazione della legge costituzionale davanti ad uno dei rami del Parlamento e l'inizio dell'esame della stessa legge davanti all'altro ramo del Parlamento) e la proposta austriaca (secondo la quale essa viene spostata a dopo la seconda lettura della legge costituzionale).

HALUSA: Fa presente che da parte austriaca si vuole evitare che l'approvazione della legge costituzionale sia condizionata all'approvazione della legge di ratifica.

TOSCANO: Osserva che se da parte italiana si accetta il rinvio dell'approvazione della legge di ratifica, occorre che da parte austriaca venga anticipata la firma dell'accordo per la Corte dell'Aja.

HALUSA: Risponde che potrà riferire al suo Governo tale proposta; tuttavia fa rilevare che da parte austriaca non si può ritornare a tutte le proposte fatte prima.

GAJA: Rileva che l'accettazione della proposta austriaca avrebbe la conseguenza di rendere difficile ottenere che il Governo di Vienna ratifichi l'accordo per la Corte dell'Aja; infatti, dopo la approvazione della legge costituzionale che cosa potrebbe spingere il Parlamento di Vienna a ratificare l'Accordo?

TOSCANO: Propone che la questione venga riesaminata in un successivo incontro e nel frattempo chiede che da parte austriaca vengano studiate le obiezioni italiane. Conferma il suo ottimismo circa l'andamento generale delle conversazioni ed esorta la parte austriaca a fare un piccolo sforzo per risolvere le questioni inerenti all'Accordo per la Corte dell'Aja.

HALUSA: Risponde di non poter condividere tale ottimismo, proprio in relazione alle questioni connesse con l'accordo per la Corte dell'Aja. Chiede se da parte italiana si accetti il punto 12 (comunicazione alle Nazioni Unite sulla chiusura della vertenza) di cui alla comunicazione austriaca del 30 agosto u.s.

MODUS

GAJA: Risponde affermativamente precisando che l'accettazione è subordinata alla ben nota condizione che il pacchetto non venga comunicato alle Nazioni Unite.

TOSCANO: Concorda anche nel punto 13 (notifica dell'accordo per la Corte dell'Aja al Cancelliere della Corte ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa).

GAJA: Esprime l'accordo del Governo italiano anche sul punto 14 (inizio delle trattative per la stipulazione di un accordo di amicizia e collaborazione) ed osserva che tale punto potrebbe anche essere anticipato di un poco.

TSCHOFEN: Si domanda se un accordo del genere, quale quello previsto nel punto 14, sia compatibile con il trattato di stato.

GAJA: Solleva poi il problema delle quietanze parziali.

TOSCANO: Osserva che si tratta di un problema che interessa soprattutto le Nazioni Unite ed aggiunge che potrebbe essere utile cominciare fin da ora a coordinare in quello spirito le rispettive dichiarazioni dei due Paesi nei prossimi interventi nel dibattito di politica generale. Fa presente l'utilità di avere un testo fin da ora.

HALUSA: Risponde che il testo potrà essere concordato a New York.

TOSCANO: Nota che si potrebbe immaginare di istituzionalizzare la materia, stabilendo che di anno in anno venga concordato dalle due parti un «progress report» che verrebbe incluso nelle dichiarazioni delle due delegazioni alle Nazioni Unite, in occasione del dibattito di politica generale.

TSCHOFEN: Osserva che tale sistema come già stato rilevato risponderebbe allo scopo di sdrammatizzare la situazione in attesa del rilascio della quietanza.

HALUSA: Rileva che ovviamente la quietanza conserverebbe il suo valore giuridico di dichiarazione solenne di chiusura della controversia.

TOSCANO: Nota che se da parte austriaca si accetta la formula Giovenco, con le sopracitate modifiche, si può affermare che effettivamente ci si avvicina alla chiusura della controversia.

GAJA: Riferendosi alla questione del proseguimento dei contatti, afferma che da parte italiana si è pronti ad un ulteriore riunione allo scopo di preparare un incontro fra i Ministri degli Affari Esteri durante l'assemblea delle Nazioni Unite, incontro che, come il Ministro Medici ha detto, non avrebbe senso se non fosse accuratamente preparato. Chiede quando da parte austriaca si ritiene che la riunione possa avere luogo.

HALUSA: Chiede se la riunione può aver luogo a New York.

TOSCANO: Risponde che essa potrebbe aver luogo anche a New York; tuttavia si può anche pensare ad un'altra località ed a una data fra la fine di ottobre ed il principio di novembre. Aggiunge che a parer suo sarebbe preferibile la fine di ottobre.

HALUSA: Dichiara che ne parlerà con il Ministro Waldheim. Ritiene che la riunione possa aver luogo a New York[7].

GAJA: Fa presente che nel corso di una delle prossime riunioni occorrerà rileggere i testi delle dichiarazioni previste nel calendario operativo.

TOSCANO: Riferendosi alle dichiarazioni di personalità di Governo austriache effettuate alla stampa, sottolinea la necessità che i due Governi siano messi in condizione di prendere le loro decisioni al riparo delle pressioni dell'opinione pubblica. Prega i rappresentanti austriaci di far presente al Ministro Waldheim che proprio in considerazione della delicatezza dell'attuale momento in cui sembra che ci si vada sensibilmente avvicinando alla chiusura della controversia, è necessario

MODUS

un atteggiamento il più possibile riservato davanti alla stampa per evitare che le forze contrarie al raggiungimento di una intesa possano avere buon gioco.

GAJA: Preannuncia l'invio da parte italiana della nota verbale di risposta alla nota verbale austriaca del 3 luglio u.s. sul terrorismo[8].

---

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1190. Per integrare una lacuna in corrispondenza di un nome si è fatto ricorso ad una serie di appunti manoscritti sulla riunione (DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*).

[2] Vedi D. 409.

[3] Vedi, rispettivamente, D. 423 e D. 424.

[4] Vedi D. 426.

[5] Vedi D. 317.

[6] Vedi D. 314.

[7] Vedi D. 435.

[8] Vedi D. 403, nota 5.

429

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, UFFICIO II[1]

Appunto. **Roma, 11 settembre 1968.**

A) Nei giorni 9 e 10 settembre u.s. ha avuto luogo a Parigi la prevista riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria[2].

Vi hanno preso parte:

- da parte austriaca: l'Ambasciatore Halusa, il Landesamtdirektor Kathrein ed il Segretario di Legazione Tschofen.
- da parte italiana: il Direttore Generale degli Affari Politici, Gaja, e l'Ambasciatore Toscano.

B) Per l'occasione era previsto un esame delle formule austriache di cui alle comunicazioni dell'Ambasciatore Loewenthal in data 30 e 31 agosto u.s.[3], formule che si riferivano a loro volta alle proposte formulate da parte italiana nella precedente riunione dei Ministri degli Esteri (Parigi 24-25 luglio u.s.)[4].

Dette proposte italiane, a carattere globale, prevedevano una soluzione di punti non ancora definiti della controversia, sulle seguenti basi:

1) adozione della formula cosidetta automatica per la determinazione del momento dell'avvenuto passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano;

2) fissazione della data dello scambio delle ratifiche dell'accordo circa la giurisdizione della Corte dell'Aja e del rilascio della quietanza, secondo la cosidetta formula Toncic;

3) comunicazione di fatto da parte italiana dei risultati dei «chiarimenti» e degli «approfondimenti» di cui ai contatti fra la SVP e la Presidenza del Consiglio.

Nelle comunicazioni austriache del 30 e 31 agosto u.s., la posizione del Governo di Vienna risultava la seguente:

1) per la determinazione del momento del passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano si chiedeva l'adozione di una formula secondo la quale tale momento si dovrebbe verificare dopo l'emanazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie, delle norme di attuazione e dei provvedimenti amministrativi, necessari per l'attuazione del pacchetto;

MODUS

2) non solo si modificava la formula relativa allo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja posticipandone il momento, ma, pur richiamando quella da noi proposta, si menzionava la contemporaneità di tale scambio con il rilascio della quietanza;

3) si accoglieva la proposta comunicazione «di fatto» da parte del Governo italiano dei risultati dei «chiarimenti» e degli «approfondimenti».

La risposta di Vienna alle nostre proposte introduceva al tempo stesso nuove richieste:

1) effettuazione di un confronto del testo del pacchetto redatto dalla SVP con quello redatto dal Governo italiano;

2) notevole allungamento a 90 giorni del termine (che secondo le precedenti intese era di 21 giorni) per il rilascio della quietanza dopo il passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano;

3) impegno, per la Commissione mista incaricata della redazione delle norme di attuazione del pacchetto, di procedere «*d'intesa*» con la Provincia;

Le stesse comunicazioni austriache del 30 e 31 agosto u.s. omettevano poi le seguenti tappe del calendario operativo discusso nella riunione di Londra del 7 dicembre '67[5]:

1) dichiarazione del Governo austriaco per confermare il suo impegno di combattere il terrorismo, dichiarazione che avrebbe dovuto costituire il punto iniziale del calendario operativo;

2) rinuncia ad ulteriori rinnovi della Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio d'Europa, rinuncia da effettuarsi dopo la dichiarazione programmatica del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento.

Da ultimo, si modificava sostanzialmente l'equilibrio del calendario operativo in modo che le prestazioni italiane risultavano tutte anticipate rispetto a quelle austriache.

C) Secondo le istruzioni ricevute, nel corso dell'incontro di Parigi i rappresentanti italiani hanno insistito affinché il Governo austriaco accettasse la soluzione globale proposta lo scorso luglio.

La posizione delle due Parti sui vari punti è risultata la seguente:

a) dopo una iniziale insistenza su posizioni più rigide, da parte austriaca si è dichiarato di essere disposti ad accettare la formula cosidetta automatica per la determinazione del momento del passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano (tale momento coincide con la pubblicazione delle leggi relative alle nuove competenze della Provincia, leggi indicanti il termine ed una procedura per le norme di attuazione), *a condizione che il passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano si intenda avvenuto solo dopo l'emanazione di tutti i regolamenti e di tutte le misure amministrative*.

Da parte italiana sono stati dapprima chiesti chiarimenti circa la portata effettiva delle richieste di Vienna. La risposta austriaca ha consentito di accertare che nei provvedimenti amministrativi si volevano inizialmente comprendere anche alcuni atti discrezionali (come la concessione della cittadinanza) o semplici desideri (come la restituzione dei rifugi alpini). Di conseguenza, da parte italiana è stato facile dimostrare i rischi che la proposta di Vienna poteva presentare per noi consentendo di non rilasciare la quietanza anche dopo che l'Italia avrebbe eseguito tutte le misure legislative

MODUS

del «pacchetto». Si è quindi insistito sulla formula automatica, che offre un sistema obiettivo per poter individuare in forma certa e precisa il momento del passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano.

Da parte austriaca si è convenuto sulle conseguenze negative insite nelle proposte presentateci il 30 agosto. Alla fine i rappresentanti austriaci hanno accettato (ad referendum) di prendere in considerazione la formula automatica da noi proposta, accantonando le misure amministrative, ma facendo sì che essa entri in vigore solo al momento in cui i regolamenti previsti potranno essere operanti;

b) circa la determinazione del momento dello scambio delle ratifiche dell'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja e del rilascio della quietanza, la formula è stata, dopo vari chiarimenti, integralmente accettata da parte austriaca;

c) da parte austriaca si è accettata la proposta italiana relativa alla comunicazione «di fatto» dei «chiarimenti» e degli «approfondimenti», ma si è chiesto di poter prendere visione dell'elenco delle misure predisposte da parte del Ministero degli Interni al fine di farsi un'idea più completa della situazione.

Da parte italiana si è fatto rilevare l'opportunità di evitare ogni nuova discussione sul contenuto del pacchetto, il quale, del resto, è di fatto noto sia al Governo austriaco che alla SVP;

d) da parte austriaca si è inizialmente insistito sulla richiesta già formulata nella comunicazione del 30 agosto e cioè che il termine per il rilascio della quietanza venga portato a 90 giorni dopo il passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano. I rappresentanti austriaci hanno fatto presente che la SVP avrebbe anzi desiderato che tale termine fosse portato ad un anno. Ci è stato lasciato intendere che tale periodo era stato richiesto dagli altoatesini per dare tempo alla Provincia di Bolzano di emanare disposizioni legislative sulla base delle nuove competenze affidatele, assicurandosi che da parte del Governo italiano tali leggi non sarebbero state impugnate davanti alla Corte Costituzionale.

Da parte italiana si è ricordato che lo scopo della formula automatica da noi proposta era quello di creare un collegamento obiettivo fra l'esecuzione delle misure del pacchetto ed il rilascio della quietanza attraverso il riferimento a fatti indiscutibili. Si è altresì ricordato che il termine di 21 giorni era stato proposto da parte austriaca e che un prolungamento di esso non era accettabile, non solo perché conteneva nuovi elementi di incertezza, ma soprattutto perché, almeno nelle intenzioni degli altoatesini, tendeva a stabilire un collegamento tra il rilascio della quietanza e fatti di carattere puramente interno.

I rappresentanti austriaci hanno risposto che si rendevano perfettamente conto delle nostre obiezioni ed hanno assicurato che non avrebbero mancato di sostenerle a Vienna, pur facendo presente che si trattava di un punto al quale gli altoatesini sembrano attribuire molta importanza.

Al termine della discussione è stata, dietro suggerimento austriaco, presa in esame una nuova formula, secondo la quale il termine massimo per il rilascio della quietanza viene stabilito non più 21 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle sole leggi, ma 21 giorni dopo la scadenza del termine ultimo in esse previsto perché lo Stato, sentita la Commissione paritetica o autonomamente, predisponga i regolamenti relativi. Si ricorderà che la formula automatica prevedeva che la Commissione mista

MODUS

avrebbe dovuto elaborare le norme di attuazione entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge; in caso contrario i provvedimenti sarebbero adottati direttamente dal Governo nei sei mesi successivi. In difetto dei provvedimenti del Governo, dopo 18 mesi la Provincia sarebbe legittimata ad assumere le funzioni amministrative con legge provinciale. La nuova formula progettata potrebbe avere come conseguenza di ridurre i tempi, attribuendo la durata di sei mesi a ciascuna delle due fasi preliminari previste, tanto che trascorso solo un anno dalla pubblicazione della legge senza che siano emanati i relativi regolamenti, la Provincia sarebbe legittimata ad assumere le funzioni legislative;

e) per quanto concerne il «calendario operativo» sono stati raggiunti in taluni punti dei risultati positivi.

Per quanto riguarda la richiesta austriaca di concordare a livello esperti le dichiarazioni previste nel «calendario operativo», da parte italiana ci si è dichiarati disposti ad aggiornare i testi nel corso di una prossima riunione a livello dei Rappresentanti dei Ministri degli Esteri.

Circa le fasi del calendario operativo esaminato nel dicembre 67, omesse nelle comunicazioni austriache, le posizioni rispettive sono state le seguenti:

aa) alla nostra richiesta di riinserire la dichiarazione del Governo austriaco per confermare il suo impegno di combattere il terrorismo, da parte austriaca non sono state sollevate obiezioni;

bb) circa la nostra richiesta di riinserire la rinuncia ad ulteriori rinnovi della Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio d'Europa, dopo la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano, da parte austriaca è stato fatto presente che ciò era implicito nel concetto di tregua politica e che comunque era difficile prendere impegni che andassero oltre a quello di non investire ufficialmente la Sottocommissione Struye, perché ciò dipendeva dai parlamentari e non dal Governo.

Da parte italiana è stata suggerita la seguente procedura in due tempi:

1) dopo la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano il Governo austriaco s'impegna a non prendere nessuna iniziativa davanti al Consiglio d'Europa;

2) dopo la prima lettura della legge costituzionale da parte austriaca non verrebbero più rinnovate le nomine dei parlamentari in seno alla Sottocommissione dell'Alto Adige.

Da parte austriaca non si è esclusa la possibilità di accogliere la nostra nuova formula in due tempi;

f) una certa difficoltà ha presentato la questione dell'inserimento nel «calendario operativo» del processo di esecuzione dei vari atti relativi all'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja. Al riguardo i rappresentanti italiani hanno cercato di mantenere la collocazione prevista nel «calendario operativo» esaminato a Londra lo scorso dicembre, collocazione che, come si è detto, era stata notevolmente modificata – in senso a noi sfavorevole – nelle comunicazioni austriache del 30 e 31 agosto u.s. Da parte italiana è stata nuovamente sottolineata l'estrema importanza di non modificare la successione cronologica da noi suggerita al fine di mantenere l'equilibrio delle reciproche prestazioni; ma da parte austriaca vi è stata una notevole resistenza. Solo alla fine si è ottenuta la promessa di proporre lo spostamento della parafatura dell'accordo ad un momento anteriore alla dichiarazione del Presidente

MODUS

del Consiglio italiano al Parlamento e di studiare la posizione del Governo di Vienna su tutta la questione. Analoghe riserve sono state fatte anche da parte italiana;

g) è stata da ambo le parti sottolineata l'opportunità di continuare nella prassi già attualmente seguita, concordando di volta in volta la dichiarazione annuale dei due Governi all'Assemblea delle Nazioni Unite nel dibattito di politica generale. In tal modo si potrebbe realizzare la possibilità di ottenere dal Governo austriaco il rilascio di quietanze parziali, possibilità che era stata prospettata nell'incontro di Parigi dello scorso mese di luglio e della quale peraltro non era stata fatta menzione nelle già citate dichiarazioni austriache.

D) I rappresentanti italiani, dopo aver sottolineato quanto già detto direttamente dal Ministro Medici al Ministro Waldheim[6], e cioè che un incontro fra i due Ministri degli Esteri sarebbe stato utile solo se preceduto da una sostanziale intesa a livello esperti, hanno dichiarato di essere disponibili per una nuova riunione anche prima dell'inizio dell'Assemblea dell'ONU. Da parte austriaca è stato risposto che un incontro a data così ravvicinata sembrava di difficile realizzazione, data la necessità di consultare in precedenza differenti amministrazioni. Si è suggerito di prevedere invece un nuovo contatto a New York fra quei rappresentanti dei due Paesi che sarebbero stati presenti all'Assemblea, oppure un incontro in altra località a fine ottobre[7].

Da parte italiana si è rilevato che il rinvio proposto dai rappresentanti austriaci poteva essere ritenuto comprensibile. I nostri rappresentanti hanno poi ancora una volta precisato che un eventuale incontro a livello Ministri degli Esteri avrebbe dovuto essere accuratamente preparato. I rappresentanti austriaci hanno dichiarato di convenire su tale posizione.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.
2 Vedi D. 428.
3 Vedi, rispettivamente, D. 423 e D. 424.
4 Vedi D. 409.
5 Vedi D. 314.
6 Vedi D. 426.
7 Vedi D. 435.

430

COLLOQUIO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI, CON IL VICE CANCELLIERE D'AUSTRIA, WITHALM (Venezia, 14 settembre 1968)[1]

Verbale[2].

Verbale sommario del colloquio tra l'On. Ministro e il Vice Cancelliere austriaco Withalm a Venezia la sera del 14 settembre 1968 in occasione del Congresso DC all'Hotel des Bains.

MEDICI: Sono lieto di conoscerla, per le sue preclare virtù civili e politiche e per l'occasione offertami da questo incontro di conoscere il punto di vista del Vice Cancelliere, che è segretario del partito e presidente del gruppo parlamentare DC austriaco, sulla questione Alto Atesina.

MODUS

WITHALM: Sono lietissimo anch'io. Domando alla sua cortesia di convenire con me sulla opportunità che tutto quel che sarà detto tra noi non venga pubblicato in alcun modo. Quanto alla delicata vertenza, sono lieto di constatare che, come confermatomi anche da Waldheim, il nuovo Ministro italiano degli Affari Esteri sia animato dalla migliore volontà di risolverla. Posso assicurarle che tutti noi, al Governo e al Parlamento austriaci, vogliamo la stessa cosa. Non intendiamo lasciarci prendere la mano dalle emozioni, ma solo lasciarci guidare da buon senso politico. Aggiungo che il 90 per cento della popolazione austriaca è della stessa opinione. In un recente raduno di autorità regionali, ho potuto accertare che nello stesso Tirolo la maggioranza della popolazione è per una soluzione chiara, giusta e leale. Con vero favore, abbiamo ascoltato il suo discorso di oggi al Congresso DC sulle conseguenze che i fatti di Cecoslovacchia debbono comportare su tutti noi in Europa ai fini di un superamento delle divergenze esistenti.

MEDICI: Desidererei precisare meglio il mio pensiero: le divergenze sussistono, ciò è innegabile, ma sono – e debbono essere considerate – poca cosa rispetto ai pericoli sovrastanti l'Europa.

WITHALM: Tutti, sia in Parlamento che nel Governo e persino l'opposizione sono, in Austria, d'accordo sull'opportunità di arrivare ad una soluzione negoziata. Secondo Waldheim il così detto «pacchetto» potrà essere accettato anche in Tirolo; e gli stessi socialisti forse sono orientati o finiranno per essere orientati verso l'accettazione. Resta un problema importante, soprattutto ora, che è quello della così detta garanzia e che va anch'esso risolto. Ho ricevuto da Waldheim una telefonata, nella quale mi ha informato che il clima dei negoziati di Parigi è buono e che l'accordo è in vista[3]. Se sarà concluso, tutta l'attenzione dovrà essere dedicata al problema della sua applicazione e delle misure relative (leggi regolamenti ordinanze ecc.). Se anche questo problema sarà risolto l'Austria potrà dichiarare di essere soddisfatta ed accettare la competenza della Corte dell'Aja. Certo lei deve rendersi conto, Signor Ministro, che la nostra posizione è difficile a causa del forte peso dell'opposizione. La maggioranza governativa è di soli 5 seggi superiore all'opposizione (85 contro 80). Siamo quindi dell'avviso – e in tal modo pensano quasi tutti in Parlamento e lo stesso Kreisky – che sia opportuna un'ampia convergenza di voti sull'accordo, se possibile addirittura l'unanimità o quasi. Ciò non è solo nel nostro interesse, ma anche nell'interesse dell'Italia.

MEDICI: Sulla buona volontà dell'Italia non ho bisogno di intrattenerla. Ciò del resto è dimostrato dalla circostanza che, malgrado i recenti sviluppi internazionali, non abbiamo mancato di continuare a dedicare al problema la massima attenzione. Sono certo che potremo arrivare a risolvere se entrambi saremo leali l'uno verso l'altro. Da parte austriaca c'è stata – inutile negarlo – e c'è ancora una certa diffidenza, in parte fondata. Ciò era dovuto a fattori molteplici: diversità di tradizioni, di metodi di amministrazione, di relazioni tra il cittadino e lo Stato, che in Italia s'atteggiano in modo del tutto differente che in Austria. Questi fattori hanno determinato la diffidenza di cui sopra. Occorre ora eliminare questa sfiducia. Il problema – lei converrà – non è giuridico, ma politico e, direi, morale.

WITHALM: Dai miei contatti, ho anch'io notato questa diffidenza. Ma spero che le conversazioni in corso e soprattutto la mia con lei contribuiscano a dissiparla.

MODUS

MEDICI: Noi due soli non siamo sufficienti. Occorre il contributo volenteroso delle popolazioni, direi anzi degli elettori. Se noi arriviamo ad accordarci su una soluzione del problema, ma se il giorno dopo riprendono terrorismo e ribellioni, l'accordo diverrà impossibile.

È l'esperienza del passato: ogni volta che riusciamo ad andare più a fondo nella trattativa, il terrorismo rialza la testa.

WITHALM: Occorre coraggio. Non dobbiamo lasciarci prendere la mano da criminali e da pazzi. (Il Vice Cancelliere chiede all'interprete di assicurargli che questi due qualificativi siano stati tradotti con esattezza, e ripete: «criminali e pazzi»).

MEDICI: Il coraggio in Italia non manca. Ma accanto ad esso occorre anche la consapevolezza che l'occasione favorevole per un accordo sarà disponile nelle prossime settimane, poi non tornerà forse più. Ciò per due motivi: il primo è che in questo momento da parte sia italiana, sia austriaca, esiste volontà di concludere, anche per il riflesso psicologico degli avvenimenti cecoslovacchi, che forse nella primavera prossima saranno già dimenticati. Lei sa che, come ho detto oggi al Congresso DC, io non sono ottimista sul futuro dei rapporti tra Est ed Ovest. I recenti sviluppi internazionali e le sfavorevoli prospettive da questi suscitate hanno già provocato uno slancio di maggiore collaborazione in Europa, che potrà anche estendersi ad una maggiore collaborazione militare in seno alla NATO. La situazione internazionale ha avvicinato ancora di più l'Italia alla Jugoslavia; con Bonn i nostri rapporti sono divenuti più stretti. Ciò deve spingerci – ripeto – entrambi a superare le residue divergenze. L'altra favorevole circostanza è che da qualche tempo gli attentati sono cessati.

WITHALM: Se dovessero riemergere, non dobbiamo lasciarcene influenzare.

MEDICI: Senza dubbio, ma occorrerebbe anche una dichiarazione opportuna, al momento opportuno, che valga a sostenere il Governo italiano, se e quando il terrorismo dovesse riapparire. Dovremmo concordarla insieme. Dal mio canto, io sono pronto a stimolare, in seno al Governo e all'Amministrazione italiana, quelle misure di carattere amministrativo ed esecutivo (regolamenti) che sono idonee a dar la prova della nostra lealtà. Il problema amministrativo è il cuore della questione alto atesina; e quel che occorre – di ciò sono consapevole – è riconquistare la fiducia della popolazione di lingua tedesca. Ma occorre anche da parte vostra, un maggiore impegno nella prevenzione degli attentati. Se la polizia austriaca s'impegna davvero per tre o quattro mesi, può impedire qualunque attentato. Inoltre occorre una maggiore collaborazione tra polizia austriaca e tedesca: parte dei terroristi, risiede in Germania.

Al riguardo i rapporti più stretti, cui sopra accennavo, tra noi e Bonn possono esservi utili. Il Cancelliere potrà trovare nelle autorità di polizia tedesche una maggiore collaborazione.

Resta il problema procedurale: se i nostri Ambasciatori ed esperti riusciranno a formulare l'accordo sul piano tecnico allora, dopo un ulteriore incontro tra i due Ambasciatori, Waldheim ed io avremo l'incontro decisivo politico in ottobre a New York in occasione dell'Assemblea dell'ONU.

MODUS

WITHALM: Formulo i miei più fervidi auguri al riguardo. Io amo l'Italia. Vengo spesso nel suo paese; tutti gli anni a Montecatini. Sono convinto che la nostra nuova amicizia potrà essere di modello a tutti gli altri Paesi d'Europa per comporre le divergenze.

MEDICI: Questo è il miglior commento che potessi sperare di avere al mio discorso di oggi.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.
2 Predisposto dal Gabinetto il 16 settembre.
3 Vedi D. 428.

431

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 24 settembre 1968.**

1. Ho ricevuto, a sua richiesta, l'Ambasciatore d'Austria, che desiderava informarmi che il 27 settembre p.v. egli interverrà in Austria ad una riunione indetta dal Ministro austriaco degli Affari Esteri. Ad essa prenderanno parte anche esponenti del Governo regionale tirolese e della SVP, per esaminare le proposte formulate nel corso della riunione dei rappresentanti dei Ministri per gli Affari Esteri d'Italia e d'Austria del 9 e 10 settembre u.s.[3].

L'Ambasciatore Loewenthal mi ha aggiunto di sperare che dalla riunione potessero uscire decisioni tali da facilitare il raggiungimento di una intesa con il Governo italiano sui tre punti rimasti tuttora in discussione e cioè:

a) la definizione del momento del passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano;

b) la durata del termine per il rilascio della quietanza, dopo il passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano;

c) l'inserimento, nel calendario operativo, dei vari atti relativi alla conclusione dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.

Loewenthal ha infine chiesto se da parte italiana si poteva proporre una data per la prossima riunione a livello esperti, che, a parere di Vienna, potrebbe aver luogo a New York, prima dell'incontro fra i Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi.

2. Ho risposto a Loewenthal che prendevo atto di quanto da lui comunicatomi. In questo momento, soprattutto dopo la scomparsa dell'Ambasciatore Toscano, non ero in grado di dare alcuna indicazione in merito alla eventuale data della prossima riunione di esperti a New York. Mi riservavo comunque di dargli una risposta dopo aver ricevuto istruzioni al riguardo[4].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.
2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Visto dal Segretario Generale».
3 Vedi D. 428.
4 Per il seguito vedi D. 432.

MODUS

432

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto. **Roma, 30 settembre 1968.**

1. L'Ambasciatore d'Austria mi ha comunicato stamane quanto segue, in merito alle proposte austriache relative ai prossimi contatti a livello politico ed a livello esperti. Egli mi ha precisato che intendeva così chiarire le precedenti comunicazioni fatteci a Roma e a Vienna in argomento:

a) l'incontro fra il Ministro austriaco degli Affari Esteri e l'On. Ministro, che da parte austriaca si è a suo tempo proposto e che si desidererebbe avesse luogo a New York nei prossimi giorni, *prima della riunione degli esperti*, avrebbe, secondo il punto di vista del Ministro Waldheim, soltanto lo scopo di concordare l'indirizzo da dare alla successiva riunione di esperti;

b) all'incontro dei due Ministri degli Affari Esteri dovrebbe, secondo il punto di vista austriaco, far seguito una o più riunioni di esperti, sempre a New York, dove l'Ambasciatore Halusa si tratterrà dall'11 al 20 ottobre p.v.;

c) dopo le riunioni degli esperti – ed ove esse portassero a risultati concreti – il Ministro Waldheim desidererebbe incontrarsi nuovamente con il Ministro Medici, a data da destinarsi, per sanzionare le conclusioni raggiunte sul piano tecnico.

Riferendosi, poi, all'incontro di Innsbruck del 27 settembre u.s.[2] Loewenthal mi ha fatto presente che si è trattato di una riunione non facile. Restano tuttora divergenze nei confronti delle posizioni italiane – quali risultano dall'incontro di Parigi del 9 e 10 settembre u.s.[3] – circa il «calendario operativo» e circa l'inclusione delle misure amministrative, ai fini della determinazione del momento di attuazione del cosiddetto «pacchetto».

Loewenthal ha poi precisato che non sono esatte le notizie di stampa che attribuiscono a Magnago affermazioni secondo le quali non sarebbe utile giungere ad una conclusione dei sondaggi in corso prima delle prossime elezioni regionali in Alto Adige, fissate, come noto, per il 17 novembre p.v.

2. Ho risposto a Loewenthal che prendevo atto di quanto da lui comunicatomi. Mi sono riservato di fargli conoscere le nostre decisioni in merito alle proposte da lui formulate dopo aver ricevuto le istruzioni dell'On. Ministro[4].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 8, fasc. *Agosto-Settembre 1968*.
2 Vedi D. 431.
3 Vedi D. 428.
4 Per il seguito vedi D. 433.

433

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI, AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SARAGAT, E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, LEONE[1]

T. 39163/859[2]. **New York, 10 ottobre 1968, part. l'11 (perv. ore 17 dell'11).**

Mia conversazione odierna con Ministro Waldheim è stata improntata a cordiale franchezza. Da parte mia, di fronte ad insistenze collega austriaco per esame aspetti

MODUS

particolari della questione altoatesina, ho messo in luce che siamo di fronte a due ordini di problemi: uno, di carattere tecnico, che consiste nella preparazione, da parte di esperti, di quelle che potrebbero essere le basi di una intesa sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista procedurale; il secondo, molto più importante, di carattere politico, che consiste nell'esame a livello dei Governi di tali schemi e procedure al fine di valutarne l'utilità e la possibilità di attuazione.

Nell'attuale fase, in cui i contatti fra esperti non hanno ancora portato a conclusioni tecniche definitive, sembra superfluo affrontare immaturamente il problema dal punto di vista politico e fare ipotesi circa l'effettiva possibilità che le formule prese finora in esame dagli esperti trovino la loro attuazione. Conviene quindi lasciare che gli esperti continuino e possibilmente portino a termine il loro lavoro con la massima speditezza. Ma soprattutto è necessario non cambiare le basi su cui si sono svolti finora i loro lavori.

Waldheim ha finito col dirsi d'accordo con mie impressioni, facendo tuttavia presente che, mentre non è possibile da parte austriaca prendere decisioni politiche prima delle prossime elezioni regionali in Alto Adige che permetteranno successivamente a Magnago di riprendere più ampia libertà di decisione politica, è desiderio austriaco di giungere al più presto ad una soluzione. Egli si è detto fiducioso di poter al momento opportuno persuadere in qualche modo lo stesso Kreisky ad accettare le basi dell'accordo.

Waldheim ha successivamente accennato ai progressi compiuti nella lotta contro il terrorismo e alla difficile situazione economica dell'Austria, mettendo in rilievo l'urgente necessità in cui essa si trova di giungere ad un accordo con la Comunità Europea.

Gli ho detto che si tratta soprattutto di creare una atmosfera di fiducia tra i due Paesi. In tale atmosfera sarà facile risolvere anche questo problema. Non è tuttavia realistico pensare che esso possa trovare una soluzione indipendentemente da un miglioramento dei nostri rapporti.

Abbiamo invece convenuto su opportunità di un incontro a livello esperti, almeno di carattere preliminare. Tale incontro ha avuto luogo oggi pomeriggio, ma ha potuto esaminare soltanto progetto di dichiarazione del Ministro Waldheim in Assemblea sopra problema alto atesino.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Ottobre 1968*.

434

COLLOQUIO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI, CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'AUSTRIA, WALDHEIM (New York, 10 ottobre 1968, ore 10)[1]

Appunto segreto[2].

Appunto relativo al colloquio che ha avuto luogo a New York il 10 ottobre alle ore 10 fra il Ministro austriaco degli Affari Esteri, Waldheim e l'On. Ministro. Erano presenti anche l'Ambasciatore Halusa, da parte austriaca, e l'Ambasciatore Gaja, da parte italiana.

MODUS

MEDICI: Porge il suo saluto al Ministro Waldheim, dicendosi particolarmente lieto dell'occasione offertagli per incontrare il Ministro degli Esteri austriaco.

WALDHEIM: Ringrazia e si felicita per il discorso pronunciato dal Ministro Medici all'Assemblea.

MEDICI: Chiede al Ministro Waldheim quando parteciperà al dibattito generale.

WALDHEIM: Risponde che parlerà il giorno seguente.

MEDICI: Chiede al Ministro Waldheim se, in tale occasione, accennerà al problema dell'Alto Adige.

WALDHEIM: Risponde affermativamente, spiegando i motivi di politica interna che lo obbligano a farlo. Precisa che la sua sarà una dichiarazione breve, oggettiva e cooperativa, che non dovrebbe dispiacere al Governo italiano. Preannuncia che, com'è avvenuto anche in passato, il testo di tale dichiarazione verrà fatto conoscere alla Delegazione italiana in giornata.

MEDICI: Fa presente che è importante che il testo sia tale da non obbligare la Delegazione italiana a rispondere.

WALDHEIM: Risponde che da parte austriaca si sarebbe desiderato consegnare il testo in occasione del colloquio col Ministro Medici. Ciò non essendo stato possibile, l'Ambasciatore Halusa lo consegnerà nel pomeriggio all'Ambasciatore Gaja. Afferma di ritenere che non vi saranno problemi.

MEDICI: Chiede come il Ministro Waldheim vede il problema dell'Alto Adige in relazione alla situazione politica generale. Fa rilevare che fortunatamente ambedue i Ministri degli Esteri sono animati dal vivo desiderio di giungere ad una conclusione positiva. Ma tale conclusione non dipende soltanto dalle loro due persone: vi sono i Parlamenti, i Partiti, le opinioni pubbliche. Ritiene che il primo passo consista nella preparazione, da parte di esperti, di quelle che potrebbero essere le basi di un'intesa, sia dal punto di vista materiale, che dal punto di vista procedurale. Chiede al Ministro Waldheim se ritiene possibile tale intesa. Essa, ove raggiunta, consentirebbe di portare all'esame, a livello dei Governi, di tali schemi e procedure al fine di valutarne l'utilità e la possibilità di attuazione. Ciò porrebbe fine alla possibilità di manovre.

WALDHEIM: Ringrazia il Ministro Medici della sua esposizione del problema che è stata perfettamente chiara. Fa presente che, a suo parere, vi sono due aspetti in cui si può porre l'esame del problema, l'accordo tecnico, che egli spera possa essere raggiunto presto, e la decisione politica, che costituisce il momento essenziale. In merito al primo aspetto, ritiene che le due parti siano ormai vicine ad un'intesa. Le questioni tuttora aperte non dovrebbero essere tali da impedirne il raggiungimento. Aggiunge che potrebbe dire quali sono, a suo avviso, le sue impressioni circa una base d'intesa al riguardo; ma precisa che, se il Ministro Medici lo desidera, tale argomento potrà essere lasciato agli esperti.

MEDICI: Afferma che, a suo parere, le questioni aperte hanno carattere complesso e prevalentemente tecnico. D'altra parte vi sono indicazioni che lasciano pensare che un'intesa in merito non sia così urgente, da dover essere raggiunta a New York. Può essere preferibile che i rappresentanti dei Ministri le studino e riferiscano successivamente, in proposito.

WALDHEIM: Vorrebbe tuttavia affrontare alcuni punti, dato che uno scambio di vedute fra i due Ministri potrebbe essere utile anche sul piano tecnico ai rappresentanti, come indicazione per le loro conversazioni.

MODUS

MEDICI: Ritiene che non vi sia, purtroppo, tempo di entrare nell'esame di argomenti particolari. Aggiunge che, se il Ministro Waldheim chiedesse che la posizione italiana venisse cambiata su qualche punto fondamentale, egli non potrebbe dare risposta, senza aver prima sentito il Presidente del Consiglio. Fa presente che tiene in modo particolare a che da parte austriaca si dimostri fiducia nell'azione del Governo italiano. Auspica che da parte austriaca non vengano effettuati cambiamenti alla propria posizione. Se ciò avvenisse, si tratterebbe di un fatto negativo che potrebbe avere conseguenze psicologiche non trascurabili. Accenna al caso di Magnago, che ha sollevato con lui la questione della coincidenza del testo tedesco con quello italiano delle norme relative all'ampliamento dell'autonomia della Provincia di Bolzano. Si domanda che cosa abbia potuto significare tale richiesta, e fa presente che le reazioni ad essa di altri membri del Governo italiano sono state negative. Impressioni analoghe aveva destato il desiderio di Magnago che venisse emesso un comunicato successivamente al suo incontro con l'On. Ministro.

WALDHEIM: Ringrazia l'On. Ministro per la sua franca dichiarazione. Ricorda che occorre tener presenti le difficoltà che Magnago deve affrontare in seno al suo Partito. Rammenta quanto Magnago ha detto a lui, come pure all'On. Ministro, circa l'impossibilità in cui egli si trova di prendere decisioni di alcun genere prima delle prossime elezioni regionali nel Trentino-Alto Adige. Magnago ritiene necessario procedere nella trattativa sul piano tecnico fino alla metà di novembre: solo dopo tale data egli pensa di potere prendere una decisione. Aggiunge che è un elemento positivo che Magnago abbia accettato, sia pure chiedendo qualche modificazione, il cosiddetto «Calendario operativo».

Fa presente che il problema principale per l'Austria è costituito dalla firma dell'accordo relativo alla competenza della Corte Internazionale dell'Aja. A Vienna si ritiene che essa possa intervenire soltanto dopo la prima lettura della Legge costituzionale che parte dal Parlamento italiano. Da parte austriaca potrebbe invece essere accettata la parafatura dell'accordo medesimo, proprio in una fase iniziale del calendario. Benché ciò incontri tuttavia difficoltà in Austria, ritiene che alla fine un tale atto possa essere accettato dall'opinione pubblica austriaca.

MEDICI: Rileva che sarebbe preferibile se tale questione venisse trattata dagli esperti. Aggiunge che nel pomeriggio i rappresentanti dei due Ministri degli Esteri potrebbero vedersi. Il giorno seguente il Ministro Medici ascolterà il discorso che il Ministro Waldheim pronuncerà dinnanzi all'Assemblea Generale. In seguito vi potrebbe essere ancora uno scambio di idee fra i due Ministri.

WALDHEIM: Afferma di volersi soffermare ancora sul secondo aspetto. Peraltro prima di affrontare il problema, vorrebbe sentire dall'On. Ministro come egli vede lo sviluppo delle conversazioni tra i due Paesi. Osserva che, se i rispettivi esperti fossero in grado di raggiungere un'intesa per la metà di novembre, si potrebbe subito dopo pervenire ad una decisione di carattere politico. In Austria vi è il problema dei socialisti. Da tempo egli è in contatto con Kreisky. In base a ciò ritiene di poter affermare che quanto si dice circa le sue esitazioni e circa le sue insistenze in merito all'ancoraggio giuridico corrisponde sostanzialmente a verità. Considera peraltro che il «Calendario operativo» potrebbe essere ritenuto da lui soddisfacente. Fa presente che finora Kreisky non ha accettato il suo punto di vista, ma a parer suo potrebbe farlo, dato che l'ipotesi d'intesa del dicembre 1964, da lui negoziata con l'allora Ministro Saragat[3], non avrebbe fatto conseguire all'Austria risultati maggiori di quelli oggi ottenibili.

MODUS

MEDICI: Osserva che la propria impressione circa le recenti dichiarazioni del Ministro Kreisky in data 3 ottobre al Congresso del Partito Socialista austriaco è stata negativa. Teme che tanto in Austria quanto in Italia si incontreranno notevoli difficoltà nei rispettivi Parlamenti. Fa presente che anche in Italia si avrà un nuovo Governo e che occorrerà discutere con i socialisti italiani. Ritiene peraltro che non appena l'accordo sarà raggiunto, sarà difficile ai socialisti di opporsi ad esso.

WALDHEIM: Si dichiara, d'accordo. Afferma che da parte sua farà tutto il possibile per convincere gli elementi all'opposizione in Austria.

MEDICI: Fa presente di aver fatto anch'egli moltissimo in tal senso in Italia. Esprime quindi al Ministro austriaco la propria soddisfazione per il presente incontro, rilevando l'importanza fondamentale costituita dal raggiungimento di un'intesa, anche al fine di evitare la perdita del lungo lavoro sin qui compiuto. Sottolinea come l'intesa sia fondamentale soprattutto con riguardo all'attuale «Drang nach Westen» dell'URSS.

WALDHEIM: Osserva che la situazione in Europa rimane pericolosa. Ha tuttavia l'impressione che la minaccia non sia più imminente.

MEDICI: Rileva che ciò può essere vero sino alla prossima crisi, sembrandogli che l'URSS abbia adottato la cosidetta tattica del carciofo.

WALDHEIM: Osserva che, da parte jugoslava, egli ha constatato che si nutrivano preoccupazioni circa il Medio Oriente e, in relazione a ciò, anche circa un'eventuale azione sovietica contro l'Albania.

MEDICI: Osserva la pericolosità, soprattutto nella situazione attuale, della persistenza di uno stato di terrorismo in Alto Adige, appoggiato da parte austriaca.

WALDHEIM: Replica che le parole dell'On. Ministro gli danno l'occasione di esprimere la propria condanna contro il terrorismo. Al tempo stesso vorrebbe che l'On. Ministro riconoscesse quanto è stato fatto dal Governo austriaco contro il terrorismo. Fa presente che da parte di Vienna si auspica ora che l'Italia venga incontro all'Austria sul piano economico. Ne ha parlato con i Ministri Brandt e Grégoire. L'Austria spera di ottenere la conclusione di un accordo con la CEE anche di modesta portata, di carattere economico, che consenta una riduzione delle tariffe doganali. Osserva che un accordo del genere con l'Austria si presenta di più facile attuazione di quello con il Regno Unito. Da parte austriaca si vorrebbe evitare una discriminazione economica e si spera che il Governo italiano non si opporrà alle aspirazioni austriache.

MEDICI: Osserva che l'esito di tale richiesta dipende dall'Austria, giacché in un'atmosfera di amicizia ogni problema troverebbe una soluzione adeguata.

WALDHEIM: Fa presente che da parte italiana non si debbono collegare il problema economico austriaco e la questione alto-atesina.

MEDICI: Risponde che non si tratta di questioni formali, bensì di problemi pratici. Da parte italiana non si vuole «essere furbi», ma si desidera fare il possibile allo scopo di porre le basi per una collaborazione permanente. Dichiara di non poter promettere nulla di preciso, salvo che farà tutto il possibile perché vengano poste le basi di una tale collaborazione con l'Austria. Si augura che anche il Parlamento austriaco sia d'accordo in tal senso.

WALDHEIM: Si scusa di insistere, ma vuol far presente che per l'Austria la situazione è grave. In passato la bilancia degli scambi commerciali dell'Austria con i paesi CEE era in pareggio; oggi, al contrario, le importazioni in Austria raggiungono il 60%, le esportazioni dell'Austria solo il 40%.

MODUS

MEDICI: Dichiara di rendersi perfettamente conto di quanto il Ministro austriaco gli ha esposto, anche alla luce delle sue precedenti esperienze di governo.

WALDHEIM: Pone un'ultima questione in merito a quanto verrà comunicato alla stampa.

MEDICI: Rileva che si potrebbe semplicemente dire che vi è stato un incontro.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Ottobre 1968*.
2 Predisposto dall'Ufficio II della DGAP.
3 Vedi D. 4.

435

INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E D'AUSTRIA (New York, 12 ottobre 1968)[1]

Appunto.

Erano presenti:
- da parte austriaca: l'Ambasciatore Halusa, il Dott. Tschofen, il Dott. Kathrein.
- da parte italiana: l'Ambasciatore Gaja e il Dott. Quaroni.

La discussione ha preso le mosse dall'ultimo incontro di Parigi[2].

In relazione alle due formule proposte per la *determinazione dell'applicazione del pacchetto*[3] (da parte austriaca, dopo la promulgazione dell'ultima *misura amministrativa*[4]; da parte italiana, diciotto mesi dopo l'emanazione delle norme di attuazione alla legge costituzionale), l'Ambasciatore Gaja ha fatto rilevare l'importanza politica per l'Italia di avere al più presto la «quittung». Perciò era da evitare il condizionamento dell'Accordo alla emanazione di regolamenti[5] da parte della Provincia di Bolzano. Era sufficiente che questa fosse autorizzata ad emanarli, con le norme di attuazione. L'Ambasciatore Gaja ha comunque preannunciato la consegna a Roma, all'Ambasciatore Loewenthal, di un documento esplicativo che chiarisca la procedura che si intende attuare da parte italiana, ed in particolare il significato e la portata delle norme di attuazione.

Riferendosi particolarmente alla formula consegnata dagli austriaci a Parigi il 3 agosto [*sic*], ed al fatto che da parte austriaca la decorrenza dell'Accordo era stata fatta dipendere dall'emanazione di certi provvedimenti amministrativi di particolare interesse per la SVP, l'Ambasciatore Gaja ha chiesto se queste condizioni avevano veramente importanza tale da bloccare la «quittung». L'Ambasciatore Halusa ha chiarito che, dopo attento riesame, i nove punti del «pacchetto» di particolare importanza per la SVP potevano essere ridotti a cinque, e cioè i punti 1, 3, 4 e l'ultimo paragrafo del punto 5 (programmi in lingua tedesca della TV).

L'Ambasciatore Halusa ha brevemente ricordato in proposito le difficoltà che Magnago aveva avuto nel far approvare dal Direttivo della SVP il contenuto del «pacchetto» italiano, e la necessità che da parte austriaca si fosse sempre sicuri dell'accordo della SVP.

MODUS

L'Ambasciatore Gaja ha sottolineato che un accordo di portata politica fra Italia ed Austria non poteva essere fatto dipendere da interessi regionali ed ha auspicato che la formula presentata in ultima analisi da parte austriaca possa essere «politica e semplice». L'Ambasciatore Halusa si è detto in principio d'accordo su questo e si è impegnato a presentare una nuova redazione di formula austriaca (ha aggiunto che tale formulazione avrebbe dovuto tenere conto, quanto ai tempi di decorrenza dell'accordo, della necessità per il Direttivo della SVP, di avere un periodo di tempo – circa tre settimane – per esaminare i decreti italiani ed avere una esatta idea della loro portata).

Si è poi passato ad esaminare il cosiddetto «calendario» ed in particolare il problema del momento in cui sarebbe potuta avvenire la *firma* dell'Accordo.

L'Ambasciatore Gaja ha di nuovo sottolineato l'importanza per l'Italia di vedere al più presto dichiarata la fine della controversia politica. Ha detto che la tendenza da parte austriaca a ritardare il momento della firma avrebbe dato una cattiva impressione psicologica.

L'Ambasciatore Halusa ha cercato da parte sua di valorizzare l'importanza degli altri gesti previsti dall'Austria fra i primi punti del calendario (rapporto all'ONU, rinuncia ad adire la Commissione Struye del Consiglio d'Europa).

L'Ambasciatore Gaja ha detto che per la parte italiana quello che era veramente importante era di anticipare il momento della firma; per il rapporto all'ONU, i tempi di esso sarebbero necessariamente dipesi dall'epoca in cui ci sarebbe stata un'Assemblea; la rinuncia al ricorso al Consiglio d'Europa sarebbe anch'essa potuta avvenire più tardi.

L'Ambasciatore Gaja ha inoltre ricordato l'importanza per l'Italia di una autorevole dichiarazione, ad un certo punto, sulla repressione del terrorismo. L'Ambasciatore Halusa ha convenuto che il Cancelliere austriaco avrebbe potuto inserire la dichiarazione in uno dei suoi discorsi. Per l'Austria sarebbe stato più facile se l'accordo su tale punto non fosse stato messo per iscritto nel «calendario».

L'ultimo punto trattato nella discussione è stato la data del prossimo incontro. In relazione agli impegni delle due parti, si è convenuto di rimanere per ora d'accordo sulle date del 6 o 7 novembre a Parigi, riservando da una parte e dall'altra una risposta definitiva.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Ottobre 1968*.
2 Vedi D. 428.
3 *decorrenza dell'Accordo* depennato e sostituito da Gaja con le parole tra asterischi.
4 *regolamento* depennato e sostituito da Gaja con le parole tra asterischi.
5 Annotazione di Gaja a margine: «non regolamento ma norme di attuazione».

436

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 16 ottobre 1968.**

Il 12 ottobre u.s. ha avuto luogo a New York una riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria in merito alla controversia altoatesina. Vi hanno partecipato:

MODUS

- da parte austriaca: l'Ambasciatore Halusa, il Landesamtdirektor Kathrein e il Dr. Tschofen;

- da parte italiana: l'Ambasciatore Gaja, accompagnato dal Dr. Quaroni.

A) Sono stati esaminati i tre punti rimasti aperti dopo l'incontro di Parigi del 9-10 settembre u.s.[3], e cioè:

a) determinazione del momento di attuazione del pacchetto;

b) termine per il rilascio della quietanza;

c) calendario operativo.

sub a) Circa la questione della *determinazione del momento di attuazione del «pacchetto»*, i rappresentanti austriaci hanno sostanzialmente confermato la posizione già presa in precedenza, secondo la quale il pacchetto potrà considerarsi attuato soltanto dopo l'emanazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie, delle norme di attuazione e dei provvedimenti amministrativi previsti. L'unica differenza, rispetto a quanto fatto presente a Parigi nella precedente riunione, è costituita dal fatto che, mentre in quella occasione i rappresentanti austriaci avevano sostenuto che il «pacchetto» poteva considerarsi attuato soltanto dopo l'adozione di *tutte* le misure amministrative previste – indicate nell'accluso elenco –, a New York è stato specificato che, a tal fine, verrebbero prese in considerazione le misure amministrative seguenti, senza la cui attuazione, comunque, il pacchetto non sarebbe considerato eseguito:

1) autorizzazione all'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne o tabelle o comunicazioni al pubblico anche di esercizi soggetti ad autorizzazione di P.S.;

2) riconoscimento della personalità giuridica all'«Associazione Reduci e Vittime di Guerra di lingua tedesca»;

3) indennizzo per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni altoatesine dell'associazione «Alpenverein»;

4) applicazione delle raccomandazioni della Commissione dei 19 per le trasmissioni radio-televisive per gli altoatesini di lingua tedesca (competenza della Provincia a regolamentare i vari settori artistico-culturali locali compresa la partecipazione all'uso dei mezzi radio-televisivi, utilizzazione che dovrà avvenire nel rispetto del vigente regime giuridico del settore).

Da parte italiana si è insistito per l'accoglimento della formula discussa nella precedente riunione (secondo la quale il passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano si intenderà avvenuto un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge costituzionale e delle altre leggi previste per l'attuazione del pacchetto, indicanti un termine ed una procedura per le norme di attuazione). È stata altresì preannunciata la consegna all'Ambasciatore d'Austria a Roma di un documento esplicativo per chiarire la procedura prevista nella formula predetta e per mettere altresì in evidenza il significato di «nome di attuazione».

Inoltre, premesso che ciascuna delle misure di cui ai numeri 3 e 4 dovrebbero formare oggetto di legge e che non si vedeva perché si dovesse subordinare l'attuazione del pacchetto all'emanazione di un regolamento di competenza della Provincia, da parte italiana è stato fatto presente che le altre misure amministrative menzionate dai rappresentanti austriaci – in quanto contenute nel pacchetto – potrebbero essere

MODUS

probabilmente adottate anche prima dell'emanazione dei provvedimenti di legge. Non si poteva peraltro accettare – per ovvie ragioni psicologiche – che l'adozione delle misure amministrative potesse essere considerata una condizione «sine qua non» per considerare attuato il «pacchetto».

Da parte austriaca si è risposto che ci si rendeva conto delle obiezioni italiane e che si sarebbe studiata la possibilità di venire incontro alle esigenze da noi fatte presenti, prospettando formule più adeguate.

sub b) Per quanto concerne il *termine per il rilascio della quietanza*, già indicato in 21 giorni dopo l'attuazione del pacchetto, da parte austriaca è stato fatto presente che tale termine doveva essere portato da 21 a 60 giorni. Ciò era stato particolarmente richiesto dalla SVP allo scopo di esaminare i provvedimenti del Governo italiano e farsi una idea esatta della loro portata.

Da parte italiana è stato ricordato che – come già fatto presente a Parigi nella precedente riunione – il prolungamento del termine non era accettabile in linea di principio, non solo perché conteneva nuovi elementi di incertezza, ma sopratutto perché tendeva a stabilire un collegamento fra il rilascio della quietanza da parte del Governo di Vienna e una delibazione dei provvedimenti presi (ed in particolare delle norme di attuazione), che non sembrava né logica né utile.

sub c) Per quanto riguarda il *calendario operativo*, i rappresentanti austriaci hanno confermato che Vienna è disposta ad anticipare la parafatura dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja ad un momento precedente alla dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento, ma che non ritiene possibile addivenire – come invece era stato previsto a suo tempo – alla firma dell'accordo stesso se non dopo la prima lettura della legge costituzionale.

Da parte italiana, ai fini di venire in qualche modo incontro alle richieste austriache, tendenti a stabilire un diverso equilibrio nelle prestazioni italiane ed austriache nel calendario operativo, si è insistito affinché la firma dell'accordo intervenga prima della presentazione al Parlamento della legge costituzionale; si è aggiunto tuttavia che, in compenso, si potrebbe eventualmente spostare ad un ulteriore momento il punto che prevede che non venga rinnovata la Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio d'Europa, come pure il punto relativo alla relazione verbale alle Nazioni Unite (da farsi negli interventi delle Delegazioni italiana ed austriaca ai dibattiti di politica generale).

I rappresentanti italiani hanno altresì confermato la necessità che prima della dichiarazione al Parlamento del Presidente del Consiglio italiano, il Cancelliere austriaco faccia una dichiarazione solenne di condanna del terrorismo, così come era previsto nel calendario operativo esaminato a Londra nel dicembre 1967[4]. Da parte austriaca è stata prospettata la possibilità che una dichiarazione del genere venga effettuata dal Cancelliere, ma è stato richiesto peraltro che, ai fini interni, tale punto non venga inserito nel calendario operativo.

B) Circa il prossimo incontro a livello rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria, esclusa la data del 15 novembre p.v., proposta in un primo tempo da parte austriaca, perché troppo vicina alle elezioni regionali nel Trentino-Alto Adige, le parti sono rimaste d'accordo nell'indicare la data del 6-7 novembre p.v. con riserva di conferma[5]. La località dell'incontro dovrebbe essere Parigi.

MODUS

È stata prospettata l'utilità che, in tale incontro, le parti cerchino di ravvicinare ulteriormente i loro punti di vista sulle questioni rimaste aperte e procedano ad una nuova lettura dei testi dei documenti, che furono concordati a suo tempo, o alla stesura delle dichiarazioni eventualmente non ancora concordate.

ALLEGATO

MISURE DA ADOTTARSI CON PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1) Autorizzazione all'uso *disgiunto* dell'italiano o del tedesco nelle insegne, mostre, tabelle o comunicazioni al pubblico anche di esercizi soggetti ad autorizzazioni di P.S. (modifica all'art. 18 del vigente regolamento del T.U. delle leggi di P.S.);

2) a) *definizione delle domande* degli ex optanti, residenti in Alto Adige ed in posizione di apolidia, per il *riacquisto ex novo della cittadinanza italiana*;

b) *riesame* delle domande di concessione «ex novo», a suo tempo non accolte;

3) riconoscimento della personalità giuridica alla *«Associazione Reduci e Vittime di guerra di lingua tedesca»*;

4) iniziative per eventuale recupero e refusione agli interessati mediante accordo con il Governo Federale tedesco, di *fondi e crediti costituiti in connessione alla liquidazione di beni di ex optanti e trasferimento dei beni stessi nel Reich*;

5) su richiesta della Provincia lo Stato autorizzerà l'istituzione di un *«Ente centrale provinciale di credito per le Casse di Risparmio e rurali locali»*;

6) applicazione – con criteri di particolare moderazione – della legge sulle limitazioni cui sono soggetti i *trasferimenti di proprietà immobiliare* in Provincia di Bolzano, in attesa della sua eventuale revisione;

7) provvedimenti per la sollecita *applicazione della legge 2 aprile 1958 estensiva agli ex appartenenti alle forze armate germaniche dei benefici riservati alle similari categorie nazionali*;

8) sollecito *riconoscimento giuridico della «Sued tiroler Alpenverein»*. Da questa non potranno tuttavia essere costruiti rifugi alpini nella fascia di frontiera (servitù militari);

9) *riserva di posti per il personale di lingua tedesca negli uffici della Provincia di Bolzano dell'INPS, INAIL, ENPAS, ONMI*, applicando gli stessi principi previsti per gli impieghi statali per quanto concerne la proporzione etnica e la stabilità di sede.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Ottobre 1968*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 428.
4 Vedi D. 314.
5 La riunione si tenne il 28-29 novembre: vedi D. 444.

437

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto urgente 42226/748. **Vienna, 1° novembre 1968, ore 18,30 (perv. ore 19,15).**

Oggetto: Contatti italo-austriaci.

Telegramma ministeriale 248[2].

Sembra ovvio che la mossa austriaca di proporre il rinvio a fine novembre delle conversazioni di esperti miri a toglierci il vantaggio polemico che avrebbe

MODUS

per noi il fare l'identica cosa, con la giustificazione del nostro scontento per le manifestazioni nostalgiche tirolesi e viennesi.

Questa mossa d'altronde non è costata molto alla Ballhausplatz. Halusa non mi aveva lasciato alcun dubbio (vedi mio telegramma 745[3]) di non attribuire alla riunione di esperti della prossima settimana che minime possibilità di progresso. Ci sono poi le elezioni regionali da lasciar passare, i contatti con Kreisky da prendere, e un certo senso di delusione dopo la seconda riunione di esperti a New York, di cui Tschofen non ha fatto mistero a Vecchi, da digerire. (Fra parentesi Tschofen ha taciuto giovedì mattina [il 31 ottobre] a Vecchi il passo che Loewenthal aveva avuto istruzioni di compiere).

In queste condizioni mi parrebbe importante ai fini psicologici contrastare la mossa austriaca nel modo più efficace possibile. Si dovrebbe quindi far sapere, puramente e semplicemente ma subito, con un'informazione di fonte ufficiale, che il 31 ottobre l'Ambasciatore d'Austria ha proposto per incarico del suo Governo il rinvio a fine novembre delle conversazioni, e questa proposta è stata da noi accettata.

Dipenderà poi da quello che gli austriaci vorranno essi stessi far sapere alla loro stampa, e magari rivelando (ma non credo) l'ammonimento che loro avevano dato il 29 ottobre in relazione alle previste manifestazioni commemorative, il tenore delle nostre ulteriori precisazioni.

Abbiamo per fare quanto mi permetto di proporre (e a cui forse V.E. ha già pensato) l'intera giornata di sabato, che precede appunto quella delle manifestazioni a Innsbruck e Vienna. Le notizie su queste ultime e il nostro comunicato che le avrà precedute non potranno non convincere opinione pubblica, ONU e Cancellerie di dove stia l'effettiva responsabilità per il rinvio di un intero mese delle trattative[4].

---

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1053.

[2] T. 22069/248 del 1° novembre col quale Caruso informava di aver ricevuto una proposta di rinvio dell'incontro a livello esperti alla fine di novembre (*Telegrammi ordinari 1968*, *Austria partenza*, vol. unico).

[3] T. del 29 ottobre, non pubblicato.

[4] In un appunto per gli atti del 2 novembre Ducci annotava che «Caruso e Pompei non si erano dimostrati molto convinti e anche il Ministro aveva preferito non farne niente». Pompei gli aveva inoltre detto «che la richiesta austriaca di rinvio può essere stata piuttosto causata da contatti "particolari" avvenuti a Roma, nei quali si faceva rilevare quanto scarse fossero le possibilità di progresso prima delle elezioni regionali. In questo senso la questione non avrebbe un vero e proprio collegamento con la nostra minaccia di rinvio a causa delle manifestazioni» (Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*).

438

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, LEONE[1]

L. 052/1623-049/476. **Roma, 1° novembre 1968.**

Caro Presidente,

come avrai appreso dal mio telegramma in data 11 ottobre u.s.[2], lo stesso giorno mi sono incontrato a New York con il Ministro austriaco degli Affari Esteri. Argomento principale del colloquio è stato la controversia italo-austriaca per l'Alto Adige.

MODUS

Non ritorno su quanto è stato detto da Waldheim e da me in quell'occasione, perché te ne ho già riferito col succitato telegramma. Aggiungo soltanto che, in seguito alle intese raggiunte nel corso della conversazione, una riunione di esperti italiani ed austriaci ha avuto luogo, sempre a New York, il 12 ottobre u.s.[3].

Nell'inviarti ora, per tua informazione, un appunto relativo a tale riunione, ti faccio presente che da parte austriaca ci è stato proposto un ulteriore incontro a livello esperti per il 6-7 novembre p.v. Dal canto mio ho fatto dire a questo Ambasciatore d'Austria – che per incarico del suo Governo aveva formulato tale proposta[4] – che una nostra risposta circa l'accettazione, o meno, di tale data (per la quale in ogni caso suggerivo un breve spostamento al 7 e 8 novembre p.v., per l'assenza del Direttore Generale degli Affari Politici) non gli poteva essere comunicata prima del 5 novembre p.v.

La mia presa di posizione è dovuta al fatto che per i giorni 3 e 4 novembre p.v. sono state indette, a Vienna e ad Innsbruck, manifestazioni per commemorare il distacco dell'Alto Adige dall'Austria. Tali manifestazioni sono state organizzate, rispettivamente, dalla «Union fuer Suedtirol» e dal Governo regionale tirolese e sono state precedute da dichiarazioni del Capitano Regionale del Tirolo Wallnoefer, secondo le quali «la volontà dei sudtirolesi di co-appartenenza al Tirolo, è rimasta intatta, nonostante l'esistenza della frontiera del Brennero».

Dato che tali manifestazioni sembrano quanto mai nocive al buon andamento dei contatti italo-austriaci per la controversia altoatesina, per le reazioni cui possono dar luogo, ho dato istruzioni al nostro Ambasciatore a Vienna di far rilevare a quel Governo l'opportunità di vietarne l'attuazione[5].

Non conosco ancora le decisioni di Vienna; tuttavia ritengo che per decidere circa la nostra adesione alla proposta austriaca non si possa non tener conto del tono delle manifestazioni e della misura della partecipazione alle medesime delle autorità austriache, tutti elementi dai quali dipende se la riunione degli esperti possa aver luogo subito dopo le manifestazioni, oppure se convenga rinviarla ad una data più lontana.

Gli argomenti dell'ordine del giorno della prossima riunione degli esperti, ove essa dovesse aver luogo, sono i seguenti:

a) continuazione della discussione dei tre punti rimasti aperti e cioè:

1) determinazione del momento di attuazione del pacchetto;

2) termine per il rilascio della quietanza;

3) calendario operativo;

b) lettura dei testi dei documenti di chiusura, che furono concordati a suo tempo e stesura delle dichiarazioni non ancora concordate (vedi allegato).

Al riguardo proporrei di dare ai nostri esperti le seguenti istruzioni:

a) circa la questione della determinazione del momento di attuazione del pacchetto, insistere per l'accoglimento della formula già discussa nelle precedenti riunioni (secondo la quale il passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano si intenderà avvenuto un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge costituzionale e delle altre leggi previste per l'attuazione del pacchetto, indicanti un termine ed una procedura per le norme di attuazione). In via subordinata si potrebbe accettare la formula secondo la quale il passaggio dei poteri alla Provincia di Bolzano s'intenderà

MODUS

avvenuto al momento in cui le norme di attuazione (non le misure amministrative) previste saranno emanate a condizione che il Governo di Vienna aderisca ad anticipare lo scambio delle ratifiche per l'accordo concernente la Corte dell'Aja ad un momento immediatamente successivo all'emanazione delle leggi necessarie per l'attuazione delle misure del pacchetto;

b) per quanto concerne il termine per il rilascio della quietanza, insistere perché esso sia di 21 gg, facendo presente che il prolungamento di esso non è accettabile in linea di principio, non solo perché contiene nuovi elementi di incertezza, ma soprattutto perché tende a stabilire un collegamento con il rilascio della quietanza da parte del Governo di Vienna e una delibazione dei provvedimenti presi, che non sembra né logica né utile;

c) per quanto riguarda il «calendario operativo», accettare la proposta austriaca che la dichiarazione di condanna del terrorismo da parte del Cancelliere – da effettuarsi prima della dichiarazione del Governo italiano al Parlamento – non venga inserita formalmente nel calendario operativo. In merito, poi, alla firma dell'accordo per la Corte dell'Aja, insistere affinché avvenga prima della presentazione al Parlamento della legge costituzionale;

d) procedere alla lettura dei testi dei documenti di chiusura a suo tempo concordati ed alla stesura delle dichiarazioni ancora non concordate.

Ti sarò grato se, ove concordi in merito a quanto precede, vorrai cortesemente farmi pervenire un cenno di benestare[5].

Mi è gradita l'occasione per inviarti i miei migliori saluti.

[Giuseppe Medici]

Allegato

DOCUMENTI DA RILEGGERE

1) Dichiarazione del Governo italiano al Parlamento.
2) Dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale.
3) Comunicazione del Governo austriaco alle Nazioni Unite.
4) Comunicazione del Governo italiano alle Nazioni Unite.
5) Accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.
6) Quietanza dal Governo austriaco.

DOCUMENTI DA CONCORDARE

l) Dichiarazione del Cancelliere austriaco di condanna del terrorismo.

2) Notificazione separata del Governo austriaco e del Governo italiano al Cancelliere della Corte dell'Aja dell'accordo per la giurisdizione della Corte.

3) Notificazione separata del Governo austriaco e del Governo italiano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.
2 Vedi D. 433. In realtà il colloquio ebbe luogo il 10: vedi anche D. 434.
3 Vedi D. 435.
4 Appunto di Gaja del 28 ottobre, non pubblicato.
5 Per il seguito vedi D. 440.

MODUS

439

COLLOQUIO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI, CON IL VICE CANCELLIERE D'AUSTRIA, WITHALM (L'Aja, 8 novembre 1968)[1]

Appunto[2].

La sera dell'8 novembre, su invito del Ministro Medici, il Vice Cancelliere austriaco Withalm è venuto all'Ambasciata d'Italia per uno scambio di idee sui rapporti italo-austriaci. Al colloquio assistevano gli Ambasciatori d'Italia e d'Austria.

Il Ministro Medici ha detto che era lieto di questo incontro perché desiderava illustrare al Vice Cancelliere il suo punto di vista sulla fase attuale della questione alto-atesina. Ormai le conversazioni fra gli esperti erano vicine alla conclusione: bisognava mettere a punto il cosiddetto «calendario», ma si trattava piuttosto di questioni di procedura che di sostanza. Si poteva anche sperare che la prossima riunione degli esperti potesse essere l'ultima. Bisognava quindi pensare alla presentazione dell'Accordo al Parlamento italiano. La discussione non sarebbe stata facile, perché molti deputati potrebbero sostenere che da parte italiana si sono fatte troppe concessioni. Occorreva perciò preparare un'atmosfera favorevole e studiare qualche iniziativa, al di fuori del campo della questione dell'Alto Adige, suscettibile di creare un nuovo clima nei rapporti tra i due Paesi. Egli non aveva in mente alcuna specifica proposta, ma desiderava impostare la questione, affinché il Vice Cancelliere potesse parlarne coi suoi colleghi.

Il Vice Cancelliere ringrazia ed espone a sua volta la posizione austriaca. La questione del Sud-Tirolo è profondamente sentita da tutta la popolazione. Questo è un fatto certo e non è solo un argomento di propaganda. D'altra parte il Governo attuale deve preoccuparsi delle critiche che potrebbe rivolgergli il Partito socialista che ora è all'opposizione. Kreisky, quand'era Ministro degli Esteri, ebbe varie conversazioni col suo collega Saragat e non bisogna perciò che Kreisky possa sostenere che adesso l'Austria ottiene meno di quanto egli avrebbe potuto ottenere.

In ogni modo l'atmosfera è adesso più serena; tanto è vero che una recente inchiesta demoscopica ha rivelato che il Sud-Tirolo non è più al primo posto fra le questioni che appassionano l'uomo della strada.

Per quanto riguarda le trattative, anch'egli ritiene che siano ormai bene avviate. Sussistono però alcune divergenze di vedute circa la precedenza da dare a talune misure previste dal «calendario». Inoltre vi è la questione di alcuni provvedimenti che da parte italiana si vorrebbe emanare per mezzo di *decreti*, mentre da parte austriaca si preferirebbe che fossero consacrati in apposite leggi. Questo può portare a un certo ritardo, ma offrirebbe maggiori garanzie.

Il Ministro Medici tiene a precisare che non vuole entrare nel merito delle trattative, ma che pensa ad una iniziativa che sia fuori del ristretto campo della questione dell'Alto Adige. I rapporti fra i due Paesi non possono restringersi solo a questo settore. Anche la crisi cecoslovacca ha messo in evidenza l'importanza per l'Austria di avere alla sua frontiera meridionale una grande Nazione amica come l'Italia.

MODUS

Perciò bisognerebbe che a Vienna si pensasse a qualche iniziativa la quale potrebbe facilitare anche il compito del Governo italiano di fronte al proprio Parlamento: mostrando il valore che il Governo austriaco attribuisce allo stabilimento di un clima di sincera amicizia con l'Italia.

Il Vice Cancelliere dice che vi sono tre questioni da prendere in considerazione. In primo luogo vi è il veto dell'Italia per l'associazione dell'Austria alla CEE. Poi vi è la questione del terrorismo: il Governo austriaco per quanto di sua competenza ha preso tutte le misure necessarie per reprimerlo e difatti da vari mesi non vi sono stati più attentati.

Infine vi è la questione del «pacchetto» e del cosiddetto «ancoraggio internazionale», che è importante. In vari ambienti austriaci, sopratutto del Tirolo, si sostiene che in passato il Governo italiano ha mantenuto solo in parte i suoi impegni. Perciò bisogna ora che il Governo possa convincere tutti gli ambienti politici che l'attuale accordo non solo rappresenta quanto di meglio si poteva ottenere nelle attuali circostanze, ma che vi sono tutte le garanzie per la sua integrale applicazione.

Egli si domanda se l'iniziativa di cui parla il Ministro Medici sia forse quella di un «patto di amicizia».

Secondo il «calendario» questa dovrebbe essere l'ultima tappa di arrivo. Si potrebbe forse già mettere sul tappeto l'esame di questo patto; ma vi è il rischio che al Parlamento austriaco non si capisca come si possa già parlare di un patto di amicizia, quando l'Italia mantiene il suo veto per la CEE.

Il Ministro Medici risponde che si rende conto benissimo delle difficoltà che anche il Governo austriaco incontra di fronte al Parlamento e all'opinione pubblica. È tempo però ormai di uscire dalle tergiversazioni e dalle ambiguità (di cui sono un esempio, fra l'altro, i discorsi di Wallnoefer).

Effettivamente il Trattato di Amicizia dovrebbe essere la conclusione finale di tutte le trattative. Ma si potrebbe anche pensare a qualche iniziativa di carattere economico o culturale. A suo tempo si era anche parlato di una zona di libero scambio – una zona cuscinetto – fra i due Paesi.

Si tratta in sostanza di creare un clima favorevole per l'approvazione dell'Accordo per l'Alto Adige da parte dei due Parlamenti.

Il Vice Cancelliere ringrazia il Ministro Medici per la sua amichevole esposizione che ha ascoltato con molto interesse e che porterà a conoscenza dei suoi colleghi a Vienna.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.

[2] Redatto da Theodoli e trasmesso a Gaja con L. riservata 2437 del 14 novembre, con la quale egli così riferiva dei contatti con Coreth: «Ne ho confrontato [del resoconto del colloquio] l'esattezza con Coreth che è ritornato ieri da Vienna e che è venuto a colazione stamane. Coreth mi ha detto che ha visto Waldheim al quale ha riferito in dettaglio sul colloquio stesso, spiegandogli bene il punto di vista del Ministro circa il clima favorevole che bisognerebbe creare in vista della presentazione al Parlamento dell'accordo per l'Alto Adige. Ha aggiunto che gli sembrava che a Vienna si fosse un poco meno ottimisti sulla rapida conclusione delle trattative fra gli esperti e non si era sicuri che il prossimo incontro (che dovrebbe aver luogo dopo le elezioni tirolesi di domenica prossima) sarebbe stato quello conclusivo» (*ibidem*).

MODUS

440

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MEDICI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, LEONE[1]

L. 052/1701. **Bruxelles, 15 novembre 1968.**

Caro Presidente,

faccio seguito alla mia lettera n. 052/1623 in data 1° novembre u.s.[2] che, come l'Ambasciatore Marchiori ti avrà precisato, era stata scritta prima che l'Ambasciatore d'Austria ci comunicasse il desiderio del suo Governo di rinviare al 28-29 novembre la riunione di esperti italiani ed austriaci[3], per la quale in precedenza era stata proposta la data del 6-7 novembre.

Desidero ora aggiungerti alcune ulteriori precisazioni e talune considerazioni che mi sono suggerite anche dai recenti avvenimenti austriaci.

A me sembra che, da parte nostra, non convenga far nulla che possa dar l'impressione di una nostra intenzione volta ad interrompere il dialogo, che da tempo si sta svolgendo a livello esperti e che mi sembra sia stato e sia utile sia per il rasserenamento dell'atmosfera, sia per la preparazione di una base tecnica di intesa, su cui sarà possibile esercitare, al momento opportuno, una scelta politica.

Mi proporrei quindi di far sapere a Vienna ove tu concordi – che siamo disposti a inviare i nostri rappresentanti a Parigi il 28 ed il 29 corrente, per la continuazione dei sondaggi da tempo in corso.

Ho ben presenti, al tempo stesso, certi elementi emersi recentemente nel corso delle manifestazioni che hanno avuto luogo in Austria in occasione del cinquantenario del distacco dell'Alto Adige dal nesso statale austriaco.

Ho in particolare alla memoria le dichiarazioni del Capitano Regionale del Tirolo, Wallnoefer – su cui l'Ambasciata a Vienna ha riferito con il suo telegramma n. 750[4] –, dichiarazioni che non possono non destare perplessità, dato che comportano una visione del problema altoatesino che contrasta con la linea politica finora apparentemente seguita dal Governo di Vienna, nel senso di ricercare con noi una soluzione concordata della controversia altoatesina. A questo proposito, credo non inutile che tu sappia che, nel corso della conversazione da me avuta l'8 corrente all'Aja col Vice Cancelliere austriaco[5], Withalm, gli ho detto molto fermamente che, mentre potevano renderci conto di certe esigenze di politica interna austriaca, non potevamo non deplorare dichiarazioni, come quelle del Capitano Regionale del Tirolo, che davano l'impressione di debolezza del Governo di Vienna e di ambiguità del Partito attualmente al potere in Austria. Il momento attuale era troppo importante e delicato perché si potessero comprendere atteggiamenti, che non potevano non suscitare, nella nostra opinione pubblica, vive perplessità sulla serietà e sull'animo con cui il Governo austriaco si accinge ad esaminare la possibilità di porre finalmente termine alla controversia alto-atesina.

Sempre ove tu concordi, data l'importanza della cosa, mi proporrei quindi di far ripetere, nel comunicare a Vienna il nostro accordo al prossimo incontro di esperti, le considerazioni da me svolte a Withalm. Mi pare, infatti, che una nostra chiara reazione alle dichiarazioni di Wallnoefer sia necessaria al fine di mettere in

MODUS

luce – ove fosse necessario – che la nostra adesione alla continuazione dei contatti non è un'accettazione, neppure indiretta, di un'impostazione da noi sempre chiaramente respinta.

Con l'occasione ti invio, in allegato[6], i testi dei vari documenti di chiusura previsti nel cosidetto «calendario operativo» (all. 1), testi che gli esperti dovrebbero riesaminare quando potranno incontrarsi.

I documenti sono i seguenti:

1) dichiarazione del Cancelliere austriaco di condanna del terrorismo (all. 2);
2) dichiarazione del Governo italiano al Parlamento (all. 3);
3) dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio nazionale (all. 4);
4) accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja (all. 5);
5) 1ª comunicazione del Governo austriaco alle Nazioni Unite (all. 6);
6) 1ª comunicazione del Governo italiano alle Nazioni Unite (all. 7);
7) testo della quietanza austriaca e nostra risposta (all. 8);
8) notificazione dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja al Cancelliere della Corte (all. 9);
9) notificazione dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja al Segretario Generale del Consiglio d'Europa (all. 10).

Alcuni dei predetti documenti erano stati predisposti nel 1964, in vista della ipotesi d'intesa esaminata nel dicembre di quell'anno fra l'allora Ministro degli Affari Esteri, Saragat, ed il Ministro Kreisky[7]. Successivamente essi sono stati riletti nel giugno 1966[8]. Nei progetti allegati sono indicate le variazioni rispetto alla precedente stesura, che si sono rese necessarie in seguito al fatto che, con il trascorrere del tempo e lo sviluppo dei contatti italo-austriaci, la procedura di chiusura della controversia ha subito taluni mutamenti. Tali variazioni, ove tu concordi, verrebbero proposte dagli esperti italiani a quelli austriaci nella prossima loro riunione.

Ti sarei grato se, nel comunicarmi cortesemente il tuo benestare in merito ai punti che ho avuto occasione di esporti nella mia lettera del 1° novembre u.s., vorrai farmi conoscere se concordi in merito alle nostre posizioni per quanto riguarda sia il «calendario operativo», sia il contenuto dei documenti sopracitati[9].

Mi è gradita l'occasione per inviarti i migliori saluti.

[Giuseppe Medici]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.
2 Vedi D. 438.
3 Appunto di Gaja del 31 ottobre, non pubblicato.
4 T. 42378/246 del 3 novembre, non pubblicato.
5 Vedi D. 439.
6 Non rinvenuti gli allegati nel fascicolo di provenienza. Si rinvia ai testi nuovamente predisposti da Gaia (vedi D. 453, Allegato) a seguito di quanto emerso nelle riunioni degli esperti del 28-29 novembre (vedi DD. 444 e 445) e del 14 dicembre (vedi DD. 449 e 450).
7 Vedi D. 2, Allegato I e D. 4.
8 Vedi D. 140.
9 Per il seguito vedi D. 441.

MODUS

441

IL CONSIGLIERE DIPLOMATICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MARCHIORI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. riservata. **Roma, 22 novembre 1968.**

Caro Gaja,

con riferimento alle tue due documentate lettere a me, rispettivamente del 5 corrente (relativa alla lettera del Ministro Medici al Presidente Leone 049/476-092/1623 del 1° novembre[2]) e 052/1710 del 18 corr. (relativa alla lettera del Ministro Medici al Presidente Leone n. 052/1701 del 15 corrente[3]) ed alle mie lettere a te del 12 e del 18 corrente[4], ti confermo quanto ho già telegrafato stamani a Perrone Capano, e cioè che il Presidente Leone, stante il favorevole avviso al riguardo espressogli dal Ministro Medici nella sua sopracitata lettera del 18 corrente, è con lui d'accordo di accettare, ora, la proposta austriaca per una ulteriore riunione di carattere tecnico a Parigi tra rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi.

Credimi,

tuo

CARLO

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.
2 Vedi D. 438.
3 Vedi D. 440.
4 Non pubblicate.

442

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL CAPO DI GABINETTO, POMPEI[1]

L. 3521. **Vienna, 22 novembre 1968.**

Caro Gianfranco,

è stato detto da Halusa a me e da Tschofen a Vecchi che tu sei entrato a far parte del *team* dei «rappresentanti dei Ministri degli Esteri», e che insieme a Gaja ti incontrerai con loro a Parigi il 28 e 29 novembre[2].

Sono molto lieto di apprendere tutto ciò, sia pure da parte austriaca, per due ragioni: la prima è che, come avevo suggerito al Ministro, è stato deciso che sia tu a sostituire il nostro compianto Mario Toscano. La seconda è che il colloquio continui, nonostante la crisi governativa italiana.

2. Ho fornito a Halusa qualche elemento sul tuo conto, avendomene egli richiesto. Si è detto molto lieto della possibilità di incontrarti; ma ha tenuto a dirmi che egli resta piuttosto pessimista sull'esito non tanto della prossima conversazione quanto del progresso della trattativa. Il punto capitale è infatti se o meno l'Italia debba ricevere un assegno in bianco in materia di elaborazione delle leggi e dei rego-

MODUS

lamenti. Se si potesse essere sicuri che l'Austria e per essa la SVP (o viceversa) avrà la sua parola da dire, allora diventerebbe accettabile anche la formula Giovenco.

3. Siamo dunque di nuovo al punto a cui eravamo esattamente un anno fa, quando Toncic tirò fuori l'idea che la elaborazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari potesse essere sottoposta al veto dei deputati SVP. L'amministrazione Waldheim essendo più duttile, mi pare di scorgere ora la tentazione di tornare a giocare con l'idea delle «quietanze parziali».

Ho detto a Halusa (la conversazione si svolgeva durante un concerto all'Ambasciata di Turchia) che restavo a quanto avevo detto a Waldheim quando me ne ha parlato a Salisburgo: e cioè che si faceva una montagna di un topolino. L'*iter* legislativo è in Italia lungo, complesso e pubblico. Per ogni legge ci saranno almeno 3-4 occasioni in cui il successore di Loewenthal (corre sempre più frequente la voce che a fine primavera egli verrebbe spostato a Parigi) potrà dire la sua a Gaja o al successore di Gaja. Ma noi non potevamo accettare alcuna formula che pregiudicasse la sovranità del Parlamento italiano; mentre credevo di potergli dire che se da parte austriaca si accettava la formula automatica l'accordo era praticamente cosa fatta.

4. Qui sono restate le cose; ed io avevo parlato in tal senso perché avevo saputo che il 27 novembre Waldheim, con Halusa e Tschofen, si reca a Innsbruck a vedere Wallnoefer e Magnago. (Di questa informazione *non* si deve *assolutamente* fare stato, per non compromettere chi ce l'ha data.)

L'altro motivo per cui mi sono espresso con Halusa in tale maniera è contenuto nella mia lettera n. 3474 del 20 novembre al Segretario Generale e a Gaja[3] che tu avrai probabilmente visto. Quanto Kronhuber e Schulmeister mi hanno detto della ferma speranza di Klaus di poter far apparire all'elettorato austriaco come un successo del Governo ÖVP l'accordo con l'Italia – sempreché esso sia «presentabile» – è indubbiamente importante. Mi risulta che Kronhuber si è espresso nello stesso modo col Consigliere politico americano. Perciò, noi siamo – relativamente – in una posizione non cattiva, anche se i risultati delle elezioni in Alto Adige siano per ora di difficile valutazione quanto al prevalere dei falchi o delle colombe.

Siamo invece in posizione men buona per quanto concerne l'autorità con cui voi potrete parlare a Parigi: ed è sulla globale valutazione dello stato di cose a Vienna, Bolzano e a Roma che si ispirerà certamente la vostra azione a Parigi. Per essa non avete certo bisogno di consigli da me, ma io mi auguro che possa servire a mostrare agli Austriaci che vi sono limiti che non si possono oltrepassare, ma anche che non oltrepassandoli l'accordo è possibile e vicino[4].

[Roberto Ducci]

---

1 Ambasciata a Vienna, Versamento 2019, b. *Alto Adige 1967-1968*.

2 Vedi D. 444.

3 Con tale lettera, Ducci metteva al corrente Caruso delle idee di Otto Schulmeister, direttore del quotidiano viennese «Die Presse», prossimo a recarsi a Roma di lì a poco per una conferenza e interessato ad incontrarsi con funzionari della Farnesina. Nel post-scriptum della lettera, Ducci aggiungeva di aver avuto una lunga conversazione con Kronhuber. La sostanza della lettera è riassunta in questo documento (L. riservatissima 3474, in DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/2).

4 Aggiunta di Ducci in calce al documento: «Nota: Kronhuber non mi accennò il 20 novembre minimamente alle strane aperture (per così dire) fatta da Medici a Withalm».

MODUS

443

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservato 45632/791. **Vienna, 27 novembre 1968 (perv. ore 11,40).**

Oggetto: Situazione trattative su Alto Adige.

Ieri sera a pranzo Waldheim mi ha detto che partiva nella notte per Innsbruck (vedi mia lettera 3521 al Capo di Gabinetto[2]) ove ha oggi una riunione ristretta con Wallnoefer e con Magnago. Lo accompagnano Halusa e Tschofen, i quali proseguono poi per Parigi.

Waldheim ha tenuto a dirmi di essere ottimista sul successo prossimi colloqui di Parigi, anche in base ai rapporti sugli ultimi contatti fra Loewenthal e la Farnesina. Dei tre punti tuttora controversi Waldheim ritiene di minore importanza e di più agevole soluzione i due punti relativi al termine per il rilascio della quietanza e all'alternanza dei rispettivi impegni nel calendario. Essenziale è invece ai suoi occhi la determinazione della avvenuta piena esecuzione del pacchetto: ho tratto l'impressione che da parte austriaca non si intenda staccarsi molto dalla posizione ribadita a New York[3]. Waldheim mi ha fatto notare che fummo noi stessi a offrire la scelta tra la formula del pieno e totale adempimento e la formula automatica, e che a Vienna si comprende male che noi ci si possa irrigidire sulla seconda. Circa i provvedimenti amministrativi tanto meglio se la loro esecuzione sarà anticipata. Waldheim mi ha ripetuto di nutrire fiducia che il nuovo Governo italiano possa concludere l'accordo entro l'inverno.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/2.
2 Vedi D. 442.
3 Vedi DD. 433, 434 e 435.

444

INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E D'AUSTRIA (Parigi, 28-29 novembre 1968)[1]

Appunto[2].

Seduta antimeridiana del 28 novembre

GAJA: Ricorda quali problemi restino da affrontare. In primo luogo, va definito il concetto di «attuazione del pacchetto», e va determinato il limite di tempo entro il quale sarà rilasciata la quietanza, precisandosi il momento iniziale del periodo previsto fra attuazione del pacchetto e quietanza. Anche il legame fra la quietanza e la ratifica dell'accordo sulla giurisdizione andrebbe chiarito. In secondo luogo, si tratterà di esaminare il calendario operativo, sia per quanto concerne il numero e la natura delle operazioni da effettuare, sia con riguardo all'ordine in cui esse dovranno svolgersi. Infine bisognerà rileggere i documenti ed aggiornarne il testo.

MODUS

HALUSA: Dichiara che da parte austriaca non si vuole comunque riaprire la questione del contenuto del pacchetto. Il Dr. Magnago chiarirà egli stesso, a Roma, con le autorità competenti, qualche divergenza formale.

Circa la definizione del concetto di attuazione del pacchetto, annuncia che è stata concordata ad Innsbruck una nuova formula, secondo la quale il pacchetto stesso si considererà eseguito allorché il Parlamento e il Governo italiano, e la Regione Trentino-Alto Adige, avranno adottato nelle rispettive sfere di competenza tutte le misure necessarie per adempiere le corrispondenti previsioni («provisions») del pacchetto. L'ultima di tali misure segnerà l'inizio del periodo destinato a trascorrere prima del rilascio della quietanza.

GAJA: Osserva che questa formula non è né chiara né soddisfacente. Essa dice, in sostanza, che le misure legislative non bastano ad eseguire il pacchetto; il Parlamento italiano riterrebbe ciò inaccettabile. In tal modo si allontana la soluzione. Inoltre, con una indicazione così ampia e vaga delle misure da adottare, se ne può pretendere un numero illimitato, da parte austriaca.

HALUSA: Replica che c'è un riferimento alle previsioni del pacchetto: solo le misure necessarie per adempierle possono essere pretese.

GAJA: Rileva che, se anche i voti con cui si auspicano certi provvedimenti sono considerati parte del pacchetto, il numero delle misure diventa ancora maggiore. La formula proposta oggi lascia dunque al Governo austriaco la possibilità di posporre indefinitamente il rilascio della quietanza.

HALUSA: Nega che i voti anzidetti rientrino fra le previsioni del pacchetto. Sostiene che la formula è stata studiata per la preoccupazione di evitare un riferimento esplicito alle misure amministrative.

GAJA: Osserva che da parte italiana si vuole senz'altro dare attuazione anche alle misure amministrative previste nel pacchetto, ma che esse hanno scarsa importanza. Scopo reale del pacchetto è il trasferimento delle competenze alla Provincia di Bolzano; le misure amministrative non sono intimamente legate alla autonomia che viene attribuita alla Provincia. La situazione politica sarebbe assai negativa per l'Italia se la quietanza non fosse rilasciata malgrado l'avvenuta emanazione di tutte le norme. In realtà, la formula proposta oggi è peggiore della precedente.

HALUSA: Afferma che si può tornare alla formula precedente, avendo cura di indicare quelle tre o quattro misure amministrative che interessano: le altre non influiscono sul rilascio della quietanza.

TSCHOFEN: Le misure amministrative che interessano sono quattro: l'autorizzazione all'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne degli esercizi pubblici (e qui occorre modificare l'articolo 18 del regolamento annesso al T.U. delle leggi di P.S.), il riconoscimento come persona giuridica dell'Associazione reduci e vittime di guerra altoatesine, il risarcimento per i rifugi alpini ed infine l'applicazione alle trasmissioni televisive dei provvedimenti relativi alla radio in lingua tedesca, previsti dalla Commissione dei 19. A tal riguardo, occorrerebbero anche delle intese fra la Radio Televisione italiana e le televisioni dei Paesi di lingua tedesca per la ritrasmissione dei programmi di queste ultime.

GAJA: Osserva che sarebbe assurdo tenere in sospeso la quietanza in attesa che Enti diversi dallo Stato, come i vari enti televisivi, si mettessero d'accordo.

MODUS

HALUSA: Questo è giusto. Ma sul rilascio della quietanza non dovrebbero influire gli accordi fra gli enti televisivi; sarebbe sufficiente l'estensione alle trasmissioni televisive dei provvedimenti relativi alla radio di lingua tedesca.

GAJA: Rileva che tale estensione non figurava nel pacchetto.

HALUSA: Precisa che essa figurava nei chiarimenti.

TSCHOFEN: Aggiunge che le promesse relative alla Radio e alla Televisione sono state ottenute dal Dr. Magnago.

GAJA: Fa notare che già da un mese è stato chiesto da parte italiana di conoscere il contenuto esatto di queste promesse.

TSCHOFEN: Risponde che il Dr. Magnago non ha ancora fatto sapere al Governo austriaco.

GAJA: Chiede se sembri giusto soffermarsi su cose tanto poco importanti, e pretendere che influiscano sulla quietanza.

HALUSA: Domanda a sua volta perché non debbano considerarsi rilevanti ai fini della quietanza le misure amministrative che rientrano nel pacchetto.

GAJA: Osserva che, trattandosi di chiudere una controversia che ha avuto per oggetto l'interpretazione di un accordo, è necessario evitare che sorgano nuovi dissidi interpretativi ed essere dunque chiarissimi circa le condizioni per il rilascio della quietanza.

HALUSA: Afferma che non c'è dubbio sul fatto che, una volta eseguito per intero il pacchetto, sarà rilasciata la quietanza.

GAJA: L'importante è intendersi sul concetto di esecuzione. D'altro canto, si era precedentemente ritenuto da parte austriaca che, prima di rilasciare la quietanza, occorresse addirittura attendere l'esercizio dei poteri normativi provinciali.

HALUSA: Questa non è più la nostra posizione; ora chiediamo solo che siano formalmente accordati gli strumenti necessari ad esercitare tali poteri.

GAJA: Ricorda che un altro problema aperto è quello della necessità di attendere il parere della commissione mista per emanare le norme di attuazione; che fare se questo parere non viene dato?

HALUSA: Propone che si stabilisca un termine – magari di 18 mesi – entro il quale la commissione mista dovrebbe procedere a dare il suo parere; nel caso d'inerzia, il Governo dovrebbe ritenersi libero di emanare, entro i 6 mesi successivi, le norme di attuazione.

GAJA: Accoglie favorevolmente la proposta. Per aprire la strada a un'intesa, suggerisce che il riconoscimento dell'associazione reduci di guerra altoatesini come persona giuridica potrebbe farsi con legge e chiede se, in questo caso, sarebbe accettabile da parte austriaca una formula che evitasse di menzionare le misure amministrative.

HALUSA: Precisa che una tale menzione diviene superflua, se i provvedimenti sopra indicati vengono, in un'altra forma, adottati. Chiede come si disporrebbe, in tal caso la modifica dell'articolo 18 del regolamento annesso al T.U. delle leggi di P.S.

GAJA: Si riserva di precisare una soluzione.

TSCHOFEN: Osserva che si può accantonare la misura relativa al risarcimento dei rifugi alpini.

MODUS

GAJA: Suggerisce, come formula che potrebbe essere accettabile, l'espressione seguente: «ai fini del rilascio della quietanza, il pacchetto si considererà eseguito quando entreranno in vigore la legge costituzionale, le leggi ordinarie e le norme di attuazione previste».

HALUSA: Chiede se questa formula sia tale da includere anche il passaggio alla Provincia del personale e degli uffici corrispondenti alle sue nuove competenze; passaggio per il quale sembra necessaria una legge regionale. Può questo farsi rientrare nel concetto delle norme di attuazione?

GAJA: Si riserva di accertare se esiste una tale possibilità. Solleva poi il problema del momento a partire dal quale comincerebbe a decorrere il periodo di attesa prima della quietanza.

HALUSA: Rileva che bisogna basarsi sulla formula ritenuta probabilmente accettabile da parte italiana, e naturalmente tener conto che, per l'emanazione delle norme di attuazione, il Governo disporrebbe di 6 mesi supplementari nell'ipotesi di mancato parere della Commissione mista.

GAJA: Chiede se il punto di vista austriaco sia quello di far decorrere il periodo di attesa della quietanza dalla data di emanazione dell'ultima norma di attuazione.

HALUSA: Risponde affermativamente e aggiunge che, per l'emanazione delle norme di attuazione, potrebbe restar fermo il termine massimo di due anni già previsto dal pacchetto. La Commissione consultiva avrebbe a disposizione, entro questo periodo, 18 mesi per dare il suo parere; i 6 mesi residui sarebbero a disposizione del Governo anche nel caso di inattività della commissione.

GAJA: Chiede se non possa abbreviarsi il periodo concesso alla commissione per il suo parere ed estendersi correlativamente il tempo lasciato al Governo.

HALUSA: Acconsente ed accenna alla possibilità che il primo periodo sia di 14 o 16 mesi ed il secondo di 10 o 8.

GAJA: Chiede quanti giorni dopo l'emanazione dell'ultima norma di attuazione verrebbe rilasciata la quietanza austriaca.

HALUSA: Osserva che gli esponenti altoatesini sono favorevoli ad un periodo non troppo breve.

GAJA: Afferma che non bisogna dare l'impressione che spetti agli esponenti altoatesini decidere se il pacchetto sia stato o no correttamente eseguito.

HALUSA: Replica che questa impressione non dipende dalla durata maggiore o minore del periodo previsto fra l'attuazione del pacchetto e quietanza. Aggiunge che gli esponenti altoatesini vorrebbero essenzialmente avere la possibilità di cominciare ad esercitare le competenze normative della Provincia.

GAJA: Rileva che la quietanza non può essere subordinata a questo esercizio delle competenze normative provinciali. C'è tutto il tempo possibile per esercitare queste competenze.

HALUSA: Fa l'ipotesi che una norma di attuazione non sia conforme alla norma costituzionale cui si riferisce, e ricorda l'esempio delle norme relative all'edilizia popolare, le quali restrinsero notevolmente in linea di fatto la portata di una norma dello Statuto regionale.

GAJA: Chiede se nel caso ricordato ci sia stato o no un ricorso alla Corte costituzionale.

MODUS

HALUSA: Afferma di non saperlo.

MONACO: Osserva che in ipotesi del genere si tratta prima di tutto di stabilire l'estensione della norma costituzionale: il problema è di interpretazione.

TSCHOFEN: Nota che il sopravvenire di determinate leggi, come quella di pianificazione economica, può incidere sulla competenza legislativa provinciale, anche se questa ha carattere di competenza esclusiva.

GAJA: Rileva che questi dubbi portano lontano: sembrerebbe che a causa delle difficoltà rilevate ci fosse da attendere, anche dopo l'emanazione delle norme di attuazione, un giudizio circa la loro sufficienza o meno. Non è invece ammissibile che si attenda il benestare degli esponenti altoatesini. Tutt'al più il periodo di attesa prima del rilascio della quietanza può essere aumentato fino a 30 o 35 giorni.

HALUSA: Sottolinea che è interesse comune evitare divergenze dell'ultim'ora, le quali assumerebbero certo un carattere di estrema gravità e aprirebbero una seria crisi. Lo scopo che si persegue attraverso il meccanismo di chiusura della controversia sta nel migliorare le relazioni italo-austriache; non bisogna quindi sopravvalutare l'influenza degli esponenti altoatesini. Comunque, per quanto concerne il periodo di attesa prima della quietanza, dovrebbe restar ferma per ora la precedente proposta austriaca, che prevedeva un periodo di 60 giorni. È probabile che si giungerà poi a fissare una durata intermedia fra quelle rispettivamente proposte dalle due parti.

GAJA: Propone di cominciare la verifica dei vari punti del calendario operativo e rileva che il primo tra essi dovrebbe consistere nella dichiarazione austriaca contro il terrorismo.

HALUSA: Non si oppone a che una dichiarazione del genere vi sia ma osserva che il testo dovrà essere formulato da parte austriaca, e che in ogni caso la dichiarazione non dovrà formalmente ritenersi uno dei punti del calendario operativo.

GAJA: Ammette che la dichiarazione potrà formalmente non rientrare nel calendario.

HALUSA: Solleva la questione della comunicazione ai delegati austriaci dei «chiarimenti» aggiuntivi al pacchetto.

GAJA: Annuncia che tale comunicazione avrà luogo in un momento ulteriore; beninteso, senza far parte del calendario.

HALUSA: Chiede se s'intenda attribuire al calendario un valore formale, siglandolo.

GAJA: Si riserva una decisione in proposito.

HALUSA: Osserva che la siglatura del calendario servirebbe soprattutto a tutelare un interesse italiano. Il calendario operativo, infatti, consacra l'impegno austriaco di rilasciare la quietanza.

GAJA: Nota che si tratta ora di considerare il primo punto del calendario; da parte italiana si propone che esso sia la parafatura dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja.

HALUSA: Propone di lasciare per ora da parte questo problema.

GAJA: Ricorda che, dopo la parafatura dell'accordo, dovrebbero esserci le due dichiarazioni al Parlamento: quella italiana e quella austriaca.

HALUSA: Ne conviene; aggiunge che subito dopo va previsto l'insediamento della Commissione preparatoria delle leggi costituzionale ed ordinarie.

MODUS

TSCHOFEN: Chiarisce che, oltre a questa commissione, sono state previste nel pacchetto un Comitato consultivo per le norme di attuazione, un sotto comitato per le leggi provinciali ed infine la Commissione permanente di contatto.

GAJA: Consente all'inserimento nel calendario dell'insediamento della Commissione preparatoria delle leggi costituzionale ed ordinarie, secondo l'ordine suggerito da parte austriaca. Chiede però che la firma dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja preceda la prima votazione della legge costituzionale.

HALUSA: Osserva che l'insediamento della Commissione preparatoria anzidetta non sembra, in definitiva, essenziale, mentre il fatto di firmare l'accordo prima della votazione della legge costituzionale provocherebbe in campo tirolese una tremenda emozione. Altri punti del calendario sono discutibili, ma la firma dell'accordo dovrebbe assolutamente collocarsi tra le due votazioni della legge costituzionale.

GAJA: Fa notare che prima di presentare al Parlamento italiano la legge costituzionale bisognerebbe pur sottoporgli qualche risultato concreto già ottenuto.

HALUSA: I risultati vi sarebbero: la parafatura dell'accordo, la dichiarazione del Cancelliere austriaco al proprio Parlamento, la dichiarazione austriaca di non valersi della Commissione Struye!

GAJA: Propone di differire quest'ultima dichiarazione.

HALUSA: Osserva che in tal caso essa non avrebbe più senso.

GAJA: Insiste sull'importanza di anticipare, rispetto alla proposta austriaca, la firma dell'accordo sulla giurisdizione.

HALUSA: Afferma che ciò si ritiene impossibile da parte austriaca.

Seduta pomeridiana del 28 novembre

GAJA: Completa la lettura dei vari punti iscritti nel calendario.

HALUSA: Osserva che non vi è accordo circa l'ordine di questi punti, ma il loro numero e la loro natura sono ormai fuori discussione. Chiede se sia il caso di fondere i punti relativi all'emanazione delle leggi ordinarie e delle norme di attuazione.

GAJA: Ritiene che sia preferibile tenere distinti questi punti che rappresentano fasi diverse. Fra l'uno e l'altro potrebbe esserci una qualche dichiarazione alle Nazioni Unite.

HALUSA: Rileva che, anche al di fuori del calendario, sarà possibile fare dichiarazioni alle Nazioni Unite.

GAJA: Ne conviene, ma fa notare che le dichiarazioni orali previste nel calendario operativo dovranno essere collocate dopo la dichiarazione austriaca al Parlamento, nel primo momento utile, avuto riguardo all'epoca in cui annualmente avviene la discussione generale dinanzi all'Assemblea delle Nazioni Unite.

HALUSA: Affronta il problema della collocazione del voto parlamentare sulla ratifica dell'accordo e propone che esso segua alla seconda votazione della legge costituzionale italiana.

GAJA: Sostiene che esso dovrebbe precedere tale seconda votazione.

HALUSA: Dichiara di non essere d'accordo. Chiede poi perché nel progetto italiano di calendario operativo si parli di «presentazione» e non di prima votazione della legge costituzionale.

MODUS

GAJA: Risponde che può anche parlarsi di prima votazione.

HALUSA: Rilegge nel suo insieme la proposta austriaca di calendario operativo (si veda, allegata all'appunto[3]).

GAJA: Constata che le differenze più gravi di opinione riguardano la collocazione del punto 8 (firma dell'accordo) e del punto 10 (voto parlamentare della legge di ratifica).

HALUSA: Ripete che, quanto alla firma, la posizione austriaca non è modificabile.

GAJA: Chiede che cosa si possa fare circa il voto parlamentare della legge di ratifica.

HALUSA: Risponde che potrebbe forse procedersi contemporaneamente a tale voto, e a quello del Parlamento italiano per l'approvazione definitiva della legge di ratifica.

GAJA: Chiede precisazioni sulla parafatura; come e da chi sarebbe fatta? Riceverebbe pubblicità?

HALUSA: Assicura che avrebbe pubblicità; non è invece in grado di dire chi dovrebbe provvedervi, sebbene reputi naturale che la cerimonia si svolga al livello di funzionari.

GAJA: Precisa che con le ultime domande non vuol dare l'impressione che si accetti da parte italiana la posizione austriaca circa la firma dell'accordo. Comunque, e al solo scopo di chiarire il quadro d'assieme, ritiene utile fissare il punto che vi sarebbe una cerimonia di parafatura.

HALUSA: Risponde che potrebbe esserci.

GAJA: Chiede precisazioni sulla dichiarazione austriaca relativa alla Commissione Struye.

HALUSA: Afferma che da parte austriaca si potrà solo dichiarare di non voler fare uso della Commissione Struye e ci si potrà impegnare a non prendere iniziative in quella sede. Sopprimere addirittura la Commissione non sembra possibile.

GAJA: Rileva che bisognerebbe evitare di approfittare dell'autonomia di cui gode la Commissione Struye, nel quadro del Consiglio d'Europa, per intralciare la chiusura della controversia.

HALUSA: Prevede che si dichiari da parte austriaca che verrebbe deprecata ogni eventuale interferenza della Commissione Struye nel procedimento di chiusura della controversia.

GAJA: Mette in evidenza l'importanza anche psicologica di questo problema.

HALUSA: Risponde che proprio per questo il Governo austriaco dichiarerebbe di voler rimanere estraneo alle iniziative della Commissione.

GAJA: Chiede fino a che punto una tale presa di posizione del Governo austriaco impegnerebbe i parlamentari austriaci, che fanno parte dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

HALUSA: Osserva che i parlamentari dovrebbero sentirsi vincolati dal voto, con cui sarebbe approvata la dichiarazione del Cancelliere austriaco prevista al n. 3 del calendario operativo.

GAJA: Afferma che bisognerebbe in realtà evitare il rinnovo della Commissione Struye.

MODUS

HALUSA: Risponde che questo non gli sembra accettabile; ripete che da parte austriaca si è disposti soltanto a dichiarare che non si farà ricorso alla Commissione durante il periodo di svolgimento delle operazioni del calendario.

GAJA: Nota che se la Commissione Struye non viene fatta cessare nella fase iniziale del calendario operativo, sarà pur necessario prevedere un momento successivo in cui essa venga meno.

HALUSA: Replica che ciò potrebbe avvenire solo dopo la quietanza. Aggiunge che probabilmente, in base alle norme che regolano l'attività degli organi del Consiglio d'Europa, la Commissione Struye si considererà venuta meno se non avrà funzionato per un certo tempo.

GAJA: Ricorda che comunque rimane aperto il problema della firma dell'accordo della giurisdizione.

HALUSA: Nota che questo problema è collegato a quello della parafatura.

GAJA: Accenna all'altra questione aperta, della siglatura del calendario.

HALUSA: Risponde che ogni decisione in merito è rimessa al Governo italiano. Tiene poi a precisare che sarà politicamente difficile ottenere il voto del Parlamento austriaco sulla legge di ratifica dell'accordo se non sarà già noto il voto di approvazione definitiva della legge costituzionale da parte del Parlamento italiano.

GAJA: Fa notare che quando si approva una legge di ratifica viene solo concessa l'autorizzazione a ratificare al potere esecutivo; il voto parlamentare non è dunque impegnativo.

HALUSA: Ne conviene ma sottolinea che non bisogna correre il rischio che il Parlamento austriaco bocci la legge di ratifica, perché non ancora certo dell'approvazione definitiva della legge costituzionale italiana.

Seduta antimeridiana del 29 novembre

Si procede alla lettura dei testi dei singoli documenti di chiusura della controversia. Da parte italiana si fa notare che hanno subito modifiche soprattutto i documenti precedentemente redatti per informare il segretario delle Nazioni Unite della chiusura della controversia, in quanto i documenti medesimi sono serviti come traccia nelle dichiarazioni orali all'Assemblea delle Nazioni Unite, previste dal punto 5 del calendario operativo. Resta perciò ancora da preparare il testo delle notifiche al Segretario Generale delle Nazioni Unite, previsto al punto 14 del calendario operativo; esse dovranno essenzialmente servire a render noto che la quietanza è stata rilasciata e che con ciò la controversia è effettivamente chiusa. Da parte italiana si ricorda ancora che restano da preparare (a cura del Governo austriaco) la dichiarazione contro il terrorismo e la dichiarazione relativa alla Commissione Struye.

Nel corso della lettura vengono recati d'accordo alcuni ulteriori ritocchi ai documenti. Si precisano i punti seguenti:

a) A proposito del concetto di attuazione del pacchetto, accolto nella dichiarazione austriaca al Parlamento e nelle dichiarazioni orali all'Assemblea delle Nazioni Unite, la formula presa in considerazione nel corso dei presenti colloqui implica che le leggi ordinarie non richiedano alcuna norma di esecuzione e che due fra le misure inizialmente previste come amministrative (modifica art. 18 Reg. esec. T.U. L.P.S. e riconoscimento come persona giuridica dell'Associazione reduci e vittime di guerra

MODUS

altoatesini) vengano adottate con atti legislativi. Inoltre, vanno chiarite – sotto il profilo del tipo di provvedimento da adottare – le questioni del passaggio del personale e degli uffici dalla regione Trentino-Alto Adige alla Provincia di Bolzano nonché delle trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca.

b) A proposito della quietanza austriaca, viene preferita l'alternativa consistente nel testo trascritto a piè di pagina. Quanto alla «presa di atto» del Governo italiano, una volta che esso abbia ricevuto la quietanza, sarà inviata una apposita nota diplomatica.

c) A proposito delle notifiche previste ai punti 14 e 15 del calendario operativo, si tratterà ogni volta di due documenti paralleli, rispettivamente da parte italiana e da parte austriaca.

Il solo documento che dà luogo ad ampia discussione è il testo dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja. Infatti:

HALUSA: Chiede che l'accordo si riferisca, anziché alle «controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore tra i due paesi», alle «*eventuali future* controversie concernenti ...». Giustifica tale richiesta affermando che, al momento della ratifica dell'accordo di cui trattasi, la controversia attuale sarebbe già risolta attraverso l'apposito procedimento di chiusura.

GAJA: Dichiara di non poter accogliere la proposta. A suo avviso, l'accordo dovrebbe servire anche a deferire alla Corte l'attuale controversia, nell'ipotesi che la quietanza austriaca non venisse rilasciata.

HALUSA: Osserva che quietanza e ratifica austriache sono interdipendenti: se non ci fosse la prima, non ci sarebbe neanche la seconda.

GAJA: Ricorda che la ratifica, secondo la formula convenuta, deve esser data entro un determinato numero di giorni dalla attuazione del pacchetto.

HALUSA: Afferma che se la realizzazione del calendario operativo fosse interrotta, tutto si fermerebbe: non vi sarebbe attuazione del pacchetto, né quietanza, né perfezionamento dell'accordo. Ma se tutto va bene, da parte austriaca si darà la quietanza e al tempo stesso si ratificherà l'accordo.

GAJA: Sostiene che bisogna pur supporre l'ipotesi che gli altoatesini preferiscano acquisire i risultati ad essi favorevoli e bloccare poi il rilascio della quietanza, in modo da lasciare aperta la controversia. Tenendo conto di tale rischio lo stesso Governo austriaco dovrebbe avere interesse alla determinazione di una data limite rigida per lo scambio delle ratifiche, che varrebbe da mezzo di pressione per il rilascio della quietanza.

HALUSA: Replica che è impensabile creare una distinzione fra i presupposti della ratifica dell'accordo e quelli del rilascio della quietanza.

GAJA: Rileva che politicamente, una volta previsto un termine rigido per lo scambio delle ratifiche, il Governo austriaco si assumerebbe una pesante responsabilità se non osservasse il termine stesso. Esso potrebbe invece trovare molti pretesti per non rilasciare la quietanza.

HALUSA: Risponde che il Governo austriaco si impegnerebbe così a ratificare l'accordo come a rilasciare la quietanza: beninteso, sempre che il pacchetto sia stato eseguito.

GAJA: Chiede quali conseguenze avrebbe, in definitiva, l'inadempimento di questi impegni.

MODUS

HALUSA: Risponde che il Governo italiano potrebbe rivolgersi, per esempio, alle Nazioni Unite.

GAJA: Replica che ciò sarebbe ridicolo.

TSCHOFEN: Precisa che la quietanza e lo scambio delle ratifiche, pur essendo operazioni diverse e non legate fra loro, avrebbero il medesimo presupposto: l'esecuzione del pacchetto. Se questo presupposto si realizzerà, le due conseguenze previste si realizzeranno entrambe; in caso contrario, non si realizzerà nessuna delle due.

GAJA: Osserva che esiste il rischio di una contestazione anche sull'ultima norma del pacchetto: c'è sempre gente che può preferire di lasciare aperta la controversia. Ora, se da parte italiana si sarà convinti di aver fatto tutto ciò che si doveva, sarà sempre più agevole imputare al Governo austriaco la mancata ratifica dell'accordo anziché la mancata quietanza: la ratifica aprirebbe infatti la via ad una soluzione delle divergenze ancora sussistenti e nessuno potrebbe giustificare un rifiuto del Governo austriaco di procedere su questa strada.

HALUSA: Osserva che l'interesse essenziale degli altoatesini è quello che si realizzi senza intralci il pacchetto e ripete che se questo avviene l'Austria è obbligata sia alla quietanza sia alla ratifica dell'accordo.

GAJA: Insiste sul rischio che esponenti altoatesini premano sul Governo di Vienna per lasciare aperta la questione.

HALUSA: Afferma che ciò sarebbe contrario agli interessi austriaci.

GAJA: Nota che la distinzione tra la controversia attuale e quelle future potrebbe riuscire di assai difficile applicazione. Si supponga l'abrogazione successiva di norme emanate in attuazione del pacchetto; ne deriverebbe certo una controversia con l'Austria. Sarebbe una controversia nuova o il ripetersi della controversia attuale?

TSCHOFEN: Afferma che controversia futura dovrebbe significare ogni questione al di fuori dell'attuazione del pacchetto.

CAPOTORTI: Ricorda che da parte austriaca si è sempre sostenuto che l'accordo di Parigi abbia effetti permanenti. Da questo punto di vista, ogni questione di esecuzione dell'accordo, anche se risolta in un certo momento, può ripresentarsi in un momento successivo.

TSCHOFEN: Risponde che, quando il pacchetto sarà stato attuato, qualsiasi problema di esecuzione dell'accordo di Parigi potrà indubbiamente essere portato dinanzi alla Corte dell'Aja.

GAJA: Osserva che proprio per questo non ha senso distinguere fra controversia attuale e controversie future.

TSCHOFEN: Afferma che, se si adotta l'impostazione italiana, si può pensare che il Governo italiano intenda adire in futuro la Corte dell'Aja per far dichiarare che una delle misure eseguite come parte del pacchetto non era giuridicamente obbligatoria, così da esser libera di abrogarla.

GAJA: Ricorda che da parte austriaca si è sempre sostenuto che l'Italia, attraverso il pacchetto, esegua tardivamente l'accordo di Parigi.

CAPOTORTI: Aggiunge che sembra comunque impensabile adire la Corte per far dichiarare che una misura già attuata non era giuridicamente necessaria. In realtà, la Corte potrebbe essere adita da parte italiana solo per sentir dichiarare che l'accordo di Parigi è stato completamente eseguito.

MODUS

HALUSA: Conclude riservandosi di sottoporre il problema agli esperti giuridici austriaci e di indicare la posizione definitiva del suo Governo in una prossima occasione.

GAJA: Nota che, una volta definito il testo dell'accordo, tutti i riferimenti al contenuto dell'accordo medesimo, che sono fatti in altri documenti, dovranno logicamente uniformarsi a quel testo.

HALUSA: Rileva che bisognerà pensare anche ad un comunicato, da diffondere nel momento in cui saranno state definite tutte le questioni ancora pendenti.

GAJA: Osserva che vi sarà evidentemente, in quel momento, un incontro di Ministri, e che i progressi conseguiti saranno annunciati in termini generali. Bisognerà poi attendere che il calendario si realizzi interamente, prima di poter parlare di avvenuta chiusura della controversia.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.
[2] Redatto da Capotorti e trasmesso a Fenzi con lettera datata Bari, 4 dicembre 1968.
[3] Vedi D. 445, Allegato.

445

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto segreto[2]. **Roma, 30 novembre 1968.**

1. Nei giorni 28 e 29 novembre u.s. ha avuto luogo a Parigi una riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria in merito alla controversia altoatesina[3]. Vi hanno partecipato:

- da parte austriaca: l'Ambasciatore Halusa, il Landesamtdirektor Kathrein e il Dr. Tschofen;
- da parte italiana: l'Ambasciatore Gaja, il Prof. Monaco ed il Prof. Capotorti.

Sono stati esaminati i punti seguenti:

a) definizione del concetto di attuazione del pacchetto;
b) «calendario operativo»;
c) testi dei documenti di chiusura.

2. *Determinazione del momento di attuazione del pacchetto.* Da parte austriaca si è inizialmente proposta una formula secondo la quale «il pacchetto avrebbe dovuto ritenersi eseguito quando il Parlamento ed il Governo italiano nonché la Regione Trentino-Alto Adige avessero preso, nelle rispettive sfere di competenza, tutte le misure necessarie per adempiere le corrispondenti disposizioni del pacchetto. L'ultima di tali misure avrebbe segnato l'inizio del periodo previsto per il rilascio della quietanza».

Tale formula, che implicitamente poteva considerarsi anche meno favorevole di quelle proposte in precedenza da Vienna, ha sollevato ferme obiezioni da parte dei rappresentanti italiani. Questi hanno insistito per l'accoglimento della definizione già suggerita da parte italiana in occasione dell'esame della cosiddetta proposta Giovenco.

Dopo lungo ed approfondito dibattito, da parte austriaca si è dimostrati disposti ad accogliere – salvo contrarie decisioni in sede politica – una formula secondo la quale «ai fini del rilascio della quietanza, il pacchetto si considererà eseguito quando

MODUS

entreranno in vigore la legge costituzionale le leggi ordinarie e le norme di attuazione». L'accettazione di questo testo da parte austriaca sarebbe peraltro subordinata alla condizione che almeno due delle misure amministrative previste nel pacchetto (e precisamente: la modifica dell'Articolo 18 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza ed il riconoscimento come persona giuridica dell'Associazione Reduci e Vittime di Guerra altoatesini) siano attuate mediante provvedimenti legislativi. Inoltre, sempre da parte austriaca, si è sottolineato che, nella formula, deve essere in qualche modo compreso anche il passaggio dalla Regione alla Provincia degli Uffici e del personale inerenti alle nuove competenze provinciali; pur rimettendosi alla parte italiana circa le modalità con cui ciò potrà avere luogo. È stata infine ricordata, da parte austriaca, la questione dell'applicazione delle raccomandazioni della Commissione dei Diciannove per le trasmissioni radio-televisive per gli altoatesini di lingua tedesca. Come è noto, sul contenuto di essa erano state richieste delucidazioni nel corso dell'incontro di New York[4]. La delegazione austriaca, che si è detta non ancora in grado di fornirle, si è riservata di dare i necessari chiarimenti al riguardo in una prossima riunione.

Termine da cui decorre il periodo entro il quale deve essere rilasciata la quietanza. È stato successivamente preso in esame il problema del termine da cui deve decorrere il periodo entro il quale dovrà essere rilasciata la quietanza austriaca. Da parte italiana è stato fatto presente che, secondo la formula cosiddetta automatica, la legge costituzionale stabilirà che le norme di attuazione saranno emanate entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Nei primi sei mesi di tale periodo la Commissione paritetica potrà formulare il proprio parere; qualora tale termine decorra senza che la Commissione abbia fatto conoscere il suo parere, il Governo provvederà egualmente nei successivi sei mesi. Con la scadenza dei dodici mesi, il passaggio dei poteri alla Provincia si intenderà senz'altro effettuato.

Accettando tale formula, il termine «a quo» dovrebbe decorrere dalla pubblicazione dell'ultima legge (costituzionale od ordinaria) sulla Gazzetta ufficiale, aumentato di un anno. È evidente, infatti, che a tale momento le norme di attuazione dovrebbero essere state emanate o che, comunque, il passaggio dei relativi poteri sarà effettuato; col che si deve ritenere pienamente attuata la definizione relativa all'esecuzione del pacchetto sopra ricordata.

Tale proposta italiana non è stata finora accettata da parte austriaca. È stata suggerita, in proposito, una formula, del resto conforme a quanto noi stessi avevamo suggerito fino al dicembre dello scorso anno, secondo la quale il termine «a quo» dovrebbe decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ultima norma di attuazione. L'emanazione delle norme di attuazione, a sua volta, dovrà aver luogo, come previsto, non oltre i due anni dalla pubblicazione della legge costituzionale. Al fine di evitare che l'eventuale inerzia della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto blocchi la possibilità di rispettare l'anzidetto termine, si sarebbe ora disposti, da parte austriaca, ad accettare che, decorsi 18 mesi senza che la Commissione predetta abbia provveduto a dare il suo parere, il Governo sarebbe libero di procedere entro i sei mesi successivi alla emanazione delle norme di cui trattasi.

Termine entro cui dovrà essere rilasciata la quietanza. Circa il periodo che dovrebbe intercorrere fra il momento finale dell'attuazione del pacchetto, nei sensi sopra

MODUS

specificati, ed il momento del rilascio della quietanza, da parte austriaca ci si è dichiarati disposti a ricercare una data intermedia fra il termine dei 21 gg., a suo tempo previsto, e quello di 60 gg., che era stato da ultimo suggerito da parte austriaca.

3. Per quanto riguarda il «*calendario operativo»,* si è riscontrata una coincidenza nei punti di vista italiano ed austriaco circa il numero e la natura delle singole operazioni. Sono state invece constatate divergenze circa l'ordine delle varie operazioni e precisamente circa il momento della parafatura e della firma dell'accordo relativo alla giurisdizione della Corte, nonché del voto parlamentare che autorizzerebbe a ratificare tale accordo.

Per quanto concerne la firma di tale accordo, da parte austriaca è stato sottolineato che si reputa della massima importanza far precedere ad essa la prima votazione della legge costituzionale. Di fronte alle obiezioni sollevate da parte italiana, i rappresentanti austriaci hanno escluso che questa posizione sia modificabile. Essi si sono dichiarati disposti, invece, a dare adeguata pubblicità alla cerimonia della parafatura.

Per quanto poi concerne la votazione parlamentare della legge di ratifica, la delegazione austriaca ha sostenuto che essa dovrebbe aver luogo dopo l'approvazione definitiva della legge costituzionale italiana, o, al massimo, *contemporaneamente* ad essa.

Quanto alla dichiarazione del Cancelliere austriaco sul terrorismo, si è convenuto che essa precederà le operazioni elencate nel calendario, senza essere formalmente inserita nel calendario stesso.

4. Per quanto concerne i *documenti di chiusura della controversia*, la lettura fattane ha consentito di arrecare taluni ritocchi ai testi a suo tempo predisposti, e da noi in parte aggiornati. Non sono emerse divergenze sostanziali, ad eccezione di un passo dell'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja. Da parte austriaca, infatti, si è chiesto che l'accordo prenda in considerazione «le *future* controversie (anziché "le controversie") concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore fra i due Stati».

Da parte italiana si è insistito sulla necessità di conservare il testo precedentemente concordato, illustrando anche i delicati problemi interpretativi che sorgerebbero in base alla nuova formula.

I rappresentanti austriaci si sono parimenti riservati di predisporre e di comunicarci il testo di un documento che farebbe conoscere alla Commissione politica dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa l'intenzione del Governo austriaco di non far uso della Sottocommissione per l'Alto Adige e di non prendervi iniziative. Da parte italiana è stata prospettata la necessità di una presa di posizione più univoca, tale da condurre alla soppressione della Sottocommissione. Da parte austriaca è stato però obiettato che ciò non potrebbe accadere se non al termine delle operazioni previste.

Una nuova questione sollevata nell'incontro da parte austriaca è stata quella della eventuale siglatura del «calendario operativo». Da parte italiana ci si è riservati di prendere posizione sulla questione.

Si è constatato che restano da formulare i documenti relativi alle comunicazioni finali parallele dei due Governi al Segretario Generale delle Nazioni Unite, dichiarazioni che le due Parti si sono riservate di predisporre.

MODUS

5. *Riguardo alla dichiarazione del Cancelliere austriaco sul terrorismo*, da parte austriaca è stato fatto presente che il progetto italiano potrà fornire criteri orientativi per la redazione di un testo che ci sarà comunicato in una prossima occasione.

6. *Sul contenuto del pacchetto*, si è affermato da parte austriaca di non voler riaprire la questione. Il problema sarebbe stato tuttavia vivacemente dibattuto nel corso della riunione di Innsbruck del 27 novembre 1968. Si è comunque accennato al fatto che il Dr. Magnago si propone di chiarire direttamente sul piano interno, a Roma, talune «divergenze formali».

Sempre da parte austriaca è stato nuovamente fatta presente l'attesa della *comunicazione dei «chiarimenti»* relativi al pacchetto. Da parte italiana si è detto di essere disposti a provvedervi prima dell'inizio del «calendario operativo».

7. I colloqui si sono svolti, in un clima di cordialità ed hanno segnato, per alcuni aspetti, un effettivo progresso sul piano tecnico, sebbene taluni problemi non siano ancora risolti e sebbene entrambe le Parti abbiano precisato che le rispettive prese di posizione dovevano intendersi formulate a titolo personale e con riserva di approvazione da parte dei propri Governi.

8. Da parte austriaca è stato proposto di tenere a Parigi nei giorni 14-15 dicembre p.v., in concomitanza con la riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, un nuovo incontro a livello esperti.

Da parte italiana ci si è riservati una risposta, nell'intesa che si proceda, comunque, nel frattempo allo scambio dei testi definitivi dei documenti esaminati, quali risultano dopo l'esame congiunto testé effettuato[5].

ALLEGATO

CALENDARIO OPERATIVO[6]

Proposta italiana	*Proposta austriaca*
1) Parafatura dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.	1) Idem
2) Dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento.	2) Idem
3) Dichiarazione del Cancelliere austriaco al proprio Parlamento.	3) Idem
4) Insediamento del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige.	4) Idem
5) Dichiarazioni orali dei delegati italiano ed austriaco all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite[7].	5) Idem
6) Dichiarazione austriaca relativa alla Commissione Struye del Consiglio d'Europa.	6) Idem
7) Firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.	7) Prima votazione della legge costituzionale italiana.

MODUS

8) Prima votazione della legge costituzionale italiana.	8) Firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.
9) Voto parlamentare della legge di ratifica dell'accordo, in Italia ed in Austria.	9) Approvazione definitiva della legge costituzionale italiana.
10) Approvazione definitiva della legge costituzionale italiana.	10) Voto parlamentare della legge di ratifica dell'Accordo, in Italia ed in Austria.
11) Approvazione delle leggi ordinarie italiane.	11) Idem
12) Emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale italiana.	12) Idem
13) Scambio delle ratifiche dell'accordo e rilascio della quietanza austriaca (cosidetta formula Toncic).	13) Idem
14) Notifiche della chiusura della controversia al Segretario Generale delle Nazioni Unite.	14) Idem
15) Notifica dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja al Cancelliere della Corte ed al Segretario del Consiglio d'Europa.	15) Idem
16) Eventuale conclusione di un Trattato di amicizia e di collaborazione italo-austriaco.	16) Idem

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/1.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 444.
4 Vedi D. 435.
5 Per il seguito vedi D. 446.
6 La copia del calendario operativo annessa all'appunto dell'incontro redatto da Capotorti reca le seguenti aggiunte in calce: «*Aggiunte*. 1 bis) Modifica dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione Reduci e Vittime di Guerra altoatesini; 12 bis) Decreto per il passaggio dalla Regione alla Provincia degli uffici e del personale inerenti alle nuove competenze provinciali». L'inserimento di queste aggiunte nel calendario fu concordato nel successivo incontro del 14 dicembre: vedi D. 452.
7 Nota del documento: «Questo punto verrà eventualmente posposto in relazione alla data del dibattito di politica generale nell'Assemblea delle Nazioni Unite».

446

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 9 dicembre 1968.**

1. Come è noto, nel corso dell'incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria, che ha avuto luogo a Parigi nei giorni 28-29 novembre u.s.[3], è stato proposto da parte austriaca di tenere una ulteriore riunione a Parigi, nei giorni 14 e 15 dicembre p.v., in concomitanza con la riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

I rappresentanti italiani si riservarono di dare una risposta, nell'intesa che nel frattempo le due parti avrebbero proceduto allo scambio dei testi definitivi dei documenti di chiusura esaminati nel corso della predetta riunione, quali risultano dopo l'esame congiunto effettuato in quella sede.

MODUS

2. Si tratta ora di prendere una decisione, in primo luogo, sui seguenti punti:

a) se si possa accettare o meno, la data proposta da parte austriaca per la prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi;

b) se si possa autorizzare, o meno, la comunicazione a questa Ambasciata d'Austria dei documenti di chiusura, quali risultano dopo l'esame congiunto fattone a Parigi (all. 1)[4]. Vi è da tener presente, a tale riguardo, che talune parti di essi dovranno essere tuttora esaminate in dipendenza delle decisioni che verranno prese sui punti tuttora in discussione.

3. La prima delle questioni tuttora in discussione riguarda la *determinazione del momento di attuazione del pacchetto* ai fini del rilascio della quietanza austriaca. In relazione a tale punto occorrerà decidere:

a) se si debba insistere per l'accettazione della formula già suggerita da parte italiana nel dicembre 1967[5] – e finora non accolta da parte austriaca – secondo la quale il pacchetto s'intenderà attuato un anno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge costituzionale e delle leggi ordinarie, recanti l'indicazione del termine di un anno e delle modalità per l'emanazione delle norme di attuazione;

b) se possa essere accettata la formula prospettata dai rappresentanti austriaci nella riunione di Parigi del 28-29 novembre 1968, secondo la quale il pacchetto si considererà eseguito quando entreranno in vigore la legge costituzionale, le leggi ordinarie e le norme di attuazione, a condizione che:

aa) due delle misure amministrative previste nel pacchetto (e precisamente: la modifica dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. ed il riconoscimento come persona giuridica dell'Associazione Reduci e Vittime di Guerra altoatesini) siano attuate mediante provvedimenti legislativi;

bb) nella formula venga in qualche modo compreso anche il passaggio dalla Regione alla Provincia degli Uffici e del personale inerente alle nuove competenze provinciali, restando la parte italiana libera di decidere circa le modalità con cui ciò potrà aver luogo.

Si è fatta altresì riserva da parte austriaca circa l'applicazione delle raccomandazioni della Commissione dei 19 per le trasmissioni radio-televisive destinate agli altoatesini di lingua tedesca.

Il termine «a quo» per il rilascio della quietanza dovrebbe decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ultima norma di attuazione. L'emanazione delle norme di attuazione, a sua volta, dovrà avere luogo, come previsto, non oltre i due anni dalla pubblicazione della legge costituzionale. Al fine di evitare che l'eventuale inerzia della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto blocchi la possibilità di rispettare l'anzidetto termine, si sarebbe ora disposti, da parte austriaca, ad accettare che, decorsi i 18 mesi senza che la Commissione predetta abbia provveduto a dare il suo parere, il Governo sarebbe libero di procedere entro i 6 mesi successivi alla emanazione delle norme di attuazione.

Sopratutto in considerazione della proposta austriaca di cui al comma precedente, la formula indicata alla lettera b) potrebbe essere considerata accettabile, dato che:

a) alla condizione di cui alla lettera aa) si potrebbe far fronte provvedendo alla emanazione delle misure relative agli inizi della attuazione del «calendario operativo», e precisamente subito dopo la parafatura dell'accordo concernente la giurisdizione della Corte dell'Aja;

MODUS

b) per quanto concerne la condizione di cui alla lettera bb), nella legge costituzionale sarà compresa una clausola nella quale si richiede un decreto del Presidente della Regione, da emanarsi, sentita la Giunta Provinciale interessata, entro un mese dopo la pubblicazione delle norme di attuazione. In mancanza di un provvedimento della Regione entro tale termine, il potere corrispondente sarà esercitato dal Commissario del Governo.

4. La seconda questione attualmente in discussione concerne il *termine entro cui dovrebbe essere rilasciata la quietanza*. Il termine a suo tempo previsto era di 21 giorni dal «dies a quo» (vedi n. 3), mentre da parte austriaca è stato poi suggerito un termine di 60 giorni.

In relazione a quanto esposto nel paragrafo precedente (e cioè dato che la condizione di cui alla lettera bb) sarà soddisfatta entro un mese dalla emanazione delle norme di attuazione), il termine di 60 giorni dovrebbe essere considerato accettabile.

5. Per quanto concerne il «calendario operativo», nell'ultima riunione dei rappresentanti dei Ministri sono state constatate divergenze fra le due delegazioni circa l'ordine di alcune operazioni e precisamente circa il momento della parafatura e della firma dell'accordo relativo alla Corte dell'Aja, nonché del voto parlamentare che autorizzerebbe a ratificare tale accordo. Per quanto concerne la firma dell'accordo, da parte austriaca è stato sottolineato che si reputa della massima importanza far precedere ad essa la prima votazione della legge costituzionale. Di fronte alle obiezioni sollevate da parte italiana, i rappresentanti austriaci hanno escluso che questa posizione sia modificabile. Essi si sono dichiarati disposti, invece, a dare adeguata pubblicità alla cerimonia della parafatura (che costituirebbe la prima operazione del «calendario operativo»).

Per quanto poi concerne la votazione parlamentare della legge di ratifica la delegazione austriaca ha sostenuto che essa dovrebbe aver luogo dopo l'approvazione definitiva della legge costituzionale italiana o, al massimo, contemporaneamente ad essa.

Secondo la nostra posizione la firma dell'accordo per la Corte dell'Aja dovrebbe precedere la prima votazione della legge costituzionale e il voto parlamentare della legge di ratifica dell'accordo dovrebbe precedere l'approvazione definitiva della legge costituzionale medesima.

La posizione austriaca sembra diretta ad agevolare l'affermazione della tesi del Governo di Vienna, secondo la quale anche le misure del pacchetto dovrebbero cadere sotto la giurisdizione della Corte dell'Aja, che dovrebbe essere competente a conoscerle, quali atti di esecuzione di un accordo internazionale. Poiché da parte nostra ci siamo sempre opposti a tale tesi, sembra che anche nella questione in esame ci converrebbe insistere sulla nostra posizione, tutt'al più proponendo che la firma dell'accordo abbia luogo durante la discussione parlamentare della legge costituzionale.

Una nuova questione sollevata da parte austriaca e sulla quale i rappresentanti italiani si sono riservati di prendere posizione, concerne l'eventuale *parafatura del «calendario operativo»*. Al riguardo si rileva che tale proposta, mentre non comporta alcun vantaggio per noi, dal punto di vista pratico, non è priva di rischi, perché

MODUS

potrebbe costituire un elemento di più a sostegno della su accennata tesi austriaca, secondo la quale le misure del pacchetto costituiscono il risultato di un accordo italo-austriaco e pertanto cadono anch'esse sotto la giurisdizione della Corte dell'Aja. In considerazione di quanto precede sembrerebbe preferibile non accogliere la proposta austriaca.

6. Per quanto concerne i documenti di chiusura della controversia, occorre anzitutto decidere – come accennato al punto 2 – se può essere autorizzata, o meno, la comunicazione all'Ambasciata d'Austria dei testi dei documenti stessi, quali risultano dopo l'esame congiunto fattone nell'ultima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri d'Italia e d'Austria e con le modificazioni che dovranno esservi apportate secondo la posizione definitiva assunta dai due Governi nelle questioni tuttora aperte.

Vi è poi da considerare che da parte austriaca è stata proposta una modifica al testo dell'accordo concernente la giurisdizione della Corte dell'Aja, modifica secondo la quale l'accordo stesso dovrebbe riferirsi alle «*future* controversie (anziché "alle controversie") concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore fra i due Stati». Come noto, nei confronti di tale modifica i rappresentanti italiani hanno formulato a Parigi obiezioni e riserve. Poiché la modifica stessa può essere considerata come tendente ad escludere dall'accordo l'attuale controversia italo-austriaca circa l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, contrastando così quella che è stata la nostra posizione durante tutta l'attuale fase dei contatti italo-austriaci, sembra doversi insistere sulla necessità di conservare il testo precedentemente concordato.

Vi è altresì da decidere se possa essere proposto alla parte austriaca l'unito progetto (all. 2) delle comunicazioni finali parallele dei Governi italiano ed austriaco al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Resterà infine da esaminare, non appena ci sarà consegnato da parte austriaca, il testo del documento che essa si è riservata di predisporre per far conoscere alla Commissione politica dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa l'intenzione del Governo di Vienna di non fare uso della Sottocommissione per l'Alto Adige e di non prendervi iniziative.

7. Vi è infine da tener presente che secondo quanto è stato preannunciato dai rappresentanti austriaci nell'ultima riunione di Parigi, il Dr. Magnago si proporrebbe di chiarire direttamente sul piano interno, a Roma, talune «divergenze formali» fra il testo del pacchetto in suo possesso e quello predisposto dal Ministero dell'Interno.

Si rimane in attesa di conoscere se V.E. concordi su quanto precede[6].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.

2 Sottoscrizione autografa.

3 Vedi D. 444.

4 Non rinvenuti gli allegati nel fascicolo di provenienza, ma vedi D. 453, Allegato. Vedi anche D. 440, nota 6.

5 Vedi D. 314.

6 Per il seguito vedi DD. 449 e 450.

MODUS

447

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 47631/811. **Vienna, 12 dicembre 1968 (perv. ore 17).**

Oggetto: Problema altoatesino.

Il Presidente del Consiglio e V.E. staranno fra l'altro considerando il tenore del passaggio relativo al problema altoatesino da includere nella dichiarazione governativa al Parlamento. Mi permetta V.E. qualche considerazione in materia.

La trattativa con l'Austria potrebbe ormai dirsi giunta alla fine sotto il profilo tecnico: due o tre riunioni dovrebbero bastare per terminarla. Tuttavia la sua conclusione politica resta tuttora alla mercé di qualche incidente; e potrà esservi chi cerchi di provocarlo, quanto meno per procrastinarla sino al momento in cui la lotta elettorale in Austria obblighi al rinvio alla tarda primavera 1970 di tutta la faccenda.

La miglior maniera di evitare il peggio essendo quella il prepararcisi, mi domando se il momento non sia venuto di fare un passo avanti rispetto alle precedenti dichiarazioni governative, ad esempio quelle del Presidente Leone nel luglio scorso[2]. Mi pare si potrebbe dichiarare che il testé costituito Governo di progresso democratico è deciso a realizzare – nell'arco della sua prevedibile durata – quelle legittime aspirazioni del gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano che, nel solco aperto dalla Commissione dei 19, sono state accertate e puntualizzate nei frequenti e ripetuti contatti avutisi negli ultimi anni tra il Governo di Roma e i rappresentanti del gruppo di lingua tedesca: realizzazione che si avrà mediante la presentazione all'attuale Parlamento, e l'auspicata approvazione da parte sua, di una serie di leggi ispirate al precetto costituzionale che vuole garantita la più ampia tutela delle minoranza etniche.

Si aggiungerebbe poi nella dichiarazione che il Governo ha fiducia che tale sua volontà politica, ove a tempo debito confortata dall'approvazione del Parlamento, condurrà anche nello spirito dei contatti da lungo tempo avutisi con il Governo austriaco, a una dichiarazione da parte dell'Austria che essa ritiene chiusa e definita la controversia circa l'interpretazione dall'accordo De Gasperi-Gruber, che da Vienna fu nel 1960 sottoposta alle Nazioni Unite. In ogni caso l'Italia, una volta approvate le misure per una più ampia autonomia della Provincia di Bolzano, avrà la serena coscienza di avere fatto per una minoranza etnica tutto quanto lo spirito democratico del nostro tempo richiede; e in ogni caso altrettanto se non più di quel che in situazioni analoghe viene fatto in altre parti d'Europa e del mondo.

Le ragioni che mi spingono a consigliare al Governo che fin dalla dichiarazione d'apertura esso assegni, per la prima volta dopo tanti anni e prescindendo dalla trattativa con Vienna, al mantenimento delle promesse fatte agli altoatesini una credibile scadenza, corrispondente alla durata di questa legislatura, stanno in quanto ho detto all'inizio. E cioè che conviene non trascurare l'ipotesi che l'accordo con l'Austria debba essere rinviato per un motivo o per l'altro: e che in tal caso sarebbe necessario, per la tranquillità interna ed esterna del Paese e della Regione, evitare che la vera controversia – quella tra l'Italia e la sua minoranza di lingua tedesca – incancrenisca in modo difficilmente sanabile.

MODUS

L'inizio a tempo debito dell'iter legislativo del pacchetto (e il suo preannunzio sin dal momento attuale, quando non subiamo alcuna forma di pressione interna od esterna) sarà il miglior deterrente, se non l'unico, da un lato contro le offese all'ordine pubblico in Alto Adige, dall'altro contro la tentazione cui il Governo monocolore austriaco potrebbe difficilmente resistere nella prossima annata preelettorale di fare del chiasso alle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa. Una precisa promessa, fatta oggi, da Governo italiano sorretto da larghissima maggioranza, darebbe all'opinione pubblica sudtirolese, austriaca e mondiale la prova che vogliamo fare sul serio, e che non si farà ricorso a scuse o scappatoie qualunque sia l'esito delle trattative con l'Austria.

E d'altronde nella deprecata ipotesi di una sospensione delle trattative il dar inizio all'attuazione legislativa del pacchetto ci porrebbe in una situazione assai migliore al momento della ripresa del negoziato[3].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.
2 Vedi D. 402, nota 3.
3 Per il seguito vedi D. 448.

448

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, UFFICIO II[1]

Appunto. **Roma, 13 dicembre 1968.**

La proposta di cui al telegramma n. 811[2] da Vienna, non sembra in armonia con la linea finora seguita da tutti i nostri Governi, con l'approvazione del Parlamento, di perseguire una soluzione concordata della controversia con l'Austria. Infatti se le dichiarazioni programmatiche del Governo fossero formulate nel modo indicato nel predetto telegramma, all'impegno politico di presentare «una serie di leggi ispirate al precetto costituzionale che vuole garantita la più ampia tutela delle minoranze etniche» non corrisponderebbe l'impegno austriaco per il rilascio della quietanza. Di conseguenza, se, per ipotesi, in seguito non intervenisse alcuna intesa fra Italia ed Austria per la chiusura della controversia, la parte italiana si sarebbe impegnata a presentare al Parlamento le predette leggi, senza alcun corrispettivo.

Con l'occasione si ricorda che lo scorso anno, per superare lo scoglio costituito dalla questione dell'ancoraggio era stato da taluni suggerito che l'Italia avrebbe dovuto procedere all'attuazione delle misure senza alcuna preventiva intesa con l'Austria, restando quest'ultima libera di rilasciare, o meno, la quietanza a seconda che essa considerasse soddisfacenti o insoddisfacenti le misure stesse. Tali suggerimenti non furono a suo tempo accolti, appunto perché ci esponevano al rischio di non ottenere la contropartita rappresentata dalla quietanza ed a quello di aprire la via a continue ulteriori richieste.

Tuttavia, per tener conto delle osservazioni formulate dell'Ambasciatore a Vienna, si proporrebbe di modificare il testo già predisposto delle dichiarazioni programmatiche del Governo, secondo l'unito progetto.

MODUS

Per quanto riguarda l'Alto Adige, il Governo di progresso democratico testé costituito proseguirà l'opera attivamente svolta, con l'appoggio del Parlamento, dai precedenti Governi nell'adoperarsi per il costante sviluppo delle popolazioni di lingua italiana, tedesca e ladina, nel solco tracciato dalla Commissione dei 19.

In tale contesto le aspirazioni del gruppo di lingua tedesca troveranno larga comprensione nel Governo, il quale, nella salvaguardia dell'integrità dello Stato nonché nel rispetto dei diritti delle popolazioni di lingua italiana e ladina viventi nella zona, si ispirerà ai principi della Costituzione e si avvarrà degli strumenti di autonomia amministrativa che in essa trovano il loro fondamento.

Il Governo si propone altresì di continuare frattanto i contatti con le Autorità austriache, allo scopo di contribuire con ogni possibile sforzo al superamento della controversia, che si augura possa avvenire nel più breve tempo, facendo a tal fine affidamento su analoghe disposizioni del Governo di Vienna.

Di fronte al fenomeno del terrorismo, le cui manifestazioni, pur non presentando la frequenza né la gravità degli scorsi anni, non possono tuttavia non destare preoccupazione, il Governo si attende che Vienna prosegua con energia nell'azione di prevenzione e di repressione.

Se da parte austriaca si dimostrerà di tenere nel debito conto le aspettative italiane verrà a crearsi una situazione che potrà non solo costituire un modello nelle relazioni tra Stati, ma in primo luogo apportare fecondi benefici in tutti i campi ai nostri due popoli[3].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.

[2] Vedi D. 447.

[3] Cfr. Atti Parlamentari, *Camera dei Deputati*, legislatura V, *Discussioni,* seduta del 16 dicembre 1968, pp. 3126-3140: 3136; Ivi, *Senato*, legislatura V*, Discussioni*, seduta del 16 dicembre 1968, pp. 2761-2777: 2774.

449

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, SEGRETERIA[1]

Appunto. **Roma, 14 dicembre 1968.**

In merito all'incontro degli esperti italiani ed austriaci per l'Alto Adige che è in corso a Parigi, il Direttore Generale degli Affari Politici Ambasciatore Gaja ha fatto conoscere questo pomeriggio, quale prima indicazione, quanto segue:

1. *Circa i documenti per la chiusura della controversia*, gli esperti austriaci hanno consegnato una serie di documenti in lingua tedesca che portano importanti modifiche rispetto ai testi esaminati nella precedente riunione degli esperti e che tendono a dare l'impressione che il risultato dei contatti costituisca un nuovo accordo italo-austriaco.

Alcune delle modifiche contenute nei documenti austriaci sono subito state ribattute dall'Ambasciatore Gaja e dai nostri altri due esperti, sia sotto il profilo della importanza delle modifiche apportate, sia per il cennato fatto che attraverso i documenti stessi si intende da parte austriaca configurare nettamente un vero e proprio accordo.

MODUS

L'Ambasciatore Gaja ritiene opportuno, prima della fine della riunione, di ribadire molto chiaramente le nostre obiezioni, acciocché gli austriaci non possano registrare che si siano da parte nostra accettati i loro nuovi documenti. Questo tanto più in quanto gli esperti austriaci sembrano avere istruzioni di non discutere i loro testi.

2. *Questione della definizione del momento di attuazione del «pacchetto»*, al riguardo gli esperti austriaci hanno accettato la nostra proposta, salvo per il fatto che da parte austriaca si chiede, affinché il pacchetto possa essere considerato attuato, che siano prese due misure particolari (qui di seguito indicate) che all'Ambasciatore Gaja non risultano fare parte del pacchetto e che gli esperti austriaci dicono essere «chiarimenti» forniti dall'Onorevole Berloffa:

a) integrazione (modifica) della Convenzione tra lo Stato e la RAI, per stabilire che il personale incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina debba appartenere al rispettivo gruppo linguistico e che il direttore responsabile del coordinamento dei programmi in lingua tedesca venga nominato dalla RAI-TV d'intesa con la Provincia;

b) integrazione (modifica) dell'Articolo 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 1947 n. 428, che detta norme in materia di vigilanza e controllo sulle radio-diffusioni circolari, per stabilire che la Commissione di vigilanza, nell'ambito della Provincia di Bolzano, sia composta, oltre che dal Presidente e dagli altri membri generalmente previsti, anche da tre membri, di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca ed uno di lingua ladina.

3. *Calendario*, secondo le nostre proposte i seguenti punti tuttora in discussione del Calendario operativo (7: firma dell'Accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja e 8: prima votazione della legge costituzionale italiana, come pure il punto 9: voto parlamentare della legge di ratifica dell'Accordo predetto, in Italia ed in Austria, e il punto 10: approvazione definitiva della legge costituzionale italiana) potrebbero avvenire contemporaneamente.

Da parte austriaca si è preso nota della proposta italiana, facendo però riserva di esaminarla.

Inoltre, da parte degli esperti austriaci è stata espressa viva preoccupazione per la nota presa di posizione di Kreisky in Parlamento, in sede di discussione del bilancio per il 1969. Come è noto, a tale riguardo Kreisky in sostanza ha dato poca importanza al contenuto del pacchetto, mettendo in rilievo che la questione cruciale del problema alto-atesino è l'esistenza di un foro che stabilisca se un eventuale accordo è stato o meno adempiuto e che il partito socialista approverà solo un ancoraggio di diritto internazionale. E, in relazione alle affermazioni del Ministro Waldheim, a favore di un «vincolante piano cronologico», Kreisky ha detto che si tratta di «pseudo assicurazioni che non significano nulla».

I Rappresentanti austriaci hanno infine chiesto se da parte italiana non ci si possa eventualmente adoperare per tentare di modificare la linea espressa da Kreisky, che peraltro non si prevede possa mutare troppo rapidamente[3].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.

2 Per il seguito vedi D. 450.

MODUS

450

INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E D'AUSTRIA (Parigi, 14 dicembre 1968)[1]

Appunto.

Erano presenti: da parte italiana, l'Ambasciatore Gaja e i proff. Monaco, Sperduti, Capotorti; da parte austriaca l'Ambasciatore Halusa, il Cons. Kathrein e il dott. Tschofen.

GAJA: Precisa che vi sono tre punti da discutere. In primo luogo, si tratterà di esaminare il testo dei documenti di chiusura della controversia, e particolarmente della comunicazione finale al Segretario Generale delle Nazioni Unite e della dichiarazione austriaca relativa all'attività della Commissione Struye. Poi va ripreso in esame il problema della determinazione del momento di attuazione del pacchetto. Infine va affrontata la questione della collocazione, nel calendario operativo, della firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja e della votazione parlamentare con cui sarà autorizzata la ratifica.

HALUSA: Prega Tschofen di riferire sul primo punto.

TSCHOFEN: Annuncia che sono pronti i testi in lingua tedesca dei documenti trasmessi il 28 novembre dagli esperti italiani[2].

GAJA: Osserva che bisognerà verificare la corrispondenza fra i due testi.

HALUSA: Comunica che i testi in tedesco recano alcune modifiche, suggerite dai giuristi austriaci, rispetto alle formulazioni italiane.

TSCHOFEN: Consegna il testo dell'accordo, facendo notare che invece della parola «künftige» è stata adoperata la parola «allfällige» per indicare le controversie che avranno soluzione giudiziaria.

GAJA: Afferma che è difficile, da parte italiana, accettare anche questo termine. Dato che l'accordo fa riferimento alla Convenzione di Strasburgo, e questa contempla le controversie di una certa natura, senza aggettivi come «allfällige», che bisogno c'è di inserire questo aggettivo?

TSCHOFEN: Risponde che le ragioni sono state spiegate da parte austriaca nel precedente incontro.

GAJA: Nota ancora che il testo austriaco dell'accordo prevede la soluzione giudiziaria per le controversie nascenti da fatti anteriori a «questo accordo», mentre bisogna aver riguardo alle controversie nascenti da fatti anteriori alla Convenzione di Strasburgo.

TSCHOFEN: Accoglie l'osservazione e consente alla modifica del testo austriaco dell'accordo, nel senso indicato.

GAJA: Rileva che a questo punto rimane aperta, circa il testo dell'accordo, la sola questione della parola «allfällige».

HALUSA: Osserva che la giurisdizione della Corte dell'Aja viene senza dubbio estesa dall'accordo a tutte le controversie nascenti da fatti anteriori alla Convenzione di Strasburgo (secondo il testo modificato). L'aggettivo «allfällige» non cambia assolutamente nulla.

MODUS

TSCHOFEN: Aggiunge che non esiste il rischio, paventato da parte italiana, di vedere esclusa dalla giurisdizione obbligatoria una qualsiasi controversia.

MONACO: Chiede perché si insista da parte austriaca sull'aggettivo «allfällige», visto che la sua inserzione nel testo non comporta, a quanto si dice, nessuna conseguenza.

TSCHOFEN: Risponde che ci si aspetta, da parte austriaca, il superamento dell'attuale controversia con il meccanismo previsto nel calendario operativo. Dopo di ciò, il presentarsi di una qualsiasi controversia sarà una eventualità. Questo non significa voler distinguere fra controversia attuale e controversie «nuove»: proprio ad evitare ogni equivoco del genere è stata tolta la parola «künftige». E perciò si deve escludere che la parola «allfällige» comporti conseguenze giuridiche: essa ha tutt'al più un valore psicologico, politico, in quanto implica che il meccanismo di chiusura della controversia abbia raggiunto il suo effetto e che l'esistenza di una controversia fra Italia e Austria sia divenuta ipotetica.

GAJA: Si riserva di esaminare ulteriormente la questione.

TSCHOFEN: Consegna il testo tedesco della dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano.

GAJA: Osserva che vi si fa riferimento a controversie «künftige».

TSCHOFEN: Risponde che il testo italiano parlava di controversie future.

GAJA: Sottolinea che in questo come negli altri documenti i brani aventi riguardo al contenuto dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja dovranno armonizzarsi con il linguaggio dell'accordo.

TSCHOFEN: Replica che da parte austriaca si è disposti a sostituire l'aggettivo «allfällige» e «künftige» anche nella dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano.

GAJA: Nota che il testo tedesco di questo documento omette la parola «anche» nel brano a pag. 2, rigo 21, mentre tale parola è ritenuta necessaria da parte italiana.

TSCHOFEN: Consente a ripristinare la parola «anche» (euch). Consegna poi il testo della dichiarazione del Cancelliere austriaco.

GAJA: Si riserva di esaminarlo e di formulare le osservazioni opportune.

TSCHOFEN: Consegna i testi delle dichiarazioni italiana e austriaca all'Assemblea delle Nazioni Unite e precisa che il brano della precedente stesura italiana, in cui si parlava di rinuncia dell'Austria ad ogni istanza politica come conseguenza della conclusione dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja, deve intendersi senz'altro cancellato.

GAJA: Rileva che bisognerebbe sostituire tale brano con qualche altra frase di analogo contenuto, anziché semplicemente cancellarlo.

TSCHOFEN: Risponde che, una volta concluso l'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja, esso dovrà interpretarsi alla luce dei principi generali del diritto internazionale, anche per quanto riguarda il problema dei rapporti con altre istanze internazionali. Consegna poi gli altri documenti.

GAJA: Ripete che gli esperti italiani dovranno studiarne il testo tedesco. Passa poi al problema della definizione del concetto di attuazione del pacchetto e osserva che si può assumere come base la formula esaminata nel precedente incontro (secondo cui il pacchetto si riterrà eseguito una volta emanate la legge costituzionale, le leggi

MODUS

ordinarie e le norme di attuazione della legge costituzionale). Quanto alle due misure amministrative di cui si parlò in novembre – riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione Reduci e Vittime di guerra altoatesini», e modifica dell'art. 18 del regolamento di esecuzione delle leggi di P.S. – esse diverrebbero il secondo punto del calendario operativo. Per assicurare il passaggio alla Provincia di Bolzano del personale e degli uffici della Regione si potrà inserire nella legge costituzionale una norma, che obblighi il Presidente della Regione a provvedere con suo decreto entro un mese dall'emanazione delle norme di attuazione; in mancanza di tale decreto, il potere di provvedere sarebbe attribuito al Commissario di Governo. Considerato poi che, in quest'ultimo caso, non basterebbero trenta giorni dopo l'emanazione delle norme di attuazione per realizzare anche la misura di cui trattasi, si consente da parte italiana che la quietanza austriaca venga rilasciata quarantacinque giorni dopo l'emanazione dell'ultima norma di attuazione.

HALUSA: Giudica costruttive queste proposte. Tuttavia riserva la posizione definitiva del Governo austriaco al riguardo.

TSCHOFEN: Chiede come sarà risolto il problema del risarcimento per i rifugi alpini.

GAJA: Afferma di ritenere che ci sia già un provvedimento a tale riguardo. Chiede, a sua volta, se si possa chiarire da parte austriaca la questione delle trasmissioni televisive.

TSCHOFEN: Consegna una proposta austriaca, relativa a due provvedimenti in materia di trasmissioni televisive.

GAJA: Osserva che questi provvedimenti non sono compresi nel pacchetto.

TSCHOFEN: Replica che essi sono stati promessi con i successivi chiarimenti.

GAJA: Afferma che non si possono più recare modifiche al pacchetto. Perciò, se le proposte in materia televisiva vi rientrano, saranno realizzate; altrimenti no.

TSCHOFEN: Ripete che dette proposte fanno parte del pacchetto, così come tutto ciò che è stato accordato in sede di chiarimenti.

GAJA: Dice che non gli risulta che le due misure in materia televisiva siano state previste, neppure in sede di chiarimenti.

TSCHOFEN: Replica di aver appreso dagli altoatesini che tali misure sono state effettivamente previste.

GAJA: Sostiene che si è detto soltanto, in sede di chiarimenti, che verranno stabilite le intese opportune fra la TV italiana e le altre reti televisive di lingua tedesca, e che sarà fatto quanto occorre per attuare la norma di statuto relativa alla radio e alla televisione. Non sono state però specificate le misure da adottare, nel senso voluto da parte austriaca.

TSCHOFEN: Insiste nell'affermare che, secondo Magnago, quelle misure sono state promesse in sede di chiarimenti.

GAJA: Ribatte che le assicurazioni date in forma generica dal Governo italiano sono state probabilmente tradotte dagli altoatesini nelle misure che essi avevano in mente. Ciò comunque non può significare che, se non si attuano queste misure, rimarrà bloccato il rilascio della quietanza.

TSCHOFEN: Chiarisce che i due provvedimenti richiesti in materia di televisione avrebbero l'uno natura legislativa e l'altro natura amministrativa.

MODUS

GAJA: Passa al problema del rapporto temporale tra la prima votazione della legge costituzionale e la firma dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja. Propone che le due cose avvengano contemporaneamente.

HALUSA: Chiede quanto possa durare il dibattito in Parlamento sulla legge costituzionale.

GAJA: Dice di ritenere che occorrerà almeno una settimana.

TSCHOFEN: Domanda se la proposta di contemporaneità significhi che la firma dovrebbe aversi durante la discussione parlamentare o al momento della votazione della legge.

GAJA: Risponde che dovrebbe aversi durante la discussione. Propone quindi che avvengano contemporaneamente anche la seconda votazione della legge costituzionale e il voto del Parlamento austriaco per autorizzare la ratifica dell'accordo sulla giurisdizione.

HALUSA: Risponde che questo sembra accettabile. Chiede però se sia esatto che la seconda votazione si riduce ad una formalità, e se si preveda anche in tale momento un vero e proprio dibattito parlamentare.

GAJA: Chiarisce che un dibattito può esserci.

HALUSA: Precisa che la discussione sulla legge costituzionale italiana e quella sulla legge austriaca di autorizzazione alla ratifica possono cominciare contemporaneamente; ma naturalmente non può stabilirsi in anticipo quale debba finire prima.

GAJA: Risponde che bisogna comunque evitare che i due dibattiti si blocchino a vicenda. Aggiunge che, se da parte austriaca si accettasse la contemporaneità anche nei rapporti tra firma dell'accordo e prima votazione della legge costituzionale, l'intesa sul calendario potrebbe dirsi conseguita. Si riferisce poi al problema della siglatura del calendario, sollevato da parte austriaca nell'incontro precedente, e chiarisce che da parte italiana si è deciso di fare a meno della siglatura. In definitiva il rispetto del calendario dipende dalla buona fede delle parti interessate.

HALUSA: Ne conviene, ritenendo che la siglatura non avrebbe comunque avuto un significato giuridico. Crede quindi se vi sia da prevedere un incontro fra i Ministri degli Esteri italiano ed austriaco.

GAJA: Risponde che il Governo deve ancora presentarsi al Parlamento e che si attende la dichiarazione del Presidente del Consiglio anche per i problemi di politica estera[3]. Chiede se da parte austriaca si sia d'accordo per una seconda seduta degli esperti, da fissarsi domani.

HALUSA: Risponde che gli esperti austriaci devono lasciare Parigi domattina.

GAJA: Precisa che gli esperti italiani devono avere il tempo di esaminare il testo austriaco dei documenti di chiusura, che contiene elementi nuovi; tuttavia converrebbe fare ciò sollecitamente, se si vuole arrivare ad una rapida conclusione. Sarebbe magari possibile fare una breve discussione serale sui documenti.

HALUSA: Accetta questo suggerimento.

Prima che la seduta abbia termine, si compila un breve elenco delle questioni ancora aperte e delle operazioni da compiere prima che inizi a funzionare il calendario. Precisamente: le questioni ancora aperte sono quelle delle misure riguardanti la televisione, del rapporto temporale tra firma dell'accordo e prima votazione della

MODUS

legge costituzionale, della durata del periodo di tempo destinato a intercorrere fra l'attuazione del pacchetto e la quietanza. Vi è inoltre da esaminare e concordare il testo di tutti i documenti.

Le operazioni da compiere prima che inizi il funzionamento del calendario sono: la comunicazione da parte italiana dei chiarimenti relativi al pacchetto e la dichiarazione austriaca contro il terrorismo (della quale si attende di conoscere il testo).

Nella seduta serale, vengono esaminati l'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja, la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano e quella del Cancelliere austriaco. Le osservazioni italiane, i ritocchi concordati e le questioni ancora aperte risultano dall'appunto allegato[4]. Per gli altri documenti, ci si riserva da parte italiana di far conoscere le osservazioni, eventualmente trasmettendole attraverso l'Ambasciata austriaca a Roma.

Una nuova riunione degli esperti viene prevista, salvo conferma, fra il 10 e il 15 gennaio 1969.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.

2 Vedi D. 444.

3 Il discorso programmatico si terrà il 16 dicembre: vedi D. 448, nota 3.

4 Non rinvenuto nel fascicolo di provenienza. Presumibilmente l'appunto fu successivamente rielaborato e messo agli atti con la data del 16 dicembre: vedi D. 452.

451

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, NENNI[1]

R. segreto 3738[2]. **Vienna, 14 dicembre 1968.**

Signor Ministro,

Kreisky mi ha pregato ieri di passarlo a vedere per pregarmi di trasmettere a V.E. una sua comunicazione, il che faccio con lettera separata[3].

Ho colto l'occasione per chiedergli se quanto egli aveva detto in materia di Alto Adige al Parlamento giorni fa (vedi mio telegramma del 4 dicembre[4]) fosse la sua ultima parola in argomento.

Egli mi ha detto che è sinceramente convinto che la soluzione attualmente allo studio sarebbe nociva sia per l'Italia che per l'Austria. A differenza di quella che egli aveva elaborata con l'allora Ministro degli Esteri Saragat[5], tale soluzione butta tutto in politica; essa lascia agli estremisti al sud e al nord del Brennero la possibilità di continuare a esercitare pressioni per ottenere di più; essa non vale a esercitare una pressione morale sul Governo e sul Parlamento italiano, che anzi cammineranno coi piedi di piombo, né costituisce la remora che un Governo austriaco di gente moderata e di spirito europeo potrebbe opporre ai propri estremisti.

Una soluzione «giuridica» quale quella del dicembre 1964 non solo ci avrebbe dato l'immediata chiusura della vertenza internazionale, ma avrebbe permesso – con la semplice minaccia del ricorso alla Commissione arbitrale – di dar coraggio al Governo italiano, e con le eventuali pronunce di essa favorevoli all'Italia di mettere a tacere i facinorosi di parte austriaca.

MODUS

Ho detto a Kreisky che tutto questo poteva anche essere vero, ma che ormai ci trovavamo di fronte all'alternativa di rinviare il bene da ottenere subito per cercare il meglio di un incerto domani.

Egli mi ha risposto, con una logica formale non perfetta ma politicamente non discutibile, che ciò che intanto importa è la sistemazione dello status della minoranza. Quando si può fare una buona politica, l'errore più grave è di non farla subito. Egli non capiva perché il Governo italiano, se era persuaso che la più larga autonomia della Provincia di Bolzano costituiva la buona politica (e egli, Kreisky, trovava buonissimo il pacchetto) non volesse cominciare a attuarla senza attendere oltre.

Gli ho replicato che questa idea poteva anche essere seducente, ma che non dava risposta all'altra esigenza, che è quella di chiudere definitivamente la vertenza internazionale sull'interpretazione dell'Accordo di Parigi. Al che Kreisky ha fatto una distinzione tra gli aspetti sostanziali e quelli formali della vertenza. Se fosse possibile inventare un automatismo intrinseco all'iter legislativo e regolamentare del pacchetto, nessuno chiederebbe una assicurazione internazionale. Ciò non essendo possibile, l'inizio dell'attuazione del pacchetto in via unilaterale farebbe per lo meno una notevole impressione psicologica e diminuirebbe le pressioni in Austria per l'ancoraggio giuridico.

Gli ho allora domandato quale sarà l'atteggiamento suo e del partito socialista nel caso che l'accordo sia fatto e che Klaus lo porti in Parlamento. Rispondendomi che i socialisti avrebbero votato contro sulla parte che riguarda la *Absicherung* e favorevolmente sul pacchetto (distinzione senza fondamento ma sulla quale non sono stato a polemizzare) mi ha detto di essere però convinto che anche in una questione del genere Klaus può contare sulla sua maggioranza. Kreisky non invidia al partito populista un simile risultato, e nella campagna elettorale – se l'argomento sarà ancora d'attualità – metterà in rilievo i difetti della soluzione. Ma non gli dispiacerebbe in fondo che il problema non fosse più uno di quelli che incomberanno sull'eventuale futura coalizione cattolico-socialista.

Da tutto quanto il mio interlocutore ha detto mi pare che una conclusione possa trarsi: anche Kreisky, come ormai molta gente in Austria (vedi mio rapporto circa le reazioni all'articolo di Petta sulla «Presse»[5]), ne ha abbastanza di masticare vecchie impostazioni di vecchi problemi. Un anno fa è tramontata la *Verankerung*; credo che assistiamo ora al crepuscolo della *Absicherung*. Faccia l'Italia – mi sembra sentir dire dai più – il proprio dovere verso la minoranza di lingua tedesca; e la controversia italo-austriaca terminerà come terminano tutte le controversie che non possono essere risolte in buona e debita forma: e cioè con l'esaurimento progressivo della materia del contendere.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi del mio profondo ossequio.

ROBERTO DUCCI

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/1.
2 Il documento reca il timbro: «Visto. Gabinetto dell'On. Ministro».
3 La lettera non è conservata agli atti nel fascicolo di cui alla nota 1.
4 T. 46631/797, non pubblicato.
5 Vedi D. 4.

MODUS

[6] Si fa riferimento alla lettera del corrispondente del «Corriere della Sera» Ettore Petta, pubblicata dalla «Presse» del 23 novembre e dedicata al problema dei rapporti italo-austriaci. Ducci ne riferì con i Telespressi 3692 e 3737 rispettivamente del 7 e 13 dicembre e con L. 3743 del 13 dicembre. In quest'ultima, in particolare, così sintetizzava: «Brevemente, le reazioni sono in maggioranza favorevoli alla tesi sostenuta da Petta, e cioè che da una parte e dall'altra bisogna finalmente uscire dal provincialismo, dalle recriminazioni, dai pregiudizi sciovinistici, dalla negazione della realtà nazionale da una parte e di quella politica dall'altra: e giungere finalmente a far sì che i due popoli, i quali attualmente si volgono le spalle, si guardino negli occhi e, anche in vista del comune pericolo, si diano la mano» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1968, b. 1, pos. AA 2/1).

452

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 16 dicembre 1968.**

1. Il giorno 14 dicembre u.s. ha avuto luogo a Parigi un incontro fra i rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria in merito alla controversia altoatesina[3]. Vi hanno partecipato:

- da parte austriaca: l'Ambasciatore Halusa, il Landesamtsdirektor Kathrein e il dr. Tschofen;
- da parte italiana: l'Ambasciatore Gaja, il Prof. Monaco, il Prof. Sperduti ed il Prof. Capotorti.

Si sono tenute due riunioni; una nel pomeriggio ed una in serata. Le conversazioni non sono continuate il giorno successivo – come era stato in precedenza previsto – dato che i rappresentanti austriaci hanno dichiarato di non potersi trattenere a Parigi.

Nel corso delle riunioni sono stati esaminati i seguenti temi:

a) documenti di chiusura della controversia;
b) calendario operativo;
c) definizione del momento di attuazione del pacchetto.

2. *Documenti di chiusura della controversia*

Gli esperti austriaci hanno consegnato agli esperti italiani nuovi progetti, da essi predisposti, dei documenti di chiusura, recanti importanti modifiche rispetto ai testi esaminati e sostanzialmente concordati nella precedente riunione. I nuovi progetti, in lingua tedesca, tendevano a dare l'impressione che il risultato degli attuali contatti italo-austriaci costituisse un nuovo accordo fra i due Paesi, con la conseguente internazionalizzazione delle misure italiane a favore della Provincia di Bolzano, misure da noi definite interne.

Alcune fra le modifiche contenute nei documenti austriaci sono state subito respinte dai rappresentanti italiani, sia perché esse non sembravano conformi ai principi accolti dalle due parti, nel corso dei sondaggi che hanno avuto luogo dal 1964 ad oggi, sia in particolare perché ne traspariva la chiara intenzione austriaca di giungere all'internazionalizzazione del «pacchetto».

Sono stati in particolare discussi i primi tre documenti (dichiarazione del Governo italiano al Parlamento; dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale; accordo italo-austriaco per la giurisdizione della Corte dell'Aja), giungendo ad un testo concordato a livello esperti, che non differisce sostanzialmente dai testi in precedenza esaminati.

MODUS

Da parte italiana si è insistito per la revisione di tutti i progetti di documenti presentati. I rappresentanti austriaci hanno fatto presente di preferire che tale esame si svolgesse in maniera meno affrettata. A tal fine essi hanno chiesto che da parte italiana siano inviate a Vienna per via diplomatica le osservazioni e proposte relative ai documenti da essi presentati, nell'intesa di collazionare interamente i testi definitivi dei documenti in un prossimo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri, che secondo le loro proposte, si potrebbe tenere fra il 10 ed il 15 gennaio p.v.

I rappresentanti italiani hanno preso atto delle proposte austriache, con riserva di prendere posizione su di esse appena possibile.

3. *Calendario operativo*

È stato anzitutto concordato l'inserimento nel calendario operativo dei seguenti punti:

1 bis) «Modifica dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi P.S. e riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione Reduci e Vittime di Guerre altoatesini».

12 bis) «Decreto per il passaggio dalla Regione alla Provincia degli uffici e del personale inerenti alle nuove competenze provinciali».

È stato altresì concordato che le misure di cui ai punti 1 bis) del Calendario operativo verranno cancellate dal cosiddetto «pacchetto».

Per quanto riguarda i punti tuttora in discussione del calendario operativo, è stato proposto da parte italiana che il punto 7) (firma dell'Accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja ed il punto 8) (prima votazione della legge costituzionale italiana) avvengano contemporaneamente. Così pure il punto 9) (voto parlamentare della legge di ratifica dell'Accordo predetto, in Italia ed in Austria) ed il punto 10) (approvazione definitiva della legge costituzionale italiana) dovrebbero avvenire contemporaneamente.

Da parte austriaca si è preso favorevole nota della proposta italiana, facendo tuttavia riserva di far conoscere la posizione definitiva del Governo di Vienna al riguardo.

4. *Definizione del momento di attuazione del pacchetto*

È stata concordata la seguente formula, già approvata da parte italiana, secondo la quale «il pacchetto si considererà eseguito quando entreranno in vigore la legge costituzionale, le leggi ordinarie e le norme di attuazione», nell'intesa che il termine «a quo» per il rilascio della quietanza dovrebbe decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ultima norma di attuazione. L'emanazione delle norme di attuazione, a sua volta, dovrà aver luogo non oltre due anni dalla pubblicazione della legge costituzionale. Al fine di evitare che l'eventuale inerzia della Commissione paritetica per le norme di attuazione della Statuto blocchi la flessibilità di rispettare l'anzidetto termine, decorsi i 18 mesi senza che la Commissione predetta abbia provveduto a dare il suo parere, il Governo italiano sarà libero di procedere, entro i 6 mesi successivi, all'emanazione delle norme di attuazione.

Tuttavia da parte austriaca è stato richiesto che, affinché il pacchetto possa essere considerato attuato, vengano prese le seguenti misure particolari, che gli esperti austriaci hanno affermato essere comprese nei «chiarimenti» a suo tempo forniti al dr. Magnago:

MODUS

1) integrazione (modifica) della Convenzione tra lo Stato e la RAI per stabilire che il personale incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina debba appartenere al rispettivo gruppo linguistico e che il direttore responsabile del coordinamento dei programmi in lingua tedesca venga nominato dalla RAI d'intesa con la Provincia;

2) integrazione (modifica) dell'art. 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 1947, n. 428 per stabilire che la Commissione di vigilanza, nell'ambito della Provincia, sia composta dal presidente e da tre membri di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina.

I rappresentanti italiani hanno rilevato che i punti sopracitati non risultavano inseriti, per quanto a loro conoscenza, fra i «chiarimenti» dati a suo tempo dall'allora Presidente del Consiglio On. Moro al Dr. Magnago e che di conseguenza, pur riservandosi di sottoporli agli organi competenti, non potevano accettare che l'attuazione di punti estranei al «pacchetto» potesse essere considerata come condizione per il riconoscimento dell'attuazione del pacchetto stesso.

5. I rappresentanti austriaci hanno infine espresso la loro preoccupazione per la presa di posizione di Kreisky sul problema alto-atesino, che ha avuto luogo nel Parlamento Federale in sede di discussione del bilancio per il 1969, il 4 dicembre u.s.[4]. Essi hanno sottolineato che tale presa di posizione è dovuta al fatto che nel corso del dibattito, il deputato popolare tirolese Leitner ebbe inopportunamente a criticare la sostanza dell'ipotesi d'intesa Kreisky-Saragat del dicembre 1964[5], affermando che: «l'ancoraggio aveva poco senso se il pacchetto era troppo scarso e perciò non vi era nulla da ancorare». Toccato da tale critica, Kreisky aveva risposto affermando che la questione fondamentale del problema altoatesino era l'esistenza di un foro che stabilisse se un eventuale accordo era stato o meno adempiuto e che il partito socialista avrebbe dato il proprio consenso soltanto ad un ancoraggio di diritto internazionale. Infine, rivolto al Ministro degli Esteri, Kreisky aveva concluso: «Non vi smarrite in pseudo-assicurazioni, che non significano nulla».

Se la posizione di Kreisky può essere psicologicamente compresa, non è meno vero che essa rende più difficile, almeno per il prossimo futuro, un'adesione del Partito Socialista austriaco all'ipotesi d'intesa sull'Alto Adige attualmente allo studio.

I rappresentanti austriaci hanno anzi dato l'impressione che, in seguito all'atteggiamento di Kreisky, il Governo austriaco non abbia l'intenzione di stringere i tempi per giungere alla chiusura della controversia. Essi comunque hanno sottolineato l'importanza che avrebbe un eventuale mutamento della posizione di Kreisky e si sono chiesti se da parte italiana non sia possibile una qualche azione per tentare d'influire su Kreisky ed indurlo ad un atteggiamento collaborativo[6].

6. Come è stato sopra indicato, da parte austriaca è accennato alla possibilità di un ulteriore incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri fra il 10 ed il 15 gennaio p.v. I rappresentanti italiani si sono riservati, di far conoscere la posizione del loro Governo al riguardo, non appena possibile[7].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.

2 Sottoscrizione autografa.

MODUS

[3] Vedi DD. 449 e 450.
[4] A tal proposito si veda il colloquio di Ducci con Kreisky al D. 451.
[5] Vedi D. 4.
[6] Vedi D. 454.
[7] Per il seguito vedi D. 453.

453

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto urgentissimo[2]. **Roma, 24 dicembre 1968.**

1. Nell'incontro fra i rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria, che ha avuto luogo il 14 dicembre u.s. a Parigi[3], da parte austriaca era stato chiesto che da parte italiana fossero inviate a Vienna, per via diplomatica, le osservazioni e proposte relative ai documenti di chiusura presentati dai rappresentanti austriaci nel corso della stessa riunione, nell'intesa di collazionare interamente i testi definitivi dei documenti predetti in un prossimo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri.

2. In dipendenza di ciò si è provveduto a formulare le osservazioni richieste e si sono predisposti, in base ad esse, gli uniti documenti, i quali contengono conseguentemente alcune modifiche rispetto ai testi presentati da parte austriaca. Nell'arrecare tali modifiche si è tenuto conto dei seguenti criteri che sono alla base della nostra posizione nell'attuale fase dei contatti italo-austriaci:

a) il Governo italiano ritiene sostanzialmente eseguito l'Accordo De Gasperi-Gruber;

b) da parte italiana non si intende assumere alcun impegno internazionale che vada al di là dell'Accordo De Gasperi-Gruber;

c) le eventuali misure del Governo italiano per l'ampliamento della competenza legislativa per la Provincia di Bolzano devono mantenere carattere interno;

d) i diversi gruppi linguistici viventi in Alto Adige devono trovarsi in condizione di effettiva parità.

La nuova stesura dei testi ha mirato sopratutto ad eliminare quelle espressioni che potevano avvalorare la tesi secondo la quale le misure del pacchetto costituiscono il risultato di trattative italo-austriache, tesi che pertanto tende alla internazionalizzazione del cosiddetto pacchetto.

3. Sui testi delle dichiarazioni dei Capi del Governo italiano ed austriaco ai rispettivi Parlamenti non sembrano sussistere ormai ragioni di sostanziali divergenze.

Per quanto concerne il testo dell'accordo che estende la competenza obbligatoria della Corte dell'Aja, rimane da stabilire se le controversie alle quali l'accordo stesso fa riferimento debbano essere menzionate come «le eventuali controversie» (proposta austriaca) ovvero semplicemente «le controversie» (proposta italiana). L'opposizione italiana alla aggiunta dell'aggettivo «eventuali» è dovuta al timore che, con tale inserzione, si cerchi da parte di Vienna di far sì che il ripresentarsi di aspetti della controversia attuale possa sfuggire all'ambito di previsione dell'accordo, intendendosi da parte austriaca come eventuali le sole controversie diverse da quella attuale.

MODUS

Una soluzione di compromesso, che potrebbe essere da noi successivamente proposta, consisterebbe nel consentire che venga inserita la parola «eventuali» in tutti i documenti previsti diversi dall'accordo, là dove si fa riferimento alle controversie da sottoporre alla Corte, purché tale parola non compaia nel testo dell'accordo e nei passi in cui l'accordo è citato letteralmente.

Quanto ai testi dei rimanenti documenti, essi hanno subito le modifiche rispondenti agli accennati criteri.

Vi è da notare che uno dei documenti: la notifica parallela dei due Governi al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non era stato discusso in precedenza. Alla riunione degli esperti del 14 dicembre u.s. ciascuna delle due Parti ha presentato un progetto; quello che è stato ora predisposto (e che si allega al presente appunto) è basato sul progetto austriaco, al quale sono state apportate le modifiche ritenute necessarie.

Per quanto concerne, infine, il documento n. 5 (dichiarazioni del Governo austriaco alla Commissione politica dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa) si osserva che sarebbe forse preferibile sopprimerlo, dato che sostanzialmente non aggiunge nulla all'impegno di tregua politica, già contenuto nella dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale ed appare quindi superfluo.

Da parte italiana si potrebbe pertanto far presente al Governo di Vienna che si riterrebbe preferibile eliminare il documento predetto, anche per non affrontare nuovi problemi di formulazione.

Se da parte austriaca si dovesse insistere per mantenerlo, si potrebbe aderire alla richiesta, eventualmente in cambio di qualche concessione su un altro punto, purché il documento venga modificato nel senso indicato nell'allegato.

Ove V.E. concordi, i predetti documenti potrebbero essere trasmessi al Governo di Vienna per tramite di questa Ambasciata d'Austria, con la riserva sopraccennata, per quanto concerne il documento n. 5.

4. Per quanto riguarda la definizione del momento di attuazione del pacchetto, è noto che i rappresentanti austriaci ci hanno richiesto che, affinché il pacchetto possa essere considerato attuato, vengano prese due misure particolari che essi hanno affermato essere comprese nei chiarimenti a suo tempo forniti al Dr. Magnago.

In realtà non risulta che tali misure siano state oggetto dei «chiarimenti». Dopo aver esaminato la questione con il Capo dell'Ufficio Regioni del Ministero dell'Interno si è accertato che non sussisterebbero ostacoli a che l'adozione delle misure stesse potesse essere presa in considerazione da parte del Governo; tuttavia, non sembra accettabile che esse vengano considerate come fattori condizionanti dell'attuazione del pacchetto, proprio perché non ne fanno formalmente parte.

Ove V.E. concordi, i rappresentanti italiani si esprimerebbero in tal senso con i rappresentanti austriaci.

6. [*sic*] Come noto, da parte austriaca si è accennato alla possibilità di un ulteriore incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri dei due Paesi, fra il 10 ed il 15 gennaio p.v.

Ove V.E. concordi, si potrebbe proporre al Governo austriaco che la riunione abbia luogo nei giorni 11-13 gennaio p.v. a Ginevra oppure a Losanna[4].

MODUS

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO AL PARLAMENTO

Com'è noto agli onorevoli Membri del Parlamento, la Commissione di Studio per i problemi dell'Alto Adige – istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 1961 – ultimò nel 1964 i suoi lavori presentando una ampia relazione, che fu portata a conoscenza degli onorevoli Ministri e degli onorevoli parlamentari. Tenendo strettamente conto dei risultati, ai quali la Commissione giunse dopo un lungo approfondito e pregevole lavoro ed una accurata analisi delle questioni relative all'assetto della Provincia di Bolzano e alla convivenza dei cittadini dei vari gruppo linguistici che vi risiedono, il Governo intende ora venire incontro nella più ampia misura possibile alle aspirazioni delle popolazioni altoatesine, così da migliorare ulteriormente le loro condizioni economiche, sociali e culturali. Il Governo quindi, nella sua autonoma determinazione, ha deciso di promuovere dei provvedimenti concreti che valgano ad assicurare la pacifica convivenza e lo sviluppo dei diversi gruppi linguistici residenti in Alto Adige.

Animato da questi propositi, il Governo dichiara che presenterà alle Camere, entro 45 giorni, il disegno di legge costituzionale ed entro un anno i disegni di legge ordinaria occorrenti per realizzare misure intese, in particolare, ad ampliare, nella cornice della Regione Trentino-Alto Adige, i poteri legislativi e amministrativi delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Governo richiederà l'esame degli anzidetti disegni di legge con procedure d'urgenza, e confida che le Camere, consapevoli dell'eccezionale importanza del problema, nonché di questa storica occasione, vorranno espletare la discussione e pervenire al voto con la rapidità richiesta dalle particolari circostanze.

Nell'ambito della propria competenza il Governo si impegna, inoltre, ad emanare – entro due anni dall'emanazione della legge costituzionale sopra menzionata – le norme di attuazione occorrenti.

L'elencazione analitica del complesso di misure che si intende realizzare è contenuta nel documento che viene contemporaneamente distribuito agli On.li Membri del Senato e della Camera dei Deputati. Tale documento deve considerarsi parte integrante di questa dichiarazione.

Il Governo ha altresì deciso di istituire una Commissione di Studio – composta da membri appartenenti ai tre gruppi linguistici e che può essere integrata da funzionari delle Amministrazioni interessate – per l'esame periodico dei problemi relativi alla Provincia di Bolzano, così come risulta dal documento summenzionato.

Dal complesso delle misure enunciate, il Governo confida che la situazione dell'Alto Adige trarrà giovamento.

Il Governo italiano conferma il suo punto di vista di aver già applicato l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946. Le misure che il Governo ha l'onore di promuovere sono il frutto di autonoma determinazione e confermano la concezione sinceramente democratica che noi abbiamo dei rapporti tra lo Stato e tutti i gruppi della sua popolazione. Peraltro, anche tenuto conto di tali misure, il Governo ritiene che la controversia finora esistente fra Italia e Austria circa l'applicazione del suddetto Accordo di Parigi è destinata a perdere la sua ragione d'essere e il suo contenuto concreto. Inoltre, allo scopo di evitare che le buone relazioni tra i due Paesi possano[6] essere turbate da controversie, abbiamo negoziato un accordo *che rende*[7] applicabili le norme del Capo I della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, nei rapporti fra Italia ed Austria, alle controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore fra i due Stati anche quando le controversie riguardino fatti o situazioni anteriori all'entrata in vigore fra i due Stati della Convenzione sopracitata. Non appena firmato tale accordo, il Governo lo sottoporrà al Parlamento in vista dell'autorizzazione alla ratifica.

Il Governo ritiene di avere in tal modo agito efficacemente anche per raggiungere gli obiettivi indicati nelle Risoluzioni n. 1497 (XV) e n. 1661 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO AUSTRIACO AL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Governo Federale austriaco ha esaurientemente riferito a suo tempo a questa Alta Camera in merito al ricorso alle Nazioni Unite negli anni 1960-61 per il problema altoatesino. Nel

MODUS

preambolo della Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 31 ottobre 1960 è stato dichiarato espressamente che lo scopo del Trattato di Parigi consisteva nel garantire agli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano una completa parità giuridica con gli abitanti di lingua italiana nel quadro di particolari misure per la protezione delle caratteristiche etniche e dello sviluppo culturale ed economico della popolazione di lingua tedesca. La parte operativa di questa Risoluzione raccomandava all'Austria e all'Italia di riprendere le trattative in merito alla controversia esistente sull'interpretazione e l'esecuzione del Trattato di Parigi e, qualora dette trattative non avessero condotto entro un ragionevole periodo di tempo a dei risultati soddisfacenti di ricorrere ad altro mezzo pacifico per la chiusura della controversia.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ripeté nel 1961 il suo invito all'Austria e all'Italia di proseguire le trattative.

I Ministri degli Esteri austriaco ed italiano si incontrarono a Ginevra il 23 ottobre 1963 e il 25 maggio 1964. In quest'ultimo incontro venne costituita una Commissione di esperti che tenne le sue sedute dal 22 al 27 giugno, dall'8 al 15 luglio e dal 31 agosto al 5 settembre.

In una nuova riunione dei Ministri degli Esteri il 7 e l'8 settembre 1964 furono impartite alla Commissione degli esperti ulteriori direttive, sulla cui base si svolsero due nuove sessioni dal 28 settembre al 3 ottobre e dal 21 ottobre al 25 ottobre dello stesso anno. Conversazioni a livello di esperti hanno avuto luogo *anche in epoca successiva fino al … Gli ultimi incontri dei Ministri degli Esteri hanno avuto luogo il …*[8].

Il Governo italiano ha dichiarato il … dinanzi alla Camera italiana che esso presenterà entro 45 giorni il disegno di legge costituzionale e entro un anno i disegni di legge ordinaria che allargano notevolmente le competenze autonome della Provincia di Bolzano.

In tale occasione il Governo italiano ha inoltre dichiarato che richiederà con procedura urgente l'esame dei suddetti disegni di legge ed ha formulato il voto che le Camere, consapevoli dell'importanza straordinaria del problema e dell'occasione storica, procedano all'esame di tali leggi con la rapidità richiesta dalle particolari circostanze.

Il Governo italiano ha deciso inoltre nell'ambito della propria competenza di emanare entro 2 anni dall'emanazione della legge costituzionale sopra menzionata, le norme di attuazione occorrenti.

L'insieme delle misure, di cui l'Italia ha annunciato l'attuazione, è contenuto in un documento, che è stato distribuito ai membri del Parlamento italiano e forma parte integrante della dichiarazione governativa italiana. Una traduzione di tale elenco è annessa in allegato alla dichiarazione del Governo Federale.

Il Governo austriaco constata che le misure italiane costituiscono atti di adempimento dell'Accordo di Parigi. Secondo il Governo italiano invece, le misure enunciate sono frutto di autonoma determinazione e non rientrano nel quadro dell'Accordo di Parigi, che quel Governo sostiene di avere già eseguito, tesi questa, che da parte austriaca è stata sempre respinta. Il Governo Federale desidera inoltre far presente che, nel corso della già citata XV Assemblea Generale delle Nazioni Unite, esso, per parte sua, ha sostenuto il punto di vista che il Trattato di Parigi possa venire adempiuto solo mediante la concessione di una autonomia regionale sostanziale. Ciascuna delle Parti ha dichiarato di voler lasciare impregiudicato il proprio punto di vista giuridico.

Il Governo Federale austriaco *non dubita*[9] che l'Italia eseguirà le misure elencate dal Governo italiano nella sua dichiarazione del … entro i termini indicati ed in uno spirito di comprensione per i desideri del gruppo etnico altoatesino.

A tal riguardo il Governo Federale austriaco dichiara che, quando le misure contenute nell'allegato scritto saranno state eseguite, cioè la legge costituzionale, le leggi ordinarie e le norme di attuazione della legge costituzionale saranno state emanate, esso dichiarerà di considerare estinta la controversia esistente fra Austria e Italia, che fu oggetto delle sopra menzionate Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

È intenzione del Governo austriaco, con riferimento alle Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1497 (XV) e 1661 (XVI), d'informare di tutto quanto precede le Nazioni Unite.

Nel corso dei contatti italo-austriaci è stato negoziato un accordo *che rende applicabili*[10] le norme del Capo I della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie

MODUS

nei rapporti fra Austria e Italia, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore tra i due Stati anche quando le controversie riguardano fatti o situazioni anteriori all'entrata in vigore fra i due Stati della Convenzione sopra citata.

Inoltre durante il periodo che intercorrerà fra la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento e lo scambio delle ratifiche dell'accordo intorno alla giurisdizione della Corte dell'Aja, e sempre che l'attuazione delle misure annunciate nella dichiarazione governativa italiana del ... avvenga nel periodo ivi previsto[11], il Governo austriaco si asterrà[12] dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale.

Il Governo Federale austriaco è d'avviso che in tal modo sia stato compiuto lo sforzo più ampio possibile per rendere attuabile una convivenza pacifica ed uno sviluppo amichevole sia dei diversi gruppi etnici dell'Alto Adige sia dei rapporti fra Austria e Italia.

I^A DICHIARAZIONE ORALE DEL GOVERNO ITALIANO ALLE NAZIONI UNITE

Come noto, con la Risoluzione del 31 ottobre 1960 n. 1497 (XV) (intitolata «Status dell'elemento di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano[13]») l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite invitava Italia ed Austria a riprendere i negoziati per trovare una soluzione a tutte le controversie relative all'applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946. Tale invito venne confermato con successiva risoluzione del 30 novembre 1961, n. 1661 (XVI).

In conformità del punto 1 della citata Risoluzione del 31 ottobre 1960 e del punto 1 della citata Risoluzione del 30 novembre 1961, *il Governo italiano ha intrapreso e condotto*[14] dal 27 gennaio 1961 in poi, numerosi colloqui, conferenze e sondaggi *con i rappresentanti del Governo austriaco, ed ha*[15] così ricercato il modo di pervenire *alla chiusura*[16] della controversia tra i due Paesi.

In data … il Governo italiano ha comunicato al Parlamento una serie di misure in favore delle popolazioni dell'Alto Adige intese ad ampliare l'ambito dei poteri legislativi ed amministrativi spettanti alla Provincia di Bolzano, riservandosi di presentare entro breve termine i disegni di legge occorrenti. Il Parlamento italiano ha approvato le dichiarazioni del Governo.

Il Governo Federale austriaco ha dichiarato che quando le misure contenute nell'allegato scritto alla sopra citata dichiarazione del Governo italiano saranno state eseguite, cioè quando la legge costituzionale, le leggi ordinarie e le norme di attuazione della legge costituzionale saranno state emanate esso dichiarerà *che la controversia esistente fra l'Italia e l'Austria*[17] che fu oggetto delle citate risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite *sarà da considerarsi estinta*[18].

Il Governo italiano pur rilevando che le misure annunciate sono dovute alla sua libera determinazione e non rappresentano adempimento di alcun accordo internazionale, ha preso atto con soddisfazione della dichiarazione austriaca sopra menzionata.

I due Governi hanno inoltre negoziato un accordo, che *rende*[19] applicabili le norme del Capo I della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, nei rapporti tra l'Italia e l'Austria, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore tra i due Stati anche quando le controversie riguardano fatti o situazioni anteriori all'entrata in vigore fra i due Stati della Convenzione sopra citata.

Il Governo italiano ritiene di avere in tal modo agito efficacemente per raggiungere gli obiettivi indicati nelle citate Risoluzioni 1497 (XV) e 1661 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

I^A DICHIARAZIONE ORALE DEL GOVERNO AUSTRIACO ALLE NAZIONI UNITE

L'Assemblea Generale si è occupata il 31 ottobre 1960, nel corso della sua XV sessione, della controversia esistente tra l'Austria e l'Italia in merito all'esecuzione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, regolante lo status della popolazione di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, ed ha raccomandato alle Parti con la Risoluzione 1497 (XV) di riprendere le trattative al fine di pervenire ad una soluzione di tutte le divergenze concernenti l'esecuzione del suddetto Accordo.

L'Assemblea Generale nel corso della sua XVI sessione, con la Risoluzione 1661 (XVI) del 30 novembre 1961, ha preso nota con soddisfazione delle trattative che erano in corso

MODUS

fra le due Parti ed ha invitato entrambe le Parti a compiere ulteriori sforzi per pervenire ad una soluzione nel senso della Risoluzione 1497 (XV).

Nello spirito delle due Risoluzioni summenzionate, si sono avuti fra il Governo austriaco e italiano, negli anni 1961-1968, dei colloqui e delle trattative al fine di pervenire ad una cessazione della controversia esistente tra i due Paesi.

Il Governo italiano ha dichiarato al Parlamento, in una dichiarazione fatta il … che esso avrebbe presentato entro 45 giorni il disegno di legge costituzionale ed entro un anno i disegni di legge ordinaria menzionati nell'allegato a questo rapporto e che attengono allo status della popolazione di lingua tedesca della Provincia di Bolzano ...

Il Governo italiano ha[20] annunciato inoltre nella dichiarazione su menzionata che esso promuoverà nel quadro della *sua*[21] competenza, e[22] nel tempo più breve possibile, e al più tardi comunque entro due anni[23], le misure di attuazione necessarie *e curerà l'insediamento di un organo interno di contatto fra il Governo italiano ed i rappresentanti dei gruppi etnici della Provincia di Bolzano*[24].

Il Governo austriaco è d'avviso che le summenzionate misure italiane rientrano nel quadro degli obblighi che l'Italia ha assunto con l'Accordo di Parigi del 5.9.1946.

Il Governo austriaco a seguito della summenzionata dichiarazione italiana dinnanzi al Parlamento italiano ha fatto al Consiglio Nazionale austriaco una dichiarazione del seguente contenuto:

*«Il Governo Federale austriaco *non dubita**[25] che l'Italia eseguirà le misure elencate dal Governo italiano nella sua dichiarazione del … entro il termine indicato e in uno spirito di comprensione per i desideri del gruppo etnico altoatesino.

A tale riguardo il Governo Federale austriaco dichiara che quando le misure contenute nell'allegato scritto alla sopra citata dichiarazione italiana saranno state eseguite, cioè quando la legge costituzionale, le leggi ordinarie e le norme di attuazione della legge costituzionale saranno state emanate, esso dichiarerà *che*[26] la controversia esistente fra l'Italia e l'Austria, che fu oggetto delle *menzionate*[27] Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *sarà da considerarsi estinta*[28].

Tra l'Austria e l'Italia è stato negoziato un accordo *che rende*[29] applicabili le norme del Capo I della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, nei rapporti tra l'Austria e l'Italia, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore fra i due Stati, anche quando le controversie riguardino fatti o situazioni anteriori all'entrata in vigore fra i due Stati della Convenzione sopra citata. Tale Accordo rappresenta un importante contributo per uno sviluppo armonico dei rapporti tra i due Paesi.

Inoltre *durante il periodo che intercorrerà fra la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento e lo scambio delle ratifiche dell'accordo intorno alla giurisdizione della Corte dell'Aja, e sempre che l'attuazione delle misure annunciate nella dichiarazione governativa italiana del ... avvenga nel periodo ivi previsto*[30], il Governo austriaco si asterrà[31] dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO RIGUARDANTE LA SOTTOCOMMISSIONE PER L'ALTO ADIGE DELLA COMMISSIONE POLITICA DELL'ASSEMBLEA CONSULTIVA DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Progetto austriaco

Il Governo Federale austriaco ha asserito nella sua dichiarazione del … che, nell'aspettativa che l'attuazione delle misure annunciate nella dichiarazione governativa italiana del … avvenga nel periodo ivi previsto, esso si asterrà, durante il periodo di tempo che intercorrerà tra la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento e lo scambio delle ratifiche dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja, dal portare il problema dell'Alto Adige dinanzi a qualsiasi istanza internazionale. Esso precisa questa promessa di tregua anche nel senso che durante il periodo di tempo prestabilito non intraprenderà alcuna iniziativa riguardante la Sottocommissione per l'Alto Adige della Commissione politica dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa.

MODUS

Il Presidente della Repubblica Federale austriaca ed il Presidente della Repubblica italiana hanno stabilito di concludere un accordo per la modifica, nei rapporti tra Austria e Italia, dell'art. 27 lett. a) della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie e a tal fine hanno nominato come loro plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Federale austriaca, i Sigg. …

il Presidente della Repubblica italiana, i Sigg. …

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1 «Le norme del Capo I della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, conclusa a Strasburgo il 29 aprile 1957, si applicano, tra l'Italia e l'Austria, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore tra i due Stati, anche quando le controversie riguardino fatti o situazioni anteriori all'entrata in vigore fra i due Stati della Convenzione sopra citata».

Art. 2 «Il presente accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche».

TESTO DELLA QUIETANZA AUSTRIACA[32]

Considerato che è sorta una controversia tra l'Austria e l'Italia circa l'attuazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 e,

Considerato che questa controversia è stata oggetto delle Risoluzioni 1497 (XV) e 1661 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite,

Tenuto conto che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nelle predette Risoluzioni ha raccomandato all'Austria e all'Italia di riprendere le trattative allo scopo di trovare una soluzione di tutte le divergenze concernenti l'attuazione dell'accordo predetto,

Tenuto conto che la ripresa delle trattative ha avuto luogo e ha portato all'adozione di un metodo di consultazione idoneo a promuovere il superamento della controversia senza pregiudizio delle rispettive posizioni giuridiche delle Parti,

Tenuto conto che il Governo italiano, nella sua dichiarazione governativa del …, ha annunciato *misure specificatamente indicate, destinate ad assicurare*[33] la convivenza pacifica e lo sviluppo delle popolazioni altoatesine,

Visto che il Governo italiano ha ora realizzato queste misure annunciate nella dichiarazione governativa del …, il Governo Federale austriaco dichiara di considerare chiusa la controversia esistente fra Austria ed Italia, che ha formato oggetto delle anzidette Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e riguardante lo status dell'elemento di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano (Bozen) – esecuzione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

NOTA DI RISPOSTA ITALIANA

La nota di risposta italiana consiste in una semplice presa di atto.

NOTIFICA AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

Il Governo italiano/Federale austriaco ha l'onore di comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite quanto segue:

Come il Ministro degli Affari Esteri italiano/austriaco ebbe l'onore di comunicare il … alla … sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Governo italiano, in una dichiarazione al proprio Parlamento in data … aveva annunciato l'intenzione di adottare[34] una serie di misure in favore delle popolazioni dell'Alto Adige, intese ad ampliare l'ambito dei poteri legislativi ed amministrativi spettanti alla Provincia di Bolzano. Dal canto suo il Governo austriaco, in una dichiarazione al proprio Parlamento in data … aveva annunciato[35] che, non appena tali misure fossero state adottate, avrebbe dichiarato di considerare

MODUS

come chiusa la controversia relativa all'applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, che ha formato oggetto delle Risoluzioni n. 1497 (XV) e n. 1661 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Avuto riguardo alla realizzazione delle misure annunciate a suo tempo dal Governo italiano a favore della popolazione dell'Alto Adige, il Governo austriaco *ha infine dichiarato, in data …, che esso considerava*[36] estinta la menzionata controversia.

Il Governo italiano/austriaco prega il Segretario Generale delle Nazioni Unite di prendere atto di questa comunicazione.

NOTIFICA AL CANCELLIERE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA RIGUARDANTE LA MODIFICA DELL'ART. 27 LETT. A) DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE NEI RAPPORTI TRA ITALIA/AUSTRIA E AUSTRIA/ITALIA

Eccellenza! Su incarico del mio Governo ho l'onore di notificare a Vostra Eccellenza quanto segue: Con l'accordo tra la Repubblica italiana/austriaca e la Repubblica austriaca/italiana allegato a questa nota, firmato il … a … il quale è entrato in vigore dopo lo scambio delle ratifiche il ..., è stato convenuto che «le norme del Capo I della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, conclusa a Strasburgo il 29.4.1957, si applicano tra l'Italia/l'Austria e l'Austria/l'Italia alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore tra i due Stati, anche quando le controversie riguardino fatti o situazioni anteriori all'entrata in vigore fra i due Stati della Convenzione sopra citata».

Il Governo italiano/Federale austriaco prega Vostra Eccellenza, quale Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia, di voler prendere atto di questo accordo.

NOTIFICA AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA DEL TRATTATO RIGUARDANTE LA MODIFICA DELL'ART. 27 LETT. A) DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE NEI RAPPORTI TRA ITALIA/AUSTRIA E AUSTRIA/ITALIA

Il Rappresentante permanente d'Italia/d'Austria presso il Consiglio d'Europa presenta i suoi complimenti al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e lo prega, quale depositario della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, conclusa a Strasburgo il 29.4.1957, di voler prendere nota di quanto segue:

Con l'accordo tra la Repubblica italiana/austriaca e la Repubblica austriaca/italiana allegato a questa notifica, firmato il … a … il quale è entrato in vigore dopo lo scambio delle ratifiche il …, è stato convenuto che «le norme del Capo I della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, conclusa a Strasburgo il 29.4.1957, si applicano, tra l'Italia/l'Austria e l'Austria/l'Italia, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore tra i due Stati, anche quando le controversie riguardino fatti o situazioni anteriori all'entrata in vigore fra i due Stati della Convenzione sopra citata».

L'accordo viene notificato anche al Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia.

CALENDARIO OPERATIVO

Proposta italiana	*Proposta austriaca*
1) Parafatura dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.	1) idem
1 bis) Modifica dell'art.18 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Reduci e Vittime di Guerra altoatesini.	1 bis) idem

MODUS

2) Dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento.	2) idem
3) Dichiarazione del Cancelliere austriaco al proprio Parlamento.	3) idem
4) Insediamento del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige.	4) idem
5) Dichiarazioni orali dei delegati italiano ed austriaco all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite[37].	5) idem
6) Dichiarazione austriaca relativa alla Commissione Struye del Consiglio d'Europa.	6) idem
7) Firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.	7) Votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana.
8) Prima votazione della legge costituzionale italiana.	8) Firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.
9) e 10) Voto parlamentare della legge di ratifica dell'Accordo, in Italia ed in Austria, contemporaneamente all'approvazione definitiva della legge costituzionale italiana.	9) e 10) idem
11) Approvazione delle leggi ordinarie italiane.	11) idem
12) Emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale italiana.	12) idem
12 bis) Decreto per il passaggio dalla Regione alla Provincia degli uffici e del personale inerente alle nuove competenze provinciali.	12 bis) idem
13) Scambio delle ratifiche dell'accordo e rilascio della quietanza austriaca (cosiddetta formula Toncic).	13) idem
14) Notifiche della chiusura della controversia al Segretario Generale delle Nazioni Unite.	14) idem
15) Notifica dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja al Cancelliere della Corte ed al Segretario del Consiglio d'Europa.	15) idem
16) Eventuale conclusione di un trattato di amicizia italo-austriaco.	16) idem

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 1635.

2 Sottoscrizione autografa. Annotazione di Zagari: «L'On. Ministro concorda».

3 Vedi DD. 449 e 450.

4 Per il seguito vedi D. 455.

5 I documenti qui riprodotti vennero esaminati nell'incontro degli esperti svoltosi a Ginevra il 30 e 31 gennaio 1969 (vedi D. 468). Si segnalano in nota le variazioni che risultano apportate ai testi (vedi a tal proposito anche D. 476).

MODUS

[6] Aggiunto: «eventualmente».
[7] Modificato in: «diretto a rendere».
[8] Modificato in: «successivamente i giorni: 6 novembre, 4 e 5 dicembre 1964; 28-29 luglio e 25 novembre 1965; 24-25 maggio, 16-18 giugno e 18-20 luglio 1966; 19-20 giugno, 17-19 novembre e 6-7 dicembre 1967; 24-25 luglio, 9-10 settembre, 12 ottobre, 28-29 novembre e 14 dicembre 1968, e finalmente 30 e 31 gennaio 1969. Nel corso degli ultimi anni i Ministri degli Esteri hanno avuto conversazioni sulla materia in diverse occasioni». Nota del documento alla fine del brano: «Inserire altri fatti».
[9] Modificato in: «si attende».
[10] Modificato in: «diretto a rendere applicabili».
[11] Modificato in: «Sul presupposto che l'emanazione delle norme costituzionali, delle leggi ordinarie e delle norme di attuazione indicate nella dichiarazione governativa italiana del … si concluda nel periodo di tempo ivi contemplato, e cioè prevedibilmente in un periodo complessivo di circa quattro anni».
[12] Aggiunto: «durante questo tempo».
[13] Aggiunto: «- applicazione dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946».
[14] Modificato in: «hanno avuto luogo».
[15] Modificato in: «fra i rappresentanti dei Governi italiano ed austriaco. Si è».
[16] Modificato in: «al superamento».
[17] Modificato in: «di considerare estinta la controversia esistente fra Italia ed Austria».
[18] Omesso.
[19] Modificato in: «è diretto a rendere».
[20] Aggiunto: «formalmente».
[21] Modificato in: «propria».
[22] Omesso.
[23] Aggiunto: «dall'emanazione della legge costituzionale».
[24] Omesso.
[25] Modificato in: «si attende».
[26] Modificato in: «di considerare estinta».
[27] Modificato in: «summenzionate».
[28] Omesso.
[29] Modificato in: «diretto a rendere».
[30] Modificato in: «sul presupposto che l'emanazione delle norme costituzionali, delle leggi ordinarie e delle norme di attuazione indicate nella dichiarazione governativa italiana del … si concluda nel periodo di tempo ivi contemplato e cioè prevedibilmente in un periodo complessivo di circa quattro anni».
[31] Aggiunto: «durante questo tempo».
[32] Modificato in «Dichiarazione».
[33] Modificato in: «ed ha specificamente indicato misure, destinate ad assicurare in modo durevole».
[34] Aggiunta del seguente inciso: «con salvezza del suo punto di vista giuridico sulla questione dell'esecuzione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946».
[35] Aggiunta del seguente inciso: «ugualmente con salvezza del suo punto di vista giuridico circa la questione sopra indicata».
[36] Modificato in: «con dichiarazione in data … ha infine affermato che esso considera».
[37] Nota del documento: «Questo punto verrà eventualmente posposto in relazione alla data del dibattito di politica generale nell'Assemblea delle Nazioni Unite».

454

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, [...] dicembre 1968.**

ELEMENTI PER UN EVENTUALE CONTATTO COL DOTT. KREISKY, PRESIDENTE DELLA SPÖ, SUL PROBLEMA ALTO-ATESINO

1. *Situazione attuale dei contatti italo-austriaci*

I contatti italo-austriaci in merito alla questione altoatesina sembrano giunti ormai al loro termine, essendo quasi ultimato il lavoro degli esperti per l'elaborazione di una seconda ipotesi globale di intesa dopo quella discussa a Parigi il 16 dicembre 1964[3].

MODUS

Fra poche settimane si potrà così verosimilmente giungere ad un esame definitivo di tale ipotesi globale ed a una decisione politica circa la sua messa in opera in vista di un superamento della controversia.

Una rapida conclusione dell'annosa vertenza risponde, ancor più che all'interesse delle popolazioni alto-atesine, a quello dei due Paesi, consentendo di superare le difficoltà tuttora esistenti per una ampia e piena collaborazione, di cui anche la recente crisi cecoslovacca dovrebbe aver dimostrato la necessità e l'urgenza.

2. *Principi basilari della attuale ipotesi globale di intesa e di quella del dicembre 1964*

L'ipotesi d'intesa attualmente all'esame è basata sulla stessa impostazione che fu data a suo tempo ai contatti da cui scaturì l'ipotesi d'intesa del dicembre 1964. Può essere utile ricordare che tale impostazione, concordata fra il Dott. Kreisky e l'allora Ministro degli Esteri italiano, Saragat, nell'incontro di Ginevra del 25 maggio 1964, si richiama ai seguenti principi:

a) ciascuna delle due Parti deve conservare impregiudicato il suo punto di vista giuridico circa l'applicazione dell'Accordo di Parigi;

b) la cessazione dell'attuale controversia non deve comportare l'assunzione da parte dell'Italia di obblighi internazionali maggiori o comunque diversi da quelli risultanti dall'Accordo di Parigi;

c) non si deve procedere alla stipulazione di alcun accordo aggiuntivo o interpretativo rispetto all'Accordo di Parigi.

Tali principi hanno trovato il loro conforto, in Italia, in varie decisioni del Parlamento, per cui non sembra verosimile che si possa scostarsene senza una nuova presa di posizione parlamentare.

3. *Elementi particolari caratteristici della attuale ipotesi d'intesa*

L'ipotesi globale d'intesa attualmente allo studio si basa, inoltre, sulle stesse premesse che furono concordate fra esperti italiani e austriaci nel 1965[4], quando furono ripresi i contatti fra Roma e Vienna dopo il respingimento, da parte del Governo di Vienna, della prima ipotesi globale di intesa (31 marzo 1965[5]). Tali premesse furono approvate dal Ministro austriaco degli Affari Esteri, Kreisky[6], fino a che egli lasciò il Governo (fine marzo 1966): e consistono principalmente nello spostamento del momento in cui verrà rilasciata la quietanza austriaca e nella sostituzione della Corte di Giustizia dell'Aja ad una Corte arbitrale, quale foro competente a giudicare secondo diritto le controversie fra le Parti circa l'interpretazione e l'applicazione dei trattati bilaterali in vigore.

4. *Approvazione da parte del Parlamento italiano dei principi sopra elencati*

Da parte italiana non è immaginabile un'altra base di discussione per il raggiungimento di una diversa ipotesi d'intesa. L'attuale formula è l'applicazione di principi che sono stati di comune accordo accettati. E sono stati più volte approvati da parte del Parlamento italiano (dichiarazioni programmatiche del II Governo Moro in data 1° e 6 agosto 1964[7]; dichiarazioni programmatiche del III Governo Moro in data 3 e 8 marzo 1966[8]; discorsi, dell'On. Presidente del Consiglio alla Camera in data 12 e 15 settembre 1966 ed al Senato in data 22 settembre 1966[9]; discorso dell'On. Presidente

MODUS

del Consiglio alla Camera in data 27 luglio 1967[10]; dichiarazioni programmatiche del II Governo Leone in data 6 e 12 luglio 1968[11]; dichiarazioni programmatiche del Governo Rumor in data 16 dicembre u.s.[12]) e non si vede come e perché possano essere sostituiti da altri.

5. *Confronto fra l'attuale ipotesi globale di intesa e quella discussa a Parigi il 16 dicembre 1964*

L'attuale ipotesi globale d'intesa, del resto, è strettamente connessa con quella discussa a Parigi nell'incontro Saragat-Kreisky del 16 dicembre 1964 e, come la precedente, è costituita dalle seguenti parti:

a) *complesso delle misure del Governo italiano a favore delle popolazioni altoatesine*. Si tratta del cosiddetto pacchetto, già facente parte dell'ipotesi d'intesa Saragat-Kreisky, largamente migliorato non soltanto nei 18 punti rimasti aperti al termine della quinta sessione del Comitato misto di esperti (Ginevra, 25 ottobre 1964), ma anche in altre materie in precedenza in esso non contemplate;

b) *calendario operativo*. Il calendario operativo (cioè la successione cronologica degli atti da compiere dalle due Parti per la chiusura formale della controversia) era stato predisposto anche per la prima ipotesi di intesa, accettata a suo tempo, particolarmente in questa sua parte, da Kreisky. Quello attualmente all'esame è più elaborato di quello precedentemente previsto, anche per il fatto che nell'ipotesi d'intesa Saragat-Kreisky del 1964 il rilascio della quietanza da parte austriaca era immediato, mentre nell'ipotesi attuale la quietanza è dilazionata. L'attuale calendario operativo prevede in generale alterne prestazioni delle due Parti, permettendo di accertare se ciascuna di esse abbia effettuato, o meno, gli atti, cui è tenuta; e parte dal concetto che ogni atto deve facilitare, sul piano politico, l'esecuzione di quello successivo. Il Governo austriaco ottiene, nella nuova ipotesi globale di intesa, una posizione nettamente favorevole in quanto la quietanza verrà da esso rilasciata solo al momento in cui il pacchetto sarà stato interamente eseguito da parte italiana. Il rischio esiste invece per la parte italiana, la quale, almeno in ipotesi, potrebbe non ottenere le quietanza, pur avendo dato intera attuazione al pacchetto;

c) *documenti di chiusura*. I documenti di chiusura dell'attuale ipotesi d'intesa sono basati su quelli predisposti per l'ipotesi d'intesa esaminata a Parigi nel dicembre 1964, con le modifiche rese necessarie dal tempo trascorso e dalla scelta della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja (anziché di una corte arbitrale) quale foro competente a conoscere le controversie fra Italia ed Austria, concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli Accordi bilaterali in vigore fra i due Stati.

6. *Attuale atteggiamento del Dott. Kreisky nei confronti della presente ipotesi d'intesa. Sua critica*

Nella conversazione del 13 dicembre u.s. con il nostro Ambasciatore a Vienna (su cui l'Ambasciatore Ducci ha riferito col rapporto che si acclude[13]), il Dott. Kreisky ebbe a svolgere alcune considerazioni politiche che meritano di essere rilevate. Kreisky ebbe a dire anzitutto che l'ipotesi di soluzione della controversia attualmente allo studio sarebbe nociva sia per l'Italia che per l'Austria, in quanto essa, a differenza di

MODUS

quella esaminata nel dicembre 1964, lascerebbe agli estremisti la possibilità di esercitare pressioni sul Governo austriaco per ottenere maggiori concessioni, mentre non eserciterebbe una pressione morale sul Governo né sul Parlamento italiani per indurli ad una rapida emanazione delle misure.

Al riguardo basterà osservare che il fatto di poter ottenere la quietanza austriaca soltanto dopo l'attuazione delle misure del cosidetto pacchetto costituisce una pressione nei confronti del Governo e del Parlamento italiani ben più forte della minaccia di un ricorso ad un'eventuale Corte arbitrale, contenuta nella precedente ipotesi d'intesa. Tale minaccia, fra l'altro si sarebbe verificata dopo il rilascio della quietanza austriaca; e si dovrà tener conto che, come il Dott. Kreisky certo ricorda, la Corte arbitrale, nella sua provvisoria funzione, non aveva altra possibilità che quella di accertare, di fatto, se le misure fossero o non fossero state eseguite. D'altro canto, la possibilità di rinviare la quietanza fino a quando l'Italia non avrà attuato il pacchetto dovrebbe rafforzare notevolmente la posizione del Governo di Vienna nei confronti degli estremisti, i quali, del resto, con la pressione per un ricorso alla Commissione arbitrale, prevista nella precedente ipotesi d'intesa, avrebbero potuto esercitare una molto maggiore azione di disturbo sui rapporti fra i due Stati.

Non è poi esatto che la nuova ipotesi globale d'intesa, (a parte il fatto che, come è dimostrato, anch'essa risale al Dr. Kreisky) «butti tutto in politica», mentre la precedente sarebbe stata «giuridica». Un esame attento dell'attuale ipotesi ed un suo confronto colla precedente può facilmente dimostrare che la distinzione del Dr. Kreisky, per quanto attraente nella sua semplicità, è completamente inesatta sia nella sua contrapposizione fra «formula giuridica» e «formula politica», sia sui presunti effetti nocivi della seconda formula rispetto alla prima.

7. *Richiesta di Kreisky che il Governo italiano proceda senz'altro ad eseguire il pacchetto senza contropartita austriaca*

Nella sopra citata conversazione con il nostro Ambasciatore a Vienna, Kreisky ebbe a sottolineare che, quando si può fare una buona politica, l'errore più grave è quello di non farla subito. Ed ha aggiunto di non capire perché il Governo italiano, se era persuaso che la più larga autonomia della Provincia di Bolzano costituiva la buona politica, non volesse cominciare ad attuarla senza attendere oltre. Tale ragionamento di Kreisky può essere facilmente rovesciato: e dovrebbe portare a conseguenze nettamente opposte. Il fine di gran lunga preminente, che dobbiamo proporci a Vienna ed a Roma, è infatti il miglioramento dei rapporti reciproci italo-austriaci, la cui importanza sorpassa di gran lunga la situazione altoatesina, cui essi sono stati pericolosamente agganciati da parte austriaca. Se questa è una buona politica, non si capisce perché Kreisky non debba favorire fin d'ora una soluzione globale che consentirebbe non soltanto la sistemazione dello «status» della minoranza altoatesina coll'adozione di misure per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano, ma anche una nuova e fruttuosa impostazione dei rapporti fra i due Paesi.

Vi è, del resto, una contraddizione patente fra quanto Kreisky chiede, invitandoci ad attuare senz'altro il pacchetto, e la sua precedente affermazione secondo la quale l'ipotesi d'intesa attualmente all'esame non conterrebbe un incentivo sufficiente per persuadere il Governo ed il Parlamento italiani ad attuare il pacchetto. Se questo fosse

MODUS

vero, a molto maggior ragione si dovrebbe ritenere che il Governo ed il Parlamento italiani non sarebbero verosimilmente in grado, senza alcuna contropartita, di attuare le misure di autonomia previste.

8. *Carattere globale delle ipotesi di soluzione della controversia*

Una soluzione della questione dell'Alto Adige non può essere che globale. Ciò è senz'altro vero nel senso che le ipotesi di soluzione studiate dal 1964 ad oggi sono state sempre intese come globali (come il Dr. Kreisky sa certamente meglio di chiunque altro) dato che i due elementi essenziali delle ipotesi stesse (quello materiale, che da parte austriaca si ama oggi definire come «pacchetto», e quello formale, relativo alla procedura di chiusura della controversia) sono stati considerati inscindibili, essendo chiaro che, non accettandosi o cadendo uno di essi, veniva a cadere o a non essere accettato anche l'altro. Proprio per questo suo carattere globale, del resto, l'ipotesi di soluzione del 1964 (la cosidetta intesa Saragat-Kreisky) fu respinta, come si ricorderà, da parte austriaca il 31 marzo 1965 per presunte insufficienze nella sua parte materiale, anche se si dichiarò che si concordava sulla sua parte formale. Questo criterio di globalità ha tuttavia al tempo stesso un significato più generale, che deriva dalla necessaria connessione fra l'esecuzione, da parte italiana, delle misure a favore della Provincia di Bolzano, da un lato, e la quietanza austriaca, ossia la dichiarazione formale da parte di Vienna circa la chiusura della controversia, dall'altro. È evidente che, se venissero a mancare la prospettiva o la speranza di una quietanza austriaca, ne potrebbero essere naturalmente rafforzate, in Italia, le tendenze verso un'attuazione solo parziale delle misure previste per la Provincia di Bolzano. E poiché la maggiore e più significativa parte di tali misure deve essere attuata con legge costituzionale, è probabile che ciò possa riflettersi proprio sull'approvazione di tale legge, dato che non è immaginabile l'approvazione di una serie di leggi costituzionali sulla stessa materia. Un'applicazione soltanto parziale delle misure previste da parte italiana sarebbe tanto più logica, nell'ipotesi sopraccennata, dato che, se il Governo di Roma attuasse integralmente il cosidetto pacchetto, è senza dubbio verosimile che da parte austriaca si chiederebbero ulteriori concessioni all'Italia prima di dichiarare chiusa la controversia. In altre parole, l'attuazione italiana del «pacchetto», come attualmente definito, non costituirebbe che una base su cui successivamente si imposterebbero nuove richieste austriache.

Si potrebbe naturalmente immaginare anche un'altra ipotesi; e cioè quella, cui sembra ora accennare Kreisky, secondo la quale da parte italiana si darebbe inizio all'applicazione del «pacchetto» come prova di buona volontà. Fornita da parte di Roma questa prova preliminare, si potrebbe successivamente esaminare, da parte di Vienna, la possibilità di dare la quietanza al momento dell'esecuzione totale del pacchetto. Questa ipotesi, anche per le ragioni sopraccennate circa gli strumenti giuridici necessari per l'applicazione delle misure previste, è principalmente teorica e, comunque, riprodurrebbe gli inconvenienti precedentemente ricordati. Sarebbe infatti facile, da parte austriaca, sostenere l'opportunità di attendere, prima di negoziare circa quietanza, che da parte italiana si porti a termine l'applicazione delle misure. La situazione, che si verrebbe così a creare, sarebbe più pericolosa dell'attuale in quanto, invece che tendere a diminuire le tensioni psicologiche fra i due Paesi, le aumenterebbe e porte-

MODUS

rebbe certamente alla perpetuazione della controversia. Da un lato infatti il Governo italiano non avrebbe nessun interesse ad applicare integralmente le misure previste prima di aver la certezza della contemporanea soluzione della controversia con Vienna. Dall'altro, proprio questa sua necessaria posizione negoziale può essere facilmente sfruttata dalla controparte austriaca per accusare il Governo di Roma di malafede, riaprendo così ed inasprendo i contrasti.

Inoltre, in questa ipotesi, è ovvio che l'Italia non potrebbe fare a meno di ricorrere ad altri mezzi di pressione per contenere le nuove pretese austriache. Ed anche ciò non potrebbe che indurre a «escalations» particolarmente pericolose.

Opponendosi, quindi, ad una soluzione globale, non soltanto non si facilita la soluzione della controversia, ma si tende, da un lato, a porre le basi per la creazione di nuovi incidenti, dall'altro, a impedire ogni accordo costruttivo fra l'Italia e l'Austria.

Vi è infine un altro aspetto che non deve essere dimenticato. Questo atteggiamento di distacco, di cautela e, per così dire, di esame nei confronti dell'Italia, mantenendo i partiti austriaci in una posizione di non impegno, tende a favorire, dal punto di vista psicologico, il risorgere del fenomeno terroristico. Questo potrà certamente riprodursi tanto più facilmente, a parte le condanne formali che potranno essere pronunciate, ove da parte austriaca non si dia la precisa impressione di ritenere che la controversia può essere conclusa su basi eque ed in un periodo ravvicinato.

9. *Atteggiamento della SPÖ circa l'attuale ipotesi globale d'intesa*

Da questo punto di vista è essenziale l'atteggiamento che i socialisti austriaci potranno prendere sopra la seconda ipotesi globale di soluzione della vertenza. La questione ha una duplice importanza; non soltanto per la connessione logica che dovrebbe esistere fra la posizione della SPÖ e quella del partito socialista italiano; ma anche per il fatto che, essendo prevedibile che con le elezioni austriache del 1970 si ritorni ad un Governo di coalizione, l'atteggiamento socialista condizionerebbe notevolmente quello del futuro Governo di Vienna dopo il 1970.

A questo riguardo l'Ambasciatore Ducci ha riferito che, se Klaus portasse in Parlamento l'attuale ipotesi globale d'intesa «i socialisti avrebbero votato contro sulla parte che riguarda la *Absicherung* e favorevolmente sul pacchetto (distinzione senza fondamento, ma sulla quale non sono stato a polemizzare) mi ha detto di essere però convinto che anche in una questione del genere Klaus può contare sulla sua maggioranza. Kreisky non invidia al partito populista un simile risultato, e nella campagna elettorale – se l'argomento sarà ancora d'attualità – metterà in rilievo i difetti della soluzione». Si tratta quindi, in pratica, di una posizione negativa per le ragioni accennate più sopra. Essa lo è ancora di più se si considera che Kreisky accenna alla sua intenzione di valersi di tale suo atteggiamento di opposizione nel corso della campagna elettorale austriaca. Ciò contribuirebbe a rendere naturalmente difficile la posizione dell'attuale Governo italiano di centro-sinistra, anche perché non darebbe nessuna garanzia circa l'atteggiamento di Vienna quando si tornasse, a breve scadenza, in Austria ad un Governo di coalizione.

Siccome quello che si chiede al Governo austriaco in occasione della prima dichiarazione parlamentare del Cancelliere è che esso si dichiari disposto a dichiarare

MODUS

chiusa la controversia quando e se saranno applicate le misure previste da parte italiana, questo atteggiamento socialista, per quanto possa essere comprensibile nella lotta fra i partiti austriaci, è, dal punto di vista internazionale, è pericoloso e poco costruttivo, D'altronde, lo stesso Kreisky dovrebbe tenere presente che, se si stringessero i tempi e se si concludesse, come è obbiettivamente possibile, fin dai primi mesi del 1969, l'intesa attualmente all'esame, al momento delle elezioni austriache una gran parte delle norme legislative italiane potrebbe già essere stata messa in cantiere ed anche approvata. Tutte le sue argomentazioni contro il cosiddetto calendario operativo sarebbero allora smentite dai fatti. In altre parole, Kreisky si troverebbe, nella sua lotta contro i democristiani austriaci, con in mano un'arma spuntata; e sarebbe proprio la pronta e leale esecuzione da parte italiana delle misure previste che lo potrebbe mettere in difficoltà nei confronti dei populisti, ove egli scegliesse di attaccare Klaus proprio sulla questione dell'Alto Adige.

Per quanto sia evidente che, dopo le recenti dichiarazioni fatte al Parlamento federale il 4 dicembre, può essere difficile a Kreisky cambiare il suo atteggiamento, ci si domanda se non sarebbe più conveniente da parte sua il mettere in sordina l'intera questione, accettando in pratica la soluzione attualmente all'esame.

Si potrebbe, da parte nostra, cercare di intervenire anche presso la ÖVP, perché la questione della soluzione altoatesina non venga sfruttata dal punto di vista elettorale e perché, quindi, essa non costituisca obbligatoriamente un elemento di contesa fra i due massimi partiti austriaci.

Vi è poi un'altra possibilità, che il Dr. Kreisky non dovrebbe respingere a priori; ed una possibilità che si basa, del resto, sullo svolgimento storico degli avvenimenti. L'attuale ipotesi globale d'intesa è anch'essa, come la precedente, frutto dell'impostazione data ai contatti italo-austriaci dallo stesso Kreisky. Egli potrebbe rivendicarne la responsabilità storica e, pur con qualche critica di dettaglio sopra alcuni alleggiamenti assunti dal Governo democristiano dopo che egli lasciò il Ballhaus, dichiarare il suo voto favorevole alle linee generali dell'intesa, nella fiducia che essa sarà rapidamente applicata e che possa portare nel prossimo futuro ad una più profonda collaborazione fra i Governi italiano e austriaco, specialmente quando ambedue saranno di centro-sinistra.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 9, fasc. *Novembre-Dicembre 1968*.

2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Segreteria Generale. Per la decisione dell'On. Ministro, Roma, 26-12-1968».

3 Vedi D. 4.

4 Vedi DD. 109 e 110.

5 Vedi DD. 44, 45 e 47.

6 Sulla posizione di Kreisky dopo l'incontro dei rappresentanti del 25 novembre, vedi D. 115.

7 Atti Parlamentari, *Senato*, legislatura IV, *Discussioni*, seduta del 1° agosto 1964, pp. 8902-8914: 8910; Ivi, *Camera dei Deputati*, legislatura IV, *Discussioni*, seduta del 6 agosto 1964, pp. 8954-8968: 8966-8967.

8 Ivi, seduta della Camera dei Deputati del 3 marzo 1966, pp. 20546-20566 e sedute del Senato del 3 e dell'8 marzo 1966, rispettivamente, pp. 20979-21003 e 21322-21376.

9 Vedi D. 245, nota 3.

10 Vedi D. 250, nota 2.

11 In realtà del 5 e dell'11 luglio: vedi, rispettivamente, D. 402, nota 3 e D. 404, nota 4.

12 Vedi D. 448, nota 3.

13 Vedi D. 451.

MODUS

455

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 4 gennaio 1969.**

1. Secondo le istruzioni ricevute ho oggi convocato l'Ambasciatore d'Austria e gli ho consegnato una nuova redazione dei «documenti di chiusura» da noi predisposta[3] sulla base dei testi presentati dai rappresentanti austriaci nel corso della riunione di esperti del 14 dicembre u.s.[4].

La consegna dei predetti documenti all'Ambasciatore Loewenthal è stata fatta a scioglimento della riserva da noi formulata nel corso della sopra indicata riunione, di far pervenire a Vienna, per via diplomatica, le nostre osservazioni e proposte in relazione ai testi presentati dai rappresentanti austriaci.

Per quanto concerne il documento n. 5 (dichiarazione del Governo austriaco alla Commissione politica dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa), ho detto a Loewenthal che da parte italiana si riterrebbe preferibile eliminare il documento stesso, anche per non affrontare nuovi problemi di formulazione, dato che sostanzialmente esso non aggiunge nulla all'impegno di tregua politica già contenuto nella dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale. Se il documento dovesse essere mantenuto è evidente che ci riserviamo di modificare opportunamente il tono.

Ho poi comunicato all'Ambasciatore d'Austria che, come era stato prospettato nell'ultima riunione di Parigi, noi eravamo d'accordo affinché la prossima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria avesse luogo nei giorni 11-13 gennaio p.v. a Ginevra oppure a Losanna. Ho aggiunto che da parte italiana si spera che la predetta riunione possa essere l'ultima a livello esperti; appunto per questo si propone di riservare ad essi la durata di tre giorni (dal sabato al lunedì) per consentire di trovare una soluzione a tutti i punti tuttora aperti. Lo pregavo di farmi avere al più presto le reazioni del Ballhaus in proposito.

Loewenthal mi ha assicurato che avrebbe trasmesso a Vienna i documenti consegnatigli, riservandosi di darmi al più presto una risposta circa la data ed il luogo della prossima riunione.

2. Ho poi attirato l'attenzione dell'Ambasciatore d'Austria sul processo svoltosi lo scorso mese di dicembre a Vienna contro i responsabili dell'attentato di Cima Vallona, facendo rilevare che la straordinaria mitezza delle condanne inflitte dimostra purtroppo che la repressione del terrorismo in Austria non è affatto adeguata. Ho aggiunto che la liberazione di Hartung e di Kufner non può non destare preoccupazione e che da parte italiana ci si attende che nei loro confronti vengano prese adeguate misure per impedire la loro partecipazione ad altri atti di terrorismo, il cui verificarsi sarebbe certamente grave.

Loewenthal ha convenuto con me sul carattere profondamente deludente della sentenza di Vienna (contro la quale era stato inoltrato ricorso dal Procuratore di Stato e che era stata stigmatizzata da tutta la stampa austriaca) e mi ha assicurato che avrebbe riferito a Vienna quanto da me fattogli presente[5].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Gennaio 1969*.

2 Sottoscrizione autografa.

MODUS

[3] Vedi D. 453, Allegato.
[4] Vedi DD. 449 e 450.
[5] Per il seguito vedi D. 456.

456

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 8 gennaio 1969.**

1. L'Ambasciatore d'Austria mi ha testé comunicato, in relazione al nostro colloquio del 4 gennaio u.s.[3], che il Direttore Generale degli Affari Politici al Ballhaus, Ambasciatore Halusa, sarebbe grato se fosse possibile differire la riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria, già prevista per i giorni 11-13 gennaio p.v., ai giorni 20-22 o 27-29 gennaio. La richiesta rivoltaci è stata giustificata dalla necessità per i rappresentanti austriaci di effettuare, prima dell'incontro, un esame approfondito dei progetti di documenti di chiusura.

Ho risposto a Loewenthal che prendevo atto della comunicazione, riservandomi di dargli una risposta in merito alle date proposte da Halusa, in relazione anche agli impegni dei nostri esperti[4].

2. Loewenthal mi ha aggiunto che Halusa non aveva avuto il tempo di approfondire la comunicazione fattagli dopo il colloquio che avevo avuto con lo stesso Loewenthal; tuttavia desiderava fin da ora farmi presente una sua considerazione in merito al punto del «calendario operativo» relativo alla «firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja». Personalmente lo stesso Halusa sarebbe non contrario ad accettare il punto di vista italiano (secondo il quale essa dovrebbe aver luogo antecedentemente alla prima votazione della legge costituzionale italiana); ma pregava di tener presente che per modificare la posizione austriaca, secondo la quale la firma dell'accordo dovrebbe seguire la prima votazione della legge costituzionale italiana, non sarebbe stato possibile evitare che tutta la questione del «calendario operativo» venisse di nuovo sottoposta ad esame in una delle consuete riunioni tripartite con gli esponenti tirolesi ed altoatesini, con risultati difficilmente prevedibili. Pregava quindi di non insistere nella nostra richiesta.

Ho fatto presente a Loewenthal che un'insistenza austriaca sulla posizione assunta in merito al momento della firma dell'Accordo per la Corte dell'Aja avrebbe reso molto difficile anche la nostra posizione in merito a tutto il «calendario operativo». Non potevo quindi che prendere atto con ogni riserva della richiesta di Halusa[5].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Gennaio 1969.*
[2] Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Gabinetto. Visto dall'On. Ministro».
[3] Vedi D. 455.
[4] Con successiva comunicazione del 13 gennaio, il Governo austriaco propose di tenere la riunione il 30 gennaio-1° febbraio, preferibilmente a Ginevra. Sull'Appunto redatto da Gaja, Caruso appose la seguente annotazione: «Gaja, sta bene per il 30 gennaio-1° febbraio. Caruso» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Gennaio 1969*).
[5] Per il seguito vedi D. 463.

MODUS

457

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservato 871/7. **Vienna, 10 gennaio 1969 (perv. ore 13,30).**

Oggetto: Alto Adige.

Ho fatto a Waldheim, or ora rientrato dalle vacanze invernali, la comunicazione per il Governo austriaco di cui V.E. mi aveva incaricato: e cioè che, come il Presidente del Consiglio ha affermato in Parlamento[2] e come V.E. ha dichiarato fra l'altro nell'intervista alla «Stampa»[3], l'attuale Governo italiano desidera venga trovata al più presto, grazie a uno sforzo di buona volontà da ambo le parti, una soluzione definitiva della vertenza italo-austriaca sull'Alto Adige.

Ho messo in rilievo che il Governo italiano e V.E. sarebbero lieti di una presa di posizione positiva da parte del Partito Socialista austriaco nei confronti del tipo di soluzione che stiamo per raggiungere; ma che un eventuale persistere di Kreisky e dei suoi nell'attuale preconcetto negativo non apparirebbe a noi in nessun modo una ragione sufficiente per esitare a chiedere al Parlamento austriaco di approvare l'accordo raggiunto con la maggioranza di cui il Governo austriaco dispone.

Ho lasciato nel contempo intendere che da parte italiana non si trascurerà di utilizzare le occasioni che si presenteranno per cercare di influenzare Kreisky nel senso voluto; ed ho chiesto a Waldheim se poteva confermarmi che il suo Governo era ben deciso a sottoporre al suo Parlamento la soluzione che sarà concordata fra gli esperti. Un'assicurazione in tal senso avrebbe valso a fugare qualsiasi dubbio che in taluni circoli italiani potesse restare circa la volontà politica del Governo di Vienna.

Nel rispondermi, Waldheim mi ha, in primo luogo, pregato di assicurare V.E. che egli personalmente e il Governo austriaco si attendono, dall'aver Ella preso la direzione della politica estera italiana, un approfondimento delle buone relazioni con l'Austria. L'atteggiamento nei confronti della controversia italo-austriaca di V.E. quando era Vice Presidente del Gabinetto Moro dava ogni assicurazione, e rendeva totalmente infondate le preoccupazioni che in qualche ambiente austriaco, superficialmente informato, si erano per qualche momento nutrite. (Aggiungo per incidens che in nessun momento della nostra conversazione Waldheim mi ha fatto cenno di sue intenzioni di incontrarsi con V.E. a data ravvicinata per la specifica questione altoatesina).

Waldheim si è dichiarato poi molto lieto di apprendere che il Governo italiano considera augurabile ma non indispensabile l'approvazione dell'Accordo da parte dei socialisti austriaci. Neanche il Governo austriaco considera in alcun modo indispensabile l'approvazione socialista, pur essendo ben lieto dell'eventualità che, grazie agli sforzi di convinzione suoi (che verranno perseguiti) e italiani, tale approvazione si possa avere.

Il Ministro ha sottolineato con energia che è precisa intenzione del Cancelliere e del Segretario Generale del Partito populista sottoporre l'accordo, se esso verrà raggiunto come tutto lascia sperare, alla Sessione parlamentare di primavera. Non mancherà qualche agitazione da parte dei noti circoli che preferirebbero la questione

MODUS

restasse aperta (in Tirolo e nel Salisburghese) ma a ciò non si darà più importanza di quanto meriti. Al che ho rilevato che il modo migliore per soffocare tali azioni di disturbo sarebbe un rapido esito della trattativa e l'immediato annunzio di esso.

Di quanto Waldheim mi ha poi detto sui punti tuttora controversi riferisco con successivo telegramma[4].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 3, pos. AA 2/2.

[2] Vedi Atti Parlamentari, *Camera dei Deputati*, legislatura V, *Discussioni*, seduta del 16 dicembre 1968, pp. 3126-3140: 3136; Ivi, *Senato*, legislatura V, *Discussioni*, seduta del 16 dicembre 1968, pp. 2761-2777: 2774.

[3] V. Gorresio, *La politica estera del nuovo governo. A colloquio con Nenni*, in «La Stampa», 21 dicembre 1968.

[4] Vedi D. 458.

458

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservatissimo 873/9. **Vienna, 10 gennaio 1969, ore 14,10 (perv. 14,45).**

Oggetto: Alto Adige.

Da quanto mi hanno separatamente detto Waldheim, Wallnoefer e Halusa arguisco che nell'ottica austriaca il punto cruciale dell'ultimissima fase della trattativa è quello della precedenza o meno della firma dell'Accordo sulla Corte dell'Aja all'approvazione in prima lettura del nuovo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige. Circa la fermezza della posizione austriaca su questo punto ho potuto constatare qualche sfumatura. Secondo Halusa il compromesso Gaja sarebbe per lui accettabile, ma i sudtirolesi sarebbero decisamente contrari. Anche Wallnoefer me ne ha parlato con una certa energia ammettendo bensì che si tratta di un ultimo residuo di sfiducia, ma pregandomi di farmi interprete del suo voto più fervido che su questo punto il Governo italiano possa mostrarsi liberale. Waldheim mi è apparso in posizione mediana: sia lui che Halusa hanno detto di non comprendere i dubbi di Sperduti che l'approvazione dell'accordo, dopo la prima lettura della legge costituzionale, possa rendere giustiziabile il pacchetto. Si tratta, a loro parere, di residui di concezioni ormai superate. Prima di adire la Corte dell'Aja, in caso di mancata o parziale esecuzione da parte nostra del pacchetto, il Governo austriaco farà ricorso a tutte le istanze politiche; e se il pacchetto sarà stato eseguito non si vede a proposito di che cosa esso dovrebbe ricorrere all'Aja.

Non mi sono inoltrato in alcun modo nella discussione di questi punti. Segnalo soltanto che mi è parso di constatare una lieve divergenza nell'interpretazione della formula di compromesso. Questa a pagina tre dell'appunto del 16 dicembre[2] appare essere che i punti 7 e 8 del calendario sarebbero applicati «contemporaneamente»; mentre da parte austriaca si è compreso che noi desidereremmo che la firma avvenisse «verso la fine del dibattito parlamentare», e cioè in ogni caso un poco prima della votazione, o per lo meno così si dice.

Per il resto gli austriaci mi hanno confermato che essi preferivano una riunione a fine gennaio anziché il 20. Come motivo mi è stato dato quello della necessità di

MODUS

consultare i giuristi sulle controproposte italiane ai documenti di chiusura che sono state qui trasmesse da Loewenthal. Ma sospetto che debba esservi anche l'intenzione di consultarsi con i tirolesi del nord e del sud, in modo da concordare con essi i limiti del compromesso accettabile in una riunione decisiva.

Si è appreso poi stamane alla Ballhausplatz che i nostri esperti non sono disponibili fra il 27 e il 29. Gradirei se possibile conoscere le ragioni e quale altra data sia stata suggerita da parte nostra[3].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 3, pos. AA 2/2.
2 Vedi D. 452.
3 Per il seguito vedi D. 459.

459

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. 118. **Vienna, 10 gennaio 1969.**

Carissimo Roberto,

ho passato a fine d'anno qualche giorno di riposo in Tirolo, e precisamente a Kitzbühel, e avevo naturalmente pregato Restivo di informarne per cortesia il Landeshauptmann, tanto più che non gli ho ancora mai fatto la mia visita ufficiale (anzi a questo proposito penso che ormai il Ministero potrebbe autorizzarmi a farla, beninteso nella veniente primavera).

Wallnoefer mi fece sapere che egli sarebbe venuto a Kitzbühel il 2-3 gennaio; e gli rivolsi l'invito di far colazione al mio albergo insieme con Restivo. Wallnoefer comparve poi con Kathrein e avemmo così una colazione a quattro, molto piacevole per la verità nonostante lo stretto dialetto tirolese del principale interlocutore.

Come forse Restivo ti avrà già detto, dalla amichevole conversazione mi è apparso un Wallnoefer estremamente positivo, concreto e pieno di buon senso politico. Egli scartava con un gesto seccato della mano tutte le minuzie burocratiche che Kathrein proponeva, per mirare al sodo dell'argomento. Che è quello di giungere entro l'inizio di questa primavera (Wallnoefer ha detto entro il 1° maggio) alla presentazione ai Parlamenti italiano e austriaco di un accordo che sia il principio della fine della vertenza altoatesina.

Per quanto riguarda la trattativa in sé stessa egli ha insistito su due soli punti. Il primo, sul quale mi pare di averlo sufficientemente rassicurato, è la comunicazione *precisa* al Governo austriaco nonché a Magnago dei «chiarimenti» dati dal Presidente Moro. Wallnoefer mi ha chiesto con una certa ansia se Berloffa sia del tutto fuori della cosa: avendolo io assicurato del contrario, ha espresso l'avviso che su questo punto specifico Berloffa possa essere il migliore trait-d'union.

Il secondo punto riguarda la precedenza della firma dell'accordo per l'Aja rispetto alla votazione in prima lettura della Legge costituzionale, o viceversa. Su questo punto ho già telegrafato[2], dato che quanto dettomi da Wallnoefer corrisponde più o meno a quanto hanno avuto a dirmi Waldheim e Halusa.

MODUS

Dovreste sapere anche voi, Wallnoefer mi ha spiegato, quanta gente in Austria – dai socialisti alle estreme destre – considera la Corte dell'Aja un trucco italiano per impedire che una eventuale ripresa della vertenza si svolga su un piano politico o davanti ad una Commissione europea del tipo Consiglio d'Europa. L'annuncio al Parlamento austriaco che il Trattato verrebbe firmato prima che il Parlamento italiano abbia approvato la Legge costituzionale quanto meno in prima lettura darebbe fiato a tutte le opposizioni.

Ho naturalmente risposto a Wallnoefer quello che dovevo (e del quale non sono gran che convinto) e cioè che gli Austriaci vogliono precostituirsi un modo di appellarsi all'Aja per il pacchetto e non solo per l'accordo De Gasperi-Gruber. Wallnoefer mi ha risposto esattamente come Waldheim più tardi, e cioè che il meccanismo della soluzione è ormai totalmente diverso e che c'è da domandarsi se noi in Italia non ragioniamo ancora nell'ottica del 1967.

Gli ho chiesto della formula di compromesso da te prospettata a Parigi[3]. Per lui e per Kathrein firmare l'accordo qualche momento prima della votazione finale non si capisce bene che cosa voglia dire, a meno che appunto non significhi che cerchiamo fino all'estremo di far prevalere la nostra tesi. Ho spiegato a Wallnoefer (come più tardi a Waldheim) che all'inizio del dibattito parlamentare sulla Legge costituzionale, proprio per la natura di tale legge, sarà già abbondantemente chiaro se essa verrà approvata o no. Lo si potrà desumere fra l'altro dalle dichiarazioni dei portavoci dei tre gruppi parlamentari che costituiscono la maggioranza, e di quello comunista se i voti di quest'ultimo gruppo sono necessari.

Ciò detto, mi domando se in extremis non si possa offrire una qualche soluzione immaginosa che esprima la «contemporaneità» di cui è cenno nel tuo appunto sulla riunione di Parigi del 14 dicembre. Per dare un'idea, si potrebbe immaginare che l'Ambasciatore austriaco e un nostro Plenipotenziario siedano a Palazzo Chigi o alla Farnesina, press'a poco al momento in cui avrà inizio il voto, nella seconda delle due Camere ad essere interrogata, e che intingano la penna nel calamaio al momento in cui l'esito della votazione viene annunciato. In termini più moderni ciò potrebbe esprimersi con un comunicato previamente concordato in cui si dicesse che la prima lettura della Legge costituzionale è terminata con l'approvazione di essa, e che *contemporaneamente* i Plenipotenziari delle due parti hanno sottoscritto ecc. ecc.

Wallnoefer era molto contento della situazione a Bolzano, che ha rafforzato la mano di Magnago e indebolito quelle degli estremisti. Naturalmente la SVP dovrà essere consultata prima e dopo la conclusione della trattativa; ma non gli sembrava che fossero da anticiparsi difficoltà, avendo Magnago completamente accettato il concetto del calendario operativo.

L'opposizione di Kreisky non avrebbe avuto grande effetto in Alto Adige, mentre invece avrebbe potuto eccitare alcuni circoli di destra in Austria. Ha avuto espressioni del più chiaro fastidio verso persone come la Stadlmayr e il Prof. Ermacora. Ma chi gli arreca qualche preoccupazione è Ritschel, il quale non si è certo riconciliato con la soluzione che stiamo negoziando.

Wallnoefer pensava perciò ad una campagna di stampa e di radio-televisione che spiegasse al pubblico austriaco il fondamento e i vantaggi dell'accordo.

Questa preoccupazione per certi gruppetti come il «Mondseer Arbeitskreis» e certe persone come il Ritschel sembra alquanto sproporzionata al loro peso effettivo. Ma

MODUS

se si considera che essi si sovrapporrebbero ad un atteggiamento negativo da parte del Partito socialista e di netta opposizione da parte dei liberalnazionali si può comprendere il perché di tali preoccupazioni.

Si tratterà dunque da parte del Governo, come mi diceva ieri Toncic, di aver coraggio. Klaus e i suoi Ministri, nella conferenza stampa di oggi, mi sembra abbiano dato un'indicazione assai positiva della loro intenzione di sottoporre comunque al Parlamento l'accordo, se esso potrà raggiungersi. Naturalmente non si sono sbilanciati troppo per non indebolire la loro posizione di negoziato. Ma tutto il loro atteggiamento conferma quanto Kronhuber e Schulmeister mi dissero a fine novembre, e cioè che Klaus tiene ad andare alle elezioni avendo fatto l'accordo con l'Italia per il Sudtirolo.

Tuttavia (e non sarai certo tu a darmi torto) la prudenza è l'inizio della saggezza; e se non altro per scaramanzia dovremmo preparare e tenere in riserva una soluzione di ricambio. La quale non può essere altro che la decisione autonoma di portare il pacchetto all'approvazione del Parlamento italiano *senza* preoccuparci della vertenza e della quietanza. Non sarebbe stato male – lo avevo proposto e ne sono sempre più convinto – dare una prima indicazione in tale senso nel discorso di presentazione al Governo. Ciò avrebbe in ogni caso rafforzato anche le tue carte nel negoziato.

D'altronde un negoziato in tanto ha delle chances di riuscire in quanto è disponibile un'alternativa: lo vediamo quotidianamente nella questione dell'Inghilterra. E la sola alternativa di cui possiamo fare stato rispetto agli Austriaci è quella della applicazione autonoma del pacchetto (alla quale d'altronde ci invitano – per differenti motivi – alcuni degli uomini più intelligenti o di maggior peso in questo paese).

Tutto ciò premesso, io non consiglio certo di rallentare il negoziato e neanche di perdere fede. Per innumerevoli motivi è meglio concludere ora, e in ogni caso prendere tutte le precauzioni perché la responsabilità dell'eventuale insuccesso ricada chiaramente sui nostri interlocutori[4].

Con affettuosi saluti

Credimi tuo aff.mo

ROBERTO

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Gennaio 1969*.
2 Vedi D. 458.
3 Vedi DD. 459 e 460.
4 Per la risposta vedi D. 462.

460

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 1205/17. **Vienna, 13 gennaio 1969 (perv. ore 20,45).**

Oggetto: Alto Adige.

Halusa, da cui mi ero recato per fargli la comunicazione di cui al telegramma ministeriale n. 5[2], mi ha detto che egli spera vivamente che da parte nostra si accetti

MODUS

la riunione degli esperti per l'Alto Adige a Ginevra fra il 30 gennaio e il 1° febbraio, secondo le ultime proposte austriache. Egli confida che tale riunione sarà l'ultima.

Per essere meglio preparato a concludere Halusa ritiene di dover farsi accompagnare da un giurista, e spera di poter utilizzare a questo scopo Kirchschlaeger. Quest'ultimo è in questi giorni a Vienna per togliersi le tonsille e dovrebbe essere in buona salute a fine mese.

Halusa mi ha poi accennato a una possibile formula di compromesso per l'ultima difficoltà residua nel calendario operativo. Mi ha detto che per ora si tratta di una sua idea personale, della quale deve parlare ai suoi capi, e poi sottoporla ai tirolesi. Essa consiste nel fissare il momento della firma dell'accordo per la Corte dell'Aja fra l'approvazione della legge costituzionale in prima lettura da parte di una delle due Camere del Parlamento italiano (possibilmente quella in cui il Governo dispone di una maggioranza meno sicura) e la successiva apertura del dibattito nell'altra Camera.

In questo quadro Halusa desidererebbe esattamente sapere come debba interpretarsi la dizione della nostra Costituzione circa questo tipo di votazioni, se in pratica il voto favorevole comunista si renda indispensabile, e se vi siano differenze procedurali fra Camera e Senato.

Permettomi suggerire che sia fatto il possibile per accettare la data proposta ora da Vienna o quanto meno una immediatamente successiva. In circoli sempre più larghi ci si attende ormai che la soluzione venga definitivamente messa a punto entro questo mese; e non converrebbe lasciare alle opposizioni aperte o clandestine il tempo di riprender fiato[2].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 3, pos. AA 2/2.

[2] T. riservato 596/5 del 12 gennaio (*progetto olandese per riunione Ministri Esteri europei*), il cui testo non è conservato nel fascicolo di cui alla nota 1.

[3] Per il seguito vedi D. 465.

461

IL CONSOLE GENERALE A INNSBRUCK RESTIVO[1]

Appunto segreto. **[Innsbruck, ... gennaio 1969].**

Oggetto: Missione a Roma del console generale in Innsbruck: 10-18 gennaio 1969.

1. Sono stato convocato al Ministero degli Affari Esteri mediante il telegramma n. 1 dell'8 gennaio[2]. Giunto a Roma il 10, ho potuto vedere, nello stesso giorno e nei successivi: il Ministro dell'Interno, On. Restivo, il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri On. Zagari, il Segretario Generale del Ministero Ambasciatore Caruso, il Direttore Generale degli Affari Politici Ambasciatore Gaja, il Capo di Gabinetto, Ministro plenipotenziario Borin, il Prefetto Giovenco, Capo dell'Ufficio Regioni e questioni di confine al Ministero dell'Interno, nonché, naturalmente, il Capo dell'Ufficio II alla Direzione Generale degli Affari Politici. Ho visto poi il Segretario del Partito Socialista Italiano, On. Ferri.

MODUS

2. Scopo della mia missione era di illustrare le particolari indicazioni, su la fase conclusiva delle trattative per la soluzione della questione altoatesina, che erano emerse dall'incontro, avuto a Kitzbühel il 3 gennaio, con il Landeshauptmann del Tirolo, Wallnofer, poi esposte nella lettera dell'Ambasciatore in Vienna al Direttore Generale degli Affari Politici n. 118 del 10 gennaio[3]. Ed in particolare la possibilità (per non parlare ancora di opportunità) di un'azione del Partito Socialista Italiano presso quello austriaco, ed in particolare il suo presidente Dr. Kreisky, per ridurre la sua nota opposizione alla soluzione negoziata.

3. Nel primo contatto con l'ufficio competente della Direzione Generale Affari Politici, e con lo stesso Direttore Generale, è apparso che su la possibilità dell'azione proposta era stato riflettuto e che, anzi, era stato preparato un Appunto di ufficio[4] su gli argomenti da toccare nel corso di un eventuale incontro con il presidente del Partito Socialista austriaco.

Il Direttore Generale degli Affari Politici, informato e dalla lettera dell'Ambasciatore in Vienna e da me, delle indicazioni emerse nell'incontro con il Landeshauptmann del Tirolo, ha in particolare espresso la sua preoccupazione per il frequente ed insistente richiamo all'intervento dell'On. Berloffa nel corso dei contatti e dei negoziati: ciò avrebbe potuto, senza alcuna particolare intenzione, ma per inavvertenza, condurre a modificazioni nel contenuto del noto pacchetto di provvedimenti per la Provincia di Bolzano. Egli ha riaffermato che il pacchetto doveva ritenersi intoccabile. Ha espresso anche l'opinione che avrebbe potuto prendersi in considerazione un'azione parallela a quella dei socialisti, la quale avrebbe potuto essere esercitata da parte del Partito democristiano italiano presso il Partito Popolare austriaco: di questa possibile azione è del resto menzione nell'Appunto di ufficio (pag. 13 ultimo capoverso[5]).

4. Nel mio colloquio con il Capo di Gabinetto del Ministro ho appreso che ad un'azione presso il Partito Socialista austriaco era stato già pensato e la scelta della persona da inviare a Vienna sembrava essere caduta sul prof. Aldo Garosci. Nel mio successivo colloquio con il Sottosegretario di Stato On. Zagari, ho invece appreso che si riteneva opportuno, per dare al Presidente del Partito austriaco insieme un adeguato appoggio ed una soddisfazione, eseguire l'azione ad un livello più elevato: lo stesso Sottosegretario come membro socialista del Governo, ed il Segretario del Partito Socialista italiano, On. Ferri.

5. Queste indicazioni hanno richiesto i miei successivi colloqui con l'On. Ferri e con il Ministro dell'Interno, On. Restivo.

L'On. Ferri, al quale sono stato autorizzato a dar copia dell'appunto d'ufficio sugli argomenti da trattare con il Presidente del Partito Socialista austriaco, dopo avere ricordato di essere stato già a Vienna per incontrare il Dr. Kreisky nel 1966, si è detto pronto ad eseguire l'azione proposta, confidando di potere indurre il partito austriaco a non ostacolare entro una certa misura l'approvazione e l'esecuzione dell'accordo.

Il Ministro dell'Interno, On. Restivo, al quale, insieme al Prefetto Giovenco ho potuto adeguatamente illustrare i termini dell'eventuale accordo, ha mostrato esitazione su l'opportunità di un'azione diretta a determinare la riduzione dei contrasti tra le forze politiche austriache: come membro del Governo, principalmente e direttamente responsabile per l'esecuzione dell'eventuale accordo, la quale comportava soprattutto un'adesione del Parlamento e quindi un certo grado minimo di tranquillità dell'opinio-

MODUS

ne[6], egli temeva che «troppa concordia» in Austria sui termini dell'accordo con l'Italia potesse fare apparire questo come una «vittoria» austriaca.

Ragionevolissima preoccupazione, su la quale, insieme al Prefetto Giovenco, ho osservato che di discordia, in Austria, su l'accordo, ce ne sarebbe stata sempre abbastanza per evitare l'impressione di una vittoria austriaca, quel che con l'azione proposta si poteva cercar di ottenere era semplicemente che l'opposizione all'accordo non arrivasse al punto da comprometterne l'esecuzione. Del resto, l'azione che il partito democristiano poteva esercitare su quello popolare austriaco non si pensava andasse oltre il raccomandare, appunto, «moderazione» nel presentare come proprio successo l'accordo nel contrasto elettorale con l'opposizione socialista.

Per disposizione del Ministro, il Prefetto Giovenco ha subito redatto un breve appunto illustrativo, al fine di potere sottoporre l'idea al Presidente del Consiglio.

6. Una relazione conclusiva su gli incontri avuti ho fatta al Segretario Generale ed al Direttore Generale degli Affari Politici, nonché al Capo di Gabinetto, perché ne riferisse direttamente al Ministro. Il Direttore Generale degli Affari Politici ha osservato che il livello scelto per l'azione socialista sembrava troppo elevato e troppo impegnativo: inviare a Vienna un Sottosegretario di Stato impegnava il Governo e non solo il partito. Il Presidente del partito austriaco avrebbe potuto sfruttare, a fini di partito, in modo eccessivo e dannoso, questa specie di solenne omaggio resogli, senza escludere, conoscendo l'uomo, che avrebbe potuto respingere anche clamorosamente l'intervento del partito italiano.

Di opinione diversa si è mostrato il Segretario Generale, affermando che le due azioni parallele sembravano opportune, perché, in questa fase conclusiva delle trattative, tutto doveva essere tentato per condurle a buon fine nel modo migliore, anche affrontando certi rischi, da non considerare, tutto sommato, eccessivi.

7. Ho profittato della mia presenza a Roma per intrattenere anche il prof. Valsecchi, Capo dell'Ufficio Studi e Documentazione, su la proposta fatta dal Landeshauptmann del Tirolo, accettando il suggerimento contenuto nella nota lettera aperta al giornale viennese «Die Presse» del corrispondente del «Corriere della Sera», di organizzare e finanziare un incontro tra storici italiani ed austriaci.

Egli è stato d'accordo per un incontro preliminare ed in certo modo personale con una ed al massimo due personalità dell'Università austriaca. È stato d'accordo che queste siano Fellner ed anche Wandrunska; nel caso del secondo vedeva solamente la difficoltà che si tratta di un austriaco, sì, ma ancora professore in Germania a Colonia. Ha mostrato tuttavia di ritenere utile un incontro anche con il prof. Engel v. Janosi, benché questi sia ormai fuori ruolo e molto anziano, per le sue amicizie politiche personali con il cancelliere Klaus e con altri.

Quando poi sono stato a rivederlo più tardi, si è mostrato comunque dubbioso che v. Janosi potesse occuparsi della cosa, perché sembrava stesse per recarsi negli Stati Uniti.

Per suggerimento dello stesso prof. Valsecchi ha poi sottoposto la proposta al Direttore Generale delle Relazioni Culturali, il quale potrebbe nel modo più diretto finanziare l'incontro. L'Ambasciatore Tassoni ha promesso il suo intervento, ed ha chiesto che l'ufficio competente degli affari politici lo informasse esattamente su la proposta ed i suoi sviluppi. Ciò che è stato fatto.

MODUS

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1163.
[2] T. 301/1 dell'8 gennaio, non pubblicato.
[3] Vedi D. 459.
[4] Vedi D. 454.
[5] Si fa riferimento al seguente passo: «Si potrebbe, da parte nostra, cercare di intervenire anche presso la ÖVP, perché la questione della soluzione altoatesina non venga sfruttata dal punto di vista elettorale e perché, quindi, essa non costituisca obbligatoriamente un elemento di contesa fra i due massimi partiti austriaci».
[6] *Sic*. Si intenda: *dell'opinione pubblica*.

462

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. 052/83. **Roma, 24 gennaio 1969.**

Caro Roberto,

ti ringrazio della tua lettera n. 118 in data 10 gennaio u.s.[2] sul tuo interessante colloquio con Wallnoefer e Kathrein.

La buona disposizione di Wallnoefer a giungere in breve tempo al superamento della controversia altoatesina è certo un elemento importante; e se questa è effettivamente l'intenzione dei tirolesi non sarà certo da parte nostra che sorgeranno ostacoli al rapido raggiungimento di una soluzione.

Per quanto concerne Berloffa – la cui posizione, a quanto mi dici, costituiva motivo di preoccupazione per Wallnoefer – è esatto che egli continua ad occuparsi attivamente della questione; posso aggiungere che è stato nominato ufficialmente, in questi giorni, «Esperto» della Presidenza del Consiglio per i problemi alto-atesini.

Coi giuristi abbiamo riesaminato ancora una volta la settimana scorsa la questione della precedenza della firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja rispetto alla votazione in prima lettura della legge costituzionale.

La nostra posizione si basa essenzialmente su due ordini di considerazioni:

1) l'opportunità politica di mantenere un certo equilibrio fra le prestazioni delle due parti nell'attuazione del «calendario operativo». Far seguire la firma del predetto accordo alla votazione in prima lettura della legge costituzionale altererebbe infatti l'equilibrio delle prestazioni a tutto vantaggio dell'Austria. La cosa può essere preoccupante anche perché potrebbe avere conseguenze di ordine pratico sulla votazione della legge costituzionale che, richiedendo, come noto, i due terzi dei voti, si presenta non priva di difficoltà;

2) l'intenzione austriaca di rendere «giustiziabile» il pacchetto si è manifestata più volte. Vienna ha proposto a più riprese formule e procedure che indirettamente dovrebbero portare a tale risultato. Secondo il parere dei nostri giuristi, il fatto di dare la precedenza alla votazione in prima lettura della legge costituzionale rispetto alla firma dell'accordo per la Corte dell'Aja non è certo giuridicamente decisivo, ma costituirebbe senza dubbio un ulteriore elemento a favore della tesi secondo la quale anche le misure del pacchetto dovrebbero essere sottoposte alla giurisdizione della Corte, tanto più se si considera che nel calendario operativo la ratifica dell'accordo predetto interverrà dopo la emanazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie e delle norme di attuazione.

MODUS

Wallnoefer e Waldheim fanno presente che il meccanismo della soluzione della controversia è ormai totalmente diverso. Senza voler entrare in polemica coi tuoi interlocutori, non posso fare a meno di rilevare che le osservazioni dei nostri giuristi sembrano rimanere sempre valide anche in considerazione dell'insistenza con cui il Governo austriaco richiede la cosiddetta consegna del pacchetto. E la loro posizione non è che la firma dell'accordo nella Corte dell'Aja dopo la prima lettura della nostra legge costituzionale renderebbe effettivamente «giustiziabile» il pacchetto; ma che, in una materia così ambigua e delicata, occorre diminuire al massimo quegli elementi che potrebbero servire in qualche modo a «costruire» la tesi austriaca. È inoltre chiaro che noi dovremo superare il difficile momento dell'approvazione parlamentare della legge costituzionale, per agevolare la quale sarebbe certamente utile che il Governo potesse dire al Parlamento che l'accordo in questione è almeno in corso di firma.

Restivo ti avrà già riferito in merito all'azione che il PSI si propone di svolgere presso Kreisky[3]; quindi non ho nulla da dirti a riguardo di cui tu non sia già al corrente.

Per quanto concerne, infine, «soluzioni di ricambio», rispetto a quella attualmente all'esame, mi pare che se ne possano immaginare varie: e che, comunque, debba essere esaminato quello che si dovrà fare nel campo interno, e quello che si dovrà fare in campo internazionale.

Nello scorso anno la questione venne esaminata nei suoi aspetti internazionali, dato che una soluzione di ricambio che non fosse più «concordata», come quella attualmente perseguita, potrebbe comportare – in base alla Risoluzione 1497 (XV) dell'Assemblea delle N.U. – la necessità di adire il cosidetto «mezzo pacifico» per il superamento della controversia.

Ad un certo momento, nel corso della primavera 1968[4], fu da noi proposta l'opportunità di procedere all'attuazione, più o meno rapida o più o meno totale, in via unilaterale – indipendentemente da ogni intesa con l'Austria circa il rilascio della quietanza – delle misure del pacchetto. Questa seconda ipotesi fu respinta dal competente Comitato dei Ministri[5] (nonostante che la situazione internazionale fosse, a questo riguardo, più favorevole a noi di quella odierna, come non sarebbe difficile dimostrare) in considerazione del periodo elettorale verso il quale ci avviavamo. Mario Toscano accennò allora, ai fini di una pressione psicologica sull'Austria, in un articolo che certo ricordi, alla possibilità di una nostra azione unilaterale – per l'attuazione del pacchetto[6]. Ma è evidente che, per far pressione sui nostri avversari, noi dobbiamo dimostrare di poter disporre di una gamma di opzioni. E per questo non mi pare che sia utile impegnarci a dire ciò che faremo esattamente *dopo*, se non dopo che si sarà dimostrato che l'attuale ipotesi d'intesa non ha alcuna possibilità di essere attuata.

In altre parole, l'indicazione al Parlamento di una nuova linea di condotta potrà senza dubbio esser fatta, nel caso che l'attuale ipotesi d'intesa venga a cadere. Fino a quel momento, però, le eventuali soluzioni di ricambio mi sembra che debbano essere prospettate solo in via puramente teorica.

Credimi,

[Roberto Gaja]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Gennaio 1969*.

2 Vedi D. 459.

MODUS

[3] Vedi D. 461.
[4] Vedi D. 375.
[5] Vedi D. 382.
[6] Vedi D. 345, nota 3.

463

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 25 gennaio 1969.**

I. Ho ricevuto, a sua richiesta, questo Ambasciatore d'Austria il quale mi ha fatto la seguente comunicazione, di cui mi ha detto di essere espressamente incaricato dal Ministro Waldheim:

A) il Governo di Vienna è animato dal desiderio di giungere al più presto alla chiusura della controversia con l'Italia; a tal fine esso ritiene di particolare importanza che il prossimo incontro degli esperti italiani ed austriaci, fissato per i giorni 30 gennaio-1° febbraio p.v., sia accuratamente preparato;

B) allo scopo di contribuire, dal canto suo, alla preparazione del predetto incontro, il Governo di Vienna teneva a far presente quanto segue:

1) da parte austriaca non si può modificare il punto di vista espresso nelle precedenti riunioni degli esperti, secondo il quale la firma dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja non può precedere, ma deve seguire la prima votazione della legge costituzionale italiana. La proposta formulata dagli esperti italiani nel corso dell'ultima riunione[3] – secondo la quale le due operazioni avvengano contemporaneamente – non può essere accolta. Il prenderla in esame significherebbe per Vienna la necessità di nuove discussioni coi tirolesi e con gli altoatesini in merito a tutto il calendario operativo, con conseguenze difficilmente valutabili;

2) da parte austriaca si ritiene che il termine entro cui dovrebbero essere ratificati l'accordo per l'Aja e rilasciata la quietanza debba essere trovato in 49 e 50 giorni dal «dies a quo» (cioè dal momento di attuazione del «pacchetto»).

3) da parte austriaca si insiste sulla richiesta formulata nel corso dell'ultima riunione di esperti secondo la quale, affinché il pacchetto possa essere considerato attuato, occorre che vengano prese, oltre che le misure legislative costituzionali ed ordinarie in esso previste, le seguenti misure particolari:

aa) integrazione (modifica) della convenzione fra lo Stato e la RAI, per stabilire che il personale incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina debba appartenere al rispettivo gruppo linguistico e che il direttore responsabile del coordinamento dei programmi di lingua tedesca venga nominato dalla RAI d'intesa con la Provincia;

bb) integrazione (modifica) dell'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 1947 n. 428, per stabilire che la Commissione di vigilanza, nell'ambito della Provincia, sia composta dal presidente e da tre membri, di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina.

Da parte austriaca si insiste nell'affermare che tali misure erano comprese nei «chiarimenti» a suo tempo forniti dal Governo al Dr. Magnago, chiarimenti che si sarebbero riferiti ai «provvedimenti suggeriti dalla Commissione dei 19». (Tale circostanza non risulta dagli atti in possesso di questo Ministero);

MODUS

C) Il Governo di Vienna ritiene che, ultimato il lavoro degli esperti, debba aver luogo un incontro dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi e prega vivamente che da parte nostra si acceda alla richiesta stessa. Ove fosse impossibile un incontro dei Ministri degli Esteri, potrebbe essere previsto – ha sottolineato Loewenthal – un incontro fra il Presidente del Consiglio italiano ed il Cancelliere austriaco. Sembrerebbe impossibile – ha aggiunto il mio interlocutore – che il Cancelliere austriaco possa fare la sua dichiarazione in Parlamento senza fare stato di un contatto diretto con l'Italia.

II. Ho risposto a Loewenthal che prendevo atto di quanto da lui comunicatomi e ne avrei riferito all'On. Ministro. Ho fatto peraltro presente che, se era effettivamente intenzione del Governo austriaco di giungere alla chiusura della controversia nel corso della prossima riunione di esperti, le comunicazioni da lui fattemi non sembravano affatto in armonia con tale intenzione, in quanto, anziché venire incontro alle posizioni italiane, costituivano un irrigidimento di quelle austriache, senza contare che il richiamo alla Commissione dei 19, quale fonte di misure che peraltro non risultano comprese nel pacchetto, apportava un elemento di incertezza. Ho fatto infine le più ampie riserve in merito alla proposta di un incontro a livello politico.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Gennaio 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi DD. 449 e 450.

464

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, NENNI[1]

R. segreto 282[2]. **Vienna, 25 gennaio 1969.**

Signor Ministro,

ho visto Waldheim a un pranzo, e insieme abbiamo parlato a lungo delle cose nostre. Mi ha detto di essersi incontrato recentemente con Kreisky, e di averlo questa volta trovato più *souple*. Domandatogli come, si è riferito al fatto che Kreisky gli aveva chiesto un promemoria sul progetto di soluzione della questione altoatesina, che potesse servirgli per il futuro incontro con un inviato del PSI. (So che la memoria è stata redatta con la massima cura da Tschofen, capo del Servizio Sud Tirol all'Aussenamt, e che essa cerca di provare che la soluzione che sta per concordarsi è per l'Austria la migliore possibile adesso e nel prevedibile futuro.)

2. Ho chiesto allora a Waldheim se l'eventuale missione di un esponente del PSI (di cui egli era stato informato da Loewenthal) potesse in qualche modo dar fastidio al Governo austriaco o al partito di Governo. La risposta è stata negativa.

Che livello dovrebbe avere tale ambasceria straordinaria da partito a partito? Il più alto possibile, dato l'alto concetto che di sé ha Kreisky, mi ha risposto Waldheim.

Sarebbe bene inviare un ministro italiano di parte socialista, o un uomo strettamente di partito? Anche un ministro, o ad esempio il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, non disturberebbero il Governo ÖVP.

In che tempo, modo ed occasione? Quando i colloqui tecnici saranno conclusi, ma non molto più tardi. Nel modo più riservato; possibilmente con un'altra giustificazione

MODUS

(visita ufficiale in Austria, incontro in un congresso dell'Internazionale o in altra riunione all'estero). L'inaugurazione della Fiera di Vienna (9 marzo) è un po' troppo in là; se le cose nell'incontro di fine gennaio a Ginevra vanno bene, meglio sarebbe parlare a Kreisky nella seconda metà di febbraio. Comunque bisogna guardarsi dal lasciare al pubblico austriaco l'impressione che Kreisky receda (se recederà) dalla sua posizione per pressioni esterne.

3. Mi permetto suggerire che forse una cosa utile sarebbe che V.E. mi convocasse a Roma, ai primi del mese prossimo, per mettere a punto questo calendario. L'ambasceria a Kreisky di un esponente del PSI può essere molto utile se ben organizzata e sintonizzata: altrimenti potrebbe avere anche effetti nocivi.

4. E infatti Waldheim mi ha confermato di aver effettivamente detto al suo intervistatore della *Wochenpresse* (mio tel. 39[3]) essere suo avviso che il Parlamento austriaco non è obbligato a dare un'approvazione formale mediante votazione della dichiarazione che il Cancelliere farà qualche giorno dopo la dichiarazione in Parlamento del nostro Presidente del Consiglio. Non si tratta infatti di una legge o di un trattato, ma solamente di un rapporto (*Bericht*) che di per sé non viene secondo l'abituale prassi messo ai voti.

Il non farsi luogo a una votazione presenterebbe il grosso vantaggio che in ogni caso l'opposizione del partito socialista austriaco non verrebbe formalmente registrata. Waldheim mi ha ripetuto quanto mi aveva detto giorni fa, e cioè che egli è ben lieto che il PSI lo aiuti a convincere la SPOe a votare a favore. Ma che gli sforzi congiunti suoi e nostri vi riescano (anche facendo muovere il Presidente della Repubblica Jonas) non poteva certo assicurarmelo.

A ciò si aggiunga che il regolamento parlamentare austriaco è fatto in modo che l'*astensione* non vi figura, se non nella forma dell'uscita dall'aula (e credo a V.E. non piacerebbe l'idea di 74 deputati socialisti austriaci che escono in massa). Normalmente la votazione avviene per alzata di mano. Se la proposta è approvata con la sufficiente maggioranza, non si fa luogo alla controprova: e tutti coloro che non hanno votato a favore sono considerati come aver votato contro. (Farò avere a V.E. un appunto particolareggiato sull'argomento).

In queste condizioni conviene alla futura messa in atto dell'intesa sul pacchetto, e in genere alle relazioni italo-austriache e finalmente alla stabilità della soluzione raggiunta (e quindi della frontiera) contare le teste e dovere prendere atto formalmente che i socialisti austriaci hanno votato contro? O non è meglio che il Parlamento austriaco *prenda nota* dell'intesa fra i due Paesi, impegnando *implicitamente* il Governo al rilascio della quietanza alle condizioni previste nell'intesa stessa?

Direi che questo è un punto capitale, e che la questione se noi dobbiamo *pretendere* un voto austriaco in fase di apertura del calendario operativo, col rischio di registrare l'opposizione della SPÖ, è meritevole della più alta considerazione. La decisione che il Governo riterrà di prendere potrebbe essere preparata nel corso di una riunione preliminare di alti funzionari presieduta da V.E.

5. Non va d'altra parte dimenticato che vi è una seconda occasione in cui il Parlamento austriaco sarà chiamato a votare, e questa volta senza possibilità di scappatoie, sulla soluzione del problema altoatesino. Ciò avverrà quando si dovrà far luogo all'approvazione parlamentare del trattato che deferisce alla Corte dell'Aja le vertenze fra i due Paesi.

MODUS

Ciò si verificherà probabilmente dopo le elezioni generali austriache, in seguito alle quali il partito socialista ha probabilità di tornare al Governo. Ma a quel momento il nostro Parlamento avrà approvato o starà per approvare in prima lettura il trasferimento delle competenze alla Provincia di Bolzano. Sarebbe meno facile ai socialisti austriaci votare contro, anche se fossero nuovamente all'opposizione.

6. Comunque, su tutta la questione cercherò i lumi di persone più politicizzate che Waldheim, in modo da essere in grado di riferire a V.E. con la maggiore esattezza. Resta da considerare l'obiezione, che si sente fare qua e là in Italia, secondo la quale il fatto che il Parlamento austriaco non approvi con votazione formale nella fase iniziale (cioè tra qualche mese) le intese raggiunte, o che i socialisti votino contro, può consentire ai socialisti stessi di pretendere – dopo le elezioni politiche del marzo '70 – di ricominciare tutto da capo.

In teoria questa possibilità c'è: le intese che stiamo per raggiungere non costituiscono un accordo internazionale *en bonne et due forme*: non sarà possibile dunque invocare quel principio in auge nei Paesi civili, secondo cui gli accordi internazionali sono onorati dai governi successivi. È uno degli inconvenienti della soluzione che andiamo a adottare.

Tuttavia io escluderei questa possibilità per due ragioni. Se Kreisky torna al potere egli sarà ben lieto (me lo ha detto il 13 dicembre e lo riferii a V.E. con lettera n. 3738[4]) che la questione altoatesina sia sorpassata e non costituisca quindi un ulteriore motivo di tensione e mercanteggiamento in seno alla coalizione. E se egli resta all'opposizione il tempo avrà da un anno cominciato a lavorare contro tutti i disturbatori della raggiunta armonia fra Italia e Austria: beninteso, se Governo e Parlamento italiani avranno cominciato a fare il dover loro.

7. Resta una questione su cui devo ancora brevemente riferire. Questa volta Waldheim non mi ha celato il suo desiderio di un incontro con V.E., a chiusura della fase tecnica. Avevamo già saputo da altra parte che è il Cancelliere Klaus che desidera sottolineare il raggiunto accordo: certamente a fini di politica interna, probabilmente anche per innalzare l'intesa raggiunta da un faticoso compromesso di burocrati a un incontro di volontà politiche, e quindi darle quel certo crisma di sacralità che è così importante nella conformista Austria.

Memore delle istruzioni di V.E., ho mosso a Waldheim obiezioni e espresso perplessità. Egli mi ha allora domandato se l'incontro non potrebbe avvenire in occasione di una riunione internazionale, come fu per due volte il caso col Ministro Medici. Mi ha accennato che egli (Waldheim) non avrebbe in programma di partecipare al Comitato di Ministri dell'OCSE, che si svolge a Parigi il 15 febbraio; ma che se questa sembrasse a V.E. una possibile via d'uscita egli vi si recherebbe assai volentieri, benché debba tornare a Parigi il 20 febbraio su invito ufficiale di Debré.

Ho detto al Ministro che V.E. ha molte questioni che la trattengono a Roma; che Parigi non è solo la sede dell'OCSE e che non sapevo se i Ministri degli Esteri italiani siano soliti recarsi a quel Consiglio; ma gli ho promesso che avrei riferito la sua idea a V.E., e che gli avremmo a suo tempo fatto sapere qualcosa[5].

Voglia credere, Signor Ministro, ai sensi del mio profondo ossequio.

R. Ducci

MODUS

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 1, pos. AA 2/1.
[2] Il documento reca il timbro: «Gabinetto. Visto dall'On. Ministro».
[3] T. 2446/39 del 23 gennaio, non pubblicato.
[4] Vedi D. 451.
[5] Per il seguito vedi D. 466.

465

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. riservato 1523/41. **Roma, 27 gennaio 1969, ore 16.**

Suo 46[2].

In relazione ultima parte telegramma predetto si fa presente quanto segue:

a) Formula Halusa (firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja dopo la votazione della legge costituzionale in prima lettura in una delle Camere) non è stata esaminata né nelle riunioni di esperti italiani ed austriaci, né in contatti con questa Ambasciata d'Austria;

b) Tale formula sarebbe certamente più vantaggiosa di quelle finora proposte da parte austriaca e sostanzialmente non si discosterebbe molto da quanto da noi suggerito. È evidente che formula deve essere intesa nel suo significato letterale, e non tener conto di ulteriori precisazioni fornite da Halusa (ad es. discussione nel ramo del nostro Parlamento in cui Governo disporrebbe di meno sicura maggioranze);

c) Loewenthal ci ha peraltro comunicato in data 25 gennaio u.s.[3] che Governo Vienna non può in alcun modo modificare punto di vista già espresso dagli esperti austriaci, secondo il quale firma dell'accordo per la Corte dell'Aja deve seguire votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana.

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 1, pos. AA 2/1.
[2] Con T. 2825/46 del 25 gennaio, Ducci chiedeva se la formula proposta da Halusa per superare l'impasse del calendario operativo (vedi D. 460) fosse stata già oggetto di esame da parte degli esperti (*Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. I).
[3] Vedi D. 463.

466

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 28 gennaio 1969.**

Oggetto: Questione Alto Adige.

Mentre nell'appunto allegato (all. 1) si indicano gli elementi essenziali costitutivi dell'ipotesi d'intesa italo-austriaca attualmente all'esame, si fa presente che le principali questioni tuttora aperte e che dovranno essere esaminate dagli esperti nel loro incontro di Ginevra del 30 gennaio-1° febbraio p.v. sono le seguenti:

MODUS

1) *«calendario operativo»*

A tale riguardo la questione tuttora controversa è costituita dai punti 7 e 8 del «calendario operativo» stesso (all. 2). Come è noto, è stato proposto da parte italiana che la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja e la prima votazione della legge costituzionale italiana avvengano contemporaneamente. Da parte austriaca è stato fatto testé conoscere che non si può modificare il punto di vista espresso in precedenza dagli esperti austriaci, secondo il quale la firma dell'accordo predetto deve seguire la prima lettura della legge costituzionale italiana[3]. La proposta formulata da parte italiana non potrebbe quindi essere in alcun modo accolta da Vienna, anche perché il prenderla in esame significherebbe la necessità di nuove discussioni coi tirolesi e con gli altoatesini in merito a tutto il «calendario operativo», con conseguenze difficilmente valutabili.

La posizione italiana si basa essenzialmente sulle seguenti considerazioni:

a) opportunità politica di mantenere un certo equilibrio fra le prestazioni delle due Parti nell'attuazione del «calendario operativo»; in tale cornice il far seguire la firma del predetto accordo alla votazione in prima lettura della legge costituzionale altererebbe l'equilibrio delle prestazioni a tutto vantaggio dell'Austria. Ciò potrebbe, d'altronde, avere conseguenze di ordine pratico sulla votazione della legge costituzionale che, richiedendo i due terzi dei voti, si può presentare non priva di difficoltà;

b) intenzione austriaca di rendere «giustiziabile» il cosidetto pacchetto. Il fatto di far precedere la firma dell'accordo per la Corte dell'Aja dalla votazione in prima lettura della legge costituzionale non è certo giuridicamente decisivo, ma potrebbe costituire un ulteriore elemento a favore della tesi secondo la quale anche le misure del pacchetto dovrebbero essere sottoposte alla giurisdizione della Corte. Ciò può essere tanto più preoccupante se si considera che nel «calendario operativo» la ratifica dell'accordo predetto interverrà solo dopo l'emanazione di tutte le leggi e delle norme di attuazione;

2) *termine entro cui dovrebbe essere effettuato lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e rilasciata la quietanza*

Il termine a suo tempo previsto era di 20-21 giorni dal «dies a quo» (cioè dal momento di attuazione del pacchetto), mentre da parte austriaca era stato proposto un termine di 49-50 giorni.

Dato che il punto 12 bis del «calendario operativo» (decreto per il passaggio dalla Regione alla Provincia degli uffici e del personale inerenti alle nuove competenze provinciali) sarà attuato entro un mese dall'emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale, il termine di 49-50 giorni, proposto dall'Ambasciatore Loewenthal, dovrebbe essere considerato accettabile;

3) *definizione del momento di attuazione del pacchetto*

Da parte austriaca è stato richiesto che, affinché il pacchetto possa essere considerato attuato, occorre che vengano prese, oltre che le misure legislative costituzionali e ordinarie in esso previste, le seguenti misure particolari:

a) integrazione (modifica) della Convenzione fra lo Stato e la RAI, per stabilire che il personale incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina debba appartenere

MODUS

al rispettivo gruppo linguistico e che il direttore responsabile del coordinamento dei programmi in lingua tedesca venga nominato dalla RAI d'intesa con la Provincia;

b) integrazione (modifica) dell'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 1947 n. 428, per stabilire che la Commissione di vigilanza, nell'ambito della Provincia, sia composta dal Presidente e da 3 membri, di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina.

Da parte austriaca si afferma che tali misure erano comprese nei «chiarimenti» a suo tempo forniti dal Governo al Dr. Magnago, chiarimenti che si sarebbero riferiti ai «provvedimenti suggeriti dalla Commissione dei 19».

Non risulta a questo Ministero che tali misure siano state oggetto dei «chiarimenti», o vi siano direttamente o indirettamente richiamate. Dopo aver esaminato la questione con il Capo dell'Ufficio Regioni del Ministero dell'Interno, si è accertato che non sussisterebbero ostacoli acché l'adozione delle misure stesse potesse essere presa in considerazione da parte del Governo. Tuttavia non sembra accettabile che esse vengano considerate come fattori condizionanti dell'attuazione del pacchetto, proprio perché non ne fanno formalmente parte. La questione può rivestire una notevole importanza perché coinvolge la definizione del pacchetto, il valore dei cosidetti «chiarimenti» ed il contenuto di questi. Sembra comunque che debba evitarsi ogni richiamo alla relazione della Commissione dei 19, per l'imprecisione e l'incertezza che ne deriverebbe;

4) *testo dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja*

Per quanto concerne il testo dell'accordo che estende la competenza obbligatoria della Corte dell'Aja, rimane da stabilire se le controversie alle quali l'accordo stesso fa riferimento debbano essere menzionate come «le eventuali controversie» (proposta austriaca) ovvero semplicemente «le controversie» (proposta italiana). L'opposizione italiana all'aggiunta dell'aggettivo «eventuale» è dovuta al fatto che Vienna in precedenza proponeva di aggiungere l'aggettivo «future», chiarendo che intendeva con ciò escludere dal campo di applicazione dell'accordo la controversia attuale per l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber, per la quale si sarebbe dovuto far ricorso unicamente al sistema dei sondaggi italo-austriaci. Da parte italiana si teme che anche con l'inserzione dell'aggettivo «eventuali» si cerchi da parte di Vienna di far sì che il ripresentarsi di aspetti della controversia attuale possa sfuggire all'ambito di previsione dell'accordo, intendendosi da parte austriaca come «eventuali» le sole controversie diverse da quella attuale.

Una soluzione di compromesso, che potrebbe essere da noi proposta successivamente, consisterebbe nel consentire che venga inserita la parola «eventuali» in tutti i documenti previsti diversi dall'accordo, là dove si fa riferimento alle controversie da sottoporre alla Corte, purché tale parola non compaia nel testo dell'accordo e nei passi in cui l'accordo è citato letteralmente.

Per quanto concerne gli altri documenti di chiusura, alla riunione degli esperti del 14 dicembre u.s.[4] ciascuna delle due Parti aveva presentato un progetto. Secondo le intese ivi raggiunte, in data 4 gennaio u.s.[5] da parte italiana è stata consegnata a questa Ambasciata d'Austria una nuova serie di testi da noi predisposta, tenendo conto dei suggerimenti austriaci ai quali sono state apportate le modifiche ritenute necessarie sulla base dei seguenti principi:

MODUS

a) il Governo italiano ritiene sostanzialmente eseguito l'accordo De Gasperi-Gruber;

b) da parte italiana non si intende assumere alcun impegno internazionale che vada al di là dell'Accordo De Gasperi-Gruber;

c) le eventuali misure del Governo italiano per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano devono mantenere carattere interno;

d) i diversi gruppi linguistici viventi in Alto Adige devono trovarsi in condizioni di effettiva parità.

Si attende ora di conoscere il punto di vista austriaco riguardo ai documenti da noi predisposti;

5) *votazione nei Parlamenti italiano ed austriaco successiva alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano e del Cancelliere austriaco*

È sempre stato previsto, nell'ipotesi di soluzione della controversia, che tanto la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento, quanto la dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale siano seguite da una votazione. Nel settimanale politico austriaco «Wochenpresse» è stato recentemente pubblicato un articolo redazionale nel quale si afferma che secondo il parere del Ministro austriaco degli Affari Esteri il Parlamento austriaco non è obbligato a dare una approvazione formale mediante votazione della dichiarazione che il Cancelliere farà al Consiglio Nazionale qualche giorno dopo quella del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento. L'Ambasciatore a Vienna, con rapporto n. 282 in data 25 gennaio u.s.[6], ha comunicato che il Ministro Waldheim gli ha confermato questo suo avviso. Il motivo consisterebbe nel fatto che non si tratta di una legge o di un trattato, ma solamente di un rapporto che, secondo la prassi, non viene messo ai voti.

L'Ambasciatore Ducci rileva che il non farsi luogo a una votazione presenterebbe il grosso vantaggio che in ogni caso l'opposizione del Partito socialista austriaco non verrebbe formalmente registrata.

Vi è peraltro da rilevare che, in mancanza di tale votazione, non vi sarebbe nessuna presa di posizione ufficiale del Parlamento austriaco nei confronti dell'intesa per il superamento della controversia con l'Italia fino al momento dell'approvazione della legge di ratifica dell'accordo per la Corte dell'Aja. Poiché, secondo il «calendario operativo», l'approvazione della legge di ratifica dovrebbe avvenire contemporaneamente all'approvazione definitiva della legge costituzionale italiana (punti 9 e 10) la nuova posizione austriaca sembra modificare eccessivamente, a tutto favore dell'Austria, l'equilibrio delle prestazioni previste nel calendario stesso.

Anche le seguenti questioni, di particolare rilievo, vanno esaminate in relazione alla chiusura della controversia con l'Austria:

1) il Governo di Vienna ha chiesto, sia attraverso la sua Ambasciata a Roma che attraverso la nostra Rappresentanza a Vienna[7], che, ultimato il lavoro degli esperti, abbia luogo un incontro dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. Ove ciò fosse impossibile, ha proposto un incontro fra il Presidente del Consiglio italiano e il Cancelliere austriaco. Ci è stato aggiunto che da parte austriaca si ritiene che il Cancelliere non possa fare la sua dichiarazione in Parlamento senza fare stato di un contatto diretto con l'Italia.

MODUS

Da parte italiana si è preso atto di tale richiesta, formulando intanto ogni riserva al riguardo. Si deve infatti tener presente che un incontro a livello politico al termine dei lavori degli esperti non avrebbe altro fine – se i lavori stessi saranno conclusi – che quello di sanzionarli formalmente, il che potrebbe costituire un altro importante elemento a favore della tesi secondo la quale il risultato dei contatti italo-austriaci costituisce un nuovo accordo fra i due Paesi. La questione deve pertanto essere esaminata nella cornice generale della soluzione della controversia;

2) devono altresì essere studiate le conseguenze che il superamento della controversia con l'Austria potrà avere sulla posizione italiana in seno agli organi comunitari in relazione alla richiesta di accordo speciale con la CEE, a suo tempo avanzata dall'Austria. La decisione italiana è stata presa in seguito al verificarsi di atti di terrorismo ed in connessione con essi; ma è evidente che essa andrà riesaminata – e gli austriaci ci chiederanno di farlo – nel caso che si giunga alla chiusura della controversia altoatesina. Si dovrebbe considerare, comunque, da parte italiana, il momento in cui ciò potrà essere fatto, in relazione anche al «calendario operativo». Particolare importanza riveste in ogni modo al riguardo – anche per il suo eventuale contenuto – la solenne dichiarazione di condanna del terrorismo che il Governo austriaco dovrebbe effettuare prima dell'inizio del «calendario operativo».

Allegato I

Appunto[8].

L'attuale ipotesi d'intesa con l'Austria per il superamento della controversia altoatesina consta delle seguenti parti:

1. *Misure per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano, il cui complesso è detto impropriamente «pacchetto»*

Tali misure hanno come base le conclusioni della Commissione dei 19 (istituita nel 1961 dal Governo italiano per sottoporre al Governo suggerimenti in vista del miglioramento della pacifica convivenza e dello sviluppo delle popolazioni altoatesine e composta di 9 membri di lingua italiana, di 9 membri di lingua tedesca e presieduta dall'On. Paolo Rossi) che ultimò i suoi lavori nel 1964. Alle conclusioni della Commissione predetta s'ispirarono successivamente gli esperti italiani nel corso dei contatti italo-austriaci.

Il «pacchetto», quale si presenta attualmente, riproduce i suggerimenti della Commissione predetta, salvo in alcuni punti nei quali esso va al di là dei suggerimenti stessi, specialmente per quanto concerne i «chiarimenti» forniti nel 1966 e 1967 dalla Presidenza del Consiglio al Dr. Magnago[9]. Esso è pertanto molto più favorevole alle istanze degli altoatesini di quello che faceva parte dell'ipotesi d'intesa Sagarat-Kreisky del dicembre 1964[10]. Il «pacchetto» venne sommariamente descritto dall'On. Moro alla Camera dei Deputati il 27 luglio 1967, nei seguenti termini[11]:

«Le misure ipotizzate, tenuto conto delle forme giuridiche secondo le quali si possono attuare, si possono suddividere in sei gruppi di provvedimenti:

1) misure da adottare con modifiche del vigente statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

2) misure da adottare con l'introduzione di nuove disposizioni nel vigente statuto speciale del Trentino-Alto Adige;

3) misure da adottare con norme di attuazione dello statuto speciale;

4) misure da adottare con appositi provvedimenti legislativi;

5) misure da adottare con provvedimenti amministrativi;

6) misure semplicemente segnalate dalla "Commissione dei 19" e che formeranno oggetto di esame da parte del Governo.

MODUS

Nella prima categoria è da segnalare innanzitutto il trasferimento alle Province della competenza legislativa primaria in materia di miniere, caccia e pesca, viabilità, acquedotti e lavori di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, turismo e industria alberghiera, agricoltura, manifestazioni e attività artistiche e culturali locali, commissioni per l'assistenza dei lavoratori nel collocamento, tutela del patrimonio storico e artistico, assistenza e beneficenza.

La competenza legislativa secondaria potrebbe essere concessa in materia di commercio, incremento della produzione industriale, utilizzazione delle acque pubbliche (escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico), le commissioni di controllo sul collocamento, la nomina, sentito il Ministro del Tesoro, dei Presidenti e Vice Presidenti della Cassa di Risparmio. Sarebbero inoltre ampliate le attuali competenze legislative delle Province per lo scioglimento – entro certi limiti – degli organi degli enti e istituti locali, quelle per la scuola materna e l'assistenza scolastica, nonché per l'organizzazione di uffici e servizi scolastici nella Provincia di Bolzano.

Nella seconda categoria rientrano – fra l'altro – competenze varie in materia di collocamento ed avviamento al lavoro nella Provincia di Bolzano, di poteri di impugnativa degli atti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità in connessione con l'appartenenza ad un gruppo etnico, di applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito della pubblica amministrazione.

Nella terza categoria rientrano misure relative al bilinguismo nei casi di flagranza di reato, alle scritture autenticate dal notaio, all'uso del tedesco negli atti processuali.

Nella quarta categoria sono comprese agevolazioni fiscali per l'importazione di film in lingua tedesca, la modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, la materia anagrafica, il passaggio dei Segretari comunali alle dipendenze organiche dei Comuni, i piani provinciali per lo sviluppo economico, l'indennizzo per i rifugi alpini già di proprietà dell'associazione Alpenverein, la riapertura dei termini per la costituzione nelle Province di aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica.

La quinta categoria prevede la concessione di autorizzazioni per l'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne, mostre e tabelle esposte al pubblico; la definizione – ai sensi della legge 1912 – dell'esame di domande di acquisto della cittadinanza italiana ancora pendenti, riconoscimento giuridico dell'associazione alpinistica Alpenverein e dell'Associazione Reduci e Vittime di Guerra di lingua tedesca.

Nella sesta categoria, infine, sono comprese particolari questioni che riguardano, tra l'altro, il riconoscimento di alcuni titoli di studio conseguiti in Germania e in Austria da ex optanti, la definizione, di particolari situazioni determinatesi in connessione con le opzioni, l'attività dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, ecc., materie, queste, in cui i voti espressi dalla "Commissione dei 19" saranno vagliati dal Governo».

Da parte del Governo austriaco era stato chiesto di procedere ad un confronto fra il testo del «pacchetto» in suo possesso ed il testo predisposto dal Governo italiano. Tale richiesta venne poi lasciata cadere dal Governo di Vienna, il quale fece conoscere che il Dr. Magnago si riservava di prendere contatto direttamente sul piano interno con la Presidenza del Consiglio, per ottenere ulteriori «chiarimenti». Resta l'impegno del Governo italiano di effettuare, prima dell'inizio del calendario operativo, la comunicazione «di fatto» al Governo austriaco dei «chiarimenti» ed «approfondimenti» relativi al pacchetto.

2. *Calendario operativo*

Consiste nella successione cronologica degli atti previsti dalla procedura di chiusura della controversia, da compiersi da ciascuna delle due Parti. Esso era stato predisposto anche per l'ipotesi d'intesa Saragat-Kreisky, esaminata nel dicembre 1964. Quello attuale è più elaborato di quello precedente, anzitutto per il fatto che nell'ipotesi d'intesa Saragat-Kreisky il rilascio della quietanza da parte austriaca era immediato, mentre nell'ipotesi attuale la quietanza è dilazionata.

L'attuale «calendario operativo» prevede in generale alterne prestazioni delle due Parti, permettendo di accertare se ciascuna di esse abbia effettuato, o meno, gli atti cui è tenuta, la cui esecuzione viene così facilitata sul piano politico.

MODUS

È tuttora in discussione l'ordine dei seguenti punti del «calendario operativo»:

- punto 7: firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja;
- punto 8: prima votazione della legge costituzionale italiana.

Da parte italiana è stato proposto che i punti 7 e 8, avvengano contemporaneamente. Invece da parte austriaca si chiede che il punto 8 preceda il punto 7. La posizione italiana è giustificata dall'intento di impedire che un diverso ordine degli atti sopramenzionati possa fornire argomenti validi alla teoria secondo la quale le misure del pacchetto dovrebbero cadere sotto la giurisdizione della Corte dell'Aja. Da parte austriaca si insiste sul proprio punto di vista, facendo presente che, se questo non venisse accolto, ne seguirebbe la necessità di sottoporre di nuovo tutta la questione del «calendario operativo» all'esame anche dei tirolesi e degli altoatesini, con conseguenze difficilmente valutabili.

È infine da tener presente che il «calendario operativo», quale è indicato nell'allegato n. 2 sarà preceduto dai seguenti atti, che secondo le intese raggiunte non vengono menzionati nel «calendario operativo» stesso:

1) dichiarazione del Governo austriaco di condanna del terrorismo;

2) comunicazione «di fatto» da parte del Governo italiano a quello austriaco dei «chiarimenti» ed «approfondimenti» relativi al cosidetto «pacchetto».

3. *Documenti di chiusura della controversia*

Ad alcuni degli atti da compiersi da ciascuna delle due Parti per la chiusura formale della controversia corrispondono altrettanti documenti, che erano già previsti dalla ipotesi d'intesa Saragat-Kreisky del 1964. I documenti della ipotesi attuale sono analoghi a quelli della precedente, con le modifiche rese necessarie dal tempo trascorso nonché dai seguenti elementi:

a) l'ipotesi precedente prevedeva il rilascio immediato della quietanza, che invece nell'attuale ipotesi è dilazionata;

b) nell'ipotesi attuale la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja è stata scelta in luogo della Commissione arbitrale prevista dalla precedente ipotesi, quale foro competente a conoscere le controversie fra Italia e Austria, concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore fra i due Stati;

c) mentre la Corte dell'Aja ha una competenza esclusivamente giuridica (e cioè riguarda le controversie fra Italia e Austria concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi in vigore fra i due Stati), la Commissione arbitrale prevista dalla precedente ipotesi d'intesa aveva – oltre alla competenza giuridica – una competenza di fatto in quanto *limitatamente ad un periodo di 4-5 anni* aveva il potere di accertare l'avvenuta esecuzione delle misure del «pacchetto» da parte dell'Italia.

A seguito delle decisioni prese nell'ultima riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi (14.12.68) sono stati consegnati in data 4 gennaio u.s. a questa Ambasciata d'Austria i testi dei documenti di chiusura da noi predisposti sulla base di quelli consegnati il 14.12.1968 a Parigi dai rappresentanti austriaci[12].

Peraltro i testi della dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento, quello della dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale e quello dell'accordo concernente la giurisdizione della Corte dell'Aja sono già stati concordati. Per quanto riguarda quest'ultimo è tuttora in discussione l'aggiunta – richiesta da parte austriaca – della parola «eventuali» alla parola «controversie». Da parte italiana tale aggiunta non venne accettata, perché essa potrebbe far pensare che il ripresentarsi di aspetti della controversia attuale potesse sfuggire all'ambito di previsione dell'accordo.

ALLEGATO II

CALENDARIO OPERATIVO

Proposta italiana	*Proposta austriaca*
1) Parafatura dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.	1) idem

MODUS

1 bis) Modifica dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Reduci e Vittime di Guerra altoatesini.	1 bis) idem
2) Dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento.	2) idem
3) Dichiarazione del Cancelliere austriaco al proprio Parlamento.	3) idem
4) Insediamento del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige.	4) idem
5) Dichiarazioni orali dei delegati italiano ed austriaco all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite[11].	5) idem
6) Dichiarazione austriaca relativa alla Commissione Struye del Consiglio d'Europa.	6) idem
7) Firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.	7) Votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana.
8) Prima votazione della legge costituzionale italiana.	8) Firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja.
9) e 10) Voto parlamentare della legge di ratifica dell'Accordo, in Italia ed in Austria, contemporaneamente all'approvazione definitiva della legge costituzionale italiana.	9) e 10) idem
11) Approvazione delle leggi ordinarie italiane.	11) idem
12) Emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale italiana.	12) idem
12 bis) Decreto per il passaggio dalla Regione alla Provincia degli uffici e del personale inerente alle nuove competenze provinciali.	12 bis) idem
13) Scambio delle ratifiche dell'accordo e rilascio della quietanza austriaca (cosiddetta formula Toncic).	13) idem
14) Notifiche della chiusura della controversia al Segretario Generale delle Nazioni Unite.	14) idem
15) Notifica dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja al Cancelliere della Corte ed al Segretario del Consiglio d'Europa.	15) idem
16) Eventuale conclusione di un Trattato di amicizia italo-austriaco.	16) idem.

MODUS

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Gennaio 1969*.
[2] Sottoscrizione autografa.
[3] Vedi D. 463.
[4] Vedi DD. 449 e 450.
[5] Vedi D. 455.
[6] Vedi D. 464.
[7] Vedi DD. 463 e 464.
[8] Questo appunto aggiorna una precedente versione del 20 dicembre, non pubblicata, redatta presumibilmente allo scopo di informare il Presidente del Consiglio del neocostituito Governo.
[9] Vedi D. 194, Allegato. In realtà i «chiarimenti» risalgono al 15 febbraio: ivi, nota 3.
[10] Vedi D. 4.
[11] Vedi Atti Parlamentari, *Camera dei Deputati*, legislatura IV, *Discussioni*, seduta del 27 luglio 1967, p. 37298.
[12] Vedi D. 453, Allegato.
[13] Nota del documento: «Questo punto verrà eventualmente posposto in relazione alla data del dibattito di politica generale nell'Assemblea delle Nazioni Unite».

467

COMITATO DI MINISTRI PER L'ALTO ADIGE (Roma, 29 gennaio 1969)[1]

Appunto.

Sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, On. Rumor, sono presenti:
- il Ministro senza Portafoglio, Sen. Bosco;
- il Ministro degli Affari Esteri, On. Nenni;
- il Ministro dell'Interno, On. Restivo;
- il Ministro delle Finanze On. Reale.

Sono anche presenti:
- l'Ambasciatore Catalano, Consigliere Dipl. del Pres. del Consiglio;
- l'Ambasciatore Gaja, Direttore Generale degli Affari Politici;
- il Prefetto Giovenco, Capo Ufficio Regioni del Ministero dell'Interno;
- il Cons. d'Amb. Fenzi, Capo dell'Ufficio II del MAE;
- il Vice Prefetto Gizzi, Capo Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio.

RUMOR: Raccomanda la massima riservatezza circa la riunione. Se gli intervenuti saranno interrogati dai giornalisti prega di rispondere che sono venuti per un incontro con il Presidente del Consiglio, per problemi vari. Prega l'Ambasciatore Gaja di esporre i termini della questione.

GAJA: Espone le parti dell'attuale ipotesi d'intesa e fa presente che occorre esaminare i punti controversi e prendere una decisione al riguardo, in vista della prossima riunione degli esperti fissata per l'indomani.

NENNI: Fa presente che l'Ambasciatore d'Austria ha chiesto di essere ricevuto prima della prossima riunione degli esperti, cioè prima del 30 gennaio.

GAJA: Fa rilevare che una questione pregiudiziale è quella di conoscere se è intenzione del Governo ritardare la chiusura della controversia; in tal caso gli esperti italiani potrebbero prospettare difficoltà di carattere tecnico, che del resto non mancano.

MODUS

RUMOR: Chiede il parere dell'On. Nenni, se ritiene opportuno che la prossima sia l'ultima riunione degli esperti.

NENNI: Rileva che ormai sono stati fatti considerevoli progressi sul piano tecnico; tuttavia occorre esaminare accuratamente se ci sentiamo in grado di affrontare una discussione sulla soluzione della controversia con i partiti politici. Bisogna anche decidere sull'eventuale incontro del Presidente del Consiglio italiano col Cancelliere austriaco, oppure dei due Ministri degli Esteri. A tale riguardo ritiene preferibile che siano i due Capi di Governo ad incontrarsi, dato che gli argomenti in discussione sono prevalentemente di carattere interno. Si deve tener presente che, se la prossima riunione sarà l'ultima, occorre essere pronti a passare alla parte esecutiva, presentando subito alle Camere i vari progetti di legge. Si domanda se questo è il momento opportuno per affrontare in Parlamento questo problema, che offre un terreno facile per una discussione con tutti i partiti. La cosa si presenta alquanto difficile, perché si tratta di varare una legge costituzionale, oltre alle leggi ordinarie, il che richiede una maggioranza qualificata, a meno che nel frattempo non si faccia la legge sul referendum.

GIOVENCO: Fa presente che gli schemi dei disegni di legge sono già pronti.

NENNI: Replica che la cosa più importante è decidere se questo è il momento favorevole per portare la questione davanti al Parlamento.

RESTIVO: Osserva che il punto fondamentale della questione è la valutazione della situazione parlamentare in ordine a tali provvedimenti, al cui iter legislativo dovrebbe essere data la più grande rapidità. A parer suo, presentare oggi tali leggi al Parlamento è un errore, perché apporterebbe una complicazione della procedura parlamentare. Inutile nascondere che l'attuazione di tali leggi è circondata da dubbi; pertanto sembrerebbe opportuna una previa investigazione da farsi presso i Presidenti dei vari gruppi parlamentari della coalizione governativa, circa la possibilità di inserire i provvedimenti in questione nel calendario. Dovrebbe rivelarsi una maggioranza capace di chiudere, senza creare un nuovo motivo di contestazione interna anche sulla situazione altoatesina.

BOSCO: Afferma che il problema principale è quello di conoscere se i comunisti siano disposti a votare a favore della legge costituzionale. Egli ritiene di no, perché, dando il loro voto, i comunisti perderebbero una formidabile arma di ricatto nei confronti del Governo.

RUMOR: Ritiene di non poter condividere tale punto di vista.

BOSCO: Sottolinea il fatto che l'approvazione della legge sul referendum non è certo imminente; di conseguenza, prima di decidere se portare o meno la questione davanti al Parlamento, occorre sapere se avremo la maggioranza occorrente per l'approvazione della legge costituzionale.

RUMOR: Rileva che esiste la ferma volontà politica del Governo di portare a compimento i risultati raggiunti nei contatti italo-austriaci e giungere alla chiusura della controversia. Però arrivare alla fase finale senza una pausa di riflessione sarebbe imprudente. Aggiunge di aver osservato che tre Ministri sarebbero propensi a dare carattere interlocutorio al prossimo incontro degli esperti, anche perché alcuni problemi sono tuttora aperti.

NENNI: Ricorda che l'On. Moro espose nel luglio 1967 al Parlamento[2] i punti controversi.

MODUS

RUMOR: Afferma di essere d'accordo che il prossimo incontro abbia carattere interlocutorio, lasciando un piccolo margine per ulteriori discussioni.

NENNI: Osserva che un inconveniente deriva dall'atteggiamento del partito al Governo in Austria, il quale avrebbe fretta di concludere, dato che all'inizio del prossimo anno avranno luogo le elezioni politiche, mentre nell'anno in corso vi saranno elezioni amministrative in vari Laender.

RUMOR: Nota che il rinvio non dovrebbe andare molto oltre il mese di febbraio.

RESTIVO: Osserva che in Austria il Partito Popolare tende a sfruttare l'eventuale intesa con l'Italia a scopi elettorali. Ne deriva una più accesa opposizione dei socialisti all'attuale tipo di soluzione della controversia. Ne deduce che una battuta d'arresto nella soluzione della controversia non dovrebbe dispiacere ai socialisti austriaci.

RUMOR: Osserva che il negoziato deve essere portato avanti e che la fase conclusiva dovrebbe intervenire non oltre la fine di febbraio.

GAJA: Fa presente che esiste una ragione tecnica di importanza fondamentale per non poter chiudere adesso ed è costituita dal fatto che al momento attuale il contenuto del pacchetto è stato messo in causa da parte degli altoatesini. Ricorda che il pacchetto, era stato esaminato nel luglio 1966[3] e, dopo i chiarimenti forniti dal Presidente del Consiglio Moro al Dr. Magnago nel gennaio 1967[4], esso doveva considerarsi ormai chiuso. Nell'ultima riunione degli esperti in data 14 dicembre 1968[5] sono state chieste dagli esperti austriaci due misure (che legge) adducendo il motivo che adducendo il motivo che erano comprese fra i chiarimenti dati al Dr. Magnago. Le predette misure, invece, non risultano, dagli atti in possesso del Ministero, comprese fra i «chiarimenti». Aggiunge che in seguito si è appreso che alla fine di dicembre il Dr. Magnago e l'On. Berloffa hanno proceduto ad un confronto fra i testi del pacchetto, quello predisposto dal Ministero dell'Interno e quello in possesso della SVP e che ne erano risultate varie divergenze. La più preoccupante di queste era costituita dal richiamo fatto dal Dr. Magnago alla Relazione della Commissione dei 19 ed ai relativi resoconti (inclusi quelli della sottocommissione per l'autonomia) che, secondo il predetto, avrebbero piena validità. Fa rilevare che, secondo questo punto di vista, da parte italiana non potrà mai essere dimostrato di aver eseguito interamente il pacchetto. Occorrerebbe pertanto chiedere formalmente agli austriaci quale è, secondo loro, il significato del pacchetto. Osserva, poi, che gli esperti austriaci seguono la tattica di risolvere le piccole questioni, lasciando aperte quelle di maggiore importanza, riservandole all'incontro politico che, nelle intenzioni degli austriaci, non dovrebbe essere puramente formale. Osserva infine che se il Governo deciderà di aderire alla proposta di incontro politico bisognerebbe imporre agli austriaci di sgomberare già in precedenza il terreno di tutte le questioni aperte. Si potrebbe, d'altro canto, tenere aperte alcune questioni, per dare una giustificazione all'incontro politico. Oltre a decidere se questo potrà aver luogo, sarà necessario stabilire come dovrà aver luogo, se in occasione di riunioni internazionali con partecipazione vari paesi oppure espressamente per la questione altoatesina.

GIOVENCO: Fa presente che dal confronto del contenuto del pacchetto effettuato dall'On. Berloffa con il Dr. Magnago, sono scaturite riserve da parte altoatesina, interpretazioni da trasferire nelle norme di attuazione, riflessioni che aggiungono qualche cosa alle misure ed infine osservazioni di carattere formale. Occorrerebbe prendere una decisione: se andare avanti nel confronto oppure dire agli altoatesini che il pacchetto non è più negoziabile.

MODUS

NENNI: Ricorda che vari partiti italiani – la DC, il PSI e PRI – hanno formulato nei confronti del pacchetto varie obiezioni delle quali occorre tener conto.

RUMOR: Ritiene che l'esame del pacchetto da parte dei singoli partiti debba esser fatto nell'ambito del Governo; altrimenti il pacchetto verrebbe a cadere. Aggiunge che il Governo peraltro deve avere l'idea esatta della portata del pacchetto stesso.

RESTIVO: Rileva che il problema è molto importante, perché l'atteggiamento della SVP sembra tendere ad ottenere le concessioni previste dal pacchetto e poi dichiarare che il Governo italiano non è adempiente. A tal fine nelle sue dichiarazioni Magnago lascia una fascia di ambiguità. Nota che vi è anche incertezza sulla formula conclusiva, secondo la quale il pacchetto si intenderà attuato dopo l'emanazione della legge costituzionale, delle leggi ordinarie e delle norme di attuazione. Si chiede quando potrà dirsi che queste ultime sono state attuate.

GIZZI: Fa presente che, secondo Magnago, i «chiarimenti» gli sono necessari per ottenere che il partito dia la sua approvazione al pacchetto. Esprime perplessità circa l'inserimento di due misure nel «calendario operativo», il che viene a dargli un carattere contenutistico.

RUMOR: Osserva che occorrerebbe un chiarimento definitivo anche sul concetto di attuazione del pacchetto.

GAJA: Ricorda che ci siamo impegnati alla comunicazione «di fatto» agli esperti austriaci dei «chiarimenti». Aggiunge che potremo dare loro quelli contenuti nel noto documento del Ministero dell'Interno; in tal modo da parte austriaca si dovrà dire se tali «chiarimenti» sono considerati soddisfacenti oppure, in caso contrario, quale è la loro definizione del pacchetto.

GIOVENCO: Legge le seguenti dichiarazioni fatte dal Dr. Magnago all'On. Berloffa, che contengono in pratica le regole di interpretazione del pacchetto, quali sono immaginate dalla SVP: «Il presente pacchetto prevede, tra l'altro, una serie di provvedimenti di competenze che a suo tempo vennero proposte dalla "Commissione dei 19" al Governo per l'accettazione.

Alcune di queste competenze vengono nel presente pacchetto riportate solo parzialmente, mentre la relazione della "Commissione dei 19" e relativi resoconti (inclusi i resoconti della sottocommissione per l'autonomia della Commissione dei 19) che costituiscono parte integrante della relazione della Commissione stessa, prevedono soluzioni di dettaglio in connessione con le misure di cui sopra e nell'ambito delle stesse, che non vengono riportate nel presente pacchetto.

Viene così chiarito che là dove il pacchetto tratta di materie per la quale la Commissione dei 19 ha elaborato soluzioni di dettaglio e le ha proposte, queste hanno piena validità, in quanto non siano in contraddizione con le soluzioni previste qui nel pacchetto o non vengano da esso espressamente eliminate».

GAJA: Osserva che se diciamo agli esperti austriaci che non accettiamo le misure particolari da essi richieste, ciò significa che non accettiamo il punto di vista di Magnago. Inoltre nella discussione del pacchetto occorre evitare, come abbiamo fatto fino ad oggi, che le misure vengano internazionalizzate.

BOSCO: Rileva che è evidente il tentativo austriaco di rendere competente la Corte dell'Aja per le misure del pacchetto. Ricorda che in varie occasioni la Corte dell'Aja ha riconosciuto l'esistenza di un accordo fra i due Paesi, anche in mancanza

MODUS

di un accordo formale. Il fatto che il pacchetto sia stato negoziato significa che esso fa parte di un accordo internazionale. Aggiunge che la Corte giudica sempre in via preliminare sulla propria competenza. Di conseguenza occorrerebbe che gli esperti trovassero una formula che chiarisca in modo inequivocabile che il pacchetto non cade sotto la giurisdizione della Corte dell'Aja.

REALE: Si dichiara d'accordo col Ministro Bosco.

GAJA: Fa presente che il punto di vista degli austriaci è opposto, tanto che essi chiedono la modifica dell'accordo per la Corte dell'Aja affinché questa sia competente solo per le "future" controversie, intendendo con tale formula escludere l'attuale controversia che dovrebbe essere risolta soltanto attraverso il sistema dei sondaggi. A tal fine da parte austriaca non si intende procedere allo scambio delle ratifiche se non al momento – o poco prima – del rilascio della quietanza, cioè quando essi riconosceranno che la controversia è chiusa.

Per questo motivo dobbiamo respingere anche la formula «eventuali controversie», successivamente proposta da parte austriaca.

Passando, poi, all'esame delle questioni all'ordine del giorno, espone la prima di queste, che concerne il «calendario operativo». Precisa che da parte italiana era stato proposto che la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja abbia luogo prima della votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana. Da parte austriaca si richiede che la firma dell'accordo segua la votazione in prima lettura della predetta legge. Si potrebbe proporre, in via di compromesso, che la firma del predetto accordo abbia luogo dopo la prima votazione in prima lettura della legge costituzionale in una delle Camere.

RUMOR: Concorda con la proposta dell'Ambasciatore Gaja.

GAJA: Espone la seconda questione, che concerne il termine entro il quale dovrebbe essere effettuato lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e rilasciata la quietanza. Precisa che il termine a suo tempo previsto era di 20-21 giorni dal momento di attuazione del pacchetto, mentre da parte austriaca è stato poi proposto un termine di 49-50 giorni. Dato che il punto 12 bis del «calendario operativo» (decreto per il passaggio dalla Regione alla Provincia degli uffici e del personale inerenti alle nuove competenze provinciali) sarà attuato entro un mese dalla emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale, ritiene che si potrebbe accettare il termine proposto da parte austriaca.

RUMOR: Concorda.

GAJA: Passando alla terza questione, che concerne la definizione del momento di attuazione del pacchetto, fa presente che si tratta della questione già esaminata, concernente la richiesta austriaca di inserire nel pacchetto le due note misure particolari che da parte austriaca si afferma siano comprese nei «chiarimenti» a suo tempo forniti dal Governo al Dr. Magnago, il che invece non risulta.

REALE: Osserva che accettando la richiesta austriaca, le altre eventuali misure che dovessero essere successivamente richieste, in quanto basate sui suggerimenti della Commissione dei 19, potrebbero essere respinte, perché non sono state espressamente menzionate da parte austriaca come le due misure in esame.

RESTIVO: Osserva che potrebbe anche darsi che la richiesta relativa alle due misure fosse stata fatta a titolo esemplificativo; quindi non è d'accordo con il Ministro Reale.

MODUS

BOSCO: Rileva che per noi le due misure richieste costituiscono richieste aggiuntive, non essendo comprese né nel pacchetto né nei «chiarimenti».

REALE: Nota che il problema posto dal Ministro Restivo è di difficile soluzione.

NENNI: Rileva che a parer suo è stato un errore non aver reso pubblico a suo tempo ufficialmente il contenuto del pacchetto.

RUMOR: Osserva che ciò non è stato fatto per non indebolire la nostra posizione negoziale.

GAJA: Ricorda che da parte austriaca è stato più volte richiesto un confronto del testo italiano del pacchetto con il testo austriaco, ma che tale richiesta è stata respinta da parte nostra, perché non esiste un testo austriaco del pacchetto, che comprende misure interne del Governo italiano.

RUMOR: Ritiene che nel prossimo incontro gli esperti italiani si debbano limitare a dire agli esperti austriaci che le due misure in questione non sono comprese nei «chiarimenti» dati dal Presidente Moro a Magnago. Dalla reazione austriaca, della quale gli esperti italiani si limiteranno a prendere atto, potremo dedurre qual è la loro posizione sull'intera questione dei «chiarimenti».

GAJA: Espone la quarta questione, che concerne il testo dell'accordo per la Corte dell'Aja. Precisa che resta da stabilire se le controversie alle quali l'accordo stesso fa riferimento debbano essere menzionate come «le eventuali controversie» (proposta austriaca) ovvero «le controversie» (proposta italiana).

BOSCO: Propone di chiedere agli esperti austriaci di introdurre nell'art. 1 dell'accordo l'aggettivo «formale» dopo le parole «accordi bilaterali».

RUMOR: Appoggia la proposta del Ministro Bosco ed aggiunge che, qualora da parte austriaca non venisse accettata tale aggiunta, si potrebbe successivamente suggerire, come soluzione di compromesso, che venga eliminata la parola «eventuali» dal testo dell'accordo, consentendo che essa sia lasciata in tutti gli altri documenti previsti, là dove si fa riferimento alle controversie da sottoporre alla Corte, purché l'aggettivo non compaia nei passi in cui l'accordo è citato letteralmente.

GAJA: Espone la quinta questione che ha soprattutto carattere politico e concerne la richiesta austriaca di parafatura o firma del «calendario operativo». Aggiunge che, poiché ciò potrebbe attribuire al «calendario operativo» il carattere di un accordo internazionale, sarebbe preferibile rispondere negativamente alla proposta.

RUMOR: Concorda.

GAJA: Parla della sesta questione, che concerne la consegna del pacchetto e ricorda che si è giunti ad un'intesa secondo la quale ci siamo impegnati a dare comunicazione «di fatto» agli esperti austriaci, prima dell'inizio del «calendario operativo», dei «chiarimenti» e degli «approfondimenti» a suo tempo dati dalla Presidenza del Consiglio al Dr. Magnago.

NENNI: Ritiene che, essendo il pacchetto un complesso di misure che sono atti di politica interna italiana, non si debba consegnarlo ufficialmente alla parte austriaca.

GAJA: La settima questione concerne la votazione nei Parlamenti italiano ed austriaco successiva alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano e del Cancelliere austriaco. Aggiunge che è stato previsto che le due citate dichiarazioni siano seguite da una votazione. Tuttavia, il Ministro austriaco degli Affari Esteri ha dichiarato recentemente, sia alla stampa, sia al nostro Ambasciatore a Vienna[6], che il Parlamento austriaco

MODUS

non è obbligato a dare un'approvazione formale mediante votazione della dichiarazione del Cancelliere austriaco, dato che trattasi soltanto di un rapporto – e non di una legge o di un trattato – che, secondo la prassi, non viene messo ai voti. Ricorda che nemmeno l'accordo De Gasperi-Gruber venne sottoposto al voto del Parlamento austriaco, per il motivo che esso non comportava alcun obbligo da parte austriaca, ma soltanto diritti. Evidentemente anche oggi viene fatto lo stesso ragionamento. Ritiene che da parte italiana si debba insistere perché la dichiarazione venga seguita dal voto nel Parlamento austriaco, per i seguenti motivi oltre a quello che la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano sarà seguita da votazione: 1) nella dichiarazione è contenuto l'impegno al rilascio della quietanza, quando l'Italia avrà attuato il pacchetto; 2) nella dichiarazione è contenuto l'impegno alla cosidetta tregua politica. Sembra necessario che gli impegni del Governo austriaco vengano suffragati dall'approvazione del Parlamento.

REALE: Rileva che la votazione del Parlamento sulla dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano gli sembra necessaria, quindi non converrebbe minacciare gli austriaci di non sottoporla a votazione, qualora essi persistano nel loro punto di vista.

RUMOR: Ritiene che gli esperti italiani dovranno far presente a quelli austriaci che la presa di posizione del Ministro Waldheim ha destato vivo stupore del Governo italiano e esporre le ragioni per le quali pensiamo che la dichiarazione del Cancelliere austriaco dovrebbe essere seguita dal voto.

GAJA: Altra questione da decidere è la data del successivo incontro.

RUMOR: Fa presente che questo potrebbe aver luogo nel corso del mese di febbraio.

NENNI: Rileva che la scelta della data è legata agli impegni politici e legislativi del Governo. Se si vuole presentare le leggi sulla scuola, sulle Regioni e sulle pensioni, bisogna rinviare quelle per l'attuazione del pacchetto, poiché è certo che quando presenteremo la legge costituzionale, l'attenzione di tutti i partiti si concentrerà unicamente su di essa.

RUMOR: Chiede quanto tempo è previsto per l'attuazione del pacchetto.

GAJA: Risponde che sono previsti due anni per l'emanazione della legge costituzionale e altri due anni per l'emanazione delle leggi ordinarie e delle norme di attuazione. Il termine decorre dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio al Parlamento.

RUMOR: Rileva che il mancato rispetto di tali termini potrebbe avere spiacevoli conseguenze; quindi è preferibile fare la dichiarazione al Parlamento solo quando si saprà che l'iter legislativo dei provvedimenti potrà procedere speditamente. Riferendosi poi alla proposta relativa all'incontro politico rileva che, se esso ci sarà, dovrà essere solo formale.

GAJA: Osserva che con gli incontri di esperti si può facilmente arrivare a marzo. Aggiunge che potremmo dire agli esperti austriaci che se risolviamo tutte le questioni sul piano tecnico, potremmo accettare l'incontro politico.

RUMOR: Ritiene che non sia il caso di non [*sic*] presentare l'indomani tale proposta.

REALE: Suggerisce che, per non dare l'impressione che vogliamo seguire una tattica dilatoria, potremmo ridurre da due anni a 18 mesi il termine per l'emanazione della legge costituzionale.

MODUS

RUMOR: Non è d'accordo; ritiene che convenga chiudere al più presto, tenendo peraltro un ampio margine per l'attuazione del pacchetto. Immagina che un successivo incontro degli esperti possa aver luogo nella seconda metà inoltrata del mese di febbraio, eventualmente seguito da un terzo incontro ai primi di marzo.

NENNI: Concorda.

GAJA: Fa presente che un altro problema da tenere in considerazione – per quanto non se ne debba discutere nel prossimo incontro di esperti – è quello relativo al ritiro del veto italiano alla domanda di accordo speciale con la CEE avanzata dall'Austria. Aggiunge che da parte austriaca certamente verrà posto il quesito circa il momento in cui l'Italia intende procedere al ritiro del veto. Fa rilevare che si tratterà di una decisione irreversibile.

NENNI: Ritiene che tale decisione debba essere presa quando avremo raggiunto l'accordo e che l'occasione potrà essere fornita dall'incontro politico del Presidente del Consiglio italiano con il Cancelliere austriaco.

GAJA: Osserva che da un punto di vista puramente tecnico il momento migliore sembrerebbe quello successivo al voto del Parlamento austriaco sulle dichiarazioni del Cancelliere. Rileva che particolare importanza assume a tale riguardo la dichiarazione di condanna del terrorismo che il Cancelliere austriaco dovrà fare prima che abbia inizio il «calendario operativo».

RUMOR: Ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Gennaio 1969*.
2 Vedi D. 250, nota 2.
3 Vedi D. 153.
4 Vedi D. 194 e nota 3.
5 Vedi DD. 449 e 450.
6 Vedi D. 464.

468

INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E D'AUSTRIA (Ginevra, 30-31 gennaio 1969)[1]

Appunto.

Erano presenti:

- da parte italiana, l'Ambasciatore Gaja e i proff. Monaco, Sperduti, Capotorti;
- da parte austriaca, l'Ambasciatore Halusa, l'Ambasciatore Kirchschlaeger, il Cons. Kathrein e il dott. Tschofen.

Seduta del 30 gennaio, pomeriggio

GAJA: menziona le questioni da discutere, e cioè: I) la determinazione del momento della firma dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja; II) la definizione del concetto di esecuzione del pacchetto, con riguardo soprattutto al quesito, se debbano o meno rientrarvi determinate misure relative alla televisione; III) la precisazione dell'intervallo di tempo che separerà l'esecuzione del pacchetto dal rilascio della

MODUS

quietanza e dalla ratifica dell'accordo; IV) la soluzione dei problemi ancora aperti circa la formulazione di alcuni documenti, e in particolare dell'accordo. Bisognerà poi confrontare i testi italiani e tedeschi dei vari documenti per verificarne la conformità.

Ciò premesso, protesta per le notizie apparse sulla stampa circa l'attuale riunione ed afferma che da parte italiana ci si attiene al criterio, secondo cui non debbono fornirsi informazioni alla stampa sui colloqui in corso: ciò dovrebbe applicarsi all'APA come all'ANSA.

HALUSA: osserva, sulla questione della pubblicità dei colloqui, che un numero sempre crescente di persone, nel mondo politico, viene ad essere informata, durante questa fase, e può fare indiscrezioni. Fa notare poi che le notizie diffuse dal giornale di Graz rispecchiano una versione superata del calendario operativo.

GAJA: risponde che la pubblicità data ai colloqui dalla stampa austriaca è causa di difficoltà per il Ministero degli Esteri italiano, che ha invece mantenuto il silenzio, di fronte alla propria stampa.

HALUSA: precisa che l'APA è informata soltanto del fatto che vi è un incontro fra esperti austriaci e italiani e della composizione della delegazione austriaca.

GAJA: si dichiara pronto a passare all'esame dei testi dei documenti di chiusura della controversia.

HALUSA: afferma che sarebbe opportuno autenticare i testi, dopo averli resi uniformi.

GAJA: non condivide questa tesi. Si tratta di un «gentlemen agreement»; ciò che conta è la buona fede. Chiede poi quale sia la posizione definitiva austriaca circa la dichiarazione che lo stesso Governo austriaco avrebbe dovuto fare innanzi al Consiglio d'Europa, per far cessare l'attività della Commissione Struye.

HALUSA: risponde che una dichiarazione del genere non è più prevista dal calendario operativo.

GAJA: replica che da parte italiana ci si attendeva qualche altra proposta austriaca a questo riguardo.

HALUSA: afferma che da parte austriaca non ci sono nuove proposte sul punto e che la miglior cosa è escludere qualsiasi dichiarazione innanzi al Consiglio d'Europa. Suggerisce di confrontare gli altri punti del calendario operativo.

GAJA: afferma che resta aperta la divergenza circa il momento della firma dell'accordo. Da parte italiana si deve insistere sul punto di vista precedentemente espresso, secondo cui la firma deve precedere la prima votazione della legge costituzionale italiana.

HALUSA: dichiara di non essere riuscito a trovare una soluzione di compromesso, pur avendola cercata. La questione ha assunto un valore quasi feticistico.

GAJA: rileva che in ogni caso la soluzione del problema non può essere lasciata ai Ministri. Aggiunge che se la firma dell'accordo venisse posposta alla prima votazione della legge costituzionale italiana, si accetterebbe in sostanza il punto di vista giuridico dell'Austria: si darebbe luogo ad un altro «fatto concludente», da cui sarebbe desunta l'esistenza di nuovi obblighi internazionali dell'Italia. Questo è evidentemente inaccettabile. D'altra parte va considerato che politicamente il voto del Parlamento italiano sarebbe assai facilitato se venisse preceduto dalla firma dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja.

MODUS

HALUSA: gli interessi italiani sarebbero sufficientemente tutelati qualora la firma avesse luogo dopo la votazione in una delle due Camere. In quel momento, non ci sarebbe ancora una legge costituzionale approvata, neanche in prima lettura; e si potrebbe fermare tutto il procedimento, se non seguisse subito la firma dell'accordo.

GAJA: dice di prender atto che, secondo le ultime affermazioni di Halusa, se un determinato contegno previsto nel calendario non viene tenuto da parte austriaca, i successivi contegni italiani restano bloccati.

HALUSA: conferma che questo è il significato del calendario operativo.

GAJA: osserva che tuttavia politicamente, sarebbe difficile bloccare un procedimento di modifica di una legge costituzionale per il motivo che non è stato firmato un accordo internazionale.

HALUSA: rileva che da parte italiana è stata spesso annunciata l'intenzione di adottare le previste misure per l'Alto Adige anche senza un'intesa con l'Austria. Perciò, supponendo che non si giungesse alla firma dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja, sarebbe egualmente nell'interesse italiano far approvare una legge di modifica dell'attuale Statuto della regione Trentino-Alto Adige; magari, un po' meno ampia del pacchetto. È l'Austria, invece, ad avere interesse ad una realizzazione integrale del pacchetto.

GAJA: fa notare che il primo voto sulla legge costituzionale è il più importante, in quanto con esso i partiti si impegnano a seguire una data linea di condotta.

KIRCHSCHLAEGER: osserva che l'atteggiamento dei partiti può fino a un certo punto essere influenzato o determinato da un Governo. Il Governo è in grado di promuovere una certa decisione del Parlamento, di raccomandarne l'adozione, ma non di garantire il risultato. Le Camere sono sempre un elemento di incertezza.

HALUSA: aggiunge che il Parlamento austriaco non ha alcun emendamento da fare alla dichiarazione del Cancelliere, mentre il Parlamento italiano potrebbe introdurre modifiche al disegno di legge costituzionale.

GAJA: risponde che proprio allo scopo di fare approvare senza modifiche questo disegno di legge sembra importante che il voto sia preceduto dalla firma dell'accordo. Se la firma avesse luogo dopo la votazione in una delle Camere, non avrebbe lo stesso valore; per avere significato politico essa deve precedere la votazione in entrambe le Camere.

HALUSA: obbietta che è difficile convincere gli uomini politici austriaci della necessità di agevolare il Parlamento italiano.

GAJA: chiede quale sia il rischio che il Governo austriaco crede di correre firmando l'accordo prima del voto sulla legge costituzionale italiana.

HALUSA: risponde che il rischio è quello di veder approvare, dopo la firma dell'accordo, una legge costituzionale diversa da quella corrispondente al pacchetto.

GAJA: sottolinea che in tal caso l'accordo non verrebbe ratificato da parte austriaca. Afferma quindi che bisognerebbe evitare un irrigidimento su questo punto.

HALUSA: insiste nel far presente che, se non venisse approvata una legge costituzionale corrispondente al pacchetto, il funzionamento del calendario operativo si bloccherebbe.

GAJA: ne conviene, osservando per altro che proprio a cagione di ciò la firma anticipata dell'accordo non comprometterebbe gli interessi austriaci.

MODUS

KIRCHSCHLAEGER: rileva che la questione del momento della firma dell'accordo ha essenzialmente un valore psicologico. Avendo l'Italia sempre insistito sull'opportunità di deferire la controversia altoatesina alla Corte dell'Aja, il fatto che l'accordo attribuisca giurisdizione alla Corte sembra una accettazione da parte austriaca della tesi italiana. Perciò sarebbe assai difficile per il Cancelliere e per il Ministro degli Esteri austriaci avallare un calendario operativo in cui la firma dell'accordo precedesse ogni votazione della legge costituzionale italiana. Questo è tutto: non vi è alcuna intenzione da parte austriaca di rafforzare la così detta teoria dei fatti concludenti. E non si tratta di una impuntatura.

GAJA: risponde che la questione dovrà ancora essere discussa, in quanto presenta grosse difficoltà. Propone di passare alla precisazione del concetto di esecuzione del pacchetto e chiede che cosa abbiano da dire gli esperti austriaci circa le misure relative alla televisione.

HALUSA: risponde che tutto sta nell'accertare se tali misure rientrino nel pacchetto.

GAJA: afferma che esse non appaiono né nel pacchetto né nei chiarimenti.

HALUSA: osserva che non si tratta di procedere a un esame bilaterale del contenuto del pacchetto.

GAJA: ne conviene: ciò che interessa in sede bilaterale è il concetto di esecuzione del pacchetto. Ora, se quelle misure non rientrano nel pacchetto, la loro esecuzione o meno è priva di rilevanza. Né si può immaginare che l'attuazione del calendario sia bloccata per la eventuale inesecuzione di una misura estranea al pacchetto.

KIRCHSCHLAEGER: ribadisce che non è in discussione il contenuto del pacchetto. Dal punto di vista austriaco, una volta che il pacchetto sia stato approvato dalla SVP, la questione è chiusa. La difficoltà sorge dal fatto che, secondo Magnago, le misure relative alla televisione fanno parte del pacchetto.

TSCHOFEN: aggiunge che, come già fu detto nel precedente incontro, quattro misure di carattere amministrativo incidono sulla esecuzione del pacchetto. Tre di esse sono state definite; i provvedimenti relativi alla televisione rappresentano la quarta. Evidentemente a questo riguardo l'interpretazione che Magnago dà del pacchetto non coincide con quella di Roma. Toccherà a Magnago chiarire il punto.

GAJA: osserva che questo impedisce di arrivare a una conclusione. In ogni caso non è possibile accettare il criterio che l'esecuzione del pacchetto possa dipendere da misure che esso non prevede.

TSCHOFEN: replica che tutto sta a vedere se il testo del pacchetto al quale l'Ambasciatore Gaja si riferisce sia o no quello definitivo.

GAJA: rammenta che i chiarimenti forniti dal Presidente Moro furono detti «definitivi e non modificabili».

HALUSA: osserva che, in sede bilaterale, bisogna supporre un pacchetto definito nel suo contenuto.

GAJA: rileva che non si può bloccare l'esecuzione del pacchetto a causa delle misure concernenti la televisione.

HALUSA: chiede che cosa impedirebbe di prevedere tali misure nel calendario, sotto il numero 1 bis.

GAJA: risponde che lo impedisce il fatto, che esse non fanno parte del pacchetto.

MODUS

HALUSA: afferma che sta a Magnago provare che le misure in questione rientrino nel pacchetto. Il problema non può essere risolto in questa sede.

GAJA: sottolinea che, in definitiva, se quelle misure fanno parte del pacchetto, la loro esecuzione potrà avere rilevanza; altrimenti no.

HALUSA: formula l'ipotesi che Magnago abbia interpretato in un certo modo i chiarimenti ricevuti.

GAJA: replica che bisogna assolutamente evitare che la fase dei chiarimenti sia seguita da una fase di interpretazione.

HALUSA: afferma che Magnago ha solennemente dichiarato di non voler ottenere nulla di più di quanto è stato previsto e di non voler cercare di riaprire la discussione sul pacchetto.

GAJA: tiene ancora a chiarire che la quietanza austriaca non dovrà essere posposta con il pretesto che occorrano altre norme di attuazione. Per quanto concerne tali norme bisognerà limitarsi a quelle che il Comitato preparatorio riterrà necessarie.

KIRCHSCHLAEGER: osserva che naturalmente, se le norme di attuazione non dovessero corrispondere al pacchetto, sarebbe subito sollevata eccezione da parte austriaca.

GAJA: afferma che bisogna comunque fissare questo punto: le norme di attuazione necessarie sono soltanto quelle indicate nel pacchetto.

Il prosieguo della discussione viene rinviato all'indomani.

Seduta del 31 gennaio, mattina

GAJA: suggerisce di iniziare la verifica della conformità dei testi italiano e tedesco dei vari documenti.

HALUSA: acconsente. Propone altresì che, una volta stabilita questa conformità, ciascuna parte apponga una siglatura su tutti i testi redatti nella propria lingua.

GAJA: risponde che questa proposta dovrà essere discussa più tardi.

Si passa quindi all'esame dei singoli documenti, risolvendo via via talune questioni terminologiche, assicurando la correttezza della traduzione da una lingua all'altra e introducendo modifiche di dettaglio (così come può riscontrarsi dalla stesura aggiornata a seguito dell'incontro, in confronto con la precedente stesura[2]).

In particolare, viene fatto presente da parte austriaca l'interesse a definire i limiti di tempo della «tregua politica» che dovrà accompagnare la graduale esecuzione delle varie misure del pacchetto da parte italiana e si concorda sulla indicazione di tale periodo in «circa quattro anni». Viene altresì deciso che, nel testo delle notifiche finali che ciascuna parte farà al Segretario generale delle Nazioni Unite, si inserisca una esplicita salvezza dei punti di vista giuridici rispettivi circa la esecuzione dell'accordo di Parigi. La formulazione di una frase in tal senso e la soluzione di un paio di questioni terminologiche vengono rinviate alla seduta pomeridiana.

GAJA: osserva che una operazione da compiersi prima che si inizi l'attuazione del calendario operativo sarà la consegna da parte italiana del testo dei chiarimenti relativi al pacchetto.

HALUSA: risponde che sarebbe il caso di includere anche questa consegna nel calendario operativo, come prima fase.

MODUS

GAJA: afferma essere preferibile che la consegna dei chiarimenti resti fuori del calendario operativo.

HALUSA: chiede quali previsioni possano farsi per il futuro, una volta che il testo di tutti i documenti di chiusura della controversia sia concordato.

GAJA: risponde che sarà necessaria un'altra riunione di esperti per definire due questioni: il momento della firma dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja e i limiti del concetto di esecuzione del pacchetto, in relazione alle misure in materia televisiva. Bisogna accertare se queste misure rientrino o meno nel pacchetto. Tutto ciò è pregiudiziale rispetto all'attuazione del calendario.

HALUSA: ne conviene.

GAJA: osserva che se le richieste di misure in materia televisiva fossero ritirate, verrebbe meno uno dei problemi.

HALUSA: afferma che qualora dette misure facciano parte del pacchetto, da parte austriaca si insisterà per ottenerne l'esecuzione.

GAJA: ripete che il punto va chiarito prima che possa iniziarsi l'attuazione del calendario operativo.

HALUSA: solleva un'altra questione asserendo che, secondo quanto Magnago ha comunicato al suo partito, il risarcimento per i rifugi alpini dovrebbe aver luogo contemporaneamente al riconoscimento della personalità giuridica della Südtiroler Alpenverein. Tale riconoscimento potrebbe essere accordato con lo stesso provvedimento già previsto per l'associazione reduci e vittime di guerra altoatesini.

GAJA: non nega che queste misure facciano parte del pacchetto, ma dubita che debbano tutte attuarsi nella fase iniziale del calendario operativo.

TSCHOFEN: suggerisce l'opportunità di effettuare il riconoscimento delle due associazioni (quella dei reduci e vittime di guerra e la Südtiroler Alpenverein) con un solo provvedimento.

GAJA: si riserva una risposta ma esprime perplessità sulla convenienza di appesantire il calendario operativo.

TSCHOFEN: rileva che l'attuale testo del calendario deve essere rivisto; in particolare bisogna eliminare il riferimento a una dichiarazione austriaca innanzi al Consiglio d'Europa.

GAJA: risponde che questo punto sarà preso in considerazione nel quadro della suggerita revisione del calendario.

TSCHOFEN: suggerisce che siano fusi i punti 9 e 10 del vecchio calendario.

GAJA: non ha obbiezioni a tal riguardo.

TSCHOFEN: aggiunge che il punto 13 del vecchio calendario dovrà ricevere una nuova formulazione.

GAJA: risponde che anche questo sarà considerato.

Il prosieguo della discussione viene rinviato al pomeriggio.

Seduta del 31 gennaio, pomeriggio

Vengono esaminate le questioni ancora pendenti circa il testo dei documenti di chiusura della controversia; superate le divergenze residue, si concorda la nuova stesura in tutti i dettagli. Dopo di ciò:

MODUS

HALUSA: si riferisce alla questione dell'intervallo tra l'esecuzione del pacchetto – precisamente l'emanazione dell'ultima norma di attuazione della legge costituzionale italiana – e lo scambio delle ratifiche dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja nonché il rilascio della quietanza austriaca. Propone che lo scambio delle ratifiche avvenga quarantanove giorni dopo l'emanazione dell'ultima norma di attuazione e la quietanza sia rilasciata entro cinquanta giorni da tale emanazione.

GAJA: accoglie tale proposta.

HALUSA: chiede se il riconoscimento della Südtiroler Alpeverein possa considerarsi incluso nel calendario insieme al riconoscimento della associazione reduci e vittime di guerra altoatesini.

GAJA: risponde che il punto non può essere ancora definito.

KIRCHSCHLAEGER: ricorda che la consegna del testo dei chiarimenti relativi al pacchetto è una precondizione del calendario operativo.

GAJA: ne conviene, aggiungendo che lo stesso valore riveste anche la dichiarazione austriaca sul terrorismo.

KIRCHSCHLAEGER: chiede chiarimenti sui «terms of reference» e sulla composizione del comitato italiano incaricato di predisporre i provvedimenti per l'Alto Adige.

GAJA: si riserva di fornire tali chiarimenti.

KIRCHSCHLAEGER: osserva che essi potrebbero esser dati anche in via diplomatica ovvero insieme ai chiarimenti relativi al pacchetto. Solleva poi di nuovo la questione del rapporto temporale tra la firma dell'accordo e la prima votazione della legge costituzionale italiana, affermando che si tratta soprattutto di un problema di presentazione politica e che il Governo italiano, essendo politicamente più forte, dovrebbe venire incontro a quello austriaco.

GAJA: risponde che non gli è possibile cambiare atteggiamento.

KIRCHSCHLAEGER: replica che la stessa impossibilità sussiste per gli esperti austriaci.

GAJA: rileva che l'idea affacciata da parte austriaca nella seduta di ieri – cioè quella di firmare l'accordo nell'intervallo tra il voto della prima e della seconda Camera italiana sul disegno di legge costituzionale, in prima lettura – potrebbe, sebbene non soddisfacente per l'Italia, costituire la base di un compromesso.

KIRCHSCHLAEGER: afferma che gli esperti austriaci non sono autorizzati a un tale compromesso e che pertanto la questione deve rimanere aperta.

TSCHOFEN: chiede precisazioni sull'idea di contemporaneità tra il voto parlamentare della legge di ratifica dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja e l'approvazione definitiva della legge costituzionale italiana.

GAJA: afferma che la votazione della legge di ratifica nel Parlamento austriaco dovrà precedere la definitiva approvazione della legge costituzionale italiana; altrimenti si arriverebbe al punto di attendere quattro votazioni nel Parlamento italiano (due in ciascuna Camera, correlativamente alle due fasi di approvazione della legge costituzionale) prima di avere un voto del Parlamento austriaco.

HALUSA: osserva che tuttavia, nel frattempo, si avrà la firma dell'accordo sulla giurisdizione della Corte dell'Aja.

MODUS

KIRCHSCHLAEGER: aggiunge che si può fare qualcosa di più. Dato che la legge di ratifica deve essere sottoposta prima ad un comitato parlamentare e poi all'Assemblea plenaria, si può fare in modo che essa giunga all'Assemblea plenaria lo stesso giorno del quarto ed ultimo voto parlamentare italiano.

CAPOTORTI: chiede ragguagli sulla procedura di approvazione di una legge di ratifica nel Parlamento austriaco.

KIRCHSCHLAEGER: precisa che devono intervenire il Nationalrat e il Bundesrat; in entrambi, occorre una votazione (segreta) in Commissione e poi un voto in seduta plenaria.

CAPOTORTI: propone che la questione della contemporaneità sia risolta in base alla seguente formula: «La votazione finale della legge di ratifica nel Parlamento austriaco non potrà avvenire oltre la data del voto finale di approvazione della legge costituzionale italiana».

HALUSA: risponde che la formula è accettabile ma che è preferibile non trascriverla nel testo del calendario operativo.

GAJA: afferma che si può anche non trascriverla, purché sia chiaramente inteso che questo è il significato della contemporaneità indicata nel calendario.

HALUSA: si dichiara d'accordo e suggerisce che l'anzidetta formula sia inserita nel verbale dei colloqui, che gli esperti italiani redigono.

TSCHOFEN: chiede che cosa accadrà dello scambio delle ratifiche e del rilascio della quietanza austriaca, nell'ipotesi che non vengano trasferiti alla Provincia di Bolzano gli uffici e il personale della Regione Trentino-Alto Adige inerenti alle nuove competenze provinciali.

GAJA: risponde che ciascuna fase del calendario si realizzerà sul presupposto che la precedente fase abbia avuto attuazione.

TSCHOFEN: osserva che, essendosi collegati lo scambio delle ratifiche e il rilascio della quietanza ad un intervallo di tempo che si computa a partire dall'emanazione dell'ultima norma di attuazione, bisognerà pur prevedere qualcosa per l'ipotesi di un ritardo del decreto di trasferimento degli uffici e del personale regionale alla Provincia.

CAPOTORTI: osserva che se questo decreto non è emanato dalla Regione entro trenta giorni dall'emanazione dell'ultima norma di attuazione occorrente, si è già previsto che la competenza ad emanarlo passi al Commissario di Governo presso la Regione; ora, purché il Commissario provveda nei diciannove giorni successivi, si rimane entro l'intervallo di tempo fissato per lo scambio delle ratifiche e il rilascio della quietanza.

KIRCHSCHLAEGER: replica che, qualora la Regione non provvedesse nel termine di trenta giorni sopra menzionato, il Governo austriaco dovrebbe attendere giorno per giorno il decreto del Commissario di Governo italiano e tenersi pronto alla ratifica dell'accordo e alla quietanza anche se tale decreto tardasse fino al quarantottesimo giorno; ciò sembra assurdo e irrealizzabile.

HALUSA: accenna alla possibilità di prevedere una soluzione di questo tipo: dei quarantanove giorni fissati come intervallo fra l'attuazione del pacchetto e lo scambio delle ratifiche dell'accordo, trenta sarebbero automaticamente computati a decorrere dall'emanazione dell'ultima norma di attuazione, ma se nel frattempo la Regione non

MODUS

avesse provveduto a trasferire uffici e personale alla Provincia di Bolzano, i residui diciannove giorni comincerebbero a decorrere dalla data del decreto del Commissario di Governo.

GAJA: afferma che questo punto dovrà essere riesaminato.

Sulla base dei precedenti scambi di idee, si concorda una nuova stesura del calendario operativo, comprendente sedici punti. Vengono quindi precisate le questioni da discutere in una successiva riunione di esperti, e precisamente: 1) il rapporto temporale tra la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja e la prima votazione della legge costituzionale italiana; 2) la definizione del concetto di attuazione del pacchetto con riguardo alle misure in materia televisiva; 3) la composizione e i terms of reference del comitato italiano incaricato di preparare i provvedimenti per l'Alto Adige; 4) l'incidenza di un eventuale ritardo nell'emanazione del decreto per il passaggio degli uffici e del personale regionale alla Provincia di Bolzano, sul computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'accordo relativo alla Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza austriaca; 5) la contemporaneità o meno fra il riconoscimento della personalità giuridica della Südtiroler Alpenverein e quello dell'associazione reduci e vittime di guerra altoatesini; 6) il problema della eventuale autenticazione dei documenti di chiusura della controversia.

Si conviene lo scambio per vie diplomatiche dei testi aggiornati dei documenti di chiusura della controversia, nelle lingue rispettive. Si considerano infine le possibili date di un successivo incontro e si constata che esso potrebbe svolgersi il 19 febbraio o il 1° marzo; la scelta sarà fatta per via diplomatica.

L'incontro termina alle ore 21 circa.

ALLEGATO

CALENDARIO OPERATIVO

1) Parafatura dell'accordo concernente la modifica dell'art. 27 lettera a) della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, nei rapporti fra Italia e Austria;

2) Modifica dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica della Associazione reduci e vittime di guerra altoatesini;

3) Dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al proprio Parlamento, seguita da voto di approvazione;

4) Dichiarazione del Cancelliere austriaco al proprio Parlamento, seguita da voto di approvazione;

5) Insediamento del Comitato italiano incaricato di predisporre i provvedimenti per l'Alto Adige;

6) Dichiarazioni orali dei delegati italiano ed austriaco all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (N.B.: questo punto verrà eventualmente posposto, in relazione alla data del dibattito di politica generale nell'Assemblea delle Nazioni Unite);

7) *Proposta italiana*: firma dell'accordo menzionato al punto 1; *Proposta austriaca*: Prima votazione della legge costituzionale italiana;

8) *Proposta italiana*: prima votazione della legge costituzionale italiana; *Proposta* austriaca: firma dell'accordo menzionato al punto 1:

9) Voto parlamentare, in Italia ed in Austria, della legge di ratifica dell'accordo menzionato al punto 1 e contemporanea approvazione definitiva della legge costituzionale italiana (N.B. le votazioni della legge di ratifica nei due Parlamenti dovranno precedere il quarto ed ultimo voto di approvazione della legge costituzionale);

MODUS

10) Approvazione delle leggi ordinarie italiane;

11) Emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale italiana;

12) Decreto che traferisce dalla Regione Trentino Alto Adige alla Provincia di Bolzano gli uffici ed il personale inerenti alle nuove competenze provinciali;

13) Scambio delle ratifiche dell'accordo menzionato al punto 1 e rilascio della quietanza austriaca (N.B.: lo scambio delle ratifiche dovrà avvenire 49 giorni dopo l'emanazione dell'ultima norma di attuazione e la quietanza dovrà essere rilasciata entro 50 giorni dall'anzidetta emanazione);

14) Nota diplomatica italiana all'Austria in cui ai prende atto della quietanza;

15) Notifica della chiusura della controversia, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Segretario generale delle Nazioni Unite;

16) Notifica dell'accordo di cui al punto l, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia;

17) Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Segretario del Consiglio d'Europa;

18) Eventuale conclusione di un trattato di amicizia e di collaborazione fra Italia ed Austria.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, *Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Gennaio 1969*.

[2] Vedi D. 453, note 5-36.

469

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto precedenza assoluta 3772/42[2]. **Ginevra, 1° febbraio 1969 (perv. ore 18).**

Oggetto: Questione Alto Adige.

Conversazioni tra esperti italiani ed austriaci circa controversia altoatesina sono terminate ieri sera[3].

Riassumo risultati lavori, che hanno compreso tre sedute:

1) Sono stati riesaminati documenti chiusura controversia verificando conformità testi italiano e tedesco nonché risolvendo ultime questioni aperte circa loro formulazione. Da parte austriaca si è acceduto nostra tesi secondo cui riferimento a controversie tanto in accordo su giurisdizione Corte Aja quanto in altri documenti non deve essere accompagnato da aggettivo «eventuali» né da alcun altro aggettivo. Inoltre, è stato da noi ottenuto che termine tedesco equivalente a «controversia» sia il medesimo in tutti i documenti, evitando così ogni rischio di difformità fra Accordo giurisdizione Corte Aja ed altri testi.

2) Esperti austriaci hanno sollevato problema autenticazione documenti – ormai praticamente definiti nel loro contenuto – suggerendo che ciascuna Delegazione contrassegni testi in propria lingua, che dovrebbero poi essere consegnati alla controparte. Su tale proposta abbiamo preso posizione negativa per note ragioni, rilevando fra l'altro che non può essere prevista nessuna consegna formale testi da una parte all'altra. Comunque austriaci hanno insistito perché questione sia esaminata nel corso prossimo incontro esperti.

MODUS

3) Relativamente calendario operativo è rimasto anzitutto aperto problema rapporto temporale fra firma accordo e prima votazione legge costituzionale italiana, avendo austriaci fortemente insistito su loro richiesta di precedenza votazione legge costituzionale in prima lettura nei due rami Parlamento, adducendo loro esigenze politiche interne. È stato da essi sostenuto che firma Accordo consacrerebbe successo tesi italiana circa giurisdizione Corte Aja, prima sempre avversata da parte austriaca; cosicché opinione pubblica austriaca sarebbe riluttante se processo approvazione legge costituzionale italiana non fosse in quel momento ad un certo stato di avanzamento. Soluzione intermedia consistente stabilire momento firma Accordo tra prima votazione legge costituzionale in una delle due Camere e votazione altra Camera è stata accennata da parte austriaca, ma solo per affermare che anch'essa non è allo stato delle cose accettabile. Questione è stata quindi anch'essa rinviata a prossima riunione esperti.

È stato invece precisato concetto contemporaneità tra votazione finale legge ratifica Accordo nel Parlamento austriaco ed approvazione definitiva Legge costituzionale italiana, chiarendosi che la prima non potrà comunque avvenire oltre la data della seconda.

Quanto, infine, alla sospensione attività Commissione Struye in Consiglio Europa si è concordemente ritenuto che impegno austriaco non utilizzare tale Organo discende direttamente da promessa tregua politica cosicché appare superflua previsione in calendario di apposita dichiarazione.

4) Intervallo fra emanazione norme attuazione e rilascio quietanza è stato fissato, come previsto, in 50 giorni. Di conseguenza scambio ratifiche Accordo giurisdizione Corte Aja dovrà avvenire 49° giorno. Problema voto parlamentare austriaco, dopo dichiarazione Cancelliere, non è stato risollevato. Nuova stesura calendario da noi predisposta prevede tale voto, né austriaci hanno sollevato obiezioni in proposito. Esperti austriaci hanno però privatamente espresso opinione che parlamentari socialisti difficilmente potrebbero votare in favore.

5) Altri punti che sono stati sollevati senza che si sia potuto giungere a risolverli, e che, quindi, sono stati rinviati alla prossima riunione:

- definizione attuazione pacchetto per quanto concerne misure riguardanti televisione;
- computo termini rilascio quietanza nel caso di mancata emanazione decreto passaggio uffici regionali alla Provincia;
- riconoscimento personalità «Sudtiroler Alpenverein», che da parte austriaca si vorrebbe conglobare nella fase 1 bis) del calendario operativo;
- composizione e criteri attività Comitato preparatorio provvedimenti Alto Adige.

Circa misure riguardanti televisione, è stato comunque da noi precisato e da parte austrica riconosciuto il principio che attuazione delle medesime dipende dal fatto che esse rientrino o meno nel pacchetto. Austriaci hanno poi espresso desiderio ricevere testo cosiddetti chiarimenti in prossima riunione esperti. Da parte nostra si è detto che consegna chiarimenti stessi poteva avvenire solo dopo decisione definitiva su attuazione calendario.

Circa data prossimo incontro esperti, austriaci hanno fatto presente che data più ravvicinata in cui essi sarebbero disponibili, in relazione studio problemi aperti e loro

MODUS

impegni internazionali, è il 19 febbraio. Ove incontro per tale data non fosse possibile, prossima data indicata da austriaci è 1° marzo. È apparso, comunque, chiaro che nuovo incontro, per essere fruttuoso, deve essere preceduto da conclusione «rilettura» pacchetto attualmente in corso sul piano interno.

Da parte nostra è stata nuovamente sottolineata opportunità definire al più presto tutti i problemi ancora aperti sul piano tecnico. Ci siamo detti quindi disponibili per incontri, riservandoci, tuttavia, di concordare data più opportuna tra quelle proposte in relazione possibilità di adeguata preparazione circa problemi da affrontare.

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1054.
2 Trasmesso tramite la Rappresentanza presso le Organizzazioni Internazionali.
3 Vedi D. 468.

470

[LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI][1]

Appunto. **Roma, 3 febbraio 1969.**

I giorni 30 gennaio-1° febbraio u.s. ha avuto luogo a Ginevra una riunione dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria[2] in merito alla controversia altoatesina. Vi hanno partecipato:

- da parte austriaca: l'Ambasciatore Halusa, il Landesamtdirektor Kathrein e il Dr. Tschofen;
- da parte italiana: l'Ambasciatore Gaja, il Prof. Monaco, il Prof. Sperduti ed il Prof. Capotorti.

A) Nel corso dei colloqui sono state esaminate le seguenti questioni:

1) DOCUMENTI DI CHIUSURA DELLA CONTROVERSIA

Come è noto, in data 4 gennaio u.s.[3] erano stati consegnati a questo Ambasciatore d'Austria i documenti di chiusura da noi predisposti in base ai documenti presentati dai rappresentanti austriaci nel corso della riunione del 14 dicembre u.s.[4], opportunamente modificati tenendo conto dei criteri che sono alla base della nostra posizione nell'attuale fase dei contatti italo-austriaci.

Nel corso della riunione in oggetto sono stati riesaminati i testi dei documenti di chiusura, verificando la conformità delle due versioni (in lingua italiana ed in lingua tedesca) e discutendo le ultime questioni aperte circa la loro formulazione, in particolare per quanto concerne:

a) *il testo dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja*.

Come è noto, restava da stabilire se le controversie alle quali l'Accordo stesso fa riferimento, dovevano essere menzionate come «le eventuali controversie» (proposta austriaca), oppure semplicemente «le controversie» (proposta italiana). Da parte austriaca si è acceduto alla nostra tesi, secondo cui il riferimento alle controversie, tanto nell'accordo predetto, quanto in altri documenti, non deve essere accompagnato né dall'aggettivo «eventuali», né da alcun altro.

MODUS

Inoltre è stato ottenuto da parte italiana che il termine tedesco equivalente a «controversia» sia il medesimo in tutti i documenti, evitando così ogni rischio di difformità fra l'accordo in questione ed altri testi;

b) *il documento n. 5 (dichiarazione del Governo austriaco alla Commissione politica dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa)*.

Come è noto, da parte italiana si riteneva preferibile sopprimere tale documento, dato che esso sostanzialmente non aggiunge nulla all'impegno di tregua politica, già contenuto nella dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale.

Gli esperti austriaci hanno concordato sul fatto che l'impegno a non utilizzare tale organo discende direttamente dall'impegno di tregua politica, cosicché appare superfluo prevedere tale documento;

c) *l'autenticazione dei documenti di chiusura*.

Un nuovo problema è stato sollevato dagli esperti austriaci, i quali hanno suggerito che ciascuna delegazione contrassegni i testi dei documenti nella propria lingua – ormai praticamente definiti nel loro contenuto – e che questi vengano poi consegnati alla controparte.

I rappresentanti italiani hanno preso una posizione negativa sulla proposta, dato che lo scambio dei testi autenticati dei documenti di chiusura avrebbe potuto costituire un elemento a favore della internazionalizzazione del pacchetto. Con l'occasione i rappresentanti italiani hanno ribadito che non può essere prevista nessuna consegna formale di testi da una parte all'altra. Ciò nonostante i rappresentanti austriaci hanno insistito perché la questione venga esaminata nel prossimo incontro di esperti.

2) «CALENDARIO OPERATIVO»

È rimasto aperto il problema *se la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja debba precedere* (tesi italiana) *oppure seguire* (tesi austriaca) *la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana.*

I rappresentanti austriaci hanno fortemente insistito sulla loro richiesta, adducendo che la firma dell'accordo prima della prima votazione della legge costituzionale italiana consacrerebbe il successo della tesi italiana circa la giurisdizione della Corte dell'Aja (che escluderebbe da tale giurisdizione le misure del pacchetto) prima sempre avversata da parte austriaca; l'opinione pubblica austriaca sarebbe pertanto riluttante ad accettare tale tesi, se il processo di approvazione della legge costituzionale italiana non fosse giunto in quel momento ad un certo stato di avanzamento. I rappresentanti austriaci hanno poi affermato che non è accettabile neppure quella soluzione intermedia che consiste nello stabilire che la firma del predetto accordo abbia luogo dopo la prima votazione in prima lettura della legge costituzionale in una delle Camere. La questione è stata anch'essa rinviata alla prossima riunione degli esperti.

Sono state invece risolte le seguenti questioni:

a) è stato precisato il concetto di «contemporaneità» fra l'approvazione della legge di ratifica dell'accordo per la Corte dell'Aja nel Parlamento austriaco ed approvazione definitiva della legge costituzionale italiana, chiarendosi che la prima non potrà comunque avvenire oltre la data della seconda;

MODUS

b) per quanto riguarda la sospensione dell'attività della Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio d'Europa, in armonia con quanto indicato sub 1b) si è concordemente ritenuto di eliminare la previsione dell'apposita dichiarazione dal «Calendario operativo».

3) TERMINE ENTRO CUI DOVREBBE ESSERE EFFETTUATO LO SCAMBIO DELLE RATIFICHE DELL'ACCORDO PER LA CORTE DELL'AJA E RILASCIATA LA QUIETANZA

Il termine è stato fissato, come previsto, in 49-50 gg., rispettivamente, dalla emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale italiana.

4) VOTAZIONE NEL PARLAMENTO AUSTRIACO SUCCESSIVA ALLA DICHIARAZIONE DEL CANCELLIERE

Era stato sempre previsto che tanto la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento quanto quella del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale fossero seguite da una votazione. Tuttavia il Ministro austriaco degli Affari Esteri ha recentemente dichiarato, sia alla stampa sia al nostro Ambasciatore a Vienna, che il Consiglio Nazionale non è obbligato a dare una approvazione formale, mediante votazione, della dichiarazione del Cancelliere, dato che trattasi soltanto di un rapporto che, secondo la prassi, non viene messo ai voti.

I rappresentanti italiani avevano avuto istruzioni di esprimere lo stupore del Governo per tale presa di posizione del Ministro Waldheim e di far presenti le ragioni per le quali pensiamo che la dichiarazione del Cancelliere austriaco dovrebbe essere seguita dal voto.

Tale problema non è stato peraltro sollevato dai rappresentanti austriaci. Poiché la stesura del Calendario operativo predisposta da parte italiana prevede tale voto e da parte austriaca non sono state sollevate obiezioni in proposito, tale procedura è da ritenersi adottata. Vi è tuttavia da rilevare che gli esperti austriaci hanno privatamente espresso l'opinione che i parlamentari socialisti difficilmente potrebbero votare in favore della dichiarazione del Cancelliere austriaco.

5) DEFINIZIONE DEL MOMENTO DI ATTUAZIONE DEL PACCHETTO

Da parte austriaca era stato richiesto che, affinché il pacchetto potesse essere considerato attuato, occorreva che venissero prese, oltre che le misure legislative costituzionali e ordinarie, in esso previste, le due note misure particolari. Da parte austriaca si affermava pure che tali misure erano comprese nei «chiarimenti» a suo tempo forniti dal Governo al Dott. Magnago, chiarimenti che si sarebbero riferiti «ai provvedimenti suggeriti dalla Commissione dei 19». Poiché non risulta che tali misure siano state oggetto di «chiarimenti» o vi siano direttamente o indirettamente richiamate, i rappresentanti italiani avevano avuto istruzioni di rispondere che le misure stesse non sono comprese nel pacchetto.

Da parte austriaca si è insistito nella richiesta, pur riconoscendo la validità del principio formulato dai rappresentanti italiani, secondo il quale l'attuazione delle predette misure dipende dal fatto che esse rientrino o meno nel pacchetto. Comunque la questione è stata rinviata alla prossima riunione di esperti.

6) CONSEGNA DA PARTE ITALIANA DEL TESTO DEI COSIDDETTI CHIARIMENTI

Come è noto, da parte italiana ci si è impegnati a dare comunicazione «di fatto» agli esperti austriaci, prima dell'inizio del «Calendario operativo», dei «chiarimenti» a suo tempo dati dalla Presidenza del Consiglio al Dott. Magnago.

MODUS

I rappresentanti austriaci hanno espresso il desiderio di ricevere il testo dei predetti chiarimenti nella prossima riunione degli esperti. Da parte italiana è stato risposto che la consegna dei chiarimenti stessi poteva aver luogo soltanto dopo una decisione definitiva sulla attuazione del «Calendario operativo».

7) ALTRE QUESTIONI RIMASTE APERTE

Le seguenti questioni sono state sollevate da parte austriaca e, poiché non è stato possibile risolverle, sono state rinviate alla prossima riunione degli esperti:

a) *Computo dei termini per il rilascio della quietanza* (e per lo scambio delle ratifiche per l'accordo per la Corte dell'Aja) *nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli uffici regionali alla Provincia*;

b) riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «*Sudtirolern Alpenverein*» (che da parte austriaca si vorrebbe conglobare nel punto 1 bis) del Calendario operativo);

c) composizione e criteri d'attività del *Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige*.

B) Circa la *data del prossimo incontro*, gli esperti austriaci hanno fatto presente che quella più ravvicinata in cui essi sarebbero disponibili – tenuto conto del tempo occorrente per lo studio dei problemi rimasti aperti e dei loro impegni internazionali – è il 19 febbraio. Ove per tale data l'incontro non fosse possibile, da parte austriaca è stata indicata quella del 1° marzo.

Da parte italiana è stata nuovamente sottolineata l'opportunità di definire al più presto tutti i problemi ancora aperti sul piano tecnico. I rappresentanti italiani si sono detti pertanto disponibili per gli incontri, riservandosi tuttavia di concordare la data più opportuna fra quelle proposte, in relazione alla possibilità di una adeguata preparazione in merito ai problemi da affrontare.

Dalla posizione degli esperti austriaci è apparso comunque chiaro che il nuovo incontro, per essere fruttuoso, deve essere preceduto dalla conclusione della «rilettura» del pacchetto, attualmente in corso sul piano interno.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Gennaio 1969*.
2 Vedi D. 468.
3 Vedi D. 455.
4 Vedi D. 450.

471

IL CONSOLE GENERALE A INNSBRUCK, RESTIVO, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

Telespr. segreto 927. **Innsbruck, 8 febbraio 1969.**

Riassumo qui il risultato degli incontri da me avuti a Bolzano, nel corso di questa settimana, con l'on. Alcide Berloffa, lunedì [il 3], e con il rag. Nicolodi, già segretario provinciale del partito socialista italiano e presidente del consiglio provinciale di Bolzano, persona indicatami dallo stesso Berloffa come la più autorevole ed indicata per il discorso che si doveva fare con i socialisti locali, giovedì scorso [il 6].

MODUS

Ho trovato l'on. Berloffa amareggiato per il comunicato pubblicato sabato nella stampa locale dalla federazione socialista di Bolzano. Egli ha riassunto lo stato della trattativa con l'Austria, che ha praticamente ormai solo un problemino da risolvere: la firma del trattato per la Corte Internazionale dell'Aja dovrà avvenire dopo la prima lettura del disegno di legge costituzionale davanti ad una delle due assemblee parlamentari italiane (ultima nostra proposta), oppure dopo la piena approvazione, in prima e seconda lettura da parte della stessa assemblea? Una soluzione del problema si può ritenere, ormai, tutto sommato, facilmente raggiungibile, ma il comunicato socialista rivela che le vere difficoltà, in questa fase della trattativa, stanno ormai altrove. Che cosa vogliono i socialisti locali? Da che i socialisti, sul piano nazionale, sono al governo, ogni aspetto della soluzione proposta, quale si è venuta maturando negli ultimi anni, è stata sottoposta sempre anche ai loro ministri. Bisogna supporre che costoro, quando si parlava dell'Alto Adige, dormissero, nei consigli di governo, se ora qualcuno ritiene di potere affermare che la soluzione proposta è stata elaborata da altri a loro insaputa.

L'on. Berloffa mi ha ricordato che intanto, al comunicato della federazione socialista, aveva adeguatamente risposto un articolo di fondo nel quotidiano democristiano di Trento, l'«Adige», negando che il Ministero degli Affari Esteri potesse ignorare quello che alla Presidenza del Consiglio era stato proposto e fatto e si andava proponendo e facendo.

Era certo venuto il momento di informare ampiamente, su la soluzione proposta ed ormai quasi interamente raggiunta, i rappresentanti politici del gruppo di lingua italiana in Alto Adige, e questo sarebbe stato fatto, ampiamente, nelle prossime settimane, per tutti i partiti italiani dell'Alto Adige.

Lo stesso avrebbe fatto la SVP, e Berloffa si è detto persuaso che il presidente Magnago sarebbe riuscito a tirarsi dietro la maggioranza del partito. Tutto il mese gli sarebbe stato necessario per «fare il giro» delle sezioni locali e prepararle adeguatamente. Quanto al congresso, la situazione era la seguente:

Secondo lo statuto, tutte le cariche del partito ormai da un pezzo avrebbero dovuto essere rinnovate, ma c'era stata fino allora una serie di ottimi motivi per rimandare questo rinnovo. Ora, il momento era venuto di provvedere e si presentava così naturalmente l'occasione per un congresso ordinario a questo fine. In esso si sarebbe anche dovuto discutere il problema della soluzione negoziata. Bisognava lasciare a Magnago la scelta, a seconda delle circostanze del momento, sul modo di meglio presentare la questione al congresso. Pareva che Magnago escludesse la discussione in congresso di tutti i particolari della soluzione proposta, stava invece cercando di determinare quei punti fondamentali, quelle direttive di massima su le quali far discutere ed ottenere l'approvazione del congresso. La direzione del partito avrebbe quindi potuto agire con le spalle sicure.

Ora, le difficoltà annunziate da parte dei socialisti di Bolzano, pur senza rappresentare un dramma, rischiavano di complicare una situazione anche troppo delicata di per sé.

Io, di mia iniziativa, avrei esitato ad andare a chiedere quali fossero le reali intenzioni dei socialisti di Bolzano. Ma Berloffa mi ha chiesto lui stesso di sentire, direttamente da loro, quali fossero i limiti della loro resistenza, cioè fino a qual punto l'azione

MODUS

iniziata fosse una manovra tattica per acquistare credito agli occhi del gruppo etnico italiano ed acquistare prestigio al partito. E mi ha anche indicato, come la persona da sentire prima, il rag. Nicolodi.

Questi era allora a Trento, per le note trattative su la formazione della giunta regionale, ho comunque convenuto con lui che ci saremmo visti a Bolzano il giovedì seguente.

Intanto, venivo avvertito da Innsbruck che quella stessa mattina appariva nel giornale di Salisburgo «Salzburger Nachrichten» un'intervista del suo direttore, Ritschel, con il capo della «Soziale Fortschrittspartei» (SFP) altoatesina, il dr. Jenny, con la quale costui, forse stimolato dal comunicato della federazione di Bolzano del partito socialista italiano, riferiva su la visita a Roma di una delegazione di quest'ultimo, alla quale egli aveva partecipato, criticava il pacchetto ed il calendario operativo, ed affermava che, dallo stesso segretario del partito socialista italiano, aveva udito l'affermazione che i socialisti italiani nulla avrebbero fatto, per l'Alto Adige, senza l'accordo del partito socialista austriaco.

Rientrato nella serata ad Innsbruck, ho potuto constatare, leggendone il testo, che Jenny aveva fatto affermazioni più decise e più gravi di quelle che in un primo tempo mi erano state comunicate e di quelle stesse che già lo stesso Ritschel, da me incontrato a Bolzano nel pomeriggio della domenica precedente (prima che lasciasse l'Alto Adige, dopo una settimana di ricerche su la situazione attuale in questa fase decisiva), mi aveva accennato, parlando di «divisioni nel campo socialista», le quali facevano apparire nuovi ostacoli su la via di una soluzione quasi raggiunta e nella quale ormai anche lui credeva.

Ho telefonato da Innsbruck la sera stessa all'on. Berloffa e l'ho pregato di procurarsi a Bolzano la sera stessa una copia delle «Salzburger Nachrichten», che intanto vi doveva essere giunta, per potere recare con sé a Roma, dove sarebbe andato la mattina seguente, il testo dell'intervista, che noi, Ambasciata e Consolato Generale, da parte nostra avremmo provveduto a trasmettere e commentare. Ciò che è stato fatto con il telegramma 64 dell'Ambasciata, con il telespresso urgente 015 ed il telegramma 5-6 del Consolato Generale[2].

Il mercoledì, com'è noto, è giunto il telegramma circolare n. 2172/C. del Servizio stampa[3], con il quale si comunicava la rettifica della segreteria del partito socialista italiano circa le dichiarazioni effettivamente fatte dal segretario del partito on. Ferri alla delegazione dei socialisti di Bolzano in presenza del dr. Jenny.

Il tema della mia conversazione con Nicolodi, il giovedì successivo, ha quindi avuto come base la figura e l'azione di quest'ultimo, ed i suoi rapporti con il partito socialista italiano.

Uno spunto era già nella stessa intervista di Ritschel: la constatazione che le critiche di Jenny alla «poca socialità» dei provvedimenti contenuti nel pacchetto stranamente somigliavano a quelle espresse dal deputato altoatesino Dietl, notorio oppositore nella SVP, ed al presidente Magnago, ed alla stessa soluzione, che è giunta ora alla fase conclusiva, della questione altoatesina.

Il mio interlocutore ha confermato questo giudizio (che del resto io avevo in passato già sentito esprimere da varie persone a Bolzano): Jenny, coscientemente o no, lavora per Dietl, cioè per l'azione nazionalista, che sostanzialmente sabota ogni forma di

MODUS

accordo con il Governo italiano, e si riserva per un futuro più o meno lontano la possibilità d'una soluzione massima, l'autodecisione. Questa posizione di Jenny era stata da tempo avvertita anche da alcuni dei dirigenti della SVP, i quali erano arrivati al punto di considerare una fortuna che Jenny, nelle più recenti elezioni, non avesse avuto alcun successo, perché altrimenti sarebbe potuto diventare assai pericoloso. Questi dirigenti stessi stavano meditando e trattando un ingresso di tutto il gruppo della SFP nel partito socialista italiano, forse come sezione autonoma di lingua tedesca, ma comunque parte dell'organizzazione e tenuta alle direttive generali ed alla disciplina del partito.

Nicolodi mi ha poi informato di avere subito premuto su Jenny perché smentisse e rettificasse le sue affermazioni su la visita a Roma della delegazione socialista di Bolzano, minacciando che altrimenti la rettifica e la smentita sarebbe venuta dalla stessa federazione di Bolzano del partito socialista.

Siamo venuti quindi a parlare dei «desideri» di questa federazione circa la soluzione della questione altoatesina. Mi è stato subito chiaro che, almeno per quanto riguardava Nicolodi e la sua corrente (De Martino) non c'erano posizioni rigide né condizioni assolute, anche su lo stesso rifiuto della proporzione etnica negli impieghi. Egli riteneva essenziale una cosa sola: non si diffondesse l'impressione che il partito socialista era rimasto sostanzialmente estraneo all'elaborazione della soluzione ora in vista, cui in ultim'ora si trovava a dover aderire. Ha quindi accennato ad alcuni provvedimenti possibili subito:

- che il Vice Presidente del Consiglio De Martino nominasse un suo consulente su la questione altoatesina con pari posizioni e compiti di Berloffa, consulente del Presidente del Consiglio;

- che per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia di Bolzano venissero date garanzie non solo verbali, ma sostenute da precisi impegni. A questo proposito, egli mi ha accennato a suoi contatti con un rappresentante del sindacato della Repubblica Federale di Germania, il quale aveva offerto i capitali d'una banca appartenente alla stessa organizzazione sindacale tedesca per finanziare l'installazione di attività industriali *serie*. Infatti, fino allora, gli industriali tedeschi che la SVP aveva attirato nella Provincia erano più o meno dei piccoli filibustieri i quali sfruttavano i lavoratori altoatesini in imprese di dimensioni economiche del resto insignificanti. La stessa SVP se n'era accorta e stava cercando soluzioni diverse. Un apporto di capitale non sospetto, a nessuna delle parti, come quello derivante da una banca socialista della Repubblica Federale di Germania, poteva offrire la soluzione sperata, almeno per una parte dell'opera da compiere.

È bene dire subito dopo che nei riguardi di Berloffa Nicolodi si è espresso con la massima stima, lamentando anzi la campagna denigratoria che a Bolzano si è scatenata contro di lui.

Però, ecco subito dopo, l'altro lato della medaglia: Nicolodi parlava per sé e quelli a lui più vicini del partito: quest'ultimo, a Bolzano come altrove, soffriva di divisioni e personalismi tali da rendere difficile la determinazione di un atteggiamento comune. Prova ne erano i più recenti tira e molla, incomprensibili secondo ragione, nel problema della formazione di una giunta regionale con la democrazia cristiana e la SVP.

Un'ultima considerazione ha fatto Nicolodi: non si può chiedere al partito socialista di rinunziare totalmente ai vantaggi, diciamolo pure, elettorali che una inattesa possibilità di presentarsi come difensore del gruppo etnico italiano gli offre.

MODUS

Abbiamo infine preso accordi per la venuta a Merano dell'on. Ferri e del dr. Kreisky, tra il 16 ed il 18 febbraio, per quell'incontro dal quale dovrebbe venire un chiarimento tra i due partiti socialisti. Il dr. Kreisky arriverebbe a Merano, con la moglie, il 15 e vi rimarrebbe da turista fino all'arrivo dell'on. Ferri, il quali sarebbe a Milano domenica 16 per un'altra manifestazione, ma potrebbe giungere in Alto Adige la sera. L'incontro potrebbe svolgersi per tutta la giornata di lunedì 17 febbraio.

Siamo comunque rimasti d'accordo che altri contatti avrebbero potuto avere luogo, tra me ed i socialisti di Bolzano, nel corso della settimana che comincia il 10, per chiarire meglio i punti di vista e meglio preparare, sul piano locale, l'incontro di Merano.

---

[1] DGUE, Versamento 2017, b. 1, n. 1164.

[2] T. 3913/64 del 3 febbraio, Telespresso urgente 015 del 3 febbraio e T. 4083/5-6 del 4 febbraio, non pubblicati.

[3] Del 4 febbraio, non pubblicato.

472

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 10 febbraio 1969.**

A) Ho ricevuto, a sua richiesta, questo Ambasciatore d'Austria, il quale, per incarico del suo Governo, mi ha fatto le seguenti comunicazioni:

1) da parte austriaca – in relazione allo svolgimento dei contatti del Ballhaus con varie forze politiche – si ha oggi difficoltà ad accettare che, come previsto nelle precedenti riunioni degli esperti italiani ed austriaci, il punto 1 del «Calendario operativo» sia costituito dalla parafatura dell'accordo concernente la giurisdizione della Corte dell'Aja. Il Governo di Vienna rileva che tale atto sarebbe in sostanza una prestazione austriaca e pertanto ritiene preferibile che il «Calendario operativo» non abbia inizio con esso. Il Governo di Vienna propone pertanto che il punto 1 del «Calendario operativo» sia costituito da un «incontro politico»;

2) da parte austriaca non solo non è possibile accettare che la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja preceda la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana (proposta italiana), ma si insiste fermamente affinché la firma dell'accordo predetto abbia luogo dopo la votazione in prima lettura – da parte dei due rami del Parlamento italiano – della legge costituzionale. Qualunque altra soluzione non troverebbe i necessari consensi nei circoli politici austriaci più interessati.

B) Nel prendere atto di quanto da lui comunicatomi, ho fatto presente a Loewenthal quanto segue:

sub 1):

a) non potevo condividere il punto di vista austriaco, secondo il quale la parafatura dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja costituisce una prestazione da parte austriaca. Si tratta invece, formalmente e sostanzialmente, di un atto bilaterale;

MODUS

b) l'inserimento dell'«incontro politico» nel «Calendario operativo» e addirittura la sua collocazione al punto 1 di esso mi sembrava un elemento che avrebbe potuto portare, in maniera concludente, all'internazionalizzazione delle «misure», in quanto avrebbe potuto contribuire a dare l'impressione dell'avvenuto raggiungimento di un nuovo accordo – anche se non scritto – fra l'Italia e l'Austria;

c) non poteva escludersi, almeno in via teorica, che l'incontro politico non fosse decisivo, sia pure ai fini procedurali della chiusura della controversia. Sembrava molto più logico che il «Calendario operativo» avesse inizio solo dopo una effettiva decisione sulla sua messa in opera;

d) vi erano altri due atti che, secondo le intese raggiunte, avrebbero dovuto precedere il «Calendario operativo», senza venire menzionati nel medesimo (la dichiarazione del Governo austriaco di condanna del terrorismo e la comunicazione «di fatto» al Governo austriaco dei «chiarimenti» relativi al cosiddetto pacchetto). Se un eventuale incontro politico, su cui non mi risultava che esistessero impegni, fosse incluso nel calendario, non potrebbero certo essere omessi, in esso, i due atti sopra menzionati;

sub 2):

ho preso atto di quanto comunicatomi da Loewenthal circa la posizione austriaca in relazione al rapporto temporale fra la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja e la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana, facendo osservare al predetto che la proposta sulla quale il Governo di Vienna insisteva non solo veniva ad alterare notevolmente il rapporto fra le prestazioni delle due parti nel «Calendario operativo», ma contribuiva evidentemente a rafforzare la tesi della «giustiziabilità» delle misure. Era difficile per noi rinunciare alla nostra posizione, per evidenti ragioni di principio. Comunque, avrei riferito quanto mi era stato detto.

C) Ho a mia volta informato Loewenthal che da parte italiana si stava procedendo a mettere a punto i testi italiani dei documenti di chiusura e che mi riservavo di fargliene avere una copia fra qualche giorno, quando avessimo finito il raffronto coi testi pervenutimi da parte di Halusa a Ginevra.

D) Ho infine fatto presente a Loewenthal che, in considerazione dello stato di avanzamento della «rilettura» del pacchetto (che non avrebbe certamente potuto essere completata in questa settimana e nei primi giorni della prossima) mi sembrava venisse a cadere per il prossimo incontro degli esperti italiani ed austriaci la prima delle date prospettate a titolo indicativo nell'ultima riunione e cioè il 19 febbraio.

Quanto alla seconda data prevista a Ginevra, il 1° marzo, mi riservavo di fargli conoscere la prossima settimana se essa potesse essere, come mi auguravo, confermata.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Febbraio-Marzo 1969*.

2 Sottoscrizione autografa.

MODUS

473

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, NENNI[1]

R. segreto 517[2]. **Vienna, 11 febbraio 1969.**

Oggetto: Fase attuale delle trattative italo-austriache.

Signor Ministro,

tornato a Vienna il 6, sono andato a vedere Waldheim oggi. Il Ministro mi attendeva con un evidente interesse, e mi ha subito chiesto quale atmosfera avevo trovato a Roma, e che cosa il Governo italiano pensi circa la conclusione della trattativa sull'Alto Adige.

Gli ho risposto in maniera congrua, ribadendo che il Presidente del Consiglio, V.E. e l'intero Governo sono quanto mai disposti a concludere l'intesa con l'Austria. Si desidera però da un lato da parte italiana che non resti alcun possibile equivoco sul contenuto del «pacchetto», a evitare malintesi e future controversie: è quel che l'On. Berloffa, in costante accordo col Prefetto Giovenco mette a punto con Magnago. (Waldheim mi ha manifestato una certa delusione sull'esito del colloquio del 10 fra Loewenthal e Gaja, in particolare circa la non definitività della data del 1° marzo per la riunione degli esperti).

Dall'altro lato ci si attendeva da parte nostra che sul calendario operativo gli austriaci mettessero finalmente le ultime carte in tavola: e, quando dicevo ultime, pensavo al fatto che ad ogni riunione un nuovo coniglio usciva dal cappello di Halusa; *item* in quella del 30 gennaio, la composizione del Comitato preparatorio delle leggi, che non ci risultava fosse stata suggerita da Magnago. (In fatto di ultime carte *je ne croyait pas si bien dire*, come questo rapporto mostrerà più giù).

2. Ho poi chiesto al Ministro che cosa potesse egli dirmi circa la decisione, in relazione specialmente alle continue bordate che Kreisky lancia contro il progetto di intesa, del Governo austriaco.

Avendomi Waldheim detto che Cancelliere e Governo sono checché avvenga decisi a portare l'accordo a conclusione, non per un vantaggio elettorale ma per intima convinzione della sua intrinseca necessità, gli ho chiesto se egli fosse sempre dell'avviso ventilato un paio di settimane fa: e cioè che non sia necessario un voto del Nationalrat sulle dichiarazioni di Klaus. Il Ministro mi ha risposto che, dopo una consultazione fra Klaus, Withalm e lui stesso, era stato deciso che il voto del Parlamento è necessario. Kreisky stava infatti dicendo in giro che senza un voto del Parlamento l'intesa con l'Italia non avrebbe alcun valore permanente; egli avrebbe denunciato ciò come uno sfacciato imbroglio elettorale della Volkspartei.

Ho preso atto con soddisfazione della cosa, dicendo che anche a noi sembrava che – come il Parlamento italiano col suo voto affermativo sulle dichiarazioni del Presidente Rumor impegnerà l'attuale e i futuri Governi – così doveva impegnarsi (fosse pure a semplice maggioranza) il Nationalrat.

MODUS

3. Al che Waldheim mi ha messo davanti un piatto di cui i nostri negoziatori hanno certo annusato l'odore a distanza, ma che finora non era stato servito in tavola. È quello della «autenticazione» del calendario operativo e dei testi di dichiarazioni messi a punto e approvati dagli esperti. I giuristi austriaci, ha detto Waldheim, e in particolare il famigerato prof. Ermacora, obiettano che il calendario operativo potrebbe essere un semplice *chiffon de papier* (i giuristi hanno la debolezza di citazioni del genere). Bisognerebbe quindi che calendario e testi allegati siano siglati o firmati, proprio come si fa per le liste-merci degli accordi commerciali. Si potrebbe dichiarare all'atto della firma che ciascuna delle parti mantiene intatta la propria posizione giuridica (idest, giustiziabilità o meno del pacchetto): purtuttavia, la firma del calendario e di una specie di Atto Finale contenente i testi approvati – discorsi dei due Primi Ministri, dichiarazioni all'ONU, quietanza austriaca – farebbe sì che l'Austria, in virtù del capo I della Convenzione di Strasburgo, che anche presso di noi è in vigore, potrebbe in caso di non esecuzione appellarsi alla Corte dell'Aja.

4. Avendo io alzato le sopracciglia tutto quel che mi era possibile, Waldheim si è affrettato a dirmi che egli stesso non vedeva bene in quali casi, per quali mancamenti italiani e con quali fini l'Austria avrebbe potuto ricorrere all'Aja *durante* il periodo di messa in atto del pacchetto. Ma il poter far stato di una simile facoltà avrebbe tagliato l'erba sotto i piedi di Kreisky. Quest'ultimo non avrebbe potuto più blaterare che il pacchetto non aveva una garanzia internazionale. Waldheim aveva visto Kreisky a lungo; Klaus lo riceverà domani; anche Withalm lo vedrà. Ma se si potesse da parte nostra accettare qualcosa del tipo di quanto egli mi accennava, l'affare sarebbe nel sacco. Ecco a suo parere un argomento per l'incontro tra Ferri e Kreisky.

5. Riferirò prima a V. E. quanto ho risposto a Waldheim; e poi alcune considerazioni personali sulla faccenda.

Al Ministro ovviamente non ho celato la mia viva sorpresa. Finora la nuova «formula magica» era che il calendario operativo, con la sua corrispondenza di prestazioni e controprestazioni, nel salvaguardare la posizione giuridica dei due Paesi introduceva nella soluzione quel tanto di automatismo (in pratica, di pressione politica su ciascuna delle due parti) che era necessario e sufficiente.

Apprendevo ora che [il] Governo austriaco – il quale aveva più volte dichiarato a me e ad altri che sarebbe andato al Nationalrat sicuro della sua maggioranza *purché la SVP in Alto Adige approvasse pacchetto e calendario* – preferiva tirare roccolo un'altra volta, e vedere se poteva impaniare anche il ricorso all'Aja *durante* (e non soltanto *dopo*) la messa in atto del pacchetto: e tutto ciò perché la campagna di Kreisky gli faceva venire sudori freddi, e voleva in qualche modo venire incontro alle pretese di costui.

Personalmente – ho detto al Ministro – non potevo che rispondergli che dubitavo fermamente che – al punto cui siamo arrivati – il Governo italiano volesse cambiare l'ipotesi di lavoro degli ultimi mesi. Se a Vienna si voleva l'intervento di un *deus ex machina* internazionale, questo era proprio ciò che il Parlamento italiano avrebbe difficilmente tollerato. Il Presidente del Consiglio aveva già abbastanza da fare sulla propria sinistra per doversi preoccupare della propria destra.

MODUS

6. Che se poi, ho aggiunto, questa novazione nell'atteggiamento austriaco era dovuta alla speranza che certe legittime inquietudini – sul pacchetto, d'altronde, e non sulla soluzione della vertenza con l'Austria – manifestate da certi ambienti del PSI permettessero uno sfruttamento tattico da parte austriaca, era mio obbligo dirgli con la massima chiarezza che – per quel tanto che ho l'onore di conoscere di V.E., dell'On. Ferri, dell'On. Zagari e degli altri dirigenti nazionali del PSI – egli si faceva delle illusioni, e con lui se ne faceva Kreisky. (Waldheim ha citato a questo punto, non so quanto a proposito, ciò che Kreisky gli aveva detto qualche giorno fa: e cioè di possedere una lettera di un alto responsabile del PSI, che nel 1965 lo assicurava che il partito avrebbe appoggiato unanimemente il progetto di intesa Saragat-Kreisky. Gli ho replicato che, qualsiasi giudizio possa darsi dell'accordo S-K, che aveva indubbi meriti, eravamo nel 1969 e non più nel 1965). Mi pareva necessario che a Vienna ci si convincesse, sia alla Kaerntnerstrasse (Volkspartei) che alla Loewelstrasse (SPOe), che in Italia c'è un Governo di coalizione; e che nessuno dei due maggiori partiti coalizzati avrebbe rotto con l'altro sulla questione dell'Alto Adige.

7. La conversazione è poi, come accade, scivolata su punti di minore importanza (come la formula Halusa, che senza dubbio ci verrà presentata, purché sia sicuro che anche in prima lettura la legge costituzionale debba dal nostro Parlamento essere approvata a maggioranza di due terzi), e infine si è soffermata su problemi di altro ordine, circa i quali ho riferito a parte. Mi consenta ora V.E. di concludere questo rapporto con qualche considerazione personale.

Si può anche non fare l'accordo con l'Austria, checché si sia sperato a Vienna, a Bolzano e a Roma nella breve estate di San Martino del gennaio appena trascorso. Se V.E. si fa mostrare alcune delle comunicazioni che io inviai al suo predecessore, potrà constatare che è almeno da novembre che io segnalo la possibilità, anzi la probabilità, che l'accordo non si faccia benché il traguardo non sia mai apparso così vicino (ma la stessa impressione si ebbe alla fine del 1964). Nel recitare la mia parte di Cassandra – benché pochi siano stati e siano come me favorevoli a mettere fine alla vertenza con l'Austria – ho costantemente richiamato l'attenzione del Governo italiano su due punti:

a) che se l'intesa non si raggiunge, debba esser chiaro per l'opinione pubblica mondiale che la colpa è dell'Austria; e

b) che, se non altro per evitare guai in Alto Adige (forse più gravi del pensabile, a causa delle speranze fiorite in questi ultimi due mesi), dovremmo esser pronti a sostituire all'impegno morale internazionale derivante da una intesa raggiunta con l'Austria l'impegno *nostro* a presentare e far approvare dal Parlamento un insieme di misure corrispondente al pacchetto. In questo modo, e per la prima volta in 51 anni, l'Alto Adige diverrebbe cosa nostra: cessando di essere cosa soggetta alle proteste di Seipel e di Stresemann, alla dissimulazione di Dollfuss e Schuschnigg, alle concessioni e manomissioni di Hitler, alle pressioni interessate dei vincitori dell'ultima guerra.

8. Circa il punto a), e cioè per far sì che la colpa di un eventuale rinvio alle calende greche della trattativa ricada sull'Austria, non posso in questo frangente raccomandare altra cosa che quella che a Merano il secondo partito della nostra coalizione governa-

MODUS

tiva si dimostri fermo sulla linea su cui il negoziato si è attualmente attestato. L'Italia tratta con il Governo austriaco e non con la sua opposizione. Se la SPOe persiste nella sua ostilità alla formula d'intesa attuale, spetta al monocolore Governo austriaco decidere se se la sente di portarla egualmente all'approvazione del suo Parlamento o no. Se non se la sente, o se non riceve l'approvazione, potremo allora noi informare l'opinione pubblica mondiale, appellarci alle Nazioni Unite, e soprattutto vedere come passare alla seconda fase, quella di cui sub b).

9. È ovvio che a) e b) sono legati assieme. A poco ci servirebbe avere l'opinione pubblica mondiale dalla nostra parte per alcuni mesi, se più tardi attentati, dimostrazioni e reazioni a catena si verificassero (il che non è certo, ma non è neanche da escludere).

Ma se, avendo noi già molte difficoltà a far passare l'intesa al Parlamento (ad esempio, prima che venga introdotto il referendum abrogativo), ritenessimo che raggiungere questo desiderabile ed indispensabile obiettivo sarebbe ancor più difficile se verrà a mancare la pressione dell'impegno internazionale, allora noi dovremmo porci la domanda se non esista qualche machiavello per neutralizzare la campagna di Kreisky, per ridare al Governo austriaco quel coraggio che esso aveva trovato negli ultimi mesi, e più ancora per consolidare la posizione e la buona disposizione di Magnago e dei suoi amici, dalla cui approvazione della soluzione che a noi è accettabile, tutto dipende.

La novissima pretesa austriaca di ottenere quello che in linguaggio diplomatico si chiama una approvazione *ne varietur* del calendario operativo e dei testi che ne discendono non è «manifestamente infondata». A chiunque sarebbe difficile difendere in un libero Parlamento un'intesa con un altro Paese che non sia *couchée* su un pezzo di carta che porti la sigla dei delegati dei due Governi. Aggiungo che siamo anche noi parzialmente interessati – come l'Austria – a un tale *ne varietur*. Ci importa, per esempio, esser sicuri, che la formula della quietanza finale, che il Governo che reggerà l'Austria di qui a 4 o 5 anni ci darà, sia esattamente quella che Gaja e Halusa hanno messo a punto 4 o 5 anni prima.

Se i capelli dei nostri giuristi si drizzano loro in testa, e non a torto, di fronte ai ragionamenti e ai propositi di Waldheim che urtano contro la sacrosanta norma del «nessun nuovo accordo», non esiste proprio qualche altra scappatoia? Quando due privati vogliono autenticare certe loro dichiarazioni senza farne un contratto, le depositano presso un notaio. Possiamo per l'occasione rinvenire una figura di «notaio internazionale» presso cui ciascuna parte depositerebbe unilateralmente il calendario operativo (e relative future dichiarazioni), così che a tempo debito si possa provare senza dubbio di sorta che le azioni e le dichiarazioni corrispondono esattamente a quelle su cui Gaja e Halusa si erano messi d'accordo anni prima? E chi potrebbe essere questo notaio? Il Presidente della Confederazione Svizzera o il Re di Svezia cui pensavano gli autori del progetto di soluzione del 1964? Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, alle quali Nazioni Unite il calendario operativo già prevede venga fatta entro il primo anno una dichiarazione da ciascuna delle due parti: dichiarazione orale sibbene, ma che resterà a verbale?

MODUS

10. Mi domando dunque, Signor Ministro, se nell'ipotesi che noi vogliamo giungere entro questa primavera all'intesa con l'Austria, e se quindi vogliamo contribuire a offrire a Kreisky una via d'uscita, al Governo di Vienna una nuova dose di coraggio, ai moderati di Bolzano un appoggio contro gli estremisti, e a noi stessi un modo di sortire finalmente dal labirinto in cui da 50 anni ci aggiriamo senza incontrare una caritatevole Arianna, non convenga mettere allo studio l'accettabilità di una qualche formula che si ispiri a quanto sopra, o qualcosa di equivalente.

Io resto convinto che, nonostante la mal ispirata astuzia dell'ultima ora di Waldheim (anche lui sta vedendo la fama, se non la gloria, sfuggirgli dalle dita, e comincia a fare errori), l'attuale Governo austriaco preferisce – se possibile – fare l'accordo. Lo vuole la grande maggioranza del popolo austriaco. Lo vuole il tirolese Wallnoefer, che mette in gioco la propria carriera politica. Lo vuole la grande maggioranza del gruppo etnico di lingua tedesca in Alto Adige. Non lo vogliono i professionisti della *Suedtiroler Frage*, di qua e di là del Brennero, austriaci e italiani. Non lo vogliono i nazisti, in Austria e in Germania: oggi a Bolzano (direbbero, se avessero mai sentito parlare di Carlo Rosselli) domani a Breslavia. Non lo vogliono i sovietici e tutti coloro che – anche da questa parte della linea divisoria dell'Europa – intendono mantenere un cuneo fra latini d'Italia e germanici.

Per il no e per il sì, mi sembra che queste siano tutte ragioni che consigliano di esaminare se sia possibile un ultimo tentativo – che non comprometta i nostri interessi essenziali – per giungere a un'intesa con l'Austria. È quello che, nella fase attuale, può raccomandarle – in sicura coscienza e quasi con l'animo di chi guarda alle cose con sereno distacco – l'agente di V.E. in Vienna, con l'espressione del suo devoto ossequio.

R. Ducci

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.
2 Il documento reca il timbro: «Visto dal Segretario Generale».

474

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservatissimo urgente 5581/99. **Vienna, 14 febbraio 1969 (perv. ore 22,30).**

Oggetto: Questione Alto Adige.

Ho avuto occasione di chiedere al Presidente del Nationalrat austriaco Maleta come secondo lui si svolgerà la cosiddetta «fase politica» della conclusione della trattativa sull'Alto Adige, che seguirà immediatamente al raggiungimento dell'accordo a livello tecnico.

Maleta (che è populista) mi ha dato le sue risposte con franchezza e senza esitazioni. Il Parlamento voterà sulla comunicazione del Cancelliere: l'argomento è

MODUS

troppo vitale perché il dibattito possa concludersi senza un voto. L'intesa con l'Italia può facilmente passare la rampa in Austria purché approvata dalla SVP anche a semplice maggioranza. Se questo sarà il caso, Maleta è disposto personalmente a pensare che i socialisti austriaci potranno anche decidersi a votare a favore, dopo critiche, rimproveri e «tuoni teatrali». È difficile che un grande partito come il socialista possa astenersi su una questione così sentita dall'opinione pubblica: deve rispondere sì o no a rischio di squalificarsi. È molto difficile che risponda di no, per non essere accusato durante la prossima campagna elettorale di aver sabotato un accordo che la maggioranza dei sudtirolesi avrebbe accettato, o quanto meno per essersi dimostrato più papista del Papa. Elettoralmente ciò sarebbe più pericoloso che il prestigio che potrebbe ridondare al Partito socialista dall'ottenuta soluzione della questione altoatesina.

Infine Maleta ha detto che anche nella ipotesi da lui non condivisa che i socialisti votino contro ciò non può in alcun modo divenire per loro un pretesto, in caso di un ritorno al Governo, per rifiutarsi di eseguire l'intesa raggiunta con l'Italia da precedente Governo e approvata dalla maggioranza populista del Parlamento. In Austria vige la prassi internazionale dei Paesi democratici e civili secondo cui i Governi successivi onorano gli accordi internazionali presi dai loro predecessori.

Nella stessa occasione sociale Waldheim mi ha detto che la riunione di domani a Innsbruck non sarà facile, benché egli sia convinto di riuscire con l'aiuto di Wallnoefer ad ottenere l'accordo della SVP sugli ultimi punti aperti della trattativa, ivi inclusa la cosiddetta formula Halusa. Waldheim mi ha però ripetuto che Dietl fa di tutto per ottenere quanto meno un rinvio della decisione della SVP. È proprio per questo che egli tornava a dirmi che se qualcosa potesse rinvenirsi per fornire delle munizioni di riserva a Magnago nel senso di aiutarlo a dimostrare che l'Austria ha ottenuto dall'Italia sufficienti garanzie della sua volontà politica di applicare il pacchetto ciò sarebbe un gran bel fatto.

Vi è probabilmente nello sfondo di questi ragionamenti (mi pare di dedurlo anche da certe parole dettemi iersera da Withalm) la mezza speranza che se Kreisky riuscisse a ottenere qualcosa dall'Italia in questo campo ciò consentirebbe di tranquillizzare definitivamente sia i socialisti austriaci che la SVP. Ma può darsi che si tratti anche dell'effetto di una certa depressione morale di Waldheim, che è meno corazzato contro gli attacchi degli oppositori. In particolare egli mi ha detto di aver risentito dolorosamente la pretesa rivelazione fatta da Jenny di un «cattivo consiglio» da lui dato a Kreisky nel 1960 quando era Direttore degli Affari Politici.

Su questo stato d'animo di Waldheim, che svolge domani a Innsbruck un compito assai importante, e su quello dei socialisti austriaci in genere, non possono tuttavia essere rimaste senza effetto le eccellenti dichiarazioni fatte stamani dall'Onorevole Ferri alla radiotelevisione austriaca. Anche Klaus e Withalm si sono incontrati con Kreisky. A quest'ultimo io non ho ritenuto di far visita nell'attuale momento, supponendo che all'Ambasciatore d'Italia, e qualche giorno prima dell'incontro a Merano, egli non avrebbe voluto mostrare alcun segno di cedimento.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.

MODUS

475

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 17 febbraio 1969.**

A) L'Ambasciatore d'Austria mi ha informato stamane che la riunione avvenuta il 15 febbraio u.s. ad Innsbruck[3], pur non essendo stata conclusiva, poteva essere ritenuta soddisfacente, poiché da essa era emerso chiaramente che anche i più inveterati elementi di opposizione si stanno rendendo conto della necessità di giungere ad una soluzione della vertenza.

Ciò premesso, Loewenthal mi ha fatto la seguente comunicazione da parte del Ministro austriaco degli Affari Esteri:

1. Waldheim insiste sulla proposta, già formulata il 10 febbraio u.s.[4], secondo la quale il punto 1) del calendario operativo dovrebbe essere costituito da un «incontro politico». Waldheim sarebbe grato se potessimo dare seguito favorevole a tale proposta poiché ciò faciliterebbe notevolmente il suo compito di far accettare ai tirolesi ed alla SVP il «calendario operativo» stesso;

2. il Dott. Magnago ha vivamente insistito ad Innsbruck affinché la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja abbia luogo dopo la votazione in prima lettura, da parte dei due rami del Parlamento italiano, della legge costituzionale. Waldheim non è riuscito a farlo recedere da questo suo atteggiamento e pensava quindi che l'atteggiamento austriaco in merito non potesse essere che totalmente rigido.

A titolo personale, Loewenthal mi ha fatto presente che, se da parte italiana fosse stato possibile venire incontro a questa seconda richiesta, Waldheim sarebbe stato pronto a dare seguito alle intese precedenti, ritirando la richiesta di cui al n. 1.

B) Ho risposto a Loewenthal che prendevo atto di quanto da lui comunicatomi e mi riservavo di dargli una risposta.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 3, pos. AA 2/1.

2 Sottoscrizione autografa. Annotazione sul primo foglio: «Originale rimesso dal Segretario Generale all'on. Ministro. 17.2.69».

3 Si riferisce alla riunione con esponenti del Governo regionale del Tirolo e della SVP indetta dal Ministro degli Affari Esteri austriaco per l'esame della questione altoatesina. Su tale riunione Ducci aveva riferito con T. 5627/102 del 16 febbraio, il cui testo era il seguente: «Al termine della riunione di ieri a Innsbruck Waldheim, Wallnoefer e Magnago si sono mostrati nelle loro dichiarazioni alla radio e alla televisione piuttosto abbottonati, mettendo l'accento su due punti: a) che si trattava di uno scambio di informazioni e pareri, anche in vista del comitato esecutivo della SVP convocato per il 22; b) che si era convenuto di continuare coerentemente sulla strada intrapresa, in altri termini su quella del calendario esecutivo. Più significativo è quanto a Restivo hanno detto Tschofen e Wallnoefer. Secondo il primo la giornata è da considerarsi riuscita: l'opposizione sudtirolese è stata messa alle corde e nuovi progressi sono stati compiuti nel convincere la SVP all'accettazione della soluzione ora prevista. La campagna dei socialisti e le perplessità dei giuristi non avrebbero avuto grande effetto. Tuttavia non è stato possibile varare la formula Halusa, come si era sperato. Quest'ultimo punto è stato confermato a Restivo da Wallnoefer, il quale lo ha pregato di far sapere a Roma per mio tramite il suo profondo convincimento che la trattativa può considerarsi conclusa se da parte nostra accettiamo che la firma del trattato sulla Corte dell'Aja avvenga dopo l'approvazione in prima lettura della legge costituzionale in entrambe le Camere, e se la rilettura del pacchetto viene completata con mutua soddisfazione. Vedrò martedì Waldheim, cercando fra l'altro di accertare se i suoi ondeggiamenti siano da considerarsi superati, e Halusa dal quale spero avere ulteriori dettagli sulla discussione di Innsbruck. Per conto mio ho l'impressione che (a prescindere dalla mancata accettazione della formula Halusa) la riunione abbia dato quanto di meglio poteva. Era tra l'altro difficile andare più in là, dato l'imminente estremo tentativo di Kreisky di rimettere in gioco l'ipotesi di

MODUS

chiusura, tentativo che bisogna lasciar esperire e fallire. Sembrerebbe fra l'altro che i socialisti tirolesi (che nella persona del Vice Landeshauptmann Kunst saranno a Merano a fianco di Kreisky) siano stati alquanto "ammorbiditi" da Wallnoefer» (*Telegrammi ordinari 1969, Austria arrivo*, vol. I). Restivo aveva riferito dei suoi colloqui con Wallnöfer e Tschofen con Telespr. urgente 023 del 18 febbraio indirizzato al Ministero degli Affari Esteri e all'Ambasciata a Vienna (DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1).

4 Vedi D. 472.

476

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 18 febbraio 1969.**

Com'è noto, nel corso dell'ultima riunione degli esperti (Ginevra, 30 e 31 gennaio u.s.)[3] si è proceduto al confronto dei testi in lingua italiana ed in lingua tedesca dei documenti di chiusura della controversia[4].

I testi relativi all'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja ed alle relative notifiche al Cancelliere della Corte ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa sono rimasti immutati.

I testi relativi agli altri documenti sono allegati al presente appunto[5] e si sottopongono alla S.V. On.le per l'approvazione, facendo presente che quelli in lingua tedesca in generale concordano con quelli in lingua italiana. Soltanto nella Dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale e nella 1ª Dichiarazione del Governo austriaco alle Nazioni Unite in luogo della dizione: «Norme costituzionali, leggi ordinarie e norme di attuazione», vi è la dizione: «Misure costituzionali e legislative nonché norme di attuazione». Inoltre nella 1ª Dichiarazione del Governo italiano alle Nazioni Unite dopo le parole: «Status dell'elemento di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano» sono state omesse le parole: «Applicazione dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946».

Si prega di voler autorizzare la trasmissione, con il nostro benestare, dei testi predetti a questa Ambasciata d'Austria ed a far presente nel contempo alla Ambasciata medesima che ai testi in lingua tedesca debbono essere apportate le modifiche sopra indicate.

Occorrerà inoltre, ove nulla osti, inviare i predetti testi, in italiano ed in tedesco, alla Presidenza del Consiglio, per conoscenza e per approvazione, per quanto concerne la Presidenza stessa[6].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Febbraio-Marzo 1969*.

2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca l'annotazione di Caruso: «Urgente. Gaja. L'On. Ministro è d'accordo. 19/2».

3 Vedi D. 468.

4 Vedi D. 453, Allegato.

5 Gli allegati non si pubblicano. Per le variazioni apportate ai testi si vedano le note al D. 453.

6 I testi vennero inviati da Caruso a Catalano con L. 052/236 del 20 febbraio, nella quale si segnalava che gli stessi erano stati consegnati il giorno precedente all'Ambasciata d'Austria unitamente ad un elenco delle modifiche da apportare a quelli in lingua tedesca. Si riporta il testo dell'elenco: «*Modifiche da apportare ai testi in lingua tedesca dei documenti di chiusura*. 1. Nella "Dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale" e nella "Prima dichiarazione orale del Governo austriaco alle Nazioni Unite" sostituite le parole: "misure costituzionali e legislative nonché norme di attuazione" con le parole: "norme costituzionali, leggi ordinarie e norme di attuazione". 2. Nella "Prima dichiarazione orale del Governo italiano alle Nazioni Unite" dopo le parole: "Status dell'elemento di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano" inserire le parole: "- applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946"» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Documenti inviati dalla Presidenza del Consiglio*).

MODUS

477

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 18 febbraio 1969.**

Nel colloquio avuto il 10 febbraio u.s. con questo Ambasciatore d'Austria[3] si è fatta riserva, secondo le istruzioni ricevute, di far conoscere a Loewenthal, nei primi giorni della settimana in corso, se la data del 1° marzo, prospettata a titolo indicativo per il prossimo incontro nell'ultima riunione degli esperti italiani ed austriaci[4], poteva essere confermata.

Per poter rispondere al Governo austriaco su tale punto, sembra doversi tener conto dei seguenti elementi:

a) necessità di essere in grado – alla data prescelta – di enunciare una nostra posizione definitiva in merito alle sei questioni iscritte all'ordine del giorno della prossima riunione di esperti (allegato 1);

b) opportunità che sia in tale momento conclusa la «rilettura» del pacchetto;

c) convenienza di tener conto dei risultati della riunione dell'Esecutivo della SVP fissata per il 22 febbraio p.v., riunione nel corso della quale il partito dovrebbe prendere posizione sul problema dell'ancoraggio e del «Calendario operativo».

Se si esaminano infatti i punti ancora in discussione, è facile rilevare che essi non possono essere utilmente affrontati se non dopo la «rilettura» del pacchetto. È anche verosimile che da parte austriaca non si possa prendere posizione su alcuni dei punti predetti se non dopo la riunione dell'Esecutivo della SVP, fissata, come detto sopra, per sabato 22 febbraio p.v.

Ove da parte nostra, in considerazione dell'importanza del prossimo incontro di esperti, che dovrebbe essere conclusivo, si ritenesse di sottoporre le questioni tuttora aperte ad un apposito Comitato di Ministri, la riserva formulata il 10 febbraio u.s. non sembra possa essere sciolta nella settimana in corso. Di conseguenza, ove si concordi, si potrebbe far presente all'Ambasciatore d'Austria che una risposta circa la data della prossima riunione degli esperti non potrà essergli data se non dopo ultimata la «rilettura» del pacchetto. Si potrebbe aggiungere che, ove la riunione non potesse aver luogo il 1° marzo p.v. saremmo da parte nostra fin da ora pronti ad accogliere un'altra data, immediatamente successiva, propostaci da parte austriaca.

ALLEGATO

ORDINE DEL GIORNO
DELLA PROSSIMA RIUNIONE DI ESPERTI ITALIANI ED AUSTRIACI

1) Rapporto temporale fra la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja e la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana (punti 7 ed 8 del «Calendario operativo»).

2) Definizione del momento di attuazione del pacchetto: richiesta austriaca di inserimento nel pacchetto delle due note misure particolari concernenti la televisione.

3) Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige: composizione e criteri di attività.

4) Computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli uffici regionali alla Provincia (punti 12 e 13 del «Calendario operativo»).

MODUS

5) Inserimento nel punto 2 del «Calendario operativo» del riconoscimento della personalità giuridica al «Sudtiroler Alpenverein».
6) Autenticazione dei documenti di chiusura.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 3, pos. AA 2/1.
[2] Sottoscrizione autografa.
[3] Vedi D. 472.
[4] Vedi D. 468.

478

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservatissimo 6002/108. **Vienna, 19 febbraio 1969 (perv. ore 12,10).**

Oggetto: Alto Adige. Colloqui On.le La Malfa con Vice Cancelliere Withalm.

Principali elementi emersi da colloqui che On.le La Malfa ha avuto con Vice Cancelliere Withalm, Waldheim e Pittermann sono i seguenti.

Withalm e Waldheim hanno accentuato esigenza di una pronta conclusione trattative. Poiché Magnago ha detto a Innsbruck[2] che suoi lavori con Berloffa per mettere il pacchetto in forma definitiva dovrebbero concludersi entro il mese, Waldheim si augura che prossima ed ultima riunione esperti abbia luogo nei primi giorni marzo. Circa firma dell'accordo per la Corte dell'Aja dopo approvazione in prima lettura da parte ambedue Camere, ci è stato detto essere punto irrinunciabile per i sudtirolesi, i quali temerebbero modifiche che seconda Camera potrebbe apportare a disegno di legge. (Non escluderei che alla fine austriaci accettino proposte fatte da Gaja in dicembre per contemporaneità approvazione firme).

Ho l'impressione invece che non si insisterà su richiesta includere incontro politico italo-austriaco nel calendario operativo come primo punto. Halusa mi ha poi confidato che non dobbiamo preoccuparci della richiesta di parafatura del calendario, confermandomi quanto pensavo, e cioè che si sia trattato di un momentaneo cedimento psicologico di Waldheim.

Sia Withalm che Waldheim, mentre avrebbero in cuor loro preferito che Kreisky fosse riuscito a strappare qualcosa nell'incontro di Merano, mi hanno detto che purché la coalizione governativa italiana sia unanime nell'accettare la soluzione della vertenza, il Governo austriaco farà fronte alle sue responsabilità e la presenterà al Parlamento. Vice Segretario politico della Volkspartei, Kronhuber, ci ha ripetuto nel tono più energico che gruppo parlamentare voterà disciplinatamente e unanimemente.

Dal canto suo Pittermann, di cui si dice dai più che non condivida affatto la presa di posizione di Kreisky, l'ha difesa altrettanto disciplinatamente. Ha osservato che adesso è difficile per i socialisti austriaci fare marcia indietro; ma che ciò non ha importanza pratica ai fini dell'accordo, il quale verrà comunque approvato dal Parlamento austriaco se ritenuto soddisfacente dalla SVP. Pittermann ha anche garantito all'On. La Malfa che il probabile Ministro socialista del futuro governo di coalizione in Austria eseguirà con la massima correttezza l'accordo.

MODUS

Chiunque il futuro Ministro debba essere, mi pare chiaro che Waldheim è tra coloro che vogliono mantenere i ponti aperti verso Kreisky, con cui egli avrà un colloquio oggi. Ieri sera egli è giunto a dirmi che non sarebbe male se fosse V.E. in persona a fare un ultimo tentativo presso Kreisky, dopo che la SVP avrà approvato l'accordo.

Infine Waldheim ha detto di avere molto apprezzato a Innsbruck l'atteggiamento di Mitterdorfer e Riz. La riservatezza di Magnago ha valore tattico, dovendo egli dimostrare agli estremisti che ha negoziato e negozia duramente. Nell'attuale momento si pensa che il Comitato esecutivo della SVP di sabato prossimo fisserà la data del Congresso ordinario nella seconda metà di marzo. Il Congresso affiderebbe poi all'Esecutivo l'approvazione finale della soluzione; non vi sarebbe un Congresso straordinario.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.
[2] Si riferisce presumibilmente alla riunione di cui al D. 475, nota 3.

479

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. segreta 706. **Vienna, 28 febbraio 1969.**

Carissimo Roberto,

tornato a Vienna dal mio recente soggiorno romano ho trovato qui un appunto che Restivo mi ha fatto sull'incontro di Merano fra l'On. Ferri e il Presidente Kreisky.

Te ne allego copia. Molto ti è già noto; alcune notizie (come quella della visita dei socialisti di Bolzano all'On. Nenni il 24 febbraio) si sono dimostrate non precise; altre informazioni e considerazioni sono invece di notevole importanza.

Credimi, come sempre,

tuo aff.mo

ROBERTO

ALLEGATO

NOTE SULL'INCONTRO TRA IL SEGRETARIO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, ON. FERRI, ED IL PRESIDENTE DELLA SOZIALISTISCHE PARTEI OESTERREICHS, DR. KREISKY
(Castello Vorst, presso Merano, 16 e 17 febbraio 1969)

1. L'On. Ferri è giunto, da Roma, a Bolzano la sera del 16 febbraio. Ero ad attenderlo con i rappresentanti della Federazione provinciale di Bolzano del Partito Socialista italiano, ed ho potuto avere, prima che egli si recasse a Merano, dove era previsto partecipasse ad un pranzo intimo con il Dr. Kreisky, già giunto nel castello Vorst, un primo colloquio con lui. Era già noto che la particolare posizione del Dr. Kreisky riguardava il calendario operativo, non il pacchetto. Ho ricordato all'On. Ferri, cosa del resto della quale egli si rendeva perfettamente conto, che *una certa* opposizione di una parte delle forze politiche austriache alla proposta di soluzione giunta alla fase conclusiva, non solo non ci dispiaceva, ma poteva esserci indispensabile. Si trattava dunque di vedere fino a che punto e con quali scopi si sarebbe spinta l'opposizione del Partito socialista austriaco.

D'altra parte, i socialisti di Bolzano e di Trento, i quali, com'è noto, avevano alla fine rifiutato la loro partecipazione alle giunte, ed a Trento ed a Bolzano, hanno profittato di questo

MODUS

primo incontro per esprimere ancora una volta le loro rimostranze sull'ignoranza nella quale fino allora erano stati tenuti sul reale contenuto del pacchetto e su alcuni punti, di cui avevano indiretta ed ancora vaga conoscenza, dello stesso pacchetto, soprattutto quello concernente i poteri della Provincia di Bolzano in materia di impianti industriali, i quali minacciavano di bloccare, per motivi politici, anzi etnici, l'autonomia di iniziative dei maggiori comuni.

A queste rimostranze l'On. Ferri ha dato una prima soddisfazione, annunziando che il Vice Presidente del Consiglio On. De Martino, avrebbe avuto presso di sé un consulente, esperto del problema, designato dai socialisti di Bolzano, il quale avrebbe affiancato, con le stesse funzioni e possibilità, come aggiunto, il consulente già designato dal Presidente del Consiglio, On. Berloffa. Ha anche annunziato che il Ministro per gli Affari Esteri On. Nenni avrebbe ricevuto i rappresentanti della Federazione socialista di Bolzano lunedì 24 febbraio, per sentirli e per informarli, nel modo più ampio, sullo stato della trattativa.

2. L'incontro, nel castello Vorst, dove, dopo il pranzo, tanto l'On. Ferri che il Dr. Kreisky avevano passato la notte, è cominciato con una riunione plenaria, cominciata alle ore dieci e durata fino all'ora di colazione. Vi partecipava, con l'On. Ferri, un'ampia rappresentanza dei socialisti di Bolzano e di Trento, e, con il Dr. Kreisky, il Segretario Generale del partito deputato Leopold Gratz, il Landeshauptmannstellvertreter del Tirolo, Dr. Karl Kunst. Fra mezzo, stavano i rappresentanti della Soziale Fortschrittspartei altoatesina, con il Dr. Jenny.

Non c'è dubbio che, in questa amplissima riunione, il Dr. Kreisky ha fatto delle dichiarazioni le quali, in questa fase conclusiva della controversia, nonostante non possano ritenersi nuove ed inattese, suonano di una certa gravità. Era già ben noto che egli riteneva di non avere titoli per intervenire sul contenuto del pacchetto: spettava su questo esprimersi ai rappresentanti eletti del gruppo di lingua tedesca in Alto Adige, e le più recenti indicazioni elettorali avevano confermato la stragrande maggioranza per la Südtiroler Volkspartei. Tuttavia i socialisti austriaci mantenevano anche sul contenuto del pacchetto un atteggiamento critico per il carattere conservatore che esso perpetuava nella vita politica, sociale ed economica del paese.

Il Partito socialista austriaco aveva invece da assumere la più decisa opposizione al principio ed al metodo del calendario operativo destinato ad assicurare l'attuazione dei provvedimenti contenuti nel pacchetto. Il Dr. Kreisky ha svolto la sua argomentazione nel modo seguente:

a) per il Partito socialista austriaco, benché la questione altoatesina sia importante, più importante è il problema dei rapporti tra Austria ed Italia. L'Austria ha svolto, da paese neutrale, una politica di amicizia con i paesi vicini, Repubblica Federale di Germania, Jugoslavia ed anche con i paesi dell'Est, come l'Ungheria, la Cecoslovacchia etc. Doveva raggiungere lo stesso scopo anche con l'Italia, alla quale la legavano vincoli ed interessi economici intensi ed una secolare tradizione culturale. Il meccanismo del calendario operativo era la peggiore introduzione a tale scopo, perché, anziché esaurire definitivamente la controversia relativa al gruppo di lingua tedesca in Alto Adige, creava le premesse per un continuo insorgere di controversie, alle quali il Governo austriaco, anche con la migliore buona volontà, non avrebbe potuto sottrarsi. Per esporre il suo pittoresco modo di esprimersi, il calendario operativo «poneva al collo del Governo austriaco un cappio, uno dei capi del quale stava nelle mani dell'amministrazione italiana, chiamata ad applicare ad una popolazione sospettosa ed ipersensibile un sistema molto complesso di norme e costituzionali e legislative e regolamentari, mentre l'altro capo stava nelle mani di questa popolazione stessa».

Stretto da questo cappio, il Governo austriaco, il cui peso internazionale era modesto, ben poco avrebbe potuto fare per ottenere quello che la popolazione locale pretendeva, a torto od a ragione, dall'amministrazione italiana chiamata ad applicare il pacchetto. Sarebbe stato quindi inevitabile che la popolazione locale, insoddisfatta, cercasse l'appoggio di quei circoli che tutti purtroppo conoscono nella Repubblica Federale di Germania. Nessuno meglio degli austriaci può dire che cosa siano le minoranze, quali pretese e quale morbosa sensibilità abbiano: l'esperienza della Monarchia insegna che la più modesta questione circa un bidello di scuola in Boemia finiva al Parlamento.

Il Dr. Kreisky ha voluto rivelare qui di avere dovuto lottare perché le forze politiche tedesche si disinteressassero, nella maggior misura possibile, della questione. Non più di qualche settimana prima, egli aveva ottenuto dal Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica Federale, Brandt,

MODUS

che i fondi destinati dalle istituzioni tedesche alle attività culturali in Sudtirolo venissero avviati apertamente, così che il Governo italiano potesse farne in ogni momento il controllo[2].

b) Il sistema proposto stabilizzava il quasi monopolio politico della Suedtiroler Volkspartei. Situazione pericolosa per due ordini di considerazioni.

Primo, perché il Sudtirolo nelle sue romantiche vallate, da secoli viveva nella tradizione di un vero terrorismo sentimentale, di un vero ricatto basato su certe tradizioni e certi miti. Lasciare alla SVP tutte le armi di pressione che il meccanismo del calendario operativo offriva a profusione era il sistema più adatto a conservare questa tradizione di «terrorismo sentimentale».

Secondo, perché la figura di Magnago, che ancora teneva unito e relativamente disciplinato il partito sembrava presto destinata a sparire; Magnago era un uomo malato e non si poteva contare a lungo su di lui. Dopo la sua sparizione il partito sarebbe stato preda delle fazioni e per tenerlo insieme si sarebbe ricorso allo sfruttamento delle tendenze più radicali, al ricatto sempre più intenso e smodato dei miti. Anche per questa eventualità, il calendario operativo con la sua *massa di adempimenti amministrativi*[3] offriva la migliore arma a queste tendenze inevitabili nel futuro della SVP.

c) La soluzione Saragat-Kreisky[4], che era molto più semplice, forniva per ogni controversia, già pronto, il giudice, senza che i governi di Roma e di Vienna fossero direttamente implicati: non c'era terreno per le speculazioni della SVP. Ma ormai quella soluzione apparteneva al passato. Per il presente egli riteneva di dovere proporre una soluzione ancora più semplice: una dichiarazione nella quale il Governo italiano, pure affermando che l'Accordo di Parigi era stato pienamente eseguito da parte italiana, decideva, *visti gli sviluppi successivi della situazione*, di prendere una serie di provvedimenti per la Provincia di Bolzano. In caso di contrasto sull'adempimento di esse, si stabiliva un giudice internazionale. Meglio ancora se il giudice fosse stato previsto per *tutte* le controversie italo-austriache e non solamente per quella altoatesina.

(Superfluo notare che, nella rapida esposizione piuttosto oratoria ben poco si è capito dell'effettiva consistenza del nuovo «piano»).

d) Con franchezza il Dr. Kreisky ha quindi voluto dire ai compagni italiani che il calendario operativo *non dava loro in mano nulla*. Esso mancava di *qualsiasi carattere pattizio*, era una pura dichiarazione governativa, che i socialisti austriaci non avrebbero potuto votare, perché ciò avrebbe comportato una dichiarazione di fiducia al Governo OeVP, che essi non intendevano affatto rilasciare.

Non solo, ma un futuro Governo austriaco, quale che esso, dopo le elezioni, sarebbe stato, non avrebbe potuto ritenersi legato dal calendario operativo, perché il principio internazionale *«pacta sunt servanda»* vale solo per gli impegni contrattuali veri e propri: un programma di governo può invece sempre mutarsi.

3. A queste argomentazioni ed a queste dichiarazioni d'intenzione l'On. Ferri ha risposto di rendersi ben conto della superiorità della soluzione Saragat-Kreisky, ma quella era caduta, non per colpa italiana. Ora la situazione imponeva di chiudere la controversia, e vivissima era l'attesa dell'opinione. L'On. Ferri ha anche detto di rendersi ben conto delle preoccupazioni elettorali del Partito socialista d'Austria e di essere pronto a venire incontro a questo per facilitarne il compito, ma nella misura del possibile e senza compromettere una soluzione che sembrava matura.

Il Dr. Kreisky ha risposto che la vicina competizione elettorale in Austria si sarebbe svolta su altri temi che su quello dell'Alto Adige: i temi propri all'azione socialista: la scuola, lo sviluppo economico, la politica finanziaria etc. Il tema dell'Alto Adige sarebbe rimasto estraneo.

4. La riunione si è chiusa con la raccomandazione, fatta dal Dr. Kreisky, di illustrare ampiamente alla stampa, nella prossima conferenza, l'importanza della collaborazione tra i partiti socialisti del Centro Europa: Austria, Italia, Svizzera, R.F. di Germania.

Il Dr. Kreisky ha mostrato di tenere molto anche al convegno dei dirigenti socialisti europei previsto per aprile a Vienna, ed ha insistito per avere l'assicurazione che sarebbe intervenuto anche l'On. Nenni.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.

2 Annotazione di Gaja a margine: «Occorre accertare a Bonn».

3 Brano sottolineato da Gaja, che annotò a margine: «Questo non riguarda il calendario operativo, ma il pacchetto».

4 Vedi D. 4.

MODUS

480

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 1° marzo 1969.**

In relazione alle proposte recentemente formulate dall'On. Kreisky circa le modalità di chiusura della controversia altoatesina, si osserva:

a) l'ipotesi della conclusione di un «trattato sul pacchetto» contrasta radicalmente con l'impostazione data fin qui, da parte italiana, al problema della chiusura della controversia. Carattere fondamentale di questa impostazione è stato ed è infatti il rifiuto della «internazionalizzazione» delle nuove misure previste a vantaggio della Provincia di Bolzano, e ciò sia per un motivo di coerenza con l'affermazione ripetutamente fatta dal Governo italiano (innanzi alla Assemblea delle N.U. e in ogni altra sede) di aver già da tempo eseguito l'Accordo di Parigi del 1946, sia allo scopo di evitare l'assunzione di obblighi ulteriori nei confronti dell'Austria, circa il trattamento della popolazione italiana di lingua tedesca dell'Alto Adige. Questo secondo punto merita in particolare di essere sottolineato per la sua gravità. Se si considera che l'Accordo di Parigi ha praticamente dato all'Austria la possibilità di esercitare una certa tutela degli interessi della popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige – restringendo correlativamente la libertà d'azione del Governo italiano rispetto a questo gruppo di suoi cittadini – non si può disconoscere che qualsiasi estensione del predetto accordo (mediante un nuovo trattato nella stessa materia o anche mediante un'intesa a carattere interpretativo dell'Accordo di Parigi) accrescerebbe i limiti già esistenti a carico del nostro Stato e permetterebbe all'Austria di esercitare un minuzioso controllo su ogni aspetto del regime interno della Provincia di Bolzano. Il vantaggio dell'Accordo di Parigi del 1946 sta nella relativa genericità dei principi in esso sanciti; tale vantaggio sarebbe del tutto perso qualora si concludesse un trattato sul pacchetto, come Kreisky suggerisce. È qui opportuno aggiungere che, dal 1964 ad oggi (cioè dall'epoca delle riunioni della Commissione mista di esperti italo-austriaca, la quale cominciò ad esaminare le misure elaborate dalla Commissione dei 19) il contenuto del pacchetto si è considerevolmente esteso, specie in virtù dei «chiarimenti» forniti dal Governo Moro e di quelli più recentemente sollecitati dal Dott. Magnago. Ma sia l'aumentato numero delle misure previste, sia la loro maggiore aderenza agli interessi del gruppo di lingua tedesca, sia infine l'approfondimento delle loro implicazioni (che si è tradotto in copiosi dettagli) si sono sempre fondati sul presupposto che si tratti di misure destinate a rimanere sul piano interno. Il fatto di elevarle a contenuto di un trattato internazionale ci porterebbe ad assumere verso l'Austria obblighi di una vastità e profondità mai consentite da nessuno Stato in materia di trattamento di propri cittadini. Inoltre, la sola contropartita di obblighi così pesanti consisterebbe nella desistenza austriaca da pretese avanzate fin dal 1956 sulla base dell'Accordo di Parigi, e della lamentata sua violazione da parte italiana: pretese che l'Italia ha sempre dichiarato infondate, e che le N.U. non hanno accolto nel 1960. Né va trascurato il rilievo che pattuizioni nuove, più complesse e dettagliate, estenderebbero l'area potenziale di attrito fra i due Paesi e rischierebbero di riprodurre a breve scadenza quei contrasti (interpretativi o di esecuzione) che oggi si spera di eliminare. Fra l'ipotesi fin qui discussa di *un trattato avente ad oggetto il pacchetto e quella di uno scambio di note circa l'attuazione del pacchetto* non vi è alcuna differenza né politica né giuridica. Tale scambio di note dovrebbe

MODUS

avere infatti, secondo il pensiero di Kreisky – e come è normale sul piano internazionale – un valore vincolante e non meramente informativo, così da realizzare la premessa che «il contenuto del pacchetto deve costituire un impegno giuridico fra i Governi italiano ed austriaco». Se la richiesta fosse limitata ad uno scopo informativo o alla assunzione di un impegno *politico*, sarebbe infatti sufficiente l'attuale meccanismo del calendario operativo, secondo cui la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al proprio Parlamento, con la distribuzione ai parlamentari del testo del pacchetto, precederebbe la dichiarazione del Cancelliere austriaco al Nationalrat.

b) Altra proposta avanzata da Kreisky è quella di uno scambio di note mediante il quale il calendario operativo dovrebbe divenire un atto giuridicamente obbligatorio per entrambe le parti. Nonostante la diversità di formulazione rispetto alla ipotesi precedentemente considerata, la sostanza della soluzione suggerita è la stessa. Un calendario operativo obbligatorio significherebbe, invero, fra l'altro, l'obbligo da parte italiana di emanare la legge costituzionale, le leggi ordinarie e le norme di attuazione contemplate nel calendario operativo con il contenuto indicato nel pacchetto; ossia né più né meno che l'obbligo di attuare il pacchetto stesso. A tale riguardo va sottolineato che, nella sua configurazione attuale, il calendario operativo comporta soltanto la previsione che ciascuna parte faccia quanto è indicato in ogni singola fase che la concerne, sul presupposto che l'altra parte abbia fatto quanto è indicato nella parte precedente che la riguarda. Questa configurazione è coerente alla natura del meccanismo escogitato per la chiusura della controversia, secondo il quale, se l'Italia attuerà un certo numero di misure, il Governo austriaco riconoscerà che «la controversia ha perso la sua ragion d'essere e il suo contenuto concreto».

c) Infine, Kreisky ripropone l'idea di deferire ad un giudice internazionale per un periodo di quattro anni l'accertamento dell'esecuzione o meno delle misure annunciate da parte italiana. È noto che questa idea si tradusse nel 1964 in un progetto di scambio di note destinato ad integrare l'Accordo di soluzione arbitrale delle controversie giuridiche fra Italia ed Austria. Kreisky suggerisce ora di sostituire la Corte Internazionale di Giustizia al Tribunale arbitrale di cui si era parlato nel 1964; cioè di deferire alla stessa Corte – che secondo il previsto accordo modificativo dell'articolo 27 della Convenzione di Strasburgo diverrebbe competente a giudicare di qualsiasi controversia giuridica fra Italia ed Austria – le eventuali controversie circa l'attuazione del pacchetto.

A tal riguardo va posta in luce la diversità di presupposti e di conseguenze della proposta attuale, rispetto al progetto del 1964. Invero:

1) nel 1964 si prevedeva che la quietanza austriaca venisse rilasciata non appena l'Italia avesse annunciato l'intenzione di adottare determinate misure per l'Alto Adige. Il giudizio arbitrale – che doveva essere *limitato ai fatti* che non avevano conseguenze giuridiche – doveva servire a garantire nei confronti dell'Austria la sincerità e la concretezza di tale intenzione. Oggi si prevede invece che la quietanza austriaca sia rilasciata soltanto dopo l'attuazione del pacchetto; la garanzia per l'Austria sta dunque nel fatto che essa non dichiarerà chiusa la controversia se non una volta completata l'esecuzione delle misure italiane. Non si vede per qual motivo accanto a tale garanzia dovrebbe accordarsi anche quella giudiziaria suggerita da Kreisky.

MODUS

2) Nel 1964, come già si è ricordato, il pacchetto aveva un contenuto più ristretto dell'attuale. Ciò da un lato giustificava concessioni più soddisfacenti per l'Austria sul piano dell'ancoraggio internazionale, e d'altro lato evitava che i punti di riferimento di un eventuale giudizio arbitrale fossero troppo numerosi e minuziosi. Le dimensioni assunte oggi dal pacchetto non sembrano invece giustificare ulteriori concessioni al punto di vista austriaco, e comunque, renderebbero assai rischioso un giudizio di accertamento dell'esecuzione del pacchetto medesimo in quanto sarebbe più facile per l'Austria lamentare il mancato rispetto di uno o più obblighi di dettaglio.

3) Lo scambio di note inteso ad attribuire al Tribunale arbitrale l'eccezionale competenza di accertare l'esecuzione del pacchetto si agganciava, nel 1964, ad una clausola dell'accordo arbitrale, con cui le parti si riservavano di sottoporre ad arbitrato, mediante speciale accordo, altre questioni, diverse dalla soluzione delle controversie giuridiche internazionali che fra loro potessero insorgere. Nulla di simile è previsto dalla Convenzione di Strasburgo né si vede in qual modo la Corte Internazionale di Giustizia potrebbe assumere la competenza di accertare – *ma soltanto di fatto* – l'esecuzione del pacchetto, se non presupponendo che questo sia internazionalmente obbligatorio. Pertanto la proposta in questione finisce oggi con l'avere il medesimo significato di quelle esaminate più innanzi: anch'essa cioè darebbe alle previsioni del pacchetto il valore di obblighi internazionali.

d) Quanto infine alla richiesta formulata da Kreisky, che l'Italia accetti anche quelle parti della Convenzione di Strasburgo per la soluzione pacifica delle controversie le quali istituiscono un meccanismo di conciliazione e un successivo regolamento arbitrale, va considerato che l'atteggiamento italiano si è sempre ispirato al criterio di non ampliare il quadro politico della controversia altoatesina, ma al contrario di mantenerla nei limiti di una controversia giuridica sulla esecuzione dell'Accordo di Parigi del 1946 e di sostenere che la soluzione più appropriata appariva pertanto quella giudiziaria. Tale linea di condotta fu adottata in particolare, e con successo, nell'Assemblea delle N.U. del 1960, e servì a bloccare i tentativi austriaci di richiamare l'attenzione di un foro internazionale su tutto il problema dell'esistenza di una minoranza di lingua tedesca in Italia, richiamando il ricordo della «ingiustizia storica» commessa dai vincitori nel 1919 e agitando la prospettiva di un appello al principio di autodeterminazione. In vista di ciò fu ritenuta e deve ritenersi valida la limitazione della controversia al terreno giuridico con riferimento specifico all'Accordo di Parigi e la correlativa limitazione degli strumenti di soluzione all'ambito di quelli giudiziari. Il ricorso ai metodi politici, quali la conciliazione, difficilmente limitabili entro un preciso quadro di diritti e di obblighi internazionali, agevolerebbe la ripresa dell'accennato gioco politico austriaco e introdurrebbe nella valutazione della questione altoatesina in sede internazionale elementi ulteriori, che è preciso interesse italiano di evitare. D'altra parte, accettare le norme della Convenzione di Strasburgo concernenti il regolamento arbitrale significherebbe offrire al Governo austriaco un'alternativa, se non una scappatoia, rispetto alla competenza della Corte Internazionale di Giustizia, la cui estensione alle controversie circa l'esecuzione dell'Accordo di Parigi ha rappresentato un indubbio successo del punto di vista italiano.

MODUS

e) Le conclusioni dell'analisi fin qui svolta possono così sintetizzarsi:

1) un accordo che avesse per oggetto il pacchetto (preso in considerazione direttamente o attraverso il calendario operativo) comporterebbe l'assunzione verso l'Austria di obblighi estremamente gravosi e consentirebbe al Governo austriaco di accrescere notevolmente il suo diritto ad una permanente interferenza nell'amministrazione dell'Alto Adige;

2) l'attribuzione alla Corte dell'Aja della competenza a conoscere di eventuali controversie circa l'esecuzione del pacchetto implicherebbe il riconoscimento del valore internazionale obbligatorio di quest'ultimo e quindi condurrebbe allo stesso risultato di un accordo avente per oggetto il pacchetto.

f) In aggiunta alle considerazioni che precedono si possono formulare le seguenti osservazioni:

1) le dimensioni attuali del «pacchetto» e dei «chiarimenti» sono tali che un eventuale accordo che avesse per oggetto il complesso di tali misure non potrebbe in alcun modo essere considerato una convenzione interpretativa dell'Accordo di Parigi. Caratteristica degli accordi interpretativi deve essere infatti la loro snellezza e la loro concisione. Comunque, un accordo interpretativo che avesse come oggetto le misure del pacchetto avrebbe la conseguenza di attribuire e garantire uno statuto internazionale agli altoatesini, accrescendo notevolmente gli obblighi internazionali dell'Italia;

2) il ritorno «sic et simpliciter» ad un sistema di controllo di fatto sull'applicazione del pacchetto, qual'era quello previsto nell'ipotesi di intesa Saragat-Kreisky non sembra possibile, in quanto sono mutati sostanzialmente i presupposti e le condizioni fondamentali dell'ipotesi stessa;

3) le recenti richieste di Kreisky sono comunque nuove e più onerose di quelle esaminate nell'ipotesi di chiusura del 1964, che in quell'epoca lo stesso Kreisky dichiarò soddisfacente. Infatti:

aa) nell'ipotesi del 1964 era previsto *soltanto un accertamento di fatto*, per la durata di quattro anni, da parte di una commissione arbitrale, dell'avvenuta attuazione delle misure. Secondo le attuali richieste, invece, le misure verrebbero internazionalizzate e la Corte Internazionale di Giustizia sarebbe investita della facoltà di accertare non solo la corrispondenza delle norme giuridiche emanate dal Governo italiano con le formule contenute nel cosiddetto pacchetto, ma anche di conoscere dell'applicazione delle norme giuridiche suddette;

bb) nell'ipotesi del 1964 era previsto l'immediato rilascio della quietanza austriaca, dopo la dichiarazione del Governo italiano in Parlamento. Attualmente la quietanza austriaca verrebbe rilasciata soltanto dopo l'attuazione del pacchetto;

cc) il pacchetto previsto nell'ipotesi di chiusura del 1964 era molto meno ampio di quello attuale;

4) si sottolinea infine che l'internazionalizzazione delle misure del pacchetto non faciliterebbe affatto la chiusura della controversia. Al contrario, è prevedibile che numerosi sarebbero i ricorsi contro l'Italia, sia per inadempienze, vere o presunte, nell'attuazione delle misure del pacchetto, sia per violazioni, vere o presunte, delle riforme emanate. Tali ricorsi avrebbero lo scopo di dimostrare che il trattamento del gruppo altoatesino di lingua tedesca non è in armonia con gli impegni internazionali

MODUS

dell'Italia e sarebbero intesi a tenere desta l'attenzione internazionale sulla questione altoatesina, in attesa di possibili sviluppi sul piano politico (che sarebbero facilitati se la controversia potesse essere spostata dal terreno esclusivamente giuridico a quello politico);

5) se da parte italiana si desse l'impressione della possibilità di discutere oggi della internazionalizzazione delle misure del pacchetto, anche attraverso la forma indiretta della garanzia internazionale di questo, ciò significherebbe in sostanza la caduta dell'attuale ipotesi di chiusura della controversia e l'apertura di discussioni su una ipotesi completamente diversa, con un conseguente rinvio a tempo indeterminato della chiusura della controversia.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Febbraio-Marzo 1969*.
[2] Sottoscrizione autografa.

481

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, UFFICIO II[1]

Appunto. **Roma, 7 marzo 1969.**

1. *Elementi che condizionano una presa di posizione circa le questioni rimaste aperte nei contatti italo-austriaci*. Nella riunione degli esperti italiani ed austriaci del 30 e 31 gennaio u.s.[2] era stata prevista una ulteriore riunione – che si auspicava potesse essere l'ultima – per l'esame di sei questioni elencate in allegato[3], rimaste tuttora aperte.

Nel frattempo si sono peraltro verificati due fatti di primaria importanza ai fini della soluzione della controversia, sui quali sembra doversi prendere posizione in via preliminare, perché da essi dipende, del resto, la risposta che potrà essere data alle questioni tuttora in discussione.

2. *Posizione del Partito socialista austriaco*. Il primo di questi fatti è costituito dalla posizione del Partito socialista austriaco nei confronti dell'attuale ipotesi di chiusura, posizione che si è manifestata attraverso varie dichiarazioni di Kreisky, secondo le quali i socialisti austriaci non potranno approvare in Parlamento l'attuale progetto di soluzione.

In modo particolare Kreisky respinge quella parte dell'ipotesi attuale di chiusura che concerne il «Calendario operativo» e ripropone la tesi della necessità di un ancoraggio internazionale delle misure del pacchetto.

Poiché il ritorno ad un sistema di controllo di fatto sull'applicazione del pacchetto, quale era quello previsto nell'ipotesi d'intesa Saragat-Kreisky, non sembra possibile, essendo mutati i presupposti e le condizioni fondamentali dell'ipotesi stessa, la posizione di Kreisky comporterebbe impegni da parte nostra più onerosi di quelli derivanti dall'ipotesi di chiusura del 1964, che peraltro in quell'epoca lo stesso Kreisky aveva dichiarato soddisfacente.

Tutta l'azione di Kreisky tende attualmente a dimostrare che, nonostante la presa di posizione ufficiale italiana, da parte di Roma si può essere di fatto inclini ad accettare un ancoraggio e cioè l'internazionalizzazione delle misure.

MODUS

Ora è ovvio che anche soltanto il permanere di questa impressione da un lato indebolisce la posizione di Waldheim, mentre, dall'altro, lascia intravedere la possibilità della caduta dell'attuale ipotesi di chiusura della controversia, con il conseguente rinvio di questa a tempo indeterminato.

3. *La «rilettura» del pacchetto*. L'altro fattore nuovo di particolare importanza è costituito del fatto che la cosiddetta «rilettura» del pacchetto ha in parte riaperto la discussione su numerosi punti del pacchetto medesimo, discussione che si riteneva sostanzialmente chiusa dopo i chiarimenti forniti nel gennaio 1967 dalla Presidenza del Consiglio al Dott. Magnago.

La «rilettura» del pacchetto ha messo in luce l'esistenza di oltre 40 questioni, di cui 30 possono essere considerate sostanzialmente interpretazioni delle formule del pacchetto, sulle quali si è potuto raggiungere un'intesa con il Dott. Magnago. Altre due o tre questioni potrebbero forse essere risolte con la collaborazione dei Ministeri della Pubblica Istruzione e del Lavoro. Le rimanenti 7 questioni rappresentano richieste nuove o già avanzate in precedenza e finora sempre respinte dal Governo. Pertanto una decisione su queste ultime non può essere presa che sul piano governativo.

Un'altra decisione fondamentale che dovrà essere presa dal Governo è se il pacchetto debba intendersi come la somma delle «intese politiche», quale lo ritiene il Dr. Magnago (e, in tal caso, contenere anche tutte le formule interpretative che hanno formato oggetto dei chiarimenti già dati dalla Presidenza del Consiglio nel gennaio 1967 e le intese raggiunte nei recenti incontri del febbraio '69) ovvero se il pacchetto debba limitarsi ad una elencazione delle formule giuridiche (e, in tal caso, tenere a parte i diversi chiarimenti e interpretazioni sollecitati dalla SVP).

Qualunque possa essere la decisione del Governo, resta peraltro il fatto che ci troviamo di fronte a fatti nuovi che – se accolti – aumenterebbero in un modo o in un altro la portata del pacchetto.

Vi è infine da tener presente che, secondo quanto richiesto dal Dr. Magnago, le misure amministrative, non essendo comprese nel «Calendario operativo», dovrebbero essere adottate prima dell'inizio di questo. Il Dr. Magnago si è riservato di presentare una lista di tali misure.

4. *Ripercussioni della posizione del PSA e della «rilettura» del pacchetto sullo sviluppo dei contatti*. Occorre appena rilevare che ogni decisione sui punti 1 e 6 dell'ordine del giorno già previsto per la prossima riunione degli esperti è condizionata dalla chiara eliminazione di ogni dubbio sulla nostra posizione circa l'internazionalizzazione delle misure. Analogamente i punti 2 e 5 sarebbero risolti in vario modo se venissero accolte le richieste di Magnago.

Sembrerebbe tuttavia necessario che eventuali concessioni al Dr. Magnago in materia di «pacchetto» debbano essere condizionate all'accettazione del «Calendario operativo» da parte della SVP ed all'appoggio in genere del Partito stesso alla parte formale dell'attuale ipotesi di chiusura della controversia.

5. *Esame della questione del «Calendario operativo» da parte dell'Esecutivo della SVP*. L'Esecutivo della SVP, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi il 23 febbraio e il

MODUS

1 marzo scorsi in merito al «Calendario operativo» e all'ancoraggio internazionale del pacchetto, non lo ha ancora fatto. Anzi è probabile che nemmeno l'8 marzo p.v. venga presa una decisione in merito alla questione se raccomandare – o meno – al Congresso del Partito l'accettazione del «Calendario operativo». Ciò costituisce un elemento di incertezza circa l'atteggiamento della SVP di fronte ad una questione di importanza fondamentale per la chiusura della controversia. D'altro canto non è da escludersi che la SVP sia influenzata dall'atteggiamento di Kreisky, tendente a dimostrare – come è stato accennato sopra – che, da parte italiana, non è stata detta ancora l'ultima parola in materia di ancoraggio internazionale delle misure. È comprensibile infatti che, in tali condizioni, la SVP non voglia pronunciarsi sul «Calendario operativo». Sembra quindi nostro interesse forzare la SVP ad uscire dalla sua posizione di attendismo e ad esprimersi in via definitiva in merito al «Calendario operativo», oltre che sul pacchetto.

6. *Ulteriore incontro di esperti*. I fatti di cui ai punti n. 2 e 3 hanno una importanza da non sottovalutare, poiché in questo momento, in cui può essere considerato vicino il raggiungimento di una soluzione della controversia, ci troviamo di fronte a nuove richieste per quanto concerne il contenuto del pacchetto, mentre riaffiora la questione del cosidetto ancoraggio internazionale di esso. Non possiamo neppure ignorare che l'attuale ipotesi di chiusura corre il rischio di essere approvata in seno al Consiglio Nazionale austriaco dal solo Partito popolare, e quindi con una esigua maggioranza, mentre tutti gli altri partiti voterebbero contro. Vi è poi da tener presente che Kreisky ha detto che bisogna porsi la domanda se anche un nuovo Governo austriaco (formato da socialisti) sarebbe disposto ad adempiere quanto è stato convenuto dall'attuale Governo (formato da soli popolari), dato che nessun accordo formale viene concluso.

In tali condizioni la prossima riunione degli esperti non sembra possa aver utilmente luogo prima che si siano verificati i seguenti avvenimenti:

a) sia stata completata la «rilettura» dal pacchetto sul piano interno;

b) l'Esecutivo della SVP abbia preso posizione favorevole al pacchetto ed al «Calendario operativo», nella sua attuale forma.

Infatti un ulteriore contatto fra esperti non potrebbe essere conclusivo – come sarebbe auspicabile – se non fosse precisato che:

a) il pacchetto è definito in tutte le sue parti e accettato dalla SVP;

b) le basi dell'attuale ipotesi di chiusura rimangono immutate anche per quanto riguarda la parte formale.

7. *Questioni all'o.d.g. della prossima riunione di esperti*. Come è stato indicato al punto 1 all'ordine del giorno della prossima riunione degli esperti italiani ed austriaci sono iscritte le sei questioni di cui all'all. 1. Riguardo a tali questioni si osserva quanto segue:

a) circa il problema del rapporto temporale tra la firma dell'accordo per la Corte dell'Aja e la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana, è noto che nell'ultima riunione del 30 e 31 gennaio u.s. gli esperti austriaci hanno fortemente insistito sulla loro richiesta, adducendo che la firma dell'accordo prima della votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana consacrerebbe il successo della tesi italiana circa la giurisdizione della Corte dell'Aja (che escluderebbe da tale giurisdi-

MODUS

zione le misure del pacchetto) prima sempre avversata da parte austriaca. Gli esperti austriaci hanno pure affermato che non è accettabile neppure quella forma intermedia che consiste nello stabilire che la firma del predetto accordo abbia luogo dopo la prima votazione in prima lettura della legge costituzionale in una delle Camere.

La posizione italiana si basa come noto sulle seguenti considerazioni:

aa) opportunità politica di mantenere un certo equilibrio fra le prestazioni delle due parti nell'attuazione del «Calendario operativo»;

bb) opportunità di evitare che, facendo precedere la votazione in prima lettura della legge costituzionale alla firma dell'accordo per la Corte dell'Aja, si venga a costituire un ulteriore elemento a favore della tesi secondo la quale anche le misure del pacchetto dovrebbero essere sottoposte alla giurisdizione della Corte.

Sembra che tale posizione debba essere mantenuta.

b) Come noto da parte austriaca si è insistito nel richiedere che affinché il pacchetto possa essere considerato attuato vengano prese le due note misure particolari concernenti la televisione. A quanto pare tale richiesta fu avanzata nel presupposto che si trattasse di adottare appositi provvedimenti amministrativi e quindi – come già detto sopra – da attuarsi prima dell'inizio del «Calendario operativo». Nei contatti sul piano interno si è constatato che le misure richieste potrebbero essere prese con apposite norme di attuazione della legge costituzionale; di conseguenza se il Governo decidesse di accogliere il punto di vista di Magnago la richiesta potrebbe venire eliminata dal «Calendario operativo», perché compresa fra le misure di attuazione;

c) per quanto concerne la composizione e i criteri di attività del Comitato preparatorio dei provvedimenti relativi all'Alto Adige, si propone di rispondere agli esperti austriaci che di tale Comitato dovrebbero far parte i rappresentanti dei vari Ministeri competenti ed un congruo numero di esponenti politici delle popolazioni interessate, con il compito di assistere il Governo nella predisposizione degli atti normativi al fine di far corrispondere le formulazioni legislative alle intese politiche raggiunte. Si fa riserva di allegare il relativo progetto;

d) circa il computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'Accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli uffici regionali alla Provincia, si potrebbe proporre agli esperti austriaci la seguente formula:

«il termine di 49-50 giorni (rispettivamente per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza) dopo l'attuazione del pacchetto, già concordato, verrà mantenuto. Questo peraltro sarà scisso in due periodi distinti di 30 giorni (il primo) e di 19-20 giorni (il secondo). Il primo periodo decorrerà dal momento di attuazione del pacchetto, mentre il secondo periodo comincerà a decorrere dalla data di emanazione del decreto per il passaggio degli uffici regionali alla Provincia, ove posteriore ai primi 30 giorni»;

e) circa la richiesta di inserimento nel punto 2 del «Calendario operativo» del riconoscimento della personalità giuridica al «Sudtiroler Alpenverein», come per il punto di cui alla lettera b) si dovrà decidere preliminarmente quale seguito dare alle note richieste di Magnago. In caso di accettazione di queste si potrebbe rispondere agli esperti austriaci che si tratta di un provvedimento amministrativo e sarà compreso fra quelli da adottare prima del «Calendario operativo»;

MODUS

f) un nuovo problema sollevato dagli esperti austriaci riguarda il suggerimento che ciascuna delle parti contrassegni i testi dei documenti nella propria lingua – ormai praticamente definiti nel loro contenuto – e che questi vengano poi consegnati alla controparte.

Dato che lo scambio dei testi autenticati dei documenti di chiusura potrebbe costituire un elemento a favore della internazionalizzazione del pacchetto (come pure la consegna formale di testi da una parte all'altra) la risposta non potrebbe essere che negativa; tuttavia occorre decidere in via preliminare sull'atteggiamento da prendere di fronte all'azione di Kreisky di cui è cenno al punto 2.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Febbraio-Marzo 1969*.
2 Vedi D. 468.
3 Vedi D. 477, Allegato.

482

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

Telespr. riservatissimo urgente 04[2]. **Vienna, 11 marzo 1969.**

Oggetto: Trattative sull'Alto Adige.

Waldheim, incontrandomi ieri sera alla festa nazionale danese, mi ha informato di aver dato istruzioni a Loewenthal di chiedere a codesto Ministero se da parte della direzione del PSI si intenda sposare la tesi esposta alla stampa dai dirigenti della federazione di Bolzano[3] dopo i loro colloqui con V.E. e con l'onorevole Ferri, secondo cui la clausola della proporzionale etnica sarebbe inaccettabile per il Partito Socialista Italiano.

Ho fatto osservare al Ministro che non si tratta di una novità: la contrarietà socialista (nonché repubblicana e liberale) alla proporzionale etnica non è mai stata un mistero. Al che Halusa, che partecipava alla conversazione, ha rilevato che la proporzionale è per Magnago irrinunciabile.

Waldheim ha continuato rilevando che questa aspirazione di taluni ambienti socialisti italiani non coincideva comunque con la richiesta dei socialisti austriaci, diretta invece – fermo restando il pacchetto così com'è – a ottenere una più appariscente garanzia internazionale. Ha aggiunto che gli sembrava difficile (a dir poco) che Kreisky fosse in grado di convincere la SVP a rinunciare a un punto cruciale del pacchetto per avere in cambio più ancoraggio. Rovesciare la formula italiana del 1966, che era «più pacchetto e meno internazionalizzazione» e trasformarla in «meno pacchetto e più internazionalizzazione» non era pensabile. Tutto quello che Kreisky poteva riuscire a ottenere era di buttare all'aria una soluzione ormai sul punto di essere raggiunta. Il Governo austriaco aveva già fatto capire che se grazie all'azione di Kreisky si poteva ottenere una maggiore internazionalizzazione del meccanismo di chiusura della vertenza ne sarebbe stato lietissimo. Ma quello che neanche il Governo (per non parlar di Kreisky) poteva ottenere dalla SVP era che questa rinunziasse a uno dei punti fondamentali del pacchetto.

MODUS

Ho detto allora a Waldheim che, a prescindere da quello che poteva o meno accadere su certi punti che a taluni sembravano chiusi e ad altri no, mi era giunta voce che Magnago aveva messo sul tavolo nuove richieste. Waldheim ha obiettato che questa non era la sua impressione: al che non ho potuto replicare, non essendo stato informato di quali siano i problemi che non hanno consentito di terminare la rilettura del pacchetto, e che ci hanno quindi indotto – come Waldheim ha sottolineato premurandosi di marcare un punto – a chiedere noi il rinvio *sine die* della riunione degli esperti.

Avendo il Ministro menzionato tale futura riunione, ho colto l'occasione per sottolineare che non si doveva nutrire l'illusione a Vienna che noi avremmo accettato *sic et simpliciter* la pretesa austriaca di firmare il trattato per l'Aja soltanto dopo la prima lettura della legge costituzionale. Una mossa oggi una mossa domani, cresceva negli uomini responsabili italiani la convinzione che la camicia ci veniva surrettiziamente sfilata di dosso: i «fatti concludenti» di Toncic, cacciati dalla porta, minacciavano di rientrare dalla finestra. Proprio per questo ritenevo che l'Austria non dovesse tirar troppo la corda: e temevo che il tutto o niente da Waldheim annunciato in Parlamento potesse alla fine significare il fallimento delle trattative.

Sul che Waldheim mi ha detto di esser convinto che una soluzione accettabile ad ambedue i Governi su quest'ultimo punto controverso si sarebbe potuta rinvenire; ed è passato a una appassionata perorazione della necessità di chiudere al più presto (in linea con la pervicace insistenza del Governo austriaco, a tutti i livelli e a tutti i momenti, nel dichiararsi disponibile per l'accordo, così da far ricadere la colpa su di noi se non si farà). Tenendo presente il fatto positivo che il congresso della SVP è fissato per il 26-27 aprile, bisogna ora – mi ha detto Waldheim – far in modo che esso sia veramente in grado di prendere una decisione. Per ottenere ciò è necessario superare al più presto le ultime «piccole» questioni relative al pacchetto, e tenere la riunione definitiva degli esperti.

Chiestogli quando tale riunione dovesse a suo avviso aver luogo, Waldheim mi ha detto esser preferibile tenerla prima di Pasqua, o alla peggio nei primissimi giorni dopo il 6 aprile. Due settimane di preparazione sono infatti necessarie perché le raccomandazioni dell'esecutivo della SVP siano diffuse fra i delegati alla Parteiversammlung.

Che cosa farebbe Kreisky nel frattempo? ho chiesto a Waldheim per finire. Nulla – egli mi ha risposto – se il Ministro Nenni gli dichiarerà in modo inequivocabile che ambedue i partiti della coalizione italiana marceranno uniti. L'aver portato a una qualche soluzione la questione sudtirolese non costituirà un vantaggio elettorale né per chi ne prende la responsabilità, né per chi la rifiuta. Ma, passate le elezioni e tornati magari i socialisti al Governo (probabilmente non come partito di maggioranza relativa) in che modo Kreisky potrebbe rimettere nel 1970 in discussione un'intesa che avesse nell'aprile 1969 trovato il consenso della maggioranza dei sudtirolesi? A quel momento sarebbe troppo facile al Governo italiano proclamare, checché facesse e dicesse il nuovo Governo di Vienna, la sua ferma intenzione di procedere per la strada approvata dalla SVP. Andasse pure Vienna all'ONU o a Strasburgo, e vedesse se le riuscirebbe di far condannare un'Italia decisa a eseguire tutto (o quasi!) quello che la minoranza etnica aveva considerato sufficiente e perfino soddisfacente.

Al quale ragionamento, che mi sembra basato su un'eccellente logica politica, nulla ho avuto da opporre: credendo io in effetti che noi abbiamo in questo momento

MODUS

la scelta fra due linee di condotta. La prima è di decidere se col pacchetto mettiamo veramente in pericolo la sopravvivenza della minoranza italiana fra Brennero e Salorno: se sì, non dobbiamo fare l'accordo, dobbiamo trovare un pretesto per far ricadere la responsabilità del fallimento sull'Austria, dobbiamo prepararci a andare davanti al Parlamento e al Paese (in questo caso alle popolazioni della Provincia di Bolzano) con una nostra autonoma soluzione dei problemi della coesistenza dei diversi gruppi etnici in Alto Adige.

Il secondo tipo di linea di condotta è quello che può invece sorgere dalla convinzione che è meglio giungere subito a un'intesa sul pacchetto con Bolzano e sul calendario con Vienna. Tale convinzione può basarsi sulla considerazione che il rischio politico di un ricorso austriaco all'Aja (col pretesto che l'intesa fra i due Paesi costituisce *malgré tout* un accordo ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 1957) è irrilevante, e il rischio storico per la minoranza italiana (125 mila uomini che hanno dietro di sé 50 milioni, contro 250 mila che ne hanno dietro 7) non è così incombente come qualcuno teme.

Se il Governo italiano sceglie questo secondo indirizzo politico, allora è nostro interesse fare del tutto perché esso trionfi al più presto; poiché, dal momento in cui sarà proclamata la raggiunta intesa, la Suedtiroler Frage cesserà di «far notizia» in Austria, in Germania e nel mondo intero, affaccendati in altre e pericolose faccende: e il processo di decantazione del cinquantennale conflitto avrà inizio.

Se mi è infine consentito esprimere il mio subordinato parere, vorrei consigliare al Governo di decidere quanto prima sul daffarsi. Tra l'altro non può non essere tenuto presente il fatto che il 30 marzo si riunisce, proprio a Vienna, la conferenza dell'Internazionale Socialista; e che in tale sede i delegati italiani non potranno sottrarsi alle domande che loro verranno poste (dai socialisti austriaci, ma anche dagli esponenti del Governo) sull'atteggiamento che noi in definitiva intendiamo assumere.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.
2 Diretto per conoscenza al Consolato Generale a Innsbruck.
3 Vedi anche D. 483.

483

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 12 marzo 1969.**

1. Ho ricevuto oggi, a sua richiesta, questo Ambasciatore d'Austria, che, riferendosi a quanto pubblicato dal «Dolomiten» in merito alla conferenza stampa tenuta l'8 marzo u.s. da esponenti del PSI della Provincia di Bolzano, mi ha fatto presente quanto segue:

a) le critiche formulate dalla Federazione socialista di Bolzano nei confronti del pacchetto destavano viva preoccupazione nel Governo di Vienna. Esse rendevano, da un lato, più difficile l'accettazione del pacchetto stesso da parte della SVP; dall'altro rafforzavano l'opinione di quanti, in Austria, ritenevano che il pacchetto non sarebbe stato eseguito da parte italiana e che, di conseguenza, era necessario un suo «ancoraggio»;

MODUS

b) il Governo di Vienna aveva rilevato con interesse che la Federazione socialista di Bolzano aveva dichiarato di essere disposta ad un ancoraggio internazionale del pacchetto, non avendo problemi di prestigio da tutelare in modo particolare in questo campo. Tale ammissione sembrava al Governo austriaco suscettibile di ulteriori sviluppi, nel senso di poter portare ad una forma di garanzia internazionale del pacchetto. Ciò, nello stesso tempo, rendeva estremamente difficile la posizione di Waldheim, che aveva dichiarato di accettare il «calendario operativo» proprio perché era convinto che un «ancoraggio» non sarebbe stato concesso da parte italiana.

Ho risposto a Loewenthal che non avrei mancato di far presente all'On.le ministro le sue osservazioni. Ho ritenuto di dover aggiungere, comunque, a titolo personale, quanto segue:

a) le osservazioni fatte dagli esponenti socialisti di Bolzano non rispecchiano, né impegnano, il punto di vista del Governo italiano, o quello del Partito Socialista Italiano, sul problema. Da parte austriaca ci si doveva rendere conto che, mentre da parte della Südtiroler Volkspartei si continuava a mantenere la più larga libertà di opinione e di critica nei riguardi del «pacchetto», era difficile che si negasse la stessa libertà di critica e di opinione ad un partito italiano della stessa Provincia di Bolzano. Quanto accadeva, d'altra parte (e ciò risultava dal testo dell'intervista, che mi era stato sottoposto) era chiaramente la conseguenza della rilettura del «pacchetto» e cioè del tentativo di inserire una quantità di nuove interpretazioni e di nuove istanze nel pacchetto, quale era stato definito dall'On.le Moro nel marzo 1967 e, dallo stesso On.le Moro, dichiarato intangibile e irrevocabile. Di fronte a questo stato di cose non era possibile né logico che i partiti italiani della Provincia di Bolzano non prendessero posizione. Io stesso, in occasione delle ultime riunioni degli esperti, avevo avuto occasione di dire a Halusa quanto fosse pericoloso, sotto il pretesto della rilettura del «pacchetto», tentare di modificarlo nella sua lettera e nel suo spirito. Pur non essendo al corrente dei più recenti sviluppi della «rilettura», non potevo che ripetere quanto avevo allora detto.

b) Circa la posizione dei socialisti di Bolzano nei confronti dell'ancoraggio, era da tener presente che questi hanno dichiarato di non essere particolarmente interessati a tale problema e non si sono pronunciati in senso contrario al «calendario operativo». Ciò lascia chiaramente intendere che essi non appoggeranno nessun mutamento alla parte formale dell'attuale ipotesi di chiusura della controversia. Del resto è ovvio che, per un organo politico provinciale, l'elemento più importante è costituito dalle misure di autonomia e non dalla parte formale della chiusura della controversia. Se ciò è comprensibile, sarebbe errato e pericoloso trarne delle conseguenze in campo nazionale e specialmente in merito all'atteggiamento del Governo italiano.

2. Con l'occasione, Loewenthal mi ha successivamente fatto le seguenti comunicazioni:

a) da parte austriaca si ritiene che non possa aver luogo una riunione degli esperti italiani ed austriaci – che ci si augura possa esser l'ultima – prima che sia portata a termine la cosiddetta «rilettura» del pacchetto;

b) nella prossima riunione degli esperti, da parte austriaca ci si attende che gli esperti italiani consegnino il «resto» del pacchetto, *intendendosi per «resto» i chiarimenti, le indicazioni e tutti quegli altri elementi eventualmente utili per valutare il contenuto*

MODUS

del pacchetto e la sua applicazione. In via subordinata il Governo di Vienna propone che la consegna del «resto del pacchetto» venga effettuata, prima dell'«incontro politico», allo stesso Loewenthal oppure in un incontro «ad hoc» fra il sottoscritto ed Halusa;

c) secondo il punto di vista del Governo austriaco, non sarebbe pensabile che si possa far luogo a un incontro fra Ministri, se non dopo la consegna del «resto del pacchetto» ai rappresentanti di Vienna; altrimenti i Ministri non sarebbero in grado di prendere posizione, a ragion veduta, sull'intero problema.

In proposito ho fatto rilevare a Loewenthal quanto segue:

a) anche da parte mia, ritenevo che la prossima riunione degli esperti non potesse utilmente aver luogo se prima non fosse stata condotta a termine la «rilettura» del pacchetto;

b) premesso che il «resto del pacchetto», da comunicare agli esperti austriaci, doveva concernere, a mio avviso, soltanto i «chiarimenti» che vi sarebbero stati effettivamente inclusi, mi sembrava illogico aderire alla richiesta austriaca secondo la quale il «resto del pacchetto» avrebbe dovuto essere consegnato in occasione del prossimo incontro di esperti. Si trattava di una operazione «simbolica», dato che il Governo austriaco era, di fatto, non meno di noi informato sul contenuto del pacchetto. Ed in pratica con tale operazione simbolica (e con quella, che subito la seguiva, della solenne dichiarazione austriaca contro il terrorismo) avrebbe dovuto aver inizio il calendario operativo (anche se, per evidenti motivi di presentazione, ci eravamo astenuti dall'inscrivere esplicitamente tali due atti nel «calendario»). Logico era, quindi, che la consegna del «resto del pacchetto» avesse luogo solo dopo una decisione politica definitiva sulla soluzione della controversia.

La richiesta austriaca, intesa a mutare sostanzialmente quanto era stato finora previsto, non mi sembrava in alcun modo giustificata.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 10, fasc. *Febbraio-Marzo 1969*.

2 Sottoscrizione autografa.

484

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 26 marzo 1969.**

1. Ho ricevuto, a sua richiesta, questo Ambasciatore d'Austria.

Egli aveva l'incarico di dirmi che da parte austriaca si riteneva preferibile prevedere una data piuttosto lontana per il prossimo incontro degli esperti, per essere sicuri che nel frattempo verrà condotta a termine la cosiddetta «rilettura» del pacchetto. Di conseguenza il Ballhaus segnalava, a puro titolo indicativo, che gli esperti austriaci sarebbero stati disponibili nei giorni 15, 16 e 17 oppure nei giorni 19 e 20 aprile.

Loewenthal mi ha poi comunicato che, allo scopo di preparare nel miglior modo il prossimo incontro in modo da poter concludere con esso i lavori tecnici, aveva avuto l'incarico di comunicarmi anticipatamente i seguenti punti di vista austriaci:

1) mentre si concordava in linea di massima circa i suggerimenti italiani di modifica dei testi concordati a Ginevra[3], si chiedeva alla parte italiana di tenere conto delle seguenti richieste:

MODUS

a) semplificazione del capoverso 5 della dichiarazione liberatoria (quietanza) con l'adozione della seguente dizione: «tenuto conto che il Governo italiano nella sua dichiarazione governativa del ... ha annunciato misure specificamente indicate a favore dell'Alto Adige».

b) inseri[mento] nell'ultimo capoverso della dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale dopo la parola «per» e prima della parola «rendere» delle parole «la salvaguardia del gruppo etnico altoatesino di lingua tedesca e per».

2) Per le ragioni già rese note da parte austriaca si riteneva di insistere affinché la firma dell'accordo menzionato al punto 1) del calendario operativo venisse inserita dopo la votazione in prima seduta alla Camera ed al Senato italiano della legge costituzionale.

3) Da parte austriaca si è in attesa dei chiarimenti richiesti alla parte italiana il 31.1. c.a. a Ginevra in ordine ai seguenti punti del calendario operativo: 2) atti amministrativi - Verwaltungsverfügungen; 5) comitato preparatorio; 12) e rispettivamente 13) rapporto di tempo tra il passaggio degli uffici e del personale alla Provincia, il rilascio della dichiarazione liberatoria e, rispettivamente, lo scambio delle ratifiche.

2. Ho detto a Loewenthal che prendevo atto di quanto comunicatomi, riservandomi di fargli conoscere al più presto possibile una risposta in merito ai punti da lui sollevati, alcuni dei quali richiedevano un attento studio giuridico[4].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

2 Sottoscrizione autografa.

3 Vedi D. 468.

4 Per il seguito vedi DD. 498 e 499.

485

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI NENNI[1]

Appunto[2]. **[Roma], 15 aprile 1969.**

Ho ricevuto oggi l'Ambasciatore austriaco Loewenthal-Chlumecky.

A nome del Cancelliere e del Ministro degli Esteri egli ha richiamato la mia attenzione sulla situazione estremamente difficile anzi drammatica nella quale si troverebbe il Presidente della Volkspartei di Bolzano, Signor Magnago nei confronti del suo stesso partito.

La difficoltà sorge, a giudizio dell'Ambasciatore, dalle divergenze in atto tra l'interpretazione del «pacchetto» che viene data dal Dr. Magnago e quella del Governo italiano quale risulta dalla rilettura del «pacchetto» stesso e dalla conversazione che il Dr. Magnago ha avuto con il Presidente del Consiglio Onorevole Rumor.

La situazione sarebbe la seguente: che o il Dr. Magnago ottiene soddisfazione sulle interpretazioni da lui date a differenti punti del «pacchetto» e che per la verità non sono soltanto delle interpretazioni ma comportano a volte anche elementi importanti di modificazione degli accordi raggiunti oppure egli verrebbe a trovarsi di fronte all'alternativa di rimanere in minoranza davanti al suo proprio partito oppure di considerare il «pacchetto» come insufficiente lasciandolo quindi cadere.

MODUS

Nel primo caso, se cioè al Dr. Magnago venisse data soddisfazione, l'Ambasciatore ritiene si potrebbe passare all'esame del «calendario operativo», calendario già di per sé assai complesso e in parte controverso. Nel caso diverso molto probabilmente si avrebbe una fase d'arresto nei negoziati in corso.

Ho fatto presente all'Ambasciatore che per quanto riguarda l'interpretazione delle singole norme del «pacchetto» molto difficilmente si poteva andare oltre gli accordi già avvenuti.

Il Governo austriaco sapeva che da parte della popolazione italiana dell'Alto Adige, delle sue organizzazioni politiche, dei suoi rappresentanti nelle pubbliche amministrazioni e nel Parlamento erano state sollevate molte e serie obiezioni ad alcune delle norme del «pacchetto» considerate sfavorevoli alla doverosa tutela in Alto Adige della popolazione di lingua italiana.

Nei confronti di queste obiezioni il Governo italiano aveva esercitato una doverosa funzione di convincimento.

Rimettere in discussione il «pacchetto» e le sue norme diventava allo stato delle cose estremamente difficile appunto perché essi avevano sollevato, come era inevitabile, obiezioni non solo da parte dei rappresentanti della popolazione di lingua tedesca ma anche da parte della popolazione di lingua italiana.

Alla fine del colloquio l'Ambasciatore ha ripetuto che la posizione del Dr. Magnago era da considerarsi come estremamente seria e drammatica.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

[2] Annotazione di Caruso sul primo foglio: «Gaja. Copia del presente resoconto è stata già inviata al Presidente del Consiglio dal Capo di Gabinetto. 17.4.69».

486

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, UFFICIO II[1]

Appunto. **Roma, 29 aprile 1969.**

Nella situazione attuale dei contatti italo-austriaci per la chiusura della controversia altoatesina, sembra opportuno formulare le seguenti considerazioni:

1. *Posizione della SVP nei confronti del pacchetto*. Come noto, il «pacchetto» ottenne l'approvazione dell'Esecutivo della SVP una prima volta il 23 marzo 1967[2]. In tale occasione fu approvata con 29 voti favorevoli, 24 contrari e 2 astenuti una risoluzione che raccomandava al Congresso del Partito l'accettazione delle misure previste dal Governo italiano. Nel complesso di tali misure erano compresi anche «gli ultimi chiarimenti ottenuti dalle competenti Autorità di Roma da parte del Presidente del Partito Dr. Magnago».

La questione venne ripresa nella riunione dell'Esecutivo della SVP in data 21 ottobre 1967[3], nel corso della quale venne approvata con 45 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti una risoluzione nella quale – fra l'altro – si sottolineava che la raccomandazione espressa nel documento del 23 marzo 1967 per «l'accettazione dei risultati delle trattative da parte del Congresso» era «valida nei confronti del pacchetto esaminato nel corso della seduta».

MODUS

Tale affermazione aveva lo scopo di respingere la presa di posizione dei rappresentanti provinciali di alcuni partiti al Governo (PSI e PRI), che si erano espressi per la modificazione di talune disposizioni del pacchetto concernenti la proporzionalità etnica nei pubblici impieghi, la scuola e l'industria.

Le attuali difficoltà sorte nel corso della cosidetta «rilettura» del pacchetto derivano dal fatto che talune misure che secondo il Dr. Magnago sarebbero comprese nei chiarimenti forniti anteriormente alla data del 23 marzo 1967 dalla Presidenza del Consiglio al Dr. Magnago non figurano nell'elenco a suo tempo predisposto dal Ministero dell'Interno e di conseguenza sono considerate dal Governo come «nuove richieste».

A tale riguardo sembra evidente che anche per la SVP dovrebbe valere il principio enunciato dall'Esecutivo nella sopra citata riunione del 21 ottobre 1967 ed il pacchetto approvato nella seduta del 23 marzo 1967 dovrebbe essere considerato definitivo.

2. *Posizione della SVP di fronte alla parte formale di chiusura della controversia*. Nella stessa risoluzione dell'Esecutivo della SVP in data 23 marzo 1967 vi è l'affermazione che «il direttivo provinciale della SVP ha esaminato tutti i risultati delle trattative italo-austriache che vengono condotte dal 1961 su incarico dell'Assemblea dell'ONU per dirimere la vertenza sull'attuazione dell'accordo di Parigi». È evidente che tale inesatta impostazione della SVP favorirebbe il tentativo di internazionalizzare le misure. Così pure l'affermazione – anch'essa contenuta nella risoluzione – che «il Direttivo considera tali risultati (delle trattative italo-austriache) come misure per l'applicazione dell'accordo di Parigi» riproduce la nota posizione iniziale del Governo austriaco ed è in contrasto con la tesi italiana, secondo la quale l'Accordo De Gasperi-Gruber è già stato pienamente applicato e le misure promanano da una decisione autonoma del Governo italiano. La stessa risoluzione poi «esorta vivamente il Governo italiano e quello austriaco a prendere immediatamente contatti secondo la procedura adottata dal 1964 per fissare i risultati delle trattative bilaterali anche assieme a tutti gli altri risultati ottenuti sul piano interno ed a concordare una efficace garanzia internazionale».

A parte la singolarità di una simile esortazione, in quanto proveniente da un partito italiano, si rileva che da parte italiana non si è mai aderito alla proposta di stipulare un nuovo accordo con l'Austria in relazione ai contatti in corso, che si sono riferiti a misure di cui è stato sempre sottolineato il carattere autonomo, per non assumere obbligazioni internazionali maggiori o diverse da quelle derivanti dall'Accordo De Gasperi-Gruber.

Nella risoluzione della SVP in data 21 ottobre 1967 è ripetuto l'invito ai Governi italiano ed austriaco ad «allacciare, in virtù della procedura avviata dal 1964, contatti intesi a definire i risultati delle trattative bilaterali, congiuntamente con quelli raggiunti sul piano interno ed accordarsi per un ancoraggio efficace». In tale risoluzione è contenuta pure l'affermazione «che il conseguimento di tale efficace ancoraggio internazionale è considerato come premessa essenziale per la realizzazione delle misure presentate». Con tali parole la SVP insiste nella richiesta che venga stipulato un nuovo accordo italo-austriaco in relazione ai contatti in corso e vuole altresì condizionare l'attuazione del pacchetto ad un atto che esorbita dall'ambito interno.

MODUS

Nella stessa risoluzione del 21 ottobre 1967 vi è un richiamo alla Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957, che, secondo la SVP, nelle parti non accettate dall'Italia, offrirebbe la possibilità di un efficace ancoraggio internazionale mediante il ricorso alle istituzioni europee. Tale soluzione tende non soltanto ad internazionalizzare le misure, ma altresì ad introdurre elementi politici in una controversia di carattere giuridico.

Da quanto precede appare evidente che l'accettazione dell'attuale ipotesi globale d'intesa comporta la necessità, per la SVP, di assumere una posizione diversa, per quanto riguarda la parte formale di chiusura della controversia da quella presa nelle su citate risoluzioni, accettando il «calendario operativo», che comporta l'abbandono di quelle richieste che tendono alla internazionalizzazione delle misure ed alla istituzione di un ancoraggio giuridico di esse.

3. *Condizioni per l'attuazione del «calendario operativo»*. Al momento attuale, prima di poter procedere all'attuazione del «calendario operativo» occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

a) completamento con esito positivo della «rilettura» del pacchetto (e cioè l'indicazione in forma definitiva del contenuto di questo);

b) riunione degli esperti italiani ed austriaci e raggiungimento della soluzione delle 6 questioni all'ordine del giorno;

c) Congresso straordinario della SVP ed approvazione del pacchetto e del «calendario operativo». A tale riguardo vi è da tener presente che, secondo quanto ha dichiarato il Dr. Magnago, tale Congresso non potrà aver luogo prima che sia trascorso un periodo di 4 settimane dal completamento della «rilettura» del pacchetto, allo scopo di consentire che vengano tenute riunioni pubbliche in tutti i Comuni dell'Alto Adige per illustrare alla popolazione i termini dell'intesa. D'altro canto, dato il fatto che l'8 giugno p.v. avranno luogo in Alto Adige le elezioni comunali e che il periodo precedente sarà occupato dalla campagna elettorale, sembra che il Congresso straordinario della SVP non possa aver luogo che dopo tale data;

d) consultazioni dei rappresentanti delle popolazioni della Regione Trentino-Alto Adige da parte del Governo per l'esame del progetto di soluzione della controversia, così come è stato promesso dal Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni programmatiche del 16 dicembre u.s.

4. *Possibilità di chiusura della controversia in relazione alle prossime scadenze politiche in Austria.* Premesso che:

a) la riunione degli esperti non può aver luogo utilmente senza che sia stata completata con esito positivo la cosidetta «rilettura» del pacchetto;

b) l'attuazione del «calendario operativo» presuppone un esito favorevole sia del Congresso straordinario della SVP, sia della consultazione dei rappresentanti delle popolazioni dell'Alto Adige,

la possibilità di un'intesa italo-austriaca è al momento attuale altresì subordinata alle seguenti considerazioni:

a) da parte austriaca si insiste per una rapida chiusura della controversia. In particolare il Capitano Regionale del Tirolo, Wallnoefer, il 22 marzo u.s. ha dichiarato

MODUS

di sperare che la soluzione della controversia venga sottoposta al Parlamento austriaco prima della fine dell'attuale sessione, che avrà termine ai primi del prossimo mese di luglio. Se ciò non avverrà, trascorrerà – secondo Wallnoefer – ancora un anno e mezzo prima di arrivare alla conclusione. Infatti in autunno inizierà in Austria la campagna elettorale; nel prossimo anno si avranno le elezioni alle quali seguirà la costituzione del nuovo Governo.

Da informazioni assunte presso l'Ambasciata in Vienna è risultato che la sessione primaverile del Consiglio Nazionale austriaco si dovrebbe protrarre fino al 15 luglio p.v., per consentire di condurre a termine la trattazione delle questioni pendenti. Per quanto concerne le prossime elezioni politiche, la data non è stata ancora stabilita: essa sarà fissate verso la fine della presente legislatura che, come noto, ha termine nel marzo 1970. La campagna elettorale avrà inizio circa due mesi prima della data delle elezioni.

Da quanto precede sembra che il Parlamento austriaco possa essere investito della questione relativa alla chiusura della controversia con l'Italia ancora nella sessione autunnale dell'anno in corso. Peraltro, se si volesse tener conto di quanto dichiarato da Wallnoefer, si dovrebbe dedurre che l'ultimo termine utile per la dichiarazione del Governo austriaco al Parlamento cade alla metà del prossimo mese di luglio;

b) in tale ipotesi, prima di tale data dovrebbero essere effettuate le seguenti operazioni:

- operazioni previste al punto 2:
  a) completamento della «rilettura» del pacchetto;
  b) riunione degli esperti italiani ed austriaci;
  c) Congresso straordinario della SVP;
  d) consultazione dei rappresentanti delle popolazioni della Regione Trentino-Alto Adige;
- operazioni preliminari all'attuazione del «calendario operativo»:
  a) incontro politico;
  b) consegna da parte italiana agli esperti austriaci dei «chiarimenti» del pacchetto;
  c) solenne dichiarazione del Governo austriaco di condanna del terrorismo;
- operazioni previste dal «calendario operativo»:
  a) parafatura dell'Accordo per la Corte dell'Aja;
  b) modifica dell'art.18 del regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Reduci e Vittime di guerra altoatesine (ed eventualmente della Suedtiroler Alpenverein)[4];

5. *Misure da prendere in caso di rinvio della chiusura della controversia.* Le difficoltà attuali derivano, come è già stato rilevato sopra, dalle nuove richieste presentate da Magnago per ampliare le misure contenute nel pacchetto.

Da tale situazione può derivare una delle due sotto notate conseguenze:

a) il rinvio della chiusura della controversia per un supplemento di negoziati sul piano interno fra la Presidenza del Consiglio e la SVP, oppure:

b) la caduta dell'attuale ipotesi d'intesa.

MODUS

In quest'ultimo caso sembrerebbe utile una nostra presa di posizione, per informare l'opinione pubblica che la responsabilità della caduta dell'attuale ipotesi di intesa ricade sulla SVP e sul Governo austriaco, i quali hanno preteso all'ultimo momento di riaprire la discussione sul pacchetto e di modificarne il contenuto.

È evidente che la caduta dell'attuale ipotesi di chiusura della controversia determinerebbe il rinvio di una possibile soluzione ad un periodo successivo alle prossime elezioni politiche in Austria, previste per la primavera del 1970, con le seguenti possibili conseguenze:

a) la sospensione dei contatti e la ricerca del «mezzo pacifico» per la soluzione della controversia italo-austriaca, come previsto nel punto 2 della Risoluzione 1497 (XV) dell'Assemblea delle Nazioni Unite;

b) la possibilità di una ripresa dell'attività terroristica in Alto Adige;

c) l'eventualità che, accanto o indipendentemente dall'azione per la ricerca del cosidetto «mezzo pacifico» per la soluzione della controversia, da parte austriaca si tenti di sollevare di nuovo la questione altoatesina davanti a fori internazionali politici, quali il Consiglio d'Europa e l'Assemblea delle Nazioni Unite.

In considerazione di quanto precede, occorre domandarsi quale sia la linea che ci convenga seguire nella eventualità sopra menzionata. La nostra azione dovrebbe essere duplice: sul piano interno e sul piano internazionale.

A) Sul piano interno, non vi è dubbio che sarebbe utile dare immediatamente un qualche inizio all'attuazione del pacchetto, possibilmente in forma che non comprometta la capacità negoziale dell'Italia in una possibile ripresa dei contatti italo-austriaci. A tal fine occorrerebbe che venisse preso un numero di provvedimenti tale da dare la prova concreta che il Governo italiano intende ampliare in misura sostanziale la competenza della Provincia di Bolzano.

A tale riguardo sembra potersi utilmente ricordare che già in precedenza, in occasione dei contatti italo-austriaci intervenuti nel 1961, era stata presa in esame da parte italiana la possibilità di venire incontro a talune proposte austriache contenute nel documento del 1 febbraio 1961 e nella nota esplicativa del 13 marzo 1961, con il sistema della delega di funzioni amministrative dalla Regione alla Provincia sulla base dell'art. 14 dello Statuto regionale.

In tale occasione venne anche studiata la possibilità di emanazione, da parte del Governo, di disposizioni di legge per assicurare l'applicazione più ampia dell'istituto della delega, per estendere l'autonomia amministrativa della Provincia anche oltre i settori affidati dallo Statuto alla competenza regionale.

In tale contesto era prevista la possibilità di una delega da parte dello Stato alla Provincia di funzioni proprie della sua amministrazione, sulla base dell'art. 13 dello Statuto speciale.

In quell'occasione venne posto allo studio anche uno schema di norme di attuazione dello Statuto regionale con le quali si tendeva ad impegnare la Regione a dare applicazione, nella misura più completa ed ampia possibile, al citato art. 14 dello Statuto. Inoltre vennero predisposti due schemi di disegni di legge che prevedevano la delega di funzioni amministrative statali alla Provincia in materia di lavoro e di amministrazione dei ruoli dei segretari comunali.

MODUS

L'adozione di una parte delle misure del pacchetto attraverso la delega presenterebbe il vantaggio della rapidità. Inoltre la revocabilità delle misure così applicate in via sperimentale dovrebbe costituire da un lato la prova che da parte italiana si intende ampliare l'autonomia della Provincia di Bolzano e, dall'altro, un incentivo per il Governo austriaco e per la SVP a ricercare una soluzione concordata con l'Italia, per rendere più stabile l'autonomia che gli verrebbe concessa con il sistema delle deleghe.

B) Sul piano internazionale occorrerebbe prepararsi a predisporre gli elementi a nostro favore, da mettere in luce in tutti i dibattiti che il Governo austriaco non mancherebbe di sollevare davanti al Consiglio d'Europa e all'Assemblea delle Nazioni Unite. A tal fine occorrerebbe tener presente che l'adozione di una parte del pacchetto rafforzerebbe la posizione dell'Italia in tali dibattiti, oltre che scoraggiare eventuali iniziative di carattere terroristico, togliendo ad esse in primo luogo l'appoggio delle popolazioni altoatesine.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

[2] Vedi D. 208.

[3] Vedi D. 276.

[4] Nota del documento: «Secondo informazioni assunte presso la Presidenza del Consiglio, per l'attuazione di tali provvedimenti occorrerebbero circa due mesi. Sembrerebbe quindi necessario, ove si voglia osservare la scadenza della metà di luglio, proporre al Governo austriaco lo spostamento del punto 2 del «calendario operativo» ad un momento successivo ai punti 4 (dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale) e n. 5 (insediamento del Comitato preparatorio per i provvedimenti per l'Alto Adige)».

487

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA[1]

L. 1588. **Vienna, 6 maggio 1969.**

Carissimo Roberto,

essendosi ormai giunti alla «stretta» finale che dovrebbe decidere, in un senso o nell'altro, dei futuri sviluppi della questione altoatesina, mi è sembrato opportuno ricapitolare le idee sulle prossime scadenze cui ci troviamo a far fronte: le troverai riassunte nell'allegato.

Si tratta di un «conto alla rovescia» che parte dall'ultimissima data utile indicataci dagli austriaci, in varie sedi, per la dichiarazione del Cancelliere al Nationalrat: vale a dire il 15 luglio. Essa dovrebbe seguire quella dell'On. Presidente al nostro Parlamento di circa una decina di giorni, intervallo che, a detta di Tschofen, è necessario al Governo austriaco per l'esame formale della dichiarazione stessa. Arriviamo così al 27-28 maggio[2] come ultima data utile per la riunione del Congresso straordinario della SVP che dovrebbe approvare pacchetto e calendario operativo (i sudtirolesi amano riunirsi a fine settimana).

Sempre retrocedendo, bisognerà tener conto delle quattro settimane che devono intercorrere tra la raccomandazione dell'esecutivo e il congresso straordinario predetto, in base a quanto Magnago avrebbe promesso ai delegati del partito per consentire a questi di presentarsi preparati al congresso.

MODUS

A sua volta la riunione dell'esecutivo deve essere preceduta dall'ultimo incontro dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri e quest'ultimo dalla definitiva messa a punto del pacchetto: che, a mio parere, non potrebbe tardare oltre la settimana tra il 19 e il 24 maggio.

Trattasi, ovviamente, di termini ipotetici e approssimativi: ma cionondimeno mi sembra che illuminino a sufficienza il «fattore tempo»[3].

Con affettuosi saluti abbimi

tuo aff.mo

ROBERTO

ALLEGATO

SCADENZE ULTIME PER LA QUESTIONE ALTOATESINA

(10 maggio:	Congresso ordinario della SVP)
19-24 maggio:	definitiva messa a punto del pacchetto
26-27 maggio:	ultimo incontro degli esperti
30-31 maggio:	riunione dell'esecutivo della SVP
(8 giugno:	elezioni comunali nel Trentino-Alto Adige)
27-28 giugno:	Congresso straordinario della SVP
30/6-5 luglio:	dichiarazioni del Presidente del Consiglio al Parlamento e dibattito
15 luglio:	dichiarazioni del Cancelliere austriaco al Nationalrat.

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

2 *Recte*: giugno.

3 Per la risposta vedi D. 489.

488

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI[1]

Appunto. **Roma, 9 maggio 1969.**

In vista dell'incontro che l'On. Ministro avrà prossimamente con il Ministro austriaco degli Affari Esteri[2], si indicano qui di seguito taluni elementi di conversazione, relativi all'attuale situazione della questione altoatesina:

1. Al momento della formazione dell'attuale Governo italiano, sembrava che la controversia italo-austriaca per l'Alto Adige fosse vicina alla chiusura. Tale aspettativa era confortata dal fatto che le questioni importanti ancora aperte – tutte relative alla parte formale di chiusura della controversia – erano limitate di numero. Di qui le dichiarazioni generalmente improntate ad ottimismo di uomini politici austriaci, alle quali fecero eco dichiarazioni sullo stesso tono di uomini politici italiani.

2. La parte sostanziale dell'attuale ipotesi di chiusura della controversia, e cioè il cosidetto pacchetto, veniva considerato in Italia come una questione ormai chiusa dopo l'approvazione espressa dall'Esecutivo della SVP nelle due risoluzioni del marzo e dell'ottobre 1967[3], approvazione confermata dal Governo austriaco. Del resto, né da

MODUS

parte austriaca né da parte altoatesina vennero offerti motivi che mettessero in dubbio le rispettive decisioni ed i colloqui tra esperti italiani ed austriaci intervenuti dopo il 18-20 luglio 1966[4] hanno sempre avuto come oggetto unicamente la parte formale di chiusura della controversia (documenti di chiusura e «Calendario operativo»).

3. È pertanto comprensibile la viva sorpresa destata dal fatto che nel corso della cosidetta «rilettura» del pacchetto, iniziata lo scorso mese di febbraio, Magnago abbia formulato ben 53 richieste di modifiche o di aggiunte al pacchetto. È da notare che tali richieste, se in alcuni casi hanno il carattere di semplici chiarimenti formali, nella maggior parte rappresentano modifiche sostanziali o comportano nuovi impegni da parte del Governo.

Di esse le più rilevanti sono le seguenti: passaggio alla Provincia del personale addetto alla scuola ladina; obbligo della residenza quadriennale nella Provincia per l'esercizio del diritto elettorale; conservazione dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; accoglimento del principio dell'uso disgiunto dell'italiano e del tedesco; tutela delle minoranze di lingua tedesca e ladina quale interesse nazionale. Ad esse si aggiungono anche vari criteri interpretativi, fra cui, particolarmente importante, quello secondo il quale in sede di definizione delle formulazioni legislative si dovrebbe tener conto delle particolari indicazioni enunciate dalla Commissione dei 19.

Molte delle richieste del Dr. Magnago sono state già presentate nel passato e da parte italiana sempre respinte. Si tratta quindi di una situazione nuova, che deve essere attentamente esaminata e valutata, e che tende a superare la cornice dell'ipotesi di soluzione globale finora presa in esame.

4. Il fatto che il pacchetto fosse considerato ormai definitivo e non più soggetto a modifiche è stato ben tenuto presente da parte italiana e appunto in omaggio a tale principio di «intangibilità» erano state accantonate le pur valide critiche sollevate da esponenti locali di alcuni partiti italiani contro alcune misure del pacchetto medesimo, concernenti in particolare la proporzionalità etnica nei pubblici impieghi, le scuole, l'industria ecc. È quindi naturale che da parte italiana ci si attenda che il Governo di Vienna e la SVP considerino anch'essi definitivo l'attuale pacchetto.

Il tentativo del Dr. Magnago di riaprire la discussione sul pacchetto e di avanzare nuove richieste è in contrasto con le dichiarazioni fatte da parte austriaca.

5. Da parte italiana è stata presa in attento esame la proposta del Ministro Waldheim di dar luogo ad una riunione di esperti anche prima che venga ultimata la cosidetta «rilettura» del pacchetto. Al riguardo, non si può che confermare quanto è stato fatto presente in precedenza – e su cui anche da parte austriaca si era concordato – e cioè che la riunione degli esperti non potrebbe utilmente aver luogo senza che prima venga definita la questione relativa al pacchetto. Non soltanto vi è da tener presente che due o tre dei sei punti dell'ordine del giorno della prossima riunione di esperti non potrebbero essere risolti senza la previa definizione della questione relativa al pacchetto, ma vi è sopratutto da considerare il fatto che l'esame della parte formale di chiusura della controversia ha come presupposto il completamento dell'esame relativo alla parte sostanziale. Come lo stesso Ministro Waldheim ha affermato in un'efficace immagine, il pacchetto può essere paragonato ad un treno ed il «Calendario operativo» all'orario ferroviario. Riprendendo tale immagine, appare evidente l'inutilità di predisporre l'orario ferroviario se non esiste un treno.

MODUS

Un incontro di esperti in tali condizioni non potrebbe certo essere definitivo e non potrebbe dare alcun risultato concreto.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

[2] Vedi D. 490.

[3] Vedi DD. 208, Allegato II e 276.

[4] Per l'incontro di Londra del 18-20 luglio vedi D. 153, per gli incontri successivi vedi DD. 225, 293, 314, 409, 428, 435, 444, 450 e 468.

489

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. 52/592. **Roma, 10 maggio 1969.**

[…],

grazie della tua lettera n. 1588 in data 6 maggio u.s.[2], nella quale hai voluto farmi conoscere le tue considerazioni su quello che dovrebbe essere il «timing» dei futuri sviluppi della questione altoatesina, ove si voglia rendere possibile al Cancelliere austriaco di effettuare la nota dichiarazione dinanzi al «Nationalrat» entro il 15 luglio p.v.

Mi pare che si tratti di un calcolo interessante: calcolo che abbiamo dal canto nostro ripetuto più volte. Anche Berloffa mi aveva fatto abbastanza recentemente alcune considerazioni al riguardo. A prima vista, tuttavia, il limite di tempo che ci separa dal 15 luglio non mi sembra sufficiente per lo svolgimento di tutte le operazioni tuttora da compiere prima di giungere alle dichiarazioni dei due Capi del Governo alle rispettive Assemblee parlamentari, che costituiscono i punti n. 3 e 4 del «Calendario operativo», tanto più se occorre osservare gli intervalli da te indicati fra la «raccomandazione dell'Esecutivo della SVP» ed il «Congresso straordinario del partito» (quattro settimane) e tra la «dichiarazione del Governo italiano al Parlamento» e la «dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale» (una decina di giorni).

Infatti è da tener presente che in primo luogo dovrebbero concludersi le seguenti operazioni, dalle quali in sostanza dipende l'intesa circa la chiusura della controversia, secondo l'ipotesi attualmente all'esame:

1) completamento della cosidetta «rilettura del pacchetto»;

2) riunione degli esperti italiani ed austriaci e soluzione delle questioni tuttora in sospeso;

3) approvazione del pacchetto e del «Calendario operativo» da parte del Congresso straordinario della SVP;

4) consultazione dei rappresentanti delle popolazioni della Regione Trentino-Alto Adige sul contenuto del pacchetto.

L'operazione di cui al punto 4, non è prevista nel tuo progetto. Essa è senza dubbio necessaria. È verosimile che in un certo senso sarà abbastanza difficile; è comunque ovvio che non potrà avere inizio se non quando in merito al pacchetto esisterà una definitiva chiarezza.

Una volta compiute, con esito positivo, tali operazioni, si dovrà dar luogo ai seguenti atti preliminari al «Calendario operativo»:

MODUS

1) incontro politico (eventuale);

2) consegna da parte italiana agli esperti austriaci dei «chiarimenti» del pacchetto;

3) solenne dichiarazione del Governo austriaco di condanna del terrorismo.

Successivamente potranno aver luogo le operazioni previste dal «Calendario operativo» prima della «dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale», e cioè:

1) parafatura dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja;

2) modifica dell'art. 18 del regolamento di attuazione del T.U. delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Reduci e Vittime di guerra altoatesini» (ed eventualmente della «Südtiroler Alpenverein»);

3) dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento.

Secondo informazioni assunte presso la Presidenza del Consiglio, per l'attuazione dei provvedimenti di cui al su accennato punto 2) del «Calendario operativo» occorrerebbero non meno di 2 mesi, dal momento della decisione finale sul pacchetto, dato che per essi è necessario il parere del Consiglio di Stato. Se poi, come gli austriaci e gli altoatesini hanno chiesto, dovessero essere inserite nel punto 2) del «Calendario operativo» altre misure (come, ad esempio, quelle relative alla radio-televisione) il tempo necessario sarebbe verosimilmente ancora più lungo.

Si potrebbe naturalmente proporre al Governo austriaco lo spostamento del punto 2) del «Calendario operativo» ad un momento successivo ai punti 3) (dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento), 4) (dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale) e 5) (insediamento del Comitato preparatorio per i provvedimenti per l'Alto Adige). Ma, a parte il fatto che ciò modificherebbe il delicato equilibrio del «Calendario operativo», resta sempre il fatto che il tempo utile da te previsto fra il Congresso straordinario della SVP e la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento sembra insufficiente per consentire la consultazione dei rappresentanti delle popolazioni della Regione, l'incontro politico e le altre operazioni sopra indicate.

Credimi,

[Roberto Gaja]

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

[2] Vedi D. 487.

490

COLLOQUIO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, NENNI, CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'AUSTRIA, WALDHEIM (Strasburgo, 13 maggio 1969, ore 9,30)[1]

Verbale riservato.

Erano altresì presenti:

- *da parte austriaca*: l'Ambasciatore Halusa, l'Ambasciatore Gredler, il Signor Tschofen;

- *da parte italiana*: l'Ambasciatore Gaja, l'Ambasciatore Giglioli, il Ministro Borin.

MODUS

NENNI: È lieto di incontrare il Ministro Waldheim e di potere, con l'occasione, esaminare con lui la situazione attuale della questione alto-atesina.

WALDHEIM: Si rallegra vivamente di questo primo incontro personale con il Ministro Nenni. Non ha potuto andare a Londra in occasione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa perché in quell'epoca la Regina Elisabetta si trovava in visita di Stato in Austria. È lieto dell'occasione offerta dalle attuali celebrazioni del Consiglio d'Europa per una discussione con il Ministro Nenni su quello che può definirsi il «problème spécial» austro-italiano. Giudica la situazione favorevole alla soluzione del problema: tutti in Austria sono a favore dell'accordo con l'Italia e per questo motivo il Governo austriaco auspica che possa venire compiuto da parte italiana l'ultimo sforzo per superare le residue difficoltà. Riassumendo in breve lo stato attuale della questione, nota che sono stati compiuti grandi progressi in materia di «calendario operativo», che è di competenza più diretta dei due Governi. Nel frattempo hanno avuto luogo a Roma contatti fra Magnago e la Presidenza del Consiglio. Da parte austriaca si era ottimisti su tale procedura e si riteneva che il pacchetto non potesse dare adito a nuove questioni. Mentre sul «calendario operativo» è stata trovata una forma di compromesso ragionevole (infatti al momento attuale non c'è accordo soltanto su un punto che, del resto, non sembra insolubile), si è dovuto constatare che sono sorte difficoltà in relazione al pacchetto. Per tale motivo è stato necessario rinviare i negoziati degli esperti. Tale rinvio, proposto da parte italiana, è stato trovato logico anche da parte austriaca.

A Vienna si ha l'impressione che occorra agire al più presto; se non si giunge ad una soluzione entro il prossimo mese di giugno, sarà impossibile farlo se non dopo le prossime elezioni politiche austriache, previste per i primi di marzo 1970. Precisa che l'attuale sessione del Parlamento austriaco avrà termine il 15 luglio p.v. Poiché saranno necessarie due settimane per la discussione della ipotesi d'intesa, da parte austriaca si chiede che venga fatto uno sforzo per chiudere al più presto i negoziati con Magnago in modo da poter procedere subito dopo all'incontro degli esperti. Sarebbe lieto di conoscere il punto di vista italiano in proposito.

NENNI: Quando – circa quattro mesi e mezzo fa – si formò in Italia l'attuale Governo, egli aveva l'impressione che il problema altoatesino fosse pressoché risolto e che vi fosse soltanto da mettere a punto alcuni dettagli. Riteneva che gli esperti avrebbero potuto provvedere a tale messa a punto in una o due riunioni, dopo di che avrebbe potuto avere inizio la procedura parlamentare. Questa era, del resto, anche l'opinione del suo predecessore, Senatore Medici.

Il Governo italiano aveva un particolare interesse ad una rapida soluzione, in quanto il Presidente del Consiglio ed egli stesso erano convinti che il progetto di soluzione della controversia doveva essere portato al Parlamento all'inizio della legislatura. Anche alla fine del 1967 il Governo Moro riteneva che l'accordo fosse in pratica realizzato; tuttavia da parte italiana si era nell'impossibilità di presentare al Parlamento un complesso di misure legislative come quelle previste dal pacchetto – e cioè una serie di leggi che avrebbero provocato intense discussioni – proprio al termine della legislatura, quando il Governo era premuto dalla necessità di dare la precedenza a leggi di contenuto sociale. Questa era la convinzione cui era giunto il Comitato dei Ministri che aveva seguito la questione.

MODUS

WALDHEIM: Ciò avveniva nel 1968.

NENNI: È esatto. Peraltro è indubbio che nel 1967 da parte italiana si era già pronti a chiudere la controversia.

WALDHEIM: Rileva che in quell'epoca non c'era ancora il «calendario operativo».

GAJA: Fa presente che il «calendario operativo» era stato impostato fin dal 1964.

NENNI: Nel 1967 anche la questione dei chiarimenti era stata portata a termine. Adesso vi è un fatto nuovo: il Dr. Magnago, in un colloquio con il Presidente del Consiglio – del resto in forma perfettamente legittima – ha richiesto nuovi chiarimenti e varianti al pacchetto ed ha posto nuove richieste sostanziali (a titolo indicativo, 12 su 53 nuovi punti). Tutto ciò ha reso necessario un nuovo esame da parte delle amministrazioni interessate per accertare quanto vi sia di accettabile e di non accettabile nelle nuove richieste. È imminente un nuovo incontro del Presidente del Consiglio con il Dott. Magnago; ma prima occorre che lo studio da parte dei Ministeri competenti sia ultimato. Il Presidente Rumor attendeva altresì che avesse luogo il Congresso ordinario della SVP. Benché, nel corso di esso, il problema sia stato sollevato in forma corretta, non si può negare che il Dott. Magnago abbia rimesso in discussione il pacchetto. Riferendosi alla immagine di Waldheim – secondo il quale il pacchetto può essere paragonato al treno ed il calendario operativo all'orario ferroviario – osserva che si tratta di una giusta e pittoresca espressione che deve essere tenuta presente. Da parte italiana si è fatto tutto il possibile per venire incontro a Magnago; tuttavia il Presidente Rumor deve naturalmente tenere conto della minoranza di lingua italiana nella Provincia di Bolzano e dell'opinione pubblica italiana in generale, come del resto debbono farlo, rispettivamente, anche Magnago e il Governo austriaco. Anche in Italia vi sono notevoli riserve ed opposizioni ad alcune delle norme del pacchetto; tuttavia il Governo italiano è convinto che quanto è stato fatto costituisce una base equa e ragionevole per una soluzione. Se non vi fossero state nuove richieste da parte di Magnago, oggi la questione potrebbe dirsi in via di soluzione e avrebbe già avuto inizio la fase di attuazione. Sarebbe spiacevole che, come è avvenuto per il Governo italiano nel 1967, il Governo austriaco non potesse adesso, per motivi elettorali, portare dinnanzi al Parlamento il progetto di chiusura della controversia. Si renderà comunque interprete presso il Presidente del Consiglio delle preoccupazioni manifestate dal Ministro Waldheim e delle sue richieste. Per il momento occorre esercitare una calma pressione per mettere a punto in maniera definitiva il pacchetto; dopo di che potrà avere luogo la riunione degli esperti. Riunire gli esperti prima della conclusione della rilettura del pacchetto non potrebbe portare ad una conclusione e ciò darebbe l'impressione che le difficoltà sono maggiori di quanto non lo siano in realtà. Ricorda di avere già dichiarato di ritenere la questione matura per una soluzione. In ogni caso occorre prendere dei provvedimenti nei confronti delle popolazioni altoatesine, per dare seguito alle raccomandazioni della Commissione dei Diciannove ed infine per il buon andamento delle relazioni italo-austriache.

WALDHEIM: Ringrazia il Ministro Nenni per le spiegazioni dategli e per l'intenzione da lui espressa di fare ogni sforzo per la soluzione della controversia. Si dichiara d'accordo sul punto di vista del Ministro Nenni circa il modo di affrontare le questioni tuttora aperte. Nota che in questo momento le difficoltà derivano da differenze

MODUS

di interpretazione e, mentre su una quarantina di casi si è giunti ad un accordo fra la Presidenza del Consiglio e il Dott. Magnago, ciò non è avvenuto per dodici questioni. Ricorda che nel 1967 l'esecutivo della SVP raccomandò l'applicazione del pacchetto a certe condizioni[2]; se non vi è l'accordo su tutti i criteri di interpretazione esposti da Magnago, occorre che questi torni davanti all'Esecutivo per riferire che talune condizioni non si sono verificate. È prevedibile che, in tal caso, sorgano delle difficoltà. Le alternative sono le seguenti: o la Presidenza del Consiglio accetta i dodici punti tuttora controversi, ed allora si può far luogo al Congresso straordinario della SVP, oppure la Presidenza del Consiglio non può accettarli oppure ne accetta una sola parte, nel qual caso Magnago dovrà tornare davanti all'Esecutivo. Aggiunge che Magnago attende una risposta dal 28 marzo u.s. e che anche da parte austriaca si stanno facendo sforzi per l'accettazione del «calendario operativo». Se da parte italiana venisse fatto uno sforzo per il pacchetto, ciò agevolerebbe il Governo austriaco nella sua azione per il «calendario operativo». Da parte austriaca si sarebbe pronti a riprendere le conversazioni fra gli esperti, ma ci si rende conto dell'effetto psicologico negativo che si avrebbe se la riunione degli esperti dovesse concludersi senza risultati definitivi. Ricorda che il tempo ha una importanza enorme per il Governo austriaco, per le ragioni già dette e cioè per l'approssimarsi della fine della legislatura. Aggiunge che vi erano molte idee sulla possibilità di rafforzare il «calendario operativo» con misure di carattere internazionale. Non vuole ripetere i motivi per i quali da parte austriaca è stata appoggiata l'idea del «calendario operativo»; ricorda che i due Governi hanno punti di vista differenti circa l'esecuzione dell'Accordo di Parigi ed è compito del «calendario operativo» di salvaguardarli. Conclude che da parte austriaca si è d'accordo sul principio di una giurisdizione internazionale; ma spetta all'Italia dire fino a che punto si può avanzare.

NENNI: La conversazione con il Ministro Waldheim ha messo a punto la questione nei suoi termini reali. Se il pacchetto fosse rimasto quale era dopo i chiarimenti forniti dal Presidente Moro e dopo le note risoluzioni del 1967 della SVP, la via per un'intesa sarebbe stata senz'altro libera. Anche oggi, che il pacchetto è stato messo in questione, da parte italiana si cerca di fare il possibile. Ricorda che – come ha già dichiarato in Parlamento – il Governo italiano era desideroso, anche per ragioni di carattere interno, di attuare misure a favore delle popolazioni altoatesine e già da due o tre mesi sarebbe stato in condizione di prendere le sue decisioni. Ora il Governo italiano si trova di fronte a questioni del tutto nuove, sorte nelle ultime settimane. Un nuovo incontro del Presidente del Consiglio con Magnago avrà comunque luogo fra poco. Egli illustrerà le difficoltà che deriverebbero al Governo austriaco da una mancata soluzione nel momento attuale. La decisione verrà poi presa dall'apposito Comitato dei Ministri. Se Magnago ritirasse le nuove richieste e prendesse anch'egli le sue responsabilità, la questione sarebbe risolta e potremmo procedere subito alla fase di attuazione del pacchetto con la presentazione delle relative leggi al Parlamento. Da parte italiana sarà fatto il possibile. Comunque la conversazione è stata molto utile ai fini del chiarimento delle rispettive posizioni italiane ed austriache.

WALDHEIM: Osserva che Magnago ritiene che si tratti soltanto di criteri di interpretazione e non di nuove richieste.

MODUS

NENNI: Magnago è stato corretto nell'esposizione fatta al Congresso del suo partito, ma in essa ha esplicitamente ammesso che vi sono questioni nuove che si intende risolvere. Magnago dovrebbe tenere conto anche delle difficoltà del Governo. Se non vi fossero state richieste di modifica del pacchetto, non ci saremmo trovati in questa situazione, dannosa sia per la parte italiana che per quella austriaca.

WALDHEIM: Chiede se il Ministro Nenni sia d'accordo per una riunione degli esperti, nel caso in cui si trovi un'intesa sul pacchetto.

NENNI: Risponde che in tal caso è d'accordo per un incontro anche immediato[3].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

[2] Per le risoluzioni dell'esecutivo della SVP vedi DD. 208, Allegato II e 276.

[3] Nenni riferì del colloquio a Rumor con il D. 491.

491

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, NENNI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RUMOR[1]

T. 17335/43[2]. **Strasburgo, 13 maggio 1969, ore 17,20 (perv. ore 4 del 14).**

Oggetto: Controversia alto-atesina.

In cordiale incontro di un'ora che ho avuto con Ministro Esteri austriaco Waldheim stamane[3], questi ha tenuto a riaffermare auspicio Governo austriaco per rapida soluzione della controversia alto-atesina, insistendo per pronta nostra risposta ad ultime richieste di Magnago anche per ripresa conversazioni a livello esperti. Per ragioni relative a prossimi impegni elettorali austriaci, Waldheim ha indicato che soluzione questione dovrebbe poter essere dibattuta in Parlamento di Vienna prima della fine attuale sessione primaverile, fissata per 15 luglio: ciò che comporterebbe dichiarazione impegnativa dinanzi a Parlamento italiano entro il 30 giugno.

Da parte mia ho sottolineato che avevo avuto impressione, nell'assumere mie funzioni, che questione fosse alla vigilia sua soluzione. Questa convinzione, che ho pubblicamente espressa, era confermata altresì da constatata opportunità che provvedimenti legislativi per Alto Adige fossero esaminati ad inizio legislatura Parlamento italiano. Recenti colloqui che Magnago ha avuto a Roma hanno messo in luce ulteriori richieste di chiarimenti, alcune varianti ed alcuni problemi senza dubbio nuovi. Tutto ciò ha richiesto, da parte italiana, un nuovo studio del pacchetto che, occorre ammetterlo, è stato sostanzialmente rimesso in discussione da Magnago nella forma che già conoscevamo e che ritenevamo definitiva. Non avrei mancato di farmi interprete presso di te [del]l'auspicio austriaco che si giunga al più presto a risposta definitiva a Magnago. Non potevo non far presente, al tempo stesso, tuttavia, che, se il pacchetto non fosse di nuovo in discussione, questione sarebbe certo, a questo momento, sostanzialmente risolta. Sarebbe senza dubbio spiacevole che impegni elettorali austriaci dovessero impedirci oggi una soluzione, che può essere a portata di mano. Circa riunione esperti, mi sembrava che fosse pericoloso tenerla oggi perché una loro riunione non

MODUS

poteva essere conclusiva: e ciò avrebbe potuto avere effetti psicologici negativi. Ero d'accordo invece perché esperti si riunissero appena si fosse giunti ad un chiarimento definitivo del pacchetto.

Waldheim ha accettato il mio punto di vista sottolineando speranza che riunione esperti possa avvenire al più presto. A questo proposito ha accennato, ma molto lievemente, ad opportunità di prevedere un qualche rafforzamento del cosidetto calendario operativo, pur senza insistere per forme di ancoraggio. Ho naturalmente lasciato cadere tale soluzione.

---

1 *Telegrammi ordinari 1969, Francia-Italrap Strasburgo arrivo*, vol. II.
2 Trasmesso tramite la Rappresentanza presso il Consiglio d'Europa.
3 Vedi D. 490.

492

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservato 17491/298. **Vienna, 14 maggio 1969 (perv. ore 23,40).**

Oggetto: Colloquio On. Ministro con Ministro Waldheim.

Telegramma di V.E. 146[2].

Ho visto stamani Waldheim alla colazione offerta in suo onore dal Nunzio. Egli mi ha detto con tono di calorosa sincerità quanto avesse apprezzato la cortesia, la franchezza e l'umanità dimostrata da V.E. nei due colloqui di martedì [il 13][3]. Ha reiterato quanto detto a V.E., e cioè che uomini di Stato della qualità del Presidente Rumor e di V.E. non possono non rendersi conto della occasione storica che si presenta all'Italia di chiudere i 50 anni di accanita disputa con la minoranza austriaca e con l'Austria e per dare inizio ad un processo che Waldheim non ha esitato a definire del tipo di quello che ha reso francese l'Alsazia tedesca.

Se non si vuole dare in ostaggio alle fortune della storia le attuali possibilità bisogna tentare ogni sforzo per giungere alla soluzione nel termine più volte indicato.

Waldheim era sicuro che, per quanto Magnago, con gli altri fautori di una soluzione ragionevole, stia rapidamente perdendo di forza e di prestigio a tutto vantaggio di politicanti più radicali, non sarebbe impossibile farlo rinunciare a qualcuno dei 12 punti tuttora aperti. Grande stupore ha tuttavia destato nella delegazione austriaca l'affermazione fatta da Ambasciatore Gaja secondo la quale i punti controversi sono tuttora 53 anziché 12. Anche a me la cosa è giunta totalmente nuova.

Avendo io accennato alle difficoltà di compiere tutte le operazioni previste o prevedibili entro il 30 giugno, Waldheim mi ha detto:

a) che non si insisterebbe per l'incontro politico;

b) che pressioni possono esercitarsi su Magnago per ridurre a tre o anche a due settimane l'intervallo fra il Comitato esecutivo ed il Congresso straordinario (periodo durante il quale potrebbe avvenire la consultazione del gruppo etnico italiano);

MODUS

c) che per quanto riguarda l'iter dei due-tre provvedimenti amministrativi (per i quali Gaja ha accennato alla necessità di avere il parere del Consiglio di Stato) da parte austriaca ci si accontenterebbe di sapere che essi sono stati messi in moto prima della dichiarazione al Parlamento.

Tschofen, che era pure alla colazione, mi ha detto che un punto invece assolutamente inaccettabile da parte austriaca sarebbe quello cui Gaja avrebbe alluso, e cioè di apportare alcuni «alleggerimenti al calendario operativo» in cambio della accettazione delle richieste di Magnago. Waldheim dal canto suo, pur non facendomi alcun cenno dell'ipotesi opposta (e cioè di un rafforzamento dell'ancoraggio) mi ha detto di ritenere che, per l'unico punto ancora aperto, la soluzione della firma dopo la prima lettura della legge costituzionale è già un compromesso rispetto alle primitive richieste austriache.

Infine da fonte politica Volkspartei ho appreso che non ci si attende a Vienna una troppo sollecita approvazione parlamentare della legge costituzionale. Basterebbe che essa venisse nel primo trimestre del 1970 per avere utile effetto sulla posizione elettorale del partito populista austriaco[4].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.
2 T. 8575/146 del 14 maggio, ritrasmetteva il D. 491.
3 Vedi D. 490.
4 Per la risposta vedi D. 494.

493

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 17742/304. **Vienna, 16 maggio 1969 (perv. ore 20,30).**

Oggetto: Questione Alto Adige.

In occasione del colloquio di cui al telegramma 303[2] Halusa ha detto di voler cogliere l'occasione per precisarmi talune dalle osservazioni fattemi da Waldheim e da Tschofen, sulle quali ho riferito con il mio telegramma 298[3].

A suo dire l'accenno fatto da Waldheim che una qualche formula arbitrale limitata nel tempo sarebbe la miglior soluzione della vertenza italo-austriaca è stato fatto al solo scopo di poter dire a Kreisky che essa era stata menzionata dall'On. Ministro. Né Waldheim aveva insistito, avendo perfettamente registrato la silenziosa reazione a suo accenno.

Halusa mi ha poi spiegato che l'idea di Magnago è attualmente di avere 2 riunioni del Comitato Esecutivo della SVP. Alla prima di esse egli sottoporrebbe i risultati dei colloqui col Presidente del Consiglio e delle decisioni del Comitato Speciale Ministri. Era personale avviso di Halusa che – benché Magnago continui a sostenere che nella sua attuale posizione politica egli deve più che mai pretendere l'accettazione del suo punto di vista sui 12 punti aperti (oltre che sugli altri 41 punti dei quali Halusa mi ha cortesemente fatto la classifica per categorie) – il Comitato Esecutivo SVP potrebbe anche lasciarsi convincere a dare il proprio placet ad una soluzione che comportasse il rifiuto totale o parziale di alcuni punti: a condizione che non si

MODUS

tratti di quelli che toglierebbero al pacchetto l'appoggio di categorie professionali presenti alla Landesversammlung, per esempio quella dei maestri e dei professori.

Ottenuta l'approvazione della definitiva versione del pacchetto avrebbe allora luogo l'incontro dei rappresentanti dei Ministri per il calendario operativo. Qui Halusa prende una posizione che mi sembra interessante: egli pensa che sia più facile rispondere di no a Magnago su un paio dei punti controversi piuttosto che spostare la firma dell'accordo per la Corte dell'Aja anteriormente alla prima lettura della legge costituzionale.

Sempre più chiaro mi è infatti che nei circoli dirigenti della Volkspartei (nei quali nonostante tutto noto ancora un sentito desiderio di giungere all'accordo) si desidera poter vantarsi durante la campagna elettorale dell'avvenuta approvazione da parte italiana della legge costituzionale, per dimostrare a Kreisky che il calendario operativo ha funzionato nel suo momento essenziale. Giungo dunque a domandarmi se, anziché trattarsi di una insistenza sudtirolese, la richiesta della sistemazione della firma dell'accordo a dopo la prima lettura non rifletta proprio il desiderio della Volkspartei di evitare la facile accusa di Kreisky di avere compromesso la situazione morale dell'Austria con la firma del trattato sulla Corte dell'Aja prima di aver incassato quanto meno la prima lettura della legge costituzionale. Ripeto che a questi fini elettorali, dei quali è ovvio tener conto da parte nostra, basta che l'approvazione della riforma dello statuto Trentino-Alto Adige avvenga – e forse anche soltanto in prima lettura – prima delle elezioni politiche del 1970 e cioè fra marzo e aprile.

Mi pare stia qui anche la spiegazione dell'insistenza con cui gli austriaci ci parlano da alcuni mesi della data limite del 15 luglio; e mi domando se ciò non avvenga soprattutto per assicurare alla commissione preparatoria della legge costituzionale e all'iter parlamentare della stessa il tempo sufficiente.

Dopo la riunione dei rappresentanti dei Ministri il Comitato Esecutivo SVP terrebbe una seconda riunione per approvare il calendario operativo e raccomandare l'intera soluzione al Congresso. Magnago ha detto di voler personalmente illustrarla in ciascun dei 7 distretti: per questo aveva chiesto 4 settimane di tempo, dato che le riunioni possono tenersi solo il sabato e la domenica. Anche secondo Halusa non dovrebbe essere impossibile ridursi a 3 settimane questo periodo.

Infine Halusa mi ha accennato a altri due punti. La dichiarazione contro il terrorismo potrebbe essere fatta o in un comunicato con cui il Consiglio dei Ministri austriaco raccomanderà al Parlamento la soluzione raggiunta, o in uno dei settimanali discorsi del Cancelliere alla radio televisione. Circa il lungo iter dei provvedimenti amministrativi Halusa si domanda se esso non possa in ogni caso cominciare subito dopo la seconda riunione dell'Esecutivo SVP. Nessuno pretenderà poi che essi vengano pubblicati nella loro forma integrale entro il 14 luglio (ammesso che il giorno successivo a questa data sia l'ultimo politicamente utile entro il 1969 per la soluzione di tutta la faccenda).

---

[1] *Telegrammi ordinari 1969, Austria arrivo*, vol. I.

[2] T. 17724/303 del 16 marzo, con il quale Ducci aveva riferito circa il passo compiuto presso Halusa in merito all'intenzione austriaca di richiedere la nomina dei membri della Sottocommissione Alto Adige, nomina peraltro non ritenuta di attualità dal Presidente della Commissione politica dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa (*ibidem*).

[3] Vedi D. 492.

MODUS

494

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, NENNI, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. riservato 8738/150. **Roma, 17 maggio 1969, ore 12,30.**

Oggetto: Colloquio On. Ministro con Ministro Waldheim.

Suo 298[2].

1) Notizie a lei fornite da Ministro Waldheim sono in alcuni punti inesatte. In conversazioni Strasburgo Ambasciatore Gaja si è limitato far osservare che punti addizionali sollevati da Magnago nel corso della cosiddetta rilettura del pacchetto – a titolo di modifiche di carattere formale, di note interpretative e di nuove richieste – sono 53. Il che è incontrovertibile.

Nel replicare a Ministro Waldheim, che aveva espresso suo stupore per ritardo con cui da parte italiana si lasciavano senza risposta interrogativi posti da Magnago a Presidente Rumor 28 marzo u.s., ho fatto a mia volta presente che complessità ed ampiezza dei problemi sollevati, che interessano tra l'altro varie Amministrazioni, hanno richiesto opportuno lasso di tempo per poter rispondere.

2) Nessun accenno né allusione sono stati fatti da parte italiana ad eventuali alleggerimenti del calendario operativo in cambio dell'accettazione delle richieste di Magnago. Al contrario Waldheim ha espressamente accennato a possibilità ed opportunità rafforzamento del calendario. Ambasciatore Gaja si è limitato far presente che inserimento nel punto 2) dei provvedimenti amministrativi di cui suo telegramma 286[3] rendeva anche più ardua l'osservanza da parte italiana dei termini indicati nella sua lettera n. 1588 in data 6 maggio u.s.[4]. Validità tale argomentazione è stata riconosciuta da parte austriaca, che, come V.S. riferisce, si accontenterebbe ora che «iter» provvedimenti medesimi venisse solo iniziato prima della dichiarazione del Presidente del Consiglio al Parlamento.

3) Da parte austriaca si è accennato, prima del colloquio, anche ad un'ulteriore discussione sui testi dei documenti di chiusura. Tale questione non è stata poi sollevata né durante né dopo il colloquio; sembra tuttavia doversi ritenere che essa sia compresa fra quelle che debbono ancora essere discusse.

Presentazione inesatta dei fatti sopraindicati, quale appare da quanto dettole da Waldheim e da Tschofen, preoccupa, in quanto può sembrare rivelare disegno Governo austriaco di prepararsi addossare all'Italia responsabilità dell'eventuale mancato raggiungimento di un'intesa.

Prossimi giorni insieme dei problemi verrà esaminato in sede governativa al fine di fare il punto definitivo sullo stato della questione ed auspicata possibilità di una sua soluzione[5].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

2 Vedi D. 492.

3 Si riferisce all'uso disgiunto delle lingue nelle insegne e al riconoscimento della personalità dell'associazione reduci e vittime di guerra sudtirolesi e del «Suedtiroler Alpenverein» (T. 16895/286 del 10 maggio, in *Telegrammi ordinari 1969, Austria arrivo*, vol. I).

4 Vedi D. 487.

5 Per la risposta vedi D. 496.

MODUS

495

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, NENNI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RUMOR[1]

L. 52/611. **Roma, 17 maggio 1969.**

Caro Presidente,

come sai, il 13 maggio u.s. ho avuto a Strasburgo un colloquio con il Ministro austriaco degli Affari Esteri[2] in merito alla questione altoatesina, colloquio in merito al quale ti ho riferito con il telegramma n. 43 in pari data[3].

Mi sembra che, in relazione ai dati emersi nel corso di tale colloquio, dati che sono stati da me riassunti nel telegramma suddetto, sia utile per noi definire al più presto la nostra posizione in merito alle questioni accennate da Waldheim ed in particolare in merito alla «rilettura» del cosidetto pacchetto.

Ti proporrei, quindi, di voler indire, al più presto, una riunione del Comitato dei Ministri per l'Alto Adige, nel corso della quale dovrebbero essere esaminate non soltanto le questioni rimaste tuttora aperte in seguito alla cosidetta «rilettura» del pacchetto, ma anche la situazione attuale della controversia altoatesina alla luce dei suoi ultimi sviluppi. Tale riunione mi sembra utile potesse precedere il tuo progettato incontro con il Dr. Magnago.

Rimango in attesa di conoscere se tu concordi al riguardo ed intanto colgo l'occasione per inviarti i miei migliori saluti.

[Pietro Nenni]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.
2 Vedi D. 490.
3 Vedi D. 491.

496

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservato 18003/309. **Vienna, 19 maggio 1969 (perv. ore 13,30).**

Oggetto: Colloqui On. Ministro con Ministro Waldheim.

A proposito di quanto figura all'inizio del punto 2 del telegramma ministeriale 150[2] osservo che, avendomi Waldheim, Halusa e Tschofen, separatamente spontaneamente ed in tempi diversi, affermato di aver registrato (in conversazioni successive al colloquio fra i due Ministri[3]) un preciso accenno del Direttore Affari Politici ad un possibile do ut des fra pacchetto e calendario, devo ritenere si sia trattato di un equivoco in cui tutti e 3 sono caduti. Provvederò dunque a mettere in chiaro le cose non appena mi sarà possibile (Waldheim e Halusa si trovano a Berna, e Tschofen in vacanza).

MODUS

A me nessun accenno è stato fatto qui a Vienna di un'intenzione di ridiscutere i documenti di chiusura, secondo quanto figura al punto 3 del succitato telegramma. Ma dato che l'argomento non fu sollevato né nel colloquio fra i Ministri né dopo, mi astengo dall'alludervi qui.

Ad altri punti, ed in particolare ad accenno fatto da Waldheim al Ministro, ha già implicitamente risposto il mio telegramma 304[4], relativo al colloquio di venerdì scorso [il 16] con Halusa. Mi permetto attirare su di esso l'attenzione di codesto Ministero. Il momento è assai delicato ed ogni mossa e contromossa va attentamente pesata. Secondo l'una o l'altra ipotesi da cui partiamo dovrebbe ad esempio considerarsi l'opportunità di far sapere in giro che i punti rimessi in causa da Magnago sono 53, e non 12 come la stampa austriaca più autorevole nonché quella tedesca ripetono da un paio di mesi. E se vogliamo evitare che la responsabilità dell'eventuale mancata intesa sia addossata all'Italia, dovremmo a mio modesto avviso prepararci a farla ricadere su coloro a cui spetta (e cioè sugli incontentabili della SVP): il che è più credibile che l'invocare il lungo iter dei provvedimenti amministrativi, di cui dovevamo avere già un'idea quando in dicembre accettammo di inserirli nel calendario operativo o la lentezza burocratica degli altri Ministeri.

Ma fermamente spero che non si sia già a questo punto; e mi conforta a crederlo l'annunzio che mi viene cortesemente dato che l'intero problema dovrebbe essere riesaminato prossimamente dal Comitato dei Ministri.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969.*
2 Vedi D. 494.
3 Vedi D. 490.
4 Vedi D. 493.

497

IL CONSOLE GENERALE A INNSBRUCK, RESTIVO, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservato 23740/23. **Innsbruck, 20 maggio 1969, ore 20 (perv. ore 13,30 del 24 giugno).**

Oggetto: Questione Alto Adige.

Mio telegramma n. 14[2].

Ho potuto oggi commentare con Landeshauptmann Tirolo Wallnöfer e Landesamtsdirektor Dr. Kathrein situazione attuale trattative per soluzione problema Alto Adige.

Landeshauptmann ha anzitutto manifestato interesse e chiesto chiarimenti su situazione politica italiana particolarmente rapporti forze interne e Democrazia Cristiana e Partito Socialista Italiano. Ha poi detto essere informato che colloqui Strasburgo On. Ministro con Ministro Federale Waldheim[3] e Roma On. Presidente Consiglio con Vice Cancelliere Withalm[4] venivano giudicati qui molto positivi. Tuttavia su noti dodici punti pacchetto ancora da «chiarire» si attendeva una comunicazione italiana e da parte austriaca nulla poteva farsi se non aspettare, ma ormai praticamente campagna elettorale per elezioni politiche prossima primavera era aperta e questo «complicava le cose».

MODUS

Su risultato recente Congresso ordinario Südtiroler Volkspartei in Merano, Landeshauptmann ha detto che elezione Senatore Brugger a Vice Presidente invece Deputato Mitterdorfer è stata assoluta sorpresa per Magnago, ma, ha aggiunto, «anche per noi».

Landeshauptmann ha poi dichiarato che, forse, la precipitosa dichiarazione del Vice Cancelliere Withalm dopo la nota presa di posizione socialista contro il calendario operativo, che il Governo austriaco avrebbe continuato senza ed anche contro il Partito Socialista, era stata un errore, perché aveva irrigidito senza reale motivo le posizioni dei partiti. Mentre, se a conclusione delle trattative si fosse avuto il consenso con congrua maggioranza dei sudtirolesi, il Partito Socialista sarebbe rimasto con le spalle al muro, ed avrebbe potuto senza troppo perdere prestigio manovrare per finire accettare anch'esso la soluzione raggiunta.

Telegrafato Roma Vienna.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.

[2] T. 10889/14 del 26 marzo, con il quale Restivo aveva riferito circa una conversazione avuta con Wallnöfer sulla questione dell'Alto Adige (*Telegrammi ordinari 1969, Austria-Consolati arrivo*, vol. unico).

[3] Vedi D. 490.

[4] Non è stata rinvenuta documentazione sul colloquio.

498

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 22 maggio 1969.**

A seguito della lettera da lui diretta in data 4 aprile u.s. al Segretario Generale[3], e in relazione al telegramma n. 304 dall'Ambasciata in Vienna[4], l'Ambasciatore Catalano ha testé comunicato che l'On. Presidente del Consiglio ha espresso parere favorevole a che venga fatta all'Ambasciatore d'Austria una comunicazione concernente i seguenti punti:

1) *Proposta* formulata dall'Ambasciatore Loewenthal il 26 marzo u.s.[5] *di apportare modifiche ai testi dei seguenti documenti di chiusura* della controversia:

a) *Dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio nazionale* e

b) *Dichiarazione liberatoria (quietanza)*.

L'On. Presidente del Consiglio sarebbe d'accordo a che si rispondesse nel senso indicato nell'appunto in data 31 marzo u.s. - all. 1.

2) *Dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo*.

L'Onorevole Presidente del Consiglio ritiene che da parte italiana non si può accettare che essa venga effettuata nelle forme indicate dall'Ambasciatore Halusa al nostro Ambasciatore a Vienna (e cioè in occasione della conversazione radiofonica settimanale del Cancelliere o nel comunicato del Consiglio dei Ministri austriaco con cui si raccomanderà al Parlamento l'accettazione della soluzione raggiunta). Si ritiene invece che debba trattarsi di una dichiarazione, approvata in ogni caso dal Consiglio dei Ministri, con carattere pubblico e solenne. Si potrebbe ricordare a Loewenthal che lo scorso mese di novembre era stato comunicato all'Ambasciatore Halusa un progetto di dichiarazione,

MODUS

che poteva essere utilmente preso come base. Si potrebbe infine far presente all'ambasciatore d'Austria che da parte italiana si gradirebbero assicurazioni circa la forma che avrebbe assunta la dichiarazione austriaca nonché conoscerne il testo.

3) *Autenticazione dei documenti di chiusura*.

Allo scopo di preparare nel miglior modo il prossimo incontro degli esperti ed eliminare per quanto possibile le questioni di carattere tecnico ancora aperte, l'On. Presidente del Consiglio ritiene che da parte italiana si possa proporre di eliminare dall'ordine del giorno della prossima riunione di esperti il punto n. 6, concernente appunto l'«*autenticazione dei documenti di chiusura*». Su tale argomento infatti gli esperti italiani si sono già pronunciati in senso negativo. Poiché tale è la ferma posizione del Governo italiano, l'eliminazione di tale punto dall'ordine del giorno non può che sgombrare il terreno e facilitare il buon esito dell'incontro.

Ove l'On. Ministro concordi su quanto precede si potrebbe fare all'Ambasciatore d'Austria le comunicazioni sopraccennate consegnandogli la comunicazione di cui all'unito progetto (all. 2).

ALLEGATO I

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA

Appunto. Roma, 31 marzo 1969.

1. Come noto, in occasione di un colloquio intervenuto in data 26 marzo u.s.[5] fra il Direttore Generale degli Affari Politici e l'Ambasciatore d'Austria, da parte di Vienna è stato proposto di apportare le seguenti modifiche ai testi, già concordati nel corso dell'ultima riunione di esperti italiani ed austriaci (30 e 31 gennaio u.s.)[6], dei documenti di chiusura della controversia:

a) *Dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale*

L'ultimo capoverso, formulato come segue:

«Il Governo Federale austriaco è d'avviso che in tal modo sia stato compiuto lo sforzo più ampio possibile per rendere attuabile una convivenza pacifica ed uno sviluppo amichevole sia dei diversi gruppi etnici dell'Alto Adige sia dei rapporti fra Austria e Italia»

dovrebbe essere sostituito dal seguente:

«Il Governo Federale austriaco è d'avviso che in tal modo sia stato compiuto lo sforzo più ampio possibile *per la salvaguardia del gruppo etnico altoatesino di lingua tedesca*, e per rendere attuabile una convivenza pacifica ed uno sviluppo amichevole sia dei diversi gruppi etnici dell'Alto Adige sia dei rapporti fra Austria e Italia»;

b) *Dichiarazione liberatoria (quietanza)*

Il V capoverso, formulato come segue:

«Tenuto conto che il Governo italiano, nella sua dichiarazione governativa del …, ha annunciato e ha specificamente indicato misure destinate ad assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo delle popolazioni altoatesine»

dovrebbe essere sostituito dal seguente:

«Tenuto conto che il Governo italiano nella sua dichiarazione governativa del ..., ha annunciato *misure specificamente indicate a favore dell'Alto Adige*».

2. Dopo aver sottoposto le proposte di cui sopra anche all'esame degli esperti si possono formulare le seguenti osservazioni:

A) per quanto concerne la proposta di cui al punto a), si rileva che il testo di cui si chiede l'inserimento richiama il punto 1 dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946. L'accettazione

MODUS

di esso sembrerebbe quindi dare l'impressione che da parte nostra si riconosca la tesi austriaca, secondo la quale l'Italia non ha adempiuto il predetto accordo e che le misure del cosidetto «pacchetto» costituiscono l'adempimento di esso.

È vero che si tratta di una dichiarazione austriaca; ma è anche vero che il punto di vista del Governo di Vienna in materia è già stato chiaramente espresso più sopra, nel documento in questione, con la necessaria precisazione che, «secondo il Governo italiano, le misure sono frutto di autonoma determinazione e non rientrano nel quadro dell'Accordo di Parigi che esso sostiene di aver già eseguito». Inoltre il termine «Volksgruppe» in un contesto del genere sembra dover essere evitato, potendo dare l'impressione che questo, come tale, possa essere titolare di speciali diritti.

Ciò premesso, sembra che si potrebbe controproporre una formula quale: «nell'interesse della popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige», che evita non soltanto il termine «salvaguardia», ma anche l'impiego del termine «Volksgruppe», che non corrisponde al concetto più esatto e meno razziale di gruppo linguistico.

Con l'occasione a nostra volta si potrebbe proporre:

a) la sostituzione delle parole: «gruppi etnici», che, nel punto in cui erano collocate, non avevano implicazioni negative, con le parole peraltro più precise: «gruppi linguistici»;

b) la sostituzione delle parole: «una convivenza pacifica ed uno sviluppo amichevole sia dei diversi gruppi etnici dell'Alto Adige sia dei rapporti fra Austria ed Italia» con le parole: «una convivenza pacifica dei diversi gruppi linguistici dell'Alto Adige ed uno sviluppo amichevole dei rapporti fra Austria ed Italia».

Il predetto capoverso risulterebbe pertanto così formulato: «Il Governo Federale austriaco è d'avviso che in tal modo sia stato compiuto lo sforzo più ampio possibile nell'interesse della popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige per rendere attuabile una convivenza pacifica dei diversi gruppi linguistici dell'Alto Adige ed uno sviluppo amichevole dei rapporti fra Austria ed Italia»;

B) per quanto concerne la proposta austriaca di cui al punto b), si rileva che la modifica appare sostanzialmente rivolta ad eliminare dal testo concordato le parole: «(misure) *destinate ad assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo delle popolazioni altoatesine».* Ciò allo scopo di evitare di dare l'impressione della durevolezza della soluzione della controversia, in omaggio alla ben nota tesi austriaca, secondo la quale una eventuale soluzione può avere soltanto carattere provvisorio, non essendo che la prima di una serie di soluzioni successive di sempre maggiore ampiezza. La questione è stata oggetto, nel corso dei contatti, di numerosi scambi di vedute e la formula accolta è essa stessa il risultato di un compromesso. Tale formula, nel contesto della quietanza liberatoria, assume carattere di importanza fondamentale. Per tale motivo la modifica proposta non sembra possa essere accolta.

3. L'Ambasciatore d'Austria ha confermato nella medesima occasione che da parte austriaca si riteneva di insistere affinché la firma dell'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja venisse inserita nel «Calendario operativo» dopo la votazione in prima lettura della legge costituzionale.

A tale riguardo si rileva che la posiziona italiana – secondo la quale la firma del predetto accordo dovrebbe precedere, e non seguire, la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana – si basa sulle seguenti considerazioni:

a) opportunità politica di mantenere un certo equilibrio fra le prestazioni delle due parti nell'attuazione del «Calendario operativo»;

b) opportunità di evitare che, facendo precedere la votazione in prima lettura della legge costituzionale alla firma dell'accordo per la Corte dell'Aja, si venga a costituire un ulteriore elemento a favore della tesi secondo la quale anche le misure del pacchetto dovrebbero essere sottoposte alla giurisdizione della Corte.

Sembra che tale posizione debba essere – almeno per ora – fermamente mantenuta.

4. L'Ambasciatore d'Austria ha infine fatto presente che da parte austriaca si è in attesa di conoscere la posizione italiana in merito alle seguenti questioni, rimaste aperte dopo la riunione di esperti del 30 e 31 gennaio u.s.:

a) inserimento nel punto 2 del «Calendario operativo» delle due note misure relative alla televisione e del riconoscimento della personalità giuridica al «Südtiroler Alpenverein»;

MODUS

b) composizione e criteri di attività del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige (punto 5 del «Calendario operativo»);

c) computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli uffici regionali alla Provincia (punti 12 e 13 del «Calendario operativo»).

Le questioni sopra accennate figurano all'ordine del giorno della prossima riunione degli esperti, unitamente a quella del rapporto temporale fra la firma dell'accordo per la Corte dell'Aja e la votazione in prima lettura della legge costituzionale (vedi n. 3) nonché quella relativa alla «autenticazione dei documenti di chiusura» (che non è stata menzionata nella comunicazione del 26 marzo u.s. dell'Ambasciatore d'Austria).

In considerazione del fatto che le predette questioni sono tuttora allo studio e che ogni decisione su alcune di esse è condizionata al risultato della cosidetta «rilettura» del pacchetto, sembrerebbe opportuno riservarci di far conoscere la nostra posizione in merito alle questioni stesse in occasione della prossima riunione di esperti.

5. Ove si concordi, si proporrebbe di rispondere all'Ambasciatore d'Austria nel senso indicato *nell'unito progetto di comunicazione*[7].

In relazione, poi, alla comunicazione austriaca, secondo la quale gli esperti austriaci sarebbero disponibili, per una riunione con gli esperti italiani, nei giorni 15, 16 e 17 oppure nei giorni 19 e 20 aprile p.v., si attendono cortesi istruzioni circa la risposta da dare a Loewenthal. Sarebbe utile cioè conoscere se una (ed eventualmente quale) delle date proposte possa essere accettata, oppure se la prevista riunione degli esperti debba essere ulteriormente rinviata (nel qual caso si dovrebbe prevedere l'indicazione di una data nel corso del mese di maggio).

Allegato II

In relazione alla proposta comunicata dall'Ambasciatore Loewenthal il 26 marzo u.s. al Direttore Generale degli Affari Politici, di apportare modifiche a due documenti di chiusura della controversia (Dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale e Dichiarazione liberatoria), si fa presente quanto segue:

a) la proposta di modifica dell'ultimo capoverso del testo della «Dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale» può essere solo parzialmente accolta da parte italiana. Non può infatti essere accettata l'espressione «salvaguardia del gruppo etnico», che richiama la tesi austriaca – sempre respinta da parte italiana – secondo la quale l'Italia non ha adempiuto l'Accordo De Gasperi-Gruber e le misure del cosiddetto pacchetto costituiscono adempimento di esso. In particolare non è accettabile, soprattutto in tale contesto, il termine «gruppo etnico», che non corrisponde al concetto di gruppo linguistico.

A sua volta la parte italiana propone che le parole: «una convivenza pacifica ed uno sviluppo amichevole sia dei diversi gruppi etnici dell'Alto Adige sia dei rapporti fra Austria ed Italia», che figurano nello stesso capoverso, vengano sostituite con le parole: «una convivenza pacifica dei diversi gruppi linguistici dell'Alto Adige ed uno sviluppo amichevole dei rapporti fra Austria ed Italia».

Il capoverso in questione potrebbe risultare pertanto cosi formulato:

«Il Governo Federale austriaco è d'avviso che in tal modo sia stato compiuto lo sforzo più ampio possibile nell'interesse della popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige per rendere attuabile una convivenza pacifica dei diversi gruppi linguistici dell'Alto Adige ed uno sviluppo amichevole dei rapporti fra Austria ed Italia»;

b) la proposta di modifica del testo del 5° capoverso della «Dichiarazione liberatoria» (quietanza) non può essere accolta da parte italiana, in quanto tende a dare l'impressione che la soluzione della controversia possa avere soltanto carattere provvisorio.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

2 Sottoscrizione autografa. Annotazione di Caruso sul primo foglio: «Gaja. L'On. Ministro è d'accordo. 24/5».

MODUS

[3] Con la quale Catalano informava di aver sottoposto a Rumor, come richiestogli dallo stesso Caruso con L. 010/352 del 1° aprile, l'appunto relativo alla comunicazione fatta da Lowenthal a Gaja il 26 marzo (Allegato I) e il progetto di comunicazione all'ambasciatore d'Austria (Allegato II), segnalando: «L'On. Presidente del Consiglio approva il contenuto della comunicazione, pur riservandosi di far conoscere il suo definitivo pensiero per quanto riguarda alcune delle questioni in essa menzionate (ad esempio collocazione della firma dell'Accordo della Corte dell'Aja) quando verranno esaminate, nella opportuna sede e dopo il periodo pasquale, le istruzioni per i nostri esperti. Per quanto concerne la data per la riunione degli esperti egli si è riservato di fornire una indicazione allorquando, sempre nel periodo dopo le ferie pasquali, avrà potuto completare l'esame della cosiddetta "rilettura" del pacchetto» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*).

[4] Vedi D. 493.

[5] Vedi D. 484.

[6] Vedi D. 468.

[7] Vedi Allegato II.

499

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto. **Roma, 24 maggio 1969.**

1. Secondo le istruzioni ricevute, ho convocato oggi pomeriggio questo Ambasciatore d'Austria e gli ho fatto le seguenti comunicazioni:

a) circa la posizione del Governo italiano in relazione alla proposta austriaca del 26 marzo u.s.[2] di apportare modifiche a due documenti di chiusura della controversia (dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale e dichiarazione liberatoria), ho risposto nei termini di cui al progetto allegato all'appunto in data 22 maggio u.s.[3];

b) ho fatto presente che allo scopo di preparare nel miglior modo il prossimo incontro degli esperti e di sgombrare il terreno, per quanto possibile, dalle questioni di carattere tecnico ancora aperte, da parte italiana si propone di eliminare dall'ordine del giorno della prossima riunione di esperti il punto 6, concernente l'«*autenticazione dei documenti di chiusura*». Ho ricordato che su tale argomento gli esperti italiani si erano già costantemente pronunciati in senso negativo. Ho confermato che tale è la ferma posizione del Governo italiano. Di conseguenza l'eliminazione di tale punto dall'ordine del giorno non può che facilitare il buon esito dell'incontro;

c) ho fatto infine presente che da parte italiana non si può non ricordare che prima dell'entrata in vigore del calendario operativo, dovrà essere, da parte austriaca, emanata una dichiarazione solenne di condanna del terrorismo. Proprio per il carattere solenne che tale dichiarazione dovrebbe avere – come da noi sempre sottolineato – ci sembrava che essa non potrebbe essere effettuata nelle forme indicate dall'Ambasciatore Halusa al nostro Ambasciatore a Vienna[4] (e cioè in occasione della conversazione radiofonica settimanale del Cancelliere o nel comunicato del Consiglio dei Ministri austriaco con cui si raccomanderà al Parlamento l'accettazione della soluzione raggiunta). Nel primo caso infatti la dichiarazione perderebbe quel carattere di solennità e di impegno del Governo austriaco che è da noi considerato necessario. Nel secondo caso si avrebbe uno spostamento del collocamento della dichiarazione contro il terrorismo dalla posizione già concordata di pre-calendario operativo ad una posizione successiva al punto 3 (dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento) del calendario stesso. Di conseguenza da parte italiana si insiste affinché la

MODUS

dichiarazione sia, come sempre è stato detto, solenne e cioè pubblica ed impegnativa. Saremmo grati di una conferma austriaca in proposito. Saremmo grati, altresì, se ci fosse fatto conoscere il testo del documento.

Ho sottolineato che da parte italiana ci si attende una sollecita risposta austriaca alle comunicazioni che precedono affinché il Governo italiano possa essere a conoscenza della posizione di Vienna al riguardo, quando esaminerà le richieste poste dal Dr. Magnago nel corso della cosidetta «rilettura» del pacchetto.

2. Loewenthal ha assicurato che avrebbe fatto conoscere al più presto al Ballhaus quanto da me comunicatogli. Intanto, a titolo personale, egli ha fatto le seguenti osservazioni:

a) le proposte austriache del 26 marzo u.s. – fra le quali le modifiche ai due sopra citati documenti di chiusura – erano state avanzate dal Governo di Vienna su richiesta della SVP. Le modifiche ai documenti di chiusura erano giustificate dai seguenti motivi:

aa) la nuova formula della dichiarazione del Cancelliere al Consiglio Nazionale riprodurrebbe, a differenza di quella precedente, il punto di vista austriaco secondo cui il pacchetto sarebbe esecuzione dell'Accordo De Gasperi-Gruber;

bb) la nuova formula della dichiarazione liberatoria sarebbe più appropriata dell'attuale, perché con maggiore concretezza si riferisce al territorio dell'Alto Adige;

b) per quanto riguarda la dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo, Loewenthal ignorava quanto Halusa avesse detto a Ducci. Sapeva che da parte austriaca si concordava sull'emanazione di tale dichiarazione prima della messa in opera del calendario operativo. Non era in grado di dirmi in concreto come si pensasse di darvi seguito. Si sarebbe informato e mi avrebbe fatto appena possibile le comunicazioni opportune;

c) la posizione italiana in merito alla proposta di autenticazione dei documenti di chiusura non facilitava la posizione del Governo di Vienna, che ritiene si debba fare qualcosa per rafforzare il calendario operativo.

3. Ho replicato alle considerazioni di Loewenthal come segue:

a) il testo dei documenti di chiusura era stato studiato affinché vi fosse un equilibrio fra le dichiarazioni di ciascuna delle due Parti. Tale equilibrio doveva essere osservato anche negli eventuali mutamenti. Nel testo prima concordato della dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale vi era già, come nel corrispondente testo italiano, l'esposizione della tesi del Governo di Vienna secondo la quale l'Italia non avrebbe adempiuto l'Accordo De Gasperi-Gruber. Il mutamento all'ultimo capoverso di tale dichiarazione, proposto da parte austriaca, riconfermerebbe espressamente la tesi, già esposta in precedenza, secondo la quale l'Italia non avrebbe adempiuto tale Accordo e solo vi adempirebbe al momento attuale. L'accettazione da parte italiana di tale modifica significherebbe il riconoscimento della tesi suaccennata, a meno che non si replichi espressamente. Anche il termine «gruppo etnico» non può essere accettato in questo contesto. In altre parole si tratta di modifiche fondamentali che cambiano sostanzialmente un equilibrio faticosamente raggiunto e in merito al quale non vi erano state discussioni da vari anni. La proposta austriaca avrebbe la

MODUS

conseguenza di riaprire la discussione sui documenti di chiusura. Per quanto concerne poi la modifica della dichiarazione liberatoria, essa tende innanzi tutto ad eliminare il concetto che scopo principale delle misure del Governo italiano è quello di assicurare la convivenza pacifica delle popolazioni altoatesine. Il respingimento della dizione «la convivenza pacifica e lo sviluppo delle popolazioni altoatesine» che era stata scelta proprio per il suo valore di compromesso, non può non essere motivo di preoccupazione. La modifica proposta tende altresì a sopprimere una espressione che riconosce carattere durevole alla soluzione della controversia altoatesina, ispirandosi evidentemente alla nota tesi di alcuni ambienti austriaci, secondo la quale essa avrebbe semplicemente carattere provvisorio. Ciò svuoterebbe la quietanza di qualsiasi contenuto. Anche qui si tratta di modifiche di carattere fondamentale, che riaprirebbero tutta la discussione sulla parte formale di chiusura della controversia. Inoltre, anche in questo caso, si tratta di una formula già più volte esaminata ed ormai accettata, che si aveva ragione di ritenere definitiva. Non si capisce del resto come ogni elemento emerso dalle nostre conversazioni dovesse essere immutabile per gli italiani e sempre mutevole per gli austriaci;

b) l'autenticazione dei documenti di chiusura e lo scambio di essi costituirebbero senza dubbio un elemento essenziale a favore della internazionalizzazione del pacchetto; pertanto da parte italiana non si può che confermare la posizione negativa assunta dagli esperti;

c) da parte italiana è stato sempre sottolineato – nelle varie riunioni di esperti dove il problema è stato discusso – che la dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo avrebbe dovuto avere carattere solenne. Non sembra che l'inserimento di una frase di condanna del terrorismo in una delle conversazioni settimanali del Cancelliere risponda a tale requisito.

4. Loewenthal, nel confermare che avrebbe portato subito le mie comunicazioni a conoscenza del Ministero austriaco degli Affari Esteri, ha fatto presente di ritenere che una risposta non potrà esserci data rapidamente, essendo necessario interpellare in precedenza la SVP, su richiesta della quale il Governo austriaco aveva formulato a suo tempo le proposte relative alla modifica dei sopracitati documenti di chiusura[5].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

[2] Vedi D. 484.

[3] Vedi D. 498, Allegato II.

[4] Vedi D. 493.

[5] Per il seguito vedi D. 500.

500

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto. **Roma, 30 maggio 1969.**

A) Ho ricevuto, a sua richiesta, questo Ambasciatore d'Austria, il quale mi ha fatto, per incarico del suo Governo, le seguenti comunicazioni in relazione ai punti da me sollevati nel colloquio in data 24 maggio u.s.[2]:

MODUS

a) la risposta del Governo di Vienna alla posizione del Governo italiano in relazione alla proposta austriaca del 26 marzo u.s.[3], di apportare modifiche a due documenti di chiusura della controversia (dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale e dichiarazione liberatoria), è indicata nell'allegato n. 1;

b) per quanto concerne la dichiarazione del Governo austriaco contro il terrorismo, Loewenthal ha fatto presente che nell'incontro italo-austriaco che ha avuto luogo a New York il 10 ottobre 1968[4] era stata prospettata da parte austriaca la possibilità che essa venisse effettuata sotto forma di una dichiarazione alla radio.

Circa il contenuto di essa, da parte austriaca si ritiene che tale dichiarazione possa confermare:

1) la condanna energica (nachdrücklich) del terrorismo;

2) l'intenzione del Governo austriaco di impedirla anche nel futuro.

Dato il successo conseguito nella repressione del terrorismo negli ultimi due anni, da parte austriaca si ritiene tuttavia che oggi una più ampia dichiarazione impegnativa non sia possibile per motivi di carattere interno (wäre innenpolitisch nicht tragbar).

Loewenthal ha aggiunto che da parte austriaca si concorda sul fatto che debba trattarsi di una dichiarazione del Cancelliere e che essa debba intervenire prima dell'inizio del calendario operativo. Tuttavia si pensa che, per quanto concerne le modalità di attuazione della dichiarazione stessa, ciò debba essere lasciato al criterio discrezionale del Governo di Vienna;

c) per quanto concerne infine la richiesta italiana di eliminare dall'ordine del giorno della prossima riunione di esperti il punto 6, riguardante l'autenticazione dei documenti di chiusura, Loewenthal ha detto di non essere in grado di dare, per ora, alcuna risposta.

Loewenthal ha aggiunto che la data del 15 luglio, finora indicata come termine ultimo entro il quale si poteva effettuare la dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale, non costituisce in realtà un termine tassativo. Non è escluso che una eventuale soluzione della controversia possa venire comunicata al Consiglio Nazionale anche in un momento successivo, fino al prossimo autunno.

B) Ho assicurato Loewenthal che non avrei mancato di riferire all'On. Ministro quanto da lui comunicato. Intanto, a titolo personale, gli ho fatto le seguenti osservazioni:

a) da parte italiana avremmo provveduto a sottoporre subito all'esame dei giuristi le nuove proposte austriache relative alle modifiche dei documenti di chiusura della controversia. Mi sembrava, a prima vista, che nelle formule proposte per la dichiarazione liberatoria il concetto di «interesse della popolazione altoatesina di lingua tedesca» da un lato richiamasse la formula «salvaguardia del gruppo etnico di lingua tedesca», già proposta per la «dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale» e dall'altro fosse già implicito in quello di «convivenza pacifica e di sviluppo dei gruppi linguistici dell'Alto Adige». Anche la collocazione delle parole «in modo durevole» mi sembrava non rispondere pienamente alle nostre esigenze;

MODUS

b) per quanto concerne la dichiarazione del Cancelliere austriaco sul terrorismo, non mi risultava che nel colloquio fra l'allora Ministro Medici ed il Ministro Waldheim del 10 ottobre 1968 o nella riunione degli esperti del 12 ottobre 1968[5] si fosse accennato alla possibilità che essa venisse effettuata alla radio. Dovevo ribadire quindi che, secondo il punto di vista italiano, tale dichiarazione avrebbe dovuto avere carattere di solennità, il che non mi sembrava conciliabile con l'idea di effettuarla in una delle conversazioni settimanali del Cancelliere, che vengono radiotrasmesse. Circa il contenuto di essa, avrei riferito all'On. Ministro;

c) sulla questione della eliminazione dall'ordine del giorno della prossima riunione degli esperti della «autenticazione dei documenti di chiusura» ho sollecitato una risposta da parte austriaca, dato che si trattava di un punto essenziale per facilitare il risultato positivo della prossima riunione di esperti.

Allegato

La stesura proposta per il testo della dichiarazione del Governo Federale austriaco al Consiglio Nazionale appare accettabile qualora si metta una virgola fra le parole «Alto Adige» e «per». Acconsentiamo anche all'espressione «gruppo linguistico», benché l'espressione «gruppo etnico» fosse già fuori discussione fin dal testo del 1964.

Nella dichiarazione liberatoria la parola «durevole» potrebbe essere mantenuta, purché sia anche menzionata la salvaguardia (l'interesse) della popolazione altoatesina di lingua tedesca e scelta una delle seguenti stesure del testo:

1) «Unter Bedachtnahme darauf, dass die italienische Regierung in ihrer Regierungserklärung vom ... detailliert aufgezählte Massnahmen im Interesse der deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols angekündigt hat, die gleichzeitig das friedliche Zusammenleben und die Entwicklung der in Südtirol lebenden Sprachgruppen in dauerhafter Weise zu sichern bestimmt sind».

«Tenuto conto che il Governo italiano, nella sua dichiarazione governativa del … ha annunciato ed ha specificamente indicato misure nell'interesse della popolazione altoatesina di lingua tedesca, destinate nello stesso tempo ad assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo dei gruppi linguistici dell'Alto Adige».

ossia

2) «Unter Bedachtnahme darauf, dass die italienische Regierung im Interesse der deutschsprachigen Südtiroler Bevölkerung wie auch zu dem Zweck, das friedliche Zusammenleben und die Entwicklung der gesamten in Südtirol lebenden Bevölkerung in dauerhafter Weise zu sichern, in ihrer Regierungserklärung vom ... detailliert aufgezählte Massnahmen angekündigt hat».

«Tenuto conto che il Governo italiano nell'interesse della popolazione altoatesina di lingua tedesca nonché allo scopo di assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo di tutta la popolazione residente in Alto Adige, ha annunciato ed ha specificamente indicato misure nella sua dichiarazione governativa del …».

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

2 Vedi D. 499.

3 Vedi D. 484.

4 Vedi D. 434.

5 Vedi D. 435.

MODUS

501

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 19996/336. **Vienna, 31 maggio 1969 (perv. ore 11,30).**

Oggetto: Questione Alto Adige.

Cancelliere Klaus, incontrandomi iersera al ricevimento dato dal Primo Ministro ungherese, mi ha detto di nutrire fiducia che le risposte date da Loewenthal a Gaja giovedì [il 29][2] siano state da noi trovate soddisfacenti.

Avendogli io osservato che sembrava tuttavia difficile vi fosse il tempo sufficiente per completare prima di metà luglio l'iter delle operazioni che devono precedere le dichiarazioni governative ai rispettivi Parlamenti, Klaus mi ha detto che non si deve escludere che la sua dichiarazione al Nationalrat possa essere fatta anche a principio ottobre.

Ha aggiunto però di essere molto preoccupato dell'articolo che Dietl ha scritto sulle «Suedtiroler Nachrichten», nel quale egli sostiene che la questione altoatesina deve essere riportata nell'alveo di Strasburgo, ed attacca Waldheim per non averlo fatto.

Allo stesso ricevimento ho avuto occasione di chiedere al Presidente del Parlamento se tecnicamente il dibattito sulla soluzione della questione altoatesina possa svolgersi nella sessione di autunno, pur pienamente impegnata dal bilancio e dalla legislazione divenuta urgente per motivi elettorali. Il Presidente Maleta mi ha detto di non vedere alcun impedimento.

---

1 *Telegrammi ordinari 1969, Austria arrivo*, vol. I.
2 In realtà il colloquio ebbe luogo il 30: vedi D. 500.

502

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservato 21390/358. **Vienna, 9 giugno 1969 (perv. ore 22,15).**

Oggetto: Questione Alto Adige.

Mio 357[2].

Comunicato «Union Fuer Suedtirol» ribadisce richiesta già avanzata dal Berg Isel Bund (miei telegrammi 307 del 19 maggio e 340 del 2 giugno)[3] che Governo austriaco abbandoni la via delle trattative con l'Italia, e chieda il ricorso a un «altro mezzo pacifico» (con implicito richiamo alla risoluzione 1960 dell'ONU) che dovrebbe essere l'effettuazione di un referendum in Alto Adige sotto controllo internazionale.

È abbastanza chiaro che, non potendo il Berg Isel Bund, per noti legami con Volkspartei, opporsi apertamente alla soluzione che il Governo austriaco ancora mostra di caldeggiare, estremisti sostengono che tale soluzione è stata ormai abbandonata da parte italiana, o comunque messa in pericolo da nostra «tattica dilatoria».

MODUS

Non credo si debba sottovalutare la pericolosità di questa agitazione. Anche se essa non è destinata ad avere grande successo in campo internazionale, è pur vero che può riportare molta gente in Austria e in Alto Adige su posizioni che ormai andavano superandosi. E anche a Strasburgo essa potrebbe non restare senza effetto, se non altro ai fini della ricostruzione della Sottocommissione per l'Alto Adige. Da ultimo la campagna elettorale renderebbe difficile al Governo populista sconfessare energicamente richieste del genere.

Naturalmente tale manovra è destinata a fallire se giungeremo alla formulazione definitiva del pacchetto e se sarà possibile risolvere i punti in sospeso del calendario operativo, o perlomeno se le discussioni verranno riprese.

Riguardo al calendario mi è stato assicurato da fonte austriaca autorevole e in via del tutto confidenziale che insistenza di Vienna circa autenticazione calendario (di cui a telespresso ministeriale 052/680 del 31 maggio)[4] è da considerarsi puramente negoziale. Pretesa austriaca sarebbe lasciata cadere in cambio accettazione italiana della collocazione firma accordo Corte Aja fra prima e seconda lettura della legge costituzionale.

Dalla stessa fonte mi è stato anche detto che la dichiarazione di Klaus sul terrorismo è già stata redatta dagli uffici, ed è allo studio da parte di Waldheim. Essa è articolata in 3 concetti: condanna della violenza con preciso riferimento a Alto Adige, impegno esplicito a combatterla anche per il futuro, speranza che ciò contribuisca a amichevole collaborazione con Italia.

È invece salda, e per ragioni non del tutto incomprensibili, la resistenza del Governo austriaco a dare alla dichiarazione di Klaus un carattere straordinario. Mi domando se non potremmo chiedere di farla fare alla televisione, anziché alla radio; il che, con la riproduzione che ne verrebbe fatta dalla stampa, le assicurerebbe la massima pubblicità possibile in Austria.

Dovremmo naturalmente chiedere alla parte austriaca che il testo della dichiarazione di Klaus ci venga poi comunicato ufficialmente tramite Ambasciatore Loewenthal.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.

2 T. 21324/357 del 9 giugno, trasmetteva il testo del comunicato della «Union für Südtirol» qui commentato (*Telegrammi ordinari 1969, Austria arrivo*, vol. I).

3 T. 17984/307 del 19 maggio e T. 20210/340 del 2 giugno, non pubblicati.

4 Non rinvenuto.

503

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto urgente 23560/391. **Vienna, 22 giugno 1969, ore 20,15 (perv. ore 20,30).**

Oggetto: Questione Alto Adige.

Per l'eventualità che nei prossimi giorni si riunisca Comitato Ministri per Alto Adige permettomi rappresentare quanto segue:

Non ho veste per entrare nelle questioni relative ai punti controversi del pacchetto; e d'altronde mi giunge la voce che soluzioni accettabili a Roma come a Bolzano

MODUS

sarebbero state rinvenute. Vorrei solo sottolineare quanto mi viene ripetuto qui ad ogni livello: e cioè che in tanto Magnago riuscirà a ottenere pronuncia favorevole da Assemblea straordinaria SVP in quanto pacchetto corrisponderà il più da vicino possibile a cosiddetto «testo tedesco» approvato a non grande maggioranza nel marzo 1967[2].

A me sembra che accettazione formale da parte SVP sarebbe per noi acquisizione di grande valore, quale che possa essere il seguito degli avvenimenti. Un poco alla volta, e con molta acutezza, abbiamo rimesso la questione nella giusta prospettiva che è di definire una «carta» dei diritti e dei doveri della minoranza, concordata fra la minoranza stessa e lo Stato. Le costituzioni «octroyees» non essendo mai riuscite, è dunque opportuno che il nuovo statuto altoatesino incontri l'approvazione degli interessati (senza escludere quella del gruppo italiano).

Improbabile è tuttavia che questa approvazione si abbia a Bolzano nel momento attuale senza la cauzione dell'Austria. Gli oppositori di Magnago dichiarano anzi insufficiente non solo il pacchetto ma la garanzia esterna di esso costituita dal calendario operativo. Vi è sicuramente nella SVP chi pensa che è meglio rinviare tutto all'anno prossimo, quando Kreisky sarà Cancelliere: a quel momento si potrà dare all'Italia l'ultimo strattone. È quindi indispensabile perché un'approvazione della SVP si abbia entro l'estate che il Governo viennese raggiunga un'intesa con l'Italia, e dichiari con noi che questa intesa è la migliore, anzi l'unica possibile.

Che cosa dunque vorrà e potrà fare Vienna? La risposta a questa domanda mi sembra fondamentale, nell'ipotesi naturalmente che noi vogliamo chiudere quest'anno.

Data l'impossibilità di riferire a viva voce su questo punto ecco in breve il mio avviso. Il Governo populista è in forte perdita di velocità; l'ultimo sondaggio gli attribuisce il 42% dei suffragi. La tattica politica che la Volkspartei ha scelto per le elezioni del marzo 1970 rifiuta però ogni lusinga agli elettori, e vuole accreditare l'immagine di un Governo e di un partito che fanno fronte alle proprie responsabilità, assumendosi anche decisioni impopolari. Klaus e Withalm continuano dunque imperterriti nel loro programma varando con la loro maggioranza riforme assai complesse e discusse, come quella delle industrie statali; entro questo quadro e in questa disposizione di spiriti il Governo di Vienna (a mio meditato avviso) accoglierebbe con favore una soluzione in extremis della questione altoatesina, e la sottoporrebbe al Parlamento in ottobre. Col Sudtirolo non si diventa molto popolari né in Austria né in Italia: purtuttavia presentarsi agli elettori avendo ottenuto la soluzione migliore possibile della cinquantennale controversia e il ritiro del veto italiano alla trattativa con la CEE è per la Volkspartei meglio che presentarsi con le mani assolutamente vuote. (O allora si cercherà di riempirle in altro modo, a New York e a Strasburgo).

Il Governo populista non riuscirebbe a far votare disciplinatamente la sua maggioranza? Sarà da vedere: ma la cosa dovrebbe lasciarci indifferenti. L'essenziale è infatti che la soluzione sia stata approvata dalla maggioranza alloglotta. Dopo un voto negativo al Nationalrat noi potremmo allora prendere subito l'iniziativa nel nostro Parlamento e introdurre la legislazione per l'ampliamento dell'autonomia della Provincia di Bolzano che abbiamo promesso (il che fra l'altro ci lascerebbe una qualche elasticità di tempi e di modi).

La stessa condotta potremmo tenere se il Governo austriaco non trovasse in autunno il coraggio di andare al Parlamento.

MODUS

Da ultimo vorrei far presente che questa è probabilmente la migliore delle Austrie possibili se si tratta di arrivare a un accordo. Kreisky che credo tirerebbe nascostamente un sospiro di sollievo se l'accordo si facesse, in caso contrario sarebbe costretto in veste di Cancelliere riprendere la questione ex novo e a fare il possibile per portarci via una sia pur minima internazionalizzazione. I populisti hanno più interesse all'accordo oggi che domani come partners di una coalizione; e non sono probabilmente scontenti che sia Waldheim ad assumerne sia gli allori che le responsabilità. I tirolesi migliori sperano fervidamente nell'accordo, vedi le dichiarazioni di Wallnoefer di ieri l'altro. Le forze di destra sono ancora abbastanza ben contenute in Austria ma un'affermazione di Von Thadden in settembre in Germania, e la ripresa delle polemiche o peggio sull'Alto Adige darebbero loro maggior fiato. Rilanciamo dunque la palla nel campo austriaco: l'ultima occasione per i prossimi dodici mesi e abbiamo più da guadagnare (a me sembra) che comunque da perdere.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.
2 Vedi D. 208, Allegato II.

504

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **[Roma, … giugno 1969][3].**

Secondo quanto fatto presente dall'Ambasciatore Catalano, l'On. Presidente del Consiglio riterrebbe utile avere uno scambio di vedute con l'On. Ministro, prima della prossima riunione di un apposito Comitato di Ministri, in merito alle questioni tuttora aperte nell'attuale fase della controversia altoatesina.

Tale incontro, ove l'On. Ministro concordi, potrebbe aver luogo possibilmente nella settimana in corso.

In vista di tale eventualità sono stati predisposti gli uniti appunti relativi:

a) ai punti emersi nel corso della cosidetta «rilettura» del pacchetto con il Dott. Magnago (all. 1);

b) alle questioni che dovrebbero formare oggetto di discussione nel corso della prossima riunione degli esperti italiani ed austriaci (all. 2).

A parere di questa Direzione Generale si dovrebbe tener presente che una decisione in merito alle questioni emerse dalla cosidetta «rilettura» del pacchetto non può prescindere da una valutazione globale del problema, e cioè non può non tener conto anche delle soluzioni che potranno essere raggiunte sulle questioni che dovranno formare oggetto di discussione fra gli esperti italiani ed austriaci.

Al riguardo occorre tener conto del fatto che nell'attuale fase della controversia gli atti immediati da compiere da parte nostra sono i seguenti:

a) prendere una decisione sulle nuove richieste avanzate dalla SVP nel corso della cosidetta «rilettura» del pacchetto e darne comunicazione al Dott. Magnago;

b) prendere una decisione sulle questioni rimaste aperte a livello esperti e dare comunicazione della nostra posizione in un prossimo incontro tra gli esperti medesimi;

MODUS

c) prendere inoltre posizione circa l'intenzione austriaca di chiedere, il 9 luglio p.v., la ricostituzione della Sottocommissione Alto Adige del Comitato Politico del Consiglio d'Europa.

Le comunicazioni da fare al Dott. Magnago sono strettamente connesse con quelle che dovranno essere effettuate agli esperti austriaci. Il Congresso della SVP dovrà infatti dare allo stesso tempo la sua approvazione non solo alle misure del pacchetto, ma anche al cosidetto calendario operativo. D'altro lato, fra le questioni da discutere a livello esperti ve ne sono alcune che sono di fatto comprese nel cosidetto pacchetto.

Si pone quindi, anche un problema procedurale circa l'opportunità di far seguire – o di far precedere – la comunicazione al Dott. Magnago dall'incontro degli esperti.

Se infatti la comunicazione al Dott. Magnago dovesse precedere l'incontro degli esperti, la SVP prenderebbe atto di tutte le nuove concessioni che il Governo italiano fosse disposto ad accordare in relazione al pacchetto, senza dare nulla in cambio.

L'approvazione da parte della SVP della parte formale di chiusura della controversia e cioè del calendario operativo, rimarrebbe di fatto ancora incerta. Del resto, il Dott. Magnago, anche se richiesto, avrebbe in questo momento buon gioco nel rifiutarsi da dare assicurazioni in merito all'approvazione del calendario operativo, adducendo che un punto importante di esso (e cioè il rapporto temporale fra la firma dell'accordo per la Corte dell'Aja e la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana) è tuttora aperto. Né sarebbe possibile da parte nostra dargli assicurazione su questo punto, prima di essere a nostra volta sicuri che l'Austria ritiri la sua richiesta di autenticazione e scambio dei documenti di chiusura, il che non può avvenire se non in sede di incontro di esperti.

D'altro canto, nell'ipotesi che l'incontro degli esperti preceda la comunicazione al Dott. Magnago e si possa in quella sede risolvere talune delle questioni di cui al sopracitato punto B (alleg. 2), rimarrebbero sempre aperte talune questioni collegate alla cosidetta «rilettura» del pacchetto.

Dalle considerazioni sopra esposte sembra tuttavia preferibile far precedere l'incontro degli esperti alla comunicazione al Dott. Magnago delle decisioni in merito alle sue attuali richieste. Ciò potrebbe consentire di chiudere con il Governo austriaco le questioni tuttora aperte. Successivamente, nei contatti col Dott. Magnago, si potrebbero risolvere le questioni relative al pacchetto cercando di ottenere una sua ferma assicurazione circa l'approvazione, da parte della SVP, del calendario operativo. È vero che in tal modo si rimarrebbe esposti all'eventualità che il Congresso straordinario della SVP sollevi all'ultimo momento nuove richieste; tuttavia questa è un'alea che è inevitabile correre, dato che qualsiasi altra procedura ipotizzabile, prevedendo necessariamente che gli esperti si riuniscano solo dopo un'approvazione formale da parte del Congresso straordinario della SVP del pacchetto, salvo poi ad attendere che un successivo congresso dello stesso partito dia altresì la sua approvazione al cosidetto «calendario», sarebbe senza dubbio, oltre che più lenta, notevolmente più rischiosa.

MODUS

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UFFICIO REGIONI

Appunto. Roma, 19 giugno 1969.

QUESTIONE ALTOATESINA. MISURE DEL «PACCHETTO»

I. *Premessa*

Il 18-20 luglio 1966, nel corso dell'incontro di Londra dei rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria[4], venne presentata da parte italiana una ipotesi globale di chiusura della controversia per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber. Tale ipotesi consisteva in una parte sostanziale (e cioè un complesso di misure per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano) ed in una parte formale, comprendente la successione di un certo numero di atti da compiersi da parte del Governo italiano e da parte di quello austriaco (dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento, dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale, dichiarazione liberatoria austriaca – quietanza –, stipulazione di un accordo per deferire alla Corte dell'Aja le eventuali controversie, ecc.).

Dopo la data predetta, non si è avuta una risposta ufficiale austriaca circa la proposta italiana; tuttavia le misure del c.d. pacchetto (parte sostanziale dell'ipotesi di chiusura della controversia) non furono più oggetto di discussione nei successivi contatti italo-austriaci.

Sulla base di tale ipotesi di soluzione globale, si provvide a una prima stesura delle misure del cosiddetto «pacchetto», in data 15 settembre 1966.

Ebbe inizio, intanto, una fase di contatti interni, nel corso della quale il Dott. Magnago richiese chiarimenti relativamente a talune misure, fra quelle previste. Le richieste furono esaminate in un Comitato di Ministri del 9 dicembre 1966[5], che indicò alcune direttive circa le risposte da dare a Magnago.

Avuti tali chiarimenti, l'Esecutivo della SVP si pronunziò il 23 marzo 1967[6] nel senso di raccomandare al Congresso del partito l'accettazione delle misure proposte dal Governo, salva la necessità di una efficace garanzia internazionale. Nel prendere tale decisione, l'Esecutivo della SVP formulò talune «note interpretative» per chiarire la portata delle relative misure ed apportò anche – direttamente – qualche modifica al testo del pacchetto.

Successivamente, il 27 aprile 1967, il Dott. Magnago fece pervenire all'On.le Presidente del Consiglio una sintesi delle differenze di carattere sostanziale o formale fra il testo governativo delle misure e quello approvato dall'Esecutivo del suo partito.

Si provvide allora (luglio 1967) – senza peraltro la partecipazione del Dott. Magnago – ad esaminare in sede tecnica le differenze, predisponendosi una nuova edizione del testo governativo, nella quale non furono però incluse né le modifiche richieste dalla SVP, né le «note interpretative», anche se giustificate, ritenendosi che queste ultime avrebbero potuto essere considerate in via provvisoria quali «note fuori testo», in attesa di decisioni politiche.

Essendo stata, poi, impartita agli uffici la direttiva di predisporre uno schema orientativo del disegno di legge costituzionale di modifica dello Statuto regionale, si introdussero pochissime rettifiche tecniche al precedente testo, pervenendosi così alla edizione del gennaio 1968.

II. *Questioni esaminate in sede tecnica*

In conseguenza di quanto sopra esposto, si è resa necessaria l'effettuazione di un definitivo confronto tra i due testi. A tal uopo, nel febbraio e nel marzo scorsi, si sono svolti incontri tra il Dott. Magnago e i rappresentanti della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno, nel corso dei quali sono emersi n. 53 punti di differenze. Il 28 marzo, poi, il Dott. Magnago ebbe modo di esprimere al Presidente del Consiglio il suo punto di vista. Ulteriori approfonditi esami a livello tecnico (senza la partecipazione del Magnago) hanno consentito di formulare i seguenti suggerimenti:

a) introduzione di 16 modifiche di carattere formale al testo di altrettante misure del pacchetto (elenco A/1)[7] e formulazione di n. 18 «note interpretative» (elenco A/2), relative a n. 22 punti.

MODUS

Mentre per taluni punti (quelli di cui alle misure 10, 25, 29/1, 32, 33, 35, 41, 42, 44, 51/1, 55, 64, 66, 67, 78, 84, 87, 88, 90/1, 91, 92, 95, 104/2, 105, 117, 120, 121 e all'art. 85, co. I, Statuto) verrebbero accolte le richieste di chiarimento, per altri (quelli di cui alle misure 24, 29/2, 51/2, 79, 90/2, 94) si sarebbero redatte formulazioni intermedie.

b) rimessione alla sede politica di n. 15 questioni, riguardanti: interpretazioni poste dalla SVP senza il consenso del Governo, ovvero richieste avanzate in precedenza ma non definite, ovvero richieste prospettate in termini nuovi.

Rispetto alle 15 questioni di cui alla lettera b) – rimesse, come avanti detto, alla sede politica – si è convenuto, a livello tecnico, quanto segue:

1) di predisporre n. 6 note interpretative per le misure nn. 17/4, 32, 37, 46, 63, 75, per le quali sono state redatte formule intermedie, circa le relative richieste di Magnago (v. all. B/1);

2) di proporre che:

- non venga accolta la richiesta di una nota per le misure nn. 22 e 30, in quanto superflua;
- siano rigettate le richieste relative alle misure nn. 36 e 88 (v. all. B/2);

3) di sottoporre all'esame le restanti sei questioni (v. all. B/3).

Dovrà essere deciso, inoltre, intorno:

- alla collocazione delle «note interpretative»;
- alla eventuale consegna delle note medesime alla parte austriaca.

Sul problema della collocazione delle «note», il Ministero degli Esteri ha osservato:

«Sembra che una decisione a questo proposito non possa essere presa che misura per misura, tenendo conto del carattere delle modifiche, che dovrebbero essere introdotte, nonché del nostro interesse ad un testo, per quanto possibile, chiaro. Come criterio di massima si potrà tenere presente da un lato l'interesse a che i nostri impegni siano determinati con la massima precisione (secondo tale punto di vista, sembrerebbe utile che le formule predette venissero incluse nel pacchetto); dall'altro il fatto che ciò potrebbe avere implicazioni di carattere interno ed, eventualmente, internazionale. Le dimensioni del pacchetto risulterebbero infatti notevolmente ampliate rispetto a quelle attuali, il che potrebbe dar luogo a reazioni sfavorevoli. Sotto questo aspetto il nostro interesse di non inserire che un minimo di nuove formule nel cosiddetto pacchetto sembra prevalente».

Sull'eventuale consegna delle «note», lo stesso Ministero ha osservato:

«Com'è noto, è stato da parte nostra assunto l'impegno di consegnare agli esperti austriaci i chiarimenti forniti dal Presidente Moro sul pacchetto. Sembrerebbe nostro interesse evitare di consegnare eventuali formule successivamente predisposte, perché in tal modo si priverebbe di un argomento di indubbio peso la tesi – che potrebbe venire sollevata eventualmente da parte austriaca – secondo la quale in seguito agli attuali contatti si sarebbe addivenuti alla formazione di un vero e proprio accordo italo-austriaco. È ovvio che, se le formule in questione venissero incluse nel pacchetto, sarebbe più difficile opporsi alla tesi in parola».

ALLEGATO II

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA

Appunto[2].

A) QUESTIONI ALL'O.D.G. DELLA PROSSIMA RIUNIONE DEGLI ESPERTI ITALIANI ED AUSTRIACI

1) *Rapporto temporale fra la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja e la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana (punti 7 ed 8 del «Calendario operativo»)*.

Circa il problema del rapporto temporale fra la firma dell'accordo per la Corte dell'Aja e la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana, è noto che nell'ultima riunione del 30 e 31 gennaio u.s.[8] gli esperti austriaci hanno fermamente insistito sulle loro precedenti richieste, adducendo che la firma dell'accordo prima della votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana, costituirebbe l'implicito riconoscimento della tesi italiana circa i limiti della giurisdizione della Corte dell'Aja (e cioè escluderebbe esplicitamente da tale giurisdizione

MODUS

le misure del pacchetto). Gli esperti austriaci hanno pure affermato che non sarebbe neppure accettabile per Vienna una formula intermedia (che potrebbe consistere nello stabilire che la firma del predetto accordo abbia luogo dopo la prima votazione in prima lettura della legge costituzionale in una delle Camere).

Tale punto di vista austriaco è stato successivamente riconfermato in un passo compiuto da questo Ambasciatore d'Austria il 26 marzo u.s.[9], passo in cui si richiedeva l'accettazione preventiva del punto di vista austriaco, indipendentemente dalla riunione degli esperti, in cui la questione avrebbe dovuto essere esaminata.

La posizione italiana si basa come noto sulle seguenti considerazioni:

aa) opportunità politica di mantenere un certo equilibrio fra le prestazioni delle due parti nell'attuazione del «Calendario operativo»;

bb) opportunità di evitare che, facendo precedere la votazione in prima lettura della legge costituzionale alla firma dell'accordo per la Corte dell'Aja, si venga a costituire un ulteriore elemento a favore della tesi secondo la quale anche le misure del pacchetto dovrebbero essere sottoposte alla giurisdizione della Corte.

Sembra che tale posizione debba essere mantenuta.

2) *Definizione del momento di attuazione del pacchetto: richiesta austriaca di attuazione preliminare delle due note misure particolari concernenti la materia radio-televisiva*.

Com'è noto, da parte austriaca si è insistito nel richiedere che – affinché il pacchetto possa essere considerato attuato – vengano prese due misure particolari concernenti la materia radio-televisiva. A quanto risulta, tale richiesta fu avanzata nel presupposto che si trattasse di provvedimenti amministrativi, che, come tali, da parte austriaca si desiderava potessero attuarsi prima dell'inizio del «Calendario operativo». Nei contatti sul piano interno si è constatato cha le misure richieste rientrano fra i cosiddetti 53 punti del Dott. Magnago. Esse potranno – ove si concordi in sede politica – essere prese con apposite norme di attuazione della legge costituzionale. Di conseguenza, la richiesta potrebbe venire eliminata nell'attuale forma, con l'intesa che le due misure verrebbero attuate con provvedimento legislativo.

3) *Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige: composizione e criteri di attività*.

Per quanto concerne la composizione e i criteri di attività del Comitato preparatorio dei provvedimenti relativi all'Alto Adige, si propone di rispondere agli esperti austriaci che tale Comitato, di cui dovrebbero far parte i rappresentanti dei vari Ministeri competenti e un congruo numero di esponenti politici delle popolazioni interessate, avrebbe il compito di assistere il Governo, a titolo consultivo, nella predisposizione degli atti normativi affinché le formulazioni legislative corrispondano al contenuto delle misure previste.

Si allega il relativo progetto.

4) *Computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto del passaggio degli Uffici regionali alla Provincia (punti 12 e 13 del «Calendario operativo»)*.

Circa il computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli Uffici regionali alla Provincia, si potrebbe proporre agli esperti austriaci la seguente formula:

«il termine di 49-50 giorni (rispettivamente per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza) dopo l'attuazione del pacchetto, già concordato, verrà mantenuto. Questo peraltro sarà scisso in due periodi distinti di 30 giorni (il primo) e di 19-20 giorni (il secondo). Il primo periodo decorrerà dal momento di attuazione del pacchetto, mentre il secondo periodo comincerà a decorrere dalla data di emanazione del decreto per il passaggio degli Uffici regionali alla Provincia, ove posteriore ai primi 30 giorni».

MODUS

5) *Inserimento nel punto 2 del «Calendario operativo» del riconoscimento della personalità giuridica al «Südtiroler Alpenverein»*.

Circa la richiesta d'inserimento nel punto 2 del Calendario operativo del riconoscimento della personalità giuridica al «Südtiroler Alpenverein» si potrebbe rispondere agli esperti austriaci, accogliendo sostanzialmente il loro punto di vista, che si tratta di un provvedimento amministrativo e sarà compreso fra quelli da adottare insieme al riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione Reduci e Vittime di guerra altoatesini.

6) *Autenticazione dei documenti di chiusura*.

Un nuovo problema sollevato dagli esperti austriaci riguarda il suggerimento che ciascuna delle parti contrassegni il calendario operativo ed i testi dei documenti in esso previsti – ormai praticamente definiti nel loro contenuto – nella propria lingua e che questi vengano poi consegnati alla controparte.

Dato che lo scambio dei testi autenticati dei documenti di chiusura potrebbe costituire un elemento a favore dell'internazionalizzazione del pacchetto (come la consegna formale di testi da una parte all'altra) sembra che la risposta non possa essere che negativa.

B) MODIFICHE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

Relativamente alle ultime proposte austriache circa le modifiche da recare ai documenti di chiusura della controversia, si osserva:

a) l'inserimento di una virgola nella dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale, fra le parole «Alto Adige» e «per», non sembra destinata ad alterare il senso ed il valore del capoverso di cui trattasi. La virgola suggerita, infatti, separerebbe il brano relativo all'interesse della popolazione di lingua tedesca da quello relativo allo scopo della convivenza pacifica dei diversi gruppi linguistici; ma questi due brani sono già logicamente distinti e tali rimangono, con o senza virgola;

b) le formule che da parte austriaca sono state proposte per il testo del V capoverso della «dichiarazione liberatoria» modificano il testo già concordato. Infatti, secondo tale testo, le «misure» (del Governo italiano) sono «destinate ad assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo delle popolazioni altoatesine». Nella prima delle formule ora proposte, le «misure» sono anzitutto intese all'«interesse della popolazione altoatesina di lingua tedesca» e lo scopo che per noi è principale – di assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo dei gruppi linguistici dell'Alto Adige – risulta in realtà subordinato (nonostante l'inciso «allo stesso tempo»). Ne deriva che in via d'interpretazione si potrebbe giungere a ritenere che l'interesse della popolazione altoatesina di lingua tedesca possa rendere non più durevole la soluzione della controversia, costituita dalle «misure» in questione.

Le stesse conseguenze possono essere immaginate per quanto concerne la seconda delle formule proposte.

In considerazione di quanto precede si potrebbe, in via di compromesso, proporre una delle seguenti formule:

a) «tenuto conto che il Governo italiano, nella sua dichiarazione governativa del ... ha annunciato ed ha specificatamente indicato misure destinate ad assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo dei gruppi linguistici dell'Alto Adige, con particolare riguardo agli interessi della popolazione altoatesina di lingua tedesca»;

b) «tenuto conto che il Governo italiano, nella sua dichiarazione governativa del … ha annunciato ed ha specificatamente indicato misure destinate ad assicurare in modo durevole il pacifico sviluppo dell'Alto Adige».

C) DICHIARAZIONE DEL GOVERNO AUSTRIACO DI CONDANNA DEL TERRORISMO

Com'è noto, prima dell'entrata in vigore del «Calendario operativo» dovrà essere emanata da parte austriaca una dichiarazione solenne di condanna del terrorismo. Tale nostra esigenza è stata confermata anche nel colloquio del 24.5 u.s. fra il Direttore Generale degli Affari Politici e l'Ambasciatore d'Austria[10].

MODUS

Il 30.5 u.s.[11] Loewenthal faceva presente che, circa il contenuto di essa, da parte austriaca si ritiene che la dichiarazione possa confermare:

1) la condanna energica del terrorismo;

2) l'intenzione del Governo austriaco di impedirlo anche in futuro.

Dato il successo conseguito nella repressione del terrorismo negli ultimi due anni, da parte austriaca non si ritiene possibile, per motivi di carattere interno, una più ampia dichiarazione impegnativa. Da parte austriaca si concorda sul fatto che debba trattarsi di una dichiarazione del Cancelliere e che debba intervenire prima dell'inizio del Calendario operativo; tuttavia si pensa che le modalità di attuazione debbano essere lasciate al criterio discrezionale del Governo di Vienna.

Secondo quanto comunicato dall'Ambasciatore a Vienna in data 9 corrente[12], il testo della dichiarazione sarebbe allo studio del Ministro Waldheim e sarebbe articolato nei seguenti tre concetti:

1) condanna della violenza con preciso riferimento all'Alto Adige;

2) impegno esplicito a combatterla anche per il futuro;

3) speranza che ciò contribuisca ad un'amichevole collaborazione con l'Italia.

Il Governo austriaco peraltro non intenderebbe dare alla dichiarazione un carattere straordinario e si vorrebbe farla alla radio. Comunque Waldheim starebbe esaminando la possibilità che la dichiarazione venga fatta da Klaus al Parlamento prima della nota dichiarazione sulla soluzione della controversia.

A tale riguardo sembra che gli esperti italiani dovrebbero:

1) richiedere agli esperti austriaci previa comunicazione del testo della dichiarazione;

2) insistere perché essa venga effettuata in quella forma che le assicuri carattere di solennità.

D) COLLOCAZIONE IN UNA NUOVA EDIZIONE DEL «PACCHETTO» DELLE FORMULE CORRISPONDENTI ALLE NUOVE MISURE (MODIFICHE DI CARATTERE FORMALE, NOTE INTERPRETATIVE E NUOVE RICHIESTE)

Al riguardo occorre tener presente, da un lato, l'interesse a che i nostri impegni siano determinati con precisione. Secondo tale punto di vista, sembrerebbe utile che le formule predette venissero incluse nel pacchetto. Vi è peraltro da considerare che ciò potrebbe avere implicazioni di carattere interno, ed eventualmente, internazionale. Infatti le dimensioni del pacchetto risulterebbero notevolmente ampliate rispetto a quelle attuali, il che potrebbe colpire sfavorevolmente l'opinione pubblica. Sotto questo aspetto il nostro interesse di non inserire le formule in questione nel pacchetto sembra prevalente.

Si potrebbe, eventualmente, in via di compromesso, esaminare la possibilità di riunire le formule stesse in un fascicolo che col titolo di «chiarimenti o note interpretative al pacchetto» potrebbe essere distribuito ai membri del Parlamento unitamente al pacchetto in occasione della dichiarazione del Presidente del Consiglio.

E) EVENTUALE CONSEGNA ALLA PARTE AUSTRIACA DELLE FORMULE DI CUI ALLA LETTERA D

Com'è noto, esiste l'impegno da parte nostra di consegnare agli esperti austriaci i chiarimenti forniti dal Presidente Moro sul pacchetto. Sembrerebbe nostro interesse evitare di consegnare le formule successivamente predisposte, perché in tal modo i relativi impegni resterebbero circoscritti all'ambito interno e ciò priverebbe di un argomento a favore la tesi – che potrebbe venire sollevata eventualmente da parte austriaca – secondo la quale in seguito agli attuali contatti si sarebbe addivenuti alla formazione di un accordo italo-austriaco. È ovvio che se le formule in questione venissero incluse nel pacchetto, sarebbe più difficile opporsi alla tesi in parola.

ELENCO DEI DOCUMENTI ANNESSI ALL'ALLEGATO N. 2

1) Comunicazione austriaca in data 26 marzo 1969[13]

2) Comunicazione italiana in data 24 maggio 1969[14]

3) Comunicazione austriaca in data 30 maggio 1969[15]

4) Documenti di chiusura (n.8)[16]

5) Operazioni pre-calendario operativo

MODUS

6) Calendario operativo
7) Composizione comitato preparatorio
8) Progetto di dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo.

ANNESSO V

OPERAZIONI PRE-CALENDARIO OPERATIVO

1. Incontro a livello politico (eventuale).
2. Consegna da parte italiana, a livello esperti, del «resto» del pacchetto.
3. Dichiarazione solenne del Governo austriaco di condanna del terrorismo.

ANNESSO VI

CALENDARIO OPERATIVO

1) Parafatura dell'accordo concernente la modifica dell'art. 27 lett. a) della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, nei rapporti fra Italia e Austria;

2) Modifica dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione reduci e vittime di guerra altoatesini;

3) Dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al proprio Parlamento, seguita da voto di approvazione;

4) Dichiarazione del Cancelliere austriaco al Nationalrat, seguita da voto di approvazione;

5) Insediamento del Comitato italiano incaricato di predisporre i provvedimenti per l'Alto Adige;

6) Dichiarazioni orali dei delegati italiano ed austriaco all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (N.B.: questo punto verrà eventualmente posposto, in relazione alla data del dibattito di politica generale nell'Assemblea delle Nazioni Unite);

7) Proposta italiana: firma dell'accordo menzionato al punto 1 - Proposta austriaca: prima votazione della legge costituzionale italiana;

8) Proposta italiana: prima votazione della legge costituzionale italiana - Proposta austriaca: Firma dell'accordo menzionato al punto 1;

9) Voto parlamentare, in Italia ed in Austria, della legge di ratifica dell'accordo menzionato al punto 1 e contemporanea approvazione definitiva della legge costituzionale italiana;

10) Approvazione delle leggi ordinarie italiane;

11) Emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale italiana;

12) Decreto che trasferisce dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia di Bolzano gli uffici ed il personale inerenti alle nuove competenze provinciali;

13) Rilascio della quietanza austriaca e scambio delle ratifiche dell'accordo menzionato al punto 1 (N.B.: lo scambio delle ratifiche potrà avvenire 49 giorni dopo l'emanazione dell'ultima norma di attuazione e la quietanza dovrà essere rilasciata entro 50 giorni dall'anzidetta emanazione);

14) Nota diplomatica italiana all'Austria, in cui si prende atto della quietanza;

15) Notifica della chiusura della controversia, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Segretario Generale delle Nazioni Unite;

16) Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia;

17) Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Segretario del Consiglio d'Europa;

18) Eventuale conclusione di un trattato di amicizia e di collaborazione fra Italia ed Austria.

MODUS

ANNESSO VII

COMITATO PREPARATORIO PER I PROVVEDIMENTI PER L'ALTO ADIGE

Il Comitato preparatorio dei provvedimenti relativi all'Alto Adige, che sarà costituito quale organo consultivo affinché le formulazioni legislative corrispondano al contenuto delle misure previste, potrà essere composto di 4 membri permanenti di nomina governativa e di 5 esponenti politici delle popolazioni interessate.

Il Comitato sarà presieduto da un Ministro senza portafoglio e da un Sottosegretario di Stato designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

I 4 rappresentanti dello Stato sarebbero designati: 2 dalla Presidenza del Consiglio, 1 dal Ministero dell'Interno e 1 dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Alla riunione saranno di volta in volta invitati i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia.

Dei 5 rappresentanti locali, 3 saranno della Provincia di Bolzano (2 di lingua tedesca e 1 di lingua italiana) e due della Provincia di Trento.

I rappresentanti delle popolazioni ladine saranno consultati per gli aspetti di specifico interesse di quelle popolazioni.

Fungerà da Segretario un funzionario della Presidenza del Consiglio.

ANNESSO VIII

PROGETTO DI DICHIARAZIONE DI CONDANNA DEL TERRORISMO
DA PARTE DEL CANCELLIERE AUSTRIACO

Il Governo Federale austriaco ha ripetutamente espresso la propria disapprovazione per le ideologie e le attività di quegli individui o gruppi, i quali negli scorsi anni hanno tratto pretesto dall'esistenza della controversia tra Austria e Italia, relativa all'applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, per propagandare, sostenere, preparare o svolgere azioni terroristiche in territorio italiano.

Nello spirito di una consolidata amicizia tra i due Paesi, il Governo Federale austriaco rinnova solennemente tale condanna. Esso dichiara la sua ferma determinazione di osservare fedelmente l'obbligo internazionale di prevenire e reprimere nel proprio territorio ogni atto nocivo a Stati stranieri. Consapevole della importanza dei rapporti di buon vicinato e di collaborazione, esso è deciso ad usare con energia tutti i mezzi a sua disposizione per impedire ogni sobillazione, incoraggiamento, giustificazione, preparazione, appoggio od esecuzione di atti terroristici nei confronti dello Stato italiano, dei suoi cittadini e dei rispettivi beni ed interessi.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 30, fasc. *Documentazione Alto Adige*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Documento privo di data. Intervallo cronologico desumibile dal testo: 19-25 giugno.
4 Vedi D. 153.
5 Vedi D. 190.
6 Vedi D. 208, Allegato II.
7 Gli elenchi allegati non si pubblicano.
8 Vedi D. 468.
9 Vedi D. 484.
10 Vedi D. 499.
11 Vedi D. 500.
12 Vedi D. 502.
13 Per il colloquio Gaja-Löwenthal vedi D. 484.
14 Vedi D. 498, Allegato II.
15 Vedi D. 500, Allegato.
16 Per i documenti di chiusura (dichiarazioni dei Governi italiano e austriaco ai rispettivi Parlamenti e alle Nazioni Unite, testo della quietanza austriaca, notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia e al Segretario Generale del Consiglio d'Europa) si vedano i testi pubblicati nell'Allegato al D. 453 nella versione modificata di cui viene dato conto nelle note.

MODUS

505

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 26 giugno 1969.**

1. Secondo le istruzioni ricevute nel corso del Comitato di Ministri del 25 giugno u.s.[3], ho comunicato a questo Ambasciatore d'Austria quanto segue:

a) l'esame delle questioni sollevate nel corso della cosidetta rilettura del pacchetto, pur non essendo giunto a termine, è tuttavia pervenuto a buon punto. Esso consente, a risparmio di tempo, di affrontare fin d'ora alcuni dei punti all'ordine del giorno della prossima riunione di esperti, connessi, appunto, colla definitiva stesura del pacchetto. Allo scopo di sgombrare il terreno dalle questioni tuttora aperte sul piano internazionale e rendere così possibile che il prossimo incontro degli esperti possa avere carattere definitivo, (evitando le ripercussioni psicologiche di una riunione con carattere interlocutorio) da parte italiana si riterrebbe utile un breve incontro dei Direttori Generali degli Affari Politici dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi. Tale incontro – di carattere riservato – potrebbe aver luogo nel corso della prossima settimana, possibilmente verso la fine di essa, in una località che potrebbe essere indicata dall'Ambasciatore Halusa[4];

b) per quanto concerne la «dichiarazione del Governo austriaco di condanna del terrorismo», tenuto conto delle comunicazioni fatte da Loewenthal in data 30 maggio u.s.[5] e delle notizie riferite in data 9 giugno u.s.[6] dal nostro Ambasciatore a Vienna, ho insistito perché la dichiarazione stessa – di cui da parte italiana si desidera conoscere in precedenza il testo – venga effettuata in una forma che le assicuri carattere di solennità: ciò che ci induce a preferire che essa sia fatta dal Capo del Governo austriaco in Parlamento;

c) da parte italiana erano state esaminate con la massima attenzione le proposte formulate da parte austriaca il 30 maggio u.s., per la modifica del testo del V capoverso della «dichiarazione liberatoria» austriaca. Dopo attento studio non era sembrato possibile accoglierle. Infatti, nella prima delle due formule proposte, le «misure» sono anzitutto intese «nell'interesse della popolazione altoatesina di lingua tedesca» e lo scopo che per noi è principale – di assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo dei gruppi linguistici dell'Alto Adige – risulta in realtà subordinato (nonostante l'inciso «allo stesso tempo»). Ne deriva che in via d'interpretazione si potrebbe giungere a ritenere che l'interesse della popolazione altoatesina di lingua tedesca possa rendere non più durevole la soluzione della controversia, costituita dalle «misure» in questione. Le stesse conseguenze possono essere immaginate per quanto concerne la seconda delle formule proposte.

In considerazione di quanto precede ho proposto, in via di compromesso, la formula allegata.

2. Loewenthal mi ha promesso che avrebbe riferito a Vienna in merito ai punti da me sollevati, riservandosi di farmi avere, appena possibile, le reazioni del Ballhaus in proposito[7].

ALLEGATO

«Tenuto conto che il Governo italiano, nella sua dichiarazione governativa del … ha annunciato ed ha specificatamente indicato misure destinate ad assicurare in modo durevole il pacifico sviluppo dell'Alto Adige».

MODUS

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*.

[2] Sottoscrizione autografa.

[3] Del resoconto di questa riunione si conserva soltanto una bozza, costituita da una prima parte (redatta su fogli privi di intestazione) relativa a questioni di carattere tecnico connesse al pacchetto, e da una seconda parte (redatta dalla DGAP e presumibilmente aggiunta in seguito) di carattere politico. Nel corso della riunione vengono «esaminate le questioni rimaste aperte a seguito del confronto tra il testo del "pacchetto" governativo e quello del Dott. Magnago, approvato dall'esecutivo della SVP». Risultano pertanto approvate: 1) le conclusioni degli esperti su sedici modifiche di carattere formale e su diciotto «note» alle misure del «pacchetto»; 2) il testo da loro predisposto sulle «misure n. 17/4, 37, 46, 63 (eliminando la virgola dopo la parola Stato) e 75». Si precisa inoltre che «la misura 32 viene altresì approvata, restando inteso che la seconda parte del testo dovrà specificare che "dal potere di vigilanza del Sovrintendente restano, però, esclusi il potere di annullamento e quello di direttiva"; 3) a) circa la nota relativa alla misura 22/30 resta definito che "la richiesta relativa alla nota non è accolta nel presupposto che il nuovo sistema posto in essere dalla programmazione economica nazionale avrà di per sé effetti sul sistema dell'intervento finanziario dello Stato quale previsto nelle misure 22 e 30"; b) circa la misura 36 si concorda nel respingere la richiesta; c) circa la misura 88, nel respingere, concordemente a quanto suggerito dagli esperti, la richiesta della SVP, potrà essere esaminato in qual modo si potrebbe andare incontro sul piano strettamente interno, in via di fatto; 4) a) la nota relativa alla misura 83 viene approvata nel testo predisposto in sede tecnica, eliminando al punto 3, prima del termine "lesivi", la parola "ritenuti"; b) viene approvata la proposta elaborata in sede tecnica relativa all'uso disgiunto della lingua, da tramutare in norma costituzionale (art. 85 Cost.). Viene anche accolta la richiesta relativa alla formula "può essere usata l'una o l'altra lingua" invece di "può essere usata la lingua tedesca"; 5) per la misura 104, ferma restando la definizione predisposta a livello tecnico sulla formulazione della seconda parte della misura stessa nel senso che "eventuali iniziative industriali di enti pubblici a partecipazione statale o di capitale estero avvengono d'intesa tra lo Stato e la Provincia", si ritiene che la collocazione possa rimanere quella attualmente prevista. Qualora però si insista da parte della SVP per il passaggio in sede statutaria, dovrà essere effettuato espresso riferimento alla programmazione nazionale, con una formulazione idonea ad escludere che l'iniziativa industriale di enti pubblici a partecipazione statale o di capitale estero sia subordinata alle decisioni del piano provinciale. È stato anche rilevato che, qualora per i riflessi derivanti dalla legislazione CEE, l'intesa relativa all'insediamento del capitale estero non possa trovare applicazione per limitare le iniziative industriali del mondo tedesco, dovrebbe anche cadere l'intesa relativa alla partecipazione statale, al fine di evitare che la previsione dell'intesa rimanga soltanto per la parte a nostro svantaggio; 6) circa la misura 128, relativa all'adozione di un provvedimento legislativo per la soppressione dell'Ente nazionale Tre Venezie, si è deciso di riservare la decisione alla valutazione del Presidente del Consiglio; 7) circa la richiesta relativa alla clausola inerente al riconoscimento che la tutela delle minoranze costituisce interesse nazionale, si accoglie la proposta elaborata in sede tecnica; 8) circa la «regola interpretativa», premesso che tale dizione è assolutamente impropria, si deferisce alla sede tecnica di predisporre una nota maggiormente restrittiva, intesa a limitare il rinvio ai verbali della Commissione 19. Tale nota dovrà essere considerata una "decisione riservata e interna del Governo". Circa gli ulteriori aspetti si stabilisce di informare genericamente il Dott. Magnago che le questioni sono state esaminate, senza dare specifiche indicazioni. Nel frattempo avrà luogo un incontro fra il Direttore Generale degli Affari Politici, Ambasciatore Gaja, e il Direttore Generale degli Affari Politici del "Ballhaus", Ambasciatore Halusa, allo scopo di sgombrare il terreno dalle questioni tuttora pendenti sul piano dei contatti italo-austriaci. In tal modo la prossima riunione fra gli esperti italiani ed austriaci potrà effettivamente essere conclusiva. Nel corso dei contatti stessi, da parte italiana ci si atterrà alle seguenti direttive: a) far presente alla parte austriaca che il colloquio fra la Presidenza del Consiglio e il Dr. Magnago in tema di chiarimenti non è ancora chiuso; tuttavia potranno essere fornite da parte nostra indicazioni circa le soluzioni che potrebbero essere date, in una intesa globale, ai punti relativi al pacchetto tuttora all'ordine del giorno della prossima riunione degli esperti; b) in relazione alla richiesta austriaca di comunicazione del "resto" del pacchetto, si cercherà di limitarsi ad offrire la consegna dei cosidetti "chiarimenti Moro" e non di quelli recentemente esaminati dal Comitato dei Ministri; c) per quanto concerne l'autenticazione e lo scambio dei documenti di chiusura si dovrà insistere nel rifiuto. Qualora da parte austriaca si insistesse nella richiesta, si potrebbe offrire in cambio, in via di compromesso, l'accettazione della richiesta austriaca relativa ai punti 7 e 8 del Calendario operativo (firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja dopo l'approvazione in prima lettura, da parte del Parlamento italiano, della legge costituzionale). La comunicazione al Dr. Magnago delle nostre risposte alle richieste di chiarimento potrà avvenire dopo la definizione delle questioni pendenti sul piano dei contatti

MODUS

italo-austriaci; nel frattempo sarà risolta la questione se le note interpretative debbano essere inserite nel pacchetto oppure debbano formare oggetto di un fascicolo separato» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile-Maggio-Giugno 1969*).

[4] L'incontro ebbe luogo il 25 luglio, vedi DD. 526 e 527.

[5] Vedi D. 500.

[6] Vedi D. 502.

[7] Per il seguito vedi D. 506.

506

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 1° luglio 1969.**

1. Questo Ambasciatore d'Austria mi ha comunicato stasera quanto segue circa la posizione del suo Governo in merito alla comunicazione da me fattagli il 26 giugno u.s.[3]:

a) non essendo Halusa disponibile nei prossimi giorni per un incontro dei Direttori Generali degli Affari Politici dei Ministeri degli Esteri dei due Paesi, da parte austriaca si propone che tale contatto tecnico preparatorio, in vista del definivo incontro degli esperti italiani ed austriaci, abbia luogo attraverso colloqui con l'Ambasciatore Loewenthal;

b) da parte austriaca si propone inoltre che la prossima riunione di esperti abbia conseguentemente luogo il 7 luglio p.v., in località da stabilirsi;

c) ove tale riunione dovesse portare a risultati positivi, il Governo austriaco si dichiara disposto ad effettuare la prevista «dichiarazione di condanna del terrorismo» *davanti al Parlamento* ancora prima della chiusura dell'attuale sessione, prevista per la metà del mese in corso.

2. Ho risposto a Loewenthal che avrei riferito all'On.le Ministro quanto da lui comunicatomi e gli avrei fatto conoscere la nostra posizione al riguardo, non appena possibile.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 11, fasc. *Aprile- Maggio-Giugno 1969*.

[2] Sottoscrizione autografa. Annotazione del Capo di Gabinetto a margine: «L'On. Ministro concorda. 2.VII».

[3] Vedi D. 505.

507

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservato urgente 25121/414. **Vienna, 2 luglio 1969 (perv. ore 17,30).**

Oggetto: Alto Adige.

Nella stessa occasione di cui al mio 413[2], Waldheim mi ha detto di aver incaricato Loewenthal di comunicare a Gaja[3] che il Governo austriaco preferisce trattare punti in sospeso per via diplomatica anziché in un incontro tra Gaja e Halusa.

MODUS

Waldheim ha spiegato tale atteggiamento con l'intenzione del Governo austriaco di effettuare la nota dichiarazione sul terrorismo entro l'11 luglio, data di chiusura dell'attuale sessione parlamentare. La scadenza dell'11 peraltro richiede che il colloquio di esperti avvenga tra 7 e il 10 e non concede quindi il tempo per l'incontro preliminare proposto da Roma.

Ciò premesso Waldheim mi ha illustrato il contenuto delle istruzioni date a Loewenthal sul merito della questione, e cioè sui quattro punti dell'agenda proposta da Gaja per l'incontro in parola[4]. Testo del telegramma veniva nello stesso pomeriggio fatto leggere da Tschofen a Vecchi. Ne riassumo ad ogni buon fine punti essenziali:

a) autenticazione dei documenti di chiusura: Vienna vi rinuncia, accettando quindi il punto di vista italiano;

b) dichiarazione sul terrorismo: il Governo austriaco procederà ad essa in forma di risposta scritta ad una interrogazione scritta in Parlamento. Le linee di tale dichiarazione – riportate nel telegramma di istruzioni a Loewenthal – ricalcano punto per punto testo già a suo tempo esibito da Tschofen a Vecchi e da me riassunto nel telegramma 358 del 9 giugno[5];

c) misure amministrative: Vienna desidera la seguente soluzione, delineata negli ultimi incontri di esperti:

- tre misure (modifica art. 18 regolamento P.S., riconoscimento personalità del Kriegsopferverband, riconoscimento personalità del Suedtiroler Aalpenverein) saranno eseguite prima della messa in moto del calendario operativo;

- due misure (risarcimento dei rifugi alpini, personale dei programmi della RAI in lingua tedesca) saranno eseguite con legge e rientreranno pertanto nel pacchetto;

- l'ultima misura (collaborazione della RAI di Bolzano con stazioni estere di lingua tedesca) sarà attuata nella prassi;

d) quinto capoverso della quietanza: l'ultima formula proposta da parte italiana («misure destinate ad assicurare in modo durevole il pacifico sviluppo dell'Alto Adige») non è considerata accettabile. Vienna propone diverse formule alternative allo scopo di menzionare gli interessi o la tutela della minoranza di lingua tedesca.

Concetto del Governo austriaco è che tali soluzioni facciano parte di un «package deal» in cui la contropartita italiana sia rappresentata dalla collocazione della firma del trattato sulla Corte dell'Aja tra la prima e la seconda lettura della legge costituzionale di esecuzione del pacchetto. Governo austriaco si attende altresì che nell'ultimo incontro di esperti da parte italiana si proceda a consegna di tutti i chiarimenti al pacchetto la quale – in seno al cosiddetto «precalendario» – equilibra la dichiarazione austriaca sul terrorismo.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.

2 T. 25054/413 del 2 luglio, con il quale Ducci aveva riferito una conversazione avuta con Klaus in occasione di una gita sul Danubio del Corpo Diplomatico (*Telegrammi ordinari 1969, Austria arrivo*, vol. II).

3 Vedi D. 506.

4 Vedi D. 505.

5 Vedi D. 502.

MODUS

508

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 2 luglio 1969.**

Ho ricevuto oggi, a sua richiesta, questo Ambasciatore d'Austria. Egli ha cominciato la sua esposizione affermando che è intenzione del Governo di Vienna di giungere alla chiusura delle conversazioni in corso sul piano tecnico prima della fine dell'attuale sessione del Parlamento austriaco, fissata per l'11 luglio p.v. Ciò permetterebbe alla parte austriaca di effettuare prima di tale data, davanti al Parlamento, la dichiarazione contro il terrorismo. Ma, a tal fine, è necessario che la riunione conclusiva degli esperti possa aver luogo in precedenza, e cioè fra il 7 ed il 10 luglio. Proprio in relazione alla brevità del tempo disponibile, da parte di Vienna si era ritenuto preferibile che il mio incontro preliminare con Halusa fosse sostituito da un contatto con questo Ambasciatore austriaco.

Fatta questa premessa, Loewenthal ha aggiunto quanto segue:

1) Da parte austriaca si è disposti a tenere ampiamente conto delle posizioni italiane in merito ai vari punti ancora oggetto di discussione. D'altro canto si insiste sulle richieste di Vienna circa la collocazione, nel calendario operativo, della firma dell'accordo relativo alla Corte Internazionale di Giustizia (firma che dovrebbe avvenire, secondo Vienna, dopo la prima lettura della legge costituzionale alla Camera ed al Senato).

Nel senso di questa constatazione di massima, a Vienna si è disposti, in un quadro globale:

2) a venire incontro al punto di vista italiano, contrario ad un'identificazione formale dei testi relativi alla chiusura della controversia.

3) a prendere in considerazione la possibilità di una presa di posizione del Cancelliere Federale in merito al terrorismo, dichiarazione che verrebbe rilasciata in seduta plenaria del Consiglio Nazionale in occasione di un'interrogazione scritta. In tale dichiarazione verrebbe ribadita, in relazione agli attentati, l'incondizionata condanna del terrorismo come mezzo per il conseguimento di obiettivi politici. Verrebbe inoltre confermata la decisione austriaca di continuare a procedere con tutti i mezzi contro gli atti di violenza, impedendone la preparazione. Verrebbe poi ricordato che tale decisione si basa, da un lato, sui principi universalmente riconosciuti dall'ordinamento internazionale; dall'altro, sull'evidente obbligo di ogni Stato di impedire atti di violenza nell'interesse del suo stesso ordinamento giuridico. Infine verrebbe ribadita la convinzione che tale atteggiamento del Governo austriaco è suscettibile di contribuire all'eliminazione di attriti ed al ristabilimento di un clima di fiducia e di collaborazione.

Questa posizione in merito alla dichiarazione austriaca contro il terrorismo costituisce una concessione che giunge al limite estremo delle possibilità di Vienna. Per ovvie ragioni, l'Austria deve evitare infatti di dare l'impressione che tale dichiarazione sia una condizione espressa per la conclusione della controversia altoatesina. Una siffatta impressione avrebbe conseguenze insopportabili dal punto di vista interno, specialmente tenuto conto del fatto che negli ultimi due anni non si sono avuti atti di violenza.

MODUS

4) Si propone, a Vienna, che le disposizioni amministrative concernenti:

a) la modifica dell'art. 18 del Regolamento delle leggi di Pubblica Sicurezza (uso facoltativo delle due lingue per le insegne, ecc.)

b) il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione altoatesina vittime di guerra ed ex combattenti, nonché

c) il riconoscimento della personalità giuridica del «Suedtiroler Alpenverein»

debbano essere comprese nel punto 2) del calendario operativo.

Si pensa, al tempo stesso, che le misure concernenti la rappresentanza degli altoatesini negli organi competenti per problemi televisivi della Provincia di Bolzano, previste originariamente nella forma di disposizioni amministrative, nonché quelle relative al risarcimento dovuto per l'esproprio dei rifugi alpini prebellici, verranno attuate in forma di legge e pertanto dovranno rientrare nel punto 10) dello stesso calendario operativo. Infine si suppone da parte austriaca che le misure atte a favorire la collaborazione della stazione televisiva di Bolzano con stazioni televisive estere di lingua tedesca verranno attuate in linea di fatto e non dovranno pertanto comparire necessariamente nel calendario operativo.

5) Per quanto concerne i compiti e la composizione del Comitato preparatorio di cui al punto 5) del calendario operativo, da parte austriaca si suppone che essi corrisponderanno alle intese del dr. Magnago con gli esponenti del Governo di Roma.

6) Si ritiene necessario che sia menzionato, nel comma 5 della dichiarazione liberatoria austriaca, l'«interesse della popolazione di lingua tedesca». Ciò, fra l'altro, ad avviso austriaco, non dovrebbe essere incompatibile con il punto di vista italiano. Tale menzione potrebbe farsi, ad esempio, interpolando, nell'ultimo testo proposto da parte italiana fra le parole «ha specificatamente indicato» e le parole «misure destinate ad assicurare», le parole «a salvaguardia degli interessi della popolazione di lingua tedesca», oppure «nell'interesse della popolazione di lingua tedesca» oppure «con riguardo agli interessi della popolazione di lingua tedesca».

7) Si ritiene, inoltre, che la consegna del pacchetto debba aver luogo in occasione della riunione conclusiva degli esperti.

2. Ho preso atto di quanto comunicatomi da Loewenthal riservandomi di fargli conoscere, non appena possibile, la nostra posizione al riguardo. Intanto, a titolo personale, ho osservato quanto segue:

a) le modifiche alla dichiarazione liberatoria austriaca, testé suggerite dal Governo di Vienna, riproducono formule non dissimili, nella sostanza, da quelle proposte da parte austriaca il 30 maggio u.s.[3]. Anche in esse, infatti, l'interesse della popolazione altoatesina di lingua tedesca era messo in particolare rilievo. Lo scopo, per noi senza dubbio prevalente, delle misure previste – quello di assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo dei gruppi linguistici dell'Alto Adige – risulta subordinato ad esso. Mi sembrava quindi, almeno a prima vista, che risultasse confermata la nostra preoccupazione che, in via di interpretazione delle formule suggerite da Vienna, si potesse giungere a ritenere che l'interesse della popolazione altoatesina di lingua tedesca renda non più durevole la soluzione della controversia. Comunque, ho aggiunto, la questione sarebbe stata studiata anche con l'aiuto di esperti giuridici. Non avrei mancato di dare a Loewenthal eventuali nostre controproposte;

MODUS

b) per quanto concerne la «consegna del pacchetto», (in merito alla quale Loewenthal mi ha precisato che si dovrebbe trattare del pacchetto che sarà presentato al Parlamento italiano, ripetendo che la consegna dovrebbe aver luogo in occasione della prossima riunione di esperti) mi sembrava di dover rilevare quanto segue:

aa) la richiesta di consegna del pacchetto, avanzata ora da parte austriaca, si differenzia da quanto era stato inteso negli ultimi anni e riproduce richieste sempre respinte da parte italiana. Non vi è infatti dubbio che la consegna del pacchetto tende a creare i presupposti per la sua internazionalizzazione, ciò che ovviamente è inaccettabile;

bb) dal punto di vista della storia dei nostri contatti, mi pareva opportuno ricordare che, per venire incontro, in quanto possibile, alle richieste austriache, da parte italiana ci si era dichiarati disposti nel 1967 alla comunicazione del «resto del pacchetto», intendendo che ciò dovesse riferirsi ai cosidetti «chiarimenti Moro». Ciò si deduce del resto dal fatto che tale nostra disposizione fu resa nota alla parte austriaca quando non solo la cosidetta «rilettura» del pacchetto non era stata ancora effettuata, ma di essa non si era fatto nemmeno parola;

cc) è vero che il 12 marzo u.s.[4] da parte austriaca ci è stato richiesto che gli esperti italiani consegnino il «resto del pacchetto», intendendosi per «resto» i chiarimenti, le indicazioni e tutti quegli altri elementi eventualmente utili per valutare il contenuto del pacchetto e la sua applicazione. Ma a tale richiesta austriaca non è stata data finora da parte nostra alcuna risposta. La richiesta stessa si riferiva poi esplicitamente alla comunicazione, non di note o di interpretazioni ma di disposizioni (Bestimmugen), necessarie all'esecuzione del pacchetto;

dd) la consegna alla parte austriaca del pacchetto costituirebbe un atto che rientra nella categoria delle «konkludente Handlungen» a suo tempo indicate dall'allora Ministro Toncic per comprovare l'esistenza di un nuovo accordo italo-austriaco avente per oggetto le misure e quindi porterebbe all'internazionalizzazione di esse;

ee) da parte italiana si comprende perfettamente che il Governo austriaco voglia essere tenuto al corrente anche dei risultati dei contatti interni tenuti dal Governo italiano. Sul principio di un'informazione verbale in proposito non si è mai avuto motivo di discussione, anche se è chiaro che, in pratica, il Governo austriaco è spesso più al corrente di questo Ministero di tali contatti. Diverso problema è quello invece della consegna del pacchetto, o del testo di eventuali ulteriori interpretazioni, problema che ha carattere formale, le cui implicazioni giuridiche sono ben differenti;

ff) la comunicazione dei cosidetti «chiarimenti Moro» e cioè la consegna del «resto del pacchetto» è, secondo le intese, un'operazione pre-calendario, che dovrà aver luogo, come del resto la dichiarazione del Cancelliere austriaco al Parlamento di Vienna per la condanna del terrorismo, dopo l'approvazione definitiva della soluzione della controversia.

Naturalmente nulla vieta che i due Governi concordino ora altrimenti e procedano a tali operazioni indipendentemente dal calendario e dalla soluzione della controversia. È questo tuttavia un punto che dovrebbe essere esaminato e deciso a livello politico;

gg) la richiesta della consegna del pacchetto, in occasione della prossima riunione di esperti – così come mi era stata fatta da Loewenthal – incontrava, oltre alle difficoltà in parte giuridiche e in parte relative a precedenti intese, cui avevo fatto cenno, anche difficoltà di fatto praticamente insuperabili. Non è pensabile infatti che entro

MODUS

l'11 luglio noi disponiamo del «pacchetto», come esso sarà consegnato ai membri del Parlamento. Molti dei 53 chiarimenti richiesti da Magnago, con ogni probabilità, non richiedono di essere inclusi nel pacchetto. Per ciascuno di essi dovrà essere decisa, fra l'altro, anche la collocazione.

3. In questa occasione ho dato comunicazione a Loewenthal del testo del progetto di composizione del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige (all. 1)[5], nonché di una formula (elaborata tenendo conto del punto di vista austriaco) relativa al computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli Uffici regionali alla Provincia (punti 12 e 13 del calendario operativo) (all. 2)[6].

4. Nell'attendere le reazioni austriache alle mie comunicazioni di cui al punto 3 e nel riservarmi di far conoscere, a mia volta, le nostre circa le comunicazioni fattemi da Loewenthal, gli ho fatto presente che, ove si fossero volute confermare le precedenti intese relative alla consegna del «resto del pacchetto», mi sembrava che la proposta di soluzione globale dei punti tuttora aperti sul piano dei contatti italo-austriaci poteva costituire una buona base per una positiva e rapida conclusione delle conversazioni nel corso del prossimo incontro degli esperti.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 500.
4 Vedi D. 483.
5 Vedi D. 504, Annesso VII all'Allegato II.
6 Vedi D. 504, Allegato II, punto A-4.

509

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. riservato 12505/188. **Roma, 3 luglio 1969, ore 16,30.**

Oggetto: Questione altoatesina.

Suo 414[2].

In relazione comunicazione fattaci ieri da Ambasciatore Austria[3] – secondo cui Governo Vienna è disposto prendere in considerazione presa di posizione Cancelliere Federale per condanna terrorismo, che «verrebbe rilasciata in seduta plenaria Consiglio Nazionale in occasione interrogazione scritta» – pregasi fornire con cortese urgenza seguenti elementi informazione:

1) se risposte ad interrogazioni scritte debbano consistere in comunicazione scritta e se, in tal caso, scambio comunicazioni venga costà pubblicato nei resoconti Consiglio Nazionale;

2) se risposta ad interrogazioni del genere debba venire rilasciata in seduta plenaria Consiglio Nazionale, il che presupporrebbe anche comunicazione orale;

MODUS

3) se, ove risposta ad interrogazione scritta consista in comunicazione scritta, questa possa essere data soltanto nel corso sessione parlamentare e non anche durante chiusura Parlamento. Poiché in Italia è possibile rispondere ad interrogazioni a risposta scritta anche durante intervallo fra una sessione e l'altra, sarebbe opportuno chiarire se interrogazione in questione corrisponda ad interrogazione a risposta scritta prevista da ordinamento italiano[4].

Circa testo dichiarazione stessa, indicatoci sia da Loewenthal sia da V.S. nel suo 358[5], si fa riserva di prendere posizione con questa Ambasciata d'Austria, rispondendo altresì ad altri punti sollevati nella sua comunicazione di ieri.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.
2 Vedi D. 507.
3 Vedi D. 508.
4 Sull'argomento vedi D. 512.
5 Vedi D. 502.

510

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 4 luglio 1969.**

I. Questo Ambasciatore d'Austria, che ho ricevuto oggi a sua richiesta, mi ha fatto la seguente comunicazione in relazione agli scambi di vedute che avevamo avuto il 2 corrente[3]:

1) La consegna del pacchetto residuo è stata espressamente accettata dal Governo italiano e dovrebbe rappresentare uno degli atti che fanno scattare il calendario operativo. Per pacchetto residuo si intendeva logicamente la somma di quelle modifiche che il pacchetto ha subito rispetto al testo che si trova già in mano del Governo Federale. Esso, pertanto, deve contenere tutte le cancellature e integrazioni o altre correzioni intervenute nel frattempo. In caso diverso, non sarebbe data l'indispensabile visione completa del contenuto del pacchetto definitivo.

2) Dal carattere del calendario operativo deriva infatti necessariamente che – qualunque sia il modo in cui il pacchetto verrà presentato al Parlamento italiano (sia in un unico testo, sia con osservazioni o chiarimenti scritti o verbali) – noi dobbiamo presentare al Consiglio Nazionale informazioni materialmente identiche sul pacchetto. Nella dichiarazione governativa austriaca concordata con la parte italiana viene fatto espresso riferimento al pacchetto annunciato nella dichiarazione del Governo italiano.

3) È altrettanto chiaro che noi dobbiamo presentare al Consiglio Nazionale il pacchetto così come è stato accettato dal Congresso della SVP.

4) Qualsiasi modo di consegna del pacchetto residuo – sia in via diplomatica, sia nel quadro delle conversazioni tra esperti – sarebbe accettabile da parte nostra, purché esso garantisca che con tale consegna noi verremo a conoscenza dell'esatto contenuto definitivo del pacchetto.

II. Ho risposto a Loewenthal che gli avrei fatto conoscere non appena possibile la nostra posizione riguardo a quanto da lui comunicatomi. A titolo personale, ho ritenuto di dovergli fare osservare fin d'ora quanto segue:

MODUS

a) Nel prendere atto che, da parte del Governo austriaco, ci veniva richiesta ora non già la *consegna del pacchetto*, come nella comunicazione fattami in data 2 luglio u.s., ma soltanto *quella del «resto» del pacchetto*, ho rilevato che tale richiesta corrispondeva effettivamente, dal punto di vista formale, alle intese intervenute finora. Tali intese, tuttavia, come avevo già rilevato nel nostro colloquio del 2 luglio u.s., si riferivano alla situazione esistente dopo i «chiarimenti Moro» e prevedevano che la consegna del resto del pacchetto volesse dire la consegna di quelle formule modificative del testo del pacchetto, derivanti dai chiarimenti dati a Magnago nel 1967. Fino a questo punto non mi pare che potessero esistere dubbi. In questo senso e con questi limiti, il primo paragrafo della comunicazione fattami era «grosso modo» non lontano da quello che poteva concordemente essere inteso, ad eccezione, evidentemente, dell'ultima frase. Il problema si poneva oggi, forse, in modo diverso dopo la cosidetta «rilettura» del pacchetto. A questo proposito, si doveva tener presente che il pacchetto non è che un elenco di disposizioni legislative ed amministrative. Da parte italiana si comprende perfettamente che il Governo di Vienna desideri conoscere il contenuto del pacchetto e cioè le disposizioni legislative ed amministrative in esso contenute. Ma, come avevo già avuto occasione di sottolineare, il problema non è qui. Non è infatti un problema di effettiva conoscenza del pacchetto, conoscenza che il Governo austriaco del resto ha e che non gli è mai stata negata. È un problema attinente alla «consegna» – più o meno formale – di un testo. Da questo punto di vista, in base alle intese finora intervenute, da parte italiana si è disposti a consegnare, in relazione ai chiarimenti finora forniti, e cioè ai cosidetti chiarimenti Moro, quelle nuove formule, da essi derivanti, che comportino una modifica delle misure del pacchetto, quale esso risultava al 18 luglio 1966[4]. La rilettura del pacchetto, che sta per terminare, può forse sollevare analoghi problemi. Ma è ovvio che, da parte italiana – sempre nei limiti suindicati – non si può comunque comunicare ciò che non rientra nella categoria delle disposizioni operative modificanti effettivamente il «pacchetto».

b) Il secondo paragrafo della dichiarazione austriaca è inaccettabile non solo perché esso ripropone il problema della consegna del «pacchetto» nella sua totalità, ma perché giunge a chiedere che da parte italiana si dia comunicazione scritta all'Austria perfino di eventuali comunicazioni verbali che si intendessero fare in Parlamento in occasione della presentazione del pacchetto. È esatto che nella dichiarazione del Governo austriaco al Parlamento si fa espresso riferimento all'elenco delle misure italiane. Ciò peraltro non ha mai implicato – per chiara intesa tra le parti – l'obbligo, da parte del Governo italiano, di consegnare alla parte austriaca il «pacchetto», quale verrà distribuito ai membri del Parlamento italiano, pacchetto di cui, come sempre è stato inteso fin dal 1964, il Governo di Vienna potrà prendere conoscenza dai resoconti parlamentari. La posizione italiana in merito alla questione della consegna del pacchetto è ben nota alla parte austriaca ed è strettamente connessa con l'impostazione data ai sondaggi italo-austriaci condotti dal 1964 ad oggi. È stato fin d'allora chiarito che l'Austria avrebbe preso conoscenza del pacchetto dagli atti parlamentari italiani. Deve essere pertanto noto che da parte italiana non si può accettare la richiesta di consegna del pacchetto, perché ciò costituirebbe un presupposto per l'internalizzazione delle misure previste.

MODUS

c) È evidente intenzione italiana, ed è anche nostro precipuo interesse, che il pacchetto riceva il più ampio gradimento da parte delle popolazioni altoatesine. Ma la posizione austriaca, di cui al n. 3 della comunicazione fatta dall'Ambasciatore Loewenthal, non è chiaramente accettabile, non solo perché subordina espressamente la soluzione della controversia alle decisioni di un partito italiano, ma anche perché essa sembra aprire la porta alla necessità di ulteriori modifiche ed ampliamenti del pacchetto. È ovvio, poi, che, accogliendola, si farebbe la SVP arbitra della stesura con cui il pacchetto dovrà essere presentato al Parlamento italiano. Vi è poi un'altra contraddizione nelle richieste austriache. Infatti – dato e non concesso che il Governo italiano accettasse di consegnare al Governo austriaco il pacchetto, o parte di esso, come approvato dalla SVP – esso non potrebbe certamente farlo nella prossima riunione degli esperti, di cui è richiesta la convocazione fra qualche giorno, dato che il Congresso della SVP per l'approvazione del pacchetto, non ha ancora avuto luogo.

d) Il quarto paragrafo della comunicazione austriaca, che di nuovo accenna alla consegna globale del pacchetto, riproduce volutamente l'equivoco fra la conoscenza del contenuto del pacchetto – elemento che non è mai stato in discussione – e la consegna di esso.

III. Ho poi comunicato a Loewenthal che le formule proposte da parte austriaca per la modifica del quinto capoverso della «dichiarazione liberatoria» non potevano essere da noi accettate. Ho proposto la formula allegata, pregandolo di farmi conoscere al più presto se potesse essere accolta da parte austriaca.

Ho infine chiesto a Loewenthal di farmi conoscere la posizione del Governo di Vienna in merito alle proposte da me formulate in occasione del nostro colloquio del 2 luglio u.s. (progetto di composizione del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige; formula relativa al computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'Accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli Uffici regionali alla Provincia).

ALLEGATO

«Tenuto conto che il Governo italiano nella sua dichiarazione governativa del ... ha annunciato ed ha specificatamente indicato misure destinate ad assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo dei gruppi linguistici dell'Alto Adige, con particolare riguardo agli interessi della popolazione altoatesina di lingua tedesca».

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 1901.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 508.
4 Vedi D. 153.

511

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 5 luglio 1969.**

Questo Ambasciatore d'Austria mi ha comunicato oggi per telefono, facendo seguito al nostro colloquio di ieri[3], di essere stato incaricato dal «Ballhaus» di pre-

MODUS

cisare che, secondo il punto di vista austriaco, il pacchetto che dovrebbe essere consegnato da parte italiana non dovrà necessariamente essere formalmente identico a quello che verrà distribuito ai membri del Parlamento italiano, ma dovrà peraltro essere comprensivo di tutti gli elementi che formeranno il contenuto definitivo del pacchetto.

Ho fatto rilevare a Loewenthal che dalla sua comunicazione risultava che da parte austriaca si tornava sulla richiesta di consegna del pacchetto, cosa che non poteva mancare di sorprendermi.

Loewenthal mi ha risposto di prendersi la responsabilità personale di assicurarmi che il «Ballhaus» intendeva, nella sua precisazione, riferirsi unicamente alla comunicazione del cosidetto «resto» del pacchetto.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.
2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Visto al Gabinetto del Ministro».
3 Vedi D. 510.

512

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 7 luglio 1969.**

1. Questo Ambasciatore d'Austria è venuto oggi a vedermi per darmi conoscenza del testo esatto della comunicazione che aveva avuto incarico di farmi sabato [il 5][3] circa il problema della «consegna» delle variazioni del pacchetto. Nello stesso tempo egli desiderava fornirmi alcune informazioni, da me a suo tempo richieste, circa la procedura con cui vengono discusse le interrogazioni in seno al Consiglio Nazionale austriaco.

Le comunicazioni fattemi sono, in traduzione italiana, le seguenti:

a) «non insistiamo per la consegna di un testo che sia formalmente identico a quello che verrà presentato al Parlamento italiano, ma insistiamo per ricevere, a livello diplomatico o a livello esperti, il contenuto esatto e definitivo del pacchetto».

b) «interrogazioni scritte al Governo Federale o a loro membri ricevono risposta conformemente al Regolamento del Consiglio Nazionale. La risposta deve essere data entro due mesi dall'introduzione della interrogazione. La risposta scritta viene comunicata a tutti i membri del Consiglio Nazionale e, in conformità al paragrafo 71 del Regolamento, è riprodotta nei dibattiti nelle sedute pubbliche del Consiglio Nazionale. Secondo l'articolo 33 della Legge Federale Costituzionale, il Presidente del Consiglio Nazionale rende noto in seduta pubblica la presentazione delle risposte scritte. Sulla base di tale comunicazione del Presidente le risposte scritte figurano nei verbali stenografici, di regola comunque senza menzione del loro contenuto. Ovviamente le risposte scritte sono incluse negli Atti Parlamentari. È possibile pubblicare il testo delle risposte scritte, dopo la loro comunicazione al Parlamento, per esempio sulla "Wiener Zeitung".

Una discussione orale relativa a interrogazioni scritte può avere luogo nel Plenum del Consiglio Nazionale, ma può venire in questione solo quando il ritardo di una risposta scritta fa oggetto di una interrogazione orale.

MODUS

Il meccanismo dell'introduzione e della risposta alle interrogazioni scritte funziona indipendentemente dalla durata delle sessioni del Consiglio Nazionale. Ovviamente, quando il Parlamento non è in sessione, la comunicazione ufficiale del Presidente circa la presentazione della risposta scritta può essere effettuata solo all'inizio della sessione successiva del Consiglio Nazionale».

2. Sulle comunicazioni fattemi, ho a mia volta fatto le seguenti osservazioni:

a) La formula presentata circa la consegna del pacchetto, se anche costituisce un miglioramento rispetto a quanto indicatomi in data 4 corrente[4], era assolutamente insoddisfacente per due ragioni: innanzitutto perché, come avevo già rilevato durante la nostra conversazione telefonica di sabato 5 corrente, essa sembrava riferirsi ancora all'intero testo del pacchetto mentre di esso non poteva in alcun modo essere questione; in secondo luogo, perché non chiariva affatto in che cosa dovesse consistere la consegna.

Avevo naturalmente presenti gli elementi fornitimi il 4 corrente, ma avevo anche spiegato perché essi fossero per noi totalmente inaccettabili.

b) Prendevo atto che l'11 luglio p.v., data di chiusura dell'attuale sessione del Parlamento austriaco, non costituisce affatto un termine tassativo entro il quale il Governo austriaco potrebbe dare una risposta alla interrogazione relativa al terrorismo. Infatti, da quanto dettomi, risultava che, ove da parte italiana venisse accettata la proposta austriaca, il Governo di Vienna ha la possibilità di effettuare la dichiarazione di condanna del terrorismo, in risposta ad una interrogazione parlamentare, nel termine di due mesi dalla data di questa, anche durante la chiusura del Parlamento, nell'intervallo fra una sessione e l'altra.

c) Comunque, circa la possibilità che noi accettiamo che la dichiarazione del Cancelliere avvenga in occasione di una risposta scritta a una interrogazione in seno al Consiglio Nazionale, mi riservavo di prendere posizione più tardi, quando avremmo potuto esaminare, nel loro complesso, le varie questioni allo studio. Volevo soltanto rilevare che la dichiarazione del Cancelliere, quando era stata inserita fra i momenti preliminari del calendario operativo, era stata concepita come una dichiarazione di particolare solennità che avrebbe agevolato, dal punto di vista politico, la successiva dichiarazione del Presidente dei Consiglio italiano al Parlamento di Roma. Mi sembrava che questo suo scopo essenziale sarebbe totalmente mancato ove si fosse accettata la formula propostaci e ove, soprattutto, la dichiarazione stessa fosse avvenuta a grande distanza di tempo dalla dichiarazione del Governo italiano dinanzi al Parlamento per la presentazione delle misure del pacchetto.

d) Circa il contenuto della dichiarazione di condanna del terrorismo, ho rilevato che quanto comunicatomi da Loewenthal in data 2 luglio u.s.[5] differiva in parte da quanto riferito dal nostro Ambasciatore in Vienna in data 9 giugno u.s.[6]. Infatti, nella dichiarazione indicatami da Loewenthal, mancava un preciso riferimento all'Alto Adige – che invece, secondo quanto riferito da Ducci, esisteva nel testo allo studio da parte di Waldheim – e vi era soltanto la condanna del terrorismo come mezzo per il conseguimento di obiettivi politici.

e) La procedura indicata era tale da eliminare ogni collegamento fra la dichiarazione stessa e la conclusione della controversia altoatesina. L'impegno del Governo

MODUS

austriaco veniva portato solo *indirettamente* a conoscenza dei membri del Parlamento (ad eccezione del deputato interrogante) e sembrava preso solo nei confronti di quest'ultimo.

f) Doveva essere poi chiaro che qualunque fosse l'intesa che si potesse raggiungere in questa fase sopra la forma ed il contenuto della dichiarazione del Cancelliere, tale intesa avrebbe dovuto essere riveduta ove si dovessero verificare, nei prossimi mesi, atti di terrorismo.

3. Riprendendo poi i temi della nostra precedente conversazione del 4 corrente, ho ricordato a Loewenthal quanto segue:

a) Da parte italiana si è tuttora in attesa di conoscere la posizione austriaca in merito alle proposte avanzate in data 2 e 4 luglio u.s. per quanto concerne:

- il progetto di composizione del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige;
- la formula relativa al computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'Accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza, nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli Uffici regionali alla Provincia;
- la modifica del 5° comma della «dichiarazione liberatoria» austriaca.

Al riguardo ho pregato Loewenthal di voler sollecitare una risposta da parte del Ballhaus.

b) Tutte le questioni che formano oggetto di esame nei contatti in corso debbono, secondo il punto di vista italiano, essere considerate sotto l'aspetto della globalità. Questo non sembra essere, oggi, il punto di vista austriaco, a giudicare dal discorso tenuto il 6 luglio u.s. alla Lega dei Contadini di Innsbruck dal Capitano regionale del Tirolo Wallnöfer, il quale ha, fra l'altro, dichiarato che: «Tutto ciò che è stato raccolto nel pacchetto è fissato per iscritto e se anche passassero gli anni e se si dovesse di nuovo presentare all'ONU o in altri organi internazionali, si potrà sempre dire che una volta il Governo italiano ha dato il suo assenso a questo e quest'altro». Deve essere chiaro, invece, che, cadendo una parte della presente ipotesi di intesa, viene a cadere anche il resto di essa.

c) Con la odierna comunicazione di Loewenthal relativa alla questione della consegna del «resto» del pacchetto – che confermava quanto da lui dettomi in data 5 luglio u.s. – consideravo totalmente superate le sue precedenti comunicazioni al riguardo. Stimavo soprattutto necessaria una definizione esatta di ciò che da parte italiana si sarebbe dovuto «consegnare», in modo da evitare equivoci. Ho confermato che da parte nostra ritenevamo che ciò dovesse riguardare gli elementi che comportano una modifica delle disposizioni legislative ed amministrative (pacchetto), quali erano previste al 18 luglio 1966[7], nonché introducono nuove disposizioni legislative od amministrative.

4. Loewenthal mi ha assicurato che avrebbe sollecitato il Ballhaus affinché comunicasse la posizione del Governo di Vienna in merito alle nostre proposte del 2 e 4 luglio. Per quanto concerne gli altri punti, ha preso atto delle mie osservazioni, facendo presente, per quanto riguarda il sopra citato discorso di Wallnöfer, che egli, anche a

MODUS

nome di Halusa, teneva a dirmi che deplorava le dichiarazioni fatte dal Capitano regionale dei Tirolo, anche per gli inopportuni apprezzamenti formulati nei confronti di uomini politici italiani.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 511.
4 Vedi D. 510.
5 Vedi D. 508.
6 Vedi D. 502.
7 Vedi D. 153.

513

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 10 luglio 1969.**

Ho sollecitato, stamane, in una conversazione con questo Ambasciatore d'Austria, una risposta in merito alle nostre proposte, avanzate in data 2 e 4 luglio u.s.[3] concernenti:

- il progetto di composizione del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige;
- la formula relativa al computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'Accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza, nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli Uffici regionali alla Provincia;
- la modifica del 5° comma della «dichiarazione liberatoria» austriaca;
- la consegna delle modifiche del pacchetto.

Loewenthal, nel dirsi spiacente del ritardo verificatosi da parte austriaca, ha espresso la speranza di poter presto comunicarmi gli elementi necessari.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 1923.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi DD. 508 e 510.

514

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 12 luglio 1969.**

Le conversazioni svoltesi in questi giorni con questa Ambasciata d'Austria in merito al problema altoatesino (contatti su cui è stato riferito di volta in volta con gli appunti allegati)[3] suggeriscono alcune brevi considerazioni:

1) Da un punto di vista formale la procedura di contatto proposta da parte austriaca e da noi accettata – e cioè quella di conversazioni dirette con questo Ambasciatore d'Austria – si è rivelata molto più lenta e meno efficace di quella da noi a suo tempo proposta (che, come è noto, prevedeva un incontro dei rispettivi Direttori Generali degli Affari Politici). Ciò è da attribuire in parte al fatto che l'Ambasciatore Loewenthal non è sembrato al corrente di molti aspetti della questione (ed in particolare dei precedenti di essa), nonché alla circostanza che su molti dei punti in discussione egli

MODUS

si è trovato nella necessità di chiedere istruzioni, con ritardo nello sviluppo delle conversazioni, ritardo probabilmente dovuto, del resto, anche a considerazioni di carattere più generale.

2) Come è noto, i punti tuttora in discussione, per quanto concerne l'aspetto formale della controversia altoatesina, sono i seguenti (si noterà, tuttavia, che in alcuni casi si tratta di questioni a suo tempo già definite ed ora risollevate da parte austriaca):

a) rapporto temporale fra la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja e la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana (punti 7 e 8 del «calendario operativo»);

b) definizione del momento di attuazione del pacchetto: richiesta austriaca di attuazione preliminare delle due note misure particolari concernenti la materia radio-televisiva;

c) definizione della competenza del cosidetto Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige;

d) computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto del passaggio degli Uffici regionali alla Provincia (punti 12 e 13 del «calendario operativo»);

e) inserimento nel punto 2 del «calendario operativo» del riconoscimento della personalità giuridica al «Südtiroler Alpenverein»;

f) autenticazione dei documenti di chiusura;

g) definizione del testo della cosidetta quietanza austriaca (già concordata nella riunione di esperti del 30 gennaio-1° febbraio 1969[4] ed ora rimessa in discussione da parte austriaca);

h) definizione del testo e delle forme in cui verrà rilasciata la dichiarazione del Cancelliere austriaco sul terrorismo;

i) definizione del reale contenuto dell'impegno, da noi in altre circostanze accolto, della consegna a livello esperti delle modificazioni del pacchetto.

Si potrà notare in proposito che, mentre le questioni di cui alle lettere b), d), e) hanno valore prevalentemente tecnico, le questioni di cui alle lettere a), c), f), g), h), i) hanno valore essenziale. Quelle di cui alle lettere f) e i) perché attengono alla questione della possibile internazionalizzazione del pacchetto attraverso l'attuazione di «atti concludenti» (konkludente Handlungen); quelle di cui alle lettere g) e h) perché costituiscono contropartite che dobbiamo pretendere da parte austriaca. La questione di cui alla lettera c) dovrebbe essere ritenuta risolta da tempo a meno che da parte austriaca non si vogliano sollevare nuove richieste.

3) Se si esamina l'atteggiamento austriaco, quale risulta dalla comunicazione fatta da Loewenthal il 2 corrente[5], si può rilevare che da parte di Vienna si è cercato, in questa nuova fase di contatti, non senza qualche abilità, di pervenire ad un ulteriore svuotamento delle concessioni da noi ottenute per quanto riguarda la parte formale della soluzione della controversia, e allo stesso tempo al raggiungimento di nuove posizioni che possano più chiaramente servire ad una internazionalizzazione del pacchetto. Infatti si è puntato:

MODUS

a) sulla consegna globale del pacchetto con tutti i chiarimenti ed approfondimenti successivi (ampliando così la formula limitativa, che era stata da noi accettata dopo lunghe discussioni a Parigi nel 1967);

b) sulla attenuazione sostanziale della «quietanza» austriaca, omettendo in essa il riconoscimento che l'esecuzione del pacchetto risolve «in modo durevole» i problemi della regione altoatesina;

c) sull'attenuazione del contenuto della dichiarazione del Cancelliere austriaco sul terrorismo, dichiarazione che si propone si attui in un contesto diverso da quello previsto, evitando comunque qualsiasi logica connessione col problema della chiusura della controversia altoatesina;

d) sul rinvio a successive conversazioni con la SVP del problema della composizione e della competenza del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige.

Per rendere la loro azione più «attraente» ai fini negoziali, gli austriaci sono poi ricorsi alla proposta:

a) di rinunciare alla richiesta relativa alla parafatura dei documenti di chiusura della controversia, contro l'accettazione, da parte nostra, della richiesta di addivenire alla firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja dopo l'approvazione in prima lettura della legge costituzionale italiana;

b) di effettuare entro l'11 luglio, data di chiusura dell'attuale sessione del Consiglio Nazionale, la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo, contro la contemporanea consegna, da parte nostra, del «pacchetto».

Al riguardo, si deve rilevare:

a) la rinuncia austriaca alla parafatura dei documenti di chiusura costituisce una concessione soltanto apparente, in quanto lo scopo di internazionalizzare le misure viene egualmente perseguito da parte austriaca con la richiesta di consegna globale del «pacchetto». È del resto evidente che la richiesta di parafatura dei documenti di chiusura, sollevata da parte austriaca nell'ultima riunione degli esperti (30 gennaio-1° febbraio 1969) aveva uno scopo puramente tattico e cioè doveva servire, come serve, quale moneta di scambio per indurci ad accettare la richiesta austriaca relativa al rapporto temporale fra la firma dell'accordo della Corte dell'Aja e la votazione in prima lettura della legge costituzionale;

b) non esiste, del pari, equivalenza fra la proposta di effettuare entro l'11 luglio la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo nelle forme che ci sono state indicate, e la richiesta di consegna globale del pacchetto, che è elemento essenziale per l'internazionalizzazione delle misure;

c) la data dell'11 luglio, che da parte austriaca ci era stata indicata quale termine ultimo per la dichiarazione governativa sul terrorismo, senza di che si dovrebbe rinviare tale eventuale operazione al 15 ottobre p.v., non può invece avere alcun carattere ultimativo, essendo, come è stato successivamente chiarito, nella facoltà del Governo di Vienna di procedere ad una risposta scritta ad una interrogazione parlamentare, sempre secondo la formula che ci era stata offerta, anche nel periodo intercorrente fra le sessioni del Parlamento.

4) Dato che l'effetto di sorpresa, che probabilmente gli austriaci si proponevano di ottenere, è venuto a mancare (anche perché – come ho detto – è stato chiarito che il

MODUS

termine dell'11 luglio da essi avanzato non poteva avere carattere ultimativo) da parte austriaca si è cercato di protrarre le conversazioni, rinviando di prendere posizione su alcune fra le nostre proposte.

Questo atteggiamento austriaco si è andato accentuando dopo la nostra crisi di governo, crisi che probabilmente ha indotto alcuni uomini politici d'oltre Alpe a domandarsi se non convenisse in questo momento approfittarne per dichiarare che una soluzione del problema altoatesino prima delle elezioni austriache è divenuta ormai impossibile, facendo così ricadere sulla parte italiana la responsabilità della mancata conclusione, e cercando tuttavia di incamerare nel frattempo i risultati finora ottenuti.

Da parte nostra sembra evidente che si debba insistere nel mantenere i contatti e nel richiedere che venga data sollecita risposta alle nostre proposte in modo da accelerare lo sviluppo dei colloqui, mettendo allo stesso tempo in luce che i ritardi verificatisi non sono certo attribuibili a noi.

5) Per riassumere i risultati finora ottenuti, si potrà dire che, nel corso dei colloqui, (ove si è sempre sottolineato, da ambo le parti, che si dovrà prendere in esame soltanto una soluzione di carattere globale) è stato finora considerato che possono ritenersi risolti sul piano tecnico i punti seguenti:

a) rapporto temporale fra la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja e la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana;

b) definizione del momento di attuazione del pacchetto: richiesta austriaca di attuazione preliminare delle due note misure particolari concernenti la materia radio-televisiva;

c) computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto del passaggio degli Uffici regionali alla Provincia (punti 12 e 13 del calendario operativo);

d) inserimento nel punto 2 del calendario operativo del riconoscimento della personalità giuridica al Südtiroler Alpenverein;

e) autenticazione dei documenti di chiusura.

Rimangono quindi ancora aperti i seguenti punti:

a) definizione del testo della dichiarazione del Cancelliere austriaco sul terrorismo e della forma in cui verrà rilasciata;

b) testo della quietanza austriaca;

c) composizione e competenza del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige;

d) consegna delle modificazioni del pacchetto.

Da parte nostra ci si è riservati di prendere posizione circa la dichiarazione di cui al punto a) e si sono fatte proposte, rimaste finora senza risposta, circa i punti b), c) e d).

Come si è rilevato da principio, si tratta di alcuni fra i punti di maggiore importanza dell'intero negoziato. Essi sono già stati oggetto di lunghi scambi di vedute in passato e sono senza dubbio tali da poter modificare sostanzialmente i termini della conclusione della vertenza.

MODUS

6) In previsione che entro la giornata di lunedì 14 luglio p. v., secondo le informazioni pervenuteci dall'Ambasciata in Vienna, da parte austriaca ci vengano forniti gli elementi di cui siamo tuttora in attesa, sembrerebbe opportuno, anche per poter accelerare il corso delle prossime conversazioni, ricevere istruzioni circa i seguenti punti:

a) *dichiarazione governativa austriaca contro il terrorismo*

aa) *testo della dichiarazione*. Com'è noto, da parte austriaca non ci è stato comunicato il testo di tale dichiarazione. Ci sono state fornite soltanto alcune sommarie indicazioni circa il contenuto di essa. Da tali indicazioni, sembra che la dichiarazione prevista abbia carattere generico, che vi manchi un riferimento alla controversia altoatesina e che non vi sia alcuna precisazione in merito all'azione che il Governo austriaco dovrebbe svolgere per scoraggiare la preparazione degli atti di terrorismo. Sembra che da parte nostra si dovrebbe insistere per l'inserimento di tali elementi;

bb) *data di effettuazione della dichiarazione*. La data non dovrebbe essere lasciata alla libera scelta austriaca, ma dovrebbe essere concordata dalle due Parti. Essa non dovrebbe essere troppo lontana dalla dichiarazione del Governo italiano al Parlamento allo scopo di mettere in giusto rilievo la connessione tra le due operazioni;

cc) *forma in cui la dichiarazione dovrebbe essere effettuata*. In ordine di preferenza, la dichiarazione dovrebbe assumere la forma di una dichiarazione *autonoma* (cioè non sollecitata da interrogazioni) del Governo austriaco di fronte al Consiglio Nazionale, oppure la forma di una risposta *orale* del Cancelliere ad una interrogazione parlamentare, oppure la forma di una risposta *scritta* del Cancelliere ad una interrogazione parlamentare.

Dovremmo pertanto cercare di ottenere la prima o, al massimo, la seconda delle formule sopra indicate, tenendo tuttavia presente che tanto la dichiarazione di Governo quanto la risposta orale possono aver luogo solo nel corso della sessione parlamentare, mentre la risposta scritta può essere effettuata anche durante la chiusura del Parlamento, nell'intervallo fra due sessioni;

dd) sembra infine da sottolineare che ove si verificassero atti di terrorismo prima che abbia luogo la dichiarazione in esame, ogni intesa intervenuta in merito ai punti sopra accennati dovrebbe essere riveduta.

b) *testo della quietanza austriaca*

Com'è noto, in data 4 luglio u.s.[6] abbiamo controproposto una formula per la modifica del V capoverso della dichiarazione liberatoria austriaca, in sostituzione delle tre formule proposte da parte austriaca in data 2 luglio. Occorre tuttavia decidere se, in caso di respingimento della formula da noi proposta, si possa accettare la formula austriaca, del seguente tenore:

«tenuto conto che il Governo italiano, nella sua dichiarazione governativa del ..., ha annunciato e ha specificatamente indicato, con riguardo agli interessi della popolazione di lingua tedesca, misure destinate ad assicurare in modo durevole il pacifico sviluppo dell'Alto Adige».

c) *Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige*

La formula da noi consegnata a Loewenthal il 2 luglio è stata predisposta tenendo conto delle richieste austriache rivolte ad ottenere una precisazione in merito alla composizione ed alla competenza del Comitato. Al riguardo, non sembra possibile accogliere un'eventuale richiesta di modifica che possa snaturare il carattere puramente consultivo del Comitato e rendere impegnative per il Governo le sue decisioni.

MODUS

d) *consegna delle modificazioni del pacchetto*

Com'è noto, da parte italiana è stato comunicato a Loewenthal il 7 luglio u.s.[7] che si riteneva necessaria una definizione esatta di ciò che si sarebbe dovuto consegnare, precisando che ciò doveva riguardare unicamente «le modifiche delle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966[8], nonché le nuove disposizioni legislative od amministrative». Sembra che non ci si debba allontanare da tale linea per evitare che la consegna di ulteriori elementi costituisca un argomento a favore dell'internazionalizzazione del pacchetto; e comunque si presti ad ulteriori, indefinite discussioni circa l'effettuazione, da parte nostra, di tale consegna.

e) Nell'eventualità che da parte italiana si ritenga di poter accedere ad una delle proposte austriche di modifica della quietanza liberatoria, si potrebbe fare un «package deal» dei punti di cui alle lettere b), c) e d), nel senso che da parte nostra si accetterebbe la modifica della dichiarazione liberatoria proposta da parte austriaca, a condizione che quest'ultima accetti la formula da noi predisposta per il Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige e la nostra posizione per quanto concerne la consegna delle modificazioni del pacchetto.

7) È da tenere presente che, con la soluzione, dal punto di vista tecnico, delle questioni sopra indicate – indipendentemente dalla realizzazione di un successivo incontro di esperti e tenuto conto del fatto che gli austriaci sembrano rinunciare, in questa fase, all'incontro politico previsto nel cosiddetto «pre-calendario» – si perviene in pratica all'impegno del Governo italiano di dare esecuzione al pacchetto ed al calendario operativo *alla sola condizione che pacchetto e calendario siano approvati dalla SVP.*

È questo un punto che occorre mettere in rilievo per le sue conseguenze inevitabili, a meno che non si voglia comunicare agli austriaci che da parte nostra si desidera che abbia luogo comunque un successivo incontro politico. La questione di tale incontro politico dovrà in ogni modo essere affrontata, sia perché si tratta – come si è detto – di una operazione compresa nel «pre-calendario», sia perché un chiarimento definitivo appare necessario ad evitare contestazioni e ad evitare che da parte austriaca se ne prenda pretesto per non passare automaticamente alle operazioni successive.

Infine, altra questione da esaminare è quella della realizzazione di un ulteriore incontro di esperti. Esso, da un punto di vista tecnico, sembrerebbe, senza dubbio, di qualche utilità, perché consentirebbe una migliore formulazione delle soluzioni da dare alle varie questioni tuttora aperte; e perché le intese raggiunte in esso, per il numero e la qualità dei partecipanti, avrebbero maggiore possibilità di non essere successivamente messe in dubbio di quelle definite in una semplice conversazione diplomatica. È evidente, tuttavia, che, in caso di effettiva urgenza, si potrebbe rinunciare anche a questa fase, che sarebbe completamente sostituita dai contatti attualmente in corso.

8) Perché l'attuale fase di contatti possa avere luogo nelle condizioni meno sfavorevoli dal punto di vista negoziale, occorre tuttavia evitare, in questa fase, la comunica-

MODUS

zione a Magnago della risposta ai 53 punti da lui recentemente sollevati (risposta per la quale occorre tuttora elaborare in forma definitiva alcune formule rimaste in sospeso). Se ciò avvenisse senza che fosse conclusa in maniera definitiva la parte formale della controversia, è ovvio che successivamente dovremmo attenderci, oltre che maggiori difficoltà nel convincere gli austriaci ad un qualsiasi compromesso, la necessità di nuove concessioni a favore della SVP per la successiva approvazione da parte di essa del cosiddetto calendario operativo.

Si noterà, d'altra parte, che con la comunicazione a Magnago della risposta ai suoi 53 punti non si assicura affatto la conclusione della controversia, che non può non essere cercata se non su di un piano globale, ma si rende più difficile che essa abbia luogo a condizioni per noi più favorevoli.

b) [*sic*] In relazione a quanto esposto al precedente paragrafo, nel rispondere ai quesiti posti da Magnago deve essere chiaramente specificato che non si intende prendere alcun impegno, al tempo stesso, circa la collocazione e la formulazione definitiva che verranno date alle singole risposte. Al massimo potrebbero essere date indicazioni precise soltanto per le variazioni effettive al testo del pacchetto. Si dovrebbe escludere, in ogni modo, di parlare di note a tale testo, sia che si tratti di includerle nel pacchetto stesso o in un elenco separato. Ciò vale, evidentemente, anche per i cosiddetti «chiarimenti Moro», che anch'essi dovranno essere suddivisi in modifiche vere e proprie del «pacchetto» e in interpretazioni o chiarimenti, che non dovrebbero trovare posto nel pacchetto stesso, ma che dovrebbero essere oggetto di dichiarazioni separate.

c) La comunicazione al Dr. Magnago della risposta alle sue 53 richieste di chiarimento deve essere congiunta con l'indicazione, allo stesso Dr. Magnago, delle operazioni formali relative alla chiusura della controversia (calendario operativo ed annessi) con la specifica che si tratta chiaramente di una soluzione globale e che la SVP deve nello stesso tempo accettare o respingere sia il pacchetto che le indicazioni delle operazioni formali relative.

d) Si deve inoltre tenere presente che non sembra opportuno provvedere alla consegna, alla parte austriaca, delle variazioni del pacchetto se non dopo che il pacchetto stesso, insieme con il calendario operativo, sia stato approvato dalla SVP. In caso contrario, si otterrebbe il risultato di rischiare di fornire agli austriaci elementi per l'internazionalizzazione delle misure, senza avere la certezza che la soluzione prevista possa essere attuata o almeno possa permetterci di sviluppare, in base alle previsioni, una nostra opportuna successiva azione.

e) Al fine di accelerare la conclusione delle conversazioni in corso, sembra infine indispensabile sollecitare le decisioni di massima, cui è stato fatto cenno nel paragrafo 6 del presente Appunto.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 1924.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi DD. 508, 510, 511, 512 e 513.
4 Vedi D. 468.
5 Vedi D. 508.
6 Vedi D. 510.
7 Vedi D. 512.
8 Vedi D. 153.

MODUS

515

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 14 luglio 1969.**

A. Ho ricevuto stamane, a sua richiesta, questo Ambasciatore d'Austria. Egli mi ha comunicato quanto segue, specificando che lo faceva per incarico del suo Governo:

«Nella supposizione che la firma dell'accordo circa l'applicazione dell'Articolo 27 a) della Convenzione di Ginevra abbia luogo dopo la prima lettura della legge costituzionale nelle due Camere del Parlamento italiano; e nella supposizione che la questione dell'attuazione delle cosidette disposizioni amministrative venga risolta in conformità colle proposte di Vienna e che la disposizione austriaca a rilasciare una dichiarazione sul terrorismo venga interpretata ed accettata secondo le modalità illustrate a suo tempo, la posizione di Vienna sulle questioni ancora sospese è la seguente:

1. *Quinto paragrafo della dichiarazione liberatoria*

Si concorda con la formulazione proposta da parte italiana il 4 corrente[3], ma si prega di inserire l'inciso "con particolare riguardo agli interessi della popolazione altoatesina di lingua tedesca", tra virgole dopo la parola "indicato" e prima della parola "misure". Il restante testo rimane del tutto invariato.

2. *Termini relativi al trasferimento degli Uffici e del personale* (decreto del Presidente della Giunta Regionale o del Commissario governativo)

Si concorda con la proposta italiana del 2 corrente[4].

3. *Comitato preparatorio*

Si prende atto del testo proposto da parte italiana il 2 corrente nella supposizione che esso corrisponda per contenuto e portata alla risposta scritta data a suo tempo sull'argomento dal Presidente del Consiglio Moro a Magnago[5]. Se dal confronto della formula italiana del 2 luglio con l'anzidetta presa di posizione scritta del Presidente Moro dovessero sorgere dei dubbi, la presa di posizione scritta dal Presidente Moro dovrebbe essere determinante al fine di eliminare tali dubbi.

4. *Pacchetto residuo*

In linea di massima si concorda con le proposte italiane e si prende atto che "tutte le modifiche e aggiunte al testo del pacchetto dal luglio 1966 in poi saranno consegnate" all'Austria e questa riceverà un'informazione completa di tutte le decisioni fissate in altra forma in ordine all'interpretazione ed alla attuazione del pacchetto.

In considerazione del fatto che il Governo austriaco deve avere una conoscenza precisa e completa del contenuto e dell'interpretazione del pacchetto, occorre offrire un modo di informazione che non lasci incertezze sul contenuto e sull'interpretazione del pacchetto».

A chiarimento di quest'ultima frase, Loewenthal ha precisato che da parte austriaca si pensava che, comunque, tale conoscenza delle interpretazioni del pacchetto poteva significare, ad avviso di Vienna, che il testo di tali elementi chiarificativi ed interpretativi dovesse essere dettato da parte qualificata italiana a parte qualificata austriaca.

Loewenthal ha aggiunto, sempre con riferimento all'ultima parte della sua comunicazione, l'opinione che sarebbe utile che anche le «osservazioni importanti» per la conoscenza del pacchetto fossero rese note alla parte austriaca per iscritto. Tale

MODUS

richiesta, egli ha aggiunto, rispondeva unicamente a esigenze di ordine pratico. Per venire incontro alle nostre prevedibili perplessità, da parte austriaca si dichiarava fin d'ora che «una simile procedura non costituisce in alcun modo un tentativo di trarre conseguenze giuridiche dal fatto che vi è stata una informazione scritta».

B. Nel prendere atto di quanto comunicatomi da Loewenthal, ho formulato, a titolo personale, le seguenti osservazioni preliminari:

a) per quanto concerne la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo, da parte nostra dovevano tuttavia essere richiesti dei chiarimenti e formulate delle riserve:

aa) per quanto riguarda il testo della dichiarazione, in quanto dalle sommarie indicazioni ricevute risultava mancante sia un esplicito riferimento alla controversia altoatesina, sia una qualsiasi precisazione in merito all'azione che il Governo austriaco intenderebbe svolgere per la prevenzione degli atti di terrorismo;

bb) circa la data di effettuazione della dichiarazione, che dovrebbe essere concordata e non essere troppo lontana dalla dichiarazione del Governo italiano al Parlamento;

cc) circa la forma in cui la dichiarazione dovrebbe essere effettuata (e cioè dichiarazione *autonoma*, non sollecitata da interrogazioni del Governo austriaco, al Consiglio Nazionale, oppure risposta orale o scritta del Cancelliere ad una interrogazione parlamentare.

Questo punto avrebbe dovuto essere approfondito e deciso in relazione al momento in cui la dichiarazione sarebbe stata rilasciata, anche tenendo conto del contenuto della dichiarazione e del contesto in cui avrebbe avuto luogo.

Ho sottolineato infine che naturalmente, ove si verificassero atti di terrorismo prima che la dichiarazione abbia luogo, ogni intesa cui si giungesse in merito ai punti sopra accennati dovrebbe essere riveduta;

b) per quanto riguarda la nuova proposta concernente la modifica del V capoverso della «dichiarazione liberatoria» mi sono riservato di sottoporla all'esame dei giuristi;

c) ho preso atto della comunicazione relativa all'accettazione della formula da noi proposta per il computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja ed il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli Uffici regionali alla Provincia;

d) *Comitato preparatorio*. Per quanto riguarda la costituzione e la competenza del Comitato preparatorio, mi sono riservato di controllare il testo dei chiarimenti forniti a suo tempo al Dr. Magnago dall'allora Presidente Moro. Ma ho detto che, a prima vista, la risposta austriaca sollevava una questione estremamente delicata, che aveva tratto all'internazionalizzazione delle misure del pacchetto. Era stato probabilmente un errore l'averla sollevata. Ora si trattava di evitare che una manovra inopportuna bloccasse tutta la soluzione della controversia;

e) per quanto concerne la consegna delle «modificazioni del pacchetto», quale esso era al 18 luglio 1966[6], mi sembrava di constatare che era stata raggiunta, almeno sul piano tecnico, una intesa. Forse la formula con cui si definiva che cosa si dovesse comprendere per «modifiche del pacchetto» poteva essere meglio precisata. Mi riservavo di fare avere a Loewenthal un suggerimento in proposito. Mi sembrava tuttavia

MODUS

che fossimo ormai, su tale punto, sostanzialmente d'accordo. Ne conseguiva che, mentre da parte nostra si concordava su un'adeguata informazione all'Austria in merito a fatti e circostanze rilevanti per l'attuazione dell'accordo, tale ulteriore informazione doveva essere esclusivamente verbale. Doveva comunque essere messo in chiaro a che cosa si dovesse riferire l'informazione stessa. Le formule riprodotte nella comunicazione austriaca – due e di diverso contenuto – mi sembravano dovessero essere rielaborate in modo che non vi fossero equivoci sopra il contenuto ed i limiti di tale informazione. Anche a questo proposito mi riservavo di far pervenire a Loewenthal opportuni suggerimenti.

Che tale informazione orale dovesse estendersi fino a costituire una vera e propria dettatura, mi sembrava poi che non fosse mai stato previsto. È ovvio che, nel corso di qualsiasi colloquio, un diplomatico può prendere le annotazioni che crede. La dettatura è, tuttavia, qualcosa di ben diverso dall'informazione orale. Si tratta di una comunicazione di carattere puramente meccanico, che in un certo senso è più vicina alla consegna di un testo che alla vera informazione orale. Dovevo quindi insistere per il nostro concetto di informazione orale, facendo rilevare che il problema probabilmente è di scarsa importanza dal punto di vista pratico, ma che, così come era stato posto, sembrava più grave, proprio per le sue possibili conseguenze giuridiche.

Proprio per questo avevo ascoltato con interesse le proposte fattemi circa una eventuale dichiarazione del Governo austriaco nel caso che da parte nostra si fosse acceduto a consegnare, per iscritto, anche le informazioni relative al pacchetto.

Da parte mia avrei intanto sottoposto all'esame dei giuristi il testo dell'eventuale dichiarazione austriaca, nei termini che mi erano stati indicati. Occorreva tuttavia conoscere, fra l'altro, per valutare la portata di essa, se tale dichiarazione sarebbe stata fatta verbalmente oppure per iscritto e, in quest'ultimo caso, in quale contesto; e se essa avrebbe riguardato il pacchetto o le sue modificazioni oppure soltanto le informazioni supplementari. Si trattava di un punto di grande importanza, che meritava di essere approfondito, perché, se risolto, poteva permettere la più agevole soluzione di altre questioni all'esame. Ho aggiunto che, se da parte austriaca si pensava che la consegna del pacchetto non dovesse avere conseguenze sul piano giuridico ai fini della tesi della internazionalizzazione del pacchetto, non mi spiegavo il motivo per il quale il Governo di Vienna non accettava, ad esempio, che il pacchetto gli venisse consegnato da persona non competente.

C. Un tema che è stato oggetto di scambi di vedute è stato il cosidetto «precalendario». Come si ricorderà, esso, secondo le previsioni fatte finora, dovrebbe consistere di tre operazioni: incontro politico; consegna delle modifiche del pacchetto; dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo. Come è noto, da parte nostra non si è mai definitivamente acceduto alla tesi austriaca della necessità di un incontro politico prima dell'inizio del calendario operativo. Loewenthal mi ha oggi ripetuto che da parte di Vienna si insiste perché sia previsto un incontro politico, a livello Cancelliere austriaco-Presidente del Consiglio italiano, o a livello Ministri degli Affari Esteri. Egli ha aggiunto che tale incontro politico dovrebbe essere preceduto dalle due altre operazioni del «precalendario».

MODUS

Ho risposto che, ovviamente, non potevo prendere posizione circa l'incontro politico: ma non potevo fare a meno di ricordare oggi la nostra tesi secondo la quale tale incontro, in certe circostanze, poteva essere superfluo. Potevo invece dire fin d'ora che la richiesta secondo la quale l'incontro politico (ove dovesse aver luogo e non fosse sostituito da altra comunicazione di contenuto e di livello politico), dovrebbe essere preceduto dalla consegna delle modifiche del pacchetto e dalla dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo, rovesciava tutte le precedenti intese. Mi sembrava quindi che, da parte nostra, essa non potesse essere accolta.

D. Mi sono, comunque, riservato di dare al mio interlocutore, nel più breve tempo, tutti i chiarimenti e tutte le informazioni supplementari di cui la nostra conversazione aveva messo in luce la necessità. Anch'egli, dal canto suo, mi ha assicurato che mi avrebbe fatto pervenire, al più presto, gli elementi richiestigli.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 510.
4 Vedi D. 508.
5 Vedi D. 194, Allegato.
6 Vedi D. 153.

516

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 16 luglio 1969.**

1. Ho avuto oggi un nuovo colloquio con questo Ambasciatore d'Austria e secondo le istruzioni ricevute gli ho fatto le seguenti comunicazioni, premettendo che esse dovevano essere naturalmente intese nel quadro di una soluzione globale e riflettevano un punto di vista puramente tecnico (e facevano quindi riserva di una successiva approvazione sul piano governativo):

a) prendevo atto dell'accettazione, da parte austriaca, della formula da noi proposta per il computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli Uffici regionali alla Provincia;

b) prendevo atto dell'accettazione, da parte austriaca, della formula, pure da noi proposta, per la modifica del quinto capoverso della «dichiarazione liberatoria», con lo spostamento, tuttavia, dell'inciso: «con particolare riguardo agli interessi della popolazione altoatesina di lingua tedesca» e il suo inserimento fra le parole «indicato» e «misure». La formula definitiva – che si accoglie – risultava pertanto la seguente:

«Tenuto conto che il Governo italiano, nella sua dichiarazione governativa del …, ha annunciato ed ha specificatamente indicato, con particolare riguardo agli interessi della popolazione altoatesina di lingua tedesca, misure destinate ad assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo dei gruppi linguistici dell'Alto Adige». A tale riguardo ho chiesto a Loewenthal che mi fosse fatto conoscere il testo della formula in lingua tedesca;

MODUS

c) in merito alla competenza del Comitato preparatorio sui provvedimenti per l'Alto Adige, ho precisato che il nostro testo non sembrava in contrasto con i cosidetti «chiarimenti Moro». Infatti, le «intese politiche raggiunte», che detto chiarimento menziona e che consistono nelle intese fra il Governo e gli esponenti politici altoatesini, si sono interamente tradotte e concretate nelle misure del pacchetto. Compito del Comitato sarà appunto quello di assistere il Governo nella predisposizione di norme di legge, allo scopo di farle corrispondere al contenuto del pacchetto. Auspicavo che, su questa base, da parte austriaca si sarebbe espresso il definitivo accordo in merito alla formula da noi presentata il 2 luglio[3];

d) ho confermato che da parte italiana si è disposti a:

aa) consegnare il testo delle modifiche alle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966[4], nonché le nuove disposizioni legislative ed amministrative;

bb) dare informazioni verbali circa le precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici altoatesini su alcuni aspetti del previsto riordinamento della Provincia di Bolzano, in quanto rilevanti per la definizione della autonomia provinciale.

Ho aggiunto che non si poteva accettare, invece, la proposta di comunicare le precisazioni di cui al punto bb), attraverso un procedimento di dettatura, in quanto ciò equivarrebbe ad una effettiva consegna;

e) la recente offerta austriaca di rilasciare apposita dichiarazione per precisare che la consegna del pacchetto non verrebbe considerata «konkludente Handlung»[5], era da noi ritenuta meritevole di attenta considerazione. Tuttavia la formula prospettataci il 14 luglio u.s.[6] non era tale da superare le nostre preoccupazioni, in quanto ambigua e non precisa;

f) per quanto concerneva la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo ho insistito affinché:

aa) nella dichiarazione stessa sia inserito un esplicito riferimento all'Alto Adige e affinché sia precisato che il Governo austriaco intende svolgere una opportuna azione anche per la *prevenzione* degli atti di terrorismo;

bb) la data di effettuazione della dichiarazione venga concordata e non risulti troppo lontana dalla dichiarazione iniziale del Governo italiano al Parlamento;

cc) la dichiarazione venga effettuata dal Governo austriaco davanti al Consiglio Nazionale in forma autonoma, cioè non sollecitata da interrogazioni, oppure attraverso una risposta orale del Cancelliere ad una interrogazione parlamentare, ove questa abbia luogo in un periodo in cui il Consiglio Nazionale è in sessione.

Ho infine precisato che da parte italiana si ritiene necessario, ove si verificassero atti di terrorismo prima che abbia avuto luogo la dichiarazione, che ogni intesa intervenuta in merito ai punti sopra accennati sia opportunamente riveduta.

2. Loewenthal ha preso atto della mia comunicazione. A sua volta egli mi ha comunicato, in base alle istruzioni ricevute, quanto segue:

a) da parte austriaca si ritiene sempre che un incontro politico sia auspicabile;

b) per quanto concerne la dichiarazione del Cancelliere austriaco sul terrorismo, si fa presente che la risposta scritta del Cancelliere Federale si riferirà espressamente agli atti terroristici in territorio italiano ed esprimerà la decisione di impedire

MODUS

qualsiasi specie di ricorso alla violenza e di attività terroristica. Il regolamento del Consiglio Nazionale rende possibile una procedura che, da un lato, evita una connessione della dichiarazione scritta col calendario operativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze di tempo fatte valere da parte italiana. Peraltro da parte austriaca non si può accettare la tesi che eventuali nuovi atti di violenza creerebbero una situazione per cui le attuali intese a questo riguardo decadrebbero;

c) la dichiarazione sul terrorismo e la consegna del pacchetto sono presupposti concordati per far scattare il calendario operativo. Da parte austriaca si ritiene di avere il diritto (a questo riguardo ho subito contestato l'esattezza dell'uso di un simile termine che potrebbe solo essere giustificato se si fosse in presenza, come non siamo, di un accordo internazionale) a pretendere il mantenimento della promessa italiana di completa informazione circa le modificazioni del pacchetto. Si insiste quindi sulle formule – in precedenza comunicate – concernenti la consegna del resto del pacchetto e la restante informazione da fissare per iscritto (sotto dettatura). Da parte austriaca non si ravvisano difficoltà a ricevere, all'atto della consegna o dell'informazione, una dichiarazione italiana in cui venga precisato che tali atti servono – in conformità con il carattere del calendario operativo ed in armonia con la concordata riserva dei punti di vista giuridici – esclusivamente all'informazione e non costituiscono un atto che possa conferire al pacchetto il carattere di un accordo;

d) la precedente presa di posizione austriaca nei confronti della formula italiana concernente il Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige significa che Magnago, in caso di dubbio, deve potersi richiamare al testo dei chiarimenti Moro. Si ritiene, peraltro, che i concetti «contenuto delle misure previste» e «intese politiche raggiunte» significhino sostanzialmente la stessa cosa. Se questa supposizione è giusta, si esclude da parte austriaca che possano sorgere difficoltà ed un confronto delle due formule diventa superfluo. Si fa notare, inoltre, che poiché il testo della formula concernente il Comitato preparatorio fa parte del «resto» del pacchetto, una dichiarazione italiana redatta secondo la precedente lettera c) si riferirebbe anche ad esso.

3. Nel prendere atto di quanto comunicatomi, ho formulato le seguenti osservazioni preliminari:

a) non mi sembrava che si potesse prendere oggi alcun impegno circa il cosidetto incontro politico. Ho ribadito, del resto, quanto avevamo già detto in passato circa la possibilità di farne a meno. Ho aggiunto che, comunque, secondo le precedenti intese, tale incontro dovrebbe se mai precedere – e non seguire – la consegna delle modificazioni del pacchetto e la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo;

b) per quanto concerne la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo ho confermato la nostra posizione, quale sopra esposta, precisando:

- che non esiste alcuna separazione ideologica fra pre-calendario e calendario operativo in quanto le operazioni del pre-calendario sono state omesse dal calendario operativo solo per motivi di ottica, pur facendo, in sostanza, parte di esso;
- dovevo formulare ogni riserva circa la posizione austriaca contraria ad accettare il punto di vista italiano secondo il quale il verificarsi di atti di terrorismo prima che abbia luogo la dichiarazione renderebbe necessario di rivedere ogni intesa in merito al testo, alla data e alla forma della dichiarazione governativa austriaca contro il terrorismo;

MODUS

c) per quanto concerne la consegna delle modifiche del pacchetto – a parte il fatto che negavo recisamente l'esistenza di un presunto diritto austriaco a pretendere il mantenimento di quella che viene chiamata «promessa italiana» al riguardo – ho sottolineato che nel corso dei contatti italo-austriaci sono state raggiunte intese su un certo numero di punti, intese che sono valide per la parte italiana nel quadro di una soluzione globale. Esse non possono essere invocate ora dalla parte austriaca come qualche cosa di acquisito in relazione a singoli punti, quando gli altri sono tuttora in discussione;

d) la proposta austriaca secondo la quale da parte italiana si potrebbe accompagnare la consegna del «resto» del pacchetto con una dichiarazione del tenore indicatomi, costituisce un notevole peggioramento rispetto alla proposta del 14 luglio. Mi sembrava infatti che ciò che doveva interessare il Governo italiano era che la dichiarazione provenisse da parte austriaca, essendo ovviamente Vienna quella che sarebbe indotta a trarre illazioni giuridiche dalla nostra consegna. Comunque mi sono riservato di far conoscere la nostra posizione al riguardo dopo aver sottoposto la formula proposta da Loewenthal all'esame dei giuristi;

e) dalla comunicazione fattami da Loewenthal in merito al punto di vista austriaco circa la competenza del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige, mi sembrava di poter dedurre che essa equivaleva in sostanza ad una accettazione della formula da noi proposta.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 508.
4 Vedi D. 153.
5 Vedi D. 517, nota 7.
6 Vedi D. 515.

517

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 17 luglio 1969.**

Il 2 luglio u.s. ha avuto inizio, come è noto, una serie di incontri con questo Ambasciatore d'Austria[3] sugli aspetti formali relativi alla chiusura della controversia altoatesina (Calendario operativo).

Si espongono sinteticamente, qui di seguito, i risultati finora raggiunti in tali contatti.

A. *Questioni risolte*

Possono essere considerate risolte sul piano tecnico, sempre nella cornice di una soluzione globale dei problemi in esame (e salvo successiva approvazione sul piano governativo) le seguenti questioni:

a) definizione del rapporto temporale fra la firma dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja e la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana (mediante accettazione del punto di vista austriaco, secondo cui la firma dovrà avere luogo dopo la votazione in prima lettura della legge costituzionale italiana);

MODUS

b) definizione del momento di attuazione del pacchetto – richiesta austriaca di attuazione preliminare delle due note misure particolari concernenti la materia radio-televisiva (con l'accettazione, da parte nostra, che le due misure in parola vengano attuate con provvedimenti legislativi);

c) inserimento nel punto 2 del cosiddetto Calendario operativo del riconoscimento della personalità giuridica al Südtiroler Alpenverein (mediante accettazione da parte italiana della richiesta austriaca);

d) autenticazione dei documenti di chiusura (col ritiro, da parte austriaca, di tale richiesta);

e) computo dei termini per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza nel caso di mancata emanazione del decreto per il passaggio degli Uffici regionali alla Provincia (in seguito all'accettazione, da parte austriaca, della formula da noi proposta);

f) modifica del quinto capoverso della dichiarazione liberatoria austriaca (mediante accettazione da parte nostra della formula seguente: «Tenuto conto che il Governo italiano, nella sua dichiarazione governativa del …, ha annunciato ed ha specificatamente indicato, con particolare riguardo agli interessi della popolazione altoatesina, misure destinate ad assicurare in modo durevole la convivenza pacifica e lo sviluppo dei gruppi linguistici dell'Alto Adige». (Tale formula riproduce, con il semplice spostamento di un inciso, quella approvata nel corso della riunione del Comitato dei Ministri del 26 giugno u.s.[4]);

g) modifica al testo della dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale (mediante l'elaborazione di un testo concordato);

h) competenza del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige. È stato fatto da noi presente che il chiarimento comunicato a Loewenthal il 2 luglio u.s.[5], circa la competenza del Comitato, non sembra in contrasto con i cosiddetti «chiarimenti Moro», poiché le «intese politiche raggiunte» – che il «chiarimento Moro» menziona e che consistono nelle intese fra il Governo e gli esponenti politici altoatesini – si sono interamente tradotte e concretate nelle misure del pacchetto. Compito del Comitato deve essere, appunto, quello di assistere il Governo nella predisposizione delle norme di legge, allo scopo che esse corrispondano al contenuto del pacchetto. Da parte austriaca ci è stato fatto presente che, se i concetti «contenuto delle misure previste» e «intese politiche raggiunte» significano sostanzialmente la stessa cosa, una discussione sulle due formule diventa superflua. Poiché la condizione sollevata da parte austriaca sembra soddisfatta, la questione si può considerare risolta.

B. *Questioni aperte*

Sono rimaste aperte invece le seguenti questioni:

a) *Consegna delle modifiche del pacchetto*

Occorre premettere che da parte nostra si è dichiarato che siamo disposti a:

aa) consegnare il testo delle modifiche alle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966[6], nonché le nuove disposizioni legislative e amministrative;

bb) dare informazioni verbali circa le precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici altoatesini su alcuni aspetti del previsto riordinamento della Provincia di Bolzano, in quanto rilevanti per la definizione della autonomia provinciale.

MODUS

Mentre sul punto di cui alla lettera aa) vi è un sostanziale consenso, sul punto di cui alla lettera bb) da parte austriaca si insiste che le precisazioni vengano comunicate attraverso un procedimento di *dettatura*. Ciò non può essere accettato da parte nostra, poiché equivarrebbe ad una effettiva consegna del testo. È stato invece proposto di effettuare tale comunicazione mediante *informazione o lettura lenta*. Sembra che converrebbe insistere su tale proposta.

b) *Consegna del pacchetto e dei chiarimenti*

Da parte austriaca si è dichiarato il 12 corrente alla nostra Ambasciata in Vienna[7] di essere disposti a rilasciare apposita dichiarazione scritta per precisare che la consegna, da parte nostra, del pacchetto non verrebbe considerata una «konkludente Handlung». Tale eventualità non può non essere oggetto di attenta considerazione per le possibilità che essa potrebbe offrirci per la soluzione di alcuni punti tuttora aperti e per la salvaguardia del nostro punto di vista giuridico, contrario all'internazionalizzazione del «pacchetto».

Di fatto, tuttavia, Loewenthal ci ha prospettato il 14 luglio u.s.[8], in relazione a quanto è stato esposto nel paragrafo precedente, la richiesta di una comunicazione per iscritto anche dei chiarimenti del pacchetto, dichiarando che «simile procedura (ossia la comunicazione per iscritto alla parte austriaca dei chiarimenti al pacchetto) non costituisce in alcun modo un tentativo di trarre conseguenze politiche dal fatto che vi è stata una informazione scritta». Tale dichiarazione, che l'Ambasciatore d'Austria ha detto di essere autorizzato a fare solo oralmente, non è certo tale da superare in alcun modo le nostre preoccupazioni, non solo per la sua scarsa solennità, ma anche perché imprecisa e suscettibile di interpretazioni equivoche.

Richiesto di voler precisare con quali formalità Vienna fosse disposta a rilasciare tale dichiarazione e se essa si riferirebbe alla comunicazione dell'intero pacchetto o delle sue variazioni o dei cosiddetti chiarimenti, Loewenthal ha fatto invece il 16 luglio[9] la seguente comunicazione, che modifica sostanzialmente la proposta da lui avanzata il 14 luglio: «Non vediamo ostacoli a ricevere, all'atto della consegna o della informazione, una dichiarazione italiana in cui venga precisato che tali atti servono – *in conformità del carattere del Calendario operativo* e in armonia con la *concordata* riserva dei punti di vista giuridici – esclusivamente all'informazione e che non costituiscono una azione che possa conferire al pacchetto il carattere di un accordo».

Tale proposta austriaca, che costituisce un evidente peggioramento rispetto alle precedenti, non sembra in alcun modo accettabile. Vi è da considerare, al riguardo, che ciò che a noi può interessare è che la dichiarazione prevista provenga da parte austriaca, essendo ovviamente Vienna la parte che potrebbe tendere a trarre illazioni giuridiche dall'avvenuta consegna. Inoltre – e ciò vale anche per la proposta del 14 luglio – pare evidente, sempre in relazione alla possibile rilevanza giuridica della consegna del pacchetto, che una dichiarazione esplicativa, comunque formulata, dovrebbe riferirsi all'intero pacchetto e non soltanto al «resto» di esso o, ancor meno, ai soli chiarimenti. Infatti, qualora tale dichiarazione contemplasse soltanto una parte del pacchetto, o i soli chiarimenti, se ne potrebbe indurre «contrario» che la consegna delle altre parti possa effettivamente avere dato luogo ad un accordo.

Sembra tuttavia che l'eventualità di una dichiarazione austriaca (avente il carattere giuridico di una confessione) circa il valore della consegna del pacchetto debba

MODUS

essere ulteriormente esplorata. A tale scopo si potrebbero presentare le seguenti proposte, indicate in ordine di preferenza decrescente in base alla loro portata ed alla loro conseguente utilità (escludendo, la prima, la formazione di un accordo sul contenuto del pacchetto; la seconda, la sola rilevanza, a tali fini, dell'avvenuta comunicazione):

1. Dichiarazione austriaca del seguente tenore: «Si dichiara che il fatto che da parte italiana sia portato a nostra conoscenza il contenuto del pacchetto non significa che tale contenuto formi oggetto di un accordo fra i due Paesi. Tale informazione non può pregiudicare in alcun modo le prerogative sovrane di decisione del Parlamento italiano».

2. Dichiarazione austriaca del seguente tenore: «II fatto che vi sia stata una comunicazione scritta non consentirà comunque di trarre conseguenze giuridiche da tale comunicazione. Tale informazione non può pregiudicare in alcun modo le prerogative sovrane di decisione del Parlamento italiano».

Si tratta, naturalmente, di proposte che, pur non sembrando formalmente molto diverse da quelle cui è stato accennato il 12 corrente alla nostra Ambasciata a Vienna, incontreranno verosimilmente – e particolarmente la prima – la più viva resistenza austriaca.

Si potrebbe quindi immaginare, altresì, che ogni eventuale consegna o informazione agli austriaci fosse accompagnata da una dichiarazione italiana, così concepita: «Si dichiara che qualsiasi informazione fornita circa il pacchetto è un atto unilaterale ed autonomo del Governo italiano che non costituisce né può costituire riconoscimento di un qualsiasi obbligo internazionale».

Nei casi sub-1 e sub-2 la dichiarazione dovrebbe essere rilasciata da Vienna per iscritto e dovrebbe essere incorporata in una nota austriaca che potrebbe esserci inviata per richiedere la consegna del testo delle misure previste per la Provincia di Bolzano, nota di cui da parte nostra si accuserebbe ricevuta.

Si potrebbe altresì concordare di dare carattere di segretezza a tale scambio di note, di cui noi ci potremmo avvalere – dandogli pubblicità – solo nell'eventualità che la questione dell'esistenza di un accordo venga sollevata davanti ad un foro internazionale.

c) *Incontro politico e pre-Calendario*

Come è noto, secondo le previsioni fatte sinora, il pre-Calendario dovrebbe consistere in tre operazioni:

- incontro politico;
- consegna delle modifiche del pacchetto;
- dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo.

Da parte nostra non si è mai definitivamente acceduto alla tesi austriaca della necessità dell'incontro politico prima dell'inizio del Calendario operativo. Da parte di Vienna si insiste ora perché sia previsto un incontro politico, a livello Cancelliere austriaco-Presidente del Consiglio italiano, o a livello Ministri degli Affari Esteri e perché tale incontro sia preceduto dalle due altre operazioni del pre-Calendario.

A tale riguardo sembra che non si possa prendere, oggi, alcun impegno e che convenga ribadire le nostre precedenti posizioni, sottolineando che, comunque, secondo le precedenti intese, l'incontro dovrebbe, se mai, precedere – e non seguire – la consegna delle modifiche del pacchetto, nonché la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo.

MODUS

d) *Dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo*

Preso atto del fatto che gli austriaci ci hanno precisato che in essa sarà contenuto un riferimento esplicito agli atti terroristici compiuti in territorio italiano, sembra opportuno insistere perché sia meglio espresso l'impegno del Governo di Vienna a svolgere un'opportuna azione anche per la prevenzione degli atti di terrorismo e perché da parte austriaca si tenga conto che la data di effettuazione della dichiarazione deve essere collegata a quella delle altre operazioni previste anch'esse dal pre-Calendario. Ai fini negoziali, si potrebbe per il momento insistere affinché la dichiarazione del Governo austriaco davanti al Consiglio Nazionale venga effettuata in forma autonoma (cioè non sollecitata da interrogazioni) accettando, poi, che essa abbia luogo attraverso una risposta orale del Cancelliere ad una interrogazione parlamentare, ove essa debba essere fatta in un periodo in cui il Consiglio Nazionale austriaco è in sessione.

Si dovrebbe infine insistere affinché da parte austriaca si accetti che, ove si verifichino atti di terrorismo prima che abbia luogo la dichiarazione, le intese di massima intervenute in merito al contenuto della dichiarazione ed alla forma in cui verrà rilasciata, vengano opportunamente rivedute.

e) *Riunione di esperti*

Una riunione di esperti a carattere conclusivo potrebbe essere utile in quanto consentirebbe un rapido esame delle varie questioni ed una chiara e precisa definizione delle intese raggiunte. Tale procedura appare preferibile, a chiusura delle conversazioni dirette con questo Ambasciatore d'Austria, per un definitivo accertamento delle soluzioni previste sui punti tuttora controversi. Naturalmente, vi si potrebbe rinunciare se motivi di particolare urgenza consigliassero di definire le intese tecniche sul piano diplomatico.

C. *Seguito da dare ad eventuali intese raggiunte in sede tecnica*

Nel corso di una riunione che ha avuto luogo presso la Presidenza del Consiglio il 16 luglio u.s.[10] è stato esaminato se, dopo l'eventuale soluzione delle questioni tuttora aperte sul piano internazionale, si possa senz'altro procedere a dare comunicazione a Magnago dei risultati della cosiddetta «rilettura» del pacchetto e del Calendario operativo, quale verrebbe definito nel corso degli attuali contatti italo-austriaci a livello tecnico. È stato, da qualche parte, fatto valere l'argomento che già nel corso della riunione del Comitato dei Ministri, del 25 giugno u.s., era stato stabilito che la comunicazione dei nuovi chiarimenti e del Calendario operativo al Dr. Magnago potesse avvenire subito dopo la definizione delle questioni tuttora aperte circa gli aspetti formali della controversia. Di conseguenza si tratterebbe di un atto già autorizzato dal Governo al quale si potrebbe senz'altro dare corso.

In proposito sembra invece che si debba ritenere che a ciò non possa addivenirsi senza un'apposita decisione sul piano politico, anche in considerazione del fatto che tale comunicazione darebbe il via ad una serie di atti di valore sostanziale (approvazione del pacchetto e del Calendario operativo da parte del Congresso della SVP e operazioni pre-Calendario) ed impegnerebbe fin d'ora, di fatto, il Governo italiano a mettere in moto la procedura di chiusura della controversia.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.

2 Sottoscrizione autografa.

3 Vedi DD. 508, 510, 511, 512, 513, 515 e 516.

MODUS

[4] *Recte*: 25 giugno, vedi D. 505, nota 3.
[5] Vedi D. 508.
[6] Vedi D. 153.
[7] Non è stata rinvenuta alcuna comunicazione da Vienna sull'argomento. Vedi anche D. 519.
[8] Vedi D. 515.
[9] Vedi D. 516.
[10] Non è stata rinvenuta documentazione in proposito.

518

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 18 luglio 1969.**

1. Ho ricevuto stamane, a sua richiesta, questo Ambasciatore d'Austria. In relazione alle nostre recenti conversazioni, egli mi ha comunicato, su istruzioni di Vienna, quanto segue:

a) *Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige:*

alla luce dei chiarimenti forniti da parte italiana in data 16 luglio u.s.[3], la formula relativa alla composizione ed alla competenza del Comitato, proposta da parte italiana in data 2 luglio u.s.[4], viene ritenuta soddisfacente.

b) *Dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo*:

aa) la richiesta italiana che la dichiarazione contenga un esplicito riferimento all'Alto Adige e precisi che il Governo austriaco intende svolgere un'opportuna azione anche per la prevenzione degli atti di terrorismo appare sostanzialmente superata dai successivi chiarimenti austriaci;

bb) in merito a quanto fatto presente da parte italiana circa la data e la forma della dichiarazione, si conferma che il regolamento del Consiglio Nazionale austriaco permette una opportuna flessibilità che consente di tenere conto delle esigenze di entrambe le parti. In ogni caso da parte austriaca si ha intenzione di far luogo alla dichiarazione prima della riapertura del Consiglio Nazionale;

cc) da parte austriaca si è d'accordo per riesaminare il problema nei suoi aspetti principali (testo, data e forma della dichiarazione) ove si verificassero atti di terrorismo prima che la dichiarazione sia effettuata. Non si ritiene, tuttavia, opportuno menzionare fin d'ora tale possibilità, per evitare che ciò possa diventare di pubblico dominio e costituire un incoraggiamento, sia pure minimo, ad eventuali atti di terrorismo.

c) *Comunicazione del «resto» del pacchetto*:

aa) da parte austriaca si è d'accordo circa la proposta italiana che prevede la consegna del testo delle modifiche alle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966[5], nonché delle nuove disposizioni legislative ed amministrative;

bb) si concorda anche circa il fatto che vi sia «informazione verbale circa tutte le precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici alto-atesini, su alcune misure del pacchetto». (Dopo una lunga discussione al riguardo Loewenthal ha accettato, salvo approvazione da parte del Ballhaus, che tale informazione verbale consista in una lettura lenta che consenta di avere una precisa conoscenza dei punti in esame);

cc) qualora da parte italiana non si dovesse essere disposti a consegnare al Governo austriaco in via diplomatica o a livello degli esperti anche il testo scritto delle «precisazioni», da parte austriaca ci si potrebbe dichiarare d'accordo a che la consegna

MODUS

di tutte le «precisazioni» (non soltanto di alcune di esse, scelte secondo il criterio della loro presunta importanza) venga effettuata non per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, ma per il tramite dell'Ambasciatore Catalano oppure dell'Onorevole Berloffa;

dd) riferendosi, poi, alla proposta fatta da parte austriaca il 16 luglio u.s. (secondo la quale Vienna ravvisava ostacoli a ricevere, all'atto della consegna del «resto» del pacchetto o dell'informazione sulle così dette precisazioni, una dichiarazione italiana in cui fosse precisato che «tali atti servono – in conformità con il carattere del calendario operativo ed in armonia con la concordata riserva dei punti di vista giuridici – esclusivamente all'informazione e non costituiscono un atto che possa conferire al pacchetto il carattere di un accordo») da parte austriaca si è oggi disposti ad ammettere che da tale eventuale dichiarazione siano eliminate le parole «in conformità con il carattere del calendario operativo». Loewenthal ha precisato che ove da parte italiana si decidesse poi di consegnare tutto il pacchetto, con le precisazioni che ad esso si riferiscono, da parte austriaca si sarebbe disposti ad accettare una analoga comunicazione che si riferisse a tutta l'operazione di consegna;

ee) secondo il punto di vista austriaco, la consegna delle modifiche del pacchetto, nonché la comunicazione delle precisazioni, dovrebbe aver luogo soltanto dopo la decisione dell'Esecutivo della SVP che raccomanda l'approvazione del pacchetto al Congresso dello stesso partito, ma comunque prima che il Congresso della SVP sia effettuato.

d) *Incontro politico*:

da parte austriaca si ritiene che il cosidetto «incontro politico» è un atto che si colloca al di fuori della cornice formale del pre-calendario. La sua data potrebbe quindi essere scelta secondo criteri pratici, in modo del tutto indipendente dagli altri elementi del pre-calendario (essa potrebbe essere fissata, ad esempio, in relazione con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite).

e) *Incontro fra gli esperti*:

in linea di massima da parte austriaca si sarebbe disposti anche ad un incontro conclusivo tra gli esperti, ma si ritiene che, date le limitate modifiche apportate ai testi dei documenti di chiusura concordati a Ginevra il 31 gennaio u.s.[6], i testi definitivi potrebbero, per economia di tempo, essere scambiati per via diplomatica.

Loewenthal mi ha poi consegnato il testo tedesco del V capoverso della dichiarazione liberatoria austriaca, quale è stato concordato (v. all. I) e mi ha infine chiesto quale debba essere, a nostro avviso, la successione delle varie operazioni previste.

2. Nel riservarmi di dare una più precisa risposta a quanto comunicatomi, particolarmente su alcuni punti che dovevano essere approfonditi, ho formulato intanto le seguenti osservazioni:

a) ho preso atto che la formula, da noi proposta, relativa alla composizione ed alla competenza del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige è stata accettata da parte austriaca.

b) *Dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo*:

ho confermato che, secondo le intese intercorse, la dichiarazione doveva far parte del cosidetto «pre-calendario»; a sua volta strettamente connesso con il «calendario». Non si poteva accettare che la dichiarazione austriaca «venisse effet-

MODUS

tuata in ogni caso prima della riapertura del Consiglio Nazionale». Essa doveva aver luogo, al contrario, nel momento che sarebbe stato concordato per l'attuazione del «pre-calendario». Ho sottolineato a tale riguardo che, ove il Consiglio Nazionale austriaco fosse stato in sessione, la dichiarazione, a nostro avviso, doveva essere fatta oralmente.

Ho poi formulato ogni riserva in merito a quanto comunicatomi da Loewenthal circa l'intenzione austriaca di non menzionare ora la possibilità di ridiscutere del testo, della data e della forma della dichiarazione, ove si verificassero atti di terrorismo prima che questa abbia luogo, pur prendendo atto delle migliori disposizioni dimostratemi.

c) *Comunicazione del «resto» del pacchetto:*

aa) la proposta austriaca, secondo la quale il testo scritto delle cosidette precisazioni dovrebbe essere consegnato alla controparte austriaca per il tramite dell'Ambasciatore Catalano o dell'Onorevole Berloffa non sembra affatto accettabile. Premesso che le precisazioni in merito alle quali il Governo italiano è disposto a dare informazioni verbali «sono quelle fornite a richiesta di esponenti politici alto-atesini, su alcune misure del pacchetto e rilevanti per la definizione dell'autonomia provinciale», ho sottolineato che non vedevo che differenza vi poteva essere fra la consegna del testo scritto delle precisazioni per il tramite del Ministero degli Affari Esteri – consegna da noi sempre respinta – e la stessa consegna per il tramite dell'Ambasciatore Catalano o dell'Onorevole Berloffa.

bb) A tale riguardo ho ribadito che le informazioni da dare possono concernere, a nostro avviso, «le precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici alto-atesini su alcuni aspetti del previsto riordinamento della Provincia di Bolzano, in quanto rilevanti per la definizione dell'autonomia provinciale», ma non – secondo la formula indicatemi da Loewenthal – «tutte le precisazioni su alcune misure del pacchetto».

cc) Ho preso atto della proposta di Loewenthal relativa alla dichiarazione da effettuarsi da parte italiana, riservandomi di sottoporla all'esame dei giuristi e di fargli conoscere la nostra posizione al riguardo. Rilevavo comunque che mi sembrava che, anche con la modifica proposta, la formula indicata non mi sembrava né soddisfacente, né, con ogni probabilità, interessante.

dd) La richiesta di effettuare la consegna del «resto del pacchetto» e la comunicazione delle precisazioni fra la decisione dell'Esecutivo della SVP e la riunione del Congresso straordinario del predetto partito non sembra accettabile. La comunicazione del «resto» del pacchetto, è infatti, secondo le intese intercorse, un'operazione del pre-calendario. Essa dovrà aver luogo quando scatterà il pre-calendario senza alcun riferimento all'eventuale esame del pacchetto e del calendario operativo da parte dell'Esecutivo o del Congresso della SVP.

d) *Incontro politico*:

il punto di vista austriaco, secondo il quale l'incontro politico è un atto al di fuori del pre-calendario, non può essere condiviso da parte italiana. Al contrario, sulla base delle intese raggiunte, noi abbiamo sempre ritenuto che una manifestazione di volontà a livello politico rientri nel pre-calendario ed anzi ne costituisca la prima operazione. Avevamo sempre fatto riserve sulla necessità che tale manifestazione di volontà debba esplicarsi attraverso un incontro politico.

MODUS

e) *Incontro degli esperti*:

ho ribadito il nostro punto di vista secondo il quale una riunione di esperti a carattere conclusivo potrebbe essere utile, in quanto consentirebbe un rapido esame delle varie questioni ed una chiara e precisa definizione delle intese raggiunte. Ho aggiunto che tale procedura appare preferibile, a chiusura delle conversazioni dirette con questa Ambasciata d'Austria, per un definitivo accertamento delle soluzioni previste sui punti tuttora controversi.

Ho poi subito aggiunto che né in occasione di una riunione di esperti né per via diplomatica si sarebbe comunque dovuto procedere allo scambio dei documenti di chiusura. Ciò non è mai stato previsto, e mi bastava richiamare, in proposito, quanto da noi già detto, sul quale mi sembrava che da parte austrica si fosse concordato.

Per quanto riguarda, infine, le nostre previsioni circa la successione delle operazioni previste, ho risposto a Loewenthal che questa poteva essere così immaginata:

a) fine della fase tecnica e cioè dei contatti attualmente in corso tra l'Ambasciata d'Austria e questo Ministero;

b) eventuale riunione di esperti;

c) approvazione del pacchetto e del calendario operativo da parte del Congresso della SVP;

d) operazioni del pre-calendario (eventuale incontro politico, comunicazione del «resto» del pacchetto e dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo);

e) attuazione del calendario operativo.

Loewenthal, a titolo personale, non ha sollevato obiezioni.

ALLEGATO

«Mit Ruecksicht darauf, dass die italienische Regierung in einer Regierungserklaerung vom …, mit besonderer Bedachtnahme auf die Interessen der deutschsprachigen Bevoelkerung Suedtirols, detailliert aufgezählte Massnahmen angekuendigt hat, die in dauerhafter Weise das friedliche Zusammenleben und die Entwicklung der Sprachgruppen Suedtirols zu gewaehrleisten bestimmt sind».

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 516.
4 Vedi D. 508.
5 Vedi D. 153.
6 Vedi D. 468.

519

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI, CARUSO, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

Telespr. urgente 052/001[2]. **Roma, 18 luglio 1969.**

Oggetto: Controversia altoatesina.

Quanto dettole da Tschofen[3] circa disposizione austriaca rilasciare assicurazione scritta che con richiesta del «Restpacket» non si mira precostituire argomento a favore tesi «konkludente Handlungen» sembra meritevole attenta considera-

MODUS

zione in quanto assicurazione del genere potrebbe senza dubbio favorire soluzione adeguata punti tuttora in discussione e venire incontro nostre preoccupazioni.

Deve essere tenuto presente, peraltro, che, in occasione sua comunicazione di lunedì [il 14][4], Loewenthal si è limitato a comunicare che da parte austriaca si auspicherebbe che anche interpretazioni pacchetto fossero comunicate per iscritto, e che ove a ciò si accedesse da parte nostra, da parte austriaca, per ovviare a nostre preoccupazioni, si sarebbe disposti a fare – Loewenthal ha aggiunto «verbalmente» – seguente dichiarazione: «Si dichiara che simile procedura (ossia comunicazione per iscritto alla parte austriaca delle aggiunte e dei chiarimenti al pacchetto) non costituisce in alcun modo un tentativo di trarre conseguenze giuridiche dal fatto che vi è stata un'informazione scritta».

Mentre era stato subito chiesto a Loewenthal di voler precisare con quali formalità Vienna fosse disposta a rilasciare tale dichiarazione e se essa si riferirebbe alla comunicazione dell'intero pacchetto, o delle sue variazioni, o dei cosiddetti chiarimenti (che costituiscono le tre parti per cui sono avvenute o sono previste comunicazioni di differente tipo al Governo austriaco), Loewenthal ha fatto ieri[5], tra l'altro, comunicazione seguente, che modifica completamente quella da lui resa lunedì ed ancor più quella di Tschofen alla S.V.: «Non vediamo ostacoli a ricevere, all'atto della consegna o dell'informazione, una dichiarazione italiana in cui venga precisato che tali atti servono – in conformità del carattere del calendario operativo ed in armonia con la *concordata* riserva dei punti di vista giuridici – esclusivamente all'informazione e non costituiscono una azione che possa conferire al pacchetto il carattere di un accordo».

Gli è stato risposto che sua proposta sarebbe stata esaminata con attenzione. A prima vista essa presentava elementi che tendevano a fare stato dell'esistenza fra Italia ed Austria di intese e che erano per noi evidentemente inaccettabili. Ci riservavamo comunque di ritornare appena possibile sull'argomento.

Si rileva, in questa occasione, che tesi secondo la quale consegna formale pacchetto ad Austria è necessaria anche perché Vienna possa a suo tempo rilasciare quietanza non è accoglibile, anche in base scambi di vedute avuti al riguardo ripetutamente in passato. In essi è stato infatti più volte chiarito che testo fondamentale misure italiane per ampliamento competenza legislativa Provincia Bolzano (pacchetto) sarà quello approvato da Parlamento italiano. Governo austriaco potrà averne piena informazione da atti parlamentari concernenti seduta nella quale verrà effettuata dichiarazione governativa italiana. Conformità di tale testo ad intesa precedente verrà garantita da necessità che esso riscuota voto favorevole deputati altoatesini. Da parte nostra certezza che esso riscuoterà tale voto favorevole può essere assicurata da precedente approvazione Congresso SVP a testo misure.

È solo il fatto che Governo austriaco si debba riferire a testo approvato da Parlamento italiano (come previsto in dichiarazione del Cancelliere al Nationalrat) anziché a testo in qualsiasi modo consegnatogli che può garantire quel parallelismo di procedimenti, che è alla base dell'attuale sistema di chiusura della controversia altoatesina e che può permettere di evitare automatica internazionalizzazione delle misure del pacchetto.

Le posizioni di cui sopra sono evidentemente esposte in base a considerazioni di carattere tecnico, con riserva delle decisioni del Governo[6].

MODUS

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.
[2] Sottoscrizione autografa.
[3] Vedi D. 517, nota 7.
[4] Vedi D. 515.
[5] In realtà il 16 luglio, vedi D. 516.
[6] Per la risposta vedi D. 522.

520

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 19 luglio 1969.**

1. Secondo le istruzioni ricevute, ho incontrato nuovamente oggi pomeriggio questo Ambasciatore d'Austria, cui ho comunicato quanto segue circa la posizione italiana in merito alle comunicazioni del Governo di Vienna fatteci in data 16 e 18 luglio u.s.[3]:

a) *dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo*:

aa) in relazione all'intenzione austriaca di evitare ogni connessione tra la dichiarazione ed il calendario operativo, ho ripetuto che non esiste alcuna separazione ideologica fra il pre-calendario e il calendario operativo, in quanto le operazioni del pre-calendario sono state omesse dal calendario operativo solo per motivi di ottica, pur facendo in sostanza parte di esso. Di conseguenza, da parte austriaca si deve tener conto che la data di effettuazione della dichiarazione deve essere collegata a quella delle altre operazioni previste anch'esse dal pre-calendario;

bb) ho insistito affinché la dichiarazione del Governo austriaco venga effettuata attraverso una risposta orale del Cancelliere ad una interrogazione parlamentare, ove essa debba essere fatta in un periodo in cui il Consiglio Nazionale austriaco è in sessione;

b) *comunicazione del resto del pacchetto*:

aa) premesso che il testo delle modifiche alle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966[4] nonché delle nuove disposizioni legislative ed amministrative verrà comunicato per iscritto, ho confermato che da parte italiana si è disposti a dare «informazioni verbali circa le precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici altoatesini su alcune misure del pacchetto e rilevanti per la definizione delle misure stesse». Tali sono le precisazioni che da parte italiana si potrebbero fornire mediante una lettura «lenta, che consenta di avere una precisa conoscenza dei punti in esame»;

bb) ho fermamente escluso che da parte italiana possa comunque essere accolta la proposta austriaca di far consegnare il testo scritto delle «precisazioni» per il tramite dell'Ambasciatore Catalano o dell'On. Berloffa, non essendovi alcuna differenza tra il sistema proposto e la consegna per il tramite del Ministro degli Affari Esteri;

cc) in relazione alla comunicazione di Loewenthal, relativa ad una dichiarazione da effettuarsi da parte italiana circa la consegna del pacchetto, dichiarazione che da parte austriaca si sarebbe ricevuta, ho fatto rilevare che, contrariamente a quanto mi era stato detto da lui, la comunicazione austriaca del 16 luglio non sembrava riferirsi alla ipotesi della consegna per iscritto, da parte italiana, «del resto del pacchetto e dei chiarimenti», o «dell'intero pacchetto coi relativi chiarimenti» ma a quella della «consegna del resto del pacchetto e all'informazione orale circa i chiarimenti "fissabile per iscritto" (sotto dettatura)».

MODUS

A parte il fatto che il testo della dichiarazione, come proposto da parte austriaca, pur dopo le ulteriori modifiche, sembrava tuttavia insoddisfacente, sarebbe stato interessante conoscere l'esatto significato della parola «ricevere»: ed in particolare se essa significasse che Vienna era disposta ad accusare ricevuta senza obbiezioni ad una eventuale nostra dichiarazione in tal senso;

dd) ho confermato che la richiesta di effettuare la consegna del resto del pacchetto e la comunicazione delle precisazioni tra le decisioni dell'Esecutivo della SVP e la riunione del Congresso straordinario del predetto partito non è accettabile. La comunicazione del resto del pacchetto è, infatti, secondo le intese intercorse, un'operazione del pre-calendario, che dovrà aver luogo quando questo «scatterà», senza alcun riferimento all'eventuale esame del pacchetto e del calendario operativo da parte dell'Esecutivo o del Congresso della SVP;

c) *incontro politico*:

ho rilevato che, secondo le previsioni fatte finora, il pre-calendario dovrebbe consistere in tre operazioni:

- incontro politico;
- consegna delle modifiche del pacchetto;
- dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo.

Da parte italiana non si è mai definitivamente acceduto alla tesi austriaca circa la necessità dell'incontro politico prima dell'inizio del calendario operativo;

d) *incontro degli esperti*:

ho confermato ancora una volta che, secondo il punto di vista italiano, una riunione di esperti a carattere conclusivo potrebbe essere utile, in quanto consentirebbe un rapido esame delle varie questioni ed una precisa definizione delle intese raggiunte. Tale procedura, a chiusura delle conversazioni dirette con questo Ambasciatore d'Austria, offrirebbe la possibilità di un definitivo accertamento delle soluzioni previste sui punti tuttora controversi.

Ho confermato con l'occasione che né nel corso di una riunione di esperti né per via diplomatica si sarebbe dovuto procedere allo scambio dei documenti di chiusura. Tale operazione non era mai stata prevista ed a riguardo richiamavo le obbiezioni formulate alla proposta austriaca di autenticazione e scambio dei documenti, obbiezioni che, del resto, da parte austriaca erano state accolte.

2. Loewenthal ha preso atto di quanto da me comunicato.

Per quanto concerne, in particolare, la comunicazione del «resto» del pacchetto, ha precisato che, a suo parere personale, la proposta austriaca del 16 luglio (secondo la quale il Governo di Vienna non vedrebbe ostacoli di ricevere all'atto della consegna o dell'informazione, una dichiarazione italiana in cui venga precisato che tali atti servono – in armonia con la concordata riserva dei punti di vista giuridici – esclusivamente all'informazione e non costituiscono un'azione che possa conferire al pacchetto il carattere di un accordo) doveva essere intesa nel senso che da parte austriaca si è disposti ad accusare ricevuta di una simile dichiarazione nel caso che da parte nostra si fornisse, sui chiarimenti al pacchetto, «una informazione "fissabile per iscritto" (sotto dettatura)».

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi DD. 516 e 518.
4 Vedi D. 153.

MODUS

521

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 21 luglio 1969.**

A.

Le conversazioni con questo Ambasciatore d'Austria sugli aspetti formali relativi alla conclusione della controversia altoatesina sono giunte, in pratica, alla fase conclusiva.

Difatti, pur tenendo presente la premessa che, qualunque sia la soluzione cui si potrà giungere, essa dovrà essere una soluzione globale (e che quindi nessuna delle intese finora raggiunte può avere valore finché non siano stati portati a termine soddisfacentemente i colloqui in corso), sono stati concordati, in maniera che si può ritenere definitiva:

a) il cosidetto calendario operativo;

b) i testi dei documenti relativi alle varie operazioni di chiusura (calendario operativo, dichiarazioni e testi ad esso connessi).

Anche per lo stesso «pre-calendario», pur tenendo conto che su di esso sono state sollevate recentemente, da parte austriaca, alcune obiezioni, che sembrano ispirate a motivi di carattere evidentemente negoziale, sembra esistere un accordo di principio.

I punti, che rimangono tuttora aperti, sono quindi sostanzialmente due: a) il problema delle modalità con cui potrà essere fornita all'Austria una informazione sul contenuto del cosidetto «resto del pacchetto» e dei relativi chiarimenti; b) la richiesta avanzata in data 19 corrente da parte austriaca[3], relativa allo scambio del testo del calendario operativo e dei vari documenti connessi col calendario stesso.

Come si può constatare, se oggi le divergenze sono ridotte numericamente ad un minimo, esse vertono sopra un punto essenziale, e cioè il problema della cosidetta «internazionalizzazione del pacchetto».

Da parte italiana, come si ricorderà, è sempre stato sostenuto:

1) che da parte nostra era stato integralmente eseguito l'Accordo De Gasperi-Gruber;

2) che non si intendeva conseguentemente procedere alla stipulazione di un nuovo Accordo interpretativo, integrativo, o sostitutivo dell'Accordo di Parigi;

3) che le misure da noi previste per una più ampia autonomia della Provincia di Bolzano avrebbero avuto carattere esclusivamente autonomo ed erano concesse, non in base ad un obbligo internazionale, ma in base ad una libera decisione interna.

Ciò premesso, tutta la nostra azione è stata intesa ad evitare che, in base ai contatti italo-austriaci, che hanno avuto luogo dal 1961 ad oggi, e particolarmente dal 1964 ad oggi, si potesse dedurre o arguire l'esistenza di un vero e proprio accordo italo-austriaco. Si è perciò cercato di evitare di giungere alla stipulazione non soltanto di atti internazionalmente validi – secondo le forme tradizionalmente previste – ma anche all'attuazione di operazioni, che potessero essere considerate concludenti a tale fine. In questa prospettiva il problema della consegna del «resto del pacchetto» acquista particolarissima importanza. È infatti evidente che, se tale consegna non avvenisse, i tentativi austriaci di dimostrare l'esistenza di un accordo internazionale circa il contenuto del pacchetto ne sarebbero inficiati. Inversamente,

MODUS

se si procedesse ad una consegna formale del «resto del pacchetto» e dei suoi chiarimenti, la tesi austriaca ne uscirebbe senza dubbio notevolmente rafforzata.

Proprio tale problema, che in un primo momento sembrava riferirsi esclusivamente alla consegna dei cosidetti «chiarimenti Moro», fu affrontato a suo tempo in vari Comitati di Ministri. In una prima fase, si pensò di risolverlo attraverso la consegna dei considetti «chiarimenti Moro» per il tramite di persone incompetenti e cioè non in posizione da poter impegnare, con i loro atti, la volontà dello Stato italiano. Caduta tale ipotesi in seguito all'opposizione austriaca, si giunse a concordare la consegna, non già di tutto il pacchetto, ma del solo «resto del pacchetto», ossia delle modificazioni che esso avrebbe subito in seguito alle indicazioni fornite al Dr. Magnago dal Presidente del Consiglio On. Moro.

È sull'interpretazione da dare attualmente – in particolare dopo la rilettura del pacchetto – a tale formula, che si sono imperniate essenzialmente le conversazioni tuttora in corso.

Naturalmente, è chiaro che la consegna del «resto del pacchetto», e l'eventuale scambio dei testi relativi alla chiusura della controversia non sono i soli elementi da cui è possibile inferire una internazionalizzazione: ma sono senza dubbio elementi necessari ed essenziali. Ciò che può spiegare l'energia con cui da parte austriaca si insiste su di essi.

B.

Per valutare meglio il problema del valore dei punti tuttora aperti, varrà la pena di ricordare gli effetti possibili della internazionalizzazione delle misure, che costituiscono il cosidetto pacchetto.

Tali effetti consistono sostanzialmente in questo: che mentre, da parte austriaca, in un'eventuale controversia giuridica internazionale si potrebbe oggi unicamente far leva sul punto 2 dell'Accordo di Parigi, il quale è stato ormai analizzato in tutti i sensi ed il quale esporrebbe il Governo italiano soltanto a pericoli attinenti alla misura ed alle modalità di esecuzione; invece l'esistenza dell'accordo su tutte le misure previste darebbe fondamento giuridico alla possibilità di pretese austriache su ognuna delle misure stesse e sarebbe perciò in ipotesi una fonte inesauribile di reclami di carattere internazionale.

Vi sono, a questo riguardo, varie ragioni per le quali sembra opportuno evitare che le misure previste per l'Alto Adige siano internazionalizzate: e cioè che appaiano oggetto di un tacito accordo con l'Austria. Fra di esse si possono ricordare le seguenti:

1. *Interesse politico a non assumere nuovi obblighi circa il trattamento degli abitanti altoatesini di lingua tedesca*. Obblighi del genere ridurrebbero ancora di più la libertà dello Stato italiano di disporre circa l'assetto della Provincia di Bolzano o di apportarvi variazioni in futuro, e correlativamente estenderebbero l'ambito di ingerenza del Governo austriaco a tutela dell'elemento di lingua tedesca. Un accordo aggiuntivo rispetto a quello di Parigi aggraverebbe, insomma, la limitazione di sovranità che già si è dimostrata rilevante a nostro carico.

2. *Interesse politico-giuridico a non oltrepassare le formulazioni ampie dell'Accordo di Parigi, le quali consentono almeno una certa latitudine di interpretazione*. Dinanzi a qualsiasi Organizzazione internazionale o giudice internazionale il Governo italiano può infatti ragionevolmente sostenere che l'Accordo di Parigi non

MODUS

specificava i contenuti dell'autonomia da accordare all'Alto Adige e che l'Italia era dunque libera di determinare tali contenuti, purché, beninteso, rispettasse gli obiettivi di quell'Accordo. Un eventuale nuovo accordo corrispondente alle formule minuziose del pacchetto ridurrebbe quasi a zero il nostro margine di discrezionalità e quindi le nostre possibilità di difesa in eventuali controversie future.

3. *Rischio che le controversie con l'Austria si moltiplichino una volta stipulato un accordo di dettaglio*. È chiaro infatti che, aumentando i diritti della controparte, aumentano anche le sue possibilità di reclamare nell'ipotesi di un nostro inesatto o parziale adempimento, e la puntigliosità dei diretti interessati agirebbe da incentivo. Sembra dunque conveniente rendere più difficile la via del reclamo internazionale nelle questioni di attuazione del pacchetto.

4. *Inopportunità di elevare il grado di garanzia internazionale di cui fruisce la minoranza altoatesina di lingua tedesca*, sino ad un livello mai accettato da altri paesi, mentre la tendenza della comunità internazionale è attualmente quella di proteggere i diritti fondamentali dell'uomo in quanto individuo, non i diritti dei gruppi entro gli Stati.

C.

Dopo le conversazioni che si sono svolte nel corso di queste ultime settimane, la situazione, per quanto concerne il problema della consegna del «resto del pacchetto» è la seguente. Si prospettano tre alternative:

a) *consegna* del «resto del pacchetto», intesa come «consegna del testo delle modifiche alle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966[4], nonché delle nuove disposizioni legislative ed amministrative».

Informazione verbale fatta mediante lettura lenta circa le «precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici altoatesini su alcune misure del pacchetto e attinenti alla definizione delle misure stesse». Su questo punto si dovrebbe ritenere che da parte austriaca vi sia sostanziale accordo, salve le riserve fatte dall'Ambasciatore Loewenthal il 18 luglio u.s.[5];

b) *consegna*, come previsto nell'alternativa a) del testo delle modifiche alle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966, nonché delle nuove disposizioni legislative ed amministrative.

Informazione verbale «fissabile per iscritto» (sotto dettatura) circa le «precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici altoatesini su alcune misure del pacchetto e attinenti alla definizione delle misure stesse».

Infine *dichiarazione scritta da parte italiana (di cui l'Austria accuserebbe ricevuta)* del seguente tenore: «Tali atti servono – in armonia con la concordata riserva dei punti di vista giuridici – esclusivamente all'informazione e non costituiscono un'azione che possa conferire al pacchetto il carattere di un accordo»;

c) *consegna per iscritto dell'intero pacchetto e dei suoi chiarimenti*.

Dichiarazione scritta da parte italiana, identica a quella di cui all'alternativa b), di cui l'Austria accuserebbe ricevuta.

Si pone ora il problema di scegliere fra le tre alternative prese in esame (le due ultime delle quali – occorre rilevare – sono state a noi proposte da parte austriaca). (Per completezza di esposizione, occorre tener presente che si è profilata anche un'altra alternativa pure avanzata da parte austriaca; un'alternativa che non si sarebbe discostata molto da quella ricordata sub c) con la differenza che la dichiarazione di non rilevanza

MODUS

giuridica delle informazioni fornite sul pacchetto sarebbe stata rilasciata da parte austriaca. Si tratta, tuttavia, di una proposta che in un primo tempo non si è ritenuto di esplorare e che successivamente è stata ritirata da parte di Vienna).

Tutto ciò premesso è stato posto ai Proff. Monaco, Sperduti e Capotorti il quesito se, in linea di massima, sia preferibile seguire la soluzione a) (senza dichiarazione da parte italiana) o eventualmente le soluzioni b) o c).

Dai pareri dei Proff. Monaco, Sperduti e Capotorti, qui allegati[6], risulta che la soluzione preferibile sarebbe quella di cui alla ipotesi b), a condizione che:

a) la dichiarazione italiana copra non soltanto e separatamente la consegna del «resto del pacchetto» e l'informazione verbale sui relativi chiarimenti, ma anche la consegna del pacchetto quale risultava al 18 luglio 1966. Altrimenti si potrebbe ritenere che per quest'ultimo si sia data vita ad un accordo tacito;

b) nella dichiarazione italiana venga eliminato l'accenno – contenuto nella formula proposta da parte austriaca – alla riserva concordata dei punti di vista giuridici, non solo per il suo implicito accenno ad un accordo, sia pure su di un punto laterale, ma perché la riserva si riferisce all'avvenuto o al non avvenuto adempimento dell'Accordo di Parigi; mentre non è meno importante escludere la volontà di addivenire ad un accordo innovativo. Inoltre la frase propostaci può significare che, mentre il Governo italiano con la sua dichiarazione esclude tali ipotesi, il Governo austriaco rimane libero di sostenerla, facendo appello al principio della salvaguardia dei punti di vista giuridici rispettivi;

c) la formula proposta da parte austriaca (riprodotta più sopra) venga modificata più o meno come segue:

«Il Governo italiano fa rilevare che il fatto di aver fornito, in qualsiasi forma, notizie circa le misure previste per l'Alto Adige e circa le precisazioni date – su richiesta degli esponenti politici altoatesini – in merito a tali misure, risponde esclusivamente ai fini di informazione e non può significare che le misure stesse e tali precisazioni siano oggetto o attuazione di un accordo internazionale, tanto più che ciò sarebbe incompatibile con il criterio della salvaguardia dei diversi punti di vista giuridici di ciascuno dei due Governi. Le informazioni date corrispondono a quelle che il Governo ha intenzione di sottoporre al Parlamento per le sue sovrane determinazioni»;

d) la dichiarazione italiana venga espressa per iscritto, ad esempio, in una Nota Verbale da consegnare al Governo di Vienna indipendentemente dalla consegna delle aggiunte e modifiche del pacchetto;

e) la risposta austriaca sia limitata ad una presa di atto, evitando assolutamente una replica di carattere contestativo.

D.

Rimane ancora, come è stato rilevato, il problema dello scambio dei documenti relativi alla chiusura della controversia, problema sollevato da Loewenthal il 18 luglio u.s., colla proposta che tale scambio venga effettuato in via diplomatica.

Com'è noto, tali documenti, nelle versioni italiana e tedesca, sono stati letti e rivisti nel corso dell'ultima riunione degli esperti (Parigi 30 gennaio-1 febbraio u.s.)[7]. Successivamente sono state apportate modifiche alla «Dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio Nazionale» ed alla «Dichiarazione liberatoria austriaca». Tali modifiche sono state recentemente concordate. Di conseguenza, tanto la parte italiana quanto la parte austriaca sono perfettamente a conoscenza del testo definitivo dei documenti.

MODUS

La recente proposta si riallaccia, evidentemente, alla richiesta fatta a suo tempo da parte austriaca di procedere alla autenticazione ed allo scambio dei documenti medesimi. Tale proposta, come è noto, venne da noi respinta. Le nostre obiezioni vennero accolte da parte austriaca e la richiesta venne ritirata. Si deve ora constatare che il Governo di Vienna ritorna, almeno in parte, sulla sua decisione con la richiesta di scambio dei documenti in parola.

Per le considerazioni più sopra svolte, sembrerebbe opportuno insistere nella nostra nota posizione, respingendo la richiesta in questione. Se da parte austriaca si dovesse insistere per un definitivo confronto dei testi, si potrebbe accettare che una rilettura di essi venga effettuata nel corso della prossima riunione di esperti: il che non modificherebbe, sostanzialmente, la situazione di fatto esistente.

E.

Anche in relazione all'odierna proposta austriaca di un incontro fra il Direttore Generale degli Affari Politici al Ballhaus, Ambasciatore Halusa, ed il sottoscritto, (incontro per cui è stata proposta la data di sabato 26 luglio p.v.)[8], si rimane in attesa di conoscere se da parte italiana ci si potrà esprimere, in tale occasione, nel senso indicato nel presente appunto[9].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Documenti inviati dalla Presidenza del Consiglio*.

2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Visto dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

3 Vedi D. 520.

4 Vedi D. 153.

5 Vedi D. 518.

6 Non pubblicati.

7 Vedi D. 468.

8 Informando Gaja della proposta austriaca di incontro, Löwenthal aveva aggiunto che il Governo di Vienna lasciava alla parte italiana la decisione circa l'eventuale partecipazione degli esperti (Appunto di Gaja del 21 luglio, in DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*).

9 Per il seguito vedi D. 525.

522

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

Telespr. riservatissimo urgente 015[2]. **Vienna, 21 luglio 1969.**

Oggetto: Trattative italo-austriache.
Riferimento: Tel.sso urgente ministeriale 052/001 del 18 luglio[3].

Anche a me Halusa, cui venerdì 18 sera parlavo della dichiarazione austriaca circa le non conseguenze giuridiche di una consegna o informazione del resto del pacchetto (checché tale resto abbia a essere), ha sorprendentemente detto che sia io che Gaja dovevamo aver capito male. Il Governo austriaco era disposto a ricevere una dichiarazione italiana nello stesso senso, non a farla lui.

E poiché né io né Gaja avevamo capito male, e né Tschofen né Loewenthal avevano parlato a vanvera, il solo commento che posso fare a questo episodio è che ogni Ministero degli Esteri ha i suoi giuristi. Mi auguro che i nostri trovino ora qualcosa di buono nella proposta austriaca.

MODUS

Circa le considerazioni contenute nella seconda parte del citato dispaccio ministeriale permettomi osservare che una cosa è il riferimento che nella sua comunicazione al Nationalrat il Cancelliere farà al documento distribuito ai membri del Senato e della Camera italiani; e un'altra cosa è l'essere Magnago in condizioni di dire al congresso straordinario della SVP che il Governo austriaco ha ricevuto comunicazione da parte di quello italiano dell'elenco completo delle misure previste per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano.

(Segnalo per inciso che, a quanto ultimamente dettomi da Halusa, la consegna del «resto del pacchetto» dovrebbe, secondo lui, avvenire nel periodo intercorrente fra la riunione del Parteiausschuss e quella della Landesversammlung. Mi richiamo a questo proposito a quanto egli mi disse il 15 maggio, e che riferii con telegramma 304[4]. Ambedue le dichiarazioni mi sembrano ispirate dalla stessa fonte).

Non si sarà dimenticato che la raccomandazione del Parteiausschuss del marzo 1967[5] approvava il pacchetto *sub conditione* di un efficace ancoraggio. Poco a poco, e grazie all'innegabile bravura dei nostri negoziatori, siamo scesi dalla commissione arbitrale (per non parlare della sottocommissione del Consiglio d'Europa, dello scambio di note, della Corte dell'Aja nella versione Kreisky, del notaio di fiducia o dell'amico di famiglia) alla garanzia che l'Austria, unica e sola, dà ai sudtirolesi che tutto, o quasi, resta impregiudicato se l'Italia non esegue quanto ha promesso: e cioè che fino allora il confine al Brennero non verrà liberamente riconosciuto, che ci si potrà appellare a New York e a Strasburgo, che si potrà chiedere un referendum, e che perfino si potrà introdurre (ma con quanta poca speranza di successo!) un ricorso alla Corte Internazionale dell'Aja.

Che risposta potrebbe dare Magnago a chi gli domandasse qual è l'effettiva consistenza della garanzia austriaca, se l'Austria non conosce ufficialmente (non si danno garanzie sulla base del sentito dire) i punti specifici di quello che garantisce? Chi toglierebbe dalla mente dei non ingiustamente sospettosi sudtirolesi che tutte le nostre causidicità non hanno tanto da fare col timore che l'Aja possa dichiararci inadempienti sul pacchetto (e perché dovremmo nutrire questo timore se abbiamo intenzione di tener fede alle nostre promesse?) quanto col desiderio appunto di dare applicazione, piuttosto che al pacchetto, al vecchio proverbio italico che concerne le feste e i Santi?

Che si facciano da parte nostra nobili sforzi per impedire che ci si strappi dai fianchi l'ultimo dei sette veli, con i quali dal 1960 tenacemente difendiamo la purezza della tesi che l'Alto Adige è una «questione interna», appare certamente degno e giusto. Ma al punto in cui siamo ... e quando abbiamo da anni acconsentito a che l'Austria faccia alle Nazioni Unite, agli inizi del calendario operativo, una dichiarazione in cui sono minuziosamente elencati tutti gli incontri di Ministri, di diplomatici e di esperti dei due paesi, avvenuti in seguito alla raccomandazione dell'Assemblea Generale di riprendere i «negoziati» sull'applicazione dell'accordo De Gasperi-Gruber; quando la nostra stessa dichiarazione alle N.U. contiene la menzione di «negoziati» attraverso «colloqui, conferenze e sondaggi»; quando abbiamo accettato tutto ciò dobbiamo proprio arenarci sull'unico punto che può darci la sola cosa cui dobbiamo tenere, l'approvazione del pacchetto da parte della minoranza di lingua tedesca?

Ho più volte espresso il mio profondo convincimento a codesto Ministero che noi sopravalutiamo la chiusura della vertenza con l'Austria. Col sopravalutarla siamo noi stessi a riconoscere che l'affare dell'Alto Adige *è* un affare internazionale. Ciò

MODUS

che ci dovrebbe stare a cuore non è accontentare Vienna, ma accontentare Bolzano: se ci avessimo pensato un po' di più negli ultimi cinquant'anni non saremmo in questi mali passi. Abbiamo ora la possibilità di accontentare ambedue: Bolzano a un prezzo abbastanza alto, Vienna ad un prezzo praticamente eguale a zero se faremo il nostro dovere a Bolzano. Di quale internazionalizzazione andiamo spaventandoci, quando non avremo con l'Austria neanche un documento del tipo di quello che, volere o no, ci lega alla Jugoslavia in materia di minoranze?

Che se poi teniamo fortissimamente alla chiusura della vertenza con l'Austria, allora dovremmo essere conseguenti e chiedere noi un impegno austriaco internazionalmente esigibile. Quid se l'Austria rifiuterà di darci la quietanza? O se ce la darà con una formula diversa da quella per cui stiamo lottando? O se si rifiuterà di eseguire l'ultimo punto del calendario operativo, la stipulazione di un accordo di amicizia e collaborazione che chiuderà per sempre la questione confinaria (ammesso che nell'Anno I della Luna simili questioni abbiano vera importanza)? A chi faremo appello, visto che abbiamo inflessibilmente sostenuto che non esiste alcun accordo con l'Austria, e visto che abbiamo perfino accettato che l'Austria dia la quietanza prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla Corte dell'Aja? E come potremmo d'altronde ricorrere a questo foro, avendo noi asserito ai quattro venti che non esiste alcun nuovo accordo, e che quello De Gasperi-Gruber è stato pienamente eseguito? E ancora: di che quietanza abbiamo bisogno se pretendiamo che l'unico accordo italo-austriaco è stato da noi applicato *in toto*, e che le ulteriori misure che prendiamo o prenderemo sono fatte *ex abundantia cordis* verso la nostra minoranza di lingua tedesca?

Quando addito le contraddizioni in cui ci siamo messi non ne faccio colpa a nessuno. È certo molto difficile raggiungere contemporaneamente tre obiettivi diversi: la soddisfazione della nostra Ragion di Stato, la soddisfazione della minoranza, la soddisfazione dell'Austria. Ma ormai da anni siamo impegnati in questo tentativo, e vicinissimi al successo. Converrà dunque proseguire, perché a chi dicesse che il tempo lavora in nostro favore, consiglierei di leggersi l'elenco dei componenti dei Consigli comunali nei 107 Comuni dell'Alto Adige: dove, se c'è un nome italiano come sindaco (salvo Bolzano, Merano e Brennero) è perché si tratta del figlio di un italiano che è passato alla SVP. I francesi ci hanno messo duecento anni, ma gli Schuman e i Pflimlin, i Wormser e i Baumgartner sono sicuramente francesi: e già nel 1870 molti alsaziani emigrarono in Algeria per non sottomettersi al Secondo Reich.

Può darsi che la «soluzione globale» alla quale mancano ormai poche virgole sia cattiva: ma è la soluzione proposta da noi. Consideriamo d'altra parte come e quando si potrebbe sperare in una soluzione migliore, lasciando che l'attuale fallisca. Nell'aprile 1970 avremo al Governo dell'Austria, insieme ai cattolici, o Kreisky o i nazionalisti. L'una o l'altra ipotesi ci augurano del bene? Lo escluderei. Vogliamo appellarci allo storico (e non fortunato) motto, l'Italia farà da sé? Ogni volta che ne discutevo con Mario Toscano egli mi faceva osservare che si può fare a meno del consenso austriaco, ma non si può fare a meno di quello sudtirolese. Se ancora i risultati della Commissione dei 19 (e cioè il pacchetto) venissero autonomamente attuati, *transeat*: ma come sperarlo, se c'è chi conta fin da ora, o perlomeno lo dà a divedere, di non eseguire il pacchetto che parzialmente? Se la magistratura italiana classifica i sudtirolesi fra i sottosviluppati? Se il Governo italiano non è capace di fondare un'Università a Bolzano, di traforare lo Stelvio, di sistemare un po' di tirolesi

MODUS

nelle greppie statali e parastatali, di convincere milanesi e torinesi a ingaggiare dei giovani altoatesini per tenere la loro corrispondenza commerciale in tedesco? Ripeto: se non siamo buoni a risolvere la questione pragmaticamente e con le sole nostre forze, risolviamola almeno fintanto che ci sono ancora delle colombe nella SVP. E se per risolverla dobbiamo dare comunicazione, in forme esoteriche, all'Austria di ciò che alle colombe promettiamo, facciamolo in nome di Dio prima che esse siano divorate dagli incombenti sparvieri.

L'assenza di un Governo nella pienezza dei suoi poteri rende certamente tutto più difficile, e forsanche in certe circostanze impossibile. Ma, col debito rispetto di chi non è negoziatore verso chi continua a avere la responsabilità tecnica del negoziato, a me sembra che un equilibrato calendario delle prossime settimane potrebbe essere il seguente. 1) Soluzione delle ultime divergenze italo-austriache, alla luce di quanto detto più sopra; 2) consegna a Magnago della risposta del Governo di Roma; 3) raccomandazione del Parteiausschuss alla Landesversammlung di accettare il pacchetto a condizione che la garanzia austriaca regga; 4) nostra comunicazione agli austriaci, nelle forme più varie, del residuo del pacchetto; 5) dichiarazione del Cancelliere austriaco sul terrorismo; 6) inizio dell'iter dei tre provvedimenti amministrativi; 7) nuova sessione del Parteiausschuss o Landesversammlung straordinaria o ambedue in cui si dichiari che la soluzione è accettata.

Ci sarà poi da mettere in moto il calendario operativo. Il come e il quando dipenderanno dal tipo di soluzione della crisi politica italiana, e quindi non è possibile pronunciarsi per ora sull'argomento.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 1, pos. AA 2/1.

2 Sottoscrizione autografa. Diretto per conoscenza all'Ufficio del Consigliere Diplomatico presso la Presidenza del Consiglio e al Consolato Generale a Innsbruck.

3 Vedi D. 519.

4 Vedi D. 493.

5 Vedi D. 208, Allegato II.

523

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 28302/469. **Vienna, 22 luglio 1969 (perv. ore 21,40).**

Oggetto: Questione Alto Adige.

Tschofen, che Paulucci ha incontrato oggi, ha detto che venerdì prossimo alla presenza di Waldheim che rientra da un periodo di cure, si riuniranno i competenti funzionari per mettere a punto la posizione della Ballhausplatz alla luce dei più recenti incontri Gaja-Loewenthal[2]. In tale riunione verranno date le istruzioni agli esperti che dovrebbero incontrarsi con quelli italiani, qualora codesto Ministero accetti le date 26-28 corrente per incontro esperti.

Premesso che allo stadio attuale dei risultati dei colloqui egli nutre fiducia che un incontro di esperti possa essere conclusivo, Tschofen ha ritenuto di poter delimitare, fra le varie questioni, due – che a suo avviso di tecnico – offrono materia più complessa discussione: la dichiarazione sul terrorismo e la comunicazione del «resto» del pacchetto.

MODUS

Sul primo punto egli ha spiegato che il Consiglio dei Ministri austriaco si era orientato verso la risposta scritta ad un'interrogazione, per il caso che tale manifestazione della volontà politica governativa non potesse aver luogo che durante le ferie parlamentari estive. Era necessario – a suo subordinato avviso – che il Ministro consultasse il Cancelliere su eventuali modifiche dell'intesa raggiunta al riguardo dal Consiglio dei Ministri.

Sul secondo punto Tschofen ha ritenuto di distinguere tre aspetti: tempo, contenuto e modalità della comunicazione. Sul tempo, il nostro interlocutore ci ha detto di aver telefonato stamani a Magnago per informarlo della posizione italiana concernente l'effettuazione della comunicazione dopo la riunione del Congresso straordinario della SVP. Tschofen si sarebbe adoperato per indurre Magnago ad accettare tale tesi. Egli ha anche lasciato intendere che non dovrebbe essere impossibile – salvo superiori decisioni politiche – che da parte austriaca si vada incontro alla predetta richiesta italiana. Sul contenuto, pur riconoscendo che nei colloqui romani si sono fatti progressi, egli è sembrato tuttora convinto della fondatezza della tesi austriaca attuale. Per quanto concerne le modalità dell'informazione, egli non ha ritenuto di fare commenti sull'attuale delicata fase negoziale.

Richiesto su quale fosse la sua opinione in merito alla possibilità che Magnago riunisca nuovamente l'esecutivo della SVP dopo il 26 corrente e cioè durante le consuetudinarie ferie estive, Tschofen ha detto che trattasi di un problema di disciplina di partito. Se Magnago è forte lo riunisce quando vuole, se è debole la riunione dipenderà anche dal buon voler degli altri membri.

In merito all'incontro politico – che secondo il suggerimento austriaco potrebbe svolgersi a New York – si è tratta l'impressione che non vi si attribuisca qui soverchia importanza, il che può far pensare che da parte austriaca vi si possa anche rinunciare. Appunto questo suo carattere «eventuale» spiegherebbe – secondo Tschofen – il motivo per cui gli austriaci non vorrebbero che esso condizionasse, con un suo preciso collocamento nel precalendario, la realizzazione di altre fasi più importanti del negoziato.

Nell'allargare il tema della conversazione al panorama politico austriaco, Tschofen ha ricordato come una decisione positiva del Congresso straordinario della SVP – che in effetti rappresenta la stragrande maggioranza della popolazione altoatesina di lingua tedesca – avrebbe un gran peso sugli oppositori di destra e di sinistra che combattono l'attuale soluzione.

---

1 *Telegrammi ordinari 1969, Austria arrivo*, vol. II.
2 Vedi da ultimo i DD. 518 e 520.

524

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 22 luglio 1969.**

Riassumo qui di seguito le istruzioni che l'On. Presidente del Consiglio e l'On. Ministro mi hanno impartito circa il seguito da dare alle questioni tuttora aperte sul piano dei contatti italo austriaci:

1. Accettare la proposta formulata il 21 luglio u.s. da Loewenthal[3] per l'effettuazione di un incontro fra il Direttore Generale degli Affari Politici al Ballhaus, Ambasciatore Halusa, e il sottoscritto sabato 26 luglio p.v. a Zurigo. Aggiungere che

MODUS

da parte italiana si ritiene preferibile che gli esperti non partecipino alla riunione e che, per quanto concerne la data, essa potrebbe essere anche anticipata.

2. Per quanto concerne la consegna del «resto» del pacchetto, formulare la seguente proposta, che tiene largamente conto dei risultati cui si è giunti nei contatti più recenti con questa Ambasciata d'Austria:

a) consegna del testo delle modifiche alle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966[4], nonché delle nuove disposizioni legislative ed amministrative;

b) informazione verbale circa le precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici altoatesini su alcune misure del pacchetto e rilevanti per la definizione delle misure stesse. Tale informazione potrà essere «fissabile per iscritto» (sotto dettatura);

c) tali atti dovranno essere accompagnati da una dichiarazione rilasciata da parte italiana, diversa tuttavia, nel suo testo, da quello propostoci da Loewenthal. La dichiarazione dovrebbe coprire la consegna del pacchetto e non contenere alcun accenno alla «riserva concordata sui rispettivi punti di vista giuridici». Inoltre dovrebbe essere chiarito che «le informazioni date sono analoghe a quelle che il Governo sottoporrà al Parlamento per le sue *sovrane determinazioni*».

La dichiarazione di cui sopra sarà incorporata in una Nota Verbale e sarà consegnata al Governo di Vienna, indipendentemente dal testo delle aggiunte e modifiche del pacchetto. La risposta austriaca dovrà limitarsi ad una presa di atto.

3. Non si dovrà procedere allo scambio dei documenti di chiusura. Tale operazione non è mai stata prevista. Al riguardo valgono le obiezioni formulate alla proposta austriaca di autenticazione e scambio dei documenti, obiezioni, del resto, accolte da parte austriaca.

4. Anche tenuto conto del fatto che da parte italiana non si è mai definitivamente acceduto alla tesi austriaca circa la necessità di un incontro politico prima dell'inizio del calendario operativo, non prendere alcun impegno in merito all'incontro stesso, senza peraltro escluderlo.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 521, punto E.
4 Vedi D. 153.

525

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 24 luglio 1969.**

L'Ambasciatore Catalano ha telefonato per comunicare che l'On. Presidente del Consiglio ha formulato alcune osservazioni in relazione all'appunto di questa Direzione Generale in data 21 luglio u.s., circa gli ultimi sviluppi della questione altoatesina. L'On. Rumor pregava di portare a conoscenza dell'On. Ministro le osservazioni stesse, che qui di seguito si riassumono:

MODUS

1. l'On. Presidente del Consiglio concorda sulla proposta formulata nel punto D dell'appunto, secondo la quale la richiesta austriaca di scambio dei documenti deve essere respinta. Se da parte austriaca si dovesse insistere per un definitivo confronto dei testi, si potrebbe accettare che una rilettura di essi venga effettuata nel corso della prossima riunione di esperti;

2. l'On. Presidente del Consiglio concorda che si dia notizia dell'incontro fra Direttori Generali degli Affari Politici, che avrà luogo a Parigi il 25 luglio p.v.;

3. l'On. Presidente del Consiglio è d'accordo che, per quanto riguarda il problema della consegna del «resto del pacchetto», ci si attenga preferibilmente all'alternativa di cui al punto B che prevede: la consegna del testo delle modifiche alle disposizioni, l'informazione verbale «fissabile per iscritto» sotto dettatura circa le «precisazioni» ed infine una dichiarazione scritta da parte italiana. Ciò, tuttavia, a condizione che vi sia la certezza che da parte austriaca vi sarà soltanto un'accusa di ricevuta della nostra comunicazione. Se, al contrario, si dovesse constatare che la risposta austriaca avrebbe carattere contestativo, l'On. Presidente del Consiglio ritiene preferibile ripiegare sull'alternativa di cui al punto A che prevede la consegna del testo delle modifiche alle disposizioni del pacchetto e l'informazione verbale fatta mediante lettura lenta circa le «precisazioni»;

4. circa il momento della consegna del «resto del pacchetto», l'On. Presidente del Consiglio ritiene che essa debba avvenire al momento previsto dal pre-calendario e non – come testé richiesto da parte austriaca – fra la riunione dell'Esecutivo della SVP ed il Congresso del partito stesso;

5. circa l'incontro politico, l'On. Presidente del Consiglio ritiene che, senza escluderlo, non si debba prendere alcun impegno al riguardo.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.

[2] Sottoscrizione autografa. Annotazione sul primo foglio: «V. dal Segretario Generale. Comunicato verbalmente all'On. Ministro il 24 luglio, ore 19,20. F.to Gaja».

526

COLLOQUIO DEL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, CON IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'AUSTRIA, HALUSA (Parigi, 25 luglio 1969)[1]

Appunto[2].

Appunto relativo all'incontro che ha avuto luogo il 25 luglio 1969 a Parigi fra il Direttore Generale degli Affari Politici al Ballhaus, Ambasciatore Halusa ed il Direttore Generale degli Affari Politici, Ambasciatore Gaja.

Hanno partecipato al colloquio: da parte austriaca il Sig. Tschofen e da parte italiana il Consigliere d'Ambasciata Benedetto Fenzi.

HALUSA: Ritiene assai utile l'iniziativa del Governo italiano di anticipare l'incontro anche per fornire un appoggio a Magnago in vista della riunione dell'Esecutivo della SVP indetta per il 26 luglio. Ciò potrà consentirgli più facilmente di far fronte all'opposizione di Dietl.

MODUS

Riferendosi alle questioni aperte sul piano dei contatti italo-austriaci rileva che vi sono tuttora due punti non risolti e cioè: 1) il momento in cui il Governo italiano darà le informazioni sul pacchetto; 2) le modalità da seguire nel dare tali informazioni. Egli aveva l'impressione che l'Italia avrebbe dovuto consegnare il pacchetto in occasione della prossima riunione degli esperti e che tale fosse l'intesa con gli esperti italiani. In seguito sono sorte divergenze. Pensa che si debba trovare una soluzione accettabile da ambo le parti.

GAJA: Ritiene che la consegna debba avvenire al momento fissato nel pre-calendario, indipendentemente da quanto la SVP potrà fare per l'approvazione dell'intera ipotesi d'intesa.

HALUSA: Osserva che non risulta sia stata finora prevista una successione degli atti del pre-calendario.

GAJA: Esso comprende, come è noto, talune operazioni che per vari motivi non si è ritenuto di poter inserire nel calendario operativo. Si tratta ora di decidere se la comunicazione italiana del resto del pacchetto debba, o meno, precedere la dichiarazione governativa austriaca contro il terrorismo.

HALUSA: Osserva che la comunicazione del resto del pacchetto dovrebbe precedere la decisione politica.

GAJA: Fa rilevare che la richiesta austriaca di una informazione ufficiale è poco comprensibile tanto più se essa dovesse precedere la decisione politica. Si può capire che gli austriaci desiderino essere informati. Ma quello di cui si discute è qualcosa di ben diverso, che è da presumere si desideri per trarne conseguenze di carattere giuridico o politico. Si tratta infatti di una informazione formale: ossia della consegna per iscritto di certe indicazioni. Di fronte all'insistenza austriaca su tale particolare tipo di informazione (che è, invece, sostanzialmente superflua) è ovvio che da parte italiana si debbano nutrire vive perplessità.

HALUSA: Fa presente che deve essere possibile trovare un mezzo per eliminare le preoccupazioni italiane al riguardo.

GAJA: È certo essenziale cercare una formula che possa eliminare le preoccupazioni italiane. Proprio allo scopo di facilitare tale ricerca egli aveva insistito per incontrarsi con Halusa, in quanto Loewenthal non era sembrato molto al corrente della questione. Una formula rispondente a tale scopo potrebbe essere costituita da una dichiarazione austriaca che riconosca che la comunicazione del pacchetto non costituisce un atto che comprovi l'esistenza di un accordo internazionale italo-austriaco avente come oggetto le misure del pacchetto.

HALUSA: Rileva che vi sono delle esigenze di politica interna delle quali il Governo austriaco deve tener conto. In particolare, il Governo austriaco deve essere messo in condizione di poter affermare che esso è completamente ed esattamente informato di tutto il contenuto del pacchetto.

GAJA: Osserva che da parte italiana si è disposti a dare a titolo amichevole ogni informazione al Governo austriaco sul pacchetto. Altra cosa è invece la comunicazione ufficiale del pacchetto, che, come noto, solleva giustificate preoccupazioni nel Governo italiano, perché può essere considerata una «konkludente Handlung». Anche in considerazione di tali preoccupazioni la comunicazione del resto del pacchetto deve essere preceduta dalla cosidetta decisione politica. Per quanto concerne l'incontro politico ri-

MODUS

leva che se da parte austriaca si ritiene che esso presenti qualche utilità, da parte italiana – questo è il pensiero del Presidente Rumor – non si ha nulla in contrario a prendere in esame la possibilità che l'incontro stesso venga effettuato a livello Presidenti del Consiglio o Ministri degli Esteri, prima delle operazioni del pre-calendario: o anche in data successiva, purché il pre-calendario inizi con una decisione politica. Nell'attuale situazione costituzionale italiana, non può essere preso, tuttavia, alcun impegno al riguardo.

HALUSA: Nota che forse il nuovo Ministro italiano degli Affari Esteri si opporrà all'incontro politico.

GAJA: Ciò non sembra probabile.

Riferendosi alla comunicazione da farsi a Magnago circa le decisioni del Governo in merito ai 53 punti emersi nel corso della cosidetta «rilettura» del pacchetto, osserva che dovrà essere comunicato a Magnago al tempo stesso anche il calendario operativo. Ciò allo scopo di evitare che vi siano due discussioni distinte in seno alla SVP ed eventualmente anche due Congressi distinti. Chiede ad Halusa se ritiene sufficiente che venga comunicato a Magnago il solo calendario operativo, senza i dettagli relativi al pre-calendario ed, in particolare, a quanto è ora in discussione.

HALUSA: Ritiene che la comunicazione del solo calendario sia sufficiente.

TSCHOFEN: Rileva che Magnago non è informato dell'esistenza del pre-calendario. Occorrerebbe metterlo al corrente anche di questo.

GAJA: Ritiene che non occorrerebbe dire a Magnago che è previsto un pre-calendario e quali sono le operazioni in esso comprese. Del resto, l'unica operazione del pre-calendario che potrebbe – ma non dovrebbe – interessare Magnago è la comunicazione del resto del pacchetto. Comunque, nell'attuale situazione di crisi governativa è senza dubbio preferibile un breve rinvio delle comunicazioni a Magnago.

HALUSA: Da notizie stampa, ha rilevato che la decisione di fare la comunicazione a Magnago era stata presa dal Governo quando esso era nel pieno esercizio delle sue funzioni. Non sarebbe possibile darvi corso ora?

GAJA: Precisa che la decisione presa prevedeva che, prima di effettuare la comunicazione a Magnago, fossero portati a termine i contatti italo-austriaci, il che non è ancora avvenuto. Da un punto di vista strettamente giuridico, è possibile che una comunicazione, fatta oggi, di una decisione presa anteriormente alla crisi governativa sia costituzionalmente ineccepibile. Ma vi è innanzitutto un problema politico, derivante dal fatto che sono attualmente in corso contatti per la soluzione della crisi di Governo. Sollevare in questo momento il problema della comunicazione a Magnago della risposta ai 53 punti potrebbe porre al centro delle discussioni per la formazione del nuovo Governo anche la questione altoatesina (e ciò sarebbe inevitabile, perché Magnago darebbe indubbiamente notizia pubblica all'Esecutivo del suo partito delle informazioni pervenutegli). Ciò dovrebbe indurre a pensare che è preferibile attendere qualche giorno prima di effettuare la comunicazione a Bolzano dato che dopo la costituzione del nuovo Governo non vi saranno difficoltà.

HALUSA: Fa presente che forse si potrebbe intanto dire a Magnago che nel corso del presente incontro è stata raggiunta una intesa sul calendario operativo e che di conseguenza egli potrà convocare l'Esecutivo per la settimana ventura quando il nuovo Governo italiano sarà stato formato e gli sarà stata effettuata anche la comunicazione relativa al pacchetto.

MODUS

GAJA: Rileva che occorre prima essere ben sicuri che non vi siano dubbi né sul calendario operativo né sui testi dei documenti di chiusura. Anche in relazione agli sviluppi della crisi governativa, non ritiene che si possano prendere impegni di cui potrà essere fatta una comunicazione definitiva a Magnago. Chiede, comunque, se la parte austriaca è d'accordo anche sul pre-calendario.

HALUSA: Insiste affinché la comunicazione del resto del pacchetto avvenga prima dell'incontro politico. Aggiunge che le preoccupazioni italiane dovrebbero essere neutralizzate mediante una dichiarazione *parallela* dei Governi italiano ed austriaco, presso a poco del seguente tenore: «Si dichiara che il fatto, le modalità e il momento della consegna del pacchetto non portano pregiudizio al punto di vista rispettivo dell'Italia e dell'Austria».

GAJA: Osserva che tale dichiarazione non gli sembra sufficiente ad eliminare le preoccupazioni italiane, in quanto i punti di vista rispettivi dell'Italia e dell'Austria si riferiscono all'esecuzione dell'accordo De Gasperi-Gruber. La formula indicata da Halusa lascia invece aperta la possibilità di un'interpretazione secondo la quale si sarebbe potuto far luogo ad un nuovo accordo. Ciò non può essere accettato da parte italiana. Occorre prevedere una formula che copra la comunicazione di tutto il pacchetto. Se la dichiarazione emana dal Governo italiano, il Governo di Vienna deve limitarsi a prenderne atto. Aggiunge che la formula indicata da Halusa richiama quella consegnata da Loewenthal il 29 luglio[3], che anch'essa non poteva essere accettata. Riferendosi, poi, alla proposta di una dichiarazione comune e parallela fa presente che nemmeno questa è accettabile. Occorrerebbe fare in modo che la comunicazione del «resto del pacchetto» fosse completamente slegata da qualsiasi atto che potesse far pensare ad un accordo.

HALUSA: Chiede se, ove fosse concordata una formula adatta per la dichiarazione italiana, la comunicazione del resto del pacchetto potesse avvenire prima dell'incontro politico.

GAJA: Rileva che in ogni caso la comunicazione del resto del pacchetto non può avvenire se non dopo una decisione politica.

HALUSA: Osserva che se la comunicazione del pacchetto al Governo austriaco non è completa, non può intervenire neppure la decisione politica.

GAJA: Osserva che il pacchetto sarà già stato comunicato per intero alla SVP prima della decisione politica.

HALUSA: Avanza l'ipotesi che la comunicazione del pacchetto venga effettuata in occasione dell'incontro politico e simultaneamente ad esso e chiede se tale formula sia accettabile da parte italiana.

GAJA: Osserva che in ogni caso la comunicazione non deve essere effettuata a livello Ministri. Potrebbe esser fatta nella stessa occasione, ma dopo l'incontro dei Ministri, da parte di funzionari o di esperti.

Occorre comunque definire con esattezza che cosa deve essere «neutralizzato» mediante uno scambio di dichiarazioni. Deve trattarsi della comunicazione dell'intero pacchetto che si può definire come il complesso delle misure legislative ed amministrative concernenti la Provincia di Bolzano previste al 18 luglio 1966[4], delle aggiunte e varianti alle disposizioni predette, nonché delle nuove disposizioni. Occorre ben chiarire che la comunicazione del Governo italiano è fatta a fine di pura informazione. Bisogna che la parte austriaca convenga su tale punto. Le eventuali dichiarazioni dei

MODUS

due Governi per neutralizzare le possibili conseguenze giuridiche della comunicazione (intesa come sopra) potrebbero avere carattere di segretezza, nel senso che la parte italiana si riserverebbe di renderle pubbliche soltanto nel caso che ciò fosse reso necessario da una eventuale iniziativa austriaca davanti ad un foro internazionale. Quindi a suo avviso, la dichiarazione italiana dovrebbe mettere in rilievo i seguenti punti:

a) la comunicazione del pacchetto serve esclusivamente a fini d'informazione e dal punto di vista italiano non significa che le misure costituiscano oggetto o attuazione di un accordo internazionale;

b) la comunicazione non pregiudica i rispettivi punti di vista giuridici dei due paesi circa l'attuazione dell'accordo De Gasperi-Gruber;

c) le informazioni che vengono date sono le stesse che verranno sottoposte al Parlamento italiano e sulle quali il Parlamento prenderà le sue decisioni.

Precisa che con una dichiarazione di tale tenore da parte italiana si sarebbe disposti a consegnare le disposizioni aggiunte a quelle del 18 luglio 1966 nonché le nuove disposizioni e a dare informazione mediante lettura lenta delle «precisazioni». Aggiunge che non verrebbero comunicate al Governo austriaco le risposte negative date a Magnago né le risposte che potessero essere date, a lui o ad altri, in avvenire, ma soltanto quelle necessarie per comprendere le formule del pacchetto.

HALUSA: Dato che né le risposte negative né le risposte future a Magnago verranno comunicate dal Governo italiano al Parlamento, esse non fanno parte del pacchetto. Di conseguenza egli è d'accordo che non vengano consegnate al Governo di Vienna.

GAJA: Fa rilevare che da parte italiana si è disposti a giungere alla *dettatura* delle «precisazioni» a condizione che il contenuto della dichiarazione sia più soddisfacente. In particolare, precisa che le alternative potrebbero essere le seguenti:

1) se la dichiarazione verrà rilasciata dal Governo austriaco, da parte italiana si potrebbe essere disposti a comunicare per iscritto il pacchetto, il «resto» del pacchetto e le precisazioni;

2) se la dichiarazione verrà fatta da parte italiana, ma la formula concordata sarà soddisfacente, si può essere disposti alla consegna delle disposizioni (aggiunte e varianti a quelle del 18 luglio 1966) ed alla informazione delle precisazioni mediante dettatura di queste ultime;

3) se la dichiarazione italiana è del tenore sopra indicato, si può essere disposti alla consegna delle disposizioni (aggiunte e varianti a quelle del 18 luglio 1966) ed alla informazione delle precisazioni mediante lettura lenta di queste ultime.

Chiarisce che le precisazioni non saranno inserite nel pacchetto. Alcune di esse potranno essere comprese nei discorsi del Presidente del Consiglio o di altri Ministri al Parlamento. Altre potranno essere inserite nelle istruzioni che saranno impartite al Presidente del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige o a quello della Commissione paritetica per le norme di attuazione.

TSCHOFEN: Chiede se le precisazioni non comunicate eventualmente al Parlamento italiano potranno essere rilevanti al fine del rilascio da parte di Vienna della dichiarazione liberatoria.

GAJA: Il problema non si pone. Il Governo austriaco, infatti, riceverà informazioni circa tali precisazioni anche se il Governo italiano non riterrà di dover dare conoscenza di esse al Parlamento.

MODUS

Circa la questione dello scambio dei testi dei documenti di chiusura, sollevata da Loewenthal, osserva che tali testi sono già stati esaminati nella riunione degli esperti del 31 gennaio u.s.[5]. Successivamente, sono state apportate soltanto lievi modifiche (già concordate) ad alcuni di essi. Di conseguenza, se da parte austriaca si ritenesse utile procedere ad una nuova lettura dei testi medesimi, si potrebbe farlo in occasione di una prossima riunione degli esperti. Da parte italiana si è disposti a procedere a tale nuova lettura, ma non allo scambio dei testi.

Riferendosi, poi, alla dichiarazione governativa austriaca contro il terrorismo, precisa che essa dovrebbe aver luogo dopo la decisione politica.

HALUSA: Informa che da parte austriaca si è d'accordo che, nel caso che si verificassero altri attentati prima della dichiarazione sul terrorismo, siano riveduti, come richiesto da parte italiana, il testo, la forma ed il momento della dichiarazione stessa. Aggiunge che, per quanto il Consiglio dei Ministri austriaco abbia deciso che la dichiarazione venga effettuata attraverso una risposta scritta, non esclude che la questione possa venire riesaminata. Osserva che vi è peraltro notevole riluttanza nel Governo di Vienna a fare la dichiarazione mediante risposta orale, tanto più che risposta scritta resta acquisita agli atti parlamentari.

GAJA: Fa presente che da parte italiana si era sempre insistito affinché la dichiarazione avesse carattere solenne; ora non poteva dirsi che la forma della risposta scritta avesse carattere solenne. Essa deve preparare l'atmosfera per un eventuale incontro politico, che potrebbe essere importante, non solo per la questione altoatesina, ma anche per le sue possibili conseguenze sul piano europeo.

HALUSA: Osserva che l'incontro politico potrebbe avere per oggetto anche la trattazione di altre questioni, oltre che quella altoatesina. Aggiunge che egli si riserva di riferire al Ministro il punto di vista italiano circa l'incontro politico e circa il momento della comunicazione del «resto del pacchetto», da farsi a livello funzionari o esperti nella stessa occasione e immediatamente dopo l'incontro dei Ministri. Sottoporrà al Ministro anche la richiesta italiana concernente il carattere solenne della dichiarazione sul terrorismo. A tale riguardo chiede se da parte italiana si insista affinché sia orale e venga effettuata durante una seduta del Parlamento.

GAJA: Quest'ultima questione potrà essere ripresa alla fine, tenendo presente se vi siano altre questioni insolute. Propone, poi, di procedere congiuntamente alla lettura del calendario operativo di cui viene redatta la formulazione definitiva. Riferendosi, poi, alla questione della prossima riunione degli esperti, fa presente che essa potrebbe servire alla rilettura dei documenti di chiusura; comunque da parte italiana non si ritiene tale riunione indispensabile. Lascia ogni decisione in proposito alla parte austriaca. Aggiunge che tale riunione dovrebbe aver luogo prima dell'incontro politico. Essa non avrebbe alcuna influenza sulla data della comunicazione a Magnago delle decisioni italiane in merito alle questioni emerse durante la cosidetta «rilettura» del pacchetto.

HALUSA: Risponde che rifletterà sull'opportunità di una riunione degli esperti. Intanto precisa come segue la successione delle future operazioni, secondo l'ottica austriaca:

l) la Presidenza del Consiglio italiano informerà Magnago dell'accordo intervenuto sul calendario operativo, senza dare indicazioni circa il pre-calendario;

MODUS

2) il Presidente del Consiglio italiano – possibilmente nel corso della settimana prossima – darà comunicazione a Magnago delle risposte ai 53 punti emersi nel corso della cosidetta «rilettura» del pacchetto;

3) Magnago illustrerà alla SVP il pacchetto e il calendario operativo. Seguirà l'approvazione da parte del Congresso straordinario della SVP;

4) incontro politico eventualmente a New York, in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite.

Chiede poi in quale momento da parte italiana verrà effettuata la dichiarazione prevista in occasione della comunicazione del «resto» del pacchetto.

GAJA: Concorda, in linea di massima, circa la successione delle operazioni, con le precisazioni e le riserve già fatte. Per quanto riguarda il momento della dichiarazione italiana, ritiene che possa essere fatta prima della comunicazione del «resto del pacchetto», ad esempio, in occasione dell'ultimo incontro degli esperti. Fa presente che, comunque, sarebbe urgente conoscere subito il punto di vista austriaco circa le due alternative di cui si è parlato prima, relative alla comunicazione del «resto del pacchetto».

HALUSA: Risponde che la posizione austriaca in materia verrà fatta conoscere fra qualche giorno.

Pomeriggio

HALUSA: Consegna due progetti da lui predisposti della dichiarazione italiana e della risposta austriaca (all. 1 e 2)[6].

GAJA: Presenta un progetto predisposto da parte italiana concernente la dichiarazione (all. 3)[7]. Per quanto concerne la risposta austriaca, osserva a titolo personale che potrebbe essere preso in esame il secondo progetto predisposto da parte austriaca. Assicura che sottoporrà all'esame dei giuristi tutte le formule relative.

HALUSA: Dal canto suo assicura che sottoporrà all'esame degli esperti la formula proposta da parte italiana. Di comune accordo vengono precisate come segue le questioni tuttora da definire:

1) scelta di una delle soluzioni alternative per la consegna del «resto del pacchetto»;

2) forma orale della dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo;

3) incontro politico.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.
2 Predisposto dall'Ufficio II della DGAP in data 26 luglio.
3 Riferimento errato, vedi D. 520.
4 Vedi D. 153.
5 Vedi D. 468.
6 Vedi D. 527, Allegati III e IV.
7 Vedi D. 527, AllegatoV.

527

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 26 luglio 1969.**

Ieri, 25 luglio ho avuto a Parigi il previsto incontro con il Direttore Generale degli Affari Politici al Ballhaus, l'Ambasciatore Halusa[3].

MODUS

Hanno partecipato al colloquio da parte austriaca, Tschofen, da parte italiana, Fenzi.

Nel corso della riunione sono state raggiunte le seguenti conclusioni:

1) da parte austriaca si è acceduto alle nostre pressioni per il ritiro della richiesta di scambio dei documenti concernenti la chiusura della controversia alto-atesina (problema sollevato da Loewenthal il 18 luglio u.s.[4], con la proposta che tale scambio venisse effettuato per via diplomatica).

Si è concordato che, ove il Governo di Vienna lo richiedesse, la sola rilettura dei testi potrà essere effettuata nel corso di una prossima eventuale riunione di esperti;

2) si è concordato il testo definitivo del calendario operativo, sulla base delle intese già raggiunte circa le varie operazioni e la loro successione cronologica. Ne accludo la versione concordata (All. I);

3) si è raggiunto un accordo di massima (dato che Halusa ha fatto riserva dell'approvazione da parte del Governo austriaco) circa il pre-calendario (All. II). Si è concordato che esso consiste di tre momenti successivi:

a) espressione della volontà politica dei due Governi, da realizzarsi eventualmente attraverso un incontro politico;

b) consegna del cosidetto «resto del pacchetto»;

c) dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo.

Da parte austriaca ci si è detti disposti ad accettare che la consegna del «resto del pacchetto» abbia luogo dopo l'incontro politico (che viene considerato il momento iniziale del pre-calendario), purché ciò avvenga nella stessa giornata, anche se, naturalmente in differente contesto ed a differente livello (ad esempio a livello di funzionari o di esperti). Da parte nostra si è rilevato che, particolarmente nell'attuale momento politico, non era possibile prendere alcun impegno circa la realizzazione di un incontro politico, tanto a livello Presidente del Consiglio-Cancelliere, quanto a livello Ministri degli Affari Esteri;

4) si è constatato l'accordo definitivo sul testo dei documenti, previsti dal calendario operativo;

5) per quanto concerne il problema della consegna del «resto del pacchetto», dopo una approfondita discussione è emersa la possibilità di avvalersi di una delle due seguenti alternative:

a) *consegna* del resto del pacchetto, intesa come consegna del testo delle modifiche alle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966[5], nonché delle nuove disposizioni legislative ed amministrative.

Informazione verbale fatta mediante lettura lenta circa le precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici alto-atesini su alcune misure del pacchetto e attinenti alla definizione delle misure stesse;

b) *consegna*, come previsto nell'alternativa a), del testo delle modifiche alle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966, nonché delle nuove disposizioni amministrative e legislative.

Informazione verbale «fissabile per iscritto» (sotto dettatura) circa le precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici alto-atesini su alcune misure del pacchetto e attinenti alla definizione delle misure stesse.

MODUS

Dichiarazione scritta da parte italiana, di cui l'Austria accuserebbe ricevuta. Da parte austriaca sono stati presentati, a questo riguardo, alcuni progetti (All. III e IV). Da parte nostra si è sostituito, ai due progetti di dichiarazione italiana, un testo che sostanzialmente non si discosta da quello contenuto nell'appunto del 21 luglio u.s.[6] (pag. 13) (All. V).

Si rileverà che su questa alternativa si è indugiato particolarmente da parte dei nostri interlocutori viennesi.

Ambedue le parti si sono riservate di far conoscere la loro definitiva posizione, nei prossimi giorni, per via diplomatica, dopo aver sottoposto le formule in questione all'esame degli esperti giuridici. Sostanzialmente si è concordato che, ove non vi fosse intesa circa l'alternativa b), si dovrebbe ricorrere senz'altro all'alternativa a).

Dalle conversazioni è risultato che uno degli obbiettivi che da parte austriaca ci si proponevano con più alta priorità era di ottenere la comunicazione a Magnago – e possibilmente a Vienna – delle risposte ai quesiti sorti nel corso della «rilettura del pacchetto». Poiché da parte nostra è stato rilevato che tale comunicazione era connessa con la definizione del calendario e delle sue modalità di esecuzione da parte austriaca si è affermato di ritenere che, per quanto concerne la parte formale della soluzione della controversia, la SVP non debba ottenere altre indicazioni oltre alla semplice enunciazione del calendario operativo. Né il pre-calendario, né le modalità di consegna del cosidetto «resto del pacchetto» e di informazione circa le cosidette «precisazioni», dovrebbero avere alcuna rilevanza per la SVP.

Halusa ha quindi insistito perché venga comunicato al più presto al Dott. Magnago che in sede di contatti italo-austriaci è stata raggiunta un'intesa circa il calendario operativo. Egli ha aggiunto che gli sembrava opportuno che venisse possibilmente data assicurazione, allo stesso Magnago, che nel corso della settimana prossima gli verrà comunicata la risposta del Governo italiano ai noti 53 punti emersi nel corso della cosidetta «rilettura del pacchetto», nonché il calendario operativo. Ciò, ha precisato Halusa, consentirebbe a Magnago di indire una nuova riunione dell'Esecutivo della SVP per la fine della settimana prossima e di giungere così, entro la fine di agosto o agli inizi di settembre, all'approvazione, da parte del Congresso del suo partito, del pacchetto e del calendario operativo.

Da parte nostra è stato fatto presente che avremmo trasmesso a Roma i desideri austriaci per il seguito che le competenti autorità italiane avrebbero potuto darvi, tenuto conto dell'attuale momento politico.

Le ultime formulazioni austriache circa l'alternativa b), di cui al precedente paragrafo 5), sono state già sottoposte ai nostri esperti giuridici per una loro valutazione. In base ai pareri che essi faranno pervenire, mi riservo di svolgere alcune considerazioni conclusive su questa fase dei contatti italo-austriaci.

ALLEGATO I

CALENDARIO OPERATIVO

1) Parafatura dell'accordo concernente la modifica, nei rapporti fra Italia e Austria, dell'art. 27 lett. a) della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie.

2) Modifica dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione reduci e vittime di guerra altoatesine e del Südtiroler Alpenverein.

MODUS

3) Dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al proprio Parlamento, seguita da voto di approvazione.

4) Dichiarazione del Cancelliere austriaco al Nationalrat, seguita da voto di approvazione.

5) Insediamento del Comitato italiano incaricato di predisporre i provvedimenti per l'Alto Adige.

6) Dichiarazioni orali dei delegati italiano ed austriaco all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (questo punto verrà eventualmente posposto, in relazione alla data dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite).

7) Prima votazione della legge costituzionale italiana nel Senato e nella Camera.

8) Firma dell'accordo menzionato al punto 1.

9) Voto parlamentare, in Italia ed in Austria, della legge di ratifica dell'accordo menzionato al punto 1 e contemporaneamente approvazione definitiva della legge costituzionale italiana.

10) Approvazione delle leggi ordinarie italiane.

11) Emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale italiana.

12) Pubblicazione del decreto che trasferisce dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia di Bolzano gli uffici ed il personale inerenti alle nuove competenze provinciali.

13) Rilascio della quietanza austriaca e scambio delle ratifiche dell'accordo menzionato al punto 1. Lo scambio delle ratifiche potrà avvenire 49 giorni dopo l'emanazione dell'ultima norma di attuazione e la quietanza dovrà essere rilasciata entro 50 giorni dall'anzidetta emanazione. Il termine di 49-50 giorni (rispettivamente per lo scambio delle ratifiche dell'Accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza) peraltro sarà scisso in due periodi distinti di 30 giorni (il primo) e di 19-20 giorni (il secondo). Il primo periodo decorrerà dal momento di attuazione del pacchetto, mentre il secondo periodo comincerà a decorrere dalla data di emanazione del decreto per il passaggio degli Uffici regionali alla Provincia, ove posteriore ai primi 30 giorni.

14) Nota diplomatica italiana all'Austria, in cui si prende atto della quietanza.

15) Notifica della chiusura della controversia, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

16) Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia.

17) Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Segretario del Consiglio d'Europa.

18) Eventuale conclusione di un trattato di amicizia e di collaborazione fra Italia ed Austria.

Allegato II

PRE-CALENDARIO OPERATIVO

1. Incontro a livello politico (eventuale).

2. Consegna da parte italiana, a livello funzionari o esperti, del «resto del pacchetto» e informazione circa le precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici altoatesini su alcune misure del pacchetto e attinenti alla definizione delle misure stesse.

3. Dichiarazione del Governo austriaco sul terrorismo.

Allegato III

I.

Il fatto, le modalità, il momento della consegna da parte del Governo italiano delle misure prese a favore del Sudtirolo hanno esclusivamente scopo di informazione del Governo austriaco e secondo il punto di vista italiano non formano oggetto di un accordo internazionale.

II.

Il fatto, le modalità, il momento della consegna da parte del Governo italiano delle misure prese a favore del Sudtirolo non pregiudicano, secondo il punto di vista italiano, il punto di vista giuridico italiano riguardo all'accordo di Parigi ed il carattere interno delle misure progettate dal Governo italiano.

MODUS

ALLEGATO IV

I.

… accusa ricevuta della nota verbale italiana e dichiara che l'Austria mantiene il proprio punto di vista giuridico concernente l'attuazione dell'accordo di Parigi e la qualificazione delle misure accennate nella nota italiana.

II.

… accusa ricevuta della nota verbale italiana e dichiara che l'Austria mantiene il proprio punto di vista giuridico; di conseguenza il Governo italiano con l'attuazione delle misure accennate nella nota italiana compie atti di esecuzione dell'accordo di Parigi.

ALLEGATO V

«Il Governo italiano fa rilevare che il fatto di aver fornito, in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento, notizie circa le misure previste per l'Alto Adige e circa le precisazioni date – su richiesta degli esponenti politici altoatesini – in merito a tali misure, risponde esclusivamente a fini di informazione del Governo austriaco. Esso riafferma il suo avviso che ciò non può significare che le misure stesse e tali precisazioni siano oggetto od attuazione di un accordo internazionale, tanto più che ciò sarebbe incompatibile con il criterio della salvaguardia dei punti di vista giuridici di ciascuno dei due Governi in merito all'applicazione dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946. Le informazioni date corrispondono fedelmente a quelle che il Governo ha intenzione di sottoporre al Parlamento nazionale per le sue determinazioni».

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969.*
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 526.
4 Vedi D. 518.
5 Vedi D. 153.
6 Vedi D. 521.

528

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 29 luglio 1969.**

1. Questo Ambasciatore d'Austria mi ha comunicato oggi quanto segue:

a) il Governo austriaco ha dato la sua conferma all'accordo di massima raggiunto nella riunione di Parigi del 25 luglio u.s.[3] tra i Direttori Generali degli Affari Politici dei Ministeri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria circa il pre-calendario. Questo pertanto consiste di tre momenti successivi:

aa) espressione della volontà politica dei due Governi, eventualmente attraverso un incontro politico;

bb) consegna del cosiddetto «resto del pacchetto»;

cc) dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo.

È inteso che la consegna del «resto del pacchetto» avrà luogo nella stessa giornata dell'incontro politico, a livello di funzionari o di esperti.

Ovviamente da parte austriaca si prende atto del fatto che nell'attuale momento politico da parte italiana non è possibile prendere impegni circa la realizzazione di un incontro politico;

MODUS

b) da parte austriaca si concorda sul punto di vista italiano circa l'utilità di un eventuale incontro conclusivo di esperti;

c) per quanto concerne la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo, il Governo di Vienna fa presente che il Consiglio dei Ministri aveva deciso di adottare la forma della risposta scritta ad una interrogazione parlamentare, risposta della quale verrebbe peraltro data pubblicità non solo attraverso i resoconti parlamentari, ma anche attraverso organi di stampa (ad esempio la «Wiener Zeitung»);

d) in relazione, poi, alla questione della consegna del «resto del pacchetto» ed, in particolare, alla seconda alternativa, da parte austriaca sono state proposte le seguenti formule, rispettivamente per la dichiarazione italiana e per la risposta austriaca.

«La parte italiana informerà la parte austriaca circa le modifiche e le aggiunte alle misure prese in considerazione per l'Alto Adige, ivi comprese le precisazioni relative ad alcune di esse che sono state richieste da rappresentanti politici alto-atesini, con il presupposto che il fatto sarà riconosciuto dalla parte austriaca irrilevante dal punto di vista giuridico».

«La parte austriaca prende atto del presupposto contenuto nella nota italiana del …».

2. Nel prendere atto di quanto comunicatomi, ho formulato, a titolo personale, le seguenti osservazioni:

a) la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo, formulata attraverso una risposta scritta ad una interrogazione parlamentare non poteva dirsi che rispondesse al requisito della «solennità», da noi sempre indicato come essenziale.

Non potevo che fare tutte le riserve in proposito constatando che la questione non poteva dirsi chiusa.

b) Il progetto di dichiarazione italiana e di risposta austriaca, testé comunicatomi da Loewenthal, appariva ancor meno soddisfacente di quelli presentati da parte austriaca a Parigi ed era per noi, a prima vista, inaccettabile.

Comunque, mi riservavo di sottoporre i vari testi esaminati a Parigi e consegnatimi a Roma allo studio dei nostri esperti. Gli avrei fatto sapere, appena possibile, le nostre reazioni più approfondite al riguardo.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 12, fasc. *Luglio 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 526.

529

COLLOQUIO DEL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, CON L'AMBASCIATORE KIRCHSCHLÄGER (Roma, 1° agosto 1969)[1]

Appunto[2].

Appunto relativo al colloquio che ha avuto luogo presso il Ministero degli Affari Esteri il 1° agosto u.s. fra il Direttore Generale degli Affari Politici, Ambasciatore Gaja e l'Ambasciatore Kirchschlaeger.

MODUS

Erano anche presenti:
- da parte austriaca il Consigliere Walser;
- da parte italiana il Prof. Sperduti ed il Consigliere Fenzi.

KIRCHSCHLAEGER: Il Ministro Waldheim, prima della sua partenza per Roma, gli ha illustrato lo stato attuale dei contatti italo-austriaci, in relazione alle questioni tuttora aperte, e cioè sopratutto alla comunicazione del «Restpaket».

GAJA: Ricorda che la questione della comunicazione del «Restpaket», ha un'origine lontana. Quando se ne parlò la prima volta ci si intendeva riferire, con la massima evidenza, ai «chiarimenti Moro»[3]. Tale circostanza non è stata forse tenuta finora sufficientemente presente da parte austriaca.

KIRCHSCHLAEGER: Ritiene che il «Restpaket» debba comprendere le misure del pacchetto, più le note.

GAJA: Fa presente che occorre distinguere, in proposito, le seguenti categorie: 1) le misure vere e proprie, che sole fanno parte del pacchetto, e cioè i provvedimenti legislativi ed amministrativi previsti il 18 luglio 1966[4], nonché le relative modifiche e aggiunte; 2) le precisazioni fornite dal Governo italiano a richiesta di esponenti politici altoatesini su alcune misure del pacchetto e attinenti alla definizione delle misure stesse.

Da parte italiana si è disposti a consegnare, nelle note circostanze, le misure di cui al punto 1) e a dare informazioni orali circa le precisazioni di cui al punto 2). Non si è disposti, invece, a comunicare al Governo austriaco né eventuali risposte negative date a Magnago in relazione alle richieste di chiarimenti né le informazioni che potremo dare in avvenire a Magnago o ad altri in relazione alle misure del pacchetto.

Da parte italiana vi è la comprensibile preoccupazione che la comunicazione degli elementi di cui sopra possa costituire una *«Konkludente Handlung».* Per neutralizzare tale preoccupazione da parte austriaca è stato proposto in un primo momento – come è noto – di rilasciare una dichiarazione secondo la quale il Governo di Vienna avrebbe riconosciuto che una comunicazione del genere non avrebbe avuto conseguenze giuridiche. Successivamente da parte austriaca è stata ritirata tale proposta e si è proposto invece che la dichiarazione venisse effettuata da parte italiana, secondo un testo che veniva pure indicato. Da parte italiana si fece rilevare che la migliore soluzione era costituita senza dubbio da una dichiarazione austriaca e che il testo proposto da Loewenthal per la dichiarazione italiana non era affatto soddisfacente.

Nell'incontro di Parigi con l'Ambasciatore Halusa[5] sono stati esaminati alcuni progetti di dichiarazione (da effettuare da parte italiana) e di risposta austriaca. In tale occasione è stato consegnato, da parte nostra, un progetto di dichiarazione italiana, che l'Ambasciatore Halusa a titolo personale ha giudicato accettabile. Da parte italiana, a sua volta, è stato giudicato, a titolo personale, accettabile il secondo progetto di risposta austriaca. Successivamente, in data 29 luglio u.s.[6], Loewenthal ha comunicato un nuovo progetto di dichiarazione italiana e di risposta austriaca, che non sembrano accettabili.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che da parte austriaca si insiste sulla necessità che il Governo di Vienna ottenga una informazione completa sul contenuto dell'intero pacchetto.

MODUS

GAJA: Rileva che, se il pacchetto sarà approvato dalla SVP, non sarà chiaramente necessaria alcuna informazione diretta da parte del Governo di Roma e quello di Vienna. Tanta insistenza su di una informazione diretta e formale non può non essere motivo di preoccupazione.

KIRCHSCHLAEGER: Si deve purtroppo constatare che esiste ancora un'atmosfera di reciproca sfiducia. Dall'incontro politico deve emergere un'intesa circa l'avvio del calendario operativo. Poiché ciò avverrà poco tempo prima delle elezioni politiche in Austria, è da prevedere che a Waldheim venga chiesto di dire se conosce completamente gli elementi della soluzione della controversia.

Waldheim deve essere messo in condizione di poter rispondere affermativamente. Sottolinea che si tratta di un problema politico.

GAJA: Osserva che a parer suo tale problema non esiste, perché, al momento dell'incontro politico, la SVP dovrà già avere approvato il pacchetto.

KIRCHSCHLAEGER: Fa presente che sono interessati alla questione, non soltanto la SVP, ma anche il Tirolo e tutti i partiti politici austriaci.

GAJA: Ritiene che Waldheim potrebbe rispondere facilmente al «Nationalrat» che la SVP ha approvato il pacchetto. Non dovrebbe avere alcun rilievo il fatto che il Governo austriaco abbia avuto conoscenza del pacchetto da un atto della SVP anziché dal Governo italiano.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che anche il Governo austriaco deve essere ufficialmente informato dal Governo italiano.

GAJA: Replica che, se il pacchetto non fosse approvato dalla SVP, la comunicazione da parte del Governo italiano non sarebbe di alcuna utilità per il Governo austriaco.

KIRCHSCHLAEGER: Ritiene che l'informazione deve essere completa e generale.

GAJA: Rileva che se il pacchetto presentato al Parlamento italiano non fosse uguale a quello approvato dalla SVP, i deputati altoatesini non voterebbero a favore. L'approvazione di questi ultimi è elemento importante. Insiste per conoscere il motivo della richiesta austriaca.

KIRCHSCHLAEGER: Risponde che la comunicazione serve a spiegarsi chiaramente e ad evitare equivoci, poiché da parte italiana si può mutare di posizione. Cita, ad esempio, il fatto che, secondo quanto da lui appreso dalla SVP, vi sarebbero differenze fra il testo del pacchetto predisposto dal Ministero dell'Interno e quello in possesso di Magnago.

GAJA: Fa rilevare che il pacchetto nelle sue linee fondamentali è rimasto quello del 18 luglio 1966. Aggiunge che da parte italiana si è pronti a informare il Governo austriaco di tutte le modificazioni e di tutte le precisazioni. D'altro canto il contenuto del pacchetto sarà approvato dalla SVP. Non si comprende quindi l'insistenza austriaca per la comunicazione ufficiale del pacchetto.

KIRCHSCHLAEGER: Fa presente che, dopo aver discusso tanti anni, non si spiega come il Governo italiano faccia difficoltà ad informare quello austriaco dei risultati delle discussioni.

GAJA: Sottolinea che da parte italiana non si vogliono, né si possono, dare informazioni ufficiali. Da parte austriaca si potrà sempre dire che il pacchetto, di cui si auspica l'attuazione, è quello approvato dalla SVP.

MODUS

KIRCHSCHLAEGER: Rileva che si deve mettere i Ministri degli Affari Esteri in condizione di affermare di essere informati di tutto.

GAJA: Risponde che una comunicazione non può comunque essere fatta prima dell'approvazione del pacchetto da parte della SVP.

KIRCHSCHLAEGER: Suggerisce di esaminare, intanto, il succedersi delle operazioni. La prima sarà costituita dalla comunicazione a Magnago, da parte della Presidenza del Consiglio italiana, delle risposte ai suoi quesiti.

GAJA: Fa rilevare che si tratta di una comunicazione globale che comprenderà anche il calendario operativo. Tanto il calendario operativo quanto il pacchetto fanno infatti parte di un unico progetto di soluzione da approvarsi globalmente dalla SVP.

KIRCHSCHLAEGER: La seconda operazione sarà l'approvazione da parte della SVP del pacchetto e del calendario operativo. Chiede chi farà a Magnago la comunicazione relativa al predetto e se vi sono probabilità che il nuovo Governo italiano riesamini la questione.

GAJA: Risponde che ancora non si può dire chi sarà incaricato di fare la comunicazione a Magnago. Aggiunge che la preoccupazione austriaca di un cambiamento dell'ipotesi di chiusura da parte del nuovo Governo italiano è pochissimo probabile, dato che con ogni probabilità il nuovo Capo del Governo sarà l'On. Rumor.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se ci vorrà molto tempo per la comunicazione a Magnago.

GAJA: Risponde che non è possibile dirlo. La probabile presenza degli Onorevoli Rumor e Moro nel nuovo Governo faciliterà certo un rapido esame del problema. Aggiunge che, come ha già spiegato ad Halusa, sarebbe stato un errore dare una risposta a Magnago solo sui problemi relativi al pacchetto, in quanto ciò renderà necessaria, nell'ottica della SVP, una successiva discussione da parte dell'Esecutivo e del Congresso sul Calendario operativo. È meglio che la comunicazione venga fatta su tutti i due punti dell'ipotesi di intesa dal nuovo Governo, il quale informerà anche gli altri Partiti altoatesini.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede se nel frattempo Fenzi informerà Walser del contenuto della comunicazione da farsi a Magnago.

GAJA: Risponde che non vi è nulla in contrario a che venga data a Walser una «informazione diplomatica», subito dopo che Magnago avrà ricevuto la risposta ai suoi quesiti.

WALSER: Chiede se si tratterà di una informazione di carattere globale oppure anche di dettagli.

GAJA: Risponde che verrà dato quanto più è possibile; però non si tratterà di una dettatura.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede quando ciò potrà avvenire.

GAJA: Risponde che ciò potrà avvenire dopo la comunicazione a Magnago e potrà essere effettuata anche in varie riprese. Riferendosi, poi, alla successione delle future operazioni, fa presente che, dopo quelle menzionate, si giunge al pre-calendario, che consta di tre momenti: 1) decisione politica eventualmente attraverso un incontro politico (riguardo al quale, pur non essendo fondamentalmente contrari, non possiamo prendere impegni); 2) se l'incontro ha luogo, subito dopo il colloquio dei due Ministri, da parte italiana verrà data comunicazione del «resto del pacchetto». Eventualmente potrà aver luogo in quella occasione, ma prima dell'incontro dei Ministri, anche la riu-

MODUS

nione degli esperti, per rileggere i documenti, qualora da parte austriaca lo si desideri. L'incontro politico, secondo il suggerimento di Halusa, potrebbe aver luogo eventualmente a New York, in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite.

KIRCHSCHLAEGER: Chiede che cosa sarà consegnato per iscritto da parte italiana dopo l'incontro politico.

GAJA: Risponde che, come è noto, vi sono due alternative: la prima prevede la consegna delle modifiche e delle aggiunte ai provvedimenti legislativi ed amministrativi previsti al 18 luglio 1966 e l'informazione orale, mediante *lettura lenta*, delle precisazioni. La seconda alternativa prevede la consegna delle modifiche ed aggiunte ai provvedimenti legislativi ed amministrativi al 18 luglio 1966 e l'informazione orale, mediante *dettatura*, delle precisazioni, accompagnata da scambio di dichiarazioni italiana ed austriaca.

Riferendosi, poi, al terzo momento del pre-calendario, alla dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo, fa presente che da parte italiana non si concorda che essa prenda la forma di una risposta scritta ad una interrogazione parlamentare.

KIRCHSCHLAEGER: Vi è stata, al riguardo, una decisione del Consiglio dei Ministri austriaco. Occorre comunque evitare di dare l'impressione che la dichiarazione viene effettuata dietro pressioni italiane.

GAJA: Rileva che tale posizione non è molto plausibile dopo le recenti dichiarazioni di Waldheim e di Magnago sul fatto che il pre-calendario comprende una dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo. Ricorda inoltre che se, prima della dichiarazione austriaca, dovesse verificarsi un atto di terrorismo, tutto quanto è stato previsto finora circa il testo, la forma ed il momento della dichiarazione stessa dovrà essere riesaminato.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che nessun atto di terrorismo è accaduto in questi ultimi due anni. Si può sperare bene per l'avvenire.

GAJA: Rileva che nel pre-calendario operativo due punti vi rimangono aperti: la forma della dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo e la dichiarazione che deve accompagnare l'informazione circa le precisazioni.

KIRCHSCHLAEGER: Da parte italiana si teme che l'informazione costituisca una «Konkludente Handlung». Conferma la disposizione austriaca a neutralizzare in qualche modo tale preoccupazione.

GAJA: Fa presente che l'eventuale dichiarazione deve coprire l'informazione nel suo complesso e non solo una parte di essa.

KIRCHSCHLAEGER: Non è d'accordo. Ritiene che non si possa coprire con una dichiarazione fatta ora gli atti compiuti in passato. Conferma che da parte austriaca non vi è alcuna intenzione di servirsi della informazione per sostenere la tesi della «Konkludente Handlung»; tuttavia trova che è difficile rilasciare ora una dichiarazione come quella richiesta da parte italiana.

GAJA: Ricorda che una dichiarazione rilasciata da parte austriaca è la soluzione per noi più soddisfacente ed è quella che ci è stata offerta in partenza da Loewenthal. Tale proposta è stata però successivamente ritirata e Loewenthal ha proposto invece che la dichiarazione venga rilasciata dall'Italia. Sulla base di tale proposta da parte italiana è stata predisposta una formula che è stata consegnata ad Halusa. Loewenthal il 29 luglio ha proposto un'altra formula, che però non possiamo accettare.

MODUS

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che vi deve essere stato un equivoco, perché da parte italiana non si può pretendere di coprire con una dichiarazione fatta oggi la comunicazione di tutto il pacchetto.

GAJA: Fa rilevare che non vi è stato alcun equivoco, perché anche le formule presentate in precedenza da parte austriaca coprono la comunicazione di tutto il pacchetto.

KIRCHSCHLAEGER: Osserva che da parte italiana si vuole evidentemente evitare una conclusione «e contrario». Aggiunge che finora da parte austriaca non si è ricevuta una informazione «formale» del pacchetto.

GAJA: Chiede per quale motivo da parte austriaca non ci si accontenta di una rapida informazione verbale.

KIRCHSCHLAEGER: Esprime il dubbio che l'insistenza italiana nasconda qualche proponimento, che implichi un cambiamento di posizione.

GAJA: Non vi è alcun mutamento di posizione italiana. È vero invece che da parte austriaca si è cercato di recente di apportare vari mutamenti alle operazioni del calendario per accrescere le obbligazioni italiane e diminuire le prestazioni di Vienna.

KIRCHSCHLAEGER: Risponde che il cambiamento di posizione rientra nella tecnica normale di un negoziato. Il Governo austriaco deve tener conto delle ripercussioni sull'opinione pubblica austriaca di tutto quanto tocca la questione altoatesina.

GAJA: Replica che anche in Italia esiste una opinione pubblica molto sensibile al problema altoatesino. Tornando, poi, alla questione della comunicazione del «resto del pacchetto» chiede se da parte austriaca si vuole esaminare la seconda alternativa.

KIRCHSCHLAEGER: Fa presente che da parte austriaca non si può accettare che la dichiarazione copra anche le comunicazioni passate, ma si ritiene che debba riferirsi solo alle più recenti.

GAJA: Chiede se ciò significhi che da parte austriaca viene ritirata la prima formula prospettata da Halusa a Parigi per la dichiarazione italiana. Al riguardo chiede che cosa significhi in particolare il termine «Zeitpunkt».

KIRCHSCHLAEGER: Risponde che tale termine significa che la comunicazione deve avvenire prima dell'incontro politico e la dichiarazione ha lo scopo di assicurare che, se ciò avviene, il fatto non ha conseguenze giuridiche.

GAJA: Osserva che il problema che si pone è di decidere se è possibile accettare una formula che per la parte italiana ha un significato diverso di quello che ha per la parte austriaca. Chiede se la formula della dichiarazione presentata a Parigi sia tuttora considerata valida per l'Austria nella sua forma attuale e se sia considerata valida anche la seconda delle formule proposte a Parigi da Halusa per la risposta del Governo austriaco.

KIRCHSCHLAEGER: Si riserva di dare una risposta nel pomeriggio.

***

Nel pomeriggio, al termine del colloquio, viene concordato di raccomandare ai rispettivi Governi l'adozione della seconda alternativa e l'approvazione delle formule, qui allegate, per la dichiarazione italiana e la risposta austriaca[7]. Viene altresì

MODUS

stabilito che la dichiarazione italiana e la risposta austriaca verrebbero scambiate a mezzo promemoria, con la sola data. I documenti avrebbero carattere di segretezza nel senso che la parte italiana si riserverebbe di renderli pubblici soltanto nel caso in cui ciò fosse reso necessario da una eventuale iniziativa austriaca davanti ad un foro internazionale.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 2067.
2 Predisposto dalla DGAP.
3 Vedi DD. 194, Allegato e 196.
4 Vedi D. 153.
5 Vedi DD. 526 e 527.
6 Vedi D. 528
7 Le formule allegate erano le seguenti: *«Dichiarazione italiana (a mezzo promemoria con la sola data):* "Il fatto, le modalità ed il momento della comunicazione, da parte del Governo italiano, delle misure prese a favore dell'Alto Adige non pregiudicano il punto di vista giuridico italiano in merito all'esecuzione dell'accordo di Parigi ed al carattere interno delle misure progettate dal Governo stesso"; *Risposta austriaca (a mezzo promemoria con la sola data):* "Il Governo austriaco (l'Ambasciata d'Austria) prende nota del contenuto del promemoria dell'Ambasciata d'Italia (del Ministero Affari Esteri italiano) in data … e dichiara che l'Austria mantiene il proprio punto di vista giuridico, secondo cui il Governo italiano, con l'attuazione delle misure accennate nella comunicazione italiana, adempie ad atti di esecuzione dell'Accordo di Parigi"». Il 5 agosto Caruso riassumeva a Catalano di Melilli il parere dei giuristi sulla questione: «Monaco, Sperduti e Capotorti si sono ancora una volta espressi a favore della seconda alternativa (che prevede, come è noto, fra l'altro, una dichiarazione italiana e una risposta austriaca) ed hanno concordemente rilevato che il testo della risposta austriaca, quale è stato esaminato il 1° agosto u.s. con Kirchschläger, non ha carattere contestativo. È stato osservato dai giuristi, infatti, che la risposta austriaca non contesta quello che è il fine principale della nostra dichiarazione e cioè che dalla comunicazione delle misure del pacchetto non possono dedursi elementi idonei ad attestare un accordo implicito innovativo. La precisazione in essa contenuta si limita a riprodurre le riserve giuridiche che i due Governi hanno fatto – a più riprese – e faranno circa l'applicazione dell'accordo De Gasperi-Gruber» (Lettera 052/1036 del 5 agosto, in DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 13, fasc. *Documentazione inviata dalla Presidenza del Consiglio*). Il 6 agosto il Governo italiano comunicò la propria preferenza per la seconda alternativa; l'8 agosto il Governo austriaco si espresse, a sua volta, a favore della stessa ipotesi. Al riguardo così annotava Gaja: «Si rileverà che da parte austriaca si è chiesto che, nella traduzione italiana del testo tedesco del pro-memoria di risposta, le parole "nimmt Kenntniss" siano tradotte con l'espressione "prende conoscenza" anziché con l'espressione "prende atto". Di tale richiesta è stato tenuto conto nel testo dello scambio di comunicazioni riprodotto più sopra» (Appunto di Gaja dell'8 agosto, ivi, fasc. *Agosto-Settembre 1969*).

530

RIUNIONE INTERMINISTERIALE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (Roma, 11 agosto 1969)[1]

Verbale[2].

Verbale della riunione tenutasi l'11 agosto a Palazzo Chigi sulla questione altoatesina. Sono presenti: l'Ambasciatore Gaja, l'Ambasciatore Catalano, il Prefetto Giovenco, il Prefetto Gizzi, l'On. Berloffa, il Ministro Bozzini ed il Consigliere Pietromarchi.

GAJA: Rileva come occorra assolutamente aver avviato, entro al più tardi i primi di novembre, il Calendario operativo. Osserva come dopo novembre non sarebbe più possibile, date le scadenze elettorali austriache, riuscire ad iniziare l'attuazione del Calendario. A tal fine è necessario che, da parte italiana, entro il 10 ottobre, siano state

MODUS

attuate le tre misure amministrative previste dal punto 2), di modo che immediatamente dopo possa aver luogo – possibilmente nella cornice dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite – l'incontro politico e, quindi, la parafatura dell'Accordo concernente la modifica, nei rapporti fra Italia ed Austria, dell'art. 27, paragrafo a) della Convenzione Europea per la composizione pacifica delle controversie.

GIOVENCO: Assicura che da parte del Ministero dell'Interno sarà possibile aver predisposto tutte le misure previste dal punto 2 del Calendario, entro la data del 10 ottobre. Unico punto incerto è che si riesca ad ottenere in tempo il parere del Consiglio di Stato, il quale pertanto dovrà essere convenientemente «sensibilizzato» dalla Presidenza del Consiglio.

GAJA: Esamina la questione della comunicazione al Dr. Magnago della risposta ai quesiti della SVP circa il «pacchetto» e del Calendario operativo. Fa presente che tale comunicazione dovrà sottolineare tre punti: l'idea della globalità e dell'incondizionalità dell'attuale ipotesi di soluzione della controversia; il concetto che nulla potrà essere acquisito circa il «pacchetto» se venisse respinto in tutto o in parte il Calendario operativo ed infine il postulato che il Calendario operativo non costituisce un accordo italo-austriaco, bensì una serie di atti unilaterali che vengono assunti parallelamente da Italia ed Austria. Se la SVP dovesse dichiarare che il Calendario costituisce un accordo italo-austriaco, ciò pregiudicherebbe l'intera opera sin qui svolta, ci obbligherebbe ad una smentita ed impedirebbe il raggiungimento della soluzione.

BERLOFFA: Si dice interamente d'accordo con quanto espresso dall'Ambasciatore Gaja, al quale intende esprimere altresì l'apprezzamento per l'opera svolta. Chiede se, circa la definizione del Calendario operativo come serie di atti unilaterali, l'Austria non abbia obiezioni di sorta.

GAJA: Rileva che i rappresentanti austriaci hanno riconosciuto che non trattasi di accordo. Naturalmente dinanzi all'opinione pubblica austriaca il Governo può trovarsi in un certo imbarazzo. Tuttavia il Ministro Waldheim è particolarmente desideroso di far giungere in porto l'attuale ipotesi globale.

BERLOFFA: Esprime l'opinione che sarebbe desiderabile che anche da parte austriaca venga dato a Magnago il consiglio di non parlare di accordo tra Italia ed Austria. Magnago dovrebbe limitarsi a dire che il Calendario rappresenta una garanzia sufficiente del «pacchetto», senza entrare in dettagli.

GAJA: Sottolinea che, comunque, deve parlarsi di una garanzia non internazionale.

BERLOFFA: Rileva che Magnago, sulla base delle indicazioni che riceverà, sottoporrà a noi ed agli austriaci il documento che presenterà al Congresso della SVP.

Passa a parlare del problema delle consultazioni preliminari con i partiti italiani, le quali dovrebbero avere inizio poco dopo che siano cominciati i lavori della SVP.

Rileva come la questione sia estremamente delicata perché occorre evitare di dar l'impressione ai partiti italiani di essere stati posti dinanzi al fatto compiuto, ma al tempo stesso occorre far sì che essi diano il loro parere, possibilmente affermativo, entro e non oltre il termine utile previsto per l'adozione delle misure del punto 2 del Calendario operativo. Considera la data del 5 ottobre come il termine ultimo perché sia terminato tutto il lavoro «interno» in Italia.

Passa a considerare le modalità con cui effettuare le suddette consultazioni politiche. Queste ultime potrebbero aver luogo mediante comunicazioni del «pacchetto» ai vari Consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige, quali rappresentanti di tutte le popolazioni interes-

MODUS

sate; oppure mediante comunicazione del «pacchetto» ai vari partiti esistenti nella Regione. Tale ultima procedura consentirebbe di fornire il «pacchetto» anche al Partito Socialista sudtirolese di Jenny, che attualmente non è rappresentato in seno al Consiglio regionale.

GAJA: Rileva la particolare importanza di consultare anche Jenny, dati i legami che uniscono il suo partito a quello di Kreisky, onde evitare che quest'ultimo tragga da una mancata consultazione un ulteriore motivo di critica dell'ipotesi d'intesa.

Circa le date in precedenza esaminate rileva che la comunicazione al Dott. Magnago dovrebbe essere fatta al più presto, e cioè entro il 20 agosto. Ciò consentirebbe la riunione della Direzione della SVP per il 5 settembre.

BERLOFFA: Si dice d'accordo.

GIZZI: Rileva come tra la riunione della Direzione della SVP ed il Congresso dovranno trascorrere circa tre settimane. Quest'ultimo potrebbe aver luogo quindi verso il 26 settembre. Esprime qualche perplessità circa la possibilità di riuscire nel frattempo a procedere alle consultazioni con i partiti politici italiani, per riuscire ad aver terminato tutto entro il 5 ottobre.

GAJA: Fa presente che il rispetto di tali scadenze è assolutamente necessario, a rischio di far fallire tutta l'operazione. Entro il 10 ottobre occorre aver dato comunicazione agli austriaci, mediante dettatura, secondo cioè la prassi già stabilita, delle risposte ai quesiti concernenti il «pacchetto»; aver approvato le misure di cui al punto 2) del Calendario operativo; poter essere in grado di predisporre l'incontro politico a New York e la parafatura dell'Accordo della Corte dell'Aja. In tal modo il Calendario operativo avrebbe cominciato ad essere applicato e ciò renderebbe particolarmente difficile al futuro Governo austriaco, qualunque esso sia, di non più volerlo rispettare.

In definitiva, le scadenze previste nella riunione sono le seguenti:

- 20 agosto: consegna comunicazione a Magnago;
- 5 settembre: riunione Direzione SVP;
- inizio consultazioni con i partiti italiani;
- 26 settembre: Congresso SVP;
- 5 ottobre: termine per l'approvazione delle misure interne italiane previste dal punto 2) del Calendario operativo.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 13, fasc. *Agosto-Settembre 1969*.
2 Predisposto dalla DGAP.

531

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO[1]

Appunto[2]. **[Roma, ... agosto 1969].**

RIUNIONE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL'11 AGOSTO

Nella riunione a livello tecnico svoltasi questa sera[3] per la formulazione di uno schema di calendario dei tempi occorrenti agli adempimenti preliminari di ordine interno da adottare per l'ulteriore seguito della questione altoatesina, si è partiti dalla ipotesi di chiudere le varie fasi entro la data del 10 ottobre p.v.

MODUS

Intorno a tale data, infatti, è presumibile si svolgerà l'incontro tra i Ministri degli Esteri italiano ed austriaco in occasione dei lavori dell'ONU, e pertanto esigenze di ordine internazionale renderebbero necessaria la definizione, entro tale termine, delle anzidette operazioni preliminari.

Inoltre, qualora entro novembre il Governo non fosse in grado di presentare alle Camere la propria proposta, si rischierebbe di perdere la possibilità di far decidere al Parlamento austriaco in tempo utile (e cioè prima delle elezioni) quanto di sua competenza.

Ciò posto, le operazioni potrebbero così articolarsi:

1) Consegna riservata a Magnago delle risposte, delle note e del calendario operativo: 1° settembre.

2) Convocazione della Direzione della SVP: 5 settembre.

3) Inizio delle consultazioni delle popolazioni interessate: 5 settembre.

4) Risultato del Congresso della SVP e delle consultazioni predette: entro il 5 ottobre.

Circa la consultazione delle popolazioni, si pone il problema delle forme che dovrebbero essere seguite.

Si era pensato che l'espressione più qualificata potesse essere quella dei singoli gruppi consigliari del Consiglio regionale.

Senonché, con l'elezione del novembre 1968 non è stato riletto Cons. reg. il Dott. Jenny, pertanto, una consultazione espressa in tale forma non darebbe modo di estendersi ad una forza politica che è interesse politico consultare.

Ciò stante sembrerebbe che si possa adottare il metodo della consultazione dei partiti politici esistenti nella regione Trentino-Alto Adige. È comunque da sottolineare l'esigenza che le consultazioni siano adeguatamente e tempestivamente preparate nel loro risultato pratico con contatti politici preliminari anche a livello delle Segreterie nazionali quanto meno dei partiti di maggioranza.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 13, fasc. *Agosto-Settembre 1969*.

[2] Il documento reca il timbro: «Gabinetto. Visto dall'On. Ministro» e l'annotazione di Moro sul primo foglio: «d'accordo. A. Moro».

[3] Vedi D. 530.

532

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 12 agosto 1969.**

I. Ho partecipato ieri alla riunione indetta dalla Presidenza del Consiglio[3] per l'esame degli eventuali prossimi sviluppi, connessi colla questione alto-atesina. Le conclusioni cui si è pervenuti risultano dall'Appunto qui unito in copia[4].

Per parte mia, ho fatto valere le seguenti considerazioni, che risultano accolte sostanzialmente nel documento qui accluso:

1. L'inizio delle operazioni previste dal Calendario operativo non può andare al di là della fine del prossimo mese di ottobre. È infatti probabile che, oltre tale data, il Governo austriaco non possa essere in grado di dare seguito agli atti del Calendario,

MODUS

che ricadrebbero sotto la sua responsabilità. D'altra parte, non è interesse italiano che l'attuazione dell'ipotesi di intesa ora in esame avvenga in condizioni che non garantiscano che almeno una parte essenziale del Calendario operativo possa già essere realizzata prima delle prossime elezioni austriache (marzo 1970), elezioni che potrebbero avere conseguenze notevoli sopra l'indirizzo politico e la composizione del futuro Governo di Vienna.

2. Una risposta ai quesiti di Magnago deve essere data prima del 28 agosto, data alla quale è prevista la prossima riunione della Direzione della Südtiroler Volkspartei. Sarebbe altrimenti difficile per lo stesso Magnago spostare la data di tale riunione della Direzione e comunque la sua posizione potrebbe essere resa inutilmente più ardua.

3. Se da parte nostra si accoglie l'idea di un incontro politico, dal quale devono trarre origine le operazioni previste dal pre-Calendario e dal Calendario, sembra conveniente che esso abbia luogo, secondo la proposta fattaci da parte austriaca, durante il dibattito generale della prossima Assemblea delle Nazioni Unite. Ciò darebbe, infatti, all'incontro un carattere meno formale e tenderebbe ad attenuare ogni aspetto bilaterale degli impegni, che verranno eventualmente presi. In tal caso, l'incontro in parola dovrebbe avere luogo a New York verso il 10 ottobre p.v.

4. Da ultimo, sembra assolutamente indispensabile che la comunicazione del «pacchetto» venga fatta, come agli altri partiti locali, anche alla Südtiroler Fortschrittliche Partei del Dr. Jenny. Dati i rapporti esistenti fra Kreisky e Jenny, una mancata comunicazione del «pacchetto» a Jenny porterebbe infatti, come immediata conseguenza, una presa di posizione negativa dei socialisti austriaci nei confronti del Calendario operativo. Non è detto, certo, che la comunicazione del «pacchetto» fatta a Jenny possa cambiare sostanzialmente la posizione di Kreisky; essa potrebbe comunque attenuarne il tenore.

***

Nel corso della riunione di ieri è stato approvato altresì, a livello tecnico, il testo delle dichiarazioni illustrative che dovrebbero essere fatte a Magnago[5] al momento della comunicazione sia della risposta ai punti emersi nel corso della rilettura del «pacchetto», sia del Calendario operativo. Si è rimasti d'accordo che di tali dichiarazioni potrebbe essere data lettura e visione allo stesso Magnago.

II. È stato previsto, al tempo stesso, che, in occasione della consegna del «pacchetto» ai partiti politici esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige, possa essere elaborato, soprattutto in base alle dichiarazioni fatte sinora in sede parlamentare, un Appunto che illustri il carattere dell'ipotesi globale attualmente in esame.

III. È stato altresì auspicato che le misure amministrative previste al punto 2 del Calendario operativo possano essere predisposte fin d'ora in modo da poter trovare la loro applicazione a partire dal 10 ottobre p.v.

IV. Dal punto di vista internazionale, dovranno successivamente essere esaminati ancora i seguenti punti[6], che potranno costituire argomento di discussione nel corso dell'incontro politico, di cui al precedente n. I (3):

1. Solenne dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo. Come è noto, da parte nostra non si è finora accolta la proposta austriaca. che si debba trattare di una risposta scritta ad una interrogazione rivolta al Governo di Vienna

MODUS

al Nationalrat. Si è anche fatto presente che, ove dovessero verificarsi nuovi atti di terrorismo, tutta la questione dovrebbe essere opportunamente riveduta.

2. Veto italiano ai negoziati fra la CEE e l'Austria. La nostra posizione sopra il problema di un eventuale negoziato fra la CEE e l'Austria dovrà essere chiarita in epoca anteriore all'incontro politico, in vista della decisione dell'atteggiamento che potrà essere da noi preso in tale momento.

3. Accordo di amicizia italo-austriaco. Dovrà essere esaminata l'utilità di iniziare negoziati su questo argomento fin da una delle prime fasi del cosiddetto Calendario operativo, nonché di studiare il contenuto che si vorrà attribuire all'Accordo stesso.

Si allega, infine, il testo, predisposto dalla Presidenza del Consiglio, delle risposte che sarebbero fornite, a cura della Presidenza stessa, al Dr. Magnago in merito ai punti controversi emersi nel corso della rilettura del pacchetto[7].

ALLEGATO

COMUNICAZIONE AL DR. MAGNAGO

Si desidera precisare che tanto i provvedimenti concernenti l'ampliamento delle competenze della provincia di Bolzano, quanto gli atti previsti nel cosidetto «calendario operativo» costituiscono gli elementi essenziali di un'unica ipotesi globale, volta a chiudere definitivamente la controversia altoatesina. Tale ipotesi costituisce un tutto inscindibile, talché il venir meno di una delle sue parti avrebbe come logica conseguenza di provocare la caduta di tutto l'insieme. L'accettazione o il respingimento della ipotesi di cui sopra non potrà che essere incondizionata e globale. Gli elementi costituenti la parte sostanziale della ipotesi potranno considerarsi acquisiti, con la ovvia riserva della approvazione da parte del Parlamento nazionale, solo qualora vengano contemporaneamente accolte tutte le indicazioni di carattere formale del calendario operativo, concernenti la chiusura della vertenza. Si desidera precisare altresì, per quanto concerne il «calendario operativo», che esso costituisce una successione cronologica di atti unilaterali che il Governo italiano ed il Governo austriaco, ciascuno per la parte che lo riguarda, si propongono di compiere in vista di pervenire alla constatazione della estinzione della controversia sull'applicazione dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946. Tali atti rivestono un carattere unilaterale e in nessun modo dovranno essere considerati, o tanto meno presentati all'opinione pubblica, come il risultato di un accordo italo-austriaco. Una simile inesatta presentazione costituirebbe, infatti, una alterazione dei termini della presente ipotesi globale e verrebbe considerata da parte del Governo italiano come un respingimento della ipotesi globale medesima. E, s'intende, una ferma precisazione in senso contrario si renderebbe inevitabile.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 2112.

2 Sottoscrizione autografa.

3 Vedi D. 530.

4 Vedi D. 531.

5 Il testo della comunicazione – che avrà luogo il 25 settembre – è allegato al presente appunto.

6 Annotazione di Moro a margine: «Attendo proposte su questi punti dagli uffici competenti. Vorrei inoltre *gli atti* [lettura dubbia] relativi al pacchetto ed al calendario operativo. A.M.».

7 Non si pubblica. Il «Materiale da consegnare al Dott. Magnago» è così sintetizzato nel promemoria allegato: «a) n. 20 modifiche al testo del pacchetto (edizione gennaio 1968); b) n. 25 note; c) Comitato preparatorio - Commissione permanente; d) Calendario operativo. Inoltre sono da comunicare al Dott. Magnago, mediante "lettura lenta", la "raccomandazione" degli Esteri, e i due appunti circa le misure 22/30 e 104 dato che si tratta di risposte negative che però contengono precisazioni utili ai fini di una valutazione della misura cui si riferiscono. Per le richieste relative alle misure 88 (forze dell'ordine) e 36 (scuole lingua ladina) sono da comunicare dei "no" senza ulteriori delucidazioni, facendo soltanto presente che si tratta di richieste "nuove». La consegna di questo materiale ebbe luogo il 25 settembre: vedi D. 538, nota 3.

MODUS

533

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO[1]

T. 32797/528. **Vienna, 25 agosto 1969 (perv. ore 13).**

Oggetto: Problema Alto Adige.

Waldheim, che ho incontrato in casa d'amici, mi ha pregato di rinnovare a V.E. il suo saluto, e di dirle che spera molto incontrarla a New York nel corso della prima decade di ottobre[2]. Naturalmente è nei suoi voti che l'incontro avvenga dopo l'approvazione da parte della SVP dell'intesa globale. Per quanto a lui risulta Magnago amerebbe convocare il Congresso Straordinario a fine settembre o ai primissimi di ottobre; ma non può mettere in moto la ben nota procedura prima di aver ricevuto ufficialmente le risposte del Governo italiano. Waldheim si domandava dunque a che cosa fosse dovuto il ritardo; il quale ritardo metteva poi lui in una posizione scabrosa, avendo egli detto pubblicamente risultargli che le risposte erano già state approvate dal Comitato Speciale dei Ministri del precedente Governo[3].

Ho detto a Waldheim che, a quel che sapevo, se ritardo vi era esso si doveva alla necessità per Governo di Roma di non far trovare altoatesini di lingua italiana, e loro rappresentanti politici, dinanzi al fatto compiuto. L'opportuna opera di informazione, e laddove necessario di persuasione, era in corso: essa era stata d'altronde da lungo tempo promessa.

Dal canto mio volevo poi attirare la sua attenzione su quanto i Governi di Vienna e di Innsbruck potevano e dovevano fare per non lasciare dubbi nei sudtirolesi che essi sarebbero incorsi in una grave responsabilità se avessero ancora una volta rifiutato di decidersi. Waldheim mi ha detto che gli oppositori di Magnago avrebbero dichiarato insufficienti sia il pacchetto che l'ancoraggio, ma che tutto ciò era scontato. Bisognava che Magnago avesse tempo e il modo per metter insieme forze bastanti a garantire l'approvazione dell'uno e dell'altro: e cominciare quindi col ricevere le nostre risposte ufficiali.

---

1 *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II.
2 Vedi DD. 547 e 548.
3 Vedi DD. 505, nota 3, 517, punto C e 518.

534

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 1° settembre 1969.**

1. L'incontro politico italo-austriaco dovrà avere come particolare oggetto la decisione formale di dare corso al «calendario operativo». Ma è ovvio che al tempo stesso dovranno essere definiti ed esaminati altri problemi connessi con la questione altoatesina.

MODUS

Varrà, la pena di ricordarne, in particolare, tre:

a) definizione delle modalità della dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo;

b) revoca del veto italiano ai negoziati tra la CEE e l'Austria;

c) accordo di amicizia italo-austriaco.

2. In proposito, sembra opportuno formulare le seguenti considerazioni:

a) *dichiarazione governativa austriaca contro il terrorismo*:

aa) come è noto, da parte austriaca non ci è stato comunicato il testo di tale dichiarazione, ma ci sono state fornite alcune sommarie indicazioni circa il contenuto di essa. Esse sono le seguenti: «nella dichiarazione del Cancelliere Federale verrebbe ribadita, in relazione agli attentati, l'incondizionata condanna del terrorismo come mezzo per il conseguimento di obiettivi politici. Verrebbe inoltre confermata la decisione austriaca di continuare a procedere con tutti i mezzi contro gli atti di violenza, impedendone la preparazione. Verrebbe poi ricordato che tale decisione si basa, da un lato, sui principi universalmente riconosciuti dall'ordinamento internazionale; dall'altro, sull'evidente obbligo di ogni Stato di impedire atti di violenza nell'interesse del suo stesso ordinamento giuridico. Infine verrebbe ribadita la convinzione che tale atteggiamento del Governo austriaco è suscettibile di contribuire all'eliminazione di attriti ed al ristabilimento di un clima di fiducia e di collaborazione». Da parte austriaca ci è stato poi precisato che nella dichiarazione sarà contenuto un riferimento esplicito agli atti terroristici compiuti in territorio italiano. Sembra che da parte nostra si debba insistere perché sia chiaramente espresso l'impegno del Governo di Vienna a svolgere un'opportuna azione per la prevenzione degli atti di terrorismo;

bb) per quanto riguarda la data di effettuazione della dichiarazione, si dovrebbe ricordare che essa deve precedere l'inizio delle operazioni previste dal cosidetto «calendario operativo». Essa dovrebbe aver luogo, quindi, nei giorni immediatamente successivi all'incontro politico;

cc) circa le modalità in cui la dichiarazione dovrebbe essere effettuata, sembra che da parte nostra si dovrebbe insistere affinché la dichiarazione assuma la forma – se non di una dichiarazione autonoma, (cioè non sollecitata da interrogazioni) del Governo austriaco – di una risposta orale del Cancelliere ad una interrogazione parlamentare. Ciò è senz'altro possibile se si tiene presente che il Nationalrat riprenderà le sue sedute il 15 ottobre;

dd) infine potrebbe essere utile far presente che – come è già stato fatto più volte rilevare alla parte austriaca – ove dovessero verificarsi nuovi atti di terrorismo nel breve periodo intercorrente fra l'incontro politico e la data prevista per la dichiarazione stessa, tutte le intese riguardanti la dichiarazione dovrebbero essere opportunamente rivedute.

b) *Veto italiano ai negoziati Austria-CEE per la stipulazione di un accordo speciale*

Come è noto, il 29 giugno 1967 il nostro rappresentante in seno al Consiglio dei Ministri della CECA informò gli altri Paesi membri che il Governo italiano non avrebbe consentito a trattative fra la Comunità Europea e l'Austria finché il territorio della Repubblica austriaca fosse stato utilizzato per l'organizzazione di atti criminosi

MODUS

e come rifugio dei terroristi[3]. Analoga comunicazione venne fatta dal rappresentante permanente italiano presso la Commissione della CEE il 30 giugno 1967[4].

Le ragioni della decisione presa dal Governo italiano e che furono illustrate agli organi comunitari e a tutti i Paesi membri della CEE erano le seguenti:

1) la cooperazione fra i Paesi membri della Comunità Europea presuppone che i Paesi medesimi ispirino i loro rapporti reciproci a sentimenti di amicizia; tale presupposto vale anche per i Paesi che chiedono di associarsi alla Comunità;

2) l'Italia non si era fino a quel momento opposta alla richiesta dell'Austria; tuttavia, nonostante i numerosi appelli italiani al Governo austriaco per una decisa azione nella lotta contro il terrorismo, da parte di Vienna non vi era stata una dimostrazione concreta di volere agire in tal senso;

3) il Governo italiano riteneva pertanto di dover cercare di indurre il Governo di Vienna a riflettere sulla necessità di scoraggiare l'attività terroristica contro l'Italia prima di ricercare una cooperazione con l'Italia e con la Comunità.

In seguito alla nostra decisione il Governo austriaco prese varie misure per la prevenzione del terrorismo. La collaborazione della polizia austriaca con quella italiana venne intensificata. Azioni giudiziarie vennero promosse contro le persone maggiormente indiziate di atti di terrorismo ed i processi si conclusero con talune condanne. Anche più importante fu il mutamento dell'atteggiamento del Governo austriaco nei confronti degli estremisti, i quali si videro controllati e videro le loro attività perseguite. Di conseguenza dal 30 ottobre 1967 (data dell'attentato di Trento, che costò la vita a due persone) fino ad oggi il terrorismo ha avuto soltanto qualche sporadica e praticamente inoffensiva manifestazione.

Tale situazione non ha mancato di influire in senso favorevole sul clima dei rapporti italo-austriaci, tanto che nella seduta del 26 novembre 1968 del Parlamento Europeo, l'allora Ministro degli Affari Esteri, Senatore Medici, dichiarava: «circa l'Austria le difficoltà ben note non mi permettono di farvi nuove comunicazioni. Vorrei tuttavia aggiungere che i rapporti italiani con quel Paese stanno subendo una evoluzione che ritengo favorevole. Ciò permette di formulare la speranza che non si sia lontani da importanti chiarimenti».

Il fatto che da circa due anni non si siano verificati atti di terrorismo ed il superamento – sul piano tecnico – delle questioni relative alla chiusura della controversia altoatesina rende attuale l'opportunità di un riesame dell'atteggiamento italiano nei confronti della richiesta austriaca, di accordo speciale con la CEE.

In considerazione delle possibili conseguenze concrete e della pratica irreversibilità della revoca del «veto» italiano, sarebbe certo l'«optimum» per noi che essa intervenisse soltanto dopo la chiusura della controversia. Tuttavia, anche perché non sembra possibile collegare tale revoca con il rilascio della quietanza austriaca – tanto più che da parte nostra il «veto» non è stato mai posto apertamente in relazione con la controversia altoatesina, ma solo in relazione al fenomeno terroristico – essa potrebbe essere formalmente effettuata in un momento successivo all'inizio del «Calendario operativo», e più precisamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale austriaco della Dichiarazione del Cancelliere. La nostra decisione potrebbe intanto essere preannunciata alla parte austriaca nel corso del previsto incontro politico.

MODUS

Si dovrebbe trattare di una semplice revoca della pregiudiziale posta nel giugno '67 da parte italiana, nel senso che da parte nostra non ci si opporrebbe all'esame della richiesta dell'Austria, ferma restando la necessità di un approfondimento dei suoi aspetti economici, istituzionali, giuridici e politici.

In un secondo tempo, ed in relazione agli sviluppi dei rapporti fra i due Paesi, successivi all'avanzata messa in opera del Calendario operativo, si potrebbe esaminare la possibilità di una nostra dichiarazione di appoggio all'eventuale richiesta dell'Austria di rapporti speciali con la CEE.

c) *Accordo di amicizia italo-austriaco*

Come è noto, dopo l'accenno fattone nell'ottobre 1967[5] a New York al Prof. Toscano dall'allora Ministro austriaco degli Affari Esteri Toncic, da parte austriaca venne successivamente confermata – in un colloquio in data 28 novembre 1967[6] fra l'Ambasciatore Loewenthal ed il Direttore Generale degli Affari Politici – la proposta di stipulare un accordo austro-italiano di amicizia e di collaborazione. Tale accordo avrebbe, secondo Vienna, lo scopo di instaurare una nuova era nei rapporti italo-austriaci, superando le diffidenze del passato. Una dichiarazione come quella franco-tedesca del 22 gennaio 1963 sembrava al Governo austriaco un modello idoneo di accordo, purché venisse adeguato al diverso «status» (neutralità e appartenenza alla NATO) ed al diverso rapporto di grandezza dei due Paesi. Secondo quanto a suo tempo dichiarato da Loewenthal, la collaborazione italo-austriaca potrebbe essere avviata sopratutto in campo culturale (revisione dei testi di storia) e nel campo economico (sul modello della Commissione mista austro-francese, con inclusione delle già esistenti Commissioni per il traffico facilitato di frontiera e per l'uso del porto di Trieste). Nell'accordo, inoltre, potrebbero essere previsti – sempre secondo la parte austriaca – una Commissione mista, a livello funzionari, per l'esame di tutte le questioni importanti concernenti i due Stati ed incontri periodici dei Ministri degli Affari Esteri, come praticato dall'Austria con i Paesi Scandinavi, con la Svizzera e con il Lussemburgo.

Riguardo alla proposta austriaca vi è anzitutto da rilevare che non soltanto la stipulazione di un accordo italo-austriaco del genere, ma l'inizio di trattative ufficiali a tale fine non sembrava compatibile con l'atteggiamento assunto nel giugno 1967 dall'Italia per quanto concerne le trattative per un accordo speciale fra l'Austria e la CEE. Infatti il cosidetto veto italiano all'esame della richiesta austriaca si basava sulla dichiarata constatazione da parte dell'Italia che in quel momento l'Austria non presentava quelle caratteristiche che il Trattato di Roma assume come requisiti indispensabili per la possibilità di una cooperazione nell'ambito della Comunità Economica Europea. In base a tale constatazione l'Italia aveva avuto a dichiarare che non si potevano istituire negoziati fra la CEE e l'Austria. Ne seguiva che l'inizio ufficiale delle trattative fra l'Italia e l'Austria per la stipulazione di un accordo generale di amicizia e di collaborazione non poteva logicamente che seguire una nostra dichiarazione fatta in seno alla CEE per comunicare che da parte italiana non vi erano più obiezioni allo svolgimento di negoziati fra gli organi comunitari e l'Austria, in relazione alla nota richiesta austriaca tendente al raggiungimento di un accordo speciale.

Per una giusta valutazione della proposta austriaca occorre poi tener presente che il trattato di cooperazione franco-tedesco del 2 febbraio 1963 è preceduto da un preambolo nel quale viene dichiarata la riconciliazione fra i popoli tedesco e francese al

MODUS

termine di una rivalità secolare e si riafferma la solidarietà dei due Paesi, non solo per la loro sicurezza, ma anche por il loro sviluppo economico e culturale.

Il testo del trattato prevede incontri periodici a scadenze ravvicinate, più volte l'anno, tra rappresentanti dei due Paesi, a livello Capi di Stato e di Governo, Ministri degli Esteri, Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore e funzionari competenti nei settori della difesa, dell'educazione e della gioventù. Il trattato prevede altresì l'istituzione in ciascun paese di una Commissione interministeriale responsabile per le «questioni della cooperazione».

Vi è anche da rilevare che particolarmente delicata è la proposta austriaca relativa all'inserimento nell'accordo in questione di una clausola che prevede l'istituzione di una Commissione mista, a livello funzionari, per l'esame di tutte le questioni importanti concernenti i due Paesi, in quanto essa richiama chiaramente precedenti e ripetute richieste del Governo di Vienna, tendenti alla costituzione di Commissioni italo-austriache di conciliazione.

Ciò premesso, sembra che gli elementi dell'accordo di collaborazione franco-tedesco che potrebbero essere eventualmente richiamati in un analogo accordo italo-austriaco siano i seguenti:

a) il preambolo (con le opportune modifiche in considerazione del differente «status» – neutralità ed appartenenza alla NATO – dei due Paesi);

b) la previsione di contatti dei Capi di Stato e di Governo nonché dei Ministri dei due Paesi;

c) la previsione di una collaborazione fra i due Paesi nelle seguenti questioni: relazioni Est-Ovest; questioni di competenza delle organizzazioni internazionali delle quali i due Paesi fanno parte; informazioni; programmi di aiuto ai Paesi sottosviluppati; incoraggiamento allo studio delle lingue dei due Paesi; collaborazione per la ricerca scientifica; facilitazioni per scambi culturali fra giovani dei due Paesi.

È altresì da tener presente quanto segue:

a) una eventuale clausola che venisse richiesta da parte austriaca per prevedere la collaborazione fra i due Paesi in relazione alla questione delle minoranze non troverebbe riscontro nell'accordo franco-tedesco;

b) l'accordo franco-tedesco non prevede alcuna forma di conciliazione o di arbitrato per dirimere le eventuali controversie fra i due Paesi;

c) secondo quanto proposto dall'allora Ministro Toncic, dorrebbe figurare nell'eventuale trattato di amicizia e cooperazione una frase del tipo seguente: «Nel pieno rispetto dei trattati che hanno definito l'assetto politico dell'Europa del dopoguerra».

Ora, come risulta dall'unito appunto del Contenzioso Diplomatico (All. 1), la formula suggerita da Toncic non sembra costituire valido strumento diplomatico per assicurare nei rapporti italo-austriaci effetti giuridici per quanto concerne la frontiera del Brennero.

Occorrerebbe, pertanto, nello studiare la struttura ed il contenuto dell'accordo in questione, esaminare anche l'opportunità di un eventuale inserimento, oltre alle clausole relative al settore economico, culturale, turistico e della gioventù, di una clausola che risponda ai fini di ribadire espressamente la salvaguardia delle frontiere esistenti.

MODUS

A tal fine potrebbe essere presa in considerazione una delle formule seguenti:

aa) «nel pieno rispetto delle frontiere esistenti»;

bb) «nel pieno rispetto dello statuto giuridico e territoriale dei due Paesi».

Si rileva, poi, che la stipulazione dell'accordo di amicizia e di collaborazione italo-austriaco costituisce l'ultimo punto (18) del Calendario operativo. Potrebbe essere utile, tuttavia, per ovvie ragioni politiche, che l'inizio delle trattative per la redazione dell'accordo stesso abbia luogo subito dopo l'approvazione, da parte del Consiglio Nazionale, della dichiarazione del Cancelliere austriaco (punto 4 del «Calendario operativo»). Ciò allo scopo di sottolineare, soprattutto nei confronti degli altoatesini e degli austriaci, che con l'attuazione delle misure per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano, si chiude un periodo di incomprensione e di diffidenza e che sia da parte austriaca che da parte italiana si intende ora dare luogo ad una franca ed amichevole collaborazione fra i due Paesi. L'inizio di trattative del genere, al quale dovrebbe essere data opportuna pubblicità, dovrebbe avere fra l'altro l'effetto di scoraggiare gli estremisti dall'intraprendere azioni che possano in qualche modo turbare l'attuazione del «pacchetto».

È infine probabile che, nel corso dell'incontro politico, da parte austriaca ci sia richiesto, in vista del mutato clima dei rapporti fra i due Paesi, che in Italia vengano adottati provvedimenti di clemenza nei confronti delle persone che hanno subito condanne penali per azioni criminose, collegate con la questione altoatesina, nonché vengano riesaminati i provvedimenti via via adottati dal Ministero dell'Interno, per vietare l'ingresso ed il soggiorno in territorio nazionale a cittadini austriaci comunque implicati nell'attività terroristica e antitaliana, sempre in relazione alla questione altoatesina.

Al riguardo si allega un appunto (All. 2) nel quale sono contenute talune considerazioni, che si sottopongono per l'esame e l'approvazione di V.E.

3. Come è noto, l'incontro politico potrà essere preceduto da una riunione degli esperti. È da tener presente che, poiché ormai le questioni aperte sul piano tecnico sono state quasi interamente risolte, l'incontro degli esperti risponde, più che ad un interesse italiano, ad un interesse austriaco. Esso offrirebbe infatti l'occasione per quel confronto definitivo fra i documenti di chiusura, che è stato ripetutamente richiesto da Vienna.

Qualora la riunione degli esperti avesse luogo, essa potrebbe essere dedicata alle seguenti operazioni:

a) collazione dei testi italiano e tedesco dei documenti di chiusura;

b) eventuale esame delle seguenti questioni in preparazione del successivo incontro politico:

aa) definizione delle modalità della dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo;

bb) revoca del veto italiano ai negoziati fra la CEE e l'Austria;

cc) accordo di amicizia italo-austriaco;

c) eventuale scambio dei promemoria relativi al fatto, alle modalità ed al momento della comunicazione delle misure prese a favore dell'Alto Adite, scambio che è opportuno avvenga prima della consegna delle modifiche ed aggiunte al «pacchetto» previsto al 18 luglio 1966[7] e della informazione verbale «fissabile per iscritto» (sotto dettatura) circa le «precisazioni».

MODUS

È nostro interesse che lo scambio dei promemoria suddetti avvenga prima dell'incontro politico – mentre la consegna e l'informazione avverrebbero dopo tale incontro – poiché in tal modo si avrebbe un argomento in più per combattere l'eventuale tesi che l'incontro politico sia intervenuto a sanzionare un accordo italo-austriaco avente come oggetto le misure del «pacchetto».

4. Si ricorda, infine, che subito dopo l'incontro politico se esso avrà esito positivo, dovrà aver luogo, a livello funzionari:

a) la consegna del testo delle modifiche alle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966, nonché delle nuove disposizioni amministrative e legislative;

b) l'informazione verbale «fissabile per iscritto» (sotto dettatura) circa le precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici altoatesini su alcune misure del «pacchetto» e attinenti alla definizione delle misure stesse.

Potrebbe essere utile predisporre fin da ora il testo delle due comunicazioni di cui sopra.

Allegato I

IL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO
ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, SEGRETERIA 10A

Appunto riservato 015/757. Roma, 7 dicembre 1967.

Oggetto: Proposta austriaca per una «Convenzione di amicizia e di collaborazione».
Riferimento: Appunto di codesta Direzione Generale n. 120/1944 del 2 dicembre 1967[8].

Omissis

1) La delimitazione della *frontiera del Brennero* non è avvenuta in base agli accordi, che hanno definito l'assetto politico dell'Europa del dopoguerra e dei quali l'Italia sia partecipe; ma, come è noto, in virtù del Trattato di San Germano nel 1919. L'Accordo De Gasperi-Gruber – che formalmente figura come l'allegato IV del Trattato di Pace del 1947, senza essere, per altro, parte integrante di esso – presuppone, bensì, implicitamente, l'esistenza della frontiera del Brennero, ma non contiene, né poteva contenere, alcun formale impegno austriaco alla conservazione della frontiera stessa. Il Trattato di Stato del 1955 comprende, bensì, una clausola secondo la quale «le frontiere dell'Austria rimangono quelle che erano al 1° gennaio 1938» (art. 5). Ma di tale trattato l'Italia non è partecipe; e non sembra che la formula generica «nel rispetto dei trattati» potrebbe di per sé stessa rendere lo «Staatsvertrag» produttivo di effetti giuridici nei confronti dell'Italia stessa.

Allegato II

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, UFFICIO II

Appunto. Roma, 1° settembre 1969.

1. La questione della revisione dei provvedimenti di iscrizione in Rubrica di Frontiera a carico di cittadini austriaci che hanno svolto attività comunque connessa con la controversia altoatesina – questione cui accenna l'Ambasciatore a Vienna nel suo telegramma n. 529[9] – è stata esaminata più volte nel corso di questi ultimi anni. Finora non sono stati presi provvedimenti di carattere generale poiché si è ritenuto che era necessario attendere l'instaurazione di quel mutato clima dei rapporti italo-austriaci che soltanto può derivare dalla chiusura della controversia altoatesina.

MODUS

Poiché il momento attuale dei contatti italo-austriaci lascia prevedere l'approssimarsi della chiusura della controversia, la questione potrebbe essere ripresa in concreto esame. A tal fine si potrebbe suggerire che venga indetta al più presto una riunione fra rappresentanti della presidenza del Consiglio, del Ministero dell'Interno e dello Stato maggiore della Difesa - SID.

2. Nella procedura per l'adozione dei provvedimenti di revoca dell'iscrizione in Rubrica di Frontiera sembrerebbe utile seguire i seguenti criteri:

a) procedere all'esame dei singoli casi ed alla loro suddivisione in categorie, a seconda del grado di pericolosità dei soggetti;

b) prevedere che i provvedimenti di revoca dell'iscrizione in Rubrica di Frontiera siano presi con gradualità in relazione con la progressiva attuazione del calendario operativo.

3. Un altro analogo problema potrebbe essere esaminato contemporaneamente nel corso di un'altra riunione interministeriale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'Interno e del Ministero di Grazia e Giustizia, e cioè la possibilità di sottoporre al Signor Presidente della Repubblica proposte per la concessione di provvedimenti di clemenza a favore di persone condannate per atti di terrorismo, nonché a favore dell'altoatesino Luis Ebner, che è l'unico dei responsabili del delitto di Fundres, tuttora detenuto.

Al riguardo è da tener presente che, per quanto le persone condannate per atti di terrorismo siano numerose, i detenuti ammontano ad una decina.

Anche per quanto riguarda l'eventuale emanazione dei provvedimenti di clemenza a favore dei predetti potrebbero essere seguiti i criteri sopra accennati sia per quanto riguarda il momento che le modalità di attuazione.

4. Ove si concordi nella impostazione sopra indicata, si potrebbe richiedere alla Presidenza del Consiglio di indire le riunioni interministeriali di cui sopra è cenno.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Ottobre 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 232.
4 Vedi D. 234.
5 Vedi DD. 267 e 270.
6 Vedi D. 303. Vedi anche DD. 297, 299, 302, Annesso all'Allegato I del D. 307, 314 e 316.
7 Vedi D. 153.
8 Non pubblicato.
9 Non rinvenuto.

535

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 16 settembre 1969.**

1. Ho ricevuto a sua richiesta questo Ambasciatore d'Austria. Loewenthal mi ha detto di essere vivamente preoccupato per ritardo che si verifica nella comunicazione ufficiale a Magnago, da parte del Governo italiano, delle sue risposte ai quesiti postigli in merito alle questioni emerse in occasione della cosiddetta «rilettura» del pacchetto. Loewenthal ha aggiunto di essere rientrato recentemente da un viaggio effettuato a Bolzano ed a Merano e di essersi personalmente reso conto che il nostro ritardo nel fare la comunicazione di cui sopra ha messo Magnago in una difficile situazione di fronte al suo partito. Egli ha citato, fra l'altro, un episodio verificatosi durante la cerimonia inaugurale della «Settimana Meranese», dal quale mi ha detto di essere rimasto vivamente impressionato: quando il Presidente dell'Istituto di Cultura nel suo discorso ha fatto un accenno alle misure del cosiddetto «pacchetto», le sue parole sono state accolte dall'uditorio con evidentissimi segni di scetticismo.

MODUS

Loewenthal ha osservato che, a suo avviso, gli altoatesini di lingua tedesca cono convinti di trovarsi di fronte ad un nuovo tentativo del Governo italiano, tendente a far naufragare l'attuale soluzione della controversia e pensano che le risposte alle questioni sorte nella cosiddetta «rilettura» del pacchetto non verranno affatto comunicate dal Governo alla Südtiroler Volkspartei, oppure verranno comunicate troppo tardi, cioè quando non sarà più possibile al Congresso del partito di prendere una decisione sul «pacchetto» e sul «calendario operativo» in tempo utile perché il Governo austriaco possa presentare il progetto di soluzione della controversia al Parlamento di Vienna.

Loewenthal ha aggiunto che anche il Governo austriaco è preoccupato per questo ritardo nella consegna ufficiale a Magnago delle risposte di cui sopra, poiché il margine di tempo utile per la presentazione del progetto di soluzione della controversia al Consiglio Nazionale va giorno in giorno diminuendo.

L'Ambasciatore d'Austria ha detto infine che partirà domani per Vienna, dove è stato convocato per una riunione degli Ambasciatori austriaci nei Paesi della CEE, e mi ha fatto presente che sarebbe grato se potesse ricevere, entro la giornata di domani, qualche informazione circa gli eventuali sviluppi della questione della comunicazione a Magnago degli elementi sopra menzionati.

2. Ho risposto a Loewenthal che non avrei mancato di riferire all'Onorevole Ministro quanto da lui comunicatomi e mi sono riservato di fargli conoscere, ove possibile, prima della sua partenza, eventuali notizie in merito a quanto da lui richiesto.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 13, fasc. *Documentazione inviata dalla Presidenza del Consiglio*.

[2] Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Visto dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

536

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 24 settembre 1969.**

L'Ambasciatore Vinci ha telefonato alle ore 19.15 il testo dell'intervento che il Ministro Waldheim si propone di fare domani alle Nazioni Unite, nella sua parte relativa all'Alto Adige. Esso è il seguente:

«We have made continuous efforts to settle all problems with our neighboring Countries through negotiations. In this connection I should like to report to the Assembly on the developments of the question of South Tyrol during the past year.

The Assembly will recall that this question was dealt within Resolutions 1497 (XV) and 1661 (XVI). The General Assembly at the time urged both Austria and Italy in these Resolutions to resume negotiations with a view to finding a solution to all differences relating to the implementation of the Paris Agreement of 5th September, 1946. The Agreement deals, as is well known, with the status of the German speaking population of the Province of Bolzano.

Last year, I reported to the General Assembly on the two principal aspects of the problem. The substantive aspect concerns the content of the legislative and administrative measures to be taken by Italy for the purpose of granting to the German-speaking popu-

MODUS

lation of the Province of Bolzano that amount of autonomous authority necessary to safeguard the ethnical, economic and cultural development of the South Tyrolean ethnic group.

The procedural aspect consists in the necessity of finding a system which would ensure the effective implementation of the above-mentioned measures for South Tyrol. In a series of meetings on the level of experts, it was possible to reach an understanding on a procedure designed to ensure the implementation of the envisaged measures, without prejudice to the respective juridical positions of the two Countries.

As to the substantive aspects of the problem, basic agreement on the contents of the envisaged autonomy existed already at the time of the 23rd General Assembly. Differences of opinion have emerged, however, with regard to a number of specific provisions of the measures to be taken for South Tyrol, differences which required thorough effort to arrive at the necessary interpretation and precise definition. The Austrian Government would welcome it if the Italian Government, at the earliest possible time, would make known its position on these unresolved questions, as it has announced some time ago.

The necessary decisions on the political level, concerning the envisaged settlement, can be taken only when the contents of the substantive measures will have been clarified in all details. Obviously, the solution, as it is now envisaged, can only be conducive and acceptable to the Austrian Government if the elected Representatives of the minority, in their competent political organs, regard the proposed autonomy as sufficient and if they accept the substance as well as the procedure of the settlement.

Whatever the further developments, of the problem will be, the constructive approach of all Parties concerned will be of decisive importance. Austria will not fail to do its part in this respect. I must stress, however, that it is not understood in Austria why the Italian Government has not yet taken the steps it announced already some time ago, in order to create the basic for a positive development in our effort to settle the dispute.

I should like to appeal, therefore, to the Italian Government to take urgently the necessary steps, since the efforts to reach a satisfactory solution of the problem, which we have now pursued for many years, might otherwise be jeopardized.

I need not add that in that case we would have to reserve appropriate further steps».

L'Ambasciatore Vinci ha fatto presente che alcune delle frasi contenute nell'intervento del Ministro Waldheim gli sembravano, a prima vista, inopportune, da un lato non mettendo in rilievo gli sforzi fatti da parte italiana per la soluzione del problema alto-atesino, dall'altro dando una impressione troppo negativa dell'attuale fase della controversia. Haymerle ha fatto presente che la posizione di Waldheim è particolarmente delicata e che certamente potrebbe essere molto diversa se domani si potesse già dare notizia della nostra risposta ufficiale a Magnago in merito ai quesiti che ci sono stati a suo tempo rivolti. In tal caso, l'intervento che verrà pronunciato domani alle ore 11 di New York (17 ora italiana) potrebbe essere modificato sostanzialmente.

Comunque Haymerle era a disposizione per prendere nota di eventuali suggerimenti italiani per la modifica del testo, suggerimenti che tuttavia dovrebbero essere comunicati a New York entro stasera[3].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 13, fasc. *Documentazione inviata dalla Presidenza del Consiglio*.

[2] Sottoscrizione autografa.

[3] Per il seguito vedi D. 537.

MODUS

537

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO, AL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA PRESSO LE NAZIONI UNITE, VINCI[1]

T. riservato urgentissimo 17923/219. Roma, 25 settembre 1969, ore 16,50.

Oggetto: Alto Adige.

Ove da parte austriaca non venissero accolti suggerimenti da noi formulati circa variazioni da apportare noto testo discorso Ministro Waldheim[2], nella parte relativa questione altoatesina, V.S. è pregata intervenire subito dopo in dibattito Assemblea Generale. Suo intervento, riferendosi su ricordata dichiarazione Waldheim, potrà essere opportunamente basato su seguenti argomenti:

a) come è stato già in precedenza dichiarato all'Assemblea, Governo italiano, pur ritenendo aver attuato pienamente Accordo italo-austriaco di Parigi 5 settembre 1946, per venire incontro soprattutto ai desideri e aspirazioni vari gruppi linguistici Alto Adige, istituì nel 1961 «Commissione studio problemi Alto Adige» (Commissione dei 19), della quale facevano parte, su base paritetica, esponenti del gruppo linguistico tedesco e ladino, oltre a quelli del gruppo linguistico italiano;

b) quando, nel 1964, Commissione predetta ebbe ultimato suoi lavori, Governo italiano si riservò decidere quali delle conclusioni da essa raggiunte avrebbero potuto formare oggetto di appositi provvedimenti legislativi o amministrativi;

c) nello stesso tempo vennero iniziati sondaggi col Governo austriaco per accertare se, in seguito applicazione in forma autonoma di misure a favore popolazioni altoatesine, sulla base conclusioni Commissione dei 19, Vienna sarebbe stata disposta considerare chiusa controversia con Italia per interpretazione dei punti di vista giuridici di ciascuno dei due Paesi per quanto concerne applicazione accordo stesso;

d) misure previste a favore popolazione altoatesina sulla base conclusioni Commissione dei 19, sono attualmente all'esame dei diversi gruppi etnici. Nello stesso tempo sondaggi italo-austriaci di cui sopra hanno avuto termine;

e) esame delle varie misure da parte popolazioni interessate – che prelude quello che verrà effettuato in un secondo momento in sede parlamentare – richiede un certo tempo, un dato numero e complessità di esse, alcune delle quali prevedono attuazione provvedimenti di ampia portata che, fra l'altro, comportano emanazione legge costituzionale. Non si comprende come tale circostanza, che del resto dovrebbe essere ben nota, al Governo austriaco, abbia potuto destare in esso preoccupazione che Waldheim ha testé manifestato all'Assemblea. Presa di posizione austriaca ha destato viva sorpresa nel Governo italiano, soprattutto perché sembra in contrasto con spirito da cui sono stati animati sondaggi svolti finora per superamento controversia alto-atesina;

f) Governo italiano continuerà a fare quanto in suo potere per giungere chiusura definitiva controversia, confidando che stesso spirito voglia animare anche atteggiamento parte austriaca[3].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 13, fasc. *Agosto-Settembre 1969*.
2 Vedi D. 536.
3 Per la risposta vedi D. 538.

MODUS

538

IL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA PRESSO LE NAZIONI UNITE, VINCI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO[1]

T. urgentissimo 38483/649. **New York, 25 settembre 1969 (perv. ore 4,10 del 26).**

Oggetto: Dichiarazione Ministro Esteri austriaco su Alto Adige.

Telegramma di V.E. 219[2].

Grazie agli sviluppi delle ultime 24 ore[3], in seguito agli intensi contatti svoltisi sia a Roma sia in questa sede, Ministro Waldheim ha modificato sostanzialmente, come richiesto da parte nostra, parte relativa Alto Adige del suo discorso in Assemblea Generale che avevo trasmessa ieri per telefono. Appena in possesso del nuovo testo[4], che mi è stato consegnato stamane personalmente dallo stesso Ministro Esteri austriaco, ho provveduto a comunicarlo telefonicamente costà e, in armonia con le istruzioni di V.E., mi sono astenuto dall'intervenire a fine seduta in esercizio diritto replica.

Questo corrispondente ANSA ha immediatamente trasmesso passo relativo Alto Adige della dichiarazione del Ministro Esteri austriaco. Inoltro, per opportuna documentazione, con corriere aereo di domani venerdì i due testi delle dichiarazioni: progetto consegnatomi ieri pomeriggio e testo effettivamente utilizzato in odierno intervento nel dibattito generale.

Presente viene inviato Washington.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 13, fasc. *Agosto-Settembre 1969*.

2 Vedi D. 537.

3 Si riferisce evidentemente alla risposta del Governo italiano ai quesiti della SVP sul «pacchetto»: Agenzia ANSA del 25 settembre. Il materiale consegnato a Magnago consisteva nelle risposte ai quesiti della SVP, oggetto della discussione della riunione interministeriale dell'11 agosto: vedi DD. 530-532 ed in particolare D. 532, nota 7.

4 Ed. in United Nations, *General Assembly*, *Official Records*, *Twenty-Fourth Session*, *1765th Meeting*, New York, United Nations, pp. 13-15.

539

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservatissimo urgente 38527/593. **Vienna, 26 settembre 1969, ore 12,21 (perv. ore 13,15).**

Oggetto: Rapporti italo-austriaci: problema Alto Adige ed ammissione Austria alla CEE.

Al ricevimento da lui offerto ieri sera in onore Conferenza Generale AIEA, Cancelliere Klaus mi ha preso in disparte e, usando durante tutta la conversazione

MODUS

la lingua italiana, mi ha espresso sua viva soddisfazione perché la macchina della soluzione della questione alto-atesina si è messa in moto. Le informazioni che aveva da Loewenthal (Klaus non sembrava particolarmente scontento della fuga della notizia, che già ieri sera era in prima pagina sui principali quotidiani) erano che Magnago proporrà sabato al Partei aus Schuss la nomina di un Comitato di poche persone (fra cui Benedikter) per far rapporto entro due settimane sull'intesa globale. Alla fine della successiva settimana Partei aus Schuss deciderà sulla raccomandazione da fare al Congresso, che potrebbe convocarsi il 15 novembre: secondo Klaus non vi è dubbio che l'uno e l'altro organo della SVP approveranno la soluzione globale.

Ho allora chiesto al Cancelliere se rimanesse tempo sufficiente per eseguire le prime fasi del calendario operativo, prima dello scioglimento Nationalrat il 20 dicembre. Mi ha risposto affermativamente, dicendomi che egli pensa di intercalare dibattito sul Sudtirolo a quello sul bilancio, che avrà inizio il 5 dicembre. Richiestolo dell'atmosfera parlamentare, Klaus mi ha detto di non disperare che l'argomento più controverso, quello dell'irizzazione delle industrie di Stato, possa in ottobre superare la fase parlamentare, senza rischi per la pace sociale dato l'atteggiamento comprensivo dei sindacati, e quindi senza allargare la frattura con i socialisti.

Mettendo a nudo ciò che più gli sta a cuore, Klaus mi ha poi chiesto in che modo e quando l'Italia potrebbe dichiarare estinto il veto alla trattativa con la CEE. Gli ho allora citato quanto V.E. ha detto alla Commissione Esteri del Senato, che il Cancelliere non conosceva ancora ed ho aggiunto, a titolo strettamente personale, che se Nationalrat approva la soluzione globale entro 10-15 dicembre si sarebbe potuto utilizzare una delle tradizionali riunioni di fine anno del Consiglio dei Ministri CEE per far una dichiarazione in questo senso. Il veto era stato significato a Bruxelles; ed era in quella sede che andava tolto.

(La stessa premura per il ritiro del nostro veto entro la fine dell'anno, allo scopo di sfruttarlo per la campagna elettorale, mi è stata poco dopo manifestata dal Ministro del Commercio Estero Mitterer. Dal canto mio non escluderei che ci si chieda di poter fare stato di una nostra decisione in tal senso già al dibattito del Nationalrat sull'Alto Adige).

Klaus mi ha infine detto che sperava V.E. e Waldheim possano incontrarsi a New York, anche se tale incontro non sarà quello definitivo. Durante tutta la conversazione egli ha mostrato, oltre all'abituale simpatia per l'Italia, una grande fiducia in sé stesso e nel suo partito: il successo nelle elezioni sindacali lo aveva visibilmente messo su di giri.

Ho espresso al Cancelliere l'apprezzamento di V.E. per il messaggio inviatogli tramite Aurelio Peccei dopo l'incontro al foro di Alpbach; egli se ne è mostrato molto lieto.

Klaus non mi ha parlato dell'invio a Roma di Gredler, né, naturalmente, gliene ho fatto alcun cenno.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 1, pos. AA 2/1.

MODUS

540

IL SOTTOSEGRETARIO AGLI AFFARI ESTERI, PEDINI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO[1]

T. 39008/605[2]. **Vienna, 29 settembre 1969, ore 20 (perv. ore 21,30).**

Oggetto: Vertenza per l'Alto Adige.

Cancelliere Klaus mi ha ricevuto alle ore 16 e mi ha molto cordialmente intrattenuto per mezz'ora. Gli ho portato il saluto di V.E., e gli ho espresso la volontà del Presidente del Consiglio, del Segretario del partito di maggioranza, e dell'intero Governo di veder giungere al più presto a buon fine la vertenza per l'Alto Adige.

Klaus mi ha detto che purtroppo non era oggi altrettanto ottimista come quando giovedì [il 25][3] aveva parlato all'Ambasciatore Ducci. Infatti Magnago, nel presentare pacchetto e calendario al Comitato Esecutivo SVP, invece di farne un incondizionato elogio, aveva sottolineato l'esistenza di taluni nei. Tuttavia, ha aggiunto il Cancelliere, non bisogna disperare. Governo austriaco e quello tirolese faranno il possibile per convincere i loro amici nella SVP che il momento è venuto per una decisione positiva.

Ho assicurato il Cancelliere Klaus che, dal canto nostro, non appena avutasi favorevole risposta da Bolzano, avremmo senza indugio messo in atto le prime fasi del calendario operativo in modo da giungere alla conclusione parlamentare entro metà dicembre.

Il Cancelliere ha poi conversato a lungo sulla situazione politica in Germania. Non era naturalmente soddisfatto della possibilità di un accordo governativo fra socialisti e liberali.

Non escludeva però che un certo numero di deputati liberali non si sarebbe prestato a un tale connubio.

Abbiamo infine accennato ai due interventi che faremo giovedì prossimo [il 2 ottobre][3] a Strasburgo, concordando che esprimeremo brevemente il comune desiderio di vedere la vertenza altoatesina risolta al più presto.

---

1 *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II.
2 Trasmesso tramite l'Ambasciata a Vienna.
3 Vedi D. 539.

541

IL SOTTOSEGRETARIO AGLI AFFARI ESTERI, PEDINI, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO[1]

Appunto[2]. **Roma, 30 settembre 1969.**

Oggetto: Visita di cortesia al Cancelliere Klaus.

Lunedì 29 settembre, in occasione della mia presenza a Vienna per la conferenza generale dell'AIEA, sono stato ricevuto alle ore 16.00 da S.E. Klaus, Cancelliere della Repubblica Austriaca.

MODUS

Alcuni giorni prima il Cancelliere Klaus, informato della prossima presenza a Vienna del Sottosegretario agli Esteri italiano, aveva espresso il desiderio di incontrarlo.

Nella conversazione, durata 45 minuti, presente l'Ambasciatore Ducci, si sono toccati vari argomenti politici pur nel carattere esclusivamente di cortesia dell'incontro.

Il Cancelliere Klaus mi ha pregato di esprimere al Governo italiano ed in particolare al Ministro degli Esteri il suo vivo auspicio perché le procedure relative al «pacchetto» dell'Alto Adige vengano accelerate al massimo possibile. Egli non ha mancato di dirmi che alcuni punti dovranno essere meglio chiariti nel rapporto tra il Dr. Magnago e il Governo italiano ma che, in ogni modo, è anche sua intenzione personale insistere, nel limite del possibile, perché il Dr. Magnago e la Volkspartei attuino rapidamente le procedure convenute.

Il Governo austriaco ritiene indispensabile presentare la materia al suo Parlamento non oltre il novembre 1969 e si preoccupa che, nel contempo, anche il Governo italiano dia corso alle procedure di sua competenza.

Il Cancelliere Klaus, in forma molto esplicita, mi ha detto che, se la controversia dell'Alto Adige non viene risolta nei suoi elementi essenziali dalle due parti entro metà dicembre, tutto dovrà essere rinviato a non prima della fine del 1970 con ben serie conseguenze e con evidente deterioramento del negoziato.

Il Governo austriaco si considera infatti impegnato per la campagna elettorale politica sin dalla fine del 1969 e non potrà riunire il Parlamento se non per ordinaria amministrazione.

Il Cancelliere Klaus mi ha detto anche che è indispensabile al suo Governo e al suo Partito presentarsi all'elettorato compensando il compromesso sull'Alto Adige con lo sblocco dei negoziati con la CEE, prospettiva quest'ultima che interessa vivamente l'opinione pubblica austriaca. Si prevede una campagna elettorale molto dura nella quale il Partito Socialista, sostenuto anche dagli ultimi avvenimenti tedeschi, non risparmierà ogni mezzo di contestazione politica contro la maggioranza democratico-cristiana che regge tuttora l'Austria.

Conversando sui risultati delle elezioni tedesche, il Cancelliere Klaus ha sottolineato l'aspetto positivo di tali elezioni nel fatto che il Partito neo-nazista non ha raggiunto il quorum sufficiente per entrare nel Parlamento: non ha mancato però di manifestare la sua preoccupazione sulle incertezze connesse alla ventilata formula di un Governo tra socialisti di Brandt e i liberali di Shell, alleanza che non mancherebbe di avere zone d'ombra, soprattutto nella sua politica estera verso l'Est.

L'ospite mi ha infine chiesto, con tatto, notizie sulla situazione politica italiana e non ha mancato di esprimere la sua speranza nella stabilità del Governo italiano attuale, Governo con il quale, a suo giudizio, è indispensabile concludere al più presto possibile e secondo le procedure convenute, la controversia dell'Alto Adige.

Nell'esprimere al Cancelliere Klaus il particolare saluto dell'On.le Presidente Aldo Moro, ho tenuto ad assicurarlo che è nell'intenzione precisa del nostro Governo fare tutto quanto è nelle sue possibilità per accelerare le procedure di competenza italiana sì da poter avviare un nuovo tipo di fiducioso rapporto, tra l'Austria e l'Italia, anche nel quadro delle comuni responsabilità europee.

MODUS

Il Cancelliere Klaus mi ha incaricato di portare il suo personale saluto all'On.le Presidente Moro con il più caloroso augurio per il suo lavoro. Si è dichiarato sicuro che gli incontri che il Presidente Moro avrà a New York con il Ministro degli Esteri austriaco contribuiranno ancora di più a chiarire i temi da lui toccati. Mi ha infine detto che giovedì prossimo si recherà a Strasburgo per prendere la parola al Consiglio d'Europa. Spera che il rappresentante del Governo italiano cui tocca la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Assemblea Consultiva, possa far accenno, nel suo discorso, alle prospettive positive di risoluzione della vertenza dell'Alto Adige. In tal caso il Cancelliere Klaus sarebbe lieto di fare analoghe dichiarazioni nel contesto del suo discorso.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige*, 1969, b. 3, pos. AA 2/2.
2 Sottoscrizione autografa.

542

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 1° ottobre 1969.**

l. Si sono fatte più insistenti, in questi ultimi tempi, le pressioni austriache per ottenere che da parte italiana venga revocato il veto posto nel giugno 1967[3] in seno agli organi comunitari all'esame della domanda di un accordo speciale con la CEE, avanzata dall'Austria.

Da parte di Vienna, nel sottolineare che con la cessazione dell'attività terroristica sono venuti meno i motivi che a suo tempo provocarono la nota decisione italiana, si fa presente che la revoca di essa faciliterebbe l'approvazione, sia da parte della SVP che da parte austriaca, del progetto di soluzione della controversia altoatesina. Si insiste pertanto affinché una nostra dichiarazione al riguardo venga rilasciata al più presto.

2. In relazione alle argomentazioni del Governo di Vienna sembra di poter formulare le seguenti considerazioni:

a) l'affermazione che la revoca del veto italiano possa influire in senso favorevole sull'approvazione dell'attuale progetto di soluzione della controversia da parte della SVP non sembra del tutto fondata. Infatti il predetto partito, che organizza la quasi totalità del gruppo altoatesino di lingua tedesca, sembra ben più sensibile all'entità ed alla portata delle misure per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano, comprese nel cosiddetto «pacchetto», nonché alla questione della cosiddetta «garanzia» dell'attuazione di esse, anziché al veto italiano alla conclusione di un accordo speciale Austria-CEE, che costituisce un problema esclusivamente austriaco;

b) per quanto concerne le conseguenze dell'eventuale revoca del veto italiano sull'atteggiamento del Parlamento austriaco nei confronti dell'attuale progetto di soluzione della controversia, sembra che gli stessi risultati possano essere meglio raggiunti ove la relativa decisione del Governo italiano venga preannunciata nel corso dell'«incontro politico», con riserva di attuazione dopo che il progetto di soluzione della controversia sarà stato approvato dal Consiglio Nazionale austriaco.

MODUS

3. La procedura di cui alla precedente lettera b), del resto, sembra rispondere ai particolari interessi del Governo austriaco più adeguatamente di un'eventuale revoca che intervenisse in un momento anteriore a quello sopra indicato. Infatti se l'Italia revocasse fin da ora il suo veto alla conclusione di un accordo speciale Austria-CEE, nel periodo che intercorre da oggi alle elezioni austriache (marzo 1970) il problema verrebbe certamente discusso in sede CEE: ed in tale occasione risulterebbe probabilmente evidenziata l'opposizione della Francia all'accordo stesso (opposizione confermata recentemente a questo Ministero dal Commissario Martino), con il risultato che l'istanza austriaca risulterebbe egualmente bloccata. Se, invece, la revoca italiana intervenisse nella seconda metà del prossimo mese di dicembre – cioè dopo la dichiarazione del Cancelliere austriaco al Parlamento di Vienna e l'approvazione, da parte di quest'ultimo, del progetto di soluzione della controversia – sarebbe facile evitare una presa di posizione comunitaria in senso negativo prima delle elezioni austriache. Ne segue che il rinvio a fine anno della dichiarazione di revoca italiana torna in definitiva a vantaggio dell'attuale Governo di Vienna.

4. D'altro canto è interesse dell'Italia che la revoca del veto, pur preannunciata nel corso del previsto «incontro politico», non intervenga se non in un momento successivo all'inizio del «calendario operativo» e più precisamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale austriaco della dichiarazione del Cancelliere.

È infatti da tener presente che la revoca del nostro veto costituisce il più efficace – e forse l'unico – mezzo di pressione a nostra disposizione nei confronti di Vienna. Sembrerebbe quindi conveniente avvalercene per assicurarci l'adempimento da parte austriaca almeno delle prime operazioni del «calendario operativo». Più volte infatti è stata esaminata cogli austriaci la questione se il Governo austriaco debba, oltre che effettuare la nota dichiarazione davanti al Consiglio Nazionale, sottoporla al voto di questo, dopo l'analoga dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento di Roma. Si sono rilevate in proposito numerose esitazioni e perplessità, che potrebbero risorgere in qualsiasi momento, e che nascono dalla tesi, sostenuta in certi circoli austriaci, secondo cui l'accordo De Gasperi-Gruber, come il «calendario operativo» impongono obblighi solo all'Italia e non all'Austria (per questi motivi l'accordo De Gasperi-Gruber non fu mai approvato dal Parlamento austriaco). Di conseguenza la possibilità di revoca del veto italiano costituisce l'unico strumento di pressione per indurre il Governo di Vienna a compiere quegli atti previsti dal «calendario operativo» (dichiarazione contro il terrorismo, parafatura dell'accordo per la Corte dell'Aja) che hanno carattere essenziale, anche dal punto di vista della chiusura della controversia sul piano internazionale. Occorre tener presente, in proposito, che, come si è avuto occasione di sottolineare in altra occasione, la revoca del nostro veto è praticamente irreversibile. Una volta presa una decisione in tal senso, non avremmo alcun ulteriore mezzo per esercitare pressioni sul Governo austriaco e dovremmo quindi aspettarci richieste di contropartite per ciascuno degli atti di cui sopra.

5. Sembra appena il caso di sottolineare l'importanza che il progetto di soluzione della controversia raccolga la più ampia maggioranza dei consensi sia in seno alla SVP, sia nel Parlamento austriaco. Ciò costituirebbe infatti una garanzia di durata per la soluzione presa in esame ed offrirebbe altresì un argomento validissimo da opporre sia agli altoatesini di lingua tedesca, sia all'Austria, di fronte ad eventuali richieste di ulteriori concessioni. D'altra parte, dovrebbe essere interesse dello stesso Governo austriaco che l'attuale ipotesi di

MODUS

soluzione globale sia approvata dalla SVP con una maggioranza significativa. Una sua accettazione di stretta misura, come è avvenuto nel marzo 1967[4], se può essere ritenuta utile in certi ambienti alto-atesini ed austriaci, ai fini negoziali, non mancherebbe di mettere il Governo di Vienna in posizione molto delicata di fronte al Nationalrat.

6. Si deve da ultimo, tener presente che, secondo quanto comunicato dall'On. Martino, è in corso un tentativo francese per fare ritirare dall'Austria la sua domanda di accordo speciale con la CEE suggerendo invece trattative con Vienna per un mini-accordo. Tale iniziativa francese è facilmente comprensibile se si tiene conto che, revocato il nostro veto nei confronti dell'Austria, verrebbe in piena luce l'opposizione francese, per ragioni tecniche, ad un accordo speciale della CEE con Vienna.

Dal nostro punto di vista – e verosimilmente da quello austriaco – l'idea della negoziazione di un mini-accordo fra Bruxelles e Vienna dovrebbe, almeno per il momento, essere scartata: e ciò per dare maggiore rilievo politico ad un eventuale mutamento della nostra posizione sui rapporti Austria-CEE.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Ottobre 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi DD. 228, 232 e 234.
4 Vedi D. 208, Allegato II.

543

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 39797/620. **Vienna, 3 ottobre 1969 (perv. ore 22).**

Oggetto: Incontro Waldheim con Magnago.

Mio 611[2].

Sull'incontro Waldheim con Magnago abbiamo appreso che il leader della SVP avrebbe detto al suo interlocutore che la risposta di Roma, anche se non soddisfacente, può essere considerata sufficiente per iniziare una battaglia all'interno del partito con speranza di successo.

Magnago è deciso a procedere con sollecitudine per ottenere l'approvazione.

Alla Ballhausplatz si ritiene che se Magnago non fosse sicuro del successo, egli non avrebbe dato inizio alla procedura di consultazione.

Comunque rimane nei nostri colleghi della Ballhausplatz il grande interrogativo su come si possa entro fine dicembre realizzare le varie fasi previste prima dell'inizio della campagna elettorale austriaca. Credo quindi di non essere lontano dal vero supponendo che il Ministro Waldheim intenda esaminare con l'E.V., in occasione dell'incontro di New York[3], le ipotesi che sin d'ora si possono formulare sull'impiego delle settimane intercorrenti fra fine novembre e la vigilia di Natale.

---

1 *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II.
2 T. 39295/611 del 1° ottobre, non pubblicato.
3 Vedi D. 548.

MODUS

544

L'ONOREVOLE BERLOFFA AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO[1]

L.[2]. **Roma, 3 ottobre 1969.**

Caro Presidente,

prima che tu incontri altri alle Nazioni Unite, ti faccio il punto del lavoro della SVP per l'esame della proposta del Governo. Per parte mia ho già fatto con Innsbruck quanto opportuno per tenere sollecitata la SVP secondo tempi possibili anche per Vienna. Si tratta di utilizzare l'occasione del tuo incontro per tornare sull'argomento.

Domani, 4 ottobre, la Direzione della SVP (60 persone circa) inizia l'esame del «Calendario operativo». Intanto sta lavorando un Comitatino tecnico per il confronto tra il testo approvato dalla SVP il 23.3.1967[3] e quello risultato definitivo del Governo completo di note ecc.

Sabato 11 finiranno l'esame del «Calendario operativo» e sentiranno la relazione del Comitatino tecnico per decidere se le eventuali differenze tra i due testi (posto che vale quello del Governo) sono tali da permettere di confermare o meno la raccomandazione al Congresso già espressa il 23.3.1967. Naturalmente la maggioranza sta dimostrando che non vi sono «peggioramenti» (come li chiamano!) di sostanza.

Se la Direzione non concluderà l'11 ottobre, Magnago intende ottenere la continuazione del lavoro in modo da concludere entro il 12 ottobre. È difficile, però, prevedere con certezza la durata della discussione perché la minoranza sta cercando ogni pretesto anche di procedura pur di far perdere tempo: intendono far «saltare» le scadenze previste perché le sanno collegate al termine ultimo utile per il Parlamento di Vienna.

Dopo la decisione della Direzione SVP che non dovrebbe comunque andare oltre il 15 ottobre, Magnago parla di 4 settimane per preparare il Congresso. Hanno messo in programma 7 Assemblee circondariali di dirigenti in preparazione del Congresso: sono necessarie! Sarà Magnago che preparerà la base alla conferma dell'accettazione. Si tratta di vedere se può accorciare i tempi.

Riconosco che l'aria di diffidenza intorno all'urgenza che l'opposizione cerca di determinare, è una remora pesante per Magnago: tutti considerano la decisione come «storica» e pertanto gli slogan contro l'urgenza sono efficaci.

Il ritardo degli ultimi mesi ha aiutato questa campagna.

Dopo l'accettazione della Direzione SVP e mentre la SVP preparerà il proprio Congresso, si svolgeranno le consultazioni dei rappresentanti locali di tutte le popolazioni. Così, dopo, sarebbe aperta la strada per la presentazione al Parlamento italiano.

Stando così le cose a me pare che (anche se tutto andasse nei tempi qui previsti) l'Austria deve comunque pensare sin d'ora di poter interessare il Nationalrat solo dopo il 1° dicembre[4].

Il 5 dicembre inizieranno la discussione del bilancio e per il 20 dicembre è previsto lo scioglimento per le elezioni del 1° marzo.

Cordiali saluti

tuo aff.mo

BERLOFFA

MODUS

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Ottobre 1969*.
[2] Il documento reca il timbro: «Gabinetto. Visto dall'On. Ministro».
[3] Vedi D. 208, Allegato II.
[4] Nota del documento: «… quindi tra il 1° e il 20 dicembre».

545

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. urgente 39903/625. **Vienna, 4 ottobre 1969 (perv. ore 16,15).**

Oggetto: Alto Adige: Dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo.

Ho eseguito stamane alle ore 11 passo prescrittomi da telegramma ministeriale 268[2]. Segretario Generale Platzer che aveva avuto una conversazione col Cancelliere Klaus a proposito degli attentati, mi ha pregato di far pervenire a V.E. le più ferme assicurazioni che tutto viene e verrà fatto da Autorità austriache di polizia per cooperare con le nostre nella prevenzione di ulteriori atti, che Governo austriaco vivamente deplora.

Riguardo alla dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo, Tschofen, che era presente al colloquio, ha detto (con l'assenso di Platzer) di ritenere che avvenimenti potrebbero rendere meglio disposto il Governo austriaco ad accogliere la nostra richiesta che tale dichiarazione venga fatta dal Cancelliere oralmente al Parlamento in risposta ad un'interrogazione orale. Non sembrava invece possibile trovare una formula per condannare adesso questi due specifici attentati evitando contemporaneamente di dare l'impressione di una corresponsabilità austriaca.

Abbiamo poi parlato dei risultati dell'incontro Magnago-Wallnoefer[3]. Ho tratto l'impressione che Wallnoefer sia tornato convinto di due cose: da un lato della precisa volontà di Magnago di portare le cose a fondo e dall'altro dell'opportunità di lasciare a lui la scelta dei modi e dei tempi. A Vienna naturalmente ci si preoccupa che la decisione finale della Landesversammlung lasci il tempo per le tre operazioni del precalendario e per le prime quattro del calendario operativo. Abbiamo convenuto che potrebbe essere una buona idea che incontrandosi a New York[4] V.E. e Waldheim confrontino le date in cui ambedue sarebbero disponibili nella seconda metà di novembre per l'incontro finale. Potrebbe anche in tale occasione essere concordato il luogo dell'incontro. La dichiarazione austriaca sul terrorismo seguirebbe immediatamente. Perciò si raccomanda a Vienna di sollecitare per quanto possibile i tre provvedimenti amministrativi, per quanto non si attribuisca ad essi eccessiva importanza; e si è d'avviso che la data della parafatura dell'accordo sulla Corte dell'Aja possa essere fissata a due o tre giorni prima dell'apertura del dibattito al Parlamento italiano.

Ci si chiede qui con una certa apprensione quanto tale dibattito potrà durare dovendo essere ripetuto alla Camera e al Senato. Della discussione al Nationalrat si pensa non dovrebbe prolungarsi oltre due giorni.

Si ritiene a Vienna che Magnago conosca perfettamente queste esigenze di tempo, e sappia anche che non si può riconvocare il Nationalrat in gennaio. Ma non sarebbe male trovare un'occasione per richiamare su questo punto la sua attenzione.

MODUS

Per il resto si pensa a Vienna che sia meglio lasciare Magnago giocare la sua mano come meglio crede: e ciò allo scopo di ottenere una maggioranza quanto più alta possibile nelle due successive istanze. Una maggioranza molto risicata potrebbe rendere più difficile l'approvazione del Nationalrat.

---

1 *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II.
2 Non rinvenuto.
3 Vedi D. 546.
4 Vedi D. 548.

546

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. riservatissimo urgente 40025/626[2]. **Vienna, 5 ottobre 1969 (perv. ore 19,10).**

Oggetto: Problema Alto Adige: Incontro Wallnoefer-Magnago.

Restivo mi riferisce di essersi potuto intrattenere domenica mattina a lungo con Landeshauptmann Wallnoefer per raccogliere le impressioni da lui ricavate nell'incontro di mercoledì [il 1° ottobre] con Magnago.

Wallnoefer resta decisamente ottimista. Per quanto concerne i tempi ha rilevato che Magnago ha chiesto a Klaus lettera da poter esibire ai membri del Parteiausschuss, che gli permetta di studiare il problema nelle esatte dimensioni e di respingere ogni richiesta di aggiornamento o di rinvio all'anno nuovo. Prego mantenere notizia riservata.

Landeshauptmann raccomanda che Governo italiano sia pronto ad andare al Parlamento nei prossimi giorni di dicembre: solo così Klaus potrà rivolgersi in tempo utile al Nationalrat, e cioè non oltre lunedì 15, inizio della settimana che si chiude sabato 20 con lo scioglimento delle Camere.

Benedikter Brugger e Dalsass avevano chiesto che le istanze politiche della SVP, si limitino a pronunciarsi sul pacchetto, sposando così la tesi di Kreisky sulla totale responsabilità austriaca in materia di garanzie. Magnago è riuscito a far respingere la loro tesi; se da parte sudtirolese si approverà anche il calendario operativo i sottili «distinguo» di Kreisky resteranno senza eco al Nationalrat e nella campagna elettorale austriaca.

D'altronde Wallnoefer prevede che Magnago, salvo imprevisto, riuscirà vincitore con una grossa maggioranza. Dietl è chiaramente isolato; di Brugger Benedikter e Dalsass è troppo noto che si battono non nella speranza di migliorare l'autonomia sudtirolese ma per defenestrare Magnago.

Infine Wallnoefer ha assicurato Restivo che ordini severissimi sono stati dati alla Direzione di Sicurezza tirolese per una accresciuta sorveglianza sulle persone e associazioni indiziate di terrorismo.

Permettomi suggerire che presente mio telegramma sia portato a conoscenza S.E. il Ministro prima del suo incontro di martedì con Waldheim.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1.
2 Trasmesso a Moro a New York tramite la Rappresentanza permanente presso l'ONU con T. riservatissimo urgente 18733/230 del 6 ottobre.

MODUS

547

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO, AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SARAGAT, E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RUMOR[1]

T. urgente 40329/711[2]. **New York, 7 ottobre 1969, ore 21 (perv. ore 2,10 dell'8).**

Oggetto: Incontro del Ministro Moro con il Ministro austriaco Waldheim.

Conversazione con Waldheim, estremamente cordiale e durata oltre un'ora, è stata dedicata in massima parte ad esame ultimi sviluppi questione Alto Atesina.

Waldheim ha fatto presente impossibilità, da parte austriaca, di procedere a discussione parlamentare sul problema Alto Atesino in data successiva alle prossime feste natalizie. Ciò comporta necessità che risposta definitiva sudtirolese Volkspartei in merito calendario e pacchetto sia effettuata entro il 15 novembre. Sono infatti necessarie circa 4 settimane da tale data perché Cancelliere possa fare prevista dichiarazione a Parlamento austriaco. A questo proposito Waldheim ha chiesto di conoscere se, dopo eventuale approvazione da parte Congresso SVP, si dovrà attendere ulteriormente approvazione pacchetto da parte altri partiti Alto Adige.

Da parte mia ho messo al corrente Waldheim nostre previsioni e sviluppo contatti, del resto già iniziati, con tali partiti, contatti che cercheremo di concludere in concomitanza con congresso SVP.

In base a scambio di vedute approfondito, siamo rimasti d'accordo in linea di massima su quanto segue:

1) le due parti eserciteranno un'opportuna pressione presso Magnago perché decisione definitiva SVP abbia luogo entro 15 novembre p.v. Da parte italiana si procederà ad analoga opera presso altri partiti affinché loro decisione non oltrepassi tale data;

2) incontro politico potrà avere luogo, immediatamente dopo vertice europeo dell'Aja, in località da destinarsi. Esso dovrà decidere definitivamente circa messa in opera calendario operativo e suo inizio. Non vi sarà tuttavia comunicato congiunto o alcuna dichiarazione formale di accordo al riguardo;

3) alla fine della mattina dell'incontro saranno scambiati i promemoria previsti per la cosidetta «neutralizzazione delle informazioni» in merito al pacchetto;

4) nel giorno dell'incontro si procederà anche, a livello esperti, alla consegna del cosidetto pacchetto residuo nonché alla comunicazione, con le modalità già previste, dei successivi chiarimenti;

5) dichiarazione austriaca contro il terrorismo dovrà aver luogo nel periodo fra incontro politico e parafatura dell'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja. Ove non abbiano luogo nuovi atti di terrorismo (nel qual caso la questione sarà riesaminata), la dichiarazione sarà fatta per iscritto col testo già indicatoci e con le modificazioni da noi richieste, in risposta interrogazione scritta, innanzi al Consiglio nazionale. Tale risposta scritta sarà, come consuetudine, approvata dal Consiglio dei Ministri austriaco.

Da ultimo Waldheim ha insistito perché da parte nostra si dispongano le misure previste al punto due del calendario operativo (riconoscimento della personalità giuridica ad associazioni Alto Atesine).

MODUS

Da parte mia ho assicurato che ci rendiamo conto dell'importanza che le operazioni previste avvengano tempestivamente.

Waldheim si è poi dilungato sulla questione dei rapporti fra l'Austria e la CEE. In questi giorni egli ha preso contatto a New York con i Ministri degli Esteri degli altri Paesi della Comunità traendone l'impressione che essi non sarebbero sfavorevoli alla stipulazione di un accordo preferenziale con l'Austria, come auspicato particolarmente da parte francese. La possibilità di tale accordo potrebbe essere discussa nella riunione del Consiglio dei Ministri di Bruxelles del 17 ottobre. Egli si augurava che da parte nostra potessimo già assumere una posizione favorevole in tale data. Da parte mia ho fatto presente che il cosidetto veto italiano riguardava non soltanto trattative per la stipulazione con Austria di accordo di associazione o di accordo ad hoc, ma, genericamente, ogni tipo di trattiva dell'Austria con la Comunità. Come noto, nostro veto era connesso con problema del terrorismo, problema oggi certamente meno acuto che nel passato, ma, purtroppo, come recenti avvenimenti hanno dimostrato, forse non completamente scomparso. Non abbiamo alcun giudizio, nell'attuale atmosfera, nei confronti dell'Austria. Vogliamo anzi favorire un inserimento di Vienna nella Comunità Europea, ma pensiamo che per questo nostro cambiamento di posizione occorra scegliere il momento opportuno. Perché tale cambiamento possa essere annunciato, ci sembra, ad esempio, che sia necessario attendere incontro politico, dichiarazione austriaca contro terrorismo ed effettivo inizio del calendario operativo.

Non si tratta quindi, sempre che non si riproduca il fenomeno del terrorismo, di un rinvio a tempo indeterminato; ma, nell'interesse comune, di scegliere una data che renda il nostro atteggiamento più comprensibile alla nostra opinione pubblica.

Waldheim ha dimostrato di rendersi conto dei nostri argomenti. Siamo rimasti intesi che il problema sarà riesaminato nel corso del prossimo incontro politico.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1.

[2] Trasmesso tramite la Rappresentanza presso le Nazioni Unite a New York. Inviato all'Ambasciata a Vienna con T. segreto 19012/275 del 9 ottobre.

548

COLLOQUIO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO, CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'AUSTRIA, WALDHEIM (New York, 7 ottobre 1969)[1]

Verbale[2].

Erano presenti anche il Direttore Generale degli Affari Politici del Ballhaus, Ambasciatore Halusa ed il Direttore Generale degli Affari Politici, Ambasciatore Gaja.

WALDHEIM: Trasmette al Ministro Moro il saluto del Cancelliere Klaus.

MORO: Prega il Ministro Waldheim di ricambiare il suo saluto al Cancelliere Klaus. Ricorda i suoi precedenti incontri con il Cancelliere Klaus, sottolineando che essi sono stati sempre animati dalla fiducia nel raggiungimento di una soluzione della controversia altoatesina.

MODUS

Esprime la speranza che Italia ed Austria siano pervenute ormai ad una conclusione della vertenza e chiede quale sia al riguardo il pensiero del Ministro Waldheim.

WALDHEIM: Osserva che grandi progressi sono stati compiuti nella via della soluzione della controversia. Afferma di essersi posto personalmente, in primo luogo, l'obbiettivo di creare un'atmosfera favorevole fra i due Paesi. Ora si può constatare che negli ultimi due anni il terrorismo è scomparso e che in seguito agli sforzi della parte italiana e di quella austriaca si è riusciti a giungere ad un compromesso per la soluzione della controversia altoatesina. L'Austria è pronta ad accettarlo se esso verrà approvato dalla SVP, alla quale spetta pertanto ora una decisione. Rileva che Magnago è favorevole alla ipotesi globale d'intesa, ma che esiste anche un'opposizione, dalla quale partono attacchi non solo contro Magnago, ma anche contro il Capitano regionale del Tirolo Wallnoefer, contro il Cancelliere Klaus e contro lui stesso. Osserva che una reazione del genere è inevitabile, man mano che ci si avvicina alla soluzione. Aggiunge che il raggiungimento di un'intesa tra gli esperti italiani ed austriaci e la comunicazione a Magnago dei «chiarimenti» relativi al «pacchetto» hanno aperto la strada alla soluzione della vertenza. Da parte di Vienna si sarebbe pronti a dichiarare chiusa la controversia dinanzi all'attuale Parlamento, se la decisione della SVP circa l'ipotesi d'intesa verrà presa in tempo utile per consentire che il Consiglio Nazionale austriaco si pronunci prima delle ferie natalizie. Infatti essendo le elezioni politiche in Austria fissate per il 1° marzo 1970, il Governo austriaco si troverebbe nell'impossibilità di agire, dopo la fine di dicembre.

Rileva come l'ex Ministro Kreisky, nonostante i numerosi tentativi da lui fatti per convincerlo ad aderirvi, sia contrario all'attuale ipotesi di soluzione ed insista perché venga istituita una Commissione arbitrale. Di conseguenza al Parlamento austriaco vi sarà l'opposizione dei socialisti all'intesa con l'Italia. Tuttavia il Governo è pronto ad assumersi il rischio di presentarla e di appoggiarla, a condizione che il Congresso della SVP approvi il pacchetto ed il calendario operativo, non oltre il 15 novembre. Dopo tale data saranno necessarie 4 settimane perché il Governo austriaco possa effettuare la prevista dichiarazione al Parlamento. Chiede di conoscere quale sia la posizione italiana al riguardo.

MORO: Dichiara di essere d'accordo con il punto di vista del Ministro Waldheim. Aggiunge che anche da parte italiana si è fatto il possibile per creare un'atmosfera di fiducia tra i due Paesi ed auspica che la controversia possa ora trovare una soluzione positiva. Nota che vi è stato un ritardo nelle precedenti operazioni, dovuto ai contatti fra la Presidenza del Consiglio ed il Dr. Magnago ed alla crisi governativa italiana; tuttavia esprime la speranza che le scadenze parlamentari austriache consentano l'approvazione dell'attuale ipotesi d'intesa nel corso della presente legislatura. Fa presente che da parte del Dr. Magnago era stato detto che due o tre settimane sarebbero state sufficienti per l'approvazione da parte della SVP.

WALDHEIM: Rileva che invece sono necessarie 5 settimane.

GAJA: Fa presente che, secondo informazioni provenienti da Bolzano, l'Esecutivo della SVP esaminerà prima il «calendario operativo» quindi passerà a discutere il «pacchetto» dopo di che deciderà se raccomandare, o meno, al Congresso del Partito l'approvazione di essi. Se la decisione dell'Esecutivo sarà positiva, il «pacchetto» ed il «calendario operativo» saranno illustrati alle popolazioni di lingua tedesca dei vari centri dell'Alto Adige ed infine sottoposti al Congresso straordinario della SVP.

MODUS

MORO: Rileva che, ammesso che l'Esecutivo della SVP termini i suoi lavori per il 18-20 ottobre, decidendo di raccomandare al Congresso l'approvazione del «pacchetto» e del «calendario operativo», il Governo italiano dovrà portare a conoscenza degli altri partiti dell'Alto Adige il contenuto dell'ipotesi globale di soluzione della controversia altoatesina. Tale esame potrebbe concludersi verso il 10 novembre. Rileva che se il Congresso della SVP approvasse l'ipotesi d'intesa entro il 15 novembre p.v. il Governo italiano potrebbe effettuare entro la fine dello stesso mese la prevista dichiarazione dinanzi al Parlamento.

WALDHEIM: Chiede quanto tempo durerà il dibattito al Parlamento italiano.

MORO: Risponde che tale dibattito potrebbe prolungarsi per due o tre giorni e che quindi si potrebbe pervenire alla conclusione di esso entro la prima settimana di dicembre.

WALDHEIM: Fa presente che l'attuale sessione del Parlamento austriaco durerà sino al 20 dicembre e che la possibilità di presentare l'ipotesi d'intesa dipende dalla tempestività della decisione della SVP.

MORO: Rileva che da parte italiana non è possibile informare gli altri partiti dell'ipotesi d'intesa, prima che sulla questione si sia pronunciato l'Esecutivo della SVP.

WALDHEIM: Nota che il Dr. Magnago ha chiesto tre o quattro settimane di tempo dopo la decisione dell'Esecutivo per informare dell'ipotesi d'intesa le organizzazioni locali della SVP.

MORO: Osserva che la posizione del Dr. Magnago è comprensibile, tuttavia 4 settimane di tempo costituiscono un periodo eccessivamente lungo, date le scadenze che ci sono poste.

WALDHEIM: Fa presente che il Dr. Magnago cerca di avere un certo periodo di tempo a sua disposizione; tuttavia da parte austriaca gli è stato detto, la settimana precedente, che il 15 novembre costituisce l'ultimo termine utile per la comunicazione delle decisioni della SVP.

MORO: Rileva che sia da parte del Governo italiano sia da parte di quello austriaco si dovrebbe insistere presso Magnago affinché si attenga a tale termine. Aggiunge che naturalmente sarà da tener presente anche quanto decideranno in merito all'ipotesi di soluzione della controversia gli altri partiti.

WALDHEIM: Chiede, su suggerimento dell'Ambasciatore Halusa, quale sarebbe l'atteggiamento del Governo italiano se gli altri partiti fossero contrari alla soluzione proposta.

MORO: Risponde che il Governo ha già opportunamente informato i partiti della maggioranza. I comunisti non dovrebbero essere contrari. Talune difficoltà potrebbero insorgere con i repubblicani e con i socialisti unitari (questi ultimi per ragioni locali e di contatto con la SVP). I liberali, avendo preso parte ai lavori della Commissione dei 19, non dovrebbero opporsi. Non crede quindi che da parte dei partiti verrà preso un atteggiamento negativo. Vi saranno probabilmente delle raccomandazioni relative a modifiche da apportare al «pacchetto»; tali raccomandazioni peraltro non sono vincolanti, in definitiva, sul piano nazionale, i 4 partiti di Governo saranno favorevoli, mentre il PCI e PSIUP non saranno contrari ed il PLI almeno neutrale.

MODUS

HALUSA: Chiede se le posizioni indicate dall'On. Moro si possono riscontrare tanto al Senato quanto alla Camera.

MORO: Risponde che non vi è alcuna differenza.

WALDHEIM: Chiede se si può procedere all'esame delle operazioni più immediate da compiersi, da parte italiana ed austriaca, dando per scontata una decisione positiva della SVP, per il 15 novembre. Al riguardo osserva che l'incontro dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi potrebbe essere fissato subito dopo tale data.

MORO: Fa presente che subito dopo il 15 novembre vi sarà il «vertice europeo» all'Aja.

WALDHEIM: Chiede se l'incontro italo-austriaco potrebbe avvenire immediatamente dopo tale riunione, in località da destinarsi.

MORO: Si dichiara d'accordo, rilevando che nell'incontro dovrà essere presa una decisione circa l'ipotesi di soluzione della controversia e l'attuazione del «calendario operativo».

WALDHEIM: Chiede se in tale occasione possa essere effettuata una dichiarazione concernente la soluzione della controversia.

GAJA: Fa presente che una dichiarazione del genere non dovrebbe essere congiunta e che, in ogni caso, non si dovrà parlare di accordo circa il «calendario operativo».

WALDHEIM: Si dichiara d'accordo su tali punti.

GAJA: Osserva che, subito dopo l'incontro dei due Ministri potrebbe aver luogo la consegna da parte italiana – a livello funzionari – del cosiddetto «pacchetto» residuo e delle «precisazioni» fornite alla SVP in merito ad alcune misure del «pacchetto».

WALDHEIM: Dichiara che da parte austriaca si sarà grati per la consegna dei testi predetti.

GAJA: Sottolinea che la consegna dei testi medesimi avverrà secondo le formalità già previste e che in precedenza avrà luogo lo scambio dei promemoria, previsti per la cosiddetta «neutralizzazione delle informazioni» relative al «pacchetto».

MORO: Osserva che lo scambio dei promemoria potrà avvenire alla fine della mattina dell'incontro, mentre nel pomeriggio potrebbe aver luogo la consegna, secondo le modalità previste, del testo del «pacchetto» residuo e dei successivi «chiarimenti».

WALDHEIM: Solleva la questione della dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo, la quale dovrà aver luogo nel periodo fra l'incontro politico e la parafatura dell'accordo relativo alla giurisdizione della Corte dell'Aja. Informa di aver parlato a lungo dell'argomento con il Cancelliere Klaus e con il Presidente del gruppo popolare alla Camera, Withalm, giungendo alla conclusione che occorre evitare un dibattito parlamentare e che la via migliore da seguire sia quella – già comunicata in precedenza – di una risposta scritta ad una interrogazione parlamentare scritta concernente il terrorismo.

MORO: Chiede se l'opposizione potrebbe richiedere un dibattito sulla questione.

WALDHEIM: Risponde affermativamente, osservando che il Cancelliere in tal caso ripeterebbe quanto verrebbe affermato nella risposta scritta.

GAJA: Attira l'attenzione del Ministro Waldheim sui recenti episodi di terrorismo e richiama quanto è stato ripetutamente richiesto da parte italiana e cioè che qualora

MODUS

avessero luogo nuovi atti di terrorismo, tutta la questione del contenuto e delle modalità della dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo dovrebbe essere riesaminata.

MORO: Osserva che da parte italiana può essere accettata la procedura della risposta scritta soltanto nel caso che non si verifichino nuovi atti terroristici.

WALDHEIM: Afferma che da parte austriaca si può aderire alla posizione italiana.

MORO: Chiede se le risposte dei membri del Governo alle interrogazioni parlamentari siano sempre soggette all'approvazione del Consiglio dei Ministri austriaco.

WALDHEIM: Risponde che solo le risposte scritte ad interrogazioni parlamentari prevedono decisioni preliminari del Governo.

GAJA: Ricorda che la dichiarazione governativa austriaca deve intervenire prima dell'inizio del «calendario operativo» e dopo l'incontro dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi.

WALDHEIM: Rileva che questa è una ragione di più per dare una risposta scritta all'interrogazione parlamentare relativa al terrorismo.

MORO: Ribadisce che tale procedura può essere accettata, sempre che il verificarsi di altri atti di terrorismo non venga a creare nuove difficoltà.

WALDHEIM: Chiede che da parte italiana vengano intanto attivate le misure previste al punto 2 del «calendario operativo» (modifica dell'art. 18 del T.U. della legge di PS e riconoscimento della personalità giuridica delle due note associazioni).

GAJA: Risponde che da parte italiana ci si rende conto della importanza che le misure previste dal punto 2 del «calendario operativo» vengano adottate tempestivamente.

WALDHEIM: Passa a parlare della questione dei rapporti tra l'Austria e la CEE e dice di aver preso contatto a New York con i Ministri degli Esteri degli altri Paesi della Comunità. Afferma che il Ministro Schumann gli ha detto di nutrire dubbi circa la posizione degli altri membri della Comunità ed ha suggerito la conclusione di un accordo di limitate proporzioni. Aggiunge che il commercio austriaco corre seri rischi di deterioramento e che l'Austria vorrebbe un accordo preferenziale con la CEE che preveda una riduzione tariffaria del 30-40%. Fa presente che l'Austria non può chiedere di più, perché deve tener conto della posizione sovietica, contraria a stretti legami fra l'Austria e la Comunità. Conclude che la Francia, la Germania ed il Benelux hanno ben compreso la situazione austriaca e di sperare anche nella comprensione da parte italiana.

MORO: Osserva che da parte italiana si è dato prova di buona volontà, ma che vi sono state delle difficoltà oggettive. Aggiunge che il cosiddetto veto italiano riguardava non soltanto le trattative concernenti la conclusione, fra la Comunità e l'Austria, di accordi «ad hoc» di associazione, ma, genericamente, qualunque tipo di trattativa. Ricorda che il nostro veto era connesso al problema del terrorismo, problema oggi certamente meno acuto che nel passato, ma, purtroppo, forse non completamente scomparso, come i recenti avvenimenti hanno dimostrato. Sottolinea che da parte italiana non esiste alcun pregiudizio, data l'attuale atmosfera dei rapporti con l'Austria, ma che, anzi, si desidera favorire l'inserimento di Vienna nella Comunità europea. Fa presente che, peraltro, occorre scegliere il momento opportuno per poter effettuare tale cambiamento di posizione e che perciò conviene attendere l'incontro politico, la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo e l'inizio dell'attuazione del «calendario operativo».

MODUS

Non si tratta quindi – sempre che non si riproducano atti terroristici – di un rinvio a tempo indeterminato, ma, nell'interesse comune, di scegliere una data che renda più comprensibile per l'opinione pubblica italiana l'atteggiamento del Governo.

WALDHEIM: Ricorda il discorso dell'On. Moro alla Commissione Esteri del Senato, dove ha parlato di «integrazione economica e culturale» fra Italia e Austria.

MORO: Conferma che è intenzione dell'Italia di andare incontro alle esigenze dell'Austria. Chiede poi al Ministro Waldheim che cosa intende dire alla stampa in merito al presente incontro.

WALDHEIM: Risponde che si propone di dire che i Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi si sono incontrati ed hanno esaminato lo stato attuale della questione altoatesina.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Ottobre 1969*.
2 Predisposto dall'Ufficio II della DGAP.

549

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

Telespr. riservato 3638[2]. **Vienna, 10 ottobre 1969.**

Oggetto: L'attuale momento della vertenza altoatesina.

Mentre tutto il peso del dibattito altoatesino gravita nell'attuale momento, sulle spalle della SVP, è tuttavia interessante notare l'atteggiamento austriaco. Su quello ufficiale ho riferito per filo (conversazioni avute, con il Cancelliere Klaus in ordine di tempo, con me[3], con l'On. Sottosegretario Pedini[4] e con l'On. Ministro Natali[5]), mentre ho trasmesso i commenti positivi della Delegazione austriaca al discorso dell'On. Ministro Moro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite[6].

La linea politica del Governo populista – e lo si deduce chiaramente da quanto ho riferito – non è cambiata; la riassumo brevemente qui di seguito:

a) soddisfazione per la tanto attesa consegna a Magnago della risposta dell'On. Presidente del Consiglio;

b) fiducia negli sforzi di Magnago e nella sua capacità di negoziatore;

c) speranza di veder scaturire dal Congresso della SVP un voto positivo e quindi discreti interventi su Magnago in questo senso;

d) timore che la risposta positiva giunga soltanto a fine novembre e quindi non in tempo utile perché si possano attuare, entro il 20 dicembre, tutte le varie fasi del pre-calendario e del calendario fino alla dichiarazione del Cancelliere Klaus davanti al Nationalrat;

e) auspicio che da parte italiana si mettano in opera le misure che consentano, dopo il voto della SVP, un sollecito progredire delle altre fasi.

Questa essendo la posizione ufficiale del Governo, che – ricordo – aveva all'inizio del 1969 iscritto nel suo programma per l'ultimo anno preelettorale la soluzione del problema altoatesino, può essere interessante vedere come reagisca la stampa da Vienna, proprio nel momento in cui di «Suedtirol» si è parlato a New York e si discute a Bolzano.

MODUS

Non starò a ripetere le interpretazioni date sulla contemporaneità della risposta dell'On. Presidente del Consiglio e del discorso del Ministro Waldheim a New York, né il rilievo dato alle prime notizie sul contenuto della risposta ed alle dichiarazioni al riguardo del signor Magnago. Ma devo invece notare che, in quest'ultima settimana, stampa di diversa colorazione politica ha assunto un atteggiamento che oscilla fra il dubbioso ed il negativo. Vien fatto di chiedersi se il temporaneo trasferimento delle responsabilità a Bolzano non ponga ai giornalisti viennesi degli interrogativi sulla capacità o sulla volontà degli altoatesini di prendere una decisione o se l'indubbia abilità propagandistica di Benedikter, Brugger e Dalsass, che sedendo sui banchi dell'opposizione hanno maggior libertà di parola, non abbia fatto breccia in questi ambienti giornalistici meglio di quanto non abbia potuto Magnago con le sue sintetiche e a volte sibilline dichiarazioni.

Volta a volta, un settimanale indipendente come la «Wochenpresse» o il quotidiano socialista «Arbeiter Zeitung», un settimanale cattolico di destra come «Die Furche» o un quotidiano filo-populista come l'«Oberösterreichische Nachrichten» hanno osservato:

- che la risposta di Roma è un peggioramento rispetto alle aspettative;
- che il Governo monocolore italiano non sarà in grado di mantenere in Parlamento gli impegni presi;
- che è dubbio se i populisti a Vienna e ad Innsbruck possano superare i loro oppositori;
- che ormai la soluzione proposta si trova in un vicolo cieco;
- che l'ambiguità della politica austriaca ha influito negativamente sulle trattative.

Solo il populista «Volksblatt» espone, senza accentuarne le ombre, le difficoltà del negoziato, sottolineando che i «dadi» sono ora nelle mani degli altoatesini, i quali dovranno dire se il calendario operativo rappresenta un efficace ancoraggio internazionale.

Interessante è un articolo del noto esperto di problemi sudtirolesi della «Presse» Washietl sul calendario operativo. Il giornalista si dedica ad un'esposizione ortodossa del documento con un linguaggio comprensibile per il comune lettore, mettendo chiaramente in rilievo l'equilibrio fra contributi italiani ed austriaci e chiudendo con un richiamo all'ultimo punto «la firma di un accordo di amicizia fra Italia ed Austria, che potrebbe costituire eventualmente il passaggio ad una nuova epoca di collaborazione».

Rilevo, nello stesso numero della «Presse», un commento da New York sul soggiorno di Waldheim negli Stati Uniti, dove è detto dell'augurio americano che si giunga ad una soluzione della controversia che «potrebbe toccare anche gli interessi della sicurezza americana in Europa».

Ho detto dell'atteggiamento governativo, ho sintetizzato i commenti della stampa ad oggi.

Senza abbandonarmi a complesse elucubrazioni, ambedue mi sembrano comprensibili: il Governo mostra, perché *deve* mostrare, un ottimismo d'ufficio per non rinnegare una linea che è stata la sua e per la quale continua ad adoperarsi; i giornalisti che per sei settimane hanno atteso, prevedendone il contenuto e commentandone il ritardo, la risposta da Roma, risentono ora della campagna che, durante l'attesa, l'opposizione

MODUS

di Magnago ha sapientemente orchestrato. «Il tempo lavora contro di noi» ci dicevano, in agosto e settembre, i nostri interlocutori viennesi (che avevano un orecchio a Bolzano) ed i fatti potrebbero dare loro ragione.

Dobbiamo dunque sperare che a Roma, Bolzano ed a Vienna si metta tutto in opera per far sì che si possa giungere alla dichiarazione del Cancelliere Klaus al Nationalrat. Non si tratta ormai di normale amministrazione, ma di volontà politica: la discussione in corso in seno al gruppo etnico di lingua tedesca – lo si voglia o no – ha il valore e l'impegno di una campagna elettorale. In Austria ne è in corso un'altra; la sensibilità è acuita e non ci dovremmo sorprendere se l'annoso problema altoatesino diventasse – ciò che ancora non è – argomento in Austria di polemica elettorale, tanto più che tale problema verrebbe visto nell'insieme dei rapporti tra Roma e Vienna (veto italiano di Bruxelles, contenzioso finanziario, liste di respingimento severamente applicate, mancato accoglimento della richiesta austriaca di abbinare i servizi di frontiera, ecc.) sui quali certamente il partito austriaco di Governo non ha niente da portare al suo attivo.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1.

[2] Indirizzato anche all'Ufficio del Consigliere diplomatico e all'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio, al Gabinetto del Ministero dell'Interno e ai Consolati Generali a Innsbruck e a Klagenfurt. Sottoscrizione autografa.

[3] Vedi D. 539.

[4] Vedi D. 541.

[5] Con T. segreto 40194/628 del 7 ottobre, Ducci trasmise il seguente telegramma di Natali per Rumor: «Ho potuto intrattenermi ieri con Cancelliere Klaus durante la colazione che egli ha offerto ai Ministri dei Lavori Pubblici e gli ho trasmesso il tuo messaggio. Il Cancelliere, che ha manifestato verso l'Italia l'abituale simpatia e mi ha parlato con viva cordialità, ha escluso però che la SVP possa approvare pacchetto e calendario operativo entro la fine di ottobre. Egli ha inviato a Magnago la lettera di sollecitazione di cui eravamo a conoscenza; ma non ritiene che la Landesversammlung possa riunirsi prima del 15-20 novembre. Mentre Klaus si dice sicuro che Magnago, nonostante la dura opposizione che incontra e le perplessità di molti suoi seguaci, riuscirà a condurre in porto la cosa, egli è d'avviso che da parte dei Governi italiano e austriaco tutto debba essere predisposto, col massimo possibile anticipo, per le operazioni che essi debbono eseguire e per le approvazioni parlamentari» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1).

[6] T. 40472/631 dell'8 ottobre, non pubblicato. Per il discorso di Moro dell'8 ottobre, vedi United Nations, *General Assembly*, *Official Records, Twenty-Fourth Session, 1783rd Meeting,* pp. 1-6.

550

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 41878/650. **Vienna, 17 ottobre 1969 (perv. ore 12,45).**

Oggetto: Questione alto-atesina.

Secondo Tschofen prospettiva approvazione soluzione altoatesina da parte Parteiausschuss sono buone. Maggioranza dovrebbe superare di qualche poco il sessanta per cento. Magnago si è dimostrato ottimo tattico e, sfruttando al meglio difficoltà e vantaggi in cui lo abbiamo messo, è riuscito a neutralizzare avversari più pericolosi. Nella «crociata» che egli condurrà dopo la chiusura del Parteiausschuss attraverso le valli e le montagne dovrebbe ottenere che la Landesversammlung si pronunci con una maggioranza anche più grande.

MODUS

È stato da parte austriaca che si è insistito perché il Parteiausschuss voti sulla soluzione globale, oltre che separatamente su pacchetto e su calendario. Mentre esclude che si possa fare qualcosa da parte nostra nell'intervallo fra 20 ottobre e 22 novembre (salvo forse una anticipata emanazione dei provvedimenti amministrativi) Tschofen ritiene che bisogna fissare con massima precisione le successive scadenze. A suo avviso incontro Ministri potrebbe aver luogo nella settimana fra 24 e 29 novembre, essendosi previamente concordato per via diplomatica il comunicato finale.

Quanto prima incontro avviene, tanto prima si avrà dichiarazione austriaca sul terrorismo, ciò che permetterà al Parlamento italiano disporre tempo necessario per discussione delle dichiarazioni governative. Mi sembra capire che Austria gradirebbe che approvazione da parte Nationalrat abbia luogo 11-12 dicembre, sperandosi poter annunciare il 18 dicembre nel dibattito sul bilancio esteri il ritiro del veto italiano alle trattative CEE[2].

---

1 *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II.
2 Per la risposta vedi D. 553.

551

IL CAPO DELL'UFFICIO II DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI FENZI[1]

Appunto[2]. **Roma, 17 ottobre 1969.**

1. Alle ore 10.30, come aveva preannunciato, è venuto da me il Consigliere dell'Ambasciata d'Austria. Richiamandosi ad intese in precedenza intervenute in occasione degli incontri Gaja-Halusa del 25 luglio e Gaja-Kirchschlaeger del 1° agosto[3], ha chiesto che gli venisse data la prevista informazione circa le risposte del Governo italiano a Magnago in merito alle note richieste di chiarimenti sulle misure del pacchetto. Walser ha aggiunto che da parte austriaca ci si attendeva di ricevere il testo tanto delle modifiche al pacchetto, quanto delle «precisazioni» concernenti le misure del pacchetto, anche se queste ultime sarebbero dovute essere comunicate mediante lettura lenta (dettatura).

2. Secondo le istruzioni ricevute, ho fatto presente a Walser che essendo noto che l'intero pacchetto ed il calendario operativo erano stati recentemente trasmessi da Magnago a Tschofen, perché venissero tradotti in lingua tedesca, l'informazione che egli mi richiedeva era divenuta superflua. Di conseguenza gli ho posto la domanda se da parte austriaca tale informazione poteva essere considerata come già avvenuta.

Ho poi aggiunto che, secondo le intese da lui stesso citate, in questo momento eravamo tenuti soltanto ad una «informazione diplomatica» delle risposte date il 25 settembre u.s.[4] a Magnago e non già alla comunicazione delle modifiche e delle «precisazioni» relative alle misure del pacchetto.

Ho precisato a questo riguardo che la consegna delle modifiche al pacchetto, intervenute dopo il 18 luglio 1966[5] – di cui, del resto, non avevo ancora l'elenco – e la dettatura delle precisazioni relative ad alcune misure del pacchetto avranno luogo – secondo quanto è stato concordato – soltanto nel pomeriggio del giorno del cosidetto incontro politico. Tali operazioni dovevano infatti essere precedute

MODUS

dallo scambio dei promemoria per la cosidetta «neutralizzazione dell'informazione», scambio che doveva aver luogo nel mattino dello stesso giorno.

3. Walser mi ha risposto che l'Ambasciata aveva ricevuto tassative istruzioni di chiedere l'informazione e pertanto non riteneva possibile l'accettazione della mia proposta di considerarla come già avvenuta, tanto più che l'Ambasciata non era al corrente dell'invio da parte di Magnago a Tschofen del pacchetto e del calendario operativo. Per quanto riguarda l'oggetto dell'informazione egli ha poi convenuto che esso era limitato alle risposte date a Magnago il 25 settembre u.s. e che non poteva trattarsi né di consegna di testi né di dettatura; tuttavia ha insistito perché tale informazione gli venisse fatta oggi stesso, per mettere in grado Magnago di rispondere affermativamente ad eventuali domande di qualche membro dell'Esecutivo della SVP – che come è noto si riunisce domani – dirette a conoscere se il Governo di Vienna sia al corrente dell'intero contenuto del pacchetto.

4. Ho replicato che la notizia dell'invio di Magnago a Tschofen della documentazione predetta ci proveniva da ottima fonte; comunque, data la sua insistenza, mi riservavo di chiedere istruzioni e di dargli una risposta possibilmente nel pomeriggio di oggi stesso.

5. Sulla base delle istruzioni che mi sono state comunicate alle ore 18.00 ho subito convocato Walser e gli ho dato l'informazione richiesta. In particolare, per ciascuna delle 20 modifiche alle misure del pacchetto e delle 25 «precisazioni» alle misure del pacchetto ho indicato sommariamente la parte essenziale. Durante la mia esposizione Walser ha preso delle note.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 2210.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi DD. 526 e 529.
4 Vedi D. 538, nota 3.
5 Vedi D. 153.

552

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 42523/661. **Vienna, 21 ottobre 1969 (perv. ore 11).**

Oggetto: Vertenza alto-atesina.

Notizia approvazione della soluzione globale della vertenza altoatesina da parte del Comitato Esecutivo SVP, con 41 voti favorevoli, 23 contrari e due astensioni, è stata diffusa con un flash dall'«APA» ieri notte ore 22,22. Essa era accompagnata dal seguente commento: «Con tale decisione, che dev'essere confermata dal Congresso straordinario del 22 novembre, si apre, dopo difficili trattative durate cinque anni, la via alla soluzione del problema Sudtirolo».

---

1 *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II.

MODUS

553

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. riservato 20046/290. **Roma, 23 ottobre 1969, ore 15.**

Oggetto: Incontro politico italo-austriaco.

Suo 650[2].

Dato che Esecutivo SVP ha testé fissato per 22 novembre p.v. Congresso straordinario partito, incontro fra Ministri Affari Esteri Italia e Austria, già previsto per data immediatamente successiva vertice europeo Aja (vedi telegramma ministeriale n. 275)[3], non potrà utilmente aver luogo che intorno 27 novembre p.v. Si fa riserva di proporre, a suo tempo, località per l'incontro.

Con occasione si precisa che, contrariamente a quanto suggerito da Tschofen, dopo incontro politico non dovrà essere emanato alcun comunicato congiunto o alcuna dichiarazione formale di accordo circa messa in opera «calendario operativo». Come precisato nel telegramma sopracitato, ciò venne espressamente concordato 7 ottobre u.s. a New York in conversazione con Waldheim[4].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1.
2 Vedi D. 550.
3 Vedi D. 547, nota 2.
4 Vedi D. 547.

554

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'ONOREVOLE BERLOFFA

L. 052/1391. **Roma, 27 ottobre 1969.**

Gentile Onorevole,

non ho bisogno di ricordarle, perché ne abbiamo già accennato più volte, che lo stesso giorno in cui avrà luogo il previsto incontro fra i Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria, dovrà essere effettuata dalla parte italiana a quella austriaca, a livello funzionari:

a) la consegna del «resto del pacchetto», intesa come consegna del testo delle modifiche alle disposizioni legislative e amministrative previste al 18 luglio 1966[2], nonché delle nuove disposizioni legislative ed amministrative;

b) l'informazione verbale, fatta mediante lettura lenta, circa le precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici altoatesini su alcune misure del «pacchetto» e attinenti alla definizione delle misure stesse.

L'informazione di cui alla lettera b), per considerazioni di utilità e di rapidità, verrà fatta mediante la consegna – puramente di fatto – ai funzionari austriaci del testo manoscritto delle «precisazioni»: naturalmente essendo inteso che ciò varrà soltanto come «lettura lenta».

MODUS

Lei sa che l'incontro politico è previsto intorno al 27 novembre p.v. (dato che il Congresso straordinario della SVP si terrà il 22 novembre p.v. e gli altri partiti altoatesini dovranno far conoscere il loro punto di vista entro il 26 novembre). Sembrerebbe utile quindi predisporre fin da ora i testi da comunicare agli austriaci. Le sarei grato se, di conseguenza, ella potesse svolgere a tal fine gli opportuni passi presso i competenti uffici della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno.

Mi creda,

[Roberto Gaja]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Ottobre 1969*.
2 Vedi D. 153.

555

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

T. riservato 43696/685. **Vienna, 28 ottobre 1969 (perv. ore 19,40).**

Oggetto: Questione Alto-atesina.

La campagna contro il pacchetto ed il calendario operativo si sviluppa in Austria, mescolando umane nostalgie nazionalistiche ad obiettivi elettorali egoistici, su due temi.

Il primo è che il pacchetto non solo non soddisfa tutte le aspirazioni sudtirolesi, ma che fra discordanze di traduzione, chiarimenti restrittivi, ripensamenti parziali o totali esso è peggiore di quello approvato dalla SVP a piccolissima maggioranza del marzo 1967[2].

Questa è la tesi di coloro che vengono insufflati dalla Stadlmayr, da Ermacora e simili personaggi.

Indicazioni specifiche si trovano a mio telegramma 683, nel tel. urgente 098 di Innsbruck[3], ed in altre comunicazioni.

Questa campagna, che naturalmente non menziona aggiunte e miglioramenti apportati dal 1964 al 1967 e dal 1967 al 1969, fa leva sulla storica sfiducia verso gli italiani e le loro gherminelle.

Calunniate, qualcosa resterà.

Il secondo tema è invece quello, più serio, prediletto da Kreisky: con l'approvazione della soluzione da parte del Nationalrat l'Austria si sveste (soprattutto di fronte alla già stanca opinione pubblica mondiale) di gran parte delle sue capacità di pressione politica sull'Italia; la causa è praticamente finita.

Il voto contrario socialista è dunque necessario per preservare una qualche forza negoziale all'Austria durante l'esecuzione del pacchetto.

Partito socialista ed opinione pubblica austriaca seguono malvolentieri Kreisky su questa strada, lungo la quale egli riceve gli applausi dei nazionalisti e degli oppositori di Magnago e di Wallnoefer; ma piccole minoranze pensanti non devono esserne del tutto scontente.

MODUS

Mi proverò con rapporto a V.E., ad indagare se e che cosa sia possibile fare, al punto in cui siamo, per limitare i non piccoli danni che Kreisky sta causando[4].

Temo che ormai si possa fare poco e che soprattutto ci sia poco tempo per farlo.

Dall'Italia, invece, a livello partiti, dichiarazioni come quelle fatte dal PSI, per bocca di De Pascalis a Bolzano, possono dimostrare come prevista soluzione non sia solo un «accordo democristiano».

Penso, in primo luogo, a dichiarazioni del PSU e del PRI, che in passato manifestarono loro perplessità, ma che ora dovrebbero sentirsi riconfortati davanti ai loro elettori proprio dalle vivaci polemiche in Austria ed in Alto Adige.

Per quanto concerne primo tipo di obiezioni e calunnie più sopra menzionato, non ritengo che essi meritino, per ora, smentita ufficiale; ma potrebbe essere utile, dopo tanti anni di necessaria riservatezza, raccontare nei modi opportuni la storia del pacchetto, per esempio in un articolo e in una intervista a grande quotidiano.

D'altra parte gradirei che codesto Ministero mi fornisse tutti gli utili elementi di linguaggio per controbattere in conversazioni private tali critiche[5].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1.
2 Vedi D. 208, Allegato II.
3 T. 43675/683 del 28 ottobre e telespresso urgente 098 del 23 ottobre, non pubblicati.
4 Un'ampia disamina sull'argomento sarà comunicata da Ducci per telegramma: vedi D. 560.
5 Per la risposta vedi D. 565.

556

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 31 ottobre 1969.**

1. Come è noto, il 20 ottobre u.s.[3] l'Esecutivo della SVP ha approvato con 41 voti favorevoli, 23 voti contrari e 2 astensioni una risoluzione nella quale si decide di raccomandare al Congresso provinciale del partito, fissato per il 22 novembre p.v. a Merano[4], l'accettazione del «pacchetto» e del «calendario operativo».

2. Per quanto concerne il testo della risoluzione predetta (allegato 1), si possono formulare le seguenti considerazioni:

a) l'Esecutivo della SVP non si è limitato ad esaminare la sostanza delle misure interne riguardanti l'autonomia della Provincia di Bolzano, ma ha affermato «di considerare le annunciate misure come atti di attuazione dell'Accordo di Parigi». Tale affermazione è evidentemente inopportuna e in realtà questo Ministero aveva fatto a suo tempo presente che si dovesse cercare, particolarmente in questa circostanza, di evitarla.

Essa condiziona, infatti, l'accettazione del pacchetto, fatto per noi positivo, con una presa di posizione che per noi è inaccettabile e deve quindi essere respinta. L'affermazione della SVP è infatti in contrasto con il punto di vista più volte formalmente espresso dal Governo italiano. Del resto, esso ha portato a conoscenza della SVP – come del resto degli altri partiti locali – le misure predette, al solo fine di consentire ai rappresentanti delle popolazioni interessate di esprimere un parere sulla rispondenza

MODUS

di tali misure alle esigenze delle popolazioni stesse. È chiaro che una valutazione di portata internazionale non avrebbe dovuto trovare luogo in un documento che dovrebbe invece aprire la via all'approvazione sul piano interno delle misure in questione;

b) la Risoluzione contiene un richiamo alla dichiarazione fatta a suo tempo dal Presidente della SVP, dr. Magnago, anche a nome di altri esponenti altoatesini di lingua tedesca, al termine dei lavori della Commissione dei 19. In essa Magnago affermò che la Commissione aveva esaminato i problemi dell'Alto Adige come si presentavano in quel momento; però esisteva una continua evoluzione degli istituti, dell'economia e della vita sociale che avrebbe portato necessariamente alla ribalta nuovi problemi e nuove necessità, che in quel momento non si potevano né prevedere né conoscere. Magnago aveva concluso che questo continuo evolversi avrebbe generato nuovi episodi, aspetti e problemi che avrebbero dovuto essere affrontati e risolti in uno spirito di comprensione. Con tale richiamo fatto in questo particolare momento si rende dubbia ed equivoca la presa di posizione dell'Esecutivo a favore dell'accettazione del «pacchetto», che deve costituire una base *durevole* dell'assetto dell'autonomia dell'Alto Adige;

c) il richiamo fatto nella Risoluzione alle mozioni votate dalla SVP il 23 marzo ed il 21 ottobre 1967[5], nella parte relativa al cosiddetto «ancoraggio internazionale», rende di dubbia interpretazione la frase successiva, ove detto che il «calendario operativo» dovrebbe garantire l'attuazione delle misure del «pacchetto». La dizione adottata nella Risoluzione della SVP dimostra che da parte di Magnago non è stato tenuto conto della «raccomandazione» fattagli al momento (25 settembre c.a.)[6] della comunicazione delle risposte alle sue richieste di chiarimenti, raccomandazione nella quale era espressamente sottolineato che il «calendario operativo» non è che una successione cronologica di atti unilaterali, non comportanti in alcun modo un accordo internazionale e che da parte italiana non si poteva accettare una presa di posizione in senso contrario;

d) nella Risoluzione è previsto che l'Austria rilascerà la dichiarazione liberatoria solo quando, *anche secondo il parere dei rappresentanti sudtirolesi*, il «pacchetto» sarà stato attuato. Il richiamo al parere dei «rappresentanti sudtirolesi» non è accettabile, in quanto con ciò si viene a prospettare un elemento che non figura nel «calendario operativo» e che pertanto è da considerare formalmente un'alterazione del calendario stesso. Tale affermazione tende a liberare, in un certo senso, l'Austria dai suoi obblighi verso l'Italia e, come tale, dovrebbe essere smentita, almeno in forma diplomatica, ma chiaramente, da parte austriaca;

e) nella Risoluzione si afferma che il consenso della SVP è valido «*solo per il "pacchetto" il cui testo (insieme alle formule di interpretazione in esso contenute) è stato oggetto della Risoluzione*». Tale affermazione non può non destare preoccupazioni, per i seguenti motivi:

aa) nella stessa frase non viene menzionato il «calendario operativo». È vero che a tale documento si riferisce una altra parte della Risoluzione, ove si afferma che l'Esecutivo vede in esso un sistema di misure che dovrebbe consentire l'attuazione del «pacchetto» e se ne raccomanda l'accettazione al Congresso provinciale del partito; tuttavia, l'aver omesso di inserire il «calendario operativo» nella frase su accennata costituisce un elemento di ambiguità,

bb) come rilevato in un articolo del «Kurier», segnalato dall'Ambasciata in Vienna, sembra che durante l'ultima riunione dell'Esecutivo all'ultimo momento siano

MODUS

stati apportati *abbellimenti* al «pacchetto», mediante interpretazioni e note non avallate da Roma. Non si conosce ancora come tali «abbellimenti» siano stati formulati.

3. Le sopra indicate dichiarazioni della SVP sono in parte in contrasto con il punto di vista del Governo sulle varie questioni alle quali esse si riferiscono ed in parte necessitano di chiarimenti.

Si pone pertanto il problema di esaminare se le dichiarazioni stesse non modifichino sostanzialmente il significato dell'accettazione del «pacchetto» da parte della SVP e se non si renda necessaria una qualche presa di posizione da parte italiana. È tuttavia da tener presente che un eventuale gesto del Governo potrebbe avere ripercussioni sulle decisioni del Congresso della SVP. Di conseguenza, in considerazione del fatto che la Risoluzione votata dall'Esecutivo costituisce in effetti soltanto un «documento provvisorio» – in quanto non può essere considerato come espressione definitiva della volontà del partito – sembrerebbe opportuno rinviare una eventuale iniziativa del Governo ad un momento successivo al Congresso, avendo riguardo alla mozione sulla quale questo si sarà pronunciato.

Sembra pertanto che la nostra linea di azione possa essere la seguente:

a) in occasione dell'«incontro politico» potrebbe essere sollevata la questione di cui al precedente punto 2 d), per ottenere che da parte austriaca venga smentito in via diplomatica che la predetta affermazione contenuta nella risoluzione della SVP – secondo la quale l'Austria rilascerà la dichiarazione liberatoria solo quando anche secondo il parere dei rappresentanti sudtirolesi il «pacchetto» sarà stato approvato – possa influire sugli obblighi dell'Austria verso l'Italia, derivanti dal fatto dell'attuazione del «pacchetto» da parte di quest'ultima[7];

b) dopo il Congresso provinciale della SVP, se il testo della mozione sulla quale il Congresso si sarà pronunciato verrà trasmesso da Magnago al Presidente del Consiglio, il Governo farà una comunicazione ufficiale a Magnago circa le precisazioni che potranno essere richieste in seguito all'esame del testo stesso. Se tale trasmissione non dovesse avvenire, verrà studiata un'altra forma per una presa di posizione del Governo che si rendesse necessaria[8];

c) la richiesta di chiarimenti circa i cosiddetti «abbellimenti» apportati recentemente al «pacchetto» potrebbe essere fatta subito, essendo necessario eliminare al più presto ogni possibilità di equivoco circa il contenuto del «pacchetto»[9].

4. Vi è infine da tener presente che, secondo quanto risulta da una notizia di agenzia del 18 ottobre u.s., il portavoce del Ministero austriaco degli Affari Esteri, rispondendo ad alcune domande di giornalisti in merito alla questione altoatesina, avrebbe dichiarato che «la consegna ufficiale del "pacchetto" all'Austria è prevista dopo l'eventuale Congresso della SVP» e che «il "calendario operativo" verrà considerato come un accordo scritto italo-austriaco non corredato dalle firme».

Tali affermazioni contrastano non solo con il punto di vista del Governo italiano, ma anche con le intese intercorse fra i due Paesi. Ove il tenore delle dichiarazioni predette – delle quali si sta controllando l'attendibilità – venisse confermato, sembrerebbe utile un chiarimento in proposito. Esso dovrebbe essere ricercato prima dell'«incontro politico» italo-austriaco e dovrebbe dar luogo comunque ad una qualche rettifica da parte del Governo di Vienna.

MODUS

L'Esecutivo della SVP, nonostante la mancanza di tempo causata dalla tardiva risposta da parte del Governo, ha esaminato a fondo le misure («pacchetto») studiate dal Governo italiano riguardanti la riforma dell'autonomia della Provincia di Bolzano, la migliore tutela del gruppo etnico sudtirolese, nonché la convivenza democratica nella nostra Provincia, tenendo conto dell'ultima risposta del Governo ai chiarimenti ed alle precisazioni chieste dalla SVP.

L'Esecutivo rileva di considerare le annunciate misure come atti di attuazione dell'Accordo di Parigi, che continuerà a rappresentare una base per la sicurezza della nostra popolazione, dato che il suo fine consiste in una speciale e duratura tutela del gruppo etnico tirolese.

L'Esecutivo è del parere che il pacchetto non contenga tutte le competenze di una vera autoamministrazione.

L'Esecutivo si associa alla dichiarazione fatta dal Presidente del Partito Silvius Magnago, a nome dei rappresentanti sudtirolesi in seno alla Commissione dei 19, alla chiusura dei lavori della stessa, e che oggi, in seguito a questa decisione, viene nuovamente rafforzata mantenendo in pieno la sua validità.

Questa dichiarazione così suona: «La Commissione ha esaminato i problemi del Südtirol, come esistono e si presentano attualmente anche se non sempre è stato possibile sottoporre ad un esame particolareggiato tutte le questioni e tutti i punti di vista. Ciò anche dal punto di vista del costante sviluppo, sia delle istituzioni politiche, sia in relazione alle circostanze economiche e sociali. Uno sviluppo, che non può essere tenuto nascosto ad alcuno, che però pone necessariamente nuove questioni e nuove esigenze. Queste però non possono essere oggi né previste, né riconosciute. Nulla è definitivo nella vita umana e nelle relazioni umane. Il costante sviluppo di tutte le cose anche nel superamento dei rigidi paragrafi, creerà nuove esigenze, nuovi punti di vista. Soltanto in uno spirito di comprensione esse possono essere prese in considerazione e essere portate e soluzione».

L'Esecutivo esprime inoltre la speranza che, dopo l'attuazione del «pacchetto», in un clima di pacifica convivenza e di un nuovo rapporto di fiducia tra lo Stato ed il gruppo etnico sia possibile che l'Italia prenda in debita considerazione le richieste insoddisfatte dei rappresentanti sudtirolesi, in uno spirito europeo.

L'Esecutivo della SVP, nelle sue mozioni del 23 marzo e del 21 ottobre '67, ha chiesto insistentemente ai Governi d'Italia e d'Austria, di concordare un efficace ancoraggio internazionale per l'attuazione del pacchetto e contemporaneamente ha constatato che è compito dei due Governi di fissare un tale ancoraggio.

L'Esecutivo del Partito prende atto del fatto che i due Governi fermi restando i loro contrastanti punti di vista giuridici sulla attuazione dell'Accordo di Parigi, hanno elaborato un cosidetto «calendario operativo» che dovrebbe garantire l'attuazione delle misure del pacchetto.

L'Esecutivo ha esaminato a fondo il calendario operativo e vede in esso un sistema di misure che dovrebbe consentire l'attuazione del pacchetto.

Infine l'Esecutivo osserva:

a) che il suo consenso è valido solo per il pacchetto il cui testo (assieme alle formule di interpretazione in esso contenute), è stato oggetto della risoluzione;

b) che per esso è ovvio che l'Austria farà la prevista dichiarazione liberatoria soltanto quando, anche secondo il parere dei rappresentanti sudtirolesi il pacchetto sarà stato attuato con tutte le sue misure.

Nel senso di queste precisazioni, l'Esecutivo del partito decide di raccomandare al Congresso Provinciale l'accettazione del pacchetto e del calendario operativo.

[Esecutivo della SVP]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Ottobre 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 552.
4 Vedi D. 574.
5 Vedi D. 208, Allegato II e D. 276.

MODUS

[6] Vedi D. 538, nota 3.

[7] Annotazione di Moro a margine del paragrafo a: «Sì».

[8] Annotazione di Moro a margine del paragrafo b: «Si può fare nella forma ritenuta migliore. Sarebbe però bene già da ora in via ufficiosa richiamare l'attenzione sui punti che destano le nostre perplessità. Essi sono, a mio parere, talora più marcati, talora più dettati da un giusto scrupolo. Non credo significhi l'omissione del riferimento al calendario operativo sull'approvazione. Più sostanziale il richiamo all'Accordo di Parigi e all' "ancoraggio", benché sia detto che si tratta di cosa che riguarda i due Stati».

[9] Annotazione di Moro relativa al paragrafo c, posta in calce al documento: «C. Gli abbellimenti sono poi impensabili e stento a credere che sono stati presi in considerazione. Occorrerebbe dunque che Berloffa cercasse di preparare d'intesa una formula accettabile su questo punto. Per l'opinione pubblica poi più pesante di tutto è il richiamo al carattere evolutivo dell'accordo. Può significare anche nulla ma può mettere in allarme gli estremisti di destra. Darle qui una formulazione più controllata non dovrebbe essere impossibile e andrebbe studiata in tempo. Sul punto c) di questa posizione il chiarimento va fatto in via diplomatica. Mi sembra però incredibile».

557

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

Telespr. riservatissimo urgente 022[2]. **Vienna, 31 ottobre 1969.**

Oggetto: L'attuale momento del problema altoatesino.

Ho, giorno per giorno, riferito sulle interviste, sulle prese di posizione dei partiti, sui commenti stampa attinenti all'Alto Adige e credo di esser riuscito a dare a codesto Ministero un'abbastanza chiara «fotografia» della Vienna politica e giornalistica che si occupa di Suedtirol.

Ho scritto, di recente, che l'argomento principe per gli oppositori è ora quello dell'esistenza di *più* «pacchetti», donde la necessità di raffrontarli e di discutere in riunioni apposite a Vienna, Roma, Innsbruck e Bolzano, con l'evidente scopo di far saltare il calendario previsto – dal voto del Congresso della SVP alle dichiarazioni di Klaus al Nationalrat – e rinviare tutto a dopo le elezioni austriache.

Ho incaricato quindi uno dei miei collaboratori di recarsi da Tschofen, appena rientrato da Innsbruck, per conoscere la sua valutazione della situazione.

Il Capo dell'Ufficio Alto Adige appariva stanco e preoccupato: stanco per i due giorni di accanito dibattito ad Innsbruck e preoccupato per la violenza e la malafede degli oppositori.

2. La conversazione si è imperniata sul problema del o dei pacchetti e Tschofen ce ne ha dato una spiegazione che riferisco, lasciando a codesto Ministero di completarla con le notizie che, di certo, avrà ottenuto da Bolzano.

Il testo del pacchetto, consegnato dal Presidente del Consiglio a Magnago[3], è stato tradotto in tedesco a Vienna ed è stato trasmesso, in forma non ufficiale, ai gruppi parlamentari del Nationalrat, nonché ai partecipanti delle riunioni del 27 e 28 ottobre di Innsbruck.

Questi ultimi, però, hanno contemporaneamente ricevuto da Bolzano il testo del pacchetto, del quale Magnago aveva curato una rielaborazione raggruppando per materia il contenuto del pacchetto stesso, al fine di renderlo più intelligibile. Sempre ai fini di una maggiore chiarezza – ci è stato detto – Magnago ha apportato, a vari punti,

MODUS

alcune chiose, che sono le cosiddette «note a piè pagina». Pare che sul contenuto e sul testo di queste note, Magnago avrebbe ottenuto da Roma un'approvazione.

Non mi dilungo più sull'«edizione Magnago» del pacchetto perché essa sarà costì certamente nota.

È facile immaginare che gli oppositori, trovandosi due testi nelle mani, abbiano fatto del loro meglio per sfruttare l'occasione avvalendosi soprattutto delle citate «note a piè pagina», per sostenere l'impossibilità di giungere ad una conclusione, allorquando vi erano – a loro avviso – incertezze sul contenuto del pacchetto.

Secondo Tschofen, invece, trattasi di una differenza soltanto formale, l'unico testo valido essendo quello che la Presidenza del Consiglio ha inviato, a fine settembre, a Magnago. Ad esso dovrebbe riferirsi, nella Risoluzione votata il 20 ottobre 1969 dalla SVP[4], il penultimo paragrafo, lettera a) (che per facilità di consultazione riproduco: «che il suo consenso è valido soltanto per il pacchetto il cui testo – assieme alle formule di interpretazione in esso contenute – ha formato l'oggetto della risoluzione»).

3. Un altro argomento della conversazione è stata la progettata riunione ad Innsbruck di rappresentanti politici del nord e sud Tirolo, prima dalla votazione del Congresso SVP. Non tutti sono d'accordo sull'utilità o quanto meno sull'opportunità di questa riunione; gli uni dicono che essa darà luogo agli stessi dibattiti del 28 ottobre dai quali gli oppositori di Magnago trarranno motivi di conforto, gli altri sostengono che occorre dare a tutti modo di sfogarsi per «diminuire la pressione». Questa è la tesi di Wallnoefer ed è quindi assai probabile che la riunione si terrà.

4. Sui dibattiti del 27 e 28 Tschofen ha detto che poche e rapidamente ribattute sono state le critiche al calendario operativo, mentre insistenti e violenti sono stati gli attacchi al pacchetto. Interessante è notare che fra i socialisti intervenuti nella discussione vi è stata una diversità di impostazione e di tono critico. Il Vice Landeshauptmann si sarebbe, ad esempio, fatto notare per il suo intervento equilibrato e sprovvisto di punte polemiche. Ma le sue parole venivano ricordate da Tschofen proprio perché costituivano quasi un'eccezione in una riunione in cui gli animi erano accesi e gli spiriti tutt'altro che sereni. Ed è proprio ciò che preoccupa – come dicevo all'inizio – il collega della Ballhausplatz: oramai si sono scatenate simpatie, antipatie, rivalità, personalismi che rendono torbida l'atmosfera e difficile la discussione. Gli estremisti ne profittano e scagliano accuse di tradimento o di vigliaccheria, che giornali in cerca di sensazione sfruttano ciecamente.

5. Il 3 novembre Waldheim si presenterà alla stampa per rispondere a domande su «Problemi attuali della politica estera austriaca». Mi è facile immaginare che l'Alto Adige sarà sulla bocca di molti giornalisti, essendo questo – accanto all'integrazione economica – l'argomento del giorno.

6. Per mia personale informazione sarò grato a codesto Ministero di volermi far conoscere – ove possibile – se un esame del pacchetto «edizione Magnago» sia stato fatto a Roma e quale ne sia il risultato[5].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1.
2 Diretto per conoscenza al Consolato Generale ad Innsbruck. Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 538, nota 3.
4 Vedi D. 556.
5 Per il seguito vedi D. 559.

MODUS

558

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RUMOR, AL PRESIDENTE DELLA SVP, MAGNAGO[1]

L. **Roma, 5 novembre 1969.**

Signor Presidente,

in relazione a talune notizie di stampa concernenti l'esistenza di più testi del cosiddetto «Pacchetto», desidero ribadire che anche il suo partito è chiamato ad esprimere il proprio avviso sul testo governativo, senza apporvi aggiunte o modifiche[2].

Cordialmente

[Mariano Rumor]

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Documentazione inviata dalla Presidenza del Consiglio*.

[2] Il 7 novembre Magnago rispose: «mi premuro far presente che risulta chiaro anche per il mio Partito che il parere viene richiesto sul testo del Governo. Infatti il testo che è stato oggetto della deliberazione del Comitato Esecutivo è la versione in lingua tedesca – pur con una diversa sistemazione – del testo del Governo. Peraltro nel corso della discussione mi si è reso necessario fornire e inserire nei documenti SVP le interpretazioni di cui all'allegato; con esse non si è inteso ampliare o modificare la sostanza delle "misure". Ho considerato tali interpretazioni come ammissibili in quanto pacifiche e qualche volta addirittura ovvie, ma comunque utili per eliminare punti di sfiducia e di diffidenza manifestatisi nell'approfondito dibattito in seno al mio partito e quindi importanti per orientarsi, in piena consapevolezza, verso una conclusione positiva. Le "interpretazioni" che ho fornito sono quindi destinate non già a modificare il testo governativo ma – secondo l'avviso della SVP – a completare gli elementi di esame, ai fini della preparazione degli occorrenti testi normativi» (ivi, *Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 2257).

559

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RUMOR[1]

L. 052/1429. **Roma, 9 novembre 1969.**

Caro Presidente,

il nostro Ambasciatore a Vienna con il suo rapporto n. 022 in data 31 ottobre u.s.[2], qui unito in copia, ha segnalato che al Ballhaus sono pervenute due differenti edizioni del cosiddetto «pacchetto» delle misure previste a favore delle popolazioni altoatesine. Dapprima è giunto nella capitale austriaca il testo da te fatto pervenire a Magnago[3], che è stato tradotto in tedesco e trasmesso in forma non ufficiale ai gruppi parlamentari del Nationalrat nonché ai partecipanti alle riunioni che hanno avuto luogo a Innsbruck il 27 e il 28 ottobre u.s. In un secondo momento è giunto un nuovo testo, redatto a cura di Magnago, che presenta una diversa disposizione sistematica delle misure e contiene alcune «note a piè di pagina» che non figurano nel precedente testo. L'esistenza di questi diversi testi è nota alla stampa austriaca e ciò viene sfruttato dagli oppositori dell'intesa con l'Italia per dimostrare che nell'attuale stato di confusione è impossibile giungere alla chiusura della controversia. In relazione a quanto precede l'Ambasciatore a Vienna ha chiesto che gli venga chiarito quale sia il vero stato della questione.

MODUS

D'altro canto, anche i servizi della Presidenza hanno confermato che nella riunione dell'Esecutivo della SVP del 18-20 ottobre u.s.[4] è stato approvato un «pacchetto» che per talune note differisce dal testo consegnato il 25 settembre u.s. La portata di queste interpretazioni è stata oggetto di esame congiunto di esperti presso la Presidenza del Consiglio.

Osservo, comunque che la presentazione alla SVP di un testo del «pacchetto» difforme da quello originale non può non destare viva preoccupazione.

Vi è poi da considerare che, per ogni eventuale variante sostanziale, sarebbe necessario da parte nostra prendere nuovi contatti con gli altri gruppi politici in Alto Adige, per comunicare loro il «pacchetto», quale risulterebbe dopo le modifiche ed aggiunte ad esso apportate dalla SVP.

In considerazione di quanto precede sembra opportuna una nostra azione immediata, da svolgere – ove tu concordi – sia presso il Governo di Vienna, attraverso la nostra Ambasciata in quella capitale, sia presso Magnago, attraverso i Servizi della Presidenza, allo scopo di far presente che:

a) l'elenco delle misure che il Governo intende attuare a favore delle popolazioni altoatesine (il cosiddetto pacchetto) è quello consegnato il 25 settembre u.s. a Magnago e successivamente agli altri gruppi politici in Alto Adige;

b) ci attendiamo che la SVP si pronunci sul «pacchetto» da noi comunicato. Qualunque aggiunta o modifica ha carattere chiaramente negativo anche perché renderebbe necessaria una nuova consultazione con gli altri gruppi politici in Alto Adige.

Ti sarò grato se vorrai farmi conoscere se concordi su quanto sopra esposto. Allego, per la tua eventuale approvazione, un progetto di telegramma per l'Ambasciatore a Vienna, mentre rimango in attesa di cortesi notizie circa il seguito che riterrai di dare al mio suggerimento concernente l'intervento da effettuare presso Magnago[5].

Cordiali saluti.

ALDO MORO

ALLEGATO

Pregasi S.V. voler far presente codeste Autorità che elenco misure che Governo italiano ha previsto a favore popolazioni altoatesine è quello consegnato 25 settembre u.s. a Magnago e successivamente ai gruppi politici in Alto Adige a cura della Presidenza del Consiglio. È solo su tale ipotesi globale che SVP et altre forze politiche devono pronunciarsi senza possibilità modifiche.

Opportune comunicazioni in merito verranno fatte a Magnago al quale tuttavia potrebbe giungere utile intervento codeste Autorità.

Vorrà altresì precisare che a nostro giudizio secondo intese già raggiunte «dichiarazione liberatoria» resta esclusiva responsabilità del Governo austriaco.

In relazione voci attribuite a «Kurier», se confermate, S.V. voglia ribadire ben noto punto di vista concordato tra i due Governi che cioè calendario operativo non costituisce accordo internazionale.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Documentazione inviata dalla Presidenza del Consiglio*.

2 Vedi D. 557.

3 Il 25 settembre: vedi D. 538, nota 3.

4 Vedi D. 556.

5 Per la risposta vedi D. 561.

MODUS

560

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. segreto 45661-45681-45688/702-703-704. **Vienna, 10 novembre 1969 (perv. ore 15,15)[2].**

Oggetto: Problema Alto Adige.

702. Mancano dodici giorni al Congresso Straordinario della SVP a Merano[3], dal cui, esito dipende se un cammino verrà aperto in direzione della coesistenza in Alto Adige e della riconciliazione definitiva italo-austriaca, o se invece quattro anni di sforzi saranno ridotti a niente e se dovremo ancora trascinare per un tempo imprecisabile la palla al piede della vertenza con i sudtirolesi e con l'Austria. Essendo mio meditato parere, dopo oltre due anni di missione a Vienna, che un fallimento dell'attuale Progetto di Risoluzione sarebbe di svantaggio all'Italia, all'Europa ad alla Democrazia, mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo sullo stato presente delle cose, e suggerire che cosa, nei pochi giorni che restano potrebbe farsi per evitare un insuccesso.

La campagna in Austria ed in Alto Adige contro il Progetto di risoluzione ha raggiunto negli ultimi mesi nuovi livelli di intensità. Ho riferito man mano. Essa è facilitata da una serie di coincidenze ed equivoci, che non possiamo scartare col dorso della mano. Il ritardo nella consegna a Magnago del pacchetto ha messo lui nell'imbarazzo, ed i suoi oppositori di qua e di là del Brennero nella comoda posizione di poter accusare noi e lui di soffocare la discussione sotto la pressione del tempo. La corsa contro l'orologio preclude inoltre a Klaus ogni tentativo di proporre che la questione venga tenuta fuori dalla polemica elettorale; anzi dà esca alle richieste degli estremisti e dei liberalnazionali che tutto venga rinviato alla prossima primavera. Anche la speranza di poter annunciare al Nationalrat il ritiro del veto italiano al negoziato con la CEE – unica contropartita elettoralistica che la Volkspartei poteva offrire all'approvazione della soluzione alto-atesina – sembra svanire; né vi è alcun cenno che l'Italia intenda risolvere la faccenda degli indennizzi agli espropriati della Val Canale. Mentre Nord Tirolo e Sud Tirolo si rimbalzano la responsabilità dell'accettazione, ed è con fatica che si riesce (se ci si riuscirà) ad evitare una seduta speciale della Dieta tirolese che moltiplicherebbe i dubbi e le reticenze, Vienna dà l'impressione di ritirare poco a poco la propria posta dal tavolo. La Ballhausplatz, incalzata dalla insistente richiesta che l'Austria mantenga il suo mitico status di potenza protettrice dei sudtirolesi, dice e non dice: ben conscia dei limiti oltre i quali incorrerebbe nella nostra ira. Su tutto questo aleggia la confusione dei tre o quattro pacchetti; e c'è da ringraziare Iddio che ancora la faccenda della «dettatura lenta» non sia filtrata alla stampa. Faceva infine finora da tela di sfondo a tutto questo la non credibilità del Governo italiano, e addirittura dell'Italia come Stato. Ho risparmiato a V.E. i commenti sempre più pessimistici dei giornali austriaci negli ultimi giorni sulla situazione politico-sindacale del nostro Paese.

Il presente dispaccio continua con numero di protocollo successivo.

MODUS

703. Seguito mio 702.

Mentre recentissimi sviluppi in seno al Partito di maggioranza relativa devono aver convinto responsabili austriaci che anche in dicembre ci sarà un Governo in Italia, venendo così a dissolversi una delle maggiori ragioni di esitazione a Bolzano, a Vienna e ad Innsbruck, nulla è venuto a mutare la posizione dei tre accaniti avversari della soluzione: Kreisky, il Partito liberalnazionale, e il conglomerato del nostalgici di Hofer e di Francesco Giuseppe fiancheggiati dai professionisti del sudtirolismo e del terrorismo. Nei riguardi di essi mi permetto sottoporre a V.E. alcune possibilità di azione che tuttora mi sembrano aperte, anche nel tempo ristrettissimo cha ci rimane.

Non sono riuscito a trovare un dirigente socialista austriaco che condivida l'impuntatura di Kreisky: eppure egli marcia diritto e l'«Arbeiter Zeitung» riporta ogni giorno i problemi dei peggiori gruppi neonazisti e nostalgici. Mercoledì 19, tre giorni prima dell'apertura del Congresso SVP, Kreisky avrà modo di ribadire la sua opposizione in una conferenza stampa. Se da ciò e da altre pressioni la maggioranza di Magnago venisse ridotta nel Congresso ai minimi termini, Kreisky avrà fondati motivi di sperare che alcuni populisti si rifiutino di votare disciplinatamente al Nationalrat.

Si può ancora fare qualcosa? Molti dicono di no; anche Klaus che ho sondato mi è sembrato dubbioso (il Cancelliere è solito passare da fasi di entusiasmo a fasi di rassegnazione, e direi che si trova ora in una di queste ultime). Enumero tuttavia le iniziative che potrebbero essere prese in esame. I Partiti socialista unificato e repubblicano (come già il PSI) potrebbero dichiarare – prima del Congresso SVP – che essi sono disposti a rinunciare alle loro sostanziali riserve nei confronti del pacchetto se questo facilitasse l'approvazione di Bolzano e di Vienna. I due Partiti socialisti potrebbero poi rivolgere un appello al Presidente Pittermann, pregandolo di intervenire per evitare una frattura tra la Sezione italiana e quella austriaca dell'Internazionale Socialista. Analogo appello si potrebbe tentare di far rivolgere direttamente a Kreisky; di qualche altro esponente socialista internazionale: Spuhler, Wilson e Palme sono i tre uomini al cui giudizio Kreisky è più sensibile (oltre Brandt, che mi pare consigliabile non mescolare a questo affare). Infine sarebbe da considerare se il Presidente Saragat non potrebbe rivolgere, come uno dei massimi leaders socialisti europei, un messaggio personale e segreto a Kreisky.

Per quanto vanitoso Kreisky sia, e quindi certamente lusingato da una serie di appelli, non giurerei che essi possano fargli cambiare più di qualche aggettivo nelle dichiarazioni che farà il 19. Ma le diverse azioni che propongo avrebbero quanto meno a togliergli l'illusione che egli possa, oggi o domani, all'opposizione o al Governo, contare sull'appoggio del socialismo italiano ed internazionale per una soluzione diversa da quella attuale (come egli sperò all'inizio dell'anno). Questa illusione verrebbe tolta anche alle altre forze politiche austriache.

Il presente continua col numero di protocollo successivo

704. Seguito mio 703.

Per controbattere l'opposizione sia dei liberalnazionali che dei nostalgici l'azione che si può tuttora svolgere potrebbe essere la stessa. Gli attuali cavalli di battaglia dei due gruppi sono: la moltiplicazione del pacchetto; la speranza che un rinvio consenta all'Austria di ottenere un agganciamento al sottocomitato del Consiglio d'Europa o, come suggerisce Kreisky, agli organismi internazionali di conciliazione o arbitrato

MODUS

previsti dai capitoli II e III della Convenzione Europea per il regolamento pacifico delle controversie, capitoli che noi finora non abbiamo accettato.

Per il primo punto permettomi istantemente consigliare che si faccia il possibile per dimostrare che i pacchetti sono ridotti ad uno. Anche se il pacchetto su cui ha votato il Parteiausschuss presentasse qualche «abbellimento» rispetto a quello consegnato dal Presidente del Consiglio, una messa a punto che sancisca che i due testi hanno un identico contenuto ripulirebbe l'aria di un nocivo equivoco. Non so se ciò sia fattibile; ma un prolungato silenzio da parte nostra non può che rafforzare sospetti e speculazioni.

Andrebbe poi studiato il modo migliore per far sapere pubblicamente che austriaci e sudtirolesi nulla hanno da sperare da un rinvio della soluzione. È questa l'arma di cui Magnago si serve, e ci conviene renderla più affilata. A prima vista sembra a me che ciò potrebbe ottenersi con una responsabile dichiarazione o intervista da cui emerga che la Democrazia italiana, pur decisa ad assicurare alla minoranza di lingua tedesca tutti diritti previsti dalla Costituzione e dallo spirito dei tempi, non potrà, né ora né in futuro andare al di là degli impegni previsti dall'Accordo De Gasperi-Gruber che notoriamente non prevede alcun istrumento internazionale specifico di controllo della sua esecuzione. Una simile dichiarazione, che dovrebbe essere preparata accuratamente, potrebbe essere resa pubblica subito dopo la conferenza stampa di Kreisky, pur senza farvi riferimento, ed essere ad esempio raccolta da Bauer, autorevole corrispondente romano del «Die Presse».

Vorrei fare in conclusione le osservazioni seguenti. La propaganda contro il Progetto di soluzione è intensa, ma non tale da doverci spaventare. Essa non sarebbe così vivace se l'Austria non fosse a ridosso delle elezioni, il che lascia ai partiti pochissima libertà di manovra. Direi però che anche i partiti austriaci d'opposizione si augurano che ad una conclusione si arrivi ora: essa avrebbe il vantaggio di sgomberare il terreno per l'avvenire, pur permettendo in futuro di accusare la Volkspartei degli inconvenienti che si verificheranno. Se il Nationalrat vota a favore, sia pure con soli quattro voti di maggioranza, i socialisti e i liberalnazionali (che desiderano ambedue andare al Governo con la Volkspartei in aprile) faranno di necessità virtù. (Diverso sarà ovviamente il loro atteggiamento qualora la questione resti aperta).

Perché il Nationalrat voti a favore bisogna che il Congresso SVP dica di si con una sostanziale maggioranza. Tutto il possibile dovrebbe dunque essere fatto perché così si concluda la giornata di Merano: neutralizzando con i metodi che ho suggerito o con altri, le influenze negative esterne, operando per linee interne sui delegati SVP, in tutti i campi in cui ciò è possibile ed utile.

Se la SVP respingerà la soluzione bisognerà raccogliere con calma le idee e studiare su che piede ripartire. Ma se la SVP l'approverà, potrà esserci indifferente che la maggioranza sia grande o minima: in ogni caso ci converrebbe chiedere un voto affermativo al nostro Parlamento.

Mi permetterei quindi raccomandare di preordinare il dibattito per i primissimi giorni di dicembre[4].

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1.

[2] La prima parte del presente documento (T. 45661/702) pervenne alle ore 13,30, la seconda e terza parte (TT. urgenti 45681/703 e 45688/704) alle ore 15,15.

[3] Vedi D. 574.

[4] Con T. segreto 22063/313 del 17 novembre, Moro rispose esprimendo apprezzamento per i suggerimenti formulati, che sarebbero stati oggetto di attento esame (DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1). Per il seguito vedi D. 567.

MODUS

561

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RUMOR, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO[1]

L. riservatissima. **Roma, 10 novembre 1969.**

Caro Moro,

mi riferisco alla tua lettera 052/1429 del 9 novembre u.s.[2] e concordo con quanto da te suggerito sui passi da intraprendere, tanto presso il Governo di Vienna quanto presso Magnago, per chiarire il nostro punto di vista sulla situazione da te esposta.

D'accordo, quindi, per l'invio alla nostra Ambasciata a Vienna del telegramma predisposto dai tuoi uffici[3]: ho suggerito due modifiche che non ne alterano comunque la sostanza[4].

Quanto a Magnago, gli avevo già inviato una lettera intesa a ribadire il concetto che la SVP è chiamata ad esprimere il proprio avviso sul testo governativo del cosiddetto «pacchetto», senza apporvi aggiunte o modifiche[5].

Credimi, molto cordialmente.

[Mariano Rumor]

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Documentazione inviata dalla Presidenza del Consiglio*.

2 Vedi D. 559.

3 Ivi, Allegato.

4 Vedi D. 562.

5 Vedi D. 558.

562

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI AD INTERIM E DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA [AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO][1]

Appunto[2]. **Roma, 11 novembre 1969.**

Con la lettera in data 9 novembre u.s. a firma di V.E.[3] era stato inviato all'On. Presidente del Consiglio, per la sua approvazione, l'unito progetto di telegramma per l'Ambasciata a Vienna (All. 1), relativo al contenuto del cosidetto «pacchetto» delle misure del Governo italiano a favore delle popolazioni altoatesine.

In data 10 novembre u.s. l'Ambasciatore Catalano ha comunicato che su tale progetto di telegramma l'On. Presidente del Consiglio ha formulato le seguenti osservazioni:

«a) nella frase: "È in tale ipotesi globale che SVP ed altre forze politiche devono pronunciarsi senza possibilità modifiche" sembrerebbe opportuno omettere le parole: "senza possibilità modifiche", in quanto tale espressione apparirebbe troppo vincolante, e ciò non solo nei confronti della SVP. Peraltro, dopo l'eliminazione di tali parole, per rafforzare il concetto espresso nella frase, si potrebbe modificarne l'inizio, come segue: "È *solo* su tale ipotesi globale …";

MODUS

b) non sembra opportuna una nostra richiesta alle autorità austriache di intervenire presso Magnago, quanto meno formulata nel telegramma in esame. Sembrerebbe invece preferibile che una comunicazione del genere venisse fatta prevenire a voce all'Ambasciatore Ducci».

In considerazione di quanto precede si allega un nuovo progetto di telegramma (All. 2)[4], redatto sulla base delle osservazioni dell'On. Presidente del Consiglio.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Novembre 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 559.
4 Vedi D. 563.

563

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

T. riservato 21554/303. **Roma, 12 novembre 1969, ore 4,30.**

Pregasi V.S. voler far presente codeste Autorità che elenco misure che Governo italiano ha previsto a favore popolazioni altoatesine è quello consegnato 25 settembre u.s. a Magnago[2] e successivamente ai gruppi politici in Alto Adige a cura della Presidenza del Consiglio. È solo su tale ipotesi globale che SVP ed altre forze politiche devono pronunciarsi. Opportune comunicazioni in merito verranno fatte a Magnago[3].

S.V. vorrà altresì precisare che a nostro giudizio secondo intese già raggiunte «dichiarazione liberatoria» resta esclusiva responsabilità del Governo austriaco.

In relazione voci attribuite a «Kurier», se confermate, S.V. voglia ribadire ben noto punto di vista concordato tra i due Governi che cioè calendario operativo non costituisce accordo internazionale.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1.
2 Vedi D. 538, nota 3.
3 Vedi D. 564.

564

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RUMOR, AL PRESIDENTE DELLA SVP, MAGNAGO[1]

L. 200/7455.0.9.3. **Roma, 15 novembre 1969.**

Signor Presidente,

ho preso atto che risulta chiaro anche per il SVP[2] che il parere è richiesto sul testo del Governo.

Quanto alle interpretazioni da lei rese durante il dibattito nell'ambito del suo partito, alcune possono essere considerate ovvie, altre non risultano correttamente formulate.

MODUS

Rimane comunque confermato che il testo sul quale il Governo attende di conoscere il vostro avviso, senza né aggiunte né modifiche, è quello consegnato al suo partito come alle altre forze politiche.

Cordialità

MARIANO RUMOR

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 2264.
[2] Vedi D. 558, nota 2.

565

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI AD INTERIM E DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI[1]

L. 052/1450. **Roma, 15 novembre 1969.**

Carissimo Roberto,

a seguito della conversazione telefonica di Fenzi a Paolucci, ti confermo che non appena ricevuto il tuo telegramma n. 685[2] abbiamo interessato la Presidenza del Consiglio per ottenere gli elementi necessari per controbattere la tesi, sostenuta, fra gli altri, da Ermacora, secondo la quale il «pacchetto» che fa parte dell'attuale ipotesi di intesa sarebbe meno favorevole per gli altoatesini di quello approvato dalla SVP nel marzo 1967[3].

Qualche giorno dopo (il 6 novembre) è apparsa sul Volksbote una replica di Magnago alla tesi di Ermacora, replica nella quale egli sostiene che «la nuova versione del "pacchetto" contiene alcuni peggioramenti, però non essenziali ed anche alcuni miglioramenti pure non essenziali», rispetto a quella esaminata dall'Esecutivo della SVP alla data sopra indicata.

La Presidenza del Consiglio ci ha trasmesso tale articolo di Magnago facendo presente che esso contiene uno studio comparativo fondamentalmente esatto delle due citate versioni del «pacchetto».

Te ne allego la traduzione[4] e ti sarò grato se vorrai farmi conoscere se ritieni che gli elementi in esso contenuti siano sufficienti a metterti in grado di affrontare eventuali discussioni sull'argomento.

Intanto insisteremo presso la Presidenza del Consiglio, affinché ci fornisca gli elementi che le sono stati richiesti e che potranno essere utilissimi a te ad a noi anche in avvenire.

Credimi,

[ROBERTO GAJA]

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1.
[2] Vedi D. 555.
[3] Vedi D. 208.
[4] Non pubblicata.

MODUS

566

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 46929/720. **Vienna, 17 novembre 1969 (perv. ore 21).**

Oggetto: Problema alto atesino.

Ho visto oggi alcuni dei più influenti giornalisti austriaci, scelti fra quelli che particolarmente si interessano al problema alto atesino.

Ho constatato che molti dubbi permangono in loro circa l'accettazione della soluzione. Ad esempio Direttore Generale APA è turbato dall'esistenza di due pacchetti diversi, uno che potrà essere approvato dalla SVP, e l'altro del quale verrà data conoscenza al Governo austriaco e che corrisponde al testo cosiddetto di Roma.

Come convincere gli austriaci, ha commentato Schoenherr, che non si tratta di un machiavello italiano per legare l'Austria ad un testo diverso da quello su cui verrà presa la decisione sudtirolese?

Autorevole redattore del «Kurier», ha sostenuto che la soluzione sarebbe accettabile a condizione di sopprimere l'accordo sulla Corte Internazionale dell'Aja. Egli ha altresì messo in rilievo che, seppure il nuovo statuto sarà difficilmente modificabile a causa della procedura relativa alle leggi costituzionali, non così sarà delle norme di attuazione che, secondo lui, possono essere cambiate con un semplice provvedimento amministrativo.

Secondo Klima il Congresso SVP approverà al massimo col 53 per cento dei voti, il Nationalrat con 51 per cento.

Ashqetl, che si reca giovedì a Bolzano, si è espresso di nuovo energicamente a favore dell'approvazione, sia pure con scarsa maggioranza, da parte della Landesversammlung e contro il rinvio al Parteiausschuss. A suo avviso Magnago, che è di questo parere, andrebbe incoraggiato in tal senso.

Infine ho trovato molto rigido il corrispondente della «Neue Zuercher Zeitung», Labhart, che è rimasto impressionato da un articolo del Professor Ermacora, sul quale riferisco a parte[2].

Mentre mi saranno sempre graditi elementi di risposta (e al proposito permettomi notare che non ho ancora ricevuto il confronto fra pacchetto 1967 e pacchetto 1969), rinvio a quanto da me alcuni giorni fa suggerito[3] circa opera di chiarificazione e precisazione che potrebbe essere fatta attraverso corrispondenti austriaci, tedeschi e svizzeri a Roma su punti maggiormente controversi, quali molteplicità pacchetti, compiti Corte Internazionale dell'Aja, fissazione sedute Parlamentari per eventuale dibattito, ed altri[4].

---

1 *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II.
2 Vedi D. 569.
3 Vedi D. 560.
4 Per la risposta vedi D. 572.

MODUS

567

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RUMOR[1]

L. 052/1452. **Roma, 17 novembre 1969.**

Caro Presidente,

attiro la tua cortese attenzione sui telegrammi nn. 702, 703 e 704 del nostro Ambasciatore a Vienna[2], nei quali sono svolte alcune considerazioni circa la posizione dei partiti austriaci nei confronti dell'attuale ipotesi d'intesa per l'Alto Adige e sono formulati suggerimenti circa l'azione che da parte nostra potrebbe essere svolta allo scopo di facilitarne l'approvazione.

Osservo che quanto l'Ambasciatore Ducci fa presente al riguardo non riesce certo totalmente nuovo. Ci eravamo evidentemente posti da tempo il problema di studiare quanto sarebbe possibile fare, da parte nostra, per facilitare il raggiungimento del più ampio consenso in merito alla soluzione concordata della controversia. Del resto, al di là degli studi, abbiamo già compiuto una serie di atti che tendono a dimostrare la nostra ferma intenzione di giungere ad una soluzione della controversia ed a favorire in concreto l'accoglimento dell'attuale ipotesi d'intesa da parte austriaca ed altoatesina. Vorrei aggiungere che mi pare non convenga, né da un punto di vista negoziale né da un punto di vista psicologico, fare fino da oggi tutte le concessioni che possono essere desiderate da parte austriaca. Se dessimo infatti l'impressione di essere disposti ad anticipare all'attuale periodo tutte le nostre prestazioni, da parte austriaca ed altoatesina si potrebbe avere interesse a rinviare ogni procedura di chiusura della controversia avanzando di volta in volta nuove, urgenti richieste di carattere ultimativo. L'interrogazione dell'Onorevole Dietl del 10 novembre u.s. in materia di danni di guerra può essere un esempio al riguardo.

Vorrei, ora, formulare talune considerazioni sui singoli punti toccati nelle comunicazioni sopra indicate della nostra Rappresentanza in Austria:

1. L'Ambasciatore a Vienna accenna anzitutto alla campagna che si sta svolgendo in Austria e in Alto Adige contro l'accettazione del progetto di chiusura della controversia ed afferma che essa è stata facilitata da una serie di coincidenze e di equivoci, che egli menziona.

Riguardo ai fatti indicati dall'Ambasciatore Ducci osservo quanto segue:

a) il ritardo nella consegna a Magnago delle risposte alle sue richieste di chiarimenti è intervenuto dapprima per la lunga «rilettura» del pacchetto, che è stata compiuta con lo stesso Magnago e che è durata quasi sei mesi; in secondo luogo per la nostra crisi di Governo dell'estate scorsa. Il procedimento di approvazione del «pacchetto» ha poi subito un ritardo anche per certe, sia pure comprensibili, esitazioni o lentezze di Magnago e della SVP. Non si tratta, comunque, di cattiva volontà nostra, come è facilmente dimostrabile;

b) il ritiro del veto italiano ai negoziati Austria-CEE potrà essere da noi preannunciato in occasione del previsto incontro politico e potrà essere forse anticipato, con una dichiarazione in sede comunitaria, al 9 dicembre p.v., giorno in cui il Consiglio della CEE potrà esaminare la richiesta austriaca di stipulare un accordo

MODUS

preferenziale con la Comunità. Devo ricordare che, in tal caso, ciò avrà luogo qualche giorno prima del previsto e prima della dichiarazione del Cancelliere austriaco al Consiglio nazionale (sarebbe obbiettivamente nostro interesse di rinviare la revoca del nostro veto ad un momento successivo all'approvazione dell'ipotesi d'intesa da parte del Parlamento austriaco): e potrà forse facilitare la presentazione a quest'ultimo del progetto di soluzione della controversia;

c) il fatto che la stampa austriaca parli dell'esistenza di tre o quattro pacchetti non è da imputarsi a noi, come non dipende da noi se il «pacchetto» approvato dalla SVP non è la traduzione esatta del «pacchetto» consegnato il 25 settembre u.s. a Magnago. Del resto, abbiamo fatto, come tu sai, tutto il possibile perché non esistano equivoci in proposito. Non mi sembra ci convenga ricorrere a mezzi di stampa per mettere in luce, nell'attuale fase, la nostra posizione;

d) la questione dell'indennizzo agli espropriati della Val Canale fa parte del contenzioso finanziario italo-austriaco sul quale non è stato possibile finora raggiungere una soluzione, data la forte differenza esistente fra le nostre proposte e le richieste austriache. Mi domando se ciò possa avere un'importanza notevole sulla approvazione dell'attuale ipotesi d'intesa.

Comunque l'Ambasciatore a Vienna è stato incaricato di effettuare un sondaggio per conoscere se il Governo austriaco sia disposto a considerare chiuse tutte le pendenze, accettando l'indennizzo globale di 800 milioni (che rappresenta un notevole miglioramento nei confronti della nostra posizione iniziale); in caso contrario la questione dell'intero contenzioso finanziario potrebbe essere sottoposta ad arbitrato.

Da parte austriaca è stato fatto testé presente che una compensazione generale può essere ammessa per le partite aventi carattere puramente finanziario; invece il problema degli indennizzi agli espropriati della Val Canale presenta un preminente interesse politico. Di conseguenza il Governo di Vienna insiste per la ripresa delle trattative, proponendo che queste abbiano inizio al più presto e comunque non oltre la metà, di gennaio.

2. I fatti, che ho ricordato, appartengono sostanzialmente al passato e non mi sembrano tali da poter modificare sostanzialmente l'atteggiamento della SVP. Più interessanti mi sembrano taluni suggerimenti formulati dall'Ambasciata a Vienna circa la possibile azione da svolgere da parte nostra per controbattere l'atteggiamento, contrario alla soluzione della controversia, di Kreisky, del partito liberal-nazionale e del complesso dei nostalgici e degli estremisti austriaci ed altoatesini. Le eventuali iniziative, che si possono prendere in considerazione, sono le seguenti:

a) una possibile presa di posizione da parte del PSI, PSU e PRI per dichiarare, prima del Congresso della SVP, che essi sono disposti a rinunciare alle loro riserve nei confronti del pacchetto;

b) un appello del PSI e del PSU al Presidente dell'Internazionale socialista, Pitterman, pregandolo di intervenire per evitare una frattura fra la Sezione italiana e quella austriaca dell'Internazionale;

c) un intervento presso Spuehler, Wilson e Palme, affinché rivolgano un appello direttamente a Kreisky;

d) un eventuale invio di un messaggio personale e segreto a Kreisky da parte del Presidente della Repubblica.

MODUS

A questo proposito, mi sembra che si possa osservare quanto segue:

a) a quanto mi risulta, il PSI (come, del resto, la DC, il PCI e PSIUP) si è pronunciato in termini genericamente favorevoli al progetto di soluzione della controversia; il PSU ed il PRI invece hanno espresso riserve. Lascio a te giudicare della possibilità e dell'opportunità di indurre i due predetti partiti a dichiarare, prima del Congresso della SVP, che essi sono disposti a rinunciare alle loro sostanziali riserve nei confronti del «pacchetto»;

b) il suggerimento che il PSI ed il PSU rivolgano un appello al Presidente dell'Internazionale Socialista, affinché intervenga per evitare una frattura fra la Sezione italiana e quella austriaca dell'Internazionale stessa, solleva maggiori perplessità, poiché in tal modo si verrebbe ad introdurre l'Internazionale socialista, quasi in funzione di arbitro, nella controversia altoatesina e vi è da ritenere che, se ciò dovesse verificarsi in quest'occasione, l'Internazionale si sentirebbe investita delle funzioni di arbitro della questione anche per l'avvenire ed partiti socialisti potrebbero essere tentati di rivolgersi ad essa anche per dirimere le divergenze che inevitabilmente si presenteranno anche in seguito;

c) lo stesso rilievo debbo formulare per quanto riguarda il suggerimento di far rivolgere (sempre dal PSI e dal PSU) un appello a personalità socialiste straniere;

d) l'idea di un possibile messaggio del Presidente della Repubblica a Kreisky mi sembra debba essere senz'altro lasciata cadere e ciò non soltanto per l'altissima posizione costituzionale del Presidente Saragat, ma anche perché, conoscendo Kreisky, si può facilmente prevedere che un eventuale messaggio non resterebbe certo segreto e che Kreisky cercherebbe di travisarlo ai propri fini.

3. Utile mi sembrerebbe invece di studiare il modo per far conoscere pubblicamente che austriaci e sudtirolesi non possono in alcun modo illudersi di poter migliorare i termini dell'ipotesi d'intesa attraverso il rinvio della soluzione. Al riguardo – ove tu concordi – si potrebbe fin da ora predisporre il testo di un'apposita dichiarazione, che potrebbe essere fatta da un esponente della DC e dovrebbe riguardare non soltanto il pacchetto – che si dovrebbe dichiarare sostanzialmente definitivo – ma anche il calendario operativo. Sarebbe poi molto utile se la dichiarazione stessa venisse anche dagli altri partiti che appoggiano il Governo. In tal modo essa servirebbe non soltanto a controbattere l'opposizione delle destre austriache, ma anche a togliere a Kreisky l'illusione di poter contare che in futuro il socialismo italiano possa essere disponibile per una soluzione diversa da quella attuale e tale da garantire quell'ancoraggio internazionale che rimane uno degli obiettivi principali di Kreisky. Per quanto riguarda il momento di tale dichiarazione, viene proposto che questa sia effettuata subito dopo la conferenza stampa di Kreisky, prevista per il 19 novembre p.v. Si può ritenere invece opportuno di rinviarla ad un periodo immediatamente successivo al Congresso della SVP, per non dare l'impressione di intervenire troppo direttamente nelle vicende che precederanno il voto del Congresso stesso. In tal modo peraltro si lascerà intatta la forza degli oppositori di Magnago. Mi rimetto comunque alla tua decisione.

4. Desidero infine attirare la tua cortese attenzione su quanto ha riferito l'Ambasciatore a Vienna nel suo telespresso urgente n. 027 dell'11 corrente[3]. Vedrai da esso

MODUS

che il partito socialista austriaco starebbe per prendere una decisione circa l'opportunità di proclamare fin da ora che un prossimo Governo ed un prossimo Parlamento austriaci non sarebbero affatto legati dall'approvazione dell'ipotesi d'intesa con l'Italia proposta dall'attuale Governo e votata dall'attuale Nationalrat. A tale riguardo l'Ambasciatore Ducci sostiene l'utilità che da parte dei principali esponenti della vita politica italiana venisse pubblicata – e fatta giungere in Austria, eventualmente, attraverso il corrispondente da Roma della «Presse» – una dichiarazione secondo la quale il Governo si batterà in Parlamento per l'approvazione della soluzione globale, ma non può dare né darà il suo appoggio a forme di internazionalizzazione del problema altoatesino, quali vengono vagheggiate in alcuni circoli austriaci.

Circa la decisione che incomberebbe sul Partito Socialista austriaco, osservo che un'eventuale dichiarazione come quella sopra indicata non potrebbe avere sostanziale rilevanza, se l'ipotesi di intesa venisse approvata, non solo dalla SVP, ma anche dal Governo austriaco attuale, non importa con quale maggioranza. Ciò nonostante mi sembra che l'eventualità dell'emanazione di una simile dichiarazione da parte del Partito Socialista austriaco costituisca un motivo di più per una nostra presa di posizione, come quella cui ho accennato al punto n. 3.

Ti sarò grato se vorrai farmi conoscere il tuo pensiero in merito a quanto sopra esposto[4].

Intanto mi è gradita l'occasione per inviarti i miei più cordiali saluti.

ALDO MORO

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Documentazione inviata dalla Presidenza del Consiglio*.

[2] Vedi D. 560.

[3] Ducci riferiva le comunicazioni di Restivo sull'atteggiamento del Partito Socialista austriaco nella questione altoatesina, il cui contenuto è qui riassunto (DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1).

[3] Su un foglio a parte, è presente la seguente annotazione dattiloscritta: «L'On. Moro condivide quanto è stato fatto per le "interpretazioni". II. Della sua ultima lettera al Presidente del Consiglio, all'On. Ministro interessa particolarmente (per non dire esclusivamente) ciò che può essere fatto in questo momento per aiutare una decisione consapevole del Congresso SVP. In questo senso esclude eventuali sollecitazioni verso K[reisky] od altri all'estero. Ha precisato che non ha inteso rinviare la lettera ma che ritiene che la nota – pel caso in cui risultasse opportuno rettificare impressioni destate dall'intervista TV di K[reisky] – non venga da ambienti di partito, ma da ambienti governativi secondo la tecnica giornalistica più adatta. III. Se l'intervista K[reisky] meritasse una precisazione, nella sede locale interessata, la si considererebbe piuttosto se fatta subito – prima del 22 – a condizione che essa tenga conto di ogni elemento della situazione tanto da non provocare reazioni negative più che effetti positivi». Al foglio, furono apposte le seguenti postille manoscritte: «da Berloffa 19/11» e «L'intervista a K[reisky] è stata spostata al 27».

568

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI AD INTERIM E DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 17 novembre 1969.**

La Presidenza del Consiglio ha confermato che i gruppi politici dell'Alto Adige faranno conoscere entro il 26 novembre p.v. il loro parere riguardo al «pacchetto» ed al «calendario operativo».

MODUS

Se il parere espresso entro tale data sarà positivo, sarà necessario procedere senza indugio a convocare il previsto «incontro politico» tra i Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria, incontro per il quale è stato predisposto l'unito appunto (all. 1)[3].

Una proposta a tale riguardo dovrebbe essere comunicata a questa Ambasciata d'Austria non oltre il 27 novembre p.v.

Per quanto riguarda la località dell'incontro, sarebbe conveniente che esso avvenisse in territorio neutro: una località adatta sembrerebbe Ginevra. Per la data si potrebbe pensare al 30 novembre p.v. (anche se si tratta di domenica): in tale caso V.E. potrebbe proseguire il giorno seguente per l'Aja, con l'aereo in cui viaggerà il Presidente del Consiglio e di cui potrebbe essere prevista una sosta a Ginevra.

Nel corso dell'«incontro politico» potranno essere fissate di comune accordo le date delle successive operazioni. A titolo indicativo si può immaginare il seguente calendario:

- *1 dicembre* - dichiarazione governativa austriaca contro il terrorismo; parafatura, da effettuarsi a Roma, dell'accordo concernente la modifica, nei rapporti tra Italia e Austria dell'art. 27 lettera a) della Convenzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie;

- *2 dicembre* - emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica relativi alla modifica dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del testo unico della legge di P.S. ed al riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Reduci e Vittime di guerra altoatesini e del Südtiroler Alpenverein;

- *3 o 4 dicembre* - dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al Parlamento, seguita da voto di approvazione.

La dichiarazione, a quanto sembra, dovrebbe essere fatta prima alla Camera dei Deputati e poi al Senato. La discussione dovrebbe durare due giorni alla Camera ed uno al Senato; comunque dovrebbe concludersi prima del giorno 8, in modo da consentire che il Governo austriaco faccia la sua dichiarazione al Consiglio Nazionale non oltre il 15 dicembre[4].

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Novembre 1969*.

[2] Sottoscrizione autografa.

[3] Non pubblicato, ma vedi l'appunto del 28 novembre (D. 580) che ripropone lo stesso testo dell'appunto precedente aggiornandolo agli ultimi avvenimenti.

[4] Annotazione di Moro: «Prego di ripresentarmi l'appunto accluso in momento più ravvicinato. Intanto osservo la coincidenza delle date. Il 2 dicembre occorrerebbe emanare decreti presidenziali e presumo debbano essere adottati dal Consiglio dei Ministri. Il Presidente Rumor sarà però 1'1 e il 2 all'Aja. Sulla natura di questo adempimento vorrei perciò essere informato. Le dichiarazioni a Camera e Senato dovrebbero farsi nei giorni del Consiglio Atlantico. Io non ho obiezioni, avendo dovuto concordare le dichiarazioni prima della mia partenza. Il Presidente del Consiglio ne deve essere però informato. Quanto alla data e luogo dell'incontro, vedo che abbiamo qualche giorno per decidere. Non mi sorride l'idea di avere 6 giorni d'assenza dall'Italia. Mi domando, comunque, se l'Aja non sia per sé stessa abbastanza neutra. Resto dunque in attesa». Il 19 novembre Gaja rispose a queste annotazioni di Moro: «In relazione all'annotazione apposta da V.E. in data 17 novembre u.s. sull'appunto di pari data, relativo alle questioni da iscrivere all'ordine del giorno del previsto "incontro politico" fra i Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria, si fa presente che da informazioni assunte circa l' "iter" dei provvedimenti di cui al punto 2 del "Calendario operativo", è risultato quanto segue: a) il decreto concernente la norma di attuazione dello Statuto regionale per la modifica dell'art. 18 del regolamento del T.U. delle leggi di P.S. è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 17 novembre u.s.; b) il 21 novembre p.v. il Consiglio di Stato si pronuncerà in merito al riconoscimento della personalità giuridica del "Suedtiroler Alpenverein" e dell'Associazione Reduci e Vittime di guerra altoatesini; i relativi decreti non saranno sottoposti al Consiglio dei Ministri; c) non occorre che i decreti relativi

MODUS

ai provvedimenti di cui sopra siano firmati dal Presidente del Consiglio il giorno stesso della loro emanazione; ciò consente all'On. Rumor di firmarli prima della sua partenza per L'Aja. Si fa riserva di fornire, non appena possibile, elementi circa le altre osservazioni di V.E.» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Novembre 1969*).

569

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 47029/721. **Vienna, 18 novembre 1969 (perv. ore 14,20).**

Oggetto: Critiche al pacchetto e calendario operativo.

Autorevole settimanale salisburghese «Berichte und Informationen» [ha] pubblicato nel suo ultimo numero lungo scritto del prof. Ermacora nel quale vengono esaminati in chiave critica pacchetto e calendario operativo.

Facendo proprie le argomentazioni degli oppositori di Magnago, Ermacora sostiene che soluzione per Alto Adige impegna giuridicamente soltanto i Governi e non gli Stati. Si dilunga poi in un riesame della storia delle trattative dal 1961 per giungere all'attuale fase. Sotto l'apparenza di un'analisi profonda Ermacora rivolge consuete critiche al pacchetto sostenendo esservi diverse edizioni di esso (ne individua addirittura cinque), e premette che suo esame dovrebbe essere fatto sotto quattro punti di vista diversi:

A) Il testo del pacchetto sotto il profilo dei molteplici aspetti della storia della sua origine;

B) Il contenuto del pacchetto confrontato con lo standard internazionale delle misure protettive delle minoranze;

C) Il contenuto del pacchetto confrontato con l'accordo di Parigi;

D) Il testo del pacchetto confrontato con la Costituzione italiana, con le leggi di autonomia della Regione Trentino Alto Adige, con le altre leggi e la giurisprudenza italiana.

Ermacora rileva inoltre alcune «lacune» del pacchetto, e cioè che il processo di snazionalizzazione continuerebbe, che la proporzionale etnica non verrebbe garantita negli Enti parastatali, regionali e nei principali Uffici statali, che il diritto di veto della minoranza italiana sul bilancio limiterebbe l'autonomia della Giunta provinciale.

«Non è compito degli oppositori dell'Obmann sudtirolese e del Governo Federale austriaco individuare lacune ed ambiguità. Ciò fa assolutamente parte dei doveri degli organi responsabili. Dato che la materia è così confusa, questi chiarimenti dovrebbero essere fatti dallo Stato che solo può essere in grado di avere una visione completa».

Per quanto riguarda il calendario operativo Ermacora sostiene che esso non dà alcuna garanzia sull'esecuzione del pacchetto, obbligando per di più l'Austria ad accettare la Corte Internazionale dell'Aja, per cui in futuro ogni divergenza sul Sudtirolo potrà essere soltanto giuridica e non più politica: ferma restando – secondo il parere del giurista sudtirolese – la possibilità dell'autodeterminazione o di un ricorso per violazione dei diritti dell'uomo.

MODUS

Si tratta – conclude Ermacora – di un compromesso tra SVP e i partiti italiani e non tra Italia ed Austria, per cui egli ritiene molto difficile poter ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia anche per questioni giuridiche.

Il sì al calendario operativo è praticamente una accettazione del punto di vista italiano.

Ermacora si pone infine la domanda se esistono alternative. Realisticamente riconosce che non vi sono altre soluzioni, ed auspica che con l'accettazione del pacchetto e del calendario operativo si possa arrivare almeno alla scarcerazione dei vari detenuti politici[2].

---

[1] *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II.
[2] Per la risposta vedi D. 572.

570

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 47066/722. **Vienna, 18 novembre 1969 (perv. ore 19,20).**

Oggetto: Stampa austriaca.

Quotidiano nazionalista salisburghese «Salzbuger Volkblatt» riporta con evidenza in prima pagina notizia del Suedtirol Interpresse, organo del Mondseer Arbeitskreis, secondo la quale il «braccio destro del Ministro Waldheim, Tschofen», avrebbe definito l'edizione del pacchetto elaborato dalla SVP come «il secondo volume delle favole di Magnago». Queste ed altre simili affermazioni farebbero saltare agli occhi che anche i sostenitori ufficiali della soluzione comincerebbero a distanziarsi da Magnago. Anche gli italiani – riferisce il Suedtirol Interpresse – avrebbero ironizzato su quelle che vengono chiamate «le libere interpretazioni dell'Esecutivo della SVP». Comunque da un nuovo studio comparativo si riscontrerebbero 53 differenze, omissioni o aggiunte di maggiore o minore importanza nei due testi.

Suedtirol Interpresse conclude rilevando che Landesversammlung della SVP dovrebbe decidere in merito al pacchetto soltanto dopo che a Vienna si fosse concordato quale sia il testo che deve essere esaminato[2].

---

[1] *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II.
[2] Per la risposta vedi D. 572.

571

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, UFFICIO II[1]

Appunto[2]. **Roma, 18 novembre 1969.**

1. L'attuale ipotesi d'intesa con l'Austria per il superamento della controversia altoatesina è fondata sulle premesse accolte nell'incontro dei Ministri degli Affari Esteri

MODUS

d'Italia e d'Austria del 25 maggio 1964 (Ginevra), incontro nel quale l'allora Ministro italiano degli Affari Esteri, On. Saragat, e l'allora Ministro austriaco degli Affari Esteri, Kreisky, decisero di ricercare una soluzione che si basasse sul rispetto dei punti di vista giuridici di ciascuno dei due paesi sull'applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

La posizione italiana nei confronti di tale accordo e dei contatti italo-austriaci era ed è – come è noto – la seguente:

a) l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 è stato sostanzialmente eseguito dal Governo italiano, sia con la riammissione in Alto Adige degli ex optanti, sia con l'emanazione di un importante complesso di norme giuridiche in vari settori, contenute in gran parte nello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige del 26.2.1948 ed in altre disposizioni di legge;

b) la cessazione dell'attuale controversia non deve comportare l'assunzione da parte dell'Italia di obblighi internazionali maggiori o comunque diversi da quelli risultanti dall'Accordo di Parigi;

c) le misure che il Governo italiano potrà adottare per l'ampliamento dei poteri delle Province di Bolzano e di Trento avranno carattere interno ed autonomo;

d) per eventuali future controversie sull'applicazione dell'Accordo di Parigi, l'Italia è disposta ad accettare che esse siano risolte secondo diritto, e non secondo equità o con giudizio arbitrale.

Tali principi sono stati esposti al Parlamento italiano dall'allora Presidente del Consiglio, On. Moro, nel settembre 1966[3] e nel luglio 1967[4] e furono approvati dal Parlamento stesso.

Da parte austriaca si sosteneva e si sostiene, invece, che l'Accordo di Parigi non è stato eseguito da parte italiana e che le misure previste nell'ipotesi d'intesa, che il Governo italiano prenderà a favore della Provincia di Bolzano, sono atti di adempimento dell'Accordo predetto.

2. L'attuale ipotesi d'intesa, che poggia su basi che salvaguardano interamente il punto di vista italiano, consta delle seguenti parti:

a) Calendario operativo;

b) misure per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano (il cui complesso è detto impropriamente «pacchetto»);

c) documenti di chiusura della controversia.

3. Il «*Calendario operativo*» consiste nella successione cronologica degli atti da compiersi da ciascuna delle due parti in relazione alla chiusura della controversia. Esso era stato predisposto anche per l'ipotesi d'intesa, Saragat-Kreisky, esaminata nel dicembre 1964[5]. Quello attuale è più elaborato di quello precedente, anzitutto per il fatto che nella ipotesi d'intesa Saragat-Kreisky il rilascio della quietanza da parte austriaca era immediato, mentre nella ipotesi attuale la quietanza è dilazionata.

L'attuale «Calendario operativo» prevede in generale alterne e parallele prestazioni delle due parti, permettendo di accertare se ciascuna di esse abbia effettuato, o meno, gli atti di sua spettanza, la cui esecuzione viene così facilitata sul piano politico. È infine da tener presente che il «Calendario operativo» sarà preceduto da alcuni atti

MODUS

che, tuttavia, non hanno sostanziale rilevanza avendo carattere preparatorio. È chiaro, comunque, che il «Calendario operativo» avrà inizio solo in base ad una precisa decisione politica.

Il «Calendario operativo» *non* costituisce un accordo internazionale, ma – come è stato accennato sopra – una successione cronologica di atti unilaterali che il Governo italiano ed il Governo austriaco, ciascuno per la parte che lo riguarda, si propongono di compiere in vista di pervenire alla constatazione della estinzione della controversia sull'applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946. Tali atti rivestono un carattere unilaterale e in nessun modo dovranno essere considerati come il risultato di un accordo italo-austriaco. Una simile inesatta interpretazione costituirebbe, infatti, una alterazione dei termini della presente ipotesi globale di intesa.

4. *Le misure per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano («pacchetto»)* sono state previste dal Governo italiano in forma autonoma, sulla base delle conclusioni della Commissione di studio dei problemi dell'Alto Adige (Commissione dei 19). Dal 1964 al 18 luglio 1966[6] sono stati compiuti sondaggi con il Governo austriaco – a livello esperti – per conoscere se, in seguito all'attuazione di esse, il Governo di Vienna sarebbe stato disposto a considerare chiusa la controversia con l'Italia per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

Alle formule esaminate alla data del 18 luglio 1966 si sono venuti sul piano interno ad aggiungere i «chiarimenti» forniti nel 1966 e nel 1967 dalla Presidenza del Consiglio al Dott. Magnago[7], nel corso di contatti diretti.

Successivamente, nei mesi di febbraio e di marzo del corrente anno, si sono avuti incontri fra il Dott. Magnago e i rappresentanti della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno per una rilettura del «pacchetto». Sui risultati di tale «rilettura» si è pronunciato il Comitato dei Ministri per l'Alto Adige il 26 giugno u.s.[8].

Le misure ipotizzate, tenuto conto delle forme giuridiche secondo le quali si possono attuare, si possono suddividere in sei gruppi di provvedimenti:

1) misure da adottare con modifiche del vigente statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

2) misure da adottare con l'introduzione di nuove disposizioni nel vigente statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

3) misure da adottare con norme di attuazione dello statuto speciale;

4) misure da adottare con appositi provvedimenti legislativi;

5) misure da adottare con provvedimenti amministrativi;

6) misure semplicemente segnalate dalla «Commissione dei 19» e che formeranno oggetto di esame da parte del Governo.

Nella prima categoria rientra – fra l'altro – il trasferimento alle Province di Bolzano e di Trento della competenza legislativa primaria in materia di miniere, caccia e pesca, viabilità, acquedotti e lavori di interesse provinciale, turismo e industria alberghiera, agricoltura, manifestazioni e attività artistiche e culturali locali, commissioni per l'assistenza dei lavoratori nel collocamento, tutela del patrimonio storico, assistenza e beneficenza, scuola materna, assistenza scolastica, edilizia scolastica e addestramento professionale.

MODUS

La competenza legislativa secondaria verrebbe concessa in materia di commercio, incremento della produzione industriale, utilizzazione delle acque pubbliche (escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico), le commissioni di controllo sul collocamento. Verrebbero inoltre ampliate le attuali competenze delle Province con l'attribuzione dei poteri per la sospensione e lo scioglimento – entro certi limiti – degli organi degli enti locali, per la nomina, sentito il Ministero del Tesoro, dei Presidenti e Vice Presidenti delle Casse di Risparmio, nonché per l'organizzazione di uffici e servizi scolastici.

Nella seconda categoria rientrano – fra l'altro – competenze varie in materia di esercizi pubblici, di collocamento ed avviamento al lavoro nella Provincia di Bolzano, di poteri di impugnativa degli atti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità in connessione con l'appartenenza ad un gruppo etnico, di applicazione del principio della proporzionalità etnica nell'ambito della pubblica amministrazione. Vi rientrano inoltre la procedura per l'approvazione del bilancio provinciale, la composizione del tribunale di giustizia amministrativa, la garanzia della stabilità di sede a favore degli impiegati altoatesini di lingua tedesca.

Nella terza categoria rientrano misure relative al bilinguismo nei casi di flagranza di reato, alle scritture autenticate dal notaio, all'uso del tedesco negli atti processuali, all'uso disgiunto dell'italiano e del tedesco nelle insegne, mostre e tabelle esposte al pubblico, ecc.

Nella quarta categoria sono compresi: agevolazioni fiscali per l'importazione di films in lingua tedesca, modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, la materia anagrafica, il passaggio dei Segretari comunali alle dipendenze organiche dei Comuni, i piani provinciali per lo sviluppo economico, l'indennizzo per i rifugi alpini già di proprietà dell'associazione Alpenverein; la riapertura dei termini per la costituzione nelle Province di aziende municipalizzate per la distribuzione dell'energia elettrica, ecc.

La quinta categoria prevede la definizione dell'esame di domande di ex optanti per l'acquisto ex novo della cittadinanza italiana, il riconoscimento giuridico della associazione Alpenverein e dell'Associazione Reduci e Vittime di Guerra altoatesini, ecc.

Nella sesta categoria, infine, sono comprese particolari questioni che riguardano, tra l'altro, il riconoscimento di alcuni titoli di studio conseguiti in Germania e in Austria da ex optanti, la definizione di particolari situazioni determinatesi in connessione con le opzioni, ecc., materie, queste, in cui i voti espressi dalla Commissione dei 19 saranno vagliati dal Governo.

5. Ad alcuni degli atti da compiersi da ciascuna delle due parti per la chiusura formale della controversia corrispondono altrettanti documenti, che erano già previsti, sia pure con intento diverso, dall'ipotesi d'intesa Saragat-Kreisky del 1964. *I documenti di chiusura della controversia* dell'ipotesi attuale sono analoghi a quelli della precedente, con le modifiche rese necessarie dal tempo trascorso nonché dai seguenti elementi:

a) l'ipotesi precedente prevedeva – come si è detto – il rilascio immediato della quietanza che invece nell'attuale ipotesi è dilazionata;

MODUS

b) nell'ipotesi attuale la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja è stata scelta, in luogo della Commissione arbitrale prevista dalla precedente ipotesi, quale foro competente a conoscere secondo diritto delle controversie fra l'Italia e l'Austria, concernenti la interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore fra i due Stati.

I documenti di chiusura sono i seguenti:

a) dichiarazione del Governo italiano al Parlamento;

b) dichiarazione del Governo austriaco al Consiglio Nazionale;

c) prima dichiarazione orale del Governo italiano alle Nazioni Unite;

d) prima dichiarazione orale del Governo austriaco alle Nazioni Unite;

e) accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja;

f) dichiarazione liberatoria austriaca;

g) notifica della chiusura della controversia al Segretario Generale delle Nazioni Unite;

h) notifica dell'accordo di cui alla lettera e) al Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia;

i) notifica dell'accordo di cui alla lettera e) al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

6. All'inizio dei sondaggi italo-austriaci è stato previsto che – ove, in seguito all'attuazione in forma autonoma, da parte del Governo italiano, di misure a favore delle popolazioni altoatesine, l'Austria avesse potuto considerare chiusa la controversia con l'Italia per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 – il Governo di Vienna avrebbe rilasciato al Governo italiano una *dichiarazione liberatoria* (o *quietanza*), tale da consentire ai due Governi di informare le Nazioni Unite della cessazione della vertenza.

Il rilascio della predetta «dichiarazione liberatoria» è previsto al punto 13 del «Calendario operativo» e dovrà aver luogo entro 50 gg. dopo l'emanazione, da parte italiana, dell'ultima norma di attuazione della legge costituzionale.

7. L'attuale ipotesi d'intesa non prevede alcun accordo con l'Austria che possa significare un ampliamento o novazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946. Essa prevede invece la stipulazione di un accordo italo-austriaco per il deferimento alla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja delle eventuali controversie fra l'Italia e l'Austria concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore fra i due Stati. La parafatura di tale accordo – che consiste nella semplice modifica dell'art. 27 lettera a) della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, nei rapporti fra Italia ed Austria – costituisce la prima operazione del «Calendario operativo».

È da rilevare, altresì, che lo stesso «Calendario operativo» prevede, quale atto conclusivo l'eventuale stipulazione di un trattato di amicizia e collaborazione.

---

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Novembre 1969*.

[2] Trasmesso da Gaja alle Ambasciate, alle Rappresentanze, alle Direzioni Generali e Servizi, con telespresso 052/1454 del 18 novembre.

[3] Vedi D. 245, nota 3.

[4] Vedi D. 250, nota 2.

MODUS

[5] Vedi D. 4.
[6] Vedi D. 153.
[7] Vedi D. 194, Allegato e nota 3.
[8] Si intende il 25 giugno: vedi D. 505, nota 3.

572

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI AD INTERIM E DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, ALL'AMBASCIATA A VIENNA[1]

T. riservato 22219/315. **Roma, 19 novembre 1969, ore 22.**

Oggetto: Questione altoatesina.

Suoi 720, 721, 722[2].

Atteggiamento stampa e commentatori austriaci, segnalato da V.S., appare singolare, dovendo essere ben chiaro che, come comunicato a S.V. con mio 303[3], non esiste, né può esistere, che un solo testo del pacchetto, cioè quello italiano.

Speculazioni stampa austriaca sembrano ispirate intento ingenerare confusione in opinione pubblica per rendere più difficile al Nationalrat approvazione ipotesi intesa.

Trattasi comunque di situazione della quale non abbiamo alcuna responsabilità e su cui non riteniamo convenga scendere in polemica, tanto meno attraverso stampa. Opera chiarificazione dovrebbe essere compito Governo austriaco e SVP che dovrebbe avere interesse evitare che informazione errata o tendenziosa opinione pubblica metta in pericolo approvazione ipotesi intesa.

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige,* 1969, b. 2, pos. AA 2/1.
[2] Vedi DD. 566, 569 e 570.
[3] Vedi D. 563.

573

L'AMBASCIATORE A VIENNA, DUCCI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI[1]

T. 47617/733. **Vienna, 21 novembre 1969 (perv. ore 19,30).**

Oggetto: Dichiarazione Waldheim su problema Alto Adige.

Nel corso del dibattito in sede di Commissione parlamentare sul bilancio degli Esteri, Waldheim ha risposto a domande rivoltegli dagli Onorevoli Fiedler (OEVP) Scrinzi (FPOE) e Horejs (SPOE) sul problema dell'Alto Adige.

Il primo si è limitato a chiedere notizie sullo stato dei negoziati, il secondo ha qualificato il pacchetto come insoddisfacente ed ha confermato l'opposizione del suo partito al calendario operativo, il terzo (deputato del Tirolo) ha chiesto se il Governo

MODUS

austriaco concordi con Magnago secondo il quale un rifiuto del pacchetto significherebbe rottura e fallimento delle trattative con l'Italia, o se il Governo continuerebbe anche dopo un rifiuto.

Horejs ha anche chiesto quale sia l'autentico testo del pacchetto e quale sia l'interpretazione del punto 13 del calendario operativo.

Waldheim, secondo quanto appare su APA e sulla «Parlamentskorrespondenz» redatta dal Segretario del Nationalrat, ha risposto che costante opinione del Governo è stata che la decisione sull'accettazione del pacchetto e del calendario operativo è nelle mani dei sud tirolesi, per cui si sono evitate, nelle ultime settimane, anche riunioni fra Nord e Sud Tirolesi.

Ha confermato che rifiuto della SVP del pacchetto farebbe naufragare attuale fase negoziale con l'Italia, ma che l'Austria continuerebbe a mantenere sua funzione tutrice che le deriva da accordo di Parigi e risoluzioni Nazioni Unite.

Waldheim ha poi precisato che diversità testi del pacchetto deriva dal fatto che una traduzione è stata fatta a Vienna ed un'altra a Bolzano, ma ha soggiunto che unico testo autentico è il testo del Governo italiano.

Egli ha poi precisato che il punto 13 (rilascio della quietanza e scambio delle ratifiche) rientra nel quadro delle relazioni fra Austria ed Italia, ma – ha precisato il Ministro – il Governo austriaco sarà informato durante tutta la fase di approvazione del pacchetto dai rappresentanti del Sud Tirolo sul loro punto di vista, che avrà quindi un evidente peso sulle relazioni fra i due paesi.

In risposta ad una domanda di Scrinzi sulle pendenze patrimoniali, Waldheim ha detto di non essere soddisfatto dello stato dei negoziati per la Val Canale.

Negli ultimi contatti era apparso – secondo il Ministro – che, a fronte di una richiesta austriaca di 60 milioni di scellini, esisteva un'offerta italiana di 11 milioni, per cui si dovrebbero riprendere prossimamente i negoziati.

---

[1] *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II.

574

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, UFFICIO II[1]

Appunto[2]. **Roma, 24 novembre 1969.**

1. Il 23 novembre il Congresso straordinario della SVP ha approvato il «pacchetto» ed il «calendario operativo». I risultati della votazione sono stati, come è noto, i seguenti:

- partecipanti al Congresso 1.111;
- votanti 1.104;
- voti a favore della risoluzione Magnago, 583;
- voti a favore della risoluzione Brugger (cioè contrari all'approvazione) 492;
- schede bianche 15;
- schede nulle 14.

MODUS

In percentuale, risulta che la risoluzione Magnago ha ottenuto il 52,53% e la risoluzione Brugger il 44,56%. Escludendo dal calcolo le schede nulle, le due percentuali salgono rispettivamente al 53,48% ed al 45,13%.

2. Lo stesso giorno ha avuto luogo il Congresso della «Soziale Fortschrittspartei», capeggiato dal dr. Jenny, che si è pronunciato contro l'approvazione del «pacchetto» e del «calendario operativo».

Per valutare la portata della consultazione in esame, occorre tener conto del fatto che la SVP ha ottenuto nelle ultime elezioni politiche del 1968, 139.120 voti, mentre la SFP ne ha ottenuti 5549. Come il giornalista Klima ha rilevato oggi nel «Kurier», non si può escludere che si possa sostenere che dell'insieme dei votanti altoatesini di lingua tedesca soltanto la metà si sarebbe pronunciata, attraverso i suoi rappresentanti, a favore del «pacchetto» e del «calendario operativo».

3. Inversamente si può sostenere, come ha fatto il «Landeshauptmann» Wallnoefer nelle sue dichiarazioni di ieri sui risultati del Congresso di Merano, che il risultato della votazione può essere considerato come un'approvazione quasi unanime della risoluzione Magnago, dato che quella dell'opposizione non conteneva un rifiuto di fondo della soluzione stessa, ma chiedeva soltanto «il completamento dei risultati dei contatti»[3].

4. Per quanto riguarda il testo della risoluzione approvata dalla maggioranza della SVP (all. 1), sembra si debba osservare quanto segue:

a) la risoluzione riproduce la seguente affermazione contenuta nella precedente Risoluzione votata dall'Esecutivo del partito il 20 ottobre u.s.[4]: «il Congresso considera le misure preannunciate quali atti di attuazione dell'Accordo di Parigi». Tale affermazione è in contrasto con il punto di vista più volte formalmente espresso dal Governo, secondo il quale l'Accordo di Parigi è stato già interamente eseguito da parte italiana. Il Governo ha, del resto, portato a conoscenza della SVP – come degli altri partiti locali - le misure del «pacchetto» al solo fine di consentire ai rappresentanti delle popolazioni interessate di esprimere un parere sulla rispondenza di tali misure alle esigenze delle popolazioni stesse. Una valutazione di portata internazionale non dovrebbe trovare luogo in un documento di carattere interno e soprattutto non dovrebbe sembrare tale da condizionare l'approvazione data al «pacchetto»: ciò che varrebbe a riconoscere la «Justiziabilität» del «pacchetto» dinanzi alla Corte dell'Aja. Una opportuna messa a punto del Governo sembra, in proposito, necessaria;

b) la risoluzione contiene, come la precedente dell'Esecutivo, un richiamo alla dichiarazione fatta a suo tempo dal Dr. Magnago, anche a nome di altri esponenti altoatesini di lingua tedesca, al termine dei lavori della Commissione dei Diciannove. In essa Magnago aveva affermato che il continuo evolversi degli istituti, della economia e della vita sociale avrebbe generato nuovi problemi che avrebbero dovuto essere affrontati e risolti in uno spirito di comprensione. Non si può non confermare quanto già rilevato circa la rivoluzione approvata dall'Esecutivo, e cioè che tale richiamo rende equivoca la presa di posizione della SVP a favore dell'accettazione del «pacchetto», che deve costituire una *base durevole* dell'assetto dell'autonomia dell'Alto Adige.

MODUS

Si deve altresì tenere presente che nella Risoluzione in esame si aggiunge l'auspicio che l'Italia tenga conto delle rivendicazioni dei rappresentanti sudtirolesi rimaste finora inesaudite *quali ulteriori atti dell'attuazione dell'Accordo di Parigi*. Anche tale affermazione, che contrasta sia con il punto di vista italiano circa l'esecuzione dell'Accordo di Parigi, sia con gli intendimenti del Governo – secondo i quali il «pacchetto» deve costituire una base durevole dell'assetto dell'autonomia dell'Alto Adige – sembra debba essere oggetto di un'opportuna precisazione da parte del Governo;

c) la risoluzione in esame riproduce quella approvata dall'Esecutivo del partito anche nella parte che riguarda il «calendario operativo», senza tener conto quindi della raccomandazione fatta a Magnago il 25 settembre u.s.[5], nella quale era espressamente sottolineato che il «calendario operativo» non è che una successione cronologica di atti unilaterali, non comportanti in alcun modo un accordo internazionale e che da parte italiana non si può accettare una presa di posizione in senso contrario. Per quanto il testo sembri equivoco, forse converrebbe far rilevare l'incompetenza della SVP ad indicare il carattere del «calendario operativo»;

d) nella risoluzione è confermato che l'Austria rilascerà la prevista dichiarazione liberatoria solo quando, anche secondo il parere dei rappresentanti sudtirolesi, il «pacchetto» sarà stato attuato. Tale richiamo al parere dei rappresentanti sudtirolesi è evidentemente inaccettabile. Dovrebbe essere chiarito alla controparte austriaca che un intervento della SVP nella procedura di chiusura della controversia fra l'Italia e l'Austria è stato sempre espressamente escluso nei contatti con Vienna. Si dovrebbe inoltre far presente al Governo austriaco che tale dichiarazione viene a prospettare un elemento che non figura nel «calendario operativo» e pertanto essa dovrebbe formare oggetto di una precisazione da parte austriaca, almeno in forma diplomatica;

e) nella risoluzione del Congresso si afferma, come in quella dell'Esecutivo, che il consenso della SVP è valido solo per il «pacchetto» il cui testo (assieme alle formule di interpretazione in esso contenute) è stato oggetto della risoluzione. Tale affermazione non può non destare preoccupazione poiché durante la riunione dell'Esecutivo sono state apportate al «pacchetto» talune aggiunte interpretative.

Sembra pertanto opportuno che in un'eventuale presa di posizione del Governo sia ribadito che il «pacchetto» delle misure previste dal Governo italiano è solo quello consegnato il 25 settembre u.s. a Magnago e, successivamente, agli altri gruppi politici dell'Alto Adige;

f) una dichiarazione relativa alla definizione del «pacchetto» sembra rendersi necessaria anche in relazione ad un altro punto della risoluzione, in cui si afferma, con una espressione piuttosto oscura che «tutte le entrate, come pure le spese di esercizio ed obbligatorie non possono essere impegnate nell'ambito della garanzia di bilancio prevista in Provincia ed in Regione, in quanto il fine di questa garanzia deve essere la tutela di tutti i gruppi linguistici contro eventuali soprusi, senza diventare uno strumento di ostruzionismo che potrebbe aggravare l'attività amministrativa a danno di tutti, oppure ritardare l'adempimento degli impegni di bilancio previsti dalla legge e dalle scadenze». Benché tale dichiarazione non sia molto chiara, sembra peraltro che scopo di essa sia quello di modificare la formulazione della misura relativa al bilancio provinciale. Nell'attesa quindi di conoscere il parere dell'Amministrazione compe-

MODUS

tente circa la portata di tale affermazione, sembra che si debba comunque ribadire il concetto che il «pacchetto» a suo tempo consegnato dal Governo a Magnago non è modificabile;

g) un altro elemento nuovo che la risoluzione in esame presenta rispetto a quella approvata dall'Esecutivo è costituito dall'affermazione che con il rilascio della quietanza «non si rinuncia in alcuna maniera al diritto pattuito nell'Accordo di Parigi». Tale dichiarazione sembra strettamente collegata con la tesi già espressa in altra parte della risoluzione, secondo la quale l'Accordo di Parigi non è stato eseguito da parte italiana, che le misure del «pacchetto» costituiscono attuazione dell'Accordo di Parigi e che l'eventuale futura attuazione, da parte dell'Italia, delle rivendicazioni dei sudtirolesi, rimaste finora inesaudite, rientrerebbe nell'esecuzione dell'Accordo di Parigi. Nella espressione sopra indicata si giunge ad affermare che anche dopo il rilascio della quietanza austriaca – la quale costituirà il riconoscimento che la controversia circa l'applicazione dell'Accordo di Parigi è chiusa e, implicitamente, che questo è stato interamente applicato da parte italiana – la SVP considera l'Accordo stesso come una fonte di diritti futuri.

5. In considerazione di quanto precede si prospetta l'opportunità:

a) che in occasione dell'«incontro politico» venga sollevata la questione di cui al punto 3 d), per ottenere che da parte austriaca venga smentito in via diplomatica che l'affermazione – secondo la quale l'Austria rilascerà la dichiarazione liberatoria solo dopo che il «pacchetto» sarà considerato attuato anche secondo il parere dei rappresentanti sudtirolesi – possa influire sugli obblighi dell'Austria verso l'Italia;

b) che, sempre in occasione dell'«incontro politico», sia fatto presente al Governo austriaco che il Governo italiano non può sentirsi vincolato se non dal «pacchetto» a suo tempo comunicato a Magnago, «pacchetto» cui si deve fare riferimento ai fini delle varie operazioni previste dal «calendario operativo» e del rilascio della quietanza;

c) che, infine, si esamini l'opportunità di diramare, a cura della Presidenza del Consiglio, una dichiarazione ufficiale che potrebbe essere redatta nella traccia di schema qui allegato[6].

ALLEGATO I

TESTO DELLA RISOLUZIONE N. 1 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DELLA SÜD TIROLER VOLKSPARTEI, DA TRE PARLAMENTARI E DA ALTRI[7]

Il Congresso Provinciale della SVP ha sottoposto ad ampio esame le misure previste (pacchetto) dal Governo italiano circa il riordinamento dell'autonomia della Provincia di Bolzano, la migliore salvaguardia del gruppo etnico sud-tirolese oppure la convivenza democratica nella nostra Provincia, tenuto conto dell'ultima risposta del Governo alle precisazioni ed ai chiarimenti richiesti dalla SVP, nonostante la carenza di tempo, causata dalla tardiva risposta da parte del Governo.

Il Congresso Provinciale considera le misure preannunciate quali atti di attuazione dell'Accordo di Parigi, che continua a formare una delle basi per la salvaguardia della nostra popolazione, in quanto le sue finalità contengono una duratura e particolare tutela del gruppo etnico tirolese.

Il Congresso Provinciale ritiene che il pacchetto non contenga tutte le competenze necessarie ad una vera auto-amministrazione.

MODUS

Il Congresso Provinciale ribadisce l'avviso che l'attuazione delle singole misure comporti in tutti i settori soltanto un miglioramento dell'attuale situazione, oggettiva e giuridica, del gruppo etnico sud-tirolese, ai fini di non snaturare i sensi e lo scopo del pacchetto, che dovrebbe garantire meglio la tutela e lo sviluppo della popolazione sudtirolese.

Per prevenire ogni malinteso si rileva che tutte le entrate, come pure le spese di esercizio ed obbligatorie, non possano essere impegnate nell'ambito della garanzia di bilancio previsto in Provincia ed in Regione, in quanto il fine di questa garanzia deve essere la tutela di tutti i gruppi linguistici contro eventuali soprusi, senza diventare uno strumento di ostruzionismo che potrebbe aggravare l'attività amministrativa a danno di tutti, oppure ritardare l'adempimento degli impegni di bilancio, previsti dalla legge e dalle scadenze.

Il Congresso Provinciale approva la dichiarazione rilasciata dal Presidente del Partito, Dr. Silvius Magnago, a nome dei rappresentanti sudtirolesi, in seno alla Commissione dei Diciannove, dopo la conclusione dei lavori, dichiarazione che oggi viene ribadita in occasione di questa risoluzione e che conserva la sua piena validità.

La dichiarazione, di cui sopra, ha il seguente tenore:

«La Commissione ha esaminato i problemi del Sud Tirolo come attualmente esistono e si presentano, anche se non sempre tutti gli aspetti e dettagli di essi hanno potuto formare oggetto di specifico esame. Esiste però una continua evoluzione degli istituti e delle istituzioni politiche, dell'economia e della vita sociale, che nessuno può ignorare e che porta necessariamente alla ribalta nuovi problemi e nuove necessità che oggi non si possono né prevedere, né conoscere.

Nella vita umana e nelle relazioni umane nulla è definitivo e questa continua ad evolversi superando la staticità dei paragrafi, a generare nuovi bisogni, aspetti e problemi che dovranno venir affrontati o risolti in uno spirito di comprensione».

Il Congresso Provinciale auspica anche che, dopo la attuazione del pacchetto e nell'ambito di un clima di pacifica convivenza e di un nuovo rapporto di fiducia tra lo Stato ed il gruppo etnico, sia possibile che l'Italia tenga nel dovuto conto, in uno spirito europeo, anche le rivendicazioni dei rappresentanti sud-tirolesi, rimaste finora inesaudite, *quali ulteriori atti dell'attuazione dell'Accordo di Parigi*.

Nelle sue risoluzioni del 23 marzo e del 21 ottobre 1967[8], l'Esecutivo della SVP ha chiesto con ogni insistenza ai Governi italiano ed austriaco di accordarsi per un efficace ancoraggio internazionale dell'attuazione del pacchetto, rilevando nel contempo che è compito dei due Governi raggiungere un simile ancoraggio.

Il Congresso Provinciale prende nota del fatto che i due Governi, rimanendo impregiudicati i loro contrapposti punti di vista giuridici sull'adempimento dell'Accordo di Parigi, hanno elaborato un cosiddetto Calendario Operativo, che deve garantire l'attuazione delle misure previste nel pacchetto.

Il Congresso Provinciale ha sottoposto il calendario operativo ad attento esame e scorge in esso un sistema di misure atto ad attuare il pacchetto.

Ciò premesso, il Congresso Provinciale decide che:

a) il suo consenso vale solo per il pacchetto, il cui testo (unitamente alle formule di interpretazione, in esso contenuto) forma oggetto della risoluzione;

b) è logico che l'Austria rilascerà la prevista dichiarazione liberatoria solo quando, anche secondo il parere dei rappresentanti sud-tirolesi, il pacchetto sarà stato attuato, con tutte le sue misure, rimanendo chiaramente fermo che in tal modo non si rinuncia in alcuna maniera al diritto pattuito nell'Accordo di Parigi.

Allegato II

Il Governo italiano ha preso conoscenza della Risoluzione approvata dal Congresso della SVP il 23 novembre u.s. e del voto favorevole espresso dal Congresso stesso intorno alle misure previste per l'ampliamento dell'autonomia della Provincia di Bolzano.

Il Governo si compiace di tale atto che apre la strada ad una più feconda collaborazione fra tutte le popolazioni altoatesine e rileva che il risultato del dibattito di Merano può essere considerato tanto più positivo in quanto esso ha messo in luce una larghissima approvazione del

MODUS

cosiddetto «pacchetto», approvazione resa evidente dal fatto che anche la Risoluzione dell'opposizione non contemplava il respingimento del «pacchetto», ma soltanto il completamento della soluzione prevista per la questione alto-atesina secondo determinate richieste[9].

Con riguardo alla Risoluzione approvata, il Governo osserva che, mentre è senza dubbio opportuno che i rappresentanti delle popolazioni alto-atesine si siano espressi sulla sostanza delle misure previste, – e del resto in tale senso essi sono stati sollecitati da Roma – una valutazione concernente un atto internazionale, quale l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, non può appartenere istituzionalmente che ai Governi interessati.

Le nuove misure che il Governo si appresta a presentare al Parlamento debbono considerarsi come il fondamento di un durevole assetto dell'autonomia della Provincia di Bolzano. Esse sono contenute in un documento, il cosiddetto «pacchetto», che è stato comunicato dal Governo il 25 settembre u.s. al Presidente della SVP e successivamente agli altri gruppi politici dell'Alto Adige.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Novembre 1969*.

2 Il documento reca il timbro: «Visto dall'On. Ministro».

3 Annotazione di Moro in calce al punto 3: «Questo forse è troppo ottimistico. È peraltro da tener conto che le rappresentanze di partito sono spesso sfasate di fronte all'opinione pubblica. Nella specie della popolazione altoatesina». Nella versione inviata a Rumor il punto 3 fu riformulato come segue: «Inversamente si può sostenere, come ha fatto il "Landeshauptmann" Wallnoefer nelle sue dichiarazioni di ieri sui risultati del Congresso di Merano, che il risultato della consultazione della SVP sulla soluzione proposta dal Governo italiano può essere considerato più favorevole di quanto non appaia dai voti conseguiti dalla sola risoluzione Magnago, dato che quella dell'opposizione non conteneva un rifiuto di fondo della soluzione stessa, ma chiedeva soltanto "il completamento dei risultati dei contatti". È tuttavia da tener presente che la scarsa votazione ottenuta da Magnago dimostra quanto sia difficile il cammino ancora da percorrere e come occorra procedere con cautela e, soprattutto, cercando via via di generare fiducia, in seno al gruppo di lingua tedesca, nella nostra lealtà e nella nostra buona volontà».

4 Vedi D. 552.

5 Vedi D. 532, nota 5.

6 Annotazione di Moro in calce al documento: «La scarsa votazione conseguita da Magnago dimostra quanto sia difficile la partita e come occorra procedere con cautela e, soprattutto, mano a mano generando fiducia nella nostra lealtà e buona volontà. Per quello che è da dire alla parte austriaca, sono d'accordo. Attendo solo una più compiuta documentazione per l'incontro. Invece, per quanto attiene alla dichiarazione, ho l'impressione che, giunti a questo punto, converrebbe riservare tutto il discorso al Parlamento, opportunamente integrandolo con i punti che la dichiarazione voleva mettere in luce. Penserei che si possono prospettare al Presidente del Consiglio le due alternative, lasciandolo libero di decidere. Teniamo conto che sono in corso le riunioni dei partiti di lingua italiana. A.M.». Nella versione dell'appunto inviata a Rumor il punto c va riformulato come segue: «che, infine, si esamini l'opportunità di accennare alle questioni che possono richiedere una precisazione sul piano interno nel discorso che l'On. Presidente del Consiglio farà prossimanamente al Parlamento nel presentare il progetto di soluzione della controversia, oppure in una dichiarazione ufficiale da pubblicare sulla stampa».

7 Su carta intestata della DGAP, con data 23 novembre e con la seguente annotazione prima del titolo: «Trasmesso per telefono, da Bolzano, dal Dr. Richter».

8 Vedi DD. 208, Allegato II e 276.

9 Annotazione di Moro a margine: «?? assai pericoloso».

575

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI AD INTERIM E DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA[1]

Appunto[2]. **Roma, 24 novembre 1969.**

Ho ricevuto a sua richiesta questo Ambasciatore d'Austria, il quale, in base alle istruzioni ricevute e richiamandosi a quanto da lui comunicatomi il 5 novembre u.s.[3], mi ha detto che da parte del Governo di Vienna si auspica che l'Austria sia menzionata

MODUS

nel comunicato della Conferenza al Vertice[4] e si conferma il desiderio di avviare nel prossimo futuro negoziati con la Comunità, per la conclusione di un accordo commerciale preferenziale.

Ho risposto a Loewenthal che, per quanto riguarda l'eventuale menzione dell'Austria nel comunicato della Conferenza al Vertice, mi pareva difficile citare soltanto un Paese, omettendo gli altri che pure avevano chiesto di intavolare trattative con la Comunità e che comunque mi sembrava che la questione di fondo dei rapporti fra l'Austria e la Comunità rientrasse nella competenza del Consiglio piuttosto che in quella della Conferenza al Vertice.

Circa la possibilità di riaprire i negoziati fra l'Austria e la Comunità, ho detto che un mutamento della posizione dell'Italia al riguardo sembra profilarsi in un vicinissimo futuro; tuttavia occorre ancora attendere che un evento quale l'inizio del «calendario operativo» consenta al Governo italiano di spiegare tale cambiamento all'opinione pubblica.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Novembre 1969*.

2 Sottoscrizione autografa. Il documento reca il timbro: «Visto dall'On. Ministro».

3 In vista della Conferenza al «vertice» dell'Aja (1°-2 dicembre 1969), Löwenthal aveva espresso l'aspirazione «ad una soddisfacente regolamentazione dei suoi rapporti economici con le Comunità europee» ed «il desiderio di avviare nel prossimo futuro con le Comunità negoziati idonei a trovare i mezzi e le vie per liberare i rapporti commerciali tra l'Austria e gli Stati delle Comunità dagli ostacoli attualmente esistenti» (Appunto di Gaja del 5 novembre, in DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 2271).

576

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI AD INTERIM E DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, GAJA, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO[1]

Appunto[2]. **Roma, 25 novembre 1969.**

Mi ha telefonato Catalano per informarmi circa la procedura che l'Onorevole Presidente del Consiglio intenderebbe seguire per la discussione in sede parlamentare della questione alto-atesina. Egli prevederebbe:

1) che nella giornata del 2 dicembre si proceda alla distribuzione del cosidetto «pacchetto» sia ai deputati che ai senatori;

2) che la mattina del 3 dicembre abbia luogo un Consiglio dei Ministri, cui egli darebbe informazioni sulla comunicazione che egli si accinge a fare al Parlamento;

3) che il dibattito parlamentare abbia inizio nel pomeriggio del 3 dicembre con la lettura tanto alla Camera quanto al Senato della dichiarazione del Presidente del Consiglio. Quest'ultima previsione sarebbe consigliata dal fatto che non sembra opportuno porre un intervallo fra i dibattiti ai due rami del Parlamento perché in tal caso i membri di uno di essi riceverebbero ufficialmente il «pacchetto» con alcuni giorni di ritardo rispetto all'altra Camera.

Il Presidente del Consiglio sarebbe molto grato se l'Onorevole Ministro volesse fargli conoscere se concordi con quanto precede[3].

MODUS

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Novembre 1969*.
[2] Sottoscrizione autografa.
[3] Il verbale del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre è edito in *Akten*, vol. VII, D. 231. Il dibattito parlamentare si svolse tra il 3 ed il 5 dicembre: vedi Atti Parlamentari, *Camera dei Deputati*, legislatura V, *Discussioni,* sedute del 3 e 4 dicembre 1969, pp. 13265-13335, 13353-13415; Ivi, *Senato*, legislatura V*, Discussioni*, sedute del 3 e 5 dicembre 1969, pp. 11696-11704, 11863-11900, 11904-11944. Quanto al cosiddetto «pacchetto», Rumor formulò un'identica dichiarazione in entrambe le camere: «L'elencazione analitica del complesso di misure che si intende realizzare è contenuto nel documento che viene contemporaneamente distribuito agli onorevoli membri del Senato e della Camera dei deputati» (ivi, rispettivamente, p. 11699 e pp. 13267-13268).

577

IL SEGRETARIO GENERALE AGLI AFFARI ESTERI AD INTERIM E DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI GAJA

Appunto[2]. **Roma, 26 novembre 1969.**

1. Questo Ambasciatore d'Austria mi ha comunicato stamane, in base ad istruzioni ricevute, quanto segue:

1) da parte austriaca si propone che non vi sia un ordine del giorno formale per l'incontro dei Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Austria, ma che vengano trattate tutte le questioni che da parte italiana e da parte austriaca si riterrà opportuno di sollevare;

2) la delegazione austriaca per l'incontro sarà così composta:
- il Ministro degli Affari Esteri, Waldheim;
- l'Ambasciatore d'Austria a Roma, Loewenthal;
- il Direttore Generale degli Affari Politici al Ballhaus, Ambasciatore Halusa;
- l'Ambasciatore Kirchschlaeger;
- il Consigliere Tschofen;
- un Segretario (da designare).

Sarà presente anche il Landesamtdirektor Kathrein, il quale con l'Ambasciatore Kirchschlaeger prenderebbe parte alla riunione degli esperti, nella quale si dovrebbe procedere, a lato dell'incontro politico, alla rilettura definitiva dei documenti di chiusura della controversia, in lingua italiana ed in lingua tedesca;

3) circa i temi di eventuale discussione da noi accennati, Loewenthal ha fatto presente quanto segue:

a) nel corso dell'incontro, da parte austriaca ci verranno date informazioni circa la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo, che Vienna conta di fare il 1° dicembre nelle forme concordate a New York;

b) da parte austriaca si condivide il punto di vista italiano, secondo cui il «pacchetto», al quale si deve fare riferimento ai fini delle varie operazioni previste dal «calendario operativo» e del rilascio della quietanza, è quello comunicato il 25 settembre u.s. dal Governo italiano al dr. Magnago[3];

c) per quanto concerne il carattere del «calendario operativo», da parte austriaca si conferma quanto è stato già detto a livello esperti, nel senso che il «calendario operativo» non comporta in alcun modo un accordo internazionale. Si prega, tuttavia, di non voler fare di tale punto un oggetto di discussione dato che

MODUS

sarebbe oltremodo delicato e difficile per il Ministro Waldheim fare oggi, a livello politico, una esplicita dichiarazione nel senso da noi desiderato;

d) circa l'affermazione contenuta nella Risoluzione della SVP, secondo la quale l'Austria rilascerà la prevista dichiarazione liberatoria solo quando, in base al parere dei rappresentanti sudtirolesi, il «pacchetto» sarà stato attuato, da parte austriaca si afferma che la dichiarazione stessa non può influire sugli obblighi dell'Austria verso l'Italia e che il rilascio della quietanza rimane responsabilità internazionale del Governo di Vienna;

4) da parte austriaca ci si riserva di sollevare, nel corso dell'incontro, altri temi, oltre a quelli da noi menzionati ed a quello dei rapporti fra l'Austria e la CEE, di comune interesse: fra gli altri, quello di nostre misure di clemenza a favore di altoatesini condannati dai Tribunali italiani.

2. Ho risposto a Loewenthal che avrei informato l'On. Ministro di quanto da lui comunicatomi e mi sono riservato di fargli conoscere:

a) la nostra posizione in merito ai vari punti da lui sollevati;

b) la composizione della delegazione italiana;

c) in particolare, le nostre decisioni in merito all'incontro di nostri esperti per la rilettura dei documenti di chiusura (in tal caso, occorre prevedere la partecipazione all'incontro dei Proff. Monaco, Sperduti e Capotorti)[4].

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Novembre 1969*.
2 Sottoscrizione autografa.
3 Vedi D. 538, nota 3.
4 Per il seguito vedi D. 580.

578

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE, BERTORELLE, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RUMOR[1]

L. **Roma, 27 novembre 1969.**

Onorevole Presidente,

in relazione al suo invito del 21 ottobre scorso, ho consegnato ai Capi dei Gruppi Consiliari gli atti della proposta del Governo per la soluzione dei problemi dell'Alto Adige.

Nella riunione del 21 novembre, i Capi Gruppo mi hanno chiesto di poter esprimere il loro avviso sulla proposta del Governo, attraverso un dibattito del Consiglio Regionale che si è svolto nei giorni 25 e 26 corrente.

Ho l'onore di accompagnare gli atti consiliari che contengono le dichiarazioni di ciascun Gruppo nonché i documenti politici letti in aula o resi alla Presidenza quale parte integrante del pensiero dei diversi gruppi[2].

Fra gli atti che le trasmetto e che costituiscono il risultato della consultazione dei rappresentanti delle popolazioni locali, vi è un documento che porta la firma dei Capi gruppo della DC, del PSI e del PSU. Esso esprime valutazione positiva sulla proposta del Governo. La stessa posizione di assenso è contenuta nel documento del Gruppo della SVP. Detti gruppi rappresentano 42 Consiglieri su 52 membri del Consiglio Regionale.

MODUS

I rappresentanti del MSI (1 Cons.) e del PPTT - Partito Popolare Trentino Tirolese, (2 Cons.), hanno espresso avviso contrario.

I gruppi del PCI (3 Cons.), del PLI (2 Cons;), del PSIUP (1 Cons.) e del PRI (1 Cons.), hanno espresso valutazioni di diversa natura rimettendosi comunque alle decisioni che saranno prese in sede parlamentare dalle corrispondenti forze politiche.

È mio dovere rendermi interprete dell'apprezzamento unanime del Consiglio Regionale per il rispetto dimostrato dal Governo verso i Poteri autonomi locali e verso le popolazioni interessate, con la iniziativa di questa importante consultazione.

Con cordiali ossequi

A. Bertorelle

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 2267.

2 Non rinvenuti gli allegati.

579

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RUMOR[1]

L. 052/1509. **Roma, 28 novembre 1969.**

Caro Presidente,

ti invio, per tua informazione, l'unito appunto relativo alla Risoluzione approvata il 23 novembre u.s.[2] dal Congresso straordinario della SVP.

Come vedrai, nell'appunto sono contenuti taluni suggerimenti circa la linea di azione che il Governo potrebbe prendere, in relazione a talune affermazioni contenute nella Risoluzione.

Mi propongo, ove tu concordi, di sollevare, in occasione del prossimo incontro che avrò col Ministro austriaco degli Affari Esteri, le questioni indicato ai seguenti punti;

4d) per chiedere che da parte austriaca venga smentito che l'affermazione, secondo la quale l'Austria rilascerà la dichiarazione liberatoria solo dopo che il pacchetto sarà considerato attuato anche in conformità del parere dei rappresentanti sudtirolesi, possa influire sugli obblighi dell'Austria verso l'Italia;

4e) per ribadire che il Governo italiano non può sentirsi vincolato se non dal pacchetto a suo tempo comunicato a Magnago.

Per quanto concerne, poi, le questioni indicate nell'appunto predetto che potrebbero eventualmente richiedere una nostra precisazione, lascio a te giudicare se sia preferibile accennarne nel discorso che pronuncerai al Parlamento nel presentare il progetto di soluzione della controversia altoatesina opportunamente integrato, oppure farne oggetto di una dichiarazione ufficiale da dare alla stampa.

Rimango in attesa di conoscere le tue decisioni[3] e intanto colgo l'occasione per inviarti i più cordiali saluti.

[Aldo Moro]

MODUS

[1] DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Novembre 1969*.

[2] Vedi D. 574.

[3] Il 12 dicembre Rumor rispose di aver valutato «con ogni attenzione le considerazioni svolte in merito a talune affermazioni contenute nella predetta Risoluzione». Aggiungeva inoltre: «Come avrai certamente avuto modo di rilevare, nel corso della discussione delle misure a favore delle popolazioni alto-atesine nei due rami del Parlamento, tanto il mio intervento quanto le mie repliche hanno tenuto ampio conto del fondato spirito delle considerazioni sopra ricordate, chiarendo in modo inequivoco il punto di vista del Governo sulla natura della ipotesi globale di soluzione della controversia» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Novembre 1969*).

580

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI, UFFICIO II[1]

Appunto. **Roma, 28 novembre 1969.**

A) Il previsto «incontro politico» italo-austriaco dovrebbe avere per oggetto il seguente ordine del giorno:

1) definizione del «pacchetto» (1)[2];

2) natura del «Calendario operativo» (2);

3) valore del parere degli altoatesini sul «pacchetto» e sulla sua attuazione (risoluzioni approvate dall'Esecutivo e dal Congresso della SVP) (3) e (4);

4) dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo;

5) revoca del veto italiano ai negoziati fra la CEE e l'Austria;

6) eventuale comunicazione dell'intenzione italiana di procedere alla cancellazione di cittadini austriaci dalla R.F. e di adottare provvedimenti di clemenza a favore di talune persone che hanno subito condanne per attività terroristica svolta in Italia in connessione con la questione altoatesina;

7) accordo di amicizia italo-austriaco;

8) decisione formale di dare corso al «Calendario operativo».

Alla fine della mattina dell'«incontro politico» dovrebbe aver luogo – a lato dell'incontro politico – lo scambio dei promemoria per la cosidetta neutralizzazione dell'informazione relativa al «pacchetto», secondo i testi concordati (11).

Dopo l'«incontro politico», ove esso avesse esito positivo, dovrebbero aver luogo le seguenti operazioni:

1) consegna dalla parte italiana a quella austriaca, a livello funzionari, del «resto del pacchetto», intesa come consegna del testo delle modifiche alle disposizioni legislative ed amministrative previste al 18 luglio 1966[3], nonché delle nuove disposizioni legislative ed amministrative (5);

2) consegna dalla parte italiana a quella austriaca, a livello funzionari, del testo manoscritto delle precisazioni fornite a richiesta di esponenti politici altoatesini su alcune misure del «pacchetto» e attinenti alla definizione delle misure stesse. Si tratta di una consegna puramente di fatto, essendo inteso che ciò varrà soltanto come informazione verbale fatta mediante «lettura lenta» (6);

3) eventuale confronto, collazione e completamento dei «documenti di chiusura della controversia» (7) da parte degli esperti italiani ed austriaci.

MODUS

B) Per quanto riguarda i punti che si ritiene dovrebbero essere iscritti all'ordine del giorno dell'«incontro politico» si fa presente quanto segue:

1. *Definizione del «pacchetto».* Nella riunione dell'Esecutivo della SVP del 18-20 ottobre u.s. e nel Congresso del partito del 22 novembre u.s.[4] è stato approvato un «pacchetto» (8) che per talune note (9) differisce dal testo consegnato il 25 settembre u.s.[5]. In dipendenza di ciò dopo la decisione dell'Esecutivo è stata svolta un'azione sia presso il Governo di Vienna, attraverso la nostra Ambasciata in quella Capitale, sia presso Magnago, attraverso i servizi della Presidenza, allo scopo di far presente che l'elenco delle misure che il Governo italiano ha previsto a favore delle popolazioni altoatesine è quello consegnato il 25 settembre u.s. a Magnago e successivamente ai gruppi politici in Alto Adige a cura della Presidenza del Consiglio.

L'Ambasciatore Loewenthal ha comunicato in data 26 novembre u.s.[6] che da parte austriaca si condivide il punto di vista italiano secondo cui il «pacchetto», al quale si deve fare riferimento ai fini delle varie operazioni previste dal «calendario operativo» e del rilascio della quietanza, è quello comunicato il 25 settembre u.s. dal Governo italiano al Dr. Magnago.

Sembrerebbe opportuno che la nostra posizione venisse confermata anche nel corso dell'«incontro politico» al Governo austriaco.

2. *Natura del «Calendario operativo».* Nella «risoluzione» approvata dall'Esecutivo della SVP il 20 ottobre – confermata dal Congresso il 23 novembre – il «calendario operativo» viene messo in relazione con il cosiddetto «ancoraggio internazionale», il che dimostra che non si è tenuto conto del carattere del «calendario operativo», il quale non è che una successione cronologica di atti unilaterali, non comportanti in alcun modo un accordo internazionale.

In data 11 novembre[7] l'Ambasciata a Vienna è stata incaricata di ribadire comunque presso il Governo austriaco il ben noto punto di vista concordato tra i due Governi, secondo il quale il «calendario operativo» non costituisce accordo internazionale.

In relazione ad un analogo passo fatto dall'Ambasciatore Gaja in data 26 novembre u.s. l'Ambasciatore Loewenthal ha fatto presente che per quanto concerne il carattere del «calendario operativo», da parte austriaca si conferma quanto è stato detto a livello esperti, nel senso che il «calendario operativo» non comporta in alcun modo un accordo internazionale. Si prega, tuttavia, di non voler fare di tale punto un oggetto di discussione dato che sarebbe oltremodo delicato e difficile per il Ministro Waldheim fare oggi, a livello politico, una esplicita dichiarazione nel senso da noi desiderato.

3. *Valore del parere degli altoatesini sul «pacchetto» e sulla sua attuazione.* Nella risoluzione approvata dall'Esecutivo della SVP il 20 ottobre u.s. – poi confermata dal Congresso il 23 novembre – è previsto che l'Austria rilascerà, la dichiarazione liberatoria solo quando, anche secondo il parere dei rappresentanti sudtirolesi, il «pacchetto» sarà stato attuato. Il richiamo al parere dei rappresentanti sudtirolesi non è accettabile, in quanto con ciò si viene a prospettare un elemento che non figura nel «calendario operativo» e con esso si tende ad esonerare, in un certo senso, l'Austria dai suoi obblighi verso l'Italia.

L'11 novembre u.s. l'Ambasciata in Vienna è stata incaricata di precisare che a nostro giudizio e secondo le intese già raggiunte la dichiarazione liberatoria «resta esclusiva responsabilità del Governo di Vienna».

MODUS

L'Ambasciatore Loewenthal ha dichiarato in data 26 novembre u.s. che circa l'affermazione contenuta nella Risoluzione della SVP, secondo la quale l'Austria rilascerà la prevista dichiarazione liberatoria solo quando, in base al parere dei rappresentanti sudtirolesi, il «pacchetto» sarà stato attuato, da parte austriaca si afferma che la dichiarazione stessa non può influire sugli obblighi dell'Austria verso l'Italia, e che il rilascio della quietanza rimane responsabilità internazionale del Governo di Vienna.

In occasione dell'«incontro politico» sembrerebbe opportuno chiedere conferma della comunicazione a Loewenthal e cioè che il Governo austriaco condivide il nostro punto di vista secondo il quale la predetta affermazione contenuta nella risoluzione della SVP non può influire sugli obblighi dell'Austria verso l'Italia, derivanti dal fatto dell'attuazione del «pacchetto» da parte di quest'ultima.

4. *Dichiarazione austriaca di condanna del terrorismo*. Da parte austriaca ci sono state fornite alcune indicazioni circa il contenuto della dichiarazione governativa austriaca contro il terrorismo. Esse sono le seguenti: «nella dichiarazione del Cancelliere federale verrebbe ribadita, in relazione agli attentati, l'incondizionata condanna del terrorismo come mezzo per il conseguimento di obiettivi politici. Verrebbe inoltre confermata la decisione austriaca di continuare a procedere con tutti i mezzi contro gli atti di violenza, impedendone la preparazione. Verrebbe poi ricordato che tale decisione si basa, da un lato, sui principi universalmente riconosciuti dall'ordinamento internazionale; dall'altro, sull'evidente obbligo di ogni Stato di impedire atti di violenza nell'interesse del suo stesso ordinamento giuridico. Infine verrebbe ribadita la convinzione che tale atteggiamento del Governo austriaco è suscettibile di contribuire all'eliminazione di attriti ed al ristabilimento di un clima di fiducia e di collaborazione». Da parte austriaca è stato poi precisato che nella dichiarazione sarà contenuto un riferimento esplicito agli atti terroristici compiuti in territorio italiano.

Da parte nostra è stato chiesto che sia chiaramente espresso l'impegno del Governo di Vienna a svolgere una opportuna azione per la prevenzione degli atti di terrorismo.

Nell'incontro del 7 ottobre u.s.[8] fra l'On. Ministro ed il Ministro Waldheim venne concordato quanto segue:

a) la dichiarazione sarà fatta secondo le indicazioni forniteci da parte austriaca e con le modifiche da noi richieste;

b) la dichiarazione avverrà nel periodo fra l'incontro politico e la parafatura dell'accordo per la giurisdizione della Corte dell'Aja;

c) la dichiarazione assumerà la forma di una risposta scritta ad una interrogazione parlamentare scritta. Essa sarà fatta dal Cancelliere al Consiglio Nazionale, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

L'Ambasciatore Loewenthal ha comunicato in data 26 novembre u.s. che nel corso dell'«incontro politico», da parte austriaca ci verranno date informazioni circa la dichiarazione governativa austriaca sul terrorismo, che Vienna conta di fare il 1° dicembre nelle forme concordate a New York.

In occasione dell'«incontro politico» si prenderà conoscenza di tali informazioni. All'occorrenza si potrebbe ricordare alla parte austriaca gli impegni presi in precedenza, fra i quali quello di rivedere opportunamente tutte le intese riguardanti la dichiarazione, ove, nel periodo intercorrente fra l'«incontro politico» e la data prevista per la dichiarazione stessa, dovessero verificarsi atti di terrorismo.

MODUS

5. *Revoca del veto italiano al negoziato Austria-CEE.* Nel sopracitato incontro fra l'On. Ministro e il Ministro Waldheim, l'On. Moro disse che da parte nostra non si nutriva alcun pregiudizio nei confronti dell'Austria ed anzi si voleva favorire il suo inserimento nella CEE; tuttavia si riteneva che per questo cambiamento di posizione sarebbe stato necessario attendere il momento opportuno e precisamente la dichiarazione governativa austriaca contro il terrorismo e l'effettivo inizio del «calendario operativo». Al riguardo è da tener presente che in considerazione delle possibili conseguenze concrete e della pratica irreversibilità della revoca del veto, sarebbe stato certo l'«optimum» per noi che essa intervenisse soltanto dopo la chiusura della controversia. Tuttavia, anche perché non sembra possibile collegare tale revoca con il rilascio della quietanza austriaca – tanto più che da parte nostra il veto non è mai stato posto in relazione con la controversia altoatesina, ma solo con il fenomeno del terrorismo – è sembrato di poterla anticipare al momento in cui la messa in opera del «calendario operativo» sarà stata concretamente avviata anche da parte austriaca. La decisione del Governo italiano di revocare il veto potrà essere preannunciata in occasione dell'«incontro politico». Dato che la questione della conclusione di un accordo commerciale preferenziale con l'Austria sarà discussa a Bruxelles il 9 dicembre (ma la discussione potrebbe essere rinviata di una settimana) si potrebbe esaminare la possibilità di comunicare ufficialmente in tale sede e in tale data la nostra nuova posizione. Se avvenisse il 9 dicembre, ciò potrebbe forse facilitare l'approvazione da parte del Parlamento austriaco dell'attuale ipotesi di soluzione della controversia.

L'Ambasciatore d'Austria in data 5 e 24 novembre[9] ha comunicato che da parte del Governo di Vienna si auspica che l'Austria sia menzionata nel comunicato della Conferenza al Vertice e si conferma il desiderio di avviare nel prossimo futuro negoziati con la Comunità, per la conclusione di un accordo commerciale preferenziale.

È stato risposto a Loewenthal che: a) per quanto riguarda l'eventuale menzione dell'Austria nel comunicato della Conferenza al Vertice, sembrava difficile citare soltanto un Paese, omettendo gli altri che pure avevano chiesto di intavolare trattative con la Comunità; b) comunque, sembrava che la questione di fondo dei rapporti fra l'Austria e la Comunità rientrasse nella competenza del Consiglio piuttosto che in quella della Conferenza al Vertice; c) circa la possibilità di riaprire i negoziati fra l'Austria e la Comunità, un mutamento della posizione dell'Italia al riguardo sembra profilarsi in un vicinissimo futuro; tuttavia occorre ancora attendere che un evento quale l'inizio del «calendario operativo» consenta al Governo italiano di spiegare tale cambiamento all'opinione pubblica.

6. *Cancellazione della R.F. e provvedimenti di clemenza.* In vista dell'approssimarsi della chiusura della controversia, sono state prese in concreto esame sia la questione della revisione dei provvedimenti di iscrizione in R.F. a carico di cittadini austriaci che hanno svolto attività comunque connesse con la controversia altoatesina, sia la possibilità di sottoporre al Signor Presidente della Repubblica proposte per la connessione di provvedimenti di clemenza a favore di persone condannate per atti di terrorismo (10). Nel corso dell'incontro politico si potrebbe informare la parte austriaca di quanto precede, precisando che concrete misure potrebbero avere inizio dopo l'approvazione, da parte del Parlamento austriaco, del progetto di soluzione della controversia. Vi è tuttavia da tener presente che nessuna delle persone attual-

MODUS

mente detenute si trova in condizione di poter beneficiare di un provvedimento di grazia, dato che nessuna delle sentenze che le concerne è passata in giudicato. Non resterebbe quindi che l'adozione di un provvedimento di amnistia che non potrebbe essere che generale.

7. *Accordo di amicizia italo-austriaco.* Dopo l'accenno fatto nell'ottobre 1967 a New York dall'allora Ministro austriaco degli Affari Esteri Toncic al compianto Prof. Toscano[10], la proposta di stipulare un accordo austro-italiano di amicizia e di collaborazione venne confermata successivamente da parte austriaca in un colloquio del 28.11.1967 fra l'Ambasciatore Loewenthal e il Direttore Generale degli Affari Politici[11]. Tale accordo – secondo Vienna – potrebbe essere basato sui seguenti criteri:

a) si potrebbe ispirare alla convenzione franco-tedesca del 22 gennaio 1963;

b) la collaborazione italo-austriaca potrebbe essere avviata sopratutto in campo culturale ed in campo economico;

c) nell'accordo potrebbe essere prevista l'istituzione di una Commissione mista, a livello funzionari, per l'esame di tutte le questioni importanti concernenti i due Stati;

d) nell'eventuale trattato figurerebbe una frase che dovrebbe costituire una conferma della frontiera del Brennero.

Nonostante che la conclusione dell'accordo di amicizia e di collaborazione italo-austriaco costituisca l'ultimo punto (18) del «calendario operativo», nell'incontro politico potrebbe, tuttavia, essere presa la decisione di dare inizio alle trattative per la redazione dell'accordo subito dopo la approvazione, da parte del Nationalrat, della dichiarazione del Cancelliere austriaco (punto 4 del «calendario operativo»). Ciò allo scopo di sottolineare, sopratutto nei confronti degli altoatesini e degli austriaci, che con l'attuazione delle misure per l'ampliamento della competenza legislativa della Provincia di Bolzano si chiude un periodo di incomprensione e di diffidenza e che sia da parte austriaca che da parte italiana si intende ora dare luogo ad una franca ed amichevole collaborazione fra i due Paesi. L'inizio di trattative del genere, al quale dovrebbe essere data opportuna pubblicità, dovrebbe avere fra l'altro l'effetto di scoraggiare gli estremisti dall'intraprendere azioni che possano in qualche modo turbare l'attuazione del «pacchetto».

Per quanto riguarda le varie proposte austriache circa il contenuto dell'accordo in questione, si rileva che particolarmente delicata è quella relativa all'inserimento di una clausola che preveda l'istituzione di una Commissione mista, a livello funzionari, per l'esame di tutte le questioni importanti concernenti i due Paesi. Essa richiama infatti precedenti richieste del Governo di Vienna, tendenti alla istituzione di Commissioni italo-austriache di conciliazione.

Opportuna appare invece la possibilità di inserimento, nell'accordo in questione, di una clausola relativa alla salvaguardia delle frontiere esistenti. A tal fine occorrerà studiare una formula adatta.

8. *Decisione formale di dar corso al «calendario operativo».* Nell'incontro politico dovrà essere presa una decisione definitiva circa la messa in opera del «calendario operativo». È questa una decisione che si riallaccia in un certo senso all'intesa raggiunta a Ginevra nel maggio 1964 fra i Ministri degli Affari Esteri d'Italia e

MODUS

d'Austria, di effettuare un sondaggio circa le possibilità che l'Austria riconosca chiusa la controversia con l'Italia per l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber in seguito all'attuazione da parte dell'Italia di misure autonome a favore delle popolazioni altoatesine.

L'incontro politico deve constatare il riconoscimento da parte austriaca del fatto che le misure previste dal Governo italiano sono tali da portare alla chiusura della controversia. Di conseguenza i due Governi decideranno, ciascuno per suo conto, di dare inizio alle operazioni previste nel «calendario operativo». Per evitare che venga falsato il significato giuridico dei sondaggi intervenuti fra Italia ed Austria dal 1964 in poi è stato da parte nostra richiesto – ed accettato da parte austriaca – che in seguito all'incontro politico non vi sarà alcun comunicato congiunto o alcuna dichiarazione formale che possa far ritenere che sia stato raggiunto un accordo internazionale italo-austriaco in aggiunta a quello del 5 settembre 1946.

---

1 DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, n. 2293.
2 Allegati non rinvenuti.
3 Vedi D. 153.
4 Vedi DD. 552 e 574.
5 Vedi D. 538, nota 3.
6 Vedi D. 577.
7 Vedi D. 563.
8 Vedi D. 548.
9 Vedi D. 575 e nota 3.
10 Sui colloqui vedi DD. 267 e 270.
11 In realtà la proposta venne formulata fin dal 22 novembre: vedi DD. 297, 299, 301, 307 (Annesso all'Allegato I), 314 e 316.

581

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, MORO, AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SARAGAT, E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RUMOR[1]

T. segreto 49070-49073/109-110. Copenaghen, 30 novembre 1969, ore 21,10 (perv. ore 2 del 1° dicembre)[2].

109. Ha avuto luogo oggi previsto incontro con il Ministro Waldheim[3]. Durante conversazioni di stamane, che si sono svolte in atmosfera particolarmente cordiale, sono stati trattati anzitutto seguenti argomenti proposti da parte italiana.

1) *Definizione del «pacchetto».* Da parte mia ho ribadito innanzi tutto nostro punto di vista circa carattere autonomo misure in esso contenute ed ho poi ricordato quanto già fatto presente alla parte austriaca attraverso i canali diplomatici e cioè unicità pacchetto cui ci si potrà riferire ai fini attuazione calendario operativo e rilascio quietanza. Tale «pacchetto» è costituito da elenco misure da noi consegnato al Dr. Magnago. Waldheim ha convenuto su tale punto di vista aggiungendo che, se esistevano versioni diverse, ciò dipendeva soltanto dall'esistenza di traduzioni fatte o ad uso di partiti oppure per uso degli uffici del Ministero, ma che esse non toccavano sostanza del «pacchetto» che rimaneva quello in lingua italiana come da noi definito. Da parte mia ho fatto presente che cosidette interpretazioni

MODUS

Magnago sono ovvie o, in alcuni casi, formulate in modo inesatto. Waldheim ne ha convenuto, riaffermando che comunque non toccavano la sostanza del pacchetto.

2) *Natura del calendario operativo*. Ho fatto presente posizione già concordata in passato al livello esperti (secondo la quale calendario operativo è soltanto successione cronologica atti che ciascuno dei due Governi compirà separatamente, senza peraltro che ciò costituisca accordo tra le parti). Da parte austriaca si è confermato carattere attribuito da esperti a calendario operativo.

3) *Valore del giudizio della SVP circa attuazione pacchetto ai fini del rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del Governo austriaco*. Ho ribadito che rilascio quietanza austriaca rientra esclusivamente nella responsabilità Governo Vienna. Ho aggiunto che valutazione espressa da gruppi politici o da esperti può rientrare nel processo formazione della decisione del Governo austriaco, ma non modificare gli obblighi. Waldheim ha convenuto sottolineando che eventuali contatti con altoatesini non potevano costituire che un fatto extra giuridico che non modifica obblighi internazionali di Vienna circa quietanza.

4) *Dichiarazione governativa austriaca contro il terrorismo*. Ho messo in rilievo importanza che da parte italiana si attribuisce a tale dichiarazione, che ci si attende debba contenere: netta condanna ricorso ad atti di violenza per motivi politici; ferma intenzione Governo austriaco prendere misure atte a prevenire anche in futuro simili atti. Waldheim ha assicurato che già è stata avanzata – 28 corrente – interrogazione scritta a Cancelliere e che Consiglio Ministri ha già esaminato progetto risposta (di cui mi ha dato lettura) che verrà data al Nationalrat nel pomeriggio di domani[4]. Ha sottolineato che testo risposta contiene tutti gli elementi, tali da soddisfare esigenza italiana.

5) *Rapporti CEE-Austria*. Ho detto che da parte italiana si desidera togliere ogni ostacolo all'esame della richiesta austriaca di accordo con la CEE – tenuto conto della nuova situazione creatasi, sia in relazione a pausa constatata negli atti terroristici, sia in relazione a dichiarazione di cui al precedente numero quattro. Ciò potrebbe avvenire mediante una nostra dichiarazione in seno al Consiglio dei Ministri della CEE nelle sue sessioni dei giorni 8-9 o del giorno 15 dicembre p.v. Ho aggiunto che sarei disposto fare io stesso tale comunicazione il 15 dicembre, dato che non mi sarà verosimilmente possibile partecipare alla precedente riunione. Se da parte austriaca si desiderava che tale dichiarazione venisse fatta l'8 dicembre non avevo comunque alcuna difficoltà a dare istruzioni in tal senso nostro rappresentante. Waldheim ha preso atto con soddisfazione nostra posizione, facendo presente che se dichiarazione italiana intervenisse 8-9 dicembre[5], ciò faciliterebbe notevolmente ipotesi intesa da parte Parlamento austriaco.

6) *Parafatura accordo per giurisdizione Corte Aja*. Ho fatto presente che sarebbe opportuno che tale operazione (prevista al punto 1 del calendario operativo) precedesse quanto più possibile dichiarazione governativa italiana davanti al Parlamento, fissata per 3 dicembre p.v. Sembrava quindi auspicabile che essa potesse intervenire in data primo dicembre. Waldheim ha risposto che, data ristrettezza di tempo a disposizione, riteneva difficile che ciò potesse avvenire domani. Ha proposto pertanto che parafatura avvenisse giorno 2 dicembre. Ho aderito a sua proposta[6].

Mi riservo di riferire su ulteriori scambi di vedute questo pomeriggio.

MODUS

110. Mio 109.

Attiro l'attenzione sul testo del comunicato[7] che, per essere concordato, ha richiesto un accurato dosaggio al fine salvaguardare noti nostri punti di vista giuridici. Riferisco qui di seguito sullo svolgimento delle conversazioni pomeridiane:

1) Waldheim ha chiesto che vengano sospese ove possibile esecuzioni immobiliari nei confronti condannati nei processi contro terroristi. Ho risposto che seguiremo questione con attenzione. Tuttavia nostra azione trova limiti trattandosi materia competenza Autorità Giudiziaria.

2) Waldheim ha poi posto problema provvedimenti clemenza per condannati per atti terrorismo, mettendo in rilievo lati umani problema e segnalando in particolare caso Andergassen (che si è particolarmente adoperato in occasione inondazione di Firenze). Ha pure consegnato lista detenuti austriaci ed altoatesini. Ho risposto che non mancheremo esaminare singoli casi dato che occorre tener presente che provvedimenti grazia non possono essere presi nei confronti persone condannate da sentenze non passate in giudicato. Ho comunque assicurato nostro vivo interessamento per provvedimenti che saranno possibili al momento opportuno.

3) Waldheim ha poi chiesto che vengano presi provvedimenti per cancellazione cittadini da noto elenco. Ho detto che questione era già stata oggetto di esame e che era stato previsto di procedere alla cancellazione, in un primo momento, di un gruppo di alcune decine di elementi. A questo primo provvedimento seguiranno altri al momento che verrà giudicato opportuno.

4) Waldheim ha sollevato poi caso Reder, mettendo in rilievo che dato lungo periodo detenzione già scontato da parte austriaca si prega esaminare possibilità provvedimento grazia. Ho fatto presente a tale riguardo che tentativo promuovere assenso popolazione Marzabotto ha dato risultato negativo; sembrava quindi necessario attendere riprodursi di occasione opportuna prima di ripetere tentativo.

5) Waldheim mi ha poi accennato a questione requisizione legname effettuata da autorità militari inglesi nel 1945, consegnandomi breve appunto che ho assicurato verrà esaminato da uffici competenti.

6) Waldheim ha poi attirato mia particolare attenzione su contenzioso finanziario italo-austriaco ed in particolare su questione risarcimento proprietari terrieri Val Canale, chiedendo che questione venga esaminata favorevolmente da parte italiana. Ho risposto che abbiamo sollecitato Ministero Tesoro per una rapida definizione questione ed abbiamo testé incaricato nostra Ambasciata in Vienna comunicare Autorità austriache che accettiamo proposta per ripresa trattative 15 gennaio p.v.

7) È stato infine deciso dare avvio misure previste da calendario operativo.

Nell'esprime apprezzamento per risultati raggiunti ho detto che fecondo contenuto e tono amichevole attuale riunione lasciano sperare nell'inizio di una nuova era nello sviluppo relazioni italo-austriache fino a giungere conclusione accordo amicizia previsto come ultima tappa calendario operativo.

---

1 DGUE, Versamento 2017, b. 1, nn. 1055 e 1056.

2 La prima parte del presente documento (T. segreto 49070/109) pervenne alle ore 21,40 del 30 novembre, la seconda (T. segreto 49073/110) partì alle ore 1,22 del giorno seguente e pervenne alle ore 2.

3 Di questo incontro si conservano degli appunti manoscritti soltanto parzialmente trascritti e rielaborati. Dall'Appunto incompleto si ricava che oltre a Moro e Waldheim parteciparono all'incontro: «da parte austriaca: l'Amb. d'Austria a Roma, Loewenthal; il Direttore Gen. AP. al Ballhaus, Amb. Halusa; l'Amb. Kirchschlaeger; il Landesamtdirektor Kathrein; il Consigliere Tschofen; da parte italiana: il

MODUS

Segretario Generale a.i. Amb. Gaja; l'Amb. d'Italia a Vienna, Ducci; il Capo di Gab., Ministro Cottafavi; il Capo della Segreteria dell'On. Ministro, Dr. Freato; il Prof. Riccardo Monaco; il Cons. d'Amb. Fenzi; il Consigliere Pietromarchi» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 14, fasc. *Novembre 1969*). Per la versione austriaca dell'incontro vedi *Akten*, vol. VII, D. 229.

[4] Con T. 49343/762 del 2 dicembre, Ducci trasmise la traduzione del testo integrale della risposta scritta del 1° dicembre all'interpellanza sul «punto di vista del Governo Federale sui passati atti terroristici nel Sudtirolo», che Klaus inviò a Maleta. La risposta era del seguente tenore: «Mi onoro rispondere come segue a questa interpellanza. Io vorrei sottolineare che il Governo Federale austriaco e la popolazione austriaca hanno il sincero desiderio di vivere in pace ed amicizia con tutti i Paesi, soprattutto con gli Stati vicini. In anni passati, in relazione con il programma del Sudtirolo, sono state commesse da parte irresponsabile azioni di violenza che con nostro profondo rammarico hanno causato vittime umane e danni materiali. Con tutta fermezza io ripeto che noi condanniamo il ricorso alla violenza come mezzo per far valere fini politici. Le competenti Autorità austriache continueranno a procedere, conformemente all'ordine giuridico statale interno, contro ogni specie di applicazione di violenza e di attività terroristica. Questo atteggiamento è determinato non soltanto da considerazioni risultanti dai principi fondamentali generalmente riconosciuti di convivenza interstatale, ma corrisponde anche alla concezione sempre sostenuta dal Governo austriaco, di impedire con tutta decisione gli atti di violenza, nell'interesse del mantenimento del proprio ordine giuridico del benessere del proprio popolo. Il Governo federale austriaco è convinto che questa decisione contribuirà ad eliminare le tensioni e divergenze di vedute ancora esistenti tra l'Austria e l'Italia ed a consolidare i presupposti per un rinnovamento della fiducia e della collaborazione amichevole» (*Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II). Il 16 dicembre Ducci riferiva che la mozione governativa era stata approvata dal Nationalrat con 83 voti favorevoli e 79 contrari e che si erano espressi congiuntamente contro i deputati socialisti e quelli liberalnazionali, mentre il presidente del Bergisel-Bund aveva votato a favore (T. 51391/797, *ibidem*).

[5] Con T. 23650/c. del 7 dicembre, indirizzato alla Rappresentanza presso la CEE e la CEEA e all'Ambasciata a Vienna, Moro diede le seguenti istruzioni: «In merito a nostro atteggiamento circa esame domanda austriaca regolamentare relazioni economiche con Comunità, nel richiamare argomenti da me trattati con Ministro Waldheim a Copenaghen 30 novembre u.s., nonché circostanza che Cancelliere Klaus ha successivamente reso a Nationalrat preannunciata dichiarazione contro terrorismo (v. telegrammi a parte) confermasi, per opportuna conoscenza e norma linguaggio S.V., che in prossima sessione Consiglio CEE 8-9 dicembre si potrà dichiarare che consentiamo ripresa esame dossier austriaco da parte Comunità. Come noto, nostra presa posizione 29 e 30 giugno 1967 sia presso CECA che presso CEE escludeva consenso italiano "fino a quando Governo non sarà in condizioni constatare che territorio Repubblica austriaca non verrà utilizzato per organizzazione azioni terroristiche contro Stati confinanti e per rifugio terroristi stessi". Constatazione che da due anni atti terrorismo sono sostanzialmente cessati, miglioramento atmosfera rapporti italo-austriaci e dichiarazione Cancelliere Klaus ci consentono ora togliere nostra pregiudiziale. In tale occasione converrà altresì fare stato della nostra soddisfazione per i riflessi positivi che tale decisione avrà sulle aspirazioni di Vienna nei confronti della Comunità Europea, anche perché le soluzioni che saranno a suo tempo concordate in proposto varranno a far progredire il generale processo di rafforzamento della cooperazione economica fra i Paesi del continente europeo: ed è felice auspicio che il rilancio della collaborazione sia italiana che comunitaria con l'Austria avvenga nel clima di apertura che i Capi di Stato e di Governo dei Sei hanno stabilito alla Conferenza dell'Aja» (DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia*, b. 15, fasc. *Dicembre 1969*). L'8 dicembre Pedini telegraferà a Vienna quanto segue: «In Consiglio Comunità Europee 8 corrente, a nome Governo italiano ho tolto nostra pregiudiziale contraria proseguimento lavori per sviluppo rapporti tra Austria e le Comunità Europee prendendo atto graduale scomparsa terrorismo e ferma presa di posizione Governo austriaco contro attività terroristiche ribadita da Cancelliere Klaus 1° corrente. Ho sottolineato riflessi positivi che nostro atteggiamento potrà avere su sviluppo rapporti tra Austria e le Comunità Europee nell'interesse del generale processo di cooperazione e di integrazione europea. Ho infine dichiarato che da parte italiana si è favorevoli a inizio immediato contatti fra Commissione e Austria per accertare basi per sollecita conclusione accordo interinale (in vista successivo accordo più ampio) come desiderio da parte austriaca» (T. 50182/572, *ibidem*).

[6] La parafatura dell'accordo ebbe luogo a Vienna alla Ballhausplatz il 2 dicembre alle 12,30 (T. 49341/760, in *Telegrammi ordinari 1969*, *Austria arrivo*, vol. II). Per la dichiarazione del Governo italiano in Parlamento e il dibattito che ne seguì vedi D. 576, nota 3.

[7] Il testo del comunicato congiunto fu pubblicato il 1° dicembre da «Il Popolo» e dall'agenzia APA. Il primo fu diramato dal Servizio Stampa e Informazione con Telespr. urgente 133/4496 del 6 dicembre a tutte le Rappresentanze diplomatiche, e per conoscenza alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, alla Segreteria Generale e alle Direzioni Generali e Servizi. Il testo integrale pubblicato dall'APA fu trasmesso in traduzione da Ducci con Telespr. 4404 del 4 dicembre al Ministero degli Affari Esteri, all'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio, al Gabinetto del Ministero dell'Interno, e ai Consolati Generali a Innsbruck e Klagenfurt (entrambi in DGAP, Uff. II, *Alto Adige, Sviluppo della controversia, Contatti italo-austriaci*, b. 30, rispettivamente ai nn. 2310 e 2304).

MODUS

APPENDICI

MODUS

APPENDICE I

Cariche istituzionali, Uffici, Rappresentanze
(10 dicembre 1964-30 novembre 1969)[1]

Cariche istituzionali

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Segni Antonio, fino al 6 dicembre 1964
Saragat Giuseppe, dal 28 dicembre 1964

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Moro Aldo, fino al 24 giugno 1968
Leone Giovanni, dal 24 giugno al 12 dicembre 1968
Rumor Mariano, dal 12 dicembre 1968

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Saragat Giuseppe, fino al 28 dicembre 1964
Moro Aldo (*interim*), dal 28 dicembre 1964 al 5 marzo 1965
Fanfani Amintore, dal 5 marzo al 30 dicembre 1965
Moro Aldo (*interim*), dal 30 dicembre 1965 al 23 febbraio 1966
Fanfani Amintore, dal 23 febbraio 1966 al 5 giugno 1968
Moro Aldo (*interim*), dal 5 al 24 giugno 1968
Medici Giuseppe, dal 24 giugno al 12 dicembre 1968
Nenni Pietro, dal 12 dicembre 1968 al 6 agosto 1969
Moro Aldo, dal 6 agosto 1969

SOTTOSEGRETARI DI STATO

Storchi Ferdinando, fino al 26 febbraio 1966
Lupis Giuseppe, fino al 26 giugno 1968
Zagari Mario, fino al 26 giugno 1968
Oliva Giorgio, dal 26 febbraio 1966 al 12 dicembre 1968

[1] Dati tratti dalle seguenti pubblicazioni periodiche del Ministero degli Affari Esteri: *Uffici dell'Amministrazione Centrale*; *Elenchi del personale*; *Annuario diplomatico della Repubblica Italiana; Bollettino del Ministero degli Affari Esteri*.

MODUS

Malfatti Franco Maria, dal 26 giugno 1968 al 7 agosto 1969
Zagari Mario, dal 14 dicembre 1968 al 7 agosto 1969
Pedini Mario, dal 14 dicembre 1968
Coppo Dionigi, dal 7 agosto 1969

Uffici del Ministero degli Affari Esteri

CAPO DI GABINETTO

Malfatti di Montetretto Francesco, fino al 31 dicembre 1964
Marchiori Carlo, dal 16 marzo al 29 dicembre 1965
Pompei Gian Franco, dal 30 dicembre 1965 al 24 febbraio 1966
Marchiori Carlo, dal 24 febbraio 1966 al 5 giugno 1968
Pompei Gian Franco, dal 25 giugno 1968 al 30 giugno 1969
Cottafavi Luigi, dal 6 agosto 1969

VICE CAPO DI GABINETTO

Marras Raffaele, fino al 31 dicembre 1964
Farinelli Gianfranco, dal 18 marzo 1965 al 18 giugno 1967
Barzini Ugo, dal 1° settembre 1967 al 6 ottobre 1968
Bottai Bruno, dal 9 ottobre 1968 al 30 giugno 1969
Giotta Lucifero Enrico, dal 10 settembre 1969

SEGRETARIO GENERALE

Cattani Attilio, fino al 30 aprile 1965
Catalano di Melilli Felice, dal 1° maggio 1965 all'11 settembre 1966
Ortona Egidio, dal 12 settembre 1966 al 10 giugno 1967
Caruso Casto, dal 18 giugno 1967 al 31 ottobre 1969
Gaja Roberto (*interim*), dal 1° novembre 1969

DIREZIONE GENERALE AFFARI POLITICI

Direttore Generale
Gaja Roberto

MODUS

Vice Direttore Generale
Gasparini Carlo, fino all'8 agosto 1967
Perrone Capano Carlo, dal 9 agosto 1967

Capo Segreteria 10A[2]
Bellia Franco, fino al 14 settembre 1965
Fenzi Benedetto, dall'11 ottobre 1965 al 31 maggio 1968

Capo Ufficio II[3]
Terruzzi Giulio, fino al 9 agosto 1966
De Benedictis Vincenzo, dal 10 agosto 1966 al 31 maggio 1968
Fenzi Benedetto, dal 1° giugno 1968

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO[4]

Capo Servizio
Monaco Riccardo, fino al 25 giugno 1965
Maresca Adolfo, dal 26 giugno 1965 al 17 febbraio 1967
De Novellis Gennaro, dal 1° dicembre 1968

SERVIZIO STORICO E DOCUMENTAZIONE (già SERVIZIO STUDI)[4]

Capo Servizio
Toscano Mario, professore universitario, fino al 1968
Valsecchi Franco, professore universitario, dal 1969

Rappresentanze Diplomatiche Italiane All'estero

AUSTRIA

Ambasciatore a Vienna
Martino Enrico, fino all'11 ottobre 1967
Ducci Roberto, dal 12 ottobre 1967

---

[2] La Segreteria 10A è soppressa con Circolare n. 9 del 25 marzo 1968.

[3] Competenze: Austria – Irlanda – San Marino – Santa Sede – Svezia – Svizzera – Finlandia. Con Circolare n. 9 del 25 marzo 1968 le competenze dell'Ufficio II sono modificate come segue: Austria – Irlanda – Svezia – Svizzera.

[4] Con DPR 5 gennaio 1967, n. 18 il Servizio, già posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale, è reso autonomo.

MODUS

Console Generale a Innsbruck

Manca di Villahermosa e Santa Croce Enrico, fino al 26 maggio 1968

Restivo Antonino, dal 27 maggio 1968

RAPPRESENTANZA PERMANENTE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE - BRUXELLES

Capo rappresentanza

Venturini Antonio, fino al 15 aprile 1967

Bombassei Frascani de Vettor Giorgio, dal 16 aprile 1967

RAPPRESENTANZA PERMANENTE PRESSO LE NAZIONI UNITE - NEW YORK

Capo rappresentanza

Vinci Piero

RAPPRESENTANZA PERMANENTE PRESSO IL CONSIGLIO D'EUROPA - STRASBURGO

Capo rappresentanza

Marieni Alberto, fino al 29 dicembre 1966

Assettati Augusto, dal 30 dicembre 1966 al 31 maggio 1968

Giglioli Carlo Enrico, dal 25 aprile 1969

Rappresentanze Diplomatiche Estere in Italia

AUSTRIA

Ambasciatore a Roma

Löwenthal-Clumecky Max.

MODUS

APPENDICE II

Misure a favore delle popolazioni altoatesine («pacchetto»), versioni 1964-1969

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	**versione del 15 settembre 1966 (120 misure)**	**versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)**	**versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)**	**versione del novembre 1969 (137 misure)**
	MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO REGIONI E PROBLEMI DI FRONTIERA	MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO REGIONI E PROBLEMI DI FRONTIERA		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MISURE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ALTOATESINA	TESTO COORDINATO DELLE MISURE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ALTOATESINA (15 SETTEMBRE 1966)	TESTO COORDINATO DELLE MISURE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ALTOATESINA (15 FEBBRAIO 1967)	MISURE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ALTOATESINE	MISURE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ALTOATESINE
	I. Misure da adottare con modifiche del vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	I. Misure da adottare con modifiche del vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	I. Misure da adottare con modifiche del vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	I. Misure da adottare con modifiche del vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
				(1) Modifica dell'art. 4, I comma, per inserire, dopo «interessi nazionali», l'inciso «tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali».
1) Modifica degli artt. 4, 5 e 11 per trasferire alle Provincie di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:	1) Modifica e integrazione degli artt. 4, 5 e 11 per trasferire alle Provincie di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:	1) Modifica e integrazione degli artt. 4, 5 e 11 per trasferire alle Provincie di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:	1) Modifica e integrazione degli artt. 4, 5 e 11 per trasferire alle Provincie di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:	Modifica e integrazione degli artt. 4, 5 e 11 per trasferire alle Province di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:
a) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;	(1) a) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;	(1) a) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;	(1) a) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;	(2) a) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
b) caccia e pesca;	(2) b) caccia e pesca;	(2) b) caccia e pesca;	(2) b) caccia e pesca;	(3) b) caccia e pesca;
c) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;	(3) c) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;	(3) c) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;	(3) c) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;	(4) c) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;	(4) d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;	(4) d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;	(4) d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;	(5) d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
e) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la competenza per la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; obbligo del parere della Provincia nel caso di concessioni di competenza di altre autorità, riguardanti servizi che attraversino il territorio provinciale;	(5) e) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la competenza per la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; obbligo del parere della Provincia nel caso di concessioni di competenza di altre autorità, riguardanti servizi che attraversino il territorio provinciale;	(5) e) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la competenza per la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; obbligo del parere della Provincia nel caso di concessioni di competenza di altre autorità, riguardanti servizi che attraversino il territorio provinciale;	(5) e) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la competenza per la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; obbligo del parere della Provincia nel caso di concessioni di competenza di altre autorità, riguardanti servizi che attraversino il territorio provinciale;	(6) e) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la competenza per la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; obbligo del parere della Provincia nel caso di concessioni di competenza di altre autorità, riguardanti servizi che attraversino il territorio provinciale;
f) assunzione diretta di servizi pubblici;	(6) f) assunzione diretta di servizi pubblici;	(6) f) assunzione diretta di servizi pubblici;	(6) f) assunzione diretta di servizi pubblici;	(7) f) assunzione diretta di servizi pubblici;
g) turismo ed industria alberghiera (compresi le guide ed i portatori alpini e le scuole di sci);	(7) g) turismo ed industria alberghiera (compresi le guide ed i portatori alpini e le scuole di sci);	(7) g) turismo ed industria alberghiera (compresi le guide ed i portatori alpini e le scuole di sci);	(7) g) turismo ed industria alberghiera (compresi le guide ed i portatori alpini e le scuole di sci);	(8) g) turismo ed industria alberghiera (compresi le guide ed i portatori alpini e le scuole di sci);
h) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;	(8) h) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;	(8) h) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;	(8) h) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;	(9) h) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
i) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;	(9) i) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;	(9) i) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;	(9) i) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;	(10) i) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
l) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;	(10) l) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;	(10) l) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;	(10) l) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive. Il Governo italiano favorirà un'intesa fra la RAI-TV e la TV dell'area linguistica tedesca (Svizzera, Austria, Germania, ecc.) per l'utilizzazione dei programmi. L'attuale trasmissione di programmi in lingua tedesca verrà sviluppata nella misura del possibile;	(11) l) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive. Il Governo italiano favorirà un'intesa fra la RAI-TV e la TV dell'area linguistica tedesca (Svizzera, Austria, Germania, ecc.) per l'utilizzazione dei programmi. L'attuale trasmissione di programmi in lingua tedesca verrà sviluppata nella misura del possibile (direttiva politica per il Governo);
m) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale – quale la GESCAL – esercitino nella Provincia con finanziamenti pubblici;	(11) m) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che Enti a carattere extraprovinciale – quale la GESCAL – esercitino nella Provincia con finanziamenti pubblici;	(11) m) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che Enti a carattere extraprovinciale – quale la GESCAL – esercitino nella Provincia con finanziamenti pubblici;	(11) m) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che Enti a carattere extraprovinciale – quale la GESCAL – esercitino nella Provincia con finanziamenti pubblici;	(12) m) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che Enti a carattere extraprovinciale – quale la GESCAL – esercitino nella Provincia con finanziamenti pubblici;
n) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;	(12) n) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;	(12) n) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;	(12) n) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;	(13) n) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
o) costituzione e funzionamento di Commissioni comunali e provinciale per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento, nonché per la vigilanza sull'osservanza del diritto di precedenza dei residenti nella Provincia, ai fini del collocamento e del principio della parità dei lavoratori appartenenti ai gruppi etnici;	(13) o) costituzione e funzionamento di Commissioni comunali e provinciale per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;	(13) o) costituzione e funzionamento di Commissioni comunali e provinciale per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;	(13) o) costituzione e funzionamento di Commissioni comunali e provinciale per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;	(14) o) costituzione e funzionamento di Commissioni comunali e provinciale per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
p) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con norme di attuazione, da adottarsi nel termine di un anno dalla modifica dello Statuto, verranno indicati i beni del patrimonio storico ed artistico situati nelle Provincie, che hanno interesse nazionale e che sono pertanto esclusi dalla competenza provinciale, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale.	(14) p) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con norme di attuazione, da adottarsi nel termine di un anno dalla modifica dello Statuto, verranno indicati i beni del patrimonio storico ed artistico situati nelle Provincie, che hanno interesse nazionale e che sono pertanto esclusi dalla competenza provinciale, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;	(14) p) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con norme di attuazione, da adottarsi nel termine di un anno dalla modifica dello Statuto, verranno indicati i beni del patrimonio storico ed artistico situati nelle Provincie, che hanno interesse nazionale e che sono pertanto esclusi dalla competenza provinciale, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;	(14) p) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con norme di attuazione, da adottarsi nel termine di un anno dalla modifica dello Statuto, verranno indicati i beni del patrimonio storico ed artistico situati nelle Provincie, che hanno interesse nazionale e che sono pertanto esclusi dalla competenza provinciale, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;	(15) p) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; con norme di attuazione, da adottarsi nel termine di un anno dalla modifica dello Statuto, verranno indicati i beni del patrimonio storico ed artistico situati nelle Province, che hanno interesse nazionale e che sono pertanto esclusi dalla competenza provinciale, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
	(15) q) opere idrauliche della III, IV e V categoria e parere obbligatorio delle provincie per le opere della I e II categoria. Lo Stato e la Provincia predisporranno un piano annuale di coordinamento per le opere idrauliche di rispettiva competenza;	(15) q) opere idrauliche della III, IV e V categoria e parere obbligatorio delle provincie per le opere della I e II categoria. Lo Stato e la Provincia predisporranno un piano annuale di coordinamento per le opere idrauliche di rispettiva competenza;	(15) q) opere idrauliche della III, IV e V categoria e parere obbligatorio delle Provincie per le opere della I e II categoria. Lo Stato e la Provincia predisporranno d'intesa un piano annuale di coordinamento per le opere idrauliche di rispettiva competenza;	(16) q) opere idrauliche della III, IV e V categoria e parere obbligatorio delle Province per le opere della I e II categoria. Lo Stato e la Provincia predisporranno d'intesa un piano annuale di coordinamento per le opere idrauliche di rispettiva competenza;
	(16) r) assistenza e beneficenza.	(16) r) assistenza e beneficenza.	(16) r) assistenza e beneficenza [aggiunta ms: *pubblica*].	(17) r) assistenza e beneficenza pubblica.
2) Modifica della dizione del n. 1 dell'art. 5 da «ordinamento dei Comuni e delle Provincie» in «ordinamento dei Comuni».	(17) 2) Modifica della dizione del n. 1 dell'art. 5 da «ordinamento dei Comuni e delle Provincie» in «ordinamento dei Comuni».	(17) 2) Modifica della dizione del n. 1 dell'art. 5 da «ordinamento dei Comuni e delle Provincie» in «ordinamento dei Comuni».	(17) 2) Modifica della dizione del n. 1 dell'art. 5 da «ordinamento dei Comuni e delle Provincie» in «ordinamento dei Comuni».	(18) 2) Modifica della dizione del n. 1 dell'art. 5 da «ordinamento dei Comuni e delle Province» in «ordinamento dei Comuni».
			3) Modifica della dizione del n. 2 dell'art. 5 in «ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».	3) Modifica della dizione del n. 2 dell'art. 5 in «ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».
			4) Aggiunta all'art. 5 [*sic*] della competenza «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri».	4) Aggiunta all'art. 4 della competenza «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri».
3) Modifica degli artt. 5 e 12 per attribuire alle Provincie competenza legislativa secondaria nelle seguenti materie:	3) Modifica e integrazione degli artt. 5 e 12 per attribuire alle Provincie competenza legislativa secondaria nelle seguenti materie:	3) Modifica e integrazione degli artt. 5 e 12 per attribuire alle Provincie competenza legislativa secondaria nelle seguenti materie:	5) Modifica e integrazione degli artt. 5 e 12 per attribuire alle Provincie competenza legislativa secondaria nelle seguenti materie:	Modifica e integrazione degli artt. 5 e 12 per attribuire alle Province competenza legislativa secondaria nelle seguenti materie:
a) commercio;	(18) a) commercio;	(18) a) commercio;	(18) a) commercio;	(19) a) commercio;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
b) apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche;	(19) b) apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche;	(19) b) apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche;	(19) b) apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche;	(20) b) apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche;
c) istruzione professionale.	(20) c) istruzione professionale;	(20) c) istruzione professionale;	(20) c) istruzione professionale;	(21) c) istruzione professionale;
	(21) d) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;	(21) d) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;	(21) d) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;	(22) d) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
	(22) e) incremento della produzione industriale. Sulle somme annualmente stanziate a carico del Bilancio dello Stato, in attuazione di leggi che prevedono l'intervento finanziario per la incentivazione delle attività industriali, il Ministero dell'Industria concederà alla Provincia di Bolzano le quote dei fondi destinati alla medesima. Tali quote saranno determinate, sentita la Provincia di Bolzano, tenendo conto della possibilità di bilancio e del bisogno delle popolazioni. La utilizzazione dei fondi citati sarà fatta in accordo fra lo Stato e la Provincia;	(22) e) incremento della produzione industriale. Sulle somme annualmente stanziate a carico del Bilancio dello Stato, in attuazione di leggi che prevedono l'intervento finanziario per la incentivazione delle attività industriali, il Ministero dell'Industria concederà alla Provincia di Bolzano le quote dei fondi destinati alla medesima. Tali quote saranno determinate, sentita la Provincia di Bolzano, tenendo conto della possibilità di bilancio e del bisogno delle popolazioni. La utilizzazione dei fondi citati sarà fatta in accordo fra lo Stato e la Provincia;	(22) e) incremento della produzione industriale. Sulle somme annualmente stanziate a carico del Bilancio dello Stato, in attuazione di leggi che prevedono l'intervento finanziario per la incentivazione delle attività industriali, il Ministero dell'Industria concederà alla Provincia di Bolzano le quote dei fondi destinati alla medesima. Tali quote saranno determinate, sentita la Provincia di Bolzano, tenendo conto della possibilità di bilancio e del bisogno delle popolazioni. La utilizzazione dei fondi citati sarà fatta in accordo fra lo Stato e la Provincia;	(23) e) incremento della produzione industriale. Sulle somme annualmente stanziate a carico del Bilancio dello Stato, in attuazione di leggi che prevedono l'intervento finanziario per la incentivazione delle attività industriali, il Ministero dell'Industria concederà alla Provincia di Bolzano le quote dei fondi destinati alla medesima. Tali quote saranno determinate, sentita la Provincia di Bolzano, tenendo conto della possibilità di bilancio e del bisogno delle popolazioni. La utilizzazione dei fondi citati sarà fatta in accordo fra lo Stato e la Provincia;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
	(23) f) utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, avviene in base ad un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto composto di rappresentanti dello Stato e della Provincia;	(23) f) utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, avviene in base ad un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto composto di rappresentanti dello Stato e della Provincia;	(23) f) utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, avviene in base ad un piano generale da stabilirsi d'intesa da un Comitato composto di rappresentanti dello Stato e della Provincia;	(24) f) utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, avviene in base ad un piano generale da stabilirsi d'intesa da un Comitato composto di rappresentanti dello Stato e della Provincia;
	(24) g) costituzione e funzionamento di Commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;	(24) g) costituzione e funzionamento di Commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;	(24) g) costituzione e funzionamento di Commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;	(25) g) costituzione e funzionamento di Commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
	(25) h) igiene e sanità.	(25) h) igiene e sanità.	(25) h) igiene e sanità.	(26) h) igiene e sanità ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.
	4) Modifica e integrazione dell'art. 8 dello Statuto per trasferire alle Provincie:	4) Modifica e integrazione dell'art. 8 dello Statuto per trasferire alle Provincie:	6) Modifica e integrazione dell'art. 8 dello Statuto per trasferire alle Provincie:	Modifica e integrazione dell'art. 8 dello Statuto per trasferire alle Province:
	(26) a) la competenza per la nomina dei Presidenti e Vice Presidenti della Cassa di Risparmio sentito il Ministero del Tesoro;	(26) a) la competenza per la nomina dei Presidenti e Vice Presidenti della Cassa di Risparmio sentito il Ministero del Tesoro;	(26) a) la competenza per la nomina dei Presidenti e Vice Presidenti della Cassa di Risparmio sentito il Ministero del Tesoro;	(27) a) la competenza per la nomina dei Presidenti e Vice Presidenti della Cassa di Risparmio sentito il Ministero del Tesoro;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
	b) la competenza per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari per le Aziende di credito a carattere provinciale e regionale previo parere del Ministero del Tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella Provincia di Bolzano di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del Tesoro sentita la Provincia. Possibilità di far luogo alla richiesta istituzione di un «Ente centrale provinciale di Credito per le Casse di Risparmio e Rurali locali».	b) la competenza per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari per le Aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale previo parere del Ministero del Tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella Provincia di Bolzano di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del Tesoro sentita la Provincia. Possibilità di far luogo alla richiesta istituzione di un «Ente centrale provinciale di Credito per le Casse di Risparmio e Rurali locali».	b) la competenza per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari per le Aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale previo parere del Ministero del Tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella Provincia di Bolzano di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del Tesoro sentita la Provincia.	(28) b) la competenza per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari per le Aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale previo parere del Ministero del Tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella Provincia di Bolzano di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del Tesoro sentita la Provincia.
	(27) 5) In materia di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le previsioni dell'art. 9 dello Statuto, in quanto applicabili, saranno riferite alle Provincie in luogo della Regione. Il Ministero dell'Industria adotterà le sue decisioni in merito all'attività dell'ENEL nelle Provincie sentite le Amministrazioni provinciali.	(27) 5) In materia di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le previsioni dell'art. 9 dello Statuto, in quanto applicabili, saranno riferite alle Provincie in luogo della Regione. Il Ministero dell'Industria adotterà le sue decisioni in merito all'attività dell'ENEL nelle Provincie sentite le Amministrazioni provinciali.	(27) 7) In materia di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le previsioni dell'art. 9 dello Statuto, in quanto applicabili, saranno riferite alle Provincie in luogo della Regione. Il Ministero dell'Industria adotterà le sue decisioni in merito all'attività dell'ENEL nelle Provincie sentite le Amministrazioni provinciali.	(29) 5) In materia di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le previsioni dell'art. 9 dello Statuto, in quanto applicabili, saranno riferite alle Province in luogo della Regione. Il Ministero dell'Industria adotterà le sue decisioni in merito all'attività dell'ENEL nelle Province sentite le amministrazioni provinciali.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
	(28) 6) Modifica dell'art. 10 dello Statuto per la devoluzione alle Provincie delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al penultimo comma, in base al quale la Regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'ENEL.	(28) 6) Modifica dell'art. 10 dello Statuto per la devoluzione alle Provincie delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al penultimo comma, in base al quale la Regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'ENEL.	(28) 8) Modifica dell'art. 10 dello Statuto per la devoluzione alle Provincie delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terzultimo comma, in base al quale la Regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'ENEL.	(30) 6) Modifica dell'art. 10 dello Statuto per la devoluzione alle Province delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terzultimo comma, in base al quale la Regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'ENEL.
4) Modifica degli artt. 11 e 12 per attribuire alle Provincie competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:	7) Modifica e integrazione degli artt. 11 e 12 per attribuire alle Provincie competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:	7) Modifica e integrazione degli artt. 11 e 12 per attribuire alle Provincie competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:	9) Modifica e integrazione degli artt. 11 e 12 per attribuire alle Provincie competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:	Modifica e integrazione degli artt. 11 e 12 per attribuire alle Province competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:
a) scuola materna e assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la Provincia ha competenza legislativa, facendo salva la legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1;	(29) a) scuola materna e assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la Provincia ha competenza legislativa, facendo salva la legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1;	(29) a) scuola materna e assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la Provincia ha competenza legislativa, facendo salva la legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1;	(29) a) scuola materna e assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la Provincia ha competenza legislativa, facendo salva la legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1;	(31) a) scuola materna; (32) b) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la Provincia ha competenza legislativa, facendo salva la legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1;
b) edilizia scolastica salvo l'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione per i programmi edilizi;	(30) b) edilizia scolastica salvo l'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione per i programmi edilizi;	(30) b) edilizia scolastica. Nel caso in cui lo Stato interviene con propri fondi in esecuzione di piani nazionali straordinari, l'impiego dei fondi sarà fatto d'intesa con la Provincia;	(30) b) edilizia scolastica. Nel caso in cui lo Stato interviene con propri fondi in esecuzione di piani nazionali straordinari, l'impiego dei fondi sarà fatto d'intesa con la Provincia;	(33) c) edilizia scolastica. Nel caso in cui lo Stato interviene con propri fondi in esecuzione di piani nazionali straordinari, l'impiego dei fondi sarà fatto d'intesa con la Provincia;
c) organizzazione e funzionamento dei corsi di avviamento professionale.	(31) c) organizzazione e funzionamento dei corsi di avviamento [corr. ms: *addestramento*] professionale.	(31) c) organizzazione e funzionamento dei corsi di avviamento professionale.	(31) c) addestramento professionale.	(34) d) addestramento professionale.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
5) Modifica ed integrazione dell'art. 15 per stabilire come segue l'organizzazione degli uffici e servizi scolastici:	8) Modifica ed integrazione dell'art. 15 per stabilire come segue l'organizzazione degli uffici e servizi scolastici:	8) Modifica ed integrazione dell'art. 15 per stabilire come segue l'organizzazione degli uffici e servizi scolastici:	10) Modifica ed integrazione dell'art. 15 per stabilire come segue l'organizzazione degli uffici e servizi scolastici:	Modifica ed integrazione dell'art. 15 per stabilire come segue l'organizzazione degli uffici e servizi scolastici:
a) Sovrintendente scolastico nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentita la G.P. di Bolzano per l'amministrazione della scuola italiana e con compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella ladina;	(32) a) Sovrintendente scolastico nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentita la G.P. di Bolzano per l'amministrazione della scuola italiana e con compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella ladina;	(32) a) Sovrintendente scolastico nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentita la G.P. di Bolzano, per l'amministrazione della scuola italiana e con compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella ladina;	(32) a) Sovrintendente scolastico nominato dal Ministero della Pubblica istruzione, sentita la G.P. di Bolzano, per l'amministrazione della scuola italiana e con compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella ladina;	(35) a) Sovrintendente scolastico nominato, sentita la G.P. di Bolzano, dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e con compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella nei comuni ladini di cui alla misura 69;
	(33) b) nomina, da parte della Giunta provinciale, sentito il Ministero della Pubblica Istruzione, di un Intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca, con competenza sulla scuola elementare, media e secondaria di II grado in lingua tedesca;	(33) b) nomina, da parte della Giunta provinciale, sentito il Ministero della Pubblica Istruzione, di un Intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca, con competenza sulla scuola elementare, media e secondaria di II grado in lingua tedesca;	(33) b) nomina, da parte della Giunta provinciale, sentito il Ministero della Pubblica Istruzione, di un Intendente scolastico per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) in lingua tedesca su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nell'ambito del Consiglio scolastico provinciale;	(36) b) nomina, da parte della Giunta provinciale, sentito il Ministero della Pubblica Istruzione, di un Intendente scolastico per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) in lingua tedesca su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nell'ambito del Consiglio scolastico provinciale;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
			c) nomina da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo ladino, nell'ambito del Consiglio scolastico provinciale, di un Intendente per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) ladina;	(37) c) nomina da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo ladino, nell'ambito del Consiglio scolastico provinciale, di un Intendente per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) nei comuni ladini;
b) nomina da parte del Ministero della Pubblica Istruzione della Commissione per gli esami di Stato per le scuole in lingua tedesca;	(34) c) nomina da parte del Ministero della Pubblica Istruzione della Commissione per gli esami di Stato per le scuole in lingua tedesca;	(34) c) nomina da parte del Ministero della Pubblica Istruzione della Commissione per gli esami di Stato per la scuola in lingua tedesca, d'intesa con la Provincia;	(34) d) nomina da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dei Presidenti e delle Commissioni per gli esami di Stato per la scuola in lingua tedesca, d'intesa con la Provincia;	(38) d) nomina da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dei Presidenti e delle Commissioni per gli esami di Stato per la scuola in lingua tedesca, di intesa con la Provincia;
c) parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole in lingua tedesca e dichiarazione, per tipo di scuola, della equipollenza dei diplomi finali;	(35) d) parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole in lingua tedesca e dichiarazione, per tipo di scuola, della equipollenza dei diplomi finali;	(35) d) parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole nella Provincia di Bolzano ai fini della equipollenza dei diplomi finali;	(35) e) parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole nella Provincia di Bolzano ai fini della equipollenza dei diplomi finali;	(39) e) parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole nella Provincia di Bolzano ai fini della equipollenza dei diplomi finali;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
d) passaggio alle dipendenze della Provincia di Bolzano del personale amministrativo del Provveditorato agli Studi addetto alle scuole di lingua tedesca e ladina;	(36) e) passaggio alle dipendenze della Provincia di Bolzano del personale amministrativo del Provveditorato agli Studi addetto alle scuole di lingua tedesca;	(36) e) passaggio alle dipendenze della Provincia di Bolzano del personale amministrativo del Provveditorato agli Studi addetto alle scuole di lingua tedesca, nonché del personale amministrativo delle Segreterie delle direzioni didattiche di dette scuole;	(36) f) passaggio alle dipendenze della Provincia di Bolzano del personale amministrativo del Provveditorato agli Studi addetto alle scuole di lingua tedesca, del personale amministrativo delle Segreterie delle scuole medie e secondarie e del personale amministrativo degli Ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche di lingua tedesca;	(40) f) passaggio alle dipendenze della Provincia di Bolzano del personale amministrativo del Provveditorato agli Studi addetto alle scuole di lingua tedesca, del personale amministrativo delle Segreterie delle scuole medie e secondarie e del personale amministrativo degli Ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche di lingua tedesca;
e) ferma restando la dipendenza organica dallo Stato di tutto il personale insegnante, devoluzione alla Provincia di Bolzano di provvedimenti in materia di trasferimenti, congedi, aspettative, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dal grado e dallo stipendio limitatamente al personale insegnante delle scuole in lingua tedesca e ladina (materne, elementari, media e secondaria di II grado che passano alla Provincia);	(37) f) ferma restando la dipendenza organica dallo Stato di tutto il personale insegnante, devoluzione all'Intendente per la scuola in lingua tedesca dei provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dal grado e dallo stipendio, limitatamente al personale insegnante delle scuole in lingua tedesca (materna, elementare, media e secondaria di II grado che passano alla Provincia). Contro i suddetti provvedimenti dell'Intendente scolastico è ammesso il ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione che decide in via definitiva sentito il Sovraintendente scolastico;	(37) f) ferma restando la dipendenza organica dallo Stato di tutto il personale insegnante, devoluzione all'Intendente per la scuola in lingua tedesca dei provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dal grado e dallo stipendio, limitatamente al personale insegnante delle scuole in lingua tedesca (materna, elementare, media e secondaria di II grado che passano alla Provincia). Contro i suddetti provvedimenti dell'Intendente scolastico è ammesso il ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione che decide in via definitiva sentito il Sovraintendente scolastico;	(37) g) ferma restando la dipendenza organica dallo Stato di tutto il personale insegnante, delega all'Intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello della scuola ladina dei provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dal grado e dallo stipendio, limitatamente al personale insegnante delle rispettive scuole materne, elementari e secondarie (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica). Contro i suddetti provvedimenti dell'Intendente scolastico è ammesso il ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione che decide in via definitiva sentito il Sovraintendente scolastico;	(41) g) ferma restando la dipendenza organica dallo Stato di tutto il personale insegnante, devoluzione all'Intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello della scuola nei comuni ladini dei provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dal grado e dallo stipendio, limitatamente al personale insegnante delle rispettive scuole materne, elementari e secondarie (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica). Contro i suddetti provvedimenti dell'Intendente scolastico è ammesso il ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione che decide in via definitiva sentito il Sovraintendente scolastico;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
f) modifica del quarto comma dell'art. 15 dello Statuto come segue: I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei Consigli provinciali scolastico e di disciplina dei maestri di Bolzano. I rappresentanti degli insegnanti in seno al Consiglio scolastico provinciale sono designati su base elettiva dal personale delle scuole e proporzionalmente al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il Consiglio scolastico, oltre ai normali compiti istituzionali, deve essere consultato obbligatoriamente sulle seguenti materie: istituzione e soppressione di scuole; programmi ed orari; materie di insegnamento e loro raggruppamento; formazione della terna per la nomina dell'Intendente scolastico;	(38) g) modifica del quarto comma dell'art. 15 dello Statuto come segue: I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei Consigli provinciali scolastico e di disciplina dei maestri di Bolzano. I rappresentanti degli insegnanti in seno al Consiglio scolastico provinciale sono designati su base elettiva dal personale delle scuole e proporzionalmente al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il Consiglio scolastico, oltre ai normali compiti istituzionali deve essere consultato obbligatoriamente sulle seguenti materie: istituzione e soppressione di scuole; programmi ed orari; materie di insegnamento e loro raggruppamento;	(38) g) modifica del quarto comma dell'art. 15 dello Statuto come segue: I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei Consigli provinciali scolastico e di disciplina dei maestri di Bolzano. I rappresentanti degli insegnanti in seno al Consiglio scolastico provinciale sono designati su base elettiva dal personale delle scuole e proporzionalmente al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il Consiglio scolastico, oltre ai normali compiti istituzionali deve essere consultato obbligatoriamente sulle seguenti materie: istituzione e soppressione di scuole; programmi ed orari; materie di insegnamento e loro raggruppamento; formazione della terna per la nomina dell'Intendente scolastico per la scuola di lingua tedesca;	(38) h) modifica del quarto comma dell'art. 15 dello Statuto come segue: I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei Consigli provinciali scolastico e di disciplina dei maestri di Bolzano. I rappresentanti degli insegnanti in seno al Consiglio scolastico provinciale sono designati su base elettiva dal personale delle scuole e proporzionalmente al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il Consiglio scolastico, oltre ai normali compiti istituzionali deve essere consultato obbligatoriamente sulle seguenti materie: istituzione e soppressione di scuole; programmi ed orari; materie di insegnamento e loro raggruppamento;	(42) h) modifica del quarto comma dell'art. 15 dello Statuto come segue: I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei Consigli provinciali scolastico e di disciplina dei maestri di Bolzano. I rappresentanti degli insegnanti in seno al Consiglio scolastico provinciale sono designati su base elettiva dal personale delle scuole e proporzionalmente al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il Consiglio scolastico, oltre ai normali compiti istituzionali deve essere consultato obbligatoriamente sulle seguenti materie: istituzione e soppressione di scuole; programmi ed orari; materie di insegnamento e loro raggruppamento;
g) insegnamento della seconda lingua nelle scuole di ogni ordine e grado da parte di insegnanti per i quali tale lingua è la materna;	(39) h) insegnamento della seconda lingua nelle scuole di ogni ordine e grado da parte di insegnanti per i quali tale lingua è la materna;	(39) h) insegnamento della seconda lingua nelle scuole di ogni ordine e grado da parte di insegnanti per i quali tale lingua è la materna;	(39) i) insegnamento della seconda lingua nelle scuole di ogni ordine e grado da parte di insegnanti per i quali tale lingua è la materna;	(43) i) insegnamento della seconda lingua nelle scuole di ogni ordine e grado da parte di insegnanti per i quali tale lingua è la materna;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
h) insegnamento della seconda lingua dalla terza classe delle scuole elementari;	(40) i) insegnamento della seconda lingua dalla terza classe delle scuole elementari;	(40) i) insegnamento della seconda lingua dalla terza classe delle scuole elementari;	(40) l) insegnamento della seconda lingua dalla terza classe delle scuole elementari;	(44) l) insegnamento della seconda lingua dalla terza classe delle scuole elementari;
i) prescrizione della semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci per l'iscrizione alle scuole dei vari gruppi linguistici;	(41) l) prescrizione della semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci per l'iscrizione alle scuole dei vari gruppi linguistici. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Sovraintendente scolastico;	(41) l) prescrizione della semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci per l'iscrizione alle scuole dei vari gruppi linguistici. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa da parte del padre o di chi ne fa le veci;	(41) m) prescrizione della semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci per l'iscrizione alle scuole dei vari gruppi linguistici. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa da parte del padre o di chi ne fa le veci;	(45) m) prescrizione della semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci per l'iscrizione alle scuole dei vari gruppi linguistici. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa da parte del padre o di chi ne fa le veci;
l) la emanazione delle norme di attuazione dovrà avvenire entro un anno dalle modifiche statutarie, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;	(42) m) la emanazione delle norme di attuazione dovrà avvenire entro un anno dalle modifiche statutarie, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;	(42) m) la emanazione delle norme di attuazione dovrà avvenire entro un anno dalle modifiche statutarie, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;	(42) n) la emanazione delle norme di attuazione nel settore scolastico dovrà avvenire entro un anno dalle modifiche statutarie, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;	(46) n) la emanazione delle norme di attuazione nel settore scolastico dovrà avvenire entro un anno dalle modifiche statutarie, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;
m) la eventuale istituzione di una Università nel Trentino-Alto Adige dovrà essere preceduta dalla consultazione della Regione e della Provincia interessata.	(43) n) la eventuale istituzione di una Università nel Trentino-Alto Adige dovrà essere preceduta dalla consultazione della Regione e della Provincia interessata.	(43) n) la eventuale istituzione di una Università nel Trentino-Alto Adige dovrà essere preceduta dalla consultazione della Regione e della Provincia interessata.	(43) o) la eventuale istituzione di una Università nel Trentino-Alto Adige dovrà essere preceduta dalla consultazione della Regione e della Provincia interessata.	(47) o) la eventuale istituzione di una Università nel Trentino-Alto Adige dovrà essere preceduta dalla consultazione della Regione e della Provincia interessata.
		(43 bis) 8 bis) aggiungere all'art. 16, comma 2°, e all'art. 17: «ovvero della polizia locale, urbana e rurale».	(44) 11) Integrazione dell'art. 16, comma 2°, e dell'art. 17 come segue: «ovvero della polizia locale, urbana e rurale».	(48) 7) Integrazione dell'art. 16, comma II, e dell'art. 17 come segue: «ovvero della polizia locale, urbana e rurale».

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
6) Modifica del secondo comma dell'art. 19 per aumentare a 70 il numero dei componenti del Consiglio regionale, da ripartire proporzionalmente tra le Provincie.	(44) 9) Modifica del secondo comma dell'art. 19 per aumentare a 70 il numero dei componenti del Consiglio regionale, da ripartire proporzionalmente tra le Provincie.	(44) 9) Modifica del secondo comma dell'art. 19 per aumentare a 70 il numero dei componenti del Consiglio regionale, da ripartire proporzionalmente tra le Provincie.	(45) 12) Modifica del secondo comma dell'art. 19 per aumentare a 70 il numero dei componenti del Consiglio regionale, da ripartire proporzionalmente tra le Provincie.	(49) 8) Modifica del secondo comma dell'art. 19 per aumentare a 70 il numero dei componenti del Consiglio regionale, da ripartire proporzionalmente tra le Province.
7) Soppressione dell'ultimo comma dell'art. 19.	(45) 10) Modifica dell'ultimo comma dell'art. 19 per stabilire il requisito della residenza non interrotta quadriennale per la partecipazione alle elezioni dei Consigli regionale, provinciali e comunali.	(45) 10) Modifica dell'ultimo comma dell'art. 19 per stabilire il requisito della residenza non interrotta quadriennale per la partecipazione alle elezioni dei Consigli regionale, provinciali e comunali.	(46) 13) Modifica dell'ultimo comma dell'art. 19 per stabilire il requisito della residenza non interrotta quadriennale per la partecipazione alle elezioni dei Consigli regionale, [depennato: *provinciali*] e comunali.	(50) 9) Modifica dell'ultimo comma dell'art. 19 per stabilire il requisito della residenza non interrotta quadriennale per la partecipazione alle elezioni dei Consigli regionali e comunali.
8) Integrazione dell'art. 27 per stabilire che lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali, ma solo il rinnovo di questi con la rielezione del primo.	(46) 11) Integrazione dell'art. 27 per stabilire che lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali, ma solo il rinnovo di questi con la rielezione del primo.	(46) 11) Integrazione dell'art. 27 per stabilire che lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali, ma solo il rinnovo di questi con la rielezione del primo.	(47) 14) Integrazione dell'art. 27 per stabilire che lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali, ma solo il rinnovo di questi con la rielezione del primo.	(51) 10) Integrazione dell'art. 27 per stabilire che lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali, ma solo il rinnovo di questi con la rielezione del primo.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
	(47) 12) Modifica dell'art. 48, n. 5, dello Statuto, nei termini seguenti: La vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina dei commissari, con l'obbligo di sceglierli nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui al comma precedente allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano ai Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.	(47) 12) Modifica dell'art. 48, n. 5, dello Statuto, nei termini seguenti: La vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina dei commissari, con l'obbligo di sceglierli nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui al comma precedente allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano ai Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.	(48) 15) Modifica dell'art. 48, n. 5, dello Statuto, nei termini seguenti: La vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina dei commissari, con l'obbligo di sceglierli nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui al comma precedente allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano ai Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.	(52) 11) Modifica dell'art. 48, n. 5, dello Statuto, nei termini seguenti: «La vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina dei commissari, con l'obbligo di sceglierli nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui al comma precedente allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano ai Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti».

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
9) Integrazione dell'art. 46 per consentire la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando siano trattate questioni riguardanti la Provincia.	(48) 13) Integrazione dell'art. 46 per consentire la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando siano trattate questioni riguardanti la Provincia.	(48) 13) Integrazione dell'art. 46 per consentire la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando siano trattate questioni riguardanti la Provincia.	(49) 16) Integrazione dell'art. 46 per consentire la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando siano trattate questioni riguardanti la Provincia.	(53) 12) Integrazione dell'art. 46 per consentire la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando siano trattate questioni riguardanti la Provincia.
10) Modifica degli artt. 57 e 58 per prevedere la successione della Provincia, in corrispondenza delle nuove materie ad essa attribuite, dei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della Regione, escluso il demanio militare ed i beni relativi a servizi di carattere nazionale, nonché i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti a materie di competenza regionale, da stabilirsi entro un anno con norme di attuazione.	(49) 14) Modifica degli artt. 57 e 58 per prevedere la successione della Provincia, in corrispondenza delle nuove materie ad essa attribuite, dei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della Regione, escluso il demanio militare ed i beni relativi a servizi di carattere nazionale, nonché i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti a materie di competenza regionale, da stabilirsi entro un anno con norme di attuazione.	(49) 14) Modifica degli artt. 57 e 58 per prevedere la successione della Provincia, in corrispondenza delle nuove materie ad essa attribuite, dei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della Regione, escluso il demanio militare ed i beni relativi a servizi di carattere nazionale, nonché i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti a materie di competenza regionale, da stabilirsi entro un anno con norme di attuazione.	(50) 17) Modifica degli artt. 57 e 58 per prevedere la successione della Provincia, in corrispondenza delle nuove materie ad essa attribuite, dei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della Regione, escluso il demanio militare ed i beni relativi a servizi di carattere nazionale, nonché i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti a materie di competenza regionale, da stabilirsi entro un anno con norme di attuazione.	(54) 13) Modifica degli artt. 57 e 58 per prevedere la successione della Provincia, in corrispondenza delle nuove materie ad essa attribuite, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della Regione, escluso il demanio militare ed i beni relativi a servizi di carattere nazionale, nonché i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti a materie di competenza regionale, da stabilirsi entro un anno con norme di attuazione.
11) Modifica degli artt. 59, 60, 61, 68 e 70 per abrogare il sistema di finanziamento indiretto della Provincia ad opera della Regione e devolvere alla Provincia entrate erariali in misura adeguata alle nuove competenze provinciali.	(50) 15) Modifica degli artt. 59, 60, 61, 68 e 70 per abrogare il sistema di finanziamento indiretto della Provincia ad opera della Regione e devolvere alla Provincia entrate erariali in misura adeguata alle nuove competenze provinciali.	(50) 15) Modifica degli artt. 59, 60, 61, 68 e 70 per abrogare il sistema di finanziamento indiretto della Provincia ad opera della Regione e devolvere alla Provincia entrate erariali in misura adeguata alle nuove competenze provinciali.	(51) 18) Modifica degli artt. 59, 60, 61, 68 e 70 per abrogare il sistema di finanziamento indiretto della Provincia ad opera della Regione e devolvere alla Provincia entrate erariali in misura adeguata alle nuove competenze provinciali.	(55) 14) Modifica degli artt. 59, 60, 61 e 70 per abrogare il sistema di finanziamento indiretto della Provincia ad opera della Regione e devolvere alla Provincia entrate erariali in misura adeguata alle nuove competenze provinciali.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
12) Modifica dell'art. 65 per attribuire alle Provincie la facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla Regione e nei limiti consentiti dalla legge regionale.	(51) 16) Modifica dell'art. 65 per attribuire alle Provincie la facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla Regione e nei limiti consentiti dalla legge regionale.	(51) 16) Modifica dell'art. 65 per attribuire alle Provincie la facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla Regione e nei limiti consentiti dalla legge regionale.	(52) 19) Modifica dell'art. 65 per attribuire alle Provincie la facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla Regione e nei limiti consentiti dalla legge regionale.	(56) 15) Modifica dell'art. 65 per attribuire alle Province la facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla Regione e nei limiti consentiti dalla legge regionale.
13) Modifica dell'art. 69 per attribuire alle Provincie la competenza legislativa secondaria per le autorizzazioni in materia di finanza locale.	(52) 17) Modifica dell'art. 69 per attribuire alle Provincie la competenza legislativa secondaria per le autorizzazioni in materia di finanza locale.	(52) 17) Modifica dell'art. 69 per attribuire alle Provincie la competenza legislativa secondaria per le autorizzazioni in materia di finanza locale.	(53) 20) Modifica dell'art. 69 per attribuire alle Provincie la competenza legislativa secondaria per le autorizzazioni in materia di finanza locale.	(57) 16) Modifica dell'art. 69 per attribuire alle Province la competenza legislativa secondaria per le autorizzazioni in materia di finanza locale.
14) Modifica dell'art. 70 per prevedere l'integrazione dei bilanci dei Comuni per le spese connesse alle esigenze del bilinguismo.	(53) 18) Modifica dell'art. 70 per prevedere l'integrazione dei bilanci dei Comuni per le spese connesse alle esigenze del bilinguismo.	(53) 18) Modifica dell'art. 70 per prevedere l'integrazione dei bilanci dei Comuni per le spese connesse alle esigenze del bilinguismo.	(54) 21) Modifica dell'art. 70 per prevedere l'integrazione dei bilanci dei Comuni per le spese connesse alle esigenze del bilinguismo.	(58) 17) Modifica dell'art. 70 per prevedere l'integrazione dei bilanci dei Comuni per le spese connesse alle esigenze del bilinguismo.
15) Modifica del 2° comma dell'art. 73 dello Statuto, nel senso che, in mancanza di approvazione dei bilanci regionali da parte della maggioranza dei consiglieri di ciascuna Provincia, l'approvazione stessa sia demandata ad un apposito costituendo organo regionale.	(54) 19) Modifica del 2° comma dell'art. 73 dello Statuto, nel senso che, in mancanza di approvazione dei bilanci regionali da parte della maggioranza dei consiglieri di ciascuna Provincia, l'approvazione stessa sia demandata ad un apposito costituendo organo regionale.	(54) 19) Modifica del 2° comma dell'art. 73 dello Statuto, nel senso che, in mancanza di approvazione dei bilanci regionali da parte della maggioranza dei consiglieri di ciascuna Provincia, l'approvazione stessa sia demandata ad un apposito costituendo organo regionale.	(55) 22) Modifica dell'art. 73 dello Statuto nel senso di stabilire per l'approvazione del bilancio regionale la procedura prevista per l'approvazione del bilancio provinciale di Bolzano.	(59) 18) Per l'approvazione del bilancio regionale, oltre ad adottarsi la procedura di cui alla misura 85, continuerà ad applicarsi il sistema di cui all'art. 73 dello Statuto, sostituendo al Ministero dell'Interno un organo a livello regionale.
16) Modifica della dizione del Titolo VII dello Statuto: «Rappresentanza del Governo nella Regione» in «Rapporti tra Stato, Regione e Provincia».	(55) 20) Modifica della dizione del Titolo VII dello Statuto: «Rappresentanza del Governo nella Regione» in «Rapporti tra Stato, Regione e Provincia».	(55) 20) Modifica della dizione del Titolo VII dello Statuto: «Rappresentanza del Governo nella Regione» in «Rapporti tra Stato, Regione e Provincia».	(56) 23) Modifica della dizione del Titolo VII dello Statuto: «Rappresentanza del Governo nella Regione» in «Rapporti tra Stato, Regione e Provincia».	(60) 19) Modifica della dizione del Titolo VII dello Statuto: «Rappresentanza del Governo nella Regione» in «Rapporti tra Stato, Regione e Provincia».

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
17) Integrazione dell'art. 76 per prevedere la nomina di due Commissari del Governo, l'uno con sede a Trento per i compiti relativi alla Regione ed alla Provincia di Trento e l'altro con sede a Bolzano per i compiti relativi a tale ultima Provincia.	(56) 21) Integrazione dell'art. 76 per prevedere la nomina di due Commissari del Governo, l'uno con sede a Trento per i compiti relativi alla Regione ed alla Provincia di Trento e l'altro con sede a Bolzano per i compiti relativi a tale ultima Provincia.	(56) 21) Integrazione dell'art. 76 per prevedere la nomina di due Commissari del Governo, l'uno con sede a Trento per i compiti relativi alla Regione ed alla Provincia di Trento e l'altro con sede a Bolzano per i compiti relativi a tale ultima Provincia.	(57) 24) Integrazione dell'art. 76 per prevedere la nomina di due Commissari del Governo, l'uno con sede a Trento per i compiti relativi alla Regione ed alla Provincia di Trento e l'altro con sede a Bolzano per i compiti relativi a tale ultima Provincia.	(61) 20) Integrazione dell'art. 76 per prevedere la nomina di due Commissari del Governo, l'uno con sede a Trento per i compiti relativi alla Regione ed alla Provincia di Trento e l'altro con sede a Bolzano per i compiti relativi a tale ultima Provincia.
18) Modifica dell'art. 83 per conferire alle Provincie la legittimazione ad impugnare le leggi dello Stato ed a sollevare conflitti di attribuzione nei riguardi di provvedimenti amministrativi dello Stato, davanti la Corte Costituzionale.	(57) 22) Modifica dell'art. 83 per conferire alle Provincie la legittimazione ad impugnare le leggi dello Stato ed a sollevare conflitti di attribuzione nei riguardi di provvedimenti amministrativi dello Stato, davanti la Corte Costituzionale.	(57) 22) Modifica dell'art. 83 per conferire alle Provincie la legittimazione ad impugnare le leggi dello Stato ed a sollevare conflitti di attribuzione nei riguardi di provvedimenti amministrativi dello Stato, davanti la Corte Costituzionale.	(58) 25) Modifica dell'art. 83 per conferire alle Provincie la legittimazione ad impugnare le leggi dello Stato ed a sollevare conflitti di attribuzione nei riguardi di provvedimenti amministrativi dello Stato, davanti la Corte Costituzionale.	(62) 21) Modifica dell'art. 83 per conferire alle Province la legittimazione ad impugnare le leggi dello Stato ed a sollevare conflitti di attribuzione nei riguardi di provvedimenti amministrativi dello Stato, davanti alla Corte Costituzionale.
19) Modifica dell'art. 84 per enunciare il principio della parificazione nella Regione della lingua tedesca a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. L'italiano continuerà a far testo negli atti aventi carattere legislativo e negli altri casi previsti dallo Statuto.	(58) 23) Modifica dell'art. 84 per enunciare il principio della parificazione nella Regione della lingua tedesca a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. L'italiano continuerà a far testo negli atti aventi carattere legislativo e negli altri casi previsti dallo Statuto.	(58) 23) Modifica dell'art. 84 per enunciare il principio della parificazione nella Regione della lingua tedesca a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. L'italiano continuerà a far testo negli atti aventi carattere legislativo e negli altri casi previsti dallo Statuto.	(59) 26) Modifica dell'art. 84 per enunciare il principio della parificazione nella Regione della lingua tedesca a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. L'italiano continuerà a far testo negli atti aventi carattere legislativo e negli altri casi previsti dallo Statuto.	(63) 22) Modifica dell'art. 84 per enunciare il principio della parificazione nella Regione della lingua tedesca a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. L'italiano continuerà a far testo negli atti aventi carattere legislativo e negli altri casi previsti dallo Statuto.
20) Modifica dell'art. 85 per:	24) Modifica dell'art. 85 per:	24) Modifica dell'art. 85 per:	27) Modifica dell'art. 85 per:	Modifica dell'art. 85 per:

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
a) includere gli uffici giudiziari ed i servizi di pubblico interesse, tra gli uffici della pubblica amministrazione tenuti a corrispondere con i cittadini di lingua tedesca nella loro lingua;	(59) a) includere gli uffici giudiziari ed i servizi di pubblico interesse, tra gli uffici della pubblica amministrazione tenuti a corrispondere con i cittadini di lingua tedesca nella loro lingua;	(59) a) includere gli uffici giudiziari ed i servizi di pubblico interesse, eventualmente dati in concessione da enti pubblici, tra gli uffici della pubblica amministrazione tenuti a corrispondere con i cittadini di lingua tedesca nella loro lingua;	(60) a) includere gli uffici giudiziari ed i servizi di pubblico interesse, eventualmente dati in concessione da enti pubblici, tra gli uffici della pubblica amministrazione tenuti a corrispondere con i cittadini di lingua tedesca nella loro lingua;	(64) a) includere gli uffici giudiziari ed i servizi di pubblico interesse, eventualmente dati in concessione da enti pubblici, tra gli uffici della pubblica amministrazione tenuti a corrispondere con i cittadini di lingua tedesca nella loro lingua;
b) stabilire l'obbligo per gli Uffici Pubblici di rispondere in tedesco nel caso di atti avviati in tale lingua da altro ufficio pubblico.	(60) b) stabilire l'obbligo per gli Uffici Pubblici di rispondere in tedesco nel caso di atti avviati in tale lingua da altro ufficio pubblico.	(60) b) stabilire l'obbligo per gli Uffici Pubblici di rispondere nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro ufficio pubblico.	(61) b) stabilire l'obbligo per gli Uffici Pubblici di rispondere nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro ufficio pubblico.	(65) b) stabilire l'obbligo per gli Uffici Pubblici di rispondere nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro ufficio pubblico;
				(66) c) sostituire al I comma «possono usare» con «hanno facoltà di usare»;
				(67) d) sostituire al II comma «può essere usata la lingua tedesca» con «può essere usata l'una o l'altra lingua»;
				(68) e) dopo il III comma aggiungere il seguente IV comma: «Salvo i casi previsti espressamente – e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici – è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare».

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
21) Modifica dell'art. 87 per prevedere l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari e l'uso di tale lingua quale strumento di insegnamento nelle locali scuole di ogni ordine e grado, nelle quali l'insegnamento deve essere impartito «su base paritetica di ore ad esito finale» in italiano e tedesco.	(61) 25) Modifica dell'art. 87 per prevedere l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari e l'uso di tale lingua quale strumento di insegnamento nelle locali scuole di ogni ordine e grado, nelle quali l'insegnamento deve essere impartito «su base paritetica di ore ad esito finale» in italiano e tedesco.	(61) 25) Modifica dell'art. 87 per prevedere l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari e l'uso di tale lingua quale strumento di insegnamento nelle locali scuole di ogni ordine e grado, nelle quali l'insegnamento deve essere impartito «su base paritetica di ore ad esito finale» in italiano e tedesco.	(62) 28) Modifica dell'art. 87 per prevedere l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari e l'uso di tale lingua quale strumento di insegnamento nelle locali scuole di ogni ordine e grado, nelle quali l'insegnamento deve essere impartito «su base paritetica di ore ad esito finale» in italiano e tedesco. L'attuale ordinamento didattico delle scuole di ogni ordine e grado delle Valli Ladine, conforme al principio di cui al comma precedente, sarà confermato con apposita disposizione dello Statuto.	(69) 23) Modifica del I comma dell'art. 87 per prevedere l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari e l'uso di tale lingua quale strumento di insegnamento nelle locali scuole di ogni ordine e grado, nelle quali l'insegnamento deve essere impartito «su base paritetica di ore e di esito finale» in italiano e tedesco.
22) Integrazione dell'art. 93 [rectius: 95] per stabilire:	26) Integrazione dell'art. 93 [rectius: 95] per stabilire:	26) Integrazione dell'art. 93 [rectius: 95] per stabilire:	29) Integrazione dell'art. 95 per stabilire:	Integrazione dell'art. 95 per stabilire:
a) la composizione della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto con 12 membri, di cui 6 nominati dallo Stato, due dal Consiglio regionale, due dal Consiglio provinciale di Bolzano e due da quello di Trento (tre componenti dovranno appartenere al gruppo di lingua tedesca);	(62) a) la composizione della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto con 12 membri, di cui 6 nominati dallo Stato, due dal Consiglio regionale, due dal Consiglio provinciale di Bolzano e due da quello di Trento (tre componenti dovranno appartenere al gruppo di lingua tedesca);	(62) a) la composizione della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto con 12 membri, di cui 6 nominati dallo Stato, due dal Consiglio regionale, due dal Consiglio provinciale di Bolzano e due da quello di Trento (tre componenti dovranno appartenere al gruppo di lingua tedesca);	(63) a) la composizione della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto con 12 membri, di cui 6 nominati dallo Stato, due dal Consiglio regionale, due dal Consiglio provinciale di Bolzano e due da quello di Trento (tre componenti dovranno appartenere al gruppo di lingua tedesca);	(70) a) la composizione della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto con 12 membri, di cui 6 nominati dallo Stato, 2 dal Consiglio regionale, 2 dal Consiglio provinciale di Bolzano e 2 da quello di Trento (3 componenti dovranno appartenere al gruppo di lingua tedesca);

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
b) istituzione, in seno alla suddetta Commissione, di una Commissione speciale per le norme di attuazione delle materie di competenza della Provincia di Bolzano, composta di 6 membri: tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia (di cui uno del gruppo linguistico italiano).	(63) b) istituzione, in seno alla suddetta Commissione, di una Commissione speciale per le norme di attuazione delle materie di competenza della Provincia di Bolzano, composta di 6 membri: tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia (di cui uno del gruppo linguistico italiano).	(63) b) istituzione, in seno alla suddetta Commissione, di una Commissione speciale per le norme di attuazione delle materie di competenza della Provincia di Bolzano, composta di 6 membri: tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia (di cui uno del gruppo linguistico italiano).	(64) b) istituzione, in seno alla suddetta Commissione, di una Commissione speciale per le norme di attuazione delle materie di competenza della Provincia di Bolzano, composta di 6 membri: tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia (di cui uno del gruppo linguistico italiano).	(71) b) istituzione, in seno alla suddetta Commissione, di una Commissione speciale per le norme di attuazione delle materie di competenza della Provincia di Bolzano, composta di 6 membri: 3 in rappresentanza dello Stato e 3 della Provincia (di cui 1 del gruppo linguistico italiano).
23) Modifica dell'art. 96 per variare la denominazione della Regione in lingua tedesca «Trentino-Tiroler Etschland», in quella di «Trentino-Südtirol».	(64) 27) Modifica dell'art. 96 per variare la denominazione della Regione in lingua tedesca «Trentino-Tiroler Etschland», in quella di «Trentino-Südtirol».	(64) 27) Modifica dell'art. 96 per variare la denominazione della Regione in lingua tedesca «Trentino-Tiroler Etschland», in quella di «Trentino-Südtirol».	(65) 30) Modifica dell'art. 96 per variare la denominazione della Regione in lingua tedesca «Trentino-Tiroler Etschland», in quella di «Trentino-Südtirol».	(72) 24) Modifica dell'art. 96 per variare la denominazione della Regione in lingua tedesca «Trentino-Tiroler Etschland», in quella di «Trentino-Südtirol».
II. Misure da adottarsi con la introduzione di nuove norme nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 per prevedere	II. Misure da adottarsi con la introduzione di nuove disposizioni nel vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	II. Misure da adottarsi con la introduzione di nuove disposizioni nel vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	II. Misure da adottarsi con la introduzione di nuove disposizioni nel vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	II. Misure da adottare con la introduzione di nuove disposizioni nel vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
1) il requisito della residenza non interrotta quadriennale per la partecipazione alle elezioni dei consigli regionale, provinciali e comunali;				

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
	(65) 1) Attribuzione alle Provincie della competenza legislativa di tipo integrativo in materia di esercizi pubblici;	(65) 1) Attribuzione alle Provincie della competenza legislativa secondaria in materia di esercizi pubblici, fermi restando: i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze; i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza; la facoltà del Ministro dell'Interno di annullare d'ufficio i provvedimenti concernenti la materia, anche se definitivi. Il sistema dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi sarà regolato rimanendo nell'ambito dell'autonomia provinciale.	(66) 1) Attribuzione alle Provincie della competenza legislativa secondaria in materia di esercizi pubblici, fermi restando: i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze; i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza; la facoltà del Ministro dell'Interno di annullare d'ufficio i provvedimenti concernenti la materia, anche se definitivi. Il sistema dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi sarà regolato rimanendo nell'ambito dell'autonomia provinciale.	(73) 1) Attribuzione alle Province della competenza legislativa secondaria in materia di esercizi pubblici, fermi restando: i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze; i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza; la facoltà del Ministro dell'Interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti concernenti la materia, anche se definitivi. Il sistema dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi sarà regolato rimanendo nell'ambito dell'autonomia provinciale.
	(66) 2) Attribuzione alle Provincie della competenza legislativa di tipo integrativo in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, con facoltà per la Provincia di organizzare allo scopo propri uffici e di utilizzare gli uffici statali per l'applicazione delle leggi provinciali di integrazione. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati;	(66) 2) Attribuzione alle Provincie della competenza legislativa di tipo integrativo in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, con facoltà per la Provincia di organizzare allo scopo propri uffici e di utilizzare gli uffici statali per l'applicazione delle leggi provinciali di integrazione. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati;	(67) 2) Attribuzione alle Provincie della competenza legislativa di tipo integrativo in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, con facoltà per la Provincia di organizzare allo scopo propri uffici e di utilizzare gli uffici statali per l'applicazione delle leggi provinciali di integrazione. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati;	(74) 2) Attribuzione alle Province della competenza legislativa di tipo integrativo in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati. Le Province hanno facoltà di avvalersi degli uffici periferici del Ministero del Lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative in materia di lavoro, fino alla costituzione di propri uffici.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
2) la istituzione della carica di Vice Presidente della Giunta regionale e nomina di due Vice Presidenti (uno del gruppo linguistico di minoranza), lasciando al Presidente della Giunta la scelta del Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in caso di impedimento; adozione di analoga soluzione per la Provincia di Bolzano;	(67) 3) la istituzione della carica di Vice Presidente della Giunta regionale e nomina di due Vice Presidenti (uno del gruppo linguistico di minoranza), lasciando al Presidente della Giunta la scelta del Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in caso di impedimento; adozione di analoga soluzione per la Provincia di Bolzano;	(67) 3) la istituzione della carica di Vice Presidente della Giunta regionale e nomina di due Vice Presidenti (uno del gruppo linguistico di minoranza), lasciando al Presidente della Giunta la scelta del Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in caso di impedimento; adozione di analoga soluzione per la Provincia di Bolzano;	(68) 3) la istituzione della carica di Vice Presidente della Giunta regionale e nomina di due Vice Presidenti (uno del gruppo linguistico di minoranza), lasciando al Presidente della Giunta la scelta del Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in caso di impedimento; adozione di analoga soluzione per la Provincia di Bolzano;	(75) 3) Istituzione della carica di Vice Presidente della Giunta regionale e nomina di due Vice Presidenti (uno del gruppo linguistico di minoranza), lasciando al Presidente della Giunta la scelta del Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in caso di impedimento; adozione di analoga soluzione per la Provincia di Bolzano.
3) la attribuzione del controllo sugli atti della Regione e delle Provincie ad una Commissione composta: per la Regione dal Commissario del Governo nella Regione, dagli Intendenti di finanza di Trento e di Bolzano e da tre esperti designati rispettivamente uno dal Consiglio regionale, uno dal Consiglio provinciale di Trento e uno dal Consiglio provinciale di Bolzano; per le Provincie di Trento e di Bolzano, rispettivamente dal Commissario del Governo nella Provincia, dall'Intendente di finanza della Provincia e da due esperti designati dal Consiglio provinciale;	(68) 4) la attribuzione del controllo sugli atti della Regione e delle Provincie ad una Commissione composta: per la Regione dal Commissario del Governo nella Regione, dagli Intendenti di finanza di Trento e di Bolzano e da tre esperti designati rispettivamente uno dal Consiglio regionale, uno dal Consiglio provinciale di Trento e uno dal Consiglio provinciale di Bolzano; per le Provincie di Trento e di Bolzano, rispettivamente dal Commissario del Governo nella Provincia, dall'Intendente di finanza della Provincia e da due esperti designati dal Consiglio provinciale;	(68) 4) la attribuzione del controllo sugli atti della Regione e della Provincia ad una Commissione composta: per la Regione dal Commissario del Governo nella Regione, dagli Intendenti di finanza di Trento e di Bolzano e da tre esperti designati rispettivamente uno dal Consiglio regionale, uno dal Consiglio provinciale di Trento e uno dal Consiglio provinciale di Bolzano; per le Provincie di Trento e di Bolzano, rispettivamente dal Commissario del Governo nella Provincia, dall'Intendente di finanza della Provincia e da due esperti designati dal Consiglio provinciale. Tale proposta potrà avere corso sempreché la Regione e le Provincie non richiedano di mantenere l'attuale sistema di controllo da parte della Corte dei Conti;		

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
4) la devoluzione alle Provincie dei canoni ricavati da concessioni di acque pubbliche esistenti e scorrenti nel territorio delle Province;	(69) 5) la devoluzione alle Provincie dei canoni ricavati da concessioni di acque pubbliche esistenti e scorrenti nel territorio delle Provincie;	(69) 5) la devoluzione alle Provincie dei canoni ricavati da concessioni di acque pubbliche esistenti e scorrenti nel territorio delle Provincie;	(69) 4) la devoluzione alle Provincie dei canoni ricavati da concessioni di acque pubbliche esistenti e scorrenti nel territorio delle Provincie;	(76) 4) La devoluzione alle Province dei canoni ricavati da concessioni di acque pubbliche esistenti e scorrenti nel territorio delle Province.
5) il passaggio di personale ed uffici della Regione alle Provincie con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata;	(70) 6) il passaggio di personale ed uffici della Regione alle Provincie con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata;	(70) 6) il passaggio di personale ed uffici della Regione alle Provincie con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata;	(70) 5) il passaggio di personale ed uffici della Regione alle Provincie con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata;	(77) 5) Il passaggio di personale ed uffici della Regione alle Province con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata.
6) l'utilizzazione da parte della Provincia delle norme penali dello Stato a presidio delle leggi provinciali;	(71) 7) l'utilizzazione da parte della Provincia delle norme penali dello Stato a presidio delle leggi provinciali;	(71) 7) l'utilizzazione da parte della Provincia delle norme penali dello Stato a presidio delle leggi provinciali;	(71) 6) l'utilizzazione da parte della Provincia delle norme penali dello Stato a presidio delle leggi provinciali;	(78) 6) L'utilizzazione da parte della Provincia delle norme penali dello Stato a presidio delle leggi provinciali.
7) il riconoscimento del diritto delle Provincie al proprio gonfalone e stemma;	(72) 8) II riconoscimento del diritto delle Provincie al proprio gonfalone e stemma;	(72) 8) il riconoscimento del diritto delle Provincie al proprio gonfalone e stemma;	(72) 7) il riconoscimento del diritto delle Provincie al proprio gonfalone e stemma;	(79) 7) Il riconoscimento del diritto delle Province al proprio gonfalone e stemma.
8) la eventuale attribuzione alla potestà legislativa delle Provincie di ulteriori servizi in materie anche estranee alla competenza provinciale, purché conferite con specifiche disposizioni di legge statale;	(73) 9) la eventuale attribuzione alla potestà legislativa delle Provincie di ulteriori servizi in materie anche estranee alla competenza provinciale, purché conferiti con specifiche disposizioni di legge statale;	(73) 9) la eventuale attribuzione alla potestà legislativa delle Provincie di ulteriori servizi in materie anche estranee alla competenza provinciale, purché conferiti con specifiche disposizioni di legge statale;	(73) 8) la eventuale attribuzione alla potestà legislativa delle Provincie di ulteriori servizi in materie anche estranee alla competenza provinciale, purché conferiti con specifiche disposizioni di legge statale;	(80) 8) La eventuale attribuzione alla potestà legislativa delle Province di ulteriori servizi in materie anche estranee alla competenza provinciale, purché conferiti con specifiche disposizioni di legge statale.
9) l'attribuzione alla Provincia della competenza per la predisposizione del piano provinciale di sviluppo economico, nel rispetto dei principi e degli obiettivi essenziali del programma economico nazionale e d'intesa con le Amministrazioni statali e gli organi della Regione;				

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
10) la delega obbligatoria dalla Regione alle Provincie delle funzioni amministrative nelle materie dei servizi antincendi;	(74) 10) la delega obbligatoria dalla Regione alle Provincie delle funzioni amministrative nelle materie dei servizi antincendi;	(74) 10) la delega obbligatoria dalla Regione alle Provincie delle funzioni amministrative nelle materie dei servizi antincendi;	(74) 9) la delega obbligatoria dalla Regione alle Provincie delle funzioni amministrative nelle materie dei servizi antincendi;	(81) 9) La delega obbligatoria dalla Regione alle Province delle funzioni amministrative nelle materie dei servizi antincendi.
11) il principio della precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella Provincia di Bolzano, esclusa ogni distinzione che si basi sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza;	(75) 11) il principio della precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella Provincia di Bolzano, esclusa ogni distinzione che si basi sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sulla anzianità di residenza;	(75) 11) il principio della precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella Provincia di Bolzano, esclusa ogni distinzione che si basi sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sulla anzianità di residenza;	(75) 10) il principio della precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella Provincia di Bolzano, esclusa ogni distinzione che si basi sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sulla anzianità di residenza;	(82) 10) Il principio della precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella Provincia di Bolzano, esclusa ogni distinzione che si basi sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sulla anzianità di residenza.
12) a) l'attribuzione della facoltà alla maggioranza dei consiglieri di un gruppo etnico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano, di chiedere che si voti per gruppi linguistici, qualora si ritenga una proposta di legge lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi e delle caratteristiche etniche e culturali dei medesimi;	(76) 12) a) l'attribuzione della facoltà alla maggioranza dei consiglieri di un gruppo etnico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano, di chiedere che si voti per gruppi linguistici, qualora si ritenga una proposta di legge lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi o delle caratteristiche etniche e culturali dei medesimi;	(76) 12) a) l'attribuzione della facoltà alla maggioranza dei consiglieri di un gruppo etnico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano, di chiedere che si voti per gruppi linguistici, qualora si ritenga una proposta di legge lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi o delle caratteristiche etniche e culturali dei medesimi;	(76) 11) a) l'attribuzione della facoltà alla maggioranza dei consiglieri di un gruppo etnico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano, di chiedere che si voti per gruppi linguistici, qualora si ritenga una proposta di legge lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi o delle caratteristiche etniche e culturali dei medesimi;	(83) 11) a) L'attribuzione della facoltà alla maggioranza dei consiglieri di un gruppo etnico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano, di chiedere che si voti per gruppi linguistici, qualora si ritenga una proposta di legge lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi o delle caratteristiche etniche e culturali dei medesimi;

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
b) l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici, di leggi regionali o provinciali in caso di non accoglimento della richiesta di votazione separata, oppure qualora la proposta di legge sia stata approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico soccombente;	(77) b) l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici, di leggi regionali o provinciali in caso di non accoglimento della richiesta di votazione separata, oppure qualora la proposta di legge sia stata approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico soccombente;	(77) b) l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici, di leggi regionali o provinciali in caso di non accoglimento della richiesta di votazione separata, oppure qualora la proposta di legge sia stata approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico soccombente;	(77) b) l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici, di leggi regionali o provinciali in caso di non accoglimento della richiesta di votazione separata, oppure qualora la proposta di legge sia stata approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico soccombente;	(84) b) l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici, di leggi regionali o provinciali in caso di non accoglimento della richiesta di votazione separata, oppure qualora la proposta di legge sia stata approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico soccombente.
	(78) 13) l'approvazione del bilancio della Provincia di Bolzano con votazione separata, riferita ai singoli capitoli, dalla maggioranza dei gruppi linguistici (italiano e tedesco) rappresentati nel Consiglio. I capitoli che non riportino l'approvazione della maggioranza di uno dei due gruppi linguistici, vengono sottoposti all'approvazione di una Commissione arbitrale, paritetica tra i gruppi, eletta dal Consiglio nel suo seno, all'inizio di ciascuna legislatura. La Commissione nomina un presidente scegliendolo nel suo seno. Il presidente dura in carica un anno e viene scelto alternativamente tra i componenti di ciascun gruppo.	(78) 13) la votazione dei singoli capitoli del bilancio della Provincia di Bolzano, su richiesta, per gruppo linguistico. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico, verranno sottoposti ad una Commissione di quattro consiglieri provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio di legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e conformemente alla designazione di ciascun gruppo.	(78) 12) la votazione dei singoli capitoli del bilancio della Provincia di Bolzano, su richiesta, per gruppo linguistico. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico, verranno sottoposti nel termine di tre giorni ad una Commissione di quattro consiglieri provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio di legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e conformemente alla designazione di ciascun gruppo.	(85) 12) La votazione per gruppi linguistici dei singoli capitoli del bilancio della Provincia di Bolzano, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico, verranno sottoposti nel termine di tre giorni ad una Commissione di quattro consiglieri provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio di legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e conformemente alla designazione di ciascun gruppo.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
	Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per quanto riguarda la Commissione sopracitata, si cercherà di raggiungere una soluzione a livello locale, secondo uno dei seguenti criteri: Commissione paritetica con Presidente scelto di comune accordo; Commissione paritetica con Presidente di turno (due per gruppo) del Consiglio Provinciale; Commissione paritetica con Presidente italiano, eventualmente anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;	Detta Commissione, entro il termine di 15 giorni, dovrà decidere la formulazione definitiva e l'entità dei capitoli anzidetti. Le sue decisioni saranno vincolanti per il Consiglio. Esse potranno essere prese a maggioranza semplice: non vi è consigliere che abbia voto prevalente. Se nella Commissione non si forma una maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio Provinciale trasmetterà i capitoli in contestazione, insieme col testo del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio o in Commissione paritetica, al Tribunale di Giustizia Amministrativa, affinché, entro il termine di 30 giorni, decida con lodo arbitrale la formulazione e l'entità dei capitoli in oggetto. Le decisioni della Commissione paritetica e quelle del Tribunale di Giustizia Amministrativa non possono essere oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici;	Detta Commissione, entro il termine di 15 giorni, dovrà decidere la formulazione definitiva e l'entità dei capitoli anzidetti. Le sue decisioni saranno vincolanti per il Consiglio. Esse potranno essere prese a maggioranza semplice: non vi è consigliere che abbia voto prevalente. Se nella Commissione non si forma una maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio Provinciale trasmetterà nel termine di sette giorni i capitoli in contestazione, insieme col testo del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio o in Commissione paritetica, al Tribunale di Giustizia Amministrativa, affinché, entro il termine di 30 giorni, decida con lodo arbitrale la formulazione e l'entità dei capitoli in oggetto. Le decisioni della Commissione paritetica e quelle del Tribunale di Giustizia Amministrativa non possono essere oggetto di impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici.	Detta Commissione, entro il termine di 15 giorni, dovrà decidere la formulazione definitiva e l'entità dei capitoli anzidetti. Le sue decisioni saranno vincolanti per il Consiglio. Esse potranno essere prese a maggioranza semplice: non vi è consigliere che abbia voto prevalente. Se nella Commissione non si forma una maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio Provinciale trasmetterà nel termine di sette giorni i capitoli in contestazione, insieme col testo del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio o in Commissione paritetica, al Tribunale di Giustizia Amministrativa, il quale, entro il termine di 30 giorni, deve decidere con lodo arbitrale la formulazione e l'entità dei capitoli in oggetto. Le decisioni della Commissione paritetica e quelle del Tribunale di Giustizia Amministrativa non possono essere oggetto di impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
			La legge provinciale di approvazione del bilancio, per i capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, può essere rinviata o impugnata dal Governo limitatamente alle questioni di legittimità per violazione della Costituzione o dello Statuto;	La legge provinciale di approvazione del bilancio, per i capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, può essere rinviata o impugnata dal Governo limitatamente alle questioni di legittimità per violazione della Costituzione o dello Statuto.
13) l'impugnativa degli atti amministrativi degli organi locali della pubblica amministrazione ritenuti lesivi del principio di parità in connessione con l'appartenenza ad un gruppo etnico, dinanzi all'organo di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali e provinciali, e, in caso di provvedimenti comunali, anche dei consiglieri comunali, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo consiliare che si ritiene leso;	(79) 14) l'impugnativa degli atti amministrativi degli organi locali della pubblica amministrazione ritenuti lesivi del principio di parità in connessione con l'appartenenza ad un gruppo etnico, dinanzi all'organo di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali e provinciali, e, in caso di provvedimenti comunali, anche dei consiglieri comunali, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo consiliare che si ritiene leso;	(79) 14) l'impugnativa degli atti amministrativi degli organi locali della pubblica amministrazione ritenuti lesivi del principio di parità in connessione con l'appartenenza ad un gruppo etnico, dinanzi all'organo di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali e provinciali, e, in caso di provvedimenti comunali, anche dei consiglieri comunali, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo consiliare che si ritiene leso;	(79) 13) l'impugnativa degli atti amministrativi degli organi locali della pubblica amministrazione ritenuti lesivi del principio di parità in connessione con l'appartenenza ad un gruppo etnico, dinanzi al Tribunale di Giustizia Amministrativa, da parte dei consiglieri regionali e provinciali, e, in caso di provvedimenti comunali, anche dei consiglieri comunali, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo consiliare che si ritiene leso;	(86) 13) L'impugnativa degli atti amministrativi degli organi locali della pubblica amministrazione ritenuti lesivi del principio di parità in connessione con l'appartenenza ad un gruppo etnico, dinanzi al Tribunale di Giustizia Amministrativa, da parte dei consiglieri regionali e provinciali, e, in caso di provvedimenti comunali, anche dei consiglieri dei comuni della Provincia di Bolzano, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo consiliare che si ritiene leso.
14) il diritto del gruppo di minoranza di essere rappresentato in seno alla Giunta Municipale, quando nel Consiglio comunale figurino almeno due consiglieri di tale gruppo;	(80) 15) il diritto del gruppo di minoranza di essere rappresentato in seno alla Giunta Municipale, quando nel Consiglio comunale figurino almeno due consiglieri di tale gruppo;	(80) 15) il diritto del gruppo di minoranza di essere rappresentato in seno alla Giunta Municipale, quando nel Consiglio comunale figurino almeno due consiglieri di tale gruppo;	(80) 14) il diritto del gruppo linguistico di essere rappresentato in seno alla Giunta Municipale, quando nel Consiglio comunale figurino almeno due consiglieri di tale gruppo;	(87) 14) Il diritto del gruppo linguistico di essere rappresentato in seno alla Giunta municipale, quando nel Consiglio comunale figurino almeno due consiglieri di tale gruppo.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
15) il principio secondo cui la utilizzazione dei fondi della Provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali deve aver luogo, non solo in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo, bensì anche in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo;	(81) 16) il principio secondo cui la utilizzazione dei fondi della Provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali deve aver luogo, non solo in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo, bensì anche in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo;	(81) 16) il principio secondo cui la utilizzazione dei fondi della Provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali deve aver luogo, non solo in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo, bensì anche in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo;	(81) 15) il principio secondo cui la utilizzazione dei fondi della Provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali deve aver luogo, non solo in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo, bensì anche in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo;	(88) 15) Il principio secondo cui la utilizzazione dei fondi della Provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali deve aver luogo, non solo in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo, bensì anche in riferimento all'entità del bisogno del gruppo linguistico.
16) l'integrazione della composizione del Consiglio di Stato includendovi un consigliere del gruppo linguistico tedesco nei giudizi di secondo grado sui ricorsi decisi in prima istanza dal tribunale amministrativo del Trentino-Alto Adige;	(82) 17) l'integrazione della composizione del Consiglio di Stato includendovi un consigliere del gruppo linguistico tedesco nei giudizi di secondo grado sui ricorsi decisi in prima istanza dal tribunale amministrativo del Trentino-Alto Adige;	(82) 17) l'integrazione della composizione del Consiglio di Stato includendovi un consigliere del gruppo linguistico tedesco nei giudizi di secondo grado sui ricorsi decisi in prima istanza dal tribunale amministrativo del Trentino-Alto Adige;	(82) 16) l'integrazione della composizione del Consiglio di Stato includendovi un consigliere del gruppo linguistico tedesco nei giudizi di secondo grado sui ricorsi decisi in prima istanza dal tribunale amministrativo del Trentino-Alto Adige;	(89) 16) L'integrazione della composizione del Consiglio di Stato includendovi un consigliere del gruppo linguistico tedesco nei giudizi di secondo grado sui ricorsi decisi in prima istanza dalla Sezione di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa.
17) la composizione della Sezione del Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano, sulla base della pariteticità fra membri di nomina statale e provinciale e della pariteticità fra gruppi etnici e con la scelta del Presidente nell'ambito del Collegio fra i magistrati della carriera;	(83) 18) la composizione della Sezione del Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano, sulla base della pariteticità fra membri di nomina statale e provinciale e della pariteticità fra gruppi etnici e con la scelta del Presidente nell'ambito del Collegio fra i magistrati della carriera;	(83) 18) la composizione della Sezione del Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano, sulla base della pariteticità fra membri di nomina statale e provinciale e della pariteticità fra gruppi etnici e con la scelta del Presidente nell'ambito del Collegio fra i magistrati della carriera;	(83) 17) la composizione della Sezione del Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano, sulla base della pariteticità fra membri di nomina statale e provinciale e della pariteticità fra gruppi etnici e con la scelta del Presidente nell'ambito del Collegio fra i magistrati della carriera;	(90) 17) La composizione della Sezione di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa, sulla base della pariteticità fra membri di nomina statale e provinciale e della pariteticità fra i due maggiori gruppi etnici e con la scelta del Presidente nell'ambito del collegio fra i magistrati della carriera.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
18) il diritto di rappresentanza del gruppo etnico ladino nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale di Bolzano, nonché negli organi degli enti pubblici locali;	(84) 19) il diritto di rappresentanza del gruppo etnico ladino nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale di Bolzano, nonché negli organi degli enti pubblici locali;	(84) 19) il diritto di rappresentanza del gruppo etnico ladino nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale di Bolzano, nonché negli organi degli enti pubblici locali;	(84) 18) il diritto di rappresentanza del gruppo etnico ladino nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale di Bolzano, nonché negli organi degli enti pubblici locali;	(91) 18) Il diritto di rappresentanza del gruppo etnico ladino nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale di Bolzano, nonché negli organi degli enti pubblici locali.
19) l'assunzione proporzionale di elementi di lingua ladina nei pubblici uffici, secondo i criteri – in quanto applicabili – valevoli per il personale di lingua tedesca;	(85) 20) l'assunzione proporzionale di elementi di lingua ladina nei pubblici uffici, secondo i criteri – in quanto applicabili – valevoli per il personale di lingua tedesca;	(85) 20) l'assunzione proporzionale di elementi di lingua ladina nei pubblici uffici, secondo i criteri – in quanto applicabili – valevoli per il personale di lingua tedesca;	(85) 19) l'assunzione proporzionale di elementi di lingua ladina nei pubblici uffici, secondo i criteri – in quanto applicabili – valevoli per il personale di lingua tedesca;	(92) 19) L'assunzione proporzionale di elementi di lingua ladina nei pubblici uffici, secondo i criteri – in quanto applicabili – valevoli per il personale di lingua tedesca.
20) il riconoscimento del diritto del gruppo ladino alla valorizzazione delle iniziative e delle attività culturali, di stampa e ricreative del gruppo medesimo;	(86) 21) il riconoscimento del diritto del gruppo ladino alla valorizzazione delle iniziative e delle attività culturali, di stampa e ricreative del gruppo medesimo;	(86) 21) il riconoscimento del diritto del gruppo ladino alla valorizzazione delle iniziative e delle attività culturali, di stampa e ricreative del gruppo medesimo;	(86) 20) il riconoscimento del diritto del gruppo ladino alla valorizzazione delle iniziative e delle attività culturali, di stampa e ricreative del gruppo medesimo;	(93) 20) Il riconoscimento del diritto del gruppo ladino alla valorizzazione delle iniziative e delle attività culturali, di stampa e ricreative del gruppo medesimo.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
21) a) la riserva di un numero di posti degli impieghi statali ad elementi di lingua tedesca, numero da determinare in base al rapporto tra popolazione altoatesina di detta lingua e popolazione nazionale, con valutazione riferita al totale dei dipendenti statali;	(87) 22) a) Applicazione della proporzionalità etnica alle sole Amministrazioni – e, all'interno delle Amministrazioni, ai soli ruoli – effettivamente rappresentati in Provincia di Bolzano. Riferimento, per le suddette Amministrazioni e Ruoli, agli organici provinciali (da istituire, ove non esistano, con apposite norme), ed all'attuale proporzione tra i gruppi linguistici italiano e tedesco nella Provincia (circa un terzo e due terzi). Creazione, limitatamente ai suddetti organici e per ogni carriera e amministrazione, di un ruolo speciale per la Provincia di Bolzano, in cui circa due terzi dei posti verrebbero riservati ad elementi di lingua tedesca. Il raggiungimento di tale proporzione avverrebbe gradualmente, attraverso il processo delle nuove assunzioni in relazione alle vacanze che si determineranno nei singoli ruoli;	(87) 22) a) Applicazione della proporzionalità etnica alle sole Amministrazioni – e, all'interno delle Amministrazioni, ai soli ruoli – effettivamente rappresentate in Provincia di Bolzano. Riferimento, per le suddette Amministrazioni e Ruoli, agli organici provinciali (da istituire, ove non esistano, con apposite norme), ed all'attuale proporzione tra i gruppi linguistici italiano e tedesco nella Provincia (circa un terzo e due terzi). Creazione, limitatamente ai suddetti organici e per ogni carriera e amministrazione, di un ruolo speciale per la Provincia di Bolzano, in cui circa due terzi dei posti verrebbero riservati ad elementi di lingua tedesca. Il raggiungimento di tale proporzione avverrebbe gradualmente, attraverso il processo delle nuove assunzioni in relazione alle vacanze che si determineranno nei singoli ruoli.	(87) 21) a) Applicazione della proporzionalità etnica alle sole Amministrazioni – e, all'interno delle Amministrazioni, ai soli ruoli – effettivamente rappresentate in Provincia di Bolzano. Riferimento, per le suddette Amministrazioni e Ruoli, agli organici provinciali (da istituire, ove non esistano, con apposite norme), ed all'attuale proporzione tra i gruppi linguistici italiano e tedesco nella Provincia (circa un terzo e due terzi). Creazione, limitatamente ai suddetti organici e per ogni carriera e amministrazione, di un ruolo speciale per la Provincia di Bolzano, in cui circa due terzi dei posti verrebbero riservati ad elementi di lingua tedesca. Il raggiungimento di tale proporzione avverrebbe gradualmente, attraverso il processo delle nuove assunzioni in relazione alle vacanze che comunque si determineranno nei singoli ruoli.	(94) 21) a) Applicazione della proporzionalità etnica alle sole Amministrazioni – e, all'interno delle Amministrazioni, ai soli ruoli – effettivamente rappresentate in Provincia di Bolzano. Riferimento, per le suddette Amministrazioni e Ruoli, agli organici provinciali (da istituire, ove non esistano, con apposite norme), ed all'attuale proporzione tra i gruppi linguistici italiano e tedesco nella Provincia (circa un terzo e due terzi). Creazione, limitatamente ai suddetti organici e per ogni carriera e amministrazione, di un ruolo speciale per la Provincia di Bolzano, in cui circa due terzi dei posti verrebbero riservati ad elementi di lingua tedesca. Il raggiungimento di tale proporzione avverrebbe gradualmente, attraverso il processo delle nuove assunzioni in relazione alle vacanze che comunque si determineranno nei singoli ruoli.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
b) la garanzia di stabilità in sede in Provincia di Bolzano per i vincitori dei posti come sopra riservati, limitando i poteri di trasferimento d'ufficio fuori della Provincia a casi giustificati da particolari esigenze di servizio e per una percentuale non superiore al dieci per cento del totale dei posti occupati dai dipendenti di lingua tedesca;	(88) b) Garanzia di stabilità di sede (secondo quanto proposto dalla Commissione dei 19) agli impiegati di tale ruolo speciale, con esplicita esclusione, peraltro, degli appartenenti a quelle Amministrazioni o carriere per le quali i trasferimenti sono imposti o da norme di legge o da esigenze di addestramento del personale. Assicurazione che sarà derogato al principio della costituzione di ruoli locali solo per le carriere direttive della Amministrazione civile dell'Interno, per i ruoli in genere della Pubblica sicurezza e per gli uffici amministrativi del Ministero della Difesa, (Giustizia), (Esteri). Il Ministero dell'Interno seguirà la direttiva politica di mantenere in Provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della Provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, facendo salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento;	(88) b) Garanzia di stabilità di sede agli impiegati di tale ruolo speciale, con esplicita esclusione, peraltro, degli appartenenti a quelle Amministrazioni o carriere per le quali i trasferimenti sono imposti da esigenze di servizio e di addestramento del personale. Assicurazione che sarà derogato al principio della costituzione di ruoli locali solo per le carriere direttive della Amministrazione civile dell'Interno, per i ruoli in genere della Pubblica sicurezza e per gli uffici amministrativi del Ministero della Difesa, (Giustizia), (Esteri). Il Ministero dell'Interno seguirà la direttiva politica di mantenere in Provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della Provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, facendo salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.	(88) b) Garanzia di stabilità di sede agli impiegati di tale ruolo speciale, con esplicita esclusione degli appartenenti a quelle Amministrazioni o carriere per le quali i trasferimenti sono imposti da esigenze di servizio e di addestramento del personale. Tali trasferimenti saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10% dei posti complessivamente occupati dal personale di lingua tedesca. Sarà derogato al principio della costituzione di ruoli locali per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'Interno, per i ruoli in genere della Pubblica sicurezza e per gli uffici amministrativi del Ministero della Difesa. Il Ministero dell'Interno seguirà la direttiva politica di mantenere in Provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della Provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, facendo salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento;	(95) b) Garanzia di stabilità di sede agli impiegati di tale ruolo speciale, con esplicita esclusione degli appartenenti a quelle Amministrazioni o carriere per le quali i trasferimenti sono imposti da esigenze di servizio e di addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10% dei posti da essi complessivamente occupati. Sarà derogato al principio della costituzione di ruoli locali per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'Interno, per i ruoli in genere della Pubblica sicurezza e per gli uffici amministrativi del Ministero della Difesa. Il Ministero dell'Interno seguirà la direttiva politica di mantenere in Provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della Provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, facendo salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
22) estensione al personale della magistratura giudicante ed inquirente dei criteri concernenti la riserva di un numero di posti e la garanzia di stabilità in sede nella Provincia di Bolzano, previsti a favore degli elementi di lingua tedesca da immettere nei pubblici uffici.	(89) 23) estensione al personale della magistratura giudicante ed inquirente dei criteri concernenti la riserva di un numero di posti e la garanzia di stabilità in sede nella Provincia di Bolzano, previsti a favore degli elementi di lingua tedesca da immettere nei pubblici uffici.	(89) 23) Estensione al personale della magistratura giudicante ed inquirente dei criteri concernenti la riserva di un numero di posti e la garanzia di stabilità in sede nella Provincia di Bolzano, previsti a favore degli elementi di lingua tedesca da immettere nei pubblici uffici.	(89) 22) estensione al personale della magistratura giudicante ed inquirente dei criteri concernenti la riserva di un numero di posti e la garanzia di stabilità in sede nella Provincia di Bolzano, previsti a favore degli elementi di lingua tedesca da immettere nei pubblici uffici.	(96) 22) Estensione al personale della magistratura giudicante ed inquirente dei criteri concernenti la riserva di un numero di posti e la garanzia di stabilità in sede nella Provincia di Bolzano, previsti a favore degli elementi di lingua tedesca da immettere nei pubblici uffici.
		(89) 23 bis) Qualora per motivi di ordine pubblico vengano adottati provvedimenti che incidono o comunque limitano o sospendono temporaneamente l'efficacia di autorizzazioni in materia di polizia rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale o di altri provvedimenti presi dalla Provincia in base alle sue competenze, tali provvedimenti saranno adottati dalla competente autorità statale sentito il Presidente della Giunta Provinciale il quale dovrà esprimere il parere nel termine perentorio indicato nella richiesta.	(90) 23) Qualora per motivi di ordine pubblico vengano adottati provvedimenti che incidono o comunque limitano o sospendono temporaneamente l'efficacia di autorizzazioni in materia di polizia rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale o di altri provvedimenti presi dalla Provincia in base alle sue competenze, tali provvedimenti saranno adottati dalla competente autorità statale sentito il Presidente della Giunta Provinciale il quale dovrà esprimere il parere nel termine perentorio indicato nella richiesta.	(97) 23) Qualora per motivi di ordine pubblico vengano adottati provvedimenti che incidono o comunque limitano o sospendono temporaneamente l'efficacia di autorizzazioni in materia di polizia rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale o di altri provvedimenti presi dalla Provincia in base alle sue competenze, tali provvedimenti saranno adottati dalla competente autorità statale sentito il Presidente della Giunta Provinciale il quale dovrà esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
III. Misure da adottarsi con norme di attuazione dello Statuto speciale	III. Misure da adottarsi con norme di attuazione dello Statuto speciale	III. Misure da adottarsi con norme di attuazione dello Statuto speciale	III. Misure da adottarsi con norme di attuazione dello Statuto speciale	III. Misure da adottarsi con norme di attuazione dello Statuto speciale
A) Modifica del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, per:	A) Modifica del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, per:	A) Modifica del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, per:	A) Modifica del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, per:	A) Modifica del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, per:
1) stabilire che – nei casi di flagranza di reato – l'interrogatorio, ad opera di ufficiali ed agenti di polizia, dei cittadini di lingua tedesca si svolga nella lingua materna del prevenuto, salva la sua richiesta di essere interrogato in italiano;	(90) 1) stabilire che – nei casi di flagranza di reato – l'interrogatorio, ad opera di ufficiali ed agenti di polizia, dei cittadini di lingua tedesca si svolga nella lingua materna del prevenuto, salva la sua richiesta di essere interrogato in italiano;	(90) 1) stabilire che – nei casi di flagranza di reato – l'interrogatorio del cittadino, ad opera di ufficiali ed agenti di polizia, si svolga nella lingua materna del prevenuto. L'uso della lingua materna da parte del prevenuto non implica l'obbligo di stabilità nell'appartenenza al gruppo etnico;	(91) 1) stabilire che – nei casi di flagranza di reato – l'interrogatorio del cittadino, ad opera di ufficiali ed agenti di polizia, si svolga nella lingua materna del prevenuto. L'uso della lingua materna da parte del prevenuto non implica l'obbligo di stabilità nell'appartenenza al gruppo etnico;	(98) 1) Stabilire che – nei casi di flagranza di reato – l'interrogatorio del cittadino, ad opera di ufficiali ed agenti di polizia, si svolga nella lingua materna del prevenuto.
2) prevedere la possibilità di formulare anche nella sola lingua tedesca le scritture autenticate da notaio, salvo l'obbligo dell'impiego delle due lingue per quelle parti del contesto eventualmente soggette a trascrizione o ad altra forma di pubblicità;	(91) 2) prevedere la possibilità di formulare anche nella sola lingua tedesca le scritture autenticate da notaio, salvo l'obbligo delle due lingue per quelle parti del contesto eventualmente soggetto a trascrizione o ad altra forma di pubblicità;	(91) 2) prevedere la possibilità di formulare anche nella sola lingua tedesca le scritture autenticate da notaio, salvo l'obbligo delle due lingue per quelle parti del contesto eventualmente soggetto a trascrizione o ad altra forma di pubblicità;	(92) 2) prevedere la possibilità di formulare anche nella sola lingua tedesca le scritture autenticate da notaio, salvo l'obbligo delle due lingue per quelle parti del contesto eventualmente soggetto a trascrizione o ad altra forma di pubblicità;	(99) 2) Prevedere la possibilità di formulare anche nella sola lingua tedesca le scritture autenticate da notaio, salvo l'obbligo delle due lingue per quelle parti del contesto eventualmente soggetto a trascrizione o ad altra forma di pubblicità.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
			(93) 3) variare la formulazione degli artt. 2 e 4 riguardanti l'uso del tedesco nelle notifiche, redazioni e traduzioni di atti processuali, stesura delle sentenze; dell'art. 10, per chiarire che la tutela linguistica si estende anche alle giurisdizioni tributarie; della disposizione finale, per stabilire che la violazione della garanzia linguistica è causa di nullità per gli atti dei procedimenti civili, oltre che di quelli penali.	(100) 3) Variare la formulazione degli artt. 2 e 4 riguardanti l'uso del tedesco nelle notifiche, redazioni e traduzioni di atti processuali, stesura delle sentenze; dell'art. 10, per chiarire che la tutela linguistica si estende anche alle giurisdizioni tributarie; della disposizione finale, per stabilire che la violazione della garanzia linguistica è causa di nullità per gli atti dei procedimenti civili, oltre che di quelli penali.
B) Adozione di nuove norme di attuazione per stabilire:	B) Adozione di nuove norme di attuazione per stabilire:	B) Adozione di nuove norme di attuazione per stabilire:	B) Adozione di nuove norme di attuazione per stabilire:	B) Adozione di nuove norme di attuazione per stabilire:
3) fermo il criterio del bilinguismo per l'immissione di nuovi elementi nei pubblici uffici, provvedimenti intesi a favorire il pieno possesso delle due lingue da parte del personale in servizio nella Provincia di Bolzano;	(92) 3) fermo il criterio del bilinguismo per l'immissione di nuovi elementi nei pubblici uffici, provvedimenti intesi a favorire il pieno possesso delle due lingue da parte del personale in servizio nella Provincia di Bolzano;	(92) 3) fermo il criterio del bilinguismo per l'immissione di nuovi elementi nei pubblici uffici, provvedimenti intesi a favorire il pieno possesso delle due lingue da parte del personale in servizio nella Provincia di Bolzano;	(94) 4) fermo il criterio del bilinguismo per l'immissione di nuovi elementi nei pubblici uffici, provvedimenti intesi a favorire il pieno possesso delle due lingue da parte del personale in servizio nella Provincia di Bolzano;	(101) 4) fermo il criterio del bilinguismo per l'immissione di nuovi elementi nei pubblici uffici, provvedimenti intesi a favorire il pieno possesso delle due lingue da parte del personale in servizio nella Provincia di Bolzano.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
4) l'insegnamento della lingua tedesca nel Conservatorio musicale di Bolzano; l'integrazione nelle materie ivi insegnate con altre consone alle tradizioni delle popolazioni di lingua tedesca; il riconoscimento come corsi regolari di scuole medie dei primi tre corsi del Conservatorio;	(93) 4) l'insegnamento della lingua tedesca nel Conservatorio musicale di Bolzano; l'integrazione nelle materie ivi insegnate con altre consone alle tradizioni delle popolazioni di lingua tedesca; il riconoscimento come corsi regolari di scuole medie dei primi tre corsi del Conservatorio.	(93) 4) l'insegnamento della lingua tedesca nel Conservatorio musicale di Bolzano; l'integrazione delle materie ivi insegnate con altre consone alle tradizioni delle popolazioni di lingua tedesca; il riconoscimento come corsi regolari di scuole medie dei primi tre corsi del Conservatorio;	(95) 5) l'insegnamento della lingua tedesca nel Conservatorio musicale di Bolzano; l'integrazione delle materie ivi insegnate con altre consone alle tradizioni delle popolazioni di lingua tedesca; il riconoscimento come corsi regolari di scuole medie dei primi tre corsi del Conservatorio;	(102) 5) L'insegnamento nella lingua tedesca nel Conservatorio musicale di Bolzano per gli alunni del gruppo linguistico tedesco; l'integrazione delle materie ivi insegnate con altre consone alle tradizioni delle popolazioni di lingua tedesca; il riconoscimento come corsi regolari di scuole medie dei primi tre corsi del Conservatorio.
5) la facoltà delle Provincie di avvalersi dei locali uffici periferici del Ministero del Lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi alle potestà legislative in materia di lavoro, fino alla istituzione di propri uffici.				
		(93 bis) 5) che nel corso dei procedimenti giudiziari, i verbali, redatti nella lingua in cui sono rese le dichiarazioni, quando queste siano in lingua tedesca, vengono tradotti in lingua italiana al termine dell'udienza ad opera degli uffici giudiziari. Con le norme di attuazione saranno indicati i casi in cui tale traduzione sia indispensabile e quelli in cui possa essere omessa.	(96) 6) stabilire che nel corso dei procedimenti giudiziari, i verbali, redatti nella lingua in cui sono rese le dichiarazioni, quando queste siano in lingua tedesca, vengono tradotti in lingua italiana al termine dell'udienza ad opera degli uffici giudiziari. Con le norme di attuazione saranno indicati i casi in cui tale traduzione sia indispensabile e quelli in cui possa essere omessa;	(103) 6) Stabilire che nel corso dei procedimenti giudiziari, i verbali, redatti nella lingua in cui sono rese le dichiarazioni, quando queste siano in lingua tedesca, vengono tradotti in lingua italiana al termine dell'udienza ad opera degli uffici giudiziari. Con le norme di attuazione saranno indicati i casi in cui tale traduzione sia indispensabile e quelli in cui possa essere omessa.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
			(97) 7) nomina da parte della Provincia del Presidente della Camera di Commercio fino a quando la sua elezione non sarà riservata, attraverso una legge regionale, alle diverse categorie interessate in via elettiva.	(104) 7) Nomina da parte della Provincia del Presidente della Camera di Commercio fino a quando la sua elezione non sarà riservata, attraverso una legge regionale, alle diverse categorie interessate in via elettiva.
				(105) 8) Riserva di posti per il personale di lingua tedesca negli uffici della Provincia di Bolzano dell'INPS, INAIL, ENPAS, ONMI, applicando gli stessi principi previsti per gli impieghi statali per quanto concerne la proporzione etnica e la stabilità di sede.
IV. Misure da adottarsi con legge ordinaria	IV. Misure da adottarsi con appositi provvedimenti legislativi	IV. Misure da adottarsi con appositi provvedimenti legislativi	IV. Misure da adottarsi con appositi provvedimenti legislativi	IV. Misure da adottare con appositi provvedimenti legislativi
1) adozione di provvedimenti per accelerare l'esame dei films in lingua tedesca da rappresentare in Provincia di Bolzano, assicurando la partecipazione al servizio di censura di elementi del relativo gruppo linguistico in apposita sezione da istituire a Bolzano (modifica della legge 21 aprile 1962, numero 161);	(94) 1) adozione di provvedimenti per accelerare l'esame dei films in lingua tedesca da rappresentare in Provincia di Bolzano, assicurando la partecipazione al servizio di censura di elementi del relativo gruppo linguistico in apposita sezione da istituire a Bolzano (modifica della legge 21 aprile 1962, n. 161);	(94) 1) adozione di provvedimenti per accelerare l'esame dei films in lingua tedesca da rappresentare in Provincia di Bolzano, assicurando la partecipazione al servizio di censura di elementi del relativo gruppo linguistico in apposita sezione da istituire a Bolzano (modifica della legge 21 aprile 1962, n. 161);	(98) 1) adozione di provvedimenti per accelerare l'esame dei films in lingua tedesca da rappresentare in Provincia di Bolzano, assicurando la partecipazione al servizio di censura di elementi del relativo gruppo linguistico in apposita sezione da istituire a Bolzano (modifica della legge 21 aprile 1962, n. 161);	(106) 1) Adozione di provvedimenti per accelerare l'esame dei films in lingua tedesca da rappresentare in Provincia di Bolzano, assicurando la partecipazione al servizio di censura di elementi del relativo gruppo linguistico in apposita sezione da istituire a Bolzano (modifica della legge 21 aprile 1962, n. 161).

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
2) concessione di agevolazioni fiscali per l'importazione di detti films (adozione di apposita norma di legge);	(95) 2) concessione di agevolazioni fiscali per l'importazione di detti films (adozione di apposita norma di legge);	(95) 2) concessione di agevolazioni fiscali per l'importazione di detti films (adozione di apposita norma di legge);	(99) 2) concessione di agevolazioni fiscali per l'importazione di detti films (adozione di apposita norma di legge);	(107) 2) Concessione di agevolazioni fiscali per l'importazione di detti films (adozione di apposita norma di legge).
3) ripartizione del materiale custodito negli «Archivi di Stato di Bolzano» tra Stato e Provincia, demandando a quest'ultima la custodia e manutenzione di atti di particolare interesse per la storia locale, senza peraltro alcun pregiudizio per l'interesse connesso alla tutela archivistica (adozione di apposita norma di legge);	(96) 3) ripartizione del materiale custodito negli «Archivi di Stato di Bolzano» tra Stato e Provincia, demandando a quest'ultima la custodia e manutenzione di atti di particolare interesse per la storia locale, senza peraltro alcun pregiudizio per l'interesse connesso alla tutela archivistica (adozione di apposita norma di legge);	(96) 3) ripartizione del materiale custodito negli «Archivi di Stato di Bolzano» tra Stato e Provincia, demandando a quest'ultima la custodia e manutenzione di atti di particolare interesse per la storia locale, senza peraltro alcun pregiudizio per l'interesse connesso alla tutela archivistica (adozione di apposita norma di legge);	(100) 3) ripartizione del materiale custodito negli «Archivi di Stato di Bolzano» tra Stato e Provincia, demandando a quest'ultima la custodia e manutenzione di atti di particolare interesse per la storia locale, senza peraltro alcun pregiudizio per l'interesse connesso alla tutela archivistica (adozione di apposita norma di legge);	(108) 3) Ripartizione del materiale custodito negli «Archivi di Stato di Bolzano» tra Stato e Provincia, demandando a quest'ultima la custodia e manutenzione di atti di particolare interesse per la storia locale, senza peraltro alcun pregiudizio per l'interesse connesso alla tutela archivistica (adozione di apposita norma di legge).
4) riconoscimento del diritto di informazione sui dati statistici riguardanti i settori della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale e facoltà di svolgere nei settori medesimi, con modalità da concordarsi con l'ISTAT, indagini, censimenti, rilievi statistici propri (modifica del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285);	(97) 4) riconoscimento del diritto di informazione sui dati statistici riguardanti i settori della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale e facoltà di svolgere nei settori medesimi, con modalità da concordarsi con l'ISTAT, indagini, censimenti, rilievi statistici propri (modifica del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285);	(97) 4) riconoscimento del diritto di informazione sui dati statistici riguardanti i settori della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale e facoltà di svolgere nei settori medesimi, con modalità da concordarsi con l'ISTAT, indagini, censimenti, rilievi statistici propri (modifica del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285);	(101) 4) riconoscimento del diritto di informazione sui dati statistici riguardanti i settori della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale e facoltà di svolgere nei settori medesimi, con modalità da concordarsi con l'ISTAT, indagini, censimenti, rilievi statistici propri (modifica del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285);	(109) 4) Riconoscimento del diritto di informazione sui dati statistici riguardanti i settori della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale e facoltà di svolgere nei settori medesimi, con modalità da concordarsi con l'ISTAT, indagini, censimenti, rilievi statistici propri (modifica del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285).

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
5) costituzione, su richiesta della Provincia di Bolzano, delle Commissioni comunali di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, includendo nelle Commissioni stesse un rappresentante della Provincia (modifica della legge citata);				
6) delega dallo Stato ai Presidenti delle Giunte provinciali a riconoscere enti svolgenti la propria attività nell'ambito provinciale (modifica dell'art. 12 cod. civile);	(98) 5) delega dallo Stato ai Presidenti delle Giunte provinciali a riconoscere enti svolgenti la propria attività nell'ambito provinciale (modifica dell'art. 12 cod. civile);	(98) 5) delega dallo Stato ai Presidenti delle Giunte provinciali a riconoscere enti svolgenti la propria attività nell'ambito provinciale (modifica dell'art. 12 cod. civile);	(102) 5) delega dallo Stato ai Presidenti delle Giunte provinciali a riconoscere enti svolgenti la propria attività nell'ambito provinciale (modifica dell'art. 12 cod. civile);	(110) 5) Delega dallo Stato ai Presidenti delle Giunte provinciali a riconoscere enti svolgenti la propria attività nell'ambito provinciale (modifica dell'art. 12 cod. civile).
7) modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64).	(99) 6) modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64);	(99) 6) modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64);	(103) 6) modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64);	(111) 6) Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64).

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
	(100) 7) Attribuzione alla Provincia della competenza per la predisposizione del piano provinciale per lo sviluppo economico, nel rispetto dei principi e degli obbiettivi essenziali del programma economico nazionale e d'intesa con le Amministrazioni statali e con gli organi della Regione. Tale intesa si estenderà anche alle eventuali iniziative industriali di enti pubblici a partecipazione statale e di capitale estero;	(100) 7) Attribuzione alla Provincia della competenza per la predisposizione del piano provinciale per lo sviluppo economico, nel rispetto dei principi e degli obbiettivi essenziali del programma economico nazionale e d'intesa con le Amministrazioni statali e con gli organi della Regione. Tale intesa si estenderà anche alle eventuali iniziative industriali di enti pubblici a partecipazione statale e di capitale estero;	(104) 7) attribuzione alla Provincia della competenza per la predisposizione del piano provinciale per lo sviluppo economico, nel rispetto dei principi e degli obiettivi essenziali del programma economico nazionale e d'intesa con le Amministrazioni statali e con gli organi della Regione. Tale intesa si estenderà anche alle eventuali iniziative industriali di enti pubblici a partecipazione statale e di capitale estero;	(112) 7) Attribuzione alla Provincia della competenza per la predisposizione del piano provinciale per lo sviluppo economico, nel rispetto dei principi e degli obiettivi essenziali del programma economico nazionale e d'intesa con le Amministrazioni statali e con gli organi della Regione. Eventuali iniziative industriali di enti pubblici a partecipazione statale e di capitale estero avvengono d'intesa tra lo Stato e la Provincia.
	(101) 8) Passaggio dei Segretari comunali alle dipendenze organiche dei Comuni. Con legge regionale saranno stabilite le norme di principio relative allo stato giuridico della categoria, facendo salvi, anche nei confronti dei Comuni, i diritti e le posizioni acquisite dai Segretari, oggi inquadrati nel ruolo nazionale;	(101) 8) Passaggio dei Segretari comunali alle dipendenze organiche dei Comuni. Con legge regionale saranno stabilite le norme di principio relative allo stato giuridico della categoria, facendo salvi, anche nei confronti dei Comuni, i diritti e le posizioni acquisite dai Segretari, oggi inquadrati nel ruolo nazionale;	(105) 8) passaggio dei Segretari comunali alle dipendenze organiche dei Comuni. Con legge regionale saranno stabilite le norme di principio relative allo stato giuridico della categoria, facendo salvi, anche nei confronti dei Comuni, i diritti e le posizioni acquisite dai Segretari, oggi inquadrati nel ruolo nazionale;	(113) 8) Passaggio dei Segretari comunali alle dipendenze organiche dei Comuni. Con legge regionale saranno stabilite le norme di principio relative allo stato giuridico della categoria, facendo salvi, anche nei confronti dei Comuni, i diritti e le posizioni acquisite dai Segretari, oggi inquadrati nel ruolo nazionale.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
	(102) 9) Obbligo per il Vice Commissario del Governo di inviare al Presidente della Giunta provinciale copia delle relazioni ispettive, ed informarlo dei provvedimenti amministrativi adottati in materia anagrafica. Al Presidente della Giunta provinciale verrebbe inoltre attribuito il diritto di ottenere ispezioni e di partecipare alla loro effettuazione, nonché una legittimazione a proporre ricorsi nelle competenti sedi in materia anagrafica.	(102) 9) Obbligo per il Vice Commissario del Governo di inviare al Presidente della Giunta provinciale copia delle relazioni ispettive, ed informarlo dei provvedimenti amministrativi adottati in materia anagrafica. Al Presidente della Giunta provinciale verrebbe inoltre attribuito il diritto di ottenere ispezioni e di partecipare alla loro effettuazione, tanto per quelle richieste quanto per quelle ordinarie, nonché una legittimazione a proporre ricorsi nelle competenti sedi in materia anagrafica. A parte le ispezioni, gli altri poteri del Vice Commissario del Governo in materia di anagrafe saranno esercitati di intesa col Presidente della Giunta Provinciale. In caso di mancata intesa decide il Ministro dell'Interno.	(106) 9) obbligo per il Vice Commissario del Governo di inviare al Presidente della Giunta provinciale copia delle relazioni ispettive, ed informarlo dei provvedimenti amministrativi adottati in materia anagrafica. Al Presidente della Giunta provinciale verrebbe inoltre attribuito il diritto di ottenere ispezioni e di partecipare alla loro effettuazione, tanto per quelle richieste quanto per quelle ordinarie, nonché una legittimazione a proporre ricorsi nelle competenti sedi in materia anagrafica. A parte le ispezioni, gli altri poteri del Vice Commissario del Governo in materia di anagrafe saranno esercitati di intesa col Presidente della Giunta Provinciale. In caso di mancata intesa decide il Ministro dell'Interno;	(114) 9) Obbligo per il Vice Commissario del Governo di inviare al Presidente della Giunta provinciale copia delle relazioni ispettive, ed informarlo dei provvedimenti amministrativi adottati in materia anagrafica. Al Presidente della Giunta provinciale verrebbe inoltre attribuito il diritto di ottenere ispezioni e di partecipare alla loro effettuazione, tanto per quelle richieste quanto per quelle ordinarie, nonché una legittimazione a proporre ricorsi nelle competenti sedi in materia anagrafica. A parte le ispezioni, gli altri poteri del Vice Commissario del Governo in materia di anagrafe saranno esercitati di intesa col Presidente della Giunta Provinciale. In caso di mancata intesa decide il Ministro dell'Interno.
			(107) 10) riconoscimento dei diplomi di dentisti conseguiti in Germania o in Austria da ex optanti;	(115) 10) Riconoscimento dei diplomi di dentisti conseguiti in Germania o in Austria da ex optanti.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
			(108) 11) determinazione di una procedura abbreviata e gratuita per il ripristino di nomi di battesimo e dei cognomi nella forma tedesca;	(116) 11) Determinazione di una procedura abbreviata e gratuita per il ripristino di nomi di battesimo e dei cognomi nella forma tedesca.
			(109) 12) aggregazione della Pretura di Egna al Tribunale di Bolzano e dei Comuni di Senale e di S. Felice alla Pretura di Merano (già attuato con D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105);	(117) 12) Aggregazione della Pretura di Egna al Tribunale di Bolzano e dei Comuni di Senale e di S. Felice alla Pretura di Merano (già attuata con D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105).
			(110) 13) facoltà di costituire nelle Provincie aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica (modifica dell'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643);	(118) 13) Facoltà di costituire nelle Province aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica (modifica dell'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643).
			(111) 14) riparazione, mediante indennizzo, per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni altoatesine dell'Associazione «Alpenverein».	(119) 14) Riparazione, mediante indennizzo, per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni altoatesine dell'Associazione «Alpenverein».
				(120) 15) Cessazione e liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, con destinazione dei beni immobili ivi esistenti sentite le Province interessate.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
V. Misure da adottarsi con provvedimenti amministrativi	V. Misure da adottarsi con provvedimenti amministrativi	V. Misure da adottarsi con provvedimenti amministrativi	V. Misure da adottarsi con provvedimenti amministrativi	V. Misure da adottare con provvedimenti amministrativi
1) autorizzazione all'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne, mostre, tabelle o comunicazioni al pubblico anche di esercizi soggetti ad autorizzazione di P.S. (modifica all'art. 18 del vigente regolamento del T.U. delle leggi di P.S.);	(103) 1) autorizzazione all'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne, mostre, tabelle o comunicazioni al pubblico anche di esercizi soggetti ad autorizzazione di P.S. (modifica all'art. 18 del vigente regolamento del T.U. delle leggi di P.S.);	(103) 1) autorizzazione all'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne, mostre, tabelle o comunicazioni al pubblico anche di esercizi soggetti ad autorizzazione di P.S. (modifica all'art. 18 del vigente regolamento del T.U. delle leggi di P.S.);	(112) 1) autorizzazione all'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne, mostre, tabelle o comunicazioni al pubblico anche di esercizi soggetti ad autorizzazione di P.S. (modifica all'art. 18 del vigente regolamento del T.U. delle leggi di P.S.);	(121) 1) Autorizzazione all'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne, mostre, tabelle o comunicazioni al pubblico anche di esercizi soggetti ad autorizzazione di P.S. (modifica all'art. 18 del vigente regolamento del T.U. delle leggi di P.S.).
2) a) definizione delle domande degli ex optanti, residenti in Alto Adige ed in posizione di apolidia, per il riacquisto ex novo della cittadinanza italiana;	(104) 2) a) definizione delle domande degli ex optanti, residenti in Alto Adige ed in posizione di apolidia, per il riacquisto ex novo della cittadinanza italiana;	(104) 2) a) definizione delle domande degli ex optanti, residenti in Alto Adige ed in posizione di apolidia, per il riacquisto «ex novo» della cittadinanza italiana;	(113) 2) a) definizione delle domande degli ex optanti, residenti in Alto Adige ed in posizione di apolidia, per il riacquisto «ex novo» della cittadinanza italiana;	(122) 2) a) Definizione delle domande degli ex optanti, residenti in Alto Adige ed in posizione di apolidia, per il riacquisto «ex novo» della cittadinanza italiana;
b) revisione di alcune domande di concessione «ex novo», a suo tempo non accolte;	(105) b) revisione di alcune domande di concessione «ex novo», a suo tempo non accolte;	(105) b) revisione di alcune domande di concessione «ex novo», a suo tempo non accolte;	(114) b) riesame delle domande di concessione «ex novo», a suo tempo non accolte;	(123) b) riesame delle domande di concessione «ex novo», a suo tempo non accolte.
3) riconoscimento della personalità giuridica alla «Associazione Reduci e Vittime di Guerra di lingua tedesca».	(106) 3) riconoscimento della personalità giuridica alla «Associazione Reduci e Vittime di Guerra di lingua tedesca».	(106) 3) riconoscimento della personalità giuridica alla «Associazione Reduci e Vittime di Guerra di lingua tedesca».	(115) 3) riconoscimento della personalità giuridica alla «Associazione Reduci e Vittime di Guerra di lingua tedesca»;	(124) 3) Riconoscimento della personalità giuridica alla «Associazione Reduci e Vittime di Guerra di lingua tedesca».

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
			(116) 4) iniziative per eventuale recupero e rifusione agli interessati, mediante accordo con il Governo federale tedesco, di fondi e crediti costituiti in connessione alla liquidazione di beni di ex optanti e trasferimento dei beni stessi nel Reich;	(125) 4) Iniziative per eventuale recupero e rifusione agli interessati, mediante accordo con il Governo federale tedesco, di fondi e crediti costituiti in connessione alla liquidazione di beni di ex optanti e trasferimento dei beni stessi nel Reich.
			(117) 5) su richiesta della Provincia lo Stato autorizzerà l'istituzione di un «Ente centrale provinciale di Credito per le Casse di Risparmio e Rurali locali»;	(126) 5) Lo Stato, su richiesta della Provincia, autorizzerà l'istituzione di una Cassa provinciale di Credito delle Casse Rurali locali.
			(118) 6) applicazione – con criteri di particolare moderazione – della legge sulle limitazioni cui sono soggetti i trasferimenti di proprietà immobiliari in Provincia di Bolzano, in attesa della sua eventuale revisione;	(127) 6) Applicazione – con criteri di particolare moderazione – della legge sulle limitazioni cui sono soggetti i trasferimenti di proprietà immobiliari in Provincia di Bolzano, in attesa della sua eventuale revisione.
			(119) 7) provvedimenti per la sollecita applicazione della legge 2 aprile 1958 estensiva agli ex appartenenti alle forze armate germaniche dei benefici riservati alle similari categorie nazionali;	(128) 7) Provvedimenti per la sollecita applicazione della legge 2 aprile 1958 estensiva agli ex appartenenti alle forze armate germaniche dei benefici riservati alle similari categorie nazionali.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
			(120) 8) sollecito riconoscimento giuridico della «Suedtiroler Alpenverein». Da questa non potranno tuttavia essere costruiti rifugi alpini nella fascia di frontiera (servitù militari);	(129) 8) Sollecito riconoscimento giuridico della «Suedtiroler Alpenverein». Da questa non potranno tuttavia essere costruiti rifugi alpini nella fascia di frontiera (servitù militari).
			(121) 9) riserva di posti per il personale di lingua tedesca negli uffici della Provincia di Bolzano dell'INPS, INAIL, ENPAS, ONMI, applicando gli stessi principi previsti per gli impieghi statali per quanto concerne la proporzione etnica e la stabilità di sede.	
VI. Misure che formeranno oggetto di esame da parte del Governo	VI. Misure che formeranno oggetto di esame da parte del Governo	VI. Misure che formeranno oggetto di esame da parte del Governo	VI. Misure che formeranno oggetto di esame da parte del Governo	VI. Misure che formeranno oggetto di esame da parte del Governo
1) studio di congegni atti ad impedire che l'incidenza dei voti militari nelle elezioni politiche in Alto Adige sia percentualmente maggiore e superi la media nazionale;	(107) 1) studio di congegni atti ad impedire che l'incidenza dei voti militari nelle elezioni politiche in Alto Adige sia percentualmente maggiore e superi la media nazionale;	(107) 1) studio di congegni atti ad impedire che l'incidenza dei voti militari nelle elezioni politiche in Alto Adige sia percentualmente maggiore e superi la media nazionale;	(122) 1) studio di congegni atti ad impedire che l'incidenza dei voti militari nelle elezioni politiche in Alto Adige sia percentualmente maggiore e superi la media nazionale;	(130) 1) Studio di congegni atti ad impedire che l'incidenza dei voti militari nelle elezioni politiche in Alto Adige sia percentualmente maggiore e superi la media nazionale.
2) opportunità di un provvedimento di generale sanatoria della posizione dei rioptanti;	(108) 2) opportunità di un provvedimento di generale sanatoria della posizione dei rioptanti;	(108) 2) opportunità di un provvedimento di generale sanatoria della posizione dei rioptanti;	(123) 2) opportunità di un provvedimento di generale sanatoria della posizione dei rioptanti;	(131) 2) Opportunità di un provvedimento di generale sanatoria della posizione dei rioptanti.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
3) eventuali iniziative per definire particolari situazioni (patrimoniali o familiari) determinatesi in connessione con opzioni e riopzioni;	(109) 3) eventuali iniziative per definire particolari situazioni (patrimoniali o familiari) determinatesi in connessione con opzioni e riopzioni;	(109) 3) eventuali iniziative per definire particolari situazioni (patrimoniali o familiari) determinatesi in connessione con opzioni e riopzioni;	(124) 3) eventuali iniziative per definire particolari situazioni (patrimoniali o familiari) determinatesi in connessione con opzioni e riopzioni;	(132) 3) Eventuali iniziative per definire particolari situazioni (patrimoniali o familiari) determinatesi in connessione con opzioni e riopzioni.
4) eventuali iniziative per il recupero e la rifusione agli interessati, mediante accordo con il Governo federale tedesco, di fondi e crediti costituiti in connessione alla liquidazione di beni e trasferimento nel Reich di ex optanti;	(110) 4) eventuali iniziative per il recupero e la rifusione agli interessati, mediante accordo con il Governo federale tedesco, di fondi e crediti costituiti in connessione alla liquidazione di beni e trasferimento nel Reich di ex optanti;	(110) 4) eventuali iniziative per il recupero e la rifusione agli interessati, mediante accordo con il Governo federale tedesco, di fondi e crediti costituiti in connessione alla liquidazione di beni e trasferimento nel Reich di ex optanti;		
5) possibilità del riconoscimento di alcuni titoli di studio e diplomi (di dentista ed altri di natura tecnica) conseguiti in Germania o Austria da ex optanti; riserva di riprendere contatto con il Governo austriaco per il possibile reciproco riconoscimento di ulteriori titoli di studio e diplomi universitari, in conformità all'Accordo di Parigi;	(111) 5) possibilità del riconoscimento di alcuni titoli di studio (di dentista e altri di natura tecnica) conseguiti in Germania o Austria da ex optanti; riserva di riprendere contatto con il Governo austriaco per il possibile reciproco riconoscimento di ulteriori titoli di studio e diplomi universitari, in conformità all'Accordo di Parigi;	(111) 5) possibilità del riconoscimento di alcuni titoli di studio (di dentista e altri di natura tecnica) conseguiti in Germania o Austria da ex optanti; riserva di riprendere contatto con il Governo austriaco per il possibile reciproco riconoscimento di ulteriori titoli di studio e diplomi universitari, in conformità all'Accordo di Parigi;	(125) 4) possibilità del riconoscimento di alcuni titoli di studio e diplomi di natura tecnica conseguiti in Germania o Austria da ex optanti; riserva di riprendere contatto con il Governo austriaco per il possibile reciproco riconoscimento di ulteriori titoli di studio e diplomi universitari, in conformità all'Accordo di Parigi;	(133) 4) Possibilità del riconoscimento di alcuni titoli di studio e diplomi di natura tecnica conseguiti in Germania o Austria da ex optanti; riserva di riprendere contatto con il Governo austriaco per il possibile reciproco riconoscimento di ulteriori titoli di studio e diplomi universitari, in conformità all'Accordo di Parigi.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
6) studio delle modalità che consentano l'applicazione – con criteri di particolare moderazione – della legge sulle limitazioni cui sono soggetti i trasferimenti di proprietà immobiliari in Provincia di Bolzano, in attesa della sua eventuale revisione;	(112) 6) studio delle modalità che consentano l'applicazione – con criteri di particolare moderazione – della legge sulle limitazioni cui sono soggetti i trasferimenti di proprietà immobiliari in Provincia di Bolzano, in attesa della sua eventuale revisione;	(112) 6) studio delle modalità che consentano l'applicazione – con criteri di particolare moderazione – della legge sulle limitazioni cui sono soggetti i trasferimenti di proprietà immobiliari in Provincia di Bolzano, in attesa della sua eventuale revisione;		
7) possibilità di adottare una procedura abbreviata e gratuita per il ripristino dei nomi nella forma tedesca;	(113) 7) possibilità di adottare una procedura abbreviata e gratuita per il ripristino dei nomi nella forma tedesca;	(113) 7) possibilità di adottare una procedura abbreviata e gratuita per il ripristino dei nomi nella forma tedesca;		
8) possibili iniziative per la sollecita applicazione della legge 2 aprile 1958, estensiva agli ex appartenenti alle Forze armate germaniche dei benefici riservati alle similari categorie nazionali;	(114) 8) possibili iniziative per la sollecita applicazione della legge 2 aprile 1958, estensiva agli ex appartenenti alle Forze armate germaniche dei benefici riservati alle similari categorie nazionali;	(114) 8) possibili iniziative per la sollecita applicazione della legge 2 aprile 1958, estensiva agli ex appartenenti alle Forze armate germaniche dei benefici riservati alle similari categorie nazionali;		
9) opportunità di non proporre norme legislative dirette alla revoca della cittadinanza italiana ai cittadini delle Provincie annesse all'Italia dopo la prima guerra mondiale;	(115) 9) opportunità di non proporre norme legislative dirette alla revoca della cittadinanza italiana ai cittadini delle Provincie annesse all'Italia dopo la prima guerra mondiale;	(115) 9) opportunità di non proporre norme legislative dirette alla revoca della cittadinanza italiana ai cittadini delle Provincie annesse all'Italia dopo la prima guerra mondiale;	(126) 5) opportunità di non proporre norme legislative dirette alla revoca della cittadinanza italiana ai cittadini delle Provincie annesse all'Italia dopo la prima guerra mondiale;	(134) 5) Opportunità di non proporre norme legislative dirette alla revoca della cittadinanza italiana ai cittadini delle Province annesse all'Italia dopo la prima guerra mondiale.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
10) riparazione, mediante restituzione o indennizzo, per i rifugi alpini già di proprietà delle Sezioni altoatesine dell'Associazione «Alpenverein»;	(116) 10) riparazione, mediante restituzione o indennizzo, per i rifugi alpini già di proprietà delle Sezioni altoatesine dell'Associazione «Alpenverein»;	(116) 10) riparazione, mediante indennizzo, per i rifugi alpini già di proprietà delle Sezioni altoatesine dell'Associazione «Alpenverein». Il Governo è disposto ad accelerare il riconoscimento della «Suedtiroler Alpenverein». Da questa non potranno peraltro essere costruiti rifugi alpini nella fascia di frontiera (servitù militari);		
11) opportunità di accogliere il principio secondo cui nel concetto di «vilipendio alla Nazione» vanno incluse le offese alle tradizioni, lingua, cultura delle minoranze linguistiche;	(117) 11) opportunità di accogliere il principio secondo cui nel concetto di «vilipendio alla Nazione» vanno incluse le offese alle tradizioni, lingua, cultura delle minoranze linguistiche;	(117) 11) Opportunità di accogliere il principio secondo cui nel concetto di «vilipendio alla Nazione» vanno incluse le offese alle tradizioni, lingua, cultura delle minoranze linguistiche;	(127) 6) opportunità di accogliere il principio secondo cui nel concetto di «vilipendio alla Nazione» vanno incluse le offese alle tradizioni, lingua, cultura delle minoranze linguistiche;	(135) 6) Opportunità di accogliere il principio secondo cui nel concetto di «vilipendio alla Nazione» vanno incluse le offese alle tradizioni, lingua, cultura delle minoranze linguistiche.
12) proposte relative alla sospensione di attività e liquidazione dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, con riparto dei beni situati nella Regione tra gli Enti locali;	(118) 12) proposte relative alla sospensione di attività e liquidazione dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, con riparto dei beni situati nella Regione tra gli enti locali;	(118) 12) proposte relative alla sospensione di attività e liquidazione dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, con riparto dei beni situati nella Regione tra gli enti locali;	(128) 7) proposte relative alla sospensione di attività e liquidazione dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, con riparto dei beni situati nella Regione tra gli enti locali;	

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
13) premesso che con D.P.R. 31.12.1963, n. 2105, la Pretura di Egna è stata aggregata al Tribunale di Bolzano e che i Comuni di Senale e di S. Felice sono stati aggregati alla Pretura di Merano, possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in tema di circoscrizioni di uffici giudiziari per l'aggregazione dei Comuni di Proves e Lauregno e della frazione di Sinablana alla Pretura di Merano, nonché per la sottoposizione ai competenti organi amministrativi della Provincia di Bolzano dei Comuni dei Mandamenti assegnati alla circoscrizione del Tribunale di Bolzano.	(119) 13) premesso che con D.P.R. 31.12.1963, n. 2105, la Pretura di Egna è stata aggregata al Tribunale di Bolzano e che i Comuni di Senale e di S. Felice sono stati aggregati alla Pretura di Merano, possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in tema di circoscrizioni di uffici giudiziari per l'aggregazione dei Comuni di Proves e Lauregno e della frazione di Sinablana alla pretura di Merano, nonché per la sottoposizione ai competenti organi amministrativi della Provincia di Bolzano dei Comuni dei Mandamenti assegnati alla circoscrizione del Tribunale di Bolzano.	(119) 13) premesso che con D.P.R. 31.12.1963, n. 2105, la Pretura di Egna è stata aggregata al Tribunale di Bolzano e che i Comuni di Senale e di S. Felice sono stati aggregati alla Pretura di Merano, possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in tema di circoscrizioni di uffici giudiziari per l'aggregazione dei Comuni di Proves e Lauregno e della frazione di Sinablana alla pretura di Merano, nonché per la sottoposizione ai competenti organi amministrativi della Provincia di Bolzano dei Comuni dei Mandamenti assegnati alla circoscrizione del Tribunale di Bolzano;	(129) 8) possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in tema di circoscrizioni di uffici giudiziari per l'aggregazione dei Comuni di Proves e Lauregno e della frazione di Sinablana alla Pretura di Merano, nonché per la sottoposizione ai competenti organi amministrativi della Provincia di Bolzano dei Comuni dei Mandamenti assegnati alla circoscrizione del Tribunale di Bolzano.	(136) 7) Possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in tema di circoscrizioni di uffici giudiziari per l'aggregazione dei Comuni di Proves e Lauregno e della frazione di Sinablana alla Pretura di Merano, nonché per la sottoposizione ai competenti organi amministrativi della Provincia di Bolzano dei Comuni dei Mandamenti assegnati alla circoscrizione del Tribunale di Bolzano.
		(120) 14) possibilità di un'adeguata riserva di posti per il personale di lingua tedesca negli uffici degli Enti Previdenziali in Provincia di Bolzano, e in specie l'INPS, l'INAIL e l'ENPAS, applicando di fatto gli stessi principi previsti per gli impiegati statali per quanto concerne la proporzione etnica e la stabilità.		

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
VII. Procedura relativa all'esame congiunto dei problemi concernenti la Provincia di Bolzano	VII. Precisazioni in ordine a competenze già attribuite dallo Stato alle Provincie	VII. Garanzie interne	VII. Garanzie interne	VII. Garanzie interne
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) Il Ministro dell'Interno procederà periodicamente all'esame congiunto dei problemi concernenti la Provincia di Bolzano con una Delegazione eletta dal Consiglio Provinciale nel proprio seno. Tale Delegazione è composta di sette membri appartenenti ai vari gruppi linguistici, di cui quattro di lingua tedesca, due di lingua italiana ed uno di lingua ladina. Qualora il Consiglio provinciale non comprenda membri di lingua ladina, tale membro è eletto dal Consiglio stesso fra i sindaci dei Comuni ladini.	(120) 1) Possibilità della Provincia di utilizzare gli organi di polizia comunale per l'osservanza dei provvedimenti provinciali, nel quadro delle competenze provinciali in materia di polizia locale di cui all'art. 12, n. 1, dello Statuto, nonché dell'art. 14, secondo comma, dello Statuto stesso, concernente la utilizzazione degli uffici comunali per l'esercizio delle funzioni amministrative provinciali. La qualifica di agente di P.S. alle guardie comunali può essere attribuita dal Prefetto ai sensi della legge 31 agosto 1907, n. 690, nel presupposto che i beneficiari abbiano i richiesti requisiti soggettivi.	(121) 1) Istituzione di una Commissione permanente di Studio per i problemi della Provincia di Bolzano secondo le norme di cui allo schema presidenziale seguente:	(130) Istituzione di una Commissione permanente di Studio per i problemi della Provincia di Bolzano secondo le norme di cui allo schema presidenziale seguente:	(137) Istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una Commissione permanente per i problemi della Provincia di Bolzano secondo lo schema seguente:
		Art. 1 - È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione permanente di studio per i problemi della Provincia di Bolzano.	Art. 1 - È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione permanente di studio per i problemi della Provincia di Bolzano.	Art. 1 - È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione permanente per i problemi della Provincia di Bolzano.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
		Art. 2 - La Commissione ha per compito di esaminare i problemi connessi con l'attuazione dello Statuto regionale, con particolare riferimento all'ordinamento amministrativo regionale, provinciale e comunale, e di elaborare proposte ritenute eventualmente necessarie per una migliore salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali e per un ulteriore sviluppo economico e sociale dei gruppi linguistici formanti la popolazione dell'Alto Adige, nonché per garantire stabilmente la loro pacifica convivenza.	Art. 2 - La Commissione ha per compito di esaminare i problemi connessi con l'attuazione dello Statuto regionale, con particolare riferimento all'ordinamento amministrativo regionale, provinciale e comunale, e di elaborare proposte ritenute eventualmente necessarie per una migliore salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali e per un ulteriore sviluppo economico e sociale dei gruppi linguistici formanti la popolazione dell'Alto Adige, nonché per garantire stabilmente la loro pacifica convivenza.	Art. 2 - La Commissione ha per compito di esaminare i problemi particolarmente connessi con la tutela delle minoranze linguistiche locali e con l'ulteriore sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni dell'Alto Adige ai fini di garantire la loro pacifica convivenza sulla base di piena parità di diritti e di doveri. La Commissione, in ordine ai temi dei quali sia stata investita, può elaborare proposte ed esprimere pareri. Il parere della Commissione non è vincolante. Esso è obbligatorio solo per eventuali modifiche dello statuto di autonomia. I verbali della Commissione con le relative prese di posizione e le eventuali conclusioni sono rimessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli eventuali provvedimenti.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
		Art. 3 - La Commissione è composta di sette membri designati dal Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano di cui quattro cittadini di lingua tedesca, due di lingua italiana ed uno di lingua ladina. La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio.	Art. 3 - La Commissione è composta di sette membri designati dal Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano di cui quattro cittadini di lingua tedesca, due di lingua italiana ed uno di lingua ladina. La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio.	Art. 3 - La Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione è composta di sette membri di cui quattro di lingua tedesca, due di lingua italiana ed uno ladino scelti dal Consiglio provinciale di Bolzano su designazione rispettivamente dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco e italiano; il membro ladino viene scelto dal Consiglio su di una terna formata dai sindaci dei comuni ladini. Alle riunioni della Commissione saranno chiamati a partecipare funzionari delle varie Amministrazioni interessate ai problemi in discussione, designati di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio in ragione di uno per Amministrazione o Servizio interessato. Un funzionario della Presidenza del Consiglio svolgerà le funzioni di segretario.

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
		Art. 4 - La Commissione è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria all'inizio di ogni semestre e, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta dei rappresentanti di ciascun gruppo linguistico in seno alla Commissione.	Art. 4 - La Commissione è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria all'inizio di ogni semestre e, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta dei rappresentanti di ciascun gruppo linguistico in seno alla Commissione.	Art. 4 - La Commissione è convocata dal suo Presidente o su richiesta dei rappresentanti di ciascun gruppo linguistico in seno alla Commissione.
		Art. 5 - Ai fini di cui all'art. 2, il Presidente ha la facoltà di integrare la Commissione invitando a partecipare ai lavori della stessa funzionari dello Stato particolarmente esperti nel campo amministrativo o su singole materie. Agli stessi fini, la Commissione potrà ascoltare i pareri dei rappresentanti dei partiti politici, delle associazioni culturali, economiche e sindacali locali nonché di amministratori locali e di cittadini esperti della vita provinciale.	Art. 5 - Ai fini di cui all'art. 2, il Presidente ha la facoltà di integrare la Commissione invitando a partecipare ai lavori della stessa funzionari dello Stato particolarmente esperti nel campo amministrativo o su singole materie. Agli stessi fini, la Commissione potrà ascoltare i pareri dei rappresentanti dei partiti politici, delle associazioni culturali, economiche e sindacali locali nonché di amministratori locali e di cittadini esperti della vita provinciale.	

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
		2) Ulteriori garanzie interne: Sul piano interno, ulteriori garanzie circa l'effettiva attuazione delle misure enunciate dal Governo al Parlamento sarebbero così articolate: a) verrebbe creato un «Comitato preparatorio dei provvedimenti relativi all'Alto Adige», del quale dovrebbero far parte i rappresentanti dei vari Ministeri competenti e un congruo numero di esponenti politici delle popolazioni interessate, con il compito di assistere il Governo nella predisposizione del disegno di legge costituzionale, dei disegni di leggi ordinarie, al fine di far corrispondere le formulazioni legislative alle intese politiche raggiunte. b) Il disegno di legge costituzionale sarebbe presentato alle Camere nei quarantacinque giorni successivi alla dichiarazione del Cancelliere austriaco al proprio Parlamento. Il Governo richiederebbe al Parlamento di esaminare tale disegno di legge con ogni possibile urgenza.		

prima proposta globale italiana Dicembre 1964	versione del 15 settembre 1966 (120 misure)	versione del 15 febbraio 1967 (121 misure)	versione del 1° gennaio 1968 (130 misure)	versione del novembre 1969 (137 misure)
		c) Verrebbe fissato un termine massimo di un anno per la presentazione dei disegni di legge ordinaria al Parlamento. In relazione a ciò, termini più ristretti dovrebbero essere assegnati al Comitato di cui al punto a) per l'espletamento delle sue funzioni. d) Per l'emanazione delle norme di attuazione, verrebbe stabilito un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione della legge costituzionale. Rimane ferma la composizione della Commissione paritetica per le norme di attuazione, come già indicato sub i/62.		

INDICE DEI NOMI[1]

[1] I numeri rinviano ai documenti.

MODUS

MODUS

Adenauer, Konrad, 219, 232, 307.

Ago, Roberto, 90, 183.

Amonn, Erich, 208.

Amplatz, Luis, 21, 22, 27, 29, 34, 39, 52, 170, 192.

Andergassen, Günther, 317, 379.

Andreotti, Giulio, 3, 106, 130, 139, 150, 190, 221, 283, 311, 319.

Assettati, Augusto, 271, 277, 310, 341, 355, 377, 390, 392.

Ausserer, Karl, 319.

Badini Confalonieri, Vittorio, 164, 216.

Balladore Pallieri, Giorgio, 90.

Ballardini, Renato, 273.

Bassetti, Luis, 360.

Bauer, 560.

Beaumarchais, Jaques Delarüe Caron de, 255.

Benedikter, Alfons, 17, 137, 145, 179, 190, 192, 193, 198, 200, 258, 318, 321, 366, 414, 539, 546, 549.

Berloffa, Alcide, 40, 54, 69, 104, 122, 140, 152, 153, 180, 186, 291, 370, 371, 383, 449, 459, 461, 462, 467, 471, 473, 478, 479, 489, 518, 520, 530, 544, 554, 567.

Bernardo principe d'Olanda, 416.

Bertorelle, Armando, 578.

Bettiol, Giuseppe Maria, 50, 310, 355.

Beust, Friedrich Ferdinand von, 314.

Bevin, Ernest, 314.

Bianco, 54.

Bielka, Erich, 162, 172.

Bobleter, Carl, 13, 17, 22, 28, 30, 43, 46, 51, 83, 84, 104, 106, 126, 129, 140, 141, 143, 165, 179, 181, 258, 281, 304, 326, 341.

Bock, Fritz, 141, 229, 231, 242, 244, 245, 254, 265, 269, 276, 296, 317, 323, 327, 341, 358, 391.

Bombassei, Giorgio, 224, 228, 234.

Borin, Ottorino, 461, 490.

Bosco, Giacinto, 467.

Bozzini, Uberto, 530.

Brandstätter, Otto, 17, 129.

Brandt, Willy, 214, 232, 244, 248, 278, 434, 479, 541, 560.

Bressa, Gianclaudio, 69.

Broda, Christian, 170, 188.

Brugger, Peter, 17, 82, 103, 145, 179, 192, 198, 277, 313, 318, 321, 331, 334, 335, 349, 350, 354, 363, 366, 378, 420, 497, 546, 549, 574.

Brunner, 22.

MODUS

Burger, Norbert, 160, 162, 167, 170, 177, 182, 188, 192, 198, 224, 225, 226, 240, 245, 246, 249, 267, 283, 293, 317, 323, 379, 380, 382, 394, 403.

Calenda, Carlo, 29, 30, 34, 74, 77, 80, 81, 89, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 111, 113, 114, 116, 117, 144, 145, 159, 160, 162, 163, 170, 172, 179, 185, 189, 192, 199, 201, 254, 266, 272, 273, 323.

Calice, 390.

Cantalupo, Roberto, 129.

Capotorti, Francesco, 90, 136, 139, 183,184, 219, 444, 445, 450, 452, 468, 470, 521, 529, 577.

Caracciolo di San Vito, Roberto, 224.

Carandini, Nicolò, 225.

Cariglia, Antonio, 221.

Caruso, Casto, 227, 231, 237, 244, 246, 248, 260, 263, 285, 292, 304, 307, 339, 346, 349, 394, 395, 400, 402, 404, 411, 413, 421, 425, 437, 442, 456, 461, 465, 476, 485, 498, 509, 519, 529.

Casardi, Alberico, 8.

Catalano di Melilli, Felice, 75, 139, 467, 476, 498, 518, 520, 525, 529, 562, 576.

Cattani, Attilio, 8.

Cavaglieri, Alberto, 355.

Ciglieri, Carlo, 162.

Colombo, Emilio, 130, 150, 153, 311, 319.

Conte Marotta, Aldo, 3, 162, 184.

Coreth, Johannes, 439.

Corrias, Angelino, 277.

Cottafavi, Luigi, 130, 194, 245, 325, 581.

Couve de Murville, Maurice, 214, 248, 255, 265.

Cyrus, Inge, 394.

Czernetz, Karl, 50, 355, 382, 383.

Dalma, Alfons, 251, 358.

Dalsass, Joachim, 17, 82, 546, 549.

Debré, Michel, 464.

De Freitas, Geoffrey, 355.

De Gasperi, Alcide, 62, 124, 225, 232.

De Gaulle, Charles, 69, 88, 307.

De Martino, Francesco, 471, 479.

De Pascalis, Luciano, 555.

De Rege di Donato, Giuseppe, 171.

Destaller, Ottokar, 170.

De Vergottini, Tommaso, 51, 141.

Dietl, Hans, 17, 42, 82, 83, 103, 137, 145, 155, 160, 179, 185, 192, 193, 198, 200, 210, 313, 321, 328, 335, 353, 360, 366, 399, 471, 474, 501, 526, 546.

Dollfuss, Engelbert, 368, 473.

Drechsler, Robert, 286, 403.

MODUS

Ducci, Roberto, 269, 270, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 304, 308, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 350, 351, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 372, 373, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 392, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 403, 404, 407, 408, 411, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 422, 437, 442, 443, 447, 451, 454, 457, 458, 459, 460, 462, 464, 465, 466, 471, 473, 474, 475, 478, 479, 482, 487, 489, 492, 493, 494, 496, 499, 501, 502, 503, 507, 509, 512, 519, 522, 523, 533, 539, 540, 543, 545, 546, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 563, 565, 566, 567, 569, 572, 573, 581.

Ebner, Anton, 50, 103, 164, 317, 534.

Elia, Leopoldo, 183.

Elisabetta II, 490.

Engel von Janosi, Friedrich, 461.

Erhard, Ludwig, 83.

Ermacora, Felix, 145, 179, 181, 198, 199, 215, 258, 317, 459, 473, 555, 565, 566, 569.

Fabiani, 3, 106, 130, 139, 150, 152, 184, 221, 245.

Fanfani, Amintore, 10, 48, 51, 55, 56, 57, 71, 72, 75, 78, 79, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 94, 102, 112, 119, 127, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 162, 175, 176, 183, 190, 195, 204, 205, 207, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 227, 230, 233, 235, 236, 240, 241, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 268, 269, 271, 275, 276, 280, 283, 288, 289, 290, 295, 307, 310, 311, 315, 319, 324, 326, 328, 329, 332, 333, 334, 337, 338, 341, 342, 352, 353, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 382, 384, 386, 387, 388, 389, 393.

Fellner, Fritz, 461.

Fenzi, Benedetto, 106, 184, 190, 221, 319, 323, 328, 355, 382, 383, 404, 427, 467, 526, 527, 529, 551, 565, 581.

Ferri, Mauro, 221, 245, 250, 461, 471, 473, 474, 479, 482.

Fiedler, Kurt, 573.

Figl, Leopold, 62, 299.

Filipuzzi, Angelo, 182.

Fillitz, Hermann, 182.

Fioreschy, Robert von, 17.

Forer, Sepp, 170, 382, 407.

Fornari, Giovanni, 265, 350.

Francesco Giuseppe I, 323, 327.

Freato, Sereno, 581.

Frei Montalva, Eduardo, 117.

Frölichsthal, Friedrich, 233, 235.

Gaja, Roberto, 3, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 58, 59,

MODUS

60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 73, 75, 78, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 139, 140, 142, 143, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 203, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 222, 225, 226, 233, 239, 245, 246, 247, 250, 253, 254, 258, 259, 260, 266, 270, 272, 274, 278, 282, 283, 284, 286, 289, 293, 294, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 314, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 337, 344, 348, 351, 353, 356, 357, 362, 366, 369, 371, 372, 373, 380, 382, 383, 385, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 401, 402, 404, 405, 409, 410, 418, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 441, 442, 444, 445, 446, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 494, 498, 499, 500, 501, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 534, 535, 536, 542, 548, 551, 554, 556, 562, 565, 572, 575, 576, 577, 580, 581.

Gargitter, Joseph, 106, 190, 283, 292.

Garosci, Aldo, 461.

Gatterer, Claus, 9, 12, 13, 22, 96, 160.

Gaucher, Georges, 265.

Giglioli, Carlo Enrico, 490.

Giovannini, Giovanni, 358.

Giovenco, Luigi, 3, 49, 53, 106, 130, 132, 150, 152, 180, 183, 184, 190, 221, 245, 250, 307, 311, 326, 382, 409, 421, 423, 428, 442, 461, 467, 473, 530.

Gizzi, Elio, 382, 467, 530.

Gonella, Guido, 355.

Gorbach, Alfons, 71, 341.

Gorresio, Vittorio, 457.

Grandi, Dino, 171.

Gratz, Leopold, 355, 479.

Graziosi, Dante, 273.

Gredler, Willfried, 341, 358, 360, 390, 490, 539.

Grégoire, Pierre, 243, 434.

Gresham Cooke, Roger, 50.

Gromyko, Andrej Andreevič, 328.

Gross, Otto, 129.

Gruber, Karl, 86, 103, 124, 128, 129, 130, 141, 150, 199, 201, 204, 225, 362, 376.

Gschnitzer, Franz, 17, 29, 106, 129, 145, 158, 165, 185, 192, 198, 215, 258, 266, 317, 321, 328, 378.

Gui, Luigi, 3, 130, 139, 150, 190, 221, 299.

Guichard, Olivier, 232.

Guttenberg, Karl Theodor zu, 265.

MODUS

Halusa, Arno, 408, 409, 410, 411, 414, 418, 419, 420, 423, 428, 429, 432, 434, 435, 436, 437, 442, 443, 444, 445, 450, 452, 456, 458, 459, 460, 465, 468, 470, 472, 473, 474, 475, 478, 482, 483, 490, 493, 496, 498, 499, 505, 506, 507, 508, 512, 521, 522, 524, 526, 527, 529, 548, 551, 577, 581.

Harbich, 408.

Harmel, Pierre, 214, 243, 248.

Hartung, Erhard, 455.

Haymerle, Heinrich, 145, 171, 174, 292, 304, 317, 318, 320, 321, 322, 324, 326, 331, 333, 334, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 354, 356, 357, 358, 362, 366, 369, 371, 372, 373, 382, 401, 419, 420, 536.

Herwarth von Bittenfeld, Hans-Heinrich, 166, 237.

Hetzenauer, Franz, 159, 170, 172, 179, 181, 258, 274, 275, 293, 321, 338, 341.

Hitler, Adolf, 364, 368, 473.

Hofer, Andreas, 292, 323, 560.

Horejs, Karl, 80, 188, 573.

Jablonka, Hans, 272.

Jannuzzi, Onofrio, 355.

Jenny, Egmont, 81, 103, 105, 106, 107, 111, 113, 137, 142, 155, 163, 177, 188, 198, 200, 328, 367, 382, 383, 471, 474, 479, 532, 574.

Johnson, Lyndon Baines, 214, 378.

Jonas, Franz Josef, 269, 277, 365, 411, 413, 464.

Karasek, 30, 34.

Kathrein, Rudolf, 17, 60, 63, 64, 93, 109, 134, 140, 145, 152, 153, 167, 168, 171, 199, 225, 226, 258, 291, 293, 308, 314, 318, 321, 327, 328, 409, 410, 419, 420, 428, 429, 435, 436, 437, 445, 450, 452, 459, 462, 468, 470, 497, 577, 581.

Kerschbaumer, Sepp, 21, 22, 170.

Kienesberger, Peter, 380, 382, 394, 414.

Kiesinger, Kurt Georg, 214, 265.

Kirchschläger, Rudolf, 6, 10, 14, 16, 43, 57, 60, 63, 64, 67, 68, 73, 77, 86, 93, 96, 109, 134, 136, 140, 143, 144, 145, 153, 172, 179, 211, 225, 226, 258, 291, 293, 308, 314, 320, 327, 328, 331, 334, 343, 350, 368, 401, 410, 460, 468, 529, 551, 577, 581.

Klaus, Josef, 13, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 46, 62, 66, 69, 70, 71, 80, 84, 92, 98, 102, 104, 107, 109, 111, 112, 115, 124, 128, 129, 130, 134, 135, 139, 140, 141, 147, 149, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 169, 170, 176, 182, 188, 189, 198, 200, 201, 211, 212, 215, 219, 221, 225, 233, 235, 238, 240, 253, 254, 255, 258, 259, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 280, 282, 293, 295, 314, 318, 321, 323, 324, 327, 328, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 352, 358, 359, 360, 362, 363, 367, 369, 370, 371, 373, 377, 378, 380, 382, 387, 391, 409, 442, 451, 454, 459, 461, 464, 473, 474, 501, 502, 503, 504, 507, 539, 540, 541, 545, 546, 548, 549, 557, 560, 581.

MODUS

Klecatsky, Hans, 292, 318, 334, 341.

Klier, Heinrich, 170.

Klima, 566, 574.

Klotz, Georg, 21, 22, 46, 170, 177, 198, 245, 249, 286, 319, 350, 354, 362, 366, 372, 382, 385, 389, 403.

Knöbl, Kuno, 22.

König, Franz, 367.

Krainer, Josef, 126, 367.

Kranebitter, 83, 140, 144.

Kreisky, Bruno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 64, 65, 67, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 124, 128, 129, 130, 134, 136, 139, 140, 145, 150, 152, 153, 160, 163, 168, 170, 186, 187, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 219, 221, 225, 235, 240, 244, 259, 263, 264, 267, 269, 270, 281, 282, 283, 286, 294, 299, 317, 319, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 341, 348, 353, 358, 359, 364, 365, 366, 373, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 386, 390, 394, 396, 401, 409, 411, 430, 433, 434, 437, 439, 449, 451, 452, 454, 457, 459, 461, 464, 466, 471, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 492, 503, 522, 530, 532, 546, 548, 555, 560, 567, 571.

Kronhuber, Hans, 341, 373, 442, 459, 478.

Kufner, Egon, 455.

Kunst, Karl, 475, 479.

Labhart, 566.

La Malfa, Ugo, 250, 478.

Lami Starnuti, Edgardo, 106, 107.

Larch, Alois, 198.

Larh, Rolf Otto, 254.

Leitner, 240, 354, 355, 366, 369, 372, 382, 452.

Leone, Giovanni, 406, 409, 411, 412, 418, 433, 438, 440, 441, 447, 454.

Liebscher, Viktor, 291, 293, 311, 317, 385.

Löwenthal-Chlumecky, Max, 6, 10, 11, 16, 19, 20, 25, 30, 37, 38, 44, 52, 56, 73, 75, 81, 83, 93, 97, 98, 119, 120, 121, 125, 132, 134, 142, 145, 155, 156, 165, 166, 169, 172, 174, 176, 179, 181, 195, 196, 197, 203, 206, 207, 208, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 221, 222, 225, 233, 246, 251, 259, 260, 263, 278, 279, 282, 284, 285, 286, 293, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 312, 317, 318, 319, 326, 328, 354, 357, 360, 362, 366, 367, 372, 373, 374, 377, 380, 382, 385, 393, 394, 398, 401, 402, 406, 416, 420, 422, 423, 424, 429, 431, 432, 435, 437, 442, 443, 455, 456, 458, 463, 465, 472, 473, 475, 477, 482, 483, 484, 485, 498, 499, 500, 501, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 534, 535, 539, 575, 577, 580, 581.

Lucifero, Roberto, 164, 355.

MODUS

Lucifredi, Roberto, 130.

Luciolli, Mario, 216, 241, 254, 265.

Lugger, Alois, 46, 118.

Lupis, Giuseppe, 91, 115, 116, 355, 383.

MacArthur, Douglas, 277, 330.

Maccotta, Giuseppe Walter, 255.

Mader, Heinz, 17, 181, 258.

Magnago, Silvius, 3, 17, 22, 27, 40, 41, 42, 49, 55, 57, 77, 81, 82, 83, 85, 90, 103, 105, 106, 107, 109, 114, 128, 129, 134, 137, 140, 142, 143, 145, 152, 153, 155, 159, 160, 161, 163, 166, 167, 168, 169, 172, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 202, 206, 208, 209, 210, 215, 219, 225, 235, 245, 250, 252, 258, 273, 277, 279, 282, 284, 290, 293, 295, 296, 313, 315, 316, 317, 318, 320, 322, 325, 328, 334, 353, 358, 360, 362, 363, 366, 370, 376, 377, 378, 379, 383, 399, 407, 409, 410, 418, 419, 420, 423, 428, 432, 433, 434, 442, 443, 444, 445, 446, 450, 452, 453, 459, 463, 466, 467, 468, 470, 471, 473, 474, 475, 478, 480, 481, 482, 485, 486, 488, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 499, 503, 504, 505, 508, 510, 514, 515, 516, 517, 521, 522, 523, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 573, 574, 577, 579, 580, 581.

Magris, Claudio, 182.

Malagodi, Giovanni Francesco, 245, 250.

Maleta, Alfred, 104, 108, 341, 474, 501, 581.

Malfatti di Montetretto, Francesco, 42, 43, 75, 307.

Malfatti di Montetretto, Franco Maria, 166, 227, 232, 234.

Manca di Villahermosa, Enrico, 17, 46, 54, 72, 82, 118, 181, 318, 322, 326.

Marchiori, Carlo, 72, 227, 440, 441.

Maresca, Adolfo, 364.

Marieni, Alessandro, 164.

Mariotti, Luigi, 158.

Martino, Edoardo, 542.

Martino, Enrico, 5, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 41, 43, 51, 55, 57, 58, 70, 71, 83, 124, 126, 128, 129, 135, 149, 177, 187, 188, 193, 196, 198, 199, 202, 204, 205, 211, 213, 215, 220, 222, 225, 229, 231, 235, 238, 240, 242, 246, 249, 253, 261, 262, 263, 264, 268, 269, 272, 273, 282, 293.

Matscher, Franz, 162.

Maximoff, Nikolai, 17, 129.

Mazio, Aldo Maria, 339.

Medici, Giuseppe, 3, 400, 401, 406, 411, 412, 415, 417, 421, 425, 426, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 438, 439, 440, 441, 442, 464, 490, 500, 534.

MODUS

Mercouri, Melina, 378.

Meyer-Lindenberg, Andreas, 265.

Mitterdorfer, Karl, 17, 22, 42, 49, 179, 186, 318, 321, 331, 350, 353, 354, 363, 366, 409, 478, 497.

Mitterer, Otto, 539.

Mommer, Karl, 377.

Monaco, Riccardo, 90, 183, 184, 219, 307, 444, 445, 450, 452, 468, 470, 521, 529, 577, 581.

Montini, Lodovico, 50, 271, 310, 355.

Moro, Aldo, 6, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 40, 42, 51, 53, 54, 62, 66, 69, 70, 71, 78, 79, 80, 86, 88, 90, 92, 97, 102, 103, 106, 111, 115, 117, 127, 130, 135, 139, 140, 147, 148, 150, 153, 155, 157, 158, 162, 168, 169, 176, 180, 182, 183, 185, 186, 188, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 205, 209, 210, 214, 215, 219, 221, 223, 225, 233, 240, 245, 250, 259, 267, 280, 281, 283, 285, 288, 289, 290, 293, 295, 307, 311, 314, 315, 317, 325, 328, 329, 332, 334, 340, 353, 359, 361, 363, 367, 368, 409, 410, 423, 452, 454, 459, 467, 468, 480, 483, 504, 508, 510, 514, 515, 516, 517, 521, 529, 531, 533, 537, 538, 540, 541, 544, 546, 547, 548, 549, 553, 556, 559, 560, 561, 562, 563, 567, 568, 571, 576, 579, 580, 581.

Müllauer, Friedrich, 320, 321, 344.

Mussolini, Benito, 347.

Nachtmann, Hedwig, 365, 367.

Natali, Lorenzo, 549.

Nayer, Manfred, 141, 160, 293, 318, 322, 358, 394.

Neef, Fritz, 232, 241.

Nenni, Pietro, 3, 91, 106, 107, 116, 119, 130, 139, 183, 221, 245, 250, 283, 311, 374, 382, 451, 457, 467, 473, 479, 482, 485, 490, 491, 494, 495.

Nicolodi, Silvio, 471.

Oberdan, Guglielmo, 323, 327.

Oberhammer, Alois, 29, 170.

Oberlechner, Heinrich, 170, 382, 407.

Oberleitner, Karl, 170, 319.

Obexer, Adolf, 319.

Obrist, Eduard, 162.

Olah, Franz, 188.

Oliva, Giorgio, 210, 219, 390, 393, 398, 402.

Orlandi, Flavio, 245.

Ortner, Gustav, 367, 371.

Ortona, Egidio, 169, 173, 178, 190, 199, 221, 223, 224, 275.

Ottone, Piero, 388.

Palme, Olof, 560, 567.

Palombi, Edoardo, 235.

Paolo VI, 355.

Passerin-d'Entrèves, Alessandro, 182.

MODUS

Paulucci di Calboli, Rinieri, 418, 523, 565.

Peccei, Aurelio, 539.

Pedini, Mario, 540, 541, 549.

Perrone Capano, Carlo, 259, 266, 267, 333, 334, 354, 357, 366, 371, 426, 441.

Peter, Friedrich, 276.

Peterlunger, Oswald, 162, 365, 394.

Petta, Ettore, 358, 379, 451.

Peyron, Amedeo, 46.

Pfaundler, Wolfgang, 170, 240, 317.

Piccioni, Attilio, 10, 55, 106, 119, 130, 139, 150, 168, 171, 173, 174, 175, 190, 221, 245, 250, 267, 283, 311, 319, 320, 322, 326, 328, 382.

Pieraccini, Giovanni, 139, 150, 153, 190.

Pieri, Piero, 182.

Pietromarchi, Antonello, 530, 581.

Piffl-Perčević, Theodor, 126, 134, 136, 323.

Pircher, Jörg, 22.

Pisa, Karl, 367.

Pittermann, Bruno, 13, 113, 130, 269, 282, 283, 348, 383, 478, 560.

Platzer, Wilfried, 304, 339, 343, 418, 545.

Podcerob, Boris, 328.

Podgornyi, Nikolaj Viktorovič, 265.

Pompei, Gianfranco, 3, 38, 49, 56, 106, 115, 129, 139, 148, 150, 155, 169, 190, 191, 199, 209, 221, 223, 233, 250, 270, 283, 306, 311, 325, 327, 371, 373, 374, 382, 383, 404, 437, 442.

Pompidou, Georges Jean Raymond, 253, 255, 265.

Preti, Luigi, 166.

Puaux, François, 265.

Pupp, Alois, 17, 82, 137, 145, 179.

Quaroni, Alessandro, 435, 436.

Raffeiner, Josef, 82, 103.

Reale, Oronzo, 3, 106, 139, 150, 183, 190, 221, 245, 250, 283, 311, 319, 382, 467.

Reder, Walter, 581.

Restivo, Antonino, 459, 461, 462, 467, 471, 475, 479, 497, 546, 567.

Rey, Jean, 243.

Ribbentrop, Joachim von, 164.

Riedl, Franz Hironymus, 17, 129, 240.

Riedl, Helmut, 170.

Riedler, Josef, 22.

Ritschel, Karl Heinz, 192, 225, 267, 321, 327, 348, 366, 459, 471.

Riz, Roland, 478.

Rosati, Luigi Candido, 54.

Rosselli, Carlo, 473.

MODUS

Rossi, Paolo, 16, 50, 158, 466.

Ruete, Hans Helmuth, 265.

Rumor, Mariano, 104, 233, 355, 454, 467, 473, 485, 490, 491, 494, 495, 498, 525, 526, 529, 547, 558, 559, 561, 564, 567, 568, 576, 578, 579, 581.

Russomanno, Silvano, 162, 423.

Sachs, 22.

Sand, Luis, 42, 82, 383.

Saragat, Giuseppe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 26, 27, 34, 41, 42, 51, 54, 55, 57, 61, 64, 69, 83, 91, 92, 100, 111, 115, 117, 118, 122, 124, 129, 152, 153, 168, 188, 198, 214, 277, 286, 348, 353, 374, 390, 394, 396, 401, 409, 411, 433, 434, 439, 451, 452, 454, 466, 473, 479, 480, 481, 547, 560, 567, 571, 581.

Saxl, Johann Paul, 17, 42, 366.

Scaglia, Giovanni Battista, 104, 156.

Scheidle, 272.

Schiller, Karl, 320, 321.

Schimpp, 170.

Schleinzer, Karl, 341.

Schlenker, 335.

Schmidt, Guido, 225.

Schmitz, Wolfgang, 341.

Schnitzer, 22.

Schönherr, 566.

Schulmeister, Otto, 341, 442, 459.

Schumann, Robert, 232, 548.

Schuschnigg, Kurt Alois von, 323, 473.

Schütz, Klaus, 241.

Sciacca, Michele Federico, 182.

Scrinzi, Otto, 188, 205, 355, 366, 391, 573.

Segni, Antonio, 49, 55.

Segre, Umberto, 358.

Seidler, Kurt, 321, 331, 334.

Seipel, Ignaz, 473.

Sforza, Sforzino, 377, 391.

Shell, 541.

Sibille, Giuseppe Maria, 355.

Simbrunner, Karl, 380.

Smithers, Peter, 299, 355, 365, 377, 391.

Soronics, Franz, 341, 382.

Sperduti, Giuseppe, 90, 183, 219, 307, 450, 452, 458, 468, 470, 521, 529, 577.

Špiljak, Mika, 330.

Spuhler, Willy, 560, 567.

Stadlmayer, Viktoria, 17, 106, 129, 145, 258, 318, 321, 328, 418, 420, 459, 555.

Steger, Heinold, 82, 170, 319.

MODUS

Steiner, Ludwig, 28, 266.

Sterk, Josef, 108, 113.

Storchi, Ferdinando, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 39, 41.

Strauss, Franz Josef, 358.

Stresemann, Gustav, 473.

Struye, Paul, 7, 8, 50, 305, 309, 310, 314, 335, 339, 350, 354, 355, 356, 369, 392.

Tabor, Hans, 377.

Tambroni, Fernando, 143.

Tassoni Estense di Castelvecchio, Alessandro, 461.

Taviani, Paolo Emilio, 3, 53, 54, 91, 103, 106, 130, 132, 139, 150, 162, 180, 190, 221, 245, 250, 283, 311, 319, 374.

Tedeschi, Bruno, 22.

Thadden, Adolf von, 503.

Theodoli, Livio, 439.

Tietscher, Karl, 22.

Tinzl, Karl, 383.

Tito (Broz Josip, detto), 69.

Tolloy, Giusto, 245.

Tončić-Sorinj, Lujo, 50, 124, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 202, 205, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 235, 240, 246, 247, 249, 252, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 282, 284, 285, 286, 288, 289, 291, 292, 293, 295, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 334, 337, 338, 340, 341, 343, 345, 346, 348, 350, 354, 357, 358, 359, 360, 364, 365, 366, 368, 369, 377, 379, 382, 383, 385, 389, 391, 394, 396, 401, 403, 404, 406, 408, 409, 410, 411, 422, 427, 428, 429, 442, 459, 508, 534, 581.

Toscano, Mario, 3, 6, 10, 14, 25, 64, 67, 68, 73, 86, 88, 90, 91, 106, 109, 134, 139, 140, 150, 152, 153, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 183, 186, 190, 221, 225, 226, 259, 262, 267, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 280, 282, 284, 285, 289, 293, 307, 311, 314, 317, 321, 322, 326, 328, 331, 333, 334, 344, 345, 347, 356, 359, 364, 365, 366, 368, 369, 374, 382, 383, 395, 404, 409, 410, 414, 418, 421, 427, 428, 429, 431, 442, 522, 534, 581.

Tremelloni, Roberto, 116, 130, 139, 150, 190, 221.

Tschofen, Heribert, 134, 171, 293, 394, 395, 396, 401, 407, 409, 414, 418, 428, 429, 436, 437, 442, 443, 444, 445, 450, 452, 464, 468, 470, 475, 487, 490, 493, 494, 496, 507, 519, 522, 523, 526, 527, 545, 550, 551, 553, 557, 570, 577, 581.

Vaja, Karl, 17, 22, 42.

MODUS

Valsecchi, Franco, 182, 461.

Vassalli, Giuliano, 283, 292, 293, 307, 311, 314, 316, 326, 327, 328, 350, 354, 360, 362, 365, 366, 372, 382.

Vecchi, Giorgio, 328, 394, 395, 414, 437, 442, 507.

Verdross, Alfred von, 211, 215.

Verosta, Stephan, 211.

Vinci, Piero, 87, 112, 168, 272, 362, 369, 538.

Volgger, Friedl, 17, 22, 82, 137, 165, 167, 171, 172, 179, 353, 363, 366.

Waldheim, Kurt, 171, 172, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 347, 349, 350, 351, 354, 356, 358, 360, 361, 362, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 379, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 389, 390, 393, 394, 396, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 406, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 438, 439, 442, 443, 449, 457, 458, 459, 462, 463, 464, 467, 470, 473, 474, 475, 478, 481, 482, 483, 488, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 512, 523, 529, 530, 533, 536, 537, 538, 539, 543, 545, 547, 548, 549, 553, 570, 573, 577, 580, 581.

Wallnöfer, Eduard, 17, 18, 22, 29, 46, 82, 95, 98, 99, 102, 105, 109, 118, 126, 128, 134, 140, 143, 145, 152, 153, 160, 165, 179, 181, 185, 192, 199, 201, 211, 215, 225, 235, 258, 264, 266, 268, 273, 277, 279, 282, 291, 293, 295, 304, 314, 317, 318, 321, 328, 341, 360, 362, 367, 370, 379, 383, 403, 406, 418, 419, 420, 439, 440, 442, 443, 458, 459, 461, 462, 474, 475, 486, 497, 503, 512, 545, 546, 555, 557, 574.

Walser, Hans, 529, 551.

Walther, Walter von, 130, 283.

Wandruszka, Adam, 461.

Warbinek, 394.

Washietl, Engelbert, 407, 549.

Watschinger, Rudolf, 365, 367.

Wilson, Harold, 560, 567.

Winspeare Guicciardi, Vittorio, 314.

Winter, 80.

Withalm, Hermann, 35, 104, 108, 129, 140, 233, 240, 281, 291, 293, 295, 315, 316, 332, 341, 357, 358, 360, 361, 370, 371, 373, 377, 382, 430, 439, 440, 442, 473, 474, 478, 491, 497, 503.

Zaccagnini, Benigno, 250.

Zagari, Mario, 453, 461, 473.

Zechtl, Rupert, 17, 22, 129, 145, 179, 258.

Zeillinger, Gustav, 124.

Zelger, Anton, 366.

Zilk, Helmut, 22.

MODUS

MODUS